This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Libreria NARDECCHIA
ROMA

HARVARD LAW LIBRARY

Received JAN 9 1930

Il Diritto ecclesiastico...

RIVISTA

DI

DIRITTO ECCLESIASTICO

DIRETTORI

Avv. G. CASELLI — S. GIUSTINIANI

Anno VI — 1896 — Vol. VI.

ROMA

TIPOGRAFIA EDTRICE ROMANA

Via della Frezza 59-61

1896.

JAN 9 1930

1/9/30

RIVISTA

DI

DIRITTO ECCLESIASTICO

Anno VI — 1896 — Vol. VI.

DEI SEQUESTRI DELLE TEMPORALITÀ BENEFICIARIE

SOMMARIO: 1. Cenni intorno al diritto di regalia sui frutti dei beneficii vacanti — 2. Fondamento razionale del sequestro per *malversazione*. - Disposizioni di legge relative a tale specie di sequestro — 3. Sequestro per *repressione*. - Esempi storici di questo sequestro. - Politica e legislazione ecclesiastica negli antichi Stati italiani prima e dopo la costituzione del nuovo regno — 4. Legge delle guarentigie. — Lotta fra i separatisti ed i giurisdizionalisti. - Diritto di regia nomina, *exequatur e placet*. - Appello *ab abusu* — 5. Esame degli argomenti in favore del sequestro per repressione. - Altri argomenti contrari — 6. Come questa specie di sequestro trovi la sua giustificazione nei principii informativi del nostro diritto pubblico in materia ecclesiastica e nelle disposizioni positive di legge — 7. Competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato in materia di sequestri di temporalità — 8. Limiti di questa competenza di fronte a quella dell'autorità giudiziaria — 9. Esame di una sentenza della Corte di cassazione di Roma — 10. Se contro le sentenze della IV Sezione in materia di sequestri di temporalità possa interporsi ricorso per cassazione.

1. L'art. 18 dello statuto fondamentale del Regno sancisce che i *diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria saranno esercitati dal Re*. Cotesti diritti, dopo la pubblicazione della legge 13 maggio 1871, detta delle guarentigie, si riducono: 1° alla concessione dell'*exequatur* o *placet* regio agli atti dell'autorità ecclesiastica che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei beneficii maggiori o minori (art. 16); 2° alla facoltà di raccogliere i frutti dei beneficii in tempo di vacanza.

Di questa facoltà, che fu considerata come una specie di regalia, è difficile stabilire l'origine, malgrado gli accurati studi e le pazienti ricerche fatte in proposito.

Il Friedberg ricorda che i frutti dei beneficii vacanti *(fructus intercalares)* erano in origine impiegati a favore dei poveri e delle fabbriche ecclesiastiche; in seguito vennero dati ai vescovi in forza di un privilegio, o di una consuetudine, a formare la quale non furono senza influenza i principii del diritto feudale *(jus deportus)*; per ultimo, da Giovanni XXII in poi, furono riscossi dai Papi (1) Ma non tardò a farsi sentire anche in questa materia l'influenza della potestà laica. Nei regni germanici, dove si riguardavano i beni delle mense vescovili e delle badie come beni infeudati alla corona, i re attirarono a poco a poco nelle loro mani, coerentemente alle istituzioni del feudalismo, l'amministrazione delle rendite nel tempo intermedio *(jus regaliae)* (2). E lo stesso avveniva in Francia, dove i re, atteggiandosi a difensori e protet-

(1) FRIEDBERG-RUFFINI, *Diritto ecclesiastico*, § 180, n. 2.
(2) WALTER, *Manuale di diritto ecclesiastico*, tomo II, § 265.

tori della Chiesa, invocarono le loro benemerenze verso di essa come base del diritto di regalia che si estese anche alle nomine nei beneficii vacanti (1). La Chiesa ora condannò, ora tollerò queste pretese dell'autorità regia. Ed è da ricordare il concordato del 1122, notissimo sotto il nome di *Transazione Callistina*, cui si attribuisce l'origine, o meglio il riconoscimento del diritto di regalia, sanzionato poi nel concilio di Lione (anno 1274), confermato da Gregorio X ad istanza di Filippo III (2).

Ma siano qualunque le origini della regalia, certa cosa è che, al momento dell'unificazione politica e legislativa d'Italia, tutti gli Stati in cui era allora divisa la penisola, esercitavano cotesto diritto per mezzo di speciali amministrazioni destinate a raccogliere, amministrare ed erogare i frutti dei beneficii vacanti.

Col r. decreto 26 settembre 1860 furono unificate le varie norme vigenti nelle antiche provincie e nelle altre alle medesime aggregate. E questo decreto che, attesa la materia cui si riferisce, fu a ragione considerato come legge fondamentale ed organica, stabilisce che il regio diritto di possesso e d'amministrazione dei beneficii vacanti sarà uniformemente esercitato in tutto lo Stato, senza divario fra beneficii maggiori o minori e senza distinzione veruna circa la natura dei beneficii medesimi (art. 1); che i frutti dei beneficii vacanti, detratto un equo assegno da corrispondersi al nuovo investito, saranno applicati a migliorare la condizione dei parrochi e sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di restauro delle chiese povere e ad altri usi di carità (art. 2); che l'amministrazione dei benefizi vacanti sarà tenuta da economi generali nominati dal re e dipendenti dal ministro guardasigilli (art. 3), per tacere d'altre disposizioni di secondaria importanza.

Meritevole di singolare attenzione è il proemio del decreto, ov'è data ragione dei fini della legge. " Considerando, è detto in quel proemio, che, per massima antica e costante della nostra Monarchia e di tutti gli Stati cattolici, i frutti dei beneficii vacanti costituiscono una regalia, onde la sovranità civile è investita del diritto di assumere il possesso di detti beneficii di amministrarne ed applicarne i proventi „.

" Considerato che cotesto diritto è stato sempre esercitato, sebbene con varietà di misura e di forme, come nelle antiche nostre provincie, così nelle altre alle medesime aggregate pel libero loro voto, eccettuate le sole Romagne, in quanto, per

(1) Clemente IV a Luigi XI re di Francia (*Gallia Christ.* 10 ist. 66. — Pertile, *Storia del diritto italiano*, vol. I, pag. 181. — Azzolini, *L'amministrazione de' beneficii vacanti in Italia. Rivista di diritto ecclesiastico*, vol. IV, § 1.

(2) Azzolini, *op. cit.*, § 8.

l'unione dell'autorità spirituale col potere temporale, vi andavano confusi i diritti, essenzialmente distinti, della Chiesa e dello Stato „.

" Considerando che siffatto diritto, in riguardo alla regia nostra prerogativa, alle istituzioni del regno, all'ordine pubblico ed al bene stesso della chiesa, deve essere uniformemente esercitato in tutte le provincie dello Stato, ed anche perchè le cause religiose e pie si vantaggino ugualmente de' detti frutti dei benefizi vacanti che sempre, secondo la specchiata pietà dei nostri maggiori, furono alle medesime cause applicati „.

2. Ma se la potestà civile, ha, come sopra si è dimostrato, il diritto di raccogliere i frutti dei beneficii vacanti, di amministrarli e d'impiegarli in determinati scopi di religione e di carità, dovrà pure avere i mezzi necessari per l'esercizio di siffatto diritto. Il legislatore infatti ha dettato molteplici disposizioni dirette ad impedire che all'esercizio del diritto di regalia sia recato ostacolo. E la cosa non presenta difficoltà quando il beneficio, in istato di vacanza, è amministrato dall'Economo generale, per mezzo dei locali subeconomi (1). Ognuno vede però come, anche quando il beneficio è pieno, possa recarsi offesa al diritto di regalia, se l'investito, male amministrando o malversando il patrimonio beneficiale, ne diminuisca le rendite, sulle quali la regalia dovrà esercitarsi. Le leggi ecclesiastiche, si risponderà, comminano pene severe ai prebendati che dei beni prebendali facciano abuso, o che i medesimi distraggano all'infuori dei casi previsti dai sacri canoni (2). E non neghiamo che quelle leggi possano spesse volte essere freno efficace.

Ma che dovrà dirsi se cotesto freno riesca insufficiente per guisa che, in dispregio dei canoni, l'investito faccia mal governo del patrimonio alle sue cure affidato? In questo caso evidentemente due diritti si trovano in collisione, il diritto cioè del beneficiato di godere le rendite del suo beneficio, e il diritto competente allo Stato di difendere la regalia.

Poichè da un lato non può cader dubbio che il beneficiato abbia diritto di godere le rendite del beneficio finchè questo da lui non si perda in uno dei modi stabiliti dai canoni (3). E ciò si

---

(1) *Regolamento ad esecuzione del r. decreto 26 settembre 1860*, articoli 2, 4, 9, 10, 11 etc.

(2) Extravag. Ambitiosae, *De rebus ecclesias. alienand. vel non.*

(3) Fabro, *Cod.* lib. I, tit, II, definit. 8. « Beneficiorum vacantium summa divisio illa est, ut vel per mortem beneficiarii, vel per renunciationem, vel per translationem, vel denique per amotionem aut privationem vacare intelliguntur ». — Spennati, *Istituzionioni di diritto canonico*, pag. 266, § 1.

connette con la nozione giuridica del beneficio che bene da un illustre canonista moderno fu definito: " diritto spirituale perpetuo di percepire le rendite ecclesiastiche a cagione di sacro ministerio, costituito per autorità della Chiesa " (1). Dal che apparisce che l'ufficio ed il beneficio sono due correlativi affatto inseparabili, e tanto l'uno che l'altro si conferiscono a vita, con questo però che l'ufficio, e non la rendita ad esso annessa deve considerarsi come la cosa principale, donde l'antico dettato: *beneficium datur propter officium* (2).

Il diritto del prebendato sui fondi beneficiati fu assomigliato al diritto che competeva al vassallo sui beni feudali, perchè è noto che la istituzione nel beneficio ha molta analogia con l'investitura del feudo (3). Anzi è opinione assai accreditata che, come la parola *beneficium* stava ad indicare i fondi che per liberalità del principe si davano in ricompensa dei servizi militari, così lo stesso vocabolo dalla milizia armata passasse alla sacra milizia per dinotare i predii assegnati ai sacerdoti, onde ne ricavassero il sostentamento, e potessero attendere, senza altre cure, al sacro ministerio (4).

Il prebendato quindi ha sui fondi un diritto d'usufrutto *sui generis*, qualche cosa di mezzo tra l'usufrutto delle leggi civili e

---

(1) SPENNATI, *op. cit.*, pag. 252, § 1.

(2) *Conc. Trident.* sess. XXIV, cap. 17 *De ref.* e XXV, cap. 21 *De reg.* WALTER *Diritto Ecclesiastico* vol. II, cap. III, § 251. SPENNATI *op. cit.* pag. 248, § 1.

(3) DU CANGE *Glossarium med. et inf. latin* voce *Beneficia ecclesiastica.* VAN ESPEN loc. cit. p. II, tit. 18, cap. I, n. 2, 3, 10. BÖHMER *Jus. Ecclesias. Prot.* tit. V, § 34 e 55. Il GALANTE (*Beneficio ecclesiastico* cap. I, § 8, pag. 73 e seg.) sostiene l'opinione contraria osservando che la ragione giuridica del feudo è ben distinta ed affatto separata dal beneficio ecclesiastico.

(4) BARONIO anno 1502, tom. IX, pag. 20. THOMASSIN *Vet. et nov. eccles. discipl.* part. III, L. II. — SPENNATI *loc. cit.* — FRIEDBERG-RUFFINI *Corso di Diritto Ecclesiastico*, § 179 n. 2.

Anzi molti sostennero che i *beneficia militaria* del basso impero non solo presentavano molta analogia coi benefici ecclesiastici, ma che addirittura questi ultimi erano stati foggiati sull'esempio dei primi. (GONZALES-TELLEZ *ad c. 1 De praebendis et dignitatibus* III, 5, n. 10; DUARENI *De beneficiis* Lib. II, cap. 4; VAN ESPEN *Jus. Eccl. Univ.* p. II, tit. 18, cap. 1, ecc.). Il GALANTE però nel suo notevole studio sul *Beneficio ecclesiastico* (cap. I § 5 pag. 46 e seg.) dimostra come tale opinione sia infondata, non solo perchè la sostanza del beneficio, come ente patrimonialmente ed amministrativamente autonomo, non si venne formando che verso la metà del VI secolo, quando l'impero d'occidente era già caduto, ma perchè è dimostrato che nell'impero romano, mai ebbero luogo concessioni di fondi ai soldati in forma beneficiaria, usandosi la voce *beneficium* solamente nel senso di liberalità, largizione, privilegio senza applicazione di sorta alle assegnazioni immobiliari (MOMMSEN *Staatsrecht* vol. II, pag. 903-1126 seg. KUEBLER v. *Beneficiarius* e *Beneficium* in *Dizion. Epigrafico di antich. romane* di E. DE RUGGIERO (fascic. 31-32). Onde dimostrati insussistenti i *beneficia militaria* presso i romani, non si può riconnettere ad essi in qualunque modo la formazione de' beneficii ecclesiastici.

il diritto del vassallo sul fondo feudale; sicchè il beneficiato può tanto coltivare per suo conto il fondo, quanto concederlo ad altri in enfiteusi temporanea o in affitto. Anzi, secondo alcuni, il *jus in re* spettante al beneficiato, non sarebbe un *jus in re aliena*, ma egli avrebbe il *beneficium* come *proprium*, sarebbe cioè un *dominus*. In altri termini sui beni prebendali non esisterebbe alcuna proprietà di diritto civile, ma solo quel *jus in re* corrispondente alla natura tutta speciale del patrimonio ecclesiastico, il quale si avvicina assai, quanto al suo contenuto, alla proprietà, ma è per sua natura di diritto pubblico, perchè esso ha tratto anche all'ufficio (1).

Ma dall'altro canto non può disconoscersi che, di fronte al diritto del beneficiato, stia il diritto della potestà civile di tutelare la regalia sui frutti dei benefici vacanti. Non potrebbe infatti ragionevolmente ammettersi che il Governo dovesse assistere impassibile alle malversazioni che un investito facesse della dote beneficiaria per modo che, rendendosi poi vacante il beneficio, il diritto di regalia su di esso si rendesse illusorio. Ciò non poteva volere e difatti non volle il legislatore.

Nel regolamento 16 gennaio 1861, emanato ad esecuzione del r. decreto 26 settembre 1860, dopo essersi stabilito che gli Economi Generali concentrano in se l'amministrazione di tutti i benefizi vacanti, si dispone all'articolo 3: " È ugualmente affidata agli economi generali la cura d'invigilare sull'amministrazione dei benefici pieni di ogni genere, delle chiese e delle pie istituzioni annesse alle medesime, affinchè non accadano irregolarità o malversazioni, e sieno osservati esattamente gli ordini ed i regolamenti che in tale materia sono o saranno posti in vigore. „

Niuno, crediamo, potrebbe rettamente pensare che l'incarico affidato con quest'articolo agli Economi Generali, relativamente alla amministrazione dei benefici pieni, si riduca in pratica ad una vana e sterile vigilanza, senza alcun mezzo di reprimere le irregolarità e le malversazioni che si verificassero. " Un sacerdote, dice il Pistoni, non paga le imposte che colpiscono il patrimonio del suo beneficio, un altro recide gli alberi di alto fusto appartenenti alla parrocchie di cui è investito. È evidente che in questi casi, anzichè ricorrere al *quos ego* di Nettuno è necessario un provvedimento sollecito ed energico, e che valga in fatto ad impedire che la Finanza per riscuotere il suo avere, mandi in subasta i fondi del beneficio, ovvero che la parrocchia abbia rase al suolo tutte le piante che ne costituiscono la principale ricchezza „ (2).

(1) Friedberg-Ruffini, loc. cit.

(2) Pistoni. « *Della competenza in ordine ai sequestri di temporalità beneficiarie in caso di malversazione* » pag. 6.

Cotesto provvedimento sollecito ed energico non potrebbe essere che il sequestro delle temporalità beneficiarie, poichè non può immaginarsi altra misura più efficace e meglio conducente allo scopo di impedire che la sostanza patrimoniale del beneficio soffra deteriorazione.

Ed infatti altre disposizioni del citato regolamento, esplicando e completando le disposizioni dell'art. 3, non lasciano luogo a dubitare che, tra le facoltà conferite all'Economato Generale, per impedire che accadano irregolarità e malversazioni nell'amministrazione dei benefici pieni, vi sia quello di porre sotto sequestro il beneficio. L'art. 7 è così concepito: " Ove gli economi generali ed i subeconomi incontrassero resistenze od opposizione ad esercitare i loro uffici, e specialmente *ad assumere il possesso dei benefici vacanti* ED ALTRESÌ DEI PIENI NEI CASI ESPRESSI NEI SURRIFERITI ART. 2 E 3 *potranno* ottenere sia dal pubblico ministero, sia dai giudici locali il necessario appoggio legale anche con l'uso dei mezzi coattivi. „ Da questa disposizione chiaro emerge che nel caso contemplato dall'arcolo 3, ossia nel caso che accadano irregolarità o malversazioni nell'amministrazione di un beneficio pieno, l'Economo Generale ha facoltà di prender possesso del beneficio, nello stesso modo che prende possesso de' beneficii che si rendono vacanti. Ecco adunque chiaramente delineata la figura del sequestro per misura di conservazione e di tutela. E ad avvalorare tale concetto sta anche la disposizione dell'art. 13 in cui è detto: " Ove agli Economi Generali consti di qualche irregolarità o malversazione nell'amministrazione di un beneficio, o di qualche inosservanza degli ordini e regolamenti veglianti in tal materia, sarà loro cura di promuovere gli opportuni provvedimenti di conservazione, di cautela e di repressione, invocando altresì, ove occorra, l'intervento dell'autorità giudiziaria. „ Non può cader dubbio, collegando quest'articolo coi precedenti art. 3 e 7, che, tra i provvedimenti da promuoversi dagli economi generali, vi sia quello del sequestro per misura di conservazione.

Disposizioni pressochè identiche si leggono nel regolamento, approvato col r. decreto 8 dicembre 1861 per l'economato generale nelle province napoletane (art. 3, 8, 10), e nel regolamento approvato con r. decreto 23 dicembre 1865, relativo all'economato generale dei benefici vacanti in Sicilia. Anzi in questo ultimo regolamento vi è l'art. 97 che riconosce nel modo più formale ed esplicito il sequestro dei benefici pieni per malversazione: esso è così concepito: " Ove all'Economo Generale constasse della cattiva amministrazione del patrimonio di un beneficio, o di altra istituzione ecclesiastica per inesattezza, negligenza

o colpe del titolare o dell'amministratore, ne farà rapporto al Ministro di grazia e giustizia e dei culti, il quale, sulla proposta dell'Economo Generale, potrà disporre che al titolare o amministratore si aggiunga come deputato ordinario il subeconomo o altra persona che verrà dal Ministro specialmente all'uopo delegata, *salvo a deferire al subeconomo l'intera amministrazione del patrimonio nei casi che richiedessero un tal provvedimento.* In questi casi il subeconomo, soddisfatti i pesi e ritenuto per se un premio per la sua gestione... consegnerà i sopravanzi netti al titolare o rappresentante del beneficio o della chiesa. „

Risulta dalle cose sin qui esposte che il sequestro delle temporalità beneficiarie per malversazione ha non solo un fondamento razionale nel diritto di regalia sui frutti de' benefici vacanti, ma anche una base positiva nelle disposizioni di legge in vigore. D'altronde il detto sequestro, ove ben si consideri, avendo il carattere di una misura meramente conservativa e temporanea, non offende in sostanza il diritto competente all'investito sulle rendite del beneficio le quali, come si è visto, detratti i pesi ed il premio d'esazione, vengono a lui integralmente consegnate senza che per nulla se ne avvantaggi l'amministrazione economale. Nè può dirsi che col sequestro per malversazione si rechi offesa alle costituzioni ecclesiastiche in materia beneficiaria, perchè interessa alla Chiesa che il patrimonio de' benefici sia bene amministrato e non soffra deteriorazione per colpa o negligenza degli investiti.

3. Ma oltre a quello di cui sin qui s'è parlato, avvi un'altra specie di sequestro, conosciuto sotto il nome di *sequestro per repressione*, cui si fa luogo, per mala condotta morale o politica dell'investito. Sul fondamento razionale e giuridico di tale specie di sequestro molto si è disputato e la questione è per verità assai grave ed intricata.

Per istabilire il diritto nei principi cattolici di privare del possesso dei beni formanti la dote beneficiale l'ecclesiastico che facesse opera ostile contro il governo costituito, si rimonta sino ai primi secoli della Chiesa e s'invocano anche le dottrine dei santi Padri. Si cita p. es. un brano di S. Agostino, ove è detto: " Per iura regum possidentur possessiones, et Apostolus voluit servire regibus, voluit honorare et non conculcare reges; *regem*, inquit *honorificate.* Privilegium potestatis meretur amitti, qui permissa sibi abutitur potestate. „ E si ricordano canonisti e scrittori di controversie ecclesiastiche i quali riconobbero nei governi il diritto di sequestrare le rendite di prelati che, per una causa qualunque, mancarono all'ossequio dovuto da ogni suddito alla potestà

sovrana (1). Nè mancano esempi storici a conferma dell'esercizio di cotesto diritto, dei quali rammentiamo alcuni riferiti dal De Rinaldis (2).

Durante la lotta tra Carlo il Calvo e Ludovico II, l'arcivescovo di Reims, incaricato dal Pontefice Adriano II di partecipare le bolle di scomunica al re, ai baroni ed ai vescovi, adempiva il mandato, ma negava il suo suffragio, perchè minacciato di esser privato di tutte le rendite " *quoniam*, diceva il prudente prelato, *si in mea sententia permanerem ad altare ecclesiae meae cantare possem, de rebus vero et de hominibus nullam potestatem haberem* (3).

In occasione della contesa fra Luigi VI e Sisto IV per la congiura de' Pazzi in Firenze, quel sovrano ordinava che fossero ridotti a manoregia tutti i beneficii di quei prelati e vescovi che si trovavano a Roma. Così nella famosa congiura dei baroni napoletani, quando il marchese Petrucci ed il conte di Sarno tentavano scalzare il trono di Ferdinando d'Aragona, il re obbligava tutti i vescovi e prelati residenti in Roma di restituirsi nel reame " sotto pena di avere sequestrati i beni " e non avendo voluto obbedire al bando l'arcivescovo di Salerno, i vescovi di Melito e di Teano che risiedevano alla Corte romana, sequestrò loro i frutti delle mense e destinò economi per l'esazione (4).

Frequenti sono i casi di sottoposizione e sequestro delle temporalità beneficiarie per ragioni politiche durante il governo dei vicerè spagnuoli in Napoli. Nella guerra fra Filippo II ed il Pontefice Paolo IV, e nei tempi del viceregno di Giovanni di Zunica bastava un'ombra di tiepidezza o di mal talento verso il governo perchè le temporalità ai vescovi o minori beneficiati fossero sottoposti a manoregia (5). Ciò durò fino a Ferdinando II di Borbone che nel 1836 e di poi nel 1849, non per motivi politici, ma solo perchè diversi vescovi si erano allontanati dalla loro residenza, senza il consenso del Governo, pose sotto sequestro le rendite di molte mense, senza alcuna protesta da parte della Santa Sede.

A proposito di sequestro di temporalità per misura di repressione abbiamo un curioso documento, ossia un diploma del 1° aprile 1529, mediante il quale Francesco II Sforza duca di

---

(1) SALGADO, *De reg. protect.*, cap. I, n. 267, 268, 269.
(2) DE RINALDIS, *Dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato* (Napoli 1874) pag. 50.
(3) HINCMAR, *Ep. ad Adrian.*, tom. II, pag. 689, Bouquet. VII, 537.
(4) PIETRO GIANNONE, *Storia civile del Regno di Napoli*, vol. VII, pag. 342.
(5) GIANNONE, op. cit., vol. X, pag. 27 e seg.

Milano, d'accordo col papa Clemente VII, nominava economo apostolico Giacomo Picenardi. In quel diploma è detto che l'economo doveva prendere possesso dei beneficii, tanto se il titolare se ne rendesse indegno, *ex quocumque crimine, presertim rebellionis*, tanto se si facessero vacanti, essendo tenute distinte nel diploma le due differenti ragioni di possesso e conseguente destinazione dei frutti (1).

Ma per apprezzare nel loro giusto valore questi ed altri esempi storici e per non trarne conseguenze esagerate o meno esatte, non bisogna dimenticare che negli antichi Stati italiani, come del resto in quasi tutti gli Stati cattolici d'Europa, l'indirizzo della politica ecclesiastica s'informava recisamente a questi due principii: giurisdizionalismo e confessionismo. Giurisdizionalista era quella politica e conseguentemente quella legislazione perchè pretendeva d'intromettersi il più che poteva nell'ordinamento e nel governo dell'istituto ecclesiastico, di disciplinarlo, di contenerlo e di rivolgerlo ai suoi scopi. L'azione dello Stato per rispetto alla Chiesa fu allora quella di ogni governo assoluto rispetto alle associazioni che sono nel suo territorio; con questa singolarità tuttavia che, se da una parte alla Chiesa venne fatta una posizione più favorevole, in quanto le si riconobbero alcuni dei suoi privilegi storici, dall'altra però le furono inflitte sovente misure più odiose, appunto nel timore che dall'abuso di quei privilegi potesse soffrire iattura la potestà civile. E così lo Stato sottoponeva tutti gli atti delle autorità ecclesiastiche tanto straniere come nazionali, rispettivamente all'*exequatur* od al *placet* e ciò per tre scopi distinti: uno di polizia che consisteva nel potere di quegli atti proibire la pubblicazione e la divulgazione; un altro politico economico che consisteva nell'impedire che i beneficii e quindi le dignità ecclesiastiche fossero conferite malamente ed in specie a persone ostili allo Stato; un terzo così detto statutario, che consisteva nel sindacare i mutamenti e le aggiunte al corpo degli statuti della Chiesa sottoponendoli a revisione, negando l'esecutorietà a quelli che si ritenevano dannosi (2). Lo Stato accoglieva e conosceva dei richiami tanto dei laici come dei chierici che si ritenevano gravati dai superiori ecclesiastici, e ciò indipendentemente dagli effetti di tali gravami. Finalmente lo Stato nominava alle cariche ecclesiastiche; faceva dipendere dal proprio consenso così l'adunarsi dei sinodi e concilii, come l'erezione di nuovi enti religiosi; regolava l'istruzione e l'ordinazione degli ecclesiastici e compieva riforme nel seno

(1) Azzolini, op. cit., § 23.
(2) Scaduto, *Man.*, II, 482 e seg.

stesso della Chiesa. Questi i tratti caratteristici dell'antico giurisdizionalismo.

Ma lo Stato era nel tempo stesso confessionista, e ciò non solo perchè la cattolica era la sola religione riconosciuta dalla legge, ma perchè l'appartenere ad altri culti e ad altre confessioni, quand'anche non era causa di persecuzioni, importava però sempre decadimento dai più importanti diritti. La fervente pietà dei popoli e dei principi spingeva lo Stato a farsi esso stesso propagatore e difensore della fede, da una parte imponendo la scrupolosa osservanza dei precetti religiosi, dall'altra ricercando ed estinguendo, indipendentemente o di concerto con le autorità ecclesiastiche, l'eresia ed il libero pensiero (1).

Il giurisdizionalismo progredì e si perfezionò in Italia durante la dominazione francese, scomparendo quasi per intero il confessionismo. Poscia, restaurati gli antichi regìmi, ambedue i sistemi tennero il campo con prevalenza ora dell'uno ora dell'altro elemento, sino alla costituzione del nuovo regno. D'allora in poi, il confessionismo venne a perdere sempre terreno, malgrado la solenne dichiarazione contenuta nel primo articolo dello Statuto fondamentale. Fu infatti dichiarata l'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge e nell'esercizio dei diritti civili e politici, senza distinzione di culto. Furono abolite tutte le leggi eccezionali riguardanti gli israeliti e gli altri acattolici (2). Fu abolito il privilegio della dispensa dei chierici dalla leva militare, soppressi i posti di cappellano nell'esercito e negli ospedali militari, (3) reso facoltativo l'insegnamento religioso nelle scuole elementari, soppresso del tutto nelle scuole superiori (4). In una parola si volle in tutte le manifestazioni della vita pubblica bandita ogni influenza religiosa, quantunque, per la forza stessa delle cose, non si sia in ciò completamente riusciti ed alcunchè di confessionistico rimanga pur sempre per riguardi imprescindibili alla stragrande maggioranza dei cattolici in confronto dei seguaci degli altri culti.

Lo stesso però non è a dirsi del giurisdizionalismo: nei vari Stati in cui era divisa l'Italia e specialmente in Piemonte, in

---

(1) Friedberg-Ruffini, op. cit., lib. I, cap. IV. Appendice lo Stato e la Chiesa in Italia.

(2) Legge 19 giugno 1848, n. 733. Decreto 14 giugno 1859 del Governo provvisorio di Modena. Decreto 4 luglio 1859 del governatore generale di Lombardia. Decreto 10 agosto 1859 per le Romagne. Decreto 25 settembre 1860 del r. commissario delle Marche, ecc.

(3) Legge 27 maggio 1869, n. 5097.

(4) Legge 13 novembre 1859. Legge 15 luglio 1877.

Toscana, nelle Due Sicilie, al momento della loro fusione nel nuovo regno, la politica ecclesiastica era più o meno ispirata al sistema giurisdizionalista.

Non si credette allora prudente di abbandonare tale sistema mentre la lotta tra lo Stato e la Chiesa, per le ragioni a tutti note, si veniva sempre più accentuando.

E quindi, malgrado i principii della separazione della Chiesa dallo Stato e dell' incompetenza di questo in materia dommatica e disciplinare, sintetizzati nella celebre formola cavouriana, si conservavano quelle vecchie armi giurisdizionali che pur si dicevono arruginite ed inutili.

V'era bensì chi a tali armi sarebbe stato disposto a rinunciare, ma, più che per intimo convincimento, per ragioni d' indole politica e nella speranza che tale rinuncia potesse servire come correspettivo dell'abbandono di altri diritti da parte della Santa Sede (1). E così rimasero le cose finchè, occupata Roma, il governo vide la necessità di garantire con una legge l'indipendenza spirituale del Sommo Pontefice.

4. La legge così detta delle guarentigie, di carattere essenzialmente politico, consta di due parti distinte, delle quali l'una riguarda le prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, la seconda le relazioni dello Stato con la Chiesa. Questa seconda parte, ispirata al principio della separazione dello Stato dalla Chiesa, comprende la rinuncia al diritto di legazia apostolica in Sicilia, al giuramento di fedeltà dei vescovi verso lo Stato, alla regia nomina o proposta pei benefici, all'*exequatur* ed al *placet* tranne che per le provviste beneficiarie, al richiamo od appello contro gli atti dell'autorità ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare.

La discussione della seconda parte della legge diede luogo a lotte vivaci fra i giurisdizionalisti ed i separatisti. I primi capitanati da Pasquale Stanislao Mancini, combattevano la rinuncia alla regia nomina osservando come, secondo il nostro Statuto, i diritti in materia beneficiaria fossero esercitati dal Re, e che ai medesimi il Parlamento non avesse facoltà di rinunciare: aggiungevano che una volta che si manteneva il regio patronato riusciva incomprensibile la rinuncia alla regia nomina. Si osservò pure da taluno (Pescatore) che il vescovo od il parroco hanno una funzione non soltanto religiosa, ma anche morale nella quale è interessato lo Stato. " Ed ecco il perchè un pre-

(1) Scaduto, *Guarentigie pontificie e relazioni fra Stato e Chiesa*, § 1, pag. 23 e seg.

lato della Chiesa cattolica non può altrimenti essere considerato che quasi come un funzionario anche del potere civile, o per lo meno lo Stato od il potere civile è legittimamente interessato ad esaminare e procacciare che la persona eletta all'esercizio del ministero ecclesiastico, non già che sia capace di bene esercitare il ministero ecclesiastico (che di questo l'autorità civile non ha a preoccuparsi), ma si che abbia tutte le qualità, tutte le disposizioni, che presenti le guarentigie per cui si possa sperare che, nell'esercizio del governo morale, non leda gl'interessi legittimi dello Stato; ed è dunque un interesse legittimo, un interesse permanente ed immutabile che dà diritto al potere civile d'intervenire, d'ingerirsi anche nelle nomine dei funzionari ecclesiastici della chiesa cattolica „ (1).

Questi ed altrettali argomenti dei seguaci della scuola giurisdizionalista non prevalsero di fronte all'idea della maggioranza che era quella dell'incompetenza dello Stato in fatto di costituzione interna della Chiesa. Fu bensì discusso se non potesse trovarsi un'altra modalità di rinuncia, che, senza ledere il principio dell'incompetenza, avesse per effetto una riforma nella costituzione interna della Chiesa. E così si propose da alcuni che lo Stato rinunciasse al diritto di nomina o proposta, non incondizionatamente, ma a favore dei fedeli (2). Nemmeno tale misura incontrò il favore della maggioranza e trionfò invece l'idea del Governo e della Commissione, quella cioè della rinuncia pura e semplice, alla quale però si pose come correttivo il mantenimento dell'*exequatur* e del *placet* solo per le provviste beneficiarie. Anche su questo punto vi fu discussione fra le due scuole: sostenevano alcuni la necessità di mantenere il *placet* e l'*exequatur* pure in materia non beneficiaria per impedire la pubblicazione ed esecuzione degli atti dell'autorità ecclesiastica, i quali potessero recar nocumento ai diritti dello Stato. Altri invece avvisavano che si dovessero abolire pienamente quegli istituti, e ciò anche per ragione di logica e di coerenza, poichè, coll'abolire il diritto di nomina o proposta, mentre si conservavano le cautele del *placet* e dell'*exequatur* si veniva in sostanza a ritogliere con una mano quello che si era dato con l'altra (3). Si finì coll'adottare come temperamento la proposta di conservare il *placet* e l'*exequatur*,

---

(1) *Camera dei deputati*, 14 marzo 1871, pag. 772, col. 2ª — Scaduto, *Op. cit.*, § 8, pag. 266.

(2) *Camera dei deputati*, 11 marzo 1871, pag. 750; Scaduto, *loc. cit.*

(3) Scaduto, *Op. cit.*, pag. 340.

sino a che fosse pubblicata una legge sul riordinamento delle proprietà ecclesiastica.

Un altro punto fondamentale della legge delle guarentigie è quello relativo all'abolizione del richiamo od appello contro gli atti dell'autorità ecclesiastica in materia spirituale o disciplinare. Si è disputato se con siffatta disposizione sia stato abolito e sino a qual punto l'appello *ab abusu*. E' noto che cotesto istituto — della cui natura ed origine non accade qui intrattenersi — fu disciplinato tra noi dalla legge 30 ottobre 1859 (art. 19 e 20) con la quale fu attribuita al Consiglio di Stato la cognizione degli appelli *ab abusu*, e tracciata la relativa procedura. Queste disposizioni furono riprodotte nella loro sostanza dalla legge 20 marzo 1865, che all'art. 10, alinea 3, così dispone: " Il Consiglio di Stato esercita giurisdizione propria pronunciando definitivamente con decreti motivati . . . 3° sui sequestri di temporalità, sui provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle potestà civili ed ecclesiastiche e sopra gli alti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia ".

Ora si è domandato: l'art. 17 della legge 13 maggio 1871, ha tolto esso efficacia alla disposizione di sopra ricordata, facendo scomparire integralmente l'appello *ab abusu?* La risposta affermativa non è dubbia, dicono alcuni: il criterio informativo della legge 13 maggio 1871, si è quello della separazione della Chiesa dallo Stato, il che significa non solo cessazione dall'ingerenza della Chiesa nella sfera propria dello Stato, ma ancora dell'ingerenza di questo nelle sfere proprie di quella; a tale criterio veramente ripugna il dubbio suesposto, il quale erigerebbe nuovamente il laicato in usurpatore delle attribuzioni dell'autorità ecclesiastica, ripristinando l'appello per abuso, il quale non ha che una semplice tradizione storica, e fu in ogni tempo censurato da autorevoli scrittori (1).

E l'argomento apparisce di molta efficacia, ma non così che non presenti il fianco a parecchie obbiezioni. Anzitutto: È egli vero che la legge delle guarentigie abbia sancito, in modo assoluto, i principii della separazione della Chiesa dallo Stato e dell'incompetenza del potere laico in fatto di religione? O non piuttosto, sarà vero quello che da molti si sostiene, che cioè in detta legge si risenta ancora l'influenza del sistema giurisdizio-

---

(1) Graziani, Degli appelli *ab abusu*, Archivio Giuridico, vol. LXXVI, pag. 472. Pistoni, *op. cit*, pag. 17 e seg.

nalista, che per lungo volgere di secoli informò la politica e la legislazione ecclesiastica in Italia? (1)

Non vediamo, per esempio, che mentre da una parte si è rinunciato alla regia nomina, dall'altra si è conservato il diritto di regio patronato? Non si sono mantenuti, sebbene ristretti alla materia beneficiaria, il *placet* e l' *exequatur?* Non si riconosce tuttora la gerarchia nelle dignità ecclesiastiche, l'ingerenza del governo nella amministrazione dei beneficii?

Nello stesso articolo in esame, mentre si dichiara che in materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti dell'autorità ecclesiastica, nè è loro riconosciuta ed accordata alcuna esecuzione coatta, si sancisce che la cognizione degli effetti giuridici, così di questo, come di ogni *altro atto* di essa autorità, appartiene alla giurisdizione civile e che sono privi d'effetto se contrari alle leggi dello Stato ed all'ordine pubblico e lesivi dei diritti dei privati. Dall' analisi di quest'articolo si è tratta, e pare con molto fondamento logico, la conseguenza che il legislatore non abbia mirato all'abolizione dell'appello per abuso, ma solo ad uno spostamento di giurisdizione. Non è detto, è vero, come nella legge del 1859, che il Consiglio *rimuove l' ostacolo dell' atto abusivo o l'annulla secondo i casi.* Ma non equivale a ciò la dichiarazione che l'autorità, investita della cognizione dell'atto, dovrà emettere quando lo ravvisi contrario all'ordine pubblico od alle leggi dello Stato e quindi privo di ogni effetto? Onde non senza fondamento si è dubitato che l'appello per abuso sia stato abolito (2). E si è dubitato pure, se, per tutti i casi contemplati nell'art. 17, la giurisdizione a conoscere degli atti abusivi sia stata tolta al Consiglio di Stato per attribuirsi ai tribunali ordinari. Certo quando l'atto leda i diritti dei privati, o costituisca reato, la competenza apparterrà ai tribunali ordinari. Ma quando si tratta invece di atto contrario alle leggi ed all' ordine pubblico non sarà competente il Consiglio di Stato? Il dubbio è avvalorato da ciò che nell'art. 17 alle parole: " *tribunali ordinari* „ si sostituivano dal Senato le parole: " *giurisdizione civile* „ con le quali, si dice, non è esclusa la giurisdizione amministrativa (3). Si è detto che questa modificazione non venne motivata dal Senato e che lo stesso Guardasigilli la considerava di pura forma (4). E sarà vero.

---

(1) Friedberg-Ruffini, op. e loc. cit.

(2) Gerra, voce *Appello per abuso (Digesto it.* vol. I, anno 1884).

(3) Gerra, op. cit. n. 35. Corte d' appello di Macerata 23 giugno 1890 *(Rivista di diritto ecclesiastico*, vol. I, pag. 281).

(4) Scaduto, op. cit. pag. 545.

Ma a confermare l'opinione che l' appello *ab abusu* non sia stato abolito e la giurisdizione sul medesimo, almeno pel terzo dei casi contemplati nell'art. 17, sia stata conservata al Consiglio di Stato, sta la legge 2 giugno 1889, n. 6166, la quale all'art. 25 n. 2, riproducendo le disposizioni dell'art. 10, n. 3 della legge 20 marzo 1865, stabilisce che alla quarta sezione spetta di decidere pronunciando anche in merito, sui sequestri di temporalità, sui *provvedimenti concernenti le attribuzioni reciproche delle potestà civili ed ecclesiastiche e sugli altri provvedimenti di sicurezza generale relativi a questa materia.*

A togliere efficacia a cotesto argomento si è osservato che una dichiarazione del governo, comunque dettata da ragioni di opportunità, non può far rivivere una disposizione di legge soppressa, ma occorre, perchè dessa riabbia vigore, che sia sanzionato di nuovo dal potere legislativo (1).

L'obbiezione per verità non sembra di grande valore. Anzitutto si dà per dimostrato ciò che per lo meno è assai disputabile, ossia che la legge delle guarentigie abbia integralmente abolito l'appello per abuso. In secondo luogo si dimentica che il governo, nel coordinare in testo unico le disposizioni della legge sul Consiglio di Stato, agiva per mandato legislativo espressamente conferitogli dalla legge 31 marzo 1889, onde pei principi generali sulla materia, si deve ritenere che queste disposizioni abbiano la stessa forza che avrebbero se dal Parlamento fossero state approvate.

Nè è da passare sotto silenzio che nella relazione che accompagna il disegno di legge sul riordinamento del Consiglio di Stato, presentato alla Camera dei Deputati del Ministro dell'interno nella seduta del 31 maggio 1880, si leggono queste parole per dimostrare la opportunità, anzi la necessità di conservare nella nuova legge la disposizione dell'art. 10 n. 5 della legge 20 marzo 1865: " Nella relazione precedente, diceva il Ministro, vi si proponeva di mantenere questa disposizione, ma in via transitoria, cioè finchè fosse compiuto l'esplicamento del sistema legislativo nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa. Io vi propongo ora di mantenerla come quella che non ha cessato di essere in armonia con le norme fondamentali del nostro diritto pubblico, per ciò che riguarda le ragioni dello Stato verso la Chiesa, mentre la soppressione della disposizione medesima lascierebbe una lacuna non facile a colmare. „ (2)

Dunque non è vero che la disposizione di cui si tratta sia

(1) Graziani, op. cit. pag. 477.
(2) Sezione 1ª 1880, documento n. 40.

scivolata nel testo unico quasi di sorpresa, o per una svista dei compilatori, come da alcuno si è detto. Dobbiamo invece ritenere che vi sia stata inserita a ragion veduta e pel convincimento che essa fosse necessaria per mantenere incolumi i diritti dello Stato. Senza però che con ciò siasi inteso abrogare l'art. 17 della legge sulle guarentigie; perchè, secondo la mente del legislatore, la detta disposizione non aveva *mai cessato di essere in armonia con le norme fondamentali del nostro diritto pubblico.*

5. Le considerazioni suesposte aprono la via ad esaminare se, giusta il diritto pubblico vigente in Italia, sia ammesso il sequestro delle temporalità per repressione, ossia per la mala condotta morale o politica dell'investito del beneficio.

Se la nostra legislazione fosse, come alcuni ritengono, informata al principio della piena separazione della Chiesa dallo Stato, la questione potrebbe essere senza difficoltà risoluta. Poichè non v'ha dubbio che il sequestro di cui è parola ed altre simiglianti misure repressive, siano in contradizione col principio della separazione, mentre invece armonizzano col sistema giurisdizionalista, che consiste appunto nel volere che la Chiesa serva, per quanto è possibile, ai fini dello Stato, il quale di conseguenza ha il dovere e il diritto d'usare i mezzi più acconci per impedire che essa a tali fini sia d'inciampo.

Ma, come già si è veduto, il principio della separazione è ben lungi dall'avere ricevuta piena attuazione, ed il giurisdizionalismo, per quanto mitigato, rimodernato e spoglio in parte delle antiche sue armi, costituisce ancora il sistema fondamentale del diritto pubblico italiano in materia ecclesiastica.

La difficoltà con ciò è lungi dall'essere risoluta, nè pare che a risolverla valgano gli argomenti che si vanno ripetendo dai sostenitori del sequestro per repressione il quale — non bisogna dimenticarlo — a differenza del sequestro per malversazione, è una penalità, una comminatoria di rigore, una sanzione di rappresaglia. Il sequestro in parola non è un atto assicurativo, è il provvedimento che dà titolo allo Stato di percepire e godere i frutti e non di custodire semplicemente ed amministrare le rendite. (1)

Il principale argomento con cui si è cercato di giustificare cotesto eccezionale provvedimento consiste in ciò che, essendo i vescovi ed i parroci, in ragione del loro ufficio, investiti di una pubblica funzione, lo Stato, che sui pubblici servigi ha un

---

(1) Clementini, *Della competenza e dei procedimenti speciali*, p. II, Tit. VII, § 2.

diritto superiore di direzione e di vigilanza derivante dalla sua sovranità, può privare del loro emolumento quei sacerdoti che a tale funzione male adempiono. Ora la base di siffatta argomentazione, quella cioè che i ministri del culto esercitino un pubblico servizio, apparisce profondamente erronea.

La questione fu sollevata in Francia dove, come è noto, il clero è stipendiato dal governo. Ed il Consiglio di Stato, prima in linea amministrativa, poscia in linea contenziosa, riconosceva il diritto del governo di sospendere o sopprimere gli stipendi ecclesiastici per misura disciplinare. Ma mentre il Consiglio di Stato, in via amministrativa, fondava la sua decisione principalmente sul motivo di considerare il sacerdote come investito di un pubblico servigio, lo stesso Consiglio, decidendo l'identica controversia in linea contenziosa, non adottava il suindicato motivo e veniva alla medesima conclusione per altre considerazioni (1).

E bene a ragione osserva lo Schiappoli: " Prima di tutto, dice l'egregio scrittore, osserviamo che il culto non è un pubblico servizio. Infatti il pubblico servizio è inerente alle finalità dello Stato, per cui questo è mezzo, onde l'individuo possa raggiungere i propri fini. Il pubblico servizio è quello che lo Stato assume, organizza, disciplina; esso nomina coloro che debbono adempierlo, prescrive delle condizioni di ammessibilità, li stipendia. Ma il culto cattolico è organizzato secondo propri statuti; quest'organizzazione è dallo Stato medesimo riconosciuta: esso ha un governo proprio, proprie leggi, proprii funzionari. Se lo Stato emana disposizioni legislative o regolamentari, le quali regolano la condizione d'esistenza del culto e l'organizzazione legale del medesimo, questo si deve al concetto dello Stato, il quale, esercitando unicamente la sovranità sovra un dato territorio, regola la condizione giuridica e politica delle vaste associazioni nel seno di esso esistenti. Già abbiamo visto anteriormente come i preti in generale non siano pubblici funzionari e come le funzioni sacerdotali non sieno pubbliche funzioni. Il principale legame che avvince il culto allo Stato è lo stipendio, che questo accorda ai ministri di quello, ma esso trova la sua ragione di essere nella protezione accordata ai culti riconosciuti, oltre di che; pei ministri del culto cattolico, ha quasi il carattere di debito obbligatorio per il tesoro, in forza delle leggi rivoluzionarie che incameravano i beni ecclesiastici. „ (2)

---

(1) Consiglio di Stato 26 aprile 1883 (Olivier, *Manuel de droit eccles. français*, pag. 479). Dalloz Rec. period 1889. 3. 17.

(2) Schiappoli, *Diritto ecclesiastico vigente in Francia*. Vol. I cap. V § 17 n. 31.

Or se tutto ciò può dirsi per la Francia in cui vescovi e parroci sono stipendiati dallo Stato, che dovrà dirsi per l'Italia dove gli ecclesiastici beneficiarii vivono col prodotto del proprio beneficio? Il beneficio, giova ricordarlo, è un ente autonomo su cui, mentre è provvisto del titolare, lo Stato esercita quello stesso diritto di vigilanza e di tutela che spiega sugli altri enti morali che vivono nel territorio dove si estende la sua sovranità. V'ha di più. Si è detto già di sopra, ma non sarà inutile qui di ripetere, che, secondo il diritto canonico, ed anche secondo il diritto civile vigente, l'ente morale giuridico *beneficio* si compone dell'elemento materiale, cioè dei beni, e di quello spirituale ossia dell'ufficio, i quali due elementi sono considerati come una cosa sola ed inseparabile di modo che nulla si può fare a riguardo di uno di essi, senza che ad un tempo, e necessariamente, si disponga anche dell'altro. E tra i due elementi quello che ha maggiore importanza è l'elemento spirituale che è la parte principale dell'ente e che necessariamente ed esclusivamente è propria dell'autorità ecclesiastica.

Fu anzi per tale ragione che si propose di scindere, mediante un atto legislativo, il beneficio propriamente detto dall'ufficio, escludendo ogni entità spirituale dalla materia che forma l'essenza ed il soggetto dell'ente morale, conservando però l'efficacia giuridica della destinazione religiosa dei beni come un debito, un vincolo ed un peso ai medesimi inerente, per modo che si rompe bensì l'unione intima e la medesimezza dell'elemento materiale con quello spirituale, senza distruggere la relazione ed il legame giuridico strettissimo che esiste naturalmente fra lo scopo ed il mezzo per conseguirlo. Con questa distinzione si raggiungerebbe, secondo gli autori della proposta, lo scopo che ciascuno dei due elementi cadrebbe naturalmente sotto l'alto impero della sua propria autorità, mentre che ora, a causa della loro unione in un solo ente, e lo Stato deve comandare nel soggetto spirituale, e l'autorità religiosa deve dar leggi nel soggetto temporale (1).

Con tutto il rispetto dovuto agli eminenti personaggi che componevano la Commissione da cui è partita la proposta, a noi sembra che l'attuazione di essa presenti gravissime difficoltà sì d'ordine teorico che d'ordine pratico. Non si comprende infatti come si possa distaccare ciò che, non tanto per disposizione di legge positiva, quanto per la sua stessa essenza è inseparabile,

(1) *Relazione e disegno di legge* (C. Cadorna) *sull'ordinamento degli Enti morali civili del culto cattolico e sull'amministrazione dei loro beni, art. 3°* (questa Rivista, V, p. 731).

ossia il patrimonio beneficiario dallo scopo, che è appunto l'ufficio sacro. Poichè non si concepisce persona giuridica se non concorrano i due elementi del patrimonio e dello scopo, nè può ammettersi che lo Stato dia vita ad un ente morale se manchi l'uno o l'altro di questi due elementi essenziali, i quali non possono disgiungersi, mentre è appunto la loro intima unione che costituisce l'ente morale. Nè si vince la difficoltà col dire che i beni resterebbero sempre vincolati all'adempimento dell'ufficio religioso; perchè cotesto vincolo non basta ad elevare una massa di beni alla dignità d'ente giuridico. D'altra parte, se è in potere dello Stato di sopprimere gli enti giuridici, non è però in sua facoltà d'alterare arbitrariamente la loro natura. Si capirebbe che lo Stato come ha abolito tanti altri enti ecclesiastici, sopprimesse le mense vescovili ed i benefici parrocchiali, dando ai loro beni una diversa destinazione. Ma non si capisce come, pur conservando il beneficio, possa fare di esso una cosa diversa da quella che è sempre stata secondo le costituzioni canoniche; e molto meno come tale trasformazione possa operarsi dal potere laico senza l'adesione e l'accordo dell'autorità ecclesiastica.

Ma qualunque cosa si pensi intorno a tale argomento, certo è che la proposta riforma *de iure constituendo* conferma quanto sopra si è accennato, cioè che, allo stato attuale della legislazione, l'elemento temporale nel beneficio è intimamente connesso con lo spirituale, anzi il secondo ha sul primo la prevalenza. Da ciò consegue che il sacerdote beneficiato non possa considerarsi come ufficiale pubblico od investito di pubbliche funzioni. Le funzioni del vescovo o del parroco sono d'ordine meramente spirituale e nulla hanno a che fare con quelle che vengono esercitate, per delegazione della potestà civile, dai funzionari degli ordini giudiziario ed amministrativo. Non si può infatti essere investito di un beneficio senza la *canonica istituzione*, la quale sola dà al beneficiato: 1° il diritto e l'obbligo d'esercitare il sacro ufficio, cui va annessa anche la potestà e giurisdizione che può competergli; 2° il diritto di percepire le rendite e quindi il *ius reale* sul beneficio (1). E quando il beneficio non è di libera collazione del vescovo, ma deve procedere l'elezione o la presentazione per mezzo di un terzo, sì l'una che l'altra non producono di per se sole che un semplice diritto personale (*ius ad rem*) ma il pieno diritto su di esso (*ius in re*) si acquista solamente per l'istituzione (*institutio authorizabilis, sive collativa*), nella quale si contiene

(1) Spennati, *op. cit.*, tit. II, Cap. III, § 68.

la vera collazione (1). L'intervento dell'autorità civile occorre poi per ottenere il possesso della temporalità, il quale possesso, secondo la legislazione in vigore, deve essere preceduto dal *r. exequatur* o *placet*. Dal che s'evince come sia erronea l'opinione di coloro i quali sostengono che, per mezzo dell'*exequatur* o *placet* lo Stato investa i beneficiati di una specie di pubblica funzione; mentre la verità è che la sua funzione il beneficiato la ripete unicamente dalla canonica istituzione, e l'*exequatur* ed il *placet* non hanno altro effetto che d'abilitare l'investito ad immettersi nel possesso delle temporalità; onde, secondo il diritto vigente, il diniego del *placet* e dell'*exequatur* non impedisce che il vescovo ed il parroco liberamente esercitino le loro spirituali funzioni ed assumano il governo delle anime alle loro cure affidate.

La questione fu proposta in occasione della discussione della legge delle guarentigie e degli articoli del Codice penale relativi agli abusi dei ministri dei culti. E non mancò chi sostenne riguardare la concessione dell'*exequatur* o *placet* anche l'esercizio dell'ufficio. Ma il prof. Scaduto (autorità certo non sospetta), dopo avere con la sua solita chiarezza riassunto le varie opinioni, così conchiude: " Dunque nè dalla discussione della legge delle guarentigie, nè dal regolamento rispettivo, nè dalle modificazioni degli articoli del Codice penale intorno ai culti, risulta che l'opinione del governo, e specie quella dei deputati e dei senatori, sia stata uniforme e costante riguardo alla questione se l'*exequatur* ed il *placet* si riferiscono soltanto al beneficio ed alla rappresentanza civile, od anche all'esercizio dell'ufficio; perciò stando alla lettera della nostra legislazione, il quesito si sarebbe potuto decidere in un senso e nell'altro. Ma lo spirito della gran maggioranza di coloro che votarono la legge delle guarentigie sembra, come sopra dicemmo, sia stato che la mancanza dell'assenso regio non dovesse impedire l'esercizio delle funzioni spirituali. Dalle parole del De Falco dette in Senato, dal suo regolamento e dalla sua relazione ministeriale premessa al progetto di legge per la riforma degli articoli del Codice penale relativa ai culti, sembra che, sotto la sua amministrazione, dal ministero di grazia e giustizia e dei culti si sia seguita l'interpretazione contraria; il guardasigilli Vigliani invece, di lui successore, seguì e nella discussione del 1875, fece, insieme a tutto il gabinetto, trionfare l'altra. „ (2)

---

(1) Greg. III, 7. — Sext. III, 6, *De institutionibus*. — C. 3 X *De instit.* Conc. Trid. Sess. XIV, c. 12, 13. — Walter, *Manuale di diritto ecclesiastico*, vol. II, § 238.

(2) Scaduto, *Guarentigie*, § 8, pag. 318. — Giustiniani, *I vescovi non muniti di R. exequatur* (*Riv. di dir. eccles.*, I, 497).

E questa interpretazione si mantenne costante, nè poteva essere diversamente, poichè, come si è dimostrato, essa corrisponde ai principi razionali sulla materia.

Si è ricorso anche ad altri argomenti per considerare il parroco cattolico come una specie di pubblico funzionario.

È noto come i parroci per dovere del loro ufficio parrocchiale, e secondo le prescrizioni dell'autorità ecclesiastica, tenessero i registri delle nascite, dei matrimoni e delle morti. Sotto le passate legislazioni lo Stato profittava di quei registri per accertare lo stato civile delle persone e diede anche norme per la compilazione e conservazione di essi; onde in fatto tali registri, sebbene non cessassero di essere di pertinenza parrocchiale, corrispondevano a quelli odierni dello stato civile ed erano considerati come atti pubblici.

Ora all'art. 48 (ultimo capoverso) del R. decreto 30 novembre 1865, contenente disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile è detto: " continuano ad avere forza le disposizioni vigenti nelle diverse provincie del regno, riguardanti i modi di conservare gli atti sì pubblici come privati e gli uffiziali autorizzati a rilasciarne le copie. „

Ricordando quelle antiche disposizioni e basandosi sulla norma transitoria ora riferita, non si è esitato a riconoscere nei parroci la qualità di pubblici ufficiali, anzi di veri ufficiali dello stato civile.

Ma si è giustamente osservato che " non sarebbe esatta l'affermazione e la credenza che ove lo Stato si serviva dei registri parrocchiali per gli usi dello stato civile, fosse ai parrochi riconosciuta, con la facoltà per formare e conservare quei registri, vera e propria qualità di pubblici ufficiali, e tanto meno quella di veri ufficiali dello stato civile, che allora, come tale, non esisteva, o che venissero per tale titolo pareggiati quando che sia ai pubblici ufficiali. Ancor meno esatto poi sarebbe trarre ora argomento dal cessato esercizio di quelle funzioni per istabilire analogia con attribuzioni ed istituzioni nuove, o per qualificare quel poco delle antiche funzioni che tuttora sopravvive... Se con questa disposizione (art. 48 disp. trans.) fu conservata ai libri parrocchiali la qualità di atti pubblici, in quanto possono servire allo stato civile, non potrebbesi affermare che la generica designazione degli ufficiali autorizzati a rilasciarne le copie si riferisca necessariamente a persone considerate quali pubblici ufficiali e che perciò solo ad esse si attribuisca tale qualità. Come designazione generica essa comprende tanto il vero e proprio pubblico ufficiale, quanto chiunque altro possa legalmente rila-

sciare tali copie. Prescritta dal Codice civile l'istituzione degli uffici di stato civile, fu successivamente " per la completa attuazione „ del Codice stesso e " per provvedere al completo ordinamento dello stato civile „ pubblicato col R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, il relativo regolamento che dichiarò unico ufficiale dello stato civile il sindaco, o chi ne fa le veci (art. 1).

" Da quell'epoca in poi non si ha più ricorso ai registri parrocchiali e le dichiarazioni successivamente ricevute dai parrochi non hanno più valore di atti pubblici.... Spogliato quindi il parroco delle qualità per ricevere e formare per gli effetti dello stato civile fedi di nascita, di matrimonio e di morte, gli vennero a mancare, di fronte allo Stato quelle attribuzioni che potevano, secondo alcuni, pareggiarlo in qualche modo ad un pubblico ufficiale, perdè con la facoltà di ricevere e dar vita ad atti, che potevano essere destinati ad uso pubblico, la sua principale e sostanziale partecipazione ad uno dei più importanti servizi pubblici. Di conseguenza da quel momento neppure potè più paragonarsi all'ufficiale pubblico che, ricevuto o formato un atto, conserva le facoltà d'estrarne copia dall'originale e di autenticarla, ma fu costituito depositario e rimase semplice custode di quegli atti ai quali fu conservata destinazione ad uso pubblico, onde le sue facoltà rispetto allo stato civile si ridussero a quelle di spedire estratti o copie di quegli atti medesimi in conformità dei regolamenti (1). „

Per attribuire all'investito del beneficio la qualità di pubblico ufficiale si è voluto trarre argomento anche dall'art. 20 del Codice penale in cui, parlandosi dell'interdizione dai pubblici uffici, tra gli effetti di essa si comprende anche la *privazione del beneficio ecclesiastico di cui il condannato sia investito.* Ma, esaminando il detto articolo, di leggieri si scorge come, per effetto della interdizione, il legislatore abbia voluto privare il condannato non solo dei pubblici uffici propriamente detti, ossia di quelli conferiti dallo Stato, dalla Provincia e dal Comune, o da un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, ma anche di certi diritti, gradi e dignità che, quantunque conferiti o riconosciuti dallo Stato, nulla hanno che fare col pubblico ufficio. Perciò dal vedere fatta menzione in detto articolo del beneficio, non può trarsi la conseguenza che il beneficiato sia, secondo il concetto della legge, investito di un ufficio pubblico, mentre nello stesso articolo è detto chiaramente che cosa deve intendersi per pubblico ufficio, in armonia alla nozione che del pubblico ufficiale

(1) Azzolini, *I parrochi e gli art. 20 e 207.* Estratto *Riv. Pen.* § 8.

vien data dall'art. 207. La quale nozione certo non s'attaglia al parroco che non è rivestito di pubbliche funzioni a servizio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, o di altro istituto sottoposto alla tutela di essi, ma di un ufficio d'ordine spirituale dalla Chiesa, e col quale è connesso il godimento delle temporalità beneficiarie. Nè può trarsi argomento in contrario dal *r. exequatur* o *placet*, poichè, come si è veduto, l'*exequatur* non conferisce il beneficio, ma soltanto il possesso delle temporalità, e la giuridica rappresentanza del beneficio medesimo. E s'è logico che tali diritti cessino con l'interdizione dai pubblici uffici, come cessano altre simili concessioni governative, non segue da ciò che la perdita di tali diritti equivalga alla privazione di un ufficio pubblico.

Certo sarebbe stato più esatto, come da alcuno fu proposto, di limitare la decadenza alle *temporalità annesse al beneficio;* ma da una dizione meno esatta non è lecito indurre che sia stato intendimento del legislatore di comprendere il beneficio tra i veri e propri uffici, funzioni e servizi pubblici conferiti ed approvati dallo Stato. Si volle designare genericamente il beneficio ecclesiastico per significare che se la interdizione non produrrà la perdita di ciò che è conferito dall'autorità ecclesiastica, deve però produrre la privazione di tutto quanto dipende dall'accordato riconoscimento civile, giacchè le nostre Corti supreme fecero dipendere da esso non solo il godimento delle temporalità, ma anche l'esercizio di qualsiasi atto di giurisdizione che possa produrre degli effetti giuridici esterni (1).

Sotto niuno aspetto adunque può il beneficiato assimilarsi ai pubblici funzionari, e cadono quindi gli argomenti che da tale sua asserta qualità si traggono per giustificare il sequestro per repressione.

Ma si è detto: se i vescovi ed i parroci non esercitano funzioni esclusivamente civili, come la tenuta dei registri dello stato civile, la giurisdizione matrimoniale, ecc.; compiono tuttavia una funzione che hanno comune con lo Stato, cioè quella morale che è inseparabile della religiosa: lo che dà diritto allo Stato d'ingerirsi nella condotta di quelli ecclesiastici e servirsi contro di essi di misure repressive, come quella del sequestro.

Non pare che anche questo argomento abbia solida base. Certo lo Stato ha il dovere e il diritto d'impedire che i ministri del culto, abusando dell'ascendente che, per l'eccelso loro mini-

---

(1) Relazione al Re, Cap. XII, pag. 25, 26. Cfr. Azzolini, *op. cit.* § 25, 26 e seg.

sterio, esercitano sulla coscienza dei cittadini, si facciano propagatori di massime immorali o sovvertitrici dell'ordine sociale. Ma è da por mente che cotesti ed altri simiglianti abusi dei ministri del culto sono già preveduti e repressi dagli articoli 182 e seguenti del Codice penale. E quindi, delle due cose l'una; o il fatto addebitato al ministro del culto costituisce reato, e si farà luogo contro di lui al relativo procedimento, e non si riscontrano nel fatto stesso gli estremi contemplati dalla legge penale, ed allora è ingiusto di applicargli una pena; chè tale certamente è il sequestro mediante cui il beneficiato viene privato delle rendite del beneficio.

Si potrebbe obbiettare: il ministro del culto, pure sfuggendo alla sanzione del Codice penale può trovar modo di diffondere idee sovvertitrici dell'ordine sociale, od insinuare negli animi dei credenti il dispregio delle istituzioni e delle leggi; fare atti insomma che, senza che si possano qualificare reati, riescono tuttavia dannosi alla società. Il sequestro delle temporalità non sarà allora giustificato?

Ma è facile lo scorgere quali risposte possono farsi a tale obbiezione. Prima di tutto, applicando il sequestro in questi casi, si viene a creare una ingiusta disuguaglianza non solo fra il sacerdote cattolico e tutti gli altri cittadini che sono liberi di criticare e biasimare gli atti del governo e farsi anche banditori di massime immorali ed antisociali purchè non passino i limiti, al di là dei quali s'incorre nelle sanzioni del Codice penale; ma anche tra il sacerdote cattolico e i ministri degli altri culti tollerati. Costoro infatti, non essendo investiti di un beneficio, possono fare impunemente ciò che al vescovo ed al parroco cattolico è inibito di fare sotto pena di vedersi privati, col sequestro, dei mezzi necessari al loro sostentamento. E così i ministri di una religione professata dalla grande maggioranza degli italiani e proclamata dallo Statuto fondamentale " religione dello Stato „ saranno posti in condizione inferiore a quella dei rabbini e dei pastori evangelici.

V'ha di più. Se gli atti, pei quali vuolsi applicare la misura del sequestro, non costituiscono reato, ognun vede quale larga parte si farà all'arbitrio degli agenti governativi chiamati ad apprezzare gli atti stessi.

Un atto che ad alcuno apparirà innocente, e forse anche commendevole, sarà giudicato da altri immorale o sovversivo secondo i criteri variabili, e spesso fallaci, delle opinioni politiche prevalenti in un dato momento. Aggiungasi l'influenza

delle gare municipali così vivaci nei piccoli Comuni e che lasciano traccie profonde di rancori e d'odî.

Un prepotente signorotto campagnuolo, sconfitto in una elezione municipale, se per poco sospetti che il parroco abbia contribuito alla sua sconfitta, non si periterà di accusarlo all'autorità governativa, dipingendolo come un nemico delle istituzioni. E le autorità non sempre hanno modo di controllare le accuse, specialmente se siano presentate abilmente, con qualche apparenza di verità!

Per tal modo il parroco, che dovrebbe essere il protettore naturale dei deboli e degli oppressi, posto fra la sua coscienza ed il timore di perdere le rendite del beneficio, sarà spinto a far causa comune coi prepotenti e gli oppressori. La razza dei Don Rodrighi, malgrado le mutate condizioni di civiltà, non è estinta; sono piuttosto cambiate le forme ed i mezzi, di cui questi tirannelli rusticani si servono per compiere i loro soprusi e le loro vendette. E se non è estinta la razza dei Don Rodrighi, non dobbiamo meravigliarci che non sia scomparsa quella dei Don Abbondi. L'eroismo è privilegio di pochi, nè certo si può pretendere che nel petto di tutti i poveri curati di campagna alberghi la grande anima del Cardinale Federico Borromeo.

Non ci dissimuliamo che il prete, per ignoranza o traviamento dello spirito, può, anche insegnando le massime della morale cattolica, svisarne i sublimi concetti, ed invece della luce e della verità spargere tra il popolo la superstizione e l'errore. Ma è da esaminare con ponderazione se, per reprimere un male, non si vada ad incontro ad un male maggiore, quello cioè che il potere laico, affatto incompetente in materia di religione, s'impanchi a maestro di teologia e pretenda di sostituirsi alla Chiesa nello stabilire le norme ed i criteri da seguirsi dal sacerdote nell'adempimento del suo ministero. Non sarà bene di lasciare alla superiore autorità ecclesiastica la cura di reprimere i traviamenti del sacerdote ignorante o fanatico, purchè, bene inteso, tali traviamenti non trasmodino in reati contro la sicurezza dello Stato, ed in offese alle istituzioni od ai poteri costituiti, nei quali casi non resta che d'applicare le disposizioni del Codice penale? Ardua è la questione e si connette al gravissimo problema delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa, problema che ancora è ben lungi dall'esser risoluto. Poichè, malgrado sia stato proclamato su tutti i toni il principio del separatismo come quello cui dovrebbe solo informarsi la politica e la legislazione ecclesiastica in Italia, non mancano uomini autorevolissimi i quali sostengono che " l'incompetenza dello Stato (in materia di religione) comincia

solo quando dall'esame degli statuti e dal contenuto etico, esso voglia passare all'esame del contenuto puramente dommatico „. Così il prof. Scaduto il quale anzi aggiunge: " dico puramente dommatico, giacchè sin dove il dogma implica concetti etici direttamente o indirettamente, lo Stato ch'è il supremo gerarca anche delle funzioni etiche, ha diritto di penetrarvi per vedere se sono conformi o contrari a quelli suoi. Così il campo chiuso, immune delle istituzioni religiose si riduce a ben poco, ed infatti ben pochi sono i dommi che non abbiano attinenza diretta o indiretta con la morale. Noi nel campo scientifico non ci arrestiamo punto innanzi a queste conseguenze; anzi andiamo ancora più avanti. Lo Stato ha il diritto d'esaminare non solo gli statuti e la dottrina dommatica; ma anche i riti, giacchè questi possono essere superstiziosi, ovvero addirittura immorali; come per esempio è superstizioso tutto ciò che riguarda le reliquie, l'estrema unzione, le abluzioni e simili, addirittura immorale come per esempio i riti orgiastici dell'antichità... L'incompetenza dello Stato in fatto d'istituzioni religiose si riduce dunque alla semplice e minima parte dommatica che non abbia nessunissima relazione con la morale, col diritto e colla sicurezza pubblica „ (1).

Ammessi questi principii, se ne potrebbe a fil di logica trarre la conseguenza che sia lecito colpire col sequestro delle temporalità un parroco che, spiegando una parabola del Vangelo enunci *concetti etici* i quali appariscano non conformi a quelli dello Stato, e che esponga reliquie all'adorazione dei fedeli, o che si rechi a somministrare agli infermi l'estrema unzione.

Un altro argomento contro il sequestro per repressione si trae dalla pratica inefficacia di esso a raggiungere lo scopo di questa eccezionale misura. Ed infatti, il parroco, privato delle temporalità del beneficio, si trova nella stessa condizione di colui che, per non avere ottenuto il *r. exequatur*, non può essere immesso nel possesso delle temporalità. Or bene s'è fatta questione se al sacerdote, cui s'è negato l'*exequatur*, possa essere vietato l'esercizio dell'ufficio. E per l'affermativa si diceva essere necessario di togliere ai nemici dell'unità nazionale e della civiltà la forza che loro deriverebbe dall'esercizio dell'ufficio (2).

Il campione del giurisdizionalismo, P. S. Mancini, per sostenere che sia proibito l'esercizio dell'ufficio a chi non è munito dell'*exequatur*, s'appoggiava alla lettera della legge delle gua-

---

(1) Scaduto, *Guarantigie*, § 9, pag. 400.
(2) *Camera dei deputati*, 28 maggio 1874, pag. 2659, col. 2ª.

rentigie, la quale, secondo lui, con le espressioni " rimangono soggetti all'*exequatur* ed al *placet* „ volle significare che vi rimangono nelle stesse condizioni in cui erano prima, e che perciò l'*exequatur* ed il *placet* restino indispensabili anche per l'esercizio dell'ufficio, come lo erano chiaramente giusta il regolamento anteriore alla legge delle guarentigie (1).

Ma si è in contrario giustamente osservato che l'interpretazione letterale del Mancini non è ammissibile, trattandosi di una legge essenzialmente politica, ed ispirata ai principii della separazione e dell'incompetenza, come erano intesi dalla maggioranza delle due Camere (2).

Certo è che, dopo la pubblicazione di detta legge, non si è mai impedito ad un parroco privo del *r. exequatur* di adempiere alle varie funzioni del suo spirituale ministerio. Trovandosi nelle stesse condizioni il parroco, il di cui beneficio sia sottoposto a sequestro per repressione, si può dire che il sequestro non raggiunga il suo scopo, ben potendo il parroco nell'esercizio del suo ufficio continuare a diffondere le idee dalle quali manifestazioni fu provocato quel provvedimento di rigore. Anzi la povertà in cui, per effetto del sequestro, sarà caduto il sacerdote, attirerà su di lui la simpatia del popolo e susciterà nel volgo odii maggiori contro il governo.

6. Gli argomenti sin qui ricordati sono certamente gravissimi, e porterebbero a concludere che, secondo i principii razionali di diritto, ed anche per considerazioni di equità, il sequestro delle temporalità per repressione non sia giustificato. Diversa tuttavia è la conclusione cui crediamo di poter venire esaminando la questione sotto altro aspetto.

Ricordiamo quanto sopra si è detto circa il giurisdizionalismo, cui era informata la politica dei vari Stati italiani. Non si può negare che, tra le molteplici manifestazioni del sistema giurisdizionalista, vi fosse quella del sequestro delle temporalità beneficiarie a carico degli ecclesiastici che in qualche modo offendessero i diritti della potestà civile. Gli esempi storici di sopra rammentati stanno a dimostrare come di questa specie di sequestro largamente usassero i sovrani cattolici che si professavano maggiormente devoti alla religione ed all'autorità della sede apostolica. N'è da meravigliare se non s'incontrano documenti legislativi, in cui sia esplicitamente sancito il diritto della potestà civile al sequestro delle temporalità. Bisogna riferirsi a quei tempi, non

(1) *Camera dei deputati*, 3 maggio 1875, pag. 2875, col. 1ª.
(2) Scaduto, *op. cit.*, § 8, pag. 312. – Giustiniani, loc. cit.

bisogna dimenticare che il sistema di provvedere a tutti i casi con apposite disposizioni legislative, caratteristica dell'epoca moderna, era ignoto ai nostri antenati. Allora, dove mancavano leggi, si suppliva con le consuetudini e con le norme generali di diritto. Il sequestro delle temporalità, dice lo Schiappoli, veniva praticato, quantunque non fosse stato espressamente codificato, perchè era ritenuto come uno dei tanti diritti della Corona, inerente alla sovranità dello Stato giurisdizionalista (1).

Non è poi esatto che, almeno in epoca più recente (2), manchi ogni documento legislativo attinente al sequestro per repressione. Notevole fra gli altri è il decreto 30 giugno 1804 *sul modo di esercitare i diritti della tutela politica per l'amministrazione ed indennità dei benefizi in caso di vacanza, di malversazione o d'inadempimento dei pesi.* In detto decreto, dopo essersi all'articolo 9 previsto il caso del sequestro per malversazione, nel successivo art. 10 è chiaramente contemplato il sequestro per repressione. La relativa disposizione è così concepita: " Egualmente si prestano i delegati agli ordini del Ministero per l'apprensione delle rendite beneficiarie, dove questa venga decretata nelle vie regolari come *misura economico-penale contro i beneficiati delinquenti* ".

Or se il sequestro per repressione era in vigore nei vari Stati italiani prima dell'unificazione politica e legislativa, se cotesto istituto era una conseguenza del sistema giurisdizionalista, come un diritto inerente alla sovranità dello Stato, è chiaro che, in mancanza di una disposizione esplicita del legislatore, il sequestro non può ritenersi abolito, a meno che si dimostrasse essere radicalmente mutata l'idea dello Stato giurisdizionalista, per modo da rendere incompatibile una misura affatto inconciliabile coll'idea contraria del separatismo e della piena libertà delle Chiesa. Ma poichè invece, come crediamo di avere sopra dimostrato, il giurisdizionalismo, per quanto modificato dai principii separatisti, continua ad essere la base fondamentale del diritto pubblico ecclesiastico italiano, non si potrà disconvenire che il sequestro per repressione sia da ritenersi tuttora in vigore.

Nella istessa guisa che furono mantenuti altri istituti, certo non compatibili con l'idea separatista, ma in armonia con quella politica ecclesiastica *sui generis*, cui s'informarono le rela-

---

(1) Schiappoli, *op. cit.*, cap. V, § 17, n. 21.

(2) Non può dirsi che manchino assolutamente antichi documenti legislativi relativi al sequestro per repressione. In una prammatica del re Giovanni del 15 dicembre 1392 s'ingiungeva ai governatori, giustizieri, bajuli, etc., di *prendere in loro mani* le temporalità di quei prelati che contro gli ordini del re, avessero accettato beneficii nel regno. (*Sicule sanzioni*, tom. IV, pag. 165).

zioni fra lo Stato e la Chiesa in Italia, così si è conservato il sequestro per repressione, detto anche sequestro di *rappresaglia.* E di sequestri di questa specie, come misura d'ordine generale, non mancano esempi dalla costituzione del regno d'Italia. Tali il sequestro: *a*) dei beni e delle rendite della Congregazione de Propaganda Fide, ordinato con regio decreto 4 ottobre 1862 e tolto con regio decreto 7 settembre 1868; *b*) degli assegni dovuti alla cassa ecclesiastica ad individui od enti morali appartenenti alle provincie soggette allo Stato pontificio, ordinato con regio decreto 26 luglio 1863 e tolto con regio decreto 9 ottobre 1870; *c*) dell'usufrutto dei beneficii soppressi nelle provincie dello Stato pontificio, ordinato con regio decreto 31 dicembre 1863, tolto con regio decreto 7 ottobre 1870; *d*) dei beni posseduti nell'Umbria dalla Procura generale dei Camaldolesi di Roma, ordinato con regio decreto 1 febbraio 1865, tolto con regio drcreto 4 gennaio 1862; *e*) il sequestro dei beni di quei seminari in cui si erano chiuse le scuole secondarie, ordinato con regio decreto 1 settembre 1865.

Per quanto specialmente s'attiene alla materia beneficiaria ricordiamo il sequestro di molte mense nelle provincie napoletane, per l'abbandono fatto dai vescovi della loro residenza, dopo la caduta della dinastia borbonica. Di recente furono sequestrate per misura di repressione le temporalità dell'arcipretura di Clusone di cui era titolare il sacerdote Giovanni Rizzoli, e questo sequestro diede luogo ad un giudizio di cui più avanti avremo occasione di occuparci.

Abbiamo detto poc'anzi che in mancanza di una disposizione esplicita non può ritenersi abolito il sequestro per repressione; ma sarebbe troppo ardito l'affermare che nella legislazione vigente non vi sia alcuna disposizione che contempli questa specie di sequestro.

L'articolo 13 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 26 settembre 1860 lascia invero luogo a qualche dubbiezza. Poichè, se in detto articolo è data facoltà agli economi generali di *promuovere gli opportuni provvedimenti di conservazione di cautela e di* REPRESSIONE, sembra che tali provvedimenti debbano limitarsi ai casi d'*irregolarità o malversazione* nell'amministrazione di un beneficio, o di qualche inosservanza degli ordini e regolamenti *veglianti in tale materia.* Onde, stando alla letterale disposizione di quest'articolo, potrebbe osservarsi che il sequestro non si può ordinare se non a garanzia della buona gestione patrimoniale del beneficio.

Il dubbio però viene facilmente eliminato quando si pren-

dano in esame altre disposizioni dello stesso regolamento e specialmente l'art. 2, ove, dopo essersi disposto che gli economi generali concentrano in sè l'amministrazione di tutti i beneficii vacanti, si aggiunge: *il loro ufficio si estende all'amministrazione e conservazione delle temporalità colpite dalla disposizione dell'art. 21 della legge 30 ottobre 1859 sulla composizione e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato.* Ora quest'articolo attribuisce appunto al Consiglio di Stato la facoltà di pronunciare, fra l'altro, sui *sequestri di temporalità.* Mettendo a raffronto le due disposizioni, si dee necessariamente ritenere che. non solo nel caso di malversazione del patrimonio beneficiale, ma anche come misura di repressione possa ordinarsi il sequestro delle temporalità. Nè potrebbe sostenersi che la legge sul Consiglio di Stato riguarda solo il sequestro per malversazione, mentre con maggiore fondamento può dubitarsi se a questa ultima specie di sequestri si estenda la giurisdizione del Consiglio di Stato, o non sia limitata solo a quelli ordinati per motivi d'ordine pubblico. E cotesto dubbio è confermato dall'esegesi dell'articolo. Ed infatti " primieramente la parola *inoltre* adoperata nel terzo capoverso dell'articolo indica la continuazione dello stesso concetto espresso nelle disposizioni precedenti, esclusivamente relative all'appello per abuso, ed in secondo luogo l'aver detto " sugli altri atti provvisionali di sicurezza generale „ dimostra che anche il sequestro delle temporalità era un provvedimento d'indole essenzialmente *politica* (1). „ Questo concetto è ribadito dalla legge del 20 marzo 1865, allegato *D*, nella quale sono trasfuse le disposizioni della legge del 1859, ma s'accentua maggiormente il carattere politico di esse, dicendosi che il Consiglio di Stato è chiamato a provvedere " sui ricorsi per abuso contro gli atti di autorità ecclesiastiche, sui sequestri di temporalità, e sugli altri provvedimenti che, per ragione di ordine pubblico, fossero provocati dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti. „

Ed ugualmente non pare che abbia molto peso l'altro argomento che si vuol dedurre dall'abolizione dell'appello *ab abusu* (2) cui, si dice, erano correlativi i sequestri di temporalità e gli atti provvisionali di sicurezza generale di competenza del Consiglio di Stato; onde una volta soppresso l'appello *ab abusu*, rimasero pure abolite, per necessaria conseguenza, le altre disposizioni correlative. Poichè la legge del 1871, come si è visto, più

(1) Pistoni, op. cit., pag. 3.
(2) Graziani, loc. cit.

che abolire, ha trasformato l'appello *ab abusu*, e d'altra parte la legge del 2 giugno 1889 ha espressamente confermato, attribuendola alla quarta Sezione, la giurisdizione del Consiglio di Stato sui sequestri di temporalità e sugli atti provvisionali di sicurezza generale.

D'altra parte, eliminato il sequestro per repressione, non si saprebbe vedere quale altro provvedimento d'indole politica potesse, allo stato attuale della nostra legislazione, adottarsi contro gli ecclesiastici, che coi loro atti compromettono l'ordine pubblico.

Si è osservato che cotesto provvedimento potrebbe consistere nella revoca del *placet* e dell'*exequatur* (1). Ma in tal guisa si dà per risoluta una questione gravissima, quella cioè, se nello stato presente della nostra legislazione, il Governo abbia la facoltà di revocare gli *exequatur* ed i *placet*.

Per l'affermativa si è detto che la facoltà di concedere include in sè quella di revocare, e che per la revoca concorrono le stesse ragioni sulle quali si fonda l'istituto dell'*exequatur*, quello cioè di assicurarsi se il sacerdote nominato dall'autorità ecclesiastica abbia, di fronte all'autorità civile, le qualità necessarie per bene adempiere all'ufficio. Venendo a mancare tali qualità, si dice, è logico che lo Stato possa revocare la sua concessione. Come si può affermare, aggiungono i sostenitori della revoca, che lo Stato possa impedire che sia investito di un beneficio chi tiene una condotta politica scorretta, ma non possa d'altra parte spogliarne chi, pure investitone legittimamente, commetta atti poco corretti contro il Governo? Se è vero che l'*exequatur* ed il *placet* furono conservati per alti principii di politica, di giustizia e di moralità, logicamente si deve dedurre che come dessi implicano provvedimenti di polizia preventiva (rifiuto della concessione), implicano necessariamente provvedimenti di polizia repressiva (revoca) anche pel principio che " *in eo quod pluris est minus continetur.* " (2).

Ma, d'altra parte, si è osservato che l'art. 16 della legge 13 maggio 1871 contempla il caso della concessione dell'*exequatur* in modo definitivo, e ciò esclude implicitamente l' ipotesi della sua revocazione.

Il Governo, nel concedere o nel negare l'*exequatur* ha per iscopo di vedere se nelle bolle pontificie si trovi disposizione al-

---

(1) Graziani. op. cit., pag. 479.

(2) Graziani, op. cit., pag. 483. — Friedberg-Ruffini, § 116, n. 3. — Scaduto, *Man.*, vol. II. pag. 597. De Rinaldis, *Del regio patronato*, cap. 4.

cuna contraria alle leggi dello Stato e di permettere all'autorità ecclesiastica di prender possesso dei beni della mensa. E' vero che, prima di concedere l'*exequatur*, si tiene conto della condotta morale e politica dei vescovi e parroci nominati dal Pontefice. Ma ciò come semplice cautela preventiva. D'altra parte non può dirsi che l'*exequatur* stia da se: nel riferirsi alla bolla che diviene esecutiva, la completa dal lato amministrativo, ed, una volta concesso, si riconoscono diritti che divengono quesiti e che non si possono distruggere e menomare per atto assoluto del governo. Non è poi perfettamente esatto il principio che l'autorità di concedere, include in se quella di revocare; anche negli atti di beneficenza e di spontanea largizione non è più permesso la revocazione dopo l'accettazione se non per casi tassativamente designati per legge (1).

Posta la questione in tali termini, a noi pare che non sia dato affermare con piena sicurezza che, allo stato attuale della legislazione, è in facoltà del governo di revocare l'*exequatur* od il *placet* (2).

Sarebbe forse da discutere se sia conveniente di proporre al Parlamento apposito progetto di legge. Ma anche su questo punto è da considerare, se, dovendosi dal governo, presto o tardi sciogliere l' impegno di provvedere con legge al riordinamento della proprietà ecclesiastica, non fosse ivi la sede opportuna di risolvere la grave questione. Proporre una legge speciale per la sola revocazione dell'*exequatur*, assumerebbe l'aspetto di un atto ostile ed ecciterebbe maggiormente rancori, che, nell' interesse di tutti, è bene di sopire se non è possibile di spegnere.

D'altra parte non apparisce la necessità di questa nuova legge, una volta che le leggi vigenti danno facoltà al governo di servirsi di un provvedimento che in sostanza ha gli stessi

---

(1) Consiglio di Stato (Sezione di grazia e giustizia e dei culti), parere 23 dicembre 1883: *Rivista di diritto ecclesiastico*, III, 184.

(2) Nella recente discussione sulla politica interna ed ecclesiastica del Gabinetto, venne in campo anche questa gravissima questione della revoca dell'*exequatur*, ma nessuno degli oratori la trattò con quell'ampiezza che sarebbe stato desiderabile. L'onorevole presidente del Consiglio fece in proposito la seguente dichiarazione: « Fu notato da uno degli oratori che l'*exequatur* che per la legge delle guarentigie spetta allo Stato, non possa senza una legge essere ritirato. Io sono di contrario avviso. Il re che dà l'*exequatur*, lo può togliere, quando non trova nel vescovo o in coloro che di questo *exequatur* hanno bisogno tutte quelle condizioni che trovò quando fu conceduto ». (Camera dei deputati, Tornata 28 novembre 1895, pag. 2601).

effetti della revoca dell'*exequatur*. Tale provvedimento è appunto il sequestro delle temporalità, il quale mentre è in armonia coi criteri, cui oggidì s'informa la nostra politica ecclesiastica, ha pure fondamento nel diritto positivo. Se il sequestro non si può giustificare di fronte ai principii razionali di diritto, trova però la sua spiegazione nella necessità politica, la quale secondo il concetto dello Stato giurisdizionalista, impone al governo di non rinunziare ai mezzi per tutelare l'ordine pubblico, di fronte ai possibili attacchi del clero. E' in sostanza una di quelle disposizioni introdotte, *ob aliquam utilitatem contra tenorem rationis*, e che scomparirà insieme agli altri residui del giurisdizionalismo, quando, cessate le cause dell'attuale dissidio, le relazioni fra lo Stato e la Chiesa saranno regolate in modo che queste due grandi forze, pur rimanendo ciascuna nell'orbita assegnatale, cospireranno pel bene della patria e dell'umanità.

8. Parlato così della natura e del fondamento giuridico dei sequestri delle temporalità beneficiarie per malversazione e per repressione, resta ad esaminare la questione di competenza in ordine a tali sequestri. Non cade dubbio che l'autorità competente ad ordinarli sia l'amministrativa e propriamente il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, come risulta chiaramente dalle disposizioni che regolano la materia. Ma, dato che un beneficiato si senta leso nei suoi diritti dal decreto ministeriale, a quale autorità dovrà rivolgersi per ottenere la dovuta riparazione?

Se nessuna disposizione speciale esistesse in proposito, non vi ha dubbio che a conoscere del reclamo del parroco sarebbe competente l'autorità giudiziaria, non essendovi ragione per non applicare anche in questo caso l'art. 2 della legge 20 marzo 1865, Alleg. *E*. Certo non potrebbe l'autorità giudiziaria annullare o revocare l'atto impugnato, ma bene potrebbe conoscere della legittimità del medesimo, per istabilire se sia produttivo di giuridici effetti. Dottrina e giurisprudenza sono ormai così concordi su questo punto che sarebbe ozioso l'insistervi. Esiste però, come sopra si è veduto, una disposizione in forza della quale le controversie in materia di sequestri, sono sottratte all'autorità giudiziaria ed attribuite alla speciale giurisdizione del Consiglio di Stato. E questa speciale giurisdizione, anche prima dell'istituzione della quarta Sezione e dell'ordinamento della giustizia amministrativa, era stabilita dalla legge del 1859 e dalla legge del 20 marzo 1865, Alleg. *D*. Onde sotto l'impero di quelle leggi fu ritenuta la competenza del Consiglio di Stato a conoscere dei sequestri di temporalità, operati d'ordine del ministro di

grazia e giustizia, esclusa quella dell'autorità giudiziaria (1). Ed in questo senso poteva dirsi fissata la giurisprudenza, la quale aveva ancora stabilito che l'art. 17 della legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie del Sommo Pontefice non ha abolito la giurisdizione conferita al Consiglio di Stato dall'art. 10, n. 3, della legge 20 marzo 1865, Alleg. *D.* (2).

Nè pare che la questione avrebbe più ragione di rinascere, avendo la nuova legge sul Consiglio di Stato deferita alla quarta Sezione del Consiglio stesso la conoscenza dei ricorsi per sequestro di temporalità (3).

7. Ma mentre da nessuno s'impugna che la quarta Sezione sia competente a conoscere dei sequestri di temporalità, si è disputato sui limiti di questa competenza di fronte a quella dell'autorità giudiziaria. E, per meglio precisare i termini della questione, si è domandato se un parroco, il quale, colpito da un decreto ministeriale di sequestro, motivato da mala condotta politica, voglia far riconoscere l'*illegittimità* di tale decreto, non allo scopo di ottenerne l'annullamento, ma al solo fine del risarcimento dei danni, possa proporre la sua domanda innanzi all'autorità giudiziaria, oppure debba ricorrere alla quarta Sezione del Consiglio di Stato.

La questione, come si vede, è gravissima e si connette a quella tanto discussa sui limiti della competenza della IV Sezione di fronte all'autorità giudiziaria.

L'art. 24 della legge sul Consiglio di Stato che fissa l'obbietto ed i limiti della competenza ordinaria della IV Sezione, ha dato luogo a serie difficoltà nel determinare le vere attribuzioni della suprema magistratura amministrativa.

Tenendo presente la vieta distinzione fra interesse e diritto si è proclamata da alcuni l'incompetenza della IV Sezione tutte le volte che si tratti non di un interesse, ma di un diritto che si pretenda leso da un atto dell'autorità amministrativa.

Dottrina profondamente erronea codesta ed in tutto contraria allo spirito ed ai principi informativi della legge. Poichè la IV Sezione è una vera e propria giurisdizione di diritto pubblico, costituita nel seno stesso dell'amministrazione. La sua

---

(1) Consiglio di Stato, 9 gennaio 1875 (*Legge*, 1875, II, 76).

(2) Cassazione di Roma, 2 dicembre 1884, Sezioni unite (*Legge*, 1885, 1, 324). Id. 30 luglio 1881 (*Legge*, 1882, 1, 515). Corte d'appello di Napoli, 5 luglio 1886 (*Legge*, 1886, II, 74). Corte d'appello di Messina, 29 agosto 1872, (*Bollettino giuridico amministrativo*, XI, 337).

(3) Corte d'appello di Macerata, 23 giugno 1890, (*Rivista di diritto ecclesiastico*, vol. I, pag. 281).

funzione non si limita a tutelare gli interessi legittimi non garantiti, come i diritti veri e proprii, da azione giudiziaria, ma tutela ben anche il diritto pubblico obbiettivamente considerato; sicchè giudica, per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge, degli atti e provvedimenti dell'autorità amministrativa e dei corpi amministrativi deliberanti, quando i ricorsi avverso tali atti o provvedimenti non siano di competenza dell'autorità giudiziaria. E la competenza dell'autorità giudiziaria si esplica quando l'atto dell'autorità amministrativa, anche se non offenda leggi d'ordine generale od il pubblico interesse, importi la lesione di un diritto privato, e si chieda non la revoca o l'annullamento dell'atto, ma la riparazione del diritto offeso.

Per contrario sarà sempre competente la IV Sezione quando il ricorso investe l'atto amministrativo considerato nella sua esistenza obbiettiva e se ne chiede l'annullamento e la riforma per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge. In questo caso è soltanto alla IV Sezione che si può domandare la riforma o l'annullamento dell'atto. sia che offenda un puro interesse, sia che offenda un vero diritto garantito dalla legge (1).

La competenza adunque della IV Sezione di fronte all'autorità giudiziaria, pei casi contemplati dall'art. 24, non può essere determinata dalla materia del contendere. Poichè. una volta riconosciuto che anche la lesione, per parte dell'autorità amministrativa, di un diritto garantito dalle legge può formare oggetto di ricorso al supremo tribunale amministrativo, ne discende che per stabilire, quando questo sia competente e quando i tribunali ordinari, più che alla materia, si debba avere riguardo all'oggetto della domanda, al *petitum*.

Se quindi si chieda l'annullamento di un atto amministrativo come lesivo un vero diritto che si presenti come un semplice interesse, sarà competente la IV Sezione, in quanto il criterio discretivo tra le attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo e quello del giudice ordinario, debba desumersi dal *petitum* e non dalla *causa petendi*. Codesto principio, viene così espresso dal prof. Vittorio Scialoja: " Quando tra gli oggetti delle domande che si possono proporre innanzi a diverse autorità vi è assoluta incompatibilità, come avviene nel caso nostro, ove all'autorità giudiziaria può domandarsi solo il riconoscimento del diritto leso ed il risarcimento per le conseguenze della lesione, ma non l'annullamento dell'atto amministrativo, laddove alla IV

(1) Grippo, *Dell' eccezione d' incompetenza dinanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato (Giustizia amministrativa*, Anno IV, p. IV, pag. 73).

Sezione può domandarsi solo l'annullamento dell' atto amministrativo, la competenza deve necessariamente determinarsi in base all'*oggetto* della domanda e non già in base alla causa della domanda stessa, se pur non si voglia negare ad una categoria di cause la possibilità di produrre la facoltà di chiedere ciò che può domandarsi solo ad una delle diverse autorità „ (1).

Questa teoria diede luogo a vivaci discussioni e fu combattuta specialmente dal prof. Orlando (2), dal Ranelletti, dal Porrini (3) e dal prof. Leporini (4).

Lo stesso prof. Scialoja in uno studio successivo vi apportava una limitazione nel caso che la domanda rivolta alla IV Sezione coincida *sostanzialmente* con quella che sarebbe di competenza dell'autorità giudiziaria, venendo a mancare in tal caso la possibilità della reale diversità del *petitum* (5).

Alla base di questi principî dovrebbe concludersi che l'autorità giudiziaria e non la IV Sezione sia competente a conoscere della domanda che il parroco, colpito da sequestro delle temporalità per misura di repressione, promuovesse per far dichiarare l'illegittimità del provvedimento ed ottenere il risarcimento del danno, senza chiedere la revoca o l'annullamento del decreto.

Si potrebbe, è vero, obbiettare che, per definire una questione di giurisdizione che si risolve poi in quella di competenza, il magistrato non deve stare all'aspetto della domanda, come è piaciuto alla parte di colorirlo, ma deve indagare quale ne sia la vera natura, giusta i termini di fatto e di diritto che formano la base della medesima. La dichiarazione di illegittimità del sequestro, sia pure al solo effetto del risarcimento dei danni, produce, in sostanza, lo stesso effetto dell' annullamento, e quindi, equivalendosi, non costituiscono domande l'una dall'altra sostanzialmente diverse. Ma non può negarsi una diversità fra le due domande almeno dal lato formale e giuridico, pel principio fondamentale del nostro diritto, per cui l'annullamento fa capo ad un attributo di potere più esteso di quello dell'autorità giudiziaria. D'altra parte, essendo certo che il danno derivato da un atto sta sempre di fronte all'atto stesso nel necessario rapporto di effetto a causa, l'autorità giudiziaria chiamata a statuire sul danno, deve avere

---

(1) *Giustizia Amm.*, anno II, p. IV, pag. 59).
(2) *Archivio di diritto pubblico*, II, pag. 58 e seg.).
(3) *Archivio Giuridico*, vol. XLVIII, fasc. 6, cap. VII, VIII, IX.
(4) *Studi Senesi*, vol. IX, fasc. IV.
(5) *Giustizia Amm.*, anno III, p. IV, pag. 50 e segg.

le facoltà d'indagare se l'atto amministrativo sia legittimo, senza con ciò invadere le attribuzioni della IV Sezione.

Fino a questo punto però si è esaminato la questione in base all'art. 24 della legge, ma dovrà venirsi alle stesse conclusioni ove la questione istessa si esamini in base all'art. 25?

Nel nostro ordinamento la istituzione della giustizia amministrativa si manifesta con due distinte funzioni, a seconda che si guardi il disposto dell'art. 24 oppure quello dell'art. 25. Nel campo delle statuizioni che l'art. 24 demanda alla IV Sezione, la giustizia amministrativa non trova limiti prefiniti di materia. Qualunque atto amministrativo, salve le eccezioni espressamente determinate dallo stesso articolo, può essere riveduto, sindacato ed annullato, se viziato d'incompetenza o di eccesso di potere, o se contrario alla legge. Il limite massimo che deve stare ad impedire che il giudizio amministrativo invada il campo di quello giudiziario, sorge non dalla continenza di materia, ma dalla continenza dello stesso giudizio, il quale, rimanendo sempre nella sfera amministrativa, si volge sempre verso un polo che non è quello del giudizio ordinario. Per contrario la sfera d'azione assegnata dall'art. 25 al supremo tribunale amministrativo ha limiti circoscritti e determinati dalle materie riconosciute di sua speciale competenza. Mentre poi nei casi contemplati dall'art. 24, l'esame della IV Sezione è circoscritto alle sole questioni di legittimità, senza potere affatto sindacare i criteri di puro apprezzamento dell'autorità amministrativa, dovendo in tali materie comuni limitarsi ad *annullare* e *rinviare*, invece nelle materie speciali indicate nell'art. 25, l'esame essendo esteso anche al *merito*, la IV Sezione, con pienezza di giudizio e di autorità, può modificare e correggere gli atti stessi e surrogare i propri provvedimenti a quelli dell'autorità amministrativa (1).

Tale essendo il carattere differenziale tra le funzioni della IV Sezione, secondo l'art. 24, e la giurisdizione speciale ad essa attribuita dall'art. 25, la questione proposta può agevolmente essere risoluta.

Il sequestro delle temporalità è fra le materie che l'art. 25 attribuisce alla speciale competenza della IV Sezione. Anzi in questo punto il detto articolo non è che la riconferma di una giurisdizione già preesistente nel Consiglio di Stato in forza delle leggi del 30 ottobre 1859 e del 20 marzo 1865. Giurisdizione di indole eminentemente politica e basata sul concetto di contenere

(1) G. D. Tiepolo, *La Giustizia amministrativa ed il discentramento* (*Giustizia amministrativa*, anno III, p. IV, pag. 68).

nei giusti limiti le autorità ecclesiastiche e mantenere incolumi le ragioni dello Stato. Ora, se sotto l'impero di quelle leggi del 1859 e del 1865, non si dubitò della esclusiva competenza del Consiglio di Stato a conoscere dei sequestri delle temporalità, non si comprende perchè dovrebbe dubitarsene sotto l'impero della legge del 1889 la quale, in sostanza, all'art. 25, n. 3, non ha fatto altro che riprodurre quasi letteralmente le disposizioni dell'articolo 10 n. 3 della legge del 1865. Nè la ragione giuridica consente che, in questo caso, sia interpretata con criteri più restrittivi la legge del 1889, la quale, mentre da una parte ha allargato le attribuzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, ha dall' altro accresciuto le garanzie degli interessati, creando, coll'istituzione della IV Sezione, un vero tribunale amministrativo, innanzi cui il giudizio si svolge con forme pressochè identiche a quelle adottate pei tribunali ordinari.

Onde a noi sembra non potersi dubitare che il beneficiato il quale, colpito da un sequestro di temporalità, voglia contro cotesto provvedimento far valere le sue ragioni in via contenziosa, abbia aperta la sola via della IV Sezione, non potendo adire la autorità giudiziaria incompetente *ratione materiae*, perchè la materia del sequestro delle temporalità fu dal legislatore sottratta all'autorità giudiziaria per attribuirla al Consiglio di Stato. Nè per isfuggire all'eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria varrebbe l'osservare che la domanda fu proposta per far dichiarare *illegittimo* il sequestro ed ottenere il risarcimento del danno, e non per fare annullare il provvedimento che ordinava il sequestro. Poichè bisogna por mente che non ci troviamo nell'ipotesi contemplata dall'art. 24, di un ricorso cioè inoltrato per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge contro un atto qualunque dell'autorità amministrativa. In questa ipotesi non può sorgere l'eccezione d'incompetenza *ratione materiae*, non avendo il legislatore determinato le materie attribuite alla giurisdizione della IV Sezione; e quindi, come sopra si è osservato, deve aversi riguardo ai termini nei quali fu proposta la domanda, al *petitum*, per decidere se sia competente l' autorità giudiziaria, oppure il supremo tribunale amministrativo. Per contrario, nei casi previsti dall'art. 25, quando cioè il Consiglio di Stato è chiamato a decidere, pronunziando anche in merito, sopra le materie attribuite alla sua speciale giurisdizione, l'incompetenza dell' autorità giudiziaria sorge manifesta pel solo fatto che essa è chiamata a giudicare sopra alcuna delle dette materie, senza che possa aversi riguardo ai termini della domanda, poichè, comunque la domanda

sia concepita, sta sempre che essa si riferisce a materia sottratta alla cognizione dell'autorità giudiziaria.

Nè potrebbe trarsi argomento contrario al nostro assunto dall'ultimo inciso dell'art. 25, ove è detto che *nulla è innovato, anche per le materie prevedute in quest'articolo, alle disposizioni delle leggi vigenti per quanto riguarda la competenza giudiziaria.* Questa clausola limitativa, conforme in sostanza a quella contenuta dall'art. 24, fu aggiunta per tutelare l' integrità della competenza giudiziaria in materia di diritti civili e politici, proclamata dalla legge fondamentale del 20 marzo 1865 e della legge 31 marzo 1877, con cui fu costituto, nelle sezioni unite della Corte di Cassazione di Roma, un organo speciale per la risoluzione dei conflitti fra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa, fra i tribunali ordinari e le giurisdizioni speciali. Si volle con quelle clausole significare che la Sezione IV, per quanto elevate ed importanti siano le sue attribuzioni, non ha carattere di generale ed ordinaria in grado perfettamente uguale a quello dell' autorità giudiziaria. Osserva acutamente in proposito il senatore Auriti: " Quando fu creato, cominciando dal vertice, questo magistrato supremo della giustizia amministrativa, molti dei giuristi e statisti italiani erano ancora preoccupati dal timore che risuscitasse il vecchio istituto dell'abolito contenzioso amministrativo. „

" A dileguare i dubbi, non solo fu ripetuto più volte nella legge, anche al di là del bisogno, che nulla era detratto alla conquistata competenza giudiziaria in materia di diritti, ma nella discussione, a definire la natura delle attribuzioni del nuovo organo, volle rilevarsi precipuamente uno dei suoi caratteri, quello cioè di funzioni amministrative, con migliori garanzie, sia di giudici assicurati di maggiore indipendenza, sia di forme tutelari di procedura, compreso il pubblico dibattimento orale, e sia di decisioni con autorità di pronunciato definitivo, obbligatorio per la pubblica amministrazione.

" Ma, dopo che pubblicata la legge del 31 marzo 1889, rimosse le prime ombre, fu pieno nella gran maggioranza il convincimento che la competenza giudiziaria rimaneva integra e sicura nei suoi legittimi dominii, furono banditi gli scrupoli appiattati nelle prime spiegazioni incomplete e nella nuova legge del 1° maggio 1890 si parlò espressamente, e più volte, di giurisdizione amministrativa.

" E non fu vana parola, ma definizione esatta, poichè questi nuovi organi non amministrano, decidono bensì le controversie che sorgono su certe categorie d'interessi nelle materie amministrative e le decisioni sono rivolte a mantenere l'osservanza

delle leggi e le norme della giustizia negli atti dell'amministrazione attiva „ (1).

Riconosciuto nella IV Sezione il carattere di giurisdizione distinta, era ben naturale che per essa, come per le altre giurisdizioni speciali, il legislatore provvedesse ad impedire qualunque usurpazione nel campo esclusivamente riserbato all'autorità giudiziaria, e ciò credette necessario di dichiarare anche per le materie tassativamente attribuite alla cognizione del supremo tribunale amministrativo, e sulle quali esso decide anche come magistrato di merito. Dal che però non può trarsi argomento per escludere in tali materie l'esclusiva competenza della IV Sezione, affermando che sia lecito agli interessati rivolgersi anche ai tribunali ordinari. Niuno certo oserebbe negare p. es. la competenza esclusiva della Corte dei conti in materia di conti e pensioni, delle Commissioni comunali e provinciali in materia di ricchezza mobile. Eppure tra coteste giurisdizioni speciali ed i tribunali ordinari possono sorgere conflitti di attribuzioni, a giudicar dei quali, a' termini dell'art. 3 n. 3 della legge 31 marzo 1877, è chiamata la Cassazione di Roma che giudica pure della nullità delle sentenze delle giurisdizioni stesse per incompetenza od eccesso di potere.

9. La questione è stata esaminata dalla Cassazione di Roma e decisa in senso contrario al nostro assunto. Ci sia quindi permesso di fare sulla sentenza della Corte suprema alcune rispettose osservazioni.

Come sopra s'è accennato, il Ministero di grazia e giustizia, per misura di *repressione*, disponeva l'immediata presa di possesso di tutti i beni costituenti la prebenda dell'arcipretura di Clusone, della quale era investito il sac. Giovanni Rizzoli. E questo provvedimento si dichiarava motivato dal fatto che il Rizzoli eccitava il popolo al disprezzo delle istituzioni politiche, incitandolo alla ribellione. Avendo il subeconomo, in esecuzione di quest'ordine, appreso le temporalità della prebenda, il Rizzoli citava il subeconomo stesso avanti il tribunale di Bergamo perchè fosse condannato a risarcirlo dei danni derivati dal sequestro, affermando che il provvedimento, oltre all'essere ingiusto, era altresì arbitrario, perchè al sequestro si può procedere soltanto in caso di malversazione o mala amministrazione del beneficio. Il subeconomo opponeva l'eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria, e la Corte d'appello di Brescia, revocando una sentenza

(1) *Discorso pronunciato dal senatore* Francesco Auriti, *Procuratore generale del Re, presso la Corte di cassazione di Roma nell'assemblea generale del 3 gennaio 1894.*

del tribunale di Bergamo, accoglieva tale eccezione. Ricorse il Rizzoli alla Cassazione di Roma, che cassava la sentenza impugnata dichiarando:

Che la giurisdizione propria del Consiglio di Stato (IV Sezione) sul sequestro delle temporalità si deve esercitare senza offesa della competenza ordinaria, alla quale non s'innovò con la legge del 2 giugno 1889;

Che al Consiglio di Stato si attribuì la potestà di pronunciare in tema di sequestro di temporalità, decidendo anche sul merito con criteri d'estimazione, mentre si lasciò al giudice ordinario la cognizione dell'atto in quanto ne sia derivata lesione del diritto privato per violazione di legge, con pieno potere di esaminare la legittimità od illegittimità dell'atto medesimo, fatta astensione però da ogni indagine e giudizio sulla sua giustizia intrinseca, come pure dalla revoca e modifica, se ritenuto illegale (1).

La Corte di cassazione pone a base del suo ragionamento l'art. 2 della legge 20 marzo 1865, col quale furono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le materie, nelle quali si faccia questione di un diritto civile e politico. E siccome dalla difesa dell'Amministrazione si era giustamente osservato che occorreva indagare se il caso in esame sfuggisse alla regola e fosse invece compreso nelle eccezioni in virtù di qualche speciale disposizione di legge, la Corte suprema non negò che eccezioni vi fossero, limitandole però a quella sola portata dall'art. 12 della legge sul contenzioso amministrativo, ov'è detto che non viene fatta *innovazione alla giurisdizione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in materia di contabilità e di pensioni.* Il che significa, dice la Cassazione, che in *questa sola materia ed in via d'eccezione,* anche del diritto privato il Consiglio di Stato e la Corte dei conti dovevano decidere, dal che poi deriva che la giurisdizione propria dell'alto Consesso sul sequestro delle temporalità si deve esercitare, senza offesa della competenza ordinaria, già fatta salva dalla legge organica, con la sola eccezione dell'art. 12.

Ma egli è poi vero che la sola eccezione al principio stabilito dall'art. 2 della legge 20 marzo 1865 alleg. *E,* sia quella enunciata dalla Cassazione? Se non lo vietasse la reverenza che sentiamo profonda verso la Magistratura suprema, saremmo tentati di ripetere l'*incivile est nisi tota lege perspecta,* con quel che segue. Poichè sta in fatto che nell'art. 12 di sopra ricordato è disposto

(1) Cass. di Roma (Sezioni unite) 26 maggio 1894 (*Riv. di dir. eccles.*, V, 341).

che non viene fatta innovazione non solo alla giurisdizione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in materia di contabilità e di pensioni, ma anche *alle attribuzioni contenziose di altri corpi e collegi derivanti da leggi speciali e diverse da quelle sin qui esercitate dai giudici ordinari del contenzioso amministrativo.* Ora, domandiamo noi, perchè fra cotesti corpi e collegi non si dovrà comprendere il Consiglio di Stato per la giurisdizione propria che esercita nelle materie tassativamente designate dall'art. 10 della legge 20 marzo 1865 alleg. *D*, fra le quali sono annoverati i sequestri di temporalità? Che si tratti d'attribuzione contenziosa non potrà dubitarsi sol che si legga l'art. 27, nel quale sono stabilite le norme procedurali da seguirsi per la decisione di simili affari. E poichè è ugualmente certo che trattasi di attribuzioni diverse da quelle esercitate dai giudici ordinari del contenzioso amministrativo, si dovrà necessariamente ritenere che l'eccezione sancita dall'art. 12 della legge 20 marzo 1865 riguardi il Consiglio di Stato, non solo quando, insieme alla Corte dei conti, esercita giurisdizione in materia di contabilità e di pensioni, ma eziandio lo stesso Consiglio di Stato quando esercita giurisdizione propria nelle altre materie. Sarebbe veramente inconcepibile che il legislatore, mentre per altri corpi e collegi inferiori e per materie di minore importanza ha derogato al principio stabilito dall'art. 2 della legge sul contenzioso, non abbia fatto lo stesso pel Supremo Corpo amministrativo e per materie che direttamente s'attengono all'esercizio delle più elevate funzioni politiche dello Stato. E per non uscire dall'argomento del sequestro, chiara è la ragione per la quale si volle che a giudicare di cotesto provvedimento non fosse chiamata l'autorità giudiziaria, ma il Consiglio di Stato. Poichè, come si è veduto, il sequestro delle temporalità meglio che su principii d'ordine strettamente giuridico, trova il suo fondamento e la sua giustificazione in motivi d'indole politica, ed ha attinenza alle relazioni fra lo Stato e la Chiesa. Onde bene si è ritenuto che, a conoscere di siffatta materia, presentasse maggiore idoneità un Collegio avvezzo ad ispirarsi nei suoi deliberati anche a considerazioni di natura politica, che non i tribunali ordinari, obbligati, per l'essenza istessa del loro istituto, a giudicare secondo il rigore del diritto.

Non sembra adunque che il giudizio della Cassazione di Roma trovi appoggio nella lettera e nello spirito della legge, le disposizioni della quale inducono invece a ritenere che piena ed intera sia la potestà attribuita al Consiglio di Stato in materia di sequestro di temporalità.

La Cassazione ha creduto di appianare ogni difficoltà, dicendo che al Consiglio di Stato fu attribuita la potestà di pronunziare sulla materia in *maniera obbiettiva decidendo sul merito dell'atto stesso con criteri di estimazione, mentre della legittimità dell'atto stesso in quanto ne sia derivata violazione di un diritto, dovrà conoscere il giudice ordinario.*

Ma la distinzione, per quanto ingegnosa e sottile, non risolve la difficoltà. Tutto il nodo della questione sta nel vedere se il Consiglio di Stato abbia, in materia di sequestri di temporalità, una giurisdizione *propria*, uguale a quella che, in materia di conti e di pensioni, è attribuita alla Corte dei conti. Se il Consiglio, di Stato ha questa giurisdizione propria — del che per le cose sopra menzionate non v'ha motivo di dubitare — la distinzione posta dalla Corte regolatrice non ha ragione di essere. Poichè è evidente che il Supremo Tribunale amministrativo dovrà giudicare del provvedimento di sequestro nel suo complesso, tanto cioè in ordine alla legittimità di esso, quanto in ordine alla sua *giustizia intrinseca*. Ne da ciò deriveranno gli inconvenienti temuti dalla Cassazione, ossia *l'offesa alla garanzia dei diritti stabilita dall'art. 2 della legge del 1865 e la soggezione dell'autorità giudiziaria ad un altro potere.* Le eccezioni non infirmano la regola, e se la stessa Cassazione ammette, in materia di contabilità e di pensioni, la giurisdizione intera della Corte dei conti senza che da ciò derivi offesa al principio della garanzia dei diritti ed all'indipendenza dell'autorità giudiziaria, non si comprende perchè non debba dirsi lo stesso per le altre materie, nelle quali, come in questa dei sequestri delle temporalità, è attribuita giurisdizione intera al Consiglio di Stato.

Del resto il duplice giudizio, che, secondo la teoria della Corte regolatrice, dovrebbe farsi in materia di sequestro di temporalità, l'uno cioè dall'autorità giudiziaria sulla *legittimità* dell'atto, l'altro dal Consiglio di Stato in *merito* e sull'intrinseca giustizia dell'atto stesso, lungi dal trovare appoggio, è in manifesta antitesi con le disposizioni della legge del 2 giugno 1889. La quale, statuendo coll'art. 25 che la Sezione quarta *decide, pronunciando* ANCHE *in merito*..... 2, dei sequestri delle temporalità, riserva naturalmente alla stessa quarta Sezione il giudizio su questa materia per *incompetenza, eccesso di potere, o* VIOLAZIONE DI LEGGE, ai termini dell'art. 24. Ora che altra cosa è il decidere se un atto abbia violato la legge, se non giudicare se l'atto sia *legittimo?* Dunque se per l'art. 25 la quarta Sezione è chiamata a decidere sul *merito* dell'atto, l'articolo 24, le attribuisce la potestà di pronunciarsi sulla *legittimità* dell'atto stesso, e quindi

non v'è altro campo su cui possa esplicarsi l'azione dell'autorità giudiziaria.

Nè giova l'osservare che nel caso speciale, avuto riguardo ai termini in cui era proposta la domanda, questa appariva diretta ad ottenere la riparazione di un diritto offeso, e quindi il solo potere giudiziario era competente a decidere. Poichè, come sopra si è dimostrato, in questo caso, l'incompetenza *ratione materiae* sorge dal fatto stesso che siasi deferita all'esame dell'autorità giudiziaria una materia che la legge riserva alla giurisdizione esclusiva del tribunale amministrativo. Se così non fosse, sarebbe troppo facile agli interessati di eludere la legge, sottraendo al Consiglio di Stato le contestazioni sui sequestri di temporalità. Basterebbe seguire l'esempio del parroco Rizzoli che chiese di essere risarcito dei danni derivatigli dal sequestro, perchè *illegale, arbitrario ed ingiusto* il provvedimento ministeriale che l'aveva disposto. Vero è che la Cassazione dichiarò doversi l'autorità giudiziaria limitare a decidere se l'atto del potere esecutivo fosse o meno legittimo, astenendosi da ogni indagine e giudizio sulla giustizia intrinseca dell'atto steseo. Ma ognuno vede che, una volta dichiarata l'illegittimità dell'atto, la contestazione può dirsi definitivamente esaurita, riuscendo inutile ogni indagine in merito. Nell'ipotesi poi che l'autorità giudiziaria dichiari che l'atto è conforme alla legge, si dovrebbe dalla quarta Sezione giudicare se esso sia giusto. E così, per un solo atto avremo due distinti giudizi, pronunciati da due tribunali diversi, dei quali uno deciderà sulla legittimità, l'altro sulla giustizia del provvedimento impugnato. Se cotesto possa dirsi un sistema razionale e conforme ai principii, cui s'informano i nostri ordinamenti, lasciamo ai lettori di giudicare.

10. Ci resta ora a far cenno di un'altra questione, ossia se contro le decisioni della IV Sezione in materia di sequestri di temporalità possa interporsi ricorso per cassazione, la quale quistione si compenetra con quella generale dell'impugnabilità delle decisioni della IV Sezione innanzi alla Cassazione.

L'argomento è stato tanto discusso e con tale abbondanza di ragioni e corredo di dottrina, che sarebbe ambiziosa pretesa la nostra se tentassimo d'aggiungere alcun che di nuovo (1).

---

(1) Auriti, *Discorsi inaugurali del 1894 e 1895* — Giorgi, *Persone giuridiche e corpi morali*, vol. III, pag. 466-467 — Mattirolo, *Trattato di diritto giudiziario*, vol. I, (4ª ediz.) pag. 469 — Clementini, *Della competenza e dei procedimenti speciali*, vol. I, pag. 37, lett. *F* — Tiepolo, *Il discentramento e la giustizia amministrativa* (*Giustizia amministrativa*, anno 1892, vol. III, pag. 36 e segg. — Lomonaco, *Ibid.*, anno 1893, vol. IV, pag. 1 e segg.

Una magistrale sentenza della Cassazione di Roma a sezioni unite nella causa Società per le opere pubbliche del mezzogiorno d'Italia, Comune di Taranto e Ministero dei LL. PP. (1) risolveva la questione nel senso dell'ammissibilità del ricorso, fermando in proposito le seguenti massime:

" Pel n. 3 dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877 la Corte di cassazione di Roma fu istituita a conoscere dei limiti di ciascuna giurisdizione, a definire tutti i conflitti, compresi quelli tra l'autorità amministrativa e la giudiziaria ed a giudicare della nullità della sentenze delle giurisdizioni speciali per incompetenza od eccesso di potere.

" Anche la giurisdizione della IV Sezione è speciale a fronte di quella generale dei tribunali ordinari.

" Quella disposizione va pure applicata alle decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato, quando con queste rimanesse offeso qualche diritto civile o politico e venisse così invaso il campo dell'autorità giudiziaria.

" Le leggi 2 giugno 1889 e 1° maggio 1890 non hanno inteso di togliere alla Corte di cassazione di Roma nulla di quel potere supremo che le fu attribuito con la legge 31 marzo 1877 per la risoluzione dei conflitti sì di giurisdizione che di attribuzione.

" Dato pure che l'eccesso di potere contemplato dalla legge sui conflitti rappresenti la forma più radicale e spiccata dell'assoluto difetto di competenza, lo straripamento dai limiti delle proprie attribuzioni può compiersi soltanto con l'atto dell'autorità amministrativa, si chiami decreto, ordinanza o decisione e conseguentemente l'eccesso di potere può manifestarsi soltanto dopo l'emanazione di quest'atto.

" E ciò necessariamente avviene tanto se l'eccezione d'incompetenza non sia stata mai sollevata, quanto se abbia avuto luogo il preventivo giudizio sulla competenza. „

" Il motivo dell'eccesso di potere, potendo sorgere anche dopo il giudizio preventivo sulla competenza, non è mai da questa assorbito e può esser fatto valere ancorchè quel giudizio non abbia avuto luogo. „

Quantunque il pronunciato della Cassazione fosse oggetto di severe critiche da parte di valorosi giuristi (2), la Corte suprema credette di persistere nella sua giurisprudenza ed anche

---

(1) *Giustizia amministrativa*, anno IV, vol. III, pag. 1.

(2) Lomonaco, *Nota alla detta sentenza*. (Estratto dai fascicoli 5 e 6 del periodico *La Giustizia amministrativa*, anno 1893).

con recenti decisioni ribadiva la massima che, a norma dell'articolo 3 n. 3 della legge 31 marzo 1877, le decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato possono essere impugnate in Cassazione per incompetenza od eccesso di potere (1).

Sulla questione dell'ammissibilità del ricorso, per quanto non manchino gravissimi motivi di dubitare, noi crediamo che debba starsi al deliberato della Cassazione di Roma. Ed in siffatto convincimento c'induce specialmente il riflesso che nella legge del 1889 troviamo sancito il principio che alla nuova magistratura, per quanto suprema nell'ordine amministrativo, è la Corte di Cassazione di Roma che segna i limiti giurisdizionali a custodia della competenza giudiziaria. È stabilito infatti nell'art. 41 che " sollevata dalle parti o d'ufficio l'incompetenza dell'autorità amministrativa, la Sezione sospenderà ogni ulteriore decisione e rinvierà gli atti alla Corte di cassazione per decidere sulla competenza ". Giustamente osserva il senatore Auriti che " l'obbligo assoluto della sospensione fa troppo, porgendo senza cautela un'arma dilatoria che l'esperienza ha dimostrato come possa essere malamente abusata dai litiganti stimolati dall'interesse e liberi da qualsiasi freno " (2).

Ma questo istesso eccesso ci addimostra con quanta gelosa cura abbia voluto il legislatore tutelare l'integrità della competenza giudiziaria, sino al punto di negare alla nuova magistratura amministrativa una delle funzioni essenziali di ogni giudice, quella cioè di decidere sulla propria competenza. Non è adunque certo repugnante con lo spirito della legge — quantunque manchi in proposito una disposizione esplicita — che contro la definitiva sentenza della IV Sezione possa proporsi avanti la Cassazione di Roma ricorso per annullamento, nella istessa guisa che si ricorre per l'annullamento delle sentenze della Corte dei conti e delle altre giurisdizioni speciali, ai termini dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877.

Risoluta però la questione sull'ammissibilità del ricorso, rimangono sempre gravissime difficoltà attinenti all'applicazione pratica del principio, sulla quale conviene procedere con molta cautela se non si vuole andare incontro a deplorevoli confusioni d'idee e soffocare, quasi in sul nascere, questo mirabile istituto della giustizia amministrativa.

Non basta l'enunciare che avverso le decisioni della IV Sezione si può ricorrere per *incompetenza* od *eccesso di potere*, ma

(1) Cass. (Sezioni unite) 8 gennaio 1895, *Giust. ammin.*, 1895, III, pag. 1, 5: *Riv. di dir. eccles.* V, pag. 222, 48.

(2) Discorso inaugurale del 3 gennaio 1894, pag. 19.

è d'uopo determinare che cosa con queste parole vogliasi significare nel caso speciale. Poichè si può essere facilmente indotti in errore da ciò che nell'art. 24 della legge del 1889 è detto appunto che spetta alla IV Sezione del Consiglio di Stato di decidere sui ricorsi per *incompetenza* od *eccesso di potere*. Ed il significato che la dottrina e la giurisprudenza attribuiscono a tali parole è così vasto ed esteso da comprendere, non solo lo straripamento commesso dall'autorità di un dato ordine a danno di un'autorità d'ordine diverso, ma qualunque fuorviamento ed abuso della giurisdizione di cui si è investiti. Anzi si è ritenuto che " possa esservi eccesso di potere quando una misura amministrativa sia fondata su apprezzamenti contenenti qualche cosa d'illogico e d'irrazionale, o di contrario allo spirito della legge „ (1).

Ognun vede a quali conseguenze si giungerebbe ove s'intendessero in questo senso l'incompetenza e l'eccesso di potere che aprono l'adito al ricorso per annullamento contro le decisioni della IV Sezione. L'indipendenza e l'autonomia del supremo tribunale amministrativo rimarrebbero parole vane, e si verrebbe a stabilire la piena soggezione dell'autorità amministrativa alla giudiziaria.

Affrettiamoci a dichiarar che la Cassazione di Roma, nell'applicazione dell'art. 3 della legge del 1877 che dà contro le sentenze delle giurisdizioni speciali, ricorso di nullità per incompetenza od eccesso di potere, ha mantenuto costantemente una massima conforme ai concetti puri del diritto e corrispondente ai fini della legge, ed è questa:

" Se nell'atto di autorità eccesso di potere è qualunque arbitrio, qualunque abuso di autorità con violazione di legge, nell'atto di giurisdizione eccesso di potere non è l'aver giudicato male, ma l'aver giudicato incompetentemente, quando ciò non sia in materia deferita ad altra autoritá giurisdizionale dello stesso ordine (incompetenza in senso proprio), ma sia in materia deferita ad autorità di ordine diverso, o sottratta a qualunque giurisdizione (eccesso di potere). „

Coerentemente a questa massima, la Cassazione rigettava quasi tutti i ricorsi inoltrati avverso le sentenze della Corte dei conti, perchè i ricorrenti aveano un erroneo concetto dell'eccesso di potere, dimenticando che la Corte dei conti non è una potestà amministrativa, ma una giurisdizione amministrativa pei diritti a pensione a carico dello Stato e per gli obblighi e diritti di contabilità nel maneggio del danaro pubblico; donde deriva che

---

(1) Codacci-Pisanelli, *L'eccesso di potere nel contenzioso amministrativo. (Giustizia amministrativa*, anno III, par. IV, pag. 1).

l'eccesso di potere, secondo l'art. 3 della legge 31 marzo 1877, in materia giurisdizionale ha un significato affatto diverso dall'eccesso di potere secondo l'art. 24 della nuova legge sul Consiglio di Stato in materia di atti e provvedimenti di amministrazione, non di giurisdizione (1).

Malgrado ciò vi è una deplorevole tendenza ad allargare i limiti entro i quali, secondo gli enunciati principii, deve essere circoscritto il ricorso per annullamento contro le decisioni della IV Sezione. Travisando il concetto d'incompetenza e di eccesso di potere, si ricorre contro le dette decisioni anche per violazione ed erronea interpretazione di legge, mentre *è evidente che interpretare erroneamente una legge che si ha facoltà d'applicare non significa eccesso di potere. Conceduta una giurisdizione s'intende conceduto ciò che nei limiti della medesima concorre ad esplicarla nei suoi concetti e nella sua estensione: si eccede allorchè s'invade, come si è insegnato e deciso, la giurisdizione ad altra autorità riservata o si spieghi un potere che in maniera assoluta non si tenga, quantunque non sia ad altri attribuito* (2).

In base di questi principii non escludiamo in massima l'ammissibilità del ricorso in Cassazione avverso le decisioni della IV Sezione in materia di sequestro di temporalità. Ma poichè, come sopra si è dimostrato, trattasi di materia attribuita esclusivamente alla giurisdizione del supremo tribunale amministrativo, così è evidente che il ricorso non potrà mai essere fondato sul motivo d'incompetenza, non essendo possibile che, nel decidere sui sequestri di temporalità, la Sezione quarta invada la giurisdizione ad altra autorità riservata. Resta adunque l'eccesso di potere nella sua forma più grave, radicale ed assoluta, ossia la mancanza di ogni giurisdizione. Si potrebbe, per esempio, impugnando una decisione della IV Sezione che avesse dichiarato valido un sequestro di temporalità per repressione, sostenere che le leggi vigenti non permettono di sequestrare ad un investito le temporalità beneficiarie se non nei casi di malversazione, di rinuncia o di decadenza, per modo che l'autorità amministrativa, ordinando un sequestro all'infuori di quei casi, e la IV Sezione confermandolo, commettono un eccesso di potere. Sarebbe questa una questione che potrebbe essere sottoposta all'esame della Cassazione, e noi anzi ci auguriamo che lo sia, poichè è bene che in argomento così grave ed importante si abbia l'autorevole responso della Magistratura Suprema.

G. Orlandi.

(1) Auriti, *Disc. inaug. 1893*, pag. 24 — *Ibid. del 1894*, pag. 17.

(2) Cass. Roma 8 genn. 1895: *Giust. ammin.* 1895, III, 5: *Riv. di dir. eccles.*, V, 222.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

26 novembre 1895.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Troise

P. M. Alaggia. (concl. conf.)

Del Torto c. Demanio e Fondo pel culto.

Parrocchia unita a monastero — Toscana — Concordato del 1815 — Atti che ne furono conseguenza — Carattere legislativo — Interpretazione — Sindacabilità in Cassazione — Ripristinazione dei conventi e delle parrocchie annesse — Dotazione autonoma della parrocchia — Nuova soppressione del convento — Parroco — Azione di rivendicazione.

Il Concordato del 1815 fra la Santa Sede ed il Granduca di Toscana, e i conseguenti atti della Commissione nominata dallo stesso Granduca, approvati con rescritto del Principe, costituiscono atti legislativi, *la cui interpretazione non sfugge al sindacato del supremo Collegio* (1).

Cogli atti predetti, nel mentre si ripristinarono i conventi soppressi durante la dominazione francese, si operò anche la ripristinazione delle parrocchie che erano unite ai medesimi, assegnando però ad esse una dotazione propria ed autonoma da distaccarsi dal patrimonio del convento nel caso di una nuova soppressione di questo (3).

Perciò avvenuta la soppressione del convento per effetto della legge del 7 luglio 1866, il parroco ha azione per rivendicare dal Fondo pel culto, sul patrimonio del convento, la quota corrispondente alla dote assegnata alla parrocchia (3).

La sentenza osserva in fatto, che dai documenti esibiti risulta, che da antico tempo esisteva nella città di San Sepolcro una chiesa avente cura d'anime, sotto il titolo di San Niccolò, e che fu tenuta come sua dal convento dei frati Camaldolesi, fino al 1810, allorchè fu soppresso dal governo francese. Allora questa cura d'anime passò nella chiesa di San Francesco dei Minori conventuali, colpiti pur essi dalla soppressione francese.

Avvenuta la restaurazione del governo granducale, con sovrano rescritto del 24 febbraio 1815, al parroco di San Niccolò in San Francesco di Borgo San Sepolcro, fu assegnata dal sovrano la congrua di scudi centoventi all'anno, fino a nuove disposizioni; e ciò come assegno personale, essendo che il parroco portava il peso del ministero parrocchiale, senza essere affatto provvisto, e si trovava a servire una chiesa che non avea dote, perchè era annessa ad un convento soppresso.

Dipoi il 4 novembre 1810, con convenzione tra la casa di Lorena e la Santa Sede, fu stabilito il ripristinamento dei conventi soppressi, mercè la distribuzione del superstite patrimonio regolare, che verrà ripartito tra i conventi da ripristinarsi, in quel modo che sarà giudicato più conveniente e coerentemente ad un piano economico di riparto.

Ed in conformità di questa convenzione, il Granduca nominava una Commissione, e per l'assegnazione dei beni

(1-3) Intorno a questa importante questione, e pei precedenti su di essa, veggasi il nostro studio *Le parrocchie unite ed incorporate a monasteri* (vol. IV, pag. 1 seg.). Veggansi pure: Cass. Roma 5 luglio 1894 (vol. V, p. 160); Appello Lucca 27 aprile 1895 (vol. V, p. 363). La Corte di cassazione di Roma, annullando la sentenza della Corte d'appello di Firenze 10 gennaio 1895 (vol. V, pag. 174), non fa che confermare massime precedentemente ed autorevolmente sancite: si consulti specialmente la decisione 1 maggio 1893, Parrocchia di Santa Maria dei Servi in San Sepolcro c. Demanio e Fondo pel culto (vol. IV, pag. 41).

dei rispettivi conventi si formarono atti con l'intervento dell'amministratore generale del patrimonio della causa pia, e del rappresentante di ogni convento ripristinato. E per ogni convento, a cui tornava ad essere affidata la cura delle anime, fu nei detti atti usata questa formula « Resta inoltre fissato e stabilito, che nelle assegne costituenti la dotazione del suddetto convento, s'intende anche compresa *la tangente* necessaria per la congrua parrocchiale, e che una *rata proporzionale* di tutto il patrimonio *assegnatogli* deve intendersi affetta all' oggetto suddivisato. »

Per opera di questa Commissione fu ripristinato il convento di Santa Maria dei Servi, e l'altro di San Francesco in *Borgo San Sepolcro di cui si discorre*, siccome risulta dall' istrumento del 19 settembre 1816, stipulato tra il generale dei Francescani e l'amministrazione generale del patrimonio della Causa Pia, col quale al convento di San Francesco furono assegnati, oltre alla fabbrica ed al terreno annesso alla clausura, diversi beni aventi una rendita di lire italiane 8823.88, dei quali beni il convento rimase sempre nel possesso e nella libera amministrazione.

La sentenza osserva che nessuna prova è stata prodotta di ingerenza particolare della chiesa o per lo chiesa di San Niccolò, nel patrimonio del convento, e riprova la sentenza di primo grado che ritenne che l' assegnazione dei beni si fosse fatta anche alla chiesa, anzi alla chiesa principalmente. Ed in conferma di questo assunto la sentenza, da cui si ricorre, ricorda che nel rapporto della Commissione al Principe del 20 marzo 1819, in ordine ai provvedimenti adottati per assicurare ai nuovi istituti il possesso dei beni assegnati ad essi, non si accenna punto alle chiese con cura d' anime, e soltanto sono esse ricordate nel brano che s'interlinea del detto rapparto « a due specie possono riferirsi gli obblighi imposti ai monasteri ristabiliti, concernenti i religiosi e le monache. Consistono i primi nell' aver ripristinato le parrocchie regolari nei conventi riaperti nei quali prima esistevano; e del servizio di queste è stato genericamente imposto l' obbligo alla rispettiva religiosa famiglia. Ed in questo importante rapporto è stata cauta la Commissione *per qualunque futuro evento*, di dichiarare espressamente, che una porzione dei fondi assegnati a tali conventi, sebbene innominata, ma da proporzionarsi, occorrendo, al necessario servizio della cura, *deve considerarsi rilasciata come perpetua dotazione della cura medesima*. Di tutti gli obblighi come sopra imposti, e dell' attribuzione di una porzione dei fondi di alcuni monasteri alla parrocchia che vi è riunita, è stata fatta la dovuta menzione, ed apposta la condizione relativa nei contratti indicativi delle assegne. »

Con rescritto del 25 maggio 1819 il sovrano approvava l'operato della Commissione.

Pubblicata la legge di soppressione del 1866, anche il convento di San Francesco fu tra i colpiti, e nel prendersi possesso dei beni, il religioso, attore nel presente giudizio, don Battista Bernardino del Torto, venne fncaricato del servizio della cura, come già innanzi, mediante l'assegno personale di L. 480, aumentate poi a L. 800.

La Corte finalmente ricorda una ufficiale della Curia vescovile di San Sepolcro del 16 maggio 1894, prodotta dall'amministrazione del Fondo pel culto, nella quale si dice che nel ripristinarsi la famiglia religiosa conventuale fu dato a questa l' onere di provvedere al servizio della parrocchia di San Niccolò già trasferita in San Francesco. Che però l'Ordinario non doveva eleggere il parroco, perchè la giurisdizione parrocchiale risiedeva virtualmente nella famiglia religiosa, che destinava necessariamente un religioso pel disimpegno dell' ufficio parrocchiale, e l' Ordinario dovea solo approvarlo con semplice paplice patente, senza forma o privilegio di canonica investitura.

Che di conseguenza la parrocchia non

si rendeva mai vacante, agli effetti della temporale amministrazione, nè occorreva denunciarne la vacanza al R. Ufficio.

Che tale era pure la condizione della parrocchia di S. Agostino trasferita nella chiesa dei Servi, meno che questa, oltre la partecipazione del parroco *pro tempore* agli assegnamenti della famiglia religiosa dei Servi, avea pure un patrimonio speciale parrocchiale.

Premessi questi fatti, la Corte osserva in diritto che l'azione promossa dal reverendo D. G. Battista-Bernardino Del Torto, come parroco della chiesa di San Niccolò in San Francesco di Borgo San Sepolcro, è una vera e propria azione di rivendicazione della quota di beni stabili assegnata dalla Commissione del 1816 al convento, di proprietà della chiesa ridetta, e nel presupposto della preesistenza alla legge del 1866 del benefizio parrocchiale, come ente autonomo, avente diritti distinti e proprii. Se non che, osserva la sentenza, nessuna prova si raccoglie dai documenti di una entità qualsiasi della chiesa o del benefizio parrocchiale distinto dal convento.

Che anzi è dimostrato che come era conventuale, e non secolare la chiesa di San Niccolò prima che la parrocchia fosse trasferita nella chiesa di San Francesco, così tale rimase dipoi, e, come innanzi, così dopo, la parrocchia, prima nella chiesa di San Niccolò, poscia trasferita in quella di San Francesco, non ebbe personalità propria, nè dote.

Che il governo francese non rispettò i beni della parrocchia come distinti da quelli del convento; ma tutti li apprese, senza che mai alcun reclamo si fosse elevato mettendo innanzi la pretesa autonomia.

Anzi è dimostrato che col rescritto del 1815 al parroco fu assegnato, in via provvisoria, l'annuo personale assegno di scudi 120 l'anno per suo sostentamento; e la congrua differisce dalla dote del benefizio, quando consista in un assegno personale.

Che nemmeno si ritrova nelle leggi, posteriori alla restaurazione, un titolo che dimostri l'autonomia dell'ente parrocchia, evidentemente incorporata nel convento dei Francescani. Anzi è da rilevare che queste leggi si proposero lo scopo limitato di restaurare le soppresse corporazioni religiose nello stato anteriore, senza alcuna modificazione. E pei conventi riaperti dove esistevano parrocchie regolari, anche queste furono ripristinate di concerto fra le due autorità, e del servizio loro fu imposto l'obbligo alla rispettiva famiglia religiosa, ed ai conventi fu dato un compenso dotandoli e destinando una tangente proporzionale dei beni al servizio della parrocchia. Di qui la menzione che nella dotazione di ogni singolo convento si avesse ad intendere anche compresa la tangente necessaria per la congrua parrocchiale; di qui il peso, l'onere, onde venne gravato il patrimonio dei conventi. Nessuna trasformazione fu quindi dalle leggi or or ricordate, operata nella natura della chiesa di San Niccolò in San Francesco, che rimase sempre conventuale e non divenne mai una parrocchia secolare, distinta dal convento.

Altronde, dice la sentenza, manca la prova dell'erezione in titolo dell'ente parrocchiale, necessaria per la costituzione dell'ente, e manca pure quello dello smembramento della chiesa dal convento e la costituzione del beneficio parrocchiale con specifica designazione di beni. Invece è provato che le due autorità non si proposero di creare enti nuovi, ma di ripristinare gli enti, conservando come ente unico il convento-parroco, e la Commissione incaricata della esecuzione del Concordato, non potè volere più di questo, sicchè la dotazione fu fatta al convento, non alla chiesa; e nel contratto di assegna 1816, il solo Governo e convento furono rappresentati, non il rappresentante del benefizio parrocchiale, come si sarebbe fatto se questo si fosse voluto scindere dal convento.

Arrivata a questo punto, osserva la sentenza che non è il caso di discutere delle unioni fra chiese e conventi e di quella *aeque principalis*, perchè manca il presupposto del benefizio autonomo che

sia stato poscia aggregato al convento, per discutere se questa aggregazione sia stata accessoria o principale.

Che in ogni caso il Concilio di Trento, che vietò le unioni subiettive delle Chiese e benefizi parrocchiali ai conventi, non fu osservato che per alcun tempo, le sue prescrizioni or quà or là, caddero in disuso. Questo in astratto, perchè in concreto il Concilio, mirando al futuro, riusciva inapplicabile, di fronte al Concordato del 1815, che si limitò soltanto ad approvare lo stato di fatto anteriore.

Nè ha valore l'argomento che si trae dalla condizione del contratto di assegnazione « che una rata proporzionale di tutto il patrimonio assegnato dovesse intendersi in perpetuo affetta alla congrua parrocchiale », perchè non potendosi ammettere che nel 1816, in cui fu ripristinato in convento, sia stato costituito l'ente parrocchia come distinto dal convento, non si può parlare di diritti quesiti, nè di diritto di comproprietà dell'ente, che non esisteva, sul patrimonio assegnato. — « Che se si volle provvedere *pel caso in cui per qualunque evento* i conventi fossero soppressi ed i beni indemaniati, e si volle far salvo per qualsiasi evento una quota innominata, da proporzionarsi, occorrendo, al necessario servizio della cura », questo rappresenta *un onere* del patrimonio religioso, proprio della corporazione soppressa, il quale si è trasferito sulla rendita iscritta ed assegnata al Fondo per il culto, (Art 11 legge 7 luglio 1866.) — Che se questo non ha adempiuto l'onere, spetta al Del Torto far valere le sue ragioni in propria sede.

Per questi motivi la Corte rigettava le domande del Del Torto.

Questi ricorre, per

1. Violazione delle disposizioni del Concilio di Trento, in tema di unione beneficiaria e dell'art. 11 legge 7 luglio 1866; difetto di motivazione.

2. Violazione del rescritto 25 maggio 1819, e delle disposizioni emanate dalla Commissione regia ed ecclesiastica del 23 marzo 1819, e relative stipulazioni sanzionate col rescritto stesso, dirette alla tutela della personalità e diritti patrimoniali delle parrocchie unite ai conventi, non che della convenzione tra le Corti di Toscana e di Roma del 4 novembre 1815, e degli articoli 1166 e 1170 del Codice civile, e dell'art. 11 legge 7 luglio 1866.

3. Falsa interpretazione e conseguente violazione degli articoli 11-18 e 20 legge 7 luglio 1866, dell'art. 439 Codice civile e degli articoli 360, 361, 577 Procedura civile.

In diritto. — Attesochè la impugnata sentenza, negando alla ricorrente Parrocchia il dominio dei beni rivendicati, e consentendole, in ogni caso, il diritto di pretendere la congrua, come espressione dell'onere imposto al convento soppressa, cui è succeduto il Fondo pel culto, ha violato le disposizioni ricordate nel secondo mezzo di gravame.

Ma prima di discorrere di questa violazione, giova premettere, che siffatta indagine non incontra l'ostacolo di una interpretazione dell'istrumento di cessione 19 settembre 1816, non soggetta a sindacato di sorta.

La sentenza infatti interpreta sì il contenuto di questa scrittura; ma l' interpreta al lume del Concordato fra la Santa Sede ed il Granduca di Toscana, non che della relazione della Commissione governativa.

E che questi sieno *atti legislativi*, è fatto manifesto, quanto alla convenzione con la Santa Sede, così dall'oggetto che le era proprio, di determinare cioè una delle parti precipue della polizia ecclesiastica, la condizione delle parrocchie conventuali, come dall'intervento diretto del Capo dello Stato, che stipulava col Capo del cattolicismo.

E quanto alla relazione della Commissione, è da rilevare che questa, che emanava dal Principe, compiva un atto di sovranità, elevato ad atto legislativo dal rescritto, che con provvedimento d'indole generale, ne sanzionava ed approvava pienamente l'opera. Sicchè la sentenza, argomentando da questi provvedimenti di carattere legislativo per chiarire il senso della cessione di beni al convento,

cessione *diventata legge per sanzione sovrana*, deve naturalmente sottostare al sindacato della Cassazione, deputata a giudicare della esatta applicazione di essi provvedimenti al caso speciale.

Ora che codesta applicazione non sia conforme, *nè alla parola*, *nè al pensiero*, delle ricordate provvisioni sovrane, si dimostra agevolmente.

La sentenza, traendo argomento dalla natura delle restaurazioni politiche, nelle loro relazioni con le istituzioni sociali e religiose, afferma che mirando esse a ristabilire semplicemente il passato, non comportano innovazioni di sorta; sicchè se prima la parrocchia di San Niccolò era regolare e punto dotata, è da ritenere che tale sia rimasta di poi, dopo la ripristinazione del convento di San Francesco.

Però la sentenza dimentica, che il primo periodo delle restaurazioni per ordinario è eccessivo, e tale si fu pure quello di Toscana, comechè prevalessero subito dipoi più miti consigli; onde non è da meravigliare, che, per servire allo scopo di consolidare il presente, si sia voluto non pure ristabilire il passato, ma esagerarne altresì la portata. — E tanto più si deve questo stimare, quando si ponga mente, che la sorte delle parrocchie in genere fu l'argomento assiduo delle sollecitudini del legislatore toscano, massime nel periodo delle riforme leopoldine; sicchè è da ritenere che, dotandosi la parrocchia ricorrente di un patrimonio che prima non avea, per porla al sicuro dalle conseguenze di possibili soppressioni future di conventi, si sia fatta cosa conforme allo spirito del tempo ed alle tradizioni del passato.

Ma questa, che è una deduzione d'indole generale, ritrova la sua piena giustificazione nella parola e nello spirito della convenzione, come della relazione della Commissione indirizzata al Sovrano.

Nella prima si stabilisce « che nella dotazione del convento s'intende compresa la tangente necessaria per la congrua parrocchiale; e che una rata proporzionale di tutto il patrimonio assegnatogli, deve intendersi affetta all'oggetto suddivisato. »

Evidentemente, assegnandosi alla Parrocchia non la congrua soltanto, ma la tangente della dotazione, che era rata proporzionale di tutto il patrimonio da servire alla congrua, s'intese assegnare *una quota di beni*, da rimanere indivisa, fino a quando non sorgesse il bisogno della separazione.

Ma il senso di questa clausola è fatto ancora più manifesto dalla relazione della Commissione, la quale, con una interpretazione, che si può dire *autentica*, dichiarava espressamente « che per qualunque futuro evento una porzione dei beni assegnati ai conventi, sebbene innominata, ma da proporzionarsi, occorrendo, al necessario servizio della cura, deve considerarsi rilasciata come perpetua dotazione della cura medesima. »

Il Sovrano approvò quello che la Commissione aveva operato, onde non puossi negare che il Principe volle che la parrocchia fosse dotata con beni in natura, piuttosto che con un diritto di credito da sperimentarsi sul patrimonio del convento; quota ideale di beni, da realizzarsi con la opportuna divisione, dove ricorresse l'evento che preoccupava l'anima dei Commissari.

E questo evento, che certamente non potea essere che una possibile futura soppressione del convento a cui la parrocchia era unita, rende ragione del perchè si volle la congrua composta di beni, i quali, sottratti all'incameramento, che avrebbe potuto colpire quelli del convento, assicurassero alla parrocchia una esistenza sicura.

E che questa poi fosse ragione sufficiente e decisiva delle determinazioni sovrane, intesa nella maniera che si è detto, si fa palese, così dalle sorti mal sicure dei conventi della Toscana, alcuni dei quali furono soppressi nel periodo delle riforme Lorenesi, e tutti poi dalla applicazione delle leggi francesi dopo la annessione; come dalle cure assidue, delle quali le parrocchie toscane furono circondate perfino nel periodo di queste

riforme, quando si elevava la congrua di esse, ed al loro servizio si destinavano i sacerdoti regolari.

La sentenza si è bene apposta ritenendo che la soluzione della causa non potea dipendere dalla applicazione diretta ed immediata dei canoni del Concilio di Trento, che vietava le unioni subiettive, perchè in verità non si era nel caso che si fosse unito ad un convento un beneficio parrocchiale. Però avrebbe dovuto la Corte di merito considerare, che la ragione di quel divieto suggeriva argomento favorevole alla tesi che essa rifiutava.

Lo suggeriva, perchè se il Concilio voleva serbata l'autonomia patrimoniale delle parrocchie, che si univano ai conventi, piuttosto che dissentire, si associava al pensiero delle leggi toscane, le quali furono certamente più sollecite delle parrocchie che dei conventi, secolari o regolari e conventuali che quelle si fossero. E d' altronde, poichè si vollero ripristinare le parrocchie in maniera che non fossero strettamente conventuali, ma si avessero una dote, era conforme alla tradizione ed al pensiero che ispirava le riforme restauratrici, che questa dote fosse costituita di beni in natura.

La sentenza nega questa maniera di dotazione osservando che alla parrocchia ricorrente mancava la personalità capace degli acquisti; ma così opinando non considerava che l' ente parrocchia esisteva, e la si potea quindi elevare a beneficio dotandola; e che era contradizione negarle la personalità, ed affermarla insieme, quando le si riconoscea il diritto dell'assegno in relazione all'onere imposto sul patrimonio del convento.

Che poi la parrocchia non fosse stata direttamente rappresentata nell' istrumento di assegnazione dei beni al convento, non è codesta una circostanza capace di indebolire gli argomenti che precedono, sia perchè era essa rappresentata dall' amministrazione generale della Causa Pia, e sia perchè in questo istrumento non si contiene appunto un contratto bilaterale, ma una semplice attribuzione di beni.

Esaurito così l'esame del secondo mezzo del ricorso, è inutile arrestarsi a discutere degli altri, che riguardano la parte formale della sentenza, accusata di difetto di motivazione e di omessa pronunzia.

Per questi motivi, la Corte cassa ecc.

Cassazione di Roma.

18 novembre 1895.

Pres. Tondi, P. — *Est.* Caselli.

P. M. Criscuolo. (concl. conf.)

Belluzzi c. *Ballarini.*

Fondazione autonoma a scopo di culto — Legato alla parrocchia — Onere della celebrazione di un ufficio anniversario — Requisiti dell'autonomia — Mancanza di una dotazione propria.

Legato alla parrocchia — Corrisponsione di annua rendita libera da ricchezza mobile — Pagamento del capitale — Onere del pagamento dell'imposta — Chi gravi.

È incensurabile in Cassazione il giudizio del magistrato di merito che, interpretando la disposizione testamentaria, ritenne che si trattasse di vero legato alla parrocchia, e che la celebrazione di un ufficio imposta dal disponente in suffragio dell'anima propria costituisse un onere che pur giovava alla parrocchia stessa (1).

A costituire l'ente autonomo vietato dalla legge (art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867 e 833 Cod. civile) è necessario che, oltre gli elementi della perpetuità del legato pio e della sua destinazione a scopo di culto, vi concorra anche una dotazione propria del legato stesso: ciò che non si verifica nella disposizione a favore di una parrocchia di

---

(1) Il vedere se il testatore abbia voluto dar vita ad un ente autonomo a sensi degli art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867 e 833 del Cod. civile, oppure disporre di un semplice legato con onere di culto costituisce una indagine di fatto, incensurabile in Cassazione. In questo senso: Cass. di Roma, 21 settembre 1894 (vol. IV, p. 603); 9 aprile 1894 (volume V, p. 57).

un'annua rendita coll'onere di un ufficio anniversario (1).

Disposto che il legato di annua rendita venga corrisposto alla parrocchia libero dal peso della imposta di ricchezza mobile, questa deve rimanere a carico dell'erede universale, quando siasi fatto alla parrocchia il pagamento del capitale corrispondente alla rendita del legato.

Osserva che con testamento segreto del 20 maggio 1891 Annunziata Fantini, fra gli altri legati, ne facea un primo, disponendo nei seguenti termini: Lascio il capitale corrispondente alla rendita di lire 200 annue all'abate o parroco pro tempore della chiesa di S. Giuliano in Bologna, affinchè eroghi tale rendita ogni anno nella celebrazione di un ufficio in suffragio dell'animia mia e di quella di mio marito. Nominava erede universale perpetuo il pronipote Luigi Belluzzi ed usufruttuari universali i genitori di lui Artemisio e Cleonice Gallini.

Il parroco D. Carlo Ballarini, con citazione dell'8 novembre 1893, chiamava avanti il Tribunale di Bologna i cennati coniugi perchè fossero condannati a pagargli lire 200, residuo prestazione del legato per gli anni 1892 e 1893, e consegnargli la somma di lire 4548, corrispondente al capitale di detto legato.

Il Tribunale fece diritto alla dimanda. E la Corte d'appello con pronunziato del 17 luglio 1894, provvedendo sul gravame dei coniugi suddetti e su quello incidentale del parroco, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiarava d'esser tenuti gli appellanti ad assicurare, anche quando sarebbe avvenuto il pagamento del capitale del legato, il rimborso della relativa tassa di ricchezza mobile.

Considerò la Corte che si eccepiva la nullità del legato perchè cadeva sotto la disposizione dell'art. 1, n. 6 della legge del 15 agosto 1867 e dell'art. 833 del Cod. civ. Ma a giudizio della Corte stessa la Fantini non avea istituita una speciale fondazione per se stante, ma un legato a favore della chiesa parrocchiale coll'onere perpetuo d'erogare la rendita del capitale legato a prò dell'anima della disponente e del marito di lei; e così giovava alla chiesa in cui l'ufficio dovea celebrarsi, accrescendone il patrimonio. E se l'ente autonomo deve avere una esistenza propria e indipendente, nella specie la liberalità della Fantini costituiva un semplice onere della celebrazione dell'ufficio, ed il capitale lasciato entrava nella massa degli altri beni della chiesa, essendo l'ufficio del suffragio una modalità del legato rimessa alla coscienza del parroco, e non il subbietto della istituzione.

Considerò poi in quanto allo appello incidentale che il Tribunale avea omesso di provvedere sul rimborso della tassa di ricchezza mobile pel tempo avvenire, seguita la consegna del capitale.

Di questa sentenza si chiede per due mezzi lo annullamento.

Si dice col primo che nel legato della Fantini concorrono tutti gli elementi dell'ente autonomo, posto mente che il lascito è a scopo di culto, deve essere attuato in perpetuo, ed è costituito da un capitale preciso, staccato dalla eredità ed avente esistenza propria, indipendente e speciale. Applicabile perciò l'art. 1, n. 6, della legge del 1867 e l'art. 833 del Cod. civ. Nè lo rende meno autonomo il doversi celebrare la funzione in una determinata chiesa, ed essere affidata l'esecuzione ad un sacerdote designato, non potendosi ritenere che fosse l'esecuzione del legato medesimo una modalità rimessa alla discussione del parroco, mentre lo scopo unico della testatrice non fu di fare una libe-

(1) Trattasi di legato ad ente conservato, non soggetto alle leggi di soppressione, e da ritenersi perfettamente valido. App. Catanzaro, 15 dicembre 1893 (vol. IV, p. 449) e nota ivi.

La Corte di cassazione con decisione del 4 dicembre 1894 (vol. V, p. 151), ritenne che non può intendersi fatto alla chiesa parrocchiale il legato di un'annua rendita, quando questa debba servire nella sua totalità alla celebrazione di messe. Circa i requisiti per l'esistenza dell'ente autonomo, si veggano nel precedente volume le decisioni a pag. 53, 57, 81, 98, 239, 361.

ralità alla chiesa di S. Giuliano, ma di fondare un ente speciale, avente un capitale proprio da non confondersi coi beni della chiesa, e da non potere distrarre e destinare ad altre funzioni. Scambiò la Corte l'accessorio ed il contingente col principale ed assoluto; imperocchè intanto la testatrice commise al parroco di celebrare la funzione in quanto la volea a suffragio dell'anima sua; di guisa che senza di questa finalità non avrebbe lasciato alcun incarico al parroco. E che intendesse la testatrice istituire un ente autonomo risulta anche dalla circostanza dall'avere ordinato che il capitale delle lire 4000 non solo fosse distaccato dalla rendita, ma rimanesse distinto dal patrimonio della chiesa di S. Giuliano, e rimanesse soggetto alla tassa di ricchezza mobile e che dalla eredità fosse in perpetuo sostenuta la spesa di detta tassa; manifestando così che non fosse interrotto ogni rapporto tra l'eredità medesima ed il detto capitale, e manifestando ancora che anche l'erede fosse concorso all'attuazione del legato pio, con che era impedito al parroco di non adempirlo, di sospenderne l'esecuzione o erogarne la rendita in altre funzioni.

Col secondo mezzo poi si assume che nella ipotesi subordinata che il legato non costituisse un ente autonomo, merita sempre censura la denunziata sentenza per avere ritenuto che gli usufruttuari come eredi ed in proprio fossero tenuti ad assicurare il pagamento della cennata tassa. Pagato il capitale cessava negli usufruttuari l'obbligo di pagare quella rendita, e quindi la tassa non potea gravare che l'erede proprietario e non gli usufruttuari, i quali in tanto poteano esser soggetti, in quanto non era pagato il capitale. Nè della decisione data addusse la Corte alcuna ragione, e peccò anche di contraddizione.

Osserva che un primo ostacolo si incontra dal ricorrente per avere i giudici di merito, interpetrando la disposizione testamentaria della Fantini, ritenuto di trattarsi di un vero legato alla parrocchia di S. Giuliano, che col legato stesso venne ad accrescerne il patrimonio, e che la celebrazione annua di un ufficio in suffragio dell'anima della disponente costituiva un onere che pur giovava alla parrocchia stessa.

Osserva che a prescindere da siffatta considerazione è da por mente che non possa ritenersi che la cennata disposizione avrebbe dato vita ad una di quelle istituzioni che le nuove leggi hanno inteso vietare come si apprende pel disposto degli art. 833 del Cod. civ. e 1, n. 6, della legge del 15 agosto 1867.

E che non si possa ritenere che con il testamento della Fantini si intese istituire un ente autonomo ai termini dei citati articoli, si rileva ponendo mente che sarebbe stato necessario che fosse concorso con gli elementi della perpetuità del legato pio e della sua destinazione a scopo di culto, anche una dotazione propria del legato stesso. Imperocchè si rileva dalla disposizione in esame che non vi fu dotazione propria dell'ente autonomo, ma si dispose a favore della parrocchia con l'onere della celebrazione del cennato suffragio.

Non incontrandosi perciò la istituzione di un ente autonomo dalla legge non più riconosciuto, si ha invece la figura delineata dalla Corte di merito, di un legato a favore di un istituto ecclesiastico a cui le nuove leggi non han tolta la capacità di ricevere con la ripetuta modalità della celebrazione del suindicato ufficio.

Osserva che, in esecuzione della ripetuta disposizione testamentaria della Fantini, la Corte di merito giustamente riteneva che l'obbligo del pagamento della tassa di ricchezza mobile era da porsi a carico dell'erede universale della Fantini, e quindi si dimostra anche infondato il secondo mezzo del proposto ricorso.

Per tali motivi, la Corte rigetta ecc.

Cassazione di Firenze.
29 luglio 1895.

Pres. Salucci, ff. di P. — *Est.* Tommasi.
P. M. Rossini. (concl. conf.)
De Mario c. *Fabbr. di S. Stefano Comelico.*

Ipoteca giudiziale — Pronuncie del potere amministrativo — Decreto prefettizio sui conti

di una Fabbriceria — Validità della iscrizione.

L'art. 1970 del Codice civile, in cui è espresso che ogni sentenza portante condanna al pagamento di una somma produce ipoteca sui beni del debitore, non è limitata alle sole pronuncie dall'autorità giudiziaria, ma comprende ancora quelle del potere amministrativo emesse nel tramite della sua giurisdizione in materia delegatagli, sottratta alla competenza ordinaria. (1)

Bene è quindi inscritta ipoteca giudiziale sui beni degli amministratori di una fabbriceria in base a decreto prefettizio che, nell'esame dei conti di essa fabbriceria, in conformità della legge italica 15 settembre 1807, accerta in una somma determinata il debito di quelli verso l'ente. (2)

Per accendere una ipoteca giudiziale basta che la relativa pronuncia di condanna al pagamento sia stata emanata, senza d'uopo di curare che ne sia avvenuta la notificazione e che possano esperimentarsi rimedi contro di essa. (3)

Valentino De Mario ed altre tre persone, avendo amministrato quali fabbriceri dal 1867 al 1874, inclusive il patrimonio della chiesa parrocchiale di S. Stefano Comelico e succursali, e non essendosi prestati a render conto del loro operato, il conto fu compilato d'ufficio, e riveduto si dalla ragioneria provinciale se ne intimarono a prenderne cognizione detti ex fabbriceri e per il De Mario defunto, la sua figlia ed erede Gioseffa De Mario nei De Martini. Apparve prima il dare solidale di costoro in una cifra inferiore, ma successivamente rintracciate tutte le partite relative con decreto dell'11 maggio 1888, il prefetto di Belluno lo determinò in lire 13,135.76. In base a tal decreto la fabbriceria inscrisse nel 30 maggio 1888 nella conservazione di Belluno ipoteca giudiziale a carico dei medesimi, debitori solidali, tra i quali la nominata Gioseffa De Mario, quale erede con la sorella del proprio padre Valentino De Mario. Nel 28 e 29 giugno seguente avveniva la notificazione di detto decreto e niuno insorse. Peraltro la stessa Gioseffa De Mario con citazione del 14 marzo 1894, convenne avanti il tribunale di Belluno il sub-economo dei benefici vacanti rappresentante la surriferita fabbriceria per sentir dichiarare la nullità della enunciata ipoteca affacciando che era stata inscritta senza titolo. Il detto tribunale accolse la domanda della De Mario, ed ordinò la cancellazione a suo riguardo di quell'ipoteca che ritenne nullamente iscritta, non riconoscendo nel decreto prefettizio i requisiti di una sentenza condannatoria. La Corte d'appello di Venezia con sentenza 1-4 dicembre 1894, riformando tale pronunzia rigettò la domanda della De Mario.

Denunziatasi detta sentenza a questa Corte suprema, è stato dalla ricorrente dedotto:

1. La violazione dell'art. 4 delle disposizioni preliminari del Codice civile; violazione e falsa applicazione dell'articolo 1970 detto Codice;

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 257, della legge comunale e provinciale ed art. 68 del relativo regolamento, art. 34, 35, della legge sulla

(1-3) Veggasi a pag. 357 del volume precedente la sentenza confermata dalla Corte di appello di Venezia 4 dicembre 1894.

La Corte di cassazione di Firenze è costante nel ritenere che anche le pronuncie di condanna del potere amministrativo possono dar luogo all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. « Attesochè (osservò con decisione 11 luglio 1895, Guarnieri c. Comune di Tambre) la Corte di merito avendo ritenuto dietro incensurabili rilievi che il decreto in discorso contenesse condanna degli stessi ricorrenti a pagare come eredi del loro padre, mal si pretende violato l'art. 1970 del Codice civile per essersi ritenuta validamente inscritta dal creditore Comune di Tambre la ipoteca giudiziale sopra immobili loro spettanti. E' stato ormai più volte deciso che i decreti dei Consigli di prefettura che pronunciano condanne al pagamento sono parificabili alle vere e proprie sentenze dell'autorità giudiziaria ordinaria, con la differenza che si aggirano su materia esclusa dalla competenza dei tribunali ordinari, di guisa che non vi sarebbe ragione che non godessero come le altre della garanzia dell'ipoteca. E d'altronde il legislatore nel su citato art. 1970 lungi dall'esprimere limitazione che possa riferirsi alle pronunzie dei Consigli di prefettura, sancisce che produce ipoteca sui beni del debitore *ogni sentenza* portante condanna al pagamento di una somma. »

Corte dei conti ed art. 4 sul contenzioso amministrativo.

Attesochè essendo incontrovertibile, come ne ha fatto ampia dimostrazione la sentenza denunziata, che il prefetto di Belluno nella sua sfera di azione a forma di legge emanò il surriferito decreto dell'11 maggio 1888, con cui dietro il risultato del conto stato redatto, determinò in lire 13,135.70, il debito solidale da soddisfarsi dagli ex fabbriceri, De Mario e compagni alla fabbriceria della chiesa di S. Stefano Comelico da loro amministrata dal 1867 a tutto il 1874, sia chiaro che senza fondamento si pretende violato e male interpretato l'art. 1970 del Codice civile, con l'essersi ritenuta validamente iscritta dalla rammentata fabbriceria, in base a tale decreto, l'ipoteca giudiziale a carico della ricorrente quale erede del suddetto De Mario suo padre. E' stato già altre volte deciso che la disposizione del precitato art. 1970, in cui è espresso che ogni sentenza portante condanna al pagamento di una somma produce ipoteca sui beni del debitore, non è limitata alle sole pronunzie dell'autorita giudiziaria, ma comprende ancora quelle del potere amministrativo emesse nel tramite della sua giurisdizione in materia delegatagli, sottratta alla competenza ordinaria, quale è appunto nella specie il prender cognizione e decidere delle risultanze di un resoconto riguardante la gestione amministrativa di un'opera pia. Ed invero tali decisioni che nella loro sostanza portano condanna al pagamento della citra dichiarata in debito a favore dell'amministrazione pia che pure è soggetta al regime tutorio, e che sono parificabili alle sentenze del magistrato ordinario, con la sola differenza che versano, come si è detto, su materia sottratta al medesimo, sarebbe inconceplbile come non dovessero godere dell'istituto dell'ipoteca giudiziale, avente per scopo di garantire che non resti frustranea la decisione dell'autorità competente che porta condanna al pagamento di un debito.

Attesochè veduto pertanto che con diritto si divenne sul fondamento del suaccennato decreto prefettizio ad iscrivere la ipoteca giudiziale in disputa, ed avuto altresì presente il principio che per accendere una ipoteca giudiziale basta che la relativa pronuncia di condanna al pagamento sia stata emanata, senza esservi d'uopo di curare che ne sia avvenuta la notificazione e che possano esperimentarsi rimedi contro di esse, apparisce manifestamente un fuor d'opera occuparsi delle altre deduzioni avanzate nel ricorso, sia relativamente all'articolo 257 della legge comunale e provinciale, ed art. 68 del relativo regolamento ed articoli 34 e 35 della legge sulla Corte dei conti, nonchè all'art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo, trattandosi di considerazioni secondarie rimaste assorbite da tutto quanto si è detto.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Appello di Torino.

20 luglio 1895.

Pres. Bozzi, ff. di P. — *Est.* Taglietti.

Caudana c. *Santa Rosa ed altri.*

Banchi in chiesa — Diritto reale — Alienabilità — Prescrizione — Diritto di precedenza e preminenza — Necessità di speciale concessione — Banchi onorifici.

Il diritto di tener un banco in chiesa costituisce una servitù sopra il suolo di essa, e tale diritto è reale, alienabile, e suscettibile di prescrizione (1).

(1-4) Il testo di questa sentenza della Corte d'appello di Torino è riferito nella precedente dispensa N. 58 (ottobre 1895).

In nota abbiamo riportata ivi, desumendola dall'ottima *Giurisprudenza* di Torino, la massima parte delle considerazioni svolte nella dotta conclusionale prodotta dalla difesa della parte vincitrice, ossia del parroco Caudana. Senonchè, come l'ottima *Giurisprudenza*, siamo stati tratti in errore attribuendo la detta conclusione all'avv. Maggiorino Capello, mentre invece essa venne redatta dall'avv. Francesco Carrara. Questi anzi ci ha fatto pervenire copia del pregevolissimo lavoro, e noi ne prendiamo occasione per completare il riferimento delle considerazioni riportate.

« Il diritto di tenere un banco in chiesa costituisce una vera *servitù* sopra quella parte

Il diritto di tenere un banco in chiesa è distinto da quello di tenerlo in un sito di precedenza e di preminenza (2).

L'acquisto del diritto di un banco in chiesa importa anche il diritto di mantenerlo nel luogo in cui si trova, ma non quello d'impedire che si porti un altro banco in luogo più eminente e più prossimo all'altare maggiore (3).

Il diritto di precedenza o preminenza, salvo il caso di speciale concessione, compete ai soli banchi onorifici e privilegiati, quali quelli spettanti al vassallo, al Comune nella chiesa parrocchiale principale, ed al patrono nella chiesa patronale (4).

---

dell'area o suolo, sulla quale il banco deve essere collocato, e tale diritto è reale, alienabile, trasmissibile, perpetuo e suscettibile di prescrizione, come ogni altra servitù continua ed apparente. (App. di Torino, 22 giugno 1871, e 30 aprile; Cassazione di Torino 13 giugno 1860; Appello di Casale 24 febbraio 1874; e 3 gennaio 1865; Senato di Torino 6 dicembre 1828). Tale è l'insegnamento pacifico della giurisprudenza antica e recente, in opposizione a quanto ebbe a sancire il decreto Napoleonico del 1809, tuttora in vigore nella Liguria e nelle provincie di Parma e Piacenza. secondo cui il diritto di tenere banchi in Chiesa era ritenuto essenzialmente personale ed alienabile, in omaggio alla dottrina di alcuni canonisti, punto pacifica anche sotto l'impero del puro diritto ecclesiastico, giusta la quale cotesto diritto veniva definito come una *servitus usus*, o *diritto d'uso irregolare*.

Segue ciò che abbiamo riportato nella nota suddetta a pagg. 614, 615 e 616. Ivi invece dei due ultimi periodi a cominciare da quello ove leggesi: « *Conf. Rota* romana decisione 24 gennaio 1678, la Conclusionale così continua:

« Ma vi ha ben altro; imperocchè l'assunto del parroco appellaote trova il suo migliore fondamento negli insegnamenti della giurisprudenza canonica la quale ebbe ad emanare pronuncie autorevolissime perfettamente applicabili alla fattispecie attuale. La Rota Romana con decisione 24 gennaio 1678 stabilì la seguente massima: *Habens certum locum sibi assignatum in ecclesia impedire non potest quin alius ab eo diversus e iam praestantior alteri assignetur, nisi probet, se una cum iure sedendi in certo loco acquislsse ius prohibendi, ne alius locus suo superior alteri assignari possit.* La fattispecie decisa era la seguente: A certo Capitanus Petrus Fernandez de Panda era stato assegnato dal Rettore della Chiesa de Quinzano un banco e la sepoltura in luogo superiore, a quello già occupato da certo Didacus Fernandez de Argomedo. Questi allegando il pregiudizio che veniva recato alla sua preminenza, si oppose a tale assegnazione. Sottoposta la controversia al giudizio supremo dalla Rota Romana, essa respinse l'opposizione di *Didacus Fernandez de Argomedo* e pronunciò la massima surriferita poggiata sulle considerazioni che qui si riassumono: Ebbe innanzi tutto a premettere la Rota che il Comune e gli uomini di Quinzano potevano sicuramente assegnare banco e sepoltura in Chiesa essendone i fondatori, e non essendosi presentato alcun altro che vantasse migliori diritti di patronato. Che il rettore della Chiesa, col non dissenso del vescovo, poteva assegnare banchi, salvi i diritti onorifici del patrono, ed a meno che il patrono non si fosse riservato nell'atto di fondazione anche il diritto di proibire che si facessero tali assegnazioni, aggiungendo che dal solo diritto di patronato non discende l' *ius prohibendi*.

« Ciò premesso, osservò che nessun pregiudizio era stato recato alla preminenza di Didaco Fernandez de Argomedo, perchè il luogo assegnato dalla Chiesa era libero, e la Chiesa coll'assegnazione non faceva che esercitare un suo diritto il quale *nemini iniuriam aut proeiudicium facit.*

« Nè può dirsi, continua la Rota, che la Chiesa abbia perduto il suo diritto per ciò che il banco più vicino all'altare era stato fino allora quello della famiglia Argomedo; poichè, anche ammesso ciò, non deriva punto la conseguenza che alla Chiesa più non sia lecito concedere ad altri un luogo diverso, per il principio: *tantum censeri proescriptum quantum possessum.* E se, aggiunge la Rota, qualche volta coll'avere il banco in un determinato sito può acquistarsi ad un tempo la preminenza sovra ogni altro, questo avviene soltanto quando il luogo è generalmente riconosciuto il primo fra tutti, o quando col diritto di sedere in quel luogo si è acquistato altresì il diritto d'impedire che ad altri possa essere assegnato un luogo superiore.

« Ora, dice la Rota, non ricorre nella fattispecie il primo caso, perchè nella chiesa trovavansi luoghi occupati da altri più degni ed onorifici del luogo di Didaco de Argomedo, il quale come non può essere ritenuto primo fra gli altri, e sì non può neppure esigere che per una prerogativa personale possa il diritto di banco estendersi dal luogo ad esso assegnato ad un luogo più degno.

« E neppure ricorre il caso, perchè non si ha nella fattispecie alcuna prova di tale diritto proibitivo, come se ad esempio, la famiglia Argomedo avesse impedito di assegnare

Appello di Firenze.

29 giugno 1895.

Pres. MIRAGLIA, P. P. — *Est.* ZANDRINO.

Comune di Orbetello c. *Cattedrale di Orbetello.*

Prestazioni di culto — Possesso immemorabile — Presunzione *iuris et de iure* — Unico requisito necessario per la immemorabile — Prova — Controprova.

Il possesso immemoriale di esigere una prestazione di culto dà luogo alla presunzione iuris et de iure *dell'obbligatorietà della stessa da parte del Comune a favore della Chiesa* (1).

*Unico, sostanziale requisito dell'*ab imme-

---

ad altri un luogo superiore e la Chiesa e gli altri interessati si fossero acquietati. E d'altro canto, nè dal diritto di patronato è lecito derivare l'*ius prohibendi*, nè dal diritto di banco in un determinato sito può inferirsi il diritto di vietare la concessione ad altri di luoghi diversi ed anche migliori e più eminenti. Altra cosa è, dice la Rota, che l'onore di sedere primo nella chiesa non sia stato fin da principio concesso a Fernandez de Argomedo e da lui acquistato, non potendo in tal caso riceverne pregiudizio, se ad altri sia concesso; ed altra cosa è, che dal diritto quesito sia stato rimosso. Per siffatti motivi, pronunziò la validità della concessione fatta al capitano Petrus Fernandes de Pando e l'illegittimità delle opposizioni mosse da Fernandez de Argomedo (*a*).

« Tale decisione proferì la Rota in riforma di altra emanata un anno prima nella stessa causa, ed è importantissimo osservare come anche codesta decisione anteriore, lungi dal pregiudicare il sistema di difesa del parroco appellante, lo corroborava validamente. Perocchè, nella prima sentenza la Rota andò in contrario avviso, siccome essa stessa avvertì nella decisione sovra riassunta, per aver ritenuto che il Fernandez de Argomedo aveva sufficientemente provato che egli da tempo immemorabile teneva il suo banco nel sito più privilegiato della Chiesa, ed aveva acquistato il diritto e tale privilegio sovra ogni altro laico che volesse occupare un luogo superiore al suo e più onorifico (*b*). Come ognun vede, la difformità di codesta sentenza dalla seconda, è tutta poggiata sopra apprezzamenti di fatto che lungi dal contrastare, confermano meravigliosamente la teorica sostenuta dall'appellante, non potendo in alcun modo dubitarsi che chi, in forza di un titolo o per effetto di prescrizione, che ne faccia le veci, ha diritto di tenere un banco nel sito più onorifico della chiesa non deve esserne da altri privato.

« Se poi dalla giurisprudenza di due secoli or sono si voglia scendere ad epoche più recenti, in cui, anche in siffatta materia, frequenti erano le liti per i molti abusi che i feudatari commettevano nell'arrogarsi dei diritti loro non spettanti (VIGNA e ALBERTI, *Dizionario di diritto amministrativo*), rilevasi come le varie controversie che ebbe a tal riguardo a risolvere il Real Senato di Piemonte, quantunque non direttamente attinenti alla fattispecie attuale, concorrano tuttavia a riaffermare il principio che il diritto di banco in un sito onorato della Chiesa, con esclusione di altri dal luogo che a tale onore contrastasse, non deriva dal diritto di banco in genere, ma da titoli particolari. E così nella causa dei coniugi Avogadro contro la Confraternita della Ss. Trinità di Vigliano, il Senato pronunciò non aver potuto nè potere la Confraternita impedire ai predetti coniugi Avogadro, quali Consignori del luogo, di tenere i loro sedili nel posto più onorato della Chiesa a loro elezione (regio Senato, Torino 21 febbraio 1724 — *Pratica legale* vol. VII, pag. 230). Del pari, nella causa Comune di Villarbasse c. conte Mistrot, l'avv. generale Peiretti nelle sue conclusioni negava al Comune il suo assenso per proseguire il giudizio, osservando che « la Comunità tanto col fare amovere uno dei due banchi dei quali era in possesso il conte Mistrot, quanto col l'apporre il suo banco in un sito anteriore all'uno od all'altro, veniva ad offendere la prerogativa di precedenza che competeva al conte Mistrot in virtù della giurisdizione che effettivamente esercitava nel luogo ». (Conclus. avv. generale Peiretti, 11 febbraio 1766; *Pratica legale*, tom. VII, pag. 231).

« Invano la parte avversa potrebbe opporre agli insegnamenti dell'antica giurisprudenza un' unica sentenza della Corte d'appello di Casale, in data 11 dicembre 1869, la quale avrebbe esaminato e deciso una fattispecie che, a prima vista, apparirebbe in qualche punto analoga alla presente, ma che in realtà non è. Ebbe infatti la Corte a rilevare allora, in linea di fatto, che la collocazione, per parte di un parroco, di nuovi banchi davanti a quelli preesistenti era avvenuta collo spostamento di questi dal sito precedentemente occupato, e che i banchi preesistenti portavano un numero d'ordine a partire dall'altare, in relazione col tipo planimetrico, col titolo d'acquisto ed altri documenti; di più, la Corte stessa ebbe

---

(*a*) *Rota Coram Compagno*, Decisio 474, part. 19 recentiorum, tom. II.

(*b*) Decisio 781 part. 18 recentiorum tom. II. Ed infatti la massima ivi espressa è la seguente: « Honorabilior locus, sepoltura vel sedes in Ecclesia ab immemorabili tempore certae familiae spectabat, in quibus prohinde illam non solum manutenendam esse dicititur sed declaratur etiam ante eam alios praeponere non licuisse ».

morabili *è il possesso, e questo solo deve provare chi l' invoca* (2).

Perchè un possesso possa dirsi immemorabile basta che vada al di là della memoria dei viventi, sia relativamente a ciò che hanno essi potuto sapere, sia relativamente a ciò che fosse conosciuto dai loro antenati (3).

La controprova per distruggere l'esistenza e gli effetti del possesso immemorabile deve essere contenuta in determinati confini, e non può risalire ad una epoca più lontana di due generazioni (4).

Qualunque esser possa l'origine della contesa prestazione, certo è che dall'esame dei numerosi documenti (debitamente registrati) esibiti in causa non tanto dalla Cattedrale, quanto dallo stesso Comune, si desume in modo indubitato la prova della corresponsione *ultra secolare*, che, e in denaro nella somma di L. 156.80 ed in una certa quantità di pesce, si soleva fare ogni anno dal Comune o dai suoi rappresentanti nel giorno 15 di agosto, giorno sacro alla Vergine Maria Assunta, nella chiesa Cattedrale a lei delicata. E sufficienti elementi si deducono altresì per concludere che la prestazione in parola avesse in se stessa insiti i caratteri di una riconosciuta obbligatorietà. Ne fanno fede i così detti *Dazzaioli*, libri d' amministrazione delle rendite e dei proventi della Cattedrale, prodotti dal Comune, i quali rimontano al 1750 e designano il Comune fra i debitori della Cattedrale per il detto canone. Lo comprovano i contratti di affitto, esistenti in atti, stipulati dal Comune con gli appaltatori delle peschiere, dai quali si ricava qualmente esso Comune abbia ognora imposto ai medesimi l'obbligo di corrispondere alla Chiesa di S. Maria Assunta nel giorno 15 di agosto la solita offerta di L. 156.80 e del pesce. Lo constata luminosamente lo stesso estratto del protocollo delle deliberazioni del Consiglio comunale di Orbetello del 2 ottobre 1883, prodotto dalla Cattedrale per copia autentica, dal quale si raccoglie essere alla Commissione, all'uopo dal Consiglio nominata, resultato al seguito della ispezione dei documenti relativi che in tutti i contratti di appalto fu dal Comune accollato sempre l'onere del secolare e non mai interrotto pagamento della duplice offerta, di cui è caso. E in alcuni di questi contratti (quali ad es. quelli del 18 marzo 1847 e 1851 e del 18 marzo 1852) si legge ancora la dichiarazione che tale obbligo esisteva già in dipendenza di corresponsione dovuta; parole per sè eloquenti, che non si potrebbero altrimenti spiegare senza il presupposto di un rapporto obbligatorio, di un *vinculum iuris*, onde il Comune sapeva e si riconosceva necessariamente legato verso la Cattedrale per la prestazione del canone in questione.

Che, infine, in un reclamo fatto dal Comune all'Auditor (autorità costituita in Orbetello sotto l' impero di Carlo V) in data del 1597 si legge che: — ivi: « gli affittuari delle peschiere avevano impedito di pescare 24 ore avanti la festa di mezzo agosto tutto il pesce che potevano pigliare in dette 24 ore a favore della Chiesa di S. Maria Assunta e come praticavasi *ab antiquo* » Ciò fu causa di gravi malumori nella popolazione, per cui ne avvennero ancora delle collisioni. Ecco adunque che la corresponsione che oggi si fa in denaro a Santa Maria Assunta, già fin da allora il Comune la faceva in natura; e ben si può comprendere come nel vol-

---

ad esaminare in diritto la questione sotto un'aspetto tutt'affatto diverso da quello proposto nella controversia attuale, essendosi il suo compito limitato a decidere se il tenere banchi in Chiesa e il tenerli in un sito determinato della medesima non fosse suscettibile di manutenzione e prescrittibile (App. Casale, 11 dicembre 1869; *Giurisp. Torino*, p. 249).

(1-4) Questa è la sentenza di cui facemmo cenno in nota ad altra della Corte di Genova, pubblicata a pag. 718, nel volume precedente.

Approviamo pienamente i principii stabiliti con la presente sentenza, che concordano con quelli da noi sostenuti nel più volte citato studio *Il possesso immemoriale e le prestazioni di culto* (vol. V, p. 1-26). Si vegga pure il dotto lavoro del prof. SCHUPFER, *Ab immemorabili*, ricordato nel testo della sentenza, coll'ampia citazione di autori da lui fatta.

gere dei tempi sia avvenuta la sostituzione in denaro della prestazione in pesce, e che non sia rimasta in natura che quella sola parte che doveva godersi direttamente dal clero.

Che, dato questo stato di fatto, resterebbe a vedere se questo diuturno possesso di esazione debba considerarsi quale un *modus adquirendi* equivalente al possesso di un diritto (scuola romana), oppure soltanto quale una presunzione di un giusto titolo, che assiste il creditore e rovescia sul debitore l'onere della prova della inesistenza del titolo e della insussistenza della obbligazione (scuola germanica). Ponderosa e davvero *vexata quaestio*, che sorta colla Glossa, non si può dire oggidì neppure composta!

Ma anche volendo adottare la teorica, la più favorevole per il Comune, della presunzione del titolo, non per questo il Comune potrebbe esimersi dall'obbligo della prestazione; che, invero, unico, sostanziale requisito dell' *ab immemorabili* è il possesso, e questo solo deve provare chi l'invoca. Nella specie del caso non è da revocare in dubbio che questa prova sia stata pei resultamenti dei citati documenti luminosamente dalla Cattedrale conclusa.

E' incontrovertibile la esistenza della *vetustas*, poiché l'offerta che il Comune ha sempre eseguito in danaro e in pesce data da epoca della quale ben può dirsi *non extat memoria*. Nè si ha ricordanza del tempo in cui il diritto alla prestazione non esisteva o non si esercitava.

Che per provare la memoria del contrario il Comune oppone un contratto, allocazione del 28 novembre 1456, stipulato fra il medesimo e certo Anselon di Niccola d'Urbano, nonchè un bilancio ordinato nel 1692 dal generale don Marino Caraffa nei presidi di Toscana, di cui allora faceva parte Orbetello. Senonchè questi documenti nulla possono stabilire a favore dell'assunto del Comune. Per vero, lasciando in disparte ogni altra considerazione, è decisivo rilevare che il diritto alla controprova deve *ex necesse* avere i suoi limiti. La prova che in un tempo molto antico sia per avventura esistita un'altra condizione di cose non può ancora valere a togliere forza alla immemorabilità del possesso attuale (F. Schupfer, *Ab immemorabili* nel *Digesto italiano*, vol. I, pag. 79), perchè tutto ciò che esiste, deve una volta o l'altra avere avuto un principio. Gli stessi giureconsulti medioevali così sono indotti a ritenere; se no, l'istituto del tempo immemorabile perderebbe quasi ogni pratica importanza. Lo Strychio, per esempio, osserva, tra altro, che se si opinasse diversamente, neppure l'avvenimento più antico, la creazione del mondo, si sarebbe potuto considerare come immemorabile, se per caso se ne fosse conservata la notizia in qualche documento (Strychio, *De iure gentium*, disc. 8, c. 3). E le stesse cose sono da altri ripetute (Boehmer, *Jus. eccl.*, § 42; Wentenschlegel, *De probanda temporis immem. praescriptione*, p. 14; Held, *Iurispr. univ.*, libro III, pagina 88, etc.).

La controprova non può, quindi, non essere ragionevolmente contenuta in determinati confini, quali gli scrittori concordemente fissano a due generazioni. Ogni possesso ha un principio; e per essere immemorabile basta che vada al di là della memoria dei viventi, sia relativamente a ciò che hanno essi potuto sapere, sia relativamente a ciò che fosse conosciuto dai loro antenati. Nel caso concreto trattasi pertanto di documenti che risalgono ad epoche troppo lontane perchè possano validamente concludere la controprova di cui è caso.

Che invano dal Comune si eccepisce poi la volontarietà della prestazione, argomentandola specialmente dalla circostanza dell'essere la medesima stata fatta sempre a titolo di offerta. Resistono a questo assunto le considerazioni superiormente svolte. Ed è poi superfluo accennare che la locuzione *offerta*, che trovasi adoperata, bene si spiega pel carattere sacro di essa, in quanto era una oblazione da farsi in chiesa a S. Maria Assunta. E si sa che in diritto canonico: *oblationum nomine veniunt obventiones*,

emolumenta et iura parrochialia, e che: *oblationis verbum, licet largo sumpto vocabulo contineat quemlibet actum per quem aliquid alieni offertur, proprietatem ad illud tantum referri videtur quod ad cultum Dei Ecclesiae et sacerdoti, tamquam medio inter Deum et Populum* (Rota Romana, Recent., Decreto 391, p. 4, t. 2).

Che, d'altronde, dimostrata l'esistenza nella Cattedrale del possesso immemorabile, poichè questo induce una presunzione *iuris et de iure* dell'esistenza del titolo, ne deriva che qualunque possa essere stata l'origine della prestazione in discorso, tanto in denaro che in pesce, il vortice del tempo avrebbe certamente, per manifesta interversione di possesso, posto in essere, in ogni caso, quel titolo idoneo ad indurre nella Cattedrale il diritto ad invocare l'immemorabile a suo favore: sussistenza, idoneità ed obbligatorietà di titolo che il Comune appellante fu già esso stesso indotto a riconoscere per organo dei suoi rappresentanti, come risulta da deliberazione del Consiglio del 2 ottobre 1883, emessa con tutte le formalità volute dalla legge, ed in causa dalla Cattedrale per copia autentica prodotta. La sentenza appellata deve quindi essere in questa parte appieno confermata. (*Omissis*).

Per questi motivi, ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 15 novembre 1895.

Pres. ed Est. Bianchi, P.

Parroco di Scurzolengo di Asti c. Congregazione di carità di Scurzolengo.

Opere pie — Istituzione mista di culto e di beneficenza — Concentramento — Legato alla parrocchia — Onere della provvista degli arredi ed ornamenti sacri — Istituzione autonoma — Statuto organico — R. decreto di approvazione — Formale erezione in ente morale.

Quando chiaramente emerga la intenzione del testatore di fondare una istituzione destinata in parte a scopo di culto, ed in parte a scopo di beneficenza, è legale il R. decreto di concentramento nella Congregazione di carità (1).

A far ritenere il legato come disposto a favore della chiesa parrocchiale e del parroco non vale la circostanza che il testatore abbia ordinato d'impiegare una parte dell'annua rendita per provvista di arredi ed ornamenti sacri ed affidata al parroco l'erogazione della rimanente rendita in doti e in soccorsi ai poveri della parrocchia (2).

Esistendo uno Statuto organico approvato con reale decreto, che riconosce alla istituzione la qualifica di " opera pia ", non può sostenersi che difetti la erezione di essa in ente morale autonomo.

(1-2) Pur volendo ammettere che nella specie si trattasse di una istituzione autonoma di beneficenza e di culto, e non di semplice legato alla parrocchia, e perciò concentrabile, crediamo che non poteva prescindersi dall'applicare l'art. 60 della legge 17 luglio 1890, il quale esime dal concentramento quando, per la esistenza di speciali condizioni, le istituzioni richiedano una separata amministrazione.

Secondo il testatore, l'annua rendita che egli obbligava l'erede Seminario a corrispondere alla parrocchia doveva essere erogata in triplice modo: 1° provvista di arredi ed ornamenti sacri; 2° dotazione di alcune fanciulle povere; 3° soccorso dei poveri della parrocchia, preferendo così per le doti come pei poveri le persone più morigerate e frequenti alle funzioni della Chiesa ed alla dottrina cristiana.

Non sono queste circostanze tali che avrebbero dovuto sconsigliare il concentramento? La stessa IV Sezione ha ripetutamente deciso che l'essere la beneficenza limitata ai poveri della parrocchia è circostanza che, insieme ad altre, è valevole a mantenere l'amministra-

Ritenuto in fatto quanto segue:

Il testamento segreto, in data 22 novembre 1836, del sacerdote G. Carlo De Rossi, allora parroco di Scorzalengo, conteneva un legato di beni immobili a favore del Seminario della città di Asti, colla seguente clausola:

« Sarà obbligato il Seminario di pagare annualmente ed in perpetuo a cadauna delle due parrocchiali, cioè di Scurzolengo e di Masio, lire *trecento* con obbligazione alli suddetti parrochi *pro tempore* dell'uno e dell'altro anzidetto luogo di convertire tale annualità nella provvista di arredi ed ornamenti pel decoro della casa di Dio; nella dotazione di povere figlie e per facilitar loro un onesto collocamento; e nel provvedere al bisogno dei poveri delle loro rispettive parrocchie, o come meglio ciascheduno dei detti signori parrochi stimerà essere opera più necessaria e caritatevole, preferendo però in ogni caso, tanto rapporto alle doti, tanto per riguardo alli poveri, le persone più morigerate, e frequenti alle funzioni della chiesa ed alla dottrina cristiana. »

Nel 1879 fu proposto dal parroco di Scurzolengo, quale amministratore dell'opera pia De Rossi, e fu approvato con regio decreto dell'11 ottobre di quell'anno, uno statuto organico, nel primo articolo del quale era espresso che la detta opera pia si reggeva « secondo le norme tracciate dalla legge 3 agosto 1862 e dal regolamento relativo 27 novembre stesso anno » e nell'articolo secondo era dichiarato che « l'opera pia ha per iscopo, detratta una terza parte del reddito annuo per provvista di arredi ed ornamenti pel decoro della Chiesa parrocchiale di Scurzolengo:

« 1° la dotazione di figlie povere della parrocchia, per facilitare loro un onesto collocamento;

« 2° il provvedere ai bisogni dei poveri della parrocchia, o come meglio stimerà il parroco amministratore essere opera più necessaria e caritatevole. »

Passato in forza delle nuove leggi, il possesso dei beni del Seminario vescovile d'Asti al Demanio dello Stato, esso procedè, nell'anno 1882, all'affrancazione dell'annua prestazione sopra indicata di lire 300, mediante iscrizione di altrettanta rendita del Debito pubblico *a favore della prebenda parrocchiale di Scurzolengo.*

In esecuzione della legge 17 luglio 1890, sovra proposta della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Scurzolengo, ed in conformità dei voti espressi dalla Giunta provinciale amministrativa di Alessandria e dalla Sezione dell'interno del Consiglio di Stato, respingendo l'opposizione fatta dal parroco di Scurzolengo, fu con reale decreto 3 agosto 1894 ordinato il concentramento dell'amministrazione dell'opera pia De Rossi nella Congregazione di carità di Scurzolengo, facendole obbligo di corrispondere un terzo delle rendite per l'adempimento degli obblighi di culto imposti dal testatore.

Contro questo regio decreto insorge il parroco di Scurzolengo con ricorso regolarmente notificato e depositato, chiedendo l'annullamento del decreto predetto pei seguenti motivi:

1° Il legato De Rossi è da riguardarsi come disposto a favore del parroco *pro tempore* di Scurzolengo, cogli oneri nel testamento stabiliti; non già come recante la istituzione di un'opera di beneficenza per sé stante. Ciò risulta, oltrechè dalle espressioni stesse del testamento, dalla qualità del disponente e da quelle del beneficato, dal fine che il testatore si proponeva di giovare alla Chiesa parrocchiale ed a persone povere di Scurzolengo le più osservanti delle

---

zione presso il parroco o la fabbriceria (vedi volume precedente, pag. 492, 493). Ora nel caso nostro abbiamo inoltre che una terza parte del lascito è destinata esclusivamente al culto; che il rimanente destinato alle doti ed al soccorso dei poveri deve esser erogato *con preferenza delle persone più morigerate e frequenti alle funzioni della Chiesa e della dottrina cristiana.* Dell'esistenza di queste ultime condizioni, come può riconoscersi buon giudice la Congrega di carità, e miglior giudice del parroco, a cui si vuole sostituire?

pratiche religiose; e infine dal nesso esistente tra la disposizione espressa a pro del parroco *pro tempore*, e il potere a lui conferito di scegliere le persone da beneficare tra le più bisognose e più pie, ed anche di erogare i redditi in quell'uso qualunque che reputasse più necessario e caritatevole.

2. Una tale interpretazione del testamento è confermata anche dal fatto del R. Demanio, che intestò la rendita di lire 300 *a favore della prebenda parrocchiale di Scurzolengo;* non che dall'altro fatto di essere stata denunziata quella rendita per gli effetti della tassa di *manomorta*, la quale fu sempre pagata in ragione della quota dovuta dagli enti ecclesiastici, e non nella minor proporzione in cui è a carico degli istituti di beneficenza.

3° La rendita di lire 300 proveniente dal legato De Rossi fa parte di quelle della prebenda parrocchiale, com'è anche dichiarato nel certificato della Direzione generale del Debito pubblico; epperciò, come appartenente ad un ente morale ecclesiastico legalmente riconosciuto, non potrebbe formare oggetto di concentramento, non solo — com'è evidente — per la parte destinata a spese di culto, ma neppure per le doti — secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato — e neppure per l'erogazione a benefizio dei poveri, che per espressa volontà del testatore era lasciata in facoltà del parroco, secondo che egli giudicasse più necessario e caritatevole.

4° Non nuoce all'assunto del ricorrente il contenuto del R. decreto 11 ottobre 1879, approvante lo statuto organico dell'opera pia De Rossi, perchè il legato non fu mai eretto formalmente in ente morale di beneficenza, quantunque il parroco del tempo abbia per eccessivo scrupolo proposto egli stesso al governo, per averne l'approvazione, uno statuto organico: perchè nello statuto stesso, all'art. 3, è riconosciuto che l'annualità di lire 300 *è dovuta alla Chiesa parrocchiale* dal R. Demanio; perchè se il parroco si dichiarò *amministratore* del legato De Rossi, ciò è da intendersi in quanto spettava a lui la erogazione della rendita; perchè, infine, non ostante l'esistenza dello statuto, il parroco denunziò la rendita delle lire 300 come appartenente alla Chiesa parrocchiale, e pagò la corrispondente tassa di manomorta dovuta dagli enti ecclesiastici.

Attesochè dalla disposizione testamentaria del fu Don G. Carlo De Rossi chiaramente emerge la intenzione di lui di fondare una istituzione destinata in parte a scopi di culto, ed in parte a scopi di beneficenza; nè il legato può considerarsi come disposto a favore della Chiesa parrocchiale e del parroco per ciò solo che il testatore ha ordinato doversi impiegare una parte dell'annua rendita di lire 300 nel sovvenire ai bisogni della Chiesa per provvista di arredi ed ornamenti sacri, ed affidarsi al parroco *pro tempore* l'erogazione di quella rendita.

Attesochè, ciò stante, non avrebbe fatto ostacolo al concentramento stabilito col R. decreto impugnato col presente ricorso, la mancanza, addotta dal ricorrente, d'una formale erezione in ente morale autonomo; la quale mancanza non è poi veramente sostenibile a fronte dello statuto organico proposto dallo stesso parroco di Scurzolengo, *quale amministratore*, ed approvato col R. decreto 11 ottobre 1879, in cui fu espressamente riconosciuta l'istituzione De Rossi come *opera pia* « per iscopo — detratta una terza parte del reddito annuo per provvista di arredi ed ornamenti sacri pel decoro della Chiesa parrocchiale di Scurzolengo:

« 1° la dotazione di figlie povere della parrocchia....

« 2° il provvedere ai bisogni dei poveri della parrocchia.... »

Attesochè l'essere stata iscritta nel Gran libro del Debito pubblico la rendita di lire 300 *a favore della prebenda parrocchiale di Scurzolengo*, e l'essersi pagata la relativa tassa di *manomorta*, dipende dal trovarsi dichiarato nell'articolo 3 dello statuto organico 11 ottobre 1879 che « l'annualità di lire 300 era dovuta alla Chiesa parrocchiale di

Scurzolengo dal R. Demanio » e dall'essere « l'opera pia, secondo le testamentarie disposizioni (così era espresso nell'art. 4 del medesimo statuto) amministrata e diretta dal parroco *pro tempore* della parrocchia di Scurzolengo, coadiuvato dal tesoriere nominato per la locale Congregazione di carità » : ma da tutto questo non potrebbesi senza manifesta assurdità dedurre, contrariamente alle espresse dichiarazioni dello statuto stesso, che il legato De Rossi non costituisse un'opera pia per se stante, che il parroco non fosse semplice amministratore ma titolare del legato, e che di questo fossero semplici oneri le beneficenze dal testatore ordinate.

Attesochè pertanto nessuno dei mezzi dedotte dal ricorrente può ritenersi giuridicamente fondato.

Per questi motivi, la Sezione rigetta il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 12 luglio 1895.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Tiepolo.

Parroco di S. Eufemia di Milano c. *Congregazione di carità.*

Opere pie — Istituzioni a sollievo dei poveri vergognosi — Amministrazione affidata al parroco — Inconcentrabilità dell'istituzione.

La circostanza che i fondi di una istituzione di beneficenza siano destinati a sollievo dei poveri vergognosi è motivo sufficiente per esentare l'istituzione stessa dal concentramento e lasciarne l'amministrazione al parroco, che ne fu in origine incaricato (1).

Attesochè quantunque il legato Albuzzi riveli i caratteri di autonomia e per giunta sia stato anche eretto in corpo morale per virtù di regio decreto, l'essere però stato istituito a beneficio dei poveri *vergognosi*, lo pone in condizioni tali da meritarsi, piuttosto che l'applicazione della regola di concentramento dettata dall'articolo 54 della legge 17 luglio 1890, l'eccezione ammessa con l'articolo 60.

La povertà *vérgognosa*, stando alla comune accettazione del vocabolo, è quella che ama celarsi, e che aggrava lo stremo di iattura colla ripugnanza ad accettare il soccorso reso incomportabile specialmente davanti alla condizione sociale che copriva la persona decaduta. Ed è indubitato che il testatore volendo soccorrere questa specie di povertà, affida una speciale misura di fiducia alle persone che egli designa come esecutrici della sua volontà nella ricerca e nella scoperta del povero vergognoso. E la legge mostrò di preoccuparsi di condizioni analoghe a quella accennata, dappoichè nell'art. 59 dichiarò non soggetti a concentramento gl'istituti aventi di mira le persone incapaci per condizione sociale a procurarsi i mezzi di sussistenza. Sotto cotali riguardi si fa giusta applicazione della legge lasciando che questa opera pia, che non presenta alcuna complicanza di amministrazione, continui a svolgersi nelle sue erogazioni a dettame della persona del parroco, come volle la testatrice.

Per questi motivi, la Sezione accoglie il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione del 27 giugno 1895.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Giorgi.

Comune di Noci c. *D'Onghia.*

Consiglio di Stato — Ricorso alla IV Sezione — Inammessibilità — Precedente ricorso al Re in via straordinaria — Mancato esame del merito.

Il solo fatto della presentazione del ricorso al Re in via straordinaria (art. 12, n. 4, della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato) preclude l'adito al ricorso davanti la IV Sezione del Consiglio di Stato, ancorchè il primo ricorso non sia stato esaminato in merito, perchè dichiarato inammessibile.

---

(1) Questa decisione è in coerenza ad altre già pronunziate dalla IV Sezione del Consiglio di Stato: veggansi le decisioni 15 febbraio 1895 (vol. V, p. 184) 3 maggio 1895 (Id., p. 493).

Attesochè preliminare ad ogni altra sia la questione d'inammessibilità del ricorso sollevata dal Ministero e dal controricorrente: sul qual proposito è decisivo il richiamo delle disposizioni sancite dall'art. 28 della legge 2 giugno 1889. Secondo queste disposizioni in vero il ricorso alla IV Sezione è dato soltanto contro il provvedimento definitivo che sia stato emesso su ricorso presentato in via gerarchica: ed è assolutamente escluso, quando contro tali provvedimenti definitivi sia stato presentato ricorso al Re. Ora risulta dagli atti e non si nega dal Comune ricorrente, che il r. decreto 23 novembre 1894, contro il quale è diretto l'attuale ricorso, fu emanato dall'autorità sovrana su ricorso presentato dal Comune di Noci non in via gerarchica, ma in via straordinaria, cioè ai termini dell'art. 12, n. 4, della citata legge: ricorso inoltre diretto contro un provvedimento definitivo, vale a dire contro il r. decreto 6 settembre 1894, col quale erano state omologate talune conciliazioni demaniali. Tanto basta per concludere, che l'attuale ricorso a questa Sezione non è ammessibile, per la doppia ragione, che non è proposto direttamente contro un provvedimento emanato in via gerarchica, e perchè il Comune di Noci ebbe già a proporre contro il provvedimento gerarchico definitivo un ricorso al Re in via straordinaria.

Attesochè a ribattere questa conclusione non giova l'osservare, che il regio decreto 23 novembre 1894 contro cui ricorre il Comune, non esaminò il merito del ricorso straordinario, ma si limitò a dichiararlo inammissibile. Non giova, giacchè le citate disposizioni limitative dell'art. 28 non pongono come condizione all'inammissibilità del ricorso alla IV Sezione, che il ricorso straordinario abbia sortito il suo effetto ottenendo l'esame del merito, ma parlano di presentazione del ricorso al Re, perchè con questo solo fatto il ricorrente si precluda la via alla IV Sezione.

Che tale massima fu costantemente adottata dalla IV Sezione, con numerosi pronunciati, nei quali considerò che dal coordinamento delle succitate disposizioni emerge, come lo sperimento dell'un rimedio esclude perentoriamente lo sperimento dell'altro, osservando altresì come, essendo sui ricorsi al Re richiesto il voto del Consiglio di Stato in adunanza generale, ed essendo invece la decisione dei ricorsi in sede contenziosa deferita alla sola IV Sezione del Consiglio stesso, l'articolo 27 della della citata legge dispone che negli affari, che possono formare oggetto del ricorso alla IV Sezione, il Governo avuto il parere della Sezione competente non abbia facoltà di richiedere in via amministrativa il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, potendo solo provocare sugli affari stessi la decisione della IV Sezione; salvo che le parti, cui direttamente si riferiscono i provvedimenti, abbiano rinunziato a tal via contenziosa. Dal che si rileva come la legge sia ispirata allo scopo di mantenere la perfetta indipendenza delle due giurisdizioni, ed impedire i conflitti fra l'adunanza generale e la IV Sezione.

Per questi motivi, la Sezione dichiara inammessibile il ricorso.

COMMISS. CENTR. DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Decisione del 12 novembre 1894, n. 33821.

Ric. *Capitolo del'a Cattedrale di Catania.*

Imposta di ricchezza mobile — Assegno corrisposto da Mensa vescovile per distribuzioni corali — Capitolo cattedrale governato a massa comune — Tassabilità a nome dell'ente, e non dei singoli canonici — Categoria A.

L'assegno, corrisposto dalla Mensa vescovile per distribuzioni corali al Capitolo cattedrale governato a massa comune, va tassato al nome del Capitolo, e non dei singoli canonici, in categoria A.

Udita la relazione sul ricorso dell'agente superiore delle imposte dirette di Catania contro la decisione 7 aprile 1894 di quella Commissione provinciale.

Visto il controricorso del Capitolo cattedrale di Catania;

Ritenuto che il rappresentante del Capitolo della cattedrale di Catania domandava la cancellazione del reddito di

lire 4930 per il 1893 con istanza del 30 giugno 1893, presentata il 1° luglio successivo. Esponeva che il reddito era di categoria *A* ed iscritto in unica massa e a nome dell' ente, e che tale iscrizione è legalmente errata. Infatti quell'assegno serve per distribuzioni corali non formanti parte della massa capitolare, nè è costituito da più fondazioni, ma è dovuto dalla Mensa arcivescovile per ordinanza di monsignor Pietro de Baglion Meriquez: e le distribuzioni sono pagate in corrispettivo dell' opera prestata dai canonici. È quindi evidente che tale iscrizione non può esser fatta a nome del Capitolo. Si oppose l' agente perchè l' assegno è fatto all' ente e perchè lo stesso Capitolo come tale lo denunziò.

La Commissione di primo grado considerò che la Corte di appello con sentenza del 1° ottobre 1878 dichiarò che tutti i beni del Capitolo formavano unico beneficio, rientrando la porzione alla morte del beneficiato nella massa comune; che lo stesso Capitolo come reddito proprio dichiarò l' assegno di categoria *A;* che nel 1881 fu deciso sopra reclamo dei canonici non doversi l' assegno considerare come distinto dal patrimonio dell' ente Capitolo, e quindi respinse il reclamo.

Appellò il rappresentante del Capitolo e dedusse che non vi è ostacolo di fatto proprio quando l' accertamento è fondato sopra un errore che può sempre essere corretto dall' autorità competente; che l' assegno è istituito per le distribuzioni corali e che è giurisprudenza della Commissione centrale che essendo tali distribuzioni il correspettivo della prestazione di un' opera, deve l' accertamento eseguirsi a nome dei singoli canonici e non a nome dell' ente Capitolo. Si oppose l' agente ripetendo i motivi esposti in prima istanza e fondandosi sopra la suindicata sentenza della Corte d' appello di Catania.

La Commissione provinciale considerò che per le distribuzioni corali non vi è massa comune, ma vi si provvede con i beni della Mensa arcivescovile senza assegnazione di determinati cespiti; che la distribuzione corale, e quindi quella che per l' opera propria ciascun canonico percepisce, non fa parte del beneficio collettivo dell' ente; che il reddito è incerto e variabile; che non vi è ostacolo di fatto proprio perchè le controversie fatte nel 1881 dal Vescovo riguardano la prebenda canonicale; e in conseguenza accolse l' appello del Capitolo e annullò l' accertamento;

Ricorre l' agente per violazione dell' articolo 54, lettera *A*, della legge 24 agosto 1877, perchè l'assegno di L. 4930 è perpetuo, e tale reddito va classificato in categoria *A* a nome dell' ente Capitolo.

Attesochè non vi è ostacolo di fatto proprio per essere stato l' assegno controverso denunciato come reddito di categoria *A*, potendesi in ogni nuovo esercizio riproporre e riesaminare le questioni di diritto.

Attesochè non è contraddetto tra le parti che la Corte di appello di Catania con sentenza del 1° ottobre 1878 dichiarò *di essere i beni del Capitolo di questa Cattedrale, chiesa parrocchiale governati a massa comune, unico beneficio, e quindi la porzione spettante al capitolare per la sua morte rientra e si fonda nella massa comune.*

Che l' assegno, che la Mensa arcivescovile paga, non è volontario ma obbligatorio, perchè deriva da chi, nell' epoca in cui venne fatto, avea potestà di ordinarlo; e sebbene non siano determinati i cespiti o mobiliari o immobiliare, esso va prelevato dalla sostanza patrimoniale della Mensa arcivescovile.

Che essendo il Capitolo cattedrale *governato a massa comune unico beneficio*, è evidente che della massa comune e del patrimonio dotativo del beneficio fa parte l' assegno controverso. Onde l' accertamento non può farsi a nome dei singoli canonici, ma deve farsi come regolamente fu fatto e denunciato a nome del Capitolo.

Per questi motivi la Commissione accoglie il ricorso ecc.

COMMISS. CENTR. PER LE IMPOSTE DIRETTE.

Decisione del 9 dicembre 1894.

Ric. *Morelli.*

Imposta di ricchezza mobile — Elemosine ed oblazioni fatte dai fedeli ad un Santuario — Tassabilità a nome del parroco — Categoria *C.*

Sono tassabili in categoria C al nome del parroco i proventi di elemosine ed oblazioni fatte da fedeli ad un Santuario amministrato da lui, quand'anche non possa ritenersi costituito in ente morale. (1)

Udita la relazione sul ricorso del parroco Morelli don Giusto Demetrio nell'interesse del Santuario di S. Valeriano, contro la decisione della Commissione provinciale di Torino del 3 luglio 1894;

Ritenuto in fatto:

Con decisione 12 marzo 1894 questa Commissione centrale dichiarava tassabili al nome del parroco Morelli i proventi di elemosine ed oblazioni fatte dai fedeli al Santuario di S. Valeriano, ed accertati dall'agenzia di Vigone in lire 1500 di categoria *C*, e rinviava alla Commissione provinciale di Torino per l'estimazione del reddito;

La Commissione provinciale con l'impugnata fissò il reddito nella minor somma di lire 645;

Ricorre ora nuovamente il parroco contro la tassabilità dei proventi in questione, sostenendo non essere il Santuario un ente morale;

Attesochè la Commissione centrale con decisione 12 marzo 1894 ebbe a ritenere che sia o no costituito in ente morale il Santuario di S. Valeriano, dovevano i redditi di esso, provenienti da oblazioni od elemosine dei fedeli per celebrazione di messe o di altre sacre funzioni, accertarsi a carico del parroco della chiesa di S. Giovanni Battista della Costa in Cumiana, nel cui territorio esiste il Santuario, che ne è l'amministratore. Del resto, è fuori dubbio che le offerte dei fedeli al Santuario sono fatte in correspettivo di uffici o ministeri, e quindi entrano fra i redditi designati nell'articolo 3, lett. *E* della legge d'imposta. E se pur mancasse l'*ente morale*, si avrebbe sempre la persona fisica, il parroco, incaricata di fare eseguire gli uffici sacri e di esigere i pagamenti a tale esecuzione necessari, e perciò tassabile nella sua qualità di amministratore del Santuario.

Per questi motivi, la Commissione rigetta, il ricorso ecc.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Legge *19 dicembre 1895, n. 695, che stabilisce il termine per l'esercizio dei diritti di rivendicazione e di svincolo pei patroni di benefizi e cappellanie soppressi* (1).

UMBERTO I, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — A tutti i patroni laici contemplati dalla legge 3 luglio 1870 n. 5723, è assegnato, con pena di decadenza, il termine di tre anni per l'esercizio dei diritti di rivendicazione e di svincolo.

Questo termine decorrerà dalla pubblicazione della presente legge pei patroni di benefizi e cappellanie vacanti: per gli altri, dal giorno in cui cesserà l'usufrutto degl'investiti.

Rimangono ferme, quanto al termine pel pagamento della tassa e dei relativi interessi, le disposizioni della detta legge 3 luglio 1870, n. 5723.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1895.

UMBERTO. CALENDA.

(1) Veggasi a pag. 380, 503 del volume precedente le Relazioni parlamentari.

Legge *22 dicembre 1895, n. 698, con la quale vengono prorogati i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887 n. 4927 (Serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue* (1).

UMBERTO I, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — Sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1897 i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, già prorogati sino al 31 dicembre del corrente anno.

Ordiniamo, ecc.

Roma, addì 22 dicembre 1895.

UMBERTO. CALENDA.

CIRCOLARI, ISTRUZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ricupero delle spese pel mantenimento degli indigenti inabili al lavoro.

Normale della Direzione generale del Tesoro 29 maggio 1895.

Il sottoscritto ha frequente occasione di notare che il servizio per il ricupero delle spese pel mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, non ostante le istruzioni già date, non procede colla massima e necessaria regolarità e sollecitudine.

Trattandosi di un servizio che in pratica presenta difficoltà di carattere amministrativo e contenzioso, il sottoscritto crede opportuno di diramare alcune particolari avvertenze.

1° *Quando devesi ricorrere al Ministero per istruzioni e pareri in argomento di indigenti inabili al lavoro.*

Il Ministero non crede di dover esaminare e dare istruzioni sulle singole deliberazioni delle Intendenze e su tutte le decisioni delle Giunte provinciali amministrative, non suscettibili di ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato pel ricupero delle spese di mantenimento degli indigenti. Il procedimento seguito da taluni uffici provinciali porta ad un accentramento soverchio e non conforme al disposto dell'art. 82 delle istruzioni 18 marzo 1895 sul servizio degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze. Il quale articolo dice in modo chiaro che le Intendenze, salvo casi eccezionali e che riflettano risoluzioni di massima, non devono richiedere il parere o provocare la decisione del Ministero sopra affari che rientrano nella loro competenza. In casi dubbi o di grande importanza, può l'Intendente decidere — sentito il Consiglio di intendenza.

Alle quali disposizioni, inspirate ad un savio concetto di decentramento amministrativo, è opportuno di attenersi anche nei riguardi del servizio di cui è oggetto la presente. E' superfluo che i signori Intendenti ricorrano frequentemente al Ministero, sia per abbandonare o provvedere a nuovo riparto a carico di altri enti dei crediti per spese di mantenimento degli inabili al lavoro, quasi sempre in piccola somma; sia per proporre la risoluzione di quesiti che nella maggior parte dei casi mancano di fondamento sostanziale, mentre, per effetto delle citate istruzioni, i signori Intendenti hanno una competenza assai più larga di altri importanti e delicati argomenti.

2° *La difesa del Tesoro avanti le Giunte provinciali amministrative deve essere affidata a delegati erariali soltanto in casi eccezionali — Notificazioni.*

Colla normale 105, cap. VII, Bollettino del Tesoro 1894, venne disposto che le Intendenze per difendere il proprio operato dinanzi alle Giunte provinciali am-

(1) Veggasi a pag. 574 del vol. V la precedente legge di proroga.

ministrative, debbono valersi dell'opera di uno dei migliori funzionari. Cionondimeno non è infrequente il caso di domande per ottenere l'autorizzazione ad affidare la difesa degli interessi del Tesoro a delegati erariali.

A siffatte domande si è risposto negativamente, giacchè le spese relative non sono sempre ed integralmente ripetibili dalle controparti. In tali casi il credito si traduce realmente in una spesa di riscossione, con danno manifesto dell'Erario.

Per le stesse considerazioni devesi evitare la notifica delle deliberazioni e delle decisioni col ministero degli uscieri giudiziari, valendosi invece, tranne casi eccezionali e previa autorizzazione, dell'opera dei messi comunali, la quale è gratuita.

3° *Il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato non sospende la esecuzione delle decisioni favorevoli al Tesoro.*

Vari enti morali, dopo aver presentato il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato contro le decisioni delle Giunte provinciali amministrative, non si sono curati di eseguire il necessario deposito della carta bollata, agli effetti del regio decreto 6 aprile 1890. Quindi i ricorsi non furono portati in discussione avanti il supremo magistrato amministrativo. Questo fatto anormale, mosso verosimilmente dal proposito di ritardare il pagamento delle somme dovute, se può tornar comodo agli enti debitori, riesce nocivo al Tesoro, il quale ha interesse di affrettare la riscossione dei propri crediti, eliminando le difficoltà che possono opporsi.

Poiché i ricorsi in sede contenziosa non hanno effetto sospensivo, a forma dell'art. 33 della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, gli Intendenti di finanza, appena ottenuta dalla Giunta provinciale amministrativa una decisione favorevole all'Erario faranno trascrivere senz'altro la quota a credito nel registro delle entrate del Tesoro e ne cureranno l'immediata esazione, indipendentemente dal ricorso al detto Consiglio. E qualora gli enti debitori rispondessero all'invito pel pagamento con un rifiuto o col silenzio, dovrà senz'indugio essere domandata la cooperazione della Prefettura locale per i necessari provvedimenti di ufficio, in conformità dell'art. 171 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, e dell'art. 50 della legge sulle Opere pie 17 luglio 1890, secondo che il debitore riguardi un Comune od un'Opera pia.

Si dovrà seguire tale procedimento per la riscossione delle quote fino ad oggi tenute in sospeso, ed alle quali si riferiscono parecchi ricorsi giacenti presso la segreteria della IV Sezione del Consiglio di Stato per non effettuato deposito della carta bollata.

Intanto sarà bene di tener presente, avvertendo la Prefettura per le eventuali eccezioni sulla emissione dei mandati d'ufficio, che la IV Sezione del Consiglio di Stato con giurisprudenza costante ha ritenuto:

« Che la mancanza di apposito stanziamento in bilancio non può essere di ostacolo al pagamento delle spese per parte del Comune, potendovisi provvedere, quando effettivamente vi sia margine nelle entrate, con prelevamento dal fondo di riserva. »

Il Sotto-Segretario di Stato
SALANDRA.

Circolare *del Ministero di grazia e giustizia in data 25 dicembre 1895, n. 1370, ai Procuratori generali, Procuratori del Re e Pretori, per la rinnovazione trentennaria delle iscrizioni ipotecarie.* (1)

Col 1° gennaio 1896 si compie il trentennio dal giorno in cui entrò in vigore il Codice civile, e quindi comincia a maturarsi il termine di trent'anni stabilito nell'art. 2001 per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, o, in mancanza di essa, per la perenzione degli effetti nascenti dalle ipoteche, che furono iscritte sotto l'impero del detto Codice.

Poiché un gran numero di nuove ipoteche furono iscritte durante il primo

(1) Vedi a pag. 638 del volume precedente la Circolare della Direzione generale del Fondo pel culto sullo stesso argomento.

anno di attuazione del Codice, oltre le iscrizioni rinnovate, in conformità degli articoli 37 e seguenti delle disposizioni transitorie, durante i termini prorogati con apposite leggi successive, stimo utile di fermare l'attenzione delle SS. LL. Ill.me sull'accennato obbligo della rinnovazione trentennaria e sulle gravi conseguenze che deriverebbero dalla decadenza del termine; e raccomando loro d'invigilare e disporre, affinchè tutti coloro, ai quali tale obbligo incombe, provvedano alla rinnovazione delle ipoteche legali accese in forza dell'art. 1969 e tuttora eventualmente efficaci; eccitandoli a ciò, tanto col rivolgerne loro direttamente un'avvertenza verbale o scritta, quanto anche mediante un pubblico avviso da tenersi affisso nelle stanze d'ingresso di tutti gli uffici giudiziari e nelle sale d'udienza.

I signori Procuratori generali, raccolte le necessarie informazioni, si compiacciano di ragguagliarmi, entro il mese di marzo del futuro anno, circa l'esatto adempimento delle presenti istruzioni.

Il Ministro
CALENDA.

Economati dei Benefici Vacanti.

Sono vacanti i posti di subeconomo: in *Cefalù*, *Civitella del Tronto*, *Conza*, *Foligno*, *Mazzara*, *Noto*, *Sant'Angelo dei Lombardi*, *Verolanuova*.

Con decreto ministeriale del 17 gennaio 1896 *Ottone Pietro* è nominato subeconomo dei benefizi vacanti in Casale.

Con decreto ministeriale del 9 gennaio 1896 *Panatta Francesco* è nominato subeconomo dei benefici vacanti in Viterbo.

Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET.

Con sovrane determinazioni del 26 gennaio 1896, è stata autorizzata la concessione del *regio placet:* all'atto con cui il Capitolo cattedrale di Acerenza ha eletto il canonico arcidiacono *Saverio Panni* a vicario capitolare di quella diocesi; all'atto con cui il Capitolo cattedrale di Fermo ha eletto il canonico *Salvatore Astorri* a vicario capitolare di quella diocesi; all'atto con cui il Capitolo cattedrale di Perugia ha eletto il canonico *Luigi Salvatorelli* a vicario capitolare di quella diocesi; all'atto con cui il Capitolo cattedrale di Trapani ha eletto il canonico *Paolo Mazzeo* a vicario capitolare di quella diocesi; alla Bolla vescovile di nomina del canonico *Raffaele Guerra* ad arciprete curato nel Capitolo cattedrale di Potenza.

Con sovrane determinazioni del 2 gennaio 1896, è stata autorizzata la concessione del *regio placet:* all'atto del Capitolo cattedrale di Vercelli col quale il sacerdote *Angelo Fantino* fu nominato canonico arcidiacono nel Capitolo medesimo; alla Bolla vescovile di nomina del sacerdote *Leonardo Losciale* ad un canonicato nel Capitolo cattedrale di Bisceglie; alla Bolla vescovile di nomina del sacerdote *Agostino D'Achille* ad un canonicato semplice nel Capitolo cattedrale di Sulmona; alla Bolla vescovile di nomina del sacerdote *Pellegrino Pozzati* ad un canonicato nel Capitolo cattedrale di Comacchio; alla Bolla vescovile di nomina del sacerdote *Michele Santoro* ad un canonicato nel Capitolo cattedrale di Ruvo di Puglia; alla Bolla vescovile con la quale il sacerdote *Domenico Morra* è stato canonicamente istituito nel canonicato di S. Croce nel Capitolo cattedrale di Pinerolo.

Con sovrana determinazione del 5 dicembre 1895, è stata autorizzata la concessione del *regio placet* alla bolla vescovile di nomina del sacerdote *Giuseppe Calogero* ad arciprete nel capitolo cattedrale di Mileto.

Con sovrana determinazione dell'8 dicembre 1895, è stato concesso il *regio placet* alla bolla vescovile concernente la nomina del sacerdote *Luigi Musesti* a parroco di Agnosine.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1896 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-51.

I LASCITI A PARROCCHIE E FABBRICERIE
E LA LEGGE 17 LUGLIO 1890, N. 6972, SULLE OPERE PIE

SOMMARIO. - Introduzione. — Riproduzione di uno scritto riguardante le parrocchie ed il concentramento delle istituzioni di beneficenza: motivi. — 1-2. Giurisprudenza del Consiglio di Stato in sede amministrativa ed in sede contenziosa. — 3-5. Definizione della parrocchia; scopi di essa. Leggi ecclesiastiche. — 6. Conseguenze giuridiche da dedurne. — 7-8. Considerazione decisiva per cui si vuole sottrarre alle parrocchie ed ai parroci l'amministrazione delle istituzioni di beneficenza e dei fondi elemosinieri: infondatezza. — 9-11. Scopi del concentramento: non si raggiungono col togliere le amministrazioni dalle mani dei parroci. — 12. Rispetto della volontà dei testatori. — 13. Effetti del concentramento che si verificano nella pratica. — 14-15. Applicabilità dell'art. 60 della legge 17 luglio 1890. — 16. Vigilanza dello Stato sulle opere pie. — 17-18. Necessità di tener conto delle vecchie consuetudini, che fanno della parrocchia il centro della beneficenza, e d'impedire l'esaurimento di questa. — 19. Esame più minuto della giurisprudenza del Consiglio di Stato. — Massime sancite dalla Sezione dell'interno e dalle Sezioni unite. — 20. Decisione della IV Sezione 21 giugno 1892 e 2 aprile 1893. — 21. Critica di tale giurisprudenza. — 22. Considerazioni che inducono al rispetto anche delle amministrazioni affidate alle Fabbricerie. — 23. L'art. 54 della legge sulle opere pie. — Erronea interpretazione datagli dal Consiglio di Stato. — 24. Nuova giurisprudenza della IV Sezione: vengono dichiarati esclusi dal concentramento i semplici *oneri* di beneficenza. — 25. Portata e spiegazione di tale giurisprudenza. — 26. Nei lasciti fatti a parrocchie non si potrebbero, a rigore, trovare neppure gli elementi dell'*onere* di beneficenza. — Motivi per cui poteva applaudirsi alla giurisprudenza suddetta. — 27. Decreti reali di concentramento annullati per effetto di essa. — 28. Ulteriore cambiamento di giurisprudenza della IV Sezione. — Decreti reali mantenuti fermi per effetto del cambiamento medesimo. — 29. Ragioni che lo motivarono. — Decisione 30 marzo 1894. — 30. Secondo la IV Sezione, non v'ha semplice *onere* di beneficenza, ma istituzione autonoma concentrabile, allorchè la parrocchia o fabbriceria non ritraggano alcun vantaggio dal testamento. — 31. Erroneità di questa dottrina. — Giurisprudenza giudiziaria. — 32. Il beneficio da ritrarsi dall'eredità o legato può essere anche morale od onorifico. — Sentenza della Cassazione di Roma 19 novembre 1895. — 33. Nessuna influenza può esercitare il fatto che per alcuni lasciti sia intervenuto decreto reale per erezione in corpo morale. — Tale decreto *riconosce*, non *crea* enti morali. — 34. Se e quale gravame sia ammessibile contro le decisioni della IV Sezione — Casi in cui è concesso. — Conclusione.

Non è da ora, sia nella nostra RIVISTA, sia in ricorsi al Consiglio di Stato, che abbiamo dovuto lamentare l'eccessivo rigore con cui si sono voluti interpretare gli art. 54 e seg. della legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle pubbliche autorità, le quali pressochè in tutte le fondazioni e lasciti di beneficenza hanno creduto trovare gli elementi per proporne o disporne il concentramento nella Congregazione di carità locale.

E la giurisprudenza della IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale aveva sulle prime resistito, ha piegato ora, purtroppo, per l'applicazione di principii che, se continuassero a prevalere, renderebbero quasi illusorio l'esperimento del gravame dinanzi ad essa.

E perciò con vero piacere constatiamo che la nostra voce non rimane isolata, e che altre voci di persone competenti insorgono per deplorare quanto si viene operando a danno della pubblica beneficenza, col sopprimere ad ogni costo, per sistema, le amministrazioni stabilite dai pii disponenti.

Fra di esse va senza dubbio annoverato l'Autore anonimo di uno scritto testè pubblicato in uno dei più reputati periodici giudiziari, quale è La Legge (1).

L'Autore, che dimostra non poca dottrina ed una profonda conoscenza della materia, prende in esame le istituzioni e i lasciti la cui amministrazione fu dalla volontà dei testatori affidata alle parrocchie, per dedurne che le disposizioni della legge 17 luglio 1890, e principalmente l'art. 60 della medesima, non permettono che se ne ordini il concentramento.

Crediamo pertanto di far cosa gradita ai nostri lettori, riproducendo integralmente l'importante studio, e facendolo seguire da alcune nostre considerazioni.

1. Il Consiglio di Stato, così in sede amministrativa come in sede giurisdizionale, ha una tendenza oggimai dimostrata da numerosi pareri e da non meno numerose decisioni, a interpretare rigorosamente le disposizioni degli articoli 54-57 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, onde togliere alle parrocchie l'amministrazione dei beni e l'erogazione delle elemosine, e persino delle doti, dei posti di studio, affidate dalle tavole di fondazione ai parroci, per concentrarle nelle locali Congregazioni di carità. Si tramuta così poco a poco in un servizio amministrativo una funzione pietosa, sostituendo le distribuzioni compiute dalla cassa delle Congregazioni con tutte le formalità burocratiche, a quelle caritatevoli erogazioni che, secondo le intenzioni dei fondatori, dovevano essere fatte dai parroci ai poveri delle parrocchie.

Se anche la giurisprudenza cui accenniamo (2) non fosse contraria all'art. 54 della legge, e se anche, a rigore di diritto, le decisioni fossero incensurabili, pure la dimenticanza, in cui pare che l'eminente Consesso abbia posto l'art. 60 della legge

(1) Vedi anno 1896, vol. I, fasc. 4. - Lo scritto s' intitola: *Le parrocchie ed il concentramento delle istituzioni pubbliche di beneficenza.*

(2) Consiglio di Stato, Sezione Interno: 30 settembre 1892 (*Manuale degli ammin. com. e prov.* 1893, p. 300); 17 marzo 1893 (*Riv. Amm.*, XLV, 540); ecc. Sezione IV, 22 marzo 1893 (*Giustiz. ammin.*, IV, I, 133): 13 aprile - 4 maggio 1894 (*Giust. ammin.*, V, I, 199; *Riv. di dir. eccl.*, V. 487); 25 gennaio 1895 (*Man.*, 1895, p. 79; *Riv. di dir. eccl.*, V. 102): 27 giugno 1895, (*Man.*, 1895, p. 420; *Riv. di dir. eccl.*, V, 487), ecc.

stessa, ci ricorda il profondo dettato della sapienza romana, pel quale *incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula ejus proposita, judicare vel respondere.* (1)

2. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sono adunque canoni di *jus receptum:*

1° Che la parrocchia è un ente essenzialmente, anzi esclusivamente, predestinato all'esercizio del culto;

2° Che dal dovere morale e di coscienza che incombe al parroco di assistere e sovvenire i poveri, non si può desumere la definizione giuridica del ministero parrocchiale, nè si può trovare argomento per qualificare le parrocchie in tutto o in parte quali istituti di beneficenza;

3° Che un'istituzione di beneficenza affidata dal fondatore per l'esecuzione al parroco o al vescovo non può, all'oggetto di evitare il concentramento, giusta la seconda parte dell' articolo 54 della legge 17 luglio 1890, considerarsi diretta ad integrare quella forma di beneficenza ordinaria che può essere esercitata dalle istituzioni parrocchiane e diocesane.

3. Osserveremo anzitutto che la definizione che si dà della parrocchia, e quindi delle funzioni del parroco, non è rigorosamente esatta, come quella che contraddice a principii fondamentali del diritto ecclesiastico; mentre è noto come dalla prima istituzione delle parrocchie in poi, e specialmente dopo le prescrizioni d'Innocenzo III (2), la beneficenza venne dichiarata, pel parroco, non un mero obbligo morale o di coscienza, ma uno dei doveri tassativamente e imperativamente prescritti dalle leggi canoniche e formalmente sancito dal Concilio di Trento, il quale, fra gli altri obblighi che dichiara imposti per precetto divino ai parroci, mette precisamente quello " di avere cura paterna dei poveri e di altre miserabili persone. „ (3)

Se adunque, l'assistenza ai poveri e ad ogni altra miserabile persona, giusta le leggi ecclesiastiche, è una delle funzioni obbligatorie del capo della parrocchia, e se anzi è regola assoluta per tutti i benefici cui è annessa cura di anime, il destinare ai poveri una parte della rendita del beneficio (*sub peccato mortali*, dice il Ferraris) (4), non vediamo come possa affermarsi con

(1) L. 24, D. *de legibus*, I, 3.

(2) In cap. *Pastoralis*, 9.

(3) *Cum praecepto divino mandatum sit omnibus, quibus animarum cura commissa est, oves suas agnoscere, pro his sacrificium offerre, verbique divini praedicatione, sacramentorum administratione, ac bonorum omnium operum exemplo pascere, pauperum, aliarunque miserabilium personarum curam paternam gerere...* (Conc. Trid. *Sess. XXII, C. I, de refor.)*

(4) Tutti gli scrittori di diritto canonico ed ecclesiastico sono concordi e non fanno che parafrasare le prescrizioni del Concilio di Trento. Rebuffo, *Praxis*

tanta sicurezza che la parrocchia è istituto esclusivo di culto, e che non ha nulla di comune con le istituzioni pubbliche di beneficenza.

4. Se si vuole perciò stare al rigore del diritto, dovrà dirsi che la parrocchia è essa pure un ente morale che con la rendita del beneficio ha " in parte per fine di prestare assistenza ai poveri; di procurarne... l'educazione... e il miglioramento morale ed economico „ (Legge 17 luglio 1890, art. 1): ed è quindi evidente che la dichiarazione così assoluta dell'eminente Consesso che la parrocchia è istituto esclusivamente di culto, non regge dinanzi alle chiare e categoriche disposizioni delle leggi ecclesiastiche.

5. Ora, per la nostra legislazione, la parrocchia non è una istituzione privata, sibbene una istituzione riconosciuta dallo Stato come ente morale di diritto pubblico: e tale riconoscimento importa come necessaria conseguenza che la parrocchia, cui le nostre leggi si riferiscono, non è un ente creato dalla potestà civile, sibbene quella istituzione che venne costituita ed esiste a norma delle leggi ecclesiastiche: lo Stato la prende, la riconosce, l'accetta come gliela dà la Chiesa; e se ne regola le condizioni patrimoniali, esso però non entra in tutto ciò che appartiene al dominio delle leggi religiose: e queste formano appunto ciò che chiameremo lo Statuto parrocchiale, cioè, quel complesso di norme e di regole che, secondo il Concilio di Trento, sono la ragion d'essere della parrocchia e determinano i dritti e i doveri del parroco: e fra questi ultimi, quello di assistere i poveri.

6. Non è nostro intendimento dedurre da queste premesse tutte le conseguenze giuridiche che logicamente ne dovrebbero e potrebbero scaturire; a noi basta trarne la conclusione sopra accennata che, anche date le disposizioni della legge 17 luglio 1890, che escludono dalle Congregazioni di carità gli ecclesiastici e i ministri del culto che hanno cura di anime (disposizioni combattute nei due rami del Parlamento da uomini altamente

---

beneficiaria, I. Quare instituta sint beneficia. Sexto; ut hospitales sint, et pauperes alant... quoniam quod habent pauperum est; et domus illorum omnibus debent esse communes... susceptioni peregrinorum... AMOSTAZO, *de causis piis*, § VIII, c. 1, nn. 5 e segg. HURTADO, *de congrua*, L. II, *resol.* II, § 579 e segg. VASQUEZ, *de redditibus*, C. I, § II, dub. I, n. 32 e segg. GAGLIARDO, *de beneficiis*, XVII, nn. 12 e segg. LOTTERIO, *de re beneficiaria*, L. I, 9, 31, n. 14. FERRARIS, *Bibliotheca canonica, v. Beneficiatus*, § 35 e segg.; *tenetur beneficiatus sub peccato mortali redditus beneficii suae honestae sustentationi superfluos erogare in causas pias, sive in pauperes et ecclesias...* RIEGER, *Inst. juris pub. ecc.*, § § 98 e segg. RIVAROLO, *Il governo della parrocchia* II, 2, 2, ecc.

liberali), non ne consegue che di necessità debba sempre interpretarsi e applicarsi la legge nel senso più ostile alla parrocchia ed al parroco quando si tratta di fondazioni di beneficenza istituite presso la parrocchia, o la cui amministrazione e l'erogazione sia stata affidata al parroco.

7. La considerazione decisiva per la quale si sottraggono alle parrocchie ed ai parroci le istituzioni elemosiniere ed in ispecie i fondi che siano destinati ad integrare o a completare altre forme di beneficenza esercitate da istituzioni non sottoposte a concentramento è, come dicemmo, questa: che la parrocchia non essendo istituzione di beneficenza, non le si può applicare il disposto dell'art. 54, il quale per le eccezioni al concentramento esige due requisiti, e cioè: 1° che l'ente al quale sia addetta l'istituzione elemosiniera sia vera e propria istituzione di beneficenza; 2° che il detto ente sia esente dal concentramento. Or bene (si aggiunge) quali siano le istituzioni non concentrabili, lo dice l'articolo 59; e tra queste la parrocchia non è compresa.

8. Non vogliamo certo disconoscere che il legislatore non ha compreso espressamente le parrocchie fra gli enti ai quali gli articoli 54 e 59 si riferiscono: ma ne viene forse la conseguenza che debbansi concentrare come di pien diritto nella Congregazione di carità le fondazioni fatte presso la parrocchia, l'amministrazione delle quali sia stata assegnata ai parroci, i fondi destinati in elemosine, dei quali i benefattori vollero commessa ai parroci la distribuzione e l'erogazione? Ecco ciò che non è dimostrato: mentre ci pare che in simili casi, il concentramento vada, forse contro la lettera, certo contro lo spirito della legge. E lo dimostriamo.

9. Tre sono gli scopi del concentramento: 1° rendere più semplice e più economica l'amministrazione; 2° facilitarne il controllo; 3° rendere più efficace la beneficenza. Or bene, chi ha pratica delle cose amministrative, e chi conosce come si provveda ordinariamente dai parroci all'amministrazione dei lasciti loro commessa, sa che nulla v'ha di più semplice e di più economico della loro gestione, la quale è quasi sempre ridotta alle spese più strettamente necessarie e, per quanto riguarda il parroco, è gratuita, salvo che per le tavole di fondazione gli sia stato fissato un assegno, nel quale caso egli ha il diritto di percepirlo: vero diritto civile che il concentramento non gli potrebbe togliere, checchè ne abbia opinato in contrario il Consiglio di Stato. (1)

---

(1) Consiglio di Stato 17 marzo 1893 (*Riv. ammin*, XLV, 540): vedansi in proposito le savie osservazioni dell'autorevole *Rivista*, alla quale pare giusta-

10. Altro intendimento della legge nel prescrivere il concentramento è di facilitare il controllo dell'amministrazione e dell'erogazione delle elemosine. Ma se anche la gestione e l'erogazione sia lasciata al parroco, questo doppio fine si può raggiungere con la più grande semplicità. Anzitutto, vi è la legge che assoggetta le fondazioni predette alla tutela della Giunta provinciale amministrativa; e spetta a questa di vigilarne la gestione. Quanto alla distribuzione ed erogazione delle rendite e delle elemosine il riscontro o controllo può rendersi agevole e sicuro: basta che il parroco sia obbligato a partecipare alla Congregazione di carità la nota delle elemosine date, tenuto conto, s'intende, dei doveri cui è tenuto quando si tratti di sussidi ed elemosine per i quali fosse obbligato al segreto circa il nome dei beneficati: obbligo che sarebbe identico per la Congregazione di carità.

11. Resta il terzo ed ultimo intendimento del legislatore circa il concentramento: rendere più efficace la beneficenza. Questa formola, con la sua generalità, può comprendere tutti i mezzi così materiali, come morali, che sono da impiegarsi per conseguire la massima efficacia nell'assistenza ai poveri.

Quanto ai mezzi materiali, dopo quanto si è detto più sopra, apparisce manifesto che le beneficenze per mano dei parroci sono fatte in modo assai più semplice e più economico di quelle che si fanno dalle Congregazioni di carità, le quali con le complicazioni burocratiche, con le spese di personale, di cancelleria e simili, assorbono una parte notevole delle rendite destinate ai poveri.

D'altra parte, chi è tanto ignaro della realtà delle cose da immaginarsi o credere seriamente che i membri della Congregazione di carità siano, meglio dei parroci, in grado di conoscere i poveri più meritevoli di soccorso? Chi non sa che per effetto dei successivi concentramenti, diverrà sempre meno facile la giusta ed opportuna ripartizione dei soccorsi così nei grandi come nei piccoli Comuni?

12. Ma la vera, la decisiva considerazione che vince ogni dubbio e risolve ogni contrasto è che il benefattore, affidando al parroco l'incarico di distribuire doti, posti di studio, sussidi, elemosine, è stato evidentemente mosso da un doppio ordine di

---

mente « di dovere seriamente dubitare della legalità e giustizia di questa massima »; della massima, cioè, che l'assegno stabilito dalle tavole di fondazione al parroco *pro tempore* chiamato ad amministrare una opera pia, quale compenso per la gestione della rendita, e non per venire in sussidio alla parrocchia, deve cessare quando cessa il parroco dalle sue funzioni di amministratore per l'avvenuto concentramento dell'opera stessa nella Congregazione di carità.

ragioni: l'uno, d'indole puramente umana, di venire, cioè, in aiuto ai poveri; l'altra, d'indole spirituale, di dare ai parroci un mezzo di azione moralizzatrice, da esplicarsi per mezzo della beneficenza. Sarà stata, questa ultima, una considerazione più o meno razionale; non sta a noi giudicarla; ma poichè non è contraria nè al diritto pubblico, nè all'ordine pubblico, nè ai buoni costumi, non si vede il motivo perchè non sia rispettata la volontà del disponente.

13. Vediamo qual'è, nella pratica, l'effetto del concentramento, almeno nel maggior numero dei casi, per colpa non tanto della legge quanto degli uomini.

L'amministrazione del legato, sottratta al parroco, passa alla Congregazione di carità: tutto al più viene consentito che, quando si tratta di quella gestione, il parroco faccia parte della Congregazione (legge 17 luglio 1890, art. 5, 11). Ma questa è una derisione: sopra un collegio da cinque a tredici membri egli rappresenta un voto; non più. La distribuzione e l'erogazione, deliberate dalla maggioranza, diventano un atto amministrativo che si compie con le formalità contabili: epperciò, se si tratta di dote, della idoneità morale delle concorrenti e anche della idoneità religiosa (condizione quasi sempre rigorosamente prescritta, nei lasciti alle parrocchie, dalle tavole di fondazione), decide la maggioranza della Congregazione di carità. Se si tratta di sussidi o di elemosine, i poveri che la domandano si rivolgono alla Congregazione, che rilascia dei *buoni*, il povero si presenta alla cassa, riscuote, e considera naturalmente il sussidio come un credito legalmente percepito, del quale non deve gratitudine a nessuno. Chi poi sa con quale forma, presso certe Congregazioni, si distribuiscono i sussidi, con quali criteri e per quali ingerimenti, può rendersi ragione del rispetto che si ha per le più chiare e manifeste volontà del fondatore.

14. Si obbietta: — Così è la legge. — Veniamo dunque alla legge, e ripetiamo ciò che dicemmo a principio: *incivile est nisi tota legè perspecta, una aliqua particula ejus proposita, judicare vel respondere*. Vediamo.

La legge (articoli 54-57) vuole il concentramento; e ammetteremo, per semplice ipotesi, che le istituzioni e i fondi di beneficenza amministrati dalle parrocchie siano compresi nell'art. 54: ma nella legge stessa v'è l'art. 60, secondo il quale " possono essere eccettuate dal concentramento e dalla riunione in gruppi, ordinati dagli articoli 54 e seguenti, quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro pa-

trimonio, *all'indole loro, o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la loro beneficenza, richiedano una separata amministrazione.* „ Così la legge.

Oh! come mai avviene che questa disposizione, contenuta in una legge pur così poco benevola ai parroci, sia rimasta nella giurisprudenza quasi lettera morta? Come mai avviene che si tenga così poco conto della volontà dei fondatori, quando si tratta di lasciti o donazioni per i quali le tavole di fondazione manifestano apertamente, chiaramente la loro fiducia nel parroco, e gli affidano l'amministrazione dei beni e l'erogazione delle rendite? Perchè mai, quando risulta dagli atti che, in fatto, gli intendimenti del benefattore furono religiosamente rispettati, quando si conosce che la gestione è regolare (e si noti che è quasi sempre gratuita), che la beneficenza è efficace, per qual ragione, chiediamo noi, si ricusa allora, e sistematicamente, di applicare l'articolo 60, e di lasciare le cose *in conditione juris?*

15. Ma (si risponde ancora) così vuole la legge. Però ci sia permesso chiedere: — ma l'articolo 60 non è nella legge? E non dà ai Consessi e alle giurisdizioni amministrative un potere di apprezzamento discrezionale, l'esercizio del quale nel senso che propugniamo è tanto più consigliato dai più sani precetti di ermeneutica legale, in quanto si tratta di adottare quella interpretazione che meglio assicura l'osservanza della volontà del benefattore disponente, se questa non sia contraria alle leggi, allo ordine pubblico, al buon costume? E perchè di quel potere discrezionale, se ne fa sempre uso contro la volontà dei benefattori?

S'invoca l'art. 103 della legge: lo conosciamo anche noi: ma non vediamo in che esso impedisca l'applicazione dell'art. 60, quando concorrano gli estremi in questo preveduti.

Certo l'art. 103 è grave, perchè autorizza la deroga alle disposizioni testamentarie, che si oppongano all'applicazione della legge. Ma appunto perchè si tratta di deroga al diritto comune pubblico e privato, il quale vuole salve le volontà dei testatori e dei donanti quando siano conformi alle leggi del tempo in cui furono manifestate, è da preferirsi quella interpretazione che meglio le rispetta, e nella lettera e nello spirito (1): così solamente saranno applicate con sapiente equità le rigorose disposizioni della legge.

---

(1) *Uti legassit quisque suae rei, ita jus esto!* comandavano le XII Tavole (Cicer., *de invent.* 2, 50; Gajo, *Comm.*, II, 224; Ulpiano, *Fragm.* 11, 14; Cod. civ., art. 759, 760).

16. L'argomento che sentiamo ripetere più frequentemente è che il diritto pubblico moderno ha inteso sottrarre la tutela delle opere pie alla Chiesa per restituirla allo Stato. Ma chi contesta questo principio? La vigilanza su tutte le istituzioni pubbliche è un'alta, naturale funzione di Stato; e le istituzioni di beneficenza rappresentano un così grande interesse pubblico che, più che un diritto, è un dovere dello Stato di prenderne in mano la vigilanza e la tutela.

Ma questi principii d'incontrastata evidenza, che hanno a fare con la sottrazione alle parrocchie dell'amministrazione delle pie istituzioni loro affidate per concentrarle alla Congregazione di carità? Chi nega allo Stato la sua competenza tutelare su queste istituzioni?

Non confondiamo cose così profondamente diverse e distinte. La Giunta provinciale amministrativa, il Prefetto, il Ministro dell'interno adempiano su queste istituzioni gli uffici loro commessi dalla legge: ciò è una guarentigia per tutti. Ma si lasci a chi ha avuto la fiducia dei benefattori l'esercizio del mandato che gli fu commesso, nei modi e con le cautele che la legge stabilisce. La parrocchia (importa ripeterlo) è istituzione pubblica: il parroco è riconosciuto ufficialmente dallo Stato, per mezzo del *placet*. Siamo dunque, per tutti i rapporti, sotto l'autorità della legge.

17. Il grande errore da cui è viziata la giurisprudenza che combattiamo è di non tenere conto abbastanza delle vecchie consuetudini e delle condizioni sociali; tutti ben sanno che, per tradizioni secolari, la parrocchia è stata sempre il centro della beneficenza; ed è ben noto che, per le istituzioni anteriori alle moderne legislazioni, la vigilanza sulle opere pie era specialmente affidata all'Ordinario diocesano che ne aveva la tutela (1) e, sotto la sua direzione, ai parrochi.

È avvenuto ciò che era naturale: che, cioè, nelle popolazioni è rimasta l'abitudine, appene si sente la necessità di un soccorso,

---

(1) Conc. di Trento, Sessione XXII, cap. VII, VIII.

Episcopi... omnium piarum dispositionum tam in ultima voluntate, quam inter vivos, sint executores... habeant jus visitandi hospitalia... elemosynas Montis Pietatis, sive charitatis, et pia loca omnia, quomodocumque nuncupentur;... ac omnia, quae ad Dei cultum, aut animarum salutem, seu pauperes sustentandos instituta sunt, ipsi ex officio suo, juxta sacrorum canonum statuta, cognoscant et exequantur...

Administratores tam ecclesiastici, quam laici fabricae cujusvis Ecclesiae, Hospitalis, Confraternitatis, Eleemosynae Montis Pietatis, et quorumcumque piorum locorum singulis annis teneantur reddere rationem administrationis Ordinario...

di correre alla parrocchia. Questa abitudine non si scalzerà così presto; tanto più che le plebi sanno che nessuno, meglio del parroco, è in grado di conoscere la loro condizione.

Lasciando perciò più che sarà possibile ai parroci una funzione che è inerente al loro ministero, conforme alle tradizioni, secondata dai testatori, si provvederà nel modo migliore ad un grande servizio pubblico, che è quello della beneficenza oculata, popolare, economica, efficace.

18. V'è un ultima considerazione che crediamo la più grave di tutte, e sulla quale richiamiamo in modo particolare l'attenzione di coloro cui è commessa l'esecuzione della legge 17 luglio 1890; ed è questa: che se si vuole che le sorgenti della beneficenza non si esauriscano, bisogna rispettare più che si può la volontà dei benefattori. Quando si diffonda il convincimento che le disposizioni le più benefiche, le più morali, le più umane possono essere manomesse, che, anzi, saranno certamente, apertamente violate, non è facile credere che ne verrà un incoraggiamento a coloro che, conciliando i loro sensi di umanità con le loro credenze religiose, sarebbero disposti a far lasciti o donazioni per le classi povere. Ed è perciò sapiente consiglio, così nell'interesse della pace sociale come di una bene intesa pietà verso i poveri, serbare il dovuto ossequio alla volontà dei defunti, dando alle leggi quella interpretazione che meglio risponde ai fini della pubblica beneficenza, e rammentare il principio solennemente proclamato dalla sapienza romana, che *publice expedit suprema hominum iudicia exitum habere* (1).

***

19. Come si vede, l'egregio Autore, dopo di avere con grande chiarezza posto il principio giuridico che deve guidare nella risoluzione della controversia, fa una completa ed evidente esposizione di ragioni, che dovrebbero portare senza meno all'applicazione dell'art. 60 della legge 17 luglio 1890.

Facciamo ora un esame più minuto di ciò che ha fatto la giurisprudenza del Consiglio di Stato.

La Sezione dell'interno che, per l'art. 62 della legge predetta, deve essere udita prima che si faccia luogo al concentramento, col parere del 21 settembre 1892 sopra citato ritenne che i lasciti fatti a chiese parrocchiali con obbligo di erogarne le rendite, sia in via principale come in via subordinata, sono soggetti al concentramento per la parte concernente la pubblica beneficenza,

(1) L. 5, D. *Testamenta quemadmodum aperiantur*, XXIX, 3.

non ostando che si tratti di lasciti che fanno carico ad enti ecclesiastici conservati. Con altro parere del 15 settembre 1893 (1) dichiara che non sono esclusi dal concentramento i fondi elemosinieri provenienti da un lascito fatto ad una parrocchia o fabbriceria, e che non è applicabile l'eccezione stabilita dal secondo comma dell'art. 54, non essendo le parrocchie e le fabbricerie istituzioni chiamate ad esercitare la beneficenza nel senso della legge civile. Queste massime vennero adottate anche nelle adunanze generali del 10 maggio e 12 dicembre 1892 (2).

20. La IV Sezione del Consiglio di Stato, a cui per l'articolo 81 può ricorrersi contro il provvedimento definitivo di concentramento, con decisioni del 21 giugno 1892 (3) e 2 aprile 1893 (4) dichiarò anch'essa che la parrocchia non può qualificarsi come uno degli istituti *non sottoposti al concentramento* di cui al al secondo comma dell'art. 54, e che perciò i lasciti fatti alle parrocchie stesse non potevano ritenersi sottratti dal concentramento come quelli che servano a completamento della beneficenza che incombe organicamente al parroco.

Giova riprodurre le considerazioni di queste decisioni:

" Si sostiene (così osserva la prima di esse) che a termini dell'art. 54 della legge 17 luglio 1890 sono sottratti all'amministrazione della Congregazione i fondi che servono ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzioni non sottoposte a concentramento, e che nella specie concorrano i termini della eccezione essendo la parrocchia un ente ecclesiastico conservato, e dovendo i lasciti in questione essere considerati come mezzi diretti ad agevolare uno degli uffici speciali del parroco, quale è quello di soccorrere e beneficare gli indigenti. Ma è ovvia la considerazione che la parrocchia è un istituto essenzialmente preordinato all'esercizio del culto e che se al parroco incombe l'*obbligo morale* di assistere e sovvenire i poveri, non si può da questo dovere meramente di coscienza desumere la definizione giuridica del ministero parrocchiale, come da esso non si può trarre argomento per qualificare la parrocchia come uno degli istituti di beneficenza non sottoposti a concentramento, di cui all'art. 54 ecc. "

La seconda decisione si esprime nei seguenti termini:

" La legge col contemplare una forma di beneficenza, che può servire d'integrazione e di complemento di un'altra, non ha

(1) *Rivista di dir. eccl.*, IV, 54.
(2) *Rivista di dir. eccl.*, II, 743; III, 695.
(3) *Rivista di dir. eccl.*, III, 286.
(4) *Giustizia amm.*, IV, I, 133.

potuto scostarsi dal concetto della omogeneità di due istituti che si collegano, l'uno primario per importanza e per origine, l'altro concomitante od accessorio. Ora le istituzioni parrocchiali o diocesane, non sono istituzioni di beneficenza e nemmeno di natura mista di beneficenza e di culto nel vero senso del nostro diritto positivo. Il rapporto di subordinazione fra l' opera pia istituita dal Ferrero, e la fondazione chiesastica alla quale fu affidata l'esecuzione, quindi non sussiste; e la seconda parte del richiamato articolo non può trovare applicazione. „

21. Non ci fermiamo a lungo a discutere su questa giurisprudenza: l'Autore ne ha già fatta la censura nel modo più efficace. E' nell'istituto della parrocchia, quale la Chiesa ce l'ha data, e quale lo Stato la riconosce e conserva, il fare la beneficenza: e perciò il volergliela togliere significa sopprimere una delle sue funzioni essenziali. Questo non può essere nel concetto della legge 17 luglio 1890, la quale si è anzi mostrata sollecita della parrocchia, a cui non ha voluto in niun modo toccare, perchè essa potesse regolarmente funzionare secondo l'indole e gli scopi suoi. Ne fa fede l'art. 91, n. 3, col quale si esclusero dalla trasformazione i lasciti e legati di culto che fanno carico ad enti ecclesiastici conservati. E la soluzione che noi propugniamo deve tanto più ammettersi quando si rifletta all'estrema povertà in cui si trovano in genere le parrocchie: il sottrarre ad esse l'amministrazione di lasciti e legati di beneficenza, importa più che togliere il modo di *completare*, come si suole dire, la beneficenza cui sono tenute per proprio istituto, privarle assolutamente dei mezzi per adempiere ad uno dei loro fini. Ciò che, in definitiva, si risolverebbe in un aggravio delle condizioni del parroco, il quale dovrebbe far pesare maggiormente sulle scarse rendite beneficiarie l'adempimento di un dovere cui è tenuto per le leggi di sua istituzione: aggravio di condizione che si ebbe appunto in mira di evitare colla disposizione dell'art. 91 n. 3 sopra citata. (1) Ed è noto invece come il legislatore si preoccupi di migliorare lo stato economico del parroco, tanto che ha voluto assicurargli, mediante assegni dal Fondo pel culto e quando non lo raggiungesse, un minimo di congrua di lire 800 annue nette, da elevarsi gradatamente a misura che si avranno fondi disponibili. (2)

22. Per identiche considerazioni riteniamo che dovrebbe ugualmente rispettarsi l'amministrazione di quei lasciti e legati

---

(1) Vedi Relazione Luchini 17 maggio 1890, VIII, n. 4.
(2) Legge 30 giugno 1892, n. 317: *Riv di dir. eccles.*, II, p. 746.

pii che fosse affidata alle fabbricerie della volontà dei benefattori. La fabbriceria è una istituzione che completa quella della parrocchia; e perciò la beneficenza che essa può compiere viene in aggiunta ed in aiuto a quella cui è obbligato il parroco. E nei casi in cui, come per la legge italica del 1807, (1) spetta ad essa la piena amministrazione di *tutte* le temporalità della chiesa, dei patrimoni dei legati ecc., è evidente che più che completare, sostituisce addirittura la parrocchia nell'esercizio della carità.

23. Il Consiglio di Stato, come si è visto, ha creduto di trovare un argomento per la tesi della concentrabilità nell'art. 54, ultimo comma, il quale, a suo avviso, è inapplicabile alle parrocchie e fabbricerie, non essendo queste istituzioni di beneficenza nel senso della legge. Ma così ragionando, il Consiglio di Stato veniva apertamente a contraddire al suo assunto. E' bene tenere presente il tenore dell'art. 54. Questo, dopo aver stabilito per regola la concentrabilità nelle Congregazioni di carità delle istituzioni elemosiniere, soggiunge: " Debbono pure essere amministrati dalle Congregazioni di carità i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, *fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o a completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentramento.* "

La eccezione prevista dall'art. 54 (osserva il Consiglio di Stato) riguarda unicamente i fondi elemosinieri che servono a completare altra istituzione non sottoposta a concentramento, vale a dire altra istituzione *di beneficenza* esente da tale misura. Ora (esso conclude) la parrocchia e la fabbriceria non sono istituzioni di beneficenza; quindi è inapplicabile l'art. 54, e la eccezione da esso stabilita. Ma era facile comprendere che da quella premessa dovevasi desumere altra conseguenza. La parrocchia e la fabbriceria non sono istituzioni di beneficenza: ciò vuol dire che l'art. 54 non le contempla nè nella regola, nè nella eccezione. Quell'articolo non venne scritto per esse.

24. Di ciò si è presto avvista la IV Sezione del Consiglio medesimo, la quale, in posteriori decisioni, ha posto in campo una nuova teoria. Essa dichiarò che la legge del 17 luglio 1890 (salve eccezioni tassativamente determinate) non si riferisce che alle opere di beneficenza, le quali, se non per formale atto di erezione, almeno per indiretto e tacito riconoscimento del potere civile, siano per sè stesse rivestite di giuridica personalità; che gli oneri di beneficenza apposti a doni, lasciti o legati a favore

(1) SAREDO, *Cod. del dir. pubb. eccles.* II, 621.

di private persone o di enti laicali od ecclesiastici vanno eccettuati dal concentramento; che l'art. 54 della legge predetta dichiara concentrabili i *fondi* destinati ad elemosina, purchè siano però amministrati da un'Opera, che costituisca una *istituzione pubblica di beneficenza* (1).

Noi applaudimmo a questa nuova giurisprudenza del supremo Magistrato amministrativo, perchè con essa venivano ad annullarsi non pochi decreti reali di concentramento, i quali non avevano la loro ragione di essere nella legge. E col nostro, non mancò il plauso di valenti giuristi (2).

25. Per ben comprendere la portata di questa giurisprudenza, crediamo utile di riprodurre le parole che un illustre scrittore, membro autorevole dell'eminente Consesso (3), adopera per spiegarla e giustificarla:

" L'art. 1 circoscrive con limite marcatissimo il campo di applicazione della legge. Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge, ivi è detto, le *opere pie ed ogni altro ente morale,* che abbia per fine la beneficenza. Il testo dunque della legge non potrebbe essere più chiaro nel determinare gli obbietti delle sue disposizioni. Enti morali, e niente altro che enti morali di beneficenza; e non ho bisogno di ripetere, che non v'è ente morale, se non dove si ha una persona giuridica; cioè una proprietà pubblica avulsa dal capo dei singoli e attribuita a quella collettività umana, che si chiama il pubblico. Sono principii fondamentali... Forse gli art. 54 a 61 della legge estendono il campo di applicazione della legge? Se ne leggiamo il testo letterale dobbiamo rispondere di no, perchè non parlano che d'istituzioni pubbliche di beneficenza. Se confrontiamo quegli articoli con le disposizioni degli art. 90 e 91, dobbiamo confermarci in questo concetto; perchè qui dove la legge ha voluto comprendere anche semplici legati o lasciti non eretti in corpo morale, lo ha detto espressamente, e gli ha per l'effetto della riforma equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza...

E dopo aver dimostrata la inapplicabilità degli articoli 3, 7 e 84 della legge e 832 del Codice civile, il dotto scrittore prosegue spiegando la distinzione fra istituzione autonoma ed oneri di beneficenza:

---

(1) Decisione 12 gennaio 1894, Fabbriceria di Ostiano: *Rivista di diritto ecclesiastico*, IV, 52.

(2) Orlandi, *Gli oneri di beneficenza e la giurisprudenza della IV Sezione del Consiglio di Stato: Riv. di dir. eccl.*, V, 129.

(3) Giorgi, *La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali*, vol. V, n. 190, 191.

" Un ricco e benefico signore (egli osserva) solito a largire qualche migliaio di lire all'anno ai poveri della sua parrocchia sul suo pingue patrimonio, vuole morendo perpetuare questa largizione. Egli può scegliere due vie. O fondare un'istituzione dedicandoci una dotazione o contentarsi d'imporre all'erede e ai succeditori di costui il peso personale di un'annualità. Se sceglie la prima via, dirà press'a poco così: Voglio che sul fondo tale, o col tal capitale, si costituisca una rendita perpetua di mille lire a favore dei poveri, e incarico il parroco di farne l'erogazione. Se preferisce la seconda, dirà invece: Incarico il mio erede di pagare ogni anno al parroco la somma di lire mille per distribuirla ai poveri, e l'obbligo pure a imporre il medesimo onere ai successori, volendo che l'annualità anzidetta sia pagata in perpetuo. Ecco due disposizioni assolutamente diverse nel contenuto sostanziale, sebbene identiche nel fine. In virtù della prima v'ha una vera istituzione pubblica di beneficenza, che deve essere eretta in corpo morale, assegnandole il fondo, il capitale, la rendita passiva che il testatore le ha dato. Una vera istituzione elemosiniera, di cui a norma dell'art. 54, la Congregazione ha diritto in nome dei poveri di chiedere il concentramento per amministrare il compendio dei beni, dei quali si compone, e poi erogare le elemosine. Nella seconda, invece, non v'ha che un obbligo personale dell'erede e dei successori, il quale sfugge al concentramento, perchè non vi sono beni che lo costituiscono. Si pretenderebbe forse la concentrazione di tutto il patrimonio lasciato dal disponente all'erede? Nessuno credo sosterrebbe questa assurdità. Si vorrebbe concentrare una parte dei beni che lo compongono, per quanto è necessaria, a costituire l'annualità? Sarebbe lo stesso che fare una espropriazione forzata, quando nessuna legge l'autorizza, quando non si saprebbe quali fossero i beni da comprendervi. Sarebbe anche un equiparare la seconda alla prima disposizione, mentre corre fra l'una e l'altra una differenza manifesta. Che resta dunque? un credito e un'azione civile dei poveri, e per essi della Congregazione di carità, la quale potrà pretendere anno per anno dall'erede il pagamento delle lire mille per erogarle in elemosine. Ma non più di questo, che non è il concentramento previsto dall'art. 54, o se è un concentramento verte sulla mera erogazione e non sui beni ".

26. Stando al rigore dei principii sopra esposti, non si potrebbero nei lasciti fatti alla parrocchia con l'obbligo dell'erogazione trovare neppure gli elementi dell'*onere* di beneficenza. Se è nell'indole della parrocchia l'esercizio della beneficenza, quando essa, sia pure in adempimento della volontà dei pii disponenti,

viene attuandola, non fa altro in sostanza che adempiere un ufficio suo.

Ma alla nuova giurisprudenza dell'eminente Consesso poteva farsi buon viso, come quella che impediva, come si è detto, che avessero effetto non pochi concentramenti ed evitava col rispetto della intenzione dei testatori l'esaurimento delle fonti della beneficenza.

27. Come conseguenza di questa giurisprudenza si è ottenuto, fra l'altro, l'annullamento dei decreti reali con cui si era disposto il concentramento: " di un legato al parroco di S. Bernardo in Prato Sesia dell'annua rendita pubblica di L. 500, coll'obbligo di erogare annualmente lire 200 per il predicatore della quaresima, lire 60 per un triduo, lire 20 per un anniversario, lire 160 per due doti a fanciulle povere, lire 50 per povere puerpere, lire 16 per un anniversario „ (1); " del legato Lanzoni amministrato dalla fabbriceria parrocchiale di Ostiano, e consistente nella elemosina di austriache lire trenta da farsi ai poveri della parrocchia nel Venerdì Santo di ogni anno „ (2); " dell'eredità dall'Orto disposta a favore della fabbriceria di Appiano, coll'obbligo di erogare la rendita per un terzo in paramenti ed arredi sacri, per un altro terzo per la celebrazione di una messa nell'aurora, e per l'ultimo terzo in elemosine ai poveri „ (3); " di lasciti per elemosine e doti da distribuirsi dal parroco di S. Pietro in Pirolo (4); " dell'eredità Balbo disposta a favore della parrocchia di Volvera, coll'obbligo di convertirne il reddito netto a beneficio dei poveri del Comune, previa detrazione di annue lire trenta a favore del parroco *pro tempore* per compenso di amministrazione „ (5); del legato Cattaneo a favore dell'arciprete *pro tempore* di Pontecurone, coll'obbligo di soccorrere quattro persone povere ed impotenti al lavoro per vecchiaia o per malattia „ (6); del legato Carrara alla fabbriceria di Ospedaletto di un capitale di lire 1800, coll'obbligo di impiegare i frutti per metà in un anniversario e messe, e per l'altra metà in soccorsi ai poveri infermi, da distribuirsi nel giorno di detto anniversario „ (7); " del lascito a favore della fabbriceria di Quartiano, coll'obbligo di destinare una metà delle rendite alla celebrazione

(1) Decisione 7 gennaio 1893; *Riv. di dir. eccl.* III, 587.
(2) Decisione 12 gennaio 1894; *Riv. di dir. eccles.* IV, 52.
(3) Decisione 19 gennaio 1894; *Riv. di dir. eccles.* IV, 480.
(4) Decisione 30 marzo 1894; *Riv. di dir. eccles.* IV, 309.
(5) Decisione 16 agosto 1894: *Riv. di dir. eccles.* IV, 635.
(6) Decisione 23 febbraio 1894: *Riv. di dir. eccles.* IV, 768.
(7) Decisione 26 ottobre 1894: *Riv. di dir. eccles.* V, 114.

di un ufficio e di dodici messe, dispensando il resto di tale metà ai poveri della parrocchia, e l'altra metà a beneficio della chiesa „ (1).

28. Ma attualmente, senza disdire in modo aperto l'accennata giurisprudenza, la IV Sezione del Consiglio di Stato respinge quasi costantemente i ricorsi a lei presentati, credendo di trovare l'esistenza di una istituzione autonoma soggetta a concentramento là dove era solita rinvenire il semplice *onere* di beneficenza.

Ed è in seguito a ciò che vennero mantenuti fermi i decreti reali di concentramento " dell'eredità Valcarenghi disposta a favore della chiesa parrocchiale di Azzanello, coll'obbligo della distribuzione di doti, di baliatici e, pel rimanente, di elemosine ai poveri „ (2); " dell'eredità Buggini a favore del parroco *pro tempore* di Brignano, coll'obbligo di erogare tutte le rendite in elemosina ai poveri più bisognosi del Comnne „ (3); " dell'eredità Manfredi a favore della parrocchia di S. Pietro in Monopoli, coll'obbligo di erogare le rendite a vantaggio dei poveri „ (4); " del legato Vanelli misto di culto e di beneficenza alla fabbriceria parrocchiale di Lodivecchio nella parte relativa alla beneficenza „ (5); del lascito De Rossi alla parrocchia di Scurzolengo di Asti per provvista di arredi sacri, per doti e soccorsi ai poveri „ (6); " del lascito De Negri alla fabbriceria di Serralunga di Alba nelle tre parti destinate un anno a celebrazione di messe e un anno a doti, esclusa la quarta parte destinata a beneficio della fabbriceria „ (7); " del lascito Piccaluga al parroco di San Biagio di Monza nella parte dotalizia, per la quale era assegnata una rendita annua di lire 100 austriache „ (8); " del lascito Viganò alla fabbriceria dei Santi Ermagora e Fortunato di Venezia del capitale di L. 1500 perchè col frutto di esso si dotasse una donzella povera a scelta dal parroco „ (9); " di ben sette legati a favore della chiesa parrocchiale di San Martino e Bernardo in Saluzzo „ (10); " dell'eredità Bianchi alla parrocchia di San Pietro nella Villa dei Limiti, coll'obbligo di distribuire doti, riservata soltanto un'annua somma di L. 100 alla parrocchia medesima „ (11).

(1) Decisione 1° marzo 1895: *Riv. di dir. eccles.* V, 626.
(2) Decisione 4 maggio 1894: *Riv. di dir. eccles.* IV, 368.
(3) Decisione 30 marzo 1894: *Riv. di dir. eccles.* IV, 476.
(4) Decisione 25 gennaio 1895: *Riv. di dir. eccles.* V, 102.
(5) Decisione 27 aprile 1895: *Riv. di dir. eccles.* V, 373.
(6) Decisione 15 novembre 1895: *Riv. di dir. eccles.* VI, 63.
(7) Decisione 20 dicembre 1895: (*inedita*).
(8) Decisione 10 gennaio 1896: *Legge* 1896, I, 207.
(9) Decisione 6 dicembre 1895, che riportiamo oltre, in questa dispensa.
(10) Decisione 10 gennaio 1896, (*inedita*).
(11) Decisione 17 gennaio 1896, che riportiamo oltre, in questa dispensa.

29. Quali sono le ragioni che indussero la IV Sezione a dare un diverso indirizzo alla sua giurisprudenza? Se si leggono le sue decisioni non si trova che poco più della vaga affermazione, che dalle tavole di fondazione emerge in modo indubbio la volontà del testatore di dar vita ad una istituzione autonoma di beneficenza, non avente nulla a vedere colla parrocchia e colla fabbriceria. Per comprendere, con qualche precisione, il principio da cui è mossa la IV Sezione non si può che far capo alle poche considerazioni della decisione 30 marzo 1894 sulla eredità Buggini, a favore della parrocchia di Brignano.

" Attesochè (così si esprime tale decisione) devesi riconoscere che secondo il tenore letterale delle disposizioni testamentarie del Buggini è istituito erede il parroco *pro tempore* di Brignano, ossia la parrocchia. Tuttavia occorre esaminare quale sia veramente il contenuto sostanziale di cotesta istituzione di erede. E qui danno lume le parole stesse del testatore, il quale ordina che tutto intero il ricavo annuale delle rendite del suo patrimonio s'abbia in perpetuo a distribuire dal parroco a favore dei poveri più bisognosi di Brignano. Il parroco, secondo il testamento, nulla può convertire in uso proprio od a vantaggio della parrocchia. E' chiaro quindi che nella intenzione del testatore la istituzione di erede non è produttiva per la parrocchia di altro diritto all'infuori del semplice diritto di amministrazione del lascito, il quale deve ritenersi fatto ad esclusivo benefizio dei poveri del Comune. — Attesochè, ciò posto, non può mettersi in dubbio che quello del Buggini, anzichè essere un lascito attributivo di proprietà privata a favore della parrocchia, gravato di un onere di beneficenza, si presenti invece colle caratteristiche di un patrimonio destinato esclusivamente alla beneficenza pubblica, e che i poveri appariscono i veri subbietti del diritto patrimoniale ".

30. Secondo il supremo Magistrato amministrativo, non può quindi parlarsi di onere di beneficenza, ma di una istituzione autonoma, allorchè il testatore, pur istituendo erede o legataria la parrocchia o fabbriceria, ha disposto in modo che queste nessuna utilità ritraessero dall'eredità o dal legato, che intieramente deve devolversi secondo lo scopo di beneficenza da lui voluto.

In tale caso non si è fatta alla parrocchia o fabbriceria alcuna attribuzione di proprietà; esse non sono che pure e semplici amministratrici. Altrettanto deve dirsi, allorchè il testatore abbia fatto una doppia disposizione, una di culto e l'altra per fini caritativi, determinando il cespite o l'annua rendita da servire nella sua totalità per i fini medesimi. Tale cespite o rendita non va in aumento del patrimonio della parrocchia o fabbriceria, a cui

non si sarebbe attribuito che il semplice diritto di amministrazione. Il testatore avrebbe dato vita, secondo la IV Sezione, ad una istituzione mista di culto e di beneficenza, concentrabile legittimamente in questa ultima parte.

Ma decidendo in tal modo, a che viene a ridursi la famosa teoria degli *oneri di beneficenza,* posta innanzi dall'eminente Consesso?

31. Non nascondiamo che l'autorità giudiziaria ha talvolta ritenuto che quando la persona o l'ente contemplato nel testamento non ricava da questo alcun vantaggio deve considerarsi come un *nudus minister* della volontà del disponente e un esecutore testamentario. (1) Ma questa è giurisprudenza tutt'altro che certa e pacifica, essendo contradetta da non pochi giudicati. E' indubitato che possono esservi eredità non produttive di alcun vantaggio, ed anzi onerose e passive. La sapienza romana ce lo insegna: *Hereditas, etiam sine ullo corpore, juris intellectum habet* (Papiniano, l. 58, Dig. *de hereditatis petitione* V, 3.) — *Hereditatis appellatio sine dubio continet etiam damnosam hereditatem* (Pomponio, l. 119, Dig. *de verborum significatione,* L., 16). E il nostro Codice civile impiega diversi articoli (955-979) per regolare un istituto che ha il suo fondamento nella esistenza appunto di eredità gravate di debiti.

Dalla considerazione che possono esservi eredità anche passive, la Corte di Cassazione di Roma ha derivato la massima, sancita con parecchie decisioni (2), che l'erede istituito nel testamento non cessa di essere tale se non assume la qualità di semplice esecutore testamentario pel fatto che l'onere imposto assorba tutto il reddito, e ciò tanto più quando l'erede sia un ente morale, e l'onere sia di natura tale che, adempiendolo, l'ente serva allo scopo cui è preordinato (3).

---

(1) Cass. di Roma 7 marzo 1891, Congrega di carità di S. Angelo Lodigiano c. Finanze (*Riv. di dir. eccl.* II, 247).

(2) Decis. 4 dicembre 1877, Congregazione di carità del Piano di Sorrento c. Fondo pel culto (*Giurispr. ital.* 1878, I, 71) 3 giugno 1878, Fidecommissaria Grimaldi c. Finanze (*Legge*, 1879, II, 165) 18 aprile 1884, Finanze c. Congregazione di carità di Palermo (*Corte suprema*, 1884, pag. 353), 11 giugno 1884, Finanze c. Congregazione di carità di Altamura (*Riv. di diritto. eccl.* II, 248). Meritano di essere lette le considerazioni di quest'ultima sentenza. Si trattava appunto di decidere se la Chiesa di Altamura avesse la qualità di legataria pel fatto che le rendite del fondo ad essa legato dovevano essere spese a beneficio dei poveri della città. Vengansi nello stesso senso: Cass. di Torino 23 settembre 1891, Capuzzo-Ferro c. Frebino (*Riv. di dir. eccles.* II, 351); App. Milano, 3 febbraio 1891, Fabbriceria di Legnano c. Finanze (*Rivista di diritto eccl.*, II, 106); Appello di Venezia 23 gennaio 1894, Dozzi c. Fabbriceria di S. Francesco di Paola (*Temi Veneta*, 1894, p. 418).

(3) Cass. Roma, 9 marzo 1881, Congregazione di carità di Napoli c. Fondo pel culto (*Corte Suprema*, 1881, p. 595).

32. Del resto, non è detto che il beneficio da ritrarsi dall'eredità o dal legato debba essere esclusivamente materiale; potendo esso consistere anche in un utile morale. Ed una utilità altamente morale, se non pecuniaria, ricavano senza dubbio la parrocchia e la fabbriceria dall'amministrazione ed erogazione della beneficenza alle loro cure affidata. Una recente sentenza della Cassazione di Roma ha in conformità ritenuto che è legato *cum onere* anche quello che procura una utilità onorifica, quantunque non valutabile precuniariamente (1).

Ma la IV Sezione del Consiglio di Stato ha dimostrato colle sue ultime decisioni di aver del tutto dimenticato quanto precede, ed è da augurarsi che, in un nuovo e più ponderato esame della controversia, ritorni ad una più retta interpretazione della legge.

33. Nè ad influire in un senso contrario può valere il fatto che per alcuno dei lasciti a parrocchie e fabbricerie sia intervenuto il decreto reale di erezione in corpo morale. Se quelli lasciti non hanno gli elementi per esistere di vita propria ed autonoma, non hanno gli estremi costitutivi della persona giuridica, nulla pone in essere il decreto reale di erezione in ente morale. Il potere dello Stato non fa che *riconoscere* gli enti morali: non li *crea* quando non esistono. Ciò è reso evidente dall'articolo 2 del Codice civile, il quale parla di corpi morali *legalmente riconosciuti*. Nè è da credere che sia stata scritta a caso questa locuzione, mentre essa venne adoperata pensatamente. Prevalse l'idea (scrive il Saredo) (2) di usare la locuzione *legalmente riconosciuta* e non le altre troppo precise come *autorizzati* o *creati*, e la relazione della Commissione senatoria spiega le ragioni per cui venne preferita: volendosi scansare, dice essa, di definire la autorità da cui debba venire la ricognizione, lasciando tutto nel dominio delle leggi speciali o degli usi che possono variare, secondo la varietà delle circostanze e delle qualità dei corpi morali. Il legislatore volle bensì la potestà di *riconoscere* chi già esistesse: ma non mai quella di *creare* o di *dar vita* all'ente che deve preesistere al decreto e che è la ragione d'essere del decreto medesimo. La legge sulle opere pie parla sempre d'istituti *fondati* da privati, di *fondazioni* fatte da testatori o da donatari, di *tavole di fondazione*, non mai di decreti che *fondino* istituti „.

34. Esposte le ragioni che, secondo noi, impediscono di

---

(1) Sentenza 19 novembre 1895, riferita più oltre in questa dispensa.

(2) *La fondazione testamentaria dei corpi morali* (Roma, Tip. Civelli, 1880) num. 20 e 21.

approvare la giurisprudenza che prevale ora al Consiglio di Stato, non ci rimane che rispondere ad una domanda che ci viene spesso diretta da cortesi associati. Contro le decisioni della Sezione IV è ammesso alcun gravame? Non vi sarebbe alcun rimedio da sperimentare, se essa persistesse a trovare sempre, o quasi sempre, nei lasciti alle parrocchie o fabbricerie delle vere istituzioni autonome di beneficenza soggette a concentramento?

La questione è vivamente dibattuta in dottrina (1); ma non offre più alcun dubbio nella giurisprudenza. La Corte suprema di Roma ha dichiarato l'ammissibilità, in due casi, dei ricorsi contro le decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato, fondandosi sull'art. 3, n. 3, della legge 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti di attribuzione. Questo articolo stabilisce la esclusiva competenza della Corte di cassazione di Roma (la quale deve pronunciare a Sezioni unite) " a giudicare dei conflitti di giurisdizione positivi o negativi fra i tribunali ordinari ed *altre giurisdizioni speciali*, nonchè della nullità delle sentenze di queste giurisdizioni per incompetenza od eccesso di potere. „ La Corte suprema ha costantemente sancita la massima che possono essere impugnate dinanzi ad essa per gli accennati motivi, cioè incompetenza od eccesso di potere, le decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato, considerando questa come una di quelle *giurisdizioni speciali* contemplate nel citato art. 3 della legge 31 marzo 1877 (2).

Ora è evidente che quando la IV Sezione, per riconoscere se il decreto reale di concentramento sia o no legittimo, stabilisce che, piuttosto che essere di fronte ad un puro e semplice legato modale, è di fronte ad una vera e propria istituzione autonoma di beneficenza, risolve una questione di diritto civile, di proprietà, e riguardante la interpretazione e gli effetti delle ultime volontà espresse nei testamenti: questione riservata in ogni tempo alla cognizione dei tribunali civili ordinari. Perciò l'alto Consesso amministrativo, pronunciandosi su una tale questione, esce fuori del campo ad esso assegnato, ed emette una decisione viziata di incompetenza e di eccesso di potere, e come tale da poter essere denunziata alla Cassazione di Roma (3). E questa eccezione d'incompetenza può essere anche sollevata, in virtù

(1) Ad essa accenna anche l'ORLANDI nello studio pubblicato nella dispensa precedente: *Dei sequestri delle temporalità beneficiarie*, n. 7 e seguenti.

(2) Cass. Roma 8 gennaio 1895, Istituto Contiero c. Congregazione di carità di Napoli: 8 gennaio 1895, Parroco di Azzanello c. Congregazione di carità di Azzanello (*Riv. di dir. eccles.* V, p. 48, 222), 21 marzo 1893, Comune di Taranto c. Ministero dei lavori pubblici (*Legge*, 1893, I, 654).

(3) Veggasi la citata decisione 8 gennaio 1895 sul ricorso del parroco di Azzanello.

dell'art. 41 del testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, sul Consiglio di Stato, nello stesso ricorso alla IV Sezione, e prima che questa decida. In tal caso essa deve rinviare gli atti alla Corte suprema perchè, prima di procedersi oltre, determini la competenza (1).

Ma è da rilevare che i lasciti fatti a parrocchie e fabbricerie sono, per ordinario, di poca entità, e non permettono il lusso delle spese necessarie per una lite giudiziaria, onde salvarli dal concentramento. Quindi è di necessità che la giurisprudenza amministrativa, informandosi a principii più conformi alla lettera ed allo spirito della legge del 17 luglio 1890, impedisca che si strappi di mano l'amministrazione e l'erogazione della beneficenza affidatagli a chi non si trova neppure in grado di validamente difendersi.

SERAFINO GIUSTINIANI.

---

(1) Veggasi la decisione degli 11 gennaio 1896 pubblicata in questa dispensa, pag. 25.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).
11 gennaio 1896.

Pres. GHIGLIERI, P. P. — *Est.* BANDINI.

Parroco di Guardamiglio c. *Ministero dell'Interno.*

Competenza giudiziaria — Disposizioni modali a favore della parrocchia — Istituzioni autonome di beneficenza — Eccezione d'incompetenza sollevata dinanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Rinvio degli atti alla Cassazione di Roma.

Il conoscere se alcuni lasciti abbiano il carattere di disposizioni modali a favore della parrocchia, o costituiscano invece istituzioni autonome di beneficenza, e così enti morali con personalità giuridica propria, è questione che rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria (1).

Sollevata per tale questione la eccezione d'incompetenza della IV Sezione del Consiglio di Stato, questa deve sospendere di pronunciare sul ricorso interposto contro il decreto reale di concentramento dei lasciti suddetti, e rinviare gli atti alla Corte di Cassazione di Roma perchè decida sulla competenza.

Con testamento del 21 marzo 1827, Maria Domenica Vignola lasciava a titolo di legato perpetuo al parroco *pro tempore* di Guardamiglio in proprietà ed amministrazione indipendente, senza obbligo di darne ragione a chi si sia, un suo fondo denominato le Cassinette e la sua casa di abitazione, sotto diversi obblighi, pei quali dichiarava di rimettersi alla coscienza del parroco.

Con testamento 14 ottobre 1787, Paolo Roverselli lasciò a titolo di legato alli molto reverendi signori preposti e parrochi *pro tempore* della chiesa parrocchiale di Guardamiglio, ducato piacentino, il diretto dominio delle cinque case unite di proprietà di esso testatore, col carico però ai medesimi signori preposti *pro tempore* in perpetuo di erogare i redditi di dette case sui sussidi dotali e caritatevoli ivi specificati.

Per questi due lasciti Vignola e Roverselli in seguito ad ingiunzione da parte dell'autorità tutoria furono nel 1868 compilati speciali statuti e regolamenti di amministrazione.

Con rogito 13 luglio 1752, notaio Gavissi di Piacenza, il canonico Domenico Fasoli investiva, a titolo di fitto perpetuo, Giuseppe Toscani e suoi discendenti maschi in infinito di una casa in Guardamiglio, imponendo all'enfiteuta di pagargli in correspettivo lire 120 di Piacenza e due paia di pollastri e capponi. Dopo la morte di esso direttario il detto canone in denaro e sue appendici doveva essere pagato al parroco *pro tempore* di Guardamiglio, al quale dovevano passare di diritto i capponi e le pollastre, mentre la parte di canone in denaro, dedotte le occorrenti spese, doveva essere da lui divisa in due parti uguali per essere distribuito ed erogata nella elemosina di due doti da darsi ogni anno nelle feste del Natale a due figlie nubili in occasione del loro matrimonio carnale o spirituale.

La Congregazione di carità di Guar-

(1) Questa massima è in coerenza ad altre già affermate in precedenti decisioni della Cassazione di Roma Veggansi: decisioni 8 gennaio 1895, Istituto Contiero (vol. V, p. 222); 8 gennaio 1895, parroco di Azzanello (Id., p. 48) con la relativa nota. Con quest'ultima sentenza la Corte suprema riconobbe ammissibile il ricorso interposto dinanzi ad essa contro le decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato per motivi d'incompetenza ed eccesso di potere, e ritenne di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria il conoscere di questioni simili a quella accennata nella massima sopra riferita. Intorno a questa giurisprudenza della Cassazione di Roma si consulti anche lo studio pubblicato nella presente dispensa, n. 34.

damiglio propose, e quel Consiglio comunale approvò il concentramento dei suddetti tre lasciti, coll'assenso anche delle Congregazioni e dei Consigli dei confinanti Comuni di Somaglia e di San Rocco al Porto, compresi per qualche loro frazione nella giurisdizione della parrocchia.

Il parroco di Guardamiglio, don Giacomo Poggetti, fece atto di opposizione ai sensi dell'art. 68 della legge 17 luglio 1890, e la Giunta provinciale amministrativa di Milano ammise trattarsi di legati modali, pronunciandosi contro il concentramento. Ciò nondimeno sul parere conforme della prima Sezione del Consiglio di Stato fu emanato il regio decreto 22 luglio 1894, col quale i tre lasciti vennero concentrati nella Congregazione di carità di Guardamiglio.

Il parroco di detto luogo, don Giacomo Poggetti, con ricorso regolarmente notificato al Ministero dell' interno e alla Congregazione di carità di Guardamiglio domandò alla quarta Sezione del Consiglio di Stato l'annullamento del suindicato regio decreto 22 luglio 1894 per i seguenti motivi:

1° Tutti i tre lasciti non hanno carattere autonomo di istituzioni di pubblica beneficenza, ma altro non sono che istituzioni modali a favore della parrocchia, ente ecclesiastico conservato, il che resulta chiaro anco dalla circostanza che tutti e tre i lasciti assicurano speciali vantaggi al parroco *pro tempore*.

2° I tre lasciti dovrebbero ad ogni modo andare esenti dal concentramento pel disposto dell'art. 60 della legge e 99 del regolamento amministrativo, poichè, comprendendo la giurisdizione della parrocchia, oltre al Comune di Guardamiglio, anche alcune frazioni dei Comuni di San Rocco al Porto e di Somaglia, il concentramento renderebbe necessario il frazionamento del patrimonio dei singoli lasciti, oppure obbligherebbe i frazionisti di Somaglia e di S. Rocco al Porto a complicate pratiche per partecipare alla beneficenza stabilita anche a loro vantaggio. L'economia inoltre dell'amministrazione, contemplata dal succitato art. 99 del regolamento, e rispetto al lascito Fasoli anche le condizioni stabilite dal fondatore per il conferimento delle doti concorrono ad escludere l'opportunità e la convenienza del decretato concentramento.

3° In fine il lascito Roverselli, per i diritti di preferenza stabilili dal testatore a favore dei propri discendenti, ha il carattere prevalente di istituzione di beneficenza privata.

Con memoria del 16 aprile, presentata in aggiunta al ricorso, il parroco Poggetti si fece a sostenere, relativamente ai lasciti Roverselli e Vignola l'esistenza di un vero e proprio diritto di comproprietà della parrocchia sui beni dei lasciti stessi.

E nella pubblica udienza il difensore del parroco di Guardamiglio alle conclusioni del ricorso aggiungeva la seguente: Ove la IV Sezione, rilevando che si fa questione di diritto privato per i lasciti Vignola e Roverselli, creda necessario che sia prima risoluta la questione di competenza, il ricorrente intende sollevarla in via subordinata, sebbene possa venire sollevata anche d'uffizio.

Trovatasi a faccia di siffatta conclusione la IV Sezione prese ad osservare che la conclusione medesima faceva sorgere un dubbio, il quale la induceva ad elevare d'uffizio la eccezione d'incompetenza a riguardo di tutti e tre i lasciti, e con decreto del 22 aprile, pubblicato all'udienza del 7 giugno 1891, sospese ogni ulteriore decisione, ordinando la trasmissione degli atti a questa Corte suprema perchè decida sulla competenza.

Il Ministero dell'Interno, curata la notificazione di tale decreto, con ricorso del 17-25 settembre ultimo passato, riassumeva la detta questione di competenza avanti questa Corte suprema, concludendo col chiedere che, in conformità degli invocati articoli di legge, e degli art. 110 e seguenti del codice di procedura civile, la detta Corte dichiari essere di competenza dell'autorità giudiziaria il decidere la questione sollevata del ricorso del parroco di Guardamiglio circa la pretesa comproprietà della parrocchia sui beni pertinenti alla istituzione Vignola,

Roverselli e Fasoli, salva sempre la competenza del magistrato amministrativo a decidere per tutti gli altri motivi dedotti a sostegno del prodotto ricorso.

Considerato che, rispetto a tutti e tre i lasciti Vignola, Reverselli e Fasoli contemplati dal parroco di Guardamiglio nel suo ricorso avanti la IV Sezione del Consiglio di Stato, può farsi la questione se costituiscano realmente istituzioni autonome di pubblica beneficenza, e così enti morali con personalità giuridica loro propria, o piuttosto semplici disposizioni modali a favore della parrocchia di Guardamiglio quali appunto li aveva riconosciuti la Giunta provinciale amministrativa di Milano.

Considerato che il parroco di Guardamiglio col primo dei motivi da lui addotti, a sostegno del suindicato suo ricorso, ha esplicitamente sollevato la questione superiormente indicata, ed ha quindi in essa insistito quando, a riguardo dei lasciti Roverselli e Vignola, ha sostenuto l'esistenza di un vero e proprio diritto di comproprietà della parrocchia di Guardamiglio sui beni dei lasciti stessi.

Considerato che il conoscere e giudicare della questione surriferita, della questione cioè se i tre lasciti abbiano, o no, il carattere di semplici disposizioni modali a favore della parrocchia di Guadamiglio, rientra evidentemente nella competenza dell'autorità giudiziaria; imperocchè con la questione antedetta si mettono in discussione dei veri e propri diritti personali e patrimoniali che le leggi del regno pongono sotto la tutela dell'autorità giudiziaria, e non dei semplici interessi che le stesse leggi lasciano affidati all'autorità amministrativa.

Considerato che la più volta indicata questione, per quanto sia stata proposta in modo incidentale e come semplice ragione o motivo diretto a dimostrare la illegittimità del R. Decreto del 22 luglio 1894, ha sempre il carattere di pregiudiciale di fronte alle altri questioni di mera opportunità o convenienza sollevata dal ricorrente con gli altri suoi motivi; e come pregiudiciale deve avere su quest'ultime la prevalenza per la sua decisione, quando non piacesse alla parte di abbandonarla.

Considerato che la cognizione degli altri motivi del ricorso spetta indubbiamente alla quarta Sezione del Consiglio di Stato.

Considerato che la Corte trova opportuno riservare la pronunzia sulle spese dell'attuale giudizio per regolamento di competenza alla sentenza definitiva sulla questione da decidersi dall'autorità giudiziaria; imperocchè il fatto del parroco di Guardamiglio che propose anche quella questione avanti l'autorità amministrativa può trovare la sua giustificazione nella regola desunta dalla L. 1. Cod. *de ordine iudiciorum* (3-8) e dalla L. 5 § 8 e 9, Dig. *de agnoscendis et alendis liberis* (25-3) e basata sulla distinzione tra cognizione principale e cognizione incidentale o accessoria, fatta cioè, come dice Ulpiano, *summatim* per servire alla necessità della prima.

Per questi motivi, la Corte dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria, ecc.

Cassazione di Roma

25 luglio 1895.

Pres. ed *est.* Tondi, P.

P. M. Criscuolo (concl. conf.)

Gallo e *Maraviglia* c. *Fondo pel culto.*

Giudizio di rinvio — Carattere — Principii adottati dalla Cassazione — Applicazione alla controversia.

Ruoli esecutivi — Sentenza del magistrato di rinvio — Motivazione.

In grado di rinvio si deve far luogo ad un nuovo giudizio vero e proprio; ciò che importa non un semplice ricordo dei principii additati dalla Cassazione, ma la valutazione e l'applicazione di essi alla controversia non ancora definitivamente chiusa.

Difetta di motivazione la sentenza del magistrato di rinvio, che si riporta esclusivamente alle considerazioni del giudice di primo grado nel definire la questione circa il punto se coloro, cui fu intimata la coazione, figurassero o no nel ruolo esecutivo direttamente o per mezzo dei propri autori, circa la natura della prestazione (censo o canone) e la identità tra gli immobili da quelli posseduti e i fondi su cui asserivasi gravare la prestazione medesima.

Il ricevitore del registro di Ariano, nella rappresentanza del Fondo pel culto, il 27 aprile 1888, a base del ruolo esecutivo rinnovato il 1870, notificava mandato di coazione per un canone proveniente dal soppresso monastero della Croce di Lucca in Napoli. Dicevasi quel canone infisso sopra un fondo denominato Cupa o Cupazza, posseduto dai coniugi Stanislao Gallo e Marianna Maraviglia, cui la coazione veniva intimata insieme a tali Viglioni, che affermavasi essere aventi causa ed eredi di tal Nicola Paradiso, originario debitore, segnato nel ruolo esecutivo e nel campione.

Alla coazione tenne dietro il pegnoramento di 150 tomoli di grano, eseguito in danno dei predetti coniugi Gallo e Maraviglia. Si opposero costoro alla coazione ed al pegnoramento, citando il Ricevitore del registro innanzi al pretore di Montecalvo.

Con sentenza del 13 novembre 1888, il pretore, rigettando ogni altro motivo di opposizione, ordinava si continuassero gli atti esecutivi, ma per sole cinque annualità del canone risultante dal ruolo, e non per tutta la somma per cui la coazione era stata intimata.

Da questa sentenza produssero appello principale i coniugi Gallo e Maraviglia e per incidente appellò anche l'Amministrazione del Fondo pel culto.

Il tribunale di Ariano, con sentenza del 12 giugno 1880, dichiarava essere censo la prestazione pretesa dal Fondo pel culto, e prescritto il diritto ad essa; e conseguentemente annullava tanto la coazione quanto il pegnoramento. Non accadde giudicare dell'appello incidente.

Da questa sentenza ricorreva in Cassazione e il Fondo pel culto dicendo in sostanza, che il Tribunale il quale aveva ripetutamente ammesso di essersi agito in base a ruolo esecutivo, rinnovato nel 18 giugno 1870, non poteva, senza sconoscere l'efficacia interruttiva della rinnovazione dei ruoli, ammettere la prescrizione trentennaria. E la Corte di cassazione con sua decisione del 28 marzo 1890, dopo aver constatato come il Tribunale, quantunque nella parte motiva avesse discusso per escludere la identità tra il fondo gravato e quello posseduto dai coniugi Gallo e Maraviglia, pure aveva voluto da tutto ciò prescindere e fondarsi in modo esclusivo sulla eccepita prescrizione trentennaria, annullava la sentenza impugnata e rinviava la causa al tribunale di Avellino. Imperocchè da quella sentenza, a giudizio della Cassazione, appariva manifesto di avere essa contro legge sconosciuta nella rinnovazione dei ruoli la virtù interruttiva della prescrizione.

Il Tribunale di rinvio, con sentenza del 15 febbraio 1894, respinse l'appello principale dei coniugi Gallo e Maraviglia, ed accogliendo invece il gravame incidentale del Fondo pel culto, revocò in parte la sentenza del pretore, e rigettò le opposizioni al mandato di coazione ed al pignoramento mobiliare.

È notevole che il magistrato di rinvio abbia ritenuto che la Corte di cassazione aveva giudicato la questione giuridica, tanto sotto il rispetto della interruzione della prescrizione derivante dal rinnovamento dei ruoli, quanto sotto il rispetto che il rinnovamento stesso impedisse la prescrizione anche di fronte ai terzi.

Oltre a ciò, continuava il magistrato di merito, nella specie non trattasi di semplice censo, bensì di canone enfiteutico, come il ricevitore aveva sempre sostenuto. E continuando, la sentenza impugnata testualmente asserisce « che il pretore ha risoluto implicitamente le questioni che attualmente si sollevano di nuovo da parte dei coniugi Gallo e Maraviglia, sul punto se costoro figurino o meno sul ruolo esecutivo, o se siano o meno eredi di quelli che vi appariscono, nonchè circa la natura della prestazione, e sulla provata identità dei fondi con quelli dagli opponenti posseduti, onde oggi il Collegio crede adottare testualmente le considerazioni svolte dal Pretore medesimo ».

Da questa sentenza ricorrono in Cassazione i coniugi Gallo e Maraviglia, proponendo sette mezzi di annullamento,

nei quali sotto diversi rispetti si lamenta la omessa pronunzia e la omessa motivazione circa la cosa giudicata, circa gli effetti della rinnovazione del ruolo nei rapporti dei terzi, e sulla solidarietà delle prestazioni e il numero delle annualità tuttora ripetibili.

Il supremo Collegio osserva che la sentenza impugnata sia manifestamente infesta di vizii che ne rendono inevitabile l'annullamento.

Il giudice di rinvio per vero non si è nella specie reso conto quali fra le molteplici questioni innanzi ad esso risollevate, potevano ancora nel nuovo giudizio essere discusse e decise. Per formule generali si piacque affermare di avere la Cassazione dichiarato che il rinnovamento dei ruoli valga ad interrompere la prescrizione anche di fronte ai terzi; e che nel caso non di semplice censo trattavasi, ma sibbene di canone enfiteutico, sì come il ricevitore del registro aveva sempre sostenuto. Ora ognun sa che in grado di rinvio si debba far luogo ad un nuovo giudizio vero e proprio; ciò che importa non un semplice ricordo dei principii additati dalla Cassazione, ma la valutazione e l'applicazione di essi alla controversia non ancora definitivamente chiusa. Nè le nude affermazioni possono sostituire il ragionamento richiesto dalle leggi nei pronunziati magistrali. Sicchè il tribunale di Avellino non solo perdè di vista l'indole vera di un giudizio di rinvio, ma mancò al debito della motivazione allorchè nei rispetti della prescrizione affermò dommaticamente il pagamento non di un censo, ma di un canone enfiteutico.

Nè questo è tutto; la stessa sentenza, come sopra è detto, afferma che il Pretore aveva implicitamente deciso quelle questioni che dai coniugi Gallo e Maraviglio di nuovo si sollevarono in grado di rinvio: cioè a dire se costoro figurassero sul ruolo esecutivo direttamente od almeno per mezzo dei propri autori; quale fosse la vera natura della prestazione pretesa, e se infine risultasse provata l'identità tra gl'immobili posseduti dai coniugi convenuti e quelli sui quali asserivasi gravare la prestazione. Ma dopo ciò, il Tribunale di Avellino, mentre non esclude che quelle questioni potevano innanzi ad esso agitarsi, non si cura di risolverle. Si contenta invece di ricordare la teorica dei giudicati impliciti o di necessità, che, senza dimostrazione, afferma riscontrarsi nell'appellata sentenza del Pretore. E ciò non ostante non rifugge dal dichiarare che il Collegio di rinvio non si peritava di adottare testualmente le considerazioni svolte in merito dal Pretore medesimo. Or, come ognun vede, il Tribunale di rinvio in questo discorso si addimostra perplesso, si contraddice, e per giunta vien meno una seconda volta al precetto della motivazione. Afferma quel magistrato che le questioni sulle quali i litiganti lo chiamavano a pronunziarsi, trovansi già implicitamente decise nella sentenza del Pretore; e poi sente per converso la necessità di ragionare sul merito di esse. In sostanza il giudice di rinvio non si curò nè di provare l'esistenza del precedente giudicato implicito, cui egli voleva raccomandare il proprio pronunziamento, nè di motivare circa la giustizia della risoluzione in merito, poichè nel diritto giudiziario non è motivare il riportarsi, come fa il Tribunale di Avellino, puramente e semplicemente ai motivi della sentenza impugnata.

Dopo le cose sin qui discorse, le quali fan risultar chiaro come nella sentenza denunziata facciano difetto i caratteri essenziali di un pronunziamento magistrale, superflua sarebbe ogni ulteriore indagine circa gli altri mezzi di annullamento che solo in via subordinata nel ricorso si propongono.

Per questi motivi, la Corte cassa ecc.

Cassazione di Roma.

28 giugno 1895.

Pres. Ghiglieri P. P. — *Est.* Mosca.

Luciani c. *Saladino.*

Patronato — Indole giuridica — Mancanza del titolo di fondazione — Osservanza secolare — Giudizio incensurabile.

Patronato — Esercizio del patronato genti-

lizio o misto — Erede effettivo — Qualità ereditaria virtuale o potenziale.
Interrogatorio — Influenza nella decisione della causa — Questione di fatto.

È incensurabile il giudizio del magistrato di merito che, in mancanza del titolo di fondazione, desume da altri documenti, ed in principal modo dalla lunga e secolare osservanza, la indole giuridica del patronato, ritenendo che trattasi, non di patronato gentilizio o misto, ma di patronato ereditario, al quale non i discendenti ma i soli eredi sono chiamati (1).

Per l'esercizio del patronato gentilizio o misto è necessaria la qualità di erede effettivo, o basta che la qualità di erede possa essere soltanto virtuale o potenziale? (Non decisa).

È questione di fatto, incensurabile in Cassazione, lo stabilire se un interrogatorio sia o no influente alla decisione della causa.

Rileva in fatto che i signori Alessandro e Romano conti Saladino, Francesca marchesa Masci vedova Serianni, Orazio Lenti e Natale Amodio convennero in giudizio davanti il Tribunale di Ascoli Piceno l'Intendente di finanza di quella provincia - Giuseppe Peslauser - Giuseppe e Pompeo Luciani - Francesco, Giuseppe, Enrichetta e Carlo Mucciarelli - Francesca contessa Clough, vedova Neroni, per sè e suoi figli minori Carlo e Pietro - Luigi marchese Odoardi e Serafino Balestra qual curatore del fallimento di Vincenzo Mancini.

Assunsero essi attori, che nel 6 agosto 1887 era deceduto il signor Federico Lenti, rettore dell'antico beneficio dei Santi Michele e Pietro — che essi quali patroni laici di tale beneficio, unitamente all'Odoardi, avevano domandato lo svincolo dei beni, che ne formavano la dote — che una simile domanda avea pure presentata Vincenzo Mancini qual cessionario dell'erede del fu Carlo Malaspina, e che tutti erano stati ammessi allo svincolo. Aggiungevano che i convenuti Peslauser, Luciani, Mucciarelli e Neroni avevano notificato, nel 27 febbraio 1888, un atto all'Intendente di finanza per opporsi al cennato svincolo, e per chiedere che si eseguisse anche nel loro interesse, e che da ciò era dipeso che il detto Intendente avea ad essi attori comunicato, che non si sarebbe proceduto alle operazioni di svincolo, se non dopo che tutti i pretendenti si fossero posti di accordo, o dopo un provvedimento del magistrato. Quindi domandarono essi attori:

1° Che si fosse dichiarato di non spettare ai suddetti Peslauser, Luciani, Mucciarelli e Neroni alcun diritto di patronato sul beneficio anzidetto;

2° Che si autorizzasse lo svincolo dei beni costituenti la dote del detto beneficio in favore di essi attori, del marchese Odoardi e del fallimento Mancini, con la condanna di essi convenuti alle spese.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 20-30 aprile 1892, provvide così:

Dichiarò che tutti i beni costituenti la dote del beneficio dei Santi Michele e Pietro in Spinetoli si spettavano per un quarto ai conti Saladini-Pilastri - per un quarto ad Orazio Lenti ed a Natale Omodio pei competenti diritti - per un altro quarto al marchese Odoardi ed agli eredi e successori di Giuseppe Malaspina, cioè il cennato fallimento Mancini, marchese Peslauser-Malaspina, i Mucciarelli, Luciani e vedova Neroni, per attribuirsi una metà al detto marchese Odoardi e l'altra metà agli eredi e successori Malaspina, da suddividersi in cinque parti uguali - ed in fine l'ultimo quarto alla marchesa Massei ed ai ripetuti Luciani, ciascuno per la metà.

Dalla detta sentenza appellarono in principale i signori Saladini, Massei e Lenti. Appellarono pure per incidente i signori Peslauser, Malaspina e Luciani.

La Corte d'appello di Macerata, con

(1) Intorno agli effetti del patronato famigliare o gentilizio, veggasi Cass. di Roma 5 maggio 1893 (Vol. IV, 422).

La Cassazione di Roma, con sentenza 6 febbraio 1892 (Vol. III, p. 100) ritenne che la definizione dell'indole e natura del patronato è questione di diritto, e non di fatto.

sentenza del 16 maggio 1894, dispose così:

« 1° Respinge l'appello, così principale, come per incidente, interposto dai signori marchese Giuseppe Peslauser, Malaspina, Luciani, Francesca Mucciarelli e Clough vedova Neroni, come del pari da Giuseppina, Enrichetta e Carlo Mucciarelli avverso la sentenza predetta;

« 2° Fa poi diritto, per quanto di ragione, all'appello in principale proposto con atto 6 luglio 1892 dai signori Alessandro e Romano Saladini-Pilastri, Orazio Lenti, Natale ed Amodio Lenti, marchesa Francesca Massei vedova Serianni contro la sentenza medesima, e per l'effetto respinge la domanda di compartecipazione allo svincolo di *juspatronatus* dei Santi Michele e Pietro, proposta da Giuseppe e Pompeo Luciani:

« 3° Respinge l'appello prodotto dal marchese Luigi Odoardi avverso la sentenza stessa, meno in quella parte che attiene ai suddetti Luciani;

« 4° Rigetta da ultimo gli appelli interposti avverso la ripetuta sentenza con atti 20-28 luglio stesso anno dal fu Serafino Balestra, oggi sostituito dal signor Antonio Falconi, nell'assunta qualità di curatore del fallimento Mancini.

« Conferma in tutto il rimanente la sentenza appellata. »

Codesta sentenza vien denunziata per cassazione dai signori Luciani con tre motivi di ricorso.

Osserva in diritto: che col primo motivo del ricorso propongono i ricorrenti Luciani due distinte doglianze. Con la prima lamentano la violazione degli articoli 517, n. 3 e 7 Cod. proc. civ., 1113 e 1139 del Codice civile, ed art. 15 del decreto 3 gennaio 1861, perchè, a loro dire, dall'istrumento di concordia del 1657 risultava in modo non dubbio che l'indole del patronato in controversia fosse familiare gentilizio, ovvero misto, e non già esclusivamente ereditario, come si riteneva dalla Corte di merito. Con la seconda poi assumono, che la Corte stessa sia caduta in grave errore confondendo Girolama Massei, nata nel 1633 da Costanza Guiderocchi e da Antonio Massei, con la Girolama Massei nata nel 1679 dal capitano Serafino Massei, figlio di Giambattista, fratello del detto Antonino, la quale Girolama si sarebbe maritata a Francesco Celio Parisani.

Che la prima di codeste doglianze si manifesti in diritto infondata. A dimostrare codesto assunto basti rilevare che la Corte di merito esordiva con dire, che la prima indagine sulla quale dovea versare il suo esame fosse in tema di definire l'indole giuridica del patronato relativo al beneficio dei Santi Michele e Pietro, se cioè fosse familiare, ovvero essenzialmente ereditario, per quindi determinare se tutti gli appellanti, ed in qual misura, potessero aver diritto al chiesto svincolo dei beni. Premessa codesta quistione a disaminare, la Corte stessa cominciò dal constatare, che nella voluminosa produzione degli atti, non solo non si era esibito il titolo di fondazione, quanto non si faceva neppure accenno alla data del titolo stesso, dal che conveniva dedurre che le parti, per lungo volgere di tempo, avessero all'amichevole esercitato il diritto al patronato anzidetto, e che, surto di poi dissenso tra essi, si fosse addivenuto all'istrumento di concordato, o concordia che fosse, del 22 agosto 1657. Indi si accinse alla disamina di codesto istrumento, e degli altri svariati documenti posteriori, e segnatamente di quelli relativi alla lunga e secolare osservanza, che disse la migliore interprete della fondazione, e da tutti codesti fattori la Corte desunse il convincimento che trattavasi di patronato ereditario, al quale non i discendenti ma i soli eredi eransi chiamati, e che i signori Luciani, non avendo provato nè chiedendo provare di essere eredi di uno dei quattro capostipiti intervenuti nell'atto di transazione del 1657, non potessero aspirare al detto patronato, e quindi alla spettanza dei beni dotalizi dello stesso. Ora con codesto ragionamento la Corte di merito risolse e decise una quistione d'interpretazione, e quindi di fatto, che sfugge ad ogni censura di questo Collegio supremo.

Nè poi sia a dirsi diversamente della

seconda doglianza proposta col detto primo motivo, relativa all'errore in cui sarebbe caduta la Corte, confondendo la Girolama Massei nata nel 1633 da Costanza Guiderocchi e da Antonio Massei con l'altra Girolama Massei nata nel 1679. Pur sussistendo codesto errore sarebbe sempre di fatto, e quindi emendabile con rimedio diverso dal ricorso per Cassazione.

Che non approdi a risultamento migliore il secondo motivo del ricorso, col quale pur si sostiene dai ricorrenti di avere errato la Corte di merito nel ritenere, che per essere ammessi all'esercizio del patronato fosse necessaria la qualità di erede effettivo, senza por mente che nei patronati gentilizi, ovvero misti, la qualità di erede poteva essere soltanto virtuale o potenziale. E di vero, a parte che con codesta distinzione si dà per provato quello che la Corte di merito con criterio incensurabile ha escluso, cioè di trattarsi nella specie di patronato gentilizio o misto, non sarebbe mai il caso di parlare di qualità ereditaria virtuale o potenziale, quando la stessa Corte di merito riteneva di non esser provato nei Luciani, non solo la qualità ereditaria, ma neppur quella asserta di discendenti di Costanza Guiderocchi.

Che infine non sia a ritenersi di miglior fondamento il terzo motivo del ricorso. In sede d'appello chiesero i signori Luciani, in allora appellanti ed odierni ricorrenti, che le parti avverse fossero interrogate sui seguenti fatti, cioè:

« 1° Se fosse vero che avessero esse svincolati varii beneficii e cappellanie, nei quali si sarebbe riconosciuto di aver diritto la famiglia Malaspina ad una quota;

« 2° Se fosse vero che la stessa Amministrazione demaniale avesse loro comunicato che il beneficio di S. Michele e Pietro sarebbe stato svincolato e trattato con le stesse norme e negli stessi modi con cui furono svincolati gli altri beneficii, ed in concorso dei signori Malaspina, Luciani, Neroni e Mucciarelli.

E la Corte di merito osservò, in ordine al detto interrogatorio, che non fosse influente in causa quando si riflettesse che se altri beneficii si fossero svincolati con norme diverse, codeste norme non potevano certo invocarsi in ordine alla contestazione attuale relativa a cosa ben diversa. Ora la Corte, giudicando sulla niuna influenza del chiesto mezzo istruttorio alla contestazione attuale, assolse un'altra quistione di fatto, che anche sfugge alla censura di questo Collegio Supremo.

Che, per le discorse cose, sia a rigettarsi il proposto ricorso con la perdita del deposito. e con la condanna dei ricorrenti alle spese.

Per tali motivi la Corte rigetta il ricorso ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

7 febbraio 1895.

Pres. Ghiglieri, P. P. - *Est.* Puccioni.

Grixoni c. Ministero di grazia e giustizia

Competenza giudiziaria — Pensione corrisposta dal Ministero di grazia e giustizia ad investito di benefizio — Vincolo contrattuale — Corrispettivo della rinunzia al benefizio — Cessazione della pensione.

È di competenza dell'autorità giudiziaria la questione se il Ministero di grazia e giustizia sia obbligato a continuare all'investito di un benefizio, in forza di vincolo contrattuale e quale corrispettivo della rinunzia al benefizio stesso, il pagamento di una pensione corrispostagli sui fondi dell'Economato.

Il teologo Bachisio Grixoni con regio decreto 7 aprile 1878 fu nominato priore e parroco di Bonarcado, diocesi di Oristano in Sardegna. Per motivi di salute ottenne, pochi mesi dopo, dalla S. Sede la dispensa per un triennio dall'obbligo della residenza. In seguito ad ulteriori accordi col Governo, il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, con risoluzione del 20 ottobre 1882 gli concesse un annua pensione di lire 1500, *subordinatamente alla rinunzia del priorato di Bonarcado*, con dichiarazione che sarebbe stato pagato dall'Economato generale dei vacanti in Torino sulle rendite di detto priorato, che rimaneva vacante.

Il Grixoni mandò la rinunzia al benefizio; e da quel tempo fino al cadere del 1891 gli fu corrisposta la pensione. Ma nel febbraio 1892 l'Economato generale ebbe a partecipargli che il Ministero di grazia e giustizia e dei culti aveva disposto la cessazione della pensione per aver considerato che esso Grixoni fin dal maggio 1884 trovavasi investito d'un canonicato nella cattedrale di Ozieri della rendita non inferiore a lire annue 1200, che floride erano le sue condizioni economiche, e che d'altra parte il priorato era stato conferito con R. decreto 21 ottobre 1891 al sacerdote Damiano Masala. Allora il Grixoni con atto del 14 marzo 1892 citò avanti la IV Sezione del Consiglio di Stato il Ministro guardasigilli, chiedendo che fosse annullato cotesto provvedimento per due motivi:

1° *Per eccesso di potere* in quanto non era in facoltà del Ministero dare con un suo provvedimento il carattere di temporaneità e revocabilità od altro provvedimento emanato dall'autorità competente che doveva durare quanto la vita del concessionario. Il decreto ministeriale lede, diceva il Grixoni, *il mio interesse;* quindi manifesta nel caso la competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato;

2° *Per violazione delle discipline che regolano la materia contrattuale e specialmente il disposto dell'art. 1123 del Cod. civile,* perocchè risulta dai documenti della causa che tra il Ministero e il Grixoni priore di Bonarcado si divenne ad una convenzione giuridicamente efficace, che una sola delle parti (il Ministero) non poteva revocare e dichiarare di niun effetto. E contro ogni interpretazione del contratto lesivo del diritto del Grixoni basta osservare che ebbe vita dal 1883 in poi, e mai balenò in mente al Ministero che la pensione assegnata senza limite di termine e senza alcuna condizione al priore, che si rese rinunziatario condizionatamente, potesse per alcun motivo esser soggetta a condizione o a termine. Oltrediché in ogni contratto deve sempre presiedere la buona fede; onde non è lecito ad una delle parti sottrarsi agli obblighi assunti accampando condizioni non espresse nel contratto.

Il Grixoni concludeva che si annullasse il provvedimento ministeriale *siccome lesivo dell'interesse e diritti acquisiti di lui.*

Opposta dal Ministero l'incompetenza dell'autorità amministrativa la IV Sezione, con decisione 3 gennaio 1893, sospese ogni pronunzia sul ricorso e ordinò la trasmissione dei relativi atti alla nostra Corte suprema.

Attesochè il canonico Grixoni ricorrendo alla IV Sezione del Consiglio di Stato contro il decreto ministeriale del 1892 che gli tolse la pensione annua di lire 1500 accordatagli fin dal 1882, presentò la questione sotto doppio aspetto. Disse anzi tutto che il decreto, viziato *per eccesso di potere,* in quanto non aveva il Ministro potestà di revocare un provvedimento di sua natura irrevocabile, *ledeva il suo interesse,* e quindi il dichiararne la nullità spettava alla IV Sezione.

Disse in secondo luogo che il decreto violava i principii di diritto in materia contrattuale, ed in specie l'art. 1124 del Codice civile - ivi. - « I contratti legalmente formati hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti. Non possono essere revocanti che per mutuo consenso o per cause autorizzate dalla legge. » E questa violazione di legge il Grixoni spiegò osservando che la pensione vitalizia delle lire 1500 sulle rendite del priorato di Bonarcado in tanto gli venne concessa in quanto rinunziò a quel benefizio; la pensione fu il corrispettivo di tale rinunzia; fu in altri termini la conseguenza di accordi intervenuti fra il titolare del benefizio e il Ministero, aventi carattere contrattuale, e perciò non revocabili per fatto e volontà di uno solo dei contraenti.

Ciò premesso, non è possibile dubitare che la controvorsia presentata dal Grixoni in questo secondo aspetto sia d'indole essenzialmente civile; egli si lagna di lesione non già d'un semplice inte-

resse, ma di veri e propri diritti nascenti da contratto, o come li qualificò nel ricorso, *di diritti acquisiti*. Fu dopoché il Ministero ebbe opposta l'eccezione d'incompetenza, che il Grixoni si dette a sostenere che il secondo mezzo del suo ricorso non era altro che esplicazione del primo, e che aveva invocati i principii di diritto in materia di contratti solamente perchè li riteneva per identità di ragione applicabili anche quando si tratta di fare la giustizia amministrativa. Ma questo postumo assunto non può aver efficacia di alterare la sostanza dell'atto introduttivo del giudizio.

Per questi motivi, dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezione penale).

Pres. De Cesare, P. — *Est.* Perfumo
Ric. Del Maestro.

Libertà dei culti (delitti contro la) — Reato di cui all'art. 140 — Dolo.

A costituire il reato di cui all'art. 140 del Codice penale è necessaria la prova di un dolo determinato, univoco, diretto a portare offesa ad uno dei culti ammmessi nello Stato.

Omissis. — Deficiente, erronea ed anche contradditoria è la motivazione della sentenza sull'interpretazione dell'art. 140 c. p. Se il Tribunale ritenne infatti che il ricorrente insieme ad altri, a solo scopo di guadagno, infransero il divieto del loro accesso in Chiesa, e quivi penetrati, con disordini e violenze, turbarono l'esercizio delle cerimonie religiose, è chiaro che a tal modo esulava il reato contro la libertà dei culti; poichè a costituirlo occorre la prova di un dolo determinato, univoco, diretto a portare offesa ad uno dei culti ammessi nello Stato. Non può quindi farsi plauso al principio proclamato, e cioè che provate le violenze, per le quali l'esercizio delle funzioni religiose fu turbato, debba ritenersi verificata l'ipotesi punibile, anche quando, come si esprime la sentenza, si abbia una finalità diversa; poichè, giova ripeterlo, è necessario ad integrare il reato l'elemento intenzionale, che scopo cioè della violazione sia l'offesa al culto, il quale mancando, anche quando il fatto possa avere nelle sue conseguenze turbato od impedito le cerimonie religiose, avrà esso in tal caso la sua base obbiettiva, ma mancherebbe dell'estremo costituente la parte subbiettiva. Se non che, avendo in altri rincontri l'investita sentenza accennato al concorso di un dolo specifico necessario a costituire il reato, facendo per tal modo tralucere che abbia sentito la necessità della determinazione dell'elemento intenzionale con finalità concreta, cotesta alternativa di concetti tra loro cozzanti, rivelando tra loro criteri erronei e contradditorii in ordine all'applicabilità dell'art. 140, rende la sentenza deficiente e perplessa nella sua motivazione, donde la necessità del suo annullamento col rinvio della causa ad altri guidici per nuovo e più esatto giudizio.

Per questi motivi, la Corte cassa, rinvia, ecc.

Cassazione di Palermo.

4 settembre 1895

Pres. ed *est.* Armò, P. P. — *P. M.* Bartoli.
(Concl. conf.)

Comune di Piana dei Greci c. *Economato generale dei benefici vacanti.*

Istituzioni aventi cura d'anime — Leggi di polizia ecclesiastica in Sicilia — Beneficio ecclesiastico — Mancanza di erezione in titolo — Sacerdoti *comunieri e parochi nuncupati.*

Regalia (diritto di) — Imprescrittibilità — Debitori del beneficio — Prescrizione — Possono opporla all'Economato.

Prescrizione — Istanze e ricorsi amministrativi — Atti interruttivi.

Per le leggi di polizia ecclesiastica in Sicilia le istituzioni, a cui va annessa la cura delle anime, non possono per loro natura ed essenza non costituire un beneficio ecclesiastico, e la mancanza di documenti e della erezione in titolo non vale a farle dichiarare laicali.

I sacerdoti comunieri *e* parochi nuncupati, *per quanto cooperino alla cura d'anime, non sono che semplici aiuti e coadiutori del parroco, ed esercitano una giurisdizione da*

questi delegata; e il loro ufficio non può elevarsi a beneficio ecclesiastico, senza il concorso delle condizioni che, per regola generale, servono a dare alle istituz oni un tale carattere.

Pur essendo imprescrittibile il diritto di regalìa per il possesso delle temporalità di un beneficio vacante, non è interdetto ai debitori del beneficio di opporre, nella sua vacanza, all'Economato generale quella stessa prescrizione che avrebbero potuto opporre al titolare del beneficio nella riscossione di quanto è da essi dovuto.

Le istanze o ricorsi, che s'introducono presso l'autorità amministrativa non in via graziosa, ma per provocare una giurisdizione ad essa specialmente attribuita, costituiscono atti interruttivi della prescrizione (1).

La Corte ha osservato, che il ricorso nega all'arcipretura greca ed al vicariato latino di Piana dei Greci il carattere di beneficio ecclesiastico per la ragione, che, secondo le leggi di polizia ecclesiastica in Sicilia, sia indispensabile, a costituire la natura ecclesiastica del beneficio, la solenne erezione in titolo della fondazione, cioè con atto di giurisdizione episcopale a norma del rito e con sentenza, la quale non può unquamai esser presunta, qualunque il tempo trascorso.

E veramente son queste le norme, che furono sempre con rigore inculcate, ed insieme ad altre riassunte dal potere supremo nella R. Istruzione del 26 marzo 1794. Ma, ciò malgrado, fu pure sancito nel patrio diritto, che, trattandosi d'istituzione, alla quale va annessa cura d'anime, essa, per sua natura ed essenza, non può non essere beneficio ecclesiastico, e la mancanza dei documenti e della erezione in titolo non vale a farla dichiarare laicale.

Così fu risoluto col R. rescritto del 26 ottobre 1833, posando una massima, ch'ebbe poi nuova applicazione nell'esame del beneficio di S. Nicolò da Bari col rescritto 3 luglio 1853, e dell'arcipretura di Bronte col rescritto 8 luglio 1853, non che in molti altri posteriori.

La forza intima delle cose non poteva non avere prevalenza sulle forme esteriori, e fu perciò che quel principio di ragione s'impose, anche quando i vescovi eligessero abusivamente come amovibili *ad nutum* beneficiali, che, sotto titolo di cappellani, erano essenzialmente parroci curati; del che fu solenne testimonio il dispaccio del viceré Caramanico del 30 settembre 1786. Onde la Corte d'appello non allontanossi dalle norme di legge, riconoscendo nell'arcipretura e nel Vicariato anzidetti la natura di veri beneficii. E si inganna il Comune di Piana dei Greci nel supporre che il titolare curato delle parrocchie di quel Comune sia l'arcivescovo di Morreale, e che l'arciprete ed il vicario non sieno che suoi delegati, i quali compiono soltanto un ufficio, restando sempre nel diocesano il beneficie. A dimostrare questo errore non è uopo fondarsi alla divina istituzione dei parroci insegnata dai Giansenisti: perciocche la Chiesa, pur escludendola, non disconobbe mai la giurisdizione ordinaria e non delegata dei parroci, i quali, sebben costituiti dal vescovo e sotto la dipendenza di lui, esercitano *iure proprio* la loro giurisdizione sul gregge a loro affidato.

E come ordinaria fu risguardata questa giurisdizione dal Tridentino, Sess. XXI, Cap. VI; e nessuno ne dubitò in seguito.

Ha osservato che con gli stessi argomenti non si risolve la questione riguardo ai sacerdoti *comunieri*, e *parochi nuncupati*. Quando la parrocchia ha il proprio pastore, in lui sta il beneficio curato, e tutti gli altri sacerdoti, che con lui cooperano alla cura delle anime, non prestano un ufficio, che necessariamente deve reputarsi beneficio curato, come dipendente da istituzione ecclesiastica per propria natura ed essenza. Un tale ufficio, se fa difetto una speciale fondazione autonoma, è aiuto del parroco, che si attua per via di cappellani o coadiu-

(1) Sono atti interruttivi della prescrizione le pratiche e i ricorsi amministrativi terminati con decreti reali di riconoscimento dell'obbligo. Trib. di Ravenna, 6 giugno 1893, (vol. IV, 286).

tori, i quali, quantunque intendano a compiere collettivamente un ufficio curato, pur curati non sono, e non può quel loro ufficio elevarsi a beneficio ecclesiastico. Onde questa tal qualità acquisti, non basta tener conto solamente della cura delle anime, a somiglianza del pastore della chiesa parrocchiale; ma vuolsi ricercare la fondazione e gli altri tutti requisiti, pei quali s'imprime il carattere di beneficio ecclesiastico. Perciocchè, se essi sono semplici coadiutori del parroco, esercitano una giurisdizione da lui delegata, e con la delegazione non si fonda un beneficio; se poi essi furono istituiti nelle forme e con le condizioni volute dal patrio diritto ecclesiastico, allora soltanto sono essi propriamente beneficiali; ma il loro beneficio non è costituito dalla cura delle anime, sibbene dal concorso delle condizioni, che, per regola generale, servono a dare alle istituzioni il carattere di ecclesiasticità.

Occorre dunque nella specie in disamina indagare il titolo, in virtù di cui i comunieri, tuttochè *parochi nuncupati*, furono istituiti; ed erroneamente la Corte d'appello pensò applicare a loro il principio, che soltanto pel curato fu stabilito dalle patrie leggi, violando così le norme indeclinabili, che queste dettarono per qualsiasi istituzione in genere.

Per quella indagine cadrà opportuno valutare l'influenza delle lettere pontificie di papa Alessandro VII del 16 gennaio 1663, esecutoriate nel Regno, con le quali la facoltà d'ammettere comunieri, ossia parrochi, fu conferita allo stesso arciprete, con la semplice approvazione del Diocesano, e si vedrà pure quale importanza debba esser data alle lettere episcopali del 4 febbraio 1672, con cui furono richiamati i comunieri a non attribuirsi la qualità di parroci nei libri parrocchiali; ma dovere aggiungervi l'appellativo di *nuncupati*, come per dire, che parroci eran chiamati, non perchè l'erano, ma perchè ne aveano titolo onorifico.

Ha osservato che l'eccezione della prescrizione quinquennale fu dalla Corte d'appello respinta per due ragioni: per la imprescrittibità del diritto di regalìa, e per la interruzione prodotta dalla pratica amministrativa.

Con la prima fu fatta evidente confusione del diritto organicamente considerato con le particolari azioni, che in base al medesimo si vengano esercitando.

Diversi ne sono i rapporti giuridici.

Non è sicuramente prescrittibile il diritto della Corona ad impossessarsi delle temporalità d'un beneficio vacante, e vanamente si pretenderebbe prescritto questo diritto affermando non essere stato posto in movimento per un tempo più o meno lungo; ma fuori contrasto il diritto, non sono i debitori del beneficio interdetti d'opporre all'Economato generale quella stessa prescrizione, che avrebbero avuto diritto d'opporre al titolare del beneficio nella riscossione di quanto gli è dovuto a titolo della sua prebenda.

E nella specie si versava precisamente in questo secondo caso.

In ordine all'altra ragione addotta dalla Corte d'appello, cioè l'interruzione causata dalla pratica amministrativa, è mestieri distinguere gli atti puramente amministrativi, che senza dubbio non valgono ad interrompere la prescrizione, e le istanze o i ricorsi, che s'introducono presso l'autorità amministrativa, non in via graziosa, ma per provocare una giurisdizione a lei specialmente attribuita.

La pratica amministrativa, di cui la Corte d'appello tenne ragione, fu appunto quella, che, iniziata con l'istanza dell'Economato generale per l'allocazione d'ufficio nei bilanci del Comune di Piana dei Greci delle somme dai lui pretese, ebbe termine col R. decreto, che, in riforma della deliberazione della Deputazione provinciale, fece pieno plauso a quell'istanza. Spetta per legge alla Giunta provinciale amministrativa, ed or non è guari spettava alla Deputazione provinciale, udito *il Consiglio comunale*, di deliberare sulle allocazioni d'ufficio in bilancio di somme necessarie per le spese obbligatorie; e contro siffatte *decisioni* si può ricorrere al Go-

verno del Re, il quale provvede con decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Allorchè dunque il regio economo fece istanza per fare iscrivere il suo credito nel bilancio di Piana dei Greci, si valse di un mezzo segnato dalla legge per imporre il rispetto del proprio diritto, eccitò la giurisdizione d'un'autorità, i cui pronunciati van sottoposti a gravame, del quale nella specie fu fatto esperimento, e diede al debitore la possibilità d'opporre le sue contrarie ragioni, che infatti dedusse.

Tutto concorre, che la legge vuole ai fini della interruzione della prescrizione; e non errò la Corte d'appello, giudicando che prescrizione non vi era in tutto il tempo, che l'istanza dell'Economo generale percorse le sue fasi, e fu accolta dal R. decreto.

Per tali motivi, la Corte annulla, ecc.

Appello di Roma

18 novembre 1895.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* De Crecchio.

Tardiola c. *Colonna.*

Parrocchia elevata a Collegiata — Prebenda del preposto — Diritto a due decimi della massacomune — Stralcio dai beni dell'ente soppresso.

Elevata una parrocchia a collegiata con a capo un preposto avente cura di anime, al quale siansi assegnate le rendite della antica chiesa parrocchiale, più due decimi della massa comune, deve essere stralciata a favore del preposto la medesima prebenda nella liquidazione del patrimonio dell'ente soppresso.

Attesochè le leggi abolitive degli enti ecclesiastici avendo rispettato le parrocchie ed i beni che le dotavano, tutta la quistione della presente causa consiste nel vedere se i due decimi della massa comune, di cui si domanda lo stralcio, facciano o no parte della prebenda parrocchiale di cui l'attuale investito è il rev. Tardiola.

Dalla lunghissima Bolla pontificia del 1819 si raccoglie il concetto che il Papa sopprimeva l'arcipretura di S. Maria e l'Abbazia di S. Lucia, entrambe con cura d'anime, e sopprimeva pure i 15 benefici semplici, erigendo in loro vece la chiesa di S. Maria a collegiata cui preponeva un capo o preposto con cura di anime e disponendo pure che il primo dei canonici avesse la cura delle anime, che per lo innanzi era dell'abate di S. Lucia. Assegnava poi alla prepositura una prebenda di 70 scudi annui e propriamente le stesse rendite della soppressa chiesa parrocchiale; provvedeva alla dotazione dei singoli canonicati ed infine costituiva una piccola massa comune per le distribuzioni corali con una doppia porzione a favore del preposto.

Dunque l'ente che succedeva alle parrocchie ed ai benefici soppressi era la sola colleggiata con a capo un preposto con cura d'anime, il quale aveva la sua prebenda costituita dalle rendite assegnategli e dalle due porzioni sulla piccola massa comune. Le due qualità di preposto al capitolo e di parroco erano inscindibili nella stessa persona, poichè in tanto potevasi essere preposto in quanto erasi parroco e viceversa, e se la collegiata è stata soppressa non perciò è venuta meno la prepositura con cura di anime ch'è beneficio essenzialmenle parrocchiale, e come tale non può soffrire diminuzione della sua prebenda in qualunque modo costituita. E si noti che qui non si tratta già di una parrocchia cui si fosse aggiunto un capitolo o colleggiata conferendosi soltanto al parroco la preminenza su di esso, ma si tratta di una parrocchia che fu soppressa, nel luogo della quale fu eretta una colleggiata con a capo un preposto avente cura di anime; e se nel primo caso la giurisprudenza ritenne che la dignità e preminenza del parroco sulla colleggiata si incorpora nella qualità parrocchiale come un accessorio dell'uffizio tanto da formare parte integrante della sua prebenda quel che il parroco-preposto riceve come membro preminente della collegiata, a maggior ragione deve dirsi lo stesso nella causa presente in cui la parrocchia scomparve e sorse invece contemporaneamente una colleggiata con un preposto avente cura di anime e godente di un

solo beneficio, le rendite del quale erano costituite dai 70 scudi assegnati nella Bolla pontificia e dai due decimi della massa comune.

Non è già, secondo questa bolla, che la collegiata formasse massa comune con la prepositura e che alla prima fosse annessa la parrocchialità: questa risiedeva esclusivamente nel preposto-parroco, il quale in questa sua unica ed indivisibile qualità aveva diritto a due proventi, ai 70 scudi cioè che percepiva privatamente (*privative* dice la Bolla) ed alle due porzioni delle distribuzioni corali. Per potersi negare al parroco il godimento di queste ultime, non quale attuale investito ma come parroco, bisognerebbe trovare in lui due benefici, ossia quello di preposto e l'altro di parroco; ma dalla citata bolla risulta invece che il beneficio è unico, prepositura con cura d'anime, che val quanto dire prepositura parrocchiale, e se è così non pare potersi dubitare che il beneficio parrocchiale debba conservare intatto e nella sua integrità tutta la dotazione, compresi i due decimi della piccola massa.

Nè potrebbe attribuirsi che venuta meno la colleggiata sia scomparso con esso l'uffizio di preposto e con l'uffizio la retribuzione corrispondente, nè che il reddito della piccola massa era destinato per una funzione propria del capitolo e non della parrocchia, poichè l'uffizio parrocchiale, quale che sia la sua diversa denominazione, non fu in alcun modo vulnerato dalle leggi eversive degli enti ecclesiastici, le quali anzi ebbero speciale riguardo allo stato come trovavano le cose all'epoca della soppressione istessa. Or codeste leggi trovavano nella chiesa colleggiata di Piglio una prepositura parrocchiale che godeva determinati proventi derivanti da una doppia ed inscindibile qualità nella stessa persona e rispettavano così la prepositura con cura di anime come tutti i proventi che le erano assegnati.

Per questi motivi, la Corte accoglie l'appello ecc.

Appello di Torino.

28 novembre 1895.

Pres. Grimaldi, P. P. — *Est.* Bacchialoni.

Boglio c. Opera Pia Nasi.

Opere pie — Regio Commissario — Pagamento delle competenze ed indennità — Azione giudiziaria — Resoconto della sua gestione — Approvazione già ottenuta dall'autorità amministrativa — Non è di ostacolo alla richiesta dell'amministrazione.

Il regio commissario straordinario delegato dal prefetto all'amministrazione di un'opera pia ha diritto al pagamento delle competenze ed indennità assegnategli dall'autorità prefettizia, e delle somme da lui anticipate per conto di essa.

Ma la nuova amministrazione dell'Opera pia, ricercata in via giudiziaria di un tale pagamento, può chiedere che dal regio commissario sia prima dato il resoconto della sua gestione.

Nè alla presentazione di un tale resoconto è di ostacolo il fatto di aver già il regio commissario dato cognizione del suo operato all'autorità amministrativa, ottenendone la approvazione. (1)

Considerato in diritto, che per risolvere la controversia esistente fra le parti, occorre precisare la rispettiva posizione giuridica dipendentemente dalla delegazione fatta dal prefetto al sac. Boglio di commissario regio all'amministrazione dell'Opera pia Nasi-Cordero, e dalla gestione da questi effettivamente tenutane, posizione che il tribunale ragguagliò ai termini di un semplice mandato di diritto civile.

In proposito osserva la Corte, che il provvedimento prefettizio di assegnazione

(1) La Corte di cassazione di Torino (sentenza 13 aprile 1878, Cassa di risparmio di Casale c. Chigi: *Giurisp.* di Torino, 1878, p. 477) ha deciso che l'approvazione data dalla Deputazione provinciale ai conti di un'opera pia non è d'ostacolo a che l'autorità giudiziaria torni sui conti medesimi per altri effetti e ad altri scopi, e pronunci anche in modo non conforme a quello della Deputazione provinciale. E ciò in applicazione del principio che gl atti amministrativi non possono recare pregiudizio ai diritti dei privati, i quali conservano integre le loro ragioni ed azioni esperibili davanti all'autorità giudiziaria (art. 2, legge 20 marzo 1865, All. *E*).

di una rappresentanza straordinaria all'Opera Nasi-Cordero, coll'onere di sostenere le spese, essendo stato emanato in forza dell'alta vigilanza che la legge attribuisce all'autorità governativa sulle opere pie, costituisce un atto d'imperio; che se il medesimo ha potuto creare rapporti di gius pubblico analoghi al mandato, questi sono sorti, non tra l'Opera pia ed il commissario, ma tra l'autorità prefettizia ed il don Boglio, per l'attribuzione della qualità di regio commissario, per la determinazione del suo còmpito alla gestione temporanea ed economica nei limiti necessarii ad impedire che il patrimonio dell'Opera subisca detrimento, e per la fissazione della sua durata, della misura dell'indennità, e dell'obbligo di presentare una circonstanziata e documentata relazione del suo operato.

Ma se tale provvedimento non ha potuto costituire il don Boglio mandatario dell'Opera pia, non è men vero lo abbia costituito amministratore temporaneo del suo patrimonio nello interesse esclusivo della istituzione e a tutto suo carico, donde la conseguenza che alla stessa guisa, che da tale gestione il regio commissario deriva il titolo agli onorarii ed alle indennità assegnategli dall'autorità prefettizia, così per essa vada soggetto alle obbligazioni che *ex lege* incombono a qualsiasi amministratore delle cose altrui, di rendere cioè conto del proprio operato e sottostare eventualmente alla prestazione della colpa ed al risarcimento dei danni.

Ora l'Opera pia non contesta punto la legittimità dell'incarico attribuito al Don Boglio, nè il diritto a retribuzione, nella misura prestabilita dal prefetto, anche in ordine all'indennità di trasferta e alla liquidazione di quest'ultima a stregua del regio decreto 1° novembre 1876, nè il carico infine di sopperire alla spesa, ma ricercata in via giudiziaria del pagamento delle competenze e del rimborso inoltre di somme che si pretendono anticipate per suo conto, intende subordinarne l'obbligo alla previa verificazione della regolarità e dei risultati finanziarii della sua gestione e al deconto dei danni che, per colpa, ne fossero all'ente derivati.

Ed in questi termini la sua difesa è in massima accettabile, poichè, mentre da un lato rispetta la competenza della autorità governativa di delegare *iure potestatis*, e disciplinare, anche nella misura del compenso, una rappresentanza straordinaria agli interessi della pia istituzione, provvede sul terreno del diritto alla tutela delle proprie ragioni a norma dei principii generali; ed anzi l'unicità del titolo da cui derivano tanto le domande di compenso e rimborso proposte dal regio commissario, quanto le pretese di resoconto ed indennizzo fatte valere dall'ente convenuto, titolo che consiste nell'opera prestata dal delegato prefettizio, e la corrispettività dei diritti ed obblighi da essa opera scatenti fanno sì che le reciproche azioni ed eccezioni s'influiscano a vicenda, per modo che solo a causa cognita potranno ammettersi sussistenti le ragioni di credito.

Quindi è che senza fondamento l'appellante si lagna della conseguenza cui pervennero i primi giudici, pur movendo da un diverso concetto giuridico, di negare allo stato della causa la certezza e liquidità del credito da lui proposto, e di dar passo prima ed avanti ogni cosa agli incombenti di prova dedotti dall'Opera.

Indarno poi egli insiste nel sostenere che il prefetto sia stato il suo mandante, e solo in suo confronto dovesse discutersi il conto della sua gestione; che la Congregazione di carità non abbia qualità per rivederlo come non poteva rivederlo il tribunale; che approvato dalla prefettura quel conto sia definitivamente approvato, e liquidate dal prefetto le competenze il suo credito sia giustificato senz'altro.

Anzitutto non consta in linea di fatto, che il regio Commissario abbia sottoposto all'autorità governativa un vero conto consuntivo della propria gestione, dimostrativo cioè del risultato economico di essa, desunto dalle rendite e spese effettive, non che dello stato generale del patrimonio colle sopra avvenute varia-

zioni. Appena può ritenersi costante a base delle fatte produzioni, che la Giunta provinciale amministrativa per respingere l'istanza di una inchiesta sull'operato del don Boglio abbia avuto presente un memoriale da esso contrapposto alla rappresentanza della nuova amministrazione; memoriale e rappresentanza di cui non si conoscono i termini; e che al solo prefetto il commissario abbia fatto pervenire, in esecuzione dell'obbligo impostogli nel decreto di nomina, una relazione circostanziata e documentata del suo operato, relazione che neppure è prodotta in causa, perchè dice l'attore « trasmessa e rimasta alla prefettura, deve stare tra il mandante ed il mandatario » e non si sa se non abbia il carattere più di un resoconto morale che finanziario.

E quanto alla liquidazione amministrativa della parcella, se stando all'importo segnato nelle lettere prefettizie e ponendolo in relazione colla domanda giudiziale vi si debbono ritenere compresi anche rimborsi di anticipazioni alla cassa, è a notarsi che nella nota del 17 settembre 1891 il prefetto subordina l'invito a procurarne il pagamento al dato che il commissario non abbia più a rispondere di alcuna contabilità, evidentemente alludendo all'intero periodo della sua amministrazione, ed in quella 5 aprile 1895 diretta al don Boglio gli apprezzamenti e le riserve di provvedere al soddisfacimento coattivo sono tutti retti dal supposto che la Congregazione all'adunanza del 3 luglio 1892, non abbia fatto alcuna opposizione al suo credito, mentre in principio è detto, che la Congregazione in quella circostanza si era dichiarata soltanto disposta a pagare una parte dell'indennità.

Non si può quindi affermare, a base delle fatte produzioni, nè che l'autorità tutoria e prefettizia abbiano già ricevuto ed approvato un regolare e completo rendiconto, nè che il prefetto colla liquidazione amministrativa della parcella abbia inteso pregiudicare gli eventuali diritti dell'Opera pia per le contabilità incontrate dal commissario nella gestione del suo patrimonio.

Dal momento poi che lo stesso commissario ha portato la questione dalla sede amministrativa al contenzioso ordinario, includendo nella sua domanda non solo le indennità, ma anche i rimborsi di anticipi, non può certo trincerarsi nelle induzioni da pronunciati amministrativi per contendere il rendiconto finanziario che deve costituirne la base, nè per escludere le conseguenze lesive del diritto della propria gestione; la tutela amministrativa, la vigilanza governativa e la responsabilità civile degli amministratori, siano pure temperanei, non si escludono a vicenda, ma sono nel sistema della legge garanzie concorrenti dell'integrità del patrimonio delle opere pie, e la responsabilità si forma ai precetti di ragione comune e di naturale equità della prestazione della diligenza nell'amministrazione della sostanza dei poveri e dell'obbligo del rifacimento dei danni.

Restano ad eliminare gli appunti che la Congregazione di carità già abbia ricevuto il conto e riconosciuto il debito, e che siano in ogni caso inammessibili o inconcludenti i dedotti capi di interrogatorio, nel che meritano conferma gli apprezzamenti e le statuizioni dei primi giudici.

La Congregazione, stando alla nota prefettizia 17 settembre 1891, ha bensì accettato la consegna degli atti dandone atto e scarico al regio commissario, ma non consta del pari abbia ricevuto un regolare resoconto finanziario, ed a termini anzi dell'esposizione di fatto contenuta nella conclusionale dell'attore il dissidio colla Congregazione sarebbe appunto sorto pel rifiuto del D. Boglio di presentarsi all'adunanza del 13 agosto 1891, nella quale circostanza il D. Boglio le avrebbe ingiunto di trasmettere tosto alla prefettura anche la relazione generale del suo operato; della quale, già si è detto, non si conoscono nè l'estensione, nè i termini, e che verosimilmente può consistere in un semplice resoconto morale afficiente la sola responsabilità amministrativa. Dopo di che a sua detta la Congregazione avrebbe deliberato di ricusargli il pagamento di oltre la metà

del suo credito, e di provocare un' inchiesta sulla sua gestione. La lettera poi 28 settembre 1891 del segretario dell'Opera pia non può ravvisarsi una tacita ricognizione della regolarità del suo operato, sia perchè non emanante dal potere deliberativo, sia perchè scritta mentre era tuttora pendente l'istanza per l'inchiesta che venne appena respinta dalla Giunta provinciale amministrativa nel 28 dicembre successivo e contenente appunto delle riserve circa le pratiche riguardanti le spese di lite.

E quanto agli interrogatorii essi mirano a comprovare che il don Boglio abbia caricato l'Opera di indebite spese col sostenere liti inconsulte senza chiedere ed ottenere il gratuito patrocinio e col cagionare spese per progetti di trasformazione di patrimonio eccedente le necessità della semplice amministrazione; che collo stesso sconfinamento di poteri abbia alienato piante e mobili a prezzi rovinosi, omettendo le cautele indispensabili per evitare danni ai fondi; che non abbia tenuto una contabilità regolare, in modo che non si conosce il vero stato del dare ed avere verso gli affittavoli ed abbia portato nei conti somme inferiori a quelle realmente ricevute, che abbia trascurato l'esazione di fitti e il pagamento di crediti urgenti esponendo l'ente ad atti giudiziari; che abbia infine concesso arbitrarie riduzioni di fitto e continuato a gerire le cose dell'Opera e a vendere le piante e i mobili dopo che era stato diffidato a nulla fare con lettera prefettizia.

Ora non si può negare che tali fatti possono dar luogo a responsabilità *ex iure communi* per omissioni o commissioni colpose, con eccessi nel mandato in aperto contrasto col titolo di nomina, e che gli interrogatorii nel modo in cui sono concretati valgono, per quanto generici, a fornire elementi utili all'istruzione della causa.

Non vale l'opporre sul capo primo, che il regio commissario fosse autorizzato alle liti dalla Giunta provinciale amministrativa, poichè l'addebito è di non aver chiesto ed ottenuto il gratuito patrocinio; nè sul capo secondo, che i progetti di trasformazione non ebbero seguito e non si sarebbero effettuati senza la superiore approvazione, perchè resta a chiarire se le spese che si dicono intanto occorse fossero giustificate dai termini dello incarico di amministratore temporaneo per la difesa del patrimonio; nè sul capo terzo, che le vendite non siano riuscite dannose, perchè non basta ad escluderlo l'osservazione che sia dovuto ribassare il prezzo dell'asta; sul capo quarto che l'interpello sulla registrazione nei conti di somme inferiori a quelle realmente incassate implichi la confessione della propria turpitudine, perchè trattasi d'un interrogatorio, e non è detto che il commissario abbia agito con dolo e trattasi di una discussione di un conto civile e e del semplice accertamento di partita di carico.

Che se il don Boglio si è già spossessato degli atti e documenti, e questi possono occorrergli in prosieguo di lite non gli è preclusa la via di valersi, ove ne ricorrano i termini, dell'azione « ad exhibendum. »

Considerato sulle spese, che quelle di primo grado vanno differite al merito e quelle d'appello debbono seguire la succombenza.

Per questi motivi, conferma nei sensi delle premesse considerazioni la sentenza 13 marzo 1894 del tribunale civile di Mondovì, ecc.

Appello di Torino.

14 giugno 1895.

Pres. Perocchio P. — *Est.* Bozzi.

Ric. *Fabbriceria parr. di Romagnano Sesia.*

Fabbricerie — R.R. Patenti del 1831 — Autorizzazione a stare in giudizio — Non è necessaria.

Le R.R. patenti del 19 maggio 1831 non impongono l'obbligo dell'autorizzazione alle Fabbricerie per far valere o difendere in giudizio le eventuali ragioni della Chiesa. (1)

---

(1) Contrariamente si pronunciò la Cassazione di Torino 8 maggio 1895 (vol. V, p. 615). Come osservammo in nota a questa sentenza, le RR. Patenti del 19 maggio 1831 non parlano

Il Comune di Romagnano Sesia si è fatto lecito di compiere le opere precisate nel verbale di adunanza della Fabbriceria della chiesa parrocchiale di quel luogo, in violazione della legge e con pregiudizio gravissimo di detta chiesa parrocchiale.

Che siano in violazione della legge è cosa evidente. Infatti:

a) La chiesa parrocchiale è un edificio destinato all'uso pubblico; epperciò ai muri di quell'edificio non è applicabile la prima parte dell'art.556, come espressamente è dichiarato nel capoverso dello stesso articolo, e trova sua applicazione l'art. 572 c. c. con tutte le sue legali conseguenze. Dunque ha compiuto opera illegale il Comune, appoggiando la scala in vivo di recente costrutta al muro di detta chiesa, e immettendo i relativi scalini nel muro medesimo;

b) Per virtù dei succitati art. 556 e 572 c. c. è chiarita l'illegalità della costruzione della tettoia e tegole appoggiata allo stesso muro della chiesa parrocchiale;

c) La formazione poi di una latrina contro il muro della detta chiesa colla relativa immissione nel canale destinato a ricevere le acque del fonte battesimale, è atto non solo contrario alla legge di fronte ai citati articoli e persino all'articolo 573 c. c., e di fronte alle leggi sull'igiene, inquantochè per l'immissione succennata la chiesa è invasa dal puzzo che esalano le materie fecali, ma esso è pur anco atto e fatto sconcio, sconveniente e offensivo.

Le rimostranze e i reclami presentati in via amichevole e anche per iscritto rimasero sempre lettera morta, e non valsero neppure a provocare una risposta da parte del Comune.

In tale stato di cose l'amministrazione della chiesa parrocchiale sarebbe venuta e verrebbe meno al suo ufficio se non provvedesse a tutelare i suoi diritti: ed è perciò che, sotto la data del 15 corrente maggio ha presa la deliberazione di agire in via giudiziale contro il Comune, come risulta dal relativo verbale che qui si unisce.

Ed ora col corredo anche della copia autentica del suo statuto organico la Fabbriceria della ridetta parrocchiale ricorre a questa Ecc.ma Corte d'appello perchè voglia autorizzare la lite da iniziarsi contro il Comune di Romagnano Sesia, come sopra deliberata dalla Fabbriceria, allo scopo di chiedere ed ottenere la demolizione e distruzione delle opere illegali suaccennate e la conseguente riduzione in pristino stato e quanto altro è di legge.

Torino, 22 maggio 1895.

AVV. B. CALDERINI.

Visto, si comunica al signor procuratore generale per le sue conclusioni; e per riferirne alla Corte in camera di consiglio, si delega il consigliere signor cavalier Bozzi.

Torino, 22 maggio 1895.

PEROCCHIO, P.

10 giugno 1895.

Il procuratore generale è d'avviso debba mandarsi alla parte ricorrente di maggiormente documentare in linea di fatto la sua istanza.

S. PULCIANO, *Sost. Proc. Gen.*

La Corte d'appello di Torino, sezione 1ª, deliberando in camera di consiglio.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero;

Ritenuto che quando le amministrazioni delle Fabbricerie erano in queste provincie regolate dal decreto imperiale 30 dicembre 1809, l'autorizzazione ad intentare o sostenere liti in giudizio spettava al consiglio della Fabbriceria (art. 12, n. 5, e 79), e abolito nel Piemonte quel decreto coll'editto 21 maggio 1814, tutto quanto riflette le Fabbricerie ed i corpi morali è ora regolato dalle RR. Patenti 19 maggio 1831, le quali non impongono autorizzazione qualsiasi alle amministrazioni delle Fabbricerie, per far valere o difendere in giudizio le eventuali ragioni

---

dell'obbligo per le Fabbricerie dell'autorizzazione per stare in giudizio; autorizzazione che, secondo noi, potrebbe essere riconosciuta necessaria solo invocando il regio decreto del 19 ottobre 1893, n. 586 (vol. IV, p. 59.)

della Chiesa, lasciandone l'opportunità e responsabilità alle amministrazioni medesime.

Epperò dichiara la propria incompetenza a provvedere sul presente ricorso.

Appello di Venezia.

7 novembre 1895.

Pres. . . . . — *Est.* MAZZAROLLI

Ric. *Sac. Del Negro.*

Elettorato amministrativo — Cappellano di una frazione — Cura di anime — Viceparroco — Mancanza d'investitura canonica — Eleggibilità.

Non è ineleggibile a consigliere comunale il sacerdote che adempie le funzioni di cappellano nella frazione di un Comune, ma che non abbia nè giurisdizione nè cura di anime propria per investitura canonica, nè che faccia ordinariamente le veci del parroco, il quale solo talvolta lo delega straordinariamente all'amministrazione dei sacramenti (1).

A ritenere ineleggibili coloro che fanno le veci di parroco, è necessario che abbiano la investitura canonica di un ufficio coadiutorale di assistenza o sostituzione al parroco; non bastando che senza titolo ne esercitino le funzioni per incarico temporaneo, e quindi revocabile ad nutum (2).

Ritenuto in fatto che, proclamandosi nel 14 luglio anno corrente in Frivignano i consiglieri comunali eletti, si preferì, per la frazione di Merlana, Rubini Pietro, ch'ebbe un minor numero di voti di fronte al sacerdote D. Antonio Del Negro, dichiarato ineleggibile per avere cura d'anime.

Ritenuto che il Del Negro reclamò al Consiglio comunale, allegando un certificato del parroco sulla sua delegazione di volta in volta all'amministrazione dei sacramenti, ma il Consiglio nella seduta del 4 agosto respinse il ricorso.

Ritenuto che rivoltosi il Del Negro in secondo grado alla Giunta provinciale amministrativa di Udine, allegando eziandio altro certificato della Curia arcivescovile, la Giunta stessa con decisione 14 settembre rigettò il nuovo reclamo, notificatogli il 24 detto mese.

Ritenuto che, dopo ciò, il Del Negro presentava il 14 ottobre ricorso a questa Corte, allegando due certificati esplicativi del parroco e dell'arcivescovo, notificando nel 16 ottobre debitamente il ricorso e decreto, e depositandolo il 17 in Cancelleria della Corte.

Ritenuto, in diritto e in ordine, che consta dell'osservanza delle forme e dei termini prescritti dagli art. 53 e 54 legge comunale e provinciale.

Ritenuto in merito che nell'atto di proclamazione 14 luglio dei consiglieri comunali di Frivignano, si ritenne ineleggibile il sacerdote Del Negro, perchè, dicesi, funge quale cappellano della frazione di Merlana, facendo ordinariamente le veci di altro religioso, o quanto meno con altri al predetto servizio nel Comune di Frivignano.

Ritenuto che, in tal guisa, non è chiarito se il cappellano Del Negro eserciti meramente funzioni religiose in genere attinenti al sacerdotale suo ministero, ovvero abbia giurisdizione o cura d'anime, lo che importerebbe la sua ineleggibilità.

Ritenuto che l'art. 29, primo alinea, eccettua « gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, e coloro che ne fanno ordinariamente le veci ».

Ritenuto che il Concilio di Trento (Sessio XXIII, *de reformatione*) ha definito la cura d'anime in questi termini:

« Cum praecepto divino mandatum sit omnibus, quibus animarum cura commissa est, oves suas agnoscere, pro his sacrificium offerre, verbique divini praedicatione, sacramentorum administratione ac bonorum omnium operum exemplo pascere, pauperum, aliarumque miserabilium personarum curam paternam ge-

---

(1-2) Confor. App. di Milano, 18 marzo 1890 (vol. I, pag. 54): Cass. Roma, 11 settembre 1890 (vol. I, pag. 721 in nota). Veggansi pure lo studio: *La ineleggibilità dei ministri dei culti a consiglieri comunali e provinciali* (stesso volume, pag. 110) e la sentenza della Cass. di Roma 9 luglio 1890, (Id. pag. 206).

rere et in coetera munia pastoralia incumbere. »

Ritenuto constare e dal tenore delle prese deliberazioni, e dai certificati rilasciati dal parroco e dalla Curia arcivescovile di Udine, che il Del Negro è cappellano di Merlana, frazione del Comune e della parrocchia di Frivignano, stipendiato da quella popolazione per provvedere ai loro bisogni spirituali, mercè la celebrazione della messa ed altre funzioni religiose, ma non ha nè giurisdizione, nè cura d'anime propria per investitura canonica, nè fa ordinariamente le veci del parroco, il quale mantiene ed esercita tutti i diritti e doveri giurisdizionali e la cura d'anime in tutta la parrocchia, e solo talvolta delega straordinariamente alla amministrazione dei sacramenti a lui in via assoluta ed esclusiva appartenente il cappellano Del Negro, come, se occorre, altri sacerdoti della parrocchia od extraparrocchiali.

Ritenuto che per assodata giurisprudenza giudiziaria, nell'interpretazione eziandio dell'art. 25 della legge comunale del 1865, sia d'uopo, a ritenere ineleggibili coloro *che fanno le veci del parroco*, e secondo la legge attuale anzi *ordinariamente*, che abbiano l'investitura d'ufficio coadiutorale di assistenza o sostituzione al parroco, non bastando che senza titolo ne esercitino le funzioni per incarico temporaneo, e quindi revocabile *ad nutum*.

Ritenuto che, trattandosi di esclusioni per incapacità, non è lecito dare per supposti argomenti d'analogia, alla legge un'interpretazione estensiva, privando un cittadino d'un ufficio pubblico, cui fu preferito dal volere degli elettori.

Per questi motivi, la Corte, accolto il reclamo del sacerdote Antonio Del Negro, revoca ecc.

Appello di Milano.

10 dicembre 1895.

Pres. Donà, P. P. — *Est.* Villa.

Pia Opera « La piccola casa della Divina Provvidenza » in Torino c. Andenino Maria.

Monaca — Professione di voti — Rinuncia al patrimonio in favore dell'istituto monastico — Nullità del contratto — Ripetibilità delle somme già versate.

È nullo il contratto con cui una persona, in conseguenza della professione di voti, e per corrispettivo dell'obbligo di ospitarla, istruirla e provvedere ai di lei bisogni, rinuncia in favore dell'istituto monastico a tutto il suo patrimonio presente e futuro (1).

Sono perciò ripetibili le somme che si fossero per questo effetto versate (2).

Fatto. Circa il 1882, essendo orfana ed ancora minorenne, Maria Audenino entrava nella Piccola Casa della Provvidenza (Opera Pia Cottolengo) di Torino; e compiuto il noviziato vi vestiva poi l'abito di monaca Vincenzina professando i voti richiesti dagli statuti dell' Ordine cui si era ascritta: tra i quali quello della rinunzia a favore della stessa Casa di tutti i beni che fossero per pervenirle e della facoltà di disporne.

Non appena *sui juris* e mentre trovavasi nell'Istituto Cottolengo — come da atto 27 agosto 1885 del notaio Dogliotti, a completa tacitazione di quanto le spettava sull'eredità paterna e materna — la Audenino riceveva dal proprio fratello Pietro e ritirava a sè la somma di lire 2000, che poi essa ebbe a rimettere alla Pia Opera, cui trovavasi ascritta ed alla quale continuò ad appartenere fino al 1893, trovandosi allora incaricata di governare la Casa figliale stabilita in Magliano Alpi e di dirigere quell'asilo infantile.

Ma essendo, per ragioni di disciplina, stata richiamata alla Casa centrale, e non avendo creduto di accettare una diversa destinazione, la Audenino riduce-

---

(1-2) La Corte di Milano, in sede di rinvio, si uniforma alla massima sancita dalla Cassazione di Torino con sentenza 26 marzo 1895: veggasi volume precedente, pag. 346.

vasi a vivere in Settimo Torinese, riparando presso alcuni suoi parenti; — e con citazione 27 maggio 1893 adiva il tribunale di Torino domandando che l'Opera Cottolengo venisse condannata a pagarle il detto capitale delle L. 2000.

Siffatta sua istanza venne accolta dal prefato Collegio con sentenza 22 novembre successivo, stata però pienamente, coll'assoluzione della convenuta, riformata dalla Corte di Torino con altra 21 aprile 1894, la quale fu cassata il 26 marzo dalla suprema Corte regolatrice, che rinviò la causa a questa Corte di Milano, dinanzi cui le parti comparvero nell'udienza del 19 p. p. novembre, assumendo le qui sopra trascritte conclusioni.

In merito. — Non ha negato mai la Piccola Casa della provvidenza di avere ricevuta la somma di cui la richiese l'attrice, ma si difese osservando innanzi tutto che da ciò non potevano i primi giudici dedurre legale argomento della di lei condanna, avvegnachè, ben lungi dal riconoscere quanto l'avversaria avea cercato di far credere con la citazione iniziativa della lite, vale a dire che le avesse consegnata la somma di cui trattasi a titolo di semplice custodia e quindi coll'obbligo della restituzione, aveva invece sotto il vincolo dell' inscindibilità dichiarato, ed occorrendo erasi anche offerta (come tuttora si offre coi capitoli 3 e 4) di provare che l'Audenino non altrimenti le passò quelle L. 2000 che con animo di spogliarsene in modo definitivo, e che d'altra parte essa convenuta non altrimenti ricevette quel denaro che con esclusione del dovere di conservarlo e renderlo alla remittente; — soggiungendo che, mentre l'Audenino nel corso del giudizio era venuta a riconoscere che il versamento della somma ora in discorso aveva avuto causa dal di lei ingresso e successiva permanenza nell'Istituto Cottolengo, non le poteva essere lecito di mutare la *causa petendi* col sostenere che la restituzione le fosse dovuta non ostante la diversità del titolo per cui in origine l' aveva reclamata.

Ma cotali osservazioni mancano di pregio, e sia perchè, vuoi nella citazione 27 maggio 1893, vuoi nei successivi atti di causa, l'attrice non ebbe ad esporre che la somma pagatale dal fratello fosse stata da lei affidata alla Piccola Casa della Provvidenza a titolo di deposito o custodia, e sia perchè di fronte alla eccezione sollevata dalla convenuta che, nulla aveva ricevuto dalla Audenino che non importasse rinuncia alla sua proprietà, e che se la medesima avesse versato alla cassa dell'Opera pia le reclamate L. 2000, ciò era avvenuto in adempimento dell'obbligazione assunta coll'emissione dei voti religiosi e giurati di rimettere alla Casa quanto potesse in futuro acquistare, bene era lecito alla stessa Audenino di combattere simile argomento avversario in linea di diritto col dimostrare che, pure ammessi i fatti allegati dall'Opera Cottolengo, non veniva perciò a mancare la ragione della proposta domanda.

Ora, posto che la odierna cliente dell'avv. Scandola abbia, nel vestire l'abito di monaca Vicenzina, rinunciato a favore della Piccola Casa della Provvidenza i beni che le fosse dato di acquistare e fatto voto di intera e perpetua ed assoluta rinuncia alla propria libertà obbligandosi alla cieca, incondizionata obbedienza dei superiori, se ne dovrebbe conchiudere avere essa con ciò di tal modo agito nullamente, perchè nessuno può rinunziare alla propria personalità ed alienare con essa la libertà che è *naturalis facultas eius quod cuique facere libet nisi si quid vi aut iure prohibetur* (L. 4 *De stat. hominis*), e ne costituisce l'eminente carattere a tutela del quale, in omaggio dei sommi principii d'ordine pubblico su cui riposa l'organismo politico e civile dello Stato, il legislatore dichiarava coll'art. 2 della legge 7 luglio 1866, che dal giorno della pubblicazione della stessa i membri degli Ordini, delle Corporazioni e Congregazioni religiose, Conservatorii e Ritiri venivano restituiti nel pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici; e stabiliva con l'art. 22 del r. decreto 30 novembre 1865 che le disposizioni contenute nel nuovo

codice civile al titolo delle successioni diventavano applicabili ai professi religiosi, non ostante le rinunzie fatte dai medesimi giusta le leggi anteriori, e confermava il principio della libertà individuale (*inaestimabilis res*; *106 De regul. iuris*) col sancire all'art. 1628 del suddetto codice, che nessuno può vincolare la propria opera se non a tempo limitato.

L'Opera pia però sostiene che avendo l'Audenino versato L. 2000 in adempimento di una obbligazione naturale, quale in ogni caso sarebbe da considerarsi l'impegno assunto all'atto della sua monacazione di rinunziare a favore dell'Opera stessa i beni che potevano pervenirle, non era ammissibile a ripetere quanto in osservanza di quella sua rinunzia spontaneamente aveva pagato (art. 1237 c. c.) — ma l'argomento non torna applicabile nella specie, mentre la pretesa obbligazione, giusta quanto venne poc'anzi osservato, dipenderebbe dalla riprovata ed essenzialmente nulla abdicazione della libertà personale da parte di essa Audenino, e per conseguenza da un fatto, non solo contrario alla legge ed all'ordine pubblico, ma ripugnante alla stessa natura umana; e per il che a proposito qui sarebbe da ricordare la regola proclamata dalla L. 5 *Cod. de legib.: nullum pactum, nullum contractum inter eos videri volumus subsecutum, qui contrahunt lege contrahere prohibente.*

Né maggior importanza si può attribuire all'assunto dell'Istituto della Piccola Casa di Provvidenza, la quale insiste particolarmente nel dire che la rimessione della somma, di cui si tratta, avvenne a titolo oneroso per virtù di contratto innominato *do ut facius* intervenuto ed eseguitosi tra le parti per cui l'Audenino aveva domandato di essere ammessa come monaca Vincenzina nella casa e questa l'aveva accolta coll'obbligo di ospitarla, educarla, istruirla e provvedere ai di lei bisogni finché vivesse, sicché, mentre rimanevano giustificati i voti da essa fatti al momento della sua professione religiosa, risultava anche legittimo l'abbandono delle ripetute L. 2000, in favore dell'Istituto, verso il quale avea l'obbligo morale di compensarlo delle spese per di lei vantaggio sostenute e da sostenersi.

Siffatto ragionamento urta contro i principii più sopra accennati a confutazione della pretesa attendibilità ed efficacia naturale e giuridica della rinunzia emessa dall'Audenino all' atto della sua professione monastica; ma pur ritenuto che un contratto sia passato fra le odierne parti in causa, quello sarebbe di costituzione di rendita vitalizia definito e disciplinato dagli art. 1778, 1779, 1789 e seguenti c. c., col quale il debitore della prestazione, consista pure questa negli alimenti, assumesi di dare e non solo di fare; ed il quale dovrebbe senz'altro dirsi nullo perchè non risulta da atto pubblico o da scrittura privata (articolo 1314 c. c.).

Né da ultimo si può attendere al concetto della donazione, e sia perchè questa, in mancanza del relativo atto pubblico, sarebbe nulla di pieno diritto (art. 1056 c. c.), e sia perchè il concetto stesso evidentemente contraddice il principale sistema di difesa adottato dalla convenuta Opera pia, e sia perchè, anche ammesso che i doni manuali possano avere efficacia giuridica, ciò dovrebbe ritenersi secondo una giusta estimazione delle circostanze e principalmente secondo le risorse di colui che dona, non essendo del resto dubbio che l'Audenino. col privarsi di tutto quanto possedeva, vale a dire delle L. 2000 pagatele dal fratello, avrebbe compiuto un atto ben superiore alla liberalità che poteva esserle consentita dai propri mezzi; d'altronde, siccome una determinata cosa non può dalla stessa persona essere posseduta per diversi titoli, vuolsi senz'altro respingere anche l'idea di compensazione che la convenuta pretenderebbe fare tra la ridetta somma di L. 2000 da essa ricevuta e il debito supposto verso di lei incontrato dalla Audenino dipendentemente dalla sua dimora nella Piccola Casa della Provvidenza e dalla educazione ed istruzione ivi ricevuta (*Omissis*).

Pretura di Garlasco

16 novembre 1895.

Causa Maroi parroco di Dorno.

Avvisi sacri — Affissione alla porta della della chiesa — Licenza dell'autorità politica — Quando sia necessaria.

Gli avvisi dei parroci, affissi alla porta della chiesa, i quali non si attengono esclusivamente a materie religiose, devono essere muniti della preventiva licenza dell'autorità politica, prima della loro affissione al pubblico (1).

Considerato che nel mattino del 20 settembre 1895 le guardie Gariboldi Luigi e Cerri Pietro, dietro ordine del sindaco di Dorno, distaccarono un avviso manoscritto dalla porta principale della chiesa parrocchiale di detto Comune, firmato dal parroco Maroi Giuseppe, e lo sequestrarono perchè contenente espressioni contro le istituzioni pubbliche (come si esprime il verbale in atti di pari data), ed era stato affisso senza licenza dell'autorità politica locale.

Portato il fatto all'udienza d'oggi per contravvenzione agli articoli 65 e 66 della legge di P. S. e 445 Codice penale a carico del Maroi, questi, ammettendo l'affissione e la propria firma al manoscritto, credette scolparsi coll'asserire che non si reputava in obbligo di presentarlo all'autorità civile del luogo prima di affiggerlo, perchè trattavasi di avviso sacro d'invito ai fedeli a cerimonie religiose: che, quale autorità ecclesiastica riconosciuta dalla legge sulle guarentigie, non era soggetto, in tali casi, a veruna ingerenza o controllo dell'autorità politica: e che, in ogni ipotesi, la porta della chiesa parrocchiale di Dorno, preceduta dal sagrato, non può ritenersi sita in luogo pubblico od aperto al pubblico.

Considerato che in base all'art. 65 della legge di P. S. 30 giugno 1889, sono eccettuati dall'obbligo della preventiva licenza gli stampati o manoscritti delle autorità e pubbliche amministrazioni, e quelli relativi a materie elettorali, ad affari commerciali, od a vendite o locazioni.

Che simile eccezione era già estesa dagli articoli 9 e 10 della legge sulle guarentigie 13 maggio 1871, n. 214, a tutti gli atti ed avvisi sacri affissi alle porte delle chiese e basiliche di Roma, e per l'identico principio, a quelli delle autorità ecclesiastiche fuori di città, tanto che, a complemento di essa, veniva con circolare ministeriale 10 febbraio 1877 stabilita l'esenzione dalla marca da bollo agli avvisi sacri aventi per iscopo l'esercizio del culto o di funzioni religiose, comunque si affiggano al pubblico sulle porte delle chiese od altrove.

Considerato che se il legislatore coll'accennata legge sulle guarentigie, specialmente nella seconda parte sulle relazioni dello Stato colla Chiesa, ha voluto in sostanza agli articoli 14 e seguenti proclamare da un lato l'assoluta indipendenza della Chiesa e delle autorità ecclesiastiche in tutti gli atti riflettenti l'esercizio spirituale del loro ministero, ha inteso però in pari tempo mantenere la competenza dello Stato nei riguardi degli effetti giuridici e civili di tali atti nelle loro relazioni esterne colla società, quanto anche di salvaguardare la propria prerogativa di fronte alla Chiesa, per tutti quegli altri atti che, esorbitando dalla sfera spirituale e disciplinare, avessero a ledere le leggi dell'ordine pubblico, ed a rendersi incompatibili coi principii e coll'economia della legge speciale sopra ricordata, come più par-

(1) Non vogliamo discutere la massima di diritto sancita dalla presente sentenza, e gli apprezzamenti da questa fatti. Ci limitiamo ad osservare con la *Cassazione unica* (vol. VII, p. 155), da cui togliamo la sentenza stessa, che « non può bastare che lo scopo di uno scritto *trasparisca di sotto*, ma è necessario che appaia ben chiaro e distinto, perchè se al concetto della prova vera dell'intenzione, che deve emergere dai fatti, si andasse a sostituire quella *trasparenza*, di cui in questa sentenza si parla, correrebbero quind'innanzi un grave pericolo gl'interessi della giustizia. »

ticolarmente si apprende dal secondo capoverso dell'articolo 17 di detta legge dove è scritto: « però tali atti sono privi di effetto se contrarii alle leggi dello Stato od all' ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato. »

Ora la questione si limita a vedere se il manoscritto del parroco Maroi sia un avviso sacro, così che potesse essere esente da qualunque formalità civile. Giova riprodurre almeno la prima parte di esso:

« Cattolici Dornesi!... Una mano scellerata di empii, vera sinagoga di Satana, lancia in questi giorni l' inverecondo oltraggio contro la più augusta Autorità della terra ed i suoi imprescrittibili diritti. Cattolici di nome e di fatti noi abbiamo mandato dal nostro cuore un fremito di forte indignazione, e, raccolti nella pudica quiete della nostra casa, nella preghiera e nella penitenza, abbiano temperato l' animo a lottare fino alla morte per la difesa della nostra religione. Ma l' eco dei nostri fremiti e dei nostri propositi è bene che si ripercuota anche in pubblico, ad onore della nostra fede, a confusione dei tristi, che vigliaccamente insultano. Domenica prossima (22 corr.) sia perciò da noi tutti consacrata ad una solenne riparazione e protesta, giusta l' orario qui sotto notato... — Segue poscia l'orario e la chiusa del manoscritto non meno violenta della prima parte, che torna superfluo ripetere qui.

Dalle espressioni sopra trascritte ci vuol poco a dedurre che un avviso, in questa guisa concepito, non si riferisca strettamente ed esclusivamente a materia religiosa, ma vi trasparisca di sotto un altro e distinto oggetto. Che se non vi si rintracciano gli elementi specifici di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 126, 182 e 183 del Codice penale, perchè abbastanza abilmente si seppe tenere occulta l'obbiettività giuridica del reato, non vi ha però a dubitare che in esso si alluda alle feste che volgevano in Roma nel 20 settembre pel 25° anniversario della occupazione di detta città da parte del governo civile, stigmatizzandole come *oltraggio inverecondo* contro il Sommo Pontefice. E' un grido di ribellione contro i *tristi*, i quali, con siffatti mezzi, insultano la religione e chi la rappresenta, nonchè di lamento per l'usurpazione dei *diritti imprescrittibili*, che, in altre parole, vuol dire il potere temporale di Santa Sede. E' facile quindi argomentare che l'avviso incriminato non può chiamarsi sacro nel suo vero significato, ma piuttosto profano; e l'invito dei fedeli alla preghiera ed alle cerimonie fatto sotto forma di di *solenne riparazione e protesta*, ebbe a perdere quel carattere morale e religioso che doveva contenere, ed assunse invece quello di indebita ingerenza nelle cose esteriori alla religione. Nè vale eccepire che le cerimonie religiose vennero indette a seguito della pastorale del Vescovo di Vigevano, ed effettivamente compiute secondo l' avviso; perchè, a parte il riflesso che questa pastorale è redatta con linguaggio più castigato ed evangelico di quello usato dal sacerdote Maroi nel manoscritto, si apprende da essa che la preghiera fu ordinata *in ringraziamento della dogmatica definizione dell' Infallibilità Pontificia e della preziosa longevità di Leone XIII;* mentre la preghiera del parroco Maroi venne ordinata sotto altro pretesto, e senza alcun cenno allo spirito che informava la pastorale del Vescovo. Che se si volesse, per una ipotesi, ammettere che l'avviso del Maroi sia stato scritto cogli stessi criterii della pastorale, ciò non toglie che esso non avesse diritto di pubblicare un avviso di indole più politica che religiosa, senza la previa licenza dell' autorita locale di P. S.; avvegnachè qualsiasi autorità ecclesiastica (ad eccezione del Sommo Pontefice, che gode l'inviolabilità per l'articolo 1° della legge sulle guarantigie) va sottoposta alla legge comune, allorquando esca dalle sue attribuzioni d'ordine spirituale, o, come suol dirsi, dal suo foro interno; nel qual caso può trovare eziandio qualche ostacolo di misura pre-

ventiva, come quella prevista dall'articolo 65 legge di P. S., relativo alla licenza dell'autorità politica prima della affissione di stampati o manoscritti in luogo pubblico od aperto al pubblico, stabilita allo scopo di evitare possibili disordini. Ci soccorre, su questo proposito, un arresto della Corte di Cassazione di Torino, in data 12 luglio 1878, il quale sanzionò *che non è necessaria la previa licenza dell' autorità di P. S. per le affissioni, che si fanno alle chiese, semprechè si attengano ad oggetti puramenti religiosi.* Se fosse altrimenti si potrebbe impunemente, sotto il manto della religione, offendere i diritti che lo Stato ha l'obbligo di tutelare, di fronte a qualunque cittadino, per la conservazione della pubblica tranquillità e nello interesse generale.

Considerato che non vale la pena di soffermarsi molto sull'eccezione opposta dalla difesa che la porta della chiesa di Dorno, da cui venne staccato l' avviso, non sia in luogo pubblico od aperto al pubblico.

Non è ad inforsare che la porta si trovi in luogo pubblico, sebbene preceduta da una piccola area detta *sagrato.* La dottrina e giurisprudenza hanno sempre reputato le chiese per luoghi aperti al pubblico; ed *a fortiori* devesi ritenere in luogo pubblico la superficie esterna della porta della chiesa, alla quale chiunque può accostarsi liberamente. D' altronde basterebbe ricordare le stesse parole del Maroi nel manoscritto: *Ma l' eco dei nostri fremiti, e dei nostri propositi è bene si ripercuota anche in pubblico,* per desumere quanto il Maroi sapesse che col mezzo dell'affissione alla porta della chiesa eravi maggior probabilità di lettura dell' avviso da parte dei fedeli, o, in altri termini, più intrinseca potenzialità di renderlo di dominio pubblico.

Omissis.

Per questi motivi, ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 17 gennaio 1896.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Schanzer.

Vescovo di Carpi e fabbricieri della Chiesa parrocchiale di Villa Limiti c. Ministero dell' interno e Congregazione di carità di Soliera.

Opere pie — Istituzione auto oma di beneficenza — Semplice amministrazione affidata alla Chiesa parrocchiale — Erogazione di tutta la rendita in doti a fanciulle povere — Concentramento — Compenso assegnato al parroco — Perdita.

Opere pie — Trasformazione parziale — Rendite esuberanti allo scopo della istituzione.

Deve ritenersi che il testatore abbia voluto dar vita ad una istituzione autonona di beneficenza, qualora, pur chiamando erede la Chiesa parrocchiale, non abbia ad essa lasciato che il diritto di amministrazione e obbligandola ad erogare tutta la rendita della eredità in doti a fanciulle povere, salvo una esigua somma per celebrazione di messe ed un compenso al parroco come corrispettivo della sua opera di amministratore (1).

Tale istituzione non può sfuggire al concentramento; e quando questo ha avuto luogo, il parroco perde il compenso ad esso assegnato (2).

L'art. 70 della legge 17 luglio 1890 deve intendersi nel senso che sia lecita la trasformazione non solo di una istituzione diventata superflua perchè al suo fine siasi in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, ma anche la trasformazione parziale di quelle rendite di una istituzione che, rispetto al fine di essa, sieno esuberanti.

(1) Rimandiamo i nostri lettori allo studio pubblicato a pag. 73 di questa dispensa.

(2) Per l'ultima parte di questa massima, veggasi parere del Consiglio di Stato 17 marzo 1893 (studio sopracitato, n. 9) e nota ivi.

Con testamento pubblico 15 settembre 1706 il sig. Giovanni Bianchi, dopo aver disposto alcuni legati, nominava suo fidecommissario ed esecutore testamentario il dottor Giovanni Forghieri di Carpi e dopo lui il figlio Domenico Forghieri, e dopo la morte di questo il parroco *pro tempore* della chiesa parrocchiale di S. Pietro nella Villa di Limiti, e successivamente istituiva e nominava erede universale la stessa chiesa parrocchiale di San Pietro, coll'obbligo alla medesima ed ai rappresentanti di essa di permettere che dai nominati fidecommissari venissero erogate nel conferire tre doti uguali a tre vergini di buona vita, fama e costumi. Al parroco *pro tempore*, quale amministratore dell'eredità, il testatore dava autorità di nominare le dette vergini da dotarsi secondo la sua coscienza e prudenza, con l'assistenza e intervento del sindaco e massari di detta chiesa, ed anzi riservava al parroco solo, senza ingerenza di alcuno, la designazione di una delle tre dotande, stabilendo che « per sua annuale ricognizione conseguischi ogni anno tutta la rendita delle vacche, cioè butiro, ricotta, formaggio, polami et ova spettanti alla parte dominicale e che annualmente si pagheranno dalli mezzadri de' suoi beni insieme con un sacco di noci. »

Inoltre il testatore proibiva alla chiesa parrocchiale di fare qualunque falcidia o deduzione dall'eredità, stabilendo a benefizio di essa soltanto una somma annua di lire 100 e disponendo che sulle rendite si provvedesse anche alla celebrazione di cento messe ogni anno, da rimunerarsi coll'elemosina corrente.

Il patrimonio pervenuto in forza di questo testamento alla chiesa di Limiti è costituito da due poderi e da una cartella di consolidato, e l'annua rendita totale ammonta attualmente a lire 1400.

La Congregazione di carità di Soliera e il Consiglio comunale di detto luogo proposero:

a) di ridurre a lire 600 la parte delle rendite da impiegarsi ogni anno a scopo dotalizio e quindi di conferire tre doti da lire 200 ciascuna;

b) di trasformare il lascito Bianchi nella parte eccedente le 600 lire di reddito, destinando il di più a scopo di sussidi per allattamento naturale o artificiale e di soccorso a malati poveri a domicilio;

c) di concentrare la detta istituzione nella Congregazione di carità di Soliera, salvo l'adempimento dell'onere di culto e il pagamento di annue lire cento alla chiesa parrocchiale di Limiti.

Sul parere della Giunta provinciale amministrativa di Modena e della competente Sezione del Consiglio di Stato, tali proposte vennero integralmente accolte col R. decreto 24 febbraio 1895.

Contro questo provvedimento il Vescovo di Carpi e i fabbricieri della chiesa parrocchiale di Limiti, assistiti dagli avvocati Gustavo Benucci e Giuseppe Sacchetti, hanno prodotto nei modi e termini di legge un ricorso alla IV Sezione che si fonda sui seguenti motivi:

I ricorrenti denunciano la violazione degli articoli 54 e seguenti, 70 e 93 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, 1 e 91 della stessa legge e 2 del regolamento amministrativo per l'esecuzione della medesima, in quanto che non si tratterebbe nella specie di una istituzione autonoma di pubblica beneficenza, ma di un semplice onere di beneficenza imposto all'erede che è la chiesa parrocchiale, a cui beneficio si risolvono in parte le utilità patrimoniali dell'eredità. Il modo di vocazione, i favori usati alla chiesa e tutto il tenore del testamento starebbero a dimostrare che fu lontana dalla mente del Bianchi l'idea di erigere un ente dotalizio autonomo.

In secondo luogo si denuncia sott'altro aspetto la violazione e falsa applicazione dei medesimi articoli di legge, perchè la trasformazione proposta dai corpi locali è contraria alla volontà del testatore. I proponenti partirono dal presupposto erroneo che il testatore avesse voluto limitare a sole lire 600 il reddito

da erogarsi in doti e che quindi l'erogazione di una maggior somma per lo scopo dotalizio esorbitasse dalle intenzioni di lui. Invece basta, secondo i ricorrenti, leggere il testamento per convincersi che di misura delle rendite e di quantità presunta delle medesime il testatore non fece parola. Anzi, dal testamento risulterebbe chiaro il concetto di voler tutte le rendite impiegate in quello scopo, anche in previsione della variabilità del loro ammontare.

E anche a prescindere da ciò la trasformazione non risponderebbe nel caso in esame ad alcuno dei requisiti stabiliti per una tale misura nell'art. 70; nè, esclusa questa, potrebbe parlarsi di concentramento, poichè per l'art. 93, messo in relazione colle altre disposizioni della legge, si rileverebbe che le istituzioni dotalizie sono sottratte al concentramento, quando per le speciali condizioni loro non si possa far luogo alla trasformazione.

Per le quali ragioni i ricorrenti conchiudono per la revoca del Regio decreto impugnato, colla condanna dei soccombenti nelle spese.

Che la Congregazione di carità di Soliera con un memoriale, corredato di una serie di documenti, combatte le argomentazioni del ricorso, cercando specialmente di dimostrare che le rendite del lascito in questione sono esuberanti rispetto allo scopo dotalizio, mentre ad altri bisogni della beneficenza non è in alcun modo provveduto.

Quindi la Congregazione domanda il rigetto del ricorso, alla quale conclusione fece adesione anche il Ministero dell'interno con sua nota 5 agosto anno corrente.

Diritto. Attesochè il Regio decreto impugnato contiene due distinte disposizioni, con l'una delle quali l'istituzione dotalizia Bianchi è concentrata nella Congregazione di carità di Soliera, salvo l'adempimento degli oneri di culto ed il pagamento di annue lire 100 a favore della chiesa parrocchiale di Limiti, mentre con l'altra è ordinata la trasformazione dell'istituzione stessa, nella parte eccedente l'annuo reddito di lire 600 in un'opera pia elemosiniera a scopo di sussidii per allattamento naturale o artificiale e di soccorso ed assistenza ai malati poveri a domicilio.

Attesochè il primo mezzo del ricorso è diretto contro la misura del concentramento, laddove invece col secondo mezzo s'impugna la legittimità della decretata trasformazione.

Attesochè, per quel che riguarda il primo mezzo, invano i ricorrenti tentano di negare che manchi nella specie il principale presupposto dell'applicabilità delle norme sul concentramento, non costituendo la beneficenza Bianchi un'opera pia autonoma, ma dovendosi essa considerare semplicemente come un onere di beneficenza imposto all'erede che è la chiesa parrocchiale. Ed invero le parole del testatore riferite in narrativa non lasciano dubbio alcuno intorno alla sua intenzione, che fu appunto quella di costituire le rendite dell'eredità in dotazione di un istituto pubblico di beneficenza a favore delle fanciulle povere di Limiti, affidandone alla parrocchia il diritto di amministrazione. Non altro è il significato che può darsi nel caso concreto alla istituzione di erede, usata secondo l'uso dei tempi, ed in mancanza di un sistema generale di norme legislative sulla pubblica beneficenza, come la forma più adatta per assicurare le sorti dell'amministrazione. Basta in proposito notare, che, vietando alla parrocchia qualunque falcidia o deduzione dall'eredità, il testatore riservava a beneficio di essa soltanto una somma annua di lire 100 e un'altra somma non meno esigua per la celebrazione di cento messe. Di fronte a tali disposizioni non è possibile considerare la beneficenza come un semplice onere, poichè essa costituisce evidentemente il contenuto principale della fondazione, rispetto a cui appaiono invece secondarie le spese per la chiesa e per il culto. Che se il testatore stabilì che il parroco conseguisse alcune utilità, come la rendita delle vacche, del pollame, ecc. ecc., ciò fece per assegnare al parroco un correspettivo per

le sue prestazioni come amministratore, correspettivo che non può essergli conservato quando in virtù di legge l'amministrazione passa ad altri.

Attesochè la legittimità del passaggio dell'amministrazione nella Congregazione di carità non può essere contestata in vista del generico disposto dell'art. 56 della legge, la cui applicabilità anche alle opere pie dotalizie fu troppe volte dimostrata da questa Sezione, perchè occorra insistere nuovamente su questo punto. (Si veda, tra le altre decisioni, quella 23 febbraio 1894, n. 62, Opera pia Monte Cantiero contro Congregazione di carità).

Attesochè ciò posto, venendo al secondo mezzo del ricorso, è da osservare innanzi tutto che, se ai ricorrenti fabbricieri della chiesa parrocchiale di Limiti fu legittimamente tolta l'amministrazione dell'opera pia, manca in essi ogni veste per opporsi alla parziale trasformazione della medesima, la quale veniva ordinata collo stesso decreto che, disponendo il concentramento, trasferiva la rappresentanza dell'ente dai fabbriceri alla Congregazione di carità.

Attesochè quand'anche si volesse prescindere da questa osservazione preliminare, sarebbe facile rispondere alle deduzioni dei ricorrenti, che colla decretata trasformazione non fu punto violato il disposto dell'art. 70 della legge il quale, interpretato secondo il suo spirito, deve intendersi nel senso che sia lecita la trasformazione non solo di una istituzione *diventata superflua perchè al suo fine siasi in altro modo pienamente e stabilmente provveduto*, ma anche la trasformazione di quelle rendite di un'istituzione che, rispetto al fine di essa sieno esuberanti, di maniera che al fine medesimo sia già pienamente e stabilmente provveduto colle altre rendite della istituzione stessa.

Attesochè nella specie appunto i corpi locali ed il Governo ritennero che, con riguardo alle condizioni attuali della popolazione a cui vantaggio la fondazione è destinata, tre doti annue di lire 200 ciascuna fossero sufficienti per l'adempimento dello scopo avuto in mira dal fondatore e che, rispettandosi con ciò le pie intenzioni di lui, che tra l'altro non aveva probabilmente previsto come le rendite dell'eredità si sarebbero in corso di tempo raddoppiate, fosse lecito e conveniente rivolgere l'esuberanza ad altri scopi caritativi pubblici, a cui fino allora non erasi potuto provvedere in quel luogo, sebbene non avessero meno importanza dello scopo dotalizio. Così stando le cose, la Sezione non può non riconoscere l'opportunità dell'impugnato provvedimento, opportunità contro la quale i ricorrenti non seppero del resto addurre nessun argomento.

Attesochè non occorre pronuncia sulle spese perchè non chieste dalla Congregazione di carità resistente.

Per questi motivi, la Sezione respinge il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(Sezione Interno)

Parere del 6 dicembre 1895.

Ric. *Comune di Acquaviva.*

Congrue parrocchiali — Imposta di ricchezza mobile — Ritenuta — Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta provinciale — Ricorso del parroco — Arretrati — Spesa pel tempo avvenire.

Se il Consiglio comunale aveva deliberato non obbligato il parroco alla ritenuta per la imposta di ricchezza mobile sul supplemento di congrua da esso percepito; ma la Giunta provinciale amministrativa, pure lasciando a carico del Comune gli arretrati, prescrisse invece che per lo avvenire tale imposta fosse sostenuta dal parroco; non può il Consiglio che non ha ricorso contro il provvedimento tutorio, sostituire le proprie deliberazioni a quelle della Giunta provinciale amministrativa, emettendo una nuova deliberazione per adossarsi nuovamente la imposta.

Non può dirsi che la Giunta provinciale amministrativa abbia emanato un provvedimento diverso da quello proposto dal Consiglio, essendosi essa limitata ad approvare la deliberazione che poneva a carico del Comune la prosecuzione di una spesa che deve far carico al parroco.

Nè è attendibile il ricorso del parroco in

quanto non risulta che il Comune abbia mai assunto l'onere della ricchezza mobile, e se anche nella lettera che partecipava la nomina si fosse fatto di ciò menzione, non porterebbe obbligo pel Comune, per non essere stato approvato dall'autorità tutoria.

Possono però in via di equità abbonarsi, stante la buona fede, gli arretrati, non mai porsi a carico del Comune la spesa pel tempo avvenire.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione del 22 novembre 1895.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Schanzer.

Pia adunanza di Maria Santissima della Consolazione in Rieti, c. Ministero dell'Interno e Congregazione di Carità di Rieti.

Opere pie — Lascito dotale — Condizioni di scelta delle dotande — *Festarole* di una Pia Adunanza — Clausole di riversibilità — Diritto di lucrare i frutti delle doti fino al giorno del pagamento — Inconcentrabilità.

Opere pie — Concentramento — Scopi — Mancanza di economia nelle spese di amministrazione — Spese — Pubblica amministrazione — Irripetibilità.

Quando al conferimento delle doti non possono concorrere tutte indistintamente le fanciulle della città, ma soltanto quelle che siano festarole *di una Pia Adunanza amministratrice del lascito, non può farsi luogo al concentramento di questo in applicazione dell'art. 60 della legge 17 luglio 1890.* (1)

E tanto meno può farsi luogo al concentramento in vista del diritto di riversibilità spettante alla Pia Adunanza in caso di non seguito matrimonio ed a quello pure riservatole di lucrare i frutti delle somme dotali fino al giorno del pagamento. (2)

Quando non si consegue alcuna economia nelle spese di amministrazione, viene a mancare uno dei principali scopi del concentramento. (3)

In confronto della pubblica amministrazione che opera in veste di autorità, non vi è luogo a ripetizione di spese. (4)

Francesco Colapaoli di Rieti, con testamento 22 marzo 1840, istituì erede la Pia Adunanza di Maria Santissima della Consolazione o Cintura e, dopo aver disposto diversi legati ed oneri di culto, ordinò che tutto il rimanente delle rendite del suo patrimonio fosse erogato in doti da scudi quindici ciascuna, da conferirsi alle *festarole* di Maria Santissima della Consolazione ed in una dote da scudi otto per una priora di Maria Santissima delle Grazie dell'Apoleggia. Stabiliva inoltre che le doti conferite, in caso di non seguito matrimonio, dovessero ricadere a favore della Pia Adunanza e che a questa spettassero gl'interessi sopra le doti sorteggiate fino al matrimonio delle nubende.

Pubblicata la legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, la Congregazione di carità di Rieti propose il concentramento del lascito Colapaoli; la Giunta provinciale amministrativa dell'Umbria diede parere favorevole, e, udito il Consiglio di Stato, il lascito stesso veniva concentrato nella Congregazione di carità predetta con regio decreto 24 febbraio 1895.

Contro questo provvedimento la Pia Adunanza della Cintura di Rieti ha in-

---

(1-2) Sono eccettuati dal concentramento i lasciti per doti quando siano imposte delle condizioni di scelta delle dotande e clausole di riversibilità che rendano applicabile l'art. 60 della legge 17 luglio 1890. Così la IVª Sezione del Consiglio di Stato con decisione 15 giugno 1895 (vol. V, p. 490). Sulla concentrabilità o meno delle istituzioni o lasciti dotali veggansi pure le decisioni riferite nello stesso volume, pag. 377, 313, 248, 185, 106.

(3) Sugli scopi del concentramento, veggansi la decisione 28 giugno 1894 (vol. V. p. 188) e le altre citate in nota.

(4) Non possiamo a meno di manifestare tutta la nostra sorpresa per una massima diventata ormai costante nella giurisprudenza della IV Sezione. L'art 50 del Regolamento di procedura 17 ottobre 1889 dichiara che le parti soccombenti sono condannate nelle spese e non fa alcuna distinzione. E' la IV Sezione che esce fuori con una distinzione, ed un principio che ai Tribunali ordinari non è mai caduto in mente di potere enunciare ed applicare. Anche l'amministrazione demaniale, per le esecuzione delle leggi sull'asse ecclesiastico, agiva ed agisce in veste di autorità; ma non si è mai inteso che quando essa è riuscita soccombente, sia stata liberata dal pagamento delle spese giudiziali in forza del principio suddetto.

terposto, nei modi e termini di legge, un ricorso alla quarta Sezione, poggiato sopra tre motivi:

In primo luogo, e in via principale, la ricorrente contesta che il lascito Colapaoli costituisca un ente autonomo di pubblica beneficenza. Si tratterebbe invece di un patrimonio spettante in piena proprietà all'erede che è la Pia Adunanza, e gravato soltanto di un onere di beneficenza. Manca al lascito dotalizio la personalità giuridica; e che non fosse pensiero del testatore di creare un'istituzione per sé stante, si rileverebbe da ciò che egli intese favorire la Pia Adunanza col diritto di riversibilità sulle doti non conferite e col diritto di far propri gl'interessi delle somme dotali nel periodo tra il conferimento e il verificarsi della condizione del matrimonio.

Secondariamente il lascito Colapaoli non sarebbe una istituzione elemosiniera. Il testatore non intese di provvedere al bisogno delle giovinette povere, ma volle soltanto che le doti fossero conferite alle *festarole*, cioè a quelle giovanette che si ascrivessero come festarole alla Pia Adunanza.

Finalmente, la ricorrente deduce che, se il decreto impugnato fosse anche legittimo, dovrebbe revocarsi per ragioni di merito, perchè il concentramento non condurrebbe nel caso a nessuna economia o riduzione di spese d'amministrazione. Ove venisse disposto che la Pia Adunanza paghi annualmente l'importo delle doti alla Congregazione di carità, le spese di amministrazione resterebbero quelle che sono attualmente; ove invece la Pia Adunanza dovesse consegnare alla Congregazione di carità una parte dei beni suoi, fruttanti un' annua rendita pari all'ammontare delle doti, in tal caso la nuova amministrazione, così smembrata, riuscirebbe più dispendiosa dell'odierna.

Si accenna poi nuovamente al diritto di riversibilità e al beneficio concesso alla ricorrente di avvantaggiarsi degli interessi delle somme dotali, come ad ostacoli pel concentramento, e si aggiunge che non vi è una parte determinata e precisa dell'asse lasciato dal Colapaoli destinata alle doti. Il testatore volle che si conferissero le doti coll'eventuale sopravanzo verificato dopo soddisfatti tutti i legati. In questo stato di cose non sarebbe possibile determinare quale parte di patrimonio debba separarsi per le doti, e la Pia Adunanza, che ha soltanto l'obbligo d'impiegare in doti il sopravanzo delle rendite e che ha diritti propri da tutelare e vantaggi da conseguire, non potrebbe essere privata del suo diritto di amministrare da sola l'intero asse ereditario.

Per queste ragioni la ricorrente conchiude che piaccia alla IV Sezione annullare il decreto impugnato, con la condanna della Congregazione di carità di Rieti e del Ministero dell'interno nelle spese ed onorari.

Che il Ministero dell'interno ha fatto pervenire alla Sezione le sue osservazioni contro il ricorso con nota 31 maggio 1895. Quanto alla asserita mancanza di autonomia del lascito Colapaoli, il Ministero rileva, che esso ha un proprio statuto, approvato con regio decreto 7 agosto 1870, il che basterebbe ad escludere che si tratti di un semplice onere. Nè miglior fondamento avrebbe il secondo motivo, perchè, se il lascito non è istituzione elemosiniera, esso è però concentrabile per il disposto generico dell'art. 56 della legge 17 luglio 1890. Finalmente, in ordine al terzo motivo, il Ministero osserva che, anche ammesso che nella specie il concentramento non faccia realizzare economie, non sarebbe ciò sufficiente ragione per revocarlo, in quanto il concentramento, oltre all'economia nelle spese d'amministrazione, mira anche allo scopo d'una più equa distribuzione della beneficenza.

Diritto. Attesochè, anche ammettendo che il lascito Colapaoli, amministrato dalla Pia Adunanza di Maria Santissima della Cintura in Rieti, abbia i caratteri di un istituto pubblico di beneficenza dotalizia, e che il concentramento del lascito ordinato con regio decreto 24 febbraio anno corrente sia incensurabile sotto l'aspetto della legalità, pure, avuto

riguardo alle speciali condizioni in cui si esercita la beneficenza in parola, non può disconoscersi la convenienza di eccettuare il detto lascito dal concentramento, in applicazione dell'art. 60 della legge 17 luglio 1890.

Attesochè, secondo le tavole di fondazione non possono concorrere al conferimento delle doti tutte indistintamente le fanciulle di Rieti o di una parte della città, ma quelle soltanto che sieno *festarole* di Santa Maria Santissima della Cintura, cioè che come tali si trovino ascritte alla Pia Adunanza. Ora, una simile limitazione importa che, se fosse mantenuto il concentramento del lascito, la Congregazione di carità di Rieti non potrebbe conferire le doti, se non in base alle indicazioni della Pia Adunanza, la quale sola è in grado di dire quali siano le *festarole* e se adempiano agli obblighi derivanti da tale qualità. Non potendo la Congregazione di carità, per la sua indole e composizione, convenientemente apprezzare siffatti requisiti, le mancherebbe quindi ogni vera autonomia di amministrazione.

Attesochè a ciò si aggiunge che, in vista del diritto di riversibilità delle doti a favore della Pia Adunanza in caso di non seguito matrimonio, e dell'ulteriore suo diritto di lucrare i frutti delle somme dotali fino al giorno del pagamento, l'amministrazione del lascito anzichè semplificarsi, si complicherebbe col passaggio alla Congregazione di carità, perchè questa dovrebbe tenere una contabilità speciale a garanzia dei diritti della Pia Adunanza.

Attesochè finalmente col concentramento non si conseguirebbe nel caso concreto quella economia nelle spese di amministrazione che è tra i principali scopi avuti in mira dal legislatore.

Attesochè, in confronto della pubblica amministrazione che opera in veste di autorità, non vi è luogo a ripetizione di spese.

Per questi motivi, la Sezione accoglie il ricorso ecc.

Consiglio di Stato

(Sezione Interno).

5 giugno 1895.

Congregazione del SS. Rosario c. Comune di Montorio Inferiore.

Cimiteri — Costruzione in una frazione del Comune a spese di una confraternita locale — Acquisto del terreno — Autorizzazione sovrana.

Sebbene la spesa pei cimiteri nelle frazioni di un Comune costituisca un obbligo pei Comuni, nessuna disposizione di legge però vieta ad una Confraternita di quella frazione, e così alle associazioni o ai corpi morali di assumere tale spesa per conto loro, provvedendovi con oblazioni già raccolte, purchè il cimitero sia destinato alla generalità degli abitanti della frazione, e la Confraternita si uniformi in tutto alle leggi e regolamenti in vigore.

Quindi nulla osta alla concessione della autorizzazione sovrana chiesta dalla Confraternita per l'acquisto del terreno occorrente.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione del 2 marzo 1895.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Perla.

Comune di Venezia c. Ministero dell'interno.

Opere pie — Beneficenze prive di personalità giuridica — Esclusione dal concentramento — Erezione posteriore in ente morale — Possibilità.

L'avere dichiarato esenti dal concentramento talune beneficenze perchè prive di personalità giuridica e perchè i beni figuravano tuttora fra le sostanze patrimoniali del Comune, non esclude che si possa con atto ulteriore, malgrado il dissenso del Comune, far luogo alla loro erezione in ente morale, quando dalla natura di esse, giusta la volontà dei fondatori, emergano i necessari elementi che le rendano capaci di riconoscimento in autonome istituzioni.

Attesochè ad oppugnare il provvedimento, con cui le quattro pie istituzioni furono erette in enti morali, nessun valido argomento può desumersi dalle decisioni di questa Sezione, colle quali fu an-

nullato il già disposto concentramento delle istituzioni stesse nella locale Congregazione di carità.

Attesochè infatti tali decisioni, premesso il concetto che le disposizioni della legge 17 luglio 1890 relative al concentramento non investono le beneficenze prive del carattere di enti autonomi, e ritenuto che i Comuni hanno personalità giuridica *more privato*, e capacità di possedere beni patrimoniali e di ricevere, previe le richieste autorizzazioni, lasciti o doni gravati da oneri di beneficenza, riconobbero che nella specie il Comune di Venezia era stato debitamente autorizzato ad accettare i beni di cui si tratta, possedendoli ed erogandone tutte le rendite a prestabiliti scopi di carità, senza che tali istituzioni fossero state mai erette in enti morali e figurando tuttora le relative sostanze fra i beni patrimoniali del Comune. Ma in base a tali considerazioni la Sezione conchiudeva soltanto che: « *nel presente stato delle cose* non poteva esserne decretata la concentrazione nella Congregazione locale di carità », soggiungendo che non si potrebbe prendere un tale provvedimento « *se prima non si faccia luogo regolarmente all'erezione in corpo morale*, ove il Ministero lo creda opportune e ne concorrano i requisiti ».

Attesochè essendosi pertanto la Sezione limitata a constatare che le beneficenze di cui trattasi non trovavansi rivestite di personalità giuridica e che i beni ai quali esse fanno carico figuravano tuttora fra le sostanze patrimoniali del Comune, senza escludere per alltro la possibilità di un atto ulteriore di erezione in enti morali, non è ammissibile che il conferimento della personalità debba di necessità dipendere dal consenso del Comune, come si suppone col ricorso. Se infatti per attribuire personalità e carattere pubblico a una fondazione richiedesi da una parte la volontà de' fondatori di destinare un compendio di beni a determinati fini di utilità pubblica e d'altra parte l'atto dello Stato che autorizzi e consacri una tale destinazione, è chiaro che nella specie non occorra che guardare alla natura delle istituzioni quale risulta dalla volontà dei fondatori; giacchè, se da tali determinazioni emergono gli elementi che rendono le disposte beneficenze capaci di riconoscimento in autonome istituzioni di ragion pubblica senza pregiudizio dei rapporti patrimoniali stabiliti a favore del Comune, il dissenso di questo nulla può togliere atla validità dell'atto della potesta civile che provvide alla formale costituzione di siffatti enti giuridici. Nè ad altro se non appunto al complesso di tali elementi intrinseci ebbe a riferirsi questa Sezione allorchè nelle ricordate sue decisioni subordinò al concorso dei necessari requisiti il possibile conferimento della personalità civile alle beneficenze di cui è controversia.

Attesochè, ciò posto, giova considerare che in quanto alle beneficenze Treves e Massarolli queste fanno carico al Comune di Venezia per effetto di contratti di costituzione di rendita perpetua stipulati in base a consegna di somme a capitale perduto, con obbligo da parte del Comune di corrisponderne i prestabiliti interessi negli scopi di carità determinati dai pii fondatori, mentre la scelta delle persone da beneficare in quanto all'Opera pia Treves fu dai fondatori affidata non al solo Municipio, ma a questo col concorso dei parroci e del rabbino della comunità israelitica, e in quanto all'opera pia Massaroli per l'istituzione dotalizia la scelta fu deferita al Municipio su proposta dei procuratori fraternali e dei parroci della città, e per i sussidi ai poveri al parroco di Santa Maria del Rosario, al quale il Municipio stesso è obbligato di corrispondere annualmente i relativi fondi. Se quindi la costituzione di rendite come corrispettivo del capitale versato al municipio di Venezia non fu che il mezzo preordinato ad un fine esclusivamente di pubblica beneficenza, e se a raggiungere e tutelare questo fine vennero dai benefattori designati anche speciali rappresentanti, si ha in siffatte istituzioni tale un insieme di elementi organici da legittimare e da esigere senza dubbio l'in-

tervento dello Stato per riconoscerne l'esistenza e disciplinarne il funzionamento a maggior garanzia del pubblico interesse. E che i benefattori intendessero dar vita appunto ad enti affatto distinti dalla personalità del Comune è cosa che risulta dagli stessi titoli di costituzione, in quanto che per la prima di dette Opere pie nell'atto 6 febbraio 1856 il Municipio definendola una benefica istituzione prometteva di darle il nome speciale di *Fondazione delle grazie* ecc., e per l'altra nell'atto del 3 novembre 1864 si dichiarava espressamente che il capitale era dato in perpetuità dal Massaroli alla Congregazione municipale della città *scopo tassativo della fondazione di Opere pie perpetue*, obbligandosi il Municipio di pagare parte degli interessi per la su ricordata dote, sempre *a titolo di fondazione*, come si esprime l'atto stesso, e parte *ai rappresentati delle cause pie da istituire* e concretate di poi col testamento nell'istituzione in favore dei poveri del circondario di San Gregorio.

Attesochè non dissimili sostanzialmente sono le condizioni delle altre due beneficenze Boseri-Block e David Cutti. Trattasi invero nell'una di un onere imposto all'erede di versare al Comune di Venezia un'annua somma (di cui anzi l'erede stesso, per quanto si afferma, ebbe a consegnare al Comune tutto il corrispondente capitale) per lo scopo esclusivo di una dote annua destinata ad una delle figlie dei gondolieri Nicolotti da estrarsi a sorte, e nell'altro del lascito dell'intero patrimonio del benefattore, con l'obbligo da parte del Comune di convertirlo in rendita pubblica da intestarsi *legato David Cutti*, di amministrare tale rendita separatamente e di dividerla in tante grazie annuali di lire duecento a favore dei poveri di tutte le parrocchie della città e della locale Comunità israelitica. Anzi pel lascito anzidetto il pio fondatore dichiarava espressamente di affidare tale patrimonio al Comune, *quale rappresentante dei poveri*, non rimettendosene però nemmeno alla rappresentanza comunale in quanto all'effettivo esercizio della beneficenza, ma dando l'incarico della determinazione dei beneficandi ad una specie di distinta amministrazione composta di dieci consiglieri comunali e di cinque preposti alla Fraterna israelitica. Anche qui dunque il pio scopo delle disposizioni è tanto individualizzato in fondazioni di pubblica utilità da potersi ben ritenere autorizzato il Governo a riconoscere la personalità e ad imprimervi il carattere giuridico di istituzioni pubbliche di beneficenza.

Attesochè però giova il rilevare che l'erezione delle predette beneficenze in enti morali non importa alcun pregiudizio alle ragioni patrimoniali che possono spettare al Comune. In quanto specialmente il Comune possa aver diritto a ritenere come irrepetibili i capitali ad esso consegnati continuerà certamente a ritenerli, purchè corrisponda per l'esercizio delle determinate beneficenze le rendite che ne costituiscono appunto la dotazione. Anzi, ne' termini in cui è concepito l'impugnato decreto, questo non ha altro obbietto che di personificare gli scopi delle pie disposizioni di fronte al Comune, con la conseguenza di bilanci separati da quello dall'azienda comunale, come del resto era negli espressi desiderii di uno dei cennati benefattori, senza che però ne rimanga alterato il funzionamento, non avendo il decreto stesso stabilito alcuna nuova norma statutaria, nè modificato in nulla il relativo sistema d'amministrazione. L'esercizio della beneficenza resta pertanto regolato dalle condizioni imposte nelle tavole di fondazione, e, salvo la tutela e la vigilanza cui le istituzioni andranno soggette pel riconosciuto carattere di opere pubbliche di beneficenza con l'applicazione delle altre norme e garanzie stabilite dalla legge organica del 17 luglio 1890, continua quell'ingerenza che il Comune ha nella designazione dei beneficandi, come continuano le funzioni degli altri organi amministrativi determinati dai fondatori, essendo poi naturale che se in seguito all'erezione in enti morali venissero altri provvedimenti di revisione di statuti o

di riforme nell'amministrazione, rimarrebbero salve tutte le ragioni che avverso i provvedimenti medesimi non solo il Comune di Venezia, ma anche le altre particolari rappresentanze costituite dai titoli di fondazione ed ogni altra persona od ente interessato potrebbe far valere sotto il riguardo tanto della legittimità, quanto del merito, ai termini dell'art. 81 della citata legge.

Attesochè per le premesse considerazioni non è a ritenersi censurabile l'impugnato provvedimento.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

Corte dei Conti.

2 aprile 1895.

Pres. CALIGARIS, P. — *Est.* FRANCO.

Grimaldi c. *Congregazione di carità di Pizzone.*

Opere pie — Responsabilità contabile degli amministratori e tesorieri — Giudizi avanti la Corte dei conti — Autorizzazione — Deliberazione motivata — Appello — Decisione non notificata — Ammissibilità.

Per stare in giudizio davanti alla Corte dei conti per appello dalle decisioni della Giunta provinciale amministrativa sulla responsabilità contabile degli amministratori, tesorieri ed esattori di Opere pie, non è necessario che queste vi siano autorizzate con deliberazione motivata, potendo i motivi desumersi dalla decisione stessa della Giunta provinciale.

Una decisione, che non risulta notificata, non può considerarsi passata in giudicato; e perciò è sempre ammessibile contro di essa l'appello del contabile, salva la prova della eseguita notificazione da parte della pubblica amministrazione.

Che secondo le disposizioni della legge 17 luglio 1890 n. 6972 (art. 36) le pubbliche istituzioni di beneficenza non possono stare in giudizio se non siano a ciò autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa; e questa autorizzazione, secondo l'articolo 66 del regolamento approvato per la esecuzione di dett legge con R. D. del 5 febbraio 1891, n. 99, deve essere data con deliberazione motivata.

Che però è da tener presente che i giudizii davanti alla Corte dei conti possono unicamente dibattersi (art. 30 e 42 della enunciata legge) per appello dalle decisioni della Giunta provinciale amministrativa sulla responsabilità contabile degli amministratori stessi, dei tesorieri e degli esattori; sicchè nel caso in cui costoro, uniti o individualmente, insorgano contro le decisioni della Giunta e convengano la pia istituzione davanti la Corte, a prescindere che all'istituzione convenuta s'impone l'obbligo della difesa, e che questo motivo espresso o sottinteso basterebbe a giustificare l'autorizzazione a stare in giudizio, è naturale e persuadente che se la Giunta provinciale amministrativa, esaminando la vertenza in sede di tutela, abbia accordato o accordi quella autorizzazione, gli è perchè nei motivi stessi della decisione impugnata si trova la logica motivazione della sua autorizzazione, la quale serve a sostenere presso il magistrato le ragioni dell'istituzione e la giustizia della decisione data da essa medesima come magistratura giudicante.

Che queste considerazioni, per le quali nei giudizi di appello che si agitano innanzi la Corte dei conti nell'interesse delle pubbliche istituzioni di beneficenza possano con fondamento di verità e senza sprezzo della legge presumersi i motivi dell'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa concessa all'ente morale *convenuto*, quantunque non espressamente tradotti nella relativa deliberazione, fanno ritenere alla Corte che la Congregazione di carità di Pizzone sia legalmente costituita nel presente giudizio.

Che gli appelli introdotti dal Grimaldi coi due atti del 26 aprile e del 10 dicembre 1893 investono i conti della Congregazione di carità di Pizzone nel periodo di tredici anni di concatenazione dal 1878 al 1890 ed hanno perciò tale connessione, che, non solo conveniente, necessario diventa lo accogliere la dimanda per la riunione degli appelli medesimi in unico giudizio.

Che il primo dei detti due appelli,

quello cioè che riguarda i conti del 1861 al 1890 è prodotto nel termine legale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione della Giunta provinciale amministrativa, ed anche l'altro appello sui conti del 1878 al 1885, impropriamente chiamato incidentale dall'appellante, sarebbe ammissibile in rito, qualora fosse dimostrato che non furono mai notificate al contabile, come egli afferma, le decisioni della Deputazione provinciale chiamata dalle leggi del tempo ad approvarli, non potendosi, secondo la giurisprudenza della Corte, conforme al diritto comune, considerare passate in giudicato le decisioni non notificate.

Che il Grimaldi offre un principio di prova di questa sua affermazione con produrre le copie autentiche delle decisioni della Deputazione provinciale sui conti dal 1878 al 1885, dalle quali non appare se le decisioni stesse gli furono notificate; onde nella ipotesi che la Congregazione non possa contrapporre la prova della notificazione avvenuta, l'appello del Grimaldi sui conti degli esercizi suddetti dovrà ritenersi ricevibile.

Che debba pertanto ordinarsi alla Congregazione di produrre, se fu fatta, la prova della notificazione al Grimaldi delle decisioni suddette.

Per questi motivi, ordina ecc.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Affrancazioni di capitali che si effettuano dagli enti morali; intervento dei Subeconomi (*Svolgimento di interrogazioni del deputato Schiratti* (1).

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'on. Schiratti, alla quale risponde l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

L'on. Schiratti interroga il ministro di grazia e giustizia per sapere « se non creda provvedere affinchè i pagamenti e le affrancazioni di capitali che si effettuano dagli enti morali, od agli enti morali fuori della residenza dei subeconomi dei benefici vacanti, possano effettuarsi senza l'intervento personale del subeconomo che apporta inutili, gravi e sproporzionate spese agli interessati ».

L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

Daneo, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'on. Schiratti si lagna che nei pagamenti e nelle esazioni che si debbono fare (ed io credo specialmente nelle provincie lombarde e venete) da parte di enti morali, o nell'interesse di enti ecclesiastici, si prescriva abitualmente l'intervento del subeconomo dei benefici vacanti, e suppone che ciò possa arrecare spese troppo gravi a carico degli enti interessati.

Ora, per quanto almeno riguarda l'azione del Ministero di grazia e giustizia, io posso assicurare l'onorevole interrogante che non si è mai prescritto alle autorità dipendenti che debba esigersi sempre l'intervento del subeconomo dei benefici vacanti, ed anzi si è sempre inculcato che esso debba limitarsi ai casi speciali, nei quali, o il prefetto della provincia, o il procuratore generale, o l'economo generale per speciali circostanze credessero questo intervento necessario.

Invero molte volte fu presentato al Ministero il quesito se questo intervento si dovesse imporre come cosa necessaria in tutti questi pagamenti, in tutte queste esazioni. Ma il Ministero anche recentemente (come del resto già da parecchi anni) ha sempre rifuggito dallo stabilire la massima generale di questo intervento, volendo che esso fosse solamente prescritto nei casi in cui ciò era necessario.

(1) Tornata del 23 novembre 1895: Atti parlamentari, Camera dei deputati, legisl. XIX, 1ª sess., discussioni, n. 324.

L'onorevole Schiratti sa che nel 1893 emanò un decreto reale, col quale, per tutto ciò che si riferisce ad esazioni inferiori alla somma di lire cinque mila, si delegarono i procuratori generali a rappresentare il Ministero e ad esercitarne le le funzioni.

Quindi per quanto si riferisce a esazioni di somme inferiori alle cinque mila lire non potrei dargli una risposta recisa, sfuggendo la cosa alla diretta azione del Ministero; ma dirò che il Ministero non ha lagnanze e non ha ragione per credere che da parte dei procuratori generali si ecceda nel senso da prescrivere questo intervento dove non sia opportuno. Appena vi fosse ragione di temere ciò, il Ministero non ha nessuna difficoltà di promettere che darà disposizioni di ordine generale, perchè questo intervento sia anche dai procuratori generali, per le somme inferiori alle lire cinque mila, limitato puramente e semplicemente ai casi di sola necessità.

Credo con ciò di avere sodisfatto l'onorevole interrogante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Schiratti.

SCHIRATTI. Io sono lietissimo di queste dichiarazioni, che l'onorevole sotto-segretario di Stato di grazia e giustizia e dei culti ha fatto alla Camera; e sono tanto più lieto, perchè esse metteranno fine, non dirò ad abusi (perchè tali sarebbero secondo le dichiarazioni del sotto-segretario di Stato), ma a norme, le quali sono diventate di regola generale per tutto ciò che si addice alle affrancazioni, le quali si fanno ad enti morali, che dipendono dall'Economato generale e dai sub-economati.

Io dirò che nelle provincie venete e lombarde, questa materia è regolata ancora da decreti italici del 26 maggio e 15 settembre 1807.

Successivamente ordinanze, decreti, circolari sono sopravvenute in modo da creare in queste amministrazioni il *caos*.

Intanto però avviene che tutte le volte che una di queste affrancazioni debba farsi, si ordina l'intervento del sub-economo dei benefizi vacanti, mentre non dovrebbe richiedersi, poichè da noi vige una disposizione per la quale è stabilito che quando avvengono queste affrancazioni, debbono essere i capitali depositati alla tesoreria, che rilascia vaglia del tesoro intestati all'amministrazione centrale, in modo che nessun pericolo di sperpero da parte degli enti, o da parte degli affrancanti può avvenire.

Pareva che questa disposizione dovesse togliere addirittura ogni intervento dei subeconomi in tali contratti di affrancazione Ma, invece, avviene, egregio sotto-segretario di Stato, che ogni volta che queste affrancazioni succedono, da parte del procuratore generale si ordina, noti bene, l'intervento dei subeconomi negli atti notarili. E quindi avviene che, quando il subeconomo debba portarsi fuori della sua residenza abituale, egli si fa pagare (e credo sia nel suo diritto, per quei decreti antichi, di cui ho fatto parola) quelle competenze che gli vengono, così per trasferta, come per onorario. In tal modo quando si ha da affrancare un capitale, per esempio, di 150 lire, ce ne sono, in alcuni luoghi, 42.28 di spese, e, di queste, 21 vanno al sub-economo; per un capitale di lire 700, 35 lire vanno al subeconomo, sempre inteso più o meno, a seconda della distanza dal luogo di residenza del subeconomo a quello dove deve erigersi il contratto d'affrancazione.

Ora ella vede, onorevole sotto-segretario di Stato, che queste operazioni importano un anno o due anni d'interessi che vanno inutilmente perduti per l'ente tutelato.

Questo stato di cose, assolutamente deve esser tolto, perchè tutte coteste spese, che si richiedono da una burocrazia fastidiosa, vengono ad aumentare dannosamente e inutilmente ai contribuenti le tasse che lo Stato ha diritto di esigere, ma che non devono, nè possono essere aggravate da maggiori spese.

Io quindi mi limito a prendere atto delle esplicite dichiarazioni fatte dall'onorevole sotto-segretario di Stato, e mi auguro che gli inconvenienti lamentati vengano al più presto a cessare, e siano diramate a tutti gli Economati generali normali tali che tolgano uno stato di cose, il quale, senza portar vantaggio alle finanze dello Stato, reca gravissimo danno alle parti.

Con questo mi dichiaro soddisfatto della risposta del sotto-segretario di Stato e non ho altro da aggiungere.

DANEO, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DANEO, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.* Come ho avuto l'onore di assicurare all'onorevole Schiratti, è certo che, da parte del Ministero, le istruzioni furono sempre date nel limite ristretto dei casi gravi e necessari, per cui ci troviamo in ciò d'accordo.

Però debbo pur dire che a noi non consta, ed anzi consterebbe il contrario di quanto ebbe ad asserire, certo per inesatte informazioni, l'onorevole interrogante, dacchè, ad esempio, anche recentemente, il Procuratore generale di Milano, interpellato, ebbe ad assicurarci, con nota che tengo qui, come sia per abituale sistema, da esso Procuratore generale costantemente praticato di vedere, caso per caso, a seconda della importanza dell'atto, quali sieno le condizioni e se e come sia il caso di ordinare l'intervento del sub-economo, assicurando poi che questo sistema limita quelle facoltà che detti funzionari potrebbero talvolta, se acquisito, in costante uso, convertirsi in abuso, specialmente per trasferte nei lontani Comuni ecc.

Quindi vede l'onorevole Schiratti che nel concetto suo ed in quello del Ministero, il quale sin da allora ne scriveva al Procuratore generale, ed in quello dello stesso Procuratore generale dominava un identico criterio. Forse qualche caso speciale, in cui un apprezzamento eccessivo ha determinato l'intervento, fu quello che giunse all'orecchio dell'interrogante. Ad ogni modo si assicuri che non mancheranno, se ne sarà il caso, apposite istruzioni per limitare sempre più al caso di sola necessità questo intervento; i nostri enti ecclesiastici sono già abbastanza oberati d'imposte, di spese e di interventi personali in molte circostanze per non limitare allo stretto necessario tutto ciò che costituisce un perditempo e una spesa inutile.

SCHIRATTI. Prendo atto di queste dichiarazioni, soddisfatto, e mi auguro che esse abbiano il loro effetto quando ne sia il caso.

Regio Decreto *5 gennaio 1896, col quale si modifica l'articolo 6 del regio decreto 26 aprile 1891 riguardante la Basilica Palatina di San Nicola in Bari.* (1)

UMBERTO I. ecc.

Ritenuti i Nostri assoluti diritti su tutte le Chiese Palatine del Regno;

Visto il Nostro decreto 26 aprile 1891, riguardante la Basilica Palatina di San Nicola in Bari;

Ritenuta la necessità di meglio determinare la costituzione organica della Commissione dei servizi interni istituita con l'art. 6 del mentovato decreto, e di rendere temporaneo l'ufficio di componente la Commissione medesima;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'articolo 6 del ripetuto regio decreto 26 aprile 1891 è sostituito il seguente:

« Art. 6. — Una Commissione di servizi interni, composta di sei canonici e due cappellani, scelta e nominata, per Nostra Sovrana Delegazione, dal Nostro

---

(1) Veggansi, sulle Basiliche palatine pugliesi, i decreti 29 e 30 novembre 1891 (vol. II, 370, 373) 30 dicembre 1892 (vol. III, 588).

Guardasigilli Ministro di grazia e giustizia e dei culti, e presieduta dal Gran Priore o da chi ne fa le veci, avrà la consegna e la custodia di tutte le Chiese e le Sagrestie della Reale Basilica e dipendenti; degli archivi, quadri, arredi sacri e preziosi, libri, pergamene e manoscritti, e di ogni e qualunque proprietà immobiliare e mobiliare infruttifera dedicata al servizio chiesastico e descritta in regolari inventari, che verranno firmati da tutti i membri della Commissione e dai successori di mano in mano che ne avvenga la surrogazione.

« Questa Comminsione riceverà ed amministrerà tutte le oblazioni dei fedeli e gli assegni di culto e di beneficenza gravanti il patrimonio della Regia Basilica, curando rigorosamente il decoroso servizio del tempio e la corretta soddisfazione delle intenzioni degli oblatori e delle disposizioni religiose e caritatevoli dei fondatori.

« I componenti la detta Commissione dureranno in ufficio quattro anni; si rinnoveranno per metà ogni biennio, e saranno sempre rieleggibili. Per la prima volta la scadenza è determinata dalla sorte; in seguito dall'anzianità.

« Anche prima che scada il biennio, può un membro della Commissione esser sostituito quando, per incompatibilità, per impedimenti, per revoca o per decesso, venga a cessare dalle sue funzioni; ed in tal caso il nuovo nominato durerà in carica pel tempo che rimaneva a compiersi da colui cui è stato surrogato.

« Durante il tempo delle loro funzioni, i membri della Commissione non saranno esonerati dai doveri che ad essi incombono come canonici o cappellani, tranne il caso di regolare licenza ottenuta per giuste ragioni, e riceveranno sul patrimonio di massa comune, oltre la ordinaria partecipazione, una indennità individuale di annue lire quattrocento ciascuno.

« La Commissione nominerà, per votazione, uno dei suoi membri alle funzioni di cancelliere e di cassiere, ferma però rimanendo, per tutti i suoi atti ed operazioni, la responsabilità collettiva. Essa darà conto del suo operato con particolareggiata relazione annuale inviata originalmente al Nostro Ministro Guardasigilli. »

L'anzidetto Nostro Guardasigilli Ministro di grazia e giustizia e dei culti è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1896.

UMBERTO

CALENDA.

CIRCOLARI, ISTRUZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Circolare *della Direzione generale del Debito pubblico 25 gennaio 1896, n. 256, per la proroga del termine per la sostituzione delle rendite dei consolidati 5,30 per cento iscritte in nome delle opere pubbliche di beneficenza con titoli del consolidato 4,50 per cento.*

Il periodo di un anno, entro il quale, per l'art. 30 del R. decreto 21 novembre 1894, n. 516, le Amministrazioni delle opere pubbliche di beneficenza dovevano chiedere la sostituzione con titoli di Consolidato 4,50 0[0 delle rendite inscritte in loro nome nei Consolidati 5 e 3 0[0, agli effetti dell'art. 2, comma 4°, della legge 22 luglio 1894, N. 339, si compie col 31 gennaio corrente, essendo cominciato a decorrere il 1° febbraio 1895 come dalla Circolare 15 precedente gennaio n. 229 inserta nel Bollettino del Tesoro, anno 1895, a seguito della Normale, n. 21 pag. 64 e dall'avviso della stessa data pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale del Regno » del 19 stesso mese ed anno n. 16.

Dovendosi ora, secondo l'art. 31 del R. decreto suddetto, assegnare alle opere pubbliche di beneficenza, che ancora non si sono poste in regola, un congruo ter-

mine per presentare la domanda di sostituzione o per dimostrare i motivi per i quali non si credono a ciò obbligate, questa Direzione generale, presi gli ordini di S. E. il Ministro del Tesoro, e sentito anche il Ministero dell'interno, ha fissato tale termine al 30 settembre prossimo.

Per conseguenza, il pagamento delle rendite contemplate nel detto comma 4°, art. 2 della legge 22 luglio 1894, (1) delle quali non sarà stata chiesta la sostituzione prima dell'ottobre prossimo, sarà sospeso: e le corrispondenti rate semestrali non saranno più soddisfatte fino a quando non si sia eseguita la prescritta operazione o non si sia riconosciuto non esservene l'obbligo.

Si pregano i signori Prefetti a provvedere affinchè la presente sia inserita al più presto possibile nel foglio degli annunzi ufficiali delle rispettive provincie ed a favorire un cenno dell'avvenuta pubblicazione.

Roma 25 gennaio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Normale *della Direzione generale del Tesoro in data 13 settembre 1895 circa le spese di ricovero degli indigenti inabili al lavoro.*

Già altra volta (2) si raccomandò vivamente alle Intendenze di finanza di mettere tutto il loro impegno perchè sia evitato ogni ritardo nella trattazione degli affari contenziosi relativi alle spese di ricovero degli indigenti inabili al lavoro. Non ostante tale raccomandazione sono tuttora a lamentarsi non pochi inconvenienti a causa della lentezza e della poca diligenza usata da talune Intendenze nel disbrigo degli affari in parola.

All'uopo è indispensabile vengano osservate le seguenti norme:

1° L'Intendenza deve curare colla massima diligenza la difesa del Tesoro nei giudizi di primo grado che si svolgono dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa in seguito ai reclami degli enti chiamati al contributo. A tale scopo, prima che sia pronunciata la decisione, deve procurarsi ed esibire tutti i documenti che valgano ad illustrare la questione ed a giustificare dinanzi alla Giunta l'operato dell'Intendenza stessa.

Cosicchè quando le viene comunicata una decisione contraria al Tesoro, ovvero notificato un ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato avverso una decisione della Giunta al Tesoro favorevole, l'Intendenza si trovi già investita della quistione ed in possesso di tutti i documenti relativi, eccetto quelli che nel frattempo abbia dovuto restituire o dei quali sorga il bisogno dopo la notifica della decisione o del ricorso, e sia perciò in grado di rimettere, senza perdita di tempo, l'affare al Ministero con tutti i documenti e le notizie necessarie.

2° Nei casi in cui per propria iniziativa o per disposizione del Ministero abbia bisogno di eseguire indagini o di procurarsi documenti, l'Intendenza deve far di tutto perchè sia evitato ogni benchè minimo ritardo, prendendo, ove occorra, le opportune intelligenze anche in via breve colla Prefettura o con altri uffici.

3° La decisione della Giunta provinciale amministrativa, o l'atto di ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, deve essere inviato al Ministero entro 10 giorni dalla notifica, con una relazione dell'Intendenza su tutti i punti della controversia e cogli elementi necessari per sostenere dinanzi al supremo Magistrato amministrativo le ragioni del Tesoro.

---

(1) Vedi questa RIVISTA, vol. V, p. 252.
(2) Veggasi circolare pubblicata nella dispensa precedente, pag. 70.

RISOLUZIONE DI QUESITI
proposti alla Direzione

Quesito 1°: Può spedirsi la coazione in forza di ruolo esecutivo scaduto e non rinnovato nel triennio e reso esecutivo oltrepassato il triennio?

Quesito 2°: Può spedirsi mandato di coazione agli eredi o aventi causa dei debitori primitivi quantunque i nomi di quelli non siano riportati nel ruolo?

Quesito 3°: Su quale carta da bollo deve essere scritta ciascuna coazione?

Risposte - 1. E' noto che la rinnovazione del ruolo esecutivo, fondata sul concetto che ogni creditore può costringere il creditore di una rendita a somministrare a proprie spese una novella cautela dopo i 28 anni dalla data dell'ultima scrittura, aveva lo scopo essenziale di impedire gli effetti della prescrizione trentennaria. Così ci esprimevano al riguardo le Circolari ministeriali 4 marzo 1848 e 9 maggio 1849 dell'ex Governo Napoletano (1).

Ora, se l'ente creditore conservi atti del debitore (come leggesi nella detta Circolare 4 marzo 1848) fatti nell'intervallo tra la formazione del quadro e l'ultimo giorno in cui potrebbe compiersi la prescrizione, i quali atti stabiliscano prova legale dei pagamenti o di altra ricognizione del debito, cessa il bisogno della rinnovazione agli effetti accennati.

In altri termini, basta che nel trentennio si sia interrotta la prescrizione perchè il ruolo conservi tutta la sua efficacia.

Ciò bene inteso si applica alle prestazioni di natura prescrittibile, come i censi. Trattandosi di canoni enfiteutici, non avrebbe conseguenza la mancata rinnovazione nel trentennio del ruolo, come è ben chiaro.

Ne risulta che finchè la mancata rinnovazione del ruolo nel trentennio non trovi ostacolo nella prescrizione estintiva, la coazione si può sempre spiccare in base ad esso.

2. Può bene spedirsi il mandato di coazione contro coloro che effettivamente ed indubbiamente risultino eredi o aventi causa dei debitori primitivi. Nulla può influire che i loro nomi non siano riportati nel ruolo. Che anzi come rilevasi dal R. Rescritto 22 gennaio 1856 (2) la indicazione dei nomi degli attuali debitori, *se voleva farsi*, si apponeva per *semplice notizia*.

3. Il mandato di coazione, come si legge nell'art. 68 del R. Decreto 30 gennaio 1817 per l'esazione delle rendite patrimoniali dello Stato ed enti morali nelle Provincie Napoletane (3), equivale al precetto preventivo.

E' chiaro dunque che deve essere redatto sulla medesima carta da bollo che va adoperata pel precetto.

BIBLIOGRAFIA

Galante dott. Andrea: *Il beneficio ecclesiastico.* — Estratto dalla *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. II, parte I. — Milano, dott. Leonardo Vallardi, editore, 15, via Disciplini, 1895, pag. IV-190.

Con questo diligente studio, ricco di preziosa erudizione, l'Autore si è proposto di « esporre criticamente gli ultimi risultati della indagine scientifica sulla materia

(1) Vedi Saredo, *Codice del Diritto pubblico ecclesiastico*, pag. 606 e 607.
(2) Ivi, pag. 611.
(3) Ivi, pag. 581.

beneficiaria » e ne ha fatto una opera sobria con rigoroso metodo scientifico, spoglia di superfluità e di divagazioni, con sicura conoscenza e delimitazione del suo argomento, pregi che rivelano nello scrittore non comuni attitudini, e che purtroppo assai di rado si incontrano nei lavori fatti per le raccolte giuridiche dell'indole di quella, ove questo studio fu inserito.

Opportunamente poi fu provveduto alla stampa separata di esso per agevolarne la conoscenza rendendo profittevole al maggior numero degli studiosi il risultato di indagini pazienti e questa concettosa condensazione di tanti studii laboriosi.

Alla parte storica, che, come è noto e come opportunamente ricorda l'Autore, ha fornito argomento a nuove, recenti ricerche è consacrato la maggior parte di questo studio, che riesce così una guida utilissima per rendersi conto agevolmente e prontamente dei progressivi resultati della scienza nel seguire la evoluzione di questo complesso ente giuridico, che si chiama *beneficio ecclesiastico*, e nel determinare la formazione delle relative singole norme e teorie giuridiche. Senza inutilità polemiche, ma con la semplice, piana e perspicua esposizione critica, l'Autore viene correggendo nozioni erronee, che spesso vedemmo con molta facilità accolte fra noi, sebbene non si sapesse come nate, ma anche troppo divulgate, perchè nonostante la singolare importanza che ebbero ed hanno fra noi le questioni di diritto ecclesiastico, troppo spesso esse sono state trattate, anche nella legislazione, con superficialità da orecchianti o da dilettanti, mal dissimulando preconcetti politici o mire di opportunismo.

Per questa insufficienza di recenti studii nostrani e perchè la tendenza odierna spinge ad ammettere, magari senz'alcuna prudente riserva, il primato della scuola tedesca nel rinnovamento degli studii di diritto ecclesiastico, l'Autore, come i suoi maestri, quasi esclusivamente s'appoggia all'autorità di scrittori tedeschi. Non è qui il luogo, nè sarebbe adeguato alle nostre forze, il tentativo di insorgere contro questa corrente, che da tempo dilaga anche negli studii di diritto romano e di storia del diritto, sopprimendo o almeno attenuando ogni originalità d'indagine e di pensiero nostrano, e riduce all'ufficio di compilatore, chi vorrebbe apparire dotto sfoggiando una faticosa ed affaticante erudizione, che se appaga un ristretto cenacolo di studiosi, riesce sterile per la maggior parte di coloro che non sono iniziati in codesta scuola, che neppur trova sussidio nelle nostre librerie e lascia molti scettici sulla pretesa novità e solidità delle sue conclusioni.

Nè questa digressione è del tutto fuori di luogo, perchè l'Autore di questo studio in una breve pubblicazione, che crediamo fosse la sua prima opera, già diede lodevole saggio della sua attitudine alla indagine ed allo studio diretto dei nostri documenti.

Come accennammo, oltre la storia del beneficio nei suoi rapporti e nelle sue affinità con altri istituti giuridici, l'autore ne studia il contenuto giuridico nella ripartizione dei beneficii per l'ufficio loro annesso, per la qualificazione del titolare, pel conferimento, ecc., nell'erezione e nei mutamenti dei beneficii medesimi, nel diritto al beneficio insieme ai diritti ed ai doveri dei beneficiati.

Ricostruita così la nozione giuridica del beneficio, sarebbe desiderabile che un nuovo studio ne definisse meglio e più partitamente la posizione giuridica e tutti i suoi effetti nella nostra legislazione. In questo studio troviamo soltanto qualche cenno fuggevole, ma a stento potrebbe dirsi sufficiente, sebbene con sicurezza esposto, circa il diritto vigente; e pur rendendoci conto dei limiti che, a ragione, l'Autore si è imposto per non alterare l'euritmia del suo lavoro, auguriamo che un nuovo e maggior esame sia fatto del nostro diritto su questo argomento, perchè già troppo spesso ci è accaduto di avvertire come affermazioni di scrittori, che vanno per la maggiore, o sentenze di magistrati, abbisognerebbero di essere sottoposte a revisione e quasi sempre accettate *cum grano salis*.

G. A.

ANNUNZI BIBLIOGRAFICI.

Azzolini Avv. Cav. Giuseppe. — *I parrochi e gli articoli 20 e 207 del Codice penale.* — Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1895.

Brandileone Prof. Francesco. — *Nuove ricerche sugli oratorii matrimoniali in Italia.* — Torino, Edit. Fratelli Bocca, 1895.

Pascale sen. Emilio, Avvocato generale presso la Corte di cassazione di Roma. — *Discorso pronunciato nell'assemblea generale del 2 gennaio 1896 per la inaugurazione dell'anno giuridico.* — Roma, Forzani e C. Tipografi del Senato, 1896.

Ratto avv. Lorenzo. — *Commerciabilità ed espropriabilità delle chiese nel diritto italiano.* — (Estratto dal giornale *La Legge*, 1895, vol. II, fasc. 16) Roma, Società Editrice Laziale, 1895.

Scaduto avv. prof. Francesco. — *Il dolo nella alienazione dei beni demaniali.* — (Estratto dalla *Riforma Sociale*, fasc. XII, anno II, volume IV). — Torino, Roux-Frassati e C.

Manfrin P. — *L'abolizione delle decime.* — Padova. R. Stabilimento P. Prosperini, 1895.

Tami Comm. Antonio. — *Relazione del Direttore Generale alla Commissione di vigilanza della Amministrazione del fondo per il Culto per gli esercizi 1892-93, 1893-94, 1894-95.* — Roma, Tipografia Nazionale di G. Bertero, via Umbria, 1895.

NOMINE DI R. PATRONATO.
Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET.

Con regi decreti del 13 febbraio 1896, in virtù del regio patronato sono stati nominati: *Maggi* sac. *Francesco* al 2° cantorato nel capitolo metropolitano di Bari; *Aprile* sac. *Pompeo* ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Nardò; *Casile* sac. *Giuseppe* ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Reggio Calabria; *D'Alessandro* sac. *Massimo* ad un ebdomadariato nel capitolo cattedrale di Chieti; *Del Grosso* sac. *Generoso* alla parrocchia di S. Maria Maggiore in Grottaminarda; *Principe* sac. *Carmine* alla parrocchia di S. Vincenzo in Tocco Caudio; *Doro* sac. *Giovanni Napoleone* alla parrocchia di S. Mauro in Rovarè, comune di S. Biagio di Calalta.

E' stato concesso l'*exequatur* alle Bolle Pontificie con le quali furono nominati: *Pierini* sac. *Pietro* al canonicato prepositurale nel capitolo cattedrale di Città di Castello; *Albertazzi* sac. *Luigi* al canonicato penitenzierale nel capitolo cattedrale d'Imola; *Duelli* sac. *Giuseppe* ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Segni; *Durzu* sac. *Giuseppe* ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Cagliari; *Baroncelli* sac. *Amedeo* ad un canonicato nel capitolo cattedrale di S. Sepolcro; *Vorluni* sac. *Angelo* al canonicato di San Cono nel capitolo cattedrale di Oppido Mamertino; *Carusi* sac. *Angelo* ad un mansionariato nel capitolo cattedrale di Averno; *Tattoni* sac. *Pietro* al beneficio parrocchiale di S. Giorgio in Casale Corte Cerro.

Con sovrana determinazione del 13 febbraio 1896, è stata autorizzata la concessione del *r. placet:* all'atto col quale il capitolo cattedrale di Matera ha eletto il canonico decano *Cesare Bronzini* a vicario capitolare di quella diocesi; alla bolla vescovile di nomina del sac. *Vincenzo Paoli* a canonico nel capitolo cattedrale di Massa Marittima; alla bolla vescovile di tramutamento del sac. *Giuseppe Marra* da uno ad altro canonicato nel capitolo cattedrale di Otranto; alla bolla vescovile di nomina del sac. *Roberto Lai* a canonico nel capitolo cattedrale di Tempio.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1896 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-51.

QUINTI DECIMALI

1. Origine dei quinti decimali secondo il Pirri e il Demanio dal diploma 1177; erronea. — 2. Da altri diplomi; ignota; esistenza nel secolo XVI: 1737. — 3. Evoluzione dell'organismo patrimoniale delle diocesi. — 4. I quinti decimali sono una parte territoriale della decima distaccata dalla mensa vescovile. — 5. Significano doppia decima. — 6. Quantunque non corrispondano al quinto effettivo del prodotto. Motivi: la stessa decima generalmente si riscoteva in molto meno del decimo del prodotto, per consuetudine o dolo o genere di cultura; solidarietà. — 7. Lamenti e pretese di corresponsione effettiva. — 8. Quale è la proporzione effettiva. -- 9. Quinta parte della decima; del seme; metà della decima. — 10. Terre soggette ai quinti non lo sono anche alla decima: medesima natura; ammessa generalmente anche dal Demanio; dal De Ciocchis. — 11. Risultati confermati dalla storia particolare del feudo di San Benedetto; nel prezzo di stima si deducono i quinti decimali capitalizzati, non anche la decima; domanda di reluire i quinti, non anche la decima; protesta contro l'imposizione della decima; prescrizione decennale e trentennale. — 12. Documenti inediti sui quinti decimali in generale.

1. — Secondo l'Intendenza di finanza di Girgenti [citazione 5 aprile 1892, " R. Prefettura della provincia di Girgenti, annunzi, supplemento al foglio periodico (Bollettino di Prefettura), supplemento al n. 78 „ pei feudi Pioppo e Poggio di Conte; altre citazioni analoghe per gli altri sette feudi] l'origine storica dei quinti decimali sarebbe nei diplomi del 1177, secondo i quali, fondandosi l'abazia-vescovato di Monreale, aveva luogo a vantaggio della medesima una distrazione di territorio dalle diocesi di Girgenti e di Palermo, e la diocesi di Girgenti, in compenso del territorio che cedeva coi diritti annessi, riceveva dal Re il diritto a riscuotere altrettante salme di frumento, di orzo, ecc. all'anno, sulle rendite regie. In uno dei detti diplomi, cioè in quello regio 1177, si dice che i suddetti diritti sul territorio ceduto li " habebat Agrigentina Ecclesia ratione trium praebendarum, seu trium canonicatuum „; nell'altro, invece, quello cioè del vescovo di Girgenti, si dice che " eadem Agrigentina Ecclesia singulis annis percipere solebat. „ Cioè, nel diploma regio si dice che i diritti pecuniari sul territorio ceduto e compensati dal Re spettavano non propriamente alla mensa vescovile, ma a tre canonicati; nel diploma vescovile, invece, si dice che spettavano e venivano compensati alla " chiesa agrigentina „ senza distinguere fra la mensa e le prebende canonicali. Inoltre, nello stesso diploma regio non si dice che i detti tre canonicati fossero quelli che allora o più tardi furono nominati del Porto.

Il Pirri, però, nel secolo XVIII, ritenne, senza esaminare e

discutere, che i detti tre canonicati furono quelli del Porto; (1) ed ora l'Intendenza di finanza ripete, senza neppur essa esaminare e discutere, che i detti tre canonicati fossero quelli del Porto, e che il loro diritto ai quinti decimali era fondato sopra i cennati diplomi regio e vescovile del 1177.

Affermazione leggera da parte del Pirri, che, nella farragine di notizie faticosamente raccolte, ne incluse delle inesatte e non vagliate, ma più leggera ancora da parte dell'Intendenza di finanza, la cui ripetizione di errore ha conseguenze non puramente storiche, ma giuridiche e pratiche.

Tralasciando i dubbi sull'autenticità di questi ed altri diplomi, la semplice analogia di numero (tre, cioè tre canonicati) non doveva indurre a ritenere che si trattasse proprio dei tre canonicati del Porto. Ed invero, non solo nei ripetuti diplomi del 1177 non si dice che siano i tre canonicati del Porto, ma da un esame anche superficiale dei medesimi diplomi si poteva e si può dedurre la prova che, quand'anche i detti tre canonicati siano quelli del Porto, le rendite cedute in compenso dal Sovrano non corrispondono a quelle che poi nei documenti storici e giuridici figurano come quinti decimali. Ed infatti:

1°. Il Re concesse in compenso salme 268 di frumento, 158 di orzo, tarì d'oro 1259 all'anno; mentre i tre canonici

---

(1) Diploma di re Guglielmo 1177, gennaio, indizione X. Pirri, *Sicilia Sacra*, pagg. 700-701, Palermo 1733:

« Inde est quia tu Bartholomaee venerab. Agrigentine Episcope fidelis noster decimas, et universos redditus, quos hactenus *habebat Agrigentina Eccl. ratione trium praebendarum, seu trium Canonicatuum* de Parochia Bruccati, et Kalkes; . . . Agrigentina Ecclesia ratione dictarum trium praebendarum . . . damus et perpetuo concedimus ipsi Agrigentinae ecclesiae in escambium singulis annis de propriis demaniis et redditibus nostris Agrigenti tantum, quantum Agrigentina Ecclesia de praedictis decimis, et redditibus annuatim consequebatur; videlicet de frumento salm. 268 de hordeo salm. 158 et pro tt. vino, montonibus, agnellis, porcellis, et pullis equinis tarenos auri 1259 ita ut perpetuo sint *iuris ipsius ecclesiae Agrigentinae*, sicut praedictum est, et ecclesia ipsa Agrigentina praenominata victualia, et tarenos de propriis demaniis et redditibus nostris Agrigenti singulis annis a Baiulis nostris Agrigenti sine aliquo impedimento, aut inquietatione recipiat. »

Diploma del vescovo di Girgenti all'abate-vescovo di Monreale, 1177, settembre, indizione X, Pirri, pag. 701:

« . . . . Dominus autem noster gloriosissimus Rex de gratia munificentiae suae satis decenter, et sufficienter ad equivalens in aliis statutis redditibus nobis et *Agrigentinae Ecclesiae* statuit et concessit, et restauravit omnes praedictas decimas, et redditus, quos in tenimento praedicti Castelli Corilionis eadem *Agrigentina Ecclesia* singulis annis percipere solebat. »

Pirri, I, pagg. 730-31: « Ex iis duae dignitates cum praebendis scilicet Decanatus, atque Archidiaconatus; item et tres Canonicatus *Portus*, qui ad annum 1177 redditus habebant ex Castello Corleonis dioec. olim. Agrigentinae, sunt fundationis, ac provisionis Regis Siciliae. » Nota alla voce Agrigentinae: « Lege supra ad an. 1177. »

del Porto riscuotevano molto meno, per esempio, secondo la visita di monsignor De Ciocchis (1741), salme 76 di frumento e 6 di orzo, e nulla o quasi nulla in denaro.

2°. Il Re concedeva " de propriis demaniis et redditibus nostris Agrigenti „ da riscuotersi " a Baiulis nostris Agrigenti „, mentre i quinti decimali si riscuotevano non sopra rendite demaniali e dagli ufficiali dello Stato, ma sopra terre feudali ed exfeudali, sopra terre di privati e direttamente sui medesimi.

2. — Se dunque i quinti decimali non provengono dai diplomi regio e vescovile del 1177, donde traggono la loro origine?

L'Intendenza di finanza, nella ricordata citazione 4 aprile 1892, invoca altri diplomi: del 1093, del 1° aprile 1264, del 1392 e del 1396; ma il primo e il secondo parlano delle decime della diocesi di Girgenti in generale, senza occuparsi nè dei tre canonicati del Porto, nè dei quinti decimali: gli altri due, del 1392 e 1396 di Re Martino, affermano il diritto di regio patronato sui detti canonicati, ma non parlano di quinti decimali.

Nè a noi è riuscito di rintracciare in altri diplomi l'origine storica dei medesimi. Abbiamo semplicemente potuto constatare il fatto, che sin dal secolo XVI si riscuotevano (appresso, n° 5), e ritrovare la spiegazione del loro significato.

Nell'ordinanza del Presidente del Tribunale civile di Girgenti 19 agosto 1834, con la quale fu intitolato il ruolo permanente dei quinti, nelle tabelle dei medesimi, alla colonna " Concessione „, sta scritto " Carlo III, „ e nella colonna " Epoca della concessione „ si trova " 1737 „. Quindi la concessione non rimonterebbe al 1177, ma al 1737, il che evidentemente sarebbe contrario alla storia. Intendeva forse il Presidente del Tribunale alludere a qualche diploma di conferma da parte di Carlo III? Noi non lo conosciamo, nè troviamo che altri ne parli. Intendeva forse alludere alla Visita del De Ciocchis? ma questa fu ordinata da Carlo III nel 1741, e non nel 1737, ed eseguita in Girgenti nel medesimo anno 1741.

Conoscere l' origine prima dei quinti interesserebbe allo storico, forse anche a noi; ma per noi basta di aver dimostrato che non è quella asserita dal Pirri e ripetuta dall'Intendenza di finanza, nè l'altra indicata dal Presidente del Tribunale civile di Girgenti nel 1834; di constatare che si riscuoteva; di rintracciarne il significato e così dimostrare che le terre soggette ai quinti non lo erano anche alla così detta decima.

3. — Giova premettere un cenno intorno alla evoluzione dell'organismo delle diocesi.

E' notorio che nei primi secoli del cristianesimo non esistevano nè capitoli, nè parrocchie, e che, quando questi organismi cominciarono a formarsi, non ebbero personalità giuridica autonoma vera e propria: quindi i beni erano tutti donati e intestati al vescovato, il quale, ritenendone una parte per sè stesso, ne passava una seconda a quelli che oggi si chiamerebbero canonici, una terza ai sacerdoti corrispondenti agli attuali parroci, ed una quarta per gli usi a cui oggi sono destinate le rendite delle fabbricerie.

Questa organizzazione embrionale ed informe dei primi secoli della Chiesa, la vediamo riprodotta nel secolo XI in Sicilia, ove, abbattuta la dominazione musulmana, i Normanni elevarono a religione ufficiale il cristianesimo e ripristinarono in gran parte di sana pianta gli organismi della Chiesa cristiana. Le donazioni dei due Ruggieri sono fatte ai vescovati, non anche a canonicati o parrocchie od altri enti minori, e si sottintendeva che il vescovo avrebbe provveduto al mantenimento dei suoi subalterni e delle chiese.

Mano mano poi i vescovi siciliani, invece di lasciare a proprio libito l'ammontare della quota per ciascun subalterno e per le fabbricerie, le andarono specificando e distaccando dal patrimonio intestato a loro, mentre contemporaneamente dei privati od enti morali andavano fondando o dotando altri enti ecclesiastici capitolari, o parrocchiali, ecc.

Quindi pei canonicati del Capitolo cattedrale di Girgenti abbiamo, che alcuni devono la loro origine patrimoniale a distacchi da quella che oggi si chiama la Mensa vescovile, altri a largizione di privati o di enti morali.

E poichè uno dei cespiti principali del vescovato di Girgenti, come dei vescovati in genere, specie siciliani, erano le decime, così il vescovo assegnava specialmente in decime il patrimonio ad alcuni canonicati, cioè distaccava dal suo patrimonio, a favore dei medesimi, le decime di alcuni territori.

Questo processo storico risulta da tante testimonianze, è assodato nelle visite ufficiali dei regi visitatori delle chiese siciliane; ci basti citare quella di monsignor De Ciocchis (1741-43; 1741 per Girgenti), alla quale dalla giurisprudenza intorno alle decime siciliane si è attribuito il valore di legge, e la quale perciò è sufficiente citare o riferire, senza bisogno di produrla legalmente in giudizio (1).

---

(1) App. Palermo, 17 febbraio-16 marzo 1888, Demanio-Galifi (*Foro Ital.* 1888, pagg. 827-34), pag. 828: « ..... se fa d'uopo risalire alla sua origine sotto

Il De Ciocchis, adunque, precisamente a proposito della diocesi di Girgenti, scrive, vol. I, pagg. 244-45: " Aucto subinde ad quatuordecim [il numero dei canonicati della cattedrale di Girgenti]... sex alios canonicatus addidit, *adscriptis proventibus, et redditibus mensae Episcopalis*, quibus univit quaedam beneficia regia. „ — E più giù, senza parlare nuovamente di un caso particolare, espone nettamente ed esplicitamente la suddetta evoluzione relativamente al patrimonio principale di tutta la diocesi di Girgenti; pag. 250 (tit. III): " Saeculo XI, quo Rogerius Comes primam, liberalemque tanto pietatis, et religionis operi manum admovit, nulla sive ob tum renascentis Ecclesiae, sive ob aetatis illius conditionem, divisio mensarum Episcopi, et Canonicorum, et pauperum irrepserat, vel redditiuum pro fabrica segregatio. Nos [mos?] Ecclesiae ab uno Administratore Aeconomo sub Episcopi dispositione, qui ad formam canonum in quatuor canonicas partes fideliter dividi curabat. Hoc de se Ecclesiae Agrigentinae, eiusque Episcopo S. Gerlando dumtaxat pro disciplina illius temporis insignem bonorum partem donavit Rogerius, sed ea quidem mente, et ratione, ut iuxta canonicam partitionem Episcopo, ministris fabricae, et pauperibus riccurretur [succurreretur]. Inducta subinde Mensae Episcopalis a mensa Clericorum divisione, facta quaedam bonorum Ecclesiae segregatio fuit, quae Canonicis, et aliis Clericis sunt attributa. Huic procedente tempore quaedam alia taxatio pro ordinariis fabricae indigentiis, ac ornamentis successit; item et unio, et taxactio pro Seminario clericorum pauperum, sed remansit tamen Episcopo onus, ut maioribus fabricae Divini Cultus, ministrorum, et pauperum opportunitatibus ex redditibus ecclesiasticis congruam suam alimoniam excedentibus iuxta canones consuleret, et praevideret. Ex bonis itaque a Rogerio, et Principibus aliis Ecclesiae Agrigentinae donatis, Episcopalem nactus est Mensam Episcopus, praebendas Capitulum, et Canonici; item hi, et Mansionarii primam Sacrae Distributionis massam, maragmae redditus Ecclesia, subsidia, et beneficia clericorum pauperum Seminarium, caeterique pauperes eleemosynam, et pensiones accipiunt. „ — E ancora più giù, il De Ciocchis menziona come parecchi canonicati, fra gli altri proventi, godevano il diritto alla decima sopra alcune parti del territorio della diocesi. Così il Decano alla decima sul territorio di Naro (pag. 260); l'Arcidiacono a quella sui territori di Calta-

---

l'autorevole guida di storici e regi visitatori, che transuntando i corrispondenti diplomi non fan sentire la necessità di esibire in giudizio copia di essi, il che riuscirebbe di grave dispendio alle parti. »

bellotta, Ribera e Moncada (pag. 262); i tre Canonici del Porto i quinti decimali sopra nove feudi (pagg. 262-63); il Cantore la decima sopra i territori di Alessandria, Cammarata, S. Giovanni e Casteltermini (pag. 264).

Nè questa evoluzione del patrimonio della chiesa agrigentina è una specialità; anzi corrisponde perfettamente alla storia generale; basti citare la diocesi di Ferrara. Muratori, *Antiquitates italiae* Medii aevi, Milano, 1741, vol. V, pagg. 227-29, dissertazione 62 De Canonicis: il vescovo di Ferrara, Grifone, distribuisce dei beni ai canonici della cattedrale. Vedi Galante A., *Beneficio ecclesiastico*, cap. I, n. 7 (Milano, L. Vallardi, 1895, pag. 70, estratto dall'*Enciclopedia giuridica*). Fra i molti altri beni ci sono i seguenti: " ... Nec non totas et integras Decimationes Cone, et Cocomari... Praeterea do vobis, et iure proprio largior Bradiam Antine cum Decimis eiusdem Bradie, cuius latera hec sunt... „

4. — I così detti quinti decimali dovuti ai tre canonicati detti del Porto sopra nove feudi non sono, dunque, altro che la decima dovuta già al Vescovado sopra una parte del suo territorio, assegnata ai medsimi come la decima sopra altre parti del territorio vedemmo che fu assegnata ad altri canonicati.

A questa stessa conclusione si arriverebbe anche quando si accettasse l'affermazione del Pirri e dell'Intendenza di Finanza riguardo all'origine prima dei quinti decimali, che cioè sia dovuta alle modificazioni di circoscrizioni diocesane avvenute nel 1177, in virtù delle quali delle " decimas, et universos redditus, quos hactenus habebat *Agrigentina Eccl.* ratione trium praebendarum, seu trium Canonicatuum, „ la *chiesa Agrigentina* veniva compensata: " concedimus *ipsi Agrigentinae ecclesiae* in escambium: „ cioè da questi stessi diplomi del 1177, se pure siano autentici e se pure ai medesimi risalga veramente la origine dei quinti decimali, si rileva che ancora non si aveva un concetto chiaro della personalità giuridica dei canonicati, e che probabilmente in Girgenti ancora non esisteva: conclusione confermata dal fatto, che, se dei tre canonicati si parla, quantunque confusamente, nel citato diploma regio del 1177, non se ne parla affatto in quello analogo vescovile del medesimo anno.

Che, adunque, i quinti decimali dovuti ai tre canonicati del Porto non siano altro che la decima un tempo pagata sui medesimi nove fondi al vescovato e poi da questo definitivamente assegnata agli stessi, non può mettersi in dubbio.

Perchè poi sopra queste terre si pagassero i quinti invece che la decima, ossia perchè si pagasse la doppia decima, nessun do-

cumento, sin ora noto, lo dice, e noi non lo sappiamo. L'ignoranza della causa però non può inficiare la certezza del fatto.

5. — Ma i quinti decimali significano proprio la doppia decima? Dimostreremo di sì, e che altri significati non sono ammissibili.

Rifereremo in appendice la serie dei documenti relativi ai quinti decimali; qui ci limiteremo a citare quelli dai quali si può indurre il significato dei medesimi, ch'è quanto c'interessa di mettere in rilievo.

In essi in generale si parla di quinta parte dei terraggi, cioè di quinta parte del prodotto delle terre seminate a frumento od orzo, spiegazione talvolta fatta esplicitamente, così nella visita 1582. Riferiamo i passi: anno 1552, 1ª visita di monsignor Arnedo: " quintam partem terragiorum quolibet anno...; quintae partes terragiorum...; quintam partem omnium terragiorum. „ Anno 1557, 2ª visita di monsignor Arnedo: " quinta pars omnium terragiorum dicti territorii quolibet anno...; quintam partem terragiorum, seminatorum in dicto territorio...; quintae partes terragiorum...; quintam partem omnium terragiorum. „ Anno 1583, visita di monsignor Del Pozzo (in latino Puteus): " quintam partem frumenti et hordei omnium terrarum dictorum feudorum eo anno quo seminantur...; quintam partem frumenti omnium terragiorum dicti feudi eo anno quo seminantur..., vera et integra quinta pars frumentorum omnium infrascriptorum feudorum. „ Archivio della mensa vescovile di Girgenti, fascicolo canonicati del Porto, foglio 8, documento senza anno: " La quinta parte di quello che si semina nelli feghi di San Benedetto, e Ranciditi, secondo la stima ita che seminandosi salme cento in detti feghi, ne deve avere lo canonico la quinta, che sarà salme venti, e quella si ha da dividere pro egual porzione con li altri due canonici soi compagni, detti del Porto... Item la quinta parte dello fego del Poio del Conte, secondo la stima che si fa delli seminati, in quello, giusto lo modo e forma del sopradetto fego di S. Benedetto... „ 1741 De Ciocchis, vol. I, pag. 263: " veram et integram quintam terragiorum... quinta frumenti „.

Di tutti questi documenti, dei quali abbiamo riferito dei passi, non occorre produrre copia legale, giacchè tutti dicono l'istesso che si trova poi ripetuto dal De Ciocchis, la cui visita è stampata, e, come dicemmo, si è ritenuto dalla giurisprudenza pacificamente che costituisca testo di legge, e che perciò in giudizio basti citarla senza bisogno di produrla.

6. — Quantunque dai passi riferiti risulti chiaro che i quinti decimali della diocesi di Girgenti abbiano la stessa origine della decima e significhino la doppia decima, nondimeno potrebbero

nascere dei dubbi per l'esiguità della prestazione che si pagava come quinti ossia come doppia decima: potrebbe, cioè, dubitarsi che i quinti non significassero veramente la doppia decima, perchè si pagavano in somma molto inferiore alla quinta parte effettiva del prodotto.

Prima di rispondere a questi dubbi, vogliamo esplicarli più chiaramente con qualche esempio, acciocchè la nebbia possa poi scomparire completamente. Nella visita di Mons. De Ciocchis (1741) tutto il feudo di S. Benedetto, censito e non censito, è segnato come obnoxio di salme 11 e tumoli 8 di frumento all'anno per quinti, e così pure poi nel ruolo permanente del 1834, ove però si fa la deduzione del lordo, e quindi la prestazione viene ancora un po' ridotta. Ignoro l'estensione precisa di tutto il detto feudo, ma è più di 1200 ettari. E salme 11 e tumoli 8 di frumento sono certo infinitamente meno della quinta parte del prodotto di più di 1200 ettari. Quindi, concluderebbe qualcuno, i quinti decimali non possono significare la quinta parte del prodotto.

Questa conclusione sembrerà logica solo a chi ignora la storia delle decime e dell'agricoltura, e, guardando le cose unicamente nella loro figura moderna, crede di poter applicare la stessa maschera alla figura passata. Ma:

1°. Anzitutto è notorio come, quantunque la decima etimologicamente ed anche storicamente significhi la decima parte del prodotto, nondimeno non sempre, anzi di raro, si riscoteva nella detta proporzione, e generalmente in proporzione minore, anche in rapporto al prodotto netto, sebbene generalmente si pretendesse di esigerla sul prodotto lordo;

2°. Ciò risulta anche dallo stesso ruolo permanente della decima vescovile di Girgenti 1834-35, ove è determinata la proporzione diversa secondo la quale si riscuote nei diversi territori della diocesi;

3°. Risulta più specialmente dalla storia dell'esazione della decima vescovile di Girgenti.

Per esempio la decima vescovile di tutto il territorio del comune di Favara (oggi conta circa 20,000 abitanti) nel 1552 e nel 1557 rendeva circa 8 salme di frumento ed una di orzo; nel 1583 salme 28 di frumento; nel 1742 salme 104 di frumento. 1552 visita 1ª Arnedo, foglio 77, retro: " Item ex decima Fabariae computato uno anno pro alio parum plus vel minus salmae octo frumenti et una hordei. „ 1557 visita 2ª Arnedo, foglio 345 retro e foglio 347 retro: idem. 1583 visita Puteus (Del Pozzo), foglio 732 retro: " Item pro decimis terrae Favarae salmae viginti octo frumenti. „ 1741 visita de Ciocchis, vol. I, pag. 256, la decima

di Favara era stata gabellata nel 1741 per salme 104 annue di frumento. Ed ora stesso il Demanio, pur domandando infinitamente di più, domanda sempre meno del decimo del prodotto anche netto.

4.° Dunque non ci deve impressionare nè punto nè poco il fatto, che i quinti decimali non si pagavano in somma corrispondente effettivamente al quinto del prodotto, perchè neppure la decima corrispondeva sempre, ed in generale neanche lontanamente, alla decima parte reale del prodotto.

5.° Non farà meraviglia, che nel 1741 (visita De Ciocchis) su tutto il feudo di S. Benedetto (più di 1200 ettari) si riscotevano per quinti decimali ossia per doppia decima solo salme 11 e tumoli 8 di frumento, se si considera che nel medesimo anno la decima vescovile su tutto il territorio del Comune di Favara (oggi 20,000 abitanti circa) si gabellava per 104 salme di frumento annuo.

6.° Nè ciò derivava solo dal fatto, che per dolo o per consuetudine si pagava effettivamente molto meno della decima parte del prodotto, ma anche dal genere delle culture: negli ultimi ruoli, nella diocesi di Girgenti ed in generale, pagavano quasi esclusivamente i terreni a cereali: quindi allorchè venivano messi ad arbusti o ad alberi, si liberavano dalla decima: e, quel che più importa, quando venivano lasciati ad erba, sia per rotazione agraria sia permanentemente, non pagavano; e i terreni lasciati permanentemente ad erba un tempo nell'interno dell'isola ed in ispecie nella diocesi di Girgenti erano molti; degl'interi feudi, che oggi son messi a cereali, sino a mezzo secolo fa non erano mai stati nè solcati dall'aratro nè molto meno zappati, perchè ritenuti non abbastanza fertili o montuosi, e perciò più convenienti per pascolo.

7.° Quindi si capisce come territori molto estesi nei secoli scorsi pagassero per decima delle somme che oggi sembrano ridicole, e come tali somme vadano aumentando mano mano che ci avviciniamo ai giorni nostri: così tutto il territorio del Comune di Favara (oggi 20,000 abitanti circa) vedemmo che nel 1552 e 1557 rendeva circa 8 salme di frumento ed una di orzo; mentre, solo dopo meno di trent' anni, nel 1587, rendeva già più del triplo (salme 28 di frumento), e dopo altri 159 anni, nel 1741, rendeva quasi il quadruplo (104 salme), ed oggi poi il Demanio pretende infinitamente di più pur attenendosi all'aliquota fissata nel 1834-35.

8.° Un altro coefficiente dell' esiguità della somma pagata come quinti decimali, ossia come doppia decima, è la garanzia non comune pel pagamento della medesima. La decima di solito

sarebbe non solo di oltre la metà, ma di " oltre la decima parte, „ espressione impropria per indicare che la lesione era di oltre nove decimi, ossia che quanto si pagava come quinta parte del prodotto non corrispondeva neppure ad 1|10 di quello che si sarebbe dovuto pagare, cioè neppure ad 1|50 del prodotto: " Praetenditur ex parte dictorum trium canonicorum vera et integra pars frumentorum omnium infrascriptorum feudorum seu territoriorum, videlicet... quemadmodum reddere consueverunt priusquam factum esset accordium de dictis feudis et territoriis cum diversis personis et possessoribus eorum ut supra notatum est et canonicis praedecessoribus ipsorum canonicorum, propterea dicta accordia sunt facta in gravissimum damnum et praeiudicium eorum, quia sunt laesi non solum ultra dimidium sed ultra decimam partem. „

1741, visita De Ciocchis, vol. I, pag. 2631. Questi lamenti e pretese si trovano ripetuti nella visita del De Ciocchis, il quale fa ascendere l'ammontare della lesione al triplo, non più a dieci volte (si ricordi che in tanto la somma pagata per quinti era aumentata, vedi sopra, n° 6), e indica pure le cause, e si riferisce alle visite del 1552, 1557 e 1583, delle quali abbiamo già riferito i passi. " Secundo praetendunt non tam dictam summam ex omnibus recensitis feudis, sed veram, et integram quintam terragiorum; ex quo praedictarum summarum taxatio fuit facta ex accordio cum canonicis sine solemnitatibus ex fraude, et cum enormissima laesione, prout Arnedus in prima visitatione adnotavit, et inculcavit anno 1552; et in 2ª visitatione anno 1558 [1557]; nec non Puteus in visitatione anni 1583. Tanto magis, quod habita ad praesens ratione extensionis feudorum et terrarum, quae in illis seminantur, vera quinta excedit fere triplo dictam summam salmarum. Maxime vero quod ex instrumento anni 1627 apparet, Canonicos de Portu locasse *Quinta* feudorum Ranciditi, S. Benedicto, Poio del Conte; feudorum Raffadali, Riesi, Giancasco, Recalturco, Comatini et Castriphilippi. „

Il De Ciocchis soggiunge che i canonici del Porto pretendevano pure di riscuotere i quinti decimali non solo quando si seminava il frumento forte, ma anche nell'anno in cui si seminava la timilia: " Tertio praetenditur, quod cum dicta quinta ut proportionalis decimae exigi debeat, non tam cum seritur frumentum, vulgo dictum forte, quam illud, quod dicitur timinia. „ — Ma pare che qui il De Ciocchis pecchi d'inesattezza: probabilmente voleva dire che, ove gli accordi esistenti venissero rotti, i canonici avrebbero avuto diritto al quinto del prodotto tanto nell'annata del frumento forte quanto nella seguente della

timilia (si ricordi la rotazione agraria triennale sopra menzionata): ma questa pretesa non poteva riferirsi allo stato di fatto, per accordo orale o scritto, esistente al momento della visita 1741, giacchè allora, come risulta dal De Ciocchis stesso, i feudi pagavano un tanto all'anno, fisso, comunque fossero coltivati.

L'istesso si dica dell'altro lamento e pretesa riferita dal De Ciocchis, che le parti dei fondi messe a vigneti, oliveti ecc. non dovessero sottrarsi al pagamento dei quinti. Vol. I, pag. 263: " Item, quod tum clausurae terrarum existentium in dictis feudis, cum terrae, in quibus vineae, oliveta etc. existunt, sint obxonia dictae quintae, utpote quae debetur super omnibus terris seminatoriis, nec minuenda sit, ex quo possessores ab usu frumenti ad aliud culturae genus transferunt: prout in decimis praticatur, et fuit decisum pro Archidiaconatu et Decanatu, et liquet ex alio Decreto a Visitatore Manriquez edito pro Abbatia S. Philippi Argirion anno 1577. "

8. — Svanisce dunque la meraviglia dell'esiguità della somma pagata come quinto del prodotto, allorchè dalla stessa bocca della chiesa apprendiamo, che per dolo e corruzioni frequentissime nelle transazioni ed alienazioni di cespiti ecclesiastici (1ª visita Arnedo, 1552, sopra, nº 7; cfr. Corleo S., *Storia della enfiteusi dei terreni ecclesiastici di Sicilia*, Palermo, Lao, 1871, § 4, pag. 13 e seg.), nonchè pel fatto che molti terreni restavano incolti e per la garanzia della solidarietà, si era transatto per somme molto inferiori a quelle che si sarebbero dovute riscuotere, e, per alcuni feudi, inferiori ad un decimo di quanto si sarebbe dovuto riscuotere ossia ad un cinquantesimo del prodotto. Così si comprende che i quinti decimali significassero il quinto del prodotto, specialmente se si tien conto che nei tempi trascorsi molti terreni restavano permanentemente incolti, ad erba, e che altri, pur coltivati, venivano messi a grano solo un anno su tre, come in alcuni luoghi della Sicilia e nella stessa diocesi di Girgenti succede anche oggi, e che se pure nel secondo anno erano messi a grano, non venivano coltivati a grano forte, ma a timilia, come generalmente accade anche oggi, per la quale gli obnoxii dei quinti pretendevano, siccome apprendiamo dalle espressioni inesatte del De Ciocchis sopra riferite, di non essere tenuti a prestazione. Sicchè le somme, indicate come transatte per quinti decimali, rappresenterebbero, specialmente per alcuni, ed in certi tempi, non solo un cinquantesimo del prodotto, ma un cinquantesimo non del prodotto di ciascun anno, sibbene del prodotto di un anno fra tre, e dedotti i terreni che restavano permanentemente incolti.

Lumeggiata così l'aritmetica dei quinti decimali, si comprende

come significassero il quinto del prodotto, e così si scartano le altre spiegazioni possibili logicamente ma non storicamente e positivamente.

9. — Una potrebbe essere, che i quinti decimali significhino la quinta parte della decima ossia un cinquantesimo del prodotto.

E potrebbe invocarsi un passo del De Ciocchis (vol. I, pagina 263 cit.), " dicta quinta sit proportionalis decimae. „ Però questo passo dice soltanto che i quinti decimali sono proporzionali alla decima, ma non indica quale sia la proporzione; sicchè non è nè pro nè contro la spiegazione da noi data dei quinti; mentre viceversa da altri passi dello stesso De Ciocchis, già riferiti, si è visto come essi confortino la nostra spiegazione.

Scartiamo similmente il significato di quinta parte del seme.

Ed invero, anche indipendentemente dalla lettera dei passi riferiti, tale significato riesce inammissibile quando si consideri al lume dell'aritmetica sopra esposta; sarebbe ammissibile secondo l'aritmetica astratta, ma non secondo l'aritmetica storica sopra sviluppata.

L'interpretazione del quinto del seme potrebbe trovare un addentellato nel certificato non datato del *magister canonicus* Fonforte (?) già citato, ove si dice: " *La quinta parte di quella si semina* nelli feghi di San Benedetto e Ranciditi, secondo la stima ita che *seminandosi salme cento in ditti feghi, ne deve hauere lo Canonico la quinta, che sarà salme venti*, e quella si ha da dividere pro egual portione con li altri due Canonici... Item la *quinta parte dello fego* del Poio del Conte, secondo la stima che si fa delli seminati, in quello, giusta lo modo e forma del sopradetto fego di S. Benedetto... „ Ora di questo passo le due prime espressioni, cioè 1ª " la quinta parte di quello si semina, „ 2ª " ita che seminandosi salme cento in ditti feghi, ne deve hauere lo Canonico la quinta, che sarà salme venti, „ logicamente potrebbero significare tanto la quinta parte del seme, quanto la quinta parte del terreno seminato ossia la quinta parte del prodotto del fondo in genere. Che poi, storicamente e positivamente, quest'ultimo sia il vero significato, risulta, oltre che da tutte le ragioni sopra addotte, dalla terza espressione di questo stesso passo, cioè " item la *quinta parte dello fego* del Poio del Conte, *secondo la stima che si fa delli seminati* (cioè della quantità della terra seminata e del relativo prodotto, non secondo la stima del seme versato), in quello giusta lo modo e forma del sopradetto fego di San Benedetto... „ Vero è, che dalla quantità della terra seminata potrebbe arguirsi la quantità del seme, ma non esattamente, giacchè seme se ne versa più o meno, non solo secondo i diversi sistemi di coltivazione, ma

anche, nello stesso territorio, secondo la diversa qualità dei terreni. E poi, perchè non stare al significato letterale e naturale delle parole, specialmente quando è confortato dalla storia e dalla logica?

Non accettiamo neppure l'interpretazione che i quinti decimali significhino la metà della decima, metà dovuta ai canonici del Porto, mentre l'altra metà si sarebbe pagata ad altro ente: noi non troviamo alcun passo a suffragio di tale interpretazione (1).

10. — Dimostrato che i quinti decimali significano la doppia decima, ossia il quinto del prodotto, e scartati gli altri significati, passiamo a ricercare se le terre soggette ai quinti fossero pure sottoposte alla decima.

Noi non troviamo alcun documento, che formuli questa domanda e vi risponda, per quanto abbiamo cercato negli archivi di Girgenti e, coadiuvati gentilmente dai funzionari ed in ispecie dal dottor Lamantia, in quello di Stato di Palermo. La risposta, adunque, dobbiamo indurla da notizie più o meno dirette o indirette, nonchè dalla logica, non astratta, ma storica.

Ora, noi vedemmo (n° 3) come nella diocesi di Girgenti si verificò lo stesso fenomeno che generalmente nelle altre, vale a dire della spartizione del patrimonio vescovile tra la mensa vescovile, i canonicati, ecc., e quindi anche la spartizione delle decime, come perciò queste fossero riscosse non più tutte dal vescovo, ma dal decano nel territorio di Naro, dall'arcidiacono in quello di Caltabellotta, Ribera e Moncada, dai tre canonici del Porto su nove feudi (quinti decimali), dal cantore su Alessandria, Cammarata, S. Giovanni e Casteltermini. Il che ci induce a ritenere, che i quinti non fossero altro che la decima, duplicata, sopra nove feudi, assegnata dal vescovo ai tre canonici del Porto,

(1) Riggio Antonino avv. « *Le decime di Pioppo e Poggio di Conte.* In difesa dei signori Arnone, Bellavia, Cafisi e C. contro l'Intendente di Finanza. — Tribunale civile di Girgenti. » Girgenti, tip. Carini, 1892, pagg. 100, 8.° — Le dette decime in controversia erano propriamente quinti decimali pei tre canonici del Porto, come i quinti decimali sopra il feudo di S. Benedetto. Secondo il Riggio i quinti o le quinte significavano la metà della decima (pagg. 71-73); qnindi sembrerebbe che, secondo lui, sopra i nove feudi su cui gravavano i quinti, doveva gravare anche la decima, e che questa dovesse riscuotersi per metà, cioè in somma eguale a quella dei quinti, ed assegnata ad altri enti. — Delle « quinte di Pioppo e Poggio di Conte » il Riggio si occupa specialmente nel cap. III, pagg. 63-74, per sostenerne la sacramentalità, ma non esamina se i feudi soggetti alle medesime fossero obnoxii anche alla decima. — Così neppure la seguente sentenza: App. Palermo, 17 febb. — 16 marzo 1888, Demanio-Galifi (*Foro Ital.* 1888, pag. 829). Non dice se le terre soggette ai quinti lo fossero anche alla decima, almeno nella parte edita nel *Foro*.

come quella dei territori di Naro, Caltabellotta, Ribera, Moncada, Alessandria, S. Giovanni e Casteltermini assegnata rispettivamente al decano, all'arcidiacono e al cantore.

Perchè la decima sui detti nove feudi si pagasse duplicata, ripetiamo di ignorarlo; ma che questa decima del resto non abbia natura diversa da tutte le altre della diocesi di Girgenti dovute al vescovo ed al decano, all'arcidiacono e al cantore, quasi nessuno lo ha messo in dubbio, neppure oggi l'Intendenza di finanza, anzi questa lo presuppone. Ed invero essa fa risalire, erroneamente siccome dimostrammo (sopra, n° 1), l'origine dei quinti decimali ai diplomi 1177, che si ricollegano alla serie dei diplomi normanno-svevi sui quali si basano tutte le decime dovute ad enti ecclesiastici nella diocesi di Girgenti. Se talvolta l'Intendenza di finanza ha asserito che i quinti decimali abbiano natura diversa dalla decima, lo ha fatto più tosto incidentalmente, e prima della legge abolitrice delle decime sacramentali 14 luglio 1887, quando essa non era ancora in grado, per diverse ragioni, di procedere per la commutazione e riscossione delle decime dovute alla mensa ed al decano, all'arcidiacono e al cantore, per le quali non si era ancora assodata la giurisprudenza nel senso della dominicalità. Così per esempio nella produzione del Demanio contro il barone Salvatore Cafisi per la commutazione dei quinti decimali del feudo di S. Benedetto, comparsa conclusionale innanzi al tribunale civile di Girgenti 27 luglio 1880, inedita, si dice: " E principalmente si deve tener per fermo di non trattarsi di decima come dice l'attore per venire alle sue pretese conseguenze. La decima era una prestazione *variabile* [vedemmo sopra, n° 6, come anche i quinti decimali originariamente erano pure prestazione variabile; quindi cade questa pretesa circostanza differenziale tra la decima e i quinti], che si determinava anno per anno, con ruoli detti speciali, in base al ruolo permanente del diritto; la decima si percepiva sulle *terre seminative* [e così pure i quinti; vedi sopra, n° 6], e il tutto colle norme del regolamento del dì 11 ottobre 1833 [il quale fu applicato anche ai quinti].... Adunque non si tratta di decime, ma di quinte, che è una prestazione fissa e determinata in salme 11, 7, 3 frumento,... e di cui sopra abbiamo dimostrato la natura, l'indole reale, prediale, *dominicale* " [dunque, per argomento *a contrariis*, secondo il Demanio, la decima agrigentina dovrebbe essere sacramentale].

Se, dunque, talvolta, un tempo il Demanio negava che i quinti decimali fossero della medesima natura della decima, intendeva accentuare il carattere dominicale dei primi mentre era

controverso quello della seconda e più perchè dovuta sopra un territorio molto più ampio; ma del resto non si addentrava nella questione risalendo alle origini e istituendo un serio confronto tra i quinti e la decima, confronto che del resto non trovo neppure nelle produzioni recenti (citazioni e comparse).

Altronde la nuova teoria demaniale si comprende, come si comprendeva l'antica denegazione della consanguineità dei quinti con la decima: oggi, cioè, nella giurisprudenza siciliana non è più controversa la natura dominicale delle decime dovute ad enti ecclesiastici siciliani, quantunque alcuni degli obnoxii continuino a lottare.

La detta consanguineità risulta anche dalla Visita del De Ciocchis, non che da altri documenti. Abbiamo già riferito, ad altro scopo il passo (vol. I, pag. 263) " quum quinta sit proportionalis Decimae ". Si tenga conto anche di un altro passo (vol. I, pagg. 263-64), nel quale il De Ciocchis dice, che giustamente i canonici del Porto pretendono che il frumento dei quinti si consegni loro nel porto di Porto Empedocle, giacchè i quinti ai canonici del Porto significano che si devono loro pagare nel porto, come le decime dette dei Porti: " Denique quod omnia quinta frumenti debeantur in Portu; quandoquidem ut Decima Portuum id importat, ita importari videtur.... Quinta canonicatibus de Portu debita. " Si aggiunga l'altro passo (vol. I, pag. 263), già riferito (sopra, n° 6), nel quale il De Ciocchis asserisce, che giustamente i canonici del Porto pretendono che le parti di feudi messe a vigneti, oliveti, ecc. non debbano, pel fatto che non siano più coltivate a seminerio, esentarsi dai quinti, giacchè è stato deciso che per tal motivo non si divenga esenti neppure dalla decima.

11. — Da queste notizie e induzioni generali per tutti i feudi soggetti ai quinti decimali risulta che i medesimi non potevano essere soggetti anche alla decima, ossia non potevano essere soggetti tre voite alla medesima prestazione.

E questi risultati generali per tutti i feudi obnoxii ai quinti decimali vengono confermati dalla storia particolare di uno di essi, che abbiamo avuto agio di abbozzare, ricercandone i documenti: intendo parlare di quello di S. Benedetto.

Noi qui non esponiamo la storia per la storia, ma per concludere nelle questioni di diritto vigente. Ci limiteremo, pertanto, a mettere in rilievo i momenti giuridici.

San Benedetto e Ranciditi figuravano un tempo come unico feudo o baronia; più tardi appariscono come due feudi separati. Nei vari atti di investitura, esistenti nell'archivio di Stato di

Palermo, non si trova menzione nè di quinti nè di decima, e così neppure nei cataloghi dei feudi (1). Negli anni 1817 e 1818 il feudo di S. Benedetto dalla famiglia Ventimiglia passa alla famiglia Cafisi, nella quale si è poi continuato a trasmettere ereditariamente. Con l'atto del 1817 si vendono le terre non censite; con l'altro 1818 i diritti di dominio diretto sopra le altre terre, nonchè la casina coi relativi magazzini, le rive del fiume, ecc. In questo secondo atto, col quale si completa la vendita, determinato il prezzo lordo del fondo si deducono le passività, tra cui diversi canoni di natura incontestabilmente dominicali e i quinti decimali. Non si parla anche di decima, e quindi non se ne fa deduzione. Dal che risulta che decima non ne esisteva appunto perchè c'erano i quinti decimali; altrimenti si sarebbe scomputata dal prezzo lordo, capitalizzandola, secondo la media decennale ultima, come appunto in tal guisa veniva scomputato l'onere dei quinti decimali: ovvero si dovrebbe almeno ritenere, che la decima, se pure mai coesisteva coi quinti decimali sul detto feudo, doveva essere considerata come di natura diversa dai quinti decimali, cioè come sacramentale: nella quale ipotesi sarebbe stata abolita dalla legge 14 luglio 1887, e quindi il Demanio non avrebbe più verun diritto a pretenderla. Ma questa stessa seconda ipotesi non ci sembra ammissibile, giacchè nel 1818 mancava qualsiasi motivo di distinguere tra la decima dominicale e la sacramentale, essendo entrambe, ove esistevano, egualmente dovute; nè poi era stato mai dichiarato che gli stessi quinti decimali avessero carattere dominicale, come del resto, sia detto per incidente, noi riteniamo che non lo abbiano nè lo abbiano mai avuto, essendo la loro origine la stessa di quella dell'attuale decima agrigentina.

---

(1) *Capibrevia* di Luca Barberi, 1513. Nell'Archivio di Stato in Palermo. Volume V Val di Mazzara, fogli 94-96. Raylbachidi et Ambula sive Sancti Benedicti feuda. Non parla nè di decime nè di quinti decimali.

Villa Bianca, cioè P. M. Emanuele e Gaetani marchese di Villa Bianca, *Della Sicilia nobile*. Palermo 1759. — Parte II, lib. V, Del baronaggio. — Pag. 386. « Ranciditi, seu S. Benedetto. — « Bartolomeo Galifi ne ottenne l'investitura a dì 22 settembre 1651, investendosene successivamente Carmelo Galifi a dì 19 maggio 1726, ch'ebbe in moglie Anna Amari e Roxas figlia di Michele conte di S. Adriano ». — Nell'investitura del 1651 non si parla nè di decime nè di quinti; così neppure in quella del 1726.

Arch. Palermo, conservatoria, vol. 1142, foglio 108, investitura del 1631 (inedito): Bartolomeo Galifi succede per donazione fatta dal di lui padre Francesco negli atti di notar Mariano Scaferio 20 giugno, 4ª indizione, 1651, nella quale donazione il padre si riserva l'usufrutto durante vita.

Conservatoria, vol. 1162, foglio 33, l'investito Carmelo Galifi succede per rinunzia di Francesco Galifi e La Grua, suo padre, negli atti di notar Francesco Damiata di Palermo a dì 26 settembre, 8ª indizione, 1714.

Per maggior chiarezza riferiamo il menzionato passo dell'atto di compra-vendita 15 novembre 1818; Gaetano Ventimiglia e Cottone principe di Belmonte vende a Stefano Cafisi, Palermo, presso il notar Michele Tamaio: " ..... deduce onze cinquantasette, e tarì quindeci, prezzo delle salme undici e tumoli otto frumento dovute alli canonici del porto di Girgenti. — Soggette le dette pertinenze come sopra universalmente vendute non solo in once nove, tari dodici, grana undici, e piccoli cinque per le rate rispettive dovute alle suddette, ed infrascritte persone cioè: — Once sei, tarì sedici, grana diciotto, e piccoli cinque per ragion di soggiogazione all'illustre duchessa Sansone; — oncia una, tarì cinque, e grana tredici per ragion di soggiogazione al detto marchese Polizzi; — oncia una, e tarì venti per ragione di censo al venerabile Convento di S. Francesco di Paola di Girgenti; ..... come altresì in salme undeci, e tumoli otto frumento dovute alli detti Canonici del Porto di Girgenti..... In tutto il restante franche ".

Il commento da noi fatto dell'atto di compra-vendita 1818, viene confermato da una domanda del barone Salvatore Cafisi, proprietario del feudo di San Benedetto, al rappresentante del governo nella provincia di Girgenti, 7 marzo 1849. Il governo rivoluzionario 1848-49 aveva imposto un prestito nazionale, distribuito per Comuni, ciascuno dei quali poi lo suddivideva fra i suoi cittadini: a questi era concessa facoltà di computare la loro rata di prestito in reluizione di canoni ed altre prestazioni da loro dovute ad enti morali. Il barone Cafisi, tassato per onze 800, domanda di avvalersi della detta facoltà, ed allega una nota di tutti i canoni e prestazioni ai quali è tenuto verso enti morali, canoni e prestazioni che capitalizzati non arrivano però alla somma di onze ottocento. Egli annovera pure i quinti decimali sopra il feudo di S. Benedetto, ma non anche la decima: la quale, dunque, non esisteva sul detto feudo, o, come abbiamo detto a proposito della compra-vendita 1818, almeno non doveva essere considerata come dominicale: altrimenti il Cafisi l'avrebbe pure reluita, restandogli a tal uopo margine nel prestito che doveva fare, e, se pure non gliene fosse rimasto, avrebbe dovuto preferire di liberare completamente il suo cespite principalissimo prima di passare a liberare altri beni di poca entità.

La detta lettera, datata Favara 7 marzo 1849, diretta al suddetto rappresentante del Valle di Girgenti, Pietro Pucci, ha carattere confidenziale, non ufficiale, ma, trattando di proposta relativa alle pubbliche amministrazioni, forse si troverà negli archivi di Girgenti. Noi ne abbiamo visto la bozza originale,

di carattere del fu barone Salvatore Cafisi, la quale, occorrendo, potrebbe prodursi in giudizio.

Ripristinato il governo borbonico nel 1849, non si parla più di prestito e di reluizioni. Ma si presenta un' occasione, nella quale si mette in rilievo che il feudo di S. Benedetto, siccome soggetto ai quinti decimali verso i canonici del Porto, non lo è alla decima verso il vescovo. Nella compilazione del ruolo della decima vescovile era stato incluso il barone Cafisi pel feudo di S. Benedetto, ed egli protesta, nelle forme legali, contro tale errore, adducendo che egli non ha mai pagato decima sopra S. Benedetto, appunto perchè ha pagato i quinti decimali che sono appunto l'istessa cosa, e che perciò non deve pagarla neppure ora.

Ecco il documento conservato nell'archivio del Comune di Favara: " Al sig. Sindaco di Favara, — Signore — Don Salvatore Cafisi di questa Comune l'espone, che letto il ruolo della decima vescovile di questo anno, che pretende intitolarsi, e trovandosi nello stesso notato, viene ad opporre la suddetta intitolazione pe' seguenti motivi: 1° Perchè sull'ex-feudo di S. Benedetto lui paga la decima ai Rev. Canonici, cosi detti del Porto, della Cattedrale di Girgenti, e non mai a quel vescovo; 2° Perchè nella Mandra di Scava (un altro feudo), la contribuzione della decima non è secondo la tavola stabilita da Monsignor Cioches per questa Commune. — Perciò chiede di venir rimesse le presenti opposizioni a chi compete per essere ammesse, e cancellate dal detto ruolo le sue partite dell'ex-feudo di San Benedetto, e regolata la contribuzione pell'altra partita. — Fatto oggi in Favara, 4 settembre 1849. — Salvatore Cafisi. "

Quale sia stata la causa della suddetta erronea iscrizione del feudo di S. Benedetto nel ruolo della decima dovuta al vescovo, non sapremmo precisarlo; probabilmente s'ha da ricercare nella storia dell'esazione delle decime, dovute al vescovo, al decano, all'arcidiacono, al cantore ed ai tre canonicati del Porto di Girgenti, storia che non conosciamo in tutti i suoi particolari (1). Qui noto: 1° che nei varii ruoli esecutivi, che ho potuto vedere, talvolta si parla di decima dovuta al vescovo, tal'altra sempli-

(1) Bernardo F., *Memoria sulle decime*, cit., pag. 113, parte II, capo V, § 2; e pag. 132, parte II, cap. V, § 6.

Vedi pure documento inedito (comunicatomi gentilmente dal canonico Beccadelli) 13 maggio 1402 (Archivio di Stato di Palermo, Cancelleria, vol. 32, f. 67): re Martino conferma l'accordo del giorno innanzi fatto con l'arcidiacono della diocesi di Girgenti circa l'esazione delle decime ed altre prestazioni, secondo il quale riscoteva l'arcidiacono.

cemente di decima, senza specificare a chi dovuta; 2° che la solidarietà nel pagamento dei quinti importava il diritto nei tre canonici del Porto di rivolgersi ad un solo dei debitori, il più solvibile, che di solito era il proprietario del feudo od ex-feudo e tale un tempo sembra sia stata la consuetudine come risulta dal certificato non datato del maestro notaio Fonforte (?) sopra citato, ma non l'obbligo di pretendere esclusivamente da lui; essi erano nel diritto di pretendere direttamente da ciascun debitore pro rata od anche per l'intiero, sia che fossero acquirenti parziali in piena proprietà o in dominio utile, sia che fossero coloni, ecc. Ed infatti nella transazione, inedita, 7 giugno 1881, tra l'Intendenza di finanza di Girgenti ed il barone Cafisi per la reluizione dei quinti decimali sopra S. Benedetto, si riservano al barone Cafisi i diritti di regresso che può avere verso altri. La solidarietà dunque non esclude logicamente il ruolo; come la solidarietà del canone enfiteutico non esclude che il domino diretto tenga un elenco dei varii censualisti, quantunque obbligati in solido.

Ma supponiamo per un momento che tutti questi argomenti, quantunque abbastanza chiari, non bastino a provare che accanto ai quinti decimali non si riscotesse anche la decima; vediamo se per altra via si può arrivare alla conclusione che almeno ai giorni nostri sul detto feudo di S. Benedetto la decima non era dovuta.

Ammesso e non concesso il carattere dominicale che oggi le attribuisce il Demanio, essa avrebbe dovuto costituire un vero e proprio onere reale del fondo, una specie di canone o soggiogazione o livello o qualsiasi altra espressione voglia adoperarsi. Quindi, allorchè nel 1818 si completava la compra-vendita del feudo di S. Benedetto, e dal prezzo si scomputava il capitale delle soggiogazioni e dei quinti decimali che gravavano sul medesimo, se decima vi fosse esistita e specialmente se, come si pretende, dominicale, si sarebbe dovuto dedurre il capitale della medesima, siccome già avemmo occasione di osservare: mentre non solo ciò non fu fatto, ma, siccome vedemmo, nell'atto di compra-vendita si dice, che oltre i detti pesi il feudo non ne tiene altri, è franco e libero.

Dunque, non solo decima, almeno dominicale, non poteva esisterne sopra S. Benedetto, ma, se pure mai ne esisteva, il compratore acquistò di buona fede senza il detto peso, e quindi a suo vantaggio sarebbe ammissibile la prescrizione decennale (Codice civile delle Due Sicilie, art. 2171-75; Codice civ. italiano art. 2137).

Nè sarebbe ammissibile in contrario la massima del Tribunale

di Girgenti, sentenza 1894 sulle decime di Favara, che la buona fede in tali acquisti non sia presumibile perchè l'onere della decima era notorio; giacchè questa massima, quand'anche fosse ammissibile in generale, non lo sarebbe nella specie trattandosi di un fondo su cui già esisteva la decima sotto altra forma, quella più grave, dei quinti.

Ma noi vogliamo spingerci ancora più innanzi nelle concessioni ipotetiche. Supponiamo, quantunque non risulti, che l'acquirente abbia pagato anche la decima: non ci sarebbe perciò prescrizione nè presuntiva nè acquisitiva a suo danno e a vantaggio della mensa vescovile ed oggi del Fondo culto suo avente causa, poichè tale prescrizione sarebbe stata interrotta dalla protesta 4 settembre 1849. Ed infatti l'acquisto di S. Benedetto fu completato coll'atto di compra-vendita 15 novembre 1818, nel quale, siccome vedemmo, si parla dei quinti, che non sono accennati nel primo atto di compra-vendita parziale 13 ottobre 1817. Evidentemente le prestazioni decimali, in grano, il 15 novembre erano state già riscosse; perciò l'obbligazione dell'acquirente, qualunque fosse (di quinti e decima o di quinti solo), cominciava col ruolo del prossimo anno 1819, dal quale dunque decorre la prescrizione; ora la protesta contro il preteso pagamento della decima vescovile venne fatta appunto a proposito della pubblicazione del ruolo pel 1849 ossia nel trentesimo anno decimale.

Nè la prescrizione, interrotta nel 1849, può dirsi ricostituita dopo il detto anno, giacchè verso il 1860 in tutta la Sicilia fu sospesa l'esazione delle decime.

12. — Documenti inediti sui quinti decimali in generale. Per quelli speciali relativi al feudo di San Benedetto, vedi sopra, n° 11.

a). — *Libellus de successione pontificum agrigentinorum et institutione praebendarum.* Senza anno, si trova nell'Archivio della S. Distribuzione di Girgenti. Parla dell'istituzione di soli 12 canonicati. *Decima praebenda de Licata tam Regalium quam Burgensium praeter de Portu* (cioè percepisce la decima). — Non c'è altra menzione dei canonicati del Porto. Il che significa che questo documento è posteriore alla istituzione dei canonicati del Porto, sebbene non parli della loro fondazione ed esistenza.

b). — 1552. Visita 1ª *Arnedo.* Palermo, Archivio di Stato, Conservatoria, vol. 1308.

Foglio 75 retro e seguenti: " Introitus frumentorum, hordeorum ex feudis et decimis. „

Foglio 77 retro: " Item ex decima Fabariae computato

uno anno pro alio parum plus vel minus salmae octo frumenti et una hordei. „

Foglio 96 retro-97 retro. Canonicati del Porto.

Foglio 97: " Item pro feudo nuncupato di Ranchiditi et S. Benedetto possesso per magnificum Antonucium de Vigintimiliis et spectabilem don Blascum de Barresio, ex quo habent quintam partem terragiorum quolibet anno.

. . . . . .

" Item pro feudo di li Grutti possesso per spectabilem don Gasparem Montiaperto et pro feudo della Gintilia possesso per Jeronimum Blundo et pro feudo di li Bichini possesso per magnificum Johannes de Guglielmo, ex quibus debentur ei [eis od etiam] quintae partes terragiorum etsi negentur a praedictis possessoribus qui praetendunt tantum elargiri pro feudo di li Grutti salmas sex frumenti, et pro feudo di la Gintilia salmas quatuor, et pro feudo de Ciocchia salmas tres contra omniam iustitiam, nam ut intelliximus a venerando don Johanne de Puiades canonico agrigentino antiquissimo omnia suprascripta feuda erant obligata ad quintam partem omnium terragiorum solvendam dictis tribus canonicis de lo Porto. Et ex quibusdam pactis pecunia aut precibus mediante aliqui liberarunt se ab ista subiugatione, sicut in aliis multis bonis beneficiorum iurispatronatus regni factum est. „

c). – 1557. Visita 2ª di *Arnedo.* Palermo, Archivio di Stato, Conservatoria, vol. 1309.

Foglio 336 retro-344 retro: " Iura censualia dicti episcopatus. „

Foglio 344 retro-348 retro: " Introitus gabellarum et decimarum in frumento dicti episcopatus in civitate Agrigenti. „

Questa distinzione fra censi da una parte e gabelle e decime dall'altra non si trova nelle visite 1552 e 1583. Ritorna invece nella visita del De Ciocchis (1741), vol. I, pagg. 253-56 " Redditus Censuales, „ pagg. 256-58 " Redditus Decimarum. „

Foglio 345 retro: " Item ex decimis frumentorum introeuntium ex terra Favarae computato uno anno pro altero quolibet anno frumenti salmae octo. „

Foglio 347 retro-348 retro: " Decimae et gabellae dicti episcopatus in hordeo. „

Distinzione formale tra decima in frumento e decima in orzo che non si trova nelle visite 1552 e 1583.

Foglio 347 retro: " Item ex decima terrae Favarae hordei quolibet anno hordei salma una. „

Foglio 353 retro: " Item pro feudo seu territorio nuncupato

di Ranciditi et Sancto Benedicto possesso per magnificum Antonuzium de Vigintimillis et spectabilem dominum Blasium de Barresi quinta pars omnium terragiorum dicti territorii quolibet anno.

" Item pro feudo seu territorio nuncupato lo Poio di lo Conti possesso per magnificum Antonium de Martorana ex quo canonici consecuntur quintam partem terragiorum, seminatorum in dicto territorio.

. . . . . .

" Et pro feudo di li Bicini possesso per magnificum Guglielmum Johannis de Gulelmo ex quibus feudis seu territoriis prout in alia visitatione fuit notatum debentur quintae partes terragiorum etsi negentur a praedictis possessoribus, qui praetendunt tantum elargiri pro feudo seu territorio di li Grutti salmas sex frumenti, et pro feudo di Xintilia salmas quatuor et pro territorio di li Bicini salmas tres contra omniam iustitiam, nam ex relatione reverendi don Johannis de Puiades antiquissimi canonici agrigentini omnia suprascripta feuda seu territoria erant obligata ad quintam partem terragiorum solvendam dictis tribus canonicis di lu Porto, sed ex quibusdam actis pecunia aut pretiis obtentis aliqui liberarunt se ab ista subiugatione sicut in aliis multis bonis benefitiorum iuris patronatus regni factum est. Et quod peius est praefati possessores nolunt solvere nec istam parcam portionem, cum sint potentes et ob absentiam canonicorum nullus est qui eos cogat et ideo statim cogendi sunt ad praedictam solutionem, nam alias allegabunt possessionem de non solvendo et alias calumnias ut se liberent ab isto onere solvendo. „

d).— 1583. Visita *Puteus* (alias Del Pozzo). Palermo, Archivio di Stato, Conservatoria, vol. 1326.

Foglio 731 e seg.: " De reditibus ecclesiae. „

Foglio 732 retro: " Item pro decimis terrae Favarae salmae viginti octo frumenti. „

Foglio 736 retro-738 retro, Canonicati del Porto.

Foglio 736 retro: " In primis pro feudo nuncupato di S. Beneditto et Ranciditi existentibus in territorio Agrigenti possessis per spectabilem domnam Portiam Barresi et Del Garretto et haeredes quondam spectabilis Antonii de Vigintimiliis in comuni et pro indiviso quintam partem frumenti et hordei omnium terrarum dictorum feudorum eo anno quo seminantur. „

Foglio 737 retro: " Item pro feudo nuncupato dello Chiuppo... salmas sex frumenti et tres hordei quolibet anno ex accordio

antiquo facto inter praedecessores dicti magnifici de Biglio et canonicos dictae ecclesiae virtute contractus.

" Item pro feudo nuncupato del Poio... in communi et pro indiviso quintam partem frumenti omnium terragiorum dicti feudi eo anno quo seminantur iuxta formam feudorum supradictorum Ranciditi et S. Benedicti. „

Foglio 738 recto: " De praetentionibus Canonicorum [del Porto].

" Praetenditur ex parte dictorum trium canonicorum vera et integra quinta pars frumentorum omnium infrascriptorum feudorum seu territoriorum, videlicet dello Chiuppo, Refaudali, la Xintilia, li Commatini, Le Grutte, Rachalmaro, li Diesi et Vocali quemanmodum reddere conserverunt priusquam factum esset accordium de dictis feudis et territoriis cum diversis personis et possessoribus eorum ut supra notatum est et canonicis praedecessoribus ipsorum canonicorum, propterea dicta accordia sunt facta in gravissimum damnum et praeiudicium eorum, quia sunt laesi non solum ultra dimidiam sed ultra decimam partem. „

e). — Archivio della Mensa di Girgenti, fascicolo Canonicati del Porto, foglio 8. senza anno.

" Est sciendum qualiter in Iuliana Veteri dicta La Giuliana, à... conservata in Archivio M. C. Ep. Agrigentinae ubi sunt adnotatae et descriptae omnes dignitates, Canonicatus et Praebendae ac Beneficia Ecclesiae Cathedralis Agrigentinae, fructus, reditus, proventus decimae, et emolumenta, inter ceteros Canonicatus extant adnotati, et descripti Canonicatus de Regio iure patronatus, nuncupati del Porto. Inter quae iura et reditus extant infrascripti:

" La quinta parte di quello che si semina nelli feghi di S. Benedetto e Ranciditi, secondo la stima ita che seminandosi salme cento in ditti feghi, ne deve havere lo Canonico la quinta, che sarà salme venti, e quella si ha da dividere pro egual porzione con li altri due Canonici soi compagni, detti del Porto. Et prout haec et alia sunt legenda in dicta Iuliana ad suam [?] § Unde.

" Canonicus Fonforte [?] magister notarius.

" Item la quinta parte dello fego del Poio del Conte, secondo la stima che si fa delli seminati, in quello, giusta lo modo e forma del sopradetto fego di S. Benedetto; è fego di Ranciditi, quale quinta parte si divide pro egual portione con li canonici suoi compagni.

" Canonicus Fonforte [?] magister notarius. „

f). — *Constitutiones diocesanae synodi... Francisci Ramirez... cele-*

bratae MDCCIII. — Agrigenti, MDCCIV. (Ripubblicate nella collezione dei Concilii Agrigentini).

— Pars III, cap. V, pag. 54 e seg. Pag. 56: " Hae tres prebendae [del Porto] obtinent iura quintarum super feudis et praediis, prout in Iuliana, ex libris Regiae Visitationis continetur. — Abbiamo riferito questo passo, perchè è stato citato a proposito della quistione dei quinti, e perchè il relativo concilio, quantunque edito, non è facile a trovarsi fuori di Girgenti.

g). — 1707. Archivio vescovile Girgenti, fascicolo Canonicati del Porto, foglio 24.

Certificato che i quinti decimali li pagavano i proprietari dei feudi, e non mai i gabellotti nè i censualisti. Pare però che allora non fosse determinata una volta per sempre la quantità da pagarsi, giacchè si parla di stima e stimatori.

" 16 sett. 1707.

" Andrea Emanueli R'[=?] pro Magistro Notario. „

Avv. F. Scaduto,
Prof. ordin. di Dir. Eccles. nell'Univ. di Napoli.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

31 gennaio 1896.

Pres. Puccioni fl di P. — *Est.* Mosca
P. M. Quarta (concl. conf.).

Bacchi c. Parroco di Scapezzano.

Decime — Presunzione di sacramentalità — Non costituisce presunzione *juris et jure*, ma solo *hominis* — Decime sacramentali e domenicali — Caratteri — Esame dei documenti — Giudizio di fatto incensurabile in Cassazione.

Presunzioni — Debbono essere considerate nel loro complesso — Giudizio emesso dal magistrato di merito sul valore e sul modo di apprezzamento delle presunzioni — Non è soggetto alle censure della Cassazione.

Il principio che nel dubbio se una decima sia sacramentale o domenicale debba presumersi la sacramentalità non costituisce una presunzione juris et de jure, *ma una presunzione* hominis, *che può essere combattuta con presunzioni contrarie* (1).

Decime spirituali o sacramentali sono quelle dovute come corrispettivo del servizio dei ministri del Santuario prestato nell'esercizio del culto, ed il diritto al conseguimento di esse è un jus ad rem. *Invece le decime dominicali son quelle dovute* titulo creditorio, *e costituiscono un vero e propcio* jus in re *perchè imprimono un vero e proprio onere reale sui predj sopra i quali furono imposte* (2).

L'esame dei documenti esibiti in giudizio per farne desumere l'origine e l'indole della decima costituisce un'indagine di fatto che sfugge alla censura della Cassazione (3).

Anche versandosi in un giudizio di merito non sarebbe attendibile il sistema di eliminare le presunzioni stabilite dal giudice di merito, combattendole ad una ad una per poi dedurne che nessuna di esse, singolarmente considerate, non escluda la possibilità del contrario, dovendosi gli elementi di prova valutare nel loro complesso (4).

Il giudizio emesso dai magistrati di merito sul valore e sul modo di apprezzamento delle presunzioni non può essere soggetto alle censure della Cassazione (5).

La Corte rileva che la denunziata sentenza riteneva in fatto quanto segue:

Che nel 1878 il signor Vincenzo Bacchi acquistava dal Comune di Senigallia il terreno Montedoro in quel di Scapezzano, già appartenente alla dotazione del soppresso e rivendicato canonicato Luchi-Soprani, sul quale terreno gravava una decima di grano e mosto a favore della parrocchia di Scapezzano, il cui importo equivalente era stato detratto dal perito Antonietto nel determinare il prezzo del fondo stesso, allorchè fu posto in vendita.

Dall'acquisto al 1889 lo stesso Bacchi avea pagata puntualmente la decima gravitante sul fondo, ma negli anni 1890 al 1892 vi si era rifiutato, dicendola abolita dalla legge del 14 luglio 1887.

Fu allora che con atto del 3 settembre 1893 don Nazzareno Clari, parroco della chiesa di S. Giovanni Battista di Scapezzano, convenne davanti al pretore di Senigallia il detto Bacchi per sentirsi prefiggere il termine di 5 giorni per soddisfare la decima in grano e mosto dovuta alla parrocchia per gli anni 1890, 1891 e 1892 nella misura designata in detto atto.

(1-5) Sulle massime proclamate in questa sentenza si possono consultare i vari studi e le moltissime sentenze pubblicate nei precedenti volumi di questa Rivista, la quale della materia delle decime si è occupata in modo completo.

Ci limitiamo a richiamare i seguenti studi, e le seguenti sentenze più recenti rimettendoci alle relative note e richiami: *Se la decima sacramentale sia un diritto reale* (Volume I, pag. 177 e seg.), *Passaggio delle decime sacramentali in mani laiche* (Ivi, pag. 305 e seg.), *Decime redimibili* (Vol. III, pag. 385 e seg.). Cassazione Roma, 27 novembre 1894, Cassazione Torino, 31 dicembre 1894, Appello Venezia, 22 febbraio 1895, Cassazione Roma, 15 febbraio 1895, Cassazione Torino, 15 marzo 1895, ecc. (Vol. V, pagine 153, 65, 232, 464, 290, ecc.).

Il convenuto Bacchi dedusse che la decima pretesa fosse di natura sacramentale, e quindi abolita senza compenso dalla legge del 14 luglio 1887.

L'attore invece sostenne che nella specie trattavasi di decima dominicale ed in sostegno di codesto assunto esibiva diversi documenti.

Il pretore di Senigallia con sentenza del 30 maggio 1894 rigettò la istanza del parroco condannandolo alle spese.

Da tale sentenza appellava il parroco, ed il Tribunale di Ancona con sentenza del 19-21 novembre 1894 accolse la domanda del parroco, e condannò il Bacchi al pagamento della detta decima in grano e mosto ed alle spese.

Codesta sentenza vien denunziata per cassazione dal Bacchi con unico motivo di ricorso.

Ciò premesso in fatto,

Considera in dritto che il ricorrente Bacchi con l'unico motivo di ricorso vien chiedendo la cassazione della denunziata sentenza per violazione degli articoli 1 a 3 della legge 14 luglio 1887.

Egli esordisce con ricordare il principio: « In dubio praesumantur decimae potius spirituales quam temporales »; ed anche l'altro che la legge del 1887 dichiara abolite le decime sacramentali ancorchè si trovino convenzionalmente riconosciute.

Indi assume che il Tribunale abbia erroneamente ritenuta la dominicalità della prestazione in controversia perchè trattavasi di decima dipendente da contratto.

Dice arrischiato ed incompleto il giudizio del Tribunale sui documenti.

Ed infine investe ad una ad una tutte le presunzioni di dominicalità desunte dal Tribunale dai documenti e fatti attinenti alla detta prestazione, dicendole erronee.

Che però ponendo in esame tutti codesti assunti del ricorrente, niuno di essi raggiunge il pregio di poter essere atteso. E per cominciare dal primo, egli è vero che in tema - se una decima sia sacramentale o dominicale - vale il principio invocato dal ricorrente, che nel dubbio debba presumersi la sacramentalità. Se non che codesto principio non è stato obbliato dai giudici di merito, i quali, pur ricordandolo, hanno soggiunto, che nella quistione in esame non poteva spiegare alcuna influenza, perchè non trattavasi di una presunzione *juris et de jure*, ma di una presunzione *hominis*, che poteva essere combattuta con presunzioni contrarie, come lo era nella specie.

Che neppure sia sussistente in fatto la doglianza del ricorrente, che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto la dominicalità della prestazione in controversia, sol perchè trattavasi di decima dipendente da contratto, senza neppure por mente che la stessa legge del 1887 dichiara abolite le decime sacramentali ancorchè si trovino convenzionalmente riconosciute. In codesto errore non incorse il Tribunale. I giudici di merito, dopo di avere dai documenti antichi rilevato risultare che in tempo molto anteriore al 1540 i cittadini di Scapezzano aveano concesso in dotazione alla chiesa di S. Giovanni Battista mezza provenda di grano ed un barile di vino per soma di terra del loro territorio, dissero che una prima presunzione di dominicalità della prestazione in contesa si attingeva dal fatto di avere i cittadini di Scapezzano dotato la parrocchia di prestazioni prediali fisse in grano e mosto, poichè in cosiffatto modo si erano spogliati, sia pure per principio religioso, di una parte del loro dritto di proprietà sopra un determinato numero di terre, trasferendola alla parrocchia, ed indi soggiunsero così:

« E questo concetto *di donazione di dritto di proprietà sulle terre* si evince anche dall'interesse addimostrato dai donanti, che questa dotazione venisse rispettata anche da coloro che fossero divenuti in prosieguo di tempo proprietarii dei terreni facenti parte della dotazione suddetta. » Adunque i giudici di merito dedussero una presunzione di dominicalità della decima, non già dal motivo che la prestazione in controversia dipendesse da contratto, ma sibbene dal-

l'indole del diritto concesso, che dissero di proprietà sulle terre e quindi *ratione dominii*.

E così giudicando il Tribunale determinava esattamente la sostanziale differenza onde vanno giuridicamente distinte le decime spirituali abolite, dalle decime dominicali conservate e soggette a commutazione. Decime spirituali o sacramentali son quelle dovute come corrispettivo del servizio dai ministri del Santuario prestato nell'esercizio del culto, ed il diritto al conseguimento di esse è un *jus ad rem*. Invece le decime dominicali son quelle dovute *titulo creditorio* e costituiscono un vero e proprio *jus in re*, perchè imprimono un vero e proprio onere reale sui predii sopra i quali furono imposte come nella specie.

Fermato poi il vero concetto giuridico da cui partiva il Tribunale, torna inopportuno il ricordo che il ricorrente rivolge al Collegio di merito di aver dimenticato, che le decime sacramentali nacquero per le spontanee oblazioni dei fedeli, e che poi man mano per opera dell'autorità ecclesiastica sorretta dal potere civile furono rese obbligatorie. Codesto ricordo sarebbe riuscito opportuno se il Tribunale dalla sola esistenza del contratto avesse argomentato alla dominicalità della decima, e non dall'indole del diritto ceduto.

Che inattendibile sia poi l'assunto del ricorrente col quale dice arrischiato ed incompleto il giudizio del Tribunale sui documenti. I giudici del merito, come si è già accennato di sopra, dall'esame di documenti antichi esibiti in giudizio desunsero l'origine e l'indole della prestazione in controversia. Così facendo esplicarono una indagine di fatto, che sfugge ad ogni censura di questa Corte. E' ormai nota la costante giureprudenza della Corte stessa di non ammettere che l'apprezzamento e il giudizio di fatto delle Corti di merito possono fornire ragioni a mezzi di annullamento per travisamento in sede di Cassazione, e ciò perchè tutti i mezzi di travisamento si risolvono in quistioni di fatto, a cui la Corte di cassazione deve rimanere assolutamente straniera.

Che l'ultimo assunto del ricorrente sia diretto ad investire le presunzioni del Tribunale. Il Collegio di merito dopo di aver desunto una presunzione di dominicalità dall'indole del diritto donato *ratione dominii*, altre ne attinse al sue convincimento dal fatto che detta prestazione avea sempre gravata la terra e non il proprietario come nelle sacramentali — per essere stata corrisposta sempre in misura fissa ed indipendente dalla produzione o meno delle terre soggette alla stessa per essersi corrisposta anche dall'ente ecclesiastico e dalla cattedrale di Senigallia cui il fondo Montedoro apparteneva, non ostante che per la loro qualità gli enti stessi non fossero tenuti alla decima sacramentale, ed in fine per essersi considerata quella prestazione afficiente il fondo per guisa da escludere dal prezzo il capitale corrispondente. Ora il ricorrente codeste presunzioni viene partitamente impugnando e confutando dicendole erronee, perchè ciascuna di esse non escluderebbe la possibilità del contrario.

Pur versandosi in un giudizio di merito, non sarebbe attendibile il sistema del ricorrente di eliminare le presunzioni stabilite dal giudice di merito combattendole ad una ad una, per dedurne che niuna di esse, singolarmente considerate, non escluda la possibilità del contrario, imperocchè per codesti giudizii impera il principio, che il magistrato valuta gli elementi di prova nel loro complesso in quanto che ciascuno di essi porta il suo contributo all' accertamento del vero, giusta la regola: *quae singula non prosunt, unita juvant*.

Ma nella specie si versa in un giudizio per cassazione, e per lo stesso deve star saldo il principio, che il giudizio emesso dai giudici di merito sul valore e sul modo di apprezzamento delle presunzioni, non può esser soggetto alla censura della Cassazione.

Che per le discorse cose sia a rigettarsi il proposto ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.
20 dicembre 1895.

Pres. De Cesare. — *Est.* Petrilli.

Ricorso Remus ed altri.

Questua — Responsabilità penale — Non è di chi vada questuando per delegazione, ma di chi, ottenuta la licenza, la fa eseguire da persone che non indicò all'autorità competente.

La responsabilità penale non è di chi vada questuando per delegazione, fosse pure minorenne, ma di chi, ottenuta la licenza della questua, la faccia eseguire da persone che non indicò all'autorità competente. (1).

Attesochè il pretore di Bobbio Lomellina nella sua sentenza del 24 ottobre 1895 impugnata di ricorso da Francesco Remus, Cesare Provera e Giuseppe Caresara, ritenne in punto di fatto che tutti e tre costoro vennero sorpresi dai reali carabinieri mentre pubblicamente andavano di casa in casa questuando per fare raccolta di offerte per un banco di beneficenza, senza essere muniti del permesso dell'autorità di pubblica sicurezza prescritto dalla legge. Ritenne pure in fatto il pretore che essi procedevano a quella questua per delegazione avutane da Giacinto Serra il quale vi era stato legalmente autorizzato dal sottoprefetto di Mortara; però non erano gli stessi che il Serra aveva indicati di aggregare a sè nell'opera pia, i cui nomi erano stati segnati nell'ordinanza del sottoprefetto, ma altri invece ai quali il Serra ammetteva avere dato economicamente l'incarico. Di qui il pretore ritenne essersi concretata la contravvenzione alla disposizione dell'articolo 82 del regolamento 8 novembre 1889 per l'attuazione della legge di pubblica sicurezza, ne dichiarò colpevoli i summentovati Remus, Caresara e Provera, e li condannò nell'ammenda di lire tre per ciascuno i due primi, e di lire due l'ultimo, perchè minorenne.

Attesochè il proposto ricorso in cui si sostiene l'inesistenza del reato ha pieno fondamento in diritto. Basta la semplice lettura del sopracitato art. 82 per essere manifestato quanto ei sia inapplicabile nella specie, imperocchè la responsabilità penale non è di chi vada per delegazione questuando, fosse pure minorenne, ma di chi, ottenuta la licenza della questua, la faccia eseguire da persone che non indicò all'autorità competente. Non è lecito estendere ad altri disposizioni che per persone diverse furono stabilite. Il precetto di denunzia degl' incaricati dell'esercizio della questua, di cui al suddetto art. 81, è solo per colui che domanda di fare una questua, onde l'omissione può colpire lui soltanto, nè può coinvolgere per mancanza di licenza i delegati pei quali di farne richiesta niun obbligo fu sancito dalla legge.

Per tali ragioni, annulla senza rinvio, ecc.

Cassazione di Roma.
19 novembre 1895.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Penserini.

Congregazione dei laici Santomauro sotto il titolo della Immacolata c. Calabresi.

Legato *cum onere* — Semplice utilità onorifica — Celebrazione di messe.

È legato cum onere *anche quello che procura al legatario un'utilità onorifica, quantunque non valutabile pecuniariamente.* (1)

Quindi è vero legato cum onere *il lascito di somma da erogarsi in celebrazione di*

---

(1) L'articolo 82 del Regolamento per l'esecuzione della legge di Pubblica Sicurezza così dispone:

« Chi domanda di fare una questua o colletta a termini dell'articolo 84 della legge deve indicare le persone che avranno l'incarico di eseguirla.

« L'autorità di Pubblica Sicurezza del circondario, ove nulla osti, rilascierà alle medesime una carta di riconoscimento.

« In nessun caso le questue possono farsi per mezzo di persone di età minore o in tempo di notte per le vie pubbliche.

Cons. Garbasso Carlo Luigi, *Delle contravvenzioni contemplate nella nuova legge di Pubblica Sicurezza.* Casale, tipog. e litog. P. Cassone 1895. Vol. III, pag. 51 e seg.

messe fatto ad una Congregazione di laici che ha fra i suoi scopi anche opere e pratiche di culto. (2)

L'impugnata sentenza in tanto negò il termine chiesto dalla Congregazione a provvedersi della autorizzazione ad accettare il legato, in quanto ritenne costituire questo un ente autonomo di culto, che sarebbe compreso nella soppressione sancita dall'art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867, onde *incidit in casum a quo incipere non poterat:* ritenendo la Congregazione *nudus minister voluntatis* e non vera legataria *cum onere*, perchè nessuna utilità gliene derivava, dovendo erogare interamente i ducati sette legati nella elemosina per fare celebrare le quattordici messe cantate.

Ed in questo ragionamento contiensi un errore di diritto. Perocchè, a parte ogni altra considerazione, è da por mente che non è *nudus minister voluntatis*, ma vero e proprio legatario quegli che dal legato ritragga, soddisfatto l'onere, una utilità; la quale può essere, ma non è necessario che sia, pecuniaria, bastando all'uopo che l'utilità consista in un interesse degno della protezione della legge: essendo principio generale incontroverso che l'interesse legittimo genera l'azione (L. 32, *Qui fundum*, Dig., *Locati*: L. 8, *Si procuratorem* § 6, *Mandati*, Dig. *Mandati*; art. 36 cod. proc. civ.). Ed interesse legittimo è pure quello di onorificenza, consistente nel lustro e decoro che ad una Congregazione, la quale abbia fra i suoi scopi anche opere e pratiche di culto, derivi dall'essere messa in grado di fare celebrare messe; interesse di onorificenza che è riconosciuto e protetto dalla legge ed è generatore di un diritto onorifico (L. 122 *Civitatibus*, Dig., *de legatis* § 1; L. 6 *Annuam pecuniam*; L. 7 *Quintus Mucius*, Dig., *de annuis legatis*; L. 16 *Legatum civitati*, Dig., *de usu et usufr. legat.*; L. 6 § 2 *Lucius Titius*, Dig., *de auro et argento legati*). L'interesse pertanto generatore di un diritto e di un'azione contiene indubbiamente una utilità, poichè i diritti e le azioni sono parte del patrimonio.

Doveva quindi il Tribunale vedere in fatto se codesta utilità derivasse alla Congregazione; ed errava in diritto quando la ritenne *nudus minister voluntatis* solo perchè dovesse erogare nell'adempimento dell'onere l'intera rendita annua legatale.

Per questi motivi, cassa, ecc.

Cassazione di Roma.

13 novembre 1895.

Pres. Tondi, P. — *Est.* Masi.

Finanza c. *Marinucci.*

Celebrazione di messe — Mancanza di designazione della Chiesa, del Sacerdote cui commettersi la celebrazione, di alcun istituto giuridico ecclesiastico o civile che avesse diritto a far osservare la volontà del donante — Articoli 833 e 1075 Codice Civile — Facoltà concessa ai donatarj di depositare una somma capitale — Articolo I. legge 15 agosto 1867.

Una disposizione per celebrazione di messe in cui non sia designata la Chiesa per la celebrazione, non il Sacerdote cui commettersi la celebrazione stessa, non alcun istituto giuridico ecclesiastico o civile che avesse ufficio e diritto a fare osservare la volontà del donante, non è nulla ai sensi degli articoli 833 e 1075 del Codice Cic. (1)

Nè può influire contrariamente la facoltà concessa ai donatarii di liberarsi dall'obbligo mercè il deposito di una somma capitale da impiegarsi nella celebrazione delle messe. (2)

Legittimamente potrebbe tale facoltà esercitarsi assegnando la somma capitale, e per essa la rendita pubblica, ad un ente ecclesiastico riconosciuto e capace di possedere, senza così imbattersi nel divieto dell'articolo 1075 Codice Civ. (3)

(1-2) Veggasi, a proposito di queste massime, quanto osserviamo nello studio pubblicato nella precedente dispensa « *I lasciti a parrocchie e fabbricerie e la legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle Opere pie* » al n. 30 e seg. Si consulti inoltre la giurisprudenza ivi richiamata. La sentenza che ora pubblichiamo è quella richiamata al n. 32 (nota 1ª) del detto Studio, e per errore non venne compresa nella precedente dispensa.

(1-4) Cons. tra le ultime sentenze della Cassazione di Roma, coi richiami e note, quella del 18 nov. 1895 (Vol. in corso, disp. 1ª pag. 54), e quelle del 9 aprile e 27 nov. 1894 (Vol. II., pag. 57 e 53).

L'articolo 1. della legge 15 agosto 1867 riguarda unicamente le fondazioni di culto preesistenti alla pubblicazione del Cod. Civ. (4)

Con atto notarile del 16 giugno 1890 Renzi Giuseppe facea donazione di uno stabile ai nepoti Marinucci Amerigo e Felice: e fra le condizioni imponeva a costoro l'obbligo di far celebrare annualmente e perpetuamente tante messe quante rientravano nella somma di L. 320, rimettendone l'adempimento alla integrità ed oculatezza loro. Concedeva anche facoltà di liberarsi da tale obbligo col depositare nel G. Libro del Debito Pubblico Italiano una somma capitale del reddito netto di L. 320 da impiegarsi nella celebrazione delle messe.

Con atto successivo del 23 dello stesso mese dava incarico a tal Giuseppe Ranelletti di vegliare perchè all'obbligo imposto adempiessero i donatari, e di astringervili con tutti i mezzi di legge.

Ranelletti accettava l'incarico e prometteva di trasmetterlo ai suoi eredi.

L'atto di donazione veniva registrato col pagamento di L. 1079,40 tassa liquidata in parte come atto gratuito, ed in parte come atto oneroso: ma veniva dall'Ispettore rettificata più tardi la liquidazione e portata la tassa sino a lire 1521 sulla considerazione che l'atto fosse a qualificarsi del tutto gratuito dovendo la celebrazione delle messe ritenersi mero onere di coscienza e senza forza giuridica.

Alla ingiunzione del 31 ottobre 1893 si opposero gl' intimati deducendo che dovuto non fosse il supplemento di lire 431,60. E tale opposizione fu dal Tribunale Civile di Avezzano accolta con sentenza del 5 aprile 1894, confermata dalla Corte di Aquila con sentenza del 18 dicembre 1894.

Escluse la Corte nei motivi che si potesse in quell' obbligo riconoscere una istituzione di culto fra quelle vietate dagli art. 833 e 1075 cod. civ. e giudicò che invece fosse civilmente efficace ed al suo adempimento gli eredi del donante avessero interesse e diritto.

L'Intendenza di Finanza reclama lo annullamento di tale sentenza denunziando nell'unico mezzo del ricorso la violazione degli art. 6 e 30 della legge sul Registro; 833 e 1075 del cod. civ; 1. n. 6 della legge 15 agosto 1867; e 517 n. 2,361 n. 6,360 n. 2 cod. proc. civ.

Il Supremo Collegio osserva.

Che la Corte di Aquila, escludendo la fondazione di culto applicò rettamente gli art. 833 e 1075 del cod. civ. Nella disposizione relativa alle messe non designavasi chiesa ove celebrarsi; non sacerdote cui commettersi la celebrazione; non istituto giuridico, ecclesiastico o civile, che avesse ufficio e diritto a fare osservare la volontà del donante.

E' vero che ad un Ranelletti davasi mandato di vegliare all' adempimento: è vero che costui non solamente il mandato accettava, ma prometteva anche di trasmetterlo ai suoi eredi. Ma pur ammettendo che tale trasmissione potesse aver luogo e forza civile è facile considerare che al mandato si può rinunziare, che il mandatario può morire senza averlo trasmesso, che trasmesso può venire respinto o rinunziato. Date queste volgari ipotesi risulta che la perpetuità della celebrazione non si sarebbe organicamente costituita, come avviene quando ad un ente morale indeffettibile si commette l'ufficio di vegliare all'osservanza continua e fedele dell'opera di culto: e quindi il carattere della perpetuità e autonomia mancherebbe.

Che la facoltà concessa ai donatari di liberarsi dall'obbligo mercè il deposito di somma capitale da impiegarsi nella celebrazione delle messe non presenta una vera obbiezione.

Le disposizioni si valutano negli elementi necessarii, che le costituiscono; tutto quanto vi è aggiunto accessoriamente a titolo di facoltà non infirma la validità originaria di esse, se per attuarsi la facoltà incontra un' ostacolo di legge.

Oltre a ciò la facoltà nella specie si può esercitare in modo perfettamente legittimo, assegnando la somma capitale, e per essa la rendita pubblica ad un ente ecclesiastico riconosciuto e capace di possedere senza inbattersi nel divieto dell'art. 1075 C. C.

Che imposto ed accettato il peso della celebrazione, l' adempimento costituisce un'obbligo pel donatario, un diritto pel donante e suoi eredi, rapporto giuridico che ha per sanzione la facoltà di costoro a proporre la domanda di rivocazione della donazione nei termini dell'art. 1080 Cod. Civ.

Che inopportunamente venne nel ricorso invocato l'art. 1 delle L. 15 agosto 1867 essendo diretta questa legge unicamente a regolare le sorti delle fondazioni di culto, preesistenti alla pubblicazione del Cod. Civ. imperante.

Che la motivazione della sentenza è in ogni parte sua completa e sufficiente, ecc.

Cassazione di Roma.

21 ottobre 1895.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Masi

Fondo per il culto c. *Monache di S. Chiara.*

Amministrazione pubblica — Nota colla quale si riconosce da essa una condizione giuridica, si dichiara di mantenerla, e la si mantiene poi in fatto — Non importa contrarre un'obbligazione nuova — Non deducibile la mancanza delle forme stabilite dalle leggi sulla contabilità.

Il riconoscersi da una pubblica amministrazione con analoga nota una condizione giuridica, dichiarare di mantenerla, mantenerla in fatto per lungo ordine di anni non importa per l'amministrazione stessa costituire e contrarre un'obbligazione; non può quindi dedursi la mancanza delle forme che le leggi sulla contabilità dello Stato prescrivono per la formazione di un'obbligazione a carico della pubblica amministrazione.

Con citazione del 23 febbraio 1894 le monache del monastero di Santa Chiara in Napoli esposero, e fu con la sentenza impugnata dal presente ricorso ritenuto da quella Corte di appello, che per sovrane antichissime disposizioni, osservate sempre, i frati francescani dimoranti in vicino convento prestavano gli ufficii religiosi alle monache Clarisse, e si adoperavano nelle funzioni della chiesa loro; che la Cassa ecclesiastica avea con nota del 25 gennaio 1864 mantenuto e dichiarato di riconoscere per obbligatoria la spesa di lire 42,50 mensili occorrente perchè alle monache fosse continuata la medesima assistenza religiosa, finchè fossero rimaste ivi riunite in vita comune; e che tutto ciò era stato osservato fedelmente dalla Cassa ecclesiastica e quindi dalla succeduta amministrazione del Fondo pel culto sino alla morte del sacerdote Mancini incaricato di questo religioso servigio, ma poscia erasi l'amministrazione rifiutata di provvedere con sostituire al defunto altro sacerdote, dichiarandosi non obbligata a sostenere tale spesa. Onde la domanda avanzata con la citazione, che obbligatoria invece venisse dichiarata, e condannata fosse l'amministrazione del Fondo per il culto a sostenerla.

La domanda accolta dal Tribunale civile di Napoli con sentenza del 27 aprile 1894 venne in seguito di appello proposto dal Fondo per il culto riesaminata innanzi la Corte: sostenendo l'amministrazione appellante che alle monache attrici mancasse diritto e qualità per avanzare quella domanda, e che cotesta non avesse alcun legittimo fondamento mancando alla nota del 25 gennaro 1864 le condizioni sostanziali e le solennità di forma per costituire a carico della pubblica amministrazione e rendere efficace una obbligazione civile.

La Corte, con sentenza del 23 gennaio 1895, respinte tutte queste obbiezioni, confermò l'appellata sentenza.

Col presente ricorso il Fondo per il culto reclama l'annullamento della sentenza d'appello proponendo per mezzi la violazione degli articoli 1, 4, 8, 9, 13, 25 del decreto 17 febbraio 1861 — degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 28 della legge 7 luglio 1866, e degli articoli 36, 360, 361 n. 2 del codice di procedura civile.

Il Supremo Collegio osserva:

Che avendo la Corte ritenuto che per civile obbligazione proveniente dalle antiche sovrane disposizioni, riconosciute dalla convenuta amministrazione con la nota del gennaio 1864, fosse dovuta alle monache attrici la reclamata assistenza

religiosa, e fosse quindi necessaria e obbligatoria la spesa inserviente a tale fine, le attrici avevano qualità e interesse a promuovere quel giudizio: essendo verità elementare in diritto che a ciascuno compete azione per conseguire l'adempimento di un obbligo, che verso di lui contrasse il convenuto.

Che la sentenza, per avere ritenuto tale obbligazione, è impugnata col ricorso, non già perchè mancassero le condizioni necessarie per sussistere e perchè dalla Corte si dichiararono erroneamente di contenersi nella nota del gennaio 1861, ma perchè omise di motivare su quella parte conclusionale, che impugnava la validità ed efficacia della obbligazione che dalle attrici si pretendeva assunta con quella nota, per carenza di quelle forme, che le leggi su la contabilità dello Stato prescrivono alla formazione di un' obbligazione a peso delle pubbliche amministrazioni.

Che fermato in questi termini il secondo mezzo del ricorso è facile giustificare il silenzio della Corte. La nota del 1864 non aveva per obbietto l'imporre sul patrimonio monastico già incamerato una passività e una spesa, non prima sussistente, per servizi religiosi che venivano così a costituirsi verso le monache: ma di mantenere lo stato di cose, che trovava costituito da secoli, e non per placito dei religiosi, ma per volontà e disposizione sovrana.

Riconoscere una condizione giuridica, dichiarare di mantenerla, mantenerla in fatto per lungo ordine di anni, non vale per una pubblica amministrazione costituire, e contrarre una obbligazione. E quando risulta che ciò fu ritenuto, non ostante le imperfezioni del linguaggio dalla sentenza adoperato, la conclusione della inapplicabilità delle disposizioni invocate è inerente alle premesse, ed è implicitamente motivato il rigetto della obbiezione difensiva.

Per questi motivi la Corte rigetta ecc.

Cassazione di Roma.

17 settembre 1895.

Pres. Puccioni, ff. di P. — *Est.* Bandini.

Bianchi c. *Commissione elettorale di Bologna.*

Elettorato politico e amministrativo — Incapacità — Persone che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza — Art. 30, lett. g, della legge comunale e provinciale, e art. 88 della legge elettorale politica.

Sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza soltanto coloro che vivono principalmente a spese dei detti istituti (1).

Non rientrano pertanto nell'anzidetta categoria tutti coloro che ricevono dai mentovati istituti un semplice sussidio, per quanto sia questo a loro corrisposto abitualmente a periodi determinati (2).

È giudizio di apprezzamento e di fatto, riservato esclusivamente alle Commissioni elettorali amministrative, il definire se il prestato soccorso costituisca un semplice sussidio o una vera prestazione alimentare che faccia vivere il sovvenuto a carico dell'istituto sovventore (3).

Ritenuto che la Commissione elettorale provinciale di Bologna, con deliberazione del 9 gennaio anno corrente, cancellò dalle liste elettorali politiche e amministrative di quella città centocinquantaquattro cittadini, perchè abitualmente sussidiati, due dalla Congregazione di carità e tutti gli altri dall'Opera pia dei poveri vergognosi.

Ritenuto che la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 6-8 aprile, notificata il 20 di detto mese, rigettò il reclamo contro la surriferita deliberazione, tempestivamente proposto dall'elettore Roberto Bianchi con ricorso in data del 25 maggio regolarmente notificato.

(1-3) In questo senso si è pronunciata la stessa Corte suprema con altra sentenza del 13 agosto 1895, Buzio c. Barberino (Legge 1895, II, 542). Conforme: Saredo, *La nuova legge sull'ammin. com. e prov. commentata*, vol. II, n. 2892.

Ritenuto che con altro ricorso del 2-16 giugno il detto elettore, sig. Bianchi Roberto di Pietro, ha denunziato a questa Corte suprema la suindicata sentenza della Corte bolognese e ne chiede l'annullamento per un solo mezzo, col quale lamenta la violazione dell'art. 25 della legge 11 luglio 1894, n. 286, e degli art. 88 della legge elettorale politica e 30 della legge comunale e provinciale, perchè la sentenza anzidetta ha ritenuto, argomentandolo principalmente dal suindicato art. 25, che qualunque sussidio abitualmente concesso dagli istituti di pubblica beneficenza o dalle congregazioni di carità, renda incapaci all'esercizio del diritto elettorale sì politico che amministrativo.

Considerato che la disposizione contenuta sotto la lettera *g* dell'art. 30 della legge comunale e provinciale, testo unico 10 febbraio 1889, n. 5921, trae la sua origine dall'art. 88 della legge elettorale politica del 22 gennaio 1882, n. 593, serie 3ª, si trova letteralmente ripetuta nell'art. 88 del testo unico della legge elettorale politica 24 settembre 1882, n. 999, serie 3ª, e nell'art. 98 del testo unico della legge elettorale politica 28 marzo 1895, n. 83, e nella sua locuzione materiale dice che non sono nè elettori nè eleggibili — ivi — « coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza o delle congregazioni di carità. »

Considerato che fino dal primo suo comparire nella legislazione italiana la surriferita disposizione fu pacificamente intesa nel senso che due fossero le condizioni da essa richieste all'effetto di produrre la incapacità elettorale, la condizione cioè dell'abitualità e quella della entità della sovvenzione in misura tale da fare assumere a questa il carattere di una prestazione alimentare; imperocchè l'esattezza di questa interpretazione è luminosamente dimostrata dalla lettera, dallo spirito e dalla genesi della disposizione antedetta.

Invero, è dimostrata dalla lettera, perchè la frase *essere a carico* di alcuno nel suo significato naturale importa vivere a spese di lui, e di conseguenza la locuzione *coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di beneficenza*, esprime naturalmente il concetto di coloro che vivono a carico dei detti istituti e sono da questi se non totalmente, almeno in modo principale mantenuti e alimentati. E che in questo senso veramente il legislatore abbia usato la già indicata locuzione è pur confermata dalla precedente sua proposizione relativa ai ricoverati, poichè questi ricevono in sostanza i pieni alimenti dall'istituto che a loro fornisce, oltre il vitto, anche l'alloggio e il vestiario; e dopo aver ricordato questa prima categoria di persone, era ben naturale che il legislatore passasse a contemplare l'altra categoria di coloro che ricevono gli alimenti meno pieni, e se non hanno bisogno di alloggio e vestiario, campano però la vita principalmente a spese dell'istituto. Queste due categorie d'individui parificate per l'effetto della incapacità elettorale, debbono ritenersi proprio equiparate fra loro anche nel rapporto soggettivo, per modo che gli uni come gli altri debbano trarre, se non in tutto, in molta parte il loro sostentamento dalla pubblica beneficenza; imperocchè è assurdo il supporre che un legislatore abbia voluto un identico effetto da due cause diverse e affatto disparate; ed è pure sotto ogni aspetto illogico l'imprestare a lui questo concetto sol perchè non ha usato una locuzione diversa meglio confacente al gusto di chi è chiamato ad interpretare ed applicare le sue disposizioni.

È poi dimostrato dallo spirito che informa questa disposizione, perchè ha essa per iscopo di garantire l'indipendenza e la libertà del voto, e trova la sua ragione nello stato di subiezione e di avvilimento che è comune tanto al ricoverante quanto a colui che, sebbene non ricoverato, si trova ridotto nella impotenza di provvedere al proprio sostentamento e vive abitualmente a carico della pubblica beneficenza.

E', per ultimo, dimostrato dalla ge-

nesi dell'anzidetta disposizione, poichè colui che per il primo la propose aveva proprio usato la parola *sussidio*, e con larghissima locuzione aveva contemplato tutti coloro che avevano ricevuto un sussidio qualunque nei sei mesi antecedenti alla elezione. Ma i poteri legislativi non secondarono i concetti surriferiti, e dopo molta titubanza ammisero anche questa nuova ragione di incapacità, coartandola peraltro nei più ristretti confini col doppio criterio dell'abitualità e di quell'alimentazione meno piena che fa sempre sentire all'alimentante il carico e il peso di un alimentato. E per servire appunto a questi due criteri e porre in armonia questa nuova ragione d'incapacità coll'altra relativa ai ricoverati, bandì assolutamente la parola *sussidio*, sostituendola con la frase *essere a carico*, e perchè non potesse altrimenti parlarsi di un periodo di tempo determinato, aggiunse l'avverbio *abitualmente*, ben sapendo quali sono gli elementi che costituiscono il concetto giuridico dell'abitualità.

Considerato che l'art. 25 della legge 11 luglio 1894, ripetuto con lo stesso numero nel testo unico della legge 28 marzo 1895, n. 83, non è punto in antinomia col successivo art. 98 della stessa legge, e non contiene davvero una interpretazione autentica di questa seconda disposizione. Esso dice così: « A richiesta della Commissione i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per la revisione delle liste. Gli esattori entro il 31 dicembre devono trasmettere ai Comuni una copia dei ruoli certificata conforme. Prima del 15 dicembre gl'istituti di beneficenza e la congregazione di carità debbono spedire all'ufficio comunale, per gli effetti dell'art. 98, l'elenco degli individui abitualmente soccorsi durante l'anno precedente. »

Lo scopo di questa disposizione è evidentemente quello di assicurare alla Commissione comunale, incaricata di proporre, con la formazione degli elenchi, le variazioni da farsi alla lista permanente, i mezzi di prova a lei necessari per questa sua funzione. La parola *soccorsi* che si legge nell'ultimo periodo dell'articolo surriferito nulla spiega a riguardo del successivo articolo 98, e se qualcosa dimostra, questo è che anche il legislatore del 1894 non ha voluto usare la parola *sussidiati* e si è valso dell'altra *soccorsi* più generica e più comprensiva, onde meglio apparisse, che il giudizio se gl'individui soccorsi siano o no a carico degli istituti di beneficenza, è riservato unicamente alle Commissioni comunale e provinciale, e costituisce un apprezzamento che non può essere da altre autorità sindacato.

Considerato che l'impugnata sentenza ha pertanto errato quando ha gratuitamente supposto che nel citato art. 25 si contenga una interpretazione autentica del successivo articolo 98, e coll'accogliere dei concetti diametralmente opposti a quelli superiormenie enunciati, ha in realtà violato insieme ai già indicati articoli 25 e 98, anche l'art. 88 delle leggi 22 gennaio e 24 settembre 1882, e l'art. 30 della legge comunale e provinciale, in nessuna parte modificati dalla legge 11 luglio 1894, n. 286. Conseguentemente la suindicata sentenza deve essere annullata.

Per questi motivi, la Corte cassa la sentenza, ecc.

Cassazione di Roma

17 maggio 1895.

Pres. Ghiglieri P. P. — *Est.* Spaziani.
Brizi c. *Finanze.*

Ricorso in Cassazione — Esposizione dei fatti — Riferimento alla sentenza denunziata ed alla comparsa dell'appellante — Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso in Cassazione quando non contenga la espressione sommaria dei fatti della causa, e si limita a richiamarsi alla storia del fatto quale si raccoglie dalla sentenza denunziata e dalla comparsa fatta in appello (1).

---

(1) Questa massima ci sembra troppo rigorosa. Confor. stessa Cass. 27 febbraio 1894. Ariò c. Feltrinelli (*Foro Ital.* 1894, I, 353). In senso contrario V. Saredo *Istituz. di procedura civ.* 3ª ediz. vol. II, n. 970.

Ritenuto che l'avv. Luigi Brizi, mediante ricorso notificato nel giorno 28 ottobre 1894 all'Amministrazione del Demanio dello Stato, dicendo (sic) che *la la storia del fatto si raccoglie dalla comparsa dell'appellante e dalla sentenza denunciata*, ha impugnato per cassazione la sentenza resa li 12-17 settembre 1894 dalla Corte d'appello (sic) *in una causa vertente fra esso ricorrente e l'Amministrazione demaniale dello Stato, come succeduta all' asse ecclesiastico in persona del Ricevitore del registro in Rieti.*

Premesse le parole sopra trascritte, ha esposto tre motivi di cassazione, con i quali censura la denunziata sentenza per avere violati e falsamente applicati gli articoli 36, 668 e 707 del Cod. di procedura civile, 1987, n. 1-2, 1999 del Cod. civ. in relazione all'art. 140 della proc. civ. e per mancata motivazione, nel decidere la questione di nullità del bando della vendita giudiziale dei beni appartenenti allo stesso ricorrente Brizi; nullità che esso stesso propugnava nel giudizio di merito, in quanto la notificazione del bando sarebbe stata eseguita all'ufficio ipotecario per alcuni creditori, i quali, iscrivendo la ipoteca, avevano eletto altrove il loro domicilio.

Ritenuto che l'Amministrazione del Demanio dello Stato, visto il succennato ricorso, anch'essa ha mosso censura alla indicata sentenza, in quanto non accolse la sua eccezione d'inappellabilità del pronunziato dei primi giudici.

Considerato che per disposizione data con l'art. 523, n. 2 del Cod. di procedura civile il ricorso per cassazione deve contenere la esposizione sommaria dei fatti della causa: e la ragione di tale prescrizione si ritrova non soltanto nel noto aforismo *ex facto oritur ius*, ma ancora nella necessità di porre in grado la controparte di fare le sue osservazioni e di presentare al giudice del diritto i dati di fatto dai quali il ricorrente, in contraddizione del giudicato, solleva una delle questioni che possono aver adito alla Corte di cassazione.

Considerato che nel ricorso presentato dal Brizi, come sopra delineato, manca assolutamente la sommaria esposizione dei fatti della causa. Ed a tale mancanza non può aver supplito nè il semplice richiamo agli atti di appello, nè la esposizione dei motivi: non quel richiamo, perchè il rimedio straordinario della Cassazione non può oltrepassare i limiti assegnatigli dalla legge, e quindi deve essere attuato con un ricorso per sè stesso completo, senza essere confuso con i rimedii ordinari; non supplisce poi la esposizione dei motivi dedotti dal Brizi, perchè essi suppongono, ma non espongono, i fatti della controversia.

Considerato che essendo pertanto inammissibile il ricorso presentato dal Brizi; ed essendo stati conformi nella specie i pronunciati di prima e di seconda istanza viene a mancare lo scopo delle censure rivolte dall'Amministrazione demaniale alla sentenza resa dalla Corte di Perugia.

Per questi motivi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso, ecc.

Cassazione di Napoli.

15 giugno 1895.

Pres. Ciampa, P. P. — *Est.* Winspeare.

Facciolli c. *Fondo per il culto.*

Canone enfiteutico — Indivisibilità — Fondo enfiteutico — Può esser solo divisibile il dominio utile nei rapporti degli utilisti fra loro — Non invocabile per analogia il de-

---

A soddisfare (così insegna questo autore) il precetto della legge, basta qualunque narrazione da cui appaiono sufficientemente spiegati e lo stato della causa e gli elementi del giudizio; e possono rilevarsi ora dai mezzi del ricorso, ora dal riferimento alla sentenza impugnata e contemporaneamente prodotta.

Confr. Cass. Roma 25 giugno 1890, Finanze c. De Longis, (*Corte supremn* 1890, p. 295); Cass. Torino 23 giugno 1875, Negrotto-Cambiaso c. Rivarolo (*Legge*, 1876, I, 67); 12 gennaio 1876, Odisio c. Cagliarate (*Legge*, 1876, I, 291); 28 dicembre 1877, Salandi c. Montanarini (*Legge*, 1878, I, 462); Cass. Napoli 16 novembre 1876 c. Soffiati c. Barbero (*Legge*, 1878, I, 89); Cass. Firenze 15 luglio 1875, Fransini c. Giacomini (*Legge*, 1875, I, 706.

cennio di pagamento di cui nella legge 24 gennaio 1864.

Censo — È pienamente divisibile fra i coeredi, come ogni altro credito.

Nello stato attuale della legislazione e della dottrina la indivisibilità del canone in generale è da ritenere come un postulato giurico, di cui si riscontra la prova nell'indole stessa del diritto a cui il canone si riferisce (1).

La divisione del fondo enfiteutico può intendersi per il dominio utile nel rapporto degli utilisti tra loro, non mai del dominio diretto (2).

Non può invocarsi per sostenere la divisibilità del canone enfiteutico, come argomento di analogia, il decennio di pagamento per quota, che per la legge 24 gennaio 1864 dà diritto all'affranco della quota stessa (3).

È invece pienamente divisibile, al pari di ogni altro credito, il censo fra i coeredi (4).

Attesochè alle coazioni spiccate nell'interesse del Fondo pel culto per pagamento di censi e canoni su beni paterni contro due soltanto dei coeredi, costoro si opposero deducendo che, divisi i beni paterni tra più coeredi, anzichè tra due, fosse ciascuno dei quattro tenuto in proporzione della sua quota, non pure in quanto ai censi la cui divisibilità sia inconcussa, ma ancora in quanto ai canoni per i quali, pur sostenendo la divisibilità in generale, eccepivano principalmente quella speciale, che si avvisarono di poter attingere dalla legge 24 gennaio 1864, dacchè non altrimenti che in proporzione delle quote trovavansi eseguiti i pagamenti da 15 anni. In ogni caso provocavano ed ottenevano dal Pretore adito, di poter chiamare in causa gli altri due coeredi, verso i quali, citati che furono, venne spiegata dimanda condizionale di rivalsa, laddove essi opponenti fossero tenuti dello intero rimpetto all'ente creditore. Così contestata la lite, la sentenza di prima istanza ritenendo plausibile la ragione degli opponenti, ordinava la dimostrazione per titoli degli estremi della divisione, non che dei pagamenti per quote. Ma contro questa sentenza l'appello principale del Fondo pel culto ripropose la indivibilità dei canoni come ostacolo al pagamento per quote; e l'appello incidente degli opponenti, oltre a dedurre costituito il giudicato per i censi non compresi nello appello principale, e già fernita in prima istanza mercè la esibizione dello istrumento di divisione e dei certificati del Ricevitore del registro, la dimostrazione disposta con la sentenza appellata, riproduceva condizionatamente allo accoglimento dell'appello principale la dimanda di provvedersi alla rivalsa verso gli altri coeredi presenti in causa. Su di che la sentenza che viene ora in esame sul ricorso degli opponenti, ritenendo assolutamente indivisibili i canoni, e senza interloquire nè dei censi nè della dimanda di rivalsa, ha rivocato la sentenza appellata, e rigettato *sic et simpliciter* le opposizioni.

Attesochè la divisibilità dei canoni riproposta col primo motivo del ricorso non ha verun fondamento nel duplice aspetto generale o speciale in cui si prenda a considerare. Se così non fosse, non varrebbe la eccezione del resistente, che manchi nel motivo la denunzia di difetto di discussione intorno alla legge speciale, quando vi è articolata la maggiore ed assorbente che sarebbe la violazione di detta legge. Ma poichè cotesta pretesa violazione è respinta da ragioni di diritto, non vi ha difetto nel motivo o in questa parte della sentenza che non possa essere supplito discutendone in questa sede.

(1-4) Massime pienamente fondate in diritto. — Cons. nello stesso senso: Cassazione di Roma 16 agosto 1878 (*Giurisprudenza italiana* 1878, 570); id. 10 aprile 1894 (*Corte Suprema* 1894, II, 84); Cassazione di Palermo 22 agosto 1885 (*Giurisprudenza italiana* 1886, I, 26); Cassazione di Napoli 21 gennaio 1893 (*Diritto e Giurisprudenza*, IX, 41); Cassazione di Firenze 8 febbraio 1894 (*Foro italiano*, I, 543). — Si ammette doversi ritenere la divisibilità del canone quando il medesimo risulti riscosso per oltre 30 anni separatamente da più debitori senza alcuna riserva. Ved. all'uopo: stessa Cassazione di Napoli 27 febbraio 1875 (*Giurisprudenza italiana*, vol. 27, I, I, 651); Corte d'Appello di Roma 17 marzo 1892 (*Temi Romana*, 1892, 213).

Or nello stato attuale della legislazione e della dottrina la indivisibilità del canone in generale è da ritenere omai come un postulato giuridico, di cui si riscontra la pruova nell'indole stessa del diritto a cui il canone si riferisce. Imperciocchè tutta la libertà di disporre concessa dalle nuove leggi all'utilista, non ha certo abolite la riserva di un dominio nel direttario, di cui il canone appunto è conferma o ricognizione, e che, a differenza del credito, è indivisibile così nel concetto intrinseco di dominio come nello estrinseco del fondo soggetto, il quale deve rispondere alla stessa integrità per tutta la sua estensione o per ciascuna parte di essa. Onde a nulla monta la divisione materiale del fondo, perchè si potesse mai giungere alla divisibilità del canone, mentre la divisione può avvenire ed intendersi del dominio utile nel rapporto degli utilisti tra loro, non mai del dominio diretto a ritroso della sua costituzione.

Sotto l'aspetto speciale poi inopportunamente s'invoca dai ricorrenti la legge 24 gennaio 1864 per un argomento di analogia tanto più vizioso per quanto gli manca appunto il soccorso della analogia. Ed in vero il decennio di pagamento per quota torna utile allo affranco della quota secondo quella legge, perchè l'affranco estingue il rapporto di enfiteusi per la quota affrancata, ed il direttario rientrando nel capitale corrispondente, non è pregiudicato nel resto che rimane indivisibile. Invece la divisibilità del canone inducendo la divisione successiva indefinitamente confinerebbe con la distruzione, dappoichè tanto varrebbe moltiplicare all'infinito gli utilisti quanto rinunziare al dominio diretto.

Attesochè, ciò che si è detto del canone non è certo da applicare al censo, il quale al pari di ogni altro credito va diviso tra i coeredi, nè di diversa opinione addimostravasi il Fondo pel culto quando appellava per i soli canoni. Se non che la sentenza, non ostante l'espresso richiamo degli opponenti di doversi circoscrivere la disputa ai soli canoni rilevando il giudicato già costituito su i censi, si è astenuta da qualunque dichiarazione all'oggetto, ed ha respinto puramente e semplicemente le opposizioni, le quali riflettevano canoni e censi compresi nelle coazioni. Sicchè lasciando per avventura sussistere la sentenza come è scritta, rimarrebbe il giudicato che rigetta tutto, senza la minima dichiarazione che ne circoscrivesse i limiti, e garentisse gli opponenti dalla esecuzione dello intero.

Attesochè la sentenza in esame ha tratto dallo accoglimento dello appello principale il non luogo a deliberare sull'incidente, mentre da quella premessa appunto scaturiva la necessità di provvedere sull'appello incidente, dappoichè vi era riproposta la dimanda di rivalsa condizionalmente nel caso di accoglimento dell'appello principale.

Nè a dileguare l'errore può avere alcun valore l'altra ragione, allegata pure dalla sentenza, che l'appello incidente riflettesse il rapporto tra i coeredi senza interessare il creditore; quasichè la giustizia fosse a disposizione del solo attore principale, negandone il presidio, all'attore in garentia.

Ed incombeva tanto più di provvedere sull'appello indicente, per quanto oltre il dovere che ne imponeva l'art. 100 cod. prov. civ., gli opponenti erano stati autorizzati sino dall'inizio a chiamare in causa i germani condividenti, a causa della garentia che fu effettivamente libellata contro di essi. Onde al pari del secondo motivo vuolsi accogliere anche il terzo.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, ed accoglie il secondo ed il terzo, ecc.

Cassazione di Palermo.

23 novembre 1895.

Pres. Tumminelli, ff. di P. — *Est.* Golifi
P. M. Caruso. (concl. conf.)

Lo Schiavo e Canale c. *Limbrosa.*

Patronato familiare — Trasmissione per diritto proprio agli individui della famiglia del fondatore — Svincolo dei beni dotalizi — Può competere agli individui della famiglia se veramente vi sia il patronato famigliare

— Investito che non rappresenta tutto intero il diritto di patronato — Non può godere interamente del diritto di svincolo.

Il patronato familiare va trasmesso per diritto proprio secondo la rappresentanza rispettiva agli individui della famiglia del fondatore (1).

Sebbene in genere il diritto di svincolo dei beni dotalizi si appartenesse ai patroni e non ai parenti del fondatore, tali beni sono svincolabiti a vantaggio degli individui della famiglia, se veramente sia stato istituito un patronato familiare, e se nella famiglia sono rimasti i beni della dotazione (2).

Non bisogna confondere il patronato passivo con la qualità richiesta per la investitura del beneficio (3).

L'investito il quale all'epoca della legge 15 agosto 1867 non rappresentava tutto intero il diritto di patronato, che invece apparteneva alla famiglia, non può godere interamente del diritto di svincolo (4).

La Corte osserva: Dalle disposizioni testamentarie dello Zanca è evidente la fondazione di una cappellania laicale gentilizia, la quale, secondo la legge imposta dal disponente, doveva tramandarsi fra i consanguinei ed affini del testatore, ed in mancanza fra i consanguinei ed affini della moglie del testatore.

Su questo non esiste dubbio di sorta, perchè si legge, e di fatti fu eletto cappellano il sacerdote Antonino Lambrosa, figlio di Antonino, nipote del testatore Zanca, secondo la volontà dello Zanca, ed il Lambrosa nel 47 chiamò a suo successore il sacerdote Canale, colui che venne in lite col sacerdote Giacomo Lo Schiavo, consanguineo in sesto grado col disponente.

Il detto sacerdote Lambrosa con testamento del 31 marzo 1869 istituì erede universale il signor Giuseppe Lambrosa.

Fu costui che intavolò la lite attuale, sostenendo a lui spettare il diritto allo svincolo qual erede del sacerdote Lambrosa Antonino.

Ed i magistrati di prime cure, ritenendo che ambo i patronati attivo e passivo eransi riuniti nella persona del sacerdote Antonino Lambrosa, e così trovavansi alla pubblicazione della legge 15 agosto 1867, furono di avviso spettarsi lo svincolo allo istante, quale erede del sacerdote Giuseppe Lambrosa.

Però la Corte di Messina, pronunziando sull'appello del sacerdote Giacomo Lo Schiavo, e dei signori Gaetano e Giovanni Giuffrè, non si avvide che il patronato risiedeva nella famiglia dello Zanca, il quale volle che l'esercizio del patronato attivo fosse di colui, che prima era stato eletto cappellano, e che per ciò stesso gli competeva il diritto di nominare il successore, che però sceglier doveva nella famiglia del disponente, o in quella della di lui moglie, essendo questa la legge da lui imposta, certo allo scopo di beneficare i parenti suoi e della moglie.

Or, così essendo, per gli effetti della legge 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico (art. 5), non potevasi dalla Corte di appello, contro la natura speciale della fondazione, ritenere il diritto di svincolo dei beni assegnati alla cappellania concentrato nel sacerdote Antonino Lambrosa, sol perchè all'epoca della legge suddetta, si trovò investito del beneficio, e nella di lui persona erasi riunito, come parente del fondatore e sacerdote, il doppio patronato.

Questa Suprema Corte non ignora la gravissima quistione, che tuttora si dibatte nello stabilire se e quando il diritto di svincolare i beni delle cappellanie spettar debba ai patroni, od ai parenti dei fondatori.

Siffatta questione è stata risoluta constantemente da questa Cassazione con varii arresti, dei quali il più antico in data del 4 febbraro 1869, nella causa Vita e Demarco, e l'ultimo del 20 ottobre 1894 sul ricorso Cacioppo e Barresi contro Sardo.

Con tali arresti, ritenuto il principio, che il patronato familiare va trasmesso per diritto proprio secondo la rappresen-

(1-4) Intorno alle massime proclamate con questa sentenza vedasi Cassazione di Roma 5 maggio 1893 (vol. IV, pag. 422) e 28 giugno 1895 (volume in corso, disp. 2ª pag. 99); Corte d'Appello di Aquila 11 marzo 1890 (vol. I, pag. 418) colle note ivi.

tanza rispettiva agl'individui della famiglia del fondatore, veniva affermato che, sebbene in genere il diritto di svincolo dei beni dotalizi della cappellania si appartenesse ai patroni, e non ai parenti del fondatore, però essi beni erano svincolabili a vantaggio degli individui della famiglia, se veramente sia stato istituito un patronato familiare, e se nella famiglia siano rimasti i beni della dotazione.

Ora la legge del 15 agosto 1867 concede ai patroni il diritto di rivendicare e di svincolare i beni, e concede agli investiti del beneficio un assegno annuo; e, nel caso in cui il patronato attivo si trovasse separato dal patronato passivo, prescrive che i vantaggi conceduti ai patroni devono essere tra loro divisi.

Che, allorquando le tavole di fondazione lo prescrivono, il patronato può essere *jure hereditario*, o *jure sanguinis*, cioè gentilizio, ed in questo caso si trasmette e si svolge secondo la istituzione.

Però non bisogna confondere il patronato passivo con la qualità richiesta per la investitura del beneficio.

Il diritto di patronato passivo può risiedere negli eredi, o nella generazione designata dal testatore, se familiare, o gentilizio, ed in tale caso è tra i membri della famiglia che deve trovarsi chi possa conseguire il beneficio; e si conseguisce da chi tra tutti i membri della stessa famiglia si trovava nella condizione di essere investito, cioè, perchè membro della famiglia, a cui il patronato si appartiene, la qual cosa rivela sempre più il concetto che il patronato gentilizio, sì attivo che passivo, una volta fondato, si trasmette e si svolge tra i membri della stessa famiglia, a vantaggio della quale risulta la fondazione.

Da tutto ciò segue che l'odierno investito, all'epoca della legge del 15 agosto 1867, non rappresentava tutto intero il diritto di patronato, che invece alla famiglia si apparteneva; esso soltanto ne aveva il godimento, solo perchè fra tutti i membri della famiglia si era messo in condizione di goderne, e di esserne in possesso, costituendosi nelle condizioni imposte dal fondatore; che il diritto di patronato rimase, per come era stato costituito, nei membri della famiglia della quale lo investito facea parte, senza esserne il solo rappresentante.

Sono questi i principii, che in base delle tavole di fondazione, della legge del 1867, e di equità, questo Supremo Collegio ebbe ad affermare nelle sue precedenti decisioni in materia di patronato gentilizio, o familiare, e dai quali non ha ragione di recedere.

La sentenza impugnata adunque, secondo gli esposti concetti, non può sostenersi, e deve essere annullata ecc.

Appello di Roma.

29 aprile 1895.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* PERILLI.

Confraternite romane — Indemaniamento dei beni — Legge 20 luglio 1890 — Confraternite israelitiche.

Le confraternite israelitiche di Roma sono soggette all' indemaniamento dei beni disposto dall'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (1),

Considerato che contro l'appello proposto dal Demanio dello Stato, nonchè dai Ministeri dell' interno, delle finanze e del tesoro, col quale si sostiene che gli istituti israelitici appellati siano soggetti alla sanzione dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, si deduce da parte di questi ultimi: in primo luogo, che essi siano compresi nel numero delle confraternite, così dette nazionali, per legge escluse dall'incameramento; secondariamente, che essi non siano vere confraternite o associazioni, bensì rivestano i caratteri di quei legati, lasciti od opere pie, che la legge espressamente non ha voluto colpire; e da ultimo che, in ogni modo, non possa loro applicarsi la sanzione dell'ar-

(1) Confr. Cass. di Roma, 29 gennaio 1895 (vol. V, p. 43) e nota ivi.

ticolo 11 di detta legge, perchè prima del 1890 furono regolarmente riformati, ai termini dell'altra legge 3 agosto 1862 sulle opere pie, e riconosciuti come istituzioni di beneficenza.

Considerato che, scomparsa da tanti secoli la nazione ebraica, coloro che ne fecero parte, essendosi sparpagliati per tutto il mondo, perdettero la loro originaria nazionalità ed acquistarono, invece, quella del paese ove si accasarono, e di cui divennero cittadini, e quindi le confraternite degl' israeliti che posero stanza in Roma, ed a Roma si associarono a scopo di culto, debbonsi ritenere romane, e non possono rientrare nel novero delle confraternite nazionali, per le quali soltanto la legge del 20 luglio 1890 fece una eccezione, come quelle dei piceni, dei lucchesi ed altre, appunto perchè queste e consimili, avendo la loro nazionalità, la conservarono, allorchè presero dimora in Roma, mentre non la potevano egualmente conservare le confraternite degli israeliti, la cui nazionalità più non era in vita, quando a Roma trasportarono i loro penati. Sia pure che gl'israeliti di Roma abbiano sempre conservate le loro tradizioni e specialmente il culto, che esercitano tuttavia, come non se ne può dubitare, ma ciò non implica che quelle non siano colpite dalla detta legge; imperocchè lo scopo di questa fu la indemaniazione dei beni di tutte le confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni romane, senza preoccuparsi del culto, per destinare siffatti beni ad un fine, meglio rispondente ai bisogni della moderna civiltà. D'altronde che non possano le confraternite israelitiche ritenersi per nazionali, esse stesse lo riconoscono, quando si sforzano di dimostrare che, sebbene non siano state espressamente eccettuate dalla legge, come le nazionali, pure riscontrandosi che le medesime siano simili alle nazionali per l'origine, per lo scopo e per l'indole, in base al principio legale: *ubi eadem legis ratio, ibi et idem ius*, al pari di queste debbonsi ritenere non colpite dall'art. 11 della menzionata legge; ma cotesto assioma giuridico non può trovare applicazione nella specie, perchè, ove pure la legge del 20 luglio 1890 espressamente non escluda nè includa le confraternite israelitiche, i precedenti della legge stessa però ve le includono, risultando dalla relazione della Commissione, eletta dai deputati, che la legge colpiva le associazioni, che fra cattoliche e israelitiche ascendevano a 154, di cui 13 solamente non romane. Da ultimo, se nella legge 20 luglio 1890 trovasi disposto, senza distinzioni di culto, che tutte le confraternite romane debbono con i loro beni concorrere alla beneficenza della città di Roma, come alla stessa vanno soggette le cattoliche ed altre, così vi debbono egualmente andare soggette anche le israelitiche; ed escluderne queste ultime, sarebbe lo stesso che riconoscere in loro favore un privilegio, il che costituirebbe, come ognun vede, per lo meno un assurdo.

Considerato che nemmeno riscontrasi fondata la seconda deduzione, vale a dire che le confraternite israelitiche appellate non sieno vere e proprie confraternite, rivestendo invece i caratteri di quei legati, lasciti od opere pie, che s' intendevano bensì colpire col relativo progetto di legge, ma che poi, d'accordo con la Commissione parlamentare, si vollero per contrario escludere, sopprimendosi l'inciso che vi si riferiva. Imperciocchè altra cosa sono i legati, lasciti od opere pie, ed altra cosa sono le confraternite; negli uni predomina l'elemento obbiettivo, nelle altre quello subbiettivo; i primi rappresentano le fondazioni o istituzioni di culto, le quali prendono esistenza ed autonomia dai beni stessi che i fondatori lasciarono a scopo di culto, senza riguardo alle persone deputate ad amministrarli e distribuirli, a norma del fine cui trovavansi destinati; mentre le seconde sono associazioni di cittadini, aventi bensì un patrimonio proprio, ma destinato al culto; e l'inciso, che fu tolto dal progetto di legge, riguardava appunto i beni specifici ed individuali, destinati al culto, non già le associazioni a scopo di culto. Ora le confraternite israelitiche appellate sono precisamente associazioni d' individui a

scopo di culto: tanto vero che le medesime assumono perfino di essersi in tempo utile disciolte, e la conferma di ciò si trae dal raffronto tra lo statuto dell'università israelitica e lo statuto delle confraternite israelitiche, emergendo dall'articolo primo dello statuto dell'università, approvato con regio decreto del 27 settembre 1883, che dessa altro non sia che l'unione degli israeliti, residenti a Roma ed associati pei bisogni del culto e della istruzione religiosa, e dagli articoli 2 e 6 dello statuto per le opere di beneficenza, approvato con l'altro decreto del 26 febbraio 1885, da cui emerge la esistenza di altre particolari istituzioni, non rappresentate dal Consiglio dell'università, sulle quali questa esercita una semplice sorveglianza, e che sono associazioni autonome sotto il nome di compagnie. Non possono, adunque, le confraternite appellate confondersi ed immedesimarsi con i legati, lasciti e opere pie, che, giova ripeterlo, consistono nelle fondazioni o istituzioni di culto, rappresentate da capitali, le cui rendite sono destinate al culto, essendo, per contrario, le medesime vere compagnie, costituite dalla riunione d'individui associati al fine comune del culto, cui provvedono con i beni dai quali sono fornite: beni, che la menzionata legge si propose d'indemaniare per destinarli alla beneficenza di Roma, senza preoccuparsi delle diversità del culto, e molto meno delle difficoltà di poterlo esercitare per l'avvenire. A nulla monta, in fine, che le confraternite appellate esercitino un culto, di sua natura benefico, fornendo ai correligionari poveri i mezzi per esercitarlo; sia perchè tale scopo è comune anche ad altri culti, sia perchè in ogni caso lo scopo della beneficenza sarebbe secondario, e principale quello del culto, e d'altronde la beneficenza dovrebbe essere relativa ai bisogni materiali, non già ai bisogni spirituali; onde, ammesso pure che una delle confraternite appellate, la Orak-Kaim, distribuisca annualmente le coperte da inverno alle famiglie israelitiche povere, questo scopo secondario non può farle cambiare natura, convertendola da confraternita a scopo di culto in un istituto di beneficenza.

Considerato, in fine, che se davvero le confraternite israelitiche appellate fossero state riformate, e riconosciute come istituzioni di beneficenza, prima della pubblicazione della legge 20 luglio 1890, i beni costituenti i loro patrimoni non potrebbero evidentemente essere da questa colpiti, come pur ritenne il Consiglio di Stato con l'emesso parere, alligato in atti; ma non risulta punto giustificato che le medesime si fossero sciolte, anteriormente all'epoca suindicata: anzi, rispetto alla confraternita Orak-Kaim vi ha la prova contraria, rappresentata dal verbale prodotto dall'Amministrazione demaniale, e che non s'impugna, dal quale risulta che lo scioglimento della stessa avvenne nel 20 febbraio 1891, cioè sette mesi dopo la pubblicazione della legge; e quanto alle altre due confraternite, la Ezzà Berzerot e la Bicur Kolim con Matock Lannofese, se da un lato ignorasi l'epoca dell'asserto loro scioglimento, dall'altro ignorasi eziandio che tale scioglimento fosse avvenuto in modo legale, cioè mediante l'approvazione dell'autorità tutoria. Ora, non potendosi revocare in dubbio che, così per la esistenza legale di una corporazione, come per la soppressione legale della stessa, sia indispensabile un tale provvedimento, ne segue che, pel difetto di una prova giuridica dell'affermato scioglimento il quale non può giustificarsi con la prova testimoniale subordinatamente invocata, e che perciò non può ammettersi, anche perchè taluni fatti articolati non sarebbero influenti alla decisione, non possa farsi a meno di ritenere che le confraternite appellate esistessero, quando sopraggiunse la suindicata legge, e che quindi tutti i beni costituenti i rispettivi patrimoni, siano compresi nelle sanzioni della legge stessa.

Per questi motivi la Corte riforma, ecc.

Appello di Milano.

5 novembre 1895.

Pres. Donà, P. P. — *Est.* Vosgien.

Rossi Luigi e Santagostino Giuseppe c. Bonora sac. Carlo.

Elettorato amministrativo — Sacerdote che esercita cura d'anime — Circostanze di fatto che rendono applicabile l'art. 29 legge comunale e provinciale — Cura d'anime esercitata ordinariamente — Carattere Ragione dell'essersi aggiunta alla disposizione della vecchia legge la parola « ordinariamente ».

Ammesso in fatto che un sacerdote eserciti la cura d'anime in luogo dove risieda da molti anni, e dove riceve, oltre l'alloggio gratuito dalla Fabbriceria, un emolumento annuo a carico del Parroco, ciò basta a rendere il sacerdote stesso ineleggibile a sensi dell'art. 29 della legge comunale e provinciale (1).

Fa d'uopo distinguere, agli effetti di detto articolo tra il sacerdote che, non essendo investito di alcun ufficio avente esercizio di cura d'anime si porta solo a coadiuvare il parroco di sua dimora, quando il medesimo è impedito, o ne lo richieda, e quello che invece ordinariamente, *giusta le parole della legge, fa le veci del parroco, anche non impedito, provvedendo dietro richiesta a lui diretta, al disimpegno di ogni funzione ecclesiastica, compresi i sacramenti* (2).

La nuova legge comunale e provinciale coll'aver aggiunta alla disposizione della vecchia legge la parola ordinariamente *fa palese che il fatto solo dell'abitualità dell'esercizio della cura d'anima basti a rendere il sacerdote ineleggibile, fosse o non fosse rivestito per nomina canonica della relativa facoltà* (3).

Nel 30 giugno u. s., procedendosi alle elezioni generali amministrative nel Comune di Casorate Primo, fu portato nel Consiglio comunale il sacerdote don Carlo Bonora.

Impugnarono la di costui eleggibilità i cittadini Rossi Luigi e Santagostino Barbone Giuseppe in base all'articolo 29 delle legge comunale e provinciale, per avere il medesimo cura d'anime, o quanto meno, perchè facente ordinariamente le veci del parroco investito di cura di anime.

Ma il Consiglio comunale di Casorate Primo, con sua deliberazione 28 luglio, e quindi la Giunta provinciale amministrativa di Pavia, con sua deliberazione 12 settembre u. s., respinsero il reclamo, dichiarando la eleggibilità del sacerdote don Carlo Bonora.

Da qui il ricorso presentato in tempo utile nel 27 settembre detto, avanti questa Corte d'appello dai prenominati Rossi e Santagostino, sempre per far dichiarare la ineleggibilità del sacerdote Bonora per il titolo di cui sopra, nel quale ricorso, discussa la causa alla succitata udienza del giorno 23 ottobre, presero le parti le rispettive conclusioni sovra tenorizzate.

Diritto. — L'art. 29 della legge comunale e provinciale dichiara in via di massima eleggibili tutti gli elettori iscritti, e solo ne eccettua alcune specificate classi di persone, tra cui gli ecclesiastici ed i ministri dei culti, che hanno giurisdizione e cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle colleggiate.

Ciò premesso, e tralasciando in fatto ogni disamina, per essere ammesso dallo stesso sacerdote Bonora, che esso esercita la cura d'anime in Casorate Primo, dove risiede da più che 10 anni, e dove riceve, oltrechè l'alloggio gratuito dalla fabbriceria, l'emolumento annuo di lire 456.95 a carico del parroco, tutta la questione si concentra in concreto sul punto di vedere, se tanto basti a rendere il sacerdote Bonora ineleggibile a sensi dell'art. 29 di detta legge, quantunque non consti, e possa anzi ritenersi escluso, che sia investito il parroco nella cura d'anime.

(1-4) Confr. Appello di Venezia, 7 novembre 1895 (vol. in corso, disp. 2ª, pag. 113).

Confr. anche la sentenza della stessa Corte d'appello 18 marzo 1890, di cui ora la Corte fa richiamo nel vol. I, pag. 54; ed inoltre le sentenze della Cassazione di Roma 9 luglio ed 11 settembre 1890 (Idem. pag. 206 e 721), nonchè lo studio: *La ineleggibilità dei ministri dei culti a Consiglieri comunali e provinciali* (Idem. pag. 110). Nelle note alle dette sentenze, e nello studio citato si trova ampiamente trattato quanto occorre per la quistione.

La Giunta provinciale amministrativa ha creduto di poter risolvere questa questione negativamente, all'appoggio specialmente di una sentenza in data 13 dicembre 1887 della Corte di cassazione di Roma, la quale avrebbe in caso analogo stabilito che il sacerdote che coadiuva il parroco, non per nomina canonica che abbia avuto, ma solo per incarico di fiducia avuto dal parroco stesso, è eleggibile a consigliere comunale.

Ma pur non disconoscendo in tesi la giustizia di codesta massima, alla quale del resto si attenne questa medesima Corte colla sentenza 18 marzo 1890 in causa del sacerdote Sala contro Longhi, non esita tuttavia la Corte a pronunciarsi nella fattispecie attuale per la ineleggibilità, diversa essendo la ragione del decidere a riguardo del sacerdote Bonora.

Vuolsi infatti distinguere tra il sacerdote che, non essendo investito di alcun ufficio avente esercizio di cura d'anime, si presta solo, come ne ha stretto dovere ogni sacerdote, a coadiuvare il parroco di sua dimora, quando il medesimo ò impedito, o gliene porga all'uopo richiesta; e quello invece che *ordinariamente*, giusta le parole della legge, fa le veci del parroco, anche non impedito, provvedendo dietro richiesta che a lui direttamente si rivolga, al disimpegno di ogni funzione ecclesiastica, compresi i sacramenti, così e come avviene del sacerdote Bonora, e ciò per concludere nel primo caso per l'eleggibilità e nel secondo no.

Tale distinzione non avrebbe potuto farsi sotto l'impero della cessata legge del 20 marzo 1865, perchè questa all'art. 25 diceva soltanto: *coloro che ne fanno le veci*, senz'altra aggiunta; e ciò spiega la ragione per cui la Corte di cassazione di Roma nella suddetta sentenza 13 dicembre 1887, ha potuto pronunciarsi in termini recisi rapporto alla necessità della nomina canonica, per gli effetti della ineleggibilità.

Ma al presente invece non vi si sfugge, perchè l'aggiunta fatta a quest' inciso nel correlativo art. 29 della nuova legge, del vocabolo *ordinariamente* fa palese che il legislatore è venuto nel concetto opposto, che cioè il fatto solo dell'abitualità dell'esercizio della cura d'anime bastasse a rendere il sacerdote ineleggibile, fosse o non fosse rivestito per nomina canonica, della relativa facoltà. E poichè, lo si ripete, lo stesso sacerdote Bonora non contesta, nè potrebbe contestare che da più di 10 anni esercita la cura d'anime in Casorate Primo, per modo da potersi dire che ivi fa *ordinariamente* le veci del parroco, così fa duopo riconoscere pienamente fondato ed accoglibile il ricorso di cui è caso, colla conseguenza di doversi dichiarare la di lui ineleggibilità a consigliere comunale e di sostituirgli colui che ebbe dopo gli eletti, il maggior numero di voti, nella persona dell'elettore Andreani Antonio, giusta quanto dispongono gli art. 87 e 91 della legge.

Appello di Genova.

22 novembre 1895.

Pres. Dei Bei P. P. — *Est.* Magliani.

Confr. della Foce c. Municipio di Genova.

Espropriazione — Indennità — Prova della proprietà dello stabile — Attestazioni giurate private — Non possono erigersi a prova — Catasto — Non fornisce la prova, ma solo la presunzione della proprietà.

Oratorio — Possesso di esso per 30 anni — Prova della proprietà — Natura privata — Acquisto della proprietà col possesso trentennario — Istituto ecclesiastico — Confraternita.

L'espropriante ha sempre il diritto di chiedere all'espropriato la prova di essere proprietario dello stabile caduto nella espropria, prima di pagare l'indennità.

Le attestazioni giurate private non possono erigersi a prova, perchè le stesse si risolvono in deposizioni testimaniali per la efficacia giuridica delle quali è richiesta dalla legge di procedura una forma specifica ed il contraddittorio delle parti interessate.

Il Catasto non fornisce la prova della proprietà ma solamente la fa presumere (1).

---

(1) Confr. Appello di Roma 27 dic. 1894, (vol. V, pag. 70).

La prova del possesso per lo spazio di 30 anni basta per riaffermare la proprietà di un Oratorio e Cappelletta mediante la prescrizione di 30 anni (2).

Un Oratorio come luogo dove una Congregazione di fedeli sotto un determinato nome si reca a suo beneplacito a orare, conserva sempre la sua natura privata; epperciò la proprietà di esso può essere acquistata anche col possesso trentennario, massime se chi ha posseduto sia un Istituto ecclesiastico, quale è una Confraternità (3).

Attesochè il Municipio di Genova pur riconoscendo di dovere una indennità per avere occupato e demolito l'oratorio e la cappelletta in regione Bisagno per la prosecuzione della via di circonvallazione a mare, sostiene di non doverla pagare alla Confraternita dei 72 discepoli e delle anime purganti, se questa non provi di essere stata la proprietaria degli stabili occupati. La quistione adunque è limitata a vedere se la Confraternita abbia provato l'asserta sua proprietà coi documenti dalla stessa prodotti in causa, ed in caso negativo se siano ammissibili i capitoli di prova testimoniale a tal fine dalla stessa dedotti in via subalterna.

Anzitutto la Confraternita sostiene che nella fattispecie si dovrebbero applicare le norme stabilite dalla legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, e ritenere per tal modo che l'indennità debba pagarsi a chi si trova iscritto nei registri catastali senza dar la prova della proprietà. — Questo assunto non è giuridicamente sostenibile; in primo luogo perchè si tratta di cessione volontaria di due stabili, epperciò non sarebbero applicabili le norme sancite dalla predetta legge; in secondo luogo perchè anche con la procedura speciale della legge sulla espropriazione l'espropriante ha sempre il diritto di chiedere all'espropriato la prova di essere proprietario dello stabile caduto nella espropria prima di pagare l'indennità; e ciò risulta in modo abbastanza chiaro dall'articolo 55 della suddetta legge, in cui si parla di pagamento della somma depositata al *proprietario espropriato*.

Nè si potrebbe *ex adverso* invocare il precedente art. 16, in cui è detto che la formazione del piano particolareggiato deve tra le altre cose indicare il nome e cognome dei proprietarii inscritti nei registri catastali; imperocchè se ciò basta per la designazione dei beni da subastarsi, più non basta per il pagamento della indennità, il quale deve essere fatto a chi è il vero proprietario dello stabile espropriato, e non a chi possa apparire per tale dai registri censuarii.

Attesochè scendendo all'apprezzamento delle prove la Corte osserva che i documenti stati prodotti in prima sede dalla Confraternita consistono in una attestazione giurata stata fatta nel 28 aprile 1891, davanti al pretore di questo quinto Mandamento, ed in un estratto cadastrale del 30 maggio 1798. — Dal verbale dell'attestazione giurata risulterebbe che la Confraternita è sempre stata nel pieno ed incontrastato possesso dell' oratorio così detto *della Foce*, e della cappelletta in via al *ponte della Lana* stati occupati e demoliti dal Municipio; ma è risaputo che queste attestazioni private non possono erigersi a prova, perchè le stesse si risolvono in deposizioni testimoniali per la cui efficacia giuridica è richiesta della legge di procedura una forma specifica ed il contradditorio delle parti interessate. Da questo documento adunque non può sorgere alcuna prova.

Resta ad esaminarsi l' estratto cadastrale del 30 maggio 1798; ma sebbene sia fuor di dubbio che il locale accennato in detto estratto cadastrale sia per lo appunto il sopramenzionato oratorio, come verrebbe anche stabilito dall'atto di locazione 29 giugno 1736 di sopra riferito, in cui si accennava alla facoltà concessa dalle monache del convento di

(2-3) Sui caratteri che distinguono l'oratorio privato da quello pubblico, vedi Corti di appello e Cassazione di Palermo 24 febbraio ed 11 settembre 1894 (vol. V, pag. 96 e volume IV, pag. 616.

Cons. anche MAGNI, *Del Diritto Pubblico ecclesiastico del Regno*, ecc., tit. XIV, N. 53 e seguenti.

Santa Marta alla Confraternita di costrurre nei siti che questa prendeva in locazione una stanza per il sacrista dell'oratorio, tuttavia siccome i cadastri non forniscono le prove della proprietà, ma solamente la fanno presumere, così la Corte è d'avviso che da questi documenti non possa dedursi la giustificazione dello assunto della Confraternita.

Attesochè riconosciuta la insufficienza dei suddetti titoli prodotti dalla Confraternita per stabilire a di lei favore la proprietà degli stabili occupati e demoliti dal Municipio, occorre discendere all'esame dei capitoli di prova testimoniale in via subalterna dedotti dalla stessa Confraternita.

Questi capitoli mirano a provare il possesso *animo domini* e non mai contrastato dell'oratorio e della cappelletta per parte della deducente per un lasso superiore anche agli anni 60. La concludenza di questi capitoli è manifesta; imperocchè basterebbe anche la prova di quel possesso per il lasso di anni 30 ondo ritenere riaffermata a favore della Confraternita la proprietà dell' oratorio e della cappelletta mediante la prescrizione di trent' anni riconosciuta dalla legge come mezzo idoneo per acquistare diritti o per liberarsi da obbligazioni.

Il Municipio si opporrebbe all'ammissione di questi capitoli sostenendo, almeno per quanto riguarda l' oratorio, che il possesso vantato dalla Confraternita sarebbe precario, ed in appoggio di questo suo assunto produsse il sopramenzionato atto di locazione 29 giugno 1736, da cui risulta che le monache di Santa Marta locavano alla predetta Confraternita tutti i siti incolti ad esse appartenenti e posti in Bisagno, luogo detto *prato della lana* per l'annuo correspettivo di una candela di cera lavorata di un peso non minore di libbre tre e mezza; ma siccome in quell'atto di locazione era stato dichiarato che in quei siti col permesso verbale di esse monache era già stato fabbricato dalla Compagnia dei 72 discepoli ed anime purganti il suo oratorio, così si avrebbe dallo stesso atto la prova che quell'oratorio è sempre stato posseduto dalla Confraternita a titolo di proprietà e non precariamente; e ciò viene sempre più riaffermato da che nel cadastro del 30 maggio 1798 questo oratorio figurava intestato alla Confraternita.

D' altronde la verità di queste cose sarebbe anche appoggiata da altri due documenti prodotti dalla Confraternita in sede di appello. Consiste il primo in un estratto dall'archivio di Stato in Genova compilato il 24 maggio 1798, in cui sono descritti tutti i beni che appartenevano al monastero di Santa Marta, ed ivi non è stata fatta punto veruna menzione dell'oratorio in discorso; il che dimostra che quest'oratorio non apparteneva a detto monastero. Il secondo consiste in un certificato del direttore del suddetto archivio di Stato da cui emerge che fra gli atti di vendita dei beni provenienti dalle soppresse corporazioni religiose e stati celebrati dal 1798 al 1805, esistono quelli relativi alla vendita dei beni appartenenti al soppresso convento delle monache di Santa Marta, ma non si trova alcun atto di vendita relativo ai terreni posti nella località *prato della lana* in prossimità dell'oratorio della Foce ed appartenenti al suddetto convento — e ciò dimostra sempre più che sopra l'oratorio il monastero non ebbe mai diritti di proprietà.

Quindi dovrebbe ritenersi che questo oratorio sarebbe sempre stato posseduto dalla Confraternita a titolo di proprietà.

Ad ogni modo, e qualunque possa essere l' originario possesso dell' oratorio da parte della Confraternita, egli è certo però che a favore della stessa sarebbe avvenuta una intervenzione del titolo del proprio possesso, la quale sarebbe sufficientemente provata dai documenti posteriori all'atto di locazione 29 giugno 1736, cioè dal suddetto estratto cadastrale 30 maggio 1798 appoggiato dallo stato descrittivo dei beni delle monache di Santa Marta compilato nel 1798, e dal certificato del direttore

dell'archivio di Stato di sopra pure menzionato.

Sostiene infine il Municipio che l'oratorio, essendo destinato al culto religioso, e quindi all'uso pubblico, sarebbe fuori commercio, epperciò non suscettibile di prescrizione. — Ma ciò non è punto vero, inquantochè un oratorio, come luogo dove una congregazione di fedeli sotto un determinato nome si reca a suo beneplacido ad orare, conserva sempre la sua natura privata; epperciò la proprietà del medesimo può essere acquistata anche col possesso trentennario massime se chi ha posseduto sia un istituto ecclesiastico quale è una confraternita.

Attesochè nessun vantaggio può ripromettersi il Municipio di Genova dall'estratto cadastrale del 1814 dallo stesso prodotto in causa, e dal quale risulterebbe che in quell'epoca in capo al medesimo figurava una chiesa con cimitero, posta nel sestiere di S. Vincenzo.

Infatti, come è facile a comprendersi, questa chiesa non può mai essere l'oratorio in menzione, il quale non solo è sempre stato indicato col nome di oratorio, ma anche con la specifica sua situazione della *Foce;* ed è risaputo che nel comune linguaggio la parola chiesa ha un significato distinto da quello di oratorio; avvegnacchè la prima è destinata al pubblico per l'esercizio di un culto religioso, mentre il secondo (come sopra si è osservato) ha caratteri di proprietà privata, sebbene nello stesso si eserciti anche il culto religioso. — Infine l'accenno di una chiesa con cimitero dimostra sempre più che questa non può mai essere stata l'oratorio in questione a riguardo del quale non si è mai parlato di cimitero. — Ad ogni modo è inutile occuparsi di questo documento prodotto dal Municipio, giacchè il medesimo dichiarandosi pronto a pagare la indennità per la occupazione dell'oratorio dimostra che nessun diritto egli vanta sopra lo stesso.

Attesochè per le sovra espresse considerazioni devesi riformare l'appellata sentenza ed ammettere anzitutto i capitoli di prova testimoniale come sopra dedotti e relativi tanto al possesso dell'oratorio, quanto a quello della cappelletta a riguardo del quale il Municipio si rimise alla saviezza della Corte. — *Omissis.*

Per questi motivi, la Corte ecc.

Appello di Ancona.

16 dicembre 1895.

Pres. De Angelis ff. di P. — *Est.* Puccini.

Parrocchia di S. Maria dei Servi in S. Sepolcro c. Demanio e Fondo pel culto.

Parrocchia unita a Monastero in Toscana — Esistenza, come ente autonomo, precedente alla legge 7 luglio 1866 — Diritto nel parroco di rivendicare i beni costituenti la dotazione — Art. 23 legge 7 luglio 1866 — Non applicabile la prescrizione ivi stabilita. — Non osta all'azione di rivendicazione che il parroco già abbia conseguito un assegno superiore alla congrua consentita dai canoni e dalle leggi toscane.

Demanio e Fondo culto — Debbono rispondere dei danni — Quali somme debbano pagare.

Se una Parrocchia unita ad un Monastero in Toscana esisteva precedentemente alla legge 7 luglio 1866 come ente autonomo e per sè stante, il parroco pro tempore *ha tutto il diritto di rivendicare giudizialmente i beni costituenti la dotazione dell'ente da lui rappresentato, ed illegalmente appresi dal Demanio* (1).

Tale azione di rivendicazione è ben diversa da quella di riversibilità e devoluzione di cui all'art. 23 della legge 7 luglio 1866, e non è quindi ad essa applicabile la prescrizione quinquennale in detto articolo stabilita (2).

Il Demanio non può esser messo fuori causa nel detto giudizio di rivendicazione (3).

Non è di ostacolo per la rivendicazione stessa il fatto che già precedentemente il parroco abbia altrimenti conseguito un as-

(1-5) Le sentenze del Tribunale di Arezzo (22 febbraio 1892), della Cassazione di Roma (1 maggio 1893) e della Corte d'appello di Lucca (22 novembre 1893) che si riferiscono al precedente giudizio, richiamato in questa sentenza, furono riportate in questa Rivista, volume IV, pag. 38 e sog., in occasione dello studio ivi pubblicato (pag. 1 e seg.) *Le Parrocchie unite o incorporate a Monasteri*, al quale anche rimandiamo il lettore.

segno superiore alla congrua parrocchiale consentita dai canoni, dalla Costituzione di Pio V del 1 novembre 1567, e dalle Circolari toscane del 1783 e 1785 (4).

Il Demanio ed il Fondo per il culto debbono nel caso pagare non già la somma effettivamente ricavata dalla vendita dei fondi all'asta pubblica, ma rispondere dei danni, e per l'effetto pagare il valore effettivo dei fondi alienati, giusta perizia, e gli interessi (5).

In fatto. Con decreto vescovile del 10 giugno 1808, la parrocchia di S. Agostino in Borgo S. Sepolcro fu trasferita nella chiesa di S. Maria dei Servi in detta città, appartenente al monastero dei Padri Serviti, che nel 1810 sotto la dominazione francese rimase soppresso.

Mediante convenziono del 4 novembre 1815 fra il restaurato Governo granducate e la Santa Sede, fu stabilito di ripristinare in Toscana alcune delle corporazioni religiose.

In forza di questa convenzione, con *motu proprio* del 2 dicembre 1815, fu nominata una Commissione incaricata della ripartizione tra i monasteri ripristinati della massa di beni del patrimonio ecclesiastico regolare avanzata alle distrazioni consumate dal Governo francese.

Per opera della suddetta Commissione fu ripristinato fra gli altri il convento di S. Maria dei Servi in Borgo S. Sepolcro, al quale con contratto del 1 ottobre 1816 fu assegnata, senza tener conto della fabbrica e del circonda-unito in clausura, una rendita di lire toscane 8421.14 corrispondenti ad italiane lire 7063.68.

In calce al detto istrumento si legge: « Resta inoltre fissato e stabilito, che nelle assegne costituenti la dotazione del suddetto convento, s'intende anche compresa la tangente necessaria per la congrua parrocchiale e che una rata proporzionale di tutto il patrimonio assegnatogli deve in perpetuo considerarsi affetta all'oggetto suddivisato ».

Con altro contratto del 10 ottobre 1818 rogato Carlo Redi, ad una porzione della suindicata rendita assegnata al convento, furono surrogati dall'amministrazione del Debito Pubblico, con sovrana autorizzazione, degli stabili situati nel comune di Anghiari.

La Commissione, compiuto il suo mandato, ne rese conto al granduca Ferdinando III con una lunga relazione, nella quale si legge: « A due specie possono riferirsi gli obblighi imposti ai monasteri ristabiliti, quelli cioè interessanti i religiosi, e quelli relativi alle monache. Consistono i primi nell'avere ripristinate le Parrocchie regolari in quei Conventi riaperti, ove prima della soppressione esistevano; e del servizio di queste è stato genericamente imposto l'onere alla rispettiva religiosa famiglia. Ed in questo importante rapporto, è stata inoltre cauta la Commissione, per qualunque futuro evento dichiarare espressamente, che una porzione dei fondi assegnati a tali conventi, sebbene innominata, ma da proporzionarsi occorrendo al necessario servizio della cura, deve considerarsi rilasciata come perpetua dotazione della cura medesima ».

L'operato della Commissione, col parere favorevole del Consiglio dei ministri, fu approvato dal Granduca con rescritto del 25 maggio 1819, nonché dal Sommo Pontefice.

Successivamente, con decreto del 21 agosto 1819, emesso dal Vicario generale capitolare di S. Sepolcro, colle opportune

---

Nelle dette sentenze furono già trattate le quistioni cui si riferiscono le tre presenti massime.

Si consultino anche le sentenze: 10 aprile 1894 della Cassazione di Roma (vol. IV, pag. 264), 5 luglio 1894 della stessa Cassazione, 10 gennaio 1895 della Corte d'appello di Firenze, 27 aprile 1895 della Corte d'appello di Lucca (vol. V, pag, 160, 174 e 363), 26 novembre 1895 della Cassazione di Roma (anno VI, disp. I, pag 49) ed i richiami ivi.

Si consulti pure lo studio di Corso Donati: *La restituzione dei frutti percetti su beni illegalmente appresi dal Demanio* nel vol. IV, pag. 193 e seg.

Circa la 4ª massima osserviamo che data la specie e tenuta presente la motivazione della sentenza, essa si comprende agevolmente.

autorizzazioni del Sommo Pontefice e del Granduca, furono assegnati al convento di S. Maria dei Servi, come avente il carico della Parrocchia del soppresso convento di S. Agostino, *anche* i beni già posseduti dal Convento stesso situati nel territorio di Città di Castello, in comune di Citerna luogo detto « Fighille e S. Romano ». In quel decreto d'immissione in possesso si legge: « E siccome gl'indicati beni vengono aggregati al convento di S. Maria dei Servi per la sola ragione che ad esso Convento è stata riunita la parrocchia di S. Agostino *di cui questi beni hanno sempre formata la dote*, così qualunque siano le vicende a cui potrebbe andar soggetto il convento prenominato di Santa Maria dei Servi, decretiamo, ordiniamo e vogliamo, che questi terreni restino sempre a beneficio della Parrocchia, e che a questa s'intendano particolarmente ed in perpetuo assegnati e addetti, non tanto per provvedere al servizio spirituale della Parrocchia, quanto ancora pel mantenimento e conservazione degli arredi sacri, stati rilasciati dal cessato Governo ad uso e vantaggio della medesima e di qualunque altro oggetto che appartenga o possa appartenere alla Parrocchia stessa ».

Avvenuta la soppressione delle corporazioni religiose per effetto della legge 7 luglio 1866, il Demanio dello Stato prese possesso dei beni del soppresso convento di S. Maria dei Servi, e con atto 16 marzo 1868 cedè al Comune di S. Sepolcro una parte del fabbricato del convento, dichiarando esclusi dalla cessione la chiesa coi fondi adiacenti, un piccolo orto e gli arredi sacri, perchè rilasciati fin dalla presa di possesso ad uso della Parrocchia.

Non avendo potuto ottenere la ricognizione dei diritti della Parrocchia, il parroco don Ettore Giovacchino Bellaccini, dopo due atti di protesta da lui trasmessi, in data 24 settembre e 20 ottobre 1891, con citazione del 24 novembre successivo trasse avanti il Tribunale di Arezzo le amministrazioni del Demanio dello Stato e del Fondo pel culto, in persona dell'Intendenza di finanza di quella provincia, all'oggetto di rivendicare la quota dei beni assegnati alla Parrocchia nel 1816 e situati nel territorio di Arezzo, *senza pregiudizio di altri diritti già spettanti alla parrocchia di S. Agostino fino dal 10 giugno 1808 trasferita in S. Maria dei Servi*, quali diritti si riservò di sperimentare avanti la competente autorità giudiziaria.

La domanda spiegata dal Bellaccini venne pienamente accolta dal Tribunale di Arezzo con sentenza 5-22 febbraio 1892, la quale venne confermata dalla Corte d'appello di Lucca con sua pronunzia degli 11 settembre 2 novembre 1890 e passò in giudicato al seguito del rigetto del ricorso proposto dalle amministrazioni soccombenti avanti la Suprema Corte di Cassazione.

Sciogliendo quindi la riserva fatta nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Arezzo, il Bellaccini con citazione del 6 ottobre 1894 convenne avanti il Tribunale di Perugia le stesse amministrazioni del Demanio e del Fondo pel culto in persona dell'Intendenza di finanza di questa provincia, per sentirsi tenute solidalmente a consegnare alla parrocchia di S. Agostino in S. Maria dei Servi i beni situati nel Comune di Citerna, ad essa assegnati in base al sovrano rescritto del 23 luglio 1819, col decreto del vicario generale capitolare di Borgo S. Sepolcro in data 21 agosto successivo, ed in difetto, a pagare il loro valore in L. 21,172.38, gl'interessi legali dal 5 ottobre 1866, giorno dell'indebita presa di possesso, e più a titolo di rifazione di danni, anche gl'interessi a scaletta a datare dal 31 dicembre di ogni anno dal 1866 in poi sulla somma degli interessi come sopra chiesta, quale equivalente delle rendite non percette, ed infine le spese giudiziali.

Contestata la lite, il citato oppose, come già aveva opposto avanti il Tribunale di Arezzo, che il Bellaccini mancava di azione; che questa ai termini dell'articolo 23 della legge 7 luglio 1866 rimase prescritta; che la domanda spie-

gata dal Bellaccini medesimo non aveva fondamento di fronte al Demanio; che dopo aver già conseguito con il precedente giudizio la congrua Parrocchiale non poteva il Bellaccini avanzare altre pretese; che ad ogni modo queste erano eccessive, sia in ordine alla somma richiesta, sia in ordine agli interessi.

Il Tribunale con sua sentenza del 6-28 maggio 1895, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, riconobbe nell' attore Bellaccini, nella sua qualità di parroco *pro tempore* della parrocchia di S. Agostino nella chiesa di S. Maria dei Servi in S. Sepolcro, il diritto di rivendicare tutti i beni situati nel comune di Citerna ed assegnati alla suddetta parrocchia col decreto del vicario capitolare di Borgo S. Sepolcro del 21 agosto 1819; e conseguentemente dichiarò tenute in solido le amministrazioni del Demanio della Stato e del Fondo pel culto a restituire alla suddetta parrocchia i beni suindicati descritti nel certificato catastale dell' Agenzia delle imposte di Città di Castello, ed in mancanza di essi, stante l' avvenuta alienazione, al pagamento del corrispondente ed effettivo valore, da determinarsi con giudiziale perizia, (subordinatamente richiesta), non che al pagamento in favore del Bellaccini in proprio quale investito della Parrocchia, ed avente diritto al godimento delle rendite relative, a titolo di restituzione di frutti in mala fede percetti, degl' interessi legali sulla somma che risulterà dalla perizia, dall' epoca della presa di possesso; ed inoltre, a titolo danni, degli interessi scalari a datare dal 31 dicembre di ciascun anno, dal 1866 in poi, sulla somma complessiva degli interessi equivalenti alle rendite non percette.

Per la determinazione quindi del valore effettivo dei fondi reclamati nominò a perito il signor Temperini Giovanni Battista di Città di Castello e dichiarando la sentenza eseguibile provvisoriamente, riservò le spese del giudizio alla pronuncia definitiva.

Notificata tale sentenza, l' Intendente di finanza con atto di citazione del 13 luglio ultimo, domandò la inibitoria della clausola provvisoria come che ingiustamente concessa, ma questa Corte con sentenza del 24 detto mese, respinse la domanda.

Frattanto la stessa Intendenza nel nome ecc. con altro atto del 18 luglio propose appello contro la sentenza del Tribunale, ritenendola eccessivamente gravosa; e portata la causa a discussione, vennero spiegate *hinc et inde* le conclusioni sopra trascritte.

In Diritto. Le eccezioni che l' appellante Intendenza, con una tenacia unica e degna di migliore causa, torna ad opporre avanti questa Corte, sono le seguenti:

1° Mancanza di azione nell'attore Bellaccini;

2° Decadenza dell' azione da lui proposto ai termini dell' articolo 23 della legge 7 luglio 1866;

3° Estromissione del Demanio dal giudizio;

4° Inaccoglibilità della domanda, dopo quanto il Bellaccini ebbe a conseguire in forza della sentenza del Tribunale di Arezzo;

5° Infine, eccessività ad ogni modo della domanda medesima, sia in ordine alla somma richiesta, sia in ordine agli interessi arretrati.

Brevi osservazioni, dopo quanto fu detto diffusamente dal Tribunale di Arezzo, dalla Corte d'appello di Lucca, dalla Cassazione romana e dal Tribunale di Perugia, varranno a dimostrare il niun fondamento giuridico delle proposte eccezioni.

Sulla prima. Si obbietta, che non risulta dimostrata dai documenti prodotti dal Bellaccini l'unione di una parrocchia sia al Convento dei Padri Agostiniani, sia a quello dei Serviti, nel vero e propria significato della parola, come ente autonomo, per sè stante, avente vita propria e distinta da quella del convento; e che perciò, mancando il beneficio parrocchiale, fino all'attuazione della legge 7 luglio 1866 non vi fu mai parroco, e tale non può riconoscersi il Bellaccini per gli effetti di legge.

Quanto male si apponga l'appellante, è facile dimostrarlo. — Infatti, non vi è ragione, anzitutto, di dubitare, che la unione della Parrocchia di sant'Agostino al Convento di s. Maria dei Servi, si effettuasse in virtù del decreto vescovile 10 giugno 1808 *aeque principaliter*, al dire dei canonisti, ossia con la qualità di un vero e proprio ente autonomo. Ma, anche quando potesse ammettersi quanto in contrario si pretende, sebbene senza alcun fondamento, e cioè che venisse trasferito al Convento di S. Maria un semplice onere parrocchiale *sine beneficio*, questo stato di cose sarebbe indiscutibilmente cessato dopo i provvedimenti della Commissione del 1815, che ripristinò i conventi soppressi dal governo francese, e dopo il decreto del 21 agosto 1819. Quindi, qualunque sia stata l'unione della Parrocchia al Convento di S. Maria dei Servi prima della soppressione, è assolutamente inutile di preoccuparsene, avvegnacche la questione va esaminata e decisa sulla scorta della relazione presentata dalla Commissione nominata col *motuproprio* del 2 dicembre 1815, ed in base al decreto del vicario capitolare generale di Borgo San Sepolcro.

Dalla prima infatti si rileva chiaramente, che la Commissiane non solo ripristinò, giusta il mandato ricevuto, le parrocchie regolari in quei Conventi riaperti ove prima esistevano, ma ad evitare il pericolo di una nuova soppressione, e di una possibile devoluzione di tutti i beni al Demanio, si fece premura di dichiarare in modo esplicito, *che una porzione dei fondi assegnati a tali Conventi, sebbene innominata, ma da proporzionarsi occorrendo al necessario servizio della parrocchia, dovesse considerarsi rilasciata come perpetua dotazione della parrocchia medesima.*

Ed al volere della Commissione corrispose pienamente il contratto di assegna dal 1° ottobre 1816 stipulato in favore del Convento di S. Maria dei Servi, con il quale all'art. 11 si stabilì, che *nelle assegne costituenti la dotazione del suddetto convento, s'intendeva anche compresa la tangente necessaria per la congrua parrocchiale e che una rata proporzionale di tutto il patrimonio assegnatogli doveva considerarsi in perpetuo affetta all'oggetto suddivisato.*

Ora è evidente, che tali disposizioni e tali provvedimenti, approvati e sanzionati dal Principe e dal Pontefice, non poterono avere altro scopo se non quello di ricostituire le antiche parrocchie, fra cui specialmente quella di Sant'Agostino trasferita in S. Maria dei Servi, non già come un semplice *munus sine beneficio*, ma bensì con tutta la autonomia di veri e propri enti distinti dalle Corporazioni religiose.

Nè vale il dire, che non avendo la Commissione determinato fin d'allora i beni che dovevano costituire la dotazione delle parrocchie, e nelle specie quella di S. Maria dei Servi, debba ritenersi come il suo intendimento non fosse quello di erigere un vero e proprio beneficio parrocchiale, ma sibbene quello d'imporre un onere perpetuo a carico del patrimonio del Convento ripristinato. E' ben vero che la Commissione, la quale non aveva altro mandato se non quello di ripristinare i Conventi soppressi e le parrocchie regolari, ove esistevano prima della soppressione, non determinò i beni che dovevano esclusivamente servire per la congrua parrocchiale, ma è anche vero che dichiarò espressamente essere suo volere *che una porzione dei fondi assegnati ai Conventi, sebbene innominata, ma da proporzionarsi occorrendo al necessario servizio della cura, doveva considerarsi rilasciata come perpetua dotazione della medesima.* E la volontà della Commissione come sopra si è detto, venne puntualmente rispettata nel contratto di assegna del 1° ottobre 1816, statuendosi, che una rata proporzionale di tutto il patrimonio assegnato al Convento di S. Maria dei Servi doveva considerarsi in perpetua dotazione della parrocchia. Quindi, se anche materialmente i beni non vennero distinti e separati, giuridicamente per altro la dotazione della parrocchia rimase fin da quel momento costituita e

garantita, pel caso possibile di una nuova soppressione o di qualunque altro evento.

Ma, se potesse ancora restare un dubbio circa l'autonomia della parrocchia di S. Maria dei Servi ed il carattere di *aeque principalis* della sua unione al convento, tal dubbio sarebbe tosto eliminato dal decreto del Vicario generale capitolare di Borgo San Sepolcro in data 21 agosto 1819, col quale vennero anche assegnati al convento dei Padri Serviti i beni situati nel territorio di Città di Castello, *per la sola ragione*, come ivi si legge, *che ad esso convento è stata riunita la parrocahia di S. Agostino, di cui questi bene han sempre formato la dote*, ordinandosi espressamente che i beni suddetti dovessero restar sempre a beneficio della Parrocchia, e s'intendano perpetuamente assegnati alla medesima, non solo per provvedere al servizio spirituale, ma ancora pel mantenimento e conservazione degli arredi sacri.

Dimostrata per tal guisa la esistenza della parrocchia di S. Maria dei Servi fin dal 1815, come ente autonomo e per sé stante, cade senza meno l'eccezione dell'appellante, dappoichè è evidente, che il parroco pro tempore, e nel caso il Bellaccini, ha tutto il diritto di rivendicare giudizialmente i beni costituenti la dotazione dell'ente da lui rappresentato, illegalmente appresi dal Demanio nel 1866.

Sulla seconda. Male a proposito si è invocata dall'appellante, contro l'azione spiegata dal Bellaccini la prescrizione quinquennale sancita dall'art. 23 della legge 7 luglio 1866.

Infatti ivi è detto che « i diritti di devoluzione o di riversibilità riservati da questa e dalle precedenti leggi di soppressione, e quelli che siansi già verificati per cause diverse dalla presente legge, dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge. »

Ora, l'indole e la natura dell'azione proposta dal Bellaccini nella sua qualità di parroco, è incontestabilmente vindicatoria e basata sull'art. 439 Codice civile, in quantochè diretta a far rientrare nel patrimonio della parrocchia i beni assegnatile in proprietà nel 1819, e da essa pacificamente goduti fino al 1866.

Tale azione, come ognun vede, è ben diversa da quelle di riversibilità e devoluzione consentite dalla citata legge del 1866, le quali, sebbene possano sperimentarsi sotto la forma di una azione vindicatoria, pur tuttavia hanno sempre il loro fondamento nella legge di soppressione o meglio nella legale conversione degli enti soppressi, non già di quelli esenti da soppressione o conversione. Quindi quando si tratta dell'esercizio di un diritto di proprietà, assolutamente indipendente dalla legge del 1866, come nel caso del Bellaccini, è evidente come non possa eccepirsi la prescrizione quinquennale, sancita dal legislatore unicamente per lo esercizio dei diritti di riversibilità derivanti dalla soppressione o conversione degli enti.

Sulla terza. Invano poi si è richiesta dalle appellanti l'estromissione del Demanio dal presente giudizio. E difatti, quantunque sia vero che per l'avvenuta alienazione dei fondi reclamati dal Bellaccini dovrà indubbiamente corrispondersi il relativo equivalente del valore dei medesimi dal Fondo pel culto, pur non di meno il Demanio che li apprese e li alienò, come surrogato nella proprietà di tutto il patrimonio dei Serviti, non potrebbe mai sottrarsi alle responsabilità incorse verso l'Ente parrocchia, dato il caso di una cessazione del Fondo culto, e quindi la di lui presenza in causa è per lo meno opportuna e conveniente, come bene osservò il Tribunale di Arezzo nell'altro giudizio.

Sulla quarta. Con niun fondamento si sostiene dall'appellante, che avendo il Bellaccini conseguito la congrua parrocchiale in virtù della sentenza del tribunale di Arezzo, non possa più oggi avanzare altre pretese, nè tanto meno reclamare i beni di Citerna assegnati alla parrocrocchia col degreto 21 agosto 1819. La dotazione costituita alla parrocchia di S. Maria dei Servi, come già si è superiormente visto, comprese non solo i beni

situati nel territorio di Arezzo, ma anche quelli di cui è oggetto il presente giudizio. Necessità quindi per il Bellaccini di spiegare due distinte domande, la prima basata sul contratto di assegna del 1° ottobre 1816, la seconda sul Decreto 21 agosto 1819. Nè è vero che la sentenza del tribunale di Arezzo, in virtù della quale il Bellaccini conseguì l'assegno di Lire 2000, oltre l'abitazione, faccia ostacolo alle sue nuove pretese tendenti a conseguire un altro assegno, anzitutto perchè egli si riservò espressamente nell'antecedente giudizio di far valere ogni altro suo diritto dinanzi al magistrato competente, ed in secondo luogo perchè la prestazione fissata dal Tribunale di Arezzo fu calcolata e proporzionata sulla tangente di Lire toscane 8491 assegnata col contratto 1° ottobre 1816, non tenendosi alcun conto pel posteriore Decreto 21 agosto 1819, che neppure fu in atti prodotto. Per conseguenza, tutto ciò che il Bellaccini ebbe precedentemente e giudizialmente a conseguire, non è di ostacolo all'esercizio dell'altro suo diritto di rivendicare alla Parrocchia i beni posteriormente assegnatile con il citato Decreto. Nè vale l'obbiettare che l'assegno fatto al Bellaccini dal Tribunale di Arezzo sia di gran lunga superiore alla congrua parrocchiale consentita dai canoni, dalla Costituzione di Pio V 1° novembre 1567, e dalle Circolari toscane del 1783 e 1785, sia perchè queste disposizioni legislative, che vennero in progresso di tempo in parte modificate ed in parte abrogate, si proposero unicamente lo scopo di determinare un minimo, oltre il quale non si potesse discendere, per sopperire alle misere condizioni dei parroci, sia perchè trattandosi nel caso speciale di restituire alla parrocchia di S. Maria dei Servi tutti i beni che costituiscono la sua dotazione, giusta i provvedimenti presi nel 1816 e nel 1819, si rende inutile ed inopportuna la fatta obbiezione.

Sulla quinta. Come ultima àncora di salvezza, l'appellante Intendenza, producendo solo in questa sede i verbali di aggiudicazione, oppone che essa, e per lei le citate amministrazioni non possono in ogni caso, e non debbono rappresentare che la somma effettiva ricavata dal prezzo dei fondi alienati all'asta pubblica. Ma anche su questo terreno non può esser seguita. Difatti, niun dubbio che il prezzo d'aggiudicazione starebbe a rappresentare il valore dei fondi alienati, quando la presa di possesso e la conseguente alienazione dei medesimi fosse stata legittima ed in buona fede eseguita. Ma quando, come nel caso, si verifica il contrario, non sarebbe giusto che chi fu la causa del danno altrui, non debba sopportarne tutte le conseguenze. E che era così, è facile rilevarlo. Il titolo in virtù del quale il Demanio prese possesso dei beni degli enti soppressi, fu indiscutibilmente la legge 7 luglio 1866. Ora, dal momento che questa coll'art. 11 dichiarò esenti dalla soppressione le parrocchie ed i benefici parrocchiali, e dalla conversione e devoluzione i beni relativi, è evidente che il Demanio commise un arbitrio, quando s'impossessò dei beni della parrocchia di S. Maria dei Servi e peggio ancora quando li alienò, tuttochè fosse diffidato, come si evince dai verbali di presa di possesso in atti prodotti. Suo dovere sarebbe stato quello, come bene osservò la Corte d'appello di Lucca, di provocare la divisione dei beni goduti in comune fra la Parrocchia e il Convento dei Serviti, per separare e consegnare alla prima quella porzione che a lei spettava come dotazione, nella quale *specialmente* erano compresi i beni di Citerna. Nè potrebbe allegare il Demanio in suo favore la buona fede, dappoichè non poteva assolutamente ignorare l'esistenza e l'automia della parrocchia di S. Agostino trasferita nel Convento dei Serviti, come risultava chiaramente dal contratto di assegna dei beni del 1° ottobre 1816 e dal decreto del vicario capitolare generale del 21 agosto 1819, che non potevano, nè dovevano essere ignorati dal Demanio, come surrogato al convento soppresso.

In conseguenza, mancando egli di giusto titolo e di buona fede al momento della presa di possero dei beni della

Parrocchia, non può menomamente sottrarsi alle responsabilità incorse, e deve perciò, a titolo di risarcimento di danni, non solo pagare il valore effettivo dei fondi alienati, come risulterà dalla perizia giudiziale, ma corrispondere tutti gl'interessi, ai quali ben giustamente fu dal Tribunale di Perugia condannato, sia in luogo delle rendite indebitamente percette, sia a titolo danni in base all'art. 1151 del Codice civile.

Per le quali considerazioni l'appellata sentenza merita piena conferma colla condanna del soccombente come per legge alle spese del giudizio.

Per questi motivi la Corte rigetta, ecc.

Appello di Trani.

26 marzo 1895.

Pres. Collenza — *Est.* Ciaccia

Vescovo di Oria c. *Real Corona.*

Patronato — Onere della prova — Real Corona — Cappellano maggiore.

Anche in materia di patronato incombe l'onere della prova a colui che afferma.

La prova del patronato deve risultare da documenti certi e non già da leggende o da tradizione.

La Real Corona non succede, nel diritto di patronato, al principe feudatario, se non si prova che il patronato faceva parte del feudo.

La semplice edificazione di una chiesa senza dotazione non dà diritto a patronato. (1)

Il cappellano maggiore fu istituito appunto per risolvere le questioni relative al regio patronato: e quindi fa stato la sua decisione che esclude il patronato.

La Real Corona non può formare a sè stessa il titolo del suo diritto.

Appello di Bologna.

12 luglio 1895.

Pres. Ridolfi, P. P. — *Est.* Angiolini.

Congregazione di Carità di Montescudo c. *Renzi, Caprioli ed altri.*

Opera pia — Condizioni di stabilità — Amministrazione — Congregazione di carità — Legge 3 agosto 1862 — Filiale d'un istituto, corpo morale — Devoluzione e amministrazione.

Sono condizioni di sufficiente stabilità di un Istituto pio, per aggiudicargli un legato e sottrarne l'amministrazione alla Congregazione di carità, l'essere stato regolarmente istituito; l'aver vissuto e vivere secondo lo statuto; avere un locale proprio e proventi certi; l'essere, in caso d'insufficienza di rendite, sorretto da quelle di altro istituto consimile o superiore.

Il fatto che l'Istituto legatario non è corpo morale, o ente autonomo per sè stante, ma una filiale di altro Istituto eretto a corpo morale, non ha alcuna influenza sulla devoluzione ed amministrazione del legato.

---

(1) È nota la questione se per l'acquisto del patronato accorra il comulativo concorso delle tre condizioni della *dos, aedificatio, fundus.* La maggioranza dei canonisti, in contradizione della presente sentenza, insegna che basta il concorso di una di esse. Si consulti lo studio pubblicato nel vol. II, p. 589 e seg. (n. 2-3).

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.
(IV Sezione).

Decisione del 6 dicembre 1895.

Pres. Bianchi P. — *Est.* Schanzer.

Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei Santi Ermagora e Fortunato di Venezia c. Ministero dell'interno e Congregazione di carità di Venezia.

Opere pie — Istituzione autonoma — Semplice amministrazione affidata al parroco — Concentrabilità — Istituzioni dotali — Art. 56 della legge 17 luglio 1890 — Scopi del concentramento — Art. 99 del regolamento amministrativo — Applicabilità alle sole riforme aventi carattere facoltativo — Riunione di più lasciti dotali in unica amministrazione — Ragioni giustificative.

Quando dalle disposizioni del testatore risulta che fu suo intendimento far sorgere un ente autonomo, assegnandogli un fine caritativo pubblico con dotazione propria e affidandone al parroco la semplice amministrazione, ben è disposta la misura del concentramento (1).

Le istituzioni dotali, al pari di altre istituzioni che non raggiungono una rendita annua di lire 5000, non isfuggono alla regola del concentramento nella Congregazione di carità disposto dall'art. 56, lett. a) *della legge 17 luglio 1890* (2).

L'art. 99 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, che determina gli scopi da raggiungere coi provvedimenti di riforma, concerne i provvedimenti di riforme aventi carattere semplicemente facoltativo, e non quelli riguardanti riforme (concentramento), che siano imposte dalla legge (3).

È pienamente giustificata in una grande città la riunione dei diversi lasciti per doti sotto l'unica amministrazione della Congregazione di carità, per meglio provvedere alla distribuzione di esse, evitando che profittino alle medesime persone e servano a favorire matrimoni inconsulti.

Ritenuto in fatto che Viganò Giacomo (olim Vigevano Giuseppe), convertitosi, alcuni anni prima di morire, dalla religione ebraica alla cattolica, con suo testamento 17 febbraio 1857, dettava fra le altre la seguente disposizione:

« Lascio alla chiesa parrocchiale dei Santi Ergaro (*sic*) e Fortunato L. 1500 col frutto del quale denaro si dovrà ogni anno dotare una donzella povera, che dovrà essere scelta dal reverendo parroco *pro tempore* di detta chiesa. »

Morto il testatore nello stesso anno 1857, la dote fu sempre assegnata d'accordo tra la fabbriceria e il parroco ad una donzella scelta da quest'ultimo. Il legato Viganò non fu mai eretto in ente morale, e la dote fu sempre ricavata dai titoli di rendita pubblica intestati alla fabbriceria.

Entrata in vigore la legge 17 luglio 1890, la Congregazione di carità di Venezia propose il concentramento del legato Viganò e, malgrado l'opposizione della fabbriceria e — aggiunge il ricorrente — malgrado il parere contrario della Giunta provinciale amministrativa di Venezia, parere che per altro non è prodotto in atti, fu emanato il regio decreto 31 gennaio anno corrente, con cui ordinavasi il concentramento del legato Viganò nella Congreg. di carità predetta.

Contro questo provvedimento la fabbriceria ha prodotto un ricorso alla quarta Sezione del Consiglio di Stato, notificato il 7 giugno anno corrente alla Congregazione di carità di Venezia e al prefetto di Venezia in rappresentanza del Ministero dell'interno, e depositato il 19 giugno successivo nella segreteria della Sezione.

---

(1) Veggansi: decisione 17 gennaio 1896, nella precedente dispensa (pag. 119) e lo studio pubblicato in principio della dispensa medesima.

(2-3) Questa è giurisprudenza costante della IV Sezione; veggansi da ultimo le decisioni 29 marzo 1895 (vol. V, 313-314), 15 febbraio 1895 (Id., p. 377).

La ricorrente deduce che il lascito Viganò non è un ente autonomo di pubblica beneficenza, ma un vero e proprio legato alla fabbriceria, gravato soltanto di un onere di beneficenza. Sebbene tutta la rendita del legato debba spendersi nella dote e quindi nessun vantaggio patrimoniale ne derivi alla fabbriceria, pure sarebbe da avvertire che *haereditas sine ullo corpore iuris intellectum habet*, e che inoltre anche il semplice diritto di erogazione e di scelta della persona da beneficarsi costituisce un ufficio, una funzione elevatissima che conferisce a tutto il legato un carattere sacro e religioso, e si risolve in beneficio anche dell'ente legatario di cui aumentò il credito e l'influenza morale.

Mancando dunque al lascito Viganò il requisito dell'autonomia, il concentramento violerebbe i diritti della fabbriceria.

Ma anche se fosse legittimo il concentramento esso non risponderebbe, secondo la fabbriceria, agli scopi della legge, riassunti nell'articolo 99 del regolamento amministrativo 5 febb. 1891.

Il concentramento non potrebbe nel caso rendere più semplice l'amministrazione, perchè essa consiste tutta nell'incassare gl'interessi semestrali della rendita pubblica e nel pagare la dote alla fanciulla scelta dal parroco; non potrebbe renderla più *economica*, perchè i fabbriceri amministratori prestano ufficio gratuito, laddove, eseguito il concentramento, l'opera pia verrebbe a sottostare per lo meno ad una quota delle spese generali della Congregazione di carità di Venezia.

Non si faciliterebbe poi il controllo morale nè economico. Non l'economico perchè la fabbriceria rende quegli stessi conti che dovrebbe in avvenire presentare all'autorità tutoria la Congregazione di carità. Non il morale perchè, secondo la ricorrente, questo controllo può essere ed è costantemente esercitato dai parrocchiani, mentre che non si potrebbe avere un controllo altrettanto pronto ed efficace, se dalla piccola parrocchia il legato fosse trasportato alla Congregazione di carità.

Non potrebbe essere nel caso più efficace la beneficenza e più proficuo e sicuro l'adempimento del fine dell'istituzione quando il concentramento fosse avvenuto, perchè il parroco è in grado meglio di chiunque di amministrare secondo la mente del testatore.

Non sarebbe finalmente in quistione il principio del migliore coordinamento delle varie forme di beneficenza, trattandosi di una dote che resterebbe quale è, e che è sufficientissima da sè senza alcuna aggiunta.

La fabbriceria cita a conforto delle sue riferite deduzioni una serie di decisioni di questa Sezione e conchiude domandando che l'impugnato decreto sia annullato o revocato.

Diritto. Attesochè non sussiste l'ostacolo al concentramento che la ricorrente fabbriceria scorge nell'indole del lascito dotalizio Viganò, il quale, secondo essa, avrebbero i caratteri di un legato *cum onere* piuttosto che di un istituto autonomo di pubblica beneficenza. Infatti la lettura delle disposizioni del testatore dimostra chiaramente che fu suo intendimento far sorgere un ente autonomo, assegnandogli un fine caritativo pubblico e una dotazione propria, e affidandone soltanto l'amministrazione al parroco, secondo l'uso dei tempi.

Attesochè il semplice diritto d'amministrazione della fabbriceria esercitato dal parroco, deve cedere innanzi alle disposizioni della nuova legge sulle opere pie la quale, riordinando tutto il sistema della pubblica beneficenza, rese obbligatorio sempre il concentramento delle istituzioni elemosiniere e stabilì come regola quello delle altre istituzioni che si trovassero in una delle ipotesi contemplate dall' articolo 56 della legge medesima.

Attesochè nella specie l'ente dotalizio Viganò rientra appunto nella disposizione della lettera *a)* di quell'articolo, avendo una rendita annua di molto inferiore alle lire 5000, senza che d' altra parte ricorra alcuno dei casi in cui si può alla regola del concentramento fare una eccezione, ai sensi dell'articolo 60. Basta

infatti rilevare che l'indole e le condizioni nelle quali devesi esercitare la beneficenza, secondo la volontà del testatore, non presentano alcuna di quelle specialità, che possano far apparire preferibile un'amministrazione separata a quella della Congregazione di carità.

Attesochè invano la ricorrente si sforza di dimostrare che il concentramento non risponde nel caso ad alcuno degli scopi indicati dall'articolo 99 del regolamento 5 febbraio 1891 per l'esecuzione della legge 17 luglio 1890. Anzi tutto potrebbesi osservare che quell'articolo più che gli scopi dei provvedimenti di riforma, strettamente obbligatori per legge, concerne quelli delle riforme aventi carattere semplicemente facoltativo.

Si comprende che il regolamento, con particolare riguardo alle riforme di quest'ultima categoria, abbia voluto dare una guida a coloro che fanno le proposte relative, e ciò mediante l'indicazione di alcuni criteri generali; ma una siffatta guida non occorre quando invece, come nella specie, la misura di riforma, cioè il concentramento, è imposto dalla legge. Allora non vi è più luogo a discutere se esso risponda o meno agli scopi enumerati nel detto articolo 99, imperocchè si ha in tal caso una presunzione necessariamente implicita nel precetto della legge, presunzione che non può essere vinta da una prova contraria fondata sul regolamento, ma soltanto dalla dimostrazione dell'applicabilità di qualcuna delle eccezioni, previste dalla stessa legge all'articolo 60.

Attesochè del resto, a prescindere da ciò e quand'anche si volesse seguire la ricorrente nelle sue argomentazioni sulla pretesa violazione del più volte menzionato articolo 99 del regolamento, è fuori di dubbio che, tacendo degli altri, la misura del concentramento sarebbe nel caso già sufficientemente giustificata dallo scopo indicato sotto il numero 4 di quello articolo, cioè del più razionale coordinamento delle varie forme di beneficenza fra loro e col fine generale e collettivo della beneficenza. E' certo infatti che in una grande città, in cui vi sono molti lasciti per doti, affidati ad altrettante amministrazioni diverse e separate le quali procedano senza alcun concerto fra loro, la riunione di tali lasciti sotto l'unica amministrazione della Congregazione di carità mediante il concentramento, vale ad evitare molti inconvenienti, come ad esempio che più doti profittino alla medesima persona o servano a favorire matrimoni inconsulti, mentre che d'altra parte serve a rendere più utile ed efficace la revisione generale degli statuti delle opere dotali, prescritta dall'articolo 93 della legge.

Attesochè per le premesse considerazioni il ricorso dev'essere respinto, mentre, in difetto di domanda, non occorre pronuncia sulle spese.

Per questi motivi, la Sezione respinge il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione 12 luglio 1895.

Pres. Bianchi — *Est.* Tiepolo.

Parroco della Metropolitana di Milano c. Ministero dell'Interno e Congregazione di carità di Milano.

Opere pie — Concentramento — Articolo 60 legge 17 luglio 1890 — Modalità che escludono il concentramento.

È da sottrarre al concentramento, ai sensi dell'articolo 60 della legge 17 luglio 1890, il legato fatto per distribuzione di soccorsi a persone determinate, appartenenti ad una parrocchia, da farsi dal parroco con facoltà in quest'ultimo di preferire fra le persone aventi le richieste facoltà quelle solite a frequentare la dottrina cristiana e che in complesso fossero commendevoli per cristiana pietà (1).

Non può sottoporsi egualmente al concentramento il legato ai poveri di un distretto parrocchiale, consistente in somme da distri-

(1-2) Veggasi la decisione della stessa data, redatta dallo stesso relatore, nel vol. corrente, disp. 1, pag. 66, e le note ivi.

Cons. poi lo Studio pubblicato nella disp. seconda del vol. stesso, pag. 73 e seg.

buirsi ogni anno in perpetuo dal parroco a suo piacere e per qualunque sgravio di coscienza (2).

Fatto — Questo ricorso comprende due distinti legati:

1. *Opera pia Greppi-Opizzoni.* — Coll'istromento 27 gennaio 1859, rogito Rossi, il conte Antonio Greppi istituiva, in onore della memoria del proprio zio monsignor Opizzoni già parroco della Metropolitana di Milano, un soccorso alla Maternità perchè fosse a sollievo delle madri povere e oneste appartenenti alla parrocchia del Duomo, le quali personalmente allattano la loro prole legittima, e assegnava una rendita annua di fiorini 400 sotto l'osservanza dell'ivi allegato regolamento in cui non solo è detto che il soccorso viene accordato da mons. arciprete della Metropolitana, ma al patto IX è soggiunto — che l'arciprete parroco potrà preferire fra le postulanti aventi le requisite condizioni quelle solite a frequentare la dottrina cristiana e che siano in complesso commendevoli per cristiana pietà.

2. *Opera pia Perego Francesco.* — Un Francesco Perego, con testamento 5 settembre 1801 in atti Pagani, così disponeva: Lascio per ragione di legato, particolare istituzione e come meglio ecc. alli poveri del Distretto altre volte parrocchiale di S. Giovanni Laterano la somma di lire trecento correnti di grida di Milano da pagarsi dalli infrascritti miei eredi in ogni anno in perpetuo al capo parroco *pro tempore in oggi* della Metropolitana di Milano da distribuirsi dal medesimo a di lui piacere, perchè così ed anche per qualunque sgravio di coscienza.

Motivi di ricorso Greppi-Opizzoni: L'ultima clausola dello statuto di questa Opera pia costituisce un titolo speciale di preferibilità a fruire della beneficenza, del quale il giudice competente è lo stesso arciprete della Metropolitana.

Deve dunque l'Opera pia, in considerazione di tale condizione speciale, essere eccettuata dal concentramento in forza dell'art. 60 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Lascito Perego: Convien dire che la disposizione testamentaria non sia stata interpretata come una istituzione pubblica di beneficenza ma come una fiducia nella particolare persona del capo parroco della Metropolitana, poichè nessun fondo patrimoniale è nominativamente intestato alla così detta Causa pia, nè consta di provvidenze che l'abbiano eretta in ente morale. — Esulando adunque col concetto dell'ente morale di beneficenza il legale presupposto della concentrabilità (articoli 1 e 54 della legge 17 luglio 1890) questo legato non si poteva concentrare. Chiede l'annullamento del regio decreto in quanto ha disposto il concentramento delle due Opere pie suddette.

La Congregazione di carità di Milano, con memoriale di risposta, svolge una serie di argomentazioni per dimostrare che i due legati presentano tutti i caratteri di fondazioni di beneficenza per sè stanti, e quindi soggette al concentramento, a dettame dell'art. 84 della legge.

Diritto. — Attesochè quantunque il soccorso alla maternità nulla presenti per sè stesso che come Opera pia lo singolarizzi fra quelle ordinarie elemosiniere alle quali è rivolta la disposizione dell'art. 54 della legge 17 luglio 1890, l'istituzione dell'Opera pia Greppi però nel provvedere a questa specie di soccorso, lo volle accompagnato da condizioni tali, e da facoltà consentanee nel parroco suo ministro di volontà, che vengano a porla sotto i riguardi della eccezione di concentramento che è ammessa dall'art. 60 della stessa legge.

Che a riguardo del lascito Perego le ultime espressioni colle quali il testatore dichiarava di così disporre anche per qualunque sgravio di coscienza non chiarite da qualsiasi altra disposizione o fatto conosciuto, impongono un tale rispetto da lasciare che la erogazione di questo lascito, non implicante del resto qualsiasi forma speciale di amministrazione, continui a svolgersi colla provvidenza di quel ministro al quale il testatore volle commetterla, incaricandolo della distri-

buzione a suo piacere, facendo luogo anche per questo alla eccezione dalla misura del concentramento. Che dovendosi pertanto accogliere il ricorso per tutti e due i legati, l'indole della controversia non comporta ripetizione di spese in confronto di parte soccombente.

Per questi motivi, la Sezione revoca il regio decreto 7 ottobre 1894 in quanto ha disposto il concentramento delle Opere pie Greppi-Opizzoni e Perego e dichiara non soggette a concentramento le Opere pie medesime.

Nulla per le spese.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione del 29 novembre 1895.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Perla.

Opera pia Guazzaroni c. *Ministero dell'Interno e Congregazione di carità di Orvieto.*

Opere pie — Istituzioni elemosiniere — Articolo 60. legge 17 luglio 1890 — Istituti destinati a beneficio di persone professanti un determinato culto — Scelta dei poveri da beneficare o eccettuare dalla beneficenza fra quelli conducenti o meno buona condotta e vita cristiana, a giudizio del Parroco — Esenzione dal concentramento.

Per l'applicazione del disposto nell'art. 60 della legge 17 luglio 1890, e relativa eccettuazione dal concentramento, non basta l'essere gli istituti destinati a beneficio di persone professanti un determinato culto.

Trattandosi però di una istituzione elemosiniera che non esige la semplice professione di un culto determinato, ma vuole che i poveri da beneficare o da escludere dalla beneficenza vengano scelti tra quelli che conducono o meno una buona condotta e vita cristiana, *e la scelta e l'esclusione sia affidata dal fondatore unicamente al parroco, devesi tale istituzione eccettuare dal concentramento* (1).

Attesochè per l'art. 60 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere eccettuate dal concentramento nelle Congregazioni di carità quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro e alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione;

Che ad applicare questa eccezione non basterebbe l'essere gli istituti destinati a beneficio de' professanti un determinato culto, perchè se l'art. 78 della citata legge esige il rispetto e la fedele osservanza di siffatte destinazioni, salvo l'obbligo de' soccorsi d'urgenza senza distinzione di culto religioso, ciò non importa che tali enti siano sol per ciò sottratti ad ogni possibilità di concentramento, essendo agevole alle Congregazioni di carità il constatare se i poveri da beneficare appartengano o no alla confessione religiosa richiesta dagli statuti o dalla stessa natura di determinate Opere pie;

Che però nel caso in esame trattasi di una istituzione elemosiniera che non esige la semplice professione di un culto determinato, ma vuole che i poveri da beneficare con annuali sussidi durante tutta la loro vita non debbano scegliersi che tra i vecchi operai della città di Orvieto divenuti impotenti al lavoro e in *buona condotta cristiana* ridotti alla mendicità e che, anche ammessi al godimento della beneficenza, dovessero esserne in seguito esclusi ove non menassero *una buona vita cristiana:* scelta ed esclusione affidata dal fondatore canonico Guazzaroni unicamente ai parroci della città;

Che in conseguenza, nel caso di cui trattasi, non basta il determinare se e quale sia la rispettiva professione religiosa dei soggetti da beneficare, ma occorre la constatazione di un complesso di pratiche di culto esterno e lo esame di tutto il tenore di vita de' beneficandi in corrispondenza a' precetti religiosi, perchè que' poveri acquistassero e conservassero diritto o almeno legittimo titolo agli annuali sussidi, onde la

---

(1) Conf. coi richiami la decisione precedentemente pubblicata in questa dispensa, pag. 194.

necessità di un sincero controllo e di un sindacato continuo sulla loro condotta: funzione che non sembra omogenea alla competenza di un'istituzione essenzialmente laica, qual'è la Congregazione di carità, e che può essere invece convenientemente adempiuta da autorità spirituali del luogo, aventi cura d'anime, quali sono appunto i preposti alle varie parrocchie della città;

Che a sostegno dell'opportunità del concentramento non giova l'addurre la promessa fatta dal Ministero di chiamare ad occasione della revisione degli statuti i parroci della città a far parte dell'amministrazione dell'Opera pia concentrata, non potendo ammettersi nella Congregazione di carità, a tenore dell'art. 5 della predetta legge, più di un rappresentante particolare per ciascuna istituzione amministrata dalla Congregazione stessa, mentre nel caso in esame l'intervento di un solo fra i dieci parroci della città incaricati rispettivamente di presentare ciascuno i poveri della propria parrocchia non basterebbe ad assicurare l'esatta osservanza delle intenzioni e prescrizioni del fondatore;

La Sezione, visti gli art. 60 e 81 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, revoca l'impugnato R. decreto 3 febbraio 1895 con cui l'Opera pia Guazzaroni fu concentrata nella Congregazione di carità di Orvieto.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione 5 luglio 1895

Pres. Bianchi. — *Rel.* Bargoni.

Gaudiosi Michele c. Giunta Provinciale Amministrativa di Salerno e Congregazione di Carità di Colliano.

Istituzioni pubbliche di beneficenza — Conti consuntivi degli amministratori, tesorieri ed esattori — Deliberazioni della Giunta Provinciale Amministrativa — Ricorso alla Corte dei Conti — Giurisdizione esclusiva di questa — Incompetenza della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Contro le deliberazioni della Giunta Provinciale Amministrativa in materia di conti consuntivi degli amministratori, dei tesorieri ed esattori delle Istituzioni pubbliche di beneficenza è solo ammesso il ricorso alla Corte dei Conti, la quale su tale materia ha esclusiva giurisdizione con relative attribuzioni contenziose.

Ogni competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato viene quindi a mancare sulla materia stessa.

Attesochè la legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, dopo aver posto, coll'art. 35, queste istituzioni sotto la tutela della Giunta provinciale amministrativa, sottopone coll'articolo 37 all'approvazione di essa il conto consuntivo degli amministratori e i conti dei *tesorieri* ed esattori; e col successivo art. 42 ammette contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in questa materia dei conti consuntivi degli amministratori, dei tesorieri e degli esattori, il ricorso alla Corte dei Conti, pel quale ricorso l'art. 42 del regolamento 5 febbraio 1891 n. 99 stabilisce la decorrenza del termine e le diverse modalità.

Attesochè, dinanzi ad una giurisdizione su tale materia così chiaramente stabilita con relative attribuzioni contenziose, viene di necessità a mancare ogni competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato, come è del resto esplicitamente dichiarato nell'art. 24 della legge 2 giugno 1889 n. 6166; nè varrebbe il dire che la IV Sezione sia nel caso concreto chiamata a giudicare non dei conti di un tesoriere, ma del denunziato eccesso di potere o di violazione di legge in cui sarebbe caduta la Giunta provinciale amministrativa di Salerno respingendo il ricorso dell'ex tesoriere Gaudiosi, e negandogli perciò di esperire contro la decisione 9 marzo 1891 il rimedio della revocazione; imperocchè non altrimenti ha creduto quella Giunta provinciale amministrativa di poter pronunziare il rigetto del ricorso Gaudiosi se non in quanto ha ritenuto che le anteriori decisioni erano decisioni contabili, divenute anche per suo giudizio irrevocabili, il che significa tali da essere tolte per ragione di materia e per disposizione

di legge alla competenza di questa IV Sezione del Consiglio di Stato.

Attesocchè la soccombenza trae seco la condanna nelle spese.

Per questi motivi rigetta il ricorso e condanna il ricorrente nelle spese.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione del 15 novembre 1895.

Pres. Bianchi — *Est.* Serena.

Opera pia Brignole Sale in Voltri c. Congregazione di Carità, Comune di Voltri e Ministero dell'Interno.

Istituzioni pubbliche di beneficenza — Consigli amministrativi — Composizione ed ordinamento — Riforme — Proposte — Termini e modi — Statuti — Art. 138 del Regolamento — Procedura da seguirsi — Sindaco — Persone nominate dal Consiglio comunale, o direttamente o indirettamente rappresentanti il Comune.

L'art. 32 della legge sulle istituzioni di beneficenza autorizza il Governo del Re ad applicare alle istituzioni di beneficenza, ogni qualvolta la composizione dei loro Consigli amministrativi e il loro ordinamento ne comportino l'applicazione, le speciali disposizioni sancite nell'articolo stesso. Ed il Governo del Re deve provvedervi a mente del successivo articolo 33 per le istituzioni nuove, nell'atto di approvazione degli statuti, per le istituzioni i cui statuti sono dalla legge sottoposti a revisione obbligatoria, nei provvedimenti da prendersi al seguito della revisione, e finalmente per tutte le altre istituzioni nei modi e nei termini stabiliti nelle disposizioni transitorie.

L'articolo 138 del regolamento parla unicamente delle proposte occorrenti per coordinare i particolari statuti delle Opere pie alle disposizioni contenute nel detto articolo 32, e non può per conseguenza applicarsi ai casi in cui si tratti di modificare la costituzione dei Consigli di amministrazione. In questi casi il procedimento da seguirsi è quello tracciato dagli articoli 65, 66 e 67 della legge stessa, i quali autorizzano il Governo del Re a decretare ogni altra riforma negli organici e nell'amministrazione sia sulla iniziativa delle amministrazioni o dei Consigli comunali o provinciali, e sia d'ufficio.

La legge 17 luglio 1890 coll'escludere il Sindaco dai Consigli d'amministrazione degli istituti di beneficenza non intende escludere anche chiunque fosse nominato dal Consiglio comunale, o direttamente o indirettamente rappresentasse il Comune.

Consiglio di Stato.

(Sezione Interno).

Parere del 15 ottobre 1895.

Comune di Gagliano Castelferrato.

Spese di culto — Stanziamento nel bilancio comunale — Durata ultratrentennale.

Lo stanziamento continuato di una determinata somma per servizio di culto (per la durata di più di trenta anni senza variazione nè interruzione) è prova della obbligatorietà della prestazione, specialmente se risulti che il Comune ebbe una eredità con la condizione di provvedere alle missioni ogni qualvolta l'arciprete pro tempore lo giudicasse necessario per le anime, e che desso vi ottemperò con speciale stanziamento per la predicazione e per concorso nella spesa della festa del Patrono.

Consiglio di Stato

(Sezione Interno).

Parere del 14 agosto 1895.

Comune di Grottasecca.

Spesa di culto — Seconda messa festiva — Mancanza di prova dell'obbligo relativo — Nomina di un maestro Sacerdote.

Bilancio comunale — Spese facoltative — Azione riservata alla Giunta provinciale — Azione riservata al Prefetto.

Quando non sia provato l'obbligo del Comune di provvedere ad una seconda messa festiva, non è ammissibile la spesa per essa, ancorchè vi si provveda con la nomina di un maestro sacerdote.

Indipendentemente dall'azione riservata dalla legge alla Giunta prov. amm. in sede di bilancio per eliminare le spese facoltative dei Comuni che sorpassano il limite normale della sovrimposta, il Prefetto ha un'azione propria di verifica della legalità di tutte le deliberazioni consigliari a termini degli art. 161 e seguenti della legge comunale, e deve perciò annullare le deliberazioni concernenti spese illegali.

Consiglio di Stato.
(IV Sezione).

Decisione del 18 maggio 1895.

Comune di Siderno c. *Castagnaro e Giunta Prov. Amm. di Reggio Calabria.*

Pres. Bianchi. — *Est.* Imperatrice.

Ricorso alla IV Sezione — Difetto di sottoscrizione di avvocato — Nullità — È pregiudiziale ad ogni altra eccezione — Irricevibilità del ricorso.

La nullità del ricorso per difetto di sottoscrizione di avvocato, è pregiudiziale ad ogni altra eccezione, come diretta alla forma estrinseca, di cui si occupano preliminarmente l'art. 29 della legge sul Consiglio di Stato e l'art. 5 del Regolamento di procedura 17 ottobre 1889, n. 6516, perchè l'atto possa assumere quel carattere di giuridica esistenza, che ne autorizzi l'ulteriore esame sia in rito che in merito. Un tale difetto rende irricettibile il ricorso.

CIRCOLARI, ISTRUZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Circolare *della Direzione generale del Debito pubblico – Ufficio gabinetto - 28 gennaio 1896, n. 786-270-157, sui pagamenti fuori del capoluogo di provincia dei buoni di cassa provenienti dalle operazioni di conversione nel Consolidato 4.50 0[0 netto delle rendite dei Consolidati 5 e 3 0[0 intestate alle Opere pubbliche di beneficenza.*

Nell'intento di agevolare alle Opere pubbliche di beneficenza la produzione dei certificati delle rendite ad esse intestate nei Consolidati 5 e 3 0[0, onde averne la sostituzione in altri titoli simili del Consolidato 4. 50 0[0 netto, col privilegio dell'esonero dell'aumento dell'imposta di ricchezza mobile accordato dal comma 4ª dell'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339, il ministero dell' interno, officiato da questa Direzione generale, con sua Circolare del 29 aprile 1895, n. 25288-1, acconsentiva che i signori prefetti assumessero l'incarico dagli amministratori delle Opere suddette di presentare le domande coi titoli alle Intendenze di finanza dei luoghi rispettivi, mediante funzionari delle prefetture all'uopo delegati, i quali dovessero poi ritirare a conversione eseguita, i certificati nuovi del Consolidato 4.50 0[0 netto, riscuotere nel tempo medesimo i buoni di cassa per il pagamento dei prorata d'interessi decorsi, e per il rimborso del dippiù trattenuto per la tassa di ricchezza mobile sulle semestralità percepite prima della conversione e farne tenere l'importo alle amministrazioni delle Opere pie creditrici.

Se questo mezzo di compiacente cooperazione delle prefetture ebbe da un lato a facilitare alle Opere di beneficenza l'eseguimento delle conversioni delle loro rendite con sensibile risparmio di spesa, specialmente per quelle residenti fuori e lontano dai capiluoghi di provincia, produsse d'altra parte, in alcuni casi, non lieve imbarazzo e non piccola responsabilità ai funzionari delegati dai signori prefetti per far tenere agli Enti creditori il montare dei loro averi derivanti dalla riscossione dei buoni di cassa.

A rimuovere anche da questo lato ogni difficoltà, questa Direzione generale, di concerto con quella del Tesoro, è venuta nella determinazione di ammettere a pagamento fuori del capoluogo di provincia, e per mezzo degli Uffici postali o finanziari, aventi sede nei Comuni di residenza degli Enti creditori, i buoni di cassa per i prorata d' interesse e per l'abbuono del dippiù trattenuto per tassa di ricchezza mobile sulle semestralità riscosse prima della presentazione dei certificati alla conversione, di maniera che gli Enti titolari, per mezzo dei rispettivi amministratori, tesorieri, cassieri od altri incaricati, possano direttamente e sul luogo, riscuotere i loro averi.

Qualora però i signori prefetti, che ebbero a delegare funzionari dipendenti per eseguire nei rapporti colle Intendenze di finanza le operazioni di conversione per conto delle Opere pubbliche di beneficenza, intendessero di approfittare di questa agevolazione, dovranno tener presente quanto segue:

Nulla è innovato negli incombenti che in conseguenza della Circolare del Ministero dell'interno sopra ricordata, questa Direzione generale ebbe a stabilire con la propria Circolare del 25 giugno 1895, n. 241 (V. Bollettino del Tesoro anno 1895, Normale 108, a p. 480) e che i delegati delle prefetture debbono fare per la presentazione alle Intendenze di finanza delle domande di conversione, come pure nulla è innovato circa il ritiro per parte dei delegati medesimi dalle Sezioni di R. Tesoreria provinciale dei certificati nuovi del Consolidato 4. 50 0[0 netto a conversione eseguita, eccetto che in quest' ultimo incombente essi possono astenersi dal riscuotere i buoni di cassa, e chiedere che le Delegazioni del Tesoro ne dispongano il pagamento a mezzo degli Uffici postali, o degli Uffici finanziari dei luoghi di residenza degli Enti, all' esibitore dei certificati nuovi del Consolidato 4. 50 0[0, i cui numeri d' iscrizione sono indicati nei buoni di cassa ai quali si riferiscono.

I funzionari delle prefetture incaricati dai signori prefetti per le operazioni di cui sopra, che intendono di valersi di questo mezzo dovranno, dopo ritirati i nuovi certificati di rendita del Consolidato 4. 50 0[0 netto, pei quali non sono tenuti a pagare i diritti di bollo, aver cura di tosto farne la rimessione agli Enti titolari perchè gli amministratori di questi o i loro incaricati possano, colla produzione dei certificati medesimi eseguire la riscossione dei buoni di cassa relativi presso gli uffizi di posta o di finanza locali.

Vorranno ancora i predetti funzionari delle prefetture nel rimettere agli amministratori degli Enti i nuovi certificati di rendita compiacersi di avvertirli dell'invio dei buoni di cassa agli uffizi locali di posta o di finanza, a seconda dei casi, in conformità del provvedimento che a tal riguardo prenderanno le delegazioni del Tesoro provinciali, onde gli amministratori stessi provvedano direttamente e sul luogo alla riscossione dei buoni di cassa sulla esibizione dei certificati di rendita che vi sono relativi, prevenendoli nel contempo che all'atto della riscossione, dovendo pagare i diritti di bollo sui certificati stessi, l'importo di tali diritti sarà trattenuto sull'ammontare dei buoni, i quali saranno perciò pagati al netto da tale spesa.

In questo senso si vanno in pari data a dare analoghe istruzioni alle delegazioni del Tesoro per le disposizioni di loro competenza ed intanto si gradirà dalla cortesia dei signori prefetti un cenno di ricevuta della presente.

Il direttore generale: NOVELLI.

NOMINE DI R. PATRONATO.
Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET.

Con regi decreti del 15 marzo 1896 in virtù del regio patronato sono stati nominati: Mons. *Stefano Gerbino dei Baroni di Cannitello* alla sede vescovile di Trani; Mons. *Diomede Falconio*, attualmente vescovo di Lacedonia, alla sede vescovile di Matera, alla quale è unita *aeque principaliter* la sede Arcivescovile di Acerenza.

E' stato concesso il *regio exequatur:* alla Bolla Pontificia con la quale monsignor *Antonino Gargiulo*, già nominato con regio decreto del 14 marzo 1895 alla sede vescovile di San Severo, di regio patronato, è stato istituito canonicamente nella sede medesima; alla Bolla Pontificio con la quale mons. *Mattia Vicario* fu nominato vescovo di Saluzzo; alla Bolla Pontificia con la quale monsignor *Raimondo Jaffei* fu nominato vescovo di Forlì; alla Bolla Pontificia con la quale mons. *Emilio Maria Miniati* fu nominato vescovo di Massa e Carrara; alla Bolla Pontificia con la quale mons. *Teodoro Valfrè di Bonzo* fu traslocato alla sede vescovile di Como.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1896 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

IL REGIO PATRONATO
ED I COADIUTORI CUM SPE FUTURAE SUCCESSIONIS

1. Sommarie nozioni del giuspatronato — 2. Revocabilità — 3. Patronato Regio — 4. Coadiutori *cum spe futurae successionis.*

1. Il dissidio che dal 1870 in qua esiste fra la Chiesa e lo Stato in Italia, ha dato luogo a molte questioni, specialmente in materia beneficiaria, le quali, senza preventivi accordi, non possono ottenere una facile risoluzione.

Tra esse non è la meno importante quella riguardante i benefici di patronato Regio, e l'altra, connessa, dei coadiutori *cum spe futurae successionis* nei detti benefici.

Come è noto, giusta i principii contenuti nella legislazione canonica, il diritto di patronato accorda ad altri, che non sia l'ordinario potere della Chiesa, la facoltà di avere parte nella nomina dei titolari ai benefici ecclesiastici vacanti, mercè la presentazione della persona idonea ad esserne investita: " *jus sive facultas offerendi ac praesentandi clericum promovendum ad beneficium ecclesiasticum vacans* „ (1) — Ed è noto pure che la precipua distinzione del patronato è quella di *ecclesiastico, laicale* e *misto.* Il patronato ecclesiastico appartiene agli ecclesiastici, non semplicemente ed in rapporto alle loro persone, ma per ragione dell'ufficio ecclesiastico che rivestono, o perchè venne fondato e costituito con beni ecclesiastici. Il laicale invece deriva da diritto o da titolo profano e civile, ed appartiene ad una persona che può essere laica ed anche ecclesiastica, non però per l'ufficio che quest'ultima copre, ma in dipendenza del suo stato patrimoniale: ed ha origine dal fatto di avere il patrono fondata, costruita o dotata una Chiesa *(fundatio, extructio, dotatio).* Vi è poi il patronato misto, che consta dell'ecclesiastico e del laicale, o perchè comunemente appartiene ai laici ed ecclesistici, o perchè è fondato con beni parte profani e parte ecclesiastici; il quale ultimo nel dubbio si presume piuttosto laicale che ecclesiastico.

Dalla esposta distinzione è agevole rilevare che il patronato laicale (e, sotto certi rapporti, eziandio il patronato misto), sebbene annesso a cose puramente spirituali quali sono i benefizii,

(1) Viviano. *De jure patron,* l'XI cap. 7.

non può d'altra parte non considerarsi come diritto patrimoniale che conferisce alle famiglie degli antichi benefattori, oltre agli alimenti in caso di bisogno ed alle onorifiche distinzioni accennate dalla legislazione canonica, anche la facoltà di presentare l'investito (*jus materiale spirituali adnexum*). La materia del detto patronato è di diritto pubblico, in quanto ha un'influenza diretta sulla rappresentanza degli Enti morali ecclesiastici, che vivono per la generale utilità e rispondono ad un servizio pubblico; ma nello stesso tempo tale materia trae pure le sue norme dal diritto privato, come quella che dà origine a diritti morali e patrimoniali spettanti ai privati. Perciò, in caso di contestazione fra patroni o compatroni, bisogna ricorrere alle leggi successorie e contrattuali. Perciò il patronato che riflette gli Enti ecclesiastici conservati non è stato per nulla alterato dalle leggi italiane; le quali anzi lo hanno riconosciuto, perchè, abolendo il Foro ecclesiastico, hanno sostituito, nella cognizione delle controversie relative, i Tribunali ordinari: come risulta dall'art. 2 della legge 8 aprile 1850, che sancisce: " Le cause, concernenti il diritto di nomina attiva e passiva ai benefici ecclesiastici o ai beni di essi o di qualunqne stabilimento ecclesiastico, appartengono alla giurisdizione civile. „ Perciò, infine, il diritto di patronato laicale e misto fu conservato ai privati dall'articolo 5 della legge 15 agosto 1867, che accordò loro la facoltà di rivendicazione e svincolo.

2. Ciò premesso, sorge la importante questione se il Sommo Gerarca della Chiesa cattolica possa revocare il diritto di patronato.

In quanto al patronato ecclesiastico, non vi ha alcun dubbio che tale diritto sia sempre revocabile; poichè, siccome gli Enti ecclesiastici conservati vengono dallo Stato riconosciuti conformemente alle leggi le quali regolano l'associazione religiosa, così, negato dalla Chiesa ad un Ente il detto diritto, non è possibile da parte di questo stesso Ente far valere innanzi ai Tribunali un diritto che più non esiste. Nè può dirsi che il Pontefice leda in questo modo alcun diritto quesito: imperocchè, come bene osserva il Gagliardi, — " *Pontifex, tamquam supremus dominus et administrator bonorum et jurium ecclesiasticorum. nemini facere iniuriam, nec jus quaesitum tollere videtur, praeveniendo et supplendo vices patronorum ecclesiasticorum sibi subbitorum illis in rebus, quas e munificentia et benignitate Sanctae Sedis obtinuerint* „ (1).

---

(1) *Commentarium de Iurepatronatus*; Neap. 1842; tom. 2. cap. 23 n. 6.

Non può venirsi però alla stessa conclusione per le altre due specie di patronato, e particolarmente per quello laicale.

Giusta i principii sanciti dalle leggi canoniche, il diritto di patronato può perdersi nel suo esercizio *parziale*, quando si è fatto inutilmente trascorrere il termine utile per la presentazione (di quattro mesi se trattasi di patronato laicale, e di sei mesi se trattasi di patronato ecclesiastico o misto); e può inoltre perdersi *totalmente* nei seguenti casi: 1° Se la Chiesa patronata sia crollata, od il patrono si ricusi di farvi le necessarie riparazioni, o le rendite della stessa siano state addette altrove: 2° Se la famiglia del fondatore sia totalmente estinta: 3° Se colla prescrizione del tempo immemorabile l'Autorità ecclesiastica competente abbia provveduto al beneficio senza alcuna presentazione: 4° Se il patrono abbia rinunziato al suo diritto: 5° Se siasi permesso che il beneficio fosse aggregato ad una Chiesa collegiata, o Cattedrale od anche Monastero: 6° Se il patrono abbia ucciso o mutilato il chierico della Chiesa di cui è patrono: 7° Se sia caduto nell'eresia: 8° Se abbia usurpato, o simoniacamente alienato, o ceduto i frutti del beneficio, o per altri consimili motivi.

Oltre questi casi, non ve ne sono altri per cui possa perdersi tale diritto. La volontà del Pontefice può revocare solo il patronato ecclesiastico, come sopra si è detto, ma giammai quello laicale e misto: e ciò perchè il patronato compreso nelle ultime due specie devesi considerare come una servitù inerente al beneficio, la quale trova nelle leggi civili protezione e difesa eziandio contro la stessa Chiesa, al pari di qualsiasi altro diritto civile. Anzi, per logica giuridica, il patronato laicale e misto deve essere garantito dalla legge civile non solo quando è *ordinario* (se cioè deriva dalla *fundatio*, *extructio* o *dotatio*), ma anche quando è *straordinario*, se cioè deriva dalla prescrizione o dal possesso *ab immemorabili*, poichè anche questo titolo di acquisto è riconosciuto dai sacri canoni. Tale principio non è messo in dubbio dai canonisti, neanche da quelli devoti alla S. Sede: sebbene questi ultimi, per deferenza al Sommo Pontefice, adducano per unica eccezione l'ipotesi della *urgens necessitas*. Basti citare, fra tutti, il Gagliardi, il quale così scrive: —

" *At juspatronatus laicale, quod ex fundatione vel dotatione et jure communi competat, ab omnibus Apostolicae Sedis reservationibus eximitur, clausis etiam in corpore juris, eoque vel maxime regulis Cancelleriae; quamobrem prudentissimi Pontifices antedicta potestate derogandi patronatus laicorum uti non consueverunt, nisi urgens necessitas et ratio aliter suasisset... De mixto patronatu idem dicendum*

est, quod de laicali smpliciter. Patronatui mixto ex qualitate ecclesiastica et laicali in totum derogari, scribit Pitonius: qui tamen subdit, abstinere nihilominus Papam a totali derogatione patronatus mixti. Sane quod ad derogationem odiosam et juri communi adversantem, praevalere debet in mixto patronatu qualitas laicalis tamquam favorabilior, etiamsi majori ex parte ad ecclesiasticos, minori ad laicos pertineat „ (1).

3. Dopo avere sommariamente esposto i principii fondamentali del Diritto ecclesiastico in materia di giuspatronato, occorre farne le applicazioni al patronato Regio.

Nel 1886 il Sommo Pontefice Leone XIII commise al Collegio degli avvocati concistoriali di esaminare, se a favore dei Sovrani italiani possa oggi ammettersi alcun diritto di patronato Regio. Quel consesso di dotti uomini espresse l' opinione negativa. Ed a due si possono in sostanza ridurre le ragioni da essi addotte: 1° La provvista dei benefizii è conseguenza della potestà suprema data da Cristo a Pietro ed ai suoi Successori, i quali concessero ai Principi laici la facoltà di presentare ai benefizii stessi, solo per *speciali indulti* e *personali privilegi*, in premio della protezione e difesa usata alla Chiesa: 2° I Sovrani del nuovo Regno si resero indegni di tali privilegi, essendo palesi i loro atti ostili alla Chiesa, nonchè la violenta usurpazione della Santa Sede, e la condizione in cui fu posto il Supremo Pastore (2).

È inopportuno discutere sulle opinioni manifestate nella seconda parte del loro consulto dagli avvocati concistoriali.

Solamente occorre osservare che, giusta la concorde dottrina professata da tutti i canonisti, il patronato Regio non è altro se non una forma speciale del patronato laicale; ed è detto *Regio*, perchè spetta ai legittimi Sovrani, imperanti negli Stati in cui ha sede il beneficio che vi è soggetto. Quindi, siccome è stato sopra dimostrato che il patronato laicale è irrevocabile dalla S. Sede, così è logico argomentare che anche il patronato Regio non possa essere revocato: appunto perchè esso, al pari del patronato laicale, ha per fondamento la *fundatio*, *extructio* o *dotatio* di una chiesa, ovvero la prescrizione.

Alcuni scrittori, pur ammettendo che il Pontefice non possa disconoscere il Regio patronato proveniente da fondazione o dotazione (patronato *ex justitia*), ritengono che possa invece revocarlo, quando lo stesso ha avuto origine *ex privilegio seu ex titulo gratioso* (patronato *ex gratia*). Ma qui fa d' uopo innanzi tutto

---

(1) Op. cit. tom. 2. cap. 23 n. 8 e 10.

(2) Veggasi il *Consulto degli Avvocati concistoriali sui Regi diritti* nel *Monitore del contenzioso*, 1886, parte 1ª pagg. 101-105.

obbiettare che non è sempre facile distinguere se il patronato sia *ex gratia* oppure *ex iustitia:* poichè le parole che si leggono nelle antiche bolle — *favore benevolentiae specialis permittimus; ut singularis benevolentiae testimonium concedit indultum; in verae firmaeque amicitiae testimonium cedit nominationem,* e simili — spesso non rivelano una benevola concessione fatta con spontaneità di propositi, ma sono formole diplomaticamente concordate, che significano riconoscimento di diritti già quesiti, tavolta coatto e tall'altra consigliato dal desiderio di comporre, in linea amichevole, lunghe precedenti contese. Basta avere le più elementari cognizioni di storia, per ricordare che tale linguaggio non è raro neanche negli atti dei Sovrani, i quali spesso finsero di concedere le carte costituzionali ai loro popoli solo per *regia benevolenza,* mentre in realtà non potevano negarle senza imminente pericolo della Corona.

A prescindere poi dalla esposta considerazione, occorre soggiungere che i canonisti distinguono il Regio patronato, nel senso vero e proprio, dal *ius nominandi Regibus concessum* (di cui si parlerà in seguito); e ritennero che soltanto quest'ultimo diritto (ordinariamente chiamato di *Regia nomina*) *oritur ex privilegio gratioso,* mentre invece il patronato Regio si costituisce nei modi ordinari degli altri patronati, cioè trae la sua origine dalla *fundatio, extructio* o *dotatio,* ovvero dalla prescrizione (1).

Ma, anche ammettendo la ipotesi inverosimile che esso abbia potuto sorgere qualche volta per privilegio, concesso dai Pontefici ai Principi in premio dei loro meriti o di servizi resi alla Chiesa, bisogna convenire che tale concessione non fu a titolo puramente gratuito, bensì oneroso, e ciò appunto perchè fatta a scopo remuneratorio. Quindi il patronato Regio deve ritenersi *ex iustitia,* non *ex gratia,* epperò è irrevocabile, stante la nota massima sancita da tutte le legislazioni civili: — " *privilegium datum propter merita transit in naturam contractus, quo casu minime revocatur.* „ (2) — Il Gagliardi, autore certo non sospetto alla Santa Sede, così scrive, citando tanto dotti autori quanto le fonti del diritto romano e canonico (3): — " *Privilegium tamen*

---

(1) Gagliardi, op. cit. tom. 1° cap. 8 n. 10; Tiepolo, *Leggi ecclesiastiche annotate,* Torino, Unione tip-edit. 1881, pagg. 308.

(2) E' questa la ragione per cui l'art. 1087 del Codice civile italiano stabilisce essere irrevocabili per causa d'ingratitudine le donazioni puramente rimuneratorie: poichè, come insegna il Cuiacio, esse *potius permutationes sunt beneficiorum, quam donationes.*

(3) De Afflictis, dec. 128 n. 10. - *Extravag. comm. in cap. monuit II de privilegiis* - L. *si quis argentnm,* 35 § fin. Cod. *de donationibus* - Cap. *decet* XVI *de reg. iuris in* VI.

in vim contractus fere est irrevocabile. Privilegium vero propter merita concessum sortitur naturam contractus..... Cuiusmodi esse videntur patronatus privilegia Principibus data super ecclesiis de manu hostium liberatis.... quod enim ab initio voluntarium est, postea fit necessarium. Haud revocantur idcirco privilegia, quae semel fuerint rationabiliter et sine vitio subreptionis aut obreptionis indulta; porro decet concessum Principi beneficium esse mansurum „ (1).

Occorre inoltre osservare che giureconsulti e legislatori unanimi ritennero essere la prescrizione la *patrona generis humani*, poichè alla società, tanto civile quanto religiosa, nulla è più nocivo della incertezza del diritto. Epperò, anche ammettendosi che il patronato laicale in genere (di cui il Regio è una forma speciale) abbia potuto qualche volta sorgere per privilegio meramente gratuito, e quindi in tale ipotesi sia originariamente *ex gratia*, non può disconoscersi che, compiuta la prescrizione, esso si converte in patronato *ex iustitia*, e quindi diviene irrevocabile. Ciò è espressamente riconosciuto dai più reputati espositori del diritto canonico *nuovissimo*, uno dei quali così scrive: — " *Pontificia soppressione vel revocatione totali patronatum extingui posse, utpote provenientem ex gratia et liberalitate Ecclesiae, cum Lambertino et Felino tenet Vivianus. At horum sententia minime tuta est* EX NOVAE DISCIPLINAE AXIOMATIBUS: *laici enim, si semel titulo praescriptionis patronatum quaesiverint, illum titulo iustitiae, non gratiae, ad sese pertinere contendunt* „ (2).

Lo stesso Concilio di Trento, in tal caso, ritiene che una serie di presentazioni, fatte dal patrono pel tempo valido ad operare la prescrizione, renda il patronato legittimo e quindi irrevocabile: — " *Legitima patronatuum iura tollere.... aequum non est.... Decernit Sancta Synodus ut titulus iuris patronatus sit ex fundatione vel dotatione.... sive etiam ex multiplicatis praesentationibus per antiquissimum temporis cursum qui hominum memoriam excedat* „ (3).

Perfino nel dubbio che il patronato sia sorto *ex usurpatione*, il medesimo Concilio ritenne che la prescrizione possa sanare il difetto del titolo originario: sebbene in tal caso richieda prove più rigorose per la dimostrazione delle singole presentazioni. Ma, si noti, il Tridentino fece, tra l'altro, espressa eccezione pel patronato Regio, al quale non estese il rigore delle prove suddette: — " *In iis vero personis seu Communitatibus vel Universitatibus, in quibus ius plerumque ex usurpatione potius quaesitum prae-*

(1) Op. cit., tomo 1, cap. 8, n. 11 e 12.
(2) GAGLIARDI, op. cit., tomo 2, cap. 24, n. 9.
(3) Sess. XXV, *de Reformatione*, cap. IX.

sumi solet, plaenior et exactior probatio ad docendum verum titulum requiratur: nec immemorabilis temporis probatio aliter eis suffragetur, quam si, praeter reliqua ad eam necessaria, praesentationes, etiam continuatae non minori saltem quam quinquaginta annorum spatio quae omnes effectus sortitae sint, autenticis scripturis probentur. Reliqui patronatus omnes, in beneficiis tam secularibus quam regularibus seu parochialibus vel dignitatibus aut quibuscunque aliis beneficiis in Cathedrali vel Collegiata Ecclesia, seu facultates et privilegia, concessa tam in vim patronatus quam alio quocunque iure nominandi, eligendi, praesentandi ad ea cum vacent (exeptis patronatibus super Cathetralibus Ecclesiis competentibus: ET EXCEPTIS ALIIS QUAE AD IMPERATOREM ET REGES SEU REGNA POSSIDENTES, ALIOSQUE SUBLIMES AC SUPREMOS PRINCIPES IURA IMPERII IN DOMINIIS SUIS HABENTES PERTINENT: *et quae in favorem studiorum generalium concessa sunt) in totum prorsus abrogata et irrita cum quasi possessione inde secuta intelligantur, beneficiaque huiusmodi tamquam libera a suis collatoribus conferantur* „ (1).

Come adunque si vede, lo stesso Concilio Tridentino, che in questa materia è ancora in vigore, non solo riconosce il Regio patronato, ma circonda tale diritto di prerogative non concesse ai patroni laicali: e ciò appunto per l'alto rispetto dovuto alla Sovranità, la quale, come pensa Dante nel suo famoso libro *De Monarchia*, seguito dai più rinomati pubblicisti cattolici (2), viene direttamente da Dio, senza la intermediaria persona del Pontefice o di altra autorità religiosa. Invero, oltre alle prerogative suespresse, basta ricordare che, giusta l'insegnamento di tutti i canonisti antichi e moderni, il diritto di Regio patronato non è soggetlo ad alcun termine per la nomina o presentazione, e non si può mai perdere neanche per prescrizione pel cessato esercizio di esso *longissimo temporis spatio* (3).

Si è detto che il Regio patronato concesso agli antichi Stati si sia oggi estinto, per la cessazione di quella sovranità che lo possedeva. Ma tale obbiezione è inesatta, poichè esso fu concesso al Sovrano non come persona, bensì come rappresentante dello Stato; il quale, giusta i più elementari principii sanciti dal Diritto pubblico, subentra in tutti i diritti dello Stato cui succede, ed è tenuto ad adempierne le obbligazioni.

---

(1) Ibidem.

(2) Veggasi, tra le altre, la classica opera del dotto Arcivescovo di Parigi PIETRO DE MARCA: *Dissertationes de concordia Sacerdotii et Imperii seu de libertatibus Ecclesiae Gallicanae* . - Parisiis 1669.

(3) DE CABEDO. — *De patr. ecclesiarum Reg. Coronae Lusitaniae.* — RIGANTI. *Comm. in Reg. Cancelleriae*, tom. 3° pag. 266 e autori citati. — GAGLIARDI. Op. cit. tom. 2° pag. 71 e autori citati.

Si è asserito pure che il Governo italiano rinunziò al patronato Regio coll'art. 15 della legge 13 maggio 1871, detta delle Guarentigie.

Ma la inesattezza di tale asserzione appare a prima vista, dalla semplice lettura del detto articolo, il quale così si esprime: " E' fatto rinuncia dal Governo al diritto di Legazia apostolica in Sicilia, e in tutto il Regno al diritto di nomina e proposta nella collazione dei benefici maggiori... Nella collazione dei benefizi di patronato Regio nulla è innovato. "

Dal Regio patronato bisogna ben distinguere il *diritto di nomina e proposta nella collazione dei benefici maggiori*. Quest'ultimo diritto, che ordinariamente si chiamava di *regia nomina*, è un istituto di indole del tutto politica, avente radice negli antichi rapporti internazionali tra Stato e Chiesa: e dipendevad a patti concordati fra Pontefici e Governi, in forza dei quali i primi talvolta delegavano ai secondi la facoltà di nominare, tal'altra dichiaravano di assentire a nomine già fatte. Di questa specie era, per esempio, il privilegio concesso ai Re di Napoli, coll'art. 28 del concordato 16 febbraio 1818; per effetto del quale Pio VII accordò al Re Ferdinando I ed ai suoi successori l'indulto di eleggere degni ed idonei ecclesiastici a tutte le Sedi Vescovili ed Arcivescovili del Regno delle Due Sicilie, estendendo così tale privilegio anche su quelle Sedi a cui i detti Sovrani non avevano un vero e proprio diritto di presentazione in virtù del loro patronato. Nè il privilegio in parola fu sempre prodotto da spontanee concessioni, ma spesso derivò da lotte secolari fra Pontefici e Principi, i quali ultimi nell'organismo civile e politico dello Stato trovavano qualche cosa di connaturato colla Chiesa. Ora, proclamato il principio di separazione di questa dallo Stato, e tolta ai concordati ogni forza giuridica di trattati internazionali, non poteva più mantenersi in vigore un istituto che è assolutamente contrario allo spirito del moderno Diritto pubblico italiano; epperò fu la forza della logica che spinse il Governo a rinunciarvi.

Non può dirsi però lo stesso del patronato Regio, poichè questo tiene sempre le sue radici nel Diritto canonico, si costituisce nei modi ordinari degli altri patronati, e non dipende dagli antichi Concordati, o patti internazionali, i quali oggi non sono più in vigore.

E' sperabile che, quando saranno maturati i disegni della Provvidenza, la quale, giusta la sublime frase del Vico: *regge il corso e il ricorso delle Nazioni*, cesseranno gli attuali dissidii fra lo Stato e la Chiesa in Italia. Ed allora lo Stato potrebbe forse rinunziare al patronato Regio; il quale diritto non può negarsi

che sia oggi una vecchia arma giurisdizionale, inutile pel Governo, produttrice solo di discordie, e non in completa armonia colla massima tanto giustamente proclamata da Cavour: *libera Chiesa in libero Stato.* Invero, se è indiscutibile che, in omaggio alla formola cavourriana, lo Stato debba spogliarsi della vecchia veste confessionista ed assumere una fisonomia del tutto laica, non si sa comprendere perchè esso debba avere una direttissima ingerenza nella collazione dei benefici, mercè la presentazione fatta dal Sovrano, detta anche Regia nomina. Non è forse sufficiente lo istituto della Regia placitazione, per accertare se l'investito meriti la fiducia del Governo? D'altronde, quale utile questo ritrae oggi dal diritto di patronato Regio?... forse l'utile degli alimenti in caso di bisogno, come il patrono laico?... Una sola cosa vi *guadagna* (sic), quella cioè di tenere annualmente stanziata sul bilancio del Fondo per il culto la non indifferente somma di lire ottantamila, per i restauri occorrenti alle chiese di patronato Regio! (1)

Al legislatore spetta l' esaminare se queste osservazioni possono avere alcun valore, *in iure condendo.* Però, *in iure condito,* è indiscutibile che il diritto di patronato Regio esista, e che quindi non possa essere messo in dubbio da chicchessia.

Nella collazione dei beneficii minori, fatta dagli Ordinari Diocesani, tale diritto si esercita oggi quasi sempre regolarmente: poichè il Sovrano concede la Regia nomina, e gli Ordinarii impartiscono alla stessa la canonica istituzione, facendone espressò cenno nella relativa bolla, la quale viene poi civilmente riconosciuta mercè il Regio *placet.*

Non accade però lo stesso, quando la collazione è fatta direttamente dalla Santa Sede, trattandosi dei benefici vescovili. E' troppo facile comprendere le ragioni per cui il Governo non potrebbe costringere il Pontefice a fare nelle sue Bolle espressa menzione del Regio patronato. Onde tra il Governo ed un Prelato, all'uopo delegato dalla Segreteria di Stato del Vaticano, è stato necessario venirsi d'accordo al seguente temperamento per le Sedi Vescovili: — Il Vescovo prescelto, prima che avvenga la sua proclamazione in Concistoro, indirizza " a S. M. il Re d'Italia „, una supplica con cui chiede la *Regia nomina* alla tale Sede Vescovile " che si ritiene di patronato della M. V. „: Il Governo assume le opportune informazioni sulla condotta morale e politica del ricorrente; e, se queste risultano favorevoli, fa cono-

(1) Vedi il recentissimo opuscolo di Giovanni Bertelet: *La Conciliazione. Relazioni tra Chiesa e Stato.* — Roma Fratelli Bocca 1896.

scere alla Santa Sede che non si oppongono difficoltà alla proclamazione del detto Prelato in Concistoro: mentre, nello stesso tempo, il Sovrano emette un primo Decreto Reale, che viene pubblicato nel Bollettino del Ministero di Grazia e Giustizia, ed è così concepito: — " *Nome del Sovrano regnante. In virtù del Nostro Regio patronato nominiamo Monsignor N. N., dietro sua domanda, alla Sede Vescovile N. N. — Data e firma del Sovrano contrassegnala dal Guardasigilli* ". — Dopo il Concistoro il Papa emana poi la sua Bolla, nella quale egli in sostanza si considera come libero collatore della Sede Vescovile, poichè gli è stato tacitamente consentito di non fare nella stessa il minimo cenno nè di qualsiasi diritto di Regio patronato, nè della Regia nomina già intervenuta. Ed a tale Bolla, su altra domanda del nuovo Prelato, si concede il *Regio exequatur* con un secondo Decreto Reale, redatto nella seguente formula: — " *Nome del Sovrano. E' concesso il Regio exequatur alla Bolla Pontificia del giorno.... colla quale Monsignor N. N., nominato con precedente Nostro Decreto del giorno... alla Sede Vescovile N. N. di Regio patronato, è stato canonicamente istituito nella Sede stessa, salve le leggi dello Stato e le ragioni dei terzi. Data e firme* ".

Come è agevole scorgere, è questa una finzione giuridica, diplomaticamente creata, la quale si oppone alla verità delle cose, perchè suppone che la Bolla contenga in realtà la canonica istituzione alla nomina dell'investito fatta dal Sovrano; mentre invece il beneficio viene dalla Santa Sede considerato, in realtà, di libera collazione, ed è liberamente conferito. Tale finzione diplomatica, come tutti gli altri temperamenti di simil genere, è giustificata dalla prudenza politica, per evitare ulteriori dissidii tra quelle due grandi forze che reggono i destini dell'umanità e che si chiamano Stato e Chiesa (1).

4. Ma può la detta finzione estendersi anche alla ipotesi in cui la Santa Sede nomina un coadiutore all' investito, *cum spe futurae successionis*, nei benefici di Regio patronato?

E' noto che, per diritto canonico, requisito essenzialissimo alla provvista di un beneficio è la *plaena vacatio* dello stesso, *de iure et de facto simul;* è necessario cioè che nessuno ne abbia il possesso e il diritto. Nel *Corpus Iuris Canonici*, e propriamente

---

(1) La finzione giuridica potrebbe definirsi: « *un' equa disposizione della legge, la quale suppone esistere nell'ordine naturale del vero e del certo ciò che in realtà non esiste, sia per la sostanza che per gli effetti, affinchè il diritto raggiunga i suoi fini* ». — Veggasi G. Macchiarelli. *Concetto razionale e positivo della Fictio Iuris* - nell'Enciclopedia giuridica edita dal Vallardi: voce: *Fictio juris*. Questo studio contiene anche un cenno della *Finzione Diplomatica*.

nel Libro III delle Decretali di Gregorio IX, esiste un apposito titolo sull'argomento, ossia il titolo VIII: " *De concessione praebendae et ecclesiae non vacantis* ". Ivi, al cap. I si legge che non può conferirsi un beneficio non vacante: " *Qui in vivorum sacerdotum loco ponuntur, hoc ipso sunt ab ecclesiastica communione pellendi, quo se passi sunt successores vivis sacerdotibus adhiberi* ".

Ai tempi di Papa Alessandro III, invalse l'uso di promettere benefici ancora pieni, con rescritti che dicevansi *mandata de providendo;* e tali promesse presero il nome di *expectativae*, o *gratiae expectativae*. Esse erano fomiti di disordini, perchè violavano il diritto degli ordinari collatori, davano occasione a desiderare l'altrui morte, incitavano l'avarizia e l'ambizione, e secondavano la parzialità più che il merito. Onde il Concilio Lateranense le moderò assai: — " *Nulla ecclesiastica ministeria, seu etiam beneficia, vel ecclesiae tribuantur alicui. seu promittentur antequam vacent: ne desiderare quis mortem proximi videatur, in cuius locum et beneficium se crediderit successurum* " (1). — Ed il Concilio di Trento le abrogò del tutto: " *Decernit Sancta Synodus, mandata de providendo, et gratias, quae expectativae dicuntur, nemini amplius, etiam Collegiis, Universitatibus, Senatibus et aliis singularibus personis, etiam sub nomine indulti, aut ad certam summam, vel alio quovis colore concedi, nec hactenus concessis cuiquam uti licere. Sed nec reservationes mentales, nec aliae quaecunque gratiae ad vacatura, nec indulta ad alienas Ecclesias vel Monasteria alicui, etiam ex Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus concedantur; et hactenus concessa abrogata esse censeantur* " (2).

L'unico genere di aspettative ancora in uso è quello dei coadiutori perpetui, ossia *cum spe futurae successionis*. Ma queste aspettative, opponendosi ai principii generali del diritto canonico, riguardanti la vacanza beneficiaria, furono sempre considerate come *odiose*, di *strettissima interpretazione*, e riservate solamente al giudizio della Santa Sede, da concedersi soltanto in circostanze ben determinate e ristrette. Invero nel cap. VII, sess. XXV del Concilio Tridentino si legge: " *Cum in beneficiis ecclesiasticis ea quae hereditariae successionis imaginem referunt, sacris Constitutionibus sint* ODIOSA ET PATRUM DECRETIS CONTRARIA, *nemini in posterum accessus, aut regressus, etiam de consensu, ad beneficium ecclesiasticum cuiuscunque qualitatis concedatur... In coadiutoriis quoque cum futura successione idem post hac observentur: ut* NEMINI IN QUIBUSCUNQUE BENEFICIIS ECCLESIASTICIS PERMITTANTUR. *Quod si quando Ecclesiae*

(1) Veggansi le Decretali di Gregorio IX: lib. III, tit. 8, cap. 2.
(2) Sess. XXIV *De Reformatione*, cap. XIX.

Cathedralis aut Monasterii URGENS NECESSITAS AUT EVIDENS UTILITAS POSTULET *Praelato dari Coadiutorem; is non alias cum futurae detur, quam haec causa* PRIUS DILIGENTER A SANCTISSIMO ROMANO PONTIFICE SIT COGNITA, *et qualitates omnes in illo concurrere certum sit, quae a iure et decretis huius Sanctae Synodi in Episcopis et Praelatis requiruntur; alias concessiones super his factae surreptitiae esse censeantur* „.

Di qui emerge che, siccome soltanto la Santa Sede può nominare un coadiutore con diritto di futura successione perchè solo essa è competente a riconoscere la necessità ed utilità di tale nomina, così il Regio patrono non può mai presentare per la canonica istituzione il coadiutore suddetto, violando le regole generali della vacanza beneficiaria. Ciò si deduce anche dalla natura giuridica del patronato, che richiede la vacanza come requisito essenzialissimo per la presentazione, giusta quanto risulta ad evidenza dalla definizione dello stesso: " *ius sive facultas offerendi ac praesentandi clericum promovendum ad beneficium ecclesiasticum* VACANS „.

Le *Regulae Cancelleriae Apostolicae* contengono molti principii su tale argomento. Basti citare la Regola XXI, che dichiara nulla la provvista, se il beneficio non era vacante quando fu conferito, sebbene siasi reso vacante posteriormente; la quale regola, contenendo un principio generale, deve, per ragioni di logica e di analogia, estendersi anche ai benefizi di patronato: " *Si quis supplicaverit sibi de beneficio quocunque, tamquam per obitum alicuius licet tunc viventis vacante provideri, et postea vacet: provisio, et quaevis dispositio etiam vigore alterius novae supplicationis, vel gratiae dicto supplicanti per obitum huiusmodi denuo facienda, nullius sint roboris vel momenti* „.

Anzi la Regola XXX dichiara nulla la provvista, se dalla vacanza non sia decorso tanto tempo, che la Santa Sede abbia potuto averne notizia: " *Item voluit et ordinavit, quod omnes Gratiae, quas de quibusvis Beneficiis cum cura vel sine cura secularibus vel regularibus per obitum quarumcumque personarum vacantibus in antea fecerit, nullius vel momenti sint, nisi post obitum ante datam Gratiam huiusmodi tantum tempus effluxerit, quod interim vacationes ipsae de locis, in quibus personae praedictae decesserint, ad notitiam eiusdem Sanctissimi Domini nostri verosimiliter potuerit pervenire* „.

I canonisti, sempre concordi nel ritenere nulla la presentazione fatta dal patrono ad un beneficio non vacante, fecero pure la questione se la detta Regola XXX si dovesse eziando applicare al caso della presentazione quando il patrono non aveva ancora notizia della vacanza già avvenuta. Ed in questo caso molti giunsero perfino a ritenere nulla la presentazione, fondandosi sul canone 16

del Concilio di Londra, che stabilì: " *Ne patroni quemquam ad ecclesias praesentent; nisi probabilem habeant de illarum vacatione notitiam; praelatus autem, ad quem institutio pertinet, praesentatum non admittant vel instituat, nisi de morte rectoris, vel resignatione, aut cessione omnino constet* ". La questione in parola è stata esaminata dal Riganti, nel suo Commento alle Regole della Cancelleria Apostolica (1).

Dal fin qui detto emerge che, non potendo il patrono esercitare il suo diritto di presentazione di un nuovo titolare nel beneficio non ancora vacante, non può neppure il Sovrano concedere la regia nomina ai coadiutori *cum spe futurae successionis* nei benifici tuttora provvisti. Ed emerge pure che, se per diritto canonico solo il Pontefice può nominare i detti coadiutori, tale facoltà è limitata soltanto ai beneficii di libera collazione, e non può estendersi anche a quelli di regio patronato; altrimenti si avrebbe un mezzo molto facile di violare i diritti del patrono, togliendogli la libera facoltà di presentare (2).

Se la bolla Pontificia contenesse la sola nomina del coadiutore, senza concedere a questo *la spes futurae successionis*, potrebbe forse giustamente ritenersi che tale bolla non abbisogni del *regio exequatur*, dovendo ravvisarsi come un atto dell'Autorità Ecclesiastica *spectans ad spiritualia tantum*, senza riguardare in alcun modo le temporalità. Quando invece il coadiutore è nominato *cum spe futurae successionis*, allora la bolla non può essere sottratta dal *regio exequatur*, perchè racchiude in sè una destinazione di beni ecclesiastici, ai termini dell'art. 16 della legge delle Guarentigie; come quella che dà, *nunc pro tunc*, al nominato il possesso delle temporalità beneficiarie, non emettendosi una nuova bolla nel caso di morte o rinunzia del titolare coadiuto.

Quando i coadiutori di quest'ultima specie vengono nominati nei benefici di libera collazione, sorge la questione, se debba concedersi l'*exequatur* all'intero tenore della bolla, ovvero solo ad una parte di essa. Alcuni ritengono che debba escludersi dalla provvista la futura successione, per non pregiudicare l'esercizio del diritto di Sovrana Regalìa durante la futura vacanza. Ma non sembra che tale teorica possa accogliersi. È vero che sovente si usa concedere l'*exequatur* alle bolle, senza tener conto della parte di esse con cui si grava il beneficio di una o più pensioni;

---

(1) Tomo III, pag. 98.

(2) Ciò è ritenuto come indiscusso da tutti i canonisti, ed anche da quelli non sospetti alla S. Sede. Veggasi per esempio: Mons. Salzano, *Lezioni di Diritto Canonico*. Napoli 1859, vol. II, pag. 170.

non bisogna però dimenticare che, in tale ipotesi, la parte della provvista riguardante l'onere suddetto è del tutto accessoria, e quindi può benissimo scindersi dalla parte principale che è il conferimento del beneficio. Diversamente invece avviene quando la bolla conferisce a taluno un beneficio dandogli *nunc pro tunc* la facoltà di essere immesso nel possesso delle temporalità alla morte o rinunzia del titolare dello stesso: poichè in questo caso la facoltà in parola non è affatto una cosa secondaria, ma viceversa è principalissima, anzi costituisce tutta l'*essenza* della bolla; la quale perciò non può essere in alcun modo smembrata, e quindi o deve essere placitata come è, o non esserlo affatto.

Tuttavia, nei benefici di libera collazione, il Governo è *moderator et arbiter* di rinunziare all'esercizio del diritto di Sovrana Regalìa durante la futura vacanza; epperò, senza alcuna difficoltà, può promuovere la concessione del Regio *exequatur* alla bolla Pontificia contenente la nomina di un coadiutore *cum spe futurae successionis*, quando crede che la nomina suddetta sia assolutamente necessaria o per grave malattia del coadiuto, o per altre ragioni che qui è superfluo esporre.

Ma ha il Governo tale arbitrio nei benefici di Regio patronato?

È noto che il patronato Regio, il quale, come più sopra si è esposto, è una forma del patronato laicale, consta di due elementi: ossia *presentazione* da parte del Sovrano Patrono, che la esercita per mezzo della *Regia nomina:* e *canonica istituzione*, impartita dalla Santa Sede. Tali due elementi costituiscono tutta la essenza del Regio patronato, la quale perciò verrebbe distrutta dalla mancanza di uno di essi. Ed è questa la ragione per cui, a salvaguardare i diritti della Corona, si concede la Regia nomina ai titolari dei benefici vacanti affetti dal patronato Regio; ma nello stesso tempo si ricorre ad una finzione giuridica, supponendosi che la bolla Pontificia contenga la canonica istituzione del presentato o nominato, mentre invece essa ha liberamente conferito il vacante beneficio.

In questo caso la finzione giuridica, diplomaticamente trovata per evitare dissidii, non si oppone all'indole dei temperamenti di simil genere, i quali *referuntur ad imaginem veritatis*, giusta la massima sempre insegnata dalla dottrina (1). La finzione non travisa in nulla la natura della verità: poichè, essendo vacante il beneficio, il Sovrano può esercitare il suo diritto di patrono, concedendo la Regia nomina: e *sibi imputet* la Santa Sede, se, col negare la canonica istituzione, costringe il Governo a fingerla.

(1) G. Macchiarelli, op. cit.

Ma come potrebbe giustificarsi la finzione stessa, pei coadiutori *cum spe futurae successionis?* Quì il beneficio è provvisto del titolare: il Sovrano patrono non può esercitare il suo diritto di presentazione mercè la *Regia nomina:* ed è quindi assolutamente inconcepibile qualunque idea di *canonica istituzione,* anzi è giuridicamente assurdo il fingerla.

Nè sembra che possa, con un primo Decreto Reale, concedersi l'*exequatur* alla bolla, escludendone la futura successione, e facendo salvi i diritti del Regio Patronato: per poi attendere la morte o rinunzia del coadiuto, e concedere allora con due posteriori decreti la Regia Nomina ed un nuovo *exequatur* alla bolla medesima, nello stesso modo che si usa pei beneficii vacanti. Come invero è stato già dimostrato, la provvista non può essere smembrata, escludendone la futura successione. Ed, a prescindere da ciò, adottandosi questo espediente, si avrebbe la mostruosa assurdità di due Decreti Reali riguardanti la medesima provvisione, e fra sè contraddittorii: coll'uno dei quali si ritiene la pura verità delle cose, che cioè la Bolla Pontificia contenga la nomina di un coadiutore, sebbene siasene esclusa la futura successione: e coll'altro si finge che la bolla stessa impartisca invece la canonica istituzione.

Quale politica sarebbe questa?...

Sembra pertanto che la conchiusione logica debba essere la seguente:

La Santa Sede non può nominare i coadiutori *cum spe futurae successionis* nei beneficii di Regio Patronato; e quindi, nell'attuale stato di cose, il Governo, per non pregiudicare i diritti della Corona, non può tenere in alcun conto tali provviste, promuovendo alle stesse la concessione del Regio *exequatur.*

Avv. Girolamo Macchiarelli.

LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO IN ROMA NEL SECOLO XV

ED IL CONCILIO DI TRENTO

I.

Per la storia della celebrazione del matrimonio in Italia può avere una certa speciale importanza il ricercare, se, durante il medioevo, nella città di Roma le nozze fossero accompagnate da una cerimonia religiosa, e, nell'affermativa, quali ne fossero il carattere e il significato. Poiché i mutamenti introdotti circa questa materia nel diritto preesistente dal Concilio di Trento ebbero, probabilmente anche ispirazione (1), certamente appoggio ed approvazione dai Papi; è naturale la curiosità di sapere con esattezza, se questi avevano già per lo meno procurato di attuare nella capitale dello Stato loro la riforma, che poi vollero imposta a tutta la chiesa cattolica.

Il professore Giuseppe Salvioli ha di recente affermato che, sino ai primordi del secolo decimosesto, " a Roma, nello stato ecclesiastico per eccellenza, dove il diritto aveva impero incontrastato e pieno, non *erano* osservate le regole del Concilio lateranense e nemmeno le forme della *benedizione sacerdotale* „ nella

(1) Gli oratori imperiali presso il Concilio scrivevano il 28 marzo 1563, sul modo di comportarsi dei legati pontificii, tra l'altro, questo: « Hinc natae sunt prorogationes, dum cursores Romam ad potenda oracula volitant. Quod tamen D. legati non in negotiis fidei, sed aliis rebus se facere dicunt, id quam longe aliter se habeat, iam lapides ipsi clamant. Nulla de re vel minima vel maxima inter nos quicquam ab initio actum est, de qua nobis resolutum responsum dederint, priusquam Romam omnia perscriberent et illinc quid facto opus esset instructio eis adferretur. . » Presso Th. Sickel, *Zur Geschichte des Concils von Trient* (1559-1563). *Actenstücke aus oesterreichischen Archiven.* (Wien, 1872), p. 481. - Inoltre, l'altro testimone oculare G. B. Ficler racconta, che, dopo la sessione XXIII, i legati pontificii « illud sedulo coeperunt aggredi, quod communi omnium ecclesiarum utilitati et dignitati inservire cognoverunt. Sed ne quid *inconsulto pontifice* fieret, statuunt ut ei omnia haec per episcopum Viterbiensem, ad Urbem proficiscentem, significarentur, ut quae sanctitati suae potiora visa fuerint, ea peragant et exequantur. Pontifex rescripsit, sibi admodum probari consilium legatorum, et tantum cupere ea, quibuscum esset gloria Dei conjuncta: curarent ipsi, ut quamprimum omnia recte absolverentur. Itaque die XXII. huius mensis Iulii [an. 1563], legati, *ut pontifici morem gererent*, publicaeque animarum saluti consulerent, *promulgarunt istos canones matrimonii*, super quibus patres sententias suas dicerent. » Presso Le Plat, *Monumentorum ad historiam Concilii Tridentini potissimum illustrandam spectantium amplissima collectio* (Lovanii, 1785), VII, 2, pag. 379. - E l'arcivesc. di Zara Muzio Calini così scri-

celebrazione dei matrimonii. (1) Ed in realtà né il documento dell'anno 1511 da lui riferito, né altri appartenenti ad epoca prossima a quella, fanno alcun cenno di benedizione, o di qualsiasi altra cerimonia religiosa. (2)

Non devesi però trascurare di osservare, che quei documenti, o strumenti notarili, contengono la relazione di uno solo degli atti della conclusione del matrimonio, o sia della *desponsatio per verba de praesenti*, la quale si compiva con l'intervento del notaro. È vero, che questa rappresentava, in quell'epoca, l'atto giuridicamente più importante per dar esistenza al matrimonio; ma è certo pur anche, che essa non era il solo atto, in cui si esaurisse la celebrazione, la quale comprendeva anche, a quei tempi in Italia, una serie di altri atti, aventi di fronte a quello una importanza secondaria. Talché, se la cerimonia religiosa non faceva parte in Roma della *desponsatio per verba de praesenti*, ben sarà potuta esser compresa in uno di quegli altri momenti, che di sicuro neanche a Roma dovevano mancare nella più parte dei casi.

Cosí in fatti avveniva, prima del Tridentino, in molte altre città italiane. Dove in queste ci è dato di constatare la pratica di una cerimonia religiosa compíta in occasione delle nozze, e dove le notizie pervenuteci sono sufficienti alle esigenze della ricerca, possiamo osservare due cose: la prima, che la cerimonia religiosa faceva parte della *deductio domum*, o *traductio*, come dicevano nel medioevo; per cui la sposa, uscendo dalla casa paterna, prima di recarsi nel *domicilium matrimonii*, andava ad una chiesa, per assistere alla messa e ricevere la benedizione: la seconda, che questa qualsiasi cerimonia religiosa era, come dicevano i canonisti, praticata " ad honestatem, non ad necessitatem "; o

---

veva al Beccadelli nell'agosto 1563: « I decreti formati sopra gli abusi del matrimonio non sono anco dati in mano dei padri, perchè i deputati non sono ben risoluti circa i matrimonii clandestini . . . ; *forse ne verrà qualche avviso da Roma*, non già perchè i signori Legati v'abbiano scritto in comune, *ma s'intende che ne è stato fatto uffizio in particolare, da chi ordinariamente suole scrivere le cose piú secrete di questi maneggi conciliari.* » Presso L. Beccadelli, Monumenti di varia letteratura (Bologna, 1804), II, 102.

(1) Nell' *Archivio giuridico*, vol. LIII, pag. 195 seg.

(2) Il doc. del 1511 si legge presso G. B. Casalio, *De Urbis ac romani olim imperii splendore* (Romae, 1650), p. 300. La parte di quest'opera trattante delle nozze romane, insieme al cit. doc., è riprodotta nel Gronovio, *Thesaurus graecar. antiq.*, VIII, 1303-1313. - Il contratto di matrimonio, stipulato in Roma nel giugno del 1486 dal notaio Camillo di Bencimbene, tra la famosa Vannozza e il mantovano Carlo Canale, fu pubblicato dal sig. A. C. nell' *Archivio stor. lombardo*, II, 180 nota 1. - Un altro contratto matrimoniale fatto anche in Roma, il 4 maggio 1544, fra Ersilia Cortese e G. B. del Monte è indicato dal sig. R. Erculei nella *Nuova Antologia*, III. Ser. vol. 52, pag. 505.

sia che la medesima. in regola generale, non aveva importanza per l'esistenza giuridica del matrimonio. (1)

Che in tal modo procedessero le cose anche a Roma, prima del Concilio di Trento, almeno nei matrimonii di una cospicua classe di cittadini, lo apprendiamo, e con grande abbondanza di particolari, da un'opera intitolata: *Li Nuptiali,* scritta. dal nobile romano Marco Antonio Altieri, fra il 1506 e il 1513, e pubblicata solo di recente, a spese di un discendente dell'autore ed a cura di Enrico Narducci. (2) L'Altieri, appartenente ad antica schiatta romana, ebbe a maestri Pomponio Leto e Lorenzo Valla, fu amico del Platina e di molti altri dotti del rinascimento, e si procacciò, come volevano i suoi tempi, una larga conoscenza dell'antichità classica. Questo però nen lo distolse dal prendere la parte che gli spettava nella vita cittadina, né gl'impedí di osservare gli usi ed i costumi dei suoi contemporanei. E poiché gli parve, come anche ad altri suoi coetanei pareva, che le usanze della città si venissero modificando in peggio, a causa sopra tutto dello sfarzo e del lusso invadenti; cosí volle nello scritto ricordato lasciar memoria ai posteri di molte cose, che in addietro s'eran praticate nelle nobili famiglie romane, specialmente nella celebrazione delle nozze.

L'opera, scritta in una lingua che sente del dialetto romanesco e di modi e costruzioni derivate dal latino, ha forma di dialogo. Nel proemio, indirizzato al figlio Giulio, l'autore dichiara di averla composta per le nozze di Gian Giorgio figli di Gabriele Cesarini. I tempi ritratti sono gli ultimi decennii del quattrocento; ma non v'è dubbio che la più parte degli usi da lui riferiti e commentati si debbano avere come praticati da un'epoca assai più remota.

Ci sembra quindi che possa essere contributo non del tutto inutile alla storia della celebrazione del matrimonio in Italia, anche per la ragione in principio accennata, il prendere in esame quelle parti più importanti dell'opera dell'Altieri, che si riferiscono a tale argomento.

Egli così enuncia il suo soggetto: " Iudicaría per la memoria dei venerandi et magnifici instituti dei Romani molto acconve-

---

(1) Cfr. il mio scritto sull' *Intervento dello Stato nella conclusione del matrimonio in Italia prima del Concilio di Trento, negli Atti della R. Accademia di scienze morali e politiche* di Napoli, XXVII, 365 sgg. - Sulle dottrine dei canonisti francesi ed italiani cfr. SALVIOLI, l. c., p. 185 sgg.

(2) *Li Nuptiali di* MARCO ANTONIO ALTIERI *pubblicati da Enrico Narducci.* Roma, 1873. - Sulla vita dell' Altieri e sulla sua opera, cfr., oltre le *Notizie* premesse dal NARDUCCI al volume, anche la recensione di A. REUMONT nell' *Archivio Stor. italiano,* XX (an. 1874), pag. 449 sgg.

nirse... de enarrare quale ordine et modo da principio, mezo et fine per questo atto nuptiale da lor se costumassi... „ (1).

Poi avverte, che in Roma le donzelle si tenevano " con tal custodia et sí sequestrate et chiuse, che con gran difficultà fra de coniunctissimi parenti saperiase fussiro in qualunca casa de età conveniente et apta al maritare o da marito. „ (2). Perciò, quando i genitori desideravano di collocar le figliuole, dovevano essi medesimi adoprarsi a trovar loro uno sposo; e ciò d'ordinario facevano, servendosi della mediazione di " qualche venerando sacerdote, over siase buon religioso..., overo qualche benivolo de sangue et de bono amore conioncto... „ (3). Sicché costoro adempivano in quell'epoca presso la nobiltà romana alla funzione riserbata ai sensali, o prosseneti, in altre città d'Italia (4). Del resto, eran detti anche *mezani,* come vedesi da quello che l'Altieri soggiunge.

Dopo i primi accordi intervenuti tra lo sposo futuro e quella specie di mandatario, questi presentava a quello " un *foglio* de quel tanto che in robbe over denari se offerisca. „ (5). Se il pretendente giudicava buona la offerta, sottoscriveva il *foglio,* il quale restava nelle mani del " mezano contractante. „

Un esempio di questo *foglio,* fatto in Roma nel 1503 e riferito dal Narducci, (6) conferma a punto quello che dice l'Altieri. Non credo inutile riprodurne qui le parti essenziali. " .... Sia noto et manifesto... come in questo dí... è criato novo parentato intra lo nobile homo Jeronimo de Pichi et Lodovico Matheo. Cioè che lo dicto Ludovico M. dà per moglie Julia sua nepote... ad lo descreto Jovene Lodovico figlio del dicto Jeronimo con *dote* et nome de dote mille ducati..., et mille fiorini... de *acconcio,* et lo *bacile* et lo *bochale de argento,* come se usa fra li *gentili homini* in Roma. Et che le *segniora* che havera la dicta Julia siano de epsa Julia et desponere ad sua volontà. La dicta dote se debia pagare, et lo bacile et lo bochale sopradicti ad lo tempo della *subarratione,* la quale se debia fare ad volontà dell'una parte et dell'altra. Et le robe che portarà nella *cassa* (7) la dicta Julia non

(1) Op. cit., pag. 31, in fine.
(2) Op. cit., pag. 49, in principio.
(3) Op. cit., pag. 48.
(4) Cfr., p. es. il *Breve sensalium* pisano del 1305 pubblicato in Bonaini, *Statuti di Pisa* III, 109: « Quod de aliqua dote alicuius matrimonii, quod per meum sensalaticum contrahetur et complebitur, non tollam plus uno denario per libram a qualibet parte. »
(5) Altieri, op. cit., pag. 50, in fine.
(6) Nelle *Notizie* premesse al volume, pag. XXXVIII sg., nota 3.
(7) Del *bacile* e del *bochale d'argento,* delle *segniora* e della *cassa* discorre anche l'Altieri, op. cit., pag. 51 sgg. - Cfr. *Statuti di Roma* del 1363, I, 44: «... praesummatur donatio in *scayali* seu *coppa* data a patre uxoris marito. »

selli debia mectere ad conto de acconcio... Ad cautela delle cose sopradicte io Pietrantonio Matheo per commandamento de Lodovico mio padre hagio scripta et sottoscripta la presente de mia propria mano, et sottoscripta de mano del dicto Jeronimo de P. et de Lodovico M. la decta scripta la *habia ad tenere* Antonio Cyrotino amico comune *mezano* del dicto parentato. „

Fattosi questo primo passo, seguiva un convegno direttamente fra le parti interessate, ch'è detto dall'Altieri *abboccamento* ed è così descritto:

" Fra de poche altre iornate le parti se confrontano con doi, tre over quattro parenti, in qualche *chiesia* allo lor comodo vicina, dove ratificatasi la conditione in nello *foglio* denotata, col nome del Summo Creatore, dunandose lo baso della bocca col toccarsece la mano, se ferma et stabilisce el parentato. „ (1).

Quest'*abboccamento*, nel quale, in sostanza, altro non si faceva che ratificare " la conditione in nello foglio denotata, „ aveva luogo alla presenza di altri parenti, fra lo sposo e il padre della sposa, senza l'intervento di costei. Essi convenivano in una chiesa, non già perchè quell'accordo preliminare fosse accompagnato da speciali cerimonie religiose, delle quali l'Altieri non fa alcun ricordo, ma forse solo per dare a quel primo convegno maggiore fermezza concludendolo in luogo sacro; o forse anche soltanto per incontrarsi la prima volta come su di un terreno neutrale.

Esauriti questi preliminari e accertatesi le parti delle convenienze reciproche, seguivano, a certa distanza l'uno dall'altro, gli atti veri e propri della celebrazione del matrimonio. L'Altieri ne ricorda e descrive tre, che erano le *fidanze*, l'*arraglia* e il *menarsi la sposa a casa*, o l'*andare a marito*. Gli Statuti romani del secolo decimoquinto e i documenti di quell'epoca non dicono nulla di diverso; e quei tre atti corrispondevano alla *desponsatio per verba de futuro*, *desponsatio per verba de praesenti* e *deductio*. Era in occasione di quest'ultimo atto che aveva luogo, come si vedrà, la cerimonia religiosa, la quale per sè non aveva importanza giuridica, restando assorbita nell'atto stesso. Se in Roma fossero praticati i bandi prescritti dal Concilio Lateranense, o anche colà fossero andati in desuetudine, come altrove, dall'Altieri non si rileva.

1. Le *fidanze*, che d'ordinario seguivano dopo alcuni giorni dagli accordi preliminari, sono cosí descritte: " Ce convengono molti altri gentilhomini, con tutto el parentato, dall'una et l'altra parte convitati, et in nella lor presentia per la mano del *notaro*

(1) Op. cit., pag. 50 sg.

sence stipulassi lo *instrumento delli futuri sponsalitii;* notandose la *dote* elli *iocali, segnora, bacile,* colla *donatione nuptiale* et *cassa bianca,* et dove quella in caso de restitutione se obbligassi. El che exequitose, per compimento de quel nome de *fidanze,* sence prestano lí *in publico la fede,* accompagnata col *baso de bocca.* Et in nel corpo della *chiesa* satisfacendose allo sposo dei danari, overo selli assegnassi possessione equivalente per quel pegno dotale, promettevase anche infra li otto iorni farsene la *arraglia,* imperhò con potestà di prorogarse al beneplacito et comodo dei contraenti „ (1).

Le *fidanze* dunque consistevano nello *instrumento delli futuri sponsalitii,* ossia nella *desponsatio per verba de futuro,* la quale seguiva tra lo sposo e il padre della sposa, o chi ne faceva le veci, senza l'intervento di costei. Oltre a regolare stabilmente in questo atto i futuri rapporti patrimoniali, (2) i contraenti si scambiavano reciprocamente la fede, ch'era accompagnata e come suggellata col bacio. L'atto aveva luogo in una chiesa, come l'abboccamento; ma neanche qui si accenna a cerimonia religiosa, o a qualsiasi intervento di sacerdote. Si andava in una chiesa, per darsi " lí in publico „ la fede. Anche a Gaeta, secondo le consuetudini di quella città, la promessa di futuro matrimonio si *concludeva pubblicamente,* in una chiesa, con intervento del giudice, come qui con intervento del notaro; e nemmeno a Gaeta è fatta menzione di cerimonia religiosa o presenza di sacerdote (3).

Sembra però che le persone non nobili concludessero gli sponsali, non in una chiesa, ma in un luogo qualsiasi, alla presenza di testimoni. Nel *Formularius procuratorum,* stampato a Roma nel 1478, in un'epoca cioè coincidente con quella tenuta presente dall'Altieri, e ritraente, come sembra, usanze romane, vediamo una promessa di matrimonio scambiarsi fra le parti " presso una fontana „ e inoltre i contraenti darsi fra loro la mano e la fede (4).

---

(1) Op. cit., pag. 51. - Il sig. Erculei, nello scritto citato, ricorda due atti notarili di sponsali stipulati in Roma, l'uno il 3 dic. 1536 e l'altro il 4 nov. 1542: *Nuova Antologia,* vol. cit., pagg. 500 e 504.

(2) L'Erculei, parlando del contratto matrimoniale innanzi accennato, si meraviglia che esso taccia « assolutamente di interessi: » invece, le cose procedevano proprio così. Nel contratto di sponsali si regolavano i rapporti patrimoniali, i quali, s'intende, avrebbero avuto efficacia solo quando fosse seguito il matrimonio. Nel contratto di matrimonio non si conteneva altro in fuori della manifestazione del consenso.

(3) Sulle consuetudini di Gaeta intorno alla celebrazione del matrimonio cfr. il mio scritto citato, pag. 351 sgg.

(4) Cfr. su questa formola le mie *Nuove ricerche sugli oratori matrimoniali in Italia* nella *Rivista storica italiana,* XII, fasc. 4°.

2. L'*arraglia* o *subarratione*, come, con voce più usata, dicono gli Statuti romani stampati circa il 1471 (1) e la carta riferita del 1503, era *desponsatio per verba de praesenti* ed insieme *subarrhatio*. L'Altieri ci dà su di essa i seguenti interessanti particolari (2): " Venuto el die de accordo deputato, con tutti parenti, amici et convicini per l'una et l'altra parte ricercati, se retrovavano alla *casa della sposa*; dove molto honorevolmente receputi, el sposo alla man dextra della sposa posatose a sedere, comparevace incontinente el medesmo *notaro*, et pigliandose dalla casa della donna una ben guarnita *spata* per quello medesmo acto preparata, postala in mano dello più degno dallo lato della sposa, *intertenendose cavata sopra la testa delli maritati, per quanto lo notaro exequisca lo solito officio*, monendoli primo se facciano lo segno della croce et poi convocandoce gentilhomini volessiro essere de quel tutto *contesti*, preponendoce el nome del nostro Redemptore, et reitera tre fiate (3) le simile parole: *Tale, vòi per legitima tua sposa la tale et tenerla et honorarla si come ce comanda la sancta matre chiesia? Et tu, madonna tale, medesmamente vòi per legitimo marito el tale?* Et respondendose volerlo, pigliatase la sposa per la mano, *adoprase* che in nel penultimo deto della man sinistra el marito mettali lo *anello*, insignito col *sigillo* over *arme* della soa propria famiglia, soggiungendoce: *Quos Deus coniunxit homo non separet* „ (4).

Si osservi, anzitutto, come la *arraglia* avesse luogo in casa della sposa, alla presenza di parenti, amici e vicini. Anche a Gaeta il *matrimonium per verba de praesenti cum subarratione* seguiva in casa della sposa, alla presenza dei convitati. A Venezia, invece, nelle nozze dei patrizi, la funzione s'era scissa: il *matrimonium*, o *desponsatio per verba de praesenti*, ch'era la manifesta-

---

(1) La parte di questi Statuti contenente disposizioni suntuarie circa le nozze è ristampata dal Narducci, come appendice alle Notizie sulla vita dell'Altieri, pag. XLIII sgg.

(2) Opera cit., pag. 51.

(3) La domanda era ripetuta tre volte, quasi per richiamare sull' importanza dell'atto non solo l'attenzione dei contraenti, ma anche quella degli astanti. La ripetizione della domanda conferiva all'atto stesso maggiore solennità.

(4) Il doc. del 1511 dice: « ..... Post quas interrogationes et responsiones, superimposito ense super eorum capita et praemisso signo v. s. crucis, Franciscus actualiter subarrhavit Iuliam praesentem et consentientem per annuli et sigilli aurei immissionem in digito anulari d. Iuliae: et tunc dicta fuerunt per me notarium illa verba dominica: *Quos Deus coniunxit* » etc. — Dell' atto notarile del 1544 l'Erculei riferisce queste sole parole: « in signum efficacis matrimonii eamdem d. Hersiliam, annulo in eius digito imposito, arravit [o sia, lo sposo] et *osculum* ab ea sumpsit. » — Il bacio qui accennato non ha riscontro nè nella carta del 1511 nè nell'Altieri.

zione del consenso produttiva del vincolo, si concludeva o in casa della sposa, o nella pubblica strada, come succedeva anche altrove; la *subarrhatio*, o inanellamento, s'era unita alla cerimonia religiosa (1). A Roma, inoltre, il notaro s' ingeriva in entrambi gli atti: nella *desponsatio*, provocando con le sue domande la manifestazione della volontà matrimoniale da parte degli sposi; nella *subarrhatio*, prendendo la mano della sposa e adoperandosi a che il marito l'insignisse dell'anello arrale. — Quando, dopo il Tridentino, il parroco si fu sostituito al notaro, qualche Sinodo provinciale, come quello di Volterra del 1590, fece divieto al parroco stesso di toccare le mani e le braccia degli sposi nell'atto dell'inanellamento (2).

Il notaro poi, col pronunziare le parole: *Quos Deus, etc.*, veniva come a dare il contenuto della formola compresa nelle interrogazioni, nelle quali egli aveva chiesto agli sposi, se reciprocamente acconsentivano a tenersi e ad onorarsi sí come comanda la santa madre Chiesa. O, in altri termini, ripeteva il comando principale imposto dalla Chiesa ai coniugati, l'indissolubilità. - E questo medesimo è il significato delle altre espressioni più o meno analoghe, che si leggono in tanti altri documenti italiani. A Modena, p. es., giusta le notizie raccolte dal Salvioli, vediamo: — an. 1473, *secundo comanda la s. romana matre ecclesia;* — an. 1478, *secundum ritus et ordines sacrosanctae romanae ecclesiae;* — an. 1491, *secondo lo uso et costume della s. romana chiesa* (3). — Per Venezia, si confrontino le formole pubblicate dal Thaner (4).

Ad imporre il comando della indissolubilità, la Chiesa aveva costantemente mirato e con tutte le sue forze erasi adoprata a far scomparire il contrario principio delle legislazioni romana e germanica. Ella trionfò quando il suo comando venne accolto come contenuto della formola pronunciata nel matrimonio laico. Poiché quelle parole facevano parte non già della cerimonia

---

(1) Sulla celebrazione del matrimonio a Venezia. cfr. il mio scritto sugli *Oratori matrimoniali* nella *Rivista ital. per le scienze giuridiche*, XVIII, fascicolo I.

(2) *Constitutiones synodales et decreta condita.... in dioecesana synodo habita in cathedrali ecclesia Volterrana* an. 1590 (Florentiae, 1590), pag. 52: « Sacerdos, antequam interroget sponsos de ipsorum consensu, faciat in primis benedictionem anuli...; deinde sponsum et sponsam in praesentia duorum vel trium testium interroget... Tunc demum stolam per modum crucis adhibendo, proferat illa verba: Ego vos coniungo in matrimonium in nomine patris etc. *Illorum tamen manus aut brachia non tangat.* »

(3) Nell'*Arch. giur.* cit. pag. 194.

(4) Nella *Zeitschrift für Kinchenrecht* del Dove e del Friedberg, vol. XVI (an. 1881) pag. 209 segg.

ecclesiastica, come crede il Salvioli, ma della cerimonia civile: ed esse erano pronunciate o da un rappresentante della potestà pubblica, che a Roma ed in moltissimi altri luoghi era il notaro, o da un'altra persona privata, sostituitasi al pubblico ufficiale ed esercitante le funzioni di costui. Tale persona privata poteva anche essere un ecclesiastico: costui però, in quanto interveniva ed agiva in quell'atto, non compiva affatto una cerimonia religiosa.

Prima che la Chiesa fosse pervenuta a far accogliere definitivamente nell'atto civile il suo principio della indissolubilità, nella conclusione dei matrimonii, lo sposo, invece di promettere di tenere la moglie " secondo comanda la Chiesa „, assumeva di fronte al mundoaldo della donna degli obblighi speciali, come vediamo, p. es., in un documento del *Codex Cavensis* dell'anno 937: " ..... ipsam filiam meam [è il padre della sposa che parla] habere sibi uxorem et quieta et pacifica vita cum ea vivere et bene eam habere et colere secundum suam possibilitatem et iniuste ei non facere... „ Fra tali obblighi merita in ispecie di esser menzionato quello che risulta anche da questo documento cavense, con cui il marito s'impegnava a liberare la moglie nel caso fosse fatta prigioniera dai nemici o rapita dai corsari. La cattività fu una causa di divorzio, che si fece a lungo valere, non ostante il principio dell'indissolubilità proclamato dalla Chiesa, come dimostrano e i *Libri poenitentiales* e il *Decretum Vermeriense*, 6. L'obbligo assunto dal marito tendeva ad escludere la possibilità di un tal caso di divorzio. Solo quando la liberazione della prigioniera non fosse stata possibile, il marito poteva passare a nuove nozze (1).

Questi ed altrettali obblighi, che si leggono nelle carte matrimoniali della prima metà del medio evo, vengono a mano a mano scomparendo, a misura che progredisce l'accezione del principio della indissolubilità; e finalmente spariscono del tutto davanti alla formola, per la quale gli sposi si obbligano reciprocamente a tenersi e trattarsi secondo il comando della chiesa.

In quanto alla *spada* tenuta ignuda e distesa sulle teste degli sposi, per tutto il tempo che il notaro eseguiva " lo solito officio „, era un vecchio rito non più compreso, che si trova

---

(1) *Codex diplomat. Cavensis*, I, 208. Nel caso la moglie venga fatta prigioniera, il marito si obbliga a ricercarla con ogni cura « *et aput se eam reducad uxore habendum;* et si ea comparare noluerit, componere nobis se obligavi decem sol. const., et per inbitis ea comparare *et aput se eam reducat uxore habendum...* » — Cfr. Esmein, *le mariage en droit canonique*, II, 63. — Il *Decretum Vermeriense* in Boretius, *Capitularia*, I, 40. — Cfr. *Decretum* Gratiani C. XXXIIII, qu. I et II, e C. XXIX, qu. 2, c. 7.

menzionato anche nei documenti, e lo si vede talvolta praticato in Roma anche dopo il Tridentino. L'Altieri ed altri vedevano in essa l'*hasta coelibaris* (1).

Dopo eseguitasi l'*arraglia*, il matrimonio si aveva per giuridicamente compiuto. Gl'intervenuti, nel prender commiato dagli sposi, auguravano a costoro " concordia, con longa et iocunda sanità, et acquisto numeroso de melliti et amabili figlioli „ (2). Ciò mi pare significhi in modo evidente che, dopo la *desponsatio* e la *subarrhatio*, gli sposi avrebbero ben potuto senz'altro consumare il matrimonio; come in altri luoghi, a Venezia p. es., si costumava (3). A Roma però la consuetudine adottata dalla nobiltà pare non lo permettesse. Anzi, fra l'*arraglia* (4) e la *traductio* intercedeva, come assicura l'Altieri, " qualche fiata un anno, over più „. E questa dilazione era interposta per dar agio agli sposi, i quali prima non s'eran potuti avvicinare, di conoscersi fra di loro: " acciò che per longa conversatione demostrandose insieme et cognoscendose l'un l'altro, et anche lor natura, con maiur facilità se possessiro uniti con amore et carità assai meglio tollerare „ (5).

---

(1) Altieri, op. cit., pag. 52. — Casalio, op. cit., pag. 300: « Ex hoc antiquissimo Graecorum et Romanorum ritu [quello, cioè, dell'*hasta coelibaris*] subducitur difficultas ex altero simillimo etiam ritu hic Romae *quoque in praecedenti saeculo servato*, ut Notarius accedens stipulationi contractus matrimonialis, post mutuam interrogationem et responsionem *vis volo*, superimponeret ille gladium super capita contrahentium; ut illi forsan matrimoniali disciplinae subducerentur; et praeter attestationem nobilissimae romanae matronae mihi cognatae et adhuc viventis, quae in suo matrimoniali contractu etiam *post sacrum Tridentinum Concilium* idem fuisse servatum illa asserit; accedit quoque instrumentum matrimoniale » etc. — Si osservi che, secondo il Casalio, era il notaio medesimo colui, che sovrapponeva la spada sulla testa del contraenti.

(2) Altieri, op. cit. pag. 52 in principio.

(3) Cfr. il mio studio sugli *Oratori matrimoniali* nella cit. *Riv. ital. per le sc. giur.* XVIII, 50, nota 8. — Questo era il costume anche a Modena nel secolo XIII, come risulta dai documenti pubblicati dal Campori, *Del governo a comune in Modena secondo gli statuti del 1327 ed altri documenti sincroni* (Modena, 1864), II, 289 sgg.

(4) Oltre quello già descritto, a Roma vi era anche un altro modo di fare l'*arraglia*, al quale così accenna l'Altieri, l. c. p. 52: « Ma appresso anche de molti la arraglia se exequisce col *cegnere la sposa*, in memoria del cesto cioè vinculo se dunassi per Vulgano alla sua Venere; del qual senne hebbe si meravigliosa opinione, che quando vesse defecti presentarlo, se tenga essere incesto et non legitimo et vero matrimonio. » — In una carta matrimoniale, fatta a Capua il 1337, leggiamo che lo sposo « susceptam anulo fidei subarravit, *maritali zona precinxit*, osculatus fuit eam et secundum legem ipsam sibi sociavit uxorem. » Presso Alianelli, *Delle consuetudini e degli statuti municipali nelle provincie napoletane, notizie e monumenti*, Napoli, 1873. - E in una nota del Monterenzi agli Statuti di Bologna si legge: « ..... consensus per receptionem iocalium et *zonae*... »

(5) Op. cit., pag. 53.

3. La *deductio* finalmente si faceva con grandissima pompa e solennità. La sposa, montata su di una chinea ed accompagnata da corteggio numerosissimo, usciva dalla casa paterna e si recava ad una chiesa, davanti alla quale trovavasi il marito, che, presala per mano, la introduceva in chiesa e la menava a sedere " in conspecto dello altare per la *messa nuptiale* preparato „. Terminata la funzione, gli sposi, sotto un *baldacchino* portato da giovani ed accompagnati dal corteggio, se ne andavano alla casa maritale (1).

La cerimonia religiosa, com'è minutamente descritta dall'Altieri (2), si limitava in Roma strettamente alla *missa pro sponsis* ed alla benedizione. Né il sacerdote rivolgeva le interrogazioni agli sposi, come a Gaeta, né questi avevano altra occasione di manifestare la volontà loro. In chiesa, dunque " se trova gran numero de donne dell'una et l'altra parte... et lo *parrocchiano sacerdote* vestito de specioso et ricchissimo parato... Factose lo *asperges*, principiavase la *messa* con gran devotione. Ancor vesse adducevano in alguni *bacili* de argento doi excessivi et grossi *pani*, uno de oro et l'altro demostravase coperto esser de argento, et doe *facole bianche* tenevanonse accese, con grossi over qualche ancontano conficcate; et con sollemne cerimonie selli porgevano li *piatti* denotati sulle mano, in loco de honorati et sumptuosi mostaccioli (3), sí come non molto tempo innanti se usitava. Et poi li *vasi* pieni, cioè de *acqua* lo uno et l'altro era de *vino*, comparendoce le *faccole* accese et dalle altre separate. El che exequito, con *suoni*, *canti* et *profusa hilarità finivase la messa;* pregandose da tutti instantemente el Summo Creatore, procreassiro figlioli molto più utili et assai migliori de loro. Et in ultimo *spargendoli el sacerdote l'acqua benedetta* et datali col segno della croce la sua *benedictione*, interdicevali per tutto il terzo die la copula carnale „.

Non solo dunque non avveniva una nuova manifestazione di consenso davanti al sacerdote, il quale recitava semplicemente la messa ed impartiva la benedizione; ma queste medesime fun-

---

(1) Op. cit., pag. 66 sgg. — Come a Gaeta, così a Roma la *traductio* aveva luogo di domenica; ed è degna di essere rilevata la ragione che di questo fatto assegna l'ALTIERI, pag. 57: « ... Per la exaltatione del matrimonio, come degnissimo et venerando sacramento, non sol ce adoprino suoni, canti et immensa hilarità, ma ordinassise anche de *domenica* acciò fussice el *concurso universale de tutti habitatori...* »

(2) Op. cit., pag. 69.

(3) Cfr. GIOVENALE, VI, 200: « Si tibi legitimis pactam iunctamque tabellis-Non es amaturus, ducendi nulla videtur-Causa, nec est quare coenam et *mustacea* perdas-Labente officio. »

zioni ecclesiastiche, oltre ad essere accompagnate, o piuttosto turbate " da suoni, canti et profusa hilarità „ (1), erano frammiste a tutte quelle altre cerimonie, che abbiamo vedute descritte dall'Altieri.

Scopo evidente della cerimonia religiosa era quello di inaugurare la vita coniugale rivolgendo preghiere alla divinità. E poiché la vita coniugale si iniziava con la *traductio*, cosí nell'atto di compier questa si andava anche alla chiesa. Quello però che produceva conseguenze giuridiche, non era l'andata alla chiesa, si bene la *traductio*. Questa era la prova del seguito matrimonio, questa influiva specialmente sui rapporti patrimoniali.

Mentre cosí l'andata alla chiesa si confondeva da un lato nella *traductio*, d'altra parte la cerimonia religiosa compíta nella chiesa restava come oscurata dietro a tutti quegli altri riti. I due *pani*, il *vino*, l'*acqua* e le due *fiaccole*, che erano gl'ingredienti di quelle altre cerimonie, non avevano niente da fare con la vera funzione religiosa. Le spiegazioni, che di quei riti dà l'Altieri, o sono affatte arbitrarie, come quelle che cercano di metterli di accordo con la cerimonia religiosa, o, come portavano gli studî classici dell'autore, sono esclusivamente desunte dagli scrittori greci e romani (2). Esse, ad ogni modo, non dimostrano altro, se non che ai tempi dell'Altieri tali riti erano praticati per consuetudine, senza che se ne fosse compreso il significato. Riserbandoci a tornare su di essi in altro studio speciale, qui ci sembra di poter affermare che, con grande probabilità, i medesimi non paiono, almeno tutti, derivati dal mondo latino. Come in altre regioni italiane, così anche in Roma eran rimaste tracce delle usanze e delle pratiche del primitivo matrimonio germanico.

Una circostanza però, che qui non può non essere rilevata, si è come quegli antichi riti pagani si fossero congiunti alla cerimonia religiosa cristiana e venissero eseguiti insieme ad essa nella chiesa; mentre l'atto civile, che dava esistenza giuridica al matrimonio, era restato immune dal loro contatto. L'indulgente tolleranza dimostrata sempre dal Cristianesimo verso tutte quelle pratiche e cerimonie popolari ad esso anteriori, (3) che

---

(1) Questo succedeva anche altrove. Nel noto ms. di Biagio da Morcone a carta 72-r leggiamo: « Vide tamen et commenda tue memorie quod *prandia nuptiarum* et *choree* non debeant fieri in ecclesia..., licet da consuetudine continue contrarium observetur. »

(2) Op. cit., pag. 70 segg.

(3) Un esempio caratteristico, per mostrare fino a qual punto la chiesa spingesse la sua tolleranza, di fronte alle cerimonie matrimoniali estranee alla sua funzione, si ha nelle *Constitutiones quintae synodi dioecesanae ab* Episcopo Faventino *celebratae an. 1657* (Faventiae, 1658), pag. 21: « Nonnumquam

non fossero in troppo stridente contrasto con i suoi canoni fondamentali, fece sí che i vecchi riti nuziali pagani, fossero manifestazioni di concetti religiosi oramai dimenticati, o espressioni di concetti giuridici sorpassati dallo sviluppo posteriore, si conservassero in vita e si congiungessero con la funzione augurale della nuova religione. Tale congiungimento avvenne sin dai primi secoli del Cristianesimo, né mancò di eccitare le censure ed i rimproveri di taluni fra i più zelanti padri delle Chiesa, che vi scorgevano un prolungamento della vita e delle credenze pagane. Poiché la società, in mezzo alla quale la chiesa si veniva affermando, viveva esclusivamente nell'ambito delle idee giuridiche romane, e l'ultima espressione di queste idee considerava come concluso il matrimonio *solo consensu*, ne seguí necessariamente che le pratiche e cerimonie pagane, tenacemente conservate dal popolo, si congiungessero con la nuova cerimonia religiosa. Quando, in seguito, per il sopravvento preso dalle popolazioni germaniche, la concezione giuridica del matrimonio ebbe a cangiarsi, per cui si ritenne, non essere più sufficiente il solo consenso, ma abbisognare anche la pubblicità dell'atto, per dar vita al rapporto giuridico; non per questo si scisse il congiungimento già avvenuto delle cerimonie pagane con la cerimonia cristiana. E tale scissione non poteva avvenire anche per un'altra ragione. La chiesa cattolica, non solo nei suoi primordi ma anche per un lunghissimo periodo successivo, non si preoccupò affatto dell'elemento contrattuale esistente nel matrimonio. Del resto, il concetto della indissolubilità, alla affermazione del quale essa mirò costantemente, se elevava il significato morale del rapporto, era d'altro canto per sé stesso contrario a farlo includere nella cerchia dei contratti. La funzione religiosa cristiana non poteva quindi avere un significato giuridico, ma solo un significato morale e sociale. E poiché lo stesso significato bisogna anche riconoscere nei riti pagani, riguardati negli ultimi tempi di Roma; cosí fu questa, oltre la ragione dei tempi, l'altra causa, che non solo

---

evenisse intelleximus, quod in actu celebrationis matrimonii, ille, qui futurae prolis electus est patrinus, alias compater, sponsum ipsum matrimonio assensum praebentem *gravi manu semel a tergo percutiens*, adstantium in ecclesia risum moveat ac strepitum, cum sacramenti irriverentia. Nos abusum huiusmodi prohibentes omnino, sub poenis arbitrio nostro infligendis mandamus Parochis, ut, antequam sponsos de mutuo consensu in matrimonium interrogent, admoneant praefatos patrinos, ut *modeste ac debita cum reverentia in praemissis se gerant*; alioquin praedictas poenas incurrent... » — Cfr. anche il Sinodo di Volterra già cit., pag. 53. — Dell'antichità di questa usanza fa fede anche la *Glossa* al *Cod.* VIII, 49, 6 v. *raphismata* ed all'*Auth.* Coll. VI, tit. 9 (*Nov.* 81) v. *iniuriis*. - Cfr. Friedberg, *Recht der Eheschliessung*, pag. 87 nota 2, e pag. 96 nota 5.

ne vietò la scissione, ma produsse anche l'altro effetto, che, quando sopravvennero le nuove popolazioni, o sia i Germani, anche i nuovi riti e le nuove cerimonie apportate da costoro si unissero ed intralciassero alle preesistenti, e la Chiesa, con la sua straordinaria forza assimilatrice ereditata da Roma, accogliesse tutto fra le sue larghe braccia.

Per due cause dunque il fatto dante esistenza giuridica al matrimonio rimase immune dal contatto dei riti romani e germanici, i quali invece si accoppiarono alla cerimonia religiosa cristiana. L'atto civile, nella nuova forma di pubblicità assunta per influenza germanica, fu da prima compìto alla presenza del popolo radunato, indi, per i mutati ordini politici e sociali, venne eseguito con l'intervento e con la partecipazione di un pubblico ufficiale, rappresentante del popolo; e in ultimo, per altri mutamenti sopravvenuti, in luogo del pubblico ufficiale, si sostituí talora anche un privato, il quale però faceva quello stesso che il primo (1). In tutto questo la chiesa rimase in Italia completamente estranea, per sua iniziativa; e se talora, come già avvertimmo, si vede l'atto civile compiersi alla presenza di un ecclesiastico, costui non interviene per il suo speciale carattere religioso, ma come un altro qualsiasi privato.

A Roma sembra, almeno per quanto si riferisce alla classe più elevata della società, che i matrimonii di costoro si concludessero con l'intervento del notaro; e che questi non fosse stato soppiantato da un altro qualsiasi privato, come era avvenuto altrove, e, per conseguenza, nemmeno da un sacerdote (2). Quando si osservi il grande appoggio che, almeno in questa città, avrebbe potuto avere una tale sostituzione, e ciò non ostante, pure alla vigilia del Tridentino, non la si vede avvenuta, bisogna proprio concludere, che in Italia facevano assolutamente difetto tutte le condizioni perché avvenisse in modo spontaneo.

Né soltanto tale sostituzione non si era verificata nell'atto del rivolgere ai contraenti le interrogazioni provocanti la manifestazione del loro consenso, nel che più propriamente consisteva l'attività dell'ufficiale pubblico, ma essa non era nemmeno avvenuta, come del resto era naturale, nel tenere un discorso d'occasione, col quale il pubblico ufficiale, o chi ne faceva le veci, in quello che porgeva lodi ed augurî agli sposi, per inveterata tradizione classica, dava anche agli astanti notizia del matrimonio

(1) Si cfr. intorno a ciò il mio scritto cit. negli *Atti dell'Accademia di scienze morali e polit. di Napoli*, XXVII, 272 segg.

(2) L'Altieri, op. cit., pag. 94, ricorda il solo *notaro* anche nelle seconde nozze.

concluso, per soddisfare anche cosí al bisogno della pubblicità. Per le ragioni dette altrove, questa seconda parte dell'ufficio in molti luoghi si era scissa dalla prima; sicché il discorso veniva composto e recitato da persona diversa da quella che faceva le interrogazioni ai contraenti. E cosí stavano le cose anche a Roma; dove però sembra che siffatti discorsi non dovessero essere molto frequenti. L'Altieri non manca di darcene notizia, quando discorre coi suoi interlocutori delle persone, alle quali, in occasione del matrimonio del Cesarino, sarebbesi dovuto affidare l'incarico di " celebrare qualche piacevole et festivo *epitalamio* „ e di comporre " eliminato et copioso *panegirico, quello desposto allo atto nuptiale* „. E nel fare ciò, dice che trattavasi di " exequire lo stilo delli antiqui in simili accidenti dimostrato „; e poi soggiunge una specie di schema del panegirico che avrebbe dovuto essere composto, (1) il quale schema, per il contenuto, non differisce punto dalle numerose orazioni matrimoniali che ci avanzano di quell'epoca.

Del resto, nella legge generale degli stati della chiesa, o sia nelle *Constitutiones Aegidianae*, nelle quali pur s'insiste sulla importanza dei bandi ordinati sotto Innocenzo III dal Concilio Lateranense, non si fa nemmeno ricordo di una qualsiasi funzione religiosa nella celebrazione del matrimonio. In una delle addizione carpensi, ch'è la cost. 28 del lib. III, leggiamo: " Si quis uxorem duxerit priusquam in parrocchialibus ecclesiis tam viri quam mulieris fuerit insinuatum et publice denunciatum, saltem duobus dominicis diebus, sint ipsi contrahentes ipso facto excommunicati „. E poi si aggiunge che, se i matrimonii contratti senza bandi erano leciti e permessi, sarebbero stati tollerati; soltanto i contraenti sarebbero andati soggetti ad una pena. Che se erano illeciti e proibiti; allora, oltre le pene comminate " a iure vel a canone „, sarebbero stati separati. Della necessità della benedizione, o di qualche altra cerimonia religiosa, che dovesse accompagnare il contratto matrimoniale, *ne verbum quidem*, né qui, né altrove.

II.

La non rara sostituzione di una persona privata, e talora di un sacerdote, nelle funzioni proprie dell'ufficiale pubblico nella conclusione dei matrimonii, sostituzione praticata, se non in Roma, a quanto sembra, in molte altre parti d'Italia, ebbe questa con-

(1) Op. cit., pag. 10 segg.

seguenza, che cioè il carattere dell'intervento esercitato dal pubblico ufficiale, consistito in origine nell'esercizio di un atto di giurisdizione, si venisse ad oscurare. Poiché quello che faceva costui poteva essere egualmente fatto da qualsiasi privato, niente di più naturale che l'uno e l'altro venissero avvicinati fra loro non solo, ma fossero anche confusi con le altre persone assistenti al matrimonio come semplici testimoni. È quindi a bastanza frequente il caso di vedere nelle carte matrimoniali indicati sotto la denominazione generica di *testes* cosí i testimoni veri e proprî, come l'ufficiale pubblico, o colui che ne faceva le veci (1). In questi due ultimi però rimaneva pur sempre una caratteristica, atta a non farli sostanzialmente confondere coi semplici testimoni, la quale consisteva in ciò, che essi non si limitavano ad assistere in silenzio all'atto compiuto alla loro presenza, come facevan quelli altri, ma, col rivolgere le interrogazioni alle parti e provocare la manifestazione formale del loro consenso, perpetuavano le funzioni giurisdizionali, ad essi delegate dalla potestà pubblica.

Se ciò è vero, ne segue che quando in Italia, prima del Tridentino, un sacerdote era adibíto come interrogante e come oratore nella conclusione dei matrimonî, né egli era un delegato o rappresentante della chiesa, né l'atto compiutosi con il suo intervento era un atto religioso. Invece, al pari di un altro privato qualsiasi sostituito al pubblico ufficiale, anche il sacerdote non rappresentava se non quest'ultimo; e l'atto rimaneva l'atto civile del matrimonio.

Né, a parlar propriamente, con la innovazione introdotta dal Tridentino, la natura dell'atto fu trasformata; poiché il decreto distinse nettamente la conclusione del matrimonio dalla benedizione del medesimo, l'atto civile dalla funzione religiosa, e ne conservò anche le conseguenze primitive, riconoscendo il valore essenzialmente giuridico del primo, e l'importanza esclusivamente morale della seconda. Ciò che venne a mutarsi fu la natura della rappresentanza nel sacerdote. E mentre prima costui, scelto liberamente dalle parti in quelle funzioni, doveva essere riguardato come uno dei possibili rappresentanti e sostituti dell' ufficiale pubblico; in seguito, imposto con l'esclusione di ogni altro dalla Chiesa, non potette più essere altrimenti considerato, che come il rappresentante di questa.

Stando cosí le cose in Italia, il decreto del Tridentino per riguardo al nostro paese non può essere in altro modo caratte-

(1) Cfr. Atti dell'*Accad. di Napoli*, l. c. pag. 328 segg.

rizzato, che come una pura e semplice usurpazione di funzione che prima non le era mai stata riconosciuta. Nel ripeter questo però, non bisogna d'altra parte dimenticare che, in tutto il periodo antecedente, l'autorità secolare in Italia, tra pel rispetto più o meno consapevole dell'assioma medievale sulla personalità del diritto, e per riguardo alla dottrina ecclesiastica della sacramentalità, non aveva osato di ordinare convenientemente la rappresentanza sua nella conclusione dei matrimoni. Forse, se, all'epoca del Concilio, fossero ancora stati in vita i Comuni, l'usurpazione di quello non avrebbe mancato di eccitar questi a provvedere per conto proprio, e a non lasciarsi strappar di mano la direzione di un sí importante istituto.

Cosí avvenne in Francia, dove, se non altro, le ordinanze regie giunsero a salvare le apparenze, facendo proprie, e in parte anche modificando le disposizioni del Concilio. In Italia ciò non potette avvenire, perché i tempi erano troppo cambiati da quelli di una volta. Tra per la grande influenza politica acquistatavi dal Papato da Alessandro VI in poi, e per la preponderanza esercitatavi dai Sovrani di Spagna, i quali alle pretese dell'autorità ecclesiastica non contrapponevano in sostanza che proteste formali ed una saltuaria resistenza, le usurpazioni del Concilio vi furono tutte ricevute (1).

L'occasione intanto alle decisioni del Tridentino sul matrimonio, venne, come per altri argomenti, dalle dottrine propugnate dalla Riforma protestante. I fondatori e sostenitori di

---

(1) A quello che dice il Friedberg, (*die Gränzen zwischen Staat und Kirche*, p. 542 sgg.,) sulla politica dei sovrani spagnuoli di fronte alla chiesa, mi pare opportuno di avvicinare le seguenti giuste osservazioni del Giannone circa il Tridentino: *Storia*, XXXIII, 3, 1: «... Si procurava in apparenza tener soddisfatto il Pontefice, con inorpellare, destreggiare e come si poteva meglio lusingarlo, mostrando tutta la riverenza e rispetto alla sua Sede ed alla sua persona; ma nell'interno non si volevano pregiudicar le loro regalie. All'incontro i Francesi alla scoverta rifiutarono quei canoni, non vollero accettargli, ed ai mali nascenti accorrevano tosto col ferro e col fuoco per estirpargli. Quindi è che saviamente disse quell'insigne arcivescovo di Parigi Pietro di Marca, che queste piaghe gli Spagnuoli procuravano sanarle con unguenti e con impiastri, ma i Francesi con ferro e con fuoco; medicamenti assai più efficaci e proprii per la total estirpazione del male; essendosi veduto con esperienza non tanto in Ispagna, quanto nel nostro regno di Napoli, ch'essendosi secondo queste massime dagli Spagnuoli voluto accorrere a medicare la continue piaghe e ferite, che riceve la regal giurisdizione, con tali impiastri ed unguenti, le controversie, se per qualche tempo rimanevan sopite, non eran però estinte; anzi essendo gli ecclesiastici sempre accorti e vigilanti, le facevano risorgere in tempi per essi più opportuni, nei quali sovente ci mancava, non pur il ferro ed il fuoco, ma anche l'impiastro; onde quasi sempre facevano delle scappate sopra la potestà temporale dei nostri Principi. Quindi è che Giov. Bodino chiamava i Re di Spagna servi obsequentissimi de' romani Pontefici.»

questa s'eran dati, fin dagli inizii, a combattere per la nullità dei matrimonii clandestini (1). Per la prevalenza delle dottrine canoniche vigenti sulla conclusione dei matrimonii, i clandestini eran frequentissimi; ed i mali e i perturbamenti, arrecati da tali specie di unioni nei rapporti sociali, erano immensi. Finchè accanto al romano principio " consensus facit nuptias „ s'era, da una parte, mantenuta in vita la facilità grande di divorziare, e, d'altra parte, e la *domum deductio* e le altre solennità accompagnanti la celebrazione dei matrimonii avean continuato a godere di una certa considerazione, gl'inconvenienti derivanti da quel principio stesso o non si erano avvertiti, o avevano avuto poca importanza. Quando, in seguito, la chiesa, proclamando ed imponendo la indissolubilità matrimoniale, ebbe tolto la possibilità del divorzio, e, fedele al suo principio di evitare ed impedire in ogni modo la fornicazione, ebbe fatto sparire ogni traccia d'importanza nelle solennità e quindi anche nella sua, ed ebbe riconosciuti come matrimonii veri e rati ogni specie di unioni come che si fosse consentite, quei tali inconvenienti divennero insopportabili e perturbatori, e i casi di bigamie e trigamie si resero frequentissimi.

Ciò diede occasione ai sostenitori della Riforma di combattere le teorie canoniche regolanti la conclusione del matrimonio, e di condannarle come origini dei mali presenti. Dopo le ripetute e varie penalità sancite infruttuosamente in molti luoghi contro i clandestini, sia dallo Stato sia dalla Chiesa, i propugnatori della Riforma avevan compreso, non esservi contro di essi altro rimedio efficace, in fuori di quello, che la rompesse apertamente una buona volta col vecchio principio romano del *consensus facit nuptias*; e sopra tutto col modo, in cui il medesimo era stato interpretato ed applicato da canonisti e teologi, che lo avevano reso tanto astratto e direi quasi immateriale, da ridurlo assolutamente inetto ed inservibile per i bisogni della realtà (2). Solo qualcheduno però ebbe il coraggio di spingersi fino al punto, da domandare che si rendesse obbligatoria ed essenziale nella conclusione dei matrimonii la presenza di un magistrato, o di un pubblico ufficiale. Ma il popolo in Germania, dove la Chiesa pare avesse guadagnato nella celebrazione delle nozze una posizione più importante di quella che aveva in Italia, non si mostrò disposto a seguire i riformatori su tale strada;

(1) Cfr. Friedberg, *Eheschl.*, pagg. 101 segg.
(2) Cfr. Erasmo, *Christiani matrimonii institutio*, in *Opera omnia* (Lugduni Batavor., 1704). Vol. V, col. 630 segg.

e perciò le cose rimasero colà, in sostanza, quali erano state prima della Riforma; e la stessa condanna dei clandestini restò piuttosto un principio astratto, che o non ebbe applicazione nella pratica, o l'ebbe in confini molto ristretti (1).

Se in Italia vi fosse stato un potere politico conscio dei suoi doveri, non sarebbe stato al medesimo difficile di attuare la proposta riforma qui tra noi, dove, come abbiamo visto, la medesima aveva tanti e cosí importanti precedenti, e dove la conclusione del matrimonio era riguardata come un negozio civile, e la parte fatta nella medesima alla Chiesa non aveva alcun valore giuridico.

In questa condizione di cose, il Concilio di Trento prendeva in esame la condanna pronunziata contro i matrimonii clandestini dai seguaci della Riforma, i quali venivano con ciò a negare ai medesimi la qualità di matrimoni veri e rati, come li aveva sempre riguardati la Chiesa cattolica. Al Concilio si presentavano davanti due modi logici di risolvere la questione: o condannare la condanna dei clandestini sostenuta dalla Riforma e riaffermare, senz' altro, il diritto vigente, che ne riconosceva la validità; o accettare e far propria la condanna, rinnegando il principio accolto in passato. Alla prima soluzione però si opponevano i bisogni della vita reale, che reclamavano provvedimenti efficaci contro i clandestini; alla seconda ostava la sacramentalità di siffatti matrimonî, riconosciuta antecedentemente in modo non dubbio dalla chiesa. Di fronte a queste difficoltà la soluzione del Concilio non poteva essere logica; si doveva cercare, girando intorno alle difficoltà medesime, di raggiungere per vie indirette lo scopo propostosi, consistente, in parte, nella condanna del principio bandito dalla Riforma, e in parte nel precludere per l'avvenire la possibilità del verificarsi dei clandestini. La prima parte era facilmente raggiungibile mediante la comminazione dell'anatema contro chi sostenesse i clandestini non essere matrimonii veri e rati. Per il raggiungimento della seconda parte furono proposti varii mezzi, fra i quali finí coll' essere accolto dalla maggioranza quello, che dichiarava per l'avvenire la incapacità a contrarre matrimonio valido senza la presenza del parroco e dei testimoni (2).

Lunga e laboriosa fu la discussione, durante la quale il decreto dovette essere rifatto per ben quattro volte. Accenneremo qui per sommi capi a queste vicende, con l'intento sopra

---

(1) Cfr. Friedberg, op. cit., pag. 198 segg.
(2) Cfr. Esmein, *Le mariage en droit canonique* (Paris 1891), II, 154, segg.

tutto di mettere in rilievo la parte che vi ebbero i prelati italiani, in generale, e quelli tra essi, in ispecie, che fecero in seno al Concilio testimonianza della pratica vigente fra noi nella conclusione della maggior parte dei matrimonii, e la proposero anche come esempio da imitarsi.

Agli 11 marzo del 1562, in una *Congregatio generalis*, il cardinale di Mantova, Ercole Gonzaga, faceva leggere dal segretario del Concilio, Angelo Massarello, vescovo di Telese e scrittore degli atti, dai quali prendiamo queste notizie (1), " capita XII reformationis ", frai quali capi il decimo e l'undecimo riguardavano i matrimonii clandestini ed erano cosí concepiti:

" Matrimonia clandestina an in futurum debeant declarari irrita esse et nulla. "

" Quae conditiones sint declarandae ad hoc, ut matrimonium non dicatur clandestinum, sed in facie ecclesiae contractum (1ª) ".

Due giorni dopo, veniva sottoposto all'esame dei *Theologi minores* il seguente dubbio:

" An, sicut, clandestina matrimonia nullam habent [l. habere?] firmitatem quoad forum et aestimationem ecclesiae, declararunt Evaristus et Concilium Lateranense, ita simpliciter nulla esse et irrita ab oecumenico concilio possit decerni, ut occultatio haec inter impedimenta coniugium dirimentia connumeretur (2). "

Sembra però che dal marzo al settembre non si sia fatto

(1) *Acta genuina ss. oecumenici Concilii Tridentini... ab* ANGELO MASSARELLO *Episcopo Thelesino eiusdem concilii Secretario conscripta nunc primum integra edita ab* A. THEINER. Zagrabiae, 1874. Vol. I, pag. 694. — In seguito, citiamo questo libro col solo nome del THEINER.

(1ª) Cfr. il diario di G. B. FICLER, presso LE PLAT VII, 2, pag. 288. — In quest'epoca medesima, o poco avanti, dovettero venir presentati al Concilio i *Postulata Episcoporum Italiae circa reformationem generalem*, che sono riferiti in LE PLAT, V, 614-619. Non vi sono i nomi di questi vescovi italiani; ma tra le loro proposte ve ne ha due, che furono evidentemente la fonte dei capi X e XI fra i *XII capita reformationis* ricordati nel testo. L. c. pag. 618: « Renovandum contra clandestina matrimonia Evaristi papae decretum et declarandum haec irrita esse ac nulla. — Declarandae conditiones requisitae ad hoc, ut matrimonium non sit clandestinum, sed in facie ecclesiae factum diceretur. — Si deve vedere in queste proposte partite da vescovi italiani il pensiero originale della Curia romana circa i clandestini? È pur degna di nota l'altra circostanza, che il decreto di Evaristo è ricordato qui e nel dubbio sottoposto all'esame dei *theologi minores*, due giorni dopo, come diciamo nel testo. — Nel BECCADELLI, op. cit., II, 191-195 è riferito un *Memoriale* dello stesso Beccadelli « de quibusdam abusibus in ecclesia corrigendis, cum aliis rev. Patribus collatum », che doveva poi essere presentato ai legati presidenti del Concilio. Ha la data del 29 gennaio 1562 e, tra altre proposte, contiene la seguente: « Praecipua cura in matrimoniis contrahendis esset adhibenda, ut scilicet in faciem ecclesiae celebrarentur; clandestina tollerentur; hinc enim maxima quotidie nascitur caribdis malorum. »

(2) THEINER, l. c.

nulla. Il 18 di quest'ultimo mese furono costituite tre classi di *Theologi minores*, con l'incarico di esaminare gli articoli " de sacramento matrimonii. „ Ma nemmeno queste commissioni sembra si sieno riunite (1). Invece, il lavoro proficuo incominciò il 4 febbraio del segnente anno 1563, quando si costituirono quattro nuove classi, o commissioni, di *Theologi minores*, con lo stesso incarico precedente. Fra gli otto articoli sottoposti all'esame delle medesime, il secondo, riguardante il nostro argomento, era questo:

" Parentes posse irritare matrimonia clandestina; nec esse matrimonia quae sic contrahuntur, expedireque ut in ecclesia huiusmodi in futurum irritentur (2). „

Varie furono le opinioni manifestate: fra gl'italiani, il minore osservante *Antonio da Gragnano* sostenne, non essere in potestà della chiesa l'annullamento dei clandestini; essa può solo punirli, ma non dichiararli irriti, perchè sono veri sacramenti (3). Come vedremo, questa opinione ebbe numerosi fautori.

Esauritosi questo dibattito preliminare, e finita la trattazione di altre materie, narra un testimone oculare che, nella congregazione generale riunitasi il 21 giugno dello stesso anno 1563, il presidente cardinal Morone invitò i padri a nominare i redattori del decreto e dei canoni riguardanti il sacramento del matrimonio. I padri se ne rimisero ai legati, i quali subito nominarono i seguenti quattordici *deputati: Quinqueecclesiensis* orator Caesareus, *Augustensis* orator Ducis Sabaudiae, *Granatensis*, *Caputaquensis*, *Tarentinus*, *Bracharensis*, *Metensis*, *Sagiensis*, *Senogalliensis* *Cremonensis*, *Legionensis*, *Trivicanus*, *Vestensis*, *Marsicanus* (3ª). Costoro dunque, frai quali, come vedesi, erano in maggioranza gl'italiani, procedettero alla *prima redazione* dei canoni e dei decreti riguardanti il matrimonio, che venne presentata, con la solita procedura seguita dal Concilio, all'esame delle Congregazioni il 20 luglio 1563. Col terzo *canone* si comminava la scomunica contro chi avesse affermato, " clandestina matrimonia, quae libero contrahentium consensu fiunt, non esse vera et rata matrimonia „; e col *decretum de clandestinis matrimoniis* si dichia-

(1) Theiner, II, 134.

(2) Theiner, II, 232 segg. Cfr. Ficler, presso Le Plat, VII, 2, 354. — Sui *Theologi minores*, che non avevano voto deliberativo nel Concilio, cfr. Theiner, I, 9.

(3) Theiner, II, 243.

(3ª) Presso Le Plat VII, 2, pag. 226 segg. - L'arcivescovo di Zara dice che a deputati furono eletti dai Legati « il vescovo delle cinque chiese, oratore cesareo, il vescovo d'Aosta, oratore di Savoia, gli arcivescovi di Granata e di Bracara, i vescovi Sapiense (*sic*) francese, di Meol Legionense spagnuolo, di Sinigaglia, di Cremona, di Mazara, di Treviso, nel regno. » Presso il Beccadelli, op. cit., II, 90.

ravano irriti e nulli i matrimonii contratti in avvenire " clam, non adhibitis *tribus testibus* „ (1).

La contradizione fra queste due proposte era troppo evidente. I redattori di esse, dopo aver condannato nel *canone* i sostenitori del principio enunciato dalla Riforma, accoglievano poi nel *decreto* il principio stesso, col dichiarare requisito essenziale nella conclusione del matrimonio la presenza dei testimoni. Oltre di ciò, questa dichiarazione e la conseguente irritazione dei clandestini ferivano in modo troppo evidente la sacramentalità. Come espediente, atto a far cansare quest'ultima difficoltà, sembra che per il primo il patriarca di Aquileja, il veneziano Daniele Barbaro, proponesse, di sostituire all'annullamento dei matrimoni la *inabilitazione* delle persone a contrarre (2).

La opposizione manifestatasi contro il *decreto*, nella discussione intorno al medesimo, seguíta dal 24 al 31 luglio, fu vivissima. (3) In sèguito a ciò la proposta venne modificata nel senso indicato dal Barbaro (3ª) e approvato, durante il dibattito, anche da altri prelati. Il 7 agosto fu presentata questa *seconda redazione*, nella quale il *canone* e il *decreto* antecedenti erano fusi insieme in un *decretum de clandestinis matrimoniis reformatum*. In questo, dopo essersi condannata l'affermazione di coloro che sostenevano, i matrimonii clandestini non essere veri e rati, si cercava di girare intorno alla difficoltà dell'irritazione del sacramento con lo stabilire:

" ...illas omnes personas, quae in posterum clam, sine trium saltem *testium* praesentia, matrimonium sive sponsalia contrahere attentaverint, ad matrimonium sive sponsalia sic contrahenda *inhabiles* fore, ac propterea omnia ab eis acta pro matrimonio sive sponsalibus contrahendis irrita fore ac nulla. „ (4)

La forma era cangiata, ma, rimanendo la stessa la sostanza, l'opposizione non isminuí di vigore. (5)

---

(1) THEINER, II, 313, segg. — Non credo necessario per il mio scopo trattare di quella parte del decreto che riguardava i matrimonii contratti dai minori senza il consenso dei genitori, parte che finì in ultimo coll'essere abbandonata. — Cfr. ESMEIN, op. cit., II, 154 segg.

(2) THEINER, II, 315: « *Aquileiensi*... Decretum de clandestinis matrimoniis placet, desideratque, ut forma decreti potius sit contra personas, quam contra matrimonia iam facta, scil. ut personae fiant *inhabiles* » etc. — Gli altri prelati sostenitori di questa opinione, citati dall' ESMEIN l. c. pag. 162 nota 1 parlarono tutti dopo il Barbaro.

(3) THEINER, II, 314-334.

(3ª) Deputati a redigere la seconda proposta furono quegli stessi che avevano redatto la prima. Cfr. i diarii di Torello Fola e del Ficler, presso LE PLAT VII, 2, pagg. 232 e 383.

(4) THEINER, II, 335 sg.

(5) THEINER, II, 336-371.

Intanto, fin dal principio della discussione fattasi sulla prima proposta, il Cardinale di Lorena, Carlo di Guisa, arcivescovo di Rheims, dichiaratosi subito favorevole all'annullamento dei clandestini, i cui mali enumerò con grande perspicacia nel suo discorso, e non pago della imposta presenza dei *testimoni*, come quella che a suo giudizio non sarebbe stata in tutto sufficiente a raggiungere lo scopo, aveva soggiunto: " Remedium promptum est, ut *unus ex testibus sit sacerdos.* „ Né aveva taciuto di essersi indotto a dimandare ciò sull'esempio dei seguaci della Riforma: " Si enim haeretici maxime volunt, ut sui impii ministri benedicant nuptias, a fortiori hoc debet fieri in ecclesia catholica, in qua sunt veri ministri et sacerdotes. „ (1) E in rincalzo di questa proposta, fatta dal prelato francese il 24 luglio, lo stesso giorno gli ambasciatori del Re cristianissimo avevano a nome di costui presentata al Concilio una *cedula*, in cui, fra l'altro, si chiedeva: " ut antiquissima nuptiarum solemnia hoc tempore restituantur, palamque et publice in ecclesia matrimonia celebrentur; quod si aliquando, propter magnam causam aliter fieri posse videtur, non prius tamen legitima esse censeantur, quam si huic sacro mysterio praefuerit *parochus*, val *presbyter* tresque aut plures *testes* praesentes. „ (2)

Inoltre, nel prosieguo della discussione, parecchi membri del Concilio avevan dichiarato di accogliere la proposta del Cardinale di Lorena.

Perciò ora vediamo, nella *seconda redazione*, essere presentati, insieme all'accennato *decretum de cland. matr. reformatum*, anche taluni *canones super abusibus circa sacramentum matrimonii*, nei quali, tra l'altro, dopo essersi rinnovato l'obbligo dei bandi imposti dal Concilio Lateranense sotto Innocenzo III, si aggiunge: "... quibus denunciationibus factis, si nullum legitimum impedimentum opponatur, ad celebrationem matrimonii *in facie ecclesiae* procedatur; ubi *parochus*, viro et muliere interrogatis et eorum mutuo consensu intellecto, dicat: Ego vos in matrimonium coniugo in nomine patris „ etc.

---

(1) THEINER, II, 314. Alla fine del riassunto del discorso fatto dal card. di Lorena, il Massarello aggiunge: « Eidem cardinali assentiunt in omnibus alii 41 patres. » Cfr. ESMEIN, l. c. p. 166, nota 4.

(2) THEINER, II, 316. — Dell'influenza esercitata da queste domande dei Francesi sulle modificazioni introdotte nel decreto matrimoniale, parla specialmente il diario del FICLER, l. c., pag. 382 sg.: « ... Oratores Galli, nonnulla in decreto de clandestinis matrimoniis *addi cupientes*, scriptum quoddam exhibuerunt, atque ut ea in re sui haberetur ratio postulaverunt... Haec Galli per scripta, ab ipsius Concilii secretario lecta, petierunt. Patres vero, prosequentes examinationem canonum,..., *ea de clandestino censuerunt, quae maxime Gallis arridebant.* »

In questo canone il *parochus* non figurava tra i *testes* indispensabili sotto pena di nullità alla conclusione del matrimonio; soltanto, dopo le parole riguardanti la parte assegnato al *parochus*, si aggiungeva:

" Qui aliter contraxerint excommunicationem ipso iure incurrant. et alias poenas arbitrio ordinarii imponendas sustineant. „ (1)

Era una mezza misura, che non appagava il voto espresso dal cardinal di Lorena. Perciò questi, non appena apertasi la discussione sulla seconda proposta, ripete essere suo desiderio, " *irritari* omnia clandestina, quae non fiunt *in facie ecclesiae* „; e molti altri furono del suo avviso. (2)

Come espressione del parere accolto da questa maggioranza, il 5 settembre 1563 fu presentata la *terza redazione* delle riforme matrimoniali, composta, a quanto sembra, da una commissione diversa dalla precedente, la quale pare che nella sua maggioranza non volle adattarsi a cangiar avviso. (2ª) Conteneva, fra l'altro, questa redazione un *canon super irritandis matrimoniis clandestinis*, nel quale erano stati fusi il precedente decreto ed il canone *super abusibus*. Quivi, dopo comminatasi la scomunica contro coloro che negavano ai clandestini la qualità di matrimonii veri e rati, e dopo essersi ripetuto l'obbligo dei bandi, si dichiarava:

" . . . Quibus denunciationibus factis, si nullum legitimum opponatur impedimentum, ad celebrationem matrimonii *in facie ecclesiae* procedatur, ubi *parochus*, viro et muliere interrogatis et eorum mutuo consensu intellecto, dicat: Ego vos *etc*, vel aliis utatur verbis iuxta receptum uniuscuiusque ecclesiae ritum. „

Indi, accogliendosi interamente la proposta del cardinal di Lorena e dei suoi seguaci, si aggiungeva:

---

(1) Theiner, II, 336. Cfr. Le Plat, VI, 172-177.

(2) Theiner, II, 338 sg.

(2ª) Il francese Nicola Pseaume, vescovo di Verdun e autore anch'egli di un diario riprodotto in Le Plat VII, 2, 69-135, riferisce (l. cit. p. 132) che il 7 settembre 1563 le congregazioni incominciarono a dare i pareri « super canonibus de matrimonio et reformatione circa huiusmodi matrimonium *reformatis a supra dictis deputatis.* » I *deputati* da lui poco innanzi ricordati, come quelli che s'erano occupati del sacramento dell'ordine, (l. c., pag. 131, e cfr. pag. 120 sg.), sono: *Orator regis Poloniae*, *Patriarcha Venetus*, *Antibarensis*, *Senonensis*, *Ilerdensis*, *Maceratensis*, *Auriensis*, *Neocastrensis*, *Parmensis* et *Virdunensis*. — Più d'uno, come vedremo, specialmente fra gl' italiani *deputati* della prima commissione votò contro l'annullamento dei clandestini. — Il diario di Torello Fola, (Le Plat, VII, 2, p. 237), parlando delle discussioni fattesi nei giorni 12 e 13 di settembre, dice semplicemente: « Maximis in controversiis fuit s. synodus per multos dies ex causa matrimonii clandestini. Nam *patres deputati*, *qui super huiusmodi confecerant decretum*, illud prorsus irritaverunt... » Se fossero stati i *deputati* da lui nominati avanti, l'avrebbe detto.

" Qui aliter quam praesente *parocho*, vel alio *sacerdote* de ipsius parochi sen ordinarii licentia, et duobus vel tribus *testibus*, matrimonium contrahere attentaverint, eos s. synodus ad sic contrahendum omnino *inhabiles* reddit, et huiusmodi contractus irritos et nullos esse decernit, prout eos praesenti decreto irritos facit et annullat. „ (1)

Il *parochus* non era, almeno esteriormente, confuso coi *testes*, ma la sua presenza era resa indispensabile.

Nello stesso giorno però, o sia il 5 settembre 1563, insieme con questa, veniva anche presentata un'altra forma del canone *circa clandestina matrimonia*. In essa la presenza del parroco non era imposta come requisito essenziale; ma soltanto eran minacciate delle pene a chi contraeva matrimonio senza l' intervento del medesimo. Sola causa di nullità era dichiarata l'assenza di testimoni:

" S. Synodus.... decernit, eos omnes, qui in posterum sine *testium* saltem trium praesentia matrimonia vel sponsalia contrahere attentaverint, ad sic contrahendum *inhabiles* fore, et contractus huiusmodi ab eis fieri attentatos irritos esse et nullos, ut eos praesenti decreto irritos facit et annullat... „ (2).

Probabilmente, questa *seconda forma* della *terza redazione* era stata composta per mostrar di fare qualche concessione ai numerosi e vivaci oppositori dell'annullamento dei clandestini. Sembra però che, non essendo neppure stato possibile di giungere ad un accordo sulla base di tale concessione, i sostenitori dell'annullamento, sicuri omai di essere la maggioranza, l'abbian ben presto fatta mettere da parte (3). In fatti, nella *quarta redazione*, pro-

(1) THEINER, II, 387 sg. — Vi si parla solo di matrimonio, e non di sponsali.

(2) THEINER, II, 388 sg.

(3) Nella discussione seguita, dal 7 al 10 settembre, sulla *terza redazione*, il cardinale di Lorena dice presso il THEINER II, 391: « ... Quoad decretum de clandestinis, magis placet *secunda forma*; sed si maiori parti patrum videbitur, acceptat *primum*. » Poichè, come abbiamo veduto, nella *seconda forma* l'intervento del parroco non era requisito essenziale, ne segue che le riferite parole del cardinale sono in contraddizione della sua prima proposta. Tale contraddizione sparirebbe, se si supponesse avere il Massarello invertito l'ordine delle due forme. Allora le parole del Lorenese avrebbero il significato, che egli, pur riaffermando la sua predilezione per l'intervento obbligatorio del parroco, si sarebbe acconciato a farne senza, con l'intento di ridurre alla concordia i dissidenti. — Le parole preposte a quella che nel Massarello apparisce come *prima forma*, sono favorevoli alla nostra supposizione: « Canon iste ex primo reformationis canone (et) ex decreto de clandestinis conceptus, in quo iuxta multorum patrum sententias *omnia clandestina irrita redduntur*, ideo sanctissimis patribus proponitur, ut si haec forma eis *magis placuerit*, eam per verbum placet recipiant; sin displicuerit, eam sibi propositam non esse existiment et silentio praeterant. » — Il 14 settembre ebbe luogo una pubblica disputa sull'argomento dei clandestini: essa però

posta all'esame delle congregazioni il 13 ottobre 1563, essa non fu più compresa, e sola vi venne riprodotta, con lievi mutamenti, la *prima forma* della *terza redazione*, la quale rimase poi definitiva. Con questa, come abbiamo già veduto, si dichiaravano essenziali nella conclusione del matrimonio la presenza del parroco e quella dei testimoni.

Nemmeno nella discussione fattasi il 26 e 27 ottobre intorno a questa quarta ed ultima redazione tacquero gli oppositori (1); ma ogni loro sforzo fu inutile, ed alla fine dovettero contentarsi a presentare le loro proteste nella sessione e a farle inserire negli atti del Concilio.

La sessione XXIV, nella quale si votarono i canoni e decreti matrimoniali, fu celebrata agli 11 novembre del 1563. Eseguitasi la votazione e fattosi il conto dei voti, il presidente cardinal Morone cosí ne enunciò il risultato circa l'annullamento dei clandestini: " Decretum de clandestinis placuit maiori parti patrum; displicuit tamen ultra *quinquaginta patribus*, inter quos card. Simonetta s. sedis apostolicae legatus non approbat decretum, remittendo se tamen S. D. N. Ego quoque sedis apostolicae legatus approbo decretum, si a S. D. N. approbatum fuerit. „ (2). Anche il card. Varmiense (Ermland), Stanislao Hosio, assente dalla sessione perchè infermo, diede dopo il suo voto contrario all'annullamento, pur soggiungendo che lo avrebbe accettato, se fosse stato sancito dal Papa (3). La stessa dichiarazione fecero anche altri oppositori. Parecchi però vi furono, che espressero in modo esplicito ed incondizionato la loro disapprovazione.

In quanto al numero degli oppositori, le varie notizie che abbiamo lo fanno oscillare fra i 50 e i 60 (4). Comunque siasi,

---

non servì ad altro, che a mettere sempre più in evidenza la discordanza e la irreconciliabilità degli opposti pareri. Cfr. THEINER, II, 665 sg. I particolari, che su questa disputa riferisce il diario del FICLER (LE PLAT, VII, 2, 338), meritano di essere accennati: « ... Cum isti inter se disputarent acerrime, et unusquisque a sententia latum unguem non discederet, factum est, ut iurgia nascerentur, quibus occurrere volentes nonnulli episcopi disputationem interrupere suasque interrupere (l. interposuere?) opiniones. At ii in altercationes graves inciderunt. Tandem, cum nihil cum fructu ibi fieri videretur, eorum contentiones a circumstantibus sibilo atque strepitu exceptae, atque tacere coacti sunt... »

(1) THEINER, II, 425 sgg. — Accennando a questa discussione ed all'accanimento degli oppositori, TORELLO FOLA, che per quanto canonico restava sempre toscano ed arguto, osserva: « Etsi ex decreto deputatorum, iam nunc ultimo patribus dato, clandestinum irritetur omnino, apparet quod sic irritatum maiores postremo sumserit vires... » Presso LE PLAT, VII, 2, 242.

(2) THEINER, II, 463-467.

(3) THEINER, II, 475. Cfr. LE PLAT, VI, 291.

(4) Il SARPI, VIII, 45, dice che la proposta « in congregazione ebbe voti in favore 133, e 56 che la contraddissero espressamente. » — Il MASSARELLO

quel ch'è fuori di ogni dubbio si è che essi, per la massima parte, furono italiani. Oltre il card. *Ludovico Simonetta*, già ricordato, anche l'altro card. *Ludovico Madruzzo*, vescovo di Trento, ripetette nella sessione quel che già avea ripetutamente sostenuto, non piacergli, cioè, l'annullamento dei matrimoni contratti senza il parroco ed i testimoni. *Antonio Elio*, di Capodistria (Giustinopoli), vescovo di Pola e patriarca gerosolimitano, fece, tra l'altro, inserire negli atti, che il decreto irritante i clandestini, " *non consentientibus omnibus legatis, et contradicente bona parte patrum,.....* non poterat proponi, cum tangat sacramentum, cuius forma non potest immutari contra antiquissimam consuetudinem ecclesiae, et contra dogma catholicum perpetuo observatum..... "

Giovanni Trevisan, Patriarca di Venezia, negò alla chiesa la potestà " novas species sacramenti instituendi, " e soggiunse: " Praeterea ecclesia numquam ausa est huiusmodi matrimonia clandestina irritare, expresse cognoscens non expedire, nec subesse aliquam iustam et rationabilem causam, certam, indubitabilem ac universalem ad illa irritanda; prout nunc est, ne cum *Calvinianis* conveniamus, omnino non placet. " — *Pietro Antonio de Capua*, arcivescovo di Otranto, ed altri *ventisette padri* dichiararono, senz'altro, di non approvare il decreto. — *Paolo Emilio Verallo*, arcivescovo di Capaccio nel Salernitano, disse reciso: " Decretum de clandestinis nullo modo probare possum " — *Giovan Batta Castagno*, romano, arcivescovo di Rossano, il quale poi fu Papa Urbano VII, e *Gaspare del Fosso*, arcivescovo di Reggio in Calabria, negarono anche incondizionatamente l'approvazione loro. — Si dichiararono del pari contrarii al decreto *Ottaviano Preconio*, arcivescovo di Palermo, *Giovan Tommaso Sanfelice*, vescovo vecchio, e *Tommaso Casella*, vescovo giovane di Cava, *Luca Bizanzio*, vescovo di Cattaro, *Alessandro Piccolomini*, vescovo di Pienza, *Nicola Maria Caraccioli*, vescovo di Catania, *Giovan Vincenzo Micheli*, vescovo di Minervino, *Egidio Falcetta* da Cingoli, vesc. di Bertinoro, *Orazio Greco* di Troia vescovo di Lesina nel Beneventano, *Pietro de Petris*, vesc. di Lucera, *Francesco Maria Piccolomini*, vesc. di Montalcino, *Carlo de Grossi*, vesc. di Montefiascone, *Salvatore Pacini*, vesc. di Chiusi, *Giovanni Antonio Volpi*, vesc. di Como, *Filippo Maria Campeggi*, vesc. di Feltre, *Co-*

(Theiner, II, 371), dopo avere riassunto la discussione fattasi sulla seconda redazione, annota che in essa 133 padri s'eran mostrati favorevoli all'annullamento dei clandestini e 59 contrarii. — Inoltre, durante il dibattito sulla terza proposta, Giovanni Trevisan, patriarca di Venezia, (Theiner, II, 392), rinnovando l'opposizione sua, così si espresse: « ... Cum hoc decretum sit dogma, non potest statui contradicentibus 60 patribus... »

stantino Bonelli, vesc. di Città di Castello, *Francesco Guarini*, vesc. di Imola, *Sebastiano Vanzi*, vesc. di Orvieto, *Carlo Grimaldi*, vesc. di Savona, e *Fabrizio Landriano*, vesc. di S. Marco. (1)

Oltre questi 28 prelati italiani, i quali dichiararono apertamente il loro voto contrario nella sessione, vi furono, come abbiamo visto, altri 27 padri, dei quali il Massarello dice soltanto, che si associarono al voto anche contrario dell'arciv. di Otranto. Che più della metà di quei 27 fossero anche italiani, si desume in modo non dubbio dalle discussioni antecedenti. (2)

Questi italiani però rappresentavano, come noi oggi diremmo, il partito conservatore intransigente, il quale, attaccato alle tradizionali dottrine canoniche, non si lasciava in modo alcuno per-

---

(1) Per tutti costoro cfr. THEINER, II, 463-467, e 509-513, dove, alla fine del Concilio, sono riferite le sottoscrizioni dei prelati presenti.

(2) Per esser certi che coloro, i quali si mostrarono contrarii al decreto nelle discussioni preparatorie, presero poi parte al voto nella sessione, riscontreremo se i medesimi appariscono come firmatarii degli atti del Concilio.

1. *Antonio Altovita*, arciv. di Firenze: THEINER, II, 315, sulla prima redazione; II, 340, sulla seconda; II, 392, sulla terza.

2. *Sigismondo Saraceno*, arciv. di Matera: THEINER, II, 316, sulla prima redazione.

3. *Agostino Selvaggi*, arciv. di Genova: THEINER, II, 317, sulla prima redazione; II, 343, sulla seconda.

4. *Gerolamo Maccabei*, vesc. di Castro nel Patrimonio di S. Pietro: THEINER, II, 319, sulla prima redazione; II, 347, sulla seconda.

5. *Antonio del Pozzo*, arciv. di Bari: THEINER, II, 345, sulla seconda redazione; II, 428, sulla quarta.

6. *Bartolomeo Sirigo*, vesc. di Castellaneta: THEINER, II, 319, sulla prima redazione; II, 348, sulla seconda, dove è anche notevole la protesta ch'egli fa contro i deputati.

7. *Giovan Batta Barba*, vesc. di Terni; THEINER, II, 320, sulla prima redazione; II, 350, sulla seconda; II, 394, sulla terza; II, 428, sulla quarta.

8. *Michele della Torre*, vesc. di Ceneda: THEINER, II, 320, sulla prima; II, 350, sulla seconda.

9. *Pompeo Zambeccari*, vesc. di Valva e Sulmona: THEINER, II, 320, sulla prima; nella successiva discussione sembra mutasse parere, II, 350, 394, 428.

10. *Ambrogio Monticoli*, vesc. di Segni: THEINER, II, 322, sulla prima; II, 352, sulla seconda.

11. *Belisario Balduino*, vesc. di Larino: THEINER, II, 324, sulla prima; II, 355, sulla seconda.

12. *Alessandro Sforza*, vesc. di Parma: THEINER, II, 329, sulla prima: dopo si mostrò disposto a seguire la maggioranza, II, 363.

13. *Giulio Magnani*, vesc. di Calvi: THEINER, II, 329 seg., sulla prima.

14. *Annibale Saraceni*, vesc. di Lecce: THEINER, II, 330, sulla prima; II, 364, sulla seconda,

15. *Bartolomeo Ferratini*, vesc. di Amelia: THEINER, II, 333, sulla prima; II, 366, sulla seconda.

16. *Giovan Cesare Foggia*, vesc. di Umbriatico: THEINER, II, 350, sulla seconda.

17. *G. B. Sighicelli*, vesc. di Faenza: THEINER, II, 365 seg., sulla seconda.

suadere, che si potessero o dovessero fare innovazioni. I più non negavano i mali derivanti dai clandestini; ma dicevano non esservi altro rimedio in fuori delle pene (1). Taluni sostenevano persino, non doversi annullare i clandestini, poiché essi erano quasi una valvola di sicurezza contro altri e più gravi inconvenienti (2). Altri non tacevano, infine, l'annullamento doversi rigettare, per non mostrar di accogliere le dottrine proclamate dai protestanti (3).

Contro costoro però la maggioranza riconobbe sin dal principio, che lo stato attuale di cose era insostenibile: solo era tutt'altro che concorde nel modo da seguirsi per modificarlo. Intanto, sembra che gli stessi legati pontificii, presidenti del Concilio, non abbiano da prima avuto l'idea di far intervenire il parroco nella conclusione dei matrimonii. La *prima redazione* del decreto, sottoposta, come vedemmo, all'esame delle congregazioni, il 20 luglio 1563, imponeva semplicemente la presenza di *testimoni*; e non è improbabile il supporre, che essa si fosse ispirata alla pratica italiana, la quale, mentre non riconosceva nessuna efficacia giuridica nella cerimonia religiosa, l'attribuiva intera alla conclusione dell'atto civile. Furono i francesi, capitanati dal cardinale di Lorena, quelli che sostennero l'intervento del *parroco*; e ad essi si associarono specialmente gli spagnuoli (4). È vero che anche non pochi italiani vi aderirono, ed in ultimo votarono la proposta nella forma datale dai suoi precipui sostenitori. Nel corso della discussione però, mentre taluni fra essi, visibilmente non in tutto soddisfatti del rimedio proposto contro i matrimonii clandestini, si limitarono a fare delle raccomandazioni, affinchè si determinasse una forma e la si prescrivesse a pena di nullità nella conclusione dei matrimonii (5); altri, non

(1) Vedi le opinioni di costoro riferite, in parte soltanto, dall'Esmein, op. cit., II, 158 nota 3.

(2) Cfr. Esmein, op. cit., II, 157 nota 1.

(3) Cfr. Esmein, op. cit., II, 158 nota 2.

(4) Nicola Pseaume, vesc. di Verdun (Theiner, II, 351) disse, che chiedevano l'irritazione dei clandestini « reges et principes atque ecclesia tam *gallicana*, quam *hispana*. » — Il vesc. di Modena, Egidio Foscharari, ripeteva ciò potersi e doversi fare, « praesertim id petentibus omnibus nationibus et asserentibus theologis *gallis* et *hispanis*: » Theiner, II, 351 seg. Anche nelle lettere pubblicate dal Mansi (*Miscellanea* Baluzii, Lucae, 1763, vol. III, pag. 485), sotto le date 26 e 18 luglio 1563, si accennano gli sforzi dei Francesi e degli Spagnuoli per l'annullamento dei clandestini.

(5) Il genovese *Antonio Cogorno* (Gams, 818), o ex Comitibus de Cuturno (Theiner, I, 670 e II, 510), vesc. di Brugnato (Sarzana), proponeva (Theiner, II, 320): « Forma decreti non placet; sed describatur a synodo modus, quo contrahendum est matrimonium, et ita tangemus contractum matrimonii, non autem sacramentum ». — Il fiorentino *Giacomo Nacchianti*, vesc. di Chioggia (Theiner,

dimentichi della pratica vigente nella loro patria, si spinsero fino a suggerire l'adozione di quella, proponendo di lasciare ai contraenti la facoltà di celebrare il matrimonio o davanti ad un *ufficiale pubblico*, o davanti a un *sacerdote*.

Come abbiamo innanzi accennato, la pratica italiana aveva menato a questo, che sia l'ufficiale pubblico, sia il laico o l'ecclesiastico che ne faceva le veci, nell'atto della conclusione del matrimonio, venisse riguardato, non di rado, come uno dei *testimoni* presenti all'atto medesimo. Solo tenendosi davanti questo fatto, si potrà entrare nello spirito delle proposte fatte dai seguenti prelati; i quali ci sembran degni di speciale ricordo, per essersi fatti interpreti dello stato delle cose vigente allora in Italia.

Il primo fu il fiorentino *Girolamo Gaddi*, vescovo di Cortona e secondo oratore spedito al Concilio da Cosimo dei Medici (1). Nella congregazione tenutasi il 26 luglio 1563, continuandosi l'esame della *prima redazione* del decreto, egli disse, che la chiesa poteva e doveva irritare i matrimonii clandestini; ma, sostenendo che la forma del decreto si devesse modificare, suggerí:

" ... dicatur, quod tres *testes* sint fide digni, et quod inter eos sit unus *sacerdos* aut *notarius* " (2)

Questa proposta dell'intervento del notaro era al Gaddi, senza dubbio, suggerita dalla vecchia pratica toscana la quale

---

II, 348), disse piacergli, « ut praescribatur forma circa contrahenda matrimonia. Quod si hoc non placuerit patribus, placet decretum.... » — *Giacomo Silverio dei Piccolomini*, vesc. Aprutino (THEINER, II, 354), diceva: « Non audet adhaerere alicui parti patrum; sed instituatur aliqua forma, sine qua non possit contrahi matrimonium ». Non pochi volevano che la benedizione sacerdotale fosse dichiarata elemento essenziale: così *Giovan Carlo Bovio*, vesc. di Ostuni, (THEINER, II, 327): « dixit sibi plurimum displicere, quod matrimonia christianorum non sint aliquo ritu distincta a matrimoniis gentilium; et ideo ultra testes addatur *benedictio sacerdotalis* ». — Il napoletano *Fabio Mirto*, vesc. di Caiazzo, (THEINER, II, 347) disse: « miratur cur omnia alia sacramenta conferantur a ministro sacro, et in hoc sacramento non sint nisi obscura [l. obscena?]; dum enim hoc permittimus, videmus profanare sacramenta ». — Il vesc. di Cortona, *Girolamo Gaddi*, (THEINER, II, 357) vuole: « Quod omnes contrahant cum *benedictione ecclesiae* ». — Altri si limitavano a chiedere, che si rendesse obbligatoria la celebrazione *in facie ecclesiae;* così il messinese *Francesco Verdura*, vesc. chironense nell'isola di Creta, *Francesco Bocchadius*, vesc. Gebennense, *Teofilo Galluppi*, vesc. di Oppido, il pistoiese *Filippo Geri*, vesc. d'Ischia; in THEINER, II, 321, 325, 331, 362.

(1) Cfr. THEINER, II, 314.

(2) THEINER, II, 320: qui però, per uno dei tanti errori di stampa di cui è ricco questo libro, si legge *Tortonensis*, invece di *Cortonensis*. Mentre il *Tortonensis* non s'incontra in nessun altro luogo, *Cortonensis* può vedersi a pagg. 357, 367, 415, 421, 449, 459. 513.

inoltre (1) era stata di recente riconosciuta ed accolta dalla chiesa locale in modo esplicito. In fatti nel Sinodo provinciale tenutosi in Firenze nel 1517, sotto Giulio dei Medici, si era stabilito: " che per lo advenire in tutte le diocesi della provincia florentina nessuno ardischa contrahere sponsalitii ne de futuro ne de presenti, se prima non chiama el *prete* suo, overo un *notaio*, el quale faccia le parole tra loro... (1ª). „

Il secondo fu *Giovan Battista Orsini*, arcivescovo di S. Severina in Calabria, il quale, nell'esame della seconda redazione del decreto, sostenne si dovessero distinguere i matrimonii clandestini fatti con animo d'ingannare, da quelli che, per qualche urgente necessità, fossero celebrati segretamente, e non si dovessero annullare che i primi soltanto. Indi prosegue: " quod filiifamilias non ineant matrimonia absque *iudicis ecclesiastici* aut etiam *saecularis* praesentia (2). „ Nell'esame poi della quarta redazione, sostenendo il medesimo Orsini si dovesse fare un'altra distinzione, disse, che il decreto circa i clandestini gli piaceva per coloro, " qui vivunt in partibus catholicorum „, ma non per i viventi in luoghi, " ubi non sunt sacerdotes „; e per riguardo agli ultimi luoghi propose si mettesse in vece del parroco un " tabellio publicus. (3) „ Queste successive proposte dell'Orsini di far intervenire il *giudice* ecclesiastico od anche il secolare nei matrimonii dei figli di famiglia, e il notaro in tutt'i matrimonii concludentisi nei luoghi, dove non fossero sacerdoti, erano indubbiamente ispirate dalla vecchia pratica vigente nell'Italia meridionale, dove sin dall'epoca dei principati longobardi i matrimonii di moltissime persone si concludevano davanti ai giudici, che poi diventarono i *iudices ad contractus*, i quali altro non erano che una specie di notari o tabellioni investiti di giurisdizione (4).

Ma oltre questi due, anche altri prelati italiani vi furono, che fecero somiglianti proposte. *Giulio Gentili* da Tortona, vescovo di Volturara, sostenne, durante l'esame della seconda redazione

---

(1) Cfr. il mio scritto cit. nella *Rivista stor. ital.* XII, fasc. 4.

(1ª) *Etruria sacra* (Florentiae 1728), pag. 76 segg. — Che il prete fosse poco solito ad intervenire negli « sponsalitii de presenti », nei quali si dava l'anello, si desume dal cap. III, *ibid.*, dove si comanda a tutti i *notari* di non rogare alcuna *datione di anello* o *sponsali de presente*, se prima non sono stati eseguiti i bandi prescritti dal Concilio lateranense: ad un possibile intervento del prete non si accenna nemmeno. — Il cap. XV dello stesso Sinodo, *ibid.*, pag. 80, dà la preferenza al matrimonio risultante da istrumento notarile in concorrenza di un altro successivamente contratto dalla stessa persona soltanto *in facie ecclesiae*.

(2) Theiner, II, 341.

(3) Theiner, II, 428. — A quest'ultima proposta dichiararono di associarsi il vesc. di Capodistria e quello di Modena: *ibid.* pag. 428 e segg.

(4) Cfr. il mio scritto citato negli *Atti dell'Accad. di Napoli.*

del decreto, l'annullamento dei clandestini non celebrati *in facie ecclesiae*, e propose: " *testes* sufficiant duo, et eis adsit *sacerdos* aut *notarius*. „ (1)

Il genovese *Vincenzo Giustiniani*. generale dell'ordine dei predicatori, disse: " detur a synodo forma observanda in matrimoniis contrahendis.,., et inter testes sit *notarius* aut *parochus*. „ (2).

Degna infine di speciale ricordo, per la persona che la fece, è la proposta analoga alle precedenti messa avanti dal celebre canonista e giurista spagnuolo, Antonio Agostino, allora vescovo di Lerida. Prima che in questa città, egli, dal 1557 al 1561, era stato vescovo in Piedimonte d'Alife nell'Italia meridionale; ed avendo inoltre nella sua prima gioventù studiato a Bologna ed a Padova, non è improbabile che fra noi avesse osservato la pratica, che lo spinse a fare la seguente proposta: " Dicatur simpliciter omnia matrimonia fiant *in facie ecclesiae;* aut addatur, quod fiant coram *notario* et duobus *testibus* et fiat *instrumentum*... „ (3). Già parecchi Statuti italiani, come altrove mostrammo, avevano per l'appunto imposta questa forma; solamente non avevano osato imporla sotto pena di nullità.

Se nel Tridentino fosse stato accolto il concetto costituente la base delle precedenti proposte, e consistente nel lasciare ai contraenti la libertà di concludere il matrimonio alla presenza di un notaio, o di un giudice, o davanti a un sacerdote; la chiesa, in sostanza, sarebbe venuta ad accettare ed a far sua la pratica

---

(1) THEINER, II, 354; I, 685.

(2) THEINER, II, 367.

(3) THEINER, II, 358 e segg. Prima delle parole riferite, egli disse: « ..... De testibus, non placet, ut relinquatur aliqua fenestra aperta clandestinis; sed nulla fiat exceptio. Non enim ex his tolluntur inconvenientia matrimonii, tam in foro iudiciali, quam in conscientia; quia potest contrahi adhibitis testibus complicibus, et omnes poterunt probare, se esse testes idoneos..... » Diventato, in seguito, l'Agostino arcivescovo di Tarragona, pubblicò colà nel 1578 talune costituzioni relative al matrimonio, nelle quali diè prova di non aver dimenticato la pratica osservata in Italia. In esse egli detta le norme per l'applicazione del Tridentino e, tra l'altro, ordina ai parrochi, « ut eos, quos matrimonio coniungere sperant, non aliter coniungant, nisi certo sciant, *capitula matrimonialia* inter eos inita, ab utraque parte firmata et iurata fuisse ». ANTONII AUGUSTINI, *Opera omnia* (Lucae, 1766), III, 561. È vero che i *capitula matrimonialia*, a giudicarne dalla *formula* soggiunta (*ibid.*, pag. 597 e segg.), contenevano soltanto il regolamento dei rapporti patrimoniali fra gli sposi, e nessuna dichiarazione di consenso da parte di costoro, anzi vi si dice che questi « convenen y prometen la una part a altra vicissim, que faran y contractaran y celebraran entre ells matrimoni per paraules de present »; ma resta a farsi la ricerca se questa forma dei *capitula* non sia dovuta ad influenza del Concilio tridentino. — Inoltre, nelle note apposte dall'Agostino alla *Prima Collectio Decret.* IV, 4, 3 (*Opera*, vol. VI, pag. 239), egli trova opportuno il ricordo delle disposizioni del Tridentino.

vigente in Italia nella mangior parte dei matrimoni, e a quella pratica avrebbe apportato l'unica modificazione di restringere nel solo sacerdote la possibilità d'intervenire nei matrimoni per sostituire validamente l'ufficiale pubblico, giudice o notaio. Cosí quello, che fin' allora era stato in Italia un atto puramente civile, avrebbe continuato a conservarsi tale; e la chiesa avrebbe in modo degno ed equanime risposto alla sfida lanciatale non molti anni prima da Erasmo, il quale, dopo aver sostenuto che, a pôr fine ai mali lamentati, bisognava, secondo lui, stabilire: " matrimonium non sit, donec apud iudices ac testes... declaratus sit matrimonialis consensus, „ soggiungeva: " Nec dubito, quin his quae proponimus tum meliora tum plura sint dispecturi Proceres Ecclesiae, si Deus hanc curam, mea sententia, non minimam, immiserit cordibus illorum. „ (1)

E per dippiù la chiesa stessa non avrebbe provocato e meritato il rimprovero che, per il modo com'era formulato il decreto, non rimaneva via né modo come far matrimonio, se il parroco ed il vescovo, ricusassero di prestare la presenza. Veramente il modo e la via furono trovati, e i matrimonii contratti nella guisa tentata anche dal Renzo manzoniano diventarono una vera piaga nel periodo succeduto al Tridentino, come in modo non dubbio risulta e dalle sentenze della Congregazione del Concilio e dai lamenti non interrotti nei sinodi provinciali (2).

La incerta e dubbia parte assegnata al parroco nella conclusione del matrimonio si vendicava producendo simili frutti! Se invece si fosse conservata anche nei giudici e nei notari la facoltà da costoro fin' allora esercitata, poiché l'intervento dei medesimi non era stato né poteva essere passivo, ne sarebbe seguíto che anche l'intervento del sacerdote sarebbe stato tale, e i matrimonii contratti a quella maniera non sarebbero forse stati possibili. Ed anche un'altra importante conseguenza ne sarebbe derivata per la chiesa; la quale, mostrandosi rispettosa dei di-

---

(1) Opera cit., col. 651. — Di questo libro di Erasmo, scritto a Basilea il 1526, era stata fatta una versione italiana da Pietro Rocca, con dedica di costui a Vittoria Farnese, duchessa d'Urbino. Tale versione s'intitola: *Ordinatione del matrimonio de Christiani per* DESIDERIO ERASMO ROTERODAMO.... *ora dal latino tradotta e primieramente stampata*, Vineggia 1550.

(2) Cfr. ESMEIN, op. cit., II, 183, nota 3. — Ne fa fede anche BENEDETTO XIV, *De Synodo dioeces.*, VIII, 13, 7: » ..... In locis, in quibus Tridentinum iam est promulgatum, non raro contingit, virum et foeminam, matrimonium inter se contracturos,, inopinantem Parochum adire, et coram eo, quamvis invito et reluctante, ac duobus testibus, ibidem fortuito astantibus, mutuum in coniugium consensum exprimere, atque inde statim se subducere, quin Parochus ullum, nisi fortasse obiurgationis, verbum protulerit ».

ritti preesistenti e risoluta a non oltrepassare i limiti imposti a lei dalla sua missione, non avrebbe in sèguito provocato reazioni forse, per taluni riguardi, eccessive e non a bastanza ponderate. Ma pur troppo è stato ed è sempre qui il nodo della questione. Quando leggo le parole pronunciate nel Concilio dell'aretino Pietro de Petris, vescovo di Lucera, che fu, come vedemmo, uno degli oppositori del decreto, non posso non ammirarne la profonda verità e non so trattenermi dal riferirle. Nel partecipare all'esame della seconda redazione del progetto, dopo aver detto che il *decreto* circa i clandestini non gli piaceva, intorno ai *decreta de abusibus*, in cui tuttavia la presenza del parroco non era ancora stata imposta sotto pena di nullità, cosí si espresse: " non placet ut fiat aliqua mutatio, ne irritemus laicos contra nos, quia haec negotia pertinent ad laicos. " (1).

FRANCESCO BRANDILEONE.

(1) THEINER, II, 354.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.
27 marzo 1896.
Pres. Tondi, P. — *Est.* Cardona.
Ric. *Bonora.*

Elettorato amministrativo — Notificazione di sentenza — Consegna materiale a mezzo di messo comunale — Non ha valore di regolare atto di notifica — Ricorso in Cassazione — Termine.

Ricorso in Cassazione — Ammissibilità — Omissione dell'elenco delle carte — Errore nella data della sentenza impugnata.

Elettorato amministrativo — Ministri del culto — Esercizio di cura di anime — Mancanza di canonica investitura — Eleggibilità.

La materiale consegna di una sentenza in materia elettorale fatta per mezzo di un messo comunale non tiene le veci di un regolare atto di notificazione a norma degli art. 367, 396 e 437 del Codice di procedura civile, e non ha virtù di far decorrere il termine per ricorrere in Cassazione.

Non è inammessibile il ricorso in Cassazione per essersi omesso l'elenco delle carte prescritto nell'ultima alinea dell'art. 523 del Codice procedura civile, e per essersi erroneamente indicata una delle date (quella della pronuncia) della sentenza impugnata.

La eccezione di non eleggibilità di cui al n. 1 dell'art. 29 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, può applicarsi soltanto a quelli ecclesiastici o ministri di culto che, esercitando cura di anime, o facendo le veci di coloro che direttamente siano proposti a questo ufficio spirituale, abbiano la canonica e legittima investitura (1).

---

(1) La Corte suprema annulla la sentenza della Corte d'appello di Milano del 5 novembre 1895, pubblicata nella precedente dispensa a pag. 180. Pei precedenti sulla questione, rimandiamo alla nota di richiami ivi fatta.

Riferiamo inoltre, per essere completi, una recente sentenza della Corte di appello di Catania (16 dicembre 1895, Curà c. Giunta provinciale amministrativa), la quale sembra accogliere gli stessi principii proclamati dalla Cassazione di Roma. Eccone la motivazione:

« Per l'art. 29 della legge comunale e provinciale sono ineleggibili a consiglieri comunali, i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura di anime, e quelli che ne fanno ordinariamente le veci, e tale disposizione è motivata senza dubbio dall'intendimento di evitare che coloro che adempiono gli uffici nella qualità come sopra non abbiano ad essere distratti in ufficio diverso da quello del sacro loro ministero.

« Ma ai riguardi del sacerdote Filippo Curà eletto nell'ultime elezioni amministrative consigliere comunale di Gagliano, il cennato articolo non è applicabile.

« Infatti secondo la legge un sacerdote possa dichiararsi inelegibile, è mestieri dimostrare che egli sia ordinariamente o abitualmente occupato nell'ufficio di parroco o vice-parroco, ed eserciti quegli uffici, nei modi prescritti dalle leggi canoniche che sono precipuamente quelli « Parochorum munera sunt sacrificium pro populo offerre, divinum verbum nunciare, sacramenta administrare; debent etiam parochi non solum pueros omnesque homines christianae religionis rudimenta edocere, sed etiam cunctis saltem dominicis diebus et in festis solemnibus sermonem ad populum habere de rebus divinis eique explicare ».

« Ora non può dirsi che il sacerdote Curà cogli incarichi ricevuti, e in cui si contende abbia fatto ordinariamente le veci degli ecclesiastici e dei ministri del culto che hanno giurisdizione o cura di anime; e se è stato talvolta incaricato di spiegare il Vangelo, di insegnare il catechismo, e di assistere i moribondi, ciò è avvenuto, senza una regolare investitura e senza responsabilità alcuna di cura di anime, di guisa che l'adempimento dei detti incarichi non può mai costituire quella ragione in forza della quale la legge prevede l'ineleggibilità a consigliere comunale, incapacità che si verifica soltanto per quel sacerdote che sia investito *jure proprio* della giurisdizione ed esercizio come funzione annessa e derivante dal posto che copre per la cura di anime, sia poi ciò una destinazione permanente o temporanea, e le parole della legge non ammettono un concetto più largo essendo risaputo che trattandosi di disposizioni che restringono il libero esercizio dei diritti, non è lecito estendere per argomentazioni l'applicazione a casi non espressi.

« Se dunque il sacerdote Curà non è parroco, ne vice-parroco, e non ha cura di anime, nè per giudirisdizione, nè per delegazione e non ne esercita ordinariamente gli uffici, anzi nell'assenza del parroco è stato altro sacerdote destinato, ne consegue che la Giunta provin-

Nelle elezioni generali amministrative avvenute nel 30 giugno 1895 il sacerdote D. Carlo Bonora fu eletto consigliere del comune di Casorate Primo.

I nominati Luigi Rossi e Giuseppe Santagostino Bortona impugnarono la eleggibilità di Bonora sul motivo che il medesimo avesse cura d'anime, o quanto meno esercitasse ordinariamente le veci del parroco in questo sacro uffizio.

Il Consiglio comunale e poscia la Giunta provinciale amministrativa di Pavia respinsero il reclamo, e dichiararono eleggibile il sacerdote Bonora.

Sul ricorso degli anzidetti Rossi e Santagostino Bortona, presentato ritualmente nel 27 settembre 1895, la Corte di appello di Milano, riformando la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa, ritenne nulla l'elezione del Bonora a consigliere del comune di Casorate Primo, e lo sostituì con Antonio Andreani che, dopo gli eletti, aveva riportato il maggior numero di voti.

La Corte osservò di essere costante in fatto ed ammesso dallo stesso sacerdote Bonora, che egli in Casorate Primo eserciti la cura di anime, che risieda in questo Comune da oltre dieci anni, che vi abbia l'alloggio gratuito dalla Fabbriceria, e che per dippiù percepisca un annuo emolumento di L. 456.95 a carico del parroco titolare.

Che dopo l'ammissione di queste circostanze di fatto l'unica quistione della causa si concreti in vedere se lo stesso Bonora, sebbene non investito di nomina canonica per coadiuvare il parroco nella cura di anime, possa ritenersi eleggibile ai sensi dell'art. 29 della legge comunale e provinciale.

Che avuto riguardo alla parola dello art. 29 dell'ultima legge comunale e provinciale, si abbia con sicuro argomento che all' incapacità contemplata dal detto articolo non sia condizione necessaria che l'esercente cura di anime abbia la nomina canonica, ma che invece questo ministero spirituale sia abitualmente ed ordinariamente esercitato, e che la prestazione di quest'opera, anche senza lo impedimento del titolare, sia direttamente richiesta a quel sacerdote che ordinariamente la compia.

Osservò che il sacerdote Bonora si trovasse in queste speciali condizioni di fatto, e che in conseguenza la Giunta provinciale amministrativa non avesse mantenuto la rigorosa osservanza della legge nel dichiararlo eleggibile alla carica di consigliere comunale.

Il Bonora ha denunziato la sentenza della Corte milanese, e propose i seguenti motivi di annullamento:

1. Violazione dell'art. 1360 del Codice civile per aver la Corte di merito divisa la confessione giudiziale in danno del Bonora che l'aveva fatta;

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 29 della legge comunale e provinciale per essersi estesa ad un uffizio eventuale e discontinuo la non eleggibilità limitata ad un uffizio attualmente e necessariamente esercitato.

Vi è controricorso de' nominati Luigi Rossi e Giuseppe Santagostino Bortona col quale, innanzi tutto, si deduce la inammissibilità del contrario ricorso per essersi proposto oltre i 45 giorni dalla notificazione dalla sentenza, perchè non contiene l'elenco delle carte che si presentano dalla parte ricorrente, perchè la copia della sentenza impugnata non risulta autenticata dal cancelliere, e da ultimo perche l' indicazione della medesima sentenza non sia fatta a norma del numero terzo dell'art. 523 del Codice di procedura civile, affermandosi nel ricorso che la sentenza sia stata pronunziata nel 5-13 novembre 1895, mentre invece risulta emessa nel 29 ottobre 1895 e pubblicata nel 5 novembre successivo siccome è attestato dal sindaco di Casorate.

Nel merito si difende il ben giudicato della denunziata sentenza.

---

ciale amministrativa non poteva privarlo di quel diritto elettorale che in un governo rappresentativo è uno dei più preziosi diritti dei cittadini, e devesi far dritto al suo reclamo e pronunziare l'annullamento della emessa deliberazione ».

In diritto. — Sulla eccezione d'inammissibilità del ricorso.

Attesochè, consultando la copia della sentenza che trovasi in possesso del ricorrente Bonora, risulti manifesto che la medesima non siagli stata notificata ne' modi e forme di legge. La materiale consegna, che si afferma fatta al Bonora per mezzo di un messo comunale, non può certamente tener le veci di un regolare atto di notificazione a norma degli articoli 367, 396 e 437 del Codice di procedura civile, e molto meno ha virtù di far decorrere il termine di cui è parola nell'articolo 518 dello stesso Codice di procedura civile.

Attesochè la mancanza dello elenco, prescritto nell'ultimo alinea dello articolo 523 del rito civile, possa tutto al più costituire una irregolarità di semplice forma, ma non mai comprendersi tra i vizi sostanziali che importano la non ammissibilità di un ricorso.

Attesochè la copia della sentenza denunziata contenga l'autentica del cancelliere della Corte di appello, sicchè debba ritenersi conforme al precetto di legge.

Attesochè nel ricorso predetto del Bonora la sentenza della Corte di appello risulti identificata con due date, l'una della pronunzia e l'altra della sua pubblicazione, e soltanto nella prima di essa si riscontri un errore materiale d'indicazione.

Tenuta ragione di tutte le altre enunciazioni contenute nel ricorso, le quali si riferiscono alle parti contendenti, alla speciale materia della controversia ed al magistrato che emise la sentenza, si ha motivo di convincersi che la sentenza impugnata sia stata largamente indicata, e che un semplice errore materiale occorso in una delle due date non possa menare alla nullità del gravame.

Sul merito del ricorso:

Attesochè sotto l'impero dello art. 25 della precedente legge comunale e provinciale, non siasi dubitato che la eccezione di non eleggibilità poteva soltanto applicarsi contro quelli ecclesiastici o ministri di culti che, esercitando cura di anime, o facendo le veci di coloro che direttamente fossero preposti a questo uffizio spirituale, ne avessero la canonica e legittima investitura.

La verità di questo principio di diritto è affermato dalla stessa Corte di appello di Milano, e trova la sua conferma nella costante interpretazione che all'articolo 25 fu data da questo supremo Collegio.

Attesochè, se con l'articolo 29 della legge ora in vigore, e precisamente col suo numero primo, fu riconosciuta la necessità di aggiungere l'avverbio « ordinariamente » alle funzioni esercitate da coloro che fanno le veci di quelli ecclesiastici e ministri di culto che hanno diretta giurisdizione e cura di anime, chiaramente si comprenda che questa parola introdotta nella nuova legge, in luogo di allargare la sanzione proibitiva della stessa, sia diretta a limitarne l'applicazione, sicchè ne restino immuni i sacerdoti che in modo avventizio o discontinuo suppliscano coloro che sono chiamati all'abituale e legittima amministrazione de' sacramenti.

Ridotto in questi limiti lo effetto del nuovo articolo 29, è forza ritenere che la condizione della canonica investitura sia stata mantenuta tanto negli ecclesiastici che hanno diretto esercizio nella cura di anime, quanto in coloro che ordinariamente ne fanno le veci, e che la mancanza di questa specifica condizione, che d'altra parte trova un primo riscontro nelle canoniche discipline, renda inapplicabile quella eccezione la quale, diretta a negare la esistenza del diritto più eminente delle nostre libere istituzioni, non sia lecito estendere a casi non direttamente contemplati.

Attesochè la Corte di appello di Milano abbia, ne' motivi della sentenza, ritenuto incensurabilmente che il sacerdote Bonora mancasse di ogni canonica investitura, e quindi sia caduto in quella violazione di legge che la parte ricorrente ha giustamente proposto.

Attesochè, dovendosi per questo sostanziale motivo pronunziare l'annullamento della sentenza impugnata, riesca inutile di discutere l'altro e subordinato motivo del ricorso.

Per questi motivi, la Corte cassa ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

26 marzo 1896.

Pres. Ghiglieri P. P. — *Est.* Bandini.

Ministero dell'interno
c. *Istituto dei Catecumeni di Roma.*

Competenza — Giurisdizione speciale della Cassazione di Roma — Conflitto di attribuzioni tra l'autorità giudiziaria e quella amministrativa.

Istituto di catecumeni — Trasformazione — Esenzi ne — Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato — Ricorso alla Cassazione di Roma — Inammessibilità.

La giurisdizione speciale affidata dalla legge 31 marzo 1877 alle Sezioni unite della Corte suprema di Roma può essere efficacemente eccitata solo quando esista un conflitto palese o latente di attribuzioni tra l'autorità giudiziaria e quella amministrativa (1).

Perciò è inammissibile il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione di Roma contro una decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, che abbia ritenuto: 1° suscettivo di ricorso dinanzi ad essa quale provvedimento definitivo il decreto ministeriale, col quale a sensi dell'articolo 92 della legge 17 luglio 1890 sulle opere pie, venne dichiarato un istituto di catecumeni soggetto a trasformazione; 2° esente da tale trasformazione l'istituto medesimo per non avere conservata l'originaria destinazione (2).

Fatto. Per decreto del 20 settembre 1891, ai sensi e per gli effetti degli articoli 90 e 92 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, venne dal Ministro dell'interno dichiarato applicabile alla Pia Casa dei catecumeni e del conservatorio delle Neofite in Roma l'articolo 70 della legge citata, ed affidata la temporanea gestione del patrimonio alla Congregazione di carità, con obbligo di accumularne le rendite fino a nuove disposizioni, cioè fino alla emanazione del decreto reale che dovrà dare nuova destinazione di beneficenza alle rendite della Pia Casa.

La visita apostolica preposta in nome della Santa Sede al governo della Pia Casa, avuta, nel 18 ottobre, notizia di questo decreto per mezzo della Congregazione di carità, propose tosto ricorso alla quarta Sezione del Consiglio di Stato, notificandolo nel 2 novembre al Ministro dell'interno e al presidente della Congregazione di carità, e chiedendo l'annullamento o la revoca del provvedimento e la sospensione della sua esecuzione.

Con decisione incidentale del 30 novembre la quarta Sezione dichiarava sospesi gli effetti del decreto ministeriale.

Col suo ricorso la Pia Casa, rintracciati al sedicesimo secolo le sue origini storiche e il vero suo scopo, prendeva a dimostrare che il fine primario non ne è punto la beneficenza, ma la propaganda della fede, e l'esercizio del ministero apostolico della chiesa, e del Papa, per la conversione degli infedeli, e che però la legge del 17 luglio 1890 non è ad essa applicabile.

Aggiungeva pure la ricorrente, come neanche sotto l'impero della precedente legge 3 agosto 1862 venne la Pia Casa trattata come opera pia: e furono anzi accolti con decreto reale del 30 giugno 1876 i reclami da essa presentati contro i provvedimenti amministrativi a cui era stata assoggettata dal Ministero dell'interno, e fu invece sottoposta, come la Congregazione di Propaganda Fide, e come ogni altra fondazione conservata di carattere religioso, alla conversione dei beni prescritta dalla legge 19 giugno 1873, che fu eseguita dalla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico.

Concludeva quindi col dire che non può ad essa applicarsi la trasformazione

(1-2) Veggasi a pag. 308 del volume precedente la decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, contro cui il Ministero dell'interno aveva interposto ricorso. — Si consulti lo studio di Orlandi G., *Gli Istituti dei catecumeni e la legge del 17 luglio 1890* (stesso volume, pag. 385).

In coerenza alle massime sopra riferite, veggansi le altre decisioni della stessa Cassazione 8 gennaio 1895, Parroco di Azzanello; 8 gennaio 1895, Istituto Contiero (vol. V, p. 48, 222) 11 gennaio 1896, Parroco di Guardamiglio (vol. in corso, pag. 95).

contemplata dall'art. 70 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, richiamato dagli articoli 90 e 92, falsamente applicati dall'impugnato provvedimenti.

E a meglio confortare questa sua conclusione rilevava ancora, che essa Pia Casa ricorrente non poteva essere sottoposta a trasformazione, perchè costituisce uno di quelli stabilimenti che per l'art. 13 della legge sulle guarentigie della Santa Sede 13 maggio 1871 vanno esenti dalle leggi e dall'impero dell'autorità civile del regno, e sono protetti da un *jus singulare* che li mantiene sotto la dipendenza esclusiva del Sommo Pontefice, all'esercizio del ministero apostolico del quale sono indispensabili.

Il Ministero dell'interno, per mezzo dell'Avvocatura erariale, oppose in via pregiudiziale l'inammessibilità del ricorso, fondandolo sull'art. 92 della legge 17 luglio 1890, secondo il quale il decreto ministeriale che affida alla Congregazione di carità la temporanea gestione del patrimonio dell'Istituto con obbligo di accumularne le rendite, è un provvedimento temporaneo meramente conservativo che non può essere impugnato avanti la quarta Sezione. Il provvedimento definitivo si trova esclusivamente nel decreto reale col quale in ultimo viene ordinata la trasformazione, e solamente contro questo decreto reale è ammesso il ricorso anche in merito avanti la detta quarta Sezione.

A conforto di questa sua eccezione pregiudiziale il reale Ministero dell'interno invocava una precedente decisione della stessa quarta Sezione relativa alla Pia Casa dei catecumeni di Milano.

In ordine poi al merito del ricorso superiormente riassunto, lo stesso reale Ministero si faceva a confutare i singoli argomenti del ricorso medesimo.

La quarta Sezione del Consiglio di Stato con decisione del 19 marzo 1895 accoglieva il suesposto ricorso disponendo nel modo che segue. Senza arrestarsi alla eccezione di inammessibilità del ricorso, che respinge, annulla l'impugnato provvedimento. Nulla per le spese.

Il Ministro dell'interno, in persona di S. E. Crispi, con ricorso del 2-12 luglio 1895 ha denunziato alle Sezioni unite di questa Corte Suprema la suindicata decisione, chiedendone l'annullamento per i seguenti due mezzi, cioè: 1° eccesso di potere per violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 28 della legge organica pel Consiglio di Stato in data 2 giugno 1889 (testo unico); 44, 70, 90 n. 3, e 92 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, 17 luglio 1890 n. 6972. - 2° Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione degli articoli 12, 24 e 25 della suindicata legge 2 giugno 1889, e per violazione e falsa applicazione degli articoli 31 e 34 della stessa legge, e 5 n. 3 del regolamento di procedura innanzi alla quarta Sezione, approvato con regio decreto del 17 ottobre 1889.

Il pio Istituto dei catecumeni e neofiti di Roma, resistendo al suindicato ricorso, ne ha eccepita in via pregindiziale la inammessibilità, e ad ogni modo ne ha domandato il rigetto come infondato.

Diritto. Considerato che la quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sua decisione del 19 marzo 1895, oggi denunziata a questa Corte suprema, ha riconosciuto l'ammessibilità del ricorso proposto dalla Pia Casa dei catecumeni, ed ha quindi respinta la eccezione di inammessibilità che era stata avanti di lei opposta dal Ministero dell'interno, perchè, interpretando il disposto dell'articolo 92 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni di pubblica beneficenza, ha creduto di poter ritenere che il decreto ministeriale contenente la dichiarazione di applicabilità della trasformazione, se non è quel provvedimento definitivo che a tenore dell'articolo suddetto è suscettivo di ricorso nel merito con effetto *ope legis* sospensivo, è peraltro sempre un provvedimento che ha in sè anch'esso un carattere di definitivo in quanto opera necessariamente, col dichiararlo trasformabile e col privarlo dei beni, la soppressione dell'Istituto; dappoichè il consecutivo decreto reale deve provvedere

soltanto alla nuova destinazione dei beni: e se anche il decreto ministeriale di che nel ricordato art. 92 è, almeno in parte definitivo, può essere, sotto tale rispetto, suscettivo di ricorso alla IV Sezione, almeno nel senso dell'art. 24 della legge organica sul Consiglio di Stato.

Considerato che, in ordine al merito del ricorso avanzato dalla Pia Casa dei Catecumeni, la suindicata decisione della IV Sezione ha preso ad osservare che tutto il momento della controversia si riduceva a risolvere, se l'impugnato decreto ministeriale avesse rettamente applicato l'art. 90 num. 3 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, quando ha riconosciuto che la Pia Casa dei catecumeni e il Conservatorio delle neofite hanno mantenuto l'originaria destinazione nel senso del citato art. 90; che quest'articolo fu inspirato dal concetto di sopprimere quegli istituti che essendo esclusivamente diretti a promuovere o favorire la conversione degli infedeli, conformemente allo spirito dei primi secoli del cristianesimo, non erano più oggi in armonia con i bisogni della società moderna; che però il legislatore volle sottrarre dalla rigorosa misura della trasformazione quelli, fra gli enunciati istituti, che avvicinandosi in qualche modo allo spirito dei tempi moderni, si sono anche parzialmente convertiti in istituti di ricovero con scopo diverso dalla conversione degli infedeli; e che di tal natura appunto è la Pia Casa dei catecumeni di Roma, nella quale all'intento suo principale di favorire la conversione è venuto in seguito a congiungersi anche l'altro di provvedere all'educazione e all'istruzione dei neofiti, tanto che n'esiste tuttora il Conservatorio delle neofite, nel quale si trovano al presente 22 fanciulle, che vi ricevono l'istruzione religiosa e l'educazione morale, ed ivi rimangono perchè prive di parenti a cui possano essere affidate. E in base a queste ragioni la decisione antedetta ha emesso la disposizione di rigetto e di annullamento già trascritta.

Considerato che il Ministero dell'interno col ricorso diretto alle Sezioni unite di questa Corte suprema accusa la surriferita decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato di avere commesso un eccesso di potere, perchè, a giudizio di essa parte ricorrente, la decisione medesima ha male interpretrato e falsamente applicato tanto i diversi articoli, da lei esaminati, della legge 17 luglio 1890 sulla istituzione di pubblica beneficenza, quanto gli art. 12, 24, 25, 28, 31 e 34 della legge organica sul Consiglio di Stato in data 2 giugno 1889, quando ha ritenuto impugnabile avanti di essa anche il decreto ministeriale che, giusta il disposto dell'art. 92 della legge 17 luglio 1890, dichiara applicabile ad un istituto o corpo morale il provvedimento della trasformazione, e si è creduta autorizzata a conoscere della sua legittimità e a pronunziarne l'annullamento. E nel denunziare questo preteso eccesso di potere alle Sezioni unite di questa Corte di cassazione, lo stesso Ministero, col succitato suo ricorso, invoca il disposto del n. 3 dell'art. 3 della legge del 31 marzo 1877, n. 3761, serie 3ª, sui conflitti di attribuzioni, e in base al detto disposto chiede che sia cassata la denunziata decisione, con la condanna della Pia Casa dei catecumeni nelle spese.

Considerato che la citata legge del 31 marzo 1877, emanata a complemento del sistema introdotto con la legge del 20 marzo 1865 allegato E sul contenzioso amministrativo, ha affidato alle Sezioni unite di questa Corte di cassazione una giurisdizione affatto eccezionale per la cognizione e risoluzione dei conflitti di qualunque specie, avendo inalzato le ridette Sezioni unite al grado di unica autorità competente a conoscere dei limiti di ciascuna giurisdizione ordinaria o speciale, ed a giudicare di qualunque conflitto, e così non solo dei conflitti di giurisdizione, positivi o negativi, fra i Tribunali ordinari e le altre giurisdizioni speciali, ma ben anche dei conflitti di attribuzioni tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa.

Infatti la detta legge, in coerenza alla

intitolazione che porta in fronte, comincia con lo stabilire a favore dell'autorità amministrativa il diritto abbastanza privilegiato di elevare il conflitto e proporre la questione di competenza anche quando non è parte in causa; traccia quindi le norme per l'efficace esercizio del diritto ora indicato; e dopo avere statuito nell'articolo 3 che appartiene esclusivamente alle Sezioni unite della Corte di cassazione sedente in Roma giudicare sulla competenza dell'autorità giudiziaria, ogni qualvolta la pubblica amministrazione si valga del diritto surriferito; regolare la competenza tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa quando l'una e l'altra siasi dichiarate incompetenti; e giudicare altresì dei conflitti di giurisdizione positivi o negativi fra i tribunali ordinari e le altre giurisdizioni speciali; attribuisce pure alle dette Sezioni unite la facoltà di conoscere della nullità delle sentenze delle anzidette giurisdizioni speciali per incompetenza od eccesso di potere.

Questa speciale facoltà, come ebbe altra volta l'occasione di proclamare questa Corte suprema, trova la sua ragione sulla necessità di assicurare all'autorità giudiziaria il modo e il mezzo di tutelare la giurisdizione ordinaria a lui esclusivamente attribuita, e di impedirne qualunque usurpazione.

Considerato che la legge organica sul Consiglio di Stato in data del 2 giugno 1889, nel tempo che ha costituito la Quarta Sezione quale tribunale supremo dell'ordine amministrativo, attribuendo ad essa la facoltà di conoscere dei ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge contro atti o provvedimenti amministrativi che abbiano per oggetto un interesse di individui o di enti morali giuridici, si è data la cura di esprimere con la massima chiarezza, che mediante l'ampliazione e riordinamento a nuovo di questa speciale giurisdizione contenziosa dell'ordine amministrativo, non aveva inteso e non intendeva di offendere o in qualche modo diminuire e restringere nè la giurisdizione ordinaria affidata all'autorità giudiziaria a tutela dei diritti dei privati cittadini, nè la giurisdizione eccezionale e speciale assegnata alle Sezioni unite della Corte di Cassazione sedente in Roma quale giudice supremo dei conflitti di attribuzioni contemplati e regolati dalla legge 31 marzo 1877.

Infatti la succitata legge organica del 2 giugno 1889, oltre le esplicite dichiarazioni a favore della competenza giudiziaria, contenute nel suo art. 24 e nell'ultimo capoverso del successivo art. 25, ha solennemente dichiarato, nell'art. 40, che nulla era innovato alla legge 31 marzo 1877 n. 3761; e allo scopo di assoggettare anche la quarta sezione del Consiglio di Stato alla giurisdizione del tribunale supremo dei conflitti creata con quella legge, toglieva alla detta quarta sezione la facoltà connaturale di conoscere dei limiti della sua giurisdizione e di affermare o negare la propria competenza, e faceva obbligo a lei, sollevata che fosse dalle parti o d'uffizio la questione di competenza, di sospendere ogni ulteriore decisione e rinviare gli atti a questa Corte di cassazione perchè decida sull'anzidetta questione.

Considerato che la successiva legge 1 maggio 1890 n. 6837 sull'ordinamento della giustizia amministrativa tornava a confermare il concetto che nessuna modificazione si era inteso di portare alla legge sui conflitti di attribuzioni; poichè nell'art. 19, quando sancisce la facoltà di ricorrere alla quarta sezione dalle decisioni della giunta provinciale amministrativa, limita espressamente la detta facoltà ai soli motivi di incompetenza e di eccesso di potere non compresi sulla legge del 31 marzo 1877 n. 3761.

Considerato che dal complesso delle disposizioni legislative sin qui ricordate emerge soltanto con sufficente chiarezza, in ordine ai rapporti tra la quarta sezione del Consiglio di Stato e l'autorità giudiziaria, che la giurisdizione speciale affidata dalla legge 31 marzo 1877 alle sezioni unite di questa Corte suprema può essere efficacemente eccitata solo quando esista un conflitto di attribuzioni tra le suindicate due autorità am-

ministrativa e giudiziaria; conflitto che può essere aperto o latente. E' aperto quando l'eccezione d'incompetenza è stata regolarmente dedotta e si è così posta la questione sulla competenza amministrativa o giudiziaria. E' invece latente quando l'eccezione d'incompetenza non è stata opposta, e la questione sulla competenza non è stata da alcuno sollevata sebbene si trovi naturalmente inclusa nella questione di merito, e venga questa risoluta da quella delle due autorità, giudiziaria o amministrativa, che era realmente incompetente. Nel primo di questi due casi, una decisione della quarta sezione del Consiglio di Stato potrebbe essere viziata per eccesso di potere se la detta autorità amministrativa, non ostante la sollevata questione di competenza, avesse omesso di uniformarsi al disposto dell'art. 41 della legge organica 2 giugno 1889. Nel secondo poi dei casi suddetti non potrebbe mai parlarsi d'eccesso di potere, e la decisione della quarta sezione potrebbe essere denunziata al giudice dei conflitti unicamente per ragione d'incompetenza. Ma palese o nascosto, il conflitto di attribuzioni tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa deve esistere sempre onde possano essere legittimamente invocate e applicate le disposizioni della legge 31 marzo 1877.

Considerato che nessun conflitto di attribuzioni fra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa esiste e può esistere relativamente alle pronunzie emesse dalla quarta sezione del Consiglio di Stato con la denunziata sua decisione del 19 marzo 1895 sul ricorso della Pia Casa dei catecumeni di Roma; poichè nessuna questione di competenza è sorta o ha potuto sorgere in ordine alle questioni incidentali e di merito, trattate avanti di lei e da lei risolute.

Infatti nessun conflitto o questione di competenza tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa ha potuto sorgere a riguardo dell'eccezione pregiudiziale opposta dal Ministero dell'interno ed esaminata dall'impugnata decisione; imperocchè l'assunto del detto Ministero quello era, che il Decreto ministeriale contemplato nell'art. 92 della legge 17 giugno 1890 non può essere impugnato avanti la quarta sezione disgiuntamente dal provvedimento definitivo da emanarsi con Decreto reale, siccome è detto nell'articolo medesimo; in grazia di questo assunto il solo conflitto che ha potuto sorgere è indubbiamente avvenuto tra il detto Ministero dell'interno, il quale, a riguardo del suindicato Decreto ministeriale, si ritiene posto dalla legge al disopra di qualunque giurisdizione, e la stessa quarta sezione del Consiglio di Stato, la quale, ricordando di essere stata inalzata al grado di tribunale supremo dell'ordine amministrativo, ha creduto invece di potere spiegare anche a riguardo del suindicato Decreto ministeriale quella giurisdizione che è stata assegnata a lei coll'art. 24 della legge organica 1889; e in questo senso appunto ha essa risoluto la relativa questione.

E nessun conflitto o questione di competenza tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria ha potuto sorgere a riguardo della questione di merito esaminata e risoluta dall'impugnata decisione, perchè la Pia Casa dei catecumeni col suo ricorso avanti la quarta sezione del Consiglio di Stato ha fatto valere più che un vero e proprio diritto civile, un semplice interesse, richiamando quel Collegio ad esaminare e definire la sola questione di fatto, se essa Pia Casa, quale ospizio dei catecumeni, abbia conservato l'originaria destinazione e possa dirsi contemplata sotto il numero 3 dell'art. 90 della legge 17 luglio 1890; tanto la detta parte ricorrente quanto il Ministero dell'interno si sono ben guardati dall'invocare la giurisdizione dell'autorità giudiziaria allo scopo di fare esaminare la suindicata questione sotto il diverso aspetto della lesione od offesa portata coll'impugnato decreto ministeriale di trasformazione ai diritti personali o patrimoniali dell'ente giuridico in quello contemplato; ed anche la quarta sezione nel risolvere la questione surriferita, si è prudentemente astenuta dall'invadere il campo riservato all'autorità giudiziaria, e senza punto occuparsi dei

diritti che possono spettare alla parte ricorrente considerata come corpo morale legalmente riconosciuto, ha preso ad esaminare la questione suddetta sotto il solo aspetto dell'interesse pubblico e della convenienza amministrativa, limitando le sue indagini e la sua decisione alla semplice definizione del contemplato atto amministrativo, e alla sua uniformità o difformità con la legge che lo autorizza, per venire poi alla conclusione da lei accolta, che con quell'atto la detta legge era stata effettivamente violata.

Considerato che mancando pertanto. nel caso in esame, qualunque idea di conflitto di attribuzioni tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa, e non esistendo una questione di competenza tra le dette due autorità, assolutamente arbitrario deve dirsi il richiamo fatto dal ricorrente Ministero dell'interno del n. 3 dell'articolo terzo della legge 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzione; poichè con quella disposizione il legislatore non ha certamente inteso di dar facoltà al tribunale supremo dei conflitti di sovrapporsi a tutte le giurisdizioni speciali, compresa quella sopravvenuta della quarta sezione del Consiglio di Stato, per compiere delle funzioni di revisione di tutte le loro pronunzie emesse entro la sfera delle rispettive loro attribuzioni, e definire se abbiano bene o male giudicato, bene o male interpretato la legge. E non avendo sicuramente le sezioni unite di questa Corte suprema siffatta facoltà, il ricorso proposto dal Ministero dell'interno deve essere dichiarato inammessibile, in quanto che con tale ricorso si accusa in sostanza l'impugnata decisione di avere male interpetrati e peggio applicati tutti gli articoli di legge da lei invocati, e di essere così incorsa in quell'eccesso di potere che ha creduto di ravvisare nel Decreto ministeriale del 20 settembre 1894.

Per questi motivi la Corte di cassazione, pronunziando a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso ecc.

Cassazione di Roma.

11 febbraio 1896

Pres. Ghiglieri P. P. — *Est.* Spaziani.

Monterubbianesi c. *Trenta.*

Decime — Indagini necessarie per stabilire la sacramentalità o dominicalità — Decima dovuta in origine a beneficio ecclesiastico — Passaggio in mani di privati — Patroni — Concessione del Pontefice.

Per stabilire se una decima sia o no abolita non devesi aver riguardo alla qualità delle persone o degli enti morali che attualmente la percepiscono, ma devesi esaminare se abbia avuto e conservato la causa e lo scopo insieme dell'amministrazione dei sacramenti o di altro servizio religioso (1)

A far ritenere che una decima non deve comprendersi fra quelle abolite non basta quindi l'aver accertato che essa, dovuta in origine a beneficio ecclesiastico, passò in seguito in mani di privati (patroni) per concessioni della suprema autorità ecclesiastica, dovendosi inoltre indagare se con ciò avesse conservato lo scopo religioso che ebbe sul nascere, o l'avesse piuttosto perduto commutandosi in una di quelle prestazioni fondiarie perpetue di cui all'art. 3 *della legge 14 luglio 1887.* (2)

In epoca remota ed incerta gli antenati di Lelio Trenta, ora vivente, istituirono con riserva del giuspatronato, un beneficio ecclesiastico col titolo di San Michele, nella chiesa rurale dedicata al medesimo santo, posta nella contrada Paduli nel territorio di Fermo. Sul principio del secolo corrente Raffaele Butta-Sinigardi-Trenta, rettore investito di quel benefizio, ne fece rinunzia; ed allora Vincenzo, altro della famiglia dei Trenta,

---

(1-2) In tema di abolizione di decime, si veggano da ultimo le sentenze della stessa Cassazione di Roma 25 giugno 1895 e 31 gennaio 1896 (vol. in corso pag. 272 e 163). Ricordiamo pure la sentenza della Corte di Macerata 27 marzo 1895 annullata, da noi riferita a pag. 478 del volume V. Questa sentenza aveva anche ritenuto che la decima rivolta a soccorrere la miseria del patrono, *e non più i beneficiati in corrispettivo dei servizi spirituali,* venne a perdere qualsiasi natura di spiritualità per volere di chi aveva potestà di farlo, cioè del Pontefice. Ma su questo punto la Corte di cassazione ha completamente taciuto.

espose di trovarsi nella miseria, e perciò chiese ed ottenne dal Pontefice, mediante Bolla in data 12 settembre 1806, che i beni del beneficio commutato in legato pio ed annesso all'altare del Sagramento, nella metropolitana di Fermo, fossero dati in amministrazione a lui e ai suoi discendenti maschi e femmine, coll'obbligo però di adempiere gli oneri annessi, fra i quali quello di far celebrare annualmente le messe ridotte a 37 e l'altro di pagare una pensione al beneficiato che aveva rinunziato.

Di poi sorse il dubbio se le decime che i possessori dei fondi circostanti pagavano al beneficiato fossero anch'esse devolute al nominato Vincenzo Trenta ed ai suoi successori; ed il dubbio venne tolto in senso a lui favorevole, per mezzo di altro rescritto o Bolla pontificia del 20 luglio 1817.

Promulgata recentemente nel giorno 14 luglio 1887 la legge sull'abolizione delle decime e sulla commutazione di tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue, i possessori dei fondi gravati delle indicate decime, ritenendo che fossero state abolite, rifiutarono di pagarle. Allora Lelio Trenta, successore di Vincenzo, in via possessoria promosse giudizio contro il conte Piccolomini, e contro un colono del medesimo per esser mantenuto nel possesso del *jus decimandi*, ma tale dimanda fu respinta dal Pretore e dal Tribuuale, ed anche il ricorso per Cassazione non ebbe accoglienza.

Esaurita così la prova nel possessorio, lo stesso Trenta con citazione del 13 novembre 1892 promosse il giudizio in petitorio contro Raffaele, Serafino ed altri Monterubbianesi, anche questi possessori di terre nella contrada Paduli, per farli condannare alle decime in grano e in mosto, ovvero all'equivalente, non pagate dall'anno 1883 al 1892. I convenuti si opposero dicendo di non essere obbligati ed in ogni ipotesi dedussero che le richieste decime non erano più dovute per la legge 14 luglio 1887.

L'adito Tribunale di Fermo dapprima ordinò di esibire le sentenze pronunziate nell'anteatto giudizio in possessorio, e poi con definitiva pronunzia del 30 marzo 1894, respinse la domanda proposta dall'attore Trenta ritenendo, che le decime in controversia siano sacramentali, e perciò abolite colla indicata legge.

Invece la Corte di Macerata, cui fece appello il Trenta, ha ritenuto che la domanda da lui proposta sia fondata in ragione, e quindi ha condannato i convenuti Monterubbianesi solidalmente a pagargli le chieste decime, dichiarandole non soggette all'abolizione durante la discendenza mascolina e femminina del fu Vincenzo Trenta. Li ha pure solidalmente condannati alle spese del giudizio.

I soccombenti Monterubbianesi con regolare ricorso hanno denunciato tale giudicato, e chiedono che sia annullato, per cinque motivi: 1° Violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 3 della legge 14 luglio 1887, in quanto il magistrato avrebbe errato nel fare la distinzione fra le decime sacramentali o spirituali e le altre che tali non sono e perciò sono dominicali; 2° Per violazione degli articoli 1267, 1269, 1273 del Cod. civ., e della legge 55 Dig. *De regulis juris;* in quanto avrebbe ammesso la novazione del titolo, senza esservi il consenso del debitore; 3° Per falsa applicazione della legge I, tit. 4, lib. I, Dig. *De constitutionibus Principum*; in quanto abbia attribuito forza di legge ad un rescritto dato dal Pontefice nell'interesse privato; 4° e 5° Per violazione degli art. 1188 del Cod. civ., 371 primo capoverso e 360 n. 6 del Cod. di proc. civ., in quanto abbia pronunziato la solidarietà nella condanna in merito e nelle spese, senza che fosse stipulata e senza addurre alcun motivo di tale pronunzia.

Considerato, che la sentenza denunziata ha riconosciuto la originaria indole sacramentale nelle decime in disputa, per essere mancanti di altro titolo, e per essere annesse ad un beneficio ecclesiastico, che essenzialmente ha lo scopo religioso; ma ha soggiunto, che da ciò non venga per conseguenza che siano state abolite, perchè la legge del 1887 con l'art. 1 ha abolito soltanto quelle sacramentali corrisposte ai vescovi o ad altre persone o

enti aventi per scopo un servizio religioso; e col successivo art. 3 ha conservato (commutandole) le prestazioni pagate in natura a corpi morali od a privati. Ciò posto, ha delineato la controversia attuale con le seguenti parole: « Al riguardo deve farsi un *unico* esame, quello cioè di vedere se dette decime considerarsi debbano come pagate ancora alle persone indicate nell' art. 1 per servizio religioso, o come pagate ai privati. »

Considerato che il concetto esposto nella questione così formulata, concetto che domina in tutto il ragionamento della sentenza, non è esatto, imperocchè la legge abolitiva delle decime prescinde dalla qualità delle persone e degli enti morali che attualmente le percepiscono, tanto vero che l'art. 1° indica fra gli altri percettori il Demanio dello Stato. Il motivo precipuo di quella legge è invece oggettivo, quello cioè che la decima abbia avuto e conservato la causa e lo scopo insieme dell'amministrazione di sacramenti o di altro servizio religioso. Invero dalla ordinazione data dalla stessa legge con l' art. 3 di commutare (non abolire) tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue, per logica necessità deve ritenersi, che con questo ultimo articolo il legislatore abbia voluto provvedere alle prestazioni estranee al servizio religioso, quantunque per avventura sia ecclesiastica la persona, che le percepisce.

Pertanto nel caso in disputa la prima indagine doveva esser diretta a conoscere se le decime dalla suprema autorità ecclesiastica concesse in amministrazione ed in parziale usufrutto alla famiglia Trenta con le clausole e condizioni poste dalla Bolla pontificia, secondo le preci fatte in proposito da Vincenzo Trenta nel 1806, avessero fino alla legge 1887 conservato lo scopo religioso, ch'ebbero nel nascere in tempo remoto, ovvero lo avessero perduto commutandosi mediante titolo abile a dare il dominio in una di quelle prestazioni fondiarie perpetue, che legittimamente appartengono al patrimonio di chi ha diritto di averle, cosicchè vi sia il diritto precedentemente acquistato, che la legge con lo articolo 3 non ha voluto offendere, ma soltanto per ragione d'interesse generale ha modificato col mezzo della commutazione. In altri termini doveva esaminare e decidere se nella famiglia Trenta esistesse quel dominio per cui nel linguaggio comune è usata la parola di decima « dominicale » per distinguerla dalla « sacramentale. »

Considerato, che a questa fondamentale ricerca il magistrato di merito non ha soddisfatto col dire che « la qualifica di amministrazione data ai Trenta (dalla Bolla pontificia) non si debba prendere nel vero ed assoluto significato della parola » per la ragione che lo amministratore non può far suoi i frutti dei beni amministrati. Questa proposizione non sta in armonia con quello che afferma la medesima sentenza quando riconosce nello stesso amministratore l'obbligo di far celebrare le messe, l'obbligo di dare la pensione al beneficiato rinunziante e quando riferendosi alla Bolla pontificia, riconosce pure nell'amministratore le obbligazioni di adempire *onera quaecumque eidem beneficio ex lege fundationis adnexa*, di render conto *annualim* all'Ordinario, di custodire i beni *quae semper inalienabilia ut bona ecclesiastica remaneant*, per *redire in pristinum beneficium ecclesiasticum ipso facto* al cessare della discendenza mascolina e femminina di Vincenzo Trenta. La stessa proposizione è pure errata in diritto, imperocchè lungi di essere impropria nella specie la qualifica di amministratore è essenzialmente quella che spetta al Trenta. La regola dettata da Ulpiano nella L. 1ª Dig. *mandati vel contra* « *Si cui fuerit mandatum ut negotia administraret hac actione erit conveniendus* » ricorre anche quando, come nel caso, una parte dei redditi dei beni amministrati ceda a vantaggio del mandatario.

Considerato pertanto, che la sentenza non avendo dimostrato giuridicamente di essere il Trenta prima della legge del 1887 diventato proprietario — *dominus* — delle decime che riconosce in origine sacramentali, e che ora come dominicali egli intende di esigere da' ricorrenti, è

incorsa nella violazione e falsa applicazione della stessa legge, e perciò dev'essere annullata pel primo dei dedotti motivi, senza esaminare gli altri che rimangono assorbiti.

Per questi motivi la Corte cassa la denunziata sentenza e rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

16 gennaio 1896.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Innocenti.

Demanio c. Congregazione di Sant'Ivo.

Consiglio di Stato — Ricorso alla IV Sezione — Eccezione d'incompetenza — Rinvio degli atti alla Cassazione di Roma — Sospensione del provvedimento impugnato — Facoltà della IV Sezione.

Eccepita la incompetenza della IV Sezione del Consiglio di Stato a conoscere del ricorso e dovendo essa rinviare gli atti alla Corte di Cassazione di Roma, non le viene meno la facoltà di ordinare intanto la sospensione dell' esecuzione del provvedimento impugnato (1).

Fatto. L'amministrazione del Demanio, ravvisando nella Congregaztone di S. Ivo, uno degli enti contemplati dall'art. 11 della legge 20 luglio 1890, gli intimava con atto del 5 dicembre 1894 di fare la denunzia dei propri beni, compresi quelli provenienti dal lascito Pomponi-Maré, agli effetti della relativa presa di possesso.

Contro questo atto la nominata Congregazione promoveva ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento, perchè dessa era un istituto di beneficenza non soggetto per ciò al disposto del sopracitato articolo di legge, e perchè la minacciata indemaniazione era illegale trovandosi in aperto

---

(1) Approviamo questa massima stabilita dalla Corte suprema di Roma: essa è stata affermata con parecchie sentenze. Veggansi infatti le decisioni 16 gennaio 1896, Demanio c. Società dei Santi XII Apostoli; 15 gennaio 1896, Demanio c. Arciconfraternita di S. Girolamo della carità in Roma (*Corte sup.* 1896, p. 13); Demanio c. Compagnia di S. Apollonia in Roma (*Corte sup.* 1896, p. 25); 31 gennaio 1896, Demanio c. Confraternita di S. Lorenzo in Miranda (*Corte sup.* 1896, p. 74).

Essendo pressochè identica la motivazione in diritto delle citate sentenze, ci limitiamo a riferire in nota soltanto il testo della prima di esse:

L'Amministrazione del Demanio ravvisando nella Società dei Santi XII Apostoli di Roma i caratteri di una delle Congregazioni contemplate nell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, le intimava con atto del 5 dicembre 1894 di fare la denuncia dei propri beni agli effetti della presa di possesso.

Contro questo atto la nominata Società proponeva ricorso alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento, pel motivo che dessa ricorrente, e per la sua natura, e per lo scopo, e per i mezzi, costituiva una vera opera pia, e non era quindi soggetta alla sanzione del sopracitato articolo di legge. Chiedeva pure con altro contemporaneo ricorso, che venisse intanto ordinata la sospensione dell'atto impugnato, quale dimanda era accolta dalla Quarta Sezione con decisione dell'11 gennaio 1895 sul riflesso, che concorrevano nella specie quelle gravi ragioni, di cui è parola nell'art. 33 della legge 2 giugno 1889.

Il Demanio ricorre contro questa pronuncia denunciando la violazione e falsa applicazione degli art. 24, 25 n. 6, 33, 40, 41 della legge 2 Giugno 1889, e 4 della legge 20 marzo 1865 allegato E, in quanto che essendo una questione di stato, e perciò di puro diritto civile, quella sollevata dal ricorrente Istituto, la incompetenza della Quarta Sezione a conoscere del merito della medesima, traeva di necessità seco anche la incompetenza a provvedere sulla incidentale dimanda di sospensione.

Attesochè le denunciate violazioni di legge deriverebbero da una causa unica, e cioè dall'essersi provveduto sulla dimanda diretta a sentire intanto sospendere la esecuzione dell'impugnato atto amministrativo, senza prima indagare quali fossero le ragioni, che venivano addotte per ottenerne l'annullamento. Dice infatti il ricorrente, che se tale necessaria indagine fosse stata per poco intrapresa, la Quarta Sezione non avrebbe potuto a meno di astenersi dal pronunciare sull'incidente di sospensione, una volta che la controversia di merito, consistente nel definire la vera condizione di stato di un speciale Istituto, all'effetto di dedurne in confronto della legge del 20 luglio 1890 se il medesimo avesse diritto di rimanere nel possesso dei suoi beni patrimoniali, o se invece dovessero questi essere devoluti al Demanio, sfuggiva assolutamente alla propria competenza.

Però è facile il rispondere, che la dimanda di sospensione, sebbene debba a motivo della sua urgenza essere proposta e risoluta con la rapida procedura degli incidenti, costituisce

contrasto con il decreto del 27 novembre 1870, il quale estendendo a Roma la legge sul gratuito patrocinio, dichiarò conservato l'istituto di S. Ivo, e perchè infine la presa di possesso non avrebbe potuto mai estendersi al lascito Pomponi-Marè, costituendo questa una opera pia a sè, di cui l'istituto di S. Ivo non aveva che l'amministrazione. Inoltre faceva dimanda, affinchè fosse ordinata la sospensione dell'atto impugnato.

Il Demanio eccepì la incompetenza della IV Sezione a pronunziarsi tanto sul merito del ricorso, quanto sulla dimanda di sospensione, essendo una questione di puro diritto civile quella sollevata dal ricorrente Istituto.

La IV Sezione con decisione del 25 gennaio 1895 provvedendo unicamente sulla dimanda di sospensione, l'accoglieva per i seguenti riflessi; che il provvedimento di sospensione è indipendente da ogni questione di merito; che concorrevano nella specie gravi ragioni per fare uso della facoltà concessa dall'art. 33 della legge 2 giugno 1889; che la eccezione d'incompetenza, per la quale la Sezione dovrebbe provvedere a tenore dell'art. 41 della stessa legge, non può sorgere che nel contenuto e nella portata della materia, che può entrare nella cognizione dell'autorità giudiziaria; che spetta esclusivamente alla autorità amministrativa il potere sospendere la esecuzione dell'atto amministrativo; che ciò facendo l'autorità amministrativa non entra a conoscere nel campo dell'autorità giudiziaria, ma usa delle facoltà, che per naturale ed organica attribuzione gli sono proprie.

Contro questa decisione ricorre il Demanio denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 24, 25, n. 6, 33, 40, 41, della legge 2 giugno 1889, e 4 della legge 20 marzo 1865 allegato *E;* in quanto che eccepita la incompetenza per ragione di materia, non poteva la IV Sezione senza eccedere le sue facoltà provvedere sulla incidentale dimanda di sospensione.

Attesochè questa Corte è oggi chiamata non già a dichiarare a chi spetti, se all'autorità amministrativa, ovvero alla giudiziaria, il risolvere la controversia insorta in occasione della applicazione della legge 20 luglio 1890 tra la Congregazione di S. Ivo, ed il Demanio; ma unicamente a vedere, se eccepita da questo ultimo la incompetenza della IV Sezione del Consiglio di Stato a conoscere del ricorso promosso dalla nominata Congregazione contro il ricevuto atto di intimo a fare la denuncia dei propri beni, potesse la stessa IV Sezione usare della facoltà attribuitale dall'art. 33 della legge 2 giugno 1889, ordinando sulla dimanda della ricorrente, che venisse intanto sospesa la esecuzione dell'atto impugnato.

Gli argomenti addotti per sostenere, che la IV Sezione non avesse la facoltà di emettere un tale provvedimento, pos-

---

per la sua indole, e per lo scopo a cui mira, l'oggetto di un giudizio a se, il quale precede di necessità quello di merito, ed ha questioni proprie, e del tutto indipendenti dal merito stesso; e che oggi il compito di questa Corte non è già quello di dichiarare a chi spetti il conoscere e risolvere la controversia di merito, se alla stessa autorità amministrativa, o non piuttosto alla giudiziaria, ma solo di vedere, se la Quarta Sezione nel limitarsi ad ordinare, che rimanesse in sospeso per il momento la esecuzione dell'atto impugnato, riservandosi di provvedere sul merito quando fosse venuto il giorno della sua proposizione, eccedette i propri poteri.

Ora a convincersi che dessa così facendo lungi dal commettere un eccesso di potere usò invece di una propria facoltà, basta avvertire, che appartiene esclusivamente all'autorità amministrativa il sospendere l'atto amministrativo, e che la legge del 2 giugno 1889 nell'art. 33 attribuisce appunto alla Quarta Sezione la facoltà di sospendere per ragioni gravi la esecuzione dell'atto impugnato

Impossibile poi di qualificare come eccesso di potere un semplice provvedimento conservatorio, emanato senza ledere in nulla il merito, ed all'unico scopo di impedire nel frattempo danni gravissimi, se non irreparabili, sol perchè venne in seguito da una delle parti sollevato il dubbio sulla competenza della Quarta Sezione a giudicare il merito stesso.

Per questi motivi, la Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso ecc.

sono riassumersi in questo unico concetto: che essendo la dimanda di sospensione un vero incidente, la incompetenza a giudicare il merito, avrebbe tratta seco anche la incompetenza a provvedere su quella.

Ma giova l'osservare, che la dimanda di sospensione, sebbene debba a motivo della urgenza essere proposta e risoluta con la rapida procedura degli incidenti, costituisce per la indole sua, e per lo scopo a cui mira, l'oggetto di un giudizio a sè, il quale precede di necessità il giudizio di merito, ed ha questioni proprie, e del tutto indipendenti dal merito stesso. Difatti la detta dimanda si propone, quando non sono ancora decorsi i termini per la proposizione del merito, e nel risolverla si deve soltanto guardare, se concorrano ragioni gravi, e cioè il pericolo di un danno non reparabile.

Trattavasi adunque di un puro provvedimento conservatorio, non avente alcun nesso con le questioni di merito, ed a cui non poteva essere di ostacolo il fatto di avere una delle parti sollevato il dubbio della competenza della IV Sezione a conoscere delle medesime; che anzi un tale dubbio, impedendo ogni esame del merito fino a quando non fosse stata decisa la nuova questione di competenza, rendeva sempre più imperioso ed urgente il bisogno di impedire, che col portare nel frattempo ad esecuzione l'atto impugnato, si producesse appunto il previsto danno. Non è inutile sul proposito di rammentare tra le altre disposizioni, che hanno una analogia con il caso in esame, quella dell'art. 2 della legge 31 marzo 1877, la quale parlando del conflitto di competenza sollevato dal prefetto, riconosce, che sino alla sua risoluzione l'autorità giudiziaria mantiene la facoltà di emettere dei provvedimenti conservatorii.

Nè la cosa cambia di aspetto per la circostanza che si credette di potere estendere la eccepita incompetenza anche al riguardo della dimanda di sospensione. Imperocchè il disposto dell'articolo 41 della legge 2 giugno 1889, che ingiunge alla IV Sezione di rinviare gli atti a questa Corte, quando da una delle parti, o di ufficio, si sollevi il dubbio sulla sua competenza a conoscere di un ricorso, non può certamente riferirsi, che alla sola questione di merito, e non anche alla dimanda di sospensione, non essendo neppure concepibile la possibilità di un conflitto, per decidere a quale magistrato spetti la facoltà di sospendere la esecuzione di un atto amministrativo.

Non sussiste quindi che la IV Sezione, pur limitandosi nello stato degli atti ad emettere un semplice provvedimento conservatorio, abbia commesso un'eccesso di potere.

Per questi motivi, la Corte a sezioni unite, rigetta, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezione penale).

12 dicembre 1895.

Pres. De Cesare, P. — *Est.* De Gennnaro.

Ric. Gazzani e *Fontanelli.*

Violenza privata — Ministro del culto — Costringimento ad omettere un atto del suo ministero — Celebrazione di messe — Violenze non aventi per fine una offesa alla libertà individuale — Mezzo per raggiungere altro intento — Pressione all'autorità ecclesiastica per la nomina del cappellano.

Il costringere un ministro del culto con violenza o minaccia ad omettere un atto del suo ministero (celebrazione della messa) costituisce il delitto di violenza privata di cui all'art. 154 del Codice penale, in relazione all'art. 142 di detto Codice. (1)

A rendere inapplicabile l'art. 154 non vale l'addurre che le violenze non avevano per fine una offesa alla libertà individuale, ma servivano di mezzo per raggiungere altro intento (far pressione sulla autorità ecclesiastica per la nomina del cappellano). (2)

Dai fatti ritenuti dall'impugnata sentenza risulta: che morto il parroco della

(1-2) Il reato di violenza privata consiste, secondo l'art. 154 del Codice penale, nella violenza o minaccia usata per costringere a fare, tollerare od omettere qualche cosa. Nè occorre che siasi conseguito l'intento; chè se questo si ottenne, la pena viene aumentata.

chiesa della Crocetta in S. Miniato, fu ordinato dalla Curia vescovile che il cappuccino sac. Remigio Donnini vi avesse nel dì 20 gennaio 1895 celebrato la messa parrocchiale. Il Donnini indossati abiti sacerdotali e preceduto dal sagrestano Domenico Giunti col messale, usciva dalla sagrestia per recarsi sull' altare, quando un numero considerevole di persone glielo impedì gridando minacciosamente *la messa non si dice, si vuole il Cappellano*, e ciò perchè volevasi che si celebrasse dal sacerdote Vezzosi. Il sagrestano eccitò il Donnini a non retrocedere, ma il trambusto crebbe, e, ripetendosi il grido suddetto, Vittorio Gazzarini fece violentemente retrocedere il dette sagrestano, facendolo cadere a terra, ed in vista altresì di altre violenze usato da Giuseppe Gazzarini e da Emilio Fontanelli il suddetto sacerdote andò via, e la messa non fu celebrata.

Il tribunale di S. Miniato condannò i nominati Gazzarini e Fontanelli alla reclusione, quali colpevoli del delitto previsto dagli articoli 154 e 142 c. p. per avere, unitamente ad altri, usato violenze al detto sacerdote onde impedirgli di celebrare la messa avendo tale intento conseguito, e la Corte di Firenze con sentenza del 15 ottobre 1895, dichiarata non provata la reità di Giuseppe Gazzarini e del Fontanelli, ridusse la pena inflitta a Vittorio Gazzarini, e confermò per di più il pronunciato del tribunale. Da tale sentenza ricorre il condannato, e deduce:

1° la violazione degli art. 154 e 189 c. p. perchè assodatosi che il delitto *fine* consisteva nel far pressione sulla pubblica autorità ecclesiastica, la violenza sul privato diventava un *mezzo*, e non esauriva un delitto fine a sè stesso, il reato passava dalla classe dei delitti *naturali* in quella dei delitti *sociali*, e non applicabile l'art. 154 c. p.

2° la violazione del ripetuto art. 154, perchè constando in fatto che quel sacerdote fosse indifferente a celebrare o meno la messa, manca il conflitto di volontà e quel costringimento, che formano la essenziale oggettività del reato di violenza.

Non regge il 1° mezzo. La Corte di merito non ritenne punto assodato in fatto che i suddetti dimostranti avevano agito per il solo fine di disapprovare e far pressione sull' autorità ecclesiastica, ma invece espressamente affermò che il di loro scopo si fu quello di costringere mercè violenze il detto sacerdote ad omettere di celebrare la messa, che infatti non fu celebrata.

Tal fatto costituisce appunto il delitto di violenza privata, di cui all'art. 154 c. p. in relazione dell'art. 142 detto codice, in quanto che con le usate violenze si volle costringere quel ministro del culto ad omettere la celebrazione di un atto del suo ministero, e fu ottenuto tale intento merce una illegittima coazione alla di lui libertà individuale.

Un tale reato quindi fu mezzo e fine a sè stesso, e venne consumato per offendere un diritto particolare, non già per attaccare un'istituzione sociale, o per influire sulle deliberazioni della stessa. Perciò era la classe dei delitti *naturali* che lo comprendeva, e non poteva venir classificato fra i delitti *sociali*.

La deduzione espressa nel 2° mezzo si rompe contro l'incensurabile apprezzamento dei giudici del merito, i quali non ritennero già che il sacerdote suddetto era indifferente a dire o meno la messa, ma ritennero invece che le violenze usate avevano tanto direttamente operato sul di lui animo, da determinarlo ad omettere quell'atto che aveva il diritto ed il dovere di eseguire, e che per il subito costringimento non aveva eseguito.

Per questi motivi, la Corte rigetta ecc.

Qualora la violenza o minaccia non offenda solamente la libertà individuale, ma è adoperata per violare altro diritto, diviene fattore o circostanza aggravante di delitto diverso da quello contemplato nell'art. 154 del Codice penale. Confr. Cass. di Roma 17 giugno 1892, ric. Gennaro (*Foro Ital.* 1892, II, 467).

Cassazione di Roma.

14 maggio 1895.

Pres. Puccioni ff. di P. — *Est.* Bandini.

Sagrestia della Cattedrale di Fabriano c. Economato generale di Bologna.

Sagrestia — Pertinenza ed accessione della chiesa — Istituto avente personalità giuridica propria — Sagrestia di chiesa cattedrale — Leggi di soppressione — Inapplicabilità — Art. 5 del decreto Valerio 30 ottobre 1860 — Canonicati vacanti Diritto nella sagrestia di percepirne le rendite — Economato generale — R. decreto 26 settembre 1860 — Irretroattività.

La sagrestia di una chiesa può essere conderata sotto due aspetti distinti, come pertinenza, cioè, ed accessorio materiale della chiesa stessa, e come ente od istituto speciale, avente personalità giuridica sua propria, che ha per fine ed ufficio il mantenimento delle fabbriche, costituenti la chiesa, la custodia e conservazione degli arredi e suppellettili sacre, ecc.

Sia sotto l'uno, come sotto l'altro aspetto la sagrestia di una chiesa cattedrale non è rimasta colpita dalle leggi di soppressione.

L'art. 5 del decreto Valerio 30 ottobre 1860 col sopprimere le succollettorie degli spogli, le agenzie di beni ecclesiastici ed aziende simili, intese riferirsi unicamente a quei corpi o istituti ecclesiastici che si ingerivano nell'amministrazione dei benefizi vacanti quali mezzi creati al fine della percezione dei frutti dei benefizi stessi.

Se per le tavole di fondazione sia disposto che le rendite di taluni canonicati debbono essere godute, in tempo di vacanza, dalla sagrestia della chiesa cattedrale, non ha l'Economato generale il diritto di farle sue. Il R. decreto 26 settembre 1860 ha modificato le forme di amministrazione della regalia; ma non ha fatto perdere le ragioni di credito che si fossero legittimamente acquistate sotto l'impero della legislazione precedente.

Anche di fronte alle leggi di ordine pubblico vige il principio della non retroattività sancita dall'art. 2 delle disposizioni preliminari al Codice civile; e ciò specialmente in materia di diritti patrimoniali irrevocabilmente acquisiti.

Attesochè stia in fatto, che mediante pubblici istrumenti del 15 e 21 maggio 1728 la contessa Maria Ortensia Piccinini vedova Ambrogi, istituì nella collegiata di S. Venanzo in Fabriano, elevata poi a cattedrale, due canonicati di patronato laicale, assegnando a ciascuno una dote e disponendo, anche pei casi di vacanza, dei frutti di quello nel modo che segue: « Cum declaratione ulterius, quod tempore vocationis dicti canonicatus per obitum canonici, aut provisionem alterius, fructus quicumque percipiendi tempore praedicto, acquiri debeant et cedere ad comodum venerabilis Sacristiae dictae Eclesiae, volens et intendens quod Reverenda Camera Apostolica super fructibus praedictis, nullum jus habere possit et valeat, et propterea quoties opus etc., ex nunc pro tunc, eidem venerabili Sacristiae donavit ac donat non solum etc., sed ad omnia damna etc. »

Il canonico Vincenzo Stelluti-Scala nella spiegata qualità di sagrestano maggiore della sagrestia della Chiesa cattedrale di Fabriano con citazione del 19 dicembre 1891 convenne in giudizio avanti il Tribunale civile di Ancona l'Economato generale dei benefici vacanti in Bologna, e invocata la surriferita disposizione dei due istrumenti di fondazione, chiese che fosse condannato il detto Economato generale, nella persona del sub-economo di Iesi avv. Antonio Moriggiani, a restituire alla mentovata Sagrestia le rendite dei due canonicati vacanti scaduti e percette fino a quel giorno nella somma di L. 6883.68, con più le successive scadute e da scadere con gli interessi di ragione e le spese.

L'Economato generale contestò questa domanda opponendo il diritto di regalia sancito dall'art. 18 dello Statuto fondamentale del Regno, nonchè il decreto 26 settembre 1860, il regolamento 16 gennaio 1861 e il decreto Valerio 30 ottobre 1860.

Il Tribunale di Ancona con sentenza del 29 luglio e 6 agosto 1892 respinse la surriferita domanda, e questa sua pronunzia fu pienamente confermata dalla Corte d'appello di detta città coll'altra sentenza del 10-14 giugno 1893, notificata il 28 di detto mese.

Mediante tempestivo ricorso del 26 settembre - 21 ottobre 1893, il canonico Stelluti-Scala, spendendo sempre la qua-

lifica di sagrestano maggiore rappresentante la Sagrestia della Chiesa cattedrale di Fabriano, ha denunziato la suindicata sentenza della Corte di Ancona, e ne chiede l'annullamento per i seguenti tre mezzi o motivi, cioè:

1° Violazione e falsa applicazione degli art. 11 e 31 n. 2 della legge 7 luglio 1866, dell'art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867, dell'art. 1 della legge 11 agosto 1870 n. 5784, allegato *P;* non che della L. *Non dubitandum*, unica, Cod. *Ut quae desunt advocatis:* perchè la denunziata sentenza ha ritenuto che le sagrestie sono state colpite dalle leggi di soppressione e conversione pubblicate nelle Marche e nell'Italia tutta dal 26 settembre e 30 ottobre 1860, onde mancano di giuridica personalità; e si meraviglia che una tale eccezione sia sfuggita all'acuto difensore dell'Economato, supplendo così fuor di luogo, con falsa applicazione della L. *Non dubitandum* ad una pretesa omissione del detto difensore.

2° Violazione e falsa applicazione degli art. 2 e 4 del decreto Valerio 30 ottobre 1860 n. 223, degli art. 1 e 2 del decreto 26 settembre 1860 n. 4314, e del regolamento 16 gennaio 1861 n. 4608; dell'art. 3 delle disposizioni preliminari al Codice civile, della L. 24 Dig. *De legibus*, non che dell'art. 360 n. 6, del Codice di procedura civile. Perchè l'impugnata sentenza comprende la Sagrestia della cattedrale di Fabriano tra le aziende di spoglio per dedurne la soppressione dell'ente e la sua incapacità a stare in giudizio; ha preso isolatamente la denominazione agenzia dei beni ecclesiastici usata dal regio commissario, senza connetterla al fine palese del decreto; ha attribuito al preciso linguaggio dei decreti da lei citati un senso diverso da quello che dicono le parole; e per ultimo ha posto a base dei suoi considerando delle semplici affermazioni, in luogo di motivi giuridici e razionali.

3° Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 dello Statuto fondamentale del Regno, e nuovamente degli art. 1 e 2 del decreto 26 settembre 1860, del regolamento 16 gennaio 1861 e 2 e 4 del citato decreto Valerio; dell'art. 2 delle disposizioni preliminari al Codice civile, della L. 7, Cod. *De legibus*, e 11 Dig. *De jure fisci*, della L. 8, Dig. *De legibus*, e della regola *de jure quesito non tollendo;* non che dell'art. 360 n. 6 del Codice di procedura civile. Perchè la sentenza, dubitando che la Sagrestia, considerata come ente, non sia stata colpita dalle leggi di soppressione, ritiene che, in ogni caso, sia in essa cessato il diritto a percepire i frutti dei due canonicati nei periodi di vacanza, attesa la diversa destinazione data loro dalla legge statutaria: ritiene cioè che l'art. 18 dello Statuto e i relativi decreti e regolamenti, col creare dei diritti di regalie inerenti alla monarchia civile, e quindi un fisco regio ben diverso dall'ex fisco pontificio, hanno fatto *tabula rasa* del credito o *jus quaesitum* della Sagrestia.

Attesochè i tre motivi qui sopra riassunti sono tutti pienamente fondati in ragione e come tali rendono inevitabile l'annullamento della impugnata sentenza.

E di vero, è pienamente fondato in ragione il primo dei suindicati motivi, perchè sta in fatto che l'impugnata sentenza ha creato e ritenuto che la Sagrestia della cattedrale di Fabriano sia un ente ecclesiastico soppresso, e nessuno possa avere veste legittima per rappresentarlo in giudizio; mentre è cosa indubitata che la Sagrestia può essere considerata sotto due aspetti distinti, come pertinenza, cioè, ed accessorio materiale della chiesa, senza del quale la chiesa stessa non potrebbe essere officiata, e come ente o istituto speciale, avente una personalità giuridica sua propria, che ha per fine ed ufficio di provvedere al mantenimento delle fabbriche che costituiscono la chiesa, alla custodia, conservazione e rinnovazione degli arredi e suppellettili sacre e alla polizia e al regolare servizio del tempio. E sotto ambedue questi aspetti la Sagrestia della chiesa cattedrale di Fabriano non è stata per certo soppressa, perchè, quale accessorio materiale di quella chiesa

è rimasta in vita alla pari di questa e della relativa mensa vescovile, e quale istituto ed ente morale con personalità sua propria fu espressamente conservata dal n. 6 dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867, essendo anch'essa in sostanza una di quelle fabbricerie ed opere destinate alla conservazione degli edifizi sacri, che sono in lettera contemplate nella suindicata disposizione.

E' pienamente fondato in ragione il secondo dei già riferiti motivi, perchè la Sagrestia della chiesa cattedrale di Fabriano, quale ente o istituto con personalità sua propria, esisteva anche prima del 1728, non ha potuto cambiare la sua naturale costituzione organica e l'intrinseca indole sua per effetto delle donazioni della signora Ambrogi contenuta nei due istrumenti del 15 e 21 maggio dell'anno suddetto, e non è stata quindi mai una di quelle agenzie ed aziende che si vollero sopprimere col decreto del 30 ottobre 1860, il quale nel suo art. 2, diceva così: « Le attuali amministrazioni di benefici vacanti, generali o particolari, e sotto qualunque denominazione, sono soppresse »; e nel successivo art. 5 poi disponeva: « Sono del pari soppresse le succollettorie degli spogli, le agenzie dei beni ecclesiastici e tutte le altre aziende consimili di attinenza ecclesiastica o dipendenti da Roma sotto qualunque denominazione ».

Questa disposizione, per essere bene apprezzata, deve essere intesa in armonia con tutte le altre contenute nello stesso decreto, e col fine da questo voluto ed espresso nel suo proemio, col fine, cioè, di riportare sotto la vigilanza della potestà civile l'amministrazione dei benefici vacanti. L'ente morale dei benefici vacanti esisteva anche nell'antico Stato Pontificio, e solo in grazia della natura teocratica di quello Stato, e della costante unione dello spirituale col temporale, l'amministrazione dell'ente suddetto si trovava sempre amalgamata e confusa con le più svariate amministrazioni d'indole ecclesiastica. Per ritogliere pertanto a tutte le dette amministrazioni quella parte di ingerenza, che avevano fino a quell'epoca esercitato nella gestione del suindicato ente dei benefici vacanti, e per raccogliere tutta intiera la detta gestione nelle mani dei nuovi Economati, furono emanate tutte le disposizioni del decreto Valerio 30 ottobre 1860, compresa quella dell'articolo quinto superiormente riferita.

Di conseguenza quest'ultima, col parlare di agenzie ed aziende, può avere inteso di riferirsi unicamente a quei corpi o istituti ecclesiastici che si ingerivano nell'amministrazione dei vacanti quali mezzi creati al fine della percezione dei frutti di quei benefizi, ossia quali funzionari dello Stato rappresentanti del potere sovrano di Roma, sul quale pure quell'amministrazione costituiva una regalia e un diritto maiestatico; ma non mai a coloro i quali, come persone private, poco monta se reali o fittizie, avevano potuto conseguire precariamente l'amministrazione e il possesso della temporalità di qualche benefizio vacante come diritti accessorii del più pingue diritto di goderne per giusto titolo le rendite durante la vacanza.

Per ultimo, ugualmente fondato in ragione è il terzo dei suindicati motivi, perchè l'impugnata sentenza ha disconosciuto che il diritto di godere delle rendite dei due canonicati Ambrosi durante la loro vacanza costituisce per la Sagrestia della cattedrale di Fabriano un diritto quesito perfetto, che fa parte del suo patrimonio ed è stato da lei esercitato per oltre un secolo; e mentre ha ritenuto che il diritto antedetto sia stato distrutto dal regio decreto del 26 settembre 1860 con evidente offesa di una proprietà privata, non ha dato sufficiente ragione di questo suo convincimento.

Infatti ha la sentenza disconosciuto che il diritto oggi reclamato dalla Sagrestia della cattedrale di Fabriano costituisce per essa un vero diritto quesito, entrato a far parte del suo patrimonio fino dalla prima metà del secolo passato; imperocchè nel tempo che ammette che per la legislazione pontificia vigente nel 1728 la donazione *inter vivos*, contenuta nei due istrumenti del maggio di quell'anno,

fu legittima e pienamente efficace anche per la parte relativa alle rendite durante i periodi delle vacanze, nega che la Sagrestia abbia oggi conservato questa ragione di credito, solo perchè l'art. 18 dello Statuto e i vari decreti che sono un applicamento e una pratica attuazione di quello, non consentono altrimenti siffatte donazioni; ed anche perchè, a suo giudizio, le modalità, condizioni e qualità imposte dai fondatori non debbono urtare nè direttamente, nè indirettamente coi diritti di regalia inerenti alle monarchie civili.

La sentenza non ha posto con esattezza la questione, se il regio decreto 26 settembre 1860, quale legge nuova, oltre a distruggere l'ex-fisco pontificio e modificare le forme di amministrazione di questa regalìa, abbia pur voluto spogliare i privati cittadini delle ragioni di credito che avessero legittimamente acquistate sotto la legislazione precedente. Non avendo esplicitamente formulato ed esaminato tale questione, la sentenza medesima non ha avvertito che anche di fronte alle leggi di ordine pubblico vige il principio della non retroattività sancito nell'art. 2 delle disposizioni preliminari al Codice civile; e che questo principio trova applicazione più specialmente in materia di diritti patrimoniali irrevocabilmente acquisiti, perchè non può ammettersi che il legislatore, nell'emanare la nuova legge d'interesse generale, abbia voluto consumare, senza un equo compenso, una vera spogliazione a carico del privato, se questo suo intendimento non risulta con la massima chiarezza o da una esplicita dichiarazione, o da un'assoluta inconciliabilità tra l'interesse pubblico e l'interesse privato.

E quando la sentenza antedetta si è limitata ad affermare, che sarebbe un assurdo il riconoscere nella Sagrestia della chiesa cattedrale di Fabriano il benchè più remoto diritto a pretendere le rendite dei due canonicati vacanti non ha reso davvero sufficiente ragione del concetto giuridico da lei accolto, che mediante il regio decreto del 26 settembre 1860 la detta Sagrestia, qual'ente giuridico tuttora in vita, sia rimasta spogliata non solo dei diritti accessorii di amministrazione e possesso, che essa concorda passati nella pubblica amministrazione, ma anche del diritto di godere delle rendite a lei espressamente dovute coi due pubblici istrumenti del 1728.

Per questi motivi, la Corte rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

16 luglio 1895.

Puccioni ff. P. — *Est.* Brunenghi.

Pelle Zappavigna c. *Fondo pel culto*

Beni della chiesa — Disammortizzazione — Prammatica 7 agosto 1771 — Enfiteusi — Canone — Colonie o locazioni *ad longum tempus* — Colonie perpetue — Quadro esecutivo — Rinnovazione — Necessità — Disposizioni circa l'abolizione dei feudi — Inapplicabilità ai benefici ecclesiastici — Successori degli antichi coloni — Obbligo di pagare le prestazioni terratiche. Ruoli esecutivi: Titoli antichi.

La prammatica 7 agosto 1771, con cui si vollero disammortizzare i beni della chiesa, e si stabilì che da ora in avanti i beni dati dalla chiesa ad enfiteusi fossero allodiali quanto all'utilista, che ne poteva quindi liberamente disporre, non immutò l'enfiteusi in modo da rendere il diritto al canone un semplice diritto personale, ma ne conservò la natura considerando sempre il canone come parte di dominio.

La prammatica 7 agosto 1771, che contempla espressamente le colonìe o locazioni ad longum tempus, *e le assimila nel concorso delle condizioni richieste all'enfiteusi, riguarda anche le colonìe o locazioni perpetue.*

Nelle colonìe perpetue, come nelle enfiteusi, nel locatario si trasferisce un diritto prossimo al dominio, e che perciò non è dominio pieno ed assoluto.

Anche nelle colonìe perpetue, come nell'enfiteusi, non potendo il colono prescrivere il pieno dominio, non è necessaria la rinnovazione del quadro esecutivo per impedire il corso della prescrizione.

Le disposizioni emanate nelle provincie napolitane da Giuseppe Napoleone circa l'abolizione dei feudi, con cui venne ordinato che tutte le prestazioni terratiche ex feudali dovessero considerarsi come semplici censi riservativi, non furono mai estese, nè applicate alle rendite dei benefici ecclesiastici.

Colla formazione dei ruoli esecutivi, disposta coi decreti del 1817 e 1823 non per-

dettero valore gli antichi titoli, per modo da essere vietato di ricorrere ad essi in caso di dubbio e di quistione.

Nessuno potendo invertire a sè il titolo del proprio possesso, il possesso a titolo di colonia perpetua passa tale quale nei successori del primo colono, i quali perciò non possono esimersi dal pagare le prestazioni terratiche gravanti i fondi da essi posseduti.

Cassazione di Roma

26 aprile 1895.

Pres. Puccioni, ff. di P. — *Est.* Bandini.

Istituto orientale di Napoli
c. *Arcivescovo di Benevento.*

Sentenza — Rigetto di domanda subordinata — Annullamento della sentenza — Cosa giudicata.

Testamento — Erogazione dei frutti dell'eredità ad uso determinato — Onere di coscienza.

Il rigetto di una domanda subordinata costituisce un sol capo di pronunzia, e se la sentenza viene annullata per non avere esaminate tutte le questioni sollevate da quella domanda, non può mai passare in giudicato in ordine al capo antedetto, perchè è assurdo che sorga il giudicato da una sentenza che giuridicamente ha cessato di esistere.

La disposizione testamentaria, con la quale il testatore ha ingiunto all'erede di erogare per l'intiero e a suo giudizio i frutti e le rendite dei beni dell'eredità in un uso determinato, esonerandolo dall'obbligo di render conto, e negando inoltre a chiunque il diritto di ingerirsi in quella erogazione e di costringere l'erede ad eseguirla, contiene un semplice onere di coscienza e non un onere importante obbligazione civile a favore di un terzo. (1)

Attesochè i fatti della causa e le varie fasi da questa già percorse sono narrate dai giudici del merito nei termini seguenti:

Marianna Galatola con testamento del 10 gennaio 1874 nominò suo erede il sacerdote Michelangelo Magno dimorante in Napoli nel Collegio dei Cinesi e quindi aggiunse la seguente disposizione: « Voglio che i frutti e rendite della mia eredità, tolti i pesi e le spese fatte, per intero ed a suo giudizio, l'investa a vantaggio delle missioni estere esercitate in detto Collegio, senza che altri possa avervi ingerenza, o aver diritto a costringerlo o a darne conto ».

Apertasi nel 1878 la successione della Galatola, il sacerdote Magno ne adì la eredità con beneficio d'inventario, ed entrato al possesso della medesima, finchè visse dispose delle rendite di quella come meglio a lui piacque.

Nell'8 settembre 1881 anche il sacerdote Magno fece il suo testamento: nominò suoi eredi universali i fratelli Antonio e Carlo: trascrisse quindi letteralmente la disposizione testamentaria della Galatola ed aggiunse a quella quanto segue: « Inoltre a maggiore cautela delle missioni esercitate nel Collegio della Sacra Famiglia di Gesù Cristo (detto dei Cinesi) ed a discarico della mia coscienza lego e lascio tutti i miei beni mobili e tutti gli immobili in origine della nominata Marianna Galatola a Sua E. D. Camillo Siciliano di Rende, arcivescovo di Benevento, e voglio che i frutti e rendite di detta eredità, tolti i pesi e le spese fatte, per intero l'inverta a vantaggio delle missioni estere esercitate nel suddetto Collegio. E non volendo e non potendo il sullodato D. Camillo Siciliano di Rende conseguire siffatto legato, sostituisco la Congregazione di Propaganda Fide in Roma con gli stessi obblighi ».

Con legge del 27 dicembre 1888 fu abolita la Congregazione sotto il titolo di Sacra Famiglia di Gesù Cristo, l'antico Collegio dei Cinesi fu trasformato nello attuale Istituto Orientale, e tutti i beni di quel Collegio, qualunque ne fosse la provenienza, furono attribuiti al nuovo Istituto.

Nel febbraio del 1892 si aprì la successione del Magno, e con citazione del 27 dicembre di quell'anno, il Regio Istituto Orientale convenne avanti il Tribunale di Napoli S. E. il Cardinale di Rende, arcivescovo di Benevento all'oggetto di sentirsi condannare, in tesi al

---

(1) Confr., circa la distinzione fra l'ente autonomo e l'onere di coscienza, la stessa Cass di Roma 4 dicembre 1894 (vol. V, p. 151).

rilascio dei beni del legato fattogli dal Magno, e in ipotesi al pagamento delle rendite di detti beni, di tutti i pesi e le spese.

La parte convenuta contestò questa dimanda sotto ambedue gli aspetti, e il Tribunale di Napoli, facendo diritto alle sue eccezioni, con sentenza del 6 marzo 1893 rigettò la domanda anzidetta, ritenendo che niun diritto poteva competere all'Istituto Orientale sui beni e sulle rendite che si erano volute rivendicare.

La Corte d'appello di Napoli con sentenza del 12 luglio 1890 confermò la pronunzia di primo grado. Ma questa Corte Suprema, con sua decisione del 23 gennaio 1894, riconoscendo in quella sentenza un difetto di motivazione, ne decretava l'annullamento, e rinviava la causa per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.

E questa Corte d'appello, pronunziava sarebbe stato mai il già Collegio dei Cinesi oggi trasformato nell'Istituto Orientale, ma sebbene l'Opera delle Missioni.

Con nuovo ricorso del 15-20 novembre 1894 l'Istituto Orientale ha denunziato anche la suindicata sentenza della Corte di rinvio e ne chiede l'annullamento per ben quattro motivi.

Attesochè senza alcun fondamento col primo dei ridetti motivi si accusa l'impugnata sentenza di aver violato gli articoli 1350 n. 3 e 1351 del Codice civile, quando ha preso ad esaminare se nelle due disposizioni testamentarie della Galatola e del Magno ricorressero, o no, gli elementi di una obbligazione civile, e in risoluzione di siffatta questione ha ritenuto che in ambedue le surriferite disposizioni si conteneva un semplice onere di coscienza. Imperocchè non è vero che questo punto della causa sfuggisse all'esame della Corte di rinvio, per la ragione che l'annullata sentenza della Corte d'appello di Napoli, in conformità del Tribunale, aveva al contrario ammesso che si trattava di un onere costituente vera obbligazione civile, e su questo capo della suaccennata sentenza napoletana erasi oramai costituita la cosa giudicata.

La questione, se nelle due disposizioni si contenesse, o no, un semplice onere di coscienza, non poteva mai sfuggire all'esame della Corte di rinvio, dappoichè il difetto di motivazione, ravvisato da questa Corte suprema nell'annullata sentenza napoletana, si sostanziava nel non avere esaurito, in relazione alla domanda subordinata dell'Istituto orientale, le diverse questioni che venivano con quella sollevate, la prima delle quali, neppure avvertita dai giudici del merito, era appunto quella, se il disponente si fosse limitato ad indicare l'uso che desiderava che fosse fatto delle rendite dei suoi beni, rimettendosi per l'adempimento alla coscienza del rispettivo erede o legatario, o se piuttosto avesse inteso di imporre a questi una vera obbligazione civile, della quale potesse essere reclamato l'adempimento da un terzo, che sarebbe stato il vero beneficato dalla duplice disposizione.

E se questa era stata la ragione principale dell'annullamento della prima sentenza di appello, bene avvertivano i giudici di rinvio, che non poteva essere a loro impedito di esaminare la questione antedetta, onde definire se fin dall'anno 1878 il Collegio dei cinesi avesse acquistato il diritto e l'azione a reclamare dall'erede Magno il pagamento della rendita dell'eredità Galatola.

In relazione alla domanda subordinata dell'Istituto orientale, diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad esigere quelle rendite, la sentenza della Corte d'appello di Napoli aveva un capo solo, che si riassumeva nel rigetto della domanda medesima. In ordine a questo capo la detta sentenza fu completamente annullata. Non è quindi vero che sia passata in giudicato in quella parte del capo suddetto nella quale aveva asserito, senza punto dimostrarlo, che l'erede Magno prima, e il legatario De Rende poi, erano stati gravati di un onere costituente obbligazione civile; poichè è qualche cosa più che assurdo che possa sorgere il giudicato da una sentenza che giuridicamente più non esiste.

Attesochè egualmente infondato è il

secondo dei proposti motivi, col quale si fa rimprovero alla impugnata sentenza di avere violato una serie indeterminata di articoli del Codice civile a partire da quello di n. 848, e per analogia anche gli art. 1077 e 1128 dello stesso Codice, nonchè l'art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867; imperocchè è una gratuita asserzione della parte ricorrente, che la Corte di rinvio abbia errato nell'apprezzare i caratteri che distinguono l'onere di coscienza dall'onere costituente obbligazione civile a favore di un terzo; come è gratuita affermazione che nell'esaminare la questione sulla natura giuridica dell'onere, la stessa Corte l'abbia risoluta in difformità della dottrina e della giurisprudenza.

Le disposizioni della Galatola e del sacerdote Magno non tolgono al respettivo erede e legatario qualunque emolumento sull' eredità e sul legato tuttavolta che rilasciano esclusivamente al giudizio dello stesso erede e legatario la determinazione delle rendite, al netto dei pesi e delle spese fatte, da invertirsi a favore delle missioni. Le suaccennate disposizioni non si limitano a liberare l'erede Magno e il legatario De Rende dall' obbligo di render conto del loro operato; ma vietano a chiunque di ingerirsi dell'erogazione di quelle rendite, e negano esplicitamente a chiunque il diritto di costringere il rispettivo erede e legatario alla voluta erogazione o invertimento. Bene pertanto ha rilevato la Corte di rinvio, che la ipotesi del semplice onere di coscienza meglio risponde alla volontà dei due disponenti, manifestata con parole che non autorizzano alcuna interpretazione, a meno che non si voglia trovare, col pretesto di investigarla, una volontà affatto diversa. E quest' apprezzamento dei giudici del merito, oltre ad essere insindacabili per parte di questa Corte suprema, serve di per sè ad escludere le troppe violazioni di legge lamentate in modo vago e indeterminato in questo secondo motivo.

Attesochè i motivi terzo e quarto investono quella parte dell'impugnata sentenza, nella quale la Corte di rinvio ha ammesso, in linea di ipotesi, che i due testamenti contengono una disposizione modale nell'interesse di un terzo avente diritto a reclamare l'adempimento dell'onere; e si è fatta quindi ad investigare chi potesse essere questo terzo, per venire alla conclusione, che i beneficati non sarebbero stati nè la soppressa Congregazione della Sacra Famiglia, nè il conservato Collegio dei cinesi oggi chiamato Istituto orientale, ma sibbene l'opera civilizzatrice delle missioni cattoliche.

Infatti col terzo motivo si lamenta la violazione di tutta la legge 27 dicembre 1888 che ordinò la trasformazione del Collegio dei Cinesi, e del relativo regolamento 20 giugno 1889, perchè la Corte di rinvio ha ritenuto che il Collegio dei Cinesi, in grazia della impostagli trasformazione in Istituto orientale, sia venuto meno al suo scopo originario, che era l'esercizio delle missioni. E per ultimo, col quarto motivo si dice violato il canone di diritto *causa data, causa non secuta*, perchè la denunziata sentenza, senza avvedersene, ha applicato il suindicato canone, quando ha ritenuto che il Collegio dei Cinesi era venuto meno all'esescizio delle missioni per la trasformazione fattane dalla legge.

Ora, ambedue questi motivi non hanno maggior fondamento dei precedenti, poichè i veri concetti espressi dall' impugnata sentenza quelli sono, che l'onere imposto dai due testatori consisterebbe nel sovvenire l'opera delle missioni cattoliche, e non già il Collegio dei cinesi, indicato solo accidentalmente nelle due disposizioni; e che la detta opera delle missioni cattoliche non può essere più esercitata dal detto Collegio trasformato in Istituto orientale neppure quando vi sarà attivato il collegio-convitto, per quanto possa esser vero che mediante l'operata trasformazione quell'antico Istituto sia stato ricondotto alla primitiva sua natura con gli adattamenti e le ampliazioni richieste dalla moderna civiltà. Torna però inutile il trattenersi a dimostrare che non sussistono minimamente nè l'asserita violazione della

legge 27 dicembre 1888 e relativo regolamento, nè la pretesa incosciente applicazione della massima: *causa data, causa non secuta;* imperocchè queste due accuse, quand'anche fossero basate sul vero, servirebbero soltanto a far risaltare, che è errata la seconda delle ragioni addotte dai giudici del merito a giustificazione della loro pronunzia di rigetto dell'appello. Questi ultimi due motivi, pertanto, non potrebbero mai autorizzare l'annullamento della denunziata sentenza, la quale è incrollabilmente sorretta dalla prima delle addotte ragioni, dalla ragione, cioè, che ambedue le disposizioni testamentarie contengono un semplice onere di coscienza e non un onere importante obbligazione civile a favore di un terzo.

Attesochè dai suesposti rilievi sia reso manifesto che il proposto ricorso merita di essere rigettato.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

25 giugno 1895.

GHIGLIERI, P. P. — *Est.* INNOCENTI.

Giovannetti e De Scrilli c. *Marchetti.*

Decime — Beneficio semplice non gravato di oneri di messe o di uffici di culto — Dominicalità della decima — Cessione a persone laiche — *Ius* decimandi — Concessione enfiteutica.

Stabilito che il diritto di percepire una decima apparteneva in origine ad un beneficio semplice, e per di più non mai gravato da alcun onere di messe, o di altri uffici attinenti al culto, rimane con ciò necessariamente escluso che tale decima sia d'indole sacramentale (1).

Non può dirsi disconosciuta la presunzione di sacramentalità della decima siccome dovuta in origine ad un beneficio ecclesiastico, quando, di fronte a tale presunzione, vi sia quella contraria di dominicalità nascente dall'essere stata ceduta la decima stessa a persone laiche (2).

Torna inutile l'esaminare se il jus decimandi, *quando pure avente causa da origini di dominio, possa da solo formare oggetto di concessione enfiteutica, allorchè venne concesso in enfiteusi l'intiero patrimonio immobiliare del beneficio, compreso anche il diritto sopra una quarta parte dei prodotti di alcuni determinati fondi* (3).

Attesochè le questioni a cui dava luogo la presente causa erano due: l'una se nella concessione enfiteutica del 1746, e rinnovata nel 1802 fosse stato oppure no compreso il diritto di percepire la controversa decima; l'altra se, compreso anche nell'enfiteusi un tale diritto, fosse o no la controversa decima rimasta abolita dalla legge del 14 luglio 1887. Ora la Corte di merito non mancò di esprimere nella impugnata sentenza i motivi, che la inducevano a risolvere in senso affermativo la prima questione, e tutto certamente disse quando, presi ad esame gli istrumenti del 1746 e 1802, si fece a rilevare e concludere con piena sicurezza, che il diritto di percepire la decima avea formato parte integrante e sostanziale di quelle enfiteutiche concessioni. Decise all'opposto la seconda questione in senso negativo per un doppio ordine di ragioni, che non mancò pure di esporre, e cioè, sia perchè trattavasi di una decima d'indole dominicale, siccome appartenuta in origine ad un beneficio semplice, il quale fin dalla sua fondazione non era stato mai gravato da alcun onere di messe, o di altri uffici attinenti al culto, sia perchè da oltre 150 anni veniva essa percetta da persone laiche, nelle quali era passato a titolo oneroso il diritto di percepirle. Il difetto adunque di motivazione denunciato col *primo mezzo* del ricorso non sussiste, trovandosi nella sentenza esposte le ragioni, che ne giustificano a pieno il dispositivo.

Così ancora sono infondate le accuse mosse col *secondo mezzo* alla sentenza di avere erroneamente qualificata dominicale la controversa decima, e ritenuto

---

(1-3) Veggasi a pag. 689 del vol. III la sentenza del Tribunale di Fermo 1° maggio 1893 nella stessa causa colla lunga annotazione ivi. Nello stesso argomento dell'abolizione delle decime si consultino da ultimo le decisioni della Cass. di Roma 31 gennaio e 11 febbraio 1896 (vol. in corso, pag. 163 e 258).

che il *jus decimandi* potesse formare oggetto di una concessione enfiteutica. Stabilito infatti che il diritto di percepire la detta decima apparteneva in origine ad un beneficio semplice, e per di più non mai gravato da alcun onere di messe, o di altri uffici attinenti al culto, rimaneva con ciò necessariamente escluso, che la medesima fosse d'indole sacramentale, non essendo possibile il supporre, che venisse prestata in correspettivo e per ragioni di un qualsiasi servizio religioso e di culto. E non è vero, che fu disconosciuta la presunzione di sacramentalità della decima, siccome dovuta in origine ad un beneficio ecclesiastico; imperocchè di fronte ad una tale presunzione eravi pur sempre l'altra contraria di dominicalità nascente dall'essere stata ceduta la decima stessa a persone laiche, e da queste pacificamente percetta per oltre 150 anni, e se la Corte di merito risolvette in senso negativo la seconda questione riconoscendo la qualità dominicale della controversa decima, ciò unicamente si fu perchè ebbe a ritenere e convincersi, che da tutte le circostanze e dai documenti della causa ne emergesse chiara la prova. Il che costituisce un apprezzamento insindacabile in questa sede. Ed inutile infine l'esaminare, se il *jus decimandi* quando pure avente causa, come nella specie, da ragioni di dominio, possa da solo formare oggetto di concessione enfiteutica, dappoichè fu tutto intiero il patrimonio immobiliare del beneficio, che venne concesso in enfiteusi prima agli Egidi, poi agli Ambrosi, e nel quale eravi compreso anche il diritto sopra una quota parte dei prodotti di alcuni determinati fondi.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

30 aprile 1895.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Penserini.

Congregazione di laici di Santamenna c. Calabrese e Salandra.

Competenza -- Cassazione di Roma — Interpretazione delle leggi sull'asse ecclesiastico Interesse indiretto dell'amministrazione dello Stato.

Nelle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della legge sull'asse ecclesiastico del 15 agosto 1867, in cui viene indirettamente implicato l'interesse dell'amministrazione dello Stato, è competente esclusivamente la Corte di cassazione di Roma (1).

Cassazione di Torino.

31 dicembre 1895.

Pres. Cardone fl. di P. — *Est.* Ferrari.

Ministero dell'interno c. Istituto nazionale per le figlie di militari.

Fondazione di Istituto — Assegno per atto sovrano — Irrevocabilità.

L'assegno stabilito con atto sovrano, avente forza di legge, a favore di un istituto nell'atto stesso che si erigeva, ha carattere di perpetuità, e non può essere cancellato dal bilancio dello Stato fino a che l'istituto conserva la sua personalità giuridica (2).

Considerando che la Corte d'appello a base della pronuncia colla quale dichiarò tenuto il Ministero dell'interno a soddisfare le annualità di lire 11,000 ciascuna decorse dal 1870 coi relativi interessi dalla domanda giudiziale, a favore dell'Istituto nazionale per le figlie dei militari, quale subentrato nei diritti del già esistente Ritiro delle figlie militari mercè convenzione approvata con R. D. 2 febbraio 1873, pose le considerazioni seguenti: che il Ritiro era una fondazione dello Stato con carattere di perpetuità, e l'assegno accordatogli, onde

(1) Giurisprudenza costante: veggasi decis. 30 maggio 1892 (vol. III, 231); 13 febbraio 1890 (vol I, p. 275) e nota relativa.

(2) Veggasi a pag. 451 del vol. IV la sentenza contraria del Tribunale di Torino. A noi sembra preferibile la soluzione adottata dalla Corte di cassazione. Ricordiamo tuttavia la giurisprudenza, fin qui affermatasi, secondo cui è ritenuto revocabile l'assegno concesso a Mensa vescovile per supplire a perdite da questa fatte, e sufficiente, ad estinguere la prestazione, il fatto della cancellazione di essa, approvata colla legge del bilancio (vol. III, p. 573; vol. I, 337, e nota.

metterlo in condizione di sussistere e poter raggiungere l'intento cui era destinato, e sempre goduto e specialmente dal 1817 in poi, anche nella forma e misura ora reclamata, aveva natura di dotazione obbligatoria per lo Stato, finchè era lasciata al Ritiro la sua esistenza giuridica; e che esso assegno ebbe ognora carattere corrispettivo di determinati diritti e vantaggi a sé riserbati dallo Stato, il quale avendone sempre goduto non poteva sottrarsi al corrispondente onere.

Le quali considerazioni, che giustificano appieno l'emessa declaratoria che ne è la giuridica conseguenza, ben poterono e dovettero accogliersi dalla Corte allo stato delle risultanze della causa. Infatti le RR. PP. 6 luglio 1779 alle quali risale lo stabile ordinamento e la legale esistenza del ritiro, col premesso richiamo alle cure e largizioni già usate dal Sovrano, onde procurare convenevole ricovero ed educazione alle figlie di coloro che nella carriera militare si erano resi benemeriti della patria e dello Stato, e colla seguente disposizione fatta colle parole « abbiamo determinato di erigere come erigiamo nella predetta nostra capitale un'opera pia che sarà denominata Ritiro di figlie militari... e questa accogliendo sotto la nostra immediata protezione, vogliamo che sia amministrata dalle persone e secondo la forma prescritta negli annessi regolamenti, » dimostrano a fior di evidenza la volontà del Sovrano essere stata, non di attribuire soltanto la vita giuridica ad un ente già esistente, ma di crearlo esso e farsene fondatore, in considerazione di alte esigenze di pubblica utilità, alle quali mai non vennero meno i Reali di Savoia. E poichè non potrebbe concepirsi la idea e la volontà di dar vita ad un Istituto scompagnate dal proposito di provvederlo di quei mezzi senza i quali nè potrebbe bastare al suo ufficio nè esistere; e poichè non è di liberalità, ma di necessità quanto all'uopo gli sia assegnato, ne consegue che quello non possa altrimenti considerarsi che come dotazione perpetua fino a che non sia tolta all'Istituto la personalità giuridica nelle regole di forma di legge.

Il Ritiro impertanto aveva in virtù di dette RR. PP. diritto all'assegno che il Sovrano fondatore riconobbe necessario alla sua sussistenza, e che gli fu indebitamente sospeso nel 1878, dopo che ne aveva sempre fruito, e dal 1815 in poi specialmente nella forma e misura oggi reclamata. Le quali fissate allora con atto che se non ha le forme di legge, non cessa di essere atto del Sovrano che radunava in sè ogni maggiore autorità sullo Stato, e pienamente valido ed efficace ad obbligarlo. E la sentenza che quel diritto riconobbe e lo sanzionò a favore dell'Istituto subentrato al Ritiro non pecca di alcuna delle violazioni di legge che le sono ascritte col primo mezzo del ricorso, sotto qualunque aspetto si vogliano prendere nella indeterminatezza in cui sono proposte, colla citazione complessiva di molte disparate disposizioni, senza che nello sviluppo del mezzo corrisponda specificazione alcuna di richiamo.

Ed invero non essendo disconosciuto che le RR. PP. avevano forza di legge, la Corte col dar forza alle loro disposizioni secondo esse portavano, seguì il precetto delle RR. CC. e del Codice Albertino invocate nel ricorso, riguardo alla forza e forma delle leggi, come ottemperò ai precetti del diritto romano e dei codici Albertino e vigente nel riconoscere fonte di obbligazione oltre che le convenzioni, anche la legge, e non poté violare gli altri articoli ricordati nel ricorso, riflettenti le obbligazioni convenzionali perchè non era il caso di loro applicazione.

Ed è fuori luogo il richiamo della giurisprudenza fatta nel mezzo, e l'invocazione del principio che gli atti semplicemente amministrativi sono inetti a stabilire carichi perpetui, poichè in ispecie non si tratta di atto amministrativo quali sono quelli compiuti dal potere esecutivo per l'attuazione delle leggi generali, ma di vero atto d'impero emesso da Sovrano investito di tutti i poteri, ordinato a provvedere al pubblico

interesse e rivestito delle forme di vera legge. Come è priva di base in tutto la censura mossa alla Corte di avere indebitamente attribuita al semplice Biglietto regio del 1815 la efficacia di richiamare in vita l'obbligazione dello Stato allo assegno in contesa, la quale era stata soppressa durante la dominazione francese. La Corte infatti lungi da ciò, ritenne, e nella sua sentenza ne offre la più appagante dimostrazione, che non era occorso atto alcuno per far rivivere quella obbligazione perchè non soltanto ma non era intervenuto fatto valevole ad estinguerla, ma per contro era sempre stata in vigore di osservanza, mercè il continuato pagamento effettuato bensì dal Comune, ma per scarico ed incarico dello Stato, che per ciò gli aveva concessi i diritti di *octrois*. Per modo che il provvedimento dato coll'accennato Biglietto regio, quando avvenuta la ristorazione, lo Stato rievocò a sé quei diritti, non ebbe altro effetto che di mutare il modo di esecuzione dell'obbligo, richiamandolo direttamente allo Stato come era prima.

Infondato poi si presenta pure il secondo mezzo; e lo dimostra a prima giunta la contraddizione in che si avvolge, collo accusare la sentenza di difettare di motivazione nel punto in cui ritiene l'obbligazione dello Stato per l'assegno correspettivo di vantaggi e diritti che si era riservati, ed aveva sempre usati, e poi addebitarle la violazione degli articoli 1101 e 1130 del Codice civile per avere desunta tale corrispettività dalla convenzione intervenuta nel 1872 in occasione della fusione dei due istituti, convenzione alla quale lo Stato non partecipò. Comunque detta circostanza risulti dalla sentenza si ha nel suo accenno l'occorrente motivazione su tal punto. Ed essa infatti risulta, ma non come è esposta nel ricorso, e la sentenza non manca della opportuna motivazione anche sotto altro aspetto. Conciossiachè in essa l'accennata corrispettività è dedotta dalle considerazioni minute e dettagliate fatte circa l'origine e l'istituzione del Ritiro e tutte le successive disposizioni date dal governo a suo riguardo.

Nè invero occorreva, come si sostiene nel ricorso, una speciale convenzione all'uopo.

Nell'atto stesso col quale lo Stato fondando l'opera assumeva implicitamente di fornirle l'occorrente assegno e si riservava poi peculiari vantaggi e diritti, era già naturalmente e di necessità insita la corrispettività tra quello e questi senza uopo di speciale dichiarazione e tanto meno di una apposita convenzione. E se la Corte a maggior dimostrazione credette di ricorrere alla convenzione tra i due istituti, nella quale sono riaffermati e dettagliati i diritti riservatisi dallo Stato, non fece opera vana, poichè quella convenzione essendo stata sanzionata con regio decreto, da questo sorgeva argomento per dire che su tal punto non si potesse più, per l'avvenuta ricognizione, fare quistione specialmente dal Ministero che controfirmò il decreto. Ma quando anche in tal parte avesse errato, la sopra accennata ragione fondamentale della pronuncia al riguardo essendo pienamente corretta, mancherebbero pur tuttavia di concludenza le succennate censure.

Per questi motivi, rigetta il ricorso ecc.

Cassazione di Torino.

13 novembre 1895.

Pres. Cardone ff. di P. — *Est.* Cuneo.

Piceni c. Moroni ed altri.

Competenza — Eccezione d'incompetenza per valore — Proponibilità per la prima volta in Cassazione — Cosa giudicata — Giudicato implicito.

Decime — Giudizio di commutazione — Impugnativa del diritto alla percezione delle decime — Rinvio delle parti al procedimento ordinario — Competenza per valore.

L'eccezione d'incompetenza per valore può essere sollevata per la prima volta in Cassazione, qualora però il valore della lite possa desumersi ed abbia il suo chiaro fondamento negli atti della causa già sottoposti ai giudici di merito.

Promosso dinanzi il Tribunale il giudizio di commutazione di una decima, e rinviate le parti al procedimento ordinario per essersi dai convenuti impugnato il diritto stesso degli attori alla percezione della decima, non

Meno fondata della precedente è anche l'altra osservazione che i controricorrenti oppongono all'accoglimento della dedotta eccezione d'incompetenza per valore, basandola sulla cosa giudicata portata dalla sentenza del tribunale 22 maggio 1893, che col rimettere le parti a trattare la causa col procedimento formale, avrebbe, come essi dicono, affermata la competenza del tribunale stesso anzichè indicata quella del pretore, nanti il quale non si fa distinzione tra procedimento formale e sommario.

Ma, perchè una sentenza possa fare stato, ed acquistare autorità di cosa giudicata egli è necessario che essa abbia deciso, almeno nella sua parte motiva, in modo chiaro e netto una questione sottoposta al giudizio del magistrato, nè si potrà mai dare cosa giudicata sopra una questione dalle parti non proposta, nè dal magistrato decisa pel noto principio « tantum iudicatum quantum disputatum ».

Per quanto però si voglia esaminare la detta sentenza del 22 maggio, estendendo anche, a sovrabbondanza, l'esame alle conclusioni delle parti che la precedettero non si legge una parola sola che accenni alla competenza della causa per ragione di valore.

Invano quindi si invoca la cosa giudicata, come inutilmente i controricorrenti si appigliano alla teoria del giudicato virtuale o implicito, volendo desumerlo dal rinvio che la sentenza fece delle parti al giudizio formale, quasi che con siffatta dizione (invece di quella di giudizio ordinario che leggesi nell'art. 14 della legge) avesse inteso di rinviarlo o trattare la causa nanti lo stesso tribunale.

La teoria del giudicato virtuale o implicito in allora soltanto è stata dalla giurisprudenza ammessa, quando, o per impero di legge, o per rigorosa logica conseguenza, fosse evidente che la questione espressamente decisa nella sentenza, suppone di necessità risoluta un'altra preliminare questione o eccezione che la precedeva. E quando, come ora si disse, la invocata sentenza non fa cenno alcuno sulla competenza nei suoi motivi, non saprebbe invero comprendersi, come rinviando le parti a trattare la causa col procedimento formale, abbia con ciò voluto derogare alla regola di competenza dettata nello stesso articolo 14 della legge, e rinviarle per la prosecuzione del giudizio nanti il tribunale medesimo.

Il vero si è che del valore della causa, nè ad alcuna delle parti, nè al tribunale, nè alla Corte d'appello venne mai in mente d'occuparsi; perchè in caso diverso sarebbe stato impossibile il disconoscere che, sospeso colla sentenza del 22 maggio 1893 il giudizio speciale per la commutazione della decima, stante la impugnativa del diritto fatta dai Piceni, la causa per la decisione in merito su tale diritto di un valore inferiore alle L. 1500, doveva a termini dell'art. 14 della legge suddetta per ragione di competenza essere portata nanti il pretore avente giurisdizione nel territorio in cui trovansi i fondi che si dicono soggetti a decima.

Dovendosi quindi in accoglimento del primo mezzo del ricorso cassare la intera sentenza, torna inutile scendere all'esame degli altri mezzi.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Cassazione di Napoli.

25 gennaio 1896.

Pres Ciampa, P. P. — *Est.* Salvati.

Cozzolino c. *Conservatorio dei SS. Filippo e Giacomo.*

Censo *quandocumque* o consegnativo — Censo enfiteutico o riservativo — Divisibilità.

Il censo quandocumque *o consegnativo, a differenza del censo enfiteutico o riservativo, non è di sua natura indivisibile* (1).

(1-2) Riportiamo, perchè contiene una più completa motivazione, anche questa sentenza della Cass. di Napoli, che stabilisce massime identiche a quelle affermate colla decisione del 15 giugno 1895, riferita a pag. 173 di questo volume.

Il censo quandocumque *stipulato con due persone, e con fondi dell'una e dell'altra non conduce alla indivisibilità dell'obbligazione, ed in mancanza di patto espresso, alla solidarietà di essa, sebbene il capitale sia stato pagato congiuntamente senza assegno di porzioni e la rendita non sia stata divisa* (2).

Il Conservatorio dei Ss. Filippo e Giacomo convenne in giudizio gli eredi di Andrea Cozzolino e di Michele Nocerino debitori di un annuo censo, per sentirli condannare al pagamento delle annualità dal 1887 e alla rinnovazione del titolo. I Cozzolino fecero offerta reale della loro rata, i Nocerino negarono essere essi gli eredi del Michele, debitore originario, ed eccepirono la prescrizione. Il pretore ordinò al Conservatorio provare con titoli essere i convenuti gli eredi di Michele Nocerino, e dichiarò nulla la offerta reale dei Cozzolino. Appellò il Conservatorio e per incidente i Cozzolino e i Nocerino.

Il Tribunale con la denunziata sentenza disse inattendibile l'appello del Conservatorio perchè la prova disposta non era impossibile come esso assumeva, perchè, se nel decorso secolo non vi era lo stato civile, si suppliva con gli attestati parrocchiali, salvo a provvedere se sia il caso con una prova testimoniale.

Disse che neppure poteva accogliersi lo appello incidentale dei Nocerino, perchè col loro assunto non avevano provato non essere essi i discendenti del Michele Nocerino, nè è prova il non essersi menzionato il censo nella divisione della loro eredità.

Quanto alla prescrizione, soggiunse che la quistione si connetteva con lo appello incidente Cozzolino, e desso dipendeva dal sapersi se il credito sia indivisibile. Ed al proposito, disse, errò il primo giudice e a ragione dolersi i Cozzolino, quando senza decidere della indi-

---

Facciamo rilevare che la dottrina della indivisibilità non è pacificamente applicata neppure in tema di canone enfiteutico. Ed ultimamente la Cassazione di Palermo (sent. 23 novembre 1895, Modica c. Ricevitore del registro di Spaccaforno) decise facendo una distinzione, e cioè che è indivisibile il diritto del domino diretto a procedere per la riscossione del canone sopra tutto il fondo enfiteutico con l'azione reale, e che è invece divisibile l'azione personale per costringere al pagamento del canone stesso.

Ecco la motivazione della citata sentenza:

« Degno di accoglienza si presenta il mezzo del ricorso, perciocchè avendo costantemente dedotto il ricorrente di non essere egli nè in tutto nè in parte nel possesso del fondo enfiteutico e di nulla dovere, o che in ogni contrario evento non rappresentava sulla eredità indivisa del barone Giovanni Battista Modica che soli sedici centesimi dell'intero, ed essendosi fatta allo stesso la ingiunzione a pagare come erede non emergendo dagli atti che egli fosse il solo rappresentante del barone Gio. Battista Modica seniore, e non esercitandosi dal Ricevitore del registro l'azione reale, ma quella personale di erede, errò il Tribunale ad applicare le regole concernenti l'indivisibilità del canone che possono aver luogo nel solo caso dell'azione reale. Avrebbe dovuto invece attenersi al principio di legge che regola la divisibilità delle azioni personali, non emergendo punto dagli atti che il ricorrente fosse in tutto o in parte in possesso del fondo enfiteutico, e risultando da essi invece che egli non era il solo rappresentante dell'originario debitore del canone, e che in assai minore porzione poteva in ogni caso essere egli tenuto.

« Il Tribunale che fonda il suo giudizio sopra delle ipotesi non avvalorate dagli atti, ed anzi strenuamente contraddette dal ricorrente, il quale insisteva sempre che niente egli possedesse dal fondo redditizio, che presso altri si trovava a scienza dello stesso Ricevitore del registro, errò dicendo in tema di azione personale che si possa contro un solo debitore procedere per l'intiero. Il principio della indivisibilità concerne il diritto che ha il domino diretto di procedere per la riscossione del canone sopra qualsiasi parte del fondo enfiteutico con l'azione reale, non però in tema di azione personale, quale si era quella messa in movimento dal Ricevitore del registro di Spaccaforno, con l'atto d'ingiunzione contro un erede non tenuto da patto di solidarietà non stipulato. Siffatti principii, accolti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ancora di questo supremo Collegio, concordano nel ritenere che essendo il canone una prestazione che l'enfiteuta deve in ogni anno al concedente, l'azione di costui di poter costringere l'enfiteuta al relativo pagamento è personale, e soggetta quindi alle regole della divisibilità come la cosa stessa che deve soddisfarsi. L'ostacolo alla divisibilità dovrebbe venire dalla legge, dalla volontà delle parti, e nel caso in cui è parola, non concerne nè la legge, nè il patto. Per questi motivi, la Corte annulla, ecc. ».

visibilità, annullò la offerta, mentre avrebbe dovuto riservare.

Indi passa la sentenza a ragionare della indivisibilità e dice che nello istrumento osiginario del 1760 intervennero Cozzolino e Nocerino, e vendettero l'annua rendita senza partire tra loro la obbligazione, essi quindi come traspare da tutto il rogito contrassero una obbligazione indivisibile, *come è nella intima natura di simigliante contratto.* Posta la indivisibilità deve rimaner fermo lo annullamento della offerta reale, deve rigettarsi la eccezione di prescrizione fatta dai Nocerino, perchè ci fu la interruzione dei pagamenti fatti dai Cozzolino, ed infine deve emettersi la condanna contro i Cozzolino per lo intero, attesa la indivisibilità. E la causa deve esser rinviata affinchè i Cozzolino facciano valere i loro diritti di rivalsa contro i Nocerino.

Ricorrono i Cozzolino per due soli motivi, che offrono le due surriferite quistioni.

Attesochè non vi ha controversia che la stipulazione in esame sia una vendita di annua rendita, per un capitale irrepetibile redimibile *quandocumque.* Quali contrattazioni vennero introdotte per mascherare le usure nel secolo decorso, ed assunsero le denominazioni varie di annue entrate, *quandocumque*, capitali *de mortui*, censi consegnativi, censi bollari, ma nella sostanza legale eran tutt'uno. Queste prestazioni o annue rendite che dir si voglia fuori dubbio non potevano avere la stessa natura ed essenza giuridica del censo riservativo o canone enfiteutico, conciosiachè grande era la variante della essenza giuridica dell'una e dell'altra contrattazione. Il censo bollare era definito dagli scrittori patri del tempo *ius percipiendi certum redditum aut pensionem annuam vel menstruam super re vel persona alterius constitutam.*

Il censo enfiteutico o riservativo era quello che si percepiva *ex re cuius dominium transferebatur in alium :* il direttario quindi della enfiteusi conservava parte del dominio. Il creditore del censo consegnativo non ha che un diritto ipotecario. Nella enfiteusi si agisce con la devoluzione nel caso di inadempimento del contratto; nel censo bollare deve procedersi con risoluzione o con la espropria, di modo che non può andarsi direttamente contro il terzo possessore, ma occorre intimare prima il precetto al debitore, e procedere con la intimazione di pagare o rilasciare contro il terzo.

Attesochè se questa è la sostanza dei due contratti, se queste le differenziali, ne segue, come corallario, che non possono ambo i contratti dirsi indivisibili per loro natura giuridica. Nella enfiteusi essendo il canone *ad recognitionem domini*, esso non può non essere indivisibile, perchè la ricognizione del dominio è impressa in tutto e in ciascuna parte del canone, ed è nella sua essenza indivisibile. Non così il capitale *quandocumque*, e l'annua rendita ch'è una cifra determinata, e divisa tra più coeredi, può ciascun di essi riscattar la sua quota.

Attesochè erró quindi il giudice del merito quando disse che, trattandosi di un *quandocumque* o censo bollare o consegnativo, la indivisibilità era nella essenza di siffatte contrattazioni.

Attesochè il giudice del merito volle anche trasportare, oltre i limiti, la voluta indivisibilità di essenza; perocchè il contratto nasceva non già con una costituzione di una rendita su determinato cespite e con un solo individuo, da potersi muover dubbio se, diviso tra gli eredi rimanesse indiviso il diritto, ma la specie nasceva con un contratto fatto con due persone, val dire un Nocerino ed un Cozzolino, con fondi dell'uno e dell'altro, ed allora non è quistione della indivisibilità per natura così come ha ritenuto il giudice di merito, ma di una solidarietà nascente dal fatto.

Attesochè anche in ciò erró il giudice del merito quando ritenne essersi pattuita una indivisibilità sol perchè il capitale erasi pagato congiuntamente senza assegno di porzioni, ed anche la rendita di esso al 6 per cento non era stata divisa. La regola è la divisibilità della obbligazione, la eccezione è la solidarietà che deve risultare da patto espresso e non può presumersi od argomentarsi.

Attesochè nè tampoco può trarsi argomento dalla indivisibilità della ipoteca, che per altro non vedesi neppure stipulata, imperocchè si conveniva che, anche distrutti i fondi dal terremoto, da alluvioni, dal fuoco del Vesuvio, restava sempre il debito del pagamento dell'annua rendita e restituzione del capitale, lo che vuol dire che era una obbligazione personale che i due contraevano per una determinata cifra di capitale o di annua rendita: ebbene è trito lo adagio *Concursu partes fiunt.*

Attesochè non pue dirsi che si versi in ipotesi di convincimento od interpretazione fatta dal giudice del merito nella intelligenza della stipulata indivisibilità, imperocchè indubbiamente la indivisibilità pattizia venne dal giudice del merito desunta, argomentata, non è che disse essersi espressamente stipulata: ebbene sta in ciò appunto la violazione della legge che vuole doversi la solidarietà espressamente stipulare. D'altronde, sia pur che si possa dire un convincimento, sarebbe sempre censurabile in Cassazione, perchè fondato su preconcetti erronei, cioè dire la indivisibilità del censo bollare.

Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso, ecc.

Appello di Torino.

2 dicembre 1895.

Pres. GRIMALDI, P. P. — *Est.* TAGLIETTI.

Rovea c. Piacenza, Finanze e R. Economato.

Beneficio coadiutoriale — Obblighi della residenza, confessione e della celebrazione della messa nella parrocchia — Regola — Eccezione — Obblighi costituenti la vera coadiuvazione.

Beneficio semplice — Soppressione — Legge 29 maggio 1855 — Legge 8 germile, anno IX. Svincolo — Decadenza — Da chi può opporsi.

Non è a considerarsi coadiutoriale *il beneficio che abbia per via di regola soltanto l'obbligo della celebrazione della messa sia pure festiva e per comodo della popolazione, ed al quale può essere chiamato anche chi abbia solo sette anni di età, purchè si trovi nelle discendenze indicate dal fondatore* (1).

A fare ritenere tale beneficio di natura coadiutoriale *non basta la circostanza che per eccezione, e cioè nel caso in cui nelle discendenze accennate dal fondatore non vi siano persone capaci a conseguirlo, la nomina deve cadere sopra un sacerdote cogli obblighi della residenza, di udire le confessioni nella chiesa parrocchiale e di celebrare ivi la messa* (2).

Del resto, non si può in siffatti obblighi ravvisare quell'aiuto valido ed efficace al parroco che dà la natura di coadiutoriale all'ente, non costituendo essi la coadiuvazione nello esercizio della maggior parte degli uffizi di cura d'anime (3).

Per la legge 29 maggio 1855, e per quella 8 germile, anno IX, rimasero soppressi i benefici semplici non aventi annesso alcun ufficio da adempiersi personalmente dall'investito, e tali erano i benefici a cui poteva essere anche chiamato chi per tenera età non poteva essere ammesso agli ordini sacri.

La decadenza dal diritto di svincolo dei beni di cappellania soppressa non può essere invocata se non dal Demanio; non quindi da colui che si oppone allo svincolo negando che l'ente sia rimasto soppresso.

Considerato in diritto, che la questione essenziale formante oggetto dell'attuale giudizio consiste nel decidere se il beneficio Zavattero, del quale si tratta, sia stato o non colpito da soppressione.

L'appellante don Rovea sostiene in via principale che quel beneficio non deve ritenersi soppresso, perchè in esso il carattere coadiutoriale è per le tavole di fondazione la regola, e la non coadiutorialità la eccezione.

La Corte ritiene che in questo modo l'appellante interpreti a rovescio quanto venne in quelle tavole disposto: E invero ricavasi dalle medesime, che intenzione del fondatore fu essenzialmente di insti-

---

(1-3) Riteniamo fondata la sentenza per le prime due massime. Per la terza, osserviamo che la legge non prescrive che a costituirne la coadiutoria parrocchiale esente da soppressione occorre che gli obblighi imposti formino la totalità delle cure e mansioni del parroco: e perciò la Corte di cassazione di Roma ha deciso (sentenza 8 febbraio 1893, vol. IV, 349) che l'obbligo della residenza e quello dell'ascoltazione della confessione e della spiegazione della dottrina cristiana bastano ad imprimere al beneficio il carattere di *coadiutoriale.* Confr. App. Torino 9 luglio 1894 (vol. V, p. 81-82).

tuire un beneficio semplice a favore di parenti suoi o discendenti da determinate famiglie coll'obbligo principale della celebrazione della messa, il quale obbligo si poteva adempiere anche per interposta persona. In questa disposizione che è la principale fatta dal fondatore, e quella che doveva costituire la regola del beneficio da lui instituito, non puossi ravvisare quella obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura d' anime, la quale caratterizza gli enti coadiutoriali, che furono sottratti alla soppressione della legge del 15 agosto 1867 art. 1°, n. 4°.

L'obbligo imposto dal fondatore della celebrazione della messa, sia pure festiva e per comodo della popolazione, non costituisce una vera partecipazione alle funzioni parrocchiali, e tanto meno la partecipazione principale e permanente nella cura d'anime che può dare un aiuto efficace al parroco.

L'avere poi il fondatore stabilito che potesse essere chiamato al beneficio chi si trovasse nelle discendenze da lui indicate, sebbene fosse solo di anni sette, e quindi certo non ancora in grado di attendere all'esercizio della cura d'anime, palesa chiaramente come non sia stata intenzione di lui di instituire un vero ente coadiutoriale.

Vero è che nelle tavole di fondazione prevedutosi il caso in cui nelle discendenze in esse accennate venissero a mancare persone capaci a conseguire il beneficio, si dispose che dovesse la nomina cadere sopra un sacerdote celebrante abile del luogo di Carrù ed approvato dal vescovo ad udire la confessione con l'obbligo di risiedere in detto luogo e di ascoltare le confessioni di entrambi i sessi, nella chiesa parrocchiale; ma questo caso non è il caso generale o la regola che abbia servito di fondamento alla costituzione del beneficio Zavattero, come l'appellante don Rovea pretende, bensì è il caso eccezionale, non mai verificatosi prima delle leggi di soppressione e nemmeno posteriormente, a cui solo si provvide per la eventualità possibile che non venisse a trovarsi tra i chiamati al patronato passivo chi potesse ottenere la investitura del beneficio. Ora, non è certo dalla eccezione e da ciò che è puramente contingibile che si devono desumere il carattere essenziale e la natura di una istituzione, ma questa natura devesi ricavare da quanto ha formato il principale scopo e la regola della istituzione stessa.

Se pertanto gli obblighi ora accennati della residenza e di ascoltare le confessioni vennero imposti soltanto per il caso eventuale della mancanza dei chiamati al godimento del patronato passivo, rimane in questo modo escluso nella specie il carattere di continua e permanente coadiuvazione al parroco nello esercizio della cura d'anime, che deve essere annessa come obbligazione principale ad un beneficio onde questo possa sfuggire alla legge di soppressione del 15 agosto 1867.

Del resto, anche ammessa per ipotesi la tesi dell'appellante Rovea, che sia la regola quanto il fondatore Zavattero dispose pel caso in cui nelle discendenze da lui chiamate non vi fossero capaci ad ottenere la investitura del beneficio, non si potrebbe nemmeno ravvisare negli obblighi pel detto caso imposti quell'aiuto valido ed efficace al parroco che da la natura di coadiutoriale all' ente, imperocchè si tratterebbe soltanto di aiuto parziale nella celebrazione della messa e nell'ascoltare le confessioni, mentre per avere un vero beneficio coadiutoriale occorrerebbe la coadiuvazione nello esercizio della maggior parte degli uffizi di cura d'anime, ossia la partecipazione necessaria e continua agli uffici parrocchiali concernenti detta cura, e di cui il fondatore abbia fatto il principale dovere dell'investito.

D'altronde, ammesso pure che gli obblighi ora accennati valessero ad attribuire al beneficio in questione la qualifica di coadiutoriale, tale qualifica non avrebbe mai potuto esso conseguire, e sarebbe invece sempre rimasto un beneficio semplice, poichè non solo non risulta che siano mancate le discendenze chiamate dal fondatore all'investitura del beneficio,

ma rimane invece stabilito dalla prodotta sentenza del magistrato di appello di Torino 25 novembre 1850, che l'ultimo investito, don Carlo Piacenza, deceduto soltanto nell' anno 1892 e il cui diritto di patronato passivo fa ora valere l'attore fratello suo ed erede Piacenza Tommaso, otteneva dichiarato giudizialmente spettargli quel diritto di patronato passivo, riportando regolare investitura del beneficio preferibilmente ad altro sacerdote, Andrea Derossi, nominato in occasione di vacanza al beneficio dal Comune di Carrù patrono attivo, appunto perchè da quel magistrato veniva in lui riconosciuta la qualità di appartenente alle linee di famiglia chiamate dal fondatore in modo speciale all'investitura del beneficio.

Ora, il don Piacenza essendosi mantenuto nel possesso del beneficio stesso fino al 14 maggio 1892, e questo beneficio per oltre due secoli non risultando mai di fatto uscito dalle discendenze chiamatevi dal fondatore, come mai si potrà ancora dubitare che principale intenzione del fondatore stesso sia stata che il beneficio o patronato passivo spettasse primieramente e fino a quando fosse possibile alle discendenze da lui indicate, che cioè abbia costituito l' essenza e la regola della istituzione da lui fondata e che l'eccezione sia l'investitura spettante ad un sacerdote da nominarsi dal Comune di Carrù con obblighi di natura coadiutoriali soltanto in mancanza di capaci in quelle discendenze?

Laonde il beneficio di cui si tratta non potendosi ritenere coadiutoriale, secondo la principale volontà del fondatore, manifestata come regola della istituzione e non avendo mai potuto diventare coadiutoriale dalla epoca della sua fondazione, ben poté essere stato colpito dalla legge di soppressione del 1867.

E neanche potrebbe lo stesso beneficio sussistere di fronte alla legge di soppressione precedente del 29 maggio 1855, poichè secondo l' articolo 3° di questa legge avendo cessato di essere riconosciuti i benefizi semplici, i quali non hanno annesso alcun servizio religioso che debba compiersi personalmente dal provvisto, è chiaro che nel caso in esame, in cui secondo le disposizioni principali del fondatore Zavattero, costituenti l'essenza, la norma dominante, ossia la regola del benefizio da lui istituito, gli obblighi imposti potendo essere adempiuti per interposta persona e potendo essere chiamato al benefizio chi per la tenera età non era ancora investito degli ordini sacri, non vi può essere quello adempimento personale del provvisto di un servizio religioso, che sottrae il benefizio dalla soppressione a senso della legge di cui si tratta, e vi ha invece un benefizio semplice, tale denominato dallo stesso fondatore, e che cessò di essere riconosciuto per effetto della legge medesima.

Nè l'obbligo di compiere personalmente un servizio religioso si può ravvisare nella celebrazione della messa e nella audizione delle confessioni, poichè, come già si disse, tali carichi furono imposti al sacerdote celebrante nel solo caso eccezionale, non mai verificatosi, della mancanza delle discendenze chiamate dal fondatore al beneficio, e non formarono l'intento principale della fondazione, ma si prescrissero soltanto per l' evento poco probabile di detta mancanza, che don Rovea avrebbe dovuto giustificare essere realizzato per poter sostenere la non sopprimibilità in base alla trasformazione che per quell'evento avesse potuto subire la natura essenziale del benefizio.

Il benefizio in questione pertanto vuolsi ritenere soppresso anche di fronte alla legge del 1855, ed è quindi svincolabile a senso della successiva legge 3 luglio 1870, art. 3°, come il Tribunale lo ritenne.

Considerato che l'appellante Rovea sostiene in secondo luogo che la fondazione di cui è caso siasi resa definitivamente insopprimibile per non essere stata soppressa dalla legge 8 germile, anno IX, perchè personale e coadiutoriale, ed a giustificare tale suo assunto produsse un estratto della sentenza 4 luglio 1834 del Reale Senato di Piemonte, che dichiarò non compreso nelle disposizioni della legge 29 marzo 1801 il benefizio Zavat-

tero, invocando in base a tale sentenza l'autorità della cosa giudicata.

Ma ad escludere questa pretesa autorità di cosa giudicata basta osservare che l'accennata sentenza del Senato di Piemonte ebbe ad emanare sotto l'impero di una legge precedente e diversa da quelle posteriori contenenti diverse disposizioni, degli anni 1855 e 1867. D'altronde la legge 8 germile, anno IX, soppresse i benefizi a cui non erano annessi oneri personali: ora si è già dimostrato superiormente più che a sufficenza che nella istituzione principale Zavattero, la quale costituisce la regola, manca l'obbligo della prestazione personale dei servizii religiosi: obbligo che avrebbe potuto verificarsi soltanto saltuariamente e per eccezione.

Invano poi l'appellante a sostegno del suo assunto fa ricorso a provvedimenti di indole temporanea emanati da autorità ecclesiastiche e civili, nei quali il benefizio Zavattero sarebbesi indicato e riconosciuto quale coadiutoriale e personale, poichè essi ebbero ad emanare senza il contradditorio legittimo degli interessati, e non possono quindi pregiudicare le ragioni di coloro che possono far valere diritti di patronato, i quali soltanto trovano la legale loro definizione nelle pronuncie dei magistrati competenti in sede contenziosa.

Considerato che l'appellante aspettò in questo giudizio d'appellazione per far valere ragioni relative all'adempimento dei pesi pel caso della conferma della pronunciata soppressione del beneficio.

Ma di questo assunto nuovo nell'attuale giudizio di secondo grado la Corte non è tenuta ad occuparsi anche perchè manca una conclusione specifica al riguardo ed ancora perchè compito dell'autorità giudiziaria giudicante è di statuire sulle precise domande delle parti con formali declaratorie, che abbiano carattere di cosa giudicata, e non di risolvere con semplici considerazioni quesiti che alle parti piaccia di sottoporle.

Parimenti la Corte non è tenuta a prendere ad esame la decadenza dal diritto di svincolo, alla quale ebbe ad accennare l'appellante senza togliere una conclusione specifica relativa, e tanto meno in quanto nella comparsa conclusionale non si insiste più sopra di essa. Del resto codesta decadenza, che non è di ordine pubblico e rilevabile d'ufficio, ma comminata unicamente nello interesse patrimoniale dello Stato e che quindi non dal sacerdote Rovea, ma dall'Amministrazione delle Finanze avrebbe potuto elevarsi, non solo non venne da quest'ultimo opposta, ma essa dichiarò espressamente di essere disposta a concedere lo svincolo a chi venisse dal Tribunale riconosciuto avervi diritto.

Considerato che nessuna decisione potrebbesi emettere in ordine alla declaratoria instata dal coappellato Piacenza prima della domanda di conferma della sentenza appellata e diretta ad ottenere che la soppressione si ritenga avvenuta in forza della legge 29 maggio 1855 e non di quella del 15 agosto 1867, imperocchè onde si potesse statuire sopra questa domanda di correzione della sentenza di primo grado sarebbe stato mestieri che il Piacenza avesse appellato in via incidentale, mentre egli nella sua risposta all'atto di citazione d'appello si limitò a conchiudere per la conferma in ogni sua parte nei rapporti suoi coll'arciprete di Carrù della denunciata sentenza. D'altronde la essenziale questione dell'attuale giudizio essendo se il benefizio Zavattero sia o non soppresso, come riconobbe lo stesso appellante Rovea, ed essendosi dimostrato come esso sia stato colpito dalle leggi di soppressione, cioè tanto da quella del 1855, che dalla posteriore del 1867, basta perciò la declaratoria della conferma pura e semplice dell'appellata sentenza, tanto più che il Demanio si dichiarò tosto disposto allo svincolo, e questo venne pronunciato dall'appellata sentenza in favore del Comune di Carrù e di Tommaso Piacenza a senso e per gli effetti della legge in data 3 luglio 1870, che è appunto relativa ai benefizi soppressi con leggi precedenti a quella del 15 agosto 1867.

L'appellata sentenza devesi pertanto per le premesse ragioni puramente con-

fermare e tale conferma estendere anche riguardo alle spese, che l'appellante, sebbene abbia nell'atto di citazione trovate troppo gravose a suo carico, non ebbe poi a dare dimostrazione alcuna di tale censura, mentre di esse ebbero i primi giudici a fare una giusta ripartizione.

Per questi motivi, conferma ecc.

Appello di Milano.

31 dicembre 1895.

Pres. CAPPA, P. — *Est.* MESSA.

Bulgheroni c. *Opera pia Frasconi.*

Opera pia — Dichiarazione di domicilio — Art. 134 del Cod. proc. civile.

Corpo morale — Locazione — Tacita riconduzione — Obblighi dell'affittuario — Mancata autorizzazione ai contratti stipulati dai corpi morali — Effetti.

L'espressione Opera pia del tal paese *usata negli atti di causa non equivale alla* dichiarazione di domicilio *di cui all'art. 134 n. 5 del Cod. proc. civile.*

L'affittuario di beni spettanti ad un corpo morale non può sottrarsi all'adempimento degli obblighi derivanti dalla tacita riconduzione, adducendo la mancanza di autorizzazione da parte dello stesso corpo morale (1).

La mancata autorizzazione non rende nulli i contratti stipulati dai corpi morali; essa fa sì che possano essere impugnati dal corpo tutelato, ma non dalla persona capace che ha col medesimo contrattato.

L'amministrazione appellata sostiene che l'appello è irricevibile perchè la citazione relativa è stata notificata al suo procuratore, e non al domicilio da essa dichiarato negli atti del primo giudizio. E per combattere la risposta dell'appellante che nega esservi stata negli atti del primo giudizio dichiarazione od elezione di domicilio, essa replica che tale dichiarazione deve intendersi fatta colla espressione da essa usata *Opera pia Frasconi di Varese.* — Ma la Corte osserva che se è vero che per la dichiarazione di domicilio di cui all'art. 134 n. 5, Cod. di proc. civile, non occorrono espressioni solenni e sacramentali, vero

---

(1) Il patto 21 dell'istrumento 23 aprile 1875, interpretato dalla sentenza, è del seguente tenore:

« Terminati gli anni 9 della presente locazione, s'intenderà finita la locazione stessa, senza che le parti sieno tenute a darvi giuridica od amichevole denunzia, la quale anzi per maggiore cautela si accetta adesso, per allora, dal conduttore, con condizione che questi non potrà giammai giovarsi del beneficio della tacita riconduzione. »

E' controverso se abbia luogo la tacita riconduzione a' sensi dell'art. 1592 del Codice civile per i contratti di affitto stipulati dai corpi morali. La Cass. di Napoli ha risposto affermativamente (sent. 4 sett. 1893: *Mon. dei Trib.* 1894, p. 894), ragionando nel seguente modo:

« Se il termine stabilito col primo contratto fu lasciato decorrere permettendosi dal locatore che il conduttore fosse tranquillamente lasciato sul fondo, senza alcun dubbio questi aveva il diritto di eccepire la tacita riconduzione. L'art. 1592 del Cod. civ. è concepito in termini generali, nè è possibile che si faccia alcuna eccezione a favore dei Comuni poichè ciò lederebbe il diritto dell'altro contraente. Se il Comune voleva riavere il possesso del fondo al termine del contratto, era necessario che a tempo opportuno avesse fatto valer le sue ragioni. Nè possono per verun verso dirsi lesi gli interessi del Comune, poichè le condizioni della tacita riconduzione sono quelle del primo contratto. »

Ma la teoria accolta dalla Cassazione di Napoli ha dato luogo ad obbiezioni. Si osserva che la tacita riconduzione è un contratto nuovo, una nuova locazione che si effettua per virtù di un consenso presunto: « Qui autem ad certum tempus conduxit, finito quoque tempore, colonus est: intelligitur enim dominus, cum patitur colonum in fundo esse, ex integro locasse » (l. 14, Dig. *de loc. cond.*). Posto questo principio, e posta ancora la regola fondamentale che i corpi morali godono dei diritti civili (e sono quindi capaci di divenire soggetti di obbligazione), si deduce la conseguenza che non si può parlare di presunto consenso e quindi di riconduzione rispetto a quella persona fisica o morale che per consentire ha mestieri di speciali forme abilitative o integrative, od il cui consenso è vincolato a certe formalità. *Il suit du même principe que la réconduction tacite ne peut avoir lieu si le consentement doit s'exprimer dans certaines formes:* LAURENT, *Principes de droit civil*, XXV, n. 336: TROPLONG, *Louage*, art. 1740, n. 453; PCIFICI-MAZZONI, *Delle locazioni*, n. 206; GIORGI, *La dottrina delle persone giuridiche*, IV, n. 70; TORELLI, *Enti morali - Tacita riconduzione* (*Man. dei Trib.*, 1894, p. 889).

è del pari che essa deve essere chiara ed esplicita, e che anche in questa materia le espressioni dubbie ed ambigue devono essere interpretate contro chi le usa; non potendosi far colpa alla parte contraria d'essersi attenuta ad uno anzichè ad un altro significato di parole o di frasi, che l'uno e l'altro ammettono. Ed è evidente nel caso presente che l'espressione *di Varese* aggiunta a quella di *Opera pia Frasconi* poteva significare tanto il luogo dove l'Opera pia esplica la sua azione benefica, quanto quella ove risiede la sua amministrazione; potendo questi due luoghi essere diversi. E tanto meno poi quella espressione importava la dichiarazione di domicilio della persona che, quale rappresentante l'Opera pia, stava in causa, ed a cui doveva farsi la notificazione, dichiarazione necessaria da che non consta che l'Opera pia abbia un ufficio ed un luogo speciale ove risieda la sua amministrazione, e dove il suo rappresentante dovesse essere cercato o le notifiche potessero essere fatte (come avviene pei Comuni, obbligati per legge ad avere un ufficio comunale) e quindi domicilio dell'ente non poteva esser che quello del rappresentante. Ciò stante non si può far colpa al Bulgheroni che dichiarazione di domicilio non vi fosse, e che conseguentemente egli potesse, a sensi della prima parte dell'art. 267 Codice di proc. civile far notificare l'atto di appello al procuratore.

Nel merito. Il Bulgheroni nega di dover pagare per il novennio 1884-1893 il canone di affitto nella misura corrente nell'antecedente locazione, perchè dice che questa non è stata alla scadenza nè espressamente nè tacitamente rinnovata, opponendosi, a suo modo di vedere, alla rinnovazione tacita il patto 21 dell'istromento 23 aprile 1875 sopra trascritto. Ma è ovvio osservare che quel patto, se poteva esser fatto valere contro di lui non può esser da lui invocato, perchè si legge che solo il conduttore accettava fin d'allora la licenza, rinunciando ad accampare mai la tacita riconduzione.

Nè la stessa cosa viene ripetuta pel locatore. E ciò ben a ragione, perchè con quel patto si tendeva solo ad escludere una presunzione di volontà che si volesse dedurre dal silenzio o dall'inazione più o meno a lungo serbati; e conseguentemente si poteva applicare solo alla parte inattiva, cioè all'Amministrazione che non si fosse affrettata ad espellere a locazione finita il conduttore, e non anche a costui che non si limitava a restar inattivo ma che con fatti positivi di non dubbio significato, vale a dire col godere e sfruttare i fondi locati, manifestava in modo troppo esplicito la volontà di protrarne il contratto e conseguentemente di adempirne gli oneri, non essendo serio il limitare tale volontà ai soli utili.

Sostiene il Bulgheroni che la tacita rinnovazione non poteva trovar luogo perchè l'amministrazione dell'Opera pia non era per la legge sulle opere pie autorizzata a conchiudere senza l'autorizzazione della Deputazione provinciale un contratto di locazione di stabili e conseguentemente nemmeno ad assentire alla rinnovazione della locazione, che è un vero contratto nuovo.

Ma senza indagare se questa necessità stia, basterà osservare che la mancata autorizzazione non rende nulli i contratti stipulati dai corpi morali, ma semplicemente claudicanti, nel senso che possano essere impugnati dal corpo tutelato, e non dalla persona capace che ha con esso contrattato, e che ne doveva conoscere la capacità giuridica. E quel che si dice dei contratti espliciti, si deve ritenere anche pel contratto tacito, qual'è la rinnovazione della locazione, nel quale la manifestazione della volontà è per legge presunta, al verificarsi delle condizioni, di cui all'art. 1592 Cod. civile. Si disputa se questa disposizione di legge trovi applicazione ai contratti in cui sono interessati corpi morali; vi sono responsi della giurisprudenza in un senso e nell'altro; ma il dubbio è sempre nato intorno al vincolo che si vuole tacitamente assunto dal Corpo tutelato, non mai intorno a quello imposto alla persona che gode piena capacità.

Meno che mai poi si è potuto dubitare che un conduttore dopo avere per lunghi anni goduto dei beni affittati, possa, per sottrarsi all'adempimento dei relativi oneri, opporre ad un Corpo morale la mancata autorizzazione a contrattare. E giova in questo proposito rammentare l'antico principio, che i benefici non possono essere rivolti in danno della persona che la legge ha voluto favorire, ed invocare, per identità di ragione, la disposizione dell'art. 1107 Codice civile.

Ma il Bulgheroni aggiunge che egli allo spirare del primo contratto non continuò a godere i fondi locati se non perchè gli promisero condizioni nuove; ed è per questa circostanza che invocava in primo cure ed invoca nuovamente in appello la prova testimoniale.

Però la Corte ritiene che questa prova non si possa ammettere perchè inconcludente. E difatti mercè di essa il Bulgheroni vorrebbe mettere in essere, col primo capitolo, di aver prima della scadenza dell'affitto primitivo dichiarato al segretario dell'Opera pia che non intendeva continuare nell'affitto; cosa inconcludente perchè contraria al fatto susseguito, essendo egli cononostante rimasto in possesso dei fondi, e perchè la dichiarazione sarebbe stata fatta a persona che non rappresentava il Corpo morale. Cogli altri capitoli poi si vorrebbero porre in essere trattative passate, non con chi rappresentava l'Opera pia, ma con un semplice membro dell'amministrazione, per conchiudere un contratto a condizioni diverse del primo. Ma nemmeno tali trattative che si sarebbero trascinate per lunghi anni, hanno importanza alcuna, non solo perchè non passate col presidente dell'Opera pia, ma con un membro che non aveva veste per contrattare; ma perchè non hanno approdato; non essendo state le variazioni al contratto primitivo concordate. E fino a che il contratto nuovo non era conchiuso, continuava per legge l'antico; dal quale il Bulgheroni non poteva sciogliersi se non col lasciare gli stabili. Perchè, lo si ripete, l'unico titolo per il quale potesse continuare a sfruttare quegli stabili era la rinnovazione della locazione.

E non è seria l'asserzione del Bulgheroni che un contratto nuovo potesse costituire le vaghe parole a lui dirette da un membro dell'amministrazione: *resta che ci aggiusteremo*, quasi che in tal modo si potesse disporre dei beni dei Corpi tutelati. Ed è strano che il Bulgheroni, il quale impugna per la incapacità giuridica dell'amministrazione la rinnovazione della locazione che pure ha censurato in appoggio alla disposizione della legge, si faccia poi a sostenere la validità di una variazione al contratto, promessa in un modo così vago da un solo membro del Consiglio.

La verità invece si è che per il Corpo morale, manifestazione di volontà è solo quella che ha luogo nella forma di legge; e che nei rapporti giuridici di cui è questione, la mancata manifestazione regolare di una volontà nuova contraria o diversa, poteva dar luogo solo all'applicazione della disposizione di legge, basata sulla volontà presunta, ed importante la tacita rinnovazione del contratto precedente.

Per queste ragioni, dovendosi ritenere che dal 1884 al 1893 vi sia stata una vera rinnovazione tacita del primitivo contratto di locazione, ne deriva che l'appellante deve pagare il canone nella misura pattuita, e che inconcludente è la perizia per stabilire *il fitto congruo dei fondi (omissis)*.

Appello di Milano.

5 giugno 1895.

Pres. Cappa, P. — *Rel.* De Giulj.
Valerio.

Opere pie — Divieto dell'art. 15 della legge 17 luglio 1890 — Contravvenzioni — Non costituiscono reato — Dichiarazione di non luogo a procedere — Cosa giudicata — Prescrizione dell'azione penale — Intervento di amministratore interessato a deliberazioni dell'Opera pia — Danni — Semplice esecuzione di deliberazioni già prese — Insussistenza della contravvenzione.

Le contravvenzioni al divieto dell'art. 15 della legge 17 luglio 1890 sulle Opere pie non costituiscono reato.

La dichiarazione di non luogo a procedere per un fatto che si riconobbe non costituire reato non forma cosa giudicata che impedisce che il fatto medesimo sia recato nuovamente a disamina per valutare se, pur non costituendo reato, costituisce una speciale violazione alla legge civile.

Per le violazioni all'art. 15 della legge predetta non si può invocare la prescrizione dell'azione penale a norma del Codice penale.

L'art. 15 della legge 17 luglio 1890 colpisce soltanto la partecipazione di chi è membro dell'amministrazione di un'Opera pia a discussioni e deliberazioni riflettenti interessi suoi o di parenti, e dalle quali possono derivare danni all'Istituto: e perciò non può applicarsi la sanzione penale di cui all'art. 17 quando non trattasi di partecipazione a simili deliberazioni, ma di semplice esecuzione di deliberazioni già prese, dalla quale sia derivato non danno, ma un utile, all'Opera pia.

Fatto. L'avv. Valerio, dal maggio 1891 cessava dalla carica di presidente della Congregazione di carità di Merate, la quale annovera fra gli enti da essa amministrati l'ospedale dei fanciulli rachitici poveri, istituito dalla marchesa Terzaghi.

Con deliberazione 31 ottobre 1893, la Congregazione disponeva la vendita per il prezzo di L. 100 di alcune botti da vino appartenenti al detto istituto, autorizzando il presidente ad operarla a trattativa privata.

La vendita veniva effettuata al Pietro Gargantini, fittabile dell'avv. Valerio, e il prezzo di L. 100 era dal Gargantini pagato, prelevandolo sui proventi dello smercio dei vini provenienti dai terreni di proprietà della sig. Ernestina Valerio, nipote dell'avv. Valerio.

Lo stesso avv. Valerio, in seguito ai lamenti del medico-direttore dell'ospedale, dott. Bonfanti, circa la deficiente e inadatta qualità del vino che veniva somministrato ai suoi ammalati, suggeriva l'uso del vino di proprietà della di lui nipote, e che dal Gargantini si smerciava al pubblico per conto della stessa, e ciò ad un prezzo anche inferiore a quello che dai comuni acquisitori si ritraeva.

In questi due fatti si ravvisarono dapprima gli estremi del reato d'*interesse privato in atti d'ufficio*, ipotizzato nell'art. 176 c. p., e veniva l'avv. Valerio rinviato avanti il tribunale di Lecco per rispondere di tale delitto.

Il tribunale, con sua sentenza 14 dicembre 1894, passata in cosa giudicata, dichiarava non farsi luogo a procedimento, *per non concorrere nei fatti all'avv. Valerio addebitati gli estremi di reato.*

Posteriormente il Procuratore del Re promuoveva contro l'avv. Valerio l'applicazione delle penalità sancite nell'articolo 17 della legge 17 luglio 1890 sulle Opere pie, quale contravventore dei divieti scritti nell'art. 15 stessa legge, e ciò pei medesimi due fatti che formarono oggetto del giudizio penale ultimato con la dichiarazione di insussistenza di reato.

Seguendo la procedura indicata dall'art. 88 di quella legge, l'avv. Valerio veniva giudicato in Camera di consiglio dal Tribunale civile, e condannato alla multa di L. 100.

L'avv. Valerio, avanti la Sezione civile di questa Corte in Camera di consiglio, si provvide in appello da quella pronuncia, censurandola per un triplice ordine di considerazioni: sì per violazione della cosa giudicata; sì per non rilevata prescrizione dell'azione; sì per inesatto apprezzamento dei fatti.

Diritto. Non regge la prima censura d'ordine pregiudiziale.

Non la sola legge penale, dacchè l'articolo 1 c. p. parla di *reato preveduto dalla legge* senza aggiungere la qualifica *penale*, ma qualsiasi legge anche speciale la quale aggiunga al comando o al divieto di un dato fatto la sanzione di una delle pene comminate dal Codice penale può prevedere all'azione come reato; ma non è men vero che vi sono comandi o divieti contenuti in leggi speciali, a cui è aggiunto come sanzione una multa o una ammenda, i quali non riguardano fatti che possono aversi *per reato.*

Una di queste leggi è appunto quella

del 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, che contiene comandi e divieti muniti di sanzione penale, che hanno puramente il carattere di repressioni disciplinari contro i contravventori, sì che la loro violazione non possa mai assurgere a reato, mancando in essi il fatto intrinsecamente criminoso, e quello pure che il legislatore eleva a reato per fini di prevenzione e sicurezza sociale e individuale. E questa speciale impronta di repressione disciplinare la si ricava dall'art. 17 della legge, là ove è scritto: *salvo le maggiori pene quando siavi reato*; il che implica evidente il concetto che il legislatore non intese comprendere fra i reati le contravvenzioni nella detta legge previste. La si ricava puranco dalla speciale procedura prescritta nell'art. 88 per l'applicazione di queste penalità, chiamandovi il Tribunale civile in Camera di consiglio a conoscerne e giudicarne.

Escluso si tratti nel caso di reato, non può invocarsi il principio generale contemplato dagli art. 269, 445 e 518 c. p. p. Una dichiarazione di non luogo per inesistenza di reato dà diritto bensì a chi ne fu imputato di più non vedersi molestato per lo stesso fatto; e dà diritto di impedire che il fatto stesso venga ripresentato sotto altra figura di reato.

Ma allorquando quel medesimo fatto che formò oggetto di disamina penale quale reato, viene presentato sotto la figura non più di altro reato; ma di violazione a legge speciale che non riguarda reati, ma repressioni di altra indole; allorquando non è più provocata la stessa giurisdizione penale, ma la giurisdizione civile per conoscere di simili violazioni ai doveri del proprio ufficio, violazioni da cui esula ogni caratteristica di forma delittuosa e contravvenzionale nel senso del vero diritto punitivo, in tal caso nulla vieta che il medesimo fatto sia nuovamente recato a disamina per valutare se l'addebito, pur non costituendo reato, costituisca la speciale violazione alla legge civile. Non violava perciò la cosa giudicata la Camera di consiglio del tribunale di Lecco occupandosi della contravvenzione di cui si tratta.

La seconda censura basata sulla prescrizione cade per le stesse ragioni che sussistono ad escludere nel caso concreto la cosa giudicata. Se reato non è, invano si ricorre alle disposizioni del Codice penale per applicare alle penalità inflitte in base all'art. 17 della legge sulle Opere pie i principî tratti dagli art. 91 e 93 di quel codice.

In merito. L'art. 15 della citata legge ha per essenziale obbiettivo di ovviare al danno che possa derivare dalla partecipazione a contratti, ad atti o provvedimenti, per parte di chi è membro dell'amministrazione di una istituzione pubblica di beneficenza, all'istituto stesso.

Questa è la ragione logica di tale disposizione di legge, e intanto si incorre nella violazione in quanto esista una vera partecipazione sia poi diretta o indiretta a simili contratti od atti.

Nella fattispecie l'avv. Valerio vendeva, debitamente autorizzato, le botti inutili dell'istituto Terzaghi al prezzo di stima fissato in L. 100. Questa somma non era da lui, nè con denaro proprio da altri, pagata; veniva sborsata dal Pietro Gargantini, prelevandola dalle somme spettanti alla signora Ernestina Valerio sullo smercio di vino a questa e non all'avv. Valerio appartenente.

L'avv. Valerio quindi eseguiva la deliberazione della Congregazione di carità senza punto prender parte ad un deliberato che riguardasse a compera che direttamente o indirettamente lo interessasse, dacchè la compra veniva eseguita con denaro di sua nipote, e deve a ragione presumersi che da essa e non dall'avv. Valerio si facesse. E ciò tanto più deve presumersi ove si rifletta che quel bottame solo alla Ernestina Valerio poteva abbisognare, dovendo essere destinato a riporvi quel vino del Piemonte che in Merate e paesi finitimi dal Gargantini per conto di essa si vendeva quale prodotto dei di lui vitigni.

L'acquisto poi che l'istituto Terzaghi faceva del vino della Ernestina Valerio

non può al certo implicare partecipazione qualsiasi dell'avv. Valerio, mentre l'essere la prima di lui nipote non poteva impedire all'istituto di provvedersi il vino, come credeva del proprio interesse, purchè la somministrazione non gli venisse da chi era membro della sua amministrazione. Nel fatto dell'avv. Valerio vi ha un semplice consiglio dato per il maggior utile degli infelici ricoverati nell'ospedale Terzaghi; niun interesse proprio può averlo a ciò guidato, nè diretto, nè indiretto, niuna partecipazione sua, niun concorso in vendita di cosa che non gli apparteneva.

A ragione l'avv. Valerio si è lagnato in merito all'apprezzamento emesso dai primi giudici sulla portata dei due fatti costituenti il sostrato dell'addebitata contravvenzione.

Il Tribunale volle ravvisare una ingerenza indebita, nell'operato dell'avvocato Valerio là ove da lui non si era preso parte ad alcun atto concernente interessi propri o della propria nipote, ma semplicemente si eseguiva una deliberazione della Congregazione di carità di cui egli era Presidente. Per certo se la propria nipote avesse chiesto all'amministrazione l'acquisto delle botti, l'avvocato Valerio non poteva *prender parte* ad alcun provvedimento col quale si fosse deliberata una simile concessione, il divieto della legge è in tal caso assoluto.

Ma dopochè una deliberazione in genere fu presa, e in modo regolare, a che quelle botti fossero vendute a trattativa privata, e per il prezzo di L. 100, l'acquisto per parte dell'Ernestina Valerio non poteva esserle impedito da alcuno, e tanto meno dall'avere lo zio Presidente di quell'istituto da cui essa comperava, nè può dirsi che a sua volta il Presidente avv. Valerio violasse la disposizione dell'art. 15, che prevede il caso di chi prende parte ad atto concernente interesse proprio, o dei suoi parenti, dacchè egli non partecipava nè punto nè poco ad un atto, che per lui quale Presidente erasi già compiuto dal momento della deliberazione, ed erasi compiuto senza che vi entrasse l'interesse proprio o quello di sua nipote.

I primi giudici si limitarono alla disamina del fatto della vendita delle botti, solo accennando a quella della vendita del vino all'Istituto senza dimostrare se questo secondo fatto potesse o meno rivestire i caratteri della contravvenzione prevista dall'art. 15 succitato.

Senonchè come già fu sopra osservato, l'acquisto del vino di proprietà della Ernestina Valerio fu consigliato dall'avvocato Valerio. Il *consigliare* non è *prender parte*, non è *partecipazione*. Se il medico direttore dell'ospedale Terzaghi avesse quel vino trovato inadatto quale era il primo che si acquistava dagli osti del Comune sarebbe cessata senz'altro ogni ragione di quell'acquisto.

Del resto è persino strano che si voglia fare un addebito all'avv. Valerio per aver consigliato l'uso di un vino riconosciuto dal direttore medico come più sano e più utile.

Per questi motivi, la Corte respinge le pregiudiziali eccezioni ed accetta l'appello in merito, ecc.

Appello di Genova.

1 febbraio 1896.

MAGLIANI *ff. di Pres.*, LAGORIO *Est.* —

Quaro ed altri c. Oneto ed Opera Pia Mons. Filippo Oneto

Testamento — Lasciti per doti e monacazione — Discendenti del testatore — Interpretazione del testamento.

La disposizione testamentaria, secondo cui i redditi di determinati beni debbono distribuirsi in doti o monacazioni « da assegnarsi a maritande parenti sino al quinto grado e loro discendenti, » va interpretata nel senso che a tali doti e monacazione hanno diritto le discendenti da parenti femmine, escluse quelle da parenti maschi. (1)

---

(1) Ecco i termini precisi della disposizione testamentaria, interpretata dalla presente sentenza:

« Del rimanente de' miei beni voglio sia investito in stabili, o mutui fruttiferi, o in

La Corte osserva che, ritenuto siccome pacifico e costante agli atti, che la Sinforosa Oneto è, per mezzo del proprio padre Luigi, congiunta in sesto grado di computazione canonica col testare Monsignor Filippo Oneto, la questione si riduce a vedere se a termini del di costui testamento, a sensi delle disposizioni contenute nello statuto organico dell'Opera pia, abbia dessa diritto a partecipare a quella somma, che, a titolo di dotazioni, sul reddito dell'anno 1892, va distribuito alle donzelle maritande e loro discendenti contemplate dai suaccennati documenti. E la Corte, malgrado gli argomenti invocati dalla Sinforosa Oneto, accolti dai primi giudici, non esita a risolvere la proposta questione in senso diametralmente contrario alla tesi abbracciata dalla appellata sentenza. E per verità, la lettera del sovra invocato articolo 24 del testamento Oneto sta contro le pretese dell'Oneto Sinforosa. Si analizzino quali esse suonano nel loro senso grammaticale le espressioni usate dal testatore, e da una tale analisi sarà giuocoforza conchiudere, che alle dotazioni distribuende hanno diritto le donzelle maritande (chè non è qui il caso di parlare di quelle monacande) che siano parenti in quinto grado di computazione canonica col testatore, e loro discendenti.

Dall'analisi grammaticale di quelle espressioni necessariamente si deduce che alle dotazioni in parola hanno diritto in prima linea le donzelle maritande, parenti in quinto grado di detta computazione col testatore, ed in seconda linea quelle altre donzelle maritande, che discendano non da parenti maschi, ma da parenti femmine legate col testatore col quinto grado di computazione ecclesiastica. Nè ad argomentare in contrario senso, ad avvalorare una contraria interpretazione varrebbe il dire, che nell'art. 24 sovra citato si è fatto uso del vocabolo *parenti*, nel quale sono compresi tanto i maschi, quanto le femmine, si che il Luigi Oneto, padre alla Sinforosa, legato in quinto grado al testatore, ben poteva trasmetterle, quale sua discendente, in forza del pronome *loro* pur adoperato in detto articolo, il diritto alla domandata dotazione. Si faccia pure l'analisi grammaticale dell'accennato vocabolo *parenti*; e poichè non è, nè colla disgiuntiva o, e neanche mediante una semplice virgola, separato dalle parole che lo precedono — *donzelle maritande* — è necessità indurne, che quel vocabolo è di quel genere femminino che hanno le altre parole alle quali è collegato. Lo stesso è a dirsi del pronome *loro*, che non può essere altrimenti inteso, che in relazione al soggetto che lo precede, e che sta appunto nelle *donzelle maritande parenti*, ecc.

A sostegno della tesi contraria a quella ora adottata dalla Corte mal si invoca la disposizione contenuta nell'art. 25 del testamento del rev. Filippo Oneto e col quale si determina a favore di quali altre donzelle maritande debbano distribuirsi le dotazioni pel caso in cui si verifichi il difetto di parenti e loro discendenti; dappoichè la disposizione di siffatto articolo altro non è che una dipendenza di quella contenuta nell'articolo precedente, e colla quale è pienamente collegata, sì che di quest'ultima disposizione si farà l'applicazione, quando manchino le donzelle maritande, o loro discendenti, contemplate nel più volte citato art. 24. — Alla interpretazione grammaticale nei sensi sovra espressi si è pur attenuta quella commissione, o quella persona, che ebbe a formulare i diversi articoli dello statuto organico della Opera pia Oneto, dappoichè, a parte il vedere se siasi rettamente agito quando si limitò il diritto alle dotazioni alle discendenti di primo grado soltanto, coll'art. 18 si stabilì, che alla distribuzione delle dotazioni hanno diritto le donzelle maritande congiunte in parentela col fondatore al quinto grado di computazione canonica; si interpretò che il vocabolo *parenti* usato dal testa-

---

altro modo che più crederanno vantaggioso e sicuro gli amministratori.... per distribuire il netto ricavo in doti o monacazioni da assegnarsi a maritande parenti sino al quinto grado sia paterno che materno e loro discendenti ».

tore dovea riferirsi alle femmine, e donzelle maritande o loro discendenti, e non si potesse estendere a parenti maschi, sebbene congiunti in quinto grado col testatore. Che se così dee dirsi delle ora esaminate disposizioni, la conseguenza è che il Luigi Oneto non poteva e non può trasmettere alla figlia Sinforosa un diritto, che punto non gli competeva, e la sentenza appellata facendo buon viso alle domande della Oneto Sinforosa ha ampliato le disposizioni contenute e nel testamento e nello statuto organico dell'Opera pia. E quì la questione potrebbe dirsi senz'altro risoluta nei sensi sovra espressi; ma poichè si volle pure scendere all'interpretazione logica della disposizione testamentaria, convien dire qualche cosa anche in ordine alle argomentazioni addotte per dimostrare fondate le domande dell'Oneto Sinforosa. Si disse che interpretato l'art. 24 nel senso sostenuto dalle clienti del procuratore Ricci, ed ora adottato dalla Corte, quella interpretazione sarebbe assurda, ingiuriosa alla mente del fondatore, e contraria colle di lui intenzioni.

La si disse assurda, in quanto che si arriverebbe a questo, di dover ritenere, che siano state contemplate le donzelle discendenti da donzelle maritande, ma non maritate. Se non che a combattere un siffatto argomento stanno e l'art. 26 del testamento di Mons. Oneto, e l'articolo 20 dello statuto organico; dappoichè col primo di essi si esige, qual condizione rigorosa, che le maritande, per essere ammesse a ricevere la dote, dovessero presentare certificato di buona condotta rilasciato dal proprio parroco, la fede di avere frequentato la dottrina cristiana, di esser nate da matrimonio contratto a norma del Concilio Tridentino, e dopo ciò la dote sarebbe stata assegnata dopo fatto il matrimonio secondo le prescrizioni della Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana; e siffatte prescrizioni vennero consacrate dall'art. 20 dello statuto, coll' aggiunta della giustificazione del matrimonio celebrato anche nanti l'uffiziale dello Stato civile. Male poi si dice ingiuriosa alla mente del testatore e contraria alle di lui intenzioni l'interpretazione che alla disposizione dell'art. 24 si darebbe prendendola nel senso grammaticale in cui ne suonano le parole; dappoichè coll'art. 22 del suo testamento Mons. Oneto pur provvide ai suoi parenti paterni e materni fino al terzo grado di computazione ecclesiastica, e quì il vocabolo parenti comprende appunto e maschi e femmine; coll'art. 24 provvide pure a parenti, ma per queste richiese la condizione fossero femmine, a lui legate in quinto grado, o loro discendenti.

Mons. Oneto libero di disporre de'suoi beni come meglio gli fosse piaciuto, poteva chiamare alla sua eredità quelle persone che egli credeva; egli dettò le sue disposizioni, le quali devono essere rispettate ed eseguite, sebbene possano tornare poco gradite, possano essere criticate. Dimostrato pelle cose sovra esposte come la Sinforosa Oneto mal pretenda alla distribuzione dotale sul reddito dell'anno 1892, ne viene di conseguenza che la sentenza appellata deve essere in di lei confronto riformata; e poichè non vi sono altre concorrenti alla distribuzione di doti oltre le clienti del procuratore Ricci, a costoro dev' essere assegnata e corrisposta per uguale terza porzione la somma che, per l'insorta contestazione, fu dall'Opera pia Oneto presso di sè trattenuta.

Omissis. Per q. m., la Corte in riforma della sentenza del Tribunale di questa città 2-6 marzo 1895, ecc.

Appello di Firenze.

17 dicembre 1895

Pres. Miraglia, P. P. — *Est.* Colombo.

Fondo pel culto e Demanio dello Stato c. Parrocchia di S. Clemente in S. Maria de' Servi di Siena.

Beneficio parrocchiale — Rivendicazione della dotazione — Annua prestazione da corrispondersi dal Fondo pel culto — Azione promossa contro il Demanio e il Fondo pel culto — Domanda del Demanio di essere posto fuori di causa — Inammissibilità.

Parrocchie unite e monasteri in Toscana — Soppressione dei conventi — Concordato del 1815 ed atti conseguenti — Ripristinazione dei conventi e parrocchie annesse —

Enti autonomi — Rivendicazione della dotazione delle parrocchie — Prescrizione quinquennale — Inapplicabilità — Frutti arretrati — Decorrenza.

Non può pretendere di essere posta fuori causa l'Amministrazione del Demanio nella contestazione promossa dall'investito di un beneficio parrocchiale per le rivendicazione da beni immobili costituenti il patrimonio dotalizio della Parrocchia, quand'anche tale azione non tenda che a conseguire dal Fondo pel culto un'annua prestazione come equivalente dei detti beni già stati appresi dal Demanio e venduti (1).

Col concordato del 1815 fra la Santa Sede ed il Granduca di Toscana, e coi conseguenti atti della Commissione nominata dallo stesso Granduca, approvati con rescritto del Principe, nel mentre si ripristinavano i conventi soppressi durante la dominazione francese, si operò la ripristinazione delle parrocchie che erano unite ai medesimi con dotazione propria ed autonoma, e non come semplice onere del Convento (2).

La prescrizione quinquennale di cui allo art. 23 della legge 7 luglio 1866, si applica alle azioni per diritti di devoluzione e riversibilità, e non all'azione per rivendicazione di beni costituenti la dotazione di una Parrocchia (3).

Il parroco, che ha agito per la rivendicazione dei beni del suo beneficio, ha diritto di conseguire i frutti arretrati dal giorno del R. Placet, e non da quello della domanda giudiziale (4).

Caso in cui si ritenne giustificata la richiesta di un'annuo assegno di lire 3,500 come dotazione della pargocchia (5).

Con citazione 17 settembre 1894 il reverendo Sostegno-Attilio Biagiotti, titolare della parrocchia di S. Clemente in S. Maria dei Servi di Siena, conveniva innanzi al Tribunale di quella città l'intendente di finanza della provincia senese, quale rappresentante l'amministrazione del Demanio dello Stato e quella del Fondo pel Culto, e gli contestava le seguenti circostanze di fatto:

Che fino dal secolo decimoterzo esisteva, unita al convento di S. Maria dei Servi in Siena, la parrocchia di S Clemente, detta comunemente di San Clemente dei Servi.

Che detto Convento fu soppresso una prima volta dal governo francese, col decreto imperiale del 17 settembre 1810, pubblicato in Toscana da Napoleone I, ma dopo la restaurazione del Granduca, ebbe luogo nel 14 novembre 1815 una convenzione fra esso e il Sommo Pontefice, in forza della quale fu concordato il ripristinamento in Toscana delle corporazioni religiose soppresse dal governo francese, e fu con motuproprio del 2 dicembre 1815 nominata una Commissione incaricata della repartizione fra i monasteri ripristinati, della massa dei beni del patrimonio ecclesiastico regolare, avanzata alle distrazioni compiute dal governo di Napoleone.

Che tale Commissione ripristinò, fra gli altri, il convento di Santa Maria dei Servi in Siena, al quale era stata, come fu superiormente detto, riunita la parrocchia di S. Clemente, e mediante contratto del 1. ottobre 1816, stipulato fra il rappresentante del Convento, e l'Amministrazione Generale del patrimonio della causa pia, venne assegnato al convento stesso, senza tener conto della fabbrica, e del circondario unito in clausura, una rendita annua ascendente a lire toscane 9655, soldi 7 e denari 2, pari a lire italiane 8118,60.

Che all'art. 11 ed ultimo di tale contratto primo ottobre 1816 fu disposto: « che nelle assegne costituenti la dotazione del convento si intendesse compresa anche la tangente necessaria per la congrua parrocchiale, e che una rata proporzionale di tutto il patrimonio assegnatogli dovesse *in perpetuo*, considerarsi affetta all'oggetto suddivisato ».

(1-5) Pubblichiamo anche questa sentenza sulla grossa questione che si agita in Toscana riguardante le parrocchie che erano annesse a monasteri, e relativa dotazione. E' notevole che la giurisprudenza viene affermandosi tutta nello stesso senso, e che la Corte di appello di Firenze, la quale aveva in una prima sentenza dissentito, ha ora data l'identica soluzione all'importante controversia.

Pei precedenti rimandiamo il lettore alla sentenza della Corte di appello di Ancona 16 dicembre 1895, pubblicato nella dispensa precedente, pag. 184, e relativa nota di richiami.

Che la Commissione surricordata, avendo compiuto il suo mandato, rese conto al granduca delle sue operazioni con un rapporto nel quale riferì fra le altre cose, di aver avuto cura: « *per qualunque futuro evento*, di dichiarare espressamente, che una porzione dei fondi assegnati ai conventi ristabilili, sebbene innominata, ma da proporzionarsi, occorrendo, al necessario *servizio della cura*, doveva considerarsi *rilasciata come perpetua dotazione della cura medesima*; ed aggiunse: che nei contratti indicativi delle assegne dei beni, aveva fatto inserire la menzione dell'attribuzione dei fondi di alcuni monasteri alla parrocchia che è loro unita ».

Che l'operato della Commissione fu approvato dal Granduca Ferdinando III con rescritto del 25 maggio 1819.

Che avvenuta la soppressione delle corporazioni religiose, per effetto della legge 7 luglio 1866, il Demanio dello Stato prese possesso dei beni del soppresso convento di S. Maria de' Servi in Siena senza curarsi, non ostanti le emesse proteste, di rilasciare e stralciare la quota dei beni spettante alla parrocchia in ordine ai provvedimenti sovraccennati, e si impossessò pure del fabbricato del convento, esclusa una piccola porzione con orto annesso, che rilasciò per abitazione del parroco di allora, al quale assegnò la stessa mercede di lire 480, che fu conferita a tutti gli altri parroci di Chiese regolari, che non si trovavano nella speciale condizione dell'attore, e che non avevano da fare valere alcun diritto patrimoniale o dotalizio.

Che in conseguenza di ciò, la parrocchia di S. Clemente in S. Maria dei Servi, in forza dei ricordati prevvedimenti, aveva dritto di ottenere dal governo la restizione della sua dotazione.

E, premesse tali contestazioni, l'attore concludeva perchè le due amministrazioni convenute fossero dichiarate tenute solidalmente fra loro, a consegnare alla parrocchia da lui rappresentata, una porzione dei beni, già assegnati nel 1816 al Convento di S. Maria dei Servi ora soppresso, o dei beni che siansi surrogati e quelli in allora assegnati, e dei loro miglioramenti ed aumenti appresi dal r. demanio al seguito della legge 7 luglio 1866, porzione capace di un'annua rendita netta di lire cinquemila, o di quella maggiore o minore somma che si ritenesse di giustizia, necessaria per il completo servizio religioso e per le spese di culto.

E poichè per le avvenute alienazioni non era più possibile tale consegna di beni, fossero dichiarate le dette due Amministrazioni tenute solidalmente a corrispondere in perpetuo, alla ricordata parrocchia, a titolo di assegno o dotazione parrocchiale, l'annua prestazione di lire cinquemila nette, o quella maggiore o minor somma che di giustizia. Fossero ancora dichiarate tenute a rappresentare all'attore le rendite arretrate di detta porzione di beni, o le annue prestazioni da stabilirsi in luogo e vece di questi, a cominciare dal 4 marzo 1874 giorno del conseguimento del *r. placet*, fatta detrazione di quanto egli ricevè da quell'epoca in poi dall'Amministrazione del Fondo per il culto pel suo ufficio di parroco. Chiedeva ancora fosse dichiarato che il locale rilasciato al parroco per abitazione parrocchiale all'atto della presa di possesso del Convento e l'annesso orto spetti alla Parrocchia in proprietà, e ne venga ordinata la voltura in conto di essa Parrocchia, il tutto con sentenza provvisoriamente eseguibile, con la condanna delle amministrazioni convenute nelle spese giudiziali.

Le due amministrazioni si costituivano in giudizio, e impugnavano tutte le istanze dell'attore, sostenendo, quanto al Demanio, di dover essere posto fuori di causa.

E quanto al Fondo per il culto, e in linea subordinata anche dal Demanio (ove il Tribunale credesse di mantenerlo in causa), si domandava, *in tesi* il rigetto delle istanze anzidette, per la ragione che la Parrocchia di cui trattasi non ebbe nè prima nè dopo la ripristinazione del 1816 una personalità giuridica distinta da quella del Convento, e che perciò la legge di soppressione del

7 luglio 1866, la trovò non come ente di per sé stessa, ma come un semplice onere di cura d'anime affidato al Convento; ed in *ipotesi* chiedevano il rigetto dell'aumento di assegno, per essere l'attore provvisto superiormente al bisogno; e in *ipotesi subalterna*, si dichiarasse non competere all'attore le prestazioni arretrate prima della domanda giudiziale, e dovere le prestazioni stesse andare soggette alle vigenti leggi quanto alle imposte, senza obbligo di compenso e di rimborso da parte del Fondo pel culto e del Demanio.

Il Tribunale di Siena colla sua sentenza 15-19 febbraio del cadente anno:

1. Dichiarava tenute solidalmente fra loro le amministrazioni del R. Demanio e del Fondo pel culto, e perciò le condannava a corrispondere in perpetuo, a titolo di assegno, o congrua parrocchiale, al rettore della parrocchia di S. Clemente, l'annua somma di lire 3500;

2. Dichiarava solidalmente obbligate le dette due amministrazioni a pagare all'attore Biagiotti don Sostegno-Attilio le annue prestazioni di lire 3500 a datare dal 4 marzo 1874, giorno del conseguito *placet*, fatta detrazione di quanto ricevè da quell'epoca in poi per ragione del suo ufficio di parroco;

3. Dichiarava che il locale rilasciato per abitazione parrocchiale al tempo della presa di possesso del convento, spettava alla Parrocchia, e ne ordinava la voltura in suo nome;

4. Dichiarava infine, che le dette prestazioni erano soggette alle imposte, e condannava le succombenti amministrazioni a pagare nove decimi delle spese.

Contro tale sentenza interponevano appello il Demanio, ed il Fondo pel culto con atto del 3 maggio scorso, riproponendo le stesse eccezioni ed esibendo nuovi documenti; e portata la causa innanzi a questa Corte, veniva discussa all'udienza del 3 corr. mese, in cui i procuratori delle parti prendevano le soprascritte conclusioni.

Considerato in diritto che la Corte dalle deduzioni ed eccezioni prodotte dalle parti vien chiamata a risolvere le seguenti questioni:

I. — Devesi accogliere la domanda del Demanio di essere posto fuori di causa?

II. — La parrocchia di San Clemente era autonoma, oppure conventuale?

III. — Se era autonoma, a quanto devesi far ascendere la somma annua della sua dotazione?

IV. — La detta dotazione da quando deve decorrere, dall'epoca del *r. placet* concesso all'attore, oppure dal dì della domanda giudiziale?

Sulla prima questione. Considerato come la difesa del Demanio, a sostegno della sua domanda di estromissione, dedusse che l'azione del rev. parroco di S. Clemente non tende ad altro che a conseguire un'annua prestazione, cioè il *quid interest* di beni omai inesistenti; e siccome è il Fondo pel culto quello che ebbe in sostanza il prezzo ricavato dai detti beni dell'asse ecclesiastico, perciò basta esso solo a rappresentare anche il Demanio; e laddove quello potesse, in un epoca più o meno remota, venire a mancare, sempre resterebbe lo Stato quale ente responsabile di tutti gli oneri assunti.

Considerato però che tale argomentazione non corrisponde alla realtà delle cose, poichè invero l'azione intentata dal parroco di S. Clemente è una vera e propria azione di rivendicazione, perchè l'obbietto principale è la restituzione della parte dei beni immobili che già costituivano il patrimonio dotalizio della parrocchia di S. Clemente. — E poichè per l'art. 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, che soppresse le Corporazioni religiose, fu il Demanio quello che si impossessò dei detti beni, ne viene di conseguenza, che contro di esso più specialmente debba esser rivolta l'azione e sia desso il vero e principale contradditore. Che poi in fatto i beni siano stati appresi dal Demanio, risulta in modo chiaro dal verbale del 27 settembre 1866, nè su ciò vi è contestazione; dunque a buon diritto contro di esso quale persona

giuridica, doveva essere inoltrata l'attuale domanda.

Nè si potrebbe dire che in sostanza si chiegga la sola congrua, la quale costituirebbe invero un onere della soppressa Congregazione, e perciò il debito ricada sul Fondo pel Culto, poichè come fu già in altre cause consimili osservato, il parroco esercita qui un'azione di condominio verso chi, in forza di legge, fu sostituito al convento nel possesso dei beni in comune goduti, cioè il demanio, e solo perchè ora essi più non esistono, e dovrebbesi sostituire una rendita, non per questo può mettersi fuori di causa il legittimo convenuto. Aggiungasi a tutto ciò, che, come fu giustamente rilevato dai primi giudici, potrebbe in date eventualità il Fondo pel Culto venire a cessare, e perciò non sarebbe possibile imporgli (come nella fattispecie si tratta) un onere da durare in perpetuo. Per tutto ciò è evidente, che la dimanda in linea pregiudiciale avanzata dal demanio, di essere posto fuori di causa, debba anche da questa Corte venire in modo assoluto respinta.

Sulla seconda quistione. Che scendendo quindi alla disamina del merito, e della quistione fondamentale della presente causa, si debba, sulla scorta della cessata legislazione toscana, verificare quale fosse la vera indole della parrocchia di S. Clemente, su di che viva è la disputa fra le parti contendenti.

Che la difesa delle amministrazioni appellanti sostiene virilmente trattarsi nella specie di una parrocchia *onere*, ossia *conventuale*, ed a riprova di tale sua asserzione, oltre i documenti già prodotti nel 1° giudizio, altri ne ha ora esibiti, e specialmente un rapporto del segretario del R. Diritto del 6 febbraio 1790 sull'assestamento delle Cure, in cui si propone di raccomandarle ai frati; una officiale della segreteria di Stato del 27 settembre 1790, ove dicesi che il Sovrano approvò di addossare la cura d'anime ai monasteri, un rapporto con rescritto sovrano del 14 giugno 1839, in cui, trattandosi di una cessione di patronato dei fratelli Grifoni su alcune parrocchie, si accenna che dove esistono conventi di religiosi, sia ad essi addossata la cura di anime; ed infine alcune deliberazioni della commissione incaricata della ripristinazione degli Ordini religiosi in data 3 settembre 1816, 7 febbraio, e 17 e 24 marzo 1817 e 13 luglio 1818, in cui si dice che il mantenimento del parroco, e la sua congrua, sono a carico del convento. E basandosi su di tali documenti s'insiste nelle eccezioni sopra enunciate.

Considerato come per decidere se realmente si tratti di parrocchia secolare ed autonoma, oppure di semplice conventuale e quindi soggetta a soppressione, bisogna ricorrere alla interpretazione della Rappresentanza del 1819 diretta al Granduca: In e sa si dice: « A due specie possono riferirsi gli obblighi imposti ai Monasteri ristabiliti. Quelli cioè interessanti i religiosi, e quelli relativi alle monache. Consistono i primi nell'aver ripristinato le parrocchie *regolari* in quei conventi riaperti ove prima della soppressione esistevano, e del servizio di queste è stato genericamente imposto l'onore alla respettiva religiosa famiglia.

« Ed in questo importante *rapporto*, è stata inoltre cauta la commissione, per *qualunque futuro evento*, di dichiarare espressamente, che una porzione dei fondi assegnati a tali conventi, sebbene innominata, (*ma da proporzionarsi occorrendo al necessario servizio della Cura*) deve considerarsi rilasciata come *perpetua dotazione* della Cura medesima. »

E più sotto aggiunge:

« Di tutti gli obblighi come sopra imposti, o dell'attribuzione di una porzione dei fondi di alcuni monasteri alla parrocchia che vi è riunita, è stata poi fatta la dovuta menzione ed apposta la condizione relativa nei contratti, già sopra accennati, e indicativi pure delle assegne. »

Tale Rappresentanza, approvata col Granducale Rescritto 25 maggio 1819 di Ferdinando III, da quel giorno diveniva legge dello Stato, ed era quindi applicata in ogni occorrenza.

Ora, se queste sono le parole del legislatore, che nel Governo assoluto di Toscana si compenetrava nel Sovrano, egli è certo, che da esse non può dedursi, come

vorrebbero le appellanti, che le parrocchie nuovamente ripristinate si dovessero ritenere esclusivamente conventuali. — Anzitutto si osservi come ivi si parla di parrocchie *regolari*. Ora queste è vero che venivan conferite a sacerdoti appartenenti ad ordini monastici, ma non per questo formavano un semplice accessorio del Convento, e perciò non può da tale parola dedursene la conseguenza, che il Granduca abbia proprio voluto ripristinare le parrocchie conventuali, come vorrebbero sostenere le amministrazioni appellanti.

Ma vi ha di più: dal momento che ivi espressamente fu detto che sebbene sia stato genericamente imposto l'onere delle parrocchie ai religiosi del convento, si è però voluto, *per ogni evento*, che una porzione dei beni stessi, debbasi intendere rilasciata in *perpetua dotazione* della cura medesima, è chiaro come siasi inteso d'istituire una vera parrocchia autonoma, o secolare, poiché queste soltanto godevano della tangente di dotazione che costituiva in sostanza il beneficio parrocchiale; mentre quelle conventuali non lo avevano, e tutt'al più veniva concesso un assegno semplice o congrua personale al ministro officiante.

Se dunque per le parrocchie nuovamente ripristinate fu stabilita la dotazione, sia pure non determinata allora, ma da determinarsi all'occorrenza, non può dirsi che avessero il carattere di conventuali.

Se, come pretendono le amministrazioni appellanti, si avesse voluto ripristinare le parrocchie *onere*, il legislatore non avrebbe certo parlato di creare un patrimonio a parte. E colle parole *ripristinare i conventi*, indicate nel trattato interceduto tra il Granduca ed il Sommo Pontefice, non si deve intendere la letterale riproduzione dei conventi nel modo preciso come esistavano avanti il dominio Napoleonico, poiché sarebbe una interpretazione troppo ristretta ed assoluta della parola. Nè realmente così intesa avrebbesi potuto effettuare, poiché mancavano i beni, in gran parte venduti, o mancavano gli edifici: tanto vero che la stessa commissione ebbe a dire che « attesi i gravissimi inconvenienti che si incontrerebbero, qualora si volesse adottare il sistema di tenere l'ordine delle antiche proprietà, nella distribuzione del superstite patrimonio regolare, resta fissata la massima di considerare tutto il patrimonio ecclesiastico regolare di ambedue i sessi avanzato alle distrazioni consumate sotto il Governo francese, come un massa sola di beni appartenenti alla chiesa, che coll'intervento dell'autorità del S. Padre, di concerto col piissimo Sovrano, verranno repartiti tra i conventi *in quel modo e con quelle proporzioni* che saranno giudicate più convenienti, e coerentemente ad un piano economico di reparto. »

Dunque è evidente da tali dichiararazioni che la parola ripristinamento non va intesa nel senso ristretto che vorrebbero darle le appellanti, poiché la ricostituzione dei conventi e delle parrocchie non avveniva più nello *statu quo ante*, ma secondo un diverso modo ed un piano *economico* di reparto differente da quello di prima.

Ed allora se così è, come si può ragionevolmente sostenere che le parrocchie ricostituite si debbono per assoluta necessità ritenere conventuali? Anzitutto gli appellanti non hanno mai in alcun modo provato che la Parrocchia di San Clemente fosse *ab-origine* un accessorio del Convento di S. Maria de' Servi; ma quand'anche lo fosse stato anteriormente, dopo il Trattato del 4 novembre 1815, non si può più ritenerla tale, per la dotazione che le venne assegnata.

Ma oltre a ciò vi sono anche altre gravi ragioni che inducono a ritenere inammissibile la ricostituzione delle Parrocchie *onere*.

Secondo le norme del Diritto Canonico, in tre diversi modi poteva avvenire la unione di un ente ecclesiastico ad un altro.

O era *extintiva* o *translativa*, o *subiectiva* o *accessoria*, oppure *aeque principalis*. La prima aveva per effetto di estinguere tutti e due gli enti, per crearne uno nuovo; la seconda, che era la più odiosa, faceva sì, che uno degli

enti rimaneva assorbito, e diveniva un *predio* dell'altro; e colla terza, che era la più favorita, invece gli enti così uniti conservavano i proprii privilegi ed erano autonomi. Però dal Concilio di Trento nella Sessione XXIV, Cap. Quoniam 13. *De Reformatione*, fu assolutamente vietata l'unione subiettiva dei beneficii parrocchiali alle Abbazie, Collegiate e Monasteri: « Parrocchiales monasteriis quibuscumque, aut abbatiis, seu dignitatibus, sive praebendis non uniantur (Perchè, giusta quanto scrisse il GAGLIARDI: *praerogativa curae animarum quae potior in fine est, non patitur ecclesias parrocchiales, velut famulas et accessorias, aliis accrescere tali cura destitutis* ».

Ora, se le unioni subbiettive erano fulminate dal divieto del detto Concilio, come mai si può supporre che il Granduca Ferdinando III, detto piissimo sovrano, potesse avere in mente di ribellarvisi e creare appunto le parrocchie conventuali? E come si può presumere, che la Commissione, di cui facevano parte i più illustri prelati di Toscana, a ciò si prestasse? Evidentemente tale ipotesi è così inverosimile, che non può a meno di far cadere tutte le argomentazioni dedotte per sostenere il contrario dal difensore degli appellanti. Anche dunque per questo motivo si deve ritenere che la Chiesa di S. Clemente di cui ora è questione, ricostituita nel 1819, fosse autonoma, cioè *aeque principaliter*.

Che vieppiù addentrandosi nella disamina di tale quistione, la Corte osserva come il concetto della autonomia delle parrocchie, era già sino dal secolo precedente vagheggiato dal legislatore toscano, per cui dopo la cadnta dell' Impero Napoleonico, avvenuta la reazione, nulla di più naturale che si volesse eccedere nel favorire i Monasteri e le Parrocchie; e poichè queste più specialmente incontravano il favore dei Principi, che cosa di più verosimile che ad esse si pensasse in modo da metterle al sicuro da ogni altra eventuale legge di soppressione? Nè dicasi, come sostiene la difesa degli appellanti, che la Commissione avrebbe, così oprando, ecceduto i poteri ad essa conferiti dal Sovrano, e che col concetto della costituzione di parrocchie autonome, si verrebbe ad inferirne che avessero voluto difenderle contro il Sovrano istesso, lo che sarebbe assurdo ed irriverente; poichè invece le frasi sopra riportati della Rappresentanza non potevano certo riferirsi a lui, ma ad una possibile nuova dominazione come quella allora cessata, e contro questa, in prevenzione, si era voluto provvedere. Perciò cadono tutte le argomentazioni a questo proposito dedotte dalle Amministrazioni appellanti.

Per tutto quanto si è esposto, è chiaro adunque che la Commissione del 1815 e 1819 non potè avere in mente di creare parrocchie subbiettive, in spreto alle disposizioni del Concilio Tridentino, nè di ristabilire grettamente il passato; ma volle invece crearle autonome, in conformità dello spirito di quel tempo, e delle tradizioni religiose toscane, che precisamente favorivano le parrocchie secolari.

Considerato che i nuovi documenti prodotti ora dagli appellanti non valgono invero a distruggere le suesposte ragioni. Ed infatti a nulla approda la circostanza, accennata nei documenti del 6 febbraio e 27 settembre 1790, che cioè si volessero raccomandare le Cure ai Frati, poichè a prescindere che si tratta di atti del secolo decorso, e quindi anteriore al decreto 25 maggio 1819, con quella raccomandazione non si escluse che le parrocchie addette al Convento potessero essere *aeque principaliter* anzichè subbiettive.

Le frasi poi che si leggono nelle varie deliberazioni della Commissione per la ripristinazione degli Ordini Religiosi nelle sedute 3 settembre 1816, 7 febbraio e 17 e 24 marzo 1817 e 13 luglio 1818, neppure possono avere alcuna importanza, poichè col dire che nei Conventi ove havvi la Parrocchia, il mantenimento del Parroco è *nell'onere* inerente al Convento, non si viene ad affermare l'esistenza della Parrocchia *onere*.

Tale frase non è altro che la ripetizione di quella superiormente riportata nella Rappresentanza della detta Commissione, la quale nella sua relazione al Sovrano disse appunto: « E del servizio di queste (Parrocchie) è stato genericamente imposto l'onere alla rispettiva Religiosa Famiglia » le quali parole però, per tutto il resto che vi è detto, hanno ben altro significato, come sopra si è visto.

Dunque nulla di nuovo pongono in essere i detti documenti.

E lo stesso deve dirsi dell'atto 14 giugno 1839 concernente la cessione fatta dai Fratelli Grifoni dei diritti di patronato sopra alcune Parrocchie ad essi spettanti, per cui le nuove produzioni non valgono certo ad infirmare il concetto sopra esposto.

Considerato che neppure regge l'altra argomentazione desunta dall'avvenuta soppressione della Parrocchia di S. Clemente al tempo della dominazione francese, per dimostrarne la sua natura *subbiettiva*, perchè è risaputo, che in quel periodo di rivoluzione, non si badò certo a tali criteri, e la soppressione degli Ordini religiosi avvenne in modo precipitoso e irregolare, e perciò potè essere soppressa anche allora sia che fosse autonoma, sia che fosse accessoria.

Considerato poi che nel contratto 1° ottobre 1816, stipulato fra il Consigliere di Stato, Finanze e Guerra, Amministratore Generale delle Aziende riunite e del Patrimonio della causa Pia, Alessandro Galilei, ed il Molto Reverendo Padre Maestro Don Giuseppe Biagini rappresentante del Convento di Santa Maria dei Servi, Diocesi di Siena, fra gli altri patti inerenti alla ripristinazione di quel Convento trovasi all'articolo 11 così statuito:

« Resta inoltre fissato e stabilito che nelle assegne costituenti la dotazione del suddetto Convento, si intende anche compresa la tangente necessaria per la congrua parrocchiale, e che una rata proporzionale di tutto il patrimonio assegnato deve in perpetuo considerarsi affetta all'oggetto suddivisato. »

Che è proprio evidente dunque, come la Parrocchia di S. Clemente sia stata istituita in modo del tutto indipendente ed autonomo, sebbene fosse aggregata al Convento.

E se allora fu l'Amministrazione tenuta indivisa, è ovvio il comprendere, che ciò venne fatto nel solo scopo di giovare in linea provvisoria anche al Convento, tenendosi riuniti i due enti ecclesiastici, ma sempre da potersi disgiungere i relativi patrimoni ove occorresse, e cioè appunto pel caso d'un'altra eventuale soppressione di Corporazioni religiose.

Nè vale poi il dire, come pretende la difesa degli appellanti, che con tale articolo siasi voluto parlare di semplice congrua, senza dotazione, cioè *assegno personale* al Sacerdote officiante, poichè tale interpretazione avrebbe anche potuto ammettersi se nel citato art. 11 non si dicesse altro, che *tangente necessaria per la congrua parrocchiale*, ma ivi si dice di più, come già si è avvertito: ivi si parla *di una rata patrimoniale proporzionale* che s'intende assegnare alla Parrocchia. Dunque è la dotazione, è il benefizio parrocchiale che si è istituito, e non la semplice congrua, onere del Convento.

Se adunque proprio pel contratto 1° ottobre 1816, la Parrocchia di S. Clemente ebbe il patrimonio dotalizio virtualmente distinto da quello dell'ente Convento, anche indipendentemente dalla sua natura precedente, e indipendentemente dai canoni del Concilio di Trento, e dalla interpretazione data alla Rappresentanza 23 marzo 1819, rimane senza dubbio assodato, che la suddetta parrocchia fu elevata al grado di autonoma e come tale deve essere ritenuta.

E giova anche notare che il patto undecimo sopra riferito, fu scritto a mano, mentre il resto del contratto 1° ottobre 1816 è a stampa, lo che dimostra non esser vero come si pretende, che sia stato inserito per errore, ma all'opposto prova vieppiù la vera e propria intenzione dei contraenti, e come non per tutte le parrocchie ripristinate siasi usato lo stesso trattamento.

Considerato che poi vanamente s'impugna la sussistenza della istituzione dell'ente parrocchia, perchè nell'atto su riferito non è specificato chi la rappresenti; poichè come ebbe già ad osservare la Corte di Cassazione di Roma colla sua recentissima sentenza 12-25 novembre scorso, in altra causa consimile « non è codesta una circostanza capace di distruggere i motivi che la fanno ritenere *aeque principalis*, sia perchè era rappresentata dal Galilei amministratore della causa pia, e sia perchè in quell'istrumento 1° ottobre 1816 non si contiene punto un contratto bilaterale, ma una semplice attribuzione di beni ».

Che se dunque per tutto quanto si è venuto esponendo, non è possibile impugnare la qualità di autonoma alla parrocchia di cui trattasi, è indubitato che in base agli articoli 11 e 18 legge 7 luglio 1866, essa doveva essere rispettata, poichè i detti articoli espressamente eccettuarono dalla conversione e devoluzione i beni appartenenti ai benefici ecclesiastici con patrimonio proprio ed autonomo.

Nè potrebbesi nella specie invocare il disposto dell'art. 23 della suddetta legge, in cui fu statuito, che col decorso del quinquennio sono prescritte tutte le azioni per diritti di devoluzione, e di reversibilità, poichè, come fu superiormente dichiarato, l'azione presente è di rivendicazione di beni posseduti in comproprietà. — Infatti il parroco di S. Clemente non chiede che siano devoluti alla sua parrocchia beni appartenenti ad altri; o che ad essa ritornino beni che avessero cessato di appartenerle e fossero passati al Monastero; ei chiede invece la restituzione della quota di beni di cui era comproprietaria la parrocchia suddetta. Ora la summenzionata legge, che ha attribuito al Demanio i beni delle Corporazioni soppresse rispettò i diritti di condominio che sui beni avessero gli altri enti conservati. Perciò mentre nei casi di azioni, che hanno il loro unico fondamento nella legge predetta, (come è appunto in quelli di riversibilità) era naturale che la prescrizione dei cinque anni dovesse esercitare il suo impero, invece in tutti gli altri in cui trattasi di un diritto, che ha la sua origine e fondamento da un titolo diverso dalla legge di soppressione (come è appunto nella rivendicazione di diritti di proprietà) il legislatore non poteva limitarne l'esercizio, violando le disposizioni del Codice civile con odiose sanzioni di prescrizioni ad esso contrarie, nè calpestare i diritti quesiti.

Che in conseguenza di tutto quanto si è detto, rimane assodato, che quando il Demanio prese possesso dei beni spettanti al Convenio di S. Maria de' Servi avrebbe dovuto provocare la separazione della quota spettante alla parrocchia dagli altri beni del soppresso Convento, od almeno attribuirle un annuo assegno fisso corrispondente alla rendita di tale porzione di beni; e non avendolo fatto, la Parrocchia di S. Clemente può, anche ora che son trascorsi circa 29 anni, giustamente richiedere che si esegua quanto sino d'allora dovevasi fare.

Che essendo infine dimostrato per tutte le suesposte cose come la Parrocchia suddetta sia un ente giuridico autonomo, ne viene la conseguenza che possa stare liberamente in giudizio in persona del proprio parroco, che la rappresenta, e che ora è l'odierno appellato don Attilio Biagiotti, e perciò senz'altro si debba discendere all'esame delle successive quistioni.

Sulla terza quistione. Che venendo ora a parlare dell'entità dell'assegno in lire 3500 statuito coll'appellata sentenza alla Parrocchia di S. Clemente, non può la Corte accogliere le eccezioni, dalle parti appellanti sollevate, perchè invero la detta somma non è nè deve dirsi eccessiva, nè superiore ai bisogni del culto. Nè vale il dire che l'intera rendita fra Convento e Parrocchia all'epoca della ripristinazione consistendo in L. 8118.60, tenuto conto che vi erano 10 dotati e 23 vitaliziati, la quota proporzionale non avrebbe potuto essere, per la sola parrocchia, mai superiore alle L. 1546, imperocchè pei 23 vitaliziati eravi un assegno speciale come si rileva dall'istrumento 1 ottobre 1816, art. 11 alinea,

ove è espressamente detto così: « Ritirerà inoltre a seconda della rispettiva sua classe il detto Convento, per un quinquennio decorrendo dal 1. maggio p. p. dalla r. depositeria le annue somme indicate nella tabella stampata a parte, contenente il reparto delle somme derivanti dall'affrancazione dei vitalizi portati a carico dell'I. R. Governo »: dunque le L. 8118.60 di dotazione doveano servire solo per i dotati del Convento che eran dieci, e non per gli altri ventitrè che vi si trovavano precariamente assegnati, per mancanza di altri conventi, e che perciò vitaliziati si appellavano.

Ma inoltre si osserva, che se la ridetta somma poteva essere sufficiente allorchè Parrocchia e Convento erano aggregati: certo è che essendo disgiunti la divisione non avrebbe potuto effettuarsi in parti precise e rateali, e se la decima parte di L. 8118.60, cioè lire 811.86 non avrebbe potuto bastare ai bisogni della Parrocchia neppure nel 1816 in cui il prezzo del denaro era molto superiore, sarebbe certo impossibile in oggi in cui le spese sono tanto aumentate.

Che nemmeno si deve prendere per punto di partenza l'assegno di 80, 100 o 120 Scudi già fissati per il mantenimento di ogni dotato, poichè tale somma rappresentava il minimo che si potesse assegnare, e poi tale somma doveva servire pel solo mantenimento, cioè sostentamento personale, ed allora ben si comprende che in una comunione di 10 persone potesse forse servire. Ma ben diversi invero sono gli oneri della Parrocchia, perchè è risaputo che la congrua si compone non solo della retribuzione del parroco ma anche delle somme occorrenti per far fronte alle spese delle funzioni religiose, nonchè dello assegno necessario per pagare uno o più coadiutori. Ora la Parrocchia di S. Clemente, come si rileva dal certificato del cancelliere della curia arcivescovile di Siena in data 7 gennaio 1895, è una delle più vaste, ha giurisdizione sopra più di mille anime, e pel mantenimento del culto e della chiesa abbisogna di L. 2250 per assegno al vice-parroco, all'organista, al sagrestano, e al campanaro, nonchè per la manutenzione degli arredi sacri, per la cera, olio, vino ecc. Se tali adunque sono le spese, se il parroco non può fare assegnamento sui diritti di stola, stante la povertà della popolazione, certo la somma determinata in L. 3500 non può dirsi davvero esagerata, tanto più se si considera che altre parrocchie di minore od eguale importanza ebbero assegni annui assai superiori. Per conseguenza anche su questa parte della attuale controversia, non vi è dubbio che le eccezioni delle appellanti amministrazioni non possono dirsi fondate, e perciò debbono dalla Corte essere respinte.

Sulla quarta quistione. Che devesi ora vedere se a buon diritto siano state concesse all'attore parroco di S. Clemente le rendite arretrate, e cioè a partire dal 4 marzo 1874, data della concessione ad esso del R. Placet.

Che il Demanio ed il fondo pel Culto, fondandosi sul disposto dell'art. 703 del Codice civile virilmente si opposero alla domanda inoltrata dall'appellato pel pagamento delle rendite arretrate deducendo quanto appresso:

Dispone il citato art. 703 che: « il possessore di buona fede fa suoi i frutti, e non è tenuto a restituire se non quelli che gli siano pervenuti dopo la domanda giudiziale; » ora essendo il Demanio un vero e proprio possessore di buona fede poteva e doveva far proprii i frutti.

« E' possessore di buona fede, giusta l'art. 701 del citato Codice, chi possiede come proprietario in forza di un titolo abile a trasferire il dominio, del quale titolo ignorava i vizi; » ed il Demanio, soggiunge la difesa di lui, venne in possesso dei beni della suddetta parrocchia in forza appunto di un titolo abile a trasferire il dominio, e cioè in base all'articolo 16 della legge 7 luglio 1866, che statuì doverglisi dare il possesso dei beni delle corporazioni religiose soppresse, ancorchè sorgessero contestazioni sulla applicazione di quella legge, o sulla devoluzione e divisione dei beni.

Or dunque, anche nel caso di conte-

stazioni, il Demanio doveva avere il possesso dei beni della parrocchia di San Clemente, ma in realtà contestazione non vi fu, anzi tutto procedè nel modo più conciliante e pacifico; dunque concludono gli appellanti è indubitato che qui si tratta di un possesso di buona fede, e non si debbono pagare gli arretrati.

Se non che si risponde che l'art. 11 della succitata legge 7 luglio 1866 eccettuava in *modo esplicito* i beni appartenenti ai benefici parrocchiali dalla soppressione, per cui nessun titolo esisteva per autorizzare il Demanio ad impossessarsene. E se vero è che pel disposto del successivo art. 16 il possesso dei beni, anche se contestati, doveva andare al Demanio, questo non era che un precario, una nuda detenzione, ordinata allo scopo di semplicizzare la esecuzione della legge, ma non nn titolo putativo od effettivo atto a trasferire il vero dominio o possesso. Il Demanio coll' impadronirsi dei detti beni, non poteva ignorare le disposizioni legislative del 1815, in base alle quali era stato stipulato l' istrumento 1° ottobre 1816, non poteva ritenere che vi fosse una parrocchia senza dotazione e perciò non sono ad esso applicabili le invocate disposizioni degli art. 701 e 703 Codice civile.

Inoltre, come già fu superiormente avvertito, nella specie si tratta di un condominio e perciò il Demanio possedendo a titolo di condominio, non poteva cangiare da sè la causa del possesso e ritenersi assoluto proprietario di tutti i beni in questione.

Che la difesa delle appellanti amministrazioni si trincera come ad ultimo baluardo, sulla circostanza che la legislazione toscana nella soggetta materia, era così ambigua ed oscura, che non si può pretendere di rinvenire la colpa solo perchè non se ne potè avere subito la retta interpretazione, e quindi nella specie si tratterebbe di un errore scusabile. Però neppur tale giustificazione può esimerla dal restituire gli arretrati, perchè si tratta di *ignorantia juris* e questa non è scusabile.

Ma vi ha di più, il Demanio era stato informato in modo esplicito del diritto della parrocchia ad avere la sua dotazione, poichè resulta dai documenti esibiti che nel 6 agosto 1866 il priore pro tempore del convento, Filippo Ricciardi, fece la denunzia in base al decreto di soppressione, ed in essa dichiarò: « Che fra i beni del convento predetto era compresa la tangente necessaria per la congrua parrocchiale, e che una rata proporzionale in tutto il patrimonio doveva in perpetuo considerarsi affetta a tale oggetto. »

Questa denunzia veniva debitamente accettata, ed il Fondo pel culto, con sua nota del 14 agosto 1866, avvertiva il priore predetto « di far resultare della tangente di dotazione gravitante sui beni del Convento stesso a favore della Parrocchia annessa, coi documenti giustificativi, affinchè il R. Demanio, alla presa di possesso del Convento, fosse in grado di emettere gli opportuni provvedimenti. » Ed il priore suddetto con altra lettera del 21 agosto 1866, avvertiva che non era stabilito nè tassato un assegno determinato a titolo di dote, o congrua parrocchiale, ma tutto il patrimonio assegnato in dote al Convento, « col contratto del 1° ottobre 1816, e relativa tangente di reparto, era assoggettato al vincolo per una rata proporzionale della dote o congrua parrocchiale. »

Ora se tutto ciò avvenne, non è possibile parlare neppure di errore scusabile, perchè il Demanio ed il Fondo pel culto erano stati informati della esistenza del vincolo, erano posti in mora, e pur nonostante presero possesso dei suddetti beni parrocchiali. Dunque è fuori di dubbio che la pretesa buona fede non sussiste, e perciò debbano al parroco di S. Clemente restituirsi anche le rendite arretrate dall'epoca del conseguito Regio Placet.

Considerato che giustamente poi osservano le amministrazioni appellanti che dagli arretrati della dotazione suddetta devesi detrarre non solo quanto fu pagato al parroco per ragione del suo ufficio (come già ammise la sen-

tenza appellata), ma eziandio tutto quanto il Fondo pel culto spese intorno alla Chiesa ed alla Canonica, o per relativi restauri, essendo giusto che questi pure siano prelevati dalla dote, e su di ciò nessuna contestazione sia stata fatta dalla difesa del parroco, e quindi occorre che pur confermando l'appellata sentenza, cotesto diritto delle amministrazioni venga espressamente riconosciuto.

Attesochè le Amministrazioni appellanti, essendo soccombenti debbono sopportare le spese.

Per questi motivi la Corte rigetta l'appello, ecc.

Appello di Palermo.

23 settembre 1895.

Pres. Di Menza P. — *Est.* Taccone.

Finanze. c. *Agnello*

Prestazione decimale — Canone enfiteutico — Ricognizione del dominio del concedente — Accessorietà del capitale — Espropriazione del fondo — Annualità arretrate — Prelevazione sul prezzo.

La prestazione decimale ed il canone sono una ricognizione del dominio del concedente, e costituiscono un diritto di credito, che non ha bisogno di speciale iscrizione per essere conservato; e le annualità non soddisfatte, quale accessorio del condominio, vanno. come il capitale, prelevate sul prezzo del fondo gravato venduto.

Espropriati diversi immobili a danno di Giuseppe Ignazio Zambuto e Vincenzo Sinagra sull'istanza del signor Luigi Lauricella qual Direttore della Banca Cooperativa Agricola di Girgenti, nel giudizio di graduazione intervenne l'Intendente di finanza, per domandare che sul prezzo ricavatosi fossero a suo favore separate le annualità arretrate di una prestazione decimale di L. 1,32 dovuta al Demanio dello Stato, ed un canone annuo di L. 14,02 all'Amministrazione del Fondo pel culto, entrambi gravanti sui fondi alienati, secondo dimostravano i documenti che produsse.

Il Tribunale respinse le domande, perchè non spiegate in via di separazione prima che la vendita avesse luogo, nè competeva all'Intendente verun privilegio per essere collocato a preferenza degli altri creditori iscritti; perciò ammise i due crediti fra quelli chirografarii.

Contro la sentenza propone appello lo Intendente, denunciandolo al creditore istante, ai creditori concorrenti ed ai debitori espropriati, sostenendo avere il Tribunale erroneamente interpretrato a quel modo la disposizione compresa nell'art. 699 del Cod. di proc. civ., ed in ogni caso avrebbe dovuto far salvo il diritto ad agire contro l'aggiudicatario.

Soltanto i signori B.ne Nicola, Francesco Agnello han costituito procuratore nella qualità di creditori concorrenti, per contradire il gravame proposto, che chiedono fosse respinto, non meritando censura la sentenza del Tribunale.

Così le parti concludono nelle comparse sopra trascritte, essendo contumaci gli altri creditori ed i debitori espropriati.

Anzitutto è da osservare non esser più controverso che la prestazione decimale sia giuridicamente una ricognizione del dominio del concedente, egualmente che il canone pel contratto di enfiteusi, ed applicando le medesime regole, non è dubbio che entrambi costituiscono un diritto di credito, che non ha bisogno di speciale iscrizione per essere conservato.

Le annualità non soddisfatte sono un accessorio del condominio, e vanno pure, come il capitale, prelevate sul prezzo del fondo gravato venduto.

Ammettere il contrario non è esatto, perchè creerebbe una contradizione, consentire la prelevazione del capitale ed escludere l'accessorio, quando, per tal difetto può impedirsi la espropriazione, domandandosi la devoluzione del fondo stesso.

Il Tribunale ha errato, non adottando cotesti criterii, fondati su esplicite disposizioni legislative, art. 1565, 1566, 1567 del Cod. civ.; nè era applicabile l'art. 699 del Cod. di proc., in quanto alla forma, che doveva serbarsi per domandare la separazione del diritto reale, non essendo necessario un giudizio preventivo per affermare un diritto già garentito da un titolo, per lo quale si è autorizzati intervenire nel giudizio di graduazione,

non per averlo separato, ma prelevato per ragione di condominio. D'altronde non poteva alienarsi ciò che non era del debitore, ed ottenuta la vendita, la parte di prezzo deve attribuirsi non ai creditori, ma al domino concedente, senza accampare ragioni di preferenza, che possono discutersi fra i concorrenti, non ammettersi in suo pregiudizio, con addurre il difetto d'iscrizione.

E' poi inutile addurre altri argomenti. per ritenere fondata la domanda dell'Intendente ad aver prelevate quelle somme, e la sentenza del Tribunale deve in questa statuizione essere revocata.

Osserva che, trattandosi di un giudizio di graduazione per ottenere la modifica dello stato, debbono le parti rinviarsi davanti il giudice delegato (articolo 726 Cod. di proc.).

Per tali motivi ecc.

Appello di Palermo.

6 settembre 1895.

Pres. Di Menza P. — *Est.* Gioia

Capitolo Cattedrale di Cattanisetta c. *Arcarisi.*

Enfiteusi ecclesiastiche in Sicilia — Laudemio — Dispaccio del 1772 — Leggi civili del 1819 — Misura del laudemio.

Enfiteusi — Indivisibilità del canone — Affrancazione.

Per il dispaccio del 17 ottobre 1772 e per le leggi civili del 1819 non era dovuto nelle enfiteusi ecclesiastiche in Sicilia il laudemio se pon per patto espresso o per costumanza (1).

Le ragioni derivanti da contratti prendono origine dalle leggi del tempo in cui l'atto venne stipulato; e quindi la misura del laudemio deve regolarsi secondo le leggi sotto le quali il contratto ebbe esistenza (2).

Pel principio delle indivisibilità del canone, (3), *non può al coenfiteuta attribuirsi il diritto di affrancare la sua rata di canone senza la dipendenza solidale della maggiore somma.*

La Corte: Sull'appello incidente e primo motivo di appello principale.

Lo appellato sig. Arcarisi, con la sua comparsa letta alla udienza di questa Corte, sostiene che la concessione enfiteutica del 1814 precesse il Concordato del 1818, che riabilitò la Chiesa ad acquistare, cosicchè la stessa concessione del 1814 avvenne sotto le leggi di ammortizzazione, per le quali la Chiesa non poteva acquistare, e non poteva di conseguenza chiedere ed ottenere la devoluzione, molto meno preferirsi nel caso di alienazione delle cose enfiteutiche, e quindi non poteva neppure aver diritto al laudemio, perchè i fondi si alienevano liberamente, e, come per la regia determinazione del 17 agosto 1771 venne prescritto che i beni concessi ad enfiteusi dai pii luoghi ecclesiastici potevano considerarsi come allodiali del cessionario in ogni genere di commercio, sotto peso del canone, è indubitato che nella specie il laudemio non è dovuto, nè nella misura consentita dall'atto del 1814, nè in quella determinata dal Tribunale.

Osserva: le deduzioni che vien proponendo l'appellato per sostenere che il laudemio di che trattasi non sia dovuto, non hanno giuridica consistenza nè in fatto nè in diritto.

E' risaputo che le questioni in materia di enfiteusi ecclesiastica restarono assopite, mediante le leggi di ammortizzazione, le quali con Reali dispacci del 1770, 1771 e 1779, dichiarandole allodiali in ogni genere di commercio sotto il solo peso dell'antico canone, però in quanto al laudemio, con dispaccio del 17 ottobre 1882 dichiararono non esser dovuto se non per patto espresso, o per costumanza.

E ciò a ragione, perchè il laudemio non si può dire che vi fosse insito ed inviscerato. Lo che fu anche generalmente sancito nell'art. 1697 delle leggi del 1819, ove sta detto: « Non si esigerà dal padrone diretto in occasione di vendita, o di altra alienazione delle migliorie, veruna somma a titolo di laudemio, se non quando siasi espressamente convenuto,

---

(1-2) Si cocsulti in argomento lo studio del prof. F. Scaduto, *Laudemio e prelazione nelle enfiteusi ecclesiastiche delle Due Sicilie* (vol. IV, p. 65).

(3) Su questo principio veggasi le sentenza della Cass. di Napoli 25 gennaio 1896 pubblicata a pag. 278), coll a relativa nota.

ma non potrà pattuirsi più della cinquantesima parte del prezzo ».

Questo articolo del Codice del 1819 riformò quel principio della legge di Giustiniano, che, in caso di alienazione del dominio utile per parte dell'enfiteuta, richiedeva essenzialmente un attestato di riconoscimento in questo passaggio del novello enfiteuta verso il domino eminente; e siffatto riconoscimento, dice espressamente la legge 3 *Cod. de jure emphiteutico*, consisteva nella dazione della cinquantesima parte del prezzo o del valore.

Nella specie, risulta che, per espresso patto consentito nell'atto di enfiteusi del 1814, fu detto che i concedenti, in ogni caso di traslazione, aveano il diritto del laudemio, per quanto era il censo annuale, e ciò tante volte per quante vendevansi le terre concesse ad enfiteusi, ed in qualunque maniera accadeva il trasferimento.

Patto, che, con l'atto recognitorio del 21 marzo 1869, come si è detto di sopra, venne dai venditori dell'appellato signor Arcarisi confermato.

Osserva: le ragioni, che derivano dai contratti prendono origine dalle leggi del tempo, in cui l'atto viene stipulato, anche se le obbligazioni fossero condizionali; poichè le condizioni hanno un effetto retroattivo, art. 1132 Codice del 1819, conforme all'art. 1170 Codice in vigore. Ora, trattandosi nella presente controversia di antica concessione enfiteutica, la misura del laudemio dovrebbe essere quella voluta dalle leggi, sotto le quali il contratto ebbe esistenza, e per le espresse stipulazioni, anche sui beni ecclesiastici, giusta i dispacci del 19 febbraio e 17 ottobre 1772, dovuta per effetto del patto.

Donde lo appello incidente del signor Arcarisi merita rigetto, e deve accogliersi, invece, lo appello principale, con riformarsi in tale parte di pronunziato, la sentenza appellata.

Sul secondo motivo di appello principale: Il Tribunale, malgrado la espressa pattuizione della indivisibilità del canone, attribuì allo appellato signor Arcarisi il diritto ad affrancare la sua rata di canone senza la dipendenza solidale della maggiore somma. Ciò contrariamente a quanto dal legislatore italiano fu riconosciuto, pel principio della indivisibilità, nella legge del 10 agosto 1862 relativa all'enfiteusi dei beni ecclesiastici in Sicilia, e in quella sull'affrancazione della enfiteusi del 24 gennaio 1864.

Però, come l'appellato sig. Arcarisi su tale parte di pronunziato del Tribunale ha rinunziato, riconoscendo la indivisibilità del canone, in quanto che il dominio diretto è un diritto reale, che grava su tutto lo stabile concesso ad enfiteusi, la ragione di contendere sul detto motivo di appello è venuta meno.

Per questi motivi, ecc.

Appello di Palermo.

1. aprile 1895.

Ricorso Circo.

Elettorato amministrativo — Diacono — Iscrizione nelle liste — Prova del sapere leggere e scrivere..

Il diacono *deve iscriversi nelle liste elettorali indipendentemente dalla prova di saper leggere e scrivere* (1).

La Corte: Ritenuto che il signor Circo Salvatore di Angelo con ricorso del 5 febbraio 1895, regolarmente notificato a dì 15 dello stesso mese, reclamò a questa Corte d'appello avverso la decisione emessa dalla Commissione elettorale provinciale di Girgenti a 5 dicembre 1894, e a lui notificata il 12 febbraio anzidetto, che lo ebbe a cancellare dalle liste elettori di S. Angelo Muxaro per difetto di titoli.

Ritenuto che la Commissione comunale aveva ammesso la iscrizione nelle liste del reclamante perchè fornito della qualità di diacono: e a giustificare tale requisito ha egli prodotto regolare certificato del parroco di quel Comune.

Che per il n. 2 dell'art. 2 della legge

(1) Sulla eleggibilità dei ministri del culto a consiglieri comunali e provinciali, veggasi lo studio pubblicato nel vol I, pag. 110.

elettorale politica sono elettori indipendentemente dalla prova di sapere leggere e scrivere i ministri dei culti; e come ministro del culto cattolico deve ritenersi il diacono. Che invero, ministro suona la parola greca *Διάκονος*, e come ministro lo qualifica il Tridentino nella gerarchia cattolica: « Si quis dixerit in Ecclesia Catholica non esse Hierarchiam divina ordinatione institutam, quae constat ex *Episcopis*, *Presbyteris et ministris* » (Sessio XXIII, Causa VI). E leggesi nei canoni: « Hic minister Dei dicitur quia scriptum est. Qui maior est qui ministrat an cui ministratur? » (Decr. GRAT. 1ª, p. Dist. XCIII, C. XXIII.

E pur risaputo che ai diaconi non solamente è concessa la facoltà di predicare; ma quella eziandio di leggere l'evangelo, e di somministrare alcuni sagramenti come il battesimo con il permesso del vescovo e del sacerdote, e l'eucaristia nell'assenza del sacerdote, ed è parte essenziale del culto cattolico l'amministrazione dei sagramenti.

Che se poi, trasandando la lettera, si guardi allo spirito e ai fini della legge elettorale, non è presumibile che quando con tanta larghezza di criterio, solamente avuto riguardo alla cultura letteraria senza l'aiuto di alcun altro requisito di censo o di qualità, si accordava il diritto elettorale a colui che riuscisse a provare di avere sostenuto, con buon esito l'esperimento sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio, si fosse negato al chierico che per essere diacono dovette aver compiuto gli studi classici, e trovarsi avviato nelle materie di teologia e di canonica.

Per tali motivi, accoglie, ecc.

Appello di Catania.

23 dicembre 1895.

Pres. PALUMMO *ff. da Pres.* - *Est.* FERNANDEZ. *Sindaco di Catania* c. *Fazio.*

Appello — Comune — Autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa. Fabbricati dei soppressi conventi — Cessione al Comune — Alienabilità.

Il Comune può appellare senza l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, da sentenza resa in giudizio nel quale esso aveva la veste di convenuto e non di attore. (1)

I fabbricati di soppressi conventi ceduti ai comuni in conformità dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866 non sono inalienabili. (2)

Si oppone da parte dell'appellato signor Fazio la nullità ed inammessibilità dello appello, mancando il Sindaco di regolare autorizzazione della Giunta Provinciale Amministrativa.

Per l'art. 173 del testo unico della legge comunale e provinciale prescrivesi che nessun Consiglio comunale può intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla competente Giunta provinciale amministrativa.

Da ciò risulta non essere necessaria codesta autorizzazione quando non si è nei limiti segnati dalla disposizione di detto articolo, ch'è di natura eccezionale.

Ma essendo stato il giudizio promosso dal Fazio e non dal Comune, che vi ha sempre avuto la qualità di convenuto, senza avere menomamente aderito alla domanda dal Fazio stesso proposta, contraddicendola anzi esplicitamente, è evidentissimo che non si versa in alcuno dei casi in detto articolo previsti. Non importa che il Comune sia appellante, non potendo per questo mutarsi la condizione giuridica di convenuto impressagli con la citazione originaria, perchè nel giudizio di appello, che in sostanza

---

(1) Questa è la giurisprudenza prevalente: si veggano però in senso contrario le giuste osservazioni del SAREDO, *La nuova legge comunale e provinciale commentata*, vol. III, n. 6586-6606.

(2) Non può dubitarsi di questa massima. Sulla alienabilità dei fabbricati dei soppressi conventi, e sulla facoltà della Giunta provinciale amministrativa nell'autorizzare l'alienazione, veggansi i pareri del Consiglio di Stato 15 aprile 1891 e 2 gennaio 1892 (vol. II, p. 49, 561).

è una continuazione di quello di primo grado, non si ha scopo diverso da quello di difendersi dai pregiudizii che la sentenza gli apporta.

La eccezione di nullità e d'inammessibilità proposta dal Fazio deve dunque respingersi, comunque si parli di una deliberazione del 7 novembre ultimo della Giunta suddetta, con la quale è stata negata l'autorizzazione per essersi ritenuta temeraria la lite, e senza che occorra la sospensione del giudizio cui accennasi dal Sindaco pel ricorso propostosi contro tale deliberazione al Governo del Re.

In merito però l'appello non si sostiene. Trattasi di una aggiudicazione di beni comunali resa esecutiva mediante il visto dell'autorità che è dalla legge chiamata a riconoscere la validità e la regolarità del procedimento mediante il quale è stata compiuta, e quindi di fronte al Comune divenuta un contratto definitivo e perfetto, tuttochè non sia stato stipulato il contratto di cui è cenno nelle condizioni della vendita, del quale contratto il Sindaco stesso ha impedito la stipulazione, il che non toglie all'aggiudicazione rimpetto a lui la sua forza giuridica, che l'obbliga ad eseguirla, senza potere richiedere in questa sede la nullità del verbale stesso di aggiudicazione.

Non pare per altro che il fabbricato aggiudicato al signor Fazio sia a caratterizzarsi fra i beni di uso pubblico, nè per la giustificazione occorsa nell'averne ottenuto la cessione dal Demanio, nè per la concessione in qualunque modo fattane alla Società « I figli del lavoro ».

Molto meno poi può ricorrersi a decadenza della cessione in conseguenza della disposizione dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866, e del patto contenuto nel verbale di consegna di otlobre 1867.

L'articolo anzidetto prescrisse in genere che i fabbricati dei soppressi conventi si sarebbero conceduti ai Comuni ed alle Provincie, purchè se ne fosse fatta domanda entro il termine di un anno dalla pubblicazione di essa legge, e se ne fosse giustificato il bisogno per l'uso di scuola od altro nei rapporti dei Comuni e delle Provincie, ma non si prescrisse alcuna decadenza, come lo fu all'articolo 19 pei beni mobili che dalla legge stessa si dichiararono devoluti ai Comuni, anzi si sancì all'art. 21 essere definitive ed irrevocabili le concessioni degli edifizii, e per conseguenza non essendovi veruna decadenza, nemmeno pel patto contenuto nel verbale di consegna per sè stesso di niun effetto, e come non apposto, non può farsi calcolo dei timori accennati dal Sindaco.

L'appello adunque deve respingersi, e deve confermarsi l'appellata sentenza.

Tribunale di Casale

25 marzo 1896.

Pres ed *est* LAVAGNO, ff. di P.

Quartero c. *Vellano ed Economato generale dei benefici vacanti.*

Cause formali — Nuovi documenti e nuove istanze ed eccezioni all'udienza — Inammessibilità.

Economato generale dei benefizi vacanti — Qualità di usufruttuario — Locazione d'immobili — Durata eccedente il quinquennio — Riduzione — Scioglimento del contratto — Diritto del nuovo titolare e del conduttore.

Nelle cause formali le parti non possono all'udienza produrre nuovi documenti nè fare nuove istanze ed eccezioni.

L'Economato generale dei benefici vacanti non è ritenersi un amministratore dei benefizi durante la loro vacanza, ma un usufruttuario, e perciò alle locazioni d'immobili da esso stipulate deve applicarsi il disposto dell'art. 493 del Codice civile.

Così il nuovo titolare del beneficio come il conduttore hanno diritto di far ridurre la durata delle locazioni al quinquennio, e far risolvere il contratto alla fine del quinquennio stesso (1).

---

(1) I R. Economati generali dei benefizi vacanti non sono semplicemente amministratori, ma anche usufruttuari. Così lo SCADUTO, *Del dir. eccles. vigente in Italia*, 2ª ediz. volume II, n. 336.

E conformemente il Ministero di grazia e giustizia ed il Consiglio di Stato (nel parere 1 dicembre 1877. MAGNI, *Del dir. pubb. eccles.* p. 504, n. 22: LEGGE 1878, II, 195) rico-

Ritenuto che il Regio Subeconomo di Casale, debitamente autorizzato, affittava con scrittura privata 21 ottobre 1890 a Vellano Domenico per anni nove a partire dalli 11 novembre 1890 i beni stabili di proprietà del Beneficio parrocchiale di Castel S. Pietro, allora vacante.

Che nominatosi poscia il titolare del Beneficio nella persona di D. Quartero, questi volendo risolvere il contratto di affitto per l'11 novembre 1895 epoca in cui sarebbe scaduto il quinquennio in corso al tempo della di lui presa di possesso del Beneficio, perciò fece citare il Vellano avanti questo Tribunale e chiese appunto si dichiarasse risolto il predetto contratto.

Il Vellano instò per l'assolutoria della domanda del D. Quartero, ed in via subordinata perchè si dichiari tenuto il Regio Economato generale a far cessare le molestie infertegli dal D. Quartero, tenendolo rilevato dalle medesime sotto pena dei danni.

Che all'udienza di spedizione della causa il Vellano produsse una copia autentica di due note dell'Economato generale di Torino in data 31 gennaio 1890 e 27 novembre 1893, e tanto il Procuratore del Quartero, quanto dell'Economato si opposero a tale produzione per cui essendo sorta contestazione le parti d'accordo convennero come dal verbale d'udienza, che il Tribunale si facesse di ciò carico nella sentenza stessa, per cui devesi anzitutto decidere se o non si debba tener calcolo di questa produzione.

Che al riguardo l'art. 176 del Codice di procedura civile dispone che nelle cause formali le parti non possano all'udienza produrre nuovi documenti nè fare nuove istanze ed eccezioni.

Che in base quindi a siffatta esplicita disposizione di legge non poteva il Vellano fare le produzioni di cui sovra, ed il Tribunale non deve occuparsi delle medesime come se non facessero parte degli atti, essendo state irregolarmente prodotte.

Ritenuto sul merito, che l'art. 493 codice civile prescrive che le locazioni fatte dall'usufruttuario per un tempo eccedente i cinque anni non sono durevoli nel caso di cessazione dell'usufrutto se non per il quinquennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto.

Che il D. Quartero, quale investito del Beneficio parrocchiale dopo la fatta locazione, aveva perciò tutto il diritto di pretendere che la medesima avesse termine col quinquennio in corso e così alli 11 novembre 1895.

Il Vellano invece sostiene che il Don Quartero non può invocare il disposto dell'art. 493 perchè il R. Economato generale non è un usufruttuario, ma un semplice amministratore per cui si deve applicare l'art. 1572 che permette la locazione non eccedente i nove anni.

Questa tesi non è fondata e basta passare in rassegna leggi, decreti e regolamenti emanati riguardo ai regi Economati per convincersi che debba essere l'Economato considerato in questa parte quale usufruttuario.

Infatti senza soffermarsi a spiegare quali sieno le origini della regalìa, certa cosa è che al momento dell'unificazione politica e legislativa tutti gli Stati esercitavano cotesto diritto per mezzo di speciali amministratori destinati a raccogliere, amministrare ed erogare i frutti dei benefizii vacanti.

Ora col Regio decreto del 26 settembre 1860, esteso poi a tutto il Regno con decreto 25 giugno 1871, premesso come incontestabile il diritto della sovranità civile di assumere il possesso e l'amministrazione economica dei benefizii vacanti e di applicarne i proventi e volendosi provvedere all'uniforme esercizio di questo

---

nobbero che gli Economati generali « come gestori della regalìa sovrana non sono a considerarsi nello stretto significato della parola semplici amministratori, incaricati unicamente di esigere ed erogare i frutti dei benefizi vacanti nei fini della istituzione, ma trovansi in posizione analoga a quella degli investiti dei benefizi, e pel tempo delle vacanze sono veri usufruttuari col pieno ed assoluto godimento delle rendite nette ».

diritto in tutte le provincie del Regno, si è stabilito che gli economati avrebbero assunto l'amministrazione di tutti i benefizii ecclesiastici durante la loro vacanza, e che i frutti dei medesimi, detratte le spese d'amministrazione ed un equo assegno da corrispondersi al nuovo investito proporzionato al tempo della vacanza, saranno applicati a migliorare la condizione dei parrochi e sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di restauro delle chiese povere e ad altri usi di carità.

Con tali disposizioni non si può considerare l'Economato quale un semplice amministratore, nel senso della legge, a favore del Beneficio perchè in questo caso dovrebbe render conto e restituire i frutti, il che non è, all'ente amministrato, mentre invece i medesimi vanno a vanaaggio dell'Economato il quale ha un patrimonio proprio, e questi frutti accumulandosi cogli altri, ne accrescono il patrimonio, per poterne poi fare l'erogazione e senza controllo a seconda di quanto dispone l'art. 2 del succitato regio decreto; l'amministrazione adunque che fa l'Economato è pel suo interesse proprio, ed eguale a quella che farebbe un usufruttuario di cui all'art. 427 codice civile, avendo diritto di godere dei beni di cui il Beneficio Parrocchiale ha la proprietà, e per tutto il tempo che dura la vacanza del medesimo.

Ritenuto nei rapporti del Vellano coll'Economato, che riconosciuto in questo la qualità di semplice usufruttuario, nessun rilievo e danni son dovuti al Vellano per la risoluzione della locazione, perchè questi, avendo contrattato col subeconomo di Casale il quale nella scrittura 21 ottobre 1890 (registrata a Casale li 20 novembre 1890 n. 1545 con L. 13,20) mise per condizione specifica l'approvazione del contratto per parte dell'autorità superiore cioè dell'Economo Generale, sapeva che i beni erano di spettanza del Beneficio Parrocchiale e non doveva perciò ignorare la facoltà che aveva il nuovo investito a nominarsi, di risolvere il contratto al termine del quinquennio in corso in base al disposto del succitato art. 493, nel quale non si fa cenno di indennità da darsi.

Questo termine dei cinque anni è il massimo del tempo che fosse accordato all'Economato per le locazioni, giacchè fin dal regolamento 8 dicembre 1861 per l'Economato generale nelle Provincie Napolitane, era stabilito all'art. 63 che la durata degli affitti in massima non doveva eccedere i quattro anni, posteriormente poi con decreto 19 ottobre 1893 venne prescritto che durante la vacanza dei beneficii non si possano fare locazioni di beni immobili per tempo maggiore di tre anni.

Le condizioni del resto in cui si trovavano le parti erano identiche, la locazione poteva o non continuare a seconda della volontà tanto del D. Quartero che del Vellano, il quale, pure cessato il quinquennio, aveva diritto di sciogliere il contratto, perchè l'affittamento dura solo quanto la legge dispone, e la locuzione generica dell'art. 493, senza alcuna distinzione, fa ritenere che la nullità dell'affitto eccedente il tempo fissato nello stesso articolo non sia puramente relativa, ma possa prevalersene anche il conduttore il quale si sarebbe obbligato soltanto personalmente verso l'usufruttuario, ed in questo senso interpreta la disposizione il Pacifici Mazzoni e la Corte d'appello di Trani appoggiandosi anche alla discussione che ebbe a fare sul proposito la commissione incaricata dei lavori preparatori del Codice civile.

Ritenuto sulle fatte deduzioni nei rapporti di D. Quartero, che nell'ultima comparsa deliberativa del Vellano non si spiegò bene se i fatti da lui specificati erano dedotti a prova per interrogatorio o per testi; inoltre nella comparsa conclusionale la deduzione venne fatta per interrogatorio, ma non si spiega se sia dedotto all'Economato, oppure al D. Quartero, - il quale sarebbe estraneo ad ogni contratto di locazione, e prese possesso del Beneficio Parrocchiale dopo il medesimo. -

Che a parte anche tutto ciò gli interrogatorii sono inammessibili perchè irrilevanti; poco importando relativamente alla durata dell'affitto che i beni fossero in pessimo stato, e che sia andata deserta più

di una volta la licitazione privata dello affitto dei beni, potendo ciò avere piuttosto influenza sul prezzo; e non avendo alcun efficacia giuridica, per le suesposte considerazioni, la circostanza che il subeconomo, il quale non poteva vincolare l'Economato Generale, avesse assicurato il Vellano che la locazione sarebbe stata mantenuta, deduzione d'altra parte troppo generica non spiegando se dall'Economato, oppure dal nuovo investito del Beneficio venisse mantenuta, il quale solo aveva la facoltà di riconoscere tale locazione e rispettarla fino al termine fissato nella scrittura.

Per tali motivi il Tribunale dichiara risoluto il contratto d'affitto ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.
(IV Sezione).

Decisione del 27 marzo 1896.

Pres. Bianchi — *Est.* Perla.

Parroco di S. Anna di Palazzo in Napoli c. Congregazione di carità di Napoli.

Opere pie — Legato *cum onere* — Atto di formale erezione in ente morale — Autonomia dell'istituzione — Lascito dotale — Distribuzione affidata al parroco — Concentrabilità.

Non è a parlarsi di legato cum onere, *quando siasi con atto di formale erezione attribuito alla fondazione il carattere di vera e propria istituzione pubblica di beneficenza; e non influisce in contrario l'essersi nel decreto reale parlato di* legato pio, *anzichè di opera pia* (1).

È concentrabile il lascito dotale affidato per la distribuzione al parroco, se non venne sottoposto a condizioni speciali che consiglino l'applicazione dell'art. 60 della legge 17 luglio 1890 (2).

Ritenuto in fatto che con r. decreto del 3 marzo 1895 venne concentrato nella Congregazione di carità di Napoli il pio legato Fermo Secco-Commeno, avente scopo dotalizio ed amministrato già dal parroco di S. Anna di Palazzo in quella città.

Che avverso un tale provvedimento comunicato addì 24 aprile 1895, il reverendo Clemente Tarallo, nella qualità di parroco della detta chiesa, con atto sottoscritto da lui e dall'avv. Soria-Pisanelli, notificato addì 16 e 22 seguente maggio al presidente della Congregazione di carità di Napoli e al Ministero dell' Interno e depositato in segreteria addì 31 detto mese ed anno, interpose ricorso a questa Sezione, premettendo in fatto, che il legato di cui trattasi ha origine dal testamento del 25 settembre 1830 con cui il marchese Fermo Secco-Commeno, istituendo suo erede universale l'Ospedale Maggiore di Milano dispose fra l'altro nei seguenti termini: « In ciascun anno e sempre dal curato della Parrocchia dove avrò cessato di esistere, si distribuiranno tre doti di sessanta lire milanesi a tre povere ed oneste figlie dimoranti nella Parrocchia medesima ». Che il pio testatore morì in Napoli nella circoscrizione della parrocchia di S. Anna di Palazzo e in favore di tale Parrocchia ebbe a concretarsi il disposto legato; che le annue lire 180 milanesi furono sempre regolarmente corrisposte alla Parrocchia medesima dall'Ospedale Maggiore di Mi-

(1-2) Sulla concentrabilità delle istituzioni e lasciti dotali, veggansi da ultimo la decisione della stessa IV Sezione, 31 gennaio 1896, pubblicata in questa dispensa, pag. 315, e quella del 6 dicembre 1895, pubblicata nella precedente dispensa a pag. 192. Si consulti pure lo studio: *I lasciti a parrocchie e fabbricerie e la legge 17 luglio 1890* (vol. in corso, pag. 73), nel quale sostenemmo, fra l'altro, che il decreto reale di erezione in ente morale non vale a dare ai lasciti il carattere d'istituzione autonoma, quando non hanno gli elementi costituenti la persona giuridica.

lano finchè questo nel 1871 preferì affrancare l'onere, cedendole un titolo corrispondente di annua rendita inscritta nel gran libro del Debito Pubblico; che inoltre con r. decreto del 10 novembre 1867 fu approvato il relativo statuto organico.

Ciò premesso, il ricorrente sommariamente deduce:

Che nel caso in esame trattasi di legato *sub modo* a favore della Parrocchia, senza che tale carattere potesse essere alterato dall'emanazione dello statuto organico, tanto più che il relativo decreto di approvazione parla di statuto organico non di un'opera pia, ma semplicemente di un pio legato; che tutto il patrimonio del legato non consiste che nella tenuissima rendita inscritta di italiane lire 156, il che rende agevole la riscossione e semplicissima l'amministrazione; che le condizioni cui vanno subordinati i sussidi dotali non potrebbero essere meglio apprezzate che dal parroco; che secondo la mente del testatore la distribuzione delle tre doti deve farsi in ciascun anno e *sempre dal curato della Parrocchia*, il che non è compatibile col concentramento; che il parroco amministra il legato pio senza aiuto nè di tesoriere nè di segretario, onde la amministrazione non potrebbe essere più economica, raggiungendosi così lo stesso scopo cui mira la legge col concentramento. Chiede pertanto che la IV Sezione, revocando o annullando l'impugnato regio decreto, dichiari non farsi luogo al disposto concentramento.

Che alla sua volta la Congregazione di carità di Napoli, addì 5 febbraio corrente, ha prodotto un controricorso sottoscritto dall'avv. Dentice Accadia, con cui, premettendo che lo statuto della Pia opera all'art. 9 dispone che il parroco di Sant'Anna di Palazzo non ha che l'incarico di amministrare il legato stesso sotto la sorveglianza della Congregazione di carità e la tutela della Deputazione provinciale, osserva sommariamente che manca nel testamento la chiamata del parroco per potersi parlare di legato *cum onere;* che fu tutta buona volontà dell'Ospedale di Milano, erede universale del Secco-Commeno il trasferire al parroco di S. Anna di Palazzo la rappresentanza dell'Opera pia, affrancando l'onere dell'annua distribuzione; che la tenuità della rendita è una ragione per determinare il concentramento, anzichè negarlo, risparmiandosi con tale provvedimento le lire 30 che l'art. 16 del Regolamento interno assegna al segretario, oltre alla minore misura dell' imposta che la Congregazione di carità seguiterebbe a pagare nella quota del 13.20, anzichè del 20 per 100, che dovrebbe essere corrisposta dalla Parrocchia; che se le condizioni delle dotande non possono essere meglio apprezzate che dal parroco, nessuno impedisce alla Congregazione di carità di valersi del parroco stesso per la proposta, per le informazioni e per l'erogazione; che infine dicendo il ricorrente che lo stesso scopo dell'economica amministrazione avuto in mira dalla legge nel disporre il concentramento si potrebbe raggiungere con il lasciare il legato alle cure del Parroco, si viene a riconoscere che la legge appunto vuole il concentramento, senza che sia lecito ricorrere a mezzi equipollenti. Chiede quindi che il ricorso sia rigettato con la condanna del soccombente alle spese ed ai compensi.

Diritto. Attesochè la fondazione dotalizia di cui si tratta venne già riconosciuta come autonoma opera pia, essendosi provveduto con reale decreto del 10 novembre 1867 all'approvazione di uno statuto organico determinante in conformità delle tavole di fondazione lo scopo dell'istituzione, i modi e le condizioni del conferimento delle doti e il rispettivo metodo d'amministrazione; e di fronte a tale atto di formale erezione in ente morale non si può disconoscere nella fondazione il carattere di vera e propria istituzione pubblica di beneficenza, come vorrebbe il ricorrente, nulla giovando il dedurre che il citato regio decreto d'approvazione ebbe a parlare semplicemente di statuto di un pio legato, non di un opera pia, sia perchè il testo dello statuto parla appunto di opera pia,

sia perchè l'espressione *pio legato* accennante alla forma della disposizione istitutiva nulla toglie al carattere pubblico della fondazione e alla sua autonomia nei rapporti della parrocchia, il cui titolare era incaricato dell'amministrazione di quell'opera di beneficenza.

Attesochè ove pure potesse contestarsi nella pia opera il carattere di pubblica istituzione affatto distinta dalla parrocchia, ad escludere ogni dubbio al riguardo basterebbe avère presente lo stesso tenore della disposizione testamentaria, con cui al curato della Parrocchia non era affidata che la semplice *distribuzione* delle tre doti in favore di tre *povere ed oneste* figlie *dimoranti nella Parrocchia* medesima; con che non può ritenersi punto che legatario fosse l'ente parrocchia, avendo il testatore inteso di dar vita a un'istituzione in favore esclusivo e diretto dei poveri di quella circoscrizione, senza conferire al curato altra veste se non di semplice amministratore.

Attesochè nessun motivo di convenienza si riscontra nel caso in esame per applicare la disposizione eccezionale dell'art. 60 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, potendo l'onestà e la povertà delle dotande essere egualmente constatata dalla Congregazione di carità, nè essendo richieste altre condizioni speciali che fossero apprezzabili con più competenza dall'autorità spirituale del luogo, mentre la forma del patrimonio consistente in tenua rendita inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico è tale che l'impugnato concentramento non potrebbe rendere onerosa e complicata la gestione di fronte alla semplicità e gratuità dell'amministrazione nel modo in cui fu ordinata finora.

Attesochè le speciali circostanze della causa consigliano la compensazione delle spese del giudizio.

La Sezione rigetta il ricorso ecc.

Consiglio di Stato

(IV Sezione)

Decisione del 6 marzo 1896.

Pres. Bianchi. — *Rel.* Schanzer.

Amministrazione del pio legato de Lieto in Napoli c. Ministero dell'Interno, Prefetto di Napoli, Economato dei Benefizi Vacanti in Napoli e Congregazione di carità di Napoli.

Opere pie — Decreto reale di concentramento impugnativa per illegittimità — Mancata motivazione circa l'indole del lascito.

Opere pie — Enti distinti di culto e beneficenza — Concentramento parziale — Decreto reale — Mancata salvezza dal concentramento dell'ente di culto.

Opere pie — Istituzione ospitaliera — Sussidi agli infermi.

Opere pie — Concentramento — Distribuzione di sussidi a poveri abitanti in determinate località — Preferenza dei ciechi, storpi, infermi, ecc. — Art. 60 della legge 17 luglio 1890 — Inapplicabilità.

Non è impugnabile per illegittimità il Decreto reale di concentramento per non essersi con speciale motivazione pronunziato sulla questione sollevata circa l'indole del lascito che si intendeva concentrare.

Allorchè risulti dallo statuto, in perfetta armonia col testamento del fondatore, la duplice finalità del lascito comprendente in sè due enti distinti, l'uno di culto e l'altro di beneficenza, non può non ordinarsi il concentramento di quest'ultimo, specialmente se prevale sull'altro (1).

Non vale a qualificare un'istituzione come ospedaliera la sola circostanza che la sua beneficenza è rivolta anche a vantaggio di poveri infermi.

Non sono circostanze tali da consigliare la esclusione dal concentramento a termini dell'art. 60 della legge 17 luglio 1890 quelle che la dirtribuzione dei sussidi in danaro ed in oggetti di prima necessità deve essere limitata ai poveri abitanti in determinate località, e quella che siano fra costoro scelti a preferenza i ciechi, gli storpi, gli infermi, i vecchi e gli orfani.

Non è motivo sufficiente per annullare un Decreto reale l'avere ammesso di fare espressamente salvo dal concentramento l'onere di culto, dovendo ciò ritenersi necessariamente sottinteso.

---

(1) Sulla concentrabilità delle istituzioni o lasciti misti di culto e beneficenza, veggansi le decisioni riportate nel volume precedente a pag. 106, 248, 372, 377, 487. Veggansi pure le decisioni del 15 novembre 1895, ric. Parroco di Scurzolengo di Asti (vol. in corso pag. 63) e del 10 gennaio 1896, riferita più oltre, pag. 317.

Ritenuto in fatto che Gaetano de Lieto, parroco di Montesanto in Napoli, con testamento 23 ottobre 1818 dotava la chiesa di Santa Maria delle Grazie di una messa quotidiana e lasciava un capitale e due casamenti perchè le rendite si erogassero in elemosine ai poveri della Parrocchia, con preferenza a quelli di determinate vie indicate nel testamento stesso.

All' amministrazione delle elemosine chiamava il parroco *pro tempore* della stessa parrocchia e due parroci limitrofi.

Con regio decreto del 13 giugno 1820 gli amministratori designati dal de Lieto furono autorizzati all' accettazione del legato. Nel 1874 l' amministrazione dovette redigere uno statuto organico, approvato con regio decreto 19 luglio di quell'anno, a cui poi si aggiunse un regolamento interno che porta la data del 14 febbraio 1876. Secondo il menzionato statuto il legato ha un duplice scopo di culto e di beneficenza (art. 1). L'opera di culto è la celebrazione di una messa quotidiana nella chiesa di Montesanto, l'opera di beneficenza la distribuzione dei soccorsi ai poveri (art. 2). I mezzi per cui si mantiene il pio legato si ricavano da una rendita iscritta sul Debito Pubblico per L. 1400 e da una prestazione annuale di L. 42,50 che pagano in danaro due pronipoti del testatore (art. 3). Tutta l' entrata annua, tolte L. 365,30 per la messa nonchè le spese di amministrazione e di tasse governative, è destinata a soccorrere i poveri dei luoghi indicati dal testatere, sia con denaro sia con oggetti di necessità, come vesti, masserizie ed arnesi di lavoro. Al quale proposito lo statuto aggiunge che saranno preferiti i ciechi, gli storpi, gli infermi, i vecchi e gli orfani non atti al lavoro (art. 4, 5 e 6).

Andata in vigore la legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, la Congregazione di carità di Napoli propose il concentramento del lascito de Lieto. Vi furono opposizioni da parte degli amministratori, ma il Governo, avuto il parere favorevole del regio Commissario straordinario pel Comune di Napoli, della Giunta Provinciale Amministrativa e della prima Sezione di questo Consiglio, provocò un Reglio decreto di concentramento in data 31 maggio 1892, comunicato agli amministratori del lascito nel 30 maggio dello stesso anno.

Che contro questo R. decreto i detti amministratori hanno interposto un ricorso alla IV Sezione, regolarmente firmato, notificato e depositato, la cui motivazione è la segoente:

1. Il reclamo contro la proposta di concentramento, quand' anche non fosse stato fondato, avrebbe ad ogni modo potuto aprire l'adito all'indagine sull'indole dell'istituzione; cosicchè il rigetto basato sul motivo di essere la istituzione già stata dichiarata opera pia, violerebbe l'art. 2 del regolamento amministrativo per l'esecuzione della legge del 17 luglio 1890;

2. Precludendo l' adito alla detta indagine, il decreto denunciato violerebbe lo spirito informatore della legge, che, se intese colpire le istituzioni elemosiniere, non volle spogliare gli enti che mirano a scopi affatto diversi;

3. Il R. decreto col ritenere ente morale l'opera de Lieto avrebbe disconosciute le regole di diritto intorno alla personalità giuridica e la volontà del fondatore;

4. L' opera pia dovrebbe andare esente dal concentramento per il disposto dell'art. 54, capoverso, della legge e 106 del regolamento, messi in relazione coll'art. 6 dello statuto organico;

5. Sarebbe violato l' art. 60 della legge che esclude dal concentramento gli istituti di speciale beneficenza quale sarebbe appunto il lascito de Lieto, in quanto le rendite sono destinate ad esclusivo vantaggio dei ciechi, storpi, infermi, vecchi ed orfani;

6. E sarebbe del pari violato l'articolo 59 della ripetuta legge che esclude dal concentramento le istituzioni ospedaliere alle quali potrebbe equipararsi il lascito de Lieto, in quanto deve provvedere gl' infermi di oggetti di necessità;

7. Finalmente il R. decreto, non avendo espressamente fatto salvo l'adem-

pimento dell' onere di culto, avrebbe violato l'art. 91, n. 3, della legge più volte menzionata che vuole rispettati i legati e le opere di culto facenti carico ad enti ecclesiastici conservati.

Per le quali ragioni l'amministrazione ricorrente chiede l'annullamento del decreto impugnato con tutte le conseguenze di legge.

Che il Ministero dell'interno ha prodotto un foglio di contro-deduzioni sostenendo che non regge il primo mezzo del ricorso speciale a termini dell'art. 2 del regolamento 5 febbraio 1891, il decreto reale non aveva l'obbligo di soffermarsi sulla questione se il lascito de Lieto fosse o meno un' opera pia, questione che d' altronde dicesi indiscutibile di fronte ai decreti sovrani 13 giugno 1820 e 19 luglio 1874.

Indi il Ministero aggiunge altre osservazioni per combattere la tesi che il lascito de Lieto debba andar esente dal concentramento per la natura della beneficenza che esercita.

Da sua parte la Congregazione di carità di Napoli ha fatto depositare in Segreteria un memoriale a firma dell'avv. Filippo Dentice Accadia, con cui si studia di confutare punto per punto le deduzioni degli amministratori del lascito in quistione, e conclude per il rigetto del ricorso, colla condanna dei ricorrenti nelle spese e competenze.

Diritto. Attesochè col primo mezzo del ricorso si pretende che il decreto reale impugnato sia viziato d'illegittimità per non avere pronunziato sulla questione sollevata dal parroco circa l'indole del lascito De Lieto, con che sarebbesi violato l'art. 2 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891 per la esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Se non che a questo proposito è da osservare che l'art. 2 del citato regolamento concede uno speciale ricorso al Ministero dell'interno, avente per iscopo particolare ed unico di provocare un esame sull'indole di quelle beneficenze che, pur essendo state riconosciute come opere pie prima dell'attuazione della nuova legge, potrebbero sotto il regime di questa definirsi altrimenti nella loro natura giuridica. E siffatto speciale ricorso è dato agli amministratori delle beneficenze, all'infuori delle ipotesi di un qualsiasi procedimento già in corso per riforme dell'amministrazione o mutazioni del fine, per dar loro modo di ottenere, di loro iniziativa, quando ne sia il caso, provvedimenti che sottraggono le beneficenze da essi amministrate all'obbligo dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni della legge 17 luglio 1890. Ma quando invece è iniziata la procedura di concentramento, nella quale è attribuita agli interessati la più ampia facoltà di presentare contro la relativa proposta le loro osservazioni ed opposizioni, allora lo scopo del ricorso speciale per far definire l'indole dell'istituto vien meno, restando assorbito nella facolta più larga delle opposizioni che possono appunto aver per oggetto quella definizione. E ciò stante, il decreto reale di concentramento, risolvendo implicitamente anche sulle opposizioni di qualunque genere, senza che sia necessaria all'uopo una particolareggiata motivazione, sfugge alla censura d'illegittimità che gli si vorrebbe muovere per denegata giustizia. E ad ogni modo non possono gli amministratori lamentare mancanza di guarentigie, quando si consideri che, oltre al diritto delle opposizioni durante la procedura, hanno contro il definitivo provvedimento il rimedio del ricorso a questa Sezione la quale, dovendo giudicare del concentramento, non può esimersi dal risolvere la quistione della natura giuridica della beneficenza concentrata.

Attesochè questa questione, adombrata nel terzo mezzo del ricorso, fu largamente svolta alla pubblica udienza dalla difesa del ricorrente che sostenne trattarsi nel caso non di un'opera pia, ma di una istituzione avente lo spiccato carattere di ente di culto, con qualche onere di beneficenza. Ma quando contro una siffatta tesi non bastasse addurre gli argomenti che scaturiscono dal regio decreto 13 giugno 1820 e da tutta la storia del lascito De Lieto, che ebbe fin

dalla sua origine lo stato di opera pia, soggetta alla vigilanza dell'autorità tutoria, bisognerebbe pur sempre riconoscere che lo statuto, approvato con regio decreto 19 luglio 1874, in perfetta armonia col testamento del fondatore, stabilì nettamente la duplice finalità del lascito il quale comprende in sè due enti distinti e coordinati, l'uno di culto e l'altro di beneficenza, dovendosi avvertire che quest'ultimo prevale di gran lunga sull'altro per importanza ed entità di rendite vincolate al suo scopo.

Attesochè, ritenuta indiscutibile la natura di Opera pia autonoma nella parte del lascito destinata a beneficenza, cade senz'altro il quarto mezzo con cui s'invoca l'applicazione dell'art. 54, capoverso, della legge, che, com'è noto, si riferisce non alle beneficenze dotate di propria personalità giuridica, ma ai semplici fondi elemosinieri.

Attesochè il 2°, 5° e 6° mezzo mirano a dimostrare che la beneficenza De Lieto, come beneficenza speciale, deve andare esente dal concentramento. Non occorre soffermarsi sulla deduzione con cui si vorrebbe attribuire all'ente in parola il carattere di istituto ospitaliero, essendo troppo evidente che tale non è un istituto, sol perchè la sua beneficenza si rivolge anche ai poveri infermi. Ma neppure potrebbesi ravvisare nel lascito De Lieto quella specialità di condizioni nell'esercizio della beneficenza che per l'articolo 60 della legge è motivo di esenzione dal concentramento, imperocchè in sostanza trattasi di un istituto di beneficenza generica, destinato a sussidi in denaro e in oggetti di prima necessità. Nè vale a mutarne la indole il diritto di preferenza accordata agli abitanti di certi vicoli, diritto di preferenza che importa circoscrizione locale della beneficenza nella sua erogazione, ma non specialità di beneficenza nella forma e negli intenti. E similmente si dica del diritto di preferenza a favore dei ciechi, storpi, infermi ecc. ecc. che, se implica una speciale norma di amministrazione, non muta l'essenziale carattere della beneficenza elemosiniera in largo senso.

Attesochè finalmente per quel che riguarda il mezzo 7°, la circostanza di non essersi fatto salvo espressamente nel regio decreto l'onere di culto, non è ragione sufficiente di annullamento, poichè una tale salvezza devesi necessariamente ritenere sottintesa, non potendosi invertire gli oneri di culto a favore della beneficenza, se non premessa la speciale procedura di trasformazione se ed in quanto sia del caso.

Attesochè da tutte le premesse considerazioni appare che il ricorso non è fondato.

Attesochè l'indole della controversia e dei contendenti consigliano la compensazione delle spese.

Per questi motivi, la Sezione respinge il ricorso ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione del 31 gennaio 1896.

Pres. Bianchi. *Est.* Perla.

Parroco di S. Giovanni Maggiore in Napoli c. Congregazione di carità di Napoli.

Opere pie — Legato di maritaggi — Semplice amministrazione affidata al parroco — Istituzione autonoma di beneficenza. Opere pie — Istituzioni dotali — Tenuità della rendita — Concentrabilità — Art. 56 lettera *a* della legge 17 luglio 1890.

Il legato consistente nella erogazione di rendite determinate in maritaggi a favore di donzelle povere ed oneste da designarsi dal parroco, ha tutte le condizioni intrinseche per costituire una vera e propria istituzione pubblica di beneficenza (1).

Il carattere dotalizio dell'istitusione non osta al concentramento allorchè per la tenue misura delle sue rendite rientri nell'ipotesi dell'art. 56 lett. a della legge 17 luglio 1890 (2).

Ritenuto in fatto che su proposta dalla Congregazione di carità di Napoli e in

---

(1-2) Veggasi la decisione del 27 marzo 1896, pubblicata di sopra, (pag. 310) colla relativa nota.

seguito a voti conformi del Consiglio comunale, della Giunta provinciale amministrativa e della Sezione Interni di questo Consiglio, con regio decreto del 23 luglio 1893 venne concentrato nella Congregazione anzidetta l'opera pia Monte Garofalo già amministrata dal parroco *pro tempore* della chiesa di S. Giovanni Maggiore nella mentovata città;

Che comunicato un tale provvedimento con nota del 28 agosto 1893 dal presidente della Congregazione di carità, il parroco della nominata chiesa con atto sottoscritto da esso e dagli avvocati De Marinis Luigi e Maresco Alfonso e notificato addì 26 e 27 seguente settembre al Ministero dell'interno e al detto presidente della Congregazione di carità ha interposto ricorso a questa Sezione. Il ricorrente premette che la fondazione di cui si tratta ha origine dal testamento, con cui il defunto sacerdote Vincenzo Garofalo, fra le altre disposizioni, aveva stabilito che, estinti due vitalizii da esso ordinati, i capitali investiti a tal uso, secondo la testuale sua espressione, fossero intestati al parroco *pro tempore* della « parrocchia di S. Giovanni Maggiore e per la rendita adibiti per la formazione di uno o più maritaggi a favore delle donzelle povere ed oneste della suddetta chiesa, chiamando all'adempimento degli stessi il detto parroco di quell'epoca, da estrarsi in ogni anno ed al giorno che al parroco medesimo piacerà. » Dichiara inoltre il ricorrente che la fondazione fu regolata con uno statuto, approvato con decreto dal 5 gennaio 1879. Ciò premesso, il ricorrente sostanzialmente deduce: Che la fondazione di cui si tratta per le condizioni cui fu sottoposta non è un'opera pia nè a termine della legge del 1862, nè della vigente legge 17 luglio 1890, ma un semplice legato; che l'avere il parroco promosso il decreto di approvazinne dello statuto non poteva mutare l'indole dell'istituzione, essendo quindi nullo il decreto stesso per violazione delle disposizioni del Codice civile sui legati e dall'art. 1 e seguenti della precitata legge sulle istituzioni pubbliche di beneficeza; che in ogni caso quando i beni e le rendite destinati a qualche opera pia sono amministrate dal parroco si considerano proprietà della Parrocchia e parte della congrua parrocchiale; che i precedenti parlamentari della legge 17 luglio 1890 escludono la concentrabilità delle istituzioni dotalizie; che il capo VI della legge stessa che si occupa del concentramento non parla delle doti, mentre con le disposizioni del capo VIII non si prescrive che la sola revisione degli statuti (art. 93);

Che un tale concetto è confermato dall'art. 90 che si occupa solo delle doti di monacazione.

Chiede pertanto che per violazione specialmente degli articoli 54, 55, 56, 90 e 93 della citata legge la Sezione voglia annullare l'impugnato decreto di concentramento, e condannare il resistente alle spese del presente giudizio e al compenso di avvocato.

Che alla sua volta la Congregazione di carità di Napoli con foglio sottoscritto dal suo presidente e dagli avvocati Dentici Accadia e Pietro Bianchi sostanzialmente controdeduce: che il ricorso è nullo e inammissibile perchè comunicato alla sola Congregazione, e non alle autorità governative e con le richieste formalità; che, nel merito, trattasi di opera eretta in ente morale col decreto che ne approvò lo statuto; che le condizioni cui è sottoposta non contraddicono alla sua natura d'opera pubblica di beneficenza; che essa non importa alcuna attività a favore della Parrocchia da potersi ritenere come parte della congrua parrocchiale; che il concentramento nella specie è positivamente voluto dalla legge, trattandosi di un'istituzione che ha appena l'annua rendita di lire quattrocentoundici.

Chiedesi quindi che si dichiari la inammissibilità del ricorso o che se ne pronunci il rigetto.

Diritto. Attesochè il legato di cui si tratta, consistendo nella erogazione di rendite determinate in maritaggi a favore di donzelle povere ed oneste della parrocchia di S. Giovanni Maggiore in

Napoli da designarsi dal parroco, presenta tutte le condizioni intrinseche per costituire una vera e propria istituzione pubblica di beneficenza a' termini dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, avuto riguardo tanto allo scopo della fondazione, che ai soggetti da beneficare; e questi sostanziali requisiti furono già riconosciuti con reale decreto del 5 gennaio 1879 sotto l'impero della precedente legge sulle opere pie mercè formale erezione in ente morale con approvazione del relativo statuto.

Che è vano quindi il pretendere che la dotazione di una tale fondazione autonoma faccia parte integrante del beneficio parrocchiale, mentre al parroco, sia per virtù delle tavole di fondazione, sia per effetto del mentovato decreto che riconobbe la personalità civile della pia opera, altra veste non fu attribuita rispetto a tale fondazione se non quella di semplice amministratore;

Che ciò posto, il carattere dotalizio dell'istituzione non osta al suo concentramento nella Congregazione di carità, essendo fuori dubbio che le speciali norme degli articoli 90 e 93 della citata legge del 17 luglio 1890 con le quali è regolata la trasformazione e la revisione degli statuti delle opere dotali non ne esclude affatto la concentrabilità in forza delle generiche disposizioni dell'art. 56, rientrando la fondazione di cui ora si tratta per la tenue misura delle sue rendite nell'ipotesi della lettera *a)* dello stesso articolo;

Che non vi è quindi motivo di censurare l'impugnato provvedimento, mentre in ordine alle spese del giudizio non è il caso di alcuna pronuncia, non avendone fatta domanda l'amministrazione resistente.

Per questi motivi, la Sezione rigetta il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione del 10 gennaio 1896.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Schanzer.

Parrochi di San Michele Arcangelo e di San Giovambattista in Atessa c. Ministero dell'interno e Congregazione di carità di Atessa.

Opere pie — Conferimento di maritaggi — Celebrazione di messe — Enti distinti — Concentramento del solo ente di beneficenza — Rendita da attribuirsi all'ente di culto — Investimento del capitale in rendita pubblica.

La disposizione testamentaria, colla quale si stabilisce da una parte il conferimento di maritaggi coll'assegnazione di una determinata rendita per potervi adempiere, e dall'altra la celebrazione di messe coll'assegnazione pure di una rendita corrispondente, dà vita a due enti distinti, l'uno di beneficenza, e l'altro di culto, fra i quali non corre il rapporto di principale ed accessorio (1).

Solo l'ente di beneficenza è sottoposto a concentramento, mentre quello di culto non può sottrarsi all'amministrazione del parroco (2).

Nel fissare l'ammontare della rendita da lasciare al parroco per l'ente di culto non devesi stare a quello fissato dal testatore, ma a quello minore che è risultato dall'avere investito il capitale in rendita pubblica.

Ritenuto in fatto che con regio decreto 29 ottobre 1893, col parere favorevole del Consiglio comunale di Atessa e della Giunta provinciale amministrativa di Abruzzo Citeriore, venne concentrato nella Congregazione di carità del Comune predetto il legato Codagnone, in precedenza amministrato dai parroci di San Michele Arcangelo e di San Giovanni Battista della stessa città.

Contro il decreto di concentramento i parroci produssero nei modi e termini di legge, ricorso alla IV Sezione, la quale, con decisione 12-25 maggio 1894, tenendo in sospeso ogni definitiva pronuncia, ordinò la produzione del testa-

---

(1-2) In conformità di queste massime, si consulti la decisione del 6 marzo 1896, riferita di sopra, pag. 312; si veggano pure le altre decisioni ivi richiamate in nota.

mento Codagnone e di altri atti che furono trasmessi dal Ministero dell'interno con note 31 luglio e 9 agosto 1894.

Dal testamento di Gennaro Codagnone del 18 settembre 1822 si rileva che questi legò alle parrocchie di San Michele Arcangelo e di San Giovanni Battista un capitale mutuo di mille ducati, impiegato al tasso del nove per cento, colla condizione che; restando sempre il capitale di ducati mille, sugli annui ducati novanta d'interesse i parroci dovessero « in perpetuo in ciascun anno e nel giorno della festività di San Leucio nostro protettore fare due maritaggi di ducati venticinque l'uno nelle persone di due povere ed oneste giovinette zitelle ed orfane di solo padre di Atessa ».

« Gli altri ducati quaranta — prosegue il testamento — che resteranno delle suddette annualità si divideranno tra li suddetti due parrochi per celebrazione di messe. Aggiunge poi che avvenendo che le annualità fossero abbassate « li maritaggi si faranno a ragione di ducati venti l'uno e se si accresceranno saranno sempre alla ragione di ducati venticinque l'uno e col di più si diranno messe. E come potrà darsi il caso di qualche lite contro qualche debitore, così s'impiegheranno le annualità per sostenerla e si sospenderanno li maritaggi ».

Dopo il 1870 il regio subeconomo dei benefici vacanti di Vasto ritirò il capitale mutuo, investendolo in rendita pubblica, e cioè facendo intestare L. 156 di rendita ad ognuna delle due parrocchie. I parroci ricorrenti dicono che l'annuo ricavo di questi certificati di rendita è di L. 256, di cui 140 si spendono in due maritaggi e 116 in messe.

I motivi del ricorso poi sono i seguenti:

1° Il legato Codagnone non costituisce un'istituzione di beneficenza con onere di culto, ma un'istituzione essenzialmente di culto con onere di beneficenza, come risulterebbe da tutto il testamento e specialmente dalle disposizioni riguardanti l'ipotesi di una eventuale diminuzione del reddito, diminuzione che il testatore volle far gravare di preferenza sulla parte dotalizia, anzichè su quella di culto. Epperò ai termini dell'art. 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890 e particolarmente dell'art. 60, il legato dovrebb'essere esente dal concentramento.

2° In ogni caso sarebbe indispensabile procedere alla separazione della parte del legato destinata a beneficenza da quella destinata a scopo di culto, e conservare ai parroci l'amministrazione di questa seconda parte.

3° Nella peggiore ipotesi dovrebbe stabilirsi che la Congregazione di carità è obbligata a pagare annualmente ai parroci la somma di L. 170 destinata dal testamento a scopo di culto, o almeno quella di L. 126 che attualmente essi ritraggono dalla rendita sul sul Debito pubblico.

Ed in questi sensi i ricorrenti formulano due conclusioni subordinate, domandando in via principale l'annullamento del regio decreto impugnato col favore delle spese.

La Congregaziono di carità di Atessa presentò il 18 febbraio 1894 una breve memoria scritta con lo scopo di resistere al ricorso e chiederne il rigetto, ma con un altro del 15 aprile dello stesso anno, dichiarò di ritirare la memoria suddetta, perchè intende disinteressarsi della questione, avendo fatta la proposta di concentramento del legato unicamente per ossequio alla legge ed in seguito ad invito delle autorità superiori ed alla denuncia fattane dai rettori curati ai sensi dell'art. 89 della legge.

Diritto. Attesochè non ha fondamento il primo mezzo del ricorso, non potendosi il legato Codagnone qualificare nè come un legato di culto con onere di beneficenza, nè come un legato di beneficenza con onere di culto. — In realtà la disposizione testamentaria del Codagnone diede vita a due enti ben distinti fra i quali non corre il rapporto di principale ed accessorio, ma che hanno ciascuno una autonomia propria. Da una parte vi è l'ente di beneficenza, col fine

del conferimento di due doti e con l'assegnazione di una rendita determinata per potervi adempiere, dall'altra parte l'ente di culto col fine della celebrazione delle messe e coll'assegnazione pure di una rendita corrispondente.

Attesochè, riconosciuta la indipendenza dei due enti l'uno dall'altro, cade l'argomento che i ricorrenti vogliano trarre dalle disposizioni del testamento colle quali si stabilisce che una eventuale diminuzione del reddito del capitale legato debba andare a carico delle doti piuttosto che delle messe, e che parimenti la parte dotalizia debba sopperire alle spese delle liti eventuali contro i debitori; imperocchè, quand'anche da quelle disposizioni si potesse dedurre che nell'animo del testatore lo scopo di culto prevalesse su quello di beneficenza, non ne conseguirebbe però ch'egli avesse inteso costituire un ente di culto con un semplice onere di beneficenza, ma soltanto che, costituiti e coordinati due enti, ciascuno con una propria finalità, egli abbia voluto far gravare certi pesi in determinate ipotesi piuttosto sull'ente di beneficenza che sopra quello di culto.

Attesochè meritano accoglimento le domande subordinate dei ricorrenti, in quanto che il patrimonio del legato consistendo in rendita sul debito pubblico, agevole ed opportuna ne sarà la divisione, mediante la quale, assegnandosi alla Congregazione di carità la parte destinata alla beneficenza, potrà restare ai parroci l'amministrazione della parte destinata al culto.

Attesochè, per quel che riguarda l'ammontare della rendita annua da conservarsi allo scopo di culto, è chiaro che non potrà essere quello che fu originariamente fissato dal testatore in L. 170 annue, dacchè la rendita complessiva del lascito Codagnone subì una diminuzione quando, dopo il 1870, il subeconomo di Vasto, mutando la natura dell'impiego del capitale, lo investiva in titoli di rendita pubblica.

Per conseguenza l'ammontare della rendita annua spettante rispettivamente allo scopo di culto ed a quello di beneficenza, dovrà determinarsi tenendo conto di codesta diminuzione della rendita originaria, e ripartendo la rendita complessiva odierna nella stessa ragione proporzionale stabilita dal testamento.

Attesochè in difetto di domanda e di resistenza non occorre pronuncia sulle spese.

Per questi motivi la Sezione respinge il ricorso ecc. e fa salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa in conformità dei criteri sopra esposti.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 20 dicembre 1895.

Pres. Bianchi — *Est.* Schanzer.

Parroco e Fabbriceria della Chiesa di Serralunga d'Alba c. Ministero dell'Interno e Congregazione di Carità di Serralunga d'Alba.

Opere pie — Concentramento — Amministrazione già tenuta dalla Congregazione di carità — Semplice erogazione delle rendite affidate al parroco — Effetti del concentramento.

Opere pie — Concentramento — Enti autonomi — Attribuzione della qualità di erede o di legatario ad una Parrocchia o Fabbriceria — Equivale ad attribuzione di un semplice diritto di amministrazione.

Opere pie — Legato alternativo di doti e di messe — Concentramento — Esecuzione — Prudente arbitrio dell'autorità politica.

La misura del concentramento ha luogo anche quando l'amministrazione dell'opera pia trovasi già presso la Congregazione di carità, e solo la erogazione della rendita è attribuita ad altri (nella specie, parroco) (1).

In tale caso il concentramento va inteso nel senso di integrare il diritto di amministrazione della Congregazione di carità, richiamando ad essa anche il diritto della erogazione delle rendite (2).

(1-2) Disposto il concentramento non possono esse conservati ai cessati amministratori i diritti di erogazione e di nomina conferiti loro dalle tavole di fondazione. In questo senso veggasi decisione 26 aprile 1895, ric. Parroco e Fabbriceria di Lodivecchio (vol. V, p. 372).

L'attribuzione della qualità di erede, di legataria o donataria data ad una Parrocchia o Fabbriceria a nulla influisce per la esclusione dal concentramento, quando trattasi di disposizioni con cui si vengono a costituire veri enti autonomi con finalità e dotazione propria, e l'attribuzione predetta non debba intendersi che quale attribuzione di un semplice diritto d'amministrazione (3).

Non è di ostacolo al concentramento l'avere il testatore disposto alternativamente che in un anno la rendita sia destinata al conferimento di doti, ed in un anno a celebrazione di messe nella Parrocchia, restando solo rimesso al prudente arbitrio dell'autorità politica di dare esecuzione al concentramento nel modo meno gravoso per la Parrocchia, attesa la natura dei beni che formano il lascito (4).

Ritenuto in fatto che il senatore Giovanni Antonio Foglio, con suo testamento 17 settembre 1846 istituiva a favore della Congregazione di carità di Serralunga un legato di L. 500, delle quali L. 300 dovevano servire per lo stabilimento di una scuola da fondarsi e regolarsi col concorso del parroco, L. 100 dovevano dalla Congregazione di carità pagarsi al parroco per essere dal medesimo distribuite ai poveri, preferibilmente vecchi e valetudinari, ed altre lire 100 dovevano dalla Congregazione pagarsi egualmente al parroco per celebrazione di messe.

Posteriormente, e cioè il 19 luglio 1865, per atto del notaio Cappellano Angelo Filippo, la vedova del detto senatore Foglio, signora Giacinta Sartoris, donava alla Congregazione di carità l'annua rendita di L. 750.

Nell'estratto di detto atto notarile, rilasciato dal conservatore dell'Archivio notarile distrettuale d'Alba, si legge: « lire cinquecento rimesse al signor parroco, onde dal medesimo si convertano lire trecento in elemosina della celebrazione di una messa ecc...; e le altre lire duecento sieno distribuite ai poveri della condizione specificata in detto testamento egualmente che le restanti lire duecentocinquanta che rimangono disponibili presso la detta Congregazione di carità ».

Che don Lazzaro De Negri, proposto di Serralunga, con testamento 4 settembre 1688 istituiva sua erede universale la Confraternita e Cappella del Suffragio eretta nella Parrocchia di Serralunga « con facoltà alla medesima e suoi signori rettori ed ufficiali in perpetuo di godere e fruire li suddetti beni e redditi da quelli provenienti ».

Viene poi nel testamento il seguente brano: Il reddito dei quali beni esso signor testatore dichiara sia impiegato annualmente come infra: cioè la quarta parte a totale utile e beneficio della suddetta ceppella e Compagnia e le altre tre quarti, detratte prima le spese, ecc.... detti signori ufficiali spenderanno alternativamente, come infra, cioè un anno ne faranno celebrare tante messe, ecc... e l'altro anno le spenderanno a dare in dote a qualche povere figlie di questo luogo, purchè siano di onesta vita e da me infrascritte notaio recognite; in qual caso dovranno detti signori rettori ed ufficiali avere il dovuto riguardo d'impiegare detto denaro a beneficio e pro di chi conosceranno essere più necessario, e così si andrà sempre proseguendo ed alternativamente in perpetuo la spendita delli detti redditi ».

---

(3) Nel senso di questa decisione veggansi da ultimo quelle del 27 marzo e 31 gennaio 1896, ric. Parroci di S. Anna di Palazzo e S. Giovanni Maggiore in Napoli (vol. in corso, pag. 310 e 315). Noi abbiamo sostenuto il principio contrario nello studio: *I lasciti a parrocchie e fabbricerie e la legge 17 luglio 1890 sulle opere pie* (stesso volume, pag. 73 e seg.).

(4). Questa massima dimostra, secondo noi, la perplessità in cui si è trovata la stessa IV Sezione nel mantenere fermo nella specie il decreto reale di concentramento. Essa stessa ha riconosciuto che il concentramento riusciva *gravoso* alla Fabbriceria *erede*, e si è rimessa nell'esecuzione al prudente arbitrio dell'autorità politica. Che cosa significa questo *prudente arbitrio dell'autorità politica?* Il concentramento di una istituzione può essere o no decretato in conformità di tassative disposizioni di legge, e quando esso trova ostacolo nel danno che può derivarne ad altro ente, non è sempre più il caso di applicare l'art. 60 della legge 17 luglio 1890? Dove si può andare a finire coll' ordinare senza riguardo concentramenti, rimettendosi poi per l'esecuzione al *al prudente arbitrio dell'autorità?*

Per decreto del vescovo d'Alba in data 30 maggio 1832 la Compagnia del Suffragio, anche per ciò che riguarda il legato De Negri, veniva con altri enti di culto riunita sotto l'amministrazione delle Fabbriceria della chiesa parrocchiale.

Con deliberazione del 22 settembre 1890 la Congregazione di carità di Serralunga propose il concentramento dei legati Foglio e Sartoris e De Negri. Il Consiglio comunale espresse per tutti e tre i legati parere contrario, mentre la Giunta provinciale amministrativa di Cuneo avvisava favorevolmente al concentramento, che, su conforme parere della prima Sezione del Consiglio di Stato, fu ordinato con regio decreto 6 gennaio 1895, per la parte destinata alla beneficenza.

Il parroco e i fabbriceri della chiesa parrocchiale di Serralunga, coll'assistenza degli avvocati Teobaldo Calissano e Guglielmo Caselli, hanno prodotto contro il detto regio decreto un ricorso a questa quarta Sezione, che è stato notificato al prefetto di Cuneo in rappresentanza del Ministero dell'interno, e al presidente della Congregazione di carità di Serralunga.

I ricorrenti deducono la violazione degli articoli 54 e seguenti, 70, 71, 90 e 91 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni di pubblica beneficenza e, con una memoria a stampa dando più ampio svolgimento ai motivi del loro reclamo, impugnano anzi tutto il decreto reale per mancanza della necessaria motivazione, perchè il decreto non solo non dà alcuna ragione del concentramento, ma contiene anche errori nelle premesse di fatto che precedono il dispositivo.

Il decreto parla dei legati Foglio-Sartoris, amministrati dal parroco ed aventi scopo elemosiniero. Invece questi legati, mentre hanno scopo misto di culto e di elemosine, sono in realtà amministrati dalla Congregazione di carità che è la legataria, e che non fa altro che passare ogni anno le somme determinate dai pii disponenti al parroco perchè le distribuisca. Quindi, si dice, il decreto reale non ha fondamento alcuno, perchè ordinò il concentramento di beni la cui amministrazione era già nelle mani della Congregazione di carità.

Che se per il legato Sartoris la volontà della disponente dovesse interpretarsi nel senso che le lire 500 dovevano essere rimesse al parroco non anno per anno, ma una volta per sempre con stralcio del relativo capitale dalle L. 750 di rendita donate alla Congregazione di carità, in tal caso il legato dovrebbe intendersi fatto alla parrocchia nel cui patrimonio sarebbesi incorporato. E allora il concentramento troverebbe un ostacolo nel principio che non sono concentrabili i fondi per elemosine che costituiscono semplici oneri gravanti il patrimonio di enti ecclesiastici conservati.

Quanto al legato De Negri fatto alla Compagnia del Suffragio, a cui è succeduta la parrocchia, valgono, secondo i riccorrenti, le medesime ragioni di esenzione dal concentamento, perchè tratterebbesi di un semplice legato *con onere di beneficenza*, a favore di una istituzione di culto. Inoltre si fa notare che, dovendosi la beneficenza attuare alternativamente con i fini di culto, è giusto *a fortiori* che le rendite rimangano presso l'ente erede, tanto più che si ricavano da beni stabili che sarebbe difficile smembrare.

Per tali motivi i ricorrenti chiedono che la Sezione voglia annullare l'impugnato decreto reale per illegittimità, eccesso di potere e violazione di legge, coi provvedimenti di ragione e colla condanna delle parti avversarie alle spese ed onorario di avvocato.

Diritto. Attesocchè, quanto ai legati Foglio e Sartoris, non sussiste, come sostengono i ricorrenti, che il decreto impugnato manchi di ogni base per aver concentrato nella Congregazione di Carità di Serralunga un' amministrazione che già fin da prima le apparteneva.

E' vero che la Congregazione di Carità, come legataria amministrava, in quanto che riscuoteva le rendite dei legati, ma poi le trasmetteva, in conformità degli atti di fondazione, al parroco, perchè ne facesse distribuzione ai poveri. Di guisa

che mancava alla Congregazione di carità uno degli elementi più essenziali che formano il contenuto del diritto di amministrare, cioè dire il diritto di erogazione. Nella specie dunque il concentramento era inteso ad integrare il diritto d'amministrazione della Congregazione di carità, richiamando ad essa il diritto di erogazione fino allora esercitato dal parroco, nè vi potrebb'essere dubbio sulla legittimità di un siffatto provvedimento, imperocchè, come il più contiene il meno, così la facoltà di trasferire mediante il concentramento tutta l' amministrazione di un istituto pubblico di beneficenza da uno ad altro amministratore, implica di necessità quella di trasferire similmente una singola funzione amministrativa per riunirla con tutte le altre nelle mani della persona o dell'ente designato dalla legge. Ora nel caso in esame codesto ente era appunto la Congregazione di carità, il che, in vista del carattere spiccatamente elemosiniero dei due legati in parola, non può essere contestato, quando *si tenga presente* la disposizione dell'art. 54 della legge 17 luglio 1890.

Attesochè la ipotesi che in linea subordinata i ricorrenti mettono innanzi per il legato Sartoris, che cioè il medesimo possa intendersi fatto alla parrocchia piuttosto che alla congregazione di carità, non regge di fronte al testo dell'estratto di atto notarile prodotto dai medesimi ricorrenti. E del resto, quand'anche, secondo le espressioni usate dalla pia disponente, si dovesse considerare come legataria la parrocchia piuttosto che la Congregazione di carità, tratterebbesi sempre nella sostanza di una di quelle disposizioni con cui si vengono a costituire veri enti autonomi di pubblica beneficenza con finalità e dotazione propria, e nelle quali l'attribuzione della qualità di erede, di legatario o donatario devesi intendere nella mente del disponente come attribuzione di un semplice diritto d'amministrazione, soggetto alle norme sul concentramento nei casi contemplati dalla legge.

Attesochè analogo ragionamento deve per il legato De Negri. Il testatore chiamò erede la Cappella del Suffragio a cui succedette poi la fabbriceria parrocchiale di Serralunga, ma esplicò codesta istituzione di erede con un complesso di disposizioni, da cui si rileva che mentre volle devolvere un quarto delle rendite del suo patrimonio ad esclusivo utile e beneficio dell'erede, destinò le altre tre quarte parti a scopi specificatamente stabiliti di culto e di beneficenza. E per quel che riguarda la beneficenza dispone precisamente che le dette tre quarte parti delle rendite si erogassero ogni due anni per doti; il che evidentemente equivaleva a costituire un istituto pubblico di beneficenza con una dotazione ben determinata.

Ciò posto nulla osta nelle disposizioni della legge e nei riguardi dell'opportunità a che la parte di beneficenza venga separata da quella di culto, restando rimesso al prudente arbitrio dell'autorità politica di dare esecuzione al concentramento nel modo meno gravoso possibile per la parrocchia, tenuto conto della natura dei beni che formano il lascito in discorso.

Attesochè in difetto di resistenza non vi è luogo a condanna nelle spese.

Per questi motivi la Sezione respinge il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(Sezioni unite).

Parere del 19 febbraio 1896.

Ricorso al Re in via straordinaria — Illegittimità del provvedimento impugnato — Quando si abbia — Documenti nuovi.

Può impugnarsi col ricorso al Re in via straordinaria, giusta l'art. 12 n. 4 della legge sul Consiglio di Stato, come illegittimo, qualunque provvedimento definitivo che sia contrario alle leggi ed alla giustizia (1).

È perciò ricevibile il ricorso suddetto presentato contro un Decreto reale che per documenti sopravvenuti, risulta non conforme alla verità sostanziale delle cose, e perciò non corrispondente alla legge ed alla giustizia (2).

(1-2) Con precedenti pareri il Consiglio di Stato aveva ritenuto che quando si presentano nuovi documenti che abbiano per effetto di mutare lo stato di fatto in base al quale fu

... Considerato che dal tenore del ricorso quale venne ora riassunto e dalla sostanza dei documenti ora nuovamente prodotti, emerge, anzitutto, che il ricorso medesimo impugna la legittimità del decreto Reale, non tanto perchè i fatti da esso ritenuti non dovevano condurre alle conclusioni cui esso è venuto, quanto perchè i fatti allora ritenuti per costanti si palesano come non sussistenti;

Che ciò posto si presenta la questione se il ricorso, prodotto ai termini dell'articolo 12, n. 4 della legge sul Consiglio di Stato, cioè a titolo di *illegittimità*, sia ricevibile;

Che però un provvedimento in tanto è legittimo in quanto corrisponde alla verità sostanziale delle cose, e non solo allorchè sia emesso dall'autorità competente e senza violazione della forma e della legge. Difficilmente potrebbe ammettersi che l'Amministrazione, ove riconosca che il provvedimento da essa preso non corrisponda a quella verità, non avesse la possibilità di rivenire sul proprio operato, ma dovesse costringere le parti a rivolgersi al più lento e costoso rimedio di provvedersi in via giudiziaria;

Che questo Consiglio ebbe altre volte a manifestare codesto pensiero, osservando che « la legge non ha definito il concetto della legittimità degli atti amministrativi secondo il nostro diritto pubblico, ma ne ha lasciato l' intelligenza alla dottrina ed all'uso; e secondo la dottrina e l'uso non è tenuto per legittimo qualunque atto amministrativo contrario alle leggi ed alla giustizia ». (Parere 15 novembre 1884, a Sezioni unite n. 2403-5106). E altra volta che « quantunque tali ricorsi siano letteralmente ristretti alla sola legittimità, pure non è vietato, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, il riesame di quelle questioni sostanziali che si attengono alla vera giustizia dei provvedimenti ». (Parere 5 febbraio 1887, a Sezioni unite, n. 2911-6449).

(*Omissis*). Per questi motivi, ecc.

Consiglio di Stato.

(Sezione dell'Interno).

Parere del 24 gennaio 1896.

Fondazione privata — Quale sia — Nomina degli amministratori da farsi dalla pubblica autorità — Non vale a mutare il carattere della fondazione — Domanda di assumerne l'amministrazione fatta da pubblica istituzione di beneficenza — Inammessibilità — Raggruppamento.

E' fondazione privata *quella destinata unicamente a favore di determinate famiglie discendenti dal fondatore, senza devoluzione o vantaggio della pubblica beneficenza.* (1)

A mutare la natura di tale fondazione non vale il fatto che gli amministratori di essa debbano nominarsi dalle pubbliche autorità. (2)

Gli amministratori di una istituzione pubblica di beneficenza possono, come privati, chiedere di far parte dell' amministrazione di una fondazione privata, *ma non possono invocare ed ottenere dalla pubblica autorità che tali fondazioni siano gerite ed amministrate dalla istituzione di cui essi fanno parte.* (3)

Le norme del raggruppamento non possono applicarsi, neppure per analogia, a fondazioni di carattere privato. (4)

Visti i ricorsi presentati dal Magistrato di Misericordia e i nuovi documenti ora prodotti in seguito al parere suddetto.

Ha considerato che senza alcun dubbio la fondazione Croceo ha carattere di fondazione privata, secondo la lettera *b* dell'art. 2 della legge 17 luglio 1890, essendo essa destinata unicamente a favore di determinate famiglie discendenti dal fondatore, senza devoluzione o vantaggio della pubblica beneficenza.

Che questo suo carattere (del resto non contestato) non cessa per ciò che il testatore abbia stabilito che dopo la morte del

---

emesso o per ricorso o d'ufficio il provvedimento sovrano, contro cui si ricorre, nulla si oppone a che l'affare sia ripreso in esame dalla stessa Sezione: vedi pareri 20 febbraio 1891, ric. Vescovo di Cervia (vol. I, 748), 19 dicembre 1891 (vol. II, 562).

(1-4) Sui caratteri della fondazione privata veggansi le decisioni della stessa IV Sezione del 9 gennaio 1893 (vol. IV, pag. 482), 5 ottobre 1894 (vol. IV, pag. 764), 26 aprile 1895 (vol. V, pag. 372) 15 febbraio 1895 (vol. V, pag. 377).

primo amministratore (la di lui vedova) gli amministratori successivi dovessero nominarsi dalla pubblica autorità. Per l'articolo 2 della nuova legge (a differenza che per l'articolo 3 della legge del 1862 sulle Opere pie) l'indole pubblica o privata di una istituzione si desume unicamente dalle persone a cui beneficio essa è rivolta, non da quelle che l'amministrano. Al postutto nel caso attuale la pubblica autorità non sarebbe chiamata che alla nomina dell'amministratore privato.

Che, ciò posto, la domanda del Magistrato di Misericordia di Genova per essere autorizzato ad assumere l'amministrazione di quella fondazione non è giustificata nè dalla legge, nè dal regolamento da cui esso è attualmente retto, in mancanza di uno statuto organico debitamente approvato. Non è giustificata, e non può essere quindi accolta in base alla legge, imperocchè questa riconosce le pubbliche istituzioni di beneficenza, le colloca sotto la vigilanza e l'autorità pubblica, accorda loro anche determinati privilegi (patrocinio gratuito, facoltà di valersi degli impiegati comunali ecc...) in quanto esse disimpegnano un servizio di pubblico interesse, e sono preordinate a beneficio della classe indigente di una popolazione. Tale è la loro ragione di esistere: e questo loro carattere essenzialmente pubblico fa sì che esse non possono, come tali, mettersi al servizio di istituzioni meramente private, assumerne l'amministrazione, incontrarne le eventuali responsabilità. Liberi gli amministratori di far ciò come privati, al pari di ogni altro cittadino, ma non possono invocare e ottenere dalla pubblica autorità che tali amministrazioni private siano gerite dalle pubbliche istituzioni di beneficenza, di cui essi fanno parte. Le istituzioni di cui si parla, se potranno essere sottoposte alla suprema vigilanza della pubblica autorità in quanto ad esse fosse stato in altri tempi riconosciuto il carattere di corpi morali, sono però al di fuori della legge sulle pubbliche istituzioni di beneficenza.

Che, per la stessa ragione, non si potrebbero applicare, neppure per analogia, nel caso attuale, le norme della legge sul raggruppamento, appunto perchè questo suppone che esso avvenga fra istituzioni pubbliche di beneficenza.

Che del resto, l'assunzione dell'amministrazione dell'Opera Crocco per parte del Magistrato di Misericordia non sarebbe neppure conforme agli statuti del Magistrato medesimo. Per la sua legge costitutiva emanata il 23 gennaio 1419 dal Governo della Repubblica ligure era suo scopo di *inquirere et investigare omnia et singulo legato et relicta, dictis pauperibus vel miserabilibus personis, vel eis gnori alio titolo bona res iura obvenientia.* Ora a parte il considerare che tale compito è oggidì devoluto per legge alle Congregazioni di carità, e prescindendo pure dall'esaminare se per quella legge concepita nei suddetti, il Magistrato potesse estendere la propria azione anche sulle fondazioni di carattere puramente privato, anzi ammettendolo, pure, mancherebbe uno degli estremi per cui esso potesse esercitarlo nel caso attuale, imperochè l'Antonio Crocco fondò la sua beneficenza a favore della propria discendenza in genere senza richiedere la condizione di povertà dei beneficandi. E lo stesso dovrebbe dirsi pel regolamento che il Magistrato si compilò nel giugno 1863 (e che non risulta approvato dall'autorità superiore), poichè a termini dell'art. 1° del medesimo uno dei suoi scopi consisterebbe *nell'eseguire o curare l'esecuzione di tutte le fondazioni di beneficenza, soccorsi, legati a determinate famiglie od individui, o per causa pia delle quali in forza di antiche leggi o per volontà dei testatori gliene è devoluto il patrimonio o la sorveglianza.* Ora il testatore Crocco lungi dall'avergli affidato questo incarico, pregò la pubblica autorità di designare gli amministratori della fondazione da esso istituita.

Per questi motivi la Sezione è d'avviso che il ricorso si debba respingere.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 14 giugno 1895.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Schanzer.

Ministero del Tesoro c. Giunta prov. ammin. di Novara.

Confraternite ed altri enti obbligati al mantenimento degli inabili al lavoro — Rimborso di spese — Ricorso alla Giunta provinciale amministrativa — Procedimento contenzioso.

Nelle controversie per rimborso di spese pel mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, il giudizio di cui la Giunta provinciale amministrativa è investita dall'articolo 26 del decreto legislativo 19 novembre 1889 deve svolgersi nelle forme contenziose secondo le disposizioni del Regolamento 4 giugno 1891 per l'ordinamento della giustizia amministrativa (1).

Attesoochè non può negarsi e non è contestato dalla stessa Giunta provinciale amministrativa di Novara che essa emise la sua deliberazione 5 novembre 1894, impugnata coll'odierno ricorso dal Ministero del Tesoro, *in sede di tutela e non in sede contenziosa.*

Attesochè la IV Sezione ebbe a stabilire con diverse decisioni che nelle controversie per rimborso di spese pel mantenimento degl' indigenti inabili al lavoro, il giudizio di cui le Giunte provinciali amministrative sono investite dall'art. 26 del decreto legislativo 19 novembre 1889 deve svolgersi nelle forme contenziose secondo le disposizioni del regolamento 4 giungno 1891 per l'ordinamento della giustizia amministrativa, e ciò in base a due fondamentali considerazioni: la prima che il giudizio in parola, vertendo su questioni di debito e di credito tra i varii enti chiamati al rimborso delle spese predette in conformità degli speciali criteri fissati dalla vigente legge di pubblica sicurezza e dal decreto legislativo su menzionato, riveste i caratteri di una vera e propria giurisdizione anzichè di una semplice funzione di tutela; la seconda, che il regolamento 4 giugno 1891 coll'articolo 1 venne ad estendere le norme pel procedimento giurisdizionale davanti alle Giunte provinciali amministrative delle materie contemplate nella legge 1 maggio 1890, n. 6835, a tutte quelle rispetto le quali le Giunte provinciali fossero da altre leggi investite di giurisdizione.

Attesochè, ciò premesso, la Sezione non crede dover mutare la massima adottata di fronte alle deduzioni contenute nel memoriale, prodotto in occasione dell'attuale vertenza dalla Giunta provinciale amministrativa di Novara.

Ed invero il principale argomento su cui poggia la tesi della Giunta provinciale amministrativa non ha seria consistenza. Sostiene la Giunta non potersi ammettere che un giudizio istituito da un decreto legislativo del 1889 possa svolgersi con norme procedurali introdotte da una legge e da un regolamento posteriori, vale a dire dalla legge 1 maggio 1890 e dal regolamento 4 giugno 1891. Senonchè codesto ragionamento non trova conforto nei principii sull'applicazione delle leggi di procedura. E' comune opinione che tali leggi che sono di ordine pubblico, salvo particolari disposizioni di diritto transitorio, manifestino la loro efficacia dal momento stesso della loro attuazione rispetto a tutti i procedimenti che esse sono intese a regolare, abrogando per conseguenza le altre norme che abbiano anteriormente regolato i procedimenti medesimi.

Ora, se nel caso in esame, dopo la emanazione del regolamento 4 giugno 1891 e di fronte al disposto dell'art. 1 di esso regolamento che trasformò le norme procedurali per le materie contemplate nella legge speciale sull'ordinamento della giustizia amministrativa, in norme generali di procedura per tutte le materie nelle quali le Giunte siano da qualsiasi legge investite dell'esercizio di una giurisdizione, una sola questione preliminare rimaneva da risolversi per ritenere l'applicabilità delle nuove norme anche alla materia degl' indigenti inabili

(1) Identica massima fu stabilita colla decisione del 18 maggio 1895, Ministero del Tesoro c. Giunta provinciale amministrativa di Torino (*Bollettino delle Opere pie*, VI, 588).

al lavoro, e cioè se le attribuzioni date in questo campo alle Giunte r entrassero o meno nel concetto di giurisdizione; ma tale quistione preliminare per le ragioni più sopra rammentate, fu dalla IV Sezione risoluta in senso affermativo.

Nè vale opporre che all'attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1889 già era in vigore il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale che agli articoli 18 e seguenti disciplina il procedimento innanzi alla Giunta, imperocchè, come si rileva dall' intitolazione del capo II del detto regolamento, quelle norme si riferiscono esclusivamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza e di tutela.

Se, in difetto di norme speciali tracciate dal decreto legislativo sul mantenimento degli indigenti si potessero nell'intervallo tra la pubblicazione di esso e quella del regolamento di procedura per la giustizia amministrativa, seguire le disposizioni del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale anche nei giudizi di cui è questione, non occorre qui indagare. Certo però, per tutto il fin qui detto, la loro applicabilità rimane esclusa riguardo alle controversie in materia d'indigenti sorte, come l'attuale, posteriormente all'attuazione del più volte ricordato regolamento di procedura 4 giugno 1891.

Attesochè non è il caso di entrare a discutere le ragioni di opportunità che la Giunta provinciale amministrativa di Novara adduce a sostegno della propria opinione, accennando specialmente ai pregi di semplicità, sollecitudine ed economia di spese che il procedimento tutorio presenta in confronto di quello contenzioso, poichè il decidere nell'interesse delle parti contendenti, sull'applicabilità di questo o di quell'ordinamento procedurale, anche che si tratti di contenzioso amministrativo, è senza dubbio questione di diritto alla cui soluzione l'apprezzamento di ragioni puramente pratiche di convenienza deve per necessità restare estraneo.

Attesochè, riconoscendo fondato il primo mezzo del ricorso, può la Sezione prescindere dall'esame degli altri.

Attesochè la soccombenza trae seco di diritto la condanna nelle spese.

Per questi motivi, ecc.

CIRCOLARI, ISTRUZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Circolare *del Ministero del Tesoro, 15 febbraio 1896, n. 9150-2860, alle regie Prefetture, ai regi Economati generali dei beneficii vacanti del Regno ed alla regia Delegazione economale dei beneficii vacanti di Roma, sul Consolidato 4.50 0[0 netto da acquistarsi per conto di enti morali ed ecclesiastici in genere.*

Come è noto, la legge 22 luglio 1894 ha creato un nuovo tipo di Consolidato 4.50 0[0, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, destinato alla conversione dei titoli dei debiti redimibili indicati alla tabella *A*, annessa alla legge st ssa ed in sostituzione dei titoli del Consolidato 5 e 3 0[0, iscritti alla data della pubblicazione della legge medesima, in nome delle opere di pubblica beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890.

L'emissione del nuovo titolo al netto da ogni imposta, oltre a rendere più semplice e spedita la contabilità degli Istituti, agevola in molti casi ad essi il compito, per ciò che riguarda gli impegni amministrativi da loro assunti, poichè la riscossione degli interessi sul Consolidato 4.50 0[0 ha luogo ogni trimestre.

Ciò premesso, questo Ministero in vista dei vantaggi che ne possono ritrarre gli enti, e delle continue domande, che gli pervengono da alcune Prefetture del Regno e da regi Economati generali dei benefici vacanti, ha stabilito di estendere la facoltà per l'acquisto del Consolidato 4.50 0[0 netto a tutto gli enti morali ed ecclesiastici in genere, e poichè il detto Consolidato 4.50 0[0 netto si negozia ancora

agevolmente nelle Borse del Regno, il Tesoro per assecondare le domande che gli saranno rivolte provvederà esso stesso all'acquisto del Consolidato 5 0[0 lordo, ed alla relativa conversione in 4.50 0[0 netto, facendo rilasciare i rispettivi certificati nominativi, giusta quanto prescrive l'art. 20 del regio decreto n. 516 in data 21 novembre 1894.

Per le frazioni di rendita d'importo inferiore al *minimum* iscrivibile al *Gran Libro* che potranno risultare nelle singole operazioni, verranno rilasciati corrispondenti assegni provvisori del detto Consolidato 4.50 0[0 netto.

Sarà bene di avvertire che, ai termini dell'art. 20 del regolamento approvato col regio decreto 21 novembre 1894, n. 516, il taglio minimo dei titoli 4.50 0[0 netto è di L. 3 di rendita netta, il che agevola il reimpiego degli eventuali fondi disponibili degli enti (1).

Si compiaccia cotesto ufficio portare quanto sopra a conoscenza degli enti interessati, ed impartire le opportune istruzioni affinchè le domande per acquisti di rendita siano fatte per l'avvenire quando gli enti ne riconoscano la opportunità, per detta nuova specie di Consolidato 4.50 0[0 netto.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente e di assicurazione dei suoi effetti.

Pel Ministro
B. STRINGHER.

RISOLUZIONE DI QUESITI
proposti alla Direzione

Nella Parrocchia X v'è un Oratorio benedetto, ma non consacrato. In esso a memoria di uomini si celebrarono tutte le funzioni ecclesiastiche quale luogo sussidiario alla Chiesa parrocchiale.

Un proprietario limitrofo edificò da oltre un trentennio: 1° attorno all'abside (muro contro muro) un cascinale; 2° attorno a un lato della Chiesa due latrine ed un pollaio.

Si noti che dell'Oratorio non si conoscono le origini; ma risulta che fino dal 1700 era *pubblico*.

Ora si domanda: E' applicabile al caso l'art. 556 del Codice civile, onde si possa sostenere non prescrittibile a carico dell'Oratorio la servitù di quel pollaio e latrine non erette a distanza di legge?

Ed inoltre, quanto al portico del cascinale, possono gli avversari pretendere di appoggiarsi all'abside e di chiedere la comunione del muro?

Su questo quesito vi è una sentenza del 12 marzo 1882 della Cassazione di Roma; ma la massima ivi sancita come ed in quanto è al nostro caso applicabile?

Risposta. — L'esame della giurisprudenza, per la soluzione dei quesiti presentatici dà luogo alle seguenti deduzioni:

Non la sola sentenza della Cassazione di Roma 29 marzo 1882 in causa *Charbonnier* c. *Arciconfraternita del Carmine* (che è riportata anche nel giornale la *Legge*, 1882, I, 650, e che abbiamo accennata in questa RIVISTA in occasione della pubblicazione delle sentenze della Cassazione di Napoli 4 maggio 1889 e 17 luglio 1890, e della Corte d'appello di Genova 10 aprile 1894, di cui appresso), ma anche queste altre si riferiscono ai quesiti medesimi.

Cassazione di Torino, 18 agosto 1881, *Fabbriceria di S. Maria della Castagna* c. *Arbuco* (*Legge*, 1882, I, 115), e 21 luglio 1888, *Confraternita di S. Barnaba*

(1) Art. 20. Le iscrizioni al portatore e le iscrizioni miste al Consolidato 4.50 0[0 netto, saranno distinte in serie di L. 3, 6, 9, 18, 45, 90, 180, 450 e 900.

Le iscrizioni nominative potranno essere di L. 3, e di qualunque somma multipla di L. 3.

Ogni certificato d'iscrizione di rendita mista avrà annesse non meno di 30 e non più di 40 cedole al portatore per la riscossione delle rate trimestrali di rendita.

di Alessandria c. *Testa* (*Id.*, 1888, II, 478); Cassazione di Napoli 4 maggio 1889, *Di Tonno* c. *Longo* (questa RIVISTA, vol. I, pag. 137) e 17 luglio 1890, *Municipio di Napoli* c. *Ritiro di Santa Maria della Purità*, Id. id., pag. 209); Appello di Genova, 1. aprile 1894, *Congregazione di Carità di Riceò* c. *Figoli*, (ID. vol. IV, p. 273).

In tutte queste sentenze, compresa quella suindicata della Cassazione di Roma 29 marzo 1882, sono stati affermati questi principii: 1° La destinazione di un edificio ad uso pubblico non può essere desunta da fatti volontarii con caratteri di gratuità, universalità e perpetuità, senza che la destinazione provenga come causa dalla pubblica autorità; 2° Sono da considerarsi quali edifizi di culto destinati ad uso pubblico solo quelle chiese, senza delle quali riesca impossibile l'esercizio della giurisdizione spirituale della potestà ecclesiastica come le chiese parrocchiali, cattedrali e simili; 3° Non sono quindi da comprendere fra essi gli edifizi consacrati al culto e tenuti aperti al pubblico per tolleranza o per permissione della persona o ente morale cui appartengono, e nei quali il pubblico viene ad assistere a sacre funzioni, ecc. (Chiese di Confraternite, Cappelle, Oratorî aperti al pubblico, ecc.).

Una sentenza è recisamente contraria alle dette massime, ed è quella della Corte d'Appello di Casale 17 marzo 1884, in causa *Mazza* c. *Confraternita del Carmine di Voghera*. (*Legge*, 1885, I, 97). In detta sentenza si dichiara che per gli effetti degli articoli 536 e 572 del Codice civile sono comprese fra gli edificî destinati ad uso pubblico non le sole Chiese parrocchiali, duomi e basiliche, ma le Chiese ed Oratorj in genere, fra cui deve (nel caso) comprendersi anche una Chiesa di Confraternita in quanto destinata al culto in beneficio della popolazione.

Posteriormente però, come si argomenta da quanto precede, la giurisprudenza si è affermata in senso costantemente opposto.

Ciò premesso, e sempre in base alla ripetuta giurisprudenza, i principii da questa ritenuti dovrebbero applicarsi nel caso, trattandosi semplicemente di un Oratorio aperto al pubblico; potrebbe solo sostenersi la tesi contraria, a nostro avviso, quando effettivamente potesse dimostrarsi ed assodarsi che si tratti di una vera e propria succursale della parrocchia, debitamente riconosciuta e da riconoscersi come tale.

Concessioni di R. ASSENSO, di R. EXEQUATUR e PLACET.

Con regi decreti del 16, aprile 1896. E' stato concesso il *R. Exequatur* alla Bolla Pontificia con la quale monsignor *Macario Sorini* fu traslocato alla Sede Vescovile di Gubbio.

E' stato concesso il *Regio assenso* al decreto del cardinale arcivescovo di Milano in data 17 gennaio 1896 riguardante la erezione in parrocchia autonoma della chiesa coadiutorale di Nasca-frazione del comune di Veccana.

Con sovrana determinazione del 16 aprile 1896, è stata autorizzata la concessione del *Regio Placet:* alla Bolla Vescovile, con la quale al sacerdote *Domenico Gregnanin* è stata conferita la prebenda canonicale Magistri nel Capitolo cattedrale di Adria; alla Bolla Vescovile con la quale il sacerdote *Oliade Del Mancino*, già nominato al canonicato degli Angeli Custodi, di regio patronato, nel Capitolo cattedrale di Massa Marittima, è stato canonicamente istituito nel beneficio stesso; alla Bolla Vescovile con la quale al sacerdote *Luigi Caprio* è stata conferita la prebenda detta *Cardinalia* nel Capitolo cattedrale di Teano; alla Bolla Arcivescovile con la quale al sacerdote *Luigi Stola* è stato conferito un canonicato nel Capitolo Cattedrale di Manfredonia; al Decreto della Curia Vescovile di Volterra col quale al sacerdote *Archimede Toscani*, economo spirituale della chiesa parrocchiale di S. Cerbone in Montecerboli, è stata accordata una delle due pensioni annue, ciascuna di L. 352,80, riservate sulle rendite scorporate al patrimonio della chiesa di Bibbona.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1896 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

ANCORA SULLE DECIME REGIE

A proposito della sentenza del tribunale di Girgenti 14-22 settembre 1894

SOMMARIO. — 1. Introduzione. — 2. Dominicalità dichiarata dal De Ciocchis e r. patronato rendono inutile la ricerca dell'autenticità dei diplomi [?]. — 3. Verificazione dei documenti. — 4. Procedimento sommario. — 5. Incompetenza per valore. — 6. Prescrizione trentennale. — 7. Prescrizione decennale. — 8. Procedimento per la commutazione. — 9. Termine per la commutazione. — 10. Costituzionalità del r. decreto 19 maggio 1864.

1. Il presente scritto fa seguito agli altri tre intitolati " Decime regie, (specie siciliane, dominicali o sacramentali?), „ Roma, tipografia Editrice Romana, 1894 (estratto dalla *Rivista di Diritto Ecclesiastico*, vol. IV, disp. 45-46), ed all'altro " Prestazioni ad enti ecclesiastici siciliani; commutazione e sua procedura, „ (*Riv. di Dir. Eccl.*, 1895, vol. V, disp. 49-50), nonchè al terzo intitolato " Quinti decimali „ (ibid., 1896, vol. VI, pagg. 137-62).

L'occasione di questo ritorno sul medesimo argomento è specialmente la sentenza del Tribunale di Girgenti 14-22 settembre 1894, Intendente di finanza di Girgenti rappresentante del Fondo pel culto - Mendola e cons., Procuratore del re rappresentante il regio patronato, cioè la sentenza relativa alle decime del territorio del Comune di Favara, stampata in " Regia Prefettura della provincia di Girgenti, annunzi, „ supplemento al n. 43, 6 dicembre 1894: sentenza della quale, non essendo ancora stata pubblicata, per quanto noi sappiamo, in alcuna Rivista giuridica, non avevamo notizia allorchè inviammo alla tipografia il secondo degli scritti sopra ricordati.

Conosciamo che la medesima quistione, fondata sui medesimi diplomi, si è presentata innanzi ai Tribunali di Sciaccia, di Termini Imerese, di Trapani, di Caltanissetta e di Palermo (1), riflettendo pure migliaia di obnoxii, ma ignoriamo se e come sia stata decisa. Lo stesso diciamo della causa del Capitolo di Ascoli Piceno, fondata sopra diplomi analoghi; si veda [CORSINI A., avvocato], *Le decime del Capitolo di Ascoli*, Memoria, Ascoli Piceno, tipografia Cesari, 1894.

(1) TAMI ANTONIO, *Relazione alla Commissione di vigilanza sulla amministrazione del Fondo per il culto per gli esercizi 1892-93, 1893-94, 1894-95.* Roma, tip. Nazionale Bertero, 1895, pag. 266; vedi pure pagg. 233-35, intorno a S. Lucia del Mela in provincia di Messina.

La sentenza sopra citata del Tribunale di Girgenti riflettente 1153 proprietari, si pronunzia per la dominicalità, seguendo l'*ipse dixit* della Corte d'appello e della Cassazione di Palermo, gli argomenti delle quali sono stati già da noi esaminati e confutati.

Nel riferire ora quelli del Tribunale di Girgenti, quando non siano nuovi, come generalmente non lo sono, noi non istaremo a ripeterci confutandoli, ma ci limiteremo a rinviare ai due primi lavori precedenti sopra citati. Così pure, oltre che riguardo al merito della quistione principale, rispetto a quelle accessorie e procedurali, quando ne abbiamo trattato nei lavori precedenti. E svilupperemo, invece, le quistioni nuove, accessorie e procedurali, presentatesi innanzi al tribunale di Girgenti e dal medesimo, bene o male, risolute.

Aggiungiamo che gli obnoxii si sono appellati da questa sentenza, e che il giudizio pende innanzi alla Corte di appello di Palermo.

2. Riguardo al merito della quistione principale il Tribunale di Girgenti fa il seguente ragionamento, al quale intercaleremo entro parentesi rettangolari le nostre osservazioni e confutazioni. E' inutile, giuridicamente, ricercare se i diplomi normanno-svevi siano autentici o no, perchè sono ritenuti tali nella Visita del De Ciocchis — [incidentalmente, non *ex professo:* si consideri inoltre, come osserva Felice Bernardo, in una memoria inedita sopra questa vertenza, memoria gentilmente favoritami, che la lezione dei diplomi a cui si riferisce il De Ciocchis è diversa da quelle delle varie copie dei medesimi e dei presunti originali, e che la di lui Visita dichiara di non arrecare pregiudizio ai terzi: vedi pure Scaduto, " Decime regie, „ § 4]. — La detta Visita dichiara dominicali le dette decime — [non è vero; non le dichiara nè dominicali nè sacramentali; anzi pare che le raffiguri più tosto come sacramentali] —, il che si desume dal fatto, che le annovera tra le rendite di un ente morale (la mensa vescovile di Girgenti) di regio patronato — [non ne viene affatto tale conseguenza; Scaduto, " Decime regie, „ §§ 39, 40] —; carattere riconosciuto anche nel regio dispaccio 7 novembre 1766 relativo alla mensa di Girgenti — [noi non lo conosciamo; il Tribunale non indica dove si trovi].

Riguardo al merito essenziale della quistione il Tribunale di Girgenti non apporta dunque alcun nuovo contributo, tranne la citazione di un regio dispaccio 7 novembre 1766, che pare non esiste, e che, se esiste, probabilmente non prova ciò che il Tribunale ritiene.

3. La difesa degli obnoxii ha chiesto la presentazione e la verifica dei documenti, ma non ha presentato una vera e propria querela di falso, dice il Tribunale. Il quale risponde: la presentazione non è necessaria, perchè i diplomi " sono pubblicati e sono documenti storici e, legislativi, „ e perchè non c'è vera e propria querela di falso. Il Tribunale non lo dice, ma si sottintende, che la verificazione senza la querela di falso non è ammissibile, perchè non si tratta di scritture private (cod. proc. civ. art. 282-25), ma di atti pubblici (Cod. proc. civ. art. 296-318), anzi legislativi (Scaduto, *Decime regie*, § 70).

A questo ragionamento gli obnoxii oppongono, che secondo l'art. 7 della legge 8 giugno 1873 " la domanda di commutazione deve contenere il titolo ed il possesso che dà il diritto ad esigere la prestazione con l'offerta di comunicazione per originale o per copia dei documenti sui quali la domanda si fonda; tutto ciò a pena di nullità. „ Ma, pur negando il carattere di atti legislativi ai presunti diplomi normanni, e quindi pur ammettendo l'obbligo dell'offerta della presentazione, non ne deriva l'esame dell'autenticità dei medesimi senza la formale querela di falso.

La mancanza poi dell'offerta della presentazione sarebbe causa di nullità qualora si ammettesse, come fece il Tribunale ma non facciamo noi, che il procedimento applicabile sia quello della legge 8 giugno 1873, e non l'altro del decreto prodittatoriale 18 ottobre 1860, secondo il cui art. 8 in caso di contestazione del diritto si applica il procedimento ordinario, e quindi l'attore ha l'obbligo di presentare i titoli; ma la non presentazione dei medesimi, anzi la mancata offerta di presentazione, non è causa di nullità.

4. All'eccezione che il procedimento doveva essere il formale e non il sommario, il Tribunale di Girgenti risponde: " La nullità della citazione ed il rinvio al rito formale non possono essere ammessi, perchè il rito ordinario per le cause ove è interessata l'Amministrazione pubblica è per la legge fondamentale del contenzioso amministrativo il rito sommario, e la causa è pienamente istruita „.

La legge 8 giugno 1873, art. 14, dice: " Qualora insorga contestazione sul diritto della prestazione, il Tribunale sospenderà il giudizio di commutazione, rinviando la quistione per decidersi, con *procedimento ordinario,* presso il Tribunale medesimo o presso la pretura del luogo, secondo la rispettiva competenza pel valore della lite. „

L'espressione " procedimento ordinario „ adoperata in questo

articolo, considerata astrattamente, può intendersi in due sensi, cioè: 1° procedimento comune, solito, non eccezionale: 2° procedimento formale in opposizione a quello sommario.

Nella 1ª ipotesi, occorre vedere quale sia il procedimento non eccezionale applicabile al caso. Non è quello speciale stabilito da questa legge 8 giugno 1873 negli articoli 6,13,26,28; ma il solito, cioè quello che si adopererebbe ove la legge stabilisse la conversione rimettendosi per la procedura al diritto comune: il procedimento sarebbe il formale se si trattasse di controversia fra privati e privati; ma diventa il sommario perchè si tratta di lite fra una pubblica amministrazione e i privati.

Se questo od il secondo sia il vero senso dell' espressione " procedimento ordinario, „ si ha da vedere non astrattamente, perchè allora sono ammissibili entrambi i significati, ma concretamente, topograficamente.

Già, da quanto abbiamo detto sopra, s'induce che la suddetta espressione sia adoperata nel senso di procedimento comune in opposizione a procedimento eccezionale. Aggiungiamo un' altra ragione. Si combini il sopra riferito art. 14 col 7: " La domanda di commutazione sarà proposta con atto formale di citazione a comparire avanti il *Tribunale* civile del territorio nel quale siano compresi i fondi soggetti alla prestazione... „ Mentre, " qualora insorga contestazione, „ secondo l'art. 14, " il Tribunale sospenderà il giudizio di commutazione, rinviando la quistione per decidersi, con procedimento ordinario, presso il *Tribunale medesimo o presso la Pretura* del luogo, secondo la rispettiva competenza pel valore della lite. „ Dunque, se non si contesta il diritto della prestazione, il procedimento si svolge innanzi il Tribunale prescindendo dalla competenza pel valore della lite; se invece il detto diritto viene contestato, allora si ricorre al " procedimento ordinario „ cioè comune, anche riguardo alla competenza pel valore della lite, secondo che questa ecceda o no le lire 1500.

Ammessa questa interpretazione, non si può dire che la legge sul contenzioso amministrativo, in quanto per le liti con le pubbliche amministrazioni prescrive il procedimento sommario, sia stata abolita dall'art. 30 della legge 30 giugno 1873: " Tutte le disposizioni legislative contrarie alla presente legge sono abrogate. „ Giacchè la detta disposizione non sarebbe contraria alla detta legge.

Qualora poi si ritenga, come noi, che per la commutazione delle decime in Sicilia sia applicabile non la legge 8 giugno 1873, ma il decreto prodittatoriale 18 ottobre 1860 combinato col regio decreto 1864, la conclusione resta l'istessa, cioè quella del pro-

cedimento secondo il diritto comune. Ed infatti il decreto prodittatoriale 18 ottobre 1860 all'art. 8 stabilisce: " ...resteranno salve alle parti le azioni e le eccezioni che potevano loro competere, tanto in petitorio quanto nel possessorio, in ordine alla prestazione prima che fosse stata convertita, da sperimentarle *innanzi i magistrati competenti.* „

5. L'eccezione d'incompetenza del Tribunale per le partite inferiori, capitalizzate, a lire 1500, non è ammissibile, dice il Tribunale. Noi invece desumiamo il contrario dalla legge 8 giugno 1873, art. 6 e 14 combinati. Cioè, secondo l'art. 6 la citazione per la commutazione il creditore la deve fare " collettivamente per tutte le prestazioni dovutegli nel territorio dello stesso comune „, avanti il Tribunale (art. 7); ma se insorge " contestazione sul diritto della prestazione, il Tribunale sospenderà il giudizio di commutazione, rinviando la quistione per decidersi, con *procedimento ordinario* [e perciò desumendo la competenza per valore dalla prestazione capitalizzata di ciascun debitore, e non collettivamente con tutte quelle dovutegli nel territorio di un comune], presso il tribunale medesimo o presso la Pretura del luogo, secondo la rispettiva competenza pel valore della lite. „ Fra i due articoli 6 e 14 non c'è contraddizione; poichè il primo riflette il procedimento per la commutazione quando non si contrasta il diritto della prestazione; il secondo, invece, riguarda il procedimento relativo al detto diritto.

Altronde, siccome osserva il Bernardo in una memoria manoscritta, che il procedimento da applicare sia quello ordinario, risulta dal fatto che deve applicarsi non quello stabilito nella legge 8 giugno 1873, ma l'altro sancito nel decreto prodittatoriale 18 ottobre 1860 e nel regio decreto 19 maggio 1864 combinati ed in ispecie in quello or ora citato 18 ottobre 1860, art. 8.

6. Il ragionamento da me fatto, nel lavoro " Decime regie „ §§ 16-19, contro la prescrizione del diritto di decimare, parte dal supposto che il decimante, se nel termine di tre mesi stabilito dal decreto prodittatoriale 18 ottobre 1860 avesse trascurato di convertire, cadeva nella impossibilità di agire per la riscossione. Ma occorrono degli schiarimenti e delle distinzioni.

Tale impossibilità non era assoluta, ma relativa; la riscossione veniva sospesa, non abolita. Ma quale era l'estensione di questa relatività e di questa sospensione? La sospensione durava forse sino a nuova disposizione, ovvero sino a che, scorso il termine dei tre mesi, non si fosse proceduto alla conversione? La

risposta non si ricava nè dal decreto prodittatoriale 18 ottobre 1860 nè dal regio decreto prorogatorio 19 maggio 1864.

Se si accetta la prima interpretazione, il decimante trascurato veniva messo nella impossibilità di agire sino a nuova disposizione dello Stato: se, invece, si accetta la seconda, la impossibilità era relativa non riguardo al tempo ed alla volontà dello Stato, ma riguardo al tempo ed alla volontà del decimante stesso, ossia finchè il decimante non avesse, dopo decorsi i tre mesi, proceduto, tardivamente, alla conversione; cioè scorso il detto termine di tre mesi, il decimante non poteva più riscuotere se prima non fosse ricorso alla conversione; ma dietro questa, poteva sempre ricominciare a riscuotere.

Però a tal uopo bastava iniziare la conversione, od occorreva che fosse già compiuta?

Perchè la riscossione non fosse sospesa, era sufficiente che entro tre mesi dal decreto prodittatoriale 18 ottobre 1860 la conversione venisse iniziata per mezzo della presentazione della lista delle decime (detto decreto art. 4); ma era ciò sufficiente anche per poter ricominciare la riscossione? Questa risposta neppur essa risultà nè dal decreto prodittatoriale suddetto 18 ottobre 1860 nè dal regio decreto prorogatorio 19 maggio 1864, esplicitamente: ma, considerando che la volontà fondamentale del legislatore era quella della conversione, sembra da concludere che, nella detta ipotesi, occorra che la conversione sia compiuta, cioè solo in linea transitoria si sarebbe permesso al decimante diligente di continuare a riscuotere avendo iniziata la conversione a tempo debito per mezzo della presentazione della lista.

Ove si ammettesse questa tesi, ne seguirebbe che il decimante già negligente non avrebbe potuto ricominciare immediatamente a riscuotere quando avesse voluto presentando la lista, ma dopo un certo tempo necessario per il compimento della conversione, cioè di almeno cinque mesi e sedici giorni (decreto prodittatoriale 18 ottobre 1860, art. 1, 5 e 6).

Ricapitoliamo questa analisi dal punto di vista della possibilità di agire: 1° Se la sospensione comminata dal decreto prodittoriale 18 ottobre 1860 s'intende sino a nuova disposizione, i decimanti che avevano trascurato di presentare la lista della conversione entro i tre mesi, erano nella impossibilità di agire sino al 19 maggio 1864 ossia finchè non fu pubblicato il decreto prorogatorio, e, se non ne approfittavano entro i tre mesi, vi ricadevono; 2° Se la sospensione s'interpreta sino a che non si proceda alla conversione, l'impossibilità di agire dipendeva dalla volontà del decimante, e quindi può dirsi che non esisteva; in

modo assoluto se per agire per la riscossione bastava iniziare la conversione presentando la lista delle decime; in modo relativo se s'interpreta che occorresse che la conversione tardiva fosse completata; nel quale caso, cioè, l'impossibilità durava per almeno cinque mesi e mezzo; 3° Sicchè, computando dal 19 gennaio 1861, giorno in cui scadeva il trimestre per la conversione regolata dal decretò prodittatoriale 18 ottobre 1860, al 21 agosto 1891 giorno della citazione, deducendo, da questi 30 anni, 7 mesi e 2 giorni, mesi 4 e giorni 15, resterebbero anni 30, mesi 2 e giorni 17, cioè un tempo superiore al necessario per la prescrizione; 4° Mentre, secondo la prima interpretazione, cioè della sospensione di riscuotere sino a nuova disposizione, non ci sarebbe prescrizione, qualora si ammetta che la colpa del decimante sia stata sanata dal regio decreto prorogatorio 19 maggio 1864.

Ma quale è l' estensione della sanatoria 19 maggio 1864? Sanando la colpa del decimante, che aveva trascurato di convertire fra i tre mesi stabiliti dal decreto prodittatoriale 1860, semplicemente autorizzava a riscuotere entro i nuovi tre mesi se in questo termine si fossero potute fare le pubblicazioni legali dei ruoli e a continuare a riscuotere anche dopo il detto termine se intanto si fosse iniziata la conversione, ovvero anche interrompeva la prescrizione per coloro che entro il termine della proroga non approfittassero affatto della medesima?

Mi sembra sicura la prima interpretazione, cioè la restrittiva, ossia che la portata della sanatoria è unicamente per coloro che se ne avvantaggino entro i termini di tempo stabiliti dalla medesima, senza interrompere la prescrizione per coloro che col non approfittare della proroga, non facciano essi stessi alcun atto per affermare il loro diritto.

Onde, se qualche decimante che dal 18 ottobre 1860 al 17 gennaio 1861 aveva trascurato la conversione, la abbia iniziata dal 19 maggio 1864 al 18 agosto 1864, e poi abbia nuovamente abbandonate le pratiche iniziate, per lui il termine per la prescrizione decorre dal regio decreto 1864; se, invece, non si sia dato per inteso nè del primo nè del secondo decreto, allora il secondo non può giovargli come interruttivo della prescrizione, la quale perciò decorre dal 18 gennaio 1861. E quest'ultimo è il caso dei decimanti nel territorio di alcuni Comuni, esempio quello di Favara in provincia di Girgenti.

Esiste però qualche altro atto interruttivo della prescrizione, verificatosi tra il 18 gennaio 1861 e il regio decreto 19 maggio 1864?

Nella citata sentenza 14-22 settembre 1894 dal Tribunale di Girgenti, nella causa per le decime del territorio di Favara, si asserisce che pel detto Comune nel 1862 siano stati regolarmente pubblicati i ruoli e resi perciò esecutivi; giova riferire testualmente le parole: " furono fatti in ogni anno i ruoli di riscossione annuale resi esecutivi sino al 1862, che fan prova della esazione sino al 1860: la citazione per la commutazione è del 1891; quindi non è decorsa prescrizione trentennale. „

Il Tribunale, dunque, asserisce tre cose: 1ª che nel 1862 furono compilati i ruoli pel territorio del Comune di Favara: 2ª che furono resi esecutivi; 3ª che essi " fan prova della esazione fino al 1860. „

Se nel 1862 i ruoli fossero stati semplicemente compilati, ma non resi esecutivi, la loro semplice compilazione, siccome atto puramente interno od amministrativo, non basterebbe ad interrompere la prescrizione. Se invece fossero stati anche regolarmente pubblicati, allora la prescrizione sarebbe stata interrotta, giacchè la pubblicazione nell'albo municipale equivale alla citazione; nè, quindi, sarebbe stato necessario che fossero stati resi esecutorii, perchè la prescrizione non decorresse: il Tribunale asserisce che siano stati anche resi esecutorii, onde, ove non si contestasse la verità del fatto da esso asserto, certamente non vi sarebbe luogo a parlare di prescrizione.

Ma i fatti della pubblicazione e dell'esecutorietà sono essi poi veri? C'è chi nega anche il primo. Non è nostro compito di esaminare una quistione di fatto, che riflette solo alcuni Comuni, e non tutti quelli che siano decumani. Noi però, anche senza rintracciare negli archivii dei Comuni e delle Prefetture i documenti relativi alla pubblicazione o non pubblicazione ed alla esecutorietà o non esecutorietà dei ruoli nel 1862, ci permettiamo di dubitare dell'esattezza dell'asserto del Tribunale di Girgenti, perchè le conseguenze, che esso ne deduce, non corrispondono alle premesse. Ed invero che cosa significa che " furono fatti in ogni anno i ruoli di riscossione annuali resi esecutivi sino al 1862 che fan prova della esazione sino al 1860? „ Come i ruoli fatti e resi esecutivi nel 1862 fan fede della esazione sino al 1860? che interessa questa data del 1860? la prescrizione, secondo il Tribunale, non decorre dal 1860, ma dal 1862; la effettività della riscossione fino al 1859 o 1858 non è stata messa in dubbio, e la protrazione della medesima fino al 1860 non sposterebbe i termini della quistione.

7. Il Tribunale di Girgenti con la sentenza 14-22 settembre 1894 non ammette neppure la prescrizione decennale, perchè non

si sono presentati gli atti traslativi della proprietà, e perchè altronde l'onere della decima era legislativo e notorio (1).

Il primo motivo ci sembra che non regga: il Tribunale avrebbe potuto decidere la quistione di diritto, rimettendo ad altro giudizio la quistione di fatto; essendo, altronde, abbastanza giustificata la non presentazione dei documenti traslativi della proprietà da parte degli obnoxii per la ingente spesa delle copie legali dei medesimi, e pel dubbio che la quistione di diritto sarebbe stata decisa sfavorevolmente, come infatti lo è stata.

Quanto poi alla quistione di diritto, non ci sembrano neppure accettabili le due ragioni addotte dal Tribunale. Anche noi riteniamo legislativi gli atti sovrani di concessione di decime ad enti ecclesiastici (Scaduto, *Decime regie,* § 70); ammettiamo pure che " ignorantia iuris non excusat: „ ma questa massima sarebbe applicabile al caso nostro qualora si ammettesse che coi detti atti sovrani si fossero concesse decime dominicali, il che il Tribunae ritiene e noi no.

L'altra ragione, che l'onere della decima fosse notorio, sarebbe giusta se il fatto presupposto fosse vero; mentre non lo è: ove dal 1859 in poi la decima non si riscoteva più, chi comprava per esempio nel 1880, riteneva che tale onere non esistesse più, e generalmente nei contratti è detto che il fondo alienato ed acquistato è franco e libero da ogni onere.

8. La commutazione, dice il Tribunale, deve farsi secondo la legge 1873, e non secondo il decreto prodittatoriale 1860. Ragiona così: " La legge del 1873 riflette non solo le norme di procedura della commutazione, ma anche i principii di *merito* della abolizione o conservazione delle prestazioni in natura e l'obbligo della commutazione di quelle conservate [nell'art. 2 dice su quali terre non si potranno pretendere, cioè " su quelle salde che si dissodassero posteriormente alla presente legge, meno quelle riconosciute da giudicato „]. L'art. 30 della legge nello abrogare ogni altra disposizione contraria mantiene in vigore le disposizioni vigenti in Sicilia non solo per la commutazione delle decime, ma per tutte le disposizioni relative alle prestazioni dovute ai corpi ecclesiastici [non " per tutte le disposizioni relative alle prestazioni dovute ai corpi morali, „ ma solo per la commutazione ed affrancazione, e si parla di qualsiasi prestazione, non delle decime soltanto, non per la Sicilia solamente (art. 30), ma in generale per il Regno e

(1) Sulla prescrizione decennale in questa materia confronta Tami A., *Relazione alla commissione di vigilanza sulla amministrazione del Fondo per il culto*, Roma, 1895, pag. 225, 269.

quindi anche pel Napoletano (art. 1)]. Ora, la legge del 1887 abolì in merito alcune prestazioni ecclesiastiche fin allora conservate, richiamò la legge del 1873 solo per la procedura della commutazione delle prestazioni conservate [ed anche per l'affrancazione], ma dichiarò abolita senza alcuna riserva qualunque altra legge, compresa quella del 1873, nelle parti di merito [ma questa non conteneva altro punto di merito, che l'art. 2 sopra citato, il quale stabilisce su quali terre non si potrà pretendere prestazione di questo genere, cioè sulle sodaglie dissodate posteriormente alla legge; parte di merito che certamente non può intendersi abrogata dalla legge 1887. A conclusione analoga arriva Felice Bernardo in una memoria manoscritta.] Dunque l'art. 30 di codesta legge del 1873 che manteneva in vigore le leggi vigenti in Sicilia deve intendersi anche esso abrogato. [Erronea la premessa, erronea pure questa conseguenza]. E che sia così si dimostra coi precedenti della legge del 1887. L'art. 6 di codesta legge era in origine concepito con l'aggiunta espressa che le disposizioni di essa legge sarebbero applicabili anche alle decime convertite in Sicilia, e quest'inciso veniva tolto durante la discussione parlamentare perchè riconosciuto e dichiarato che la dizione generale della abrogazione delle leggi e dei decreti contrarii non poteva non comprendere anche i decreti che regolano la materia specialmente nell'una o nell'altra provincia dello Stato. [Questa notizia storica è sbagliata: la discussione citata si riferisce a ben altro; vedi Scaduto, *Decime regie*, § 61. Della medesima opinione è il Bernardo nella citata memoria manoscritta. Ad ogni modo non ne deriverebbe necessariamente la conseguenza che questa sia la *mens legis*]. E di fatti gli opponenti si valgono della legge 1887 per sostenere l'abolizione delle decime, e poi la vogliono disconoscere per la commutazione [no, non la disconoscono; anzi sostengono che in virtù della stessa si deve applicare il decreto prodittatoriale 1860], si valgono del decreto prodittatoriale per la commutazione e lo ripudiano in quanto mantiene le decime. „ [Mettiamo le cose a posto; non si contraddicono; sostengono che il detto decreto rifletteva le decime sacramentali prediali o non, e non semplicemente quelle strettamente personali; e che, subordinatamente, interpretato nel senso delle strettamente personali, alle sacramentali non personali applicava la commutazione e l'affrancazione, e che tali norme, rispettate dalla legge 1873, lo siano state anche dalla legge 1887, la quale è stata interpretata nel senso da non comprendere le decime siciliane, le quali perciò vengono, erroneamente, considerate come dominicali e non sacramentali].

9. Il termine entro il quale debba farsi la conversione delle prestazioni in natura in prestazioni in denaro, astrattamente considerato, specie nello stato attuale della scienza intorno ai limiti fra la materia della legge e quella del regolamento, e più ancora allo stato della scienza nel 1860 e nel 1864, non si può sicuramente affermare se sia materia di legge o di regolamento. La legge 14 luglio 1887 per l'abolizione delle decime sacramentali e la commutazione delle dominicali ed altre prestazioni, stabilisce essa stessa il termine per la detta commutazione; ma si noti che questa legge non è accompagnata da un regolamento; quindi non sappiamo, se, ove lo fosse stata, la disposizione relativa al termine non sarebbe stata dalla legge rimessa al regolamento. Essendo stato stabilito per legge, è stato poi naturalmente prorogato anche per legge e non per decreto.

Si aggiunga, che nel decreto prodittatoriale 4 ottobre 1860 per l'abolizione delle decime personali e la commutazione delle altre, in fine si stabilisce (art. 6), che " il modo di procedere, la forma degli atti da compilarsi, e la loro efficacia legale saranno determinate da un apposito regolamento ", che è stato poi quello prodittatoriale 18 ottobre medesimo anno, modificato in parte dal r. decreto 19 maggio 1864. Cioè, prescindendo dal diritto razionale, e stando al diritto positivo, il prodittatore col decreto, legge 4 ottobre 1860, non prescrivendo il termine, e rimettendolo ad un " regolamento " lo considerava come disposizione accessoria, regolamentare. Riteniamo, dunque, che il decreto prodittatoriale 18 ottobre 1860 abbia valore di decreto regolamentare e non di legge, non soltanto perchè è intitolato regolamento, ma perchè il termine veniva considerato come materia regolamentare dal prodittatore, e perchè il resto delle disposizioni del decreto prodittatoriale 18 ottobre 1860 è veramente regolamentare.

10. Il r. decreto 19 maggio 1864 s'è attaccato d'incostituzionalità anche da un altro punto di vista, vale a dire perchè con l'art. 2 trasferisce le funzioni della commissione nominata col decreto prodittatoriale 4 ottobre 1860 alle commissioni provinciali per la conversione dei beni ecclesiastici, ossia perchè con un decreto reale si sarebbe sostituita un'altra commissione a quella nominata con un decreto prodittatoriale a cui si riconosca il valore di un decreto-legge.

Ma la risposta, secondo noi, è semplice. Un decreto-legge, appunto perchè emanato da un organo del potere esecutivo temporaneamente investito anche del potere legislativo, può contenere disposizioni proprie tanto del potere esecutivo quanto del legi-

slativo. E nella specie questo è il caso. Ed infatti non solo l'organizzazione di una tale commissione può benissimo essere materia del potere esecutivo; ma nella specie il prodittatore col decreto 4 ottobre 1860 non aveva *organizzato* una commissione, indicando quali ufficiali pubblici, *pro ut sic*, e quindi essi e i loro successori, dovessero farne parte, ma quali *persone*, quantunque queste siano rivestite di ufficii pubblici: e la scelta di nomi per commissioni non è certamente oggetto di legge. Detto decreto prodittoriale 4 ottobre 1860, art. 5: " È costituita una Giunta per dare opera alla conversione delle prestazioni, di cui trattasi. La medesima sarà composta dai signori Francesco Calcagno, consigliere della Corte suprema di giustizia con le funzioni di avvocato generale, presidente, Salvatore De Luca, giudice di gran Corte civile destinato a servire nella stessa Corte suprema, e Nicolò Musmeci, giudice di gran corte criminale, destinato a servire presso la gran corte civile di Palermo „.

Avv. F. Scaduto
prof. ordin. di Dir. Eccl. nell'Univ. di Napoli.

PARROCCHIE GENTILIZIE

Sommario: 1. Nozioni generali — 2. Definizione della parrocchia data dal Ferraris — Definizioni del Barbosa e del Durand de Maillane — 4. Definizioni del Bohemer — 5 Le « Parochiae gentilitiae » secondo il Ferraris — 6. Nozioni di queste tratte dall'Ursaya — 7. Loro caratteri distintivi — 8. Altri autori che hanno parlato di queste speciali parrocchie — 9. Passo del Concilio di Trento — 10. Erronea interpretazione data a questo passo dal Nardi — 11. Opinioni del Barbosa e del Garcia a questo proposito — 12. Opinione del Thomassin — 13. Probabile origine di queste parrocchie — 14. Le « gentes romanae » e le parrocchie gentilizie — 15. Opinione del Bohemer sull'argomento — 16. Conclusione.

1. Che cosa sono le parrocchie gentilizie? Ad eccezione degli studiosi di queste speciali materie, possiamo con sicurezza affermare che pochi forse saprebbero dare un' adeguata risposta. Gli stessi scrittori di diritto ecclesiastico, salvo qualche eccezione, o non ne parlano affatto, o ne dànno brevissimi cenni, riportando per lo più le stesse parole degli scrittori precedenti.

2. La nozione di queste parrocchie non possiamo neppure ricavarla dalle moltissime definizioni che gli autori ci dànno della parrocchia stessa.

Infatti leggiamo nel Ferraris (*Bibl. Can.* voc. Parochia, 78) " Parocchia est societas quaedam publica ecclesiastica ex parochis et parochianis composita *certo districtu*, constitutis et *certis limitibus circumscriptis*, vi cuius parochiani ecclesiae in illo restrictu sitae obligantur ad peragenda ibi sacra, et ad onera tum parocho, tum ecclesiae praestanda, parochus vero ad illa quae sui offici sunt ".

3. Il Barbosa (*De officio Parochi*, Romae, 1632) nella sua definizione della parrocchia così si esprime: " A parochia et parocho dicitur parochialis Ecclesia, quae habet jus consistens in cura animarum ipsorum parochianorum *certis limitibus* constituta, ipsis Sacramenta ministrans, et proprium habens rectorem vel Parochum ".

Il Durand de Maillane (*Dict. de droit canonique*, Paris, 1761, pag. 416), anche egli definisce così la parrocchia: " Est locus in quo degit populus alicui Ecclesiae deputatus, *certis finibus* limitatus ".

4. Finalmente anche il Bohemer (*Princ. jur. can.*, Gottingae, 1767, § 151), dandoci la definizione di questa circoscrizione ecclesiastica, tanto cattolica che protestante, esprime anche egli molto chiaramente il concetto della " determinazione dei confini " Trattando infatti della parocchia cattolica, egli così ne parla: " Dioeceses descriptae sunt in parochias, quarum singulae continent *determinatum districtum*, intra quem habitantes, vi politiae ecclesiasticae, coetum constituunt de religione sub regimine interno presbyteri colenda ". E la parrocchia protestante, egli la definisce: " Parochia est universitas, auctoritate ecclesiastica intra *certum districtum* constituta, de religione secundum Augustanam Confessionem sub ministerio pastoris colenda ".

5. Da queste e da moltissime altre definizioni, noi ricaveremo sempre, in forma più o meno concisa, i caratteri distintivi di ogni parrocchia: " certo districtu et certis limitibus cincumscriptis ": ciò che vuol dire che ognuna di esse deve avere un territorio fisso e stabilito in modo da non far nascere confusione di confini tra due parrocchie limitrofe. Ebbene, ciò non pertanto troviamo nello stesso Ferraris (loc. cit. n. 17) queste parole che sembrano, e sotto certi aspetti non può negarsi, contraddire al concetto dominante fra gli scrittori intorno alla definizione della parrocchia. Scrive adunque il citato autore: " Pluribus in locis adsunt Parochiae quae non distinguuntur per domos materiales et per determinatos districtus locorum, sed per populos seu familias, et istae vocantur *Parochiae Gentilitiae*, et has Parochias non estendi ad alias familias diversas ab illis, pro quibus erectae fuerunt ".

Il Ferraris si limita a tali parole circa queste specialissime parrocchie.

Degli autori moderni il solo Ruffini, (*Dir. Ecclesiastico cattolico e evang.* pag. 295, Torino, Bocca, 1893) riporta, anche più succintamente, le poche notizie che ce ne dà il suddetto scrittore.

6. Siamo stati più avventurati negli autori dei passati secoli. Colui che ne tratta più diffusamente degli altri è l'Ursaya nelle sue *Disceptationes ecclesiasticae* (Venetiis, 1730, vol. VIII, par. I, discept. XXIV). Egli ci dice che nella città di Genova esistevano alcune di queste parrocchie gentilizie, tra le quali la parrocchia di San Luca, la quale, di diritto di patronato delle famiglie Spinola e Grimaldi, era parrocchia gentilizia solamente di detta famiglia. Della stessa natura erano, la parrocchia di S. Pancrazio, gentilizia per i Pallavicini e i Calvi, di S. Torpete per i Cattaneo e di S. Matteo per i Doria (1). Ecco le precise parole dell'Ursaya: " In civitate Januae adsunt nonnullae Parochiae gentilitiae, nempe Parochia Sancti Lucae, quae uti de iurepatronatus Dominorum de Spinulis et Grimaldis, est dumtaxat Parochia gentilitia earundem familiarum, itaut si eaedem Familiae commorent in diversa Parochia, subsint nihilominus iurisdictioni dictae Parochiae S. Lucae, ut notorium est in eadem civitate Januae, et deponunt Testes, etc.

" Eiusdem pariter naturae est Parochia S. Pancratii de iurepatronatus Dominorum de Pallavicinis, et Calvis, quae est solummodo Parochia gentilitia eorundem.

" Nec non Parochia S. Turpetis de iurepatronatus Dominorum de Cataneis, quae est tantum Parochia gentilitia eorundem.

" Et demum Ecclesia S. Matthaei, quae uti de iurepatronatus Dominorum ab Auria ex Gratia Apostolorum est dumtaxat Parochia gentilitia eorundem itaut si dicti Domini ab Auria habitant in Parochia diversa, subsint tamen iurisdictioni dictae Parochia S. Matthaei.... „

E circa quest'ultima parrocchia, l'autore per provare vieppiù la sua speciale natura, ci dice che essa risale al 1320 " iuxta rotundum Breve Joannis XXII, il quale Breve dice espressamente, a proposito dei Doria: " Ipsorum, et familiarum eorundem dumtaxat animarum cura geritur. „ E a conferma di questo, abbiamo anche un altro Breve di Sisto V, il quale, confermando il primo, soggiunge, che avendo la detta famiglia a proprie spese costruita

(1) Anche presentemente in Genova abbiamo press'a poco le stesse parrocchie gentilizie, che già esistevano due secoli fa, ed appartenenti alle stesse famiglie. Da informazioni assunte e gentilmente comunicateci dall'Arcivescovo di detta città, apprendiamo che in Genova vi sono sei parrocchie gentilizie: S. Matteo e S. Benedetto, per la famiglia Doria; S. Pancrazio, per le famiglie Calvo e Pallavicino; S. Luca, per gli Spinola; S. Maria di Carignano per i Sauli; S. Torpete per i Cattaneo della Volta.

e dotata la Chiesa di S. Matteo, in qualunque luogo andassero, non solamente per il tempo presente, ma anche per il futuro, non avessero mai altro parroco fuori di quello di detta Chiesa: " A vobis fuerit erecta, et dotata, ac decenter ornata, eo scilicet animo, ut Vobis omnibus illa sit Parochia etc. statuimus, ut si contingat, aliquem vestrum in alia civitatis Regione, a dicta Abbatia remota, et alteri Parochiae subiecta, nunc, et in posterum morari, et habitare, nulli tamen alii Parocho, praeterquam Rectori Sancti Matthei subditus sit.

7. Ed eccoci a rilevare un altro carattere di queste speciali parrocchie. Da questa ristretta, limitata giurisdizione, caratterizzata dalla parola " dumtaxat „ è manifesto che le parrocchie gentilizie non possono estendere la loro giurisdizione ad altre case e parrocchiani, che si trovassero insieme uniti a case, parrocchiani di dette parrocchie, ma si debbono limitare a quelle date famiglie per le quali furono istituite e confermate dalle suddette disposizioni legislative. Il testo del pontificale decreto parla chiaro e non ammette verun altra interpretazione. Ed infatti lo stesso Ursaya (op. cit. n. 13) soggiunge che le suddette chiese gentilizie dei signori Spinola, Pallavicini e Cattaneo " sunt *dumtaxat* Parochiae eorundem; „ e quindi " le case, che sono vicine a detta chiesa parocchiale non abitate da dette famiglie, sono di altre parocchie; la chiesa di S. Pancrazio è solo parrocchia per le famiglie Pallavicini e Calvi e non di altri, e la chiesa parrocchiale di S. Turpete è solo parrocchiale per la famiglia Catanea, e non serve per altri ma solo per detta famiglia „.

8. Il celebre canonista A. Barbosa, il Garcia, il Gonzales H. (1), il Thomassin, il Durand de Maillane (2), parlano anche essi di queste parrocchie gentilizie; anzi a questo proposito è nata una disputa circa l'interpretazione d'un passo del Concilio tridentino. E noi siamo costretti di entrare in questa questione e di riportare i brani dei citati autori, affinchè meglio possano venire in luce le caratteristiche speciali di queste parrocchie.

9. Il Concilio di Trento (sess. XXIV, cap. XIII, 7) così si esprime: " In iis quoque civitatibus, ac locis, ubi Parochiales Ecclesiae certos non habent fines, nec earum Rectores proprium populum, quem regnat, sed promiscue petentibus sacramenta administrant, mandat S. Synodus Episcopi pro tutiori animarum eis commissarum salute, ut distincto populo in certas propriasque Parochias, unicuique suum perpetuum, peculiaremque Parochum

---

(1) Super Reg. 8 Cancell. Gloss. 6, n. 98.
(2) Op. cit., pag. 420.

assignent, qui eas cognoscere valeat, et a quo solo licite Sacramenta suscipiant, aut alio utiliori modo, prout loci qualitas exegerit, provideant „.

10. Orbene questo passo del Concilio di Trento fu inteso da taluni scrittori che si riferisse alle parrocchie gentilizie. Vediamo, fra gli altri, il Nardi (Dei parroci, Pesaro 1829, pag. 500) il quale, parlando del disordine che esisteva nelle parrocchie prima del Concilio tridentino, aggiunge che " v'erano di quelle divise *perfino per famiglie*, le quali dovevano essersi unite per mantenere un prete parroco; ed ognuno vede in quali disparati luoghi si estendesse la parrocchia, mentre i siti intermedii non erano della medesima „. L'autore evidentemente confonde le parrocchie nelle quali vi era veramente il disordine per la incertezza dei confini tra di esse, con le parrocchie gentilizie, e noi per persuaderci dell'errore in cui è caduto il Nardi, non abbiamo da far altro che riportare le parole del Barbosa e del Garcia.

11. Il Barbosa infatti nel suo prezioso trattato " *De officio Parochi* „ (part. I, cap. I, n. 24) dice che in quelle città ove ancora le parrocchie non hanno determinati confini, nè i loro rettori un proprio popolo da amministrare, per quelle città, ripetiamo, il Concilio di Trento emanò quella decisione, non per le parrochie gentilizie. E ciò è giusto, perchè questa specie di parrocchie, come abbiamo veduto, se non hanno " certos fines „, hanno però un " proprium populum „. Ed ecco le parole del citato autore: " In illis vero locis et civitatibus, ubi adhuc Parochiae certos non habent fines, nec eorum Rectores proprium populum, quem regant, sed, promiscue petentibus, Sacramenta administrent, statuit Conc. Trid. sess. XXIV, de Reform. cap. 13, ut Episcopus distincto populo incertasque Parochias, unicuique suum proprium peculiaremque Parochum assignet..... quod quidem Concilii decretum non comprehendere Parochias quae licet certos fines non habeant, certum tamen populum habent et per certas familias distinguuntur usque adeo ut Sacramenta promiscue non administrentur..... „

I. E similmente si esprime il Garcia nel suo *Trattato de Beneficis* (parte XII, cap. 2, n. 88), il quale, definendo colle precise parole del Barbosa le parrocchie di cui noi ora ci occupiamo, aggiunge espressamente che queste parrocchie, questa definizione, volendo più esattamente seguire passo passo il testo dell'autore, non si riferisce punto al decreto del concilio: " *nam ista declaratio non refertur ad dictum decretum.* „

12. Un'ultima conferma finalmente ce la dà il Thomassin nella sua opera (*Ancienne et nouvelle discipline de l'Église touchant les bé-*

néfices, Paris 1679, vol. I, part. IV, capo XVIII, n. XII), in cui parla della suaccennata ordinanza del Concilio tridentino. Egli narra come questo Concilio ordinasse che nelle città e nei luoghi in cui non vi fossero parroci, il Vescovo ne stabilisse; e nei luoghi in cui due o più ve ne fossero, in modo che ognuno di questi potesse indifferentemente amministrare i sacramenti a tutti coloro che ne avessero fatto richiesta, il Vescovo attribuisse a ciascuno la sua cura, e, assegnandogli una porzione di territorio e di abitanti, in modo che non succedesse più in avvenire alcuna confusione circa l'amministrazione delle pratiche religiose ai fedeli.

Ed a proposito poi delle parrocchie gentilizie, aggiunge che la Congregazione del Concilio, dichiarò al Vescovo di Aquila (1578) che questo Decreto conciliare non *arrecava alcun mutamento circa al modo in cui erano ripartite le parrocchie della sua città*, nella quale i Curati non erano divisi per vie e per quartieri, come nella generalità delle parrocchie, ma per famiglie, chè era sufficiente ogni famiglia avesse il proprio parroco; la qual cosa si legge anche presso il Tamburinus, *de iure Abbatum* tom. I, disp. XIV, cap. I, n. 1 e da ciò che riposta Franc. Vivi, oriundo di quella città nella sua *Sylva commun. opin.* 230 n. 24-25, nonchè nel Barbosa (op. cit. par. I, c. I, § 24) (1).

13. Ora che abbiamo esaminato le pochissime fonti che si sono potute raccogliere su questo argomento, una dimanda forse verrà nel pensiero di tutti, di sapere cioè qual fosse l'origine di queste parrocchie. Sebbene non abbiamo dati positivi, noi possiamo affermare senza tema, che probabilmente l'origine immediata di queste possa essere stata una bolla o un breve di un Papa, come abbiamo veduto più innanzi, parlando della parrocchia di S. Matteo di Genova la quale fu creata da un breve di Giovanni XXII e confermato da un altro di Sisto V. Ma noi crediamo che questa specie di parrocchie esistessero non legalmente, ma di fatto, anco prima delle suddette disposizioni legislative.

Cercando tra le origini delle parrocchie, noi possiamo facilmente vedere come dal IV secolo in poi le Chiese cominciassero ad elevarsi nelle grandi proprietà dei signori, i quali, a proprie spese, le costruivano per aver vicino un luogo ove, senza con-

(1) Come in Genova, anche presentemente in Aquila sembra esistano parrocchie gentilizie. La gentile cortesia dell'Arcivescovo di quella città ci ha potuto convincere di quello che noi affermiamo. Le Chiese parrocchiali esistenti in Aquila e della specie di cui ora ci occupiamo, sarebbero: S. Lorenzo in S. Margherita, S. Maria Assunta in S. Francesco di Paola, S. Maria del Vasto in S. Giacomo. Nell'Archidiocesi poi abbiamo: S. Michele in Villa S. Angelo, S. Andrea Apostolo in Cantalice e S. Giusta in Sassa.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

26 marzo 1896.

Pres. Ghiglieri, P P. — *Est.* Cardona.

Fondo pel culto c. *Capitolo metropolitano di Cagliari.*

***Solve et repete* — Applicabilità alla sola riscossione delle imposte e tasse — Fondo pel culto — Riscossione delle sue rendite — Quota di annuo concorso.**

Il principio del solve et repete *è applicabile nella sola riscossione delle vere tasse ed imposte le quali hanno relazione allo interesse delle Finanze, e non può competere all'Amministrazione del Fondo pel culto per la riscossione delle sue rendite, e quindi della quota di annuo concorso* (1).

Fatto. Con atto d'ingiunzione 8 ottobre 1892 il ricevitore demaniale di Cagliari, a nome del Fondo per il culto, chiese in confronto del Capitolo metropolitano di Cagliari il pagamento di lire 26,741 per tassa quota di concorso dal 1884 a tutto il primo semestre 1892 in ragione di annue lire 3146.

Il decano del Capitolo si oppose a questa ingiunzione sia perchè nessuna legge autorizzi la imposizione di questa tassa alla massa capitolare, sia perchè una sentenza, avente autorità di cosa giudicata, avesse dichiarato la eccezione da questa tassa di concorso.

Contestata ritualmente la lite davanti il Tribunale civile, l'Amministrazione impugnò la eccezione di cosa giudicata, e per dippiù invocando il principio del *solve et repete*, dedusse la inammissibilità della opposizione avversaria, e fece istanza, per essere autorizzata a proseguire gli atti esecutivi.

Con sentenza 29-30 marzo 1894 il Tribunale adito, respinta la eccezione del giudicato, dichiarò inammissibile la opposizione del Capitolo.

Sullo appello di quest'ultimo la Corte di Cagliari revocò la sentenza de' primi giudici, e dopo aver dichiarato l'ammissibilità della opposizione ne rinviò l'esame di merito allo stesso Tribunale.

La Corte di appello fu indotta a questa decisione perchè il principio *solve et repete*, applicabile alla esazione delle imposte dirette, non possa egualmente ammettersi nella esazione delle imposte indirette, per le quali è sufficiente garentia il privilegio fiscale che dispensa dall'osservanza delle normi della procedura, perchè l'art. 6 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo sanzioni l'obbligo del preventivo pagamento per la sola controversia sulle imposte dirette, perchè l'art. 21 della legge 15 agosto 1867, riportandosi in forma generica ai privilegi fiscali determinati dalle leggi per la esazione delle imposte, non abbia specificamente indicato le imposte dirette, siccome all'articolo 6 della legge sul contenzioso, e quindi il preventivo pagamento non sia richiesto come condizione all'ammissibilità di una opposizione proposta contro atti coattivi del Fondo per il culto, per-

(1) Diversamente si era fin qui manifestata la giurisprudenza; la stessa Cassazione di Roma aveva deciso in senso contrario: veggasi nostra Rivista, vol. II, p. 239; vol. V. p. 183.

Applaudiamo alla nuova massima fissata dalla Corte suprema. Il principio del *solve et repete* d'indole eccezionalissimo, non può applicarsi che ristrettivamente, cioè al solo ed unico caso per cui venne stabilito, cioè alla riscossione delle vere e proprie imposte. Ecco il testo dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, alleg. *E.*, sul contenzioso amministrativo, che sancisce tale principio: « Sono escluse dalla competenza delle autorità giudiziarie le questioni relative all'estimo catastale ed al riparto di quote e tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli. In ogni controversia d'*imposte* gli atti di opposizione per essere ammissibili in giudizio dovranno accompagnarsi dal certificato di pagamento di imposta, eccetto il caso che si tratti di domande di supplemento ».

chè l'art. 31 della legge 4 luglio 1866, sulla conversione dell'asse ecclesiastico risulti abrogato dalla legge posteriore 15 agosto 1867, e perchè da ultimo la quota di concorso, riservata al Demanio per provvedere al mantenimento del clero povero, de' religiosi rientrati nel secolo e dei parroci non provvisti di congrua, costituisca bensì una parte del patrimonio del Fondo pel culto, ma non possa mai assumere la qualifica di una vera e propria tassa, e in conseguenza debba esigersi co' privilegi fiscali, ma non col massimo privilegio del *solve et repete* unicamente concesso per la esazione delle imposte dirette.

L'Amministrazione del Fondo per il culto ha denunziato la sentenza della Corte d'appello, e ne dimandò l'annullamento per violazione dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, per violazione e falsa applicazione degli articoli 25 e 31, ultimo alinea, della legge 15 agosto 1867, degli articoli 1 e 12 della legge 13 settembre 1874 per la tassa di manomorta, dell'art. 54 del relativo regolamento, e da ultimo dell'art. 135 della legge 13 settembre 1874 sulla tassa di registro.

In diritto. Attesochè il privilegio del *solve et repete*, introdotto per una suprema necessità di pubblico servizio, risulti applicabile nella sola riscossione delle vere tasse ed imposte le quali hanno relazione allo interesse della Fnanza, e non possa competere all'Amministrazione del Fondo per il culto, per la riscossione delle sue rendite, sia perchè nello articolo 21 della legge 15 agosto 1867, la quale sanziona i privilegi fiscali in favore del Fondo per il culto, non si vegga riprodotto il primo capoverso dell'articolo 6 della legge 20 marzo 1865, sul contenzioso amministrativo, che appunto prescrive l'obbligo del preventivo pagamento nelle controversie relative alle imposte così dirette, come indirette, sia perchè la contraddizione non consenta che nel Fondo del culto, amministrazione speciale dello Stato, sia riconosciuto un privilegio nell'esazione maggiore di quello che allo Stato è atttribuito in ordine alle sue rendite patrimoniali.

Attesochè la sanzione di questo massimo privilegio fiscale neppur potrebbe ritenersi per la quota di concorso a favore del Fondo per il culto sul fondamento dell'art. 31 della legge 7 luglio 1866, che impone la detta quota di concorso e determina i modi secondo i quali deve farsi la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione di questo cespite singolare, imperocchè di fronte all'articolo 21 della posteriore legge 15 agosto 1867, che stabilisce unico e generale sistema di riscossione per tutta la rendita devoluta al Fondo pel culto, sarebbe assurdo ritenere che la esazione di questo reddito speciale dovesse ancor farsi con le leggi ed i regolamenti relativi alla tassa di manomorta, mentre per tutti gli altri cespiti di entrata la riscossione avverrebbe coi privilegi fiscali stabiliti dalle leggi per la esazione delle imposte.

Attesochè da ultimo, allo scopo di determinare l'applicazione del *solve et repete* in tema di quota di concosso, erroneamente si sostenga che la medesima costituisca una vera e propria tassa ed abbia carattere preciso d'imposta nel significato giuridico adottato dallo articolo sesto della legge sul contenzioso amministrativo, stantechè, avuto riguardo allo scopo per cui la quota di concorso fu creata ed all'Amministrazione cui resta devoluta, la stessa non debba qualificarsi una tassa fiscale, e si risolva invece in un contributo a favore del Fondo pel culto, col quale si provvede al mantenimento del clero ed alla retribuzione di ecclesiastici servizi.

Attesochè dalle precedenti osservazioni risulti dimostrata la insussistenza del predetto ricorso.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezione penale).

16 aprile 1896.

Pres. Risi, ff. Pres. — Est. Romano.

Ric. parroco Mazzoni.

Avvisi sacri — Affissioni — Obbligo della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza — Esenzione — Art. 9 della legge sulle guarentigie.

Per l'art. 9 della legge sulle guarentigie l'esenzione dall'obbligo della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza non riguarda i manifesti, stampati e manoscritti sacri che si vogliono affiggere alle porte delle chiese di tutto il Regno, ma soltanto quelli che si affiggono alle porte delle basiliche e chiese di Roma (1).

Don Mazzoni Francesco ricorre contro la sentenza del pretore di Bibbiena del 4 marzo ult., con la quale fu condannato a 30 lire di ammenda per contravvenzione all'art. 65 della legge di P. S. punibile ai sensi dell'art. 445 Cod. pen., per avere, nel giorno 20 settembre 1895 in Bassina, fatto affiggere in pubblico un manifesto senza licenza dell'autorità.

Deduce col primo mezzo la violazione dell'art. 340 in relazione con l'articolo 344 p. p. — Il verbale dei RR. Carabinieri gli contestava una contravvenzione di bollo, e non poteva procedersi per altra contravvenzione. — Col secondo la violazione dell'art. 65 della legge di P. S. esistendo in atti il permesso del sindaco. — Col terzo altra violazione dell'articolo 65 della legge di P. S. in relazione all'art. 9 della legge sulle guarentigie. Un manifesto sacro non è soggetto a preventiva autorizzazione della P. S.

Attesochè il pretore di Bibbiena ritenne incensurabilmente in fatto: 1° che il manifesto fatto affiggere in pubblico senza licenza dell'autorità competente conteneva *frasi* che urtavano *nobili sentimenti* e i RR. carabinieri dovettero procedere al sequestro *sopratutto per eliminare disordini;* 2° che il sindaco non aveva dato la licenza, anzi, chiamato quale testimone, dichiarò aver bensì accordato la licenza per un *manifesto sacro*, ma non per un manifesto di *altro genere;* 3° che il manifesto sequestrato dai RR. carabinieri non era un *manifesto sacro*. Da questi dati di fatto, che si sottraggono all'esame e alla censura del supremo Collegio, le deduzioni giuridiche della sentenza denunziata sono pienamente corrette. L'art. 65 della legge di P. S., disponendo che nessun stampato o manoscritto può essere affisso o distribuito in luogo pubblico od aperto al pubblico senza la licenza dell'autorità locale di P. S., esclude soltanto gli stampati e manoscritti delle autorità e pubbliche amministrazioni, e quelli relativi a materie elettorali, ad affari commerciali ed a vendite o locazioni. Il manifesto fatto affiggere in pubblico dal don Mazzoni non entra nel novero degli stampati o manoscritti esclusi dall'obbligo della licenza dell'autorità locale di P. S. e quindi se, come fu ritenuto in fatto, il sindaco di Bassano non aveva dato la licenza, il don Mazzoni non poteva sfuggire alla responsabilità di cui al citato art. 65 della legge di P.S. punibile a' sensi dell'art. 445 Codice pen. — Si dice: si trattava di un manifesto *sacro* non soggetto a licenza per l'art. 9 della legge sulle guarentigie 13 maggio 1871. Prima di tutto il manifesto non era sacro, come fu ritenuto incensurabilmente dal magi-

(1) L'art. 9 della legge sulle guarentigie al Sommo Pontefice, 13 maggio 1871, n. 214, dispone: « Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero ».

Confr., circa l'affissione degli avvisi sacri e l'obbligo della licenza, sentenza della Pretura di Garlasco 16 novembre 1895, ric. parroco di Dorno (vol. in corso, p. 117). Il Tiepolo (*Leggi ecclesiastiche*, p. 41) opina che « per l'art. 16 della legge delle guarentigie la pubblicazione degli atti dell'autorità ecclesiastica non è più soggetta a vincolo di *exequatur*. Gli atti del ministero spirituale del Pontefice sono quindi di libera pubblicazione e affissione non solo alle porte delle chiese di Roma, ma anche a quelle di tutto il Regno ».

strato di merito, ma se anche sacro dovesse ritenersi, l'art. 9 della legge sulle guarentigie esclude dall'obbligo della licenza dell'autorità di P. S. i manifesti, gli stampati e i manoscritti sacri che si affiggono alle basiliche e alle chiese di Roma, e non si può estendere agli avvisi sacri per le chiese di tutto il Regno: *exceptio est strictissimae interpretationis*. La legge di P. S. non esclude gli avvisi sacri: l'autorità locale di P. S. anche per gli avvisi sacri deve darne la licenza, perchè le s'impone l'obbligo di esaminarne il contenuto per vedere se, come nel caso del don Mazzoni, invece d'invitarsi i fedeli ad intervenire alle funzioni religiose, non si eccitino gli animi dei credenti a passioni disordinate che con la religione hanno nulla a vedere e possono produrre conseguenze che, nell' interesse dell'ordine e della pubblica tranquillità, debbono essere *eliminate*.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Roma.

9 marzo 1896.

Pres. Tondi — *Est.* Scalfaro.

Fondo pel culto c. Pergola ed altri.

Parrocchia — Assegno di dotazione — Quota curata — Perdita per caso fortuito — Applicazione del principio *res perit domino* — Supplemento di congrua.

Assegnata dal Fondo pel culto alla parrocchia la sua dotazione, sia con quei singoli beni che prima la dotavano, sia con lo stralciamento di una parte di quelli posseduti dall' ente collettivo soppresso, la parrocchia diviene proprietaria di tali beni costituenti la congrua, di modo che se essi vengono, in tutto o in parte, a perire per caso fortuito, e non per colpa dell'Amministrazione del Fondo pel culto, viene applicabile il principio res perit domino.

In tale caso il parroco ha però diritto a ricevere dal Fondo pel culto il supplemento di congrua secondo la disposizione dell' articolo 28 della legge 7 luglio 1866 e articolo 3 della legge 30 giugno 1892, la quale disposizione è generale e riguarda tutti i parroci, sia quelli che non abbiano mai goduto la rendita annua di lire 800, sia quelli che, pure avendola goduta, l'ebbero in seguito, per circostanze speciali, menomata.

Considerato che il signor Nicola Maria Pergola, parroco della chiesa di S. Michele Arcangelo in Potenza, con citazione del 7 maggio 1892, esponeva che fra i beni assegnati, fin dal 1873, allo investito dello stesso beneficio parrocchiale vi era un terreno sotivo in contrada Dragonari, principale cespite della congrua.

Che, per un franamento di terra avvenuto nel 1888, quel fondo era quasi interamente sparito, sicchè la rendita parrocchiale era divenuta insufficiente. Domandava quindi che il tribunale dichiarasse spettare il diritto ad esso parroco ad ottenere un supplemento di congrua che valga a reintegrare quella già assegnatale, col ristoro dei danni patiti fin dal 1888. Che fossero condannati a detto supplemento, e rifazione dei danni, o il Demanio dello Stato, o l'Amministrazione del Fondo pel culto, o l'Economato dei beneficii vacanti, od il Comune.

Il Tribunale di Potenza, con sentenza dei 5 novembre 1892, mise fuori causa il Demanio, l'Economato dei beneficii vacanti ed il Comune. Dichiarò competere al parroco in rapporto al Fondo pel culto il diritto al chiesto supplemento, e, prima di determinare la misura, dispose perizia per conoscere la estensione della parte franata del fondo, e la corrispondente quota della rendita perduta, e prova testimoniale per stabilire il tempo, in cui avvenne il franamento.

Impugnata con vari appelli la detta sentenza, principalmente dal Fondo pel culto, che negava di essere tenuto alla ricostituzione della quota curata di già stata assegnata e consegnata, la Corte di appello di Potenza, con altra sentenza dei 28 febbraio 1895, confermò quella del Tribunale.

Cotesta sentenza, per parte del Fondo pel culto, si denunzia per cassazione, per unico mezzo di annullamento, col quale si sostiene essere stata dalla Corte di merito violata la regola *res perit domino;* violati e falsamente applicati gli art. 11, 25 e 28 della legge 7 luglio 1866; l

n. 1, 2 e 22 della legge 15 agosto 1867; e 2 della legge 11 agosto 1867 allegato *P*.

Considerato che per le leggi del 1866 e 1867, sulla soppressione degli enti religiosi, i beni vennero incamerati al Demanio, e fra l' altro si dettò che, ove esistessero beni particolari destinati alla dotazione delle parrocchie, tali beni fossero lasciati alle parrocchie stesse, ed, ove la dotazione non fosse costituita da beni distinti, in allora dalla massa se ne dovesse stralciare una parte per servire di dotazione di beneficio parrocchiale, solo ente conservato.

Assegnata dal Fondo pel culto alla parrocchia la sua dotazione, sia formata di quei beni singoli che prima la dotavano, sia con lo stralciamento di una parte di quelli posseduti dall' ente collettivo soppresso, la parrocchia è fuori dubbio che di detti beni, costituenti la congrua, ne diviene proprietaria, stante la sua esistenza avente carattere di perpetuità, ed il parroco *pro tempore* resta usufruttuario dei beni stessi, da servire pel suo mantenimento, e per far fronte agli oneri della carica.

Ora, se la parrocchia appena ricevuto l'assegno dei beni ne diviene proprietaria; se tutti o parte dei beni, per caso fortuito, e non per colpa della Amministrazione del Fondo pel culto, venissero a perire, è evidente che in tali casi sia applicabile il principio del *res perit domino*, perchè l' amministrazione, se ha l'obbligo di assegnare la congrua, nessuna disposizione di legge le impone l'altro di garantirla dai casi fortuiti.

Nè si obbietti che, dovendo la parrocchia avere perpetua esistenza, e venuta meno la sua dotazione, la esistenza stessa verrebbe a cessare, imperocchè la legge stessa in tali casi vi ha provveduto, e la parrocchia trova sempre il suo titolo nella legge per poter pretendere la sua dotazione.

Difatti l'art. 28 della legge 7 luglio 1866 espressamente dettò che i parroci, la cui rendita non ammontasse a lire 800, di poi aumentata fino a lire 1000, con l'altra legge del 30 giugno 1892, potranno chiedere ed avranno diritto ad un supplemento di congrua fino a raggiungere detta cifra.

Cotesta disposizione è generale, e si attaglia a tutti i parroci, sia che fin dall'origine non godessero tale rendita, sia che per circostanze speciali, come si verificò nel rincontro, la rendita stessa restò menomata.

La Corte di merito sconobbe cotesti principii giuridici quando con l'impugnata sentenza si fece ad affermare che al parroco di S. Michele spettasse il diritto di essere reintegrato nella intera rendita che davano i fondi assegnati alla parrocchia, ed, essendo quindi incorsa nella violazione delle disposizioni di legge indicate nel prodotto ricorso, la sentenza stessa deve essere cassata.

Per questi motivi, la Corte cassa ecc.

Cassazione di Roma.

21 febbraio 1896.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Pugliese.

D'Agostino c. *Fondo pel culto.*

Ruoli esecutivi — Cosa giudicata — Osservanza delle formalità prescritte — Rinnovazione dei ruoli dopo il trentennio — Inefficacia interruttiva della prescrizione.

Non è lecito elevare i ruoli o quadri esecutivi alla essenzialità di veri e propri giudicati, sia per efficacia probatoria, sia per gli effetti di esecutorietà, se prima non sia avvenuta nella formazione e pubblicazione di essi la più completa e tranquillante osservanza delle formalità necessarie e siasi fatto luogo alla rituale contestazione di lite sulla materia del contendere e alla necessaria decisione di essa. (1)

(1-2) Sulle massime sancite da questa sentenza, si vegga la decisione della stessa Cass. 13 marzo 1890 con la relativa annotazione (vol. I, p. 469-470). Circa la efficacia giuridica dei ruoli, si consultino le altre decisioni del 6 luglio 1892 (vol. III, pag. 222) e 28 ottobre 1895, Fondo pel culto c. Calabrò (*Legge*, 1895, II, 685). Questa ultima sentenza ritiene pure, in conformità della presente, che il non aver presentato opposizione alla rinnovazione del ruolo fatta dopo la scadenza del trentennio non toglie ai debitori inscritti il diritto d'invocare la compiuta prescrizione trentennale, che estingue l'obbligazione.

La rinnovazione dei ruoli esecutivi non ha efficacia interruttiva della prescrizione se non si avveri prima che sia compiuto il periodo utile a prescrivere il diritto ad esigere. (2)

Ha considerato in diritto che realmente fondate si appalesino le doglianze del ricorrente in quanto riflettono le due più essenziali proposizioni racchiuse nella sentenza denunciata, e sulle quali si poggia la ragione del decidere della sentenza medesima.

Il Tribunale di Benevento ha opinato che dovendosi ritenere carattere vero dei ruoli esecutivi quello di costituire delle vere *res judicatae* per effetto della procedura speciale stabilita nelle leggi che prevedono e disciplinano la formazione, pubblicazione ecc., di siffatti quadri, questa caratteristica essenziale si riproduce anche nelle rinnovazioni di essi, le quali, quando non vi sia stato reclamo da parte del contribuente o, prodotto sia stato rigettato, vengono a manifestarsi come un altro giudicato. Disse, altresì, che non essendosi eccepita prescrizione dal debitore originario, che si vede iscritto in detti quadri, (nulla disse o fece, in guisa da lasciar decorrere inutilmente il termine utile dal dì dell'affissione e fare perciò acquistare al quadro la forza esecutoria), non possa venire consentito al suo avente causa di elevare la eccezione stessa allorquando, nella rinnovazione del medesimo, egli ha veduto inscritto il proprio nome senza alcuna opposizione da parte sua, e da ritenere in tal caso che abbia tacitamente rinunziato alla prescrizione ecc. Codeste due affermazioni contengono un evidente errore di diritto, il quale si manifesta assai facilmente allorquando si ponga mente che per potersi parlare di regiudicata in genere sia mestieri assolutamente che *recte et legaliter* abbia dovuto nascere e formarsi il giudicato.

Nella ipotesi dei ruoli, poi, questa verità giuridica trova sempre più la sua applicazione in quanto che, tenuto conto dell'indole *sui generis* dei ruoli medesimi, non sia lecito elevarli all'essenzialità di veri e proprii giudicati, sia per efficacia probatoria, sia per gli effetti di esecutorietà, se prima realmente non sia avvenuta nella formazione e pubblicazione di essi la più completa e tranquillante osservanza delle formalità necessarie e siasi fatto luogo alla rituale contestazione di lite sulla materia del contendere e alla necessaria, relativa decisione di essa. La verità che emana dal giudicato, non può riposare su l'equivoco, non può derivare da giudizio, nel quale siano state neglette le forme, non può estendersi contro colui, che convenuto per errore in causa non ebbe modo e tempo di difendersi. *Hoc enim casu* (dice Paolo) *non creditur jus ex sententia judicis fieri; et ideo libertates competunt et legata petentur* — Leg. 17, paragr. 1°, Dig. *de inofficioso testam.* Nella specie era pacifico fra le parti che la casa, sulla quale *ab origine* era stato ipotecariamente garantito l'adempimento alla convenuta prestazione, era perita; che per tale ragione l'originario ente, creditore di questa prestazione, non si era curato di richiedere per parecchi anni il pagamento della prestazione medesima; che erroneamente, dopo oltre un trentennio era stato soltanto nel 1866 iscritto nel quadro il nome di un reddente che non aveva causa dal debitore primitivo ecc., e finalmente che di questo errore erano inficiati i ruoli alla cui base l'Amministrazione agiva, come rinnovativi degli antichi. Il complesso di tali circostanze toglieva di per sé stesso il carattere di efficacia al ruolo, sia pure rinnovativo dei precedenti, in base al quale il ricevitore erasi spinto ad intimare la ingiunzione all'odierno ricorrente. La coazione non era intimata in forza di titolo valido ed esecutorio della specie di quelli preveduti dal decreto del 1818 e seguenti.

Nè meno intuitivo ed esplicito è l'errore giuridico, dal quale fu guidata la denunziata sentenza in ritenere carente di diritto il D' Agostino, opponente, ad eccepire la prescrizione in giudizio. A prescindere dall'osservare che, sollevata l'eccezione d'inesistenza ed inefficacia di titolo, la quale per le premesse fugaci

riflessioni era da riputare fondata in diritto, il giudice di merito avrebbe potuto dispensarsi dal trattare quella della prescrizione se, in ordine alla precedente, avesse atteso alle deduzioni delle parti, ai fatti della causa e se avesse rettamente interpretato le disposizioni della speciale legislazione riferentisi alla formazione e pubblicazione dei ruoli, sia originarii che rinnovativi, occorrono poche parole a mostrare l'errore in parola.

La eccezione di prescrizione, come eccezione d'indole perentoria, può venire sempre dedotta dal reddente contro l'azione promossa alla base del quadro, nè alla eccepibilità di essa può fare ostacolo, come atto utilmente interruttivo, un ruolo rinnovato dopo il trentennio. La stessa legislazione speciale cominciata coi rescritti del 1807, sviluppata con quelli del 1811 e 1817 e chiusa con quelli del 1851 e 1857, ha considerato, è vero, i quadri rinnovativi come atti capaci di interrompere la prescrizione, ma ha preteso che ad avere essi tale efficacia, occorra che la rinnovazione e pubblicazione si avverino prima che si fosse compiuto il periodo di tempo utile a prescrivere il diritto ad esigere, giusta i rescritti del 1838 e 1851. Non può concepirsi interruzione di prescrizione là dove la prescrizione siasi compiuta; dopo la perfezione della prescrizione non può essere utile a nulla la interruzione.

Perchè possa legalmente avvenire il contrario in materia di ruoli esecutivi avrebbe dovuto dal legislatore agli altri privilegi conceduti ai ruoli stessi aggiungersi anche quello della retroattività in fatto d'interruzione di prescrizione. Nè è seriamente lecito parlare di tacita rinuncia alla proponibilità di tale eccezione in giudizio da parte di colui che, vedendo annotato in un ruolo rinnovativo per la prima volta il suo nome come avente causa del debitore originario, non abbia curato di proporre opposizione. Le rinunzie non si presumono: anche la decorrenza del termine utile all'opposizione al quadro non ispoglia colui, che illegalmente si reputi iscritto in esso, del diritto di eccepire in sede giudiziaria contro l'azione promossa avverso di lui in linea esecutiva alla base del ruolo rinnovato, la prescrizione, eccezione perpetua e perentoria, che produce l'estinzione del credito. E a ciò si aggiunge anche il divieto, contenuto nel rescritto del 1851, per effetto del quale il debitore non può dedurre eccezioni nuove. Divieto questo dal quale chiaro emerge come la facoltà della rinnovazione implichi il concetto che dessa può e deve aver luogo sempre prima che a tali nuove eccezioni si fosse potuto aprire l'adito e non quando non si tratti che di rinnovare un ruolo rettamente compilato, che per la legalità della sua essenza meritò d'aver forza esecutoria la prima volta; essi non possono costituire un vero e proprio giudicato a rigore di termine, e la prescrizione può venire sempre eccepita anche contro il ruolo rinnovativo di altro ruolo già prescritto da colui che compulsato in giudizio pel pagamento della prestazione può a tali eccezioni aver diritto. La circostanza di rinnovazione di ruolo non può fare rivivere il diritto a chiedere la prestazione detta quando questo diritto era estinto; nè basta ad impedire la proponibilità dell'eccezione estintiva il fatto che il debitore non siasi opposto al ruolo in parola quando fu rinnovato.

Per questi motivi, la Corte cassa ecc.

Cassazione di Roma.

22 gennaio 1896.

Pres. Puccioni, *ff. di P.* — *Est.* Spaziani.

Arciconfraternita dei Bianchi dello Spirito Santo in Napoli c. Fondo pel Culto.

Quota di annuo concorso — Enti di natura mista — Partite destinate al culto — Partite destinate alla beneficenza — Esclusione.

All'effetto di determinare la quota di concorso al Fondo pel culto dovuta da enti di natura mista, è necessario di fare la separazione dei cespiti e dei redditi in conformità degli statuti, e sottoporre a quota le partite appartenenti al culto, escludendo quelle destinate alla beneficenza.

Attesochè la eccezione d'inammessibilità non sia fondata; imperocchè il ricorso indica precisamente l' articolo 31

della legge del 1866 che dispone sulla materia, e, richiamando l'art. 517 del codice di procedura, quanto alla cosa giudicata, non lascia dubitare che si riferisca al n. 8 del medesimo.

Atteso, in merito del ricorso, che essendo, pel precedente giudicato degli 11 e 18 febbraio 1887, stati esclusi i redditi eventuali, ed attesa la natura mista di culto e di beneficenza nell'Arciconfraternita, essendo stata limitata la quota di concorso da essa dovuta (a senso dell'art. 31 della citata legge 1866) « unicamente alla parte dell'attivo netto della rendita sul gran libro, e di quella proveniente dai beni immobili, dai censi, dai crediti ipotecarj, e dai legati destinati ad *opere di culto,* in conformità degli statuti e del bilancio », la controversia sorta dipoi intorno alla determinazione della quota annuale imponeva al magistrato l'obbligo di esaminare e decidere se ed in quanto le partite poste in contestazione appartenessero intieramente o parzialmente al culto od alla beneficenza.

Questa, che era la prima indagine a farsi, è stata omessa dalla Corte di merito, avendo invece essa addotto come ragione di decidere la sola osservazione che le partite contestate non diminuiscono il reddito patrimoniale dell' istituto, ma ne indicano soltanto la erogazione; quindi la sentenza denunziata non ha osservato il giudicato del 1887, conforme del resto al disposto della legge in materia.

Nè può dirsi che la sola enunciazione delle medesime partite escluda ogni rapporto al culto. A mostrare la fallacia di questa osservazione basta indicarle come lo sono nella sentenza impugnata, cioè lire 1349 per spese di amministrazione in genere, lire 34 annualità alla Congrega della Purificazione in Pozzuoli, L. 1062,50 spese di beneficenza di obbligo, L. 850 stipendj al personale, lire 2220 mantenimento della chiesa e dell'ipogeo, L. 200 spese di liti. Nelle partite così indicate si trova evidentemente mista la beneficenza al culto, in corrispondenza della natura mista dello istituto; di maniera che all'affetto di determinare la quota di concorso al Fondo per il culto, è necessario di far la separazione dei cespiti e dei redditi in conformità degli statuti dell'Arciconfraternita; precisamente come il giudicato ha disposto.

Pertanto i motivi del ricorso, in quanto riflettono la violazione della cosa giudicata e della legge sulla materia, meritano accoglienza, senza passare all'esame degli altri, che rimangono assorbiti.

Per questi motivi la Corte cassa, rinvia ecc.

Cassazione di Torino.

29 maggio 1895.

Pres. ed *Est.* Secco-Suardo, P. P.

Calvetti c. *Camusso ed altri.*

Rivendicazione e svincolo — Patrono — Obbligo dell'adempimento dei pesi.

Il patrono, che rivendica e svincola i beni di ente ecclesiastico soppresso, non è tenuto all'adempimento dei pesi ultra vires *dei beni svincolati* (1).

---

(1) Coll'atto di fondazione 10 gennaio 1741 l'Antonio Faccio, instituendo una cappellania a servizio di una sua cappella, riservandosi la nomina del cappellano, le assegnava in dote, oltre la casa di abitazione del cappellano, un censo perpetuo di L. 500 antiche di Piemonte (divenute poi L. 550 attuali), e determinava gli uffici sacri che *mediante il suddetto reddito* intendeva dovessero essere compiuti dal cappellano, fra i quali principale quello della celebrazione di una messa quotidiana nella detta cappella. « Nessun dubbio pertanto (osservava la Corte suprema), che, stando ai termini dell'atto di fondazione, se in progresso di tempo la retribuzione di L. 500 fosse divenuta inadeguata agli obblighi imposti al cappellano, di maniera che più non si potesse trovare un sacerdote che per quella retribuzione volesse assumersi gli incarichi annessi alla qualità di cappellano, nè il fondatore, nè i suoi successori avrebbero potuto essere costretti ad aumentare la dote, ma sarebbe spettato a coloro cui interessava tener vivo l'adempimento degli uffici sacri, vale a dire al parroco ed ai parrocchiani, di provvedervi a loro maggiori spese, quando non avessero preferito accontentarsi delle pratiche religiose che colla retribuzione delle L. 550, oltre il godimento dell'alloggio, potevansi ottenere. »

A combattere poi l'argomento che la sentenza denunciata aveva tratto dall'art. 5 della

Cassazione di Torino.
14 maggio 1895.

Pres. ed *Est.* Giusto, ff. di P.

Monte di Pietà di Calasca c. *Pozzoli.*

Beneficii — Soppressione per le leggi napoleoniche — Ricostituzione — Apprezzamento di fatto.
Demanio — Rivendicazione di beni già appartenenti ad ente soppresso — Patrono attore — Esistenza di altri patroni che non hanno operato lo svincolo — Eccezione inammessibile.
Prescrizione — Deve essere formalmente proposta dalla parte — Prova.

La ricostituzione di beneficii già soppressi per le leggi napoleoniche potè farsi, dopo l'editto 21 maggio 1814, anche tacitamente (1).

Il vedere se da un atto risulti la tacita ricostituzione di un beneficio già soppresso è apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione.

Il Demanio o il suo avente causa, convenuto in rivendicazione di beni già appartenenti ad ente indi colpito da soppressione, non può al patrono attore opporre che vi siano altri patroni o compatroni, se questi non hanno nel termine di legge operato lo svincolo dei beni (2).

La prescrizione deve essere formalmente proposta dalla parte, e spetta a chi la invoca la prova del concorso delle condizioni dalla legge richieste perchè essa si verifichi.

---

legge 15 agosto 1867 per conchiudere che il patrono svincolante era tenuto anche *ultra vires* all'adempimento dei pesi, soggiungeva:

« E' ormai canone inconcusso in giurisprudenza che l'art. 5 della legge 15 agosto 1867, mantenendo a carico dei patroni svincolanti l'adempimento dei pesi *sì e come di diritto*, come non intese di diminuire a favore dei patroni gli obblighi inerenti alle soppresse fondazioni, nemmeno intese di aggravarli. Scopo unico della legge di soppressione e di svincolo fu di restituire al libero commercio i beni prima vincolati a perpetuo servizio degli enti soppressi, verso il pagamento di una determinata tassa a beneficio del pubblico erario. Se, come dice la sentenza, il patrono che usa della facoltà di procedere alla rivendicazione od allo svincolo dei beni di un ente soppresso, lo fa a suo rischio e pericolo, ciò è vero, come ha pure ripetutamente deciso la giurisprudenza, nel senso che il patrono rivendicante o svincolante non può pretendere nè di dedurre dal patrimonio rivendicato per la commisurazione della tassa del 30 0[0, l'ammontare degli oneri, nè di ridurre codesti oneri all'ammontare del patrimonio diminuito del 30 0[0; e se il patrono svincolante si trova nella condizione di un erede, ciò non significa che egli venga ad assumersi obbligazioni maggiori di quelle già incombenti all'ente soppresso, e fuor di proposito si invoca quindi dalla Corte l'art. 1948 cod. civ., per conchiudere che, avendo gli svincolanti assunto una obbligazione personale, essi sono tenuti ad adempierla, come qualunque altra obbligazione, con tutti i loro beni. »

Sulla stessa questione dell'obbligo dei patroni all'adempimento dei pesi, si vegga Cassazione di Torino 16 ottobre 1894 (vol. V, p. 349) colla nota relativa.

(1) Diversamente ha ritenuto la precedente giurisprudenza, secondo la quale gli enti ecclesiastici soppressi per le leggi 8 e 18 germile anno IX, non risorsero per solo effetto del regio editto 21 maggio 1814, se non furono con nuovo atto espressamente ricostituiti. Veggansi App. di Torino 23 dicembre 1889 (vol. II, p. 359), nota ivi, e Cass. di Torino 7 luglio 1892 (vol. III, p. 109).

(2) Il Monte di Pietà di Calasca, convenuto come avente causa dal Demanio, opponeva al patrono attore Pozzoli che vi erano altre persone che avevano diritti uguali o poziori a quel patronato. Tale eccezione fu respinta come *de jure tertii.*

Particolarmente la Corte suprema osservava al riguardo, che « chi ha ragione per rivendicare i beni già costituenti la dotazione di una cappellania laicale soppressa, è unicamente il patrono, che, entro l'anno dalla promulgazione della legge di soppressione 15 agosto 1867, ha operato lo svincolo nei sensi e modi dell'art. 5 della legge stessa. Ora che il Pozzoli, svincolante, aveva diritto al patronato, la Corte lo desunse dall'atto stesso di svincolo, e da altri documenti.... Quindi, se per avventura fosse vero quanto il ricorrente sostiene che altri vi siano aventi col Pozzoli diritto uguale o pozione a quel patronato, non potranno pel decorso del tempo utile avere azione contro il Demanio, e per conseguenza neanche contro il Monte di Pietà di Calasca, ma unicamente contro il Pozzoli, quale loro *negotiorum gestor*, o tacito mandatario, che operò e stipulò in nome suo; azione che è in loro esclusiva facoltà di spiegare, e che niuno può costringerli ad esercitare ».

Appello di Roma.
28 dicembre 1895.

Pres. PAGANO P. P. — *Est.* COSENTINI.

Finanze c. Congregazione della Divina Pietà.

Confraternite e congregazioni romane — Legge 20 luglio 1895 — Istituzioni aventi scopo di culto e beneficenza — Indemaniamento dei beni — Quando è applicabile.

La legge del 20 luglio 1890, che colpisce d'indemaniamento i beni delle confraternite, confraterie e congregazioni romane, è applicabile a quelle istituzioni in cui lo scopo di culto è principale, e non alle altre in cui, per l'inverso, è principale lo scopo di beneficenza e solamente accessorio quello di culto (1).

Osserva in diritto, che per l'esame della presente causa è duopo innanzi tutto indagare in qual senso debba intendersi l'art. 11 della legge 20 luglio 1890, riguardante i provvedimenti della città di Roma, allo scopo di precisare quali siano gli enti dei quali con essa si vollero indemaniare i beni per destinarli agli istituti di beneficenza della capitale.

Osserva che l'anzidetta disposizione di legge e così concepita:

« I beni delle confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni romane, saranno indemaniate, e le loro rendite destinate ad istituti di beneficenza della capitale. Delle dette rendite la Congregazione di carità sceglierà quanta parte possa occorrere per sopperire a spese di beneficenza, oggi sostenute dal Comune di Roma, dal cui bilancio, cominciando dall'esercizio finanziario 1891, saranno tolte tutte le somme iscritte per questo titolo ».

Osserva, che per comprendere quale significato abbia il legislatore attribuito ai nomi da esso adoperati di confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni, è d'uopo risalire al concetto, cui esso ebbe di mira, nel formare l'anzidetta disposizione di legge.

Già con la legge 17 luglio di quel medesimo anno, provvedendosi al riordinamento delle opere pie del Regno, eransi prescritte le norme per la vigilanza e la trasformazione delle istituzioni di beneficenza, i cui beni fossero venuti a mancare, che fossero divenute superflue, e non più corrispondenti allo interesse della pubblica beneficenza. Ed erasi provveduto alla trasformazione delle confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni, ed altri simili istituti, i i cui scopi più non corrispondessero ad un interesse attuale della pubblica beneficenza. In seguito, il Governo, preoccupato dal disagio economico in cui trovavasi il Comune di Roma, volle con legge del 20 luglio 1890 sgravarlo dal peso di provvedere alla beneficenza, proponendo, che quell'onere fosse sostenuto coi beni delle confraternite, delle confraterie, delle congreghe e delle congregazioni romane. Or, se lo scopo del legislatore fu quello di provvedere ai bisogni della pubblica beneficenza, non si poté volere dare alla beneficenza ciò che già ad essa apparteneva per sua natura, ed in conseguenza intento del legislatore non potè essere altro che l'immediata trasformazione, per via d'indemaniamento, dei patrimoni che appartenevano agli enti i cui fini erano l'esercizio del culto, e che, riconosciuti non più adatti ai bisogni della popolazione, dovevano cedere di fronte alle esigenze della beneficenza.

E che questo e non altro fosse il concetto del legislatore, se ne ha conferma dalle dichiarazioni fatte durante il periodo di formazione della legge 20 luglio 1890. Risulta infatti dalla relazione ministeriale pel progetto di legge sui provvedimenti per la città di Roma, che alle spese di beneficenza si sarebbe provveduto coi beni delle confraternite, delle confraterie, delle congreghe, delle congregazioni residenti in Roma, coi lasciti e coi legati, e con quelle opere pie di culto che più non rispondevano ai biso-

(1) Nello stesso senso si è pronunciata la Corte suprema di Roma colla decisone 29 gennaio 1895 (vol. V, pag. 43): veggasi la nota ivi.

gni della popolazione. E difatti l'art. 10 del progetto anzidetto era comprensivo di tutte le istituzioni ora menzionate. Ma la Camera dei deputati non credè di accettare quel progetto, quale veniva presentato, e nominava una Commissione, la quale modificava l'articolo anzidetto nei termini in cui venne approvato, col numero undici.

Ora le parole adoperate dal Ministro, che proponeva la legge, in quella sua relazione, rivelano abbastanza chiaramente, che gli enti di cui volevasi indemaniare i beni erano quelli il cui scopo era l'esercizio del culto. Concetto questo che meglio venne chiarito dalla discussione seguìta nel 12 luglio 1890 alla Camera dei deputati. Difatti in quella discussione essendosi osservato da vari deputati, che con la disposizione racchiusa nell'art. 11, venivasi a contradire allo scopo della legge sulle istituzioni di beneficenza, ed a danneggiare ai poveri, venne dal relatore della Commissione risposto, che il concetto della Commissione era stato questo: « che debbano essere soggette alla indemaniazione soltanto le confraternite romane, il quale concetto era abbastanza chiaramente espresso sull'art. 11 ». Ed il Ministro, il quale aveva proposta la legge, aggiunse « essere giusto adoperare a scopi utili, rendite di istituti che a nulla servono ».

Adnnque si vollero colpire soltanto quelle istituzioni, il cui scopo era eminentemente di culto, che, riguardate sotto l'aspetto politico-economico, « a nulla più servivano ».

Osserva, che se con l'art. 11 della legge del 20 luglio 1890 si vollero indemaniare i beni delle confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni romane, in quanto queste istituzioni costituissero enti destinati a scopo di culto, ne discende la conseguenza, che nell'applicazione di quella legge, non al nome devesi aver riguardo, ma sibbenè ai fini per cui quegli enti furono fondati. E se ciò deve dirsi di tutte le anzidette istituzioni, deve ripetersi a maggior ragione per quelle nominate congregazioni dappoichè codesto nome indica unione di persone per fini determinati, che possono essere di culto, o non esserlo, a differenza delle confraternite e confraterie per solito destinate a pratiche religiose.

Procedendo a tale indagine nelle istituzioni in cui non si riscontrino due scopi principali, ma siavi il concorso di due fini l'uno di culto l'altro di beneficenza, in guisa che l'uno sia principale l'altro secondario; è d'uopo indagare quale di essi abbia la precedenza sull'altro, e soltanto con questa indagine può stabilirsi la natura dell'ente, che si manifesta dallo scopo suo precipuo, non potendo l'accessorio prevalere sul principale.

Ond'è che per quelle istituzioni nelle quali le pratiche di culto sono precipue, ed accessoria sia qualche pratica di beneficenza, è applicabile la legge del 20 luglio 1890; e, per l'inverso, non sono colpite da quella legge, quelle altre istituzioni nelle quali sia principale lo scopo della beneficenza, ed in modo secondario, vi siano annesse pratiche di culto.

Per questi motivi, la Corte respinge l'appello, ecc.

Appello di Brescia.

11 febbraio 1896.

Finanze c. *Rizzi don Domenico.*

Congrua parrocchiale — Supplementi corrisposti dal Fondo pel culto — Assegni personali — Tassa di passaggio d'usufrutto — Inapplicabilità.

I supplementi di congrua corrisposti dal Fondo pel culto non costituiscono parte integrante della dotazione del beneficio parrocchiale, ma sono semplici assegni personali, che non vanno soggetti alla tassa di passaggio d'usufrutto, di cui all'art. 5 della legge di registro 13 settembre 1874 (1).

---

(1) Questa sentenza conferma quella del Tribunale di Cremona 6 luglio 1895, pubblicata nel volume precedente, pag. 567. Veggasi anche la Memoria dell'avv. *L. Marenghi*, riferita a pag. 577 dello stesso volume.

(*Omissis*). — Il Fondo pel culto ebbe ad assegnare al sacerdoto Rizzi Domenico, quale investito del beneficio parrocchiale di Vighizzolo, i cui redditi sono inferiori a L. 800, un assegno di congrua supplementare di L. 343,85, e l'Amministrazione del Demanio dello Stato, dopo trascorso il tempo utile per la denunzia, richiese il parroco Rizzi che su detto assegno fosse pagata la tassa di registro e successione, non che la sopratassa per ritardata denunzia nell'importo complessivo di L. 121,12.

Contro questa tassazione, il parroco Rizzi reclamò in via amministrativa, ma respinto il suo ricorsò, pagò la tassa e sopratassa suindicata, come da quietanza 31 ottobre 1894, indi con citazione sommaria 1 febbraio 1895, usciere Zeli, evocava l'Amministrazione del Demanio dello Stato in persona del R. Intendente delle finanze in Cremona avanti quel tribunale per sentir giudicare:

« Condannarsi le finanze dello Stato a restituire la somma di L. 121,12 al sacerdote Domenico Rizzi e da questi pagata per tassa di successione sull'usufrutto dell'assegno concessogli dal Fondo pel culto quale parroco di Vighizzolo e per sopratassa relativa, come alla quietanza 31 ottobre 1894 n. 459 dell'ufficio di registro in Cremona; spese rifuse ».

Si costituirono regolarmente i procuratori nelle persone del sig. avv. Luigi Marenghi per l'attore e del sig. avvocato cav. Libero Stradivari, delegato erariale per la convenuta Amministrazione delle Finanze dello Stato, ed iscritta la causa a ruolo, venne discussa all'udienza 20 giugno p. p., nella quale il procuratore dell'attore concluse come in citazione e quello della convenuta per la sua assoluzione dalle domande avversarie, rifuse le spese.

A giustificazione della sua domanda l'attore produce oltre la suddetta quietanza 31 ottobre 1894 (regist. a Cremona il 21 giugno 1895 al n. 1950 vol. 74) una lettera in data 11 giugno 1878 dal Ricevitore del registro di Soreglia, diretta al parroco di Cornaleto (regis. a Cremona il 3 maggio 1895 n. 1679 vol. 74), colla quale viene avvisato che il Ministero delle finanze con decreto 28 maggio stesso anno ha ordinato la restituzione della tassa da esso pagata sulla congrua assegnatagli dal Fondo pel culto, avendo lo stesso Ministero delle finanze riconosciuto che le congrue ed i supplementi di congrue che si passano dall'Amministrazione del Fondo pel culto ai parroci delle Provincie Lombarde, hanno carattere di assegno personale e non di reddito patrimoniale delle rispettive parrocchie.

Il Tribunale di Cremona con sentenza 6 luglio 1895, pubblicata l'11 stesso mese, accoglieva le domande dell'attore sacerdote Domenico Rizzi, e condannava l'Amministrazione delle finanze dello Stato nelle spese del giudizio tassate in L. 230, e di quelle di sentenza.

Questa sentenza fu regolarmente notificata il 20 agosto p. p. a ministero dell'usciere Zeli Andrea, e contro la stessa interpose appello la Amministrazione delle finanze dello Stato con citazione 10 ottobre p. p., usciere Orefici Pietro.

Iscritta la causa a ruolo nel 23 stesso mese, dopo consensuale rinvio, venne discussa avanti questa Corte all'udienza 15 gennaio anno corrente, dai procuratori delle suddette parti, dai quali furono rispettivamente prese le conclusioni riportate nel proemio della presente, e prodotti, oltre la sentenza appellata, tutti gli atti e documenti del primo giudizio, e dal procuratore dell'attore sacerdote Rizzi altri nuovi documenti tendenti a dimostrare, che l'Amministrazione del Fondo pel culto ha sempre ritenuto che gli assegni supplementari di congrua costituiscono semplici elargizioni personali.

Diritto. — Anche nella sede attuale l'unica questione da risolvere, è se la tassa di successione che si applica ai passaggi d'usufrutto dei beni costituenti le dotazioni dei benefici e delle cappellanie per gli effetti degli art. 5,15,80 legge di registro 13 settembre 1874 numero 2076 e 115 della relativa tariffa, colpisca anche i supplementi di congrua che sono pagati dal Fondo per il culto in base all'art. 28 n. 4 della legge 7 luglio 1866, a quei parrochi che ricavano

dal beneficio un reddito minore di lire 800 annue, — e cioè se i supplementi ora indicati, costituiscono un assegno personale e temporaneo al parroco, o piuttosto sieno parte integrante della dotazione del beneficio parrocchiale, ed abbiano carattere continuativo, indipendentemente dalle persone che si trovano investite dal beneficio.

Sostiene l'Amministrazione delle finanze con dotte e sottili argomentazioni, che tale supplemento è soggetto alla suindicata tassa perchè serve ad integrare la dotazione del beneficio, essendo un tale assegno, a sensi dell'art. 28 n. 4 della legge 1866 e 14 luglio 1887, fatto al parroco, ovverosia a chi si trova investito dell'ente parrocchiale; nè essendo in facoltà del Fondo pel culto di toglierlo, se non quando le altre rendite del beneficio raggiungano la somma di L. 800, e perchè anche su tali supplementi, pagati dal Fondo pel culto, deve essere e viene corrisposta senza eccezione la tassa di manomorta in seguito a disposizioni ministeriali 29 novembre 1891, ed a parecchi giudicati, — ed è chiara l'analogia tra le due tasse.

Se non che, ad avviso della Corte, per risolvere la presente controversia, giova premettere e succintamente riferire anche l'origine storica delle congrue o supplementi di congrua risultanti dalle discussioni parlamentari e dalle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione del Fondo per il culto e più specialmente da quelle del 31 novembre 1887 e 11 febbraio 1889. La legge del 7 luglio 1866, sopprimendo in tutto il regno d'Italia le corporazioni religiose coll'art. 28 n. 3, fra altro mise a carico del Fondo per il culto, tutti gli oneri che gravano il bilancio dello Stato per spese di culto cattolico, e collo stesso art. n. 4 un supplemento d'assegno ai parroci, che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di L. 800 annue.

In seguito ad ordine del giorno addottato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 maggio 1869 venne con Regio Decreto 7 giugno stesso anno nominata apposita Giunta composta dal Consiglio d'amministrazione del Fondo pel culto, e di cinque altri membri nominati dal ministro guardasigilli e questa nell' intraprendere i suoi lavori con deliberazione 24 giugno 1870, si ritenne per mandato del Parlamento investita della facoltà di esaurire senza appello la giurisdizione e la competenza amministrativa, riservato solo a chi potesse avervi interesse il ricorso ai Tribunali ordinari in caso di pretesa esistenza di obbligazioni giuridiche e contrattuali, che invalidassero le operazioni prese per l'annullamento o la riduzione di qualche partita.

Su tutte le partite inscritte a titolo di congrua e supplemento di congrua la Giunta ritenne che si dovessero mantenere tali assegnazioni, salvo ad indagarsi per cura dell'amministrazione del Fondo pel culto, se non fossero per avventura cresciute le rendite *proprie* del beneficio parrocchiale per lascito od altra ragione qualunque, di guisa che di altrettanto scemarsi o togliersi anche affatto l'assegnamento di congrua.

A motivare la sua deliberazione, la Giunta avvertiva che gli assegni di congrua o fossero conseguenza di antiche indemaniazioni, o muovessero da compenso di abolite prestazioni decimali, o finalmente avessero causa da spontanee elargizioni dei Governi cessati, che riconoscendo la necessità di nuove parrocchie concedessero al novello parroco un assegno a carico dello Stato, non costituissero vera e propria dotazione delle parrocchie, ma avessero mai sempre il carattere di sussidio, di sovvenzione od elargizione diretta a mantenere l'investito del beneficio parrocchiale, indennizzandolo e compensandolo del difetto e della scarsità di dotazione propria del beneficio nella misura prestabilita. E la Giunta fu unanime nel determinare che il pagamento degli assegni e supplementi di congrua, *quale sussidio personale* all'investito della parrocchia dovesse *cessare all'evento di vacanza della medesima*, salvo a rimetterlo in corso, a pro' del successoro, dalla data del possesso relativo, e salvo ancora, durante la vacanza, il carico di

corrispondere, perchè non mancasse il servizio quella parte dell'assegno cessante che fosse necessaria per una retribuzione normale, secondo la consuetudine locale, e ciò onde impedire che l'Economato potesse fare proprii, a scapito del Fondo per il culto, gli assegni, comunque inscritti talvolta sui bilanci al nome del beneficio parrocchiale, e non della persona del parroco (Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti 5 dicembre 1880, numero 5810).

Le suddette considerazioni vennero riaffermate dal Consiglio d'amministrazione del Fondo pel culto anche nella seduta del 21 novembre 1887, nella quale tra le altre cose fu deliberato — secondo — che parimenti dal 1 gennaio 1887 sia concesso agli attuali parroci del Lombardo-Veneto, l'aumento dei precedenti assegni erariali loro liquidati in forza d'antiche disposizioni, a condizione che tale concessione si debba ritenere *eccezionale e transitoria per la durata esclusivamente degli odierni titolari dei benefizii parrocchiali*, e salvo al verificarsi delle vacanze, e di mano in mano che queste si verificano di procedere alla revisione delle singole consistenze prebendali e riconcessione di nuovi assegni da sottoporsi caso per caso a quel Consiglio, osservate le norme tracciate dalla citata deliberazione 24 giugno 1870 e sempre in seguito a regolare domanda di quegli che ritiene di aver diritto allo assegno supplementare, corredato dai documenti ivi prescritti. Ed il concetto che le congrue parrocchiali, come queile in disputa sieno personali, anzichè patrimoniali, venne pure affermato dallo stesso Consiglio d'amministrazione del Fondo pel culto con deliberazione 11 febbraio 1889, e approvata dalla Commissione generale del bilancio ed adottata dal Parlamento. Ed infine la stessa Amministrazione delle finanze ed il Consiglio d'amministrazione del Fondo per il culto, quanto alle congue e supplementi di congrua concessi ai parroci di Lombardia per effetto dell'art. 28 n. 4 della legge 7 luglio 1866 come risulta dai documenti prodotti dall'attore sacerdote Rizzi, li considerò sempre personali. Ora prendendo in esame il disposto degli art. 1, 5, 15 legge sulla tassa di registro e specialmente l'art. 115 della relativa tariffa si apprende che pei passaggi d'usufrutto che hanno luogo per la presa di possesso dei benefici o delle cappellanie, la tassa si applica sulla metà del valore dei beni di qualunque natura che costituiscono la *dotazione* del beneficio o della cappellania da accertarsi giusta le regole stabilite dalla legge stessa. E' quindi necessario che sia provato, che l'assegno di congrua dato al parroco di Vighizzolo facesse parte della dotazione di quel beneficio parrocchiale, senza di che mancherebbe la cosa che produce la somma costituente l'assegno di congrua. Ma una tale prova nella specie in esame è deficiente.

Infatti l'art. 28 n. 4 della legge 7 luglio 1866, dispone bensì che saranno pagati a carico del Fondo per il culto, anche i supplementi d'assegno ai parroci che avessero un reddito minore di lire 800, ma una tale disposizione non attribuisce ai detti parroci un assoluto diritto, come sostiene la pubblica Amministrazione delle finanze, pel motivo che il pagamento di detti assegni, giusta il primo comma dell'art. 28, è subordinato alla misura dei fondi disponibili, tant'è, che dalla promulgazione di detta legge fino al presente, i parroci si tennero contenti anche di un supplemento molto minore, e se poi si consideri che stante le norme succitate aventi forza esecutoria, perchè approvate dai poteri dello Stato, l'assegno dato al precedente investito del beneficio parrocchiale, deve cessare all'evento di vacanza dello stesso, salvo a rimetterlo in corso a prò del successore, in seguito a nuova domanda e previe le opportune verificazioni sullo stato attuale dei redditi beneficiarii patrimoniali, ne consegue che il predetto assegno siccome affatto eventuale e riducibile nella sua misura, non sia a considerarsi parte integrante della dotazione del benaficio parrocchiale, ma semplicemente un assegno personale dell'investito che cessa al verificarsi della vacanza e che perciò non essendo trasmissibile di diritto al successore, vien

meno anche l'applicazione della tassa di usufrutto, propugnata dall'Amministrazione delle finanze. E che questi assegni dati a parroci di Lombardia, nelle condizioni dell'attore Rizzi Don Domenico, sieno a considerarsi personali, come fu osservato precedentemente, venne sempre ritenuto non solo dall'Amministrazione del Fondo pel culto e dell'Economato generale, ma ben anche dalla Giunta nominata dalla Camera dei deputati. Se quindi un dubbio potesse elevarsi, ciò che la Corte esclude, dovrebbe pur sempre ritenersi prevalente l'interpretazione accettata dall' uso dell' amministrazione, prima e necessaria interprete delle leggi d'imposta, come osserva il Clementini, nel suo commento alla legge di registro volume primo pag. 27. Nè ha valore l'argomento desunto dall'appellante Amministrazione delle finanze dalla legge 14 luglio 1887, inquantochè la stessa riflette la commutazione di decime che effettivamente formavano parte dei beneficii parrocchiali, e quindi non può avere alcuna applicazione nella presente controversia, nè quello desunto dal fatto che sui supplementi di congrua si paga la tassa di manomorta, sostenendosi che essendo questa tassa analoga alla tassa di successione, se si paga quella, devesi pur pagare quest'ultima. Anche tale argomentazione non regge. Le leggi d'imposta, come scrive il citato Clementini, ed è ammesso da prevalente giurisprudenza, non ammettono interpretazioni, non è lecito cioè fondandosi sui motivi della legge, di dare alle parole maggior estensione di quella che naturalmente hanno, nè che procedendo per analogia o per induzione si estendano le sue disposizioni dai casi espressamente contemplati, imperocchè quantunque il caso non sia previsto, quantunque vi occorrano le stesse ragioni, non è lecito estendere dall'uno all'altro il disposto della legge. *In solutione gabellae non proceditur de similibus ad similia.* Tale massima vale poi anche a far respingere l'altra argomentazione desunta dalla disparità di trattamento tra un parroco, le cui temporalità producono il reddito effettivo di L. 800, e che perciò ha corrisposto la tassa sul capitale corrispondente, ed un altro, le cui temporalità producono un reddito inferiore, pagando una tassa minore, mentre per effetto del supplemento godrebbe la stessa rendita dell'altro — poichè, ripetesi, le leggi d'imposta non ammettono interpretazioni estensive e perchè, d'altronde, è inesatto, che i due parroci dianzi indicati si trovino nella stessa condizione, poichè il primo ha la certezza di andare al possesso di un beneficio della rendita effettiva, reale di L. 800, — mentre il secondo non entra nel possesso della congrua assegnata al precedente parroco, poichè pel suo carattere personale non forma parte della dotazione del beneficio; e per conseguirla deve farne domanda all'amministrazione del Fondo pel culto, — senza che abbia la certezza che la domanda stessa sia per intero assecondata, potendo avvenire che venga concessa in somma minore di quella assegnata al precedente parroco.

Per queste considerazioni, la Corte ecc.

Appello di Genova.

2 maggio 1896.

Pres. Dei Bei — *Est.* Tellini.

Fabiani c. *Monsignor Reggio.*

Legato — Obbligo di erogare tutta la sostanza legata ad un determinato scopo — Legatario *sub modo* — Esecutore testamentario. Lascito per l'erezione di corpo morale — Condizione sospensiva — Consegna delle sostanze costituenti il lascito — Necessità del riconoscimento dell'ente morale.

Quando l'onorato in un testamento sia gravato di erogare tutte le sostanze in un determinato scopo (p. es., nell'erezione di una scuola) senza poter ritenere nulla per sè, egli non riveste la qualità di legatario sub modo, *ma quella di semplice esecutore testamentario* (1).

Un lascito fatto per l'erezione di un nuovo ente morale è sempre di sua natura condizionale, soggetto alla condizione che l'ente nuovo sia civilmente riconosciuto ed autorizzato (2).

Tale condizione è sospensiva; e però la persona incaricata della fondazione del nuovo ente non può dimandare all'erede la con-

segna delle sostanze all'uopo disposte dal testatore, se prima l'ente morale erigendo non sia riconosciuto ed autorizzato a ricevere il legato (3).

Benedetto Meglia del fu Stefano, ricco proprietario, nato, domiciliato e residente nel Comune di Santo Stefano a Mare, venne a morte nel maggio 1892, dopo avere con testamento segreto delli 12 gennaio dello stesso anno, disposto della sua eredità.

È non solo opportuno, ma assolutamente necessario trascriverne letteralmente due articoli, i quali formano il tema della attuale controversia e sono del seguente tenore:

Art. 8. — « Lascio lire milleduecento di rendita italiana sul debito pubblico a Sua Eccellenza mons. Tommaso Reggio, vescovo di Ventimiglia, e signor Don Cristoforo Gogioso, mio cugino, perchè con esse vogliano instituire in Santo Stefano, mia patria, una scuola elementare cattolica, nella quale saranno amministratori due dei miei prossimiori parenti, il priore *pro-tempore* della confraternita della Santissima Annunziata in questo Comune, il sacerdote più anziano pure di questo

---

(1-3) Abbiamo già espressa la nostra opinione sulla prima massima, che riteniamo errata in diritto: veggasi lo studio: *I lasciti a parrocchie e fabbricerie e la legge 17 luglio 1890 sulle opere pie* (vol. in corso, pag. 73 e seg.), n. 30-32.

Su questa massima e sulle seguenti crediamo opportuno riprodurre le osservazioni con cui l'ottima *Temi Genovese* (vol. VIII, pag. 276) accompagna la presente sentenza:

« Questa sentenza (così si esprime) contiene l'affermazione di due proposizioni di diritto che riteniamo profondamente errate, e cioè:

« 1.° che sia nella essenza del legato *modale* che il legatario non sia gravato di erogare *tutte* le sostanze nello adempimento del *modo*, ma ritragga dal legato stesso qualche personale vantaggio;

« 2.° che ogni legato disposto per l'erezione di un nuovo ente morale sia di sua natura condizionale, soggetto cioè alla condizione sospensiva *si nascatur*.

« I. Riteniamo errata la prima proposizione. — Non entra nell'essenza del legato che il legatario ritragga un profitto materiale e pecuniario delle cose a lui lasciate dal testatore. Il legatario è un successore come l'erede, ed in ciò solo ne differisce che non essendo un successore a titolo universale, bensì un successore a titolo particolare, non rappresenta il defunto e non è quindi tenuto ad adempiere indefinitamente le obbligazioni: esso non può essere tenuto ad alcuna obbligazione *oltre il valore delle cose a lui legate*, e per tal maniera il legato non può mai essere a lui *dannoso*, a differenza della eredità, la quale, quando sia passiva e non sia accettata col benefizio d'inventario, può riuscir dannosa all'erede « *Legatum adquisitum nunquam.... damno esse potuit; hereditas interdum damnosa est* (fr. 32 *mandati* 17, I — cfr. Paoli, *Succ. Testam.* p. 322). »

« Ci soccorre in questa nostra affermazione l'autorità dell'illustre prof. Fadda in un suo recente scritto inserito nel *Filangeri* (anno corr. fasc. 3° e 4°) dal titolo « *Legato modale e fondazione* ». Ivi, dopo aver dimostrato con largo corredo di erudizione che anche secondo il diritto romano il requisito della liberalità non era essenziale al concetto di legato, soggiunge (n. 31): « A più forte ragione mi pare di dover ripudiare il requisito della liberalità per il nostro attuale diritto. Come sopra abbiamo rammentato, il nostro legislatore attribuisce la qualifica di legato a qualsiasi disposizione a titolo particolare relativa al patrimonio (art. 760 e arg. art. 749 Cod. civ.). Che una tale disposizione procuri un vantaggio patrimoniale non è detto, come non vi è accenno a liberalità, mentre per le donazioni accade il contrario (art. 1050 Cod. civ.). Nè l'interprete è autorizzato a limitare il disposto così perspicuo della legge, neppure se fosse vero che la tradizione giuridica ci avesse tramandato il concetto del legato col requisito di cui discutiamo. Qualunque regolamento del patrimonio — esclusa l'istituzione di erede — è legato. »

« Se dunque non entra nell'essenza del legato che esso arrechi un vantaggio patrimoniale al legatario, nulla si oppone a che il *modo* assorba anche tutto il valore della cosa legata. Il Gianturco ha definito il modo. « peso a carico in virtù del quale l'onorato è tenuto ad erogare tutto o parte di ciò che ha ricevuto pel conseguimento di uno scopo determinato, impostogli dal donante o testatore ». E il sullodato prof. Fadda, pur criticando questa definizione sotto altri aspetti, dimostra come sia erroneo il concetto di coloro che nel modo vogliono scorgere uno scopo puramente accessorio.

« Si disputò se nel caso in cui al legatario sia imposto un onere che oltrepassi il valore della cosa legata il legatario accettando il legato resti obbligato illimitatamente all'adempimento del peso; ma fu risposto negativamente in base allo insegnamento di Giustiniano:

Comune, e ne sarà presidente il parroco *pro-tempore* della parrocchia di questo Comune stesso ».

Art. 10. — « In tutto il rimanente della mia eredità, e sotto la condizione del fedele adempimento di tutti i legati da me come sopra lasciati, instituisco in miei eredi universali il mio pronipote Antonio Fabiani di Antonio ed il mio nipote Antonio Bianchi di Pietro, quest'ultimo però ancora alla condizione di cedere gratuitamente, a favore della scuola come sopra da me istituita, la casa che esso possiede nell'abitato di Santo Stefano a Mare, situata nella piazza, e precisamente la casa che fino ad oggi fu occupata dalla Regia Pretura ».

Dopo la morte del testatore decorsero quasi due anni senza che consti che il legato surriferito venisse domandato. Soltanto nel 17 gennaio 1894, il professore Gogioso si presentava al cancelliere della Pretura di Taggia, da cui dipende il Comune dl Santo Stefano al Mare, e rinunciava per sua parte al legato medesimo dichiarando che non intendeva accettarlo, perchè nella sua avanzata età

« Hoc solum observandum est, ne plus quisquam rogetur alicui restituere, quam ipse ex testamento ceperit: *nam quod amplius est, inutiliter relinquitur* » (Inst. *De sing. reb. p. fideic. relic.* § 1). La disposizione quindi che onerasse il legatario di un peso eccedente il legato non obbligherebbe il legatario *ultra vires* del legato stesso, perchè ogni vincolo maggiore sarebbe contrario alla qualità di successore a titolo particolare, che caratterizza il legatario. Ma anche nella ipotesi in cui l'onere imposto oltrepassasse il valore del legato, sarebbe questione di riduzione dell'onere entro i limiti di questo valore, ma non si sarebbe mai autorizzati a dire che per ciò solo il legato perde la sua natura ed il legatario diventa un semplice esecutore testamentario, quando il testatore abbia detto espressamente che intende di lasciare a lui le cose legate.

« Le disposizioni colle quali il testatore imponga all'erede di fare un dato uso del patrimonio lasciato, non alterano il titolo o la qualità di erede nella persona dello istituito, ma costituiscono *il modo* sotto cui l'istituzione è fatta ». Così la Cassazione di Firenze con sua sentenza 15 aprile 1875 in causa Puccini c. Tommasi (*Giurisp.* XII, 544); e altrettanto deve dirsi quando si tratti di un legatario gravato di fare un determinato uso della cosa legata; sarà un legatario *cum modo, vel cum onere adiecto*, ma non cesserà di essere un vero e proprio legatario.

« È legato modale, disse la Corte d'appello di Torino in sentenza 25 gennaio 1889 a relazione del P. P. Secco Suardo (loc. cit. XXVI, p. 120) « quel legato, col quale viene imposto al legatario l'obbligo di impiegare in tutto o in parte la cosa legata od il suo equivalente in denaro ad uno scopo prestabilito dal testatore, e che può avere di mira sia il vantaggio di un terzo, come l'obbligo di dare o fare qualche cosa a di lui favore: sia un interesse pubblico o generale, come la fondazione di premi per chi si distingua nelle arti o nelle scienze, *l'istituzione di una scuola* ecc.; sia infine l'interesse dello stesso disponente, come l'erezione di un monumento alla sua memoria, la celebrazione di messe in suffragio dell'anima sua, la pubblicazione di un manoscritto, ecc. ».

« Lo stesso concetto fu espresso dalla Cassazione di Roma in molti suoi giudicati, e fra gli altri in quello dell'11 giugno 1884 in causa Finanze c. Congregazione di carità di Altamura (*Legge*, XXIV, 2, 802), dove si legge: « Al legato non repugna che il testatore imponga all'onorato l'adempimento di alcuni pesi, ed il legato non sussiste meno *se anche tutta la sostanza, che ne forma l'obbietto, debba essere spesa in soddisfazione degli oneri imposti*. Il legatario *sub modo* può equipararsi sotto certi rispetti ad un esecutore testamentario, in quanto che l'uno e l'altro si adopera ad eseguire la volontà del testatore, ed il legatario, adempiuti gli oneri, può talvolta, non altrimenti che l'esecutore testamentario, trovasi a più nulla possedere della delibata eredità. Ma ciò nondimeno sarà sempre profonda la differenza tra l'uno e l'altro; il legatario è proprietario della cosa legata, mentre l'esecutore non è che un puro e semplice mandatario ».

« Le erronee conseguenze, a cui conduce la teoria professata dalla Corte di Genova nella sentenza riferita nel testo, risultano manifeste, quando si faccia l'ipotesi di un lascito il quale abbia per oggetto il compimento di un'opera non suscettibile di personalità giuridica, p. es. la erezione di un monumento, la celebrazione di messe, ecc. Se in tale ipotesi non si dovesse ritenere erede o legatario colui che è gravato di adempiere l'onere imposto dal testatore, quale sarebbe il soggetto della disposizione?... Non l'opera da compiere, perchè essa è tale che non può essere considerata come persona, e quindi non può essere soggetto di diritti; e allora o si ritiene che soggetto della disposizione sia l'erede od il

e di salute alquanto precaria non sentivasi in grado di disimpegnare, come di dovere, il còmpito condizionale inerente a detto legato.

A sua volta il coerede testamentario Antonio Bianchi rinunciava alla quota di eredità assegnatagli dallo zio Benedetto Meglia. Questo secondo atto di rinuncia non è prodotto in causa, ma entrambe le parti sono d'accordo nell'ammetterne l'esistenza e l'efficacia.

L'altro collegatario monsignor Tommaso dei marchesi Reggio, già vescovo di Ventimiglia ed ora arcivescovo di Genova, con citazione 26 febbraio 1894, conveniva l'Antonio Fabiani, divenuto erede universale del defunto Meglia, avanti al Tribunale civile di Sanremo, chiedendo fosse condannato all'immediato pagamento di lire 1200 di rendita coi relativi tagliandi scaduti dopo la morte del testatore, e in difetto al pagamento del valore nominale di detta rendita in lire 24,000 cogl'interessi legali dal giorno della morte del Meglia.

Il convenuto nella sua risposta eccepiva che dal complesso del testamento Meglia sorgeva chiaro il concetto che

---

legatario nominato, o deve ritenersi inefficace la disposizione per difetto di un soggetto capace di ricevere.

« Ora quale differenza giuridica esiste fra il lascito disposto allo scopo che l'erede o il legatario eriga un monumento, faccia celebrare delle messe, ecc. e quello fatto allo scopo che istituisca una scuola o un'opera pia?... Evidentemente non ve n'ha alcuna; la circostanza che la scuola o l'opera pia possa essere eretta in corpo morale non influisce sulla natura della disposizione, poichè questa deve ricercarsi nel suo intrinseco, e non in circostanze accessorie, che non si attengano alla sua sostanza.

« II. Non meno erronea della prima è, a nostro avviso, la seconda proposizione sopra segnalata; essa non è che l'esumazione di una teoria, che, messa fuori una volta, fu universalmente combattuta e abbandonata.

« Fu il Troplong (*Donat. et testam.*, I, n. 612), il quale per salvare dalla nullità le disposizioni dirette a beneficare istituti esistenti di mero fatto, ossia non ancora riconosciuti all'epoca della morte del *de cuius*, ricorse alla teoria della condizione sospensiva; disse, cioè, che in ogni disposizione fatta a favore di un ente morale non ancora legalmente riconosciuto deve sempre ritenersi sottintesa la condizione *si nascatur* o *cum capere potuerit*.

« Ma la teoria di Troplong non ebbe seguito, perchè mancante di base giuridica. È chiaro infatti che disporre a favore di una persona che non esiste alla condizione che venga ad esistere, o per quando esisterà, è una impossibilità legale, perchè non possono farsi dipendere da condizione sospensiva i requisiti essenziali di una istituzione, fra i quali appunto vi è quello dell'esistenza del beneficato al momento dell'apertura della successione.

« La teoria di Troplong fu rievocata in occasione della disputa, ormai vieta, sulla efficacia della istituzione di nuovi enti morali fatta per testamento; ma anche in tale circostanza non trovò seguaci; infatti scrittori e sentenze che riconobbero la efficacia della istituzione anzidetta si fondarono sopra teorie più o meno discordanti fra esse, ma nessuno sostenne che dovesse ritenersi efficace come disposizione condizionale, soggetta cioè alla condizione *si nascatur* o *cum capere potuerit*. Tutti poi furono concordi nell'ammettere la efficacia delle disposizioni *modali*, quelle cioè con cui si istituisce erede o legatario una persona già esistente coll'incarico di istituire il nuovo ente.

« La legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza del 17 luglio 1890, all'art. 84, ha espressamente riconosciuto la efficacia tanto delle fondazioni *dirette*, quanto delle *indirette*, e per *indirette* ha inteso dire quelle fatte *per forma modale*, come risulta dai motivi della legge ed in ispecie dalle osservazioni fatte in Senato dall'illustre Senatore Calenda.

« Ma siano dirette o indirette, le disposizioni aventi per iscopo la fondazione di nuovi istituti non saranno mai *condizionali*; esse potranno rimanere *caduche* nel caso che pel ricusato riconoscimento il nuovo istituto non sia capace di ricevere, ma non per questo potranno dirsi condizionali, perchè, come si è detto, la capacità di ricevere nell'onorato è un requisito necessario alla validità ed efficacia di qualunque disposizione testamentaria, e non può quindi formare oggetto di una condizione, nè espressa, nè tacita. Che se nell'ipotesi delle istituzioni dirette nessuno può chiedere la consegna dell'eredità o del legato disposto a favore del nuovo ente, prima che questo sia legalmente riconosciuto, ciò avviene perchè prima di tale riconoscimento niuno può parlare a nome ed in rappresentanza di esso. Nelle disposizioni modali invece il legatario o lo erede nominato coll'onere di istituire il nuovo ente agendo *jure et nomine proprio* ha diritto di conseguire la consegna del legato o dell'eredità senza attendere il riconoscimento del nuovo ente. »

la rendita di lire 1200 era stata legata all'ente « Scuola elementare cattolica », non già alle persone di monsignor Reggio e del professor Gogioso, i quali in realtà non erano che esecutori testamentari; perciò esso Fabiani non poteva esser costretto a soddisfarla se non dal giorno in cui la scuola avesse cominciato a funzionare. Aggiungeva altre eccezioni delle quali è inutile intrattenersi, perchè ormai definitivamente abbandonate; concludeva dichiarandosi pronto a versare la detta rendita non appena la scuola sarà istituita, e non dissentiva di prestare a tal uopo la più ampia garanzia; chiedeva quindi di essere allo stato degli atti assoluto dalla domanda.

Il Tribunale di Sanremo con sentenza 11-13 marzo 1895 accoglieva per intero la domanda di mons. Reggio e condannava il Fabiani in tutte le spese del giudizio.

Da questa pronuncia lo stesso Fabiani interponeva appello.

Considerando che in questa seconda sede l'appellante Fabiani ha meglio spiegato e precisato il proprio concetto nel senso che prima di soddisfare il legato non esige che l'ente *Scuola* abbia già cominciato a funzionare e neppure che sia effettivamente istituito, ma si limita a sostenere che l'ente medesimo debba essere legalmente riconosciuto dal Governo come corpo morale ed autorizzato ad accettare la disposizione testamentaria del Meglia.

Che invece mons. Reggio, mentre si riserva di chiedere la sovrana autorizzazione, perchè sia la scuola elementare cattolica eretta in corpo morale ed abilitata ad accettare il lascito, vuole sin d'ora ottenere il pagamento del capitale e degl'interessi della rendita assegnata dal testatore, adducendo che il legato Meglia venne fatto personalmente a lui ed al Gogioso, ed avendovi quest'ultimo rinunciato, egli solo lo ha interamente acquisito per poscia trasmetterlo alla Scuola, se e quando sarà dichiarata legalmente capace di conseguirlo.

Che, attesa siffatta divergenza, la Corte si trova in obbligo di esaminare e decidere se il legato di cui all'art. 8° del testamento Meglia sia dovuto a monsignor Reggio in proprio o all'erigenda Scuola elementare cattolica, in altri termini se fosse intenzione del testatore di conferire al prefato Monsignore un mandato di assoluta e insindacabile fiducia, ovvero di incaricarlo semplicemente della riscossione, come esecutore testamentario delle sue volontà.

Considerando che meno rettamente, a giudizio della Corte, il Tribunale di Sanremo decise la questione in base al solo principio di diritto: *cum in verbis nulla ambiguitas est, non potest fieri voluntatis quaestio*, e ne dedusse come corollario che la semplice lettura del testamento Meglia bastava a convincere che la disposizione di cui all'art. 8° conteneva un legato *sub modo* ossia *cum onere adiecto*, non già un legato condizionale. — La premessa non è esatta e la conseguenza non è accettabile.

In primo luogo è d'uopo avvertire che non solo l'art. 8°, ma anche il 10° possono esercitare qualche influenza sull'insorta controversia; nel primo è detto che il testatore lascia milleduecento lire di rendita a mons. Reggio ed al sacerdote Gogioso, *perchè con essa vogliono instituire* una scuola elementare cattolica; nel secondo si onera il coerede Bianchi di cedere una casa *a favore della scuola come sopra da me instituita*. Vi è quindi una contraddizione *in terminis* fra i due articoli, il primo incarica i due personaggi di instituire la scuola, l'altro dice che la scuola è già instituita dallo stesso testatore; e perciò rimane esclusa quella chiarezza ed evidenza che i primi giudici vollero riscontrare nel testamento Meglia per quanto concerne il legato relativo alla scuola.

Che invece il vero cardine della quistione consiste nel decidere se l'art. 8° di quell'atto importi una disposizione semplicemente modale, ovvero una condizione sospensiva.

Anzitutto, sebbene *modo* e *condizione* abbiano effetti assolutamente diversi, non è sempre facile distinguerli per conoscere quale fosse la vera e genuina intenzione

del disponente. Si invoca la nota regola che nell'instituzione di erede e nel legato si presume la condizione, quando il testatore vi abbia aggiunto la clausola *si facias*, ed invece indica semplice modo l'altra frase *ut facias*; ma trattandosi di semplice presunzione *hominis* è obbligo del magistrato di indagare tutto il contesto dell'atto per desumerne la vera intenzione del suo autore.

Ora, se è vero che nel legato in disputa il Meglia usò la frase *perchè*, la quale generalmente corrisponde all'*ut*, dicendo che legava a mons. Reggio e al prof. Gogioso la rendita *perchè con essa vogliano instituire una scuola*, è altrettanto vero che questa medesima scuola la instituiva egli stesso direttamente, sia coll'articolo decimo, sia collo stesso articolo ottavo determinandone la sede e nominando le persone che dovevano in perpetuo amministrarla.

Che sebbene nello stesso articolo ottavo sia legata la rendita direttamente ai due personaggi ivi indicati, è però fuor di dubbio che il Meglia non volle gratificarli personalmente neppure di un centesimo, e a questo riguardo è opportuno ricordare la legge 17, § 4° del Dig. *De conditionibus et demonstrationibus* così concepito: « Si cui in hoc legatum sit ut ex eo aliquid faceret, vel *ex eo ut partem alii restitueret*, sub modo legatum videtur. »

E' evidente nella seconda ipotesi il carattere di lascito modale, perchè il legatario ottiene un lucro personale dalla disposizione; ma per la ragione dei contrarii deve dirsi che quando egli per espressa volontà del testatore nulla può ritenere per sè, non avrebbe secondo il precitato testo altra qualità che di mandatario e di semplice esecutore della volontà del defunto.

Che a primo aspetto si potrebbe trovare una certa contraddizione fra l'ottavo articolo del testamento Meglia ed il decimo, nell'uno dei quali il disponente incarica le due persone di sua fiducia di instituire la scuola e nell'altro dice di averla egli stesso instituita. Ma in realtà la contraddizione non esiste, poichè l'instituzione diretta della scuola apparisce anche dal primo degli articoli suddetti, nel quale è disposto che la scuola si debba fondare nel Comune di Santo Stefano a Mare e si indicano le cinque persone che il testatore nomina per sorvegliarla ed amministrarla, e non si ha il menomo cenno che potesse autorizzare gl'incaricati a devolvere ad altri scopi il legato. La frase *vogliano instituire* non è che un segno di deferenza ai due egregi uomini a tal uopo designati, non è un'istituzione fiduciaria che li autorizzasse a disporre altrimenti della dotazione.

Che del resto un altro argomento per viemmeglio interpretare quale fosse al riguardo la vera intenzione del Meglia lo si desume dalla circostanza che egli nominò per attuare la scuola due persone già di grave età, le quali avrebbero potuto premorire ad esso testatore. Sebbene fortunatamente questo caso non siasi verificato, era però da parte di un uomo previdente da tenersi in considerazione, perchè se fossero venuti meno i due incaricati da lui prescelti il legato sarebbe rimasto senza effetto a termini dell'articolo 890 codice civile, e la scuola instituita dal Meglia non si sarebbe più potuta attuare. Invece, ammessa la loro qualità di semplici esecutori, il legato rimane fermo in qualsiasi contingenza.

Considerando essere ormai pacifico nella dottrina e nella giurisprudenza che può essere nominato erede o legatario anche un corpo morale non ancora costituito, purchè venga poscia legalmente riconosciuto ed autorizzato dal Governo a termini degli art. 932 e 1060 Cod. civ.

Che quest'ultimo articolo, che riguarda le donazioni, è più congruo al caso in disputa che concerne un legato, perchè secondo lo insegnamento delle istituzioni di Giustiniano: « Legatum est *donatio* quaedam a defuncto relicta, ab haerede prestanda ». Un lascito di tale natura è sempre condizionale, perchè l'ente destinato a riceverlo deve prima essere civilmente riconosciuto ed autorizzato, e siccome il Governo è sempre libero o di concedere o di negare sia il riconosci-

mento che l'autorizzazione, si verifica appunto l'ipotesi che l'obbligo dell'erede e il diritto del legatario dipende da un avvenimento futuro ed incerto.

Che i patrocinatori di monsignor Reggio, per difendere la tesi di legato modale, anzichè condizionale, nella disposizione di Benedetto Meglia, invocano due decisioni, l'una della Corte d'appello di Torino 25 gennaio 1889, l'altra della Cassazione di Firenze 11 dicembre 1879, ma nessuna delle due è applicabile al tema dell'attuale controversia.

Non la prima, imperocchè, sebbene si trattasse di un caso analogo al presente, è stabilito nella parte narrativa che la scuola era già stata dal Governo riconosciuta prima della lite.

Non l'altra, perchè giusta il sunto datone, la Corte di Cassazione aveva deciso essere bensì modale e non condizionale l'istituzione di erede fatta coll'obbligo di fondare un'opera pia, ma aveva soggiunto: *tuttavolta che l'efficacia della istituzione non si faccia dipendere dall'avverarsi o no della fondazione.* Ora questa ultima ipotesi si riscontra appunto nel caso in disputa, perchè il legato Meglia fu bensì dal testatore disposto apparentemente alle persone indicate, in realtà alla scuola contemplata, ma la sua attuazione è finora incerta, perchè dipende dal Governo il consentirla o il rifiutarla.

Che potrebbesi ancora discutere se la condizione implicita del riconoscimento e della autorizzazione debba ritenersi come sospensiva o come risolutiva. Per verità si hanno alcuni giudicati nel senso che quando una eredità od un legato sono disposti a favore di un corpo morale già esistente e legalmente riconosciuto, questo abbia diritto di reclamarli subito, salvo di restituirli nel caso che l'autorizzazione venisse negata; ma qualora, come nella fattispecie, si tratti di un corpo morale non ancora legalmente costituito, è di palmare evidenza che sino a che non sia stato riconosciuto non può esercitare altra azione che quella d'invocare provvedimenti conservativi per tutelare i suoi eventuali diritti a norma dell'art. 4 del R. Decreto 26 giugno 1864, come, del resto, lo stesso appellante Fabiani si era in prima istanza offerto a garantirli mediante idonea cauzione.

Che tale appunto essendo lo stato attuale della scuola istituita dal Meglia, l'esecutore testamentario non ha per ora veste legittima per reclamare il pagamento dei due legati, cioè della rendita pubblica e della casa, contenuti negli articoli ottavo e decimo del testamento 12 gennaio 1892.

Che in base alle osservazioni sinora esposte, ne consegue che monsignor Reggio non è legatario nè in proprio, nè con illimitata fiducia; che vera e reale legataria è la scuola elementare cattolica, e che il prefato Monsignore non ha altro compito che di chiederne dal Governo il riconoscimento legale, e la autorizzazione ad accettare per conto della scuola medesima i beni all'uopo destinati dal disponente, e solamente quando il responso del Governo sia favorevole, sorgerà in lui il diritto di costringere il Fabiani a consegnargli l'intera dotazione, onde devenire all'effettiva attuazione della scuola più volte ricordata.

Considerando in ordine alle spese di lite, che attesa l'innegabile gravità della controversia, ed il nessun interesse personale che ne potesse derivare all'appellato, la Corte ritiene l'assoluta convenienza di ordinarne la totale compensazione. Per questi motivi, la Corte ecc.

Appello di Ancona.

29 gennaio 1896.

Pres. Belli, *ff. Pres. ed Est.*

Municipio di Cervia c. *Vescovo di Cervia.*

Citazione — Ente morale — Nullità dell'atto di appello — Notifica della sentenza di primo grado.

È nulla la citazione di appello nell'interesse di un Comune o di altro corpo morale fatta ad istanza di chi ha cessato di rappresentarlo (1).

(1) A pag. 215 del volume precedente riportammo la sentenza della Cassazione di Roma 12 febbraio 1895, pronunciata nella stessa causa. Ai principii di questa sentenza si è pienamente uniformata, in grado di rinvio, la Corte di Ancona. Nello stesso senso veggasi la nostra annotazione ivi.

È però valida e regolare la notifica della sentenza di primo grado, fatta al Comune nel domicilio eletto in persona di chi aveva nelle more del giudizio cessato di rivestire la qualità di Sindaco, se non venne fatta denunzia di tale cessazione, in modo che la controparte ebbe ad ignorare la persona del successore.

(*Omissis*). Attesochè essendosi anche oggi riprodotta dall'appellato l'eccezione della nullità dell'appello ed essendo la medesima d'indole pregiudiziale deve essere innanzi tutto dalla Corte esaminata.

Attesochè su tale proposito due sono le questioni, principale l'una, e subordinata l'altra, della cui risoluzione deve la Corte occuparsi: 1° Se l'appello interpostosi nell'interesse del Municipio di Cervia con citazione 10-16 agosto 1893 sia nullo come si sostiene dall'appellato. 2° In caso affermativo se la sentenza appellata debba o meno dichiararsi passata in giudicato.

Sulla prima questione si osserva che per principio generale esplicato nell'articolo 36 del Codice di proc. civ. le persone che non hanno il libero esercizio dei loro diritti debbono essere rappresentate, assistite ed autorizzate a norma delle leggi che regolano il loro stato e la loro capacità.

Che per il disposto degli articoli 131 e 138 della legge comunale e provinciale è il solo Sindaco o chi ne fa le veci che qual capo dell'Amministrazione comunale può legalmente rappresentare in giudizio il Comune, sia questi attore o sia convenuto. E per l'art. 138 del Codice di proc. civ. quando debba convenirsi in giudizio un Comune è al sindaco che si deve notificare il relativo atto di citazione.

Che per l'art. 134 del Codice suddetto l'atto di citazione deve fra gli altri requisiti contenere anche il nome e cognome dell'attore, e per l'art. 145 l'atto stesso è dichiarato nullo quando in esso manchi alcuna delle formalità sostanziali in detto articolo specificate.

Osserva che tenute presenti le disposizioni di cui sopra, la risoluzione della quistione proposta riesce facile e piana. Se infatti il solo sindaco o chi ne fa le veci può legalmente rappresentare un Comune in giudizio, se la citazione di cui si tratta fu fatta e notificata ad istanza del signor Domenico Foschi qual sindaco e rappresentante del Comune di Cervia, e se sta pure in fatto che il Foschi non ricopriva allora tale carica, è forza conchiudere che la citazione stessa non potè essere valida, sia perchè, come osservò la Corte suprema, se il nome del Foschi non importa incertezza di persona importa sempre però una ben certa diversità fra la sua persona privata e quella ufficiale del sindaco che allora si trovava certamente nel Guerrini, sia sopratutto perchè valido non potè mai essere l'atto di cui si tratta una volta che fu compiuto da chi non ne aveva la potestà, ed illegittimamente si arrogava la qualità di sindaco che non gli apparteneva, nel qual caso mancando una cosa che costituisce essenza e sostanza dell'atto, è chiaro che il quasi contratto giudiziale non ha potuto esistere nei rapporti fra il Comune ed il Vescovo di Cervia.

Se fosse altrimenti ne seguirebbe che *quisque de populo* potrebbe a suo piacimento involgere efficacemente un Comune in un giudizio anche a sua insaputa, lo che quanto sia assurdo non è chi non vegga.

Sulla seconda questione si osserva che, mentre non può menomamente dubitarsi che il giudizio di primo grado venne dal Comune di Cervia instaurato con tutta regolarità, poichè la citazione introduttiva del giudizio stesso venne fatta ad istanza del Comune suddetto rappresentato dal signor sindaco Domenico Foschi, il quale effettivamente allora rivestiva tale qualifica ed era stato a ciò autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazione del 12 agosto 1891, mentre è pure cosa di fatto che con la stessa citazione introduttiva di giudizio il Comune suddetto rappresentato dal sindaco sig. Foschi dichiarò che in detto giudizio sarebbe stato rappresentato in base a regolare procura dal suo procuratore D. Carmelo Cantalamessa e dichiarò pure

che eleggeva domicilio in Ravenna presso il medesimo in via Manfredo Fanti, n. 9; d'altro canto sta pure in fatto che durante il giudizio mai al Vescovo di Cervia venne denunciato mutamento di sorta, sia circa la cessazione nel Foschi della qualifica di sindaco, sia circa la nomina del procuratore e l'elezione del domicilio come sopra indicatosi, tanto vero che nella sentenza appellata in quella parte relativa al nome, cognome e rappresentanza delle parti contendenti, si leggono su tali punti le stesse cose enunciatesi nel libello introduttivo di lite.

Che per l'art. 367 del Codice di proc. civ. la sentenza si deve notificare alla parte nel domicilio eletto, ed in questo modo venne effettivamente nella fattispecie notificata.

Che pertanto essendo manifesto che il Vescovo di Cervia per colpa del Comune fu posto in condizione di ignorare legalmente la cessazione nel Foschi della qualifica di sindaco mentre spettava al nuovo di denunciargliela, ne segue che il Vescovo stesso fece atto regolare e valido quando notificò la sentenza al Comune suddetto, rappresentato dal sindaco signor Foschi e nel domicilio dal Comune stesso elettosi; e ciò posto, la conseguenza logica si è che essendo valida la notifica, il termine per appellare cominciò a decorrere. Quindi se da un lato si ha che l'appello deve oggi dichiararsi nullo, e se d'altro canto si constata che il termine per appellare è già trascorso, ognun vede l'inevitabile conseguenza che la sentenza di primo grado debba dichiararsi passata in giudicato.

Nè giova dire che, risolvendosi le due quistioni nel modo suesposto, si cade in contraddizione, inquantochè si viene così ad ammettere che la mancanza nel Foschi della qualifica di sindaco nuoce al Comune per la validità dell'appello e al tempo stesso non nuoce al Vescovo per quanto riflette la validità della notifica della sentenza e l'efficacia della notifica stessa per far decorrere il termine ad appellare. Imperocchè ogni idea di contraddizione svanisce quando si riflette che la posizione del Guerrini succeduto al Foschi nella rappresentanza del Comune è del tutto diversa da quella del Vescovo. Il primo infatti agì volontariamente, perchè, mentre se voleva conseguire lo scopo di far esaminare in secondo grado la sentenza definitiva del Tribunale, aveva l'obbligo di proporre esso stesso l'appello contro la medesima, punto non lo propose, e lasciò che invece ciò facesse il Foschi il quale non poteva farlo, e sapeva di non poterlo fare. Il Vescovo invece, compiendo l'ultimo atto del giudizio di primo grado, notificando cioè la sentenza e facendo tale notifica nel modo da esso tenutosi, agì per assoluta necessità impostagli dal Guerrini col non avergli mai denunziato l'avvenuto cambiamento e di essere esso succeduto al Foschi. Pel noto principio quindi che non *videtur damnum sentire qui sua culpa sentit*, non può il Guerrini lamentare che, per mancanza di legale notifica, ignorò la sentenza e sostenere che dunque il termine per appellare non cominciò mai a decorrere. D'altronde non è fuori di proposito qui, solo per di più e ad abbondanza, osservare che questa ignoranza effettivamente poi non sussiste, perchè se si ha che nel giorno successivo alla detta notifica il Guerrini rese noto al Consiglio comunale l'esito sfavorevole della lite, e fece leggere perfino una lettera dell'avvocato Cantalamessa procuratore in primo grado del Comune in cui riassumeva i motivi della sentenza e li confutava consigliando il Comune di appellare; se si ha che il Consiglio comunale autorizzò il sindaco Guerrini a fare tale appello, e se si ha infine che il Guerrini, per sostenere la lite in secondo grado, rilasciò pure a due legali bolognesi la necessaria procura, riesce chiaro fino a luce meridiana, che la sentenza notificatasi dal Vescovo al Comune, benchè nell'atto di notifica si leggesse il nome del Foschi qual sindaco, andò effettivamente ed in realtà nelle mani del Guerrini, quindi parlare d'ignoranza è cosa inammissibile perchè contraria alla verità.

Attesochè, dovendosi accogliere l'ecce-

zione pregiudiziale di nullità dell'appello e dichiarare passata la sentenza in giudicato, non può più parlarsi del merito.

Attesochè le spese sono per legge a carico del soccombente, ma non è il caso di parlare di quelle di primo grado come si conclude dal Vescovo, perchè sulle medesime statuì già la sentenza di primo grado.

Per questi motivi, accogliendo l'eccezione pregiudiziale affacciatasi dal Vescovo di Cervia, dichiara nullo e come non avvenuto l'appello interpostosi dal Comune di Cervia, rappresentato dal sindaco signor Domenico Foschi con citazione 10-16 agosto 1893 contro la sentenza 1-6 giugno 1893 del Tribunale di Ravenna, che dichiara passata in autorità di cosa giudicata.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 10 aprile 1896.

Pres. Bianchi P. — *Est.* Astengo.

Ric. *Raynelli, parroco di Castelbottaccio.*

Prestazioni di culto ultra trentennarie — Sospensione — Non ha luogo la presunzione del titolo — Autorità amministrativa — Deve astenersi dal provvedere — Risoluzione della controversia nelle vie ordinarie.

La presunzione del titolo ad esigere derivante dalla prestazione ultra trentennaria delle spese di culto viene a cessare quando il Comune le abbia sospese per un lungo periodo di anni, sia pure inferiore al trentennio (1).

Allorquando le prestazioni di culto non sono state da qualche anno inscritte nel bilancio comunale senza osservazione dei presunti interessati, risulta più giusto e conveniente che l'autorità amministrativa si astenga dal provvedere, lasciando che la controversia si svolga e si risolva nelle vie ordinarie (2).

Attesochè la prestazione ultra trentennaria delle spese di culto, che vale di presunzione del titolo ad esigerle, rimane scossa dal fatto che il Comune, come nella fattispecie, le ha poi sospese per un lungo periodo di anni, sia pure inferiore al trentennio, come riconobbe già questa Sezione con la decisione 26 aprile, ricorso del Comune di Orbetello.

Attesochè non ricorre la presunzione del titolo alle pretese prestazioni di culto, quando, come nel caso, è stato dimostrato che all'epoca della domanda di esse prestazioni, queste erano già cessate da lunghi anni, come recentemente ebbe a decidere anche la Corte di cassazione di Roma con sentenza 25 marzo 1895, Comune di Montescudo contro Urbinati.

Attesochè già il Consiglio di Stato, in adunanza generale dell'11 luglio 1894, ha fermato la massima che allorquando da qualche anno le prestazioni di culto non siano state inscritte nel bilancio comunale, senza osservazioni dei presunti interessati, in questo caso, mancando il possesso di esigere, manca pure una delle ragioni e delle condizioni principali per le quali si crede equo e legittimo conservare lo stato giuridico apparente; e quindi è più giusto e conve-

(1-2) Si consultino le decisioni della stessa IV Sezione del 22 marzo 1895, Comune di Urbino (vol. V, p. 725); 26 aprile 1895, Comune di Orbetello (vol. V, p. 496). Per la giurisprudenza dell'autorità giudiziaria, veggasi App. di Firenze 29 giugno 1895 (vol. in corso, pag. 60) colla relativa nota.

Ci riserviamo di occuparci di proposito delle nuove massime, che tendono a prevalere nella giurisprudenza amministrativa.

niente che l'autorità amministrativa si astenga dal provvedere, lasciando che la controversia si svolga e si risolva nelle vie ordinarie;

Attesochè dagli atti prodotti risulta che nel 1886 il parroco ricorrente chiese al Comune il ristabilimento nel bilancio delle prestazioni di culto cancellate, una fin dal 1862, una dal 1868, una dal 1869, una dal 1872; e che sul rifiuto del Comune, esso parroco si è acquietato per parecchi anni; e fu soltanto nel 1893 che rinnovò le sue istanze ricorrendo alla Giunta provinciale amministrativa.

Attesochè non furono addotti motivi che valgono a indurre questa Sezione a cambiare una giurisprudenza, ormai affermata e pacifica.

Attesochè quindi si ravvisa legittimo l'impugnato decreto Reale del 23 agosto 1894, che ha respinto il reclamo del ricorrente parroco contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Campobasso, che rigettò la istanza di esso parroco pel ripristino nel bilancio comunale delle prestazioni di culto.

Per questi motivi, la IV Sezione respinge, ecc.

Consiglio di Stato
(Sezione IV).

Decisione del 21 febbraio 1896.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Serena.

Arciconfraternita di S. Anna e S. Carlo Borromeo de' Lombardi in Napoli c. Ministero dell'Interno e Congregazione di carità di Napoli.

Opere pie — Mantenimento di fanciulle in un conservatorio o ritiro — Amministrazione affidata ad una Confraternita — Confusione di patrimoni — Fondazione autonoma — Eccezione contemplata nell'art. 54 della della legge 17 luglio 1890 — Art. 56 lett. A e 59 lett. A — Inapplicabilità.

Opere pie — Fondazione privata — Preferenza accordata ad alcuni parenti del testatore.

Opere pie — Esclusione dal concentramento — Esistenza di condizioni speciali — Silenzio del ricorso — Art. 60 della legge 17 luglio 1890 — Inapplicabilità.

Non può ritenersi confuso nel patrimonio di una confraternita quello di una fondazione avente per iscopo il mantenimento di fanciulle in un conservatorio o ritiro, ed affidata col Decreto di riconoscimento in corpo morale all'amministrazione della confraternita stessa.

Trattandosi di fondazione costituita in ente autonomo e per sè stante, non è ad essa applicabile la eccezione dal concentramento contemplata nell'art. 54 della legge 17 luglio 1890.

Nè è applicabile l'art. 56, lett. a, per escluderla dal concentramento in considerazione dell'entità del patrimonio della confraternita, nel quale si vogliono ritenere compenetrate ed assorbite le rendite di essa fondazione.

Non può considerarsi fondazione privata *quella nella quale la preferenza accordata ad alcuni parenti del testatore non è assoluta e perpetua.* (1)

Sfugge all'applicazione dell'art. 59 lett. d, della legge 17 luglio 1890 una fondazione avente per iscopo di sussidiare giovanette da mantenere ed educare in un altro istituto.

Non ha luogo l'eccezione di cui all' articolo 60 della legge stessa, quando nel ricorso se ne reclama l'applicazione senza far cenno all'esistenza di speciali condizioni che consigliano a mantenere la pubblica istituzione in separata amministrazione.

Ritenuto che la signora Maria Gesualda Raimo con testamento del 1. settembre 1851 per notaro Salvatore Della Valle di Napoli, chiamò eredi nell' usufrutto dei suoi beni la signora Maria Giovanna Marra e nella proprietà l'Arciconfraternita laicale di S. Anna dei Lombardi in Napoli, ed impose a quest'ultima che appena consolidato l'usufrutto con la proprietà, tenesse confidenza particolare dei suoi beni per impiegarne le rendite

---

(1) Intorno ai caratteri della fondazione privata non soggetta alla legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, veggasi la decisione 5 ottobre 1894, ric. Parroco di Pomenengo (vol. IV, p. 764). Si veggano pure le decisioni del 9 gennaio 1893, ric. Istituto di Cazzola (vol. IV. p. 482) con nota e del 26 aprile 1895, ric. Parroco e Fabbriceria di Lodivecchio (vol. V, p. 372), 15 febbraio 1895, ric. Parroco di Bresso (vol. V, p. 377).

nel mantenimento di giovinette povere oneste e vergini in un ritiro o conservatorio. Indicò nella sua disposizione la preferenza a darsi a talune sue parenti, la somma da spendersi per corredo e mensuale mantenimento ed il modo a tenersi per l'ammissione delle fanciulle.

Morta nel 1855 la pia fondatrice e nel 12 settembre 1873 la detta sua erede usufruttuaria, la Confidenza Raimo fu eretta in corpo morale con R. decreto 14 ottobre 1874 e l'Arciconfraternita di S. Anna dei Lombardi fu autorizzata ad accettare la eredità.

Con altro R. decreto del 15 agosto 1875 venne approvato lo statuto organico dell'opera pia Confidenza Raimo. Con l'articolo 3 del detto statuto l'amministrazione dei beni della detta Confidenza venne affidata al governo dell'Arciconfraternita laicale di S. Anna e di S. Carlo Borromeo in Napoli; con l'articolo 8 dello statuto fu stabilito l'ordine da seguirsi nell'ammissione delle fanciulle in un ritiro o conservatorio qualunque della città di Napoli, dovendosi preferire prima le nipoti della fondatrice, poi le discendenti di Francesco Raimo, in terzo luogo le figlie di Davi di Raimo, in quarto luogo le figlie dei confratelli dell'Arciconfraternita, benchè morti, contumaci e in mancanza le donzelle estranee al sodalizio.

Il 22 giugno 1892 la Congregazione di carità proponeva il concentramento nella Congregazione medesima della Confidenza Raimo. Il R. Commissario straordinario presso il Comune di Napoli dava avviso favorevole al proposto concentramento, ma il Consiglio comunale non ratificò la deliberazione del R. Commissario. In seguito poi a favorevole parere della Giunta provinciale amministrativa di Napoli e della Sezione dello Interno del Consiglio di Stato fu emanato il R. decreto 18 ottobre 1894, che ordinava il concentramento della Confidenza Raimo nella Congregazione di carità di Napoli.

Contro tale decreto partecipato il 10 novembre 1894 l' Arciconfraternita di S. Anna dei Lombardi produsse ricorso a questa Sezione. Il ricorso sottoscritto dal superiore dell'Arciconfraternita e dall'avv. Mola venne notificato il 7 e 8 dicembre al presidente della Congregazione di carità di Napoli e al Ministro dell'interno e depositato in segreteria il 20 dello stesso mese di dicembre 1894. I motivi del ricorso sono i seguenti:

1° Violazione degli art. 54, 56 e seguenti della legge 17 luglio 1890, perchè i beni della Raimo essendo passati nel patrimonio della Congrega con gli oneri imposti dalla pia disponente, mancava un ente autonomo per sè stante, una istituzione di beneficenza distinta e separata che si potesse legalmente concentrare nella Congregazione. A sostegno di questo primo motivo la ricorrente Arciconfraterniea cita le decisioni di questa Sezione del 30 marzo e 27 aprile del 1894.

2° Le rendite dell'eredità Raimo, fuse nel patrimonio dell'ente Congrega, servono ad integrare e completare la forma di beneficenza esercitata dalla Congrega medesima perchè sono destinate a preferenza a mantenere ed educare i figli degli ascritti, e però devesi applicare la eccezione stabilita nella seconda parte del detto art. 54 della legge 17 luglio 1890, che perciò è stata violata.

3° Le rendite medesime erano principalmente destinate a prò di una o più famiglie e per l'art. 2 lett. b, non potevano concentrarsi e devolversi a favore della pubblica beneficenza senza violare la detta tassativa disposizione e la massima adottata da questa Sezione nel 30 settembre 1892 sul ricorso Ciaravolo.

4° Se il tutto, cioè la Congrega, per l'art. 91 della legge non può dirsi istituzione pubblica di beneficenza, la Confidenza Raimo che è parte dell' ente Congrega non poteva andar soggetta a concentramento. Violazione perciò degli articoli 54 e seguenti e 91 della legge.

5° È inapplicabile al caso presente la disposizione dell'art. 56 perchè il valore delle rendite dell' ente Congrega, ente principale ed assorbente, supera di molto le lire 5000 annue. Non è neppure applicabile l'art. 57, perchè la Confidenza

Raimo non sopporta alcuna spesa d'amministrazione.

6° Nel caso non concesso di un ente autonomo, esso avrebbe per unico scopo il mantenimento e la educazione di fanciulle in collegi o ritiri, e però non la si potrebbe dire mai una istituzione elemosiniera soggetta a concentramento per la testuale disposizione dell'art. 59 lettera *g* della legge.

7° In ogni caso la disposizione Raimo si dovrebbe definire un pio legato e per le massime stabilite da questa Sezione, in molte decisioni citate nel ricorso, dovrebbe essere dichiarato esente da concentramento.

8° In tutti i casi poi si deve alla Confidenza Raimo applicare l'eccezione dell'art. 60 della legge.

Per queste ragioni la ricorrente Arciconfraternità conclude, che piaccia alla IV Sezione annullare il R. decreto 18 ottobre 1894 e condannare i resistenti alle spese del giudizio.

Il 5 agosto 1895 l'avv. Giacinto Spigarelli nell'interesse della ricorrente Arciconfraternita depositò in segreteria una memoria a stampa, con la quale svolse i motivi del ricorso, citando a conforto del suo assunto parecchie decisioni di questa IV Sezione.

Con regolare procura depositata in segreteria il 3 aprile 1895 la Congregazione di carità di Napoli affidava agli avvocati Dentice Accadia e Bianchi di resistere al ricorso dell'Arciconfraternita di S. Anna dei Lombardi e di S. Carlo Borromeo. E l'avv. Dentice Accadia oggi stesso ha presentato una memoria defensionale con cui combatte i motivi del ricorso e conclude col chiederne il rigetto.

Diritto. Attesochè il primo e principale assunto della ricorrente Arciconfraternita è questo, che i beni della Raimo essendo passati nel patrimonio dell'Arciconfraternita con gli oneri imposti dalla pia testatrice, manca nella fattispecie un ente autonomo per sè stante, una istituzione di beneficenza distinto e separato che possa legalmente concentrarsi nella Congregazione di carità.

Gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 ottobre 1874, esistenti in atti, sono così concepiti:

« Art. 1. L'eredità lasciata, per lo scopo di cui sopra, dalla fu Maria Gesualda Raimo con il testamento del primo settembre 1851, a favore dell'Arciconfraternita di S. Anna dei Lombardi in Napoli, è eretta in *corpo morale*, sotto il nome di Confidenza Raimo.

« Art. 2. L'Arciconfraternita è autorizzata ad accettare i beni componenti l'eredità, la quale sarà da essa *amministrata* sotto l'osservanza della legge sulle opere pie, tenendone conto distinto e conservando separate le relative attività e passività ». Basta dunque la semplice lettura dei due citati articoli per dimostrare contrariamente all' assunto della ricorrente, che nel caso concreto trattasi di una vera e propria istituzione di beneficenza eretta legalmente in ente morale autonomo ed avente un patrimonio separato e distinto da quello dell'Arciconfraternita, a cui ne fu affidata l' amministrazione coll'obbligo di non confonderne le relative attività e passività e di tenerne un conto distinto e separato.

Attesochè manifestamente infondato è il secondo motivo, col quale si deduce che all'opera pia Raimo deve applicarsi l'eccezione di cui all'art. 54 della legge 17 luglio 1890, perchè le rendite della eredità Raimo, fuse col patrimonio dell'Arciconfraternita, servirono ad integrare la forma della beneficenza esercitata dalla stessa Arciconfraternita, essendo state le dette rendite destinate in preferenza a mantenere ed educare le figlie dei confratelli.

A prescindere da quel che si è accennato, che il patrimonio della Confidenza Raimo non venne mai fuso nel patrimonio dell'Arciconfraternita, è necessario ricordare che la detta Confidenza fu costituita all'unico scopo di mantenere figliuole povere ed oneste e vergini in un ritiro o conservatorio. La preferenza alle figlie dei confratelli e, quel che è più strano, anche dei confratelli contumaci, fu una preferenza arbitrariamente accor-

data con l'art. 8 dello statuto organico, articolo che dovrebbe essere abrogato, sia perché contrario alla volontà della testatrice, sia perché l'Arciconfraternita non è composta di persone povere. Non si riesce ad intendere quindi qual forma di beneficenza esercitata dall'Arciconfraternità possa l'opera pia Raino integrare o completare.

Attesochè col terzo motivo mal si lusinga la ricorrente di poter dimostrare che le rendite della Confidenza non potevano concentrarsi senza violare l'articolo 2 lett. b della legge 17 luglio 1890, essendo esse principalmente destinate a prò di una o più famiglie. Dalle tavole di fondazione apparisce evidentemente che la preferenza accordata ad alcune parenti della testatrice non fu una preferenza assoluta e perpetua. Manifesta è volontà della testatrice che quelle rendite, dopo qualche tempo, sieno devolute a favore della pubblica beneficenza, e quindi non è il caso dell'art. 2 lett. *b* della citata legge, e tanto meno dell'invocata decisione di questa Sezione del 30 settembre 1892.

Attesochè non regge la violazione dell'art. 91 della legge 17 luglio 1890 dedotta col quarto motivo. A tacere che le confraternite sono dallo stesso articolo 91 equiparate alle istituzioni pubbliche di beneficenza, qui non si può parlare nè di tutto, nè di parte. Imperochè, come si è veduto, la Confidenza Raino, sebbene amministrata dall'Arciconfraternità, non costituiva una parte di essa, avendo esistenza distinta, patrimonio proprio e scopo unico quello della beneficenza.

Attesochè col quinto motivo si deduce che alla Confidenza Raimo è inapplicabile l'art. 56 della legge 17 luglio 1890 perchè il valore delle rendite della Congrega, ente principale ed assorbente, supera di molto le lire 5000 annue, nè è applicabile l'art. 57, perchè la Confidenza non sopporta spese di amministrazione. Tutto ciò è in aperta contraddizione cogli articoli 2 e 11 dello statuto organico della pia fondazione approvato con R. decreto 15 agosto 1875. Nell'articolo 2 si dice: « All'adempimento della pia opera si provvederà colle rendite che si ritraggono dall'unico cespite della stessa, cioè dal comprensorio di case in Napoli, sezione Pendino, alla strada Armieri N. 67, 68 e 69 »; dunque non è esatto il dire che le rendite dell'opera pia sono assorbite e fanno parte di quelle dell'Arciconfraternita. Nell'art. 11 si dice: « Dalle rendite dei beni della Confidenza saranno prelevati: *a*) il sei per cento per diritto di esazione ed amministrazione a favore dell'Arciconfraternita suddetta »; dunque non è esatto che la Confidenza non sopporti spese di amministrazione. Per conseguenza gli articoli 56 e 57 della legge sono applicabili alla pia opera della quale si tratta.

Attesochè l'art. 1 lett. b della legge 17 luglio 1890 esplicitamente dichiara che sono istituzioni di beneficenza le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia, in tutto o in parte, per fine di procurare l'educazione, l'istruzione, lo avviamento a qualche professione, arte o mestiere, *od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.* La Confidenza Raimo ha per iscopo di mantenere fanciulle povere in un ritiro o conservatorio; non possiede un convitto, sussidia giovinette da mantenersi ed educarsi in altri istituti, e però non si riesce a comprendere come la ricorrente Arciconfraternita possa col sesto motivo sostenere che alla Confidenza debba applicarsi il disposto dell'art. 59 lett. *d* della legge 17 luglio 1800.

Attesochè è destituito di ogni giuridico fondamento anche il settimo motivo del ricorso col quale si deduce che, in ogni caso, la disposizione Raimo dovendo considerarsi come un pio legato, per la prevalente giurisprudenza di questa Sezione deve andare esente dal concentramento. Ora la giurisprudenza di questo supremo Consesso ha ritenuto: « che le disposizioni degli articoli 54 e successivi riguardanti il concentramento, non possono abbracciare che le istituzioni di beneficenza autonome ed erette in ente morale, non già gli oneri di beneficenza, ossia le elemosine gravanti i lasciti e le

donazioni che fanno parte di patrimoni particolari, ma nella fattispecie trattasi di un'opera pia autonoma, eretta in ente morale, sottoposta fin dall' inizio alla legge sulle opere pie e però male a proposito s'invocano le decisioni di questo Collegio emanate in casi nè simili, nè analoghi.

Attesochè non occorre soffermarsi all'ottavo ed ultimo mezzo del ricorso, perchè la ricorrente Arciconfraternita afferma che alla Confidenza Raimo deve applicarsi la eccezione di cui all'art. 60 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, senza però dimostrare che nel caso in esame concorrono quelle speciali condizioni che consigliano a mantenere una separata amministrazione.

Attesochè le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi la Sezione rigetta il ricorso ecc.

Consiglio di Stato.

(Sezione IV).

Decisione del 31 gennaio 1896.

Pres. Bianchi P. — *Est.* Schanzer.

Fabbriceria di Vicobellignano c. *Ministero dell'Interno* e *Congregazione di carità di Casalmaggiore.*

Opere pie — Concentramento — Preferenza accordata ai discendenti del fondatore — Lascito amministrato dalla parrocchia — Obbligo di frequentare alcuni esercizi spirituali — Esenzione dal concentramento.

L'avere il fondatore disposto che nella beneficenza siano preferiti i componenti o dipendenti della sua famiglia non è circostanza che vale ad escludere la fondazione del concentramento. (1)

È invece applicabile l'art. 60 della legge 17 luglio 1890, e quindi va esente dal concentramento il lascito elemosiniero amministrato dal parroco e dalla fabbriceria, se la prestazione del sussidio è sottoposta alla condizione che frequentino con diligenza e spirito di religione alcuni esercizi spirituali. (2)

Che i Fabbriceri della chiesa parrocchiale di Vicobellignano hanno prodotto nei modi e termini di legge un ricorso a questa Sezione contro il regio decreto 23 maggio 1893 con cui i pii lasciti Valleretti Zantei e Regina Genovesi venivano concentrati nella Congregazione di carità di Cesalmaggiore.

Il ricorso è corredato degli atti di fondazione dei pii legati dai quali si rilevano le disposizioni seguenti:

1° I coniugi Valleretti Marco e Zantei Francesca con testamento 15 settembre 1840 s'instituirono a vicenda eredi usufruttuari vita naturale durante della sostanza che esistesse dopo il decesso di uno di loro. — Avvenuta la morte di entrambi gl'interessi della loro sostanza si sarebbero convertiti « a vantaggio e soccorso dei più poveri e miserabili della suddetta parrocchia di Vicobellignano i quali frequentassero con premurosa diligenza e con vero spirito di cristiana religione e pietà la divina parola, massime la dottrina cristiana nella propria parrocchia con esemplarità, a vantaggio specialmente della tenera gioventù a gloria di Dio ed a salute delle anime. »

Ad esecutori ed amministratori in perpetuo di questo lascito i coniugi nominavano il Parroco ed i Fabbriceri di Vicobellignano.

Ora i ricorrenti sostengono che il lascito di cui si tratta, deve andare esente dal concentramento per l'indole sua speciale, non potendo altro che il parroco apprezzare le condizioni richieste per la prestazione dei sussidi e quindi invocano l'applicazione dell'articolo 60 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

2° Con atto 9 luglio 1849 certa signora Genovesi Regina faceva al proprio fratello Andrea Genovesi una donazione di beni immobili e capitali fruttiferi colla condizione che il fratello pagasse alla parrocchia di Vicobellignano per una volta la somma di austriache lire diecimila da impiegarsi dalla fabbriceria alla ragione del 5 per cento annuo. Quindi

---

(1-2) Confr. le decisioni 12 luglio e 29 novembre 1895 (pubblicate a pag. 194-196) colle relative note di richiami.

si faceva obbligo ai Fabbriceri di erogare gl'interessi annui per lire austriache 250 in diverse spese di culto e per le altre lire 250 «in sussidi ai poveri della suddetta parrocchia preferendo sempre i più miserabili, le vedove con figli minori, gli infermi e sopratutto quei poveri che appartengono ad essa signora donante per vincoli di sangue.»

I ricorrenti, richiamandosi ad un parere del Consiglio di Stato del 30 settembre 1892, dicono che non soggiace a concentramento un'Opera pia, allorchè il fondatore abbia formalmente disposto che nella beneficenza sieno preferiti i componenti o discendenti della sua famiglia come nel caso.

Perciò conchiudendo, quanto al lascito Valleretti Zantei per la revoca del regio decreto impugnato, e quanto al lascito Genovesi in via principale per la revoca, e in via subordinata, ove la Sezione credesse di confermare per questo lascito il concentramento, perchè la Sezione pronunci sulla separazione dei due patrimoni, restando quello per onere di culto in amministrazione del parroco.

Attesochè, quanto al lascito Valleretti Zantei, che la condizione a cui è sottoposta la prestazione dei sussidi, cioè che i beneficandi frequentino con premura, diligenza, e con vero spirito di cristiana religione la dottrina cristiana, è di quelle che per l'indole loro non potrebbero essere convenientemente apprezzate da altri che dal parroco, laonde per questo lascito può farsi luogo all'applicazione dell'articolo 60 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza per dichiararlo esente dal concentramento.

Attesochè invece non merita accoglimento il ricorso nella parte che si riferisce al lascito Regina Genovesi, imperocchè il diritto di preferenza stabilito a favore dei poveri che avessero vincoli di sangue con la fondatrice, non cambia la natura della fondazione che ha tutti i caratteri di una istituzione pubblica di beneficenza ed è soggetta quindi a concentramento, senza che per essa possa essere invocata alcuna delle eccezioni contemplate dal ricordato articolo 60.

Attesochè, per altro, è giustificata la domanda subordinata, che cioè la parte del lascito destinata a spese di culto, rimanga in amministrazione del parroco.

Per questi motivi, la Sezione accoglie il ricorso per quanto riguarda il lascito Valleretti Zantei, ed annulla in questa parte il regio decreto 23 maggio 1895; respinge il ricorso nel resto, mantenendo fermo il concentramento del lascito Regina Genovesi, con che la parte di questo lascito destinato a spese di culto, sia lasciata in amministrazione dal parroco.

Consiglio di Stato
(IV Sezione)

Decisione del 8 novembre 1895.

Pres. Bianchi P. — *Est.* Schanzer.

Ministero del Tesoro c. Giunta provinciale amministrativa di Vicenza e Pia Casa di Ricovero.

Confraternite ed altri enti obbligati al mantenimento degli inabili al lavoro — Esonero dal contributo — Beneficenza speciale — Opera pia *comunale* — Obbligo di cumulare gli avanzi in accrescimento del capitale — Clausole di riversibilità — Art. 25 del decreto legislativo 19 novembre 1889 — Riparto della spesa fra gli enti interessati — Deliberazione motivata — Comunicazione — Termine — Esistenza degli avanzi — Credito dello Stato — Provvedimenti sul bilancio in corso e sui bilanci successivi.

La specialità della beneficenza, che esonera l'ente dal contributo pel mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, non va intesa in rapporto all'estensione della sua sfera di erogazione ed alla più o meno numerosa popolazione chiamata a profittarne, dovendo la specialità dipendere dalla natura dei fini della beneficienza, in relazione alle particolari forme di loro attuazione.

Ha carattere di opera pia comunale, *a termini dell'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 1889, quella destinata a beneficio di una parte cospicua del Comune.*

All'imposizione del contributo pel mantenimento degli inabili al lavoro non possono fare ostacolo nè la disposizione testamentaria

con cui si ordina il cumulo degli avanzi in accrescimento del capitale della fondazione, nè quella contenente una clausola di riversibilità in caso di soppressione dell'istituto.

La disposizione dell'art. 25 del decreto sopracitato, che fa obbligo agli Intendenti di finanza alla fine di ogni anno di determinare l'ammontare della spesa di mantenimento dei mendici che lo Stato abbia anticipato, costituisce una semplice norma di amministrazione, e non prescritta a pena di decadenza dello Stato dal suo diritto di credito.

La deliberazione motivata di riparto della spesa non è soggetta ad essere comunicata agli enti interessati entro un termine prefisso; ed essa non può esser fatta se non dopo che, nel corso dell'anno successivo, siano stati approvati i conti consuntivi degli enti medesimi, dai quali può soltanto apparire l'avanzo gravabile di contributo.

L'esistenza dell'avanzo alla fine dell'esercizio basta a far sorgere il credito dello Stato e l'obbligo dell'opera pia a sostenere la spesa, a cui si provvede poi coi mezzi ordinari sul bilancio in corso al tempo della liquidazione ed, occorrendo, sui bilanci successivi.

Attesochè gli atti fondiari della Pia Casa di Ricovero da Vicenza, prodotti dall'amministrazione di essa in esecuzione della decisione preparatoria 6 aprile anno corrente, dimostrano chiaramente, come non si tratti nella specie di un istituto avente scopo di speciale beneficenza e perciò esente dal concorso alle spese pel mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, ma invece di un vero e proprio ricovero di mendicità.

Colla donazione 27 settembre 1810 il fondatore Ottavio Trento stabiliva che in essa Casa dovessero essere raccolti « gl'individui indigenti di questo Comune e suoi borghi, incapaci di guadagnarsi il vitto, e siano quivi albergati e nutriti, esclusi gl'infermi che possano essere accettati nell'ospedale grande degli infermi e poveri esistente in questo Comune, ed esclusi pure gli altri indigenti che possano essere raccolti negli allri ospitali, orfanatrofi e pii istituti pure in questo Comune esistenti. » Con siffatte disposizioni ed esclusioni venivasi a determinare nell'istituto il carattere di ricovero di mendicità con una precisione che non lascia luogo a dubbi. Vero si è che il cav. Trento aveva in animo di provvedere, oltre che al ricovero anche al miglioramento morale degli indigenti, epperò intese che nel ricovero s'istituisse un riparto d'industria e di lavoro, intenzione che fu rispettata ed attuata dagli esecutori del suo testamento. Ma è vero altresì che non avendo il riparto d'industria dato buoni risultati, la Congregazione di carità di Vicenza lo soppresse nel 1879, obbligandosi a devolvere le rendite fino allora destinate al detto riparto all'asilo di mendicità comunale.

Se dunque fino al 1879 la beneficenza esercitata dalla fondazione Trento poteva forse almeno in parte considerarsi come speciale, oggigiorno essa non differisce punto da quella degli altri ricoveri di mendicità in genere che l'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 1889 chiama in via diretta e principale a sostenere gli oneri di cui è questione.

Attesochè inesatto è il concetto che la controricorrente ha della beneficenza speciale e dei motivi che indussero il il legislatore a sottrarla al contributo per gli ingenti inabili. La specialità della beneficenza devesi intendere non già in rapporto all'estensione della sua sfera di erogazione ed alla più o meno numerosa popolazione chiamata a profittarne. Sibbene la specialità dipende dalla natura dei fini della beneficenza, in relazione alle particolari forme di loro attuazione. Si adduce che, allorquando fu fondata la Pia Casa era in vigore la circoscrizione amministrativa del primo Regno d'Italia, determinata col regio decreto 22 dicembre 1807, in forza di cui il Comune di Vicenza era costituito della sola città e borghi, mentre le frazioni rurali costituivano altrettanti Comuni a sè; e che siccome negli atti di fondazione la destinazione della beneficenza è fatta appunto a favore della città e borghi, l'estenderla alle frazioni rurali, che oggi contano più di 13,000 abitanti, significherebbe violare la volontà del fondatore. Se non che

occorre a questo proposito distinguere. Altro è specialità della beneficenza per la sua intrinseca natura, altro limitazione della beneficenza a questa o quella parte di un Comune. Può ammettersi che in omaggio ad un principio generale della vigente legislazione in materia di opere pie, l'erogazione localmente circoscritta in virtù delle tavole di fondazione debba restar tale, anche quando per legge avvenga una mutazione totale o parziale del fine di un istituto, ma non può concedersi invece che la limitazione locale dell'erogazione valga a costituire quella specialità, che è motivo di esenzione da talune riforme amministrative e da taluni contributi per beneficenza obbligatoria, come appunto, quello per il mantenimento degli indigenti inabili. Applicando codesta distinzione al caso concreto, è da ritenere che la Pia Casa non possa essere tenuta a rimborsi relativi ad indigenti, i quali abbiano il loro domicilio di soccorso nelle frazioni rurali, ma che deve invece sottostare all'obbligo del contributo per gl'indigenti il cui domicilio di soccorso è nel Comune e nelle frazioni urbane. Per il riparto 1891-92, su cui attualmente cade la controversia, la Pia Casa non ha dimostrato nè cercato di dimostrare che gl'indigenti ricoverati appartenessero alle frazioni rurali piuttosto che alle urbane, ed in difetto di una simile prova manca la ragione per ritenere illegittimo sotto questo aspetto il riparto medesimo.

Nè si dica che la Pia Casa non ha carattere di opera pia comunale, ai termini dell'art. 14 del decreto legislativo citato, imperocchè quell'articolo contrappone le opere pie comunali alle provinciali, e come comunale deve certamente considerarsi un istituto, destinato a beneficio della parte più cospicua del Comune di Vicenza, cioè della città e dei borghi.

Attesochè, eliminata così la principale eccezione elevata contro il ricorso del Ministero del Tesoro e venendo alle altre, è chiaro innanzi tutto che all'imposizione del contributo non può fare ostacolo nè la disposizione testamentaria con cui si ordina il cumulo degli avanzi in accrescimento del capitale della fondazione, nè quella contenente una clausola di riversibilità in caso di soppressione dell'istituto. Quanto alla prima, una legge di diritto pubblico che devolve gli avanzi dei ricoveri di mendicità a beneficenza obbligatoria, deve necessariamente prevalere alla volontà del testatore, la quale, del resto, nel caso non può dirsi neppure violata, perchè qui gli avanzi si devolvono al mantenimento degli indigenti. E quanto alla clausola di riversibilità, a prescindere che sarebbe colpita di nullità dall'articolo 103 della legge 17 luglio 1890, contenente un principio generale applicabile in qualunque campo della pubblica beneficenza, è da notare che non si verifica punto l'ipotesi prevista dal testatore, cioè della soppressione dell'istituto da lui fondato.

Attesochè non merita accoglimento nemmeno la eccezione desunta dalla tardività del riparto fatta dall'intendente. L'articolo 25 del decreto legislativo stabilisce che « alla fine di ogni anno l'intendente di finanza della provincia determinerà l'ammontare della spesa di mantenimento dei mendici che lo Stato abbia anticipato » ; ma, oltre che una simile disposizione ha il carattere di una semplice norma per l'amministrazione su cui altri non può fondare diritti e la quale certo non può essere prescritta a pena di decadenza dello Stato dal suo diritto di credito, è da osservare che la determinazione dell'ammontare della spesa è un atto interno dell'amministrazione affatto indipendente dalla deliberazione motivata di riparto che si comunica agli enti interessati, di cui è parola nella seconda parte dell'articolo senza relativa prefissione di termine e la quale evidentemente non può farsi, se non dopo che, nel corso dell'anno successivo, siano stati approvati i conti consuntivi degli enti medesimi, da cui soltanto possono apparire gli avanzi gravabili del contributo.

Attesochè inutilmente anche s'invo-

cano gli articoli del regolamento di contabilità 5 febbraio 1891, che obbligano le opere pie a portare gli avanzi degli esercizi precedenti all'ultimo dei nuovi bilanci, imperocchè, secondo una ormai costante giurisprudenza di questa Sezione, l'esistenza dell'avanzo alla fine dell'esercizio basta a far sorgere il credito dello Stato e l'obbligo dell'opera pia a sostenere la spesa, a cui poi si provvede coi mezzi ordinari sul bilancio in corso al tempo della liquidazione ed occorrendo sui bilanci successivi.

Attesochè finalmente si rivela insussistente anche l'ultima eccezione, perchè nella specie gli atti prodotti dall'Avvocatura erariale fanno vedere come per determinare il domicilio di soccorso di ciascuno dei ricoverati furono dall'Amministrazione fatte le più accurate indagini, le cui risultanze non possono essere infirmate da semplici contrarie affermazioni.

Attesochè dalle promesse considerazioni appare che a torto la Giunta provinciale amministrativa di Vicenza annullò l'ordinanza dell'intendente e che quindi il ricorso del Ministero del Tesoro dev'essere accolto.

Attesochè devesi ammettere la domanda dell'amministrazione per la rifusione delle spese di notifica del ricorso.

Per questi motivi, la Sezione accoglie il ricorso del Ministero del Tesoro, annulla, acc.

Consiglio di Stato.

(Sezione IV)

Decisione del 13 settembre 1895.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Imperatrice.

Ministero del Tesoro c. *Comune di Rozzano.*

Confraternite ed altri enti obbligati al mantenimento degli inabili al lavoro — Liquidazione e riparto della spesa — Termine — Diritto al rimborso — Prescrizione ordinaria — Azione di rimborso da esercitarsi sui bilanci successivi all'anno cui si riferisce la spesa.

Per le operazioni di liquidazione e riparto fra i vari enti delle spese pel mantenimento degli inabili al lavoro non è assegnato alcun termine perentorio, e perciò il diritto al rimborso non si estingue che colla prescrizione ordinaria.

L'azione di rimborso può dallo Stato esercitarsi anche sui bilanci dell'ente successivi all'anno della erogazione delle spese (1).

Considerato che la ragione del decidere dell' impugnata pronuncia riesce sostanzialmente a creare una pena di decadenza, la quale, mentre non è ammissibile coi principii generali del diritto civile e procedura, è assolutamente respinta dalle parole e dallo spirito del decreto 19 novembre 1889 che regola la materia.

Dopo essersi stabilito dall'art. 24 di esso l'obbligo dello Stato verso i Luoghi di ricovero, salvo la rivalsa a carico degli enti obbligati, l'art. 25 dispone soltanto che alla fine di ogni anno l'Intendente di finanza devenga alla liquidazione e riparto di tale rimborso, ed alle comunicazioni delle relative deliberazioni agli enti suddetti tenuti al rimborso, ai quali l'art. 26 accorda il diritto al reclamo; ma alle dette operazioni non è assegnato alcun termine perentorio, e quindi sarebbe incivile il supporre una clausola di decadenza fino a quando non si verifichino le ordinarie prescrizioni del diritto a ripetere.

Lo stesso art. 25 razionalmente include il concetto che la liquidazione debba seguire la chiusura dell'anno, esplicando più che un precetto, una ragione di ordinaria opportunità in correlazione del principio normale che i rimborsi in parola pesassero sui bilanci del tempo cui si riferisce la spesa di ricovero. Ma la detta ragione di opportunità non esclude i pos-

---

(1) La IV Sezione del Consiglio di Stato ha però costantemente ritenuto che l'azione di rimborso può esercitarsi solo se il bilancio dell'anno cui si riferisce la spesa si è chiuso con residui attivi.

« Attesochè (così osserva la decisione 13 settembre 1895, Ministero del tesoro c. Comune di Marcallo) la Sezione si è già più volte pronunziata nel senso che la competenza passiva delle spese di ricovero degli indigenti va regolata in rapporto alle condizioni degli

sibili eventi in contrario, coordinati alle più lunghe indagini occorrenti per assodare, dopo l'approvazione dei bilanci consuntivi, su quali dei diversi enti designati dalla legge di pubblica sicurezza dovesse ricadere l'obbligo del rimborso; onde la giurisprudenza ha ammesso esperibile l'azione di pagamento anche sui bilanci successivi all'anno della erogazione pel ricoverato.

Nè il ritardo di liquidazione riesce ad offendere, come si afferma dalla decisione impugnata, le garanzie dipendenti dagli art. 8 e 13 del decreto in esame, imperocchè il diritto a promuovere la verifica delle condizioni dei ricorrenti (art. 8) e gli effetti della trasmissione dell'elenco e delle giornate di presenza (art. 13) vanno esplicati, ove del caso, dietro la comunicazione dell'ordinanza di ricovero agli enti interessati, e però sono regolati da un procedimento anteriore alla liquidazione di riparto, ed anche indipendentemente da reclami avverso di quest'ultima; ciò è confermato dal caso concreto, in cui non si solleva alcuna eccezione d'offesa ai precennati art. 8 e 13 del decreto.

Considerato che mentre tali osservazioni sono sufficienti a toglier di mezzo la impugnata pronuncia, trovandosi dall'art. 25 delle legge sul Consiglio di Stato investita la Sezione anche della cognizione del merito, il reclamo del Comune di Rozzano si appalesa apertamente infondato, giacchè non è attendibile la dedotta soddisfazione relativa all'Astolfi, la quale riguarda un altro periodo di ricovero; non si è giustificato pel Bonagli il domicilio di soccorso a Milano, che neppure l'autorità prefettizia ha potuto accertare; ed infine nulla si deduce circa l'insostenibilità del rimborso, che invece si vede accettato e soddisfatto, e per somma maggiore, in base dell'altra liquidazione 20 maggio 1893 per un trimestre posteriore a quello di cui si contende.

Per questi motivi, ecc.

Consiglio di Stato.
(Sezione Interno)

Parere del 27 ottobre 1895.

Ric. *Confraternita del SSmo Sacramento in Napoli.*

Confraternite nelle provincie meridionali — Deliberazioni — Annullamento.

Le confraternite nelle provincie meridionali furono tutte indistintamente considerate come istituzioni di beneficenza; quindi, come tali, sono soggette alla tutela ed a tutte le disposizioni della legge 17 luglio 1890.

Non viola alcuna legge il prefetto che annulla la deliberazione di una confraternita contraria alle norme dei suoi statuti, senza previamente chiedere spiegazione all'amministrazione della confraternita stessa.

Consiglio di Stato.
(Sezione IV).

Decisione del 2 agosto 1895.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Bangoni.

Parroci di Savigliano c. *Minist. dell'interno e Municipio di Savigliano.*

Opere pie — Ospedali — Parroci — Eleggibilità ad amministratori — Diritto.

Nessuna disposizione della legge 17 luglio 1890 autorizza a ritenere esclusi i parroci ed altri ecclesiastici o ministri del culto aventi cura d'anime dall'eleggibilità ad amministratori di opere pie che non siano Congregazioni di carità.

Il parroco poi, il quale per le disposizioni delle tavole di fondazione di un ospedale sia chiamato a far parte dell'amministrazione di questo come membro nato, ha diritto che nella revisione dello statuto organico dell'ospedale stesso vi sia mantenuta la stessa condizione.

---

esercizi finanziari in cui le spese furono sostenute. Con altre parole: per giudicare dell'obbligo o meno a portare il rimborso devesi guardare non al momento della liquidazione della spesa e della richiesta di pagamento da parte dell'Intendente di finanza, ma bensì al momento in cui si chiuse l'esercizio finanziario a cui la spesa si riferisce. Se l'esercizio si chiude con un sopravanzo di sufficiente capienza rispetto al rimborso chiesto, sorge senz'altro l'obbligo di pagare, che non vien meno per il fatto che, prima che sia emessa l'ordinanza intendentizia, sia disposto dei residui attivi per fini diversi. »

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Legge *21 giugno 1896, n. 218, riflettente l'accettazione, da parte delle Provincie, Comuni ed istituzioni pubbliche di beneficenza, di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore.*

UMBERTO I, ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

ART. 1. Le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di beneficenza non possono accettare lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore, che importino aumento del patrimonio senza autorizzazione del Prefetto, il quale provvede agli effetti della legge 5 giugno 1850 n. 1037, previo parere della Giunta provinciale amministrativa.

Resta fermo l'obbligo della tassa stabilita dal n. 48 della legge 19 luglio 1880, n. 5536, sulle concessioni governative.

ART. 2. Spetta egualmente al Prefetto di autorizzare, previo parere della Giunta provinciale amministrativa, l'acquisto dei beni stabili per parte delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, osservate per queste ultime le disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

ART. 3. I decreti del Prefetto, emessi a forma degli articoli precedenti, sono provvedimenti definitivi; possono essere impugnati soltanto con ricorso alla quarta Sezione del Consiglio di Stato, la quale pronuncia in Camera di Consiglio sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti.

La decisione della Sezione quarta si estende anche al merito.

Il decreto del Prefetto è pubblicato nel Bollettino degli annunzi legali per la Provincia.

Decorso il termine per il ricorso delle parti, il Ministero dell' Interno può, entro sei mesi, deferire i decreti prefettizi alla Sezione quarta che decide nel modo indicato pei ricorsi.

ART. 4. La presente legge andrà in vigore col primo luglio 1896.

Ordiniamo, ecc.

Data a Roma, addì 21 giugno 1896.

UMBERTO. A. RUDINI'.

Facciamo seguire le Relazioni con cui si diede ragione delle disposizioni di questa legge :

Relazione *ministeriale presentata al Senato del Regno nella tornata del 4 maggio 1896* (1).

SIGNORI SENATORI. — La legge 5 giugno 1850, nell'intento specialmente di limitare la costituzione della mano-morta dall'esperienza dimostrata dannosa alla pubblica economia, dispose che gli enti morali ecclesiastici e laicali non possano acquistare a titolo gratuito od oneroso, senza ottenere l' autorizzazione sovrana. L'applicazione di questa legge portò un cumulo di lavoro all'Amministrazione centrale; un Comune non poteva acquistare un piccolo fabbricato, un'opera pia accettare un legato di poche lire, senza che intervenisse un voto del Consiglio di Stato ed un decreto reale; e quindi ne conseguivano anche dei ritardi talvolta dannosi.

La necessità di rendere, per questa parte, più sollecita e pronta l'opera della

(1) Atti parlamentari, legislat. XIX, prima sessione, doc n. 128.

pubblica amministrazione, si fece presto sentire; ed infatti colla nuova legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza venne deferita alla competenza dei prefetti l'autorizzazione per accettare lasciti o doni di un valore non superiore alle L. 5000. L'esperienza di un quinquennio affida che non avverranno inconvenienti, delegando ai prefetti la facoltà in genere per autorizzare gli acquisti e le accettazioni da parte delle provincie, comuni ed opere pie. E' un nuovo passo nella via del decentramento amministrativo questo progetto che, suffragato dal voto autorevole del Consiglio di Stato, ho l'onore di sottoporre alla vostra approvazione. Con esso non si vulnera il principio informativo della legge 5 giugno 1850; le provincie, i comuni e le opere pie non potranno acquistare beni stabili od aumentare il loro patrimonio per atti tra vivi o di ultima volontà, senza l'intervento del prefetto, organo del potere centrale, che provvederà sentita l'autorità tutoria locale.

Tale delegazione non sembra, per ora, opportuno estendere agli enti morali di speciale natura, come ad esempio gli ecclesiastici, scolastici, agricoli, ecc., sia perchè meno frequentemente si verifica per essi l'occasione di acquisti o di accettazioni, sia perchè l'azione governativa, che si esercita in più larga sfera, sembra più adatta ad assicurare che essi si contengano in quei limiti che son segnati dallo scopo speciale pel quale vennero costituiti e riconosciuti.

Nel nostro diritto pubblico è largamente garentita la facoltà del ricorso alle autorità superiori contro atti o provvedimenti amministrativi di autorità inferiori. Tale facoltà di reclamo si esercita o nella via gerarchica od innanzi ai corpi collegiali. Poichè scopo del progetto di legge si è specialmente di rendere più sollecita l'opera dell'amministrazione, e poichè le facoltà ai prefetti sono una delega di attribuzioni sovrane, è manifesta l'opportunità di riconoscere nei decreti prefettizi il carattere di provvedimento definitivo. Attribuendo poi alla IV Sezione del Consiglio di Stato il giudizio di merito, si rende superfluo il ricorso in via straordinaria che investirebbe soltanto la legittimità del provvedimento. E' questione, più che altro, di apprezzamento sulla convenienza economica di un acquisto od accettazione, si discute cioè di un interesse finanziario; ed in casi analoghi è già stata dalla legge riconosciuta la convenienza di ammettere il ricorso alla IV Sezione. Collo stabilire poi che questa decida in Camera di consiglio, si esclude la discussione orale con risparmio sensibile di spese per le parti ricorrenti.

Può verificarsi il caso, che l'esperienza fa ritenere del resto poco probabile, nel quale per circostanze che non erano a conoscenza dell'autorità locale, abbiano da una autorizzazione o da un rifiuto di essa a derivare danni gravi agli enti morali senza che vi sia chi abbia interessamento a ricorrere.

E' bene che di fronte a tale possibilità l'autorità centrale abbia essa modo di promuovere una decisione dalla Sezione IV. E' una forma cauta di azione correttiva che sembra opportuno riserbare al Governo.

Relazione *dell'Ufficio centrale del Senato presentata nella seduta del 14 maggio 1896* (1).

Signori Senatori. — La legge 5 giugno 1850, n. 1037, estesa a tutto il Regno con una serie di provvedimenti che dal 1850 al 1870 hanno seguito lo svolgimento e il compimento dell'unità nazionale (2), risponde ad un principio di

(1) Atti parlamentari, legisl. XIX, 1ª sess. 1895-96, doc., n. 128-A. — L'Ufficio centrale era composto dei senatori Calenda A., Bargoni, Rattazzi, Pascale e Saredo, *relatore*.

(2) Decreto (Farini) 1° ottobre 1859, n. 37, che manda in vigore nell'ex-ducato di Modena la legge 5 giugno 1850.

Decreto (Farini) 11 novembre 1859, n. 80, che estende la detta legge alle Romagne.

R. decreto 11 marzo 1860, n. 4003, che pubblica la stessa legge in Lombardia.

Decreto (Pepoli) 20 settembre 1860, n. 40, per l'Umbria.

Decreto (Valerio) 7 novembre 1860, n. 359, per le Marche.

Legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle Opere pie, che nell'art. 15, n. 3, autorizzava il Governo del Re a pubblicare la legge 5 giugno 1850 nei nuovi territori del Regno.

diritto pubblico che ha la sua sanzione nella maggior parte delle legislazioni moderne: il riconoscimento, cioè, del diritto e del dovere dello Stato d'intervenire negli acquisti coi quali i Corpi morali accrescono o trasformano il loro patrimonio; e ciò, all'oggetto di mantenere salve le ragioni della economia pubblica, quelle della finanza e, in una giusta misura, quelle dell'ordine delle famiglie.

A questo principio sono informate le disposizioni degli articoli 932 e 1060 del Codice civile, per le quali i lasciti e le donazioni ai Corpi morali non possono essere accettati che con l'autorizzazione del Governo, nelle forme stabilite da leggi speciali. E leggi speciali sono, oltre quella del 5 giugno 1850, che può chiamarsi la legge organica, quelle altresì che si riferiscono ai diversi Corpi morali, civili ed ecclesiastici; poichè per l'art. 2 del Codice predetto i Corpi morali legalmente riconosciuti godono, è vero, dei diritti civili, e quindi hanno facoltà di acquistare e di alienare, ma godono questi diritti ed esercitano questa facoltà « secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico ». E negli articoli 425-434 sono determinate le norme generali che regolano per essi l'esercizio del diritto di proprietà.

Se però in quasi tutte le legislazioni è ammessa la necessità dell'intervento dello Stato negli acquisti dei Corpi morali, specialmente se fatti a titolo gratuito e, per gli stabili, anche se fatti a titolo oneroso, questa materia non è dovunque regolata con criteri uniformi; e poichè nelle discussioni dei nostri Uffici non mancarono osservazioni intese a ordinare diversamente l'istituto dell'autorizzazione ad accettare, non sarebbe forse nè senza opportunità nè senza interesse un cenno sommario delle varie legislazioni, onde agevolare l'apprezzamento delle innovazioni proposte alla legge 5 giugno 1850 col progetto di legge pel quale si richiede il vostro suffragio.

Dall'esame delle principali disposizioni che reggono nei vari Stati gli acquisti dei Corpi morali si rileverebbe come la facoltà di concedere l'autorizzazione ad accettare è dovunque considerata come inerente all'alto ufficio che compete allo Stato di apprezzare le ragioni per le quali il patrimonio dei Corpi morali, viventi di vita perpetua, si accresce, si trasforma o si diminuisce; e che questa facoltà, accordata o dal Governo centrale o da' suoi organi nelle provincie, rimane dovunque funzione di Stato, anche dove sia commessa, come in molti fra gli Stati Uniti d'America, all'autorità giudiziaria; e finalmente che l'atto col quale l'autorizzazione si accorda ha carattere d'imperio.

Certo, dallo studio delle diverse legislazioni si potrebbero trarre utili confronti e pratici insegnamenti, tanto per la soluzione di molte gravi questioni e diritti ai quali danno luogo gli acquisti dei Corpi morali e che sono rimesse alla giurisprudenza amministrativa e giudiziaria, come per desumerne norme razionali onde meglio regolare il procedimento.

Così potrebbe chiedersi se non sarebbe conveniente stabilire che, fino ad un certo valore, le deliberazioni dei Corpi morali relative agli acquisti, quando non vi siano opposizioni nè s'impongano oneri all'ente istituito o donatario, possono esentarsi dall'obbligo dell'autorizzazione; — che il decreto che concede l'autorizzazione possa limitare l'accettazione ad una parte della donazione o del lascito; questione questa che, risolta dopo molti contrasti in senso affermativo dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, non passa però senza obbiezioni, e resta tuttavia abbandonata ad apprezzamenti arbitrari; — che gli statuti organici non

---

R. decreto 27 novembre 1862, n 1007, con cui la legge 5 giugno 1850 è pubblicata e resa esecutoria nelle provincie toscane e meridionali.

R. decreto 13 novembre 1863, n. 1471, che pubblica la detta legge nelle provincie modenesi e parmensi ed in quelle già pontificie, nelle quali era già stata pubblicata coi citati decreti Farini, Pepoli, Valerio, « sebbene (dice il decreto) vi siano già in vigore disposizioni equivalenti ».

R. decreto 4 novembre 1866, n. 3314, che manda a pubblicare la legge predetta nelle provincie Venete e di Mantova.

R. decreto 27 novembre 1870, n. 6030, art. 1, n. 19, che estende la legge stessa alla provincia di Roma.

debbano più essere sottoposti all'approvazione del Governo, ma basti quella delle autorità locali, salvo il diritto di ricorso o di denuncia in caso di disposizioni contrarie alla legge; — che l'autorizzazione ad accettare lasciti e donazioni per la fondazione di nuovi istituti di beneficenza, di studio e simili, debba importare di pieno diritto la costituzione degli istituti in Corpi morali... Ma queste ed altre quistioni potranno essere argomento di studio per parte del Governo del Re, il quale vedrà quali di esse possano essere oggetto di ulteriori provvedimenti legislativi.

Poichè nella relazione del Ministro è fatto cenno del voto col quale il Consiglio di Stato esprimeva la sua approvazione al presente progetto di legge, giova ricordare come il supremo Consesso amministrativo salutava appunto nel disegno medesimo una prima e lodevole attuazione degli intendimenti espressi, alcuni anni or sono, dallo stesso onorevole presidente del Consiglio dei ministri, cui è dovuta l'iniziativa della riforma che esaminiamo. Voi ricorderete, senza dubbio, che con una sua nota del 27 marzo 1891 egli invitava il presidente del Consiglio di Stato a sottoporre all'esame di quel Consesso la soluzione dei due quesiti seguenti:

1. Quali funzioni, esercitate presentemente dall'autorità governativa, potessero essere affidate senza danno, anzi con beneficio dei cittadini, alle autorità provinciali e comunali.

2. Quali funzioni, esercitate presentemente dall'autorità governativa centrale, potessero affidarsi, avvantaggiando il pubblico servizio, alle autorità governative locali.

E' evidente che in questi quesiti si contiene tutto il problema della riforma dei nostri ordini amministrativi, ove si aggiunga la ricerca di quelle attribuzioni o affari che, oggi affidati allo Stato, alle provincie, ai comuni o ad altre autorità od amministrazioni locali, potrebbero essere lasciati alla iniziativa privata, associata o individuale. E' giustizia riconoscere che non poco si è già fatto con le leggi con le quali vennero riformate la legge comunale e provinciale, la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, la legge sulla sanità pubblica, la legge sul Consiglio di Stato e quella che ne fu efficace complemento, la legge sulla giustizia amministrativa; leggi tutte le quali se, per gli insegnamenti della esperienza, possono abbisognare di opportune modificazioni, rappresentano tuttavia un gran passo nella via del nostro riordinamento amministrativo. Ma molto rimane ancora da fare.

Il vostro Ufficio centrale, nell'invitarvi a dare al presente progetto di legge la vostra approvazione, esprime il voto che esso sia seguito da quelle altre riforme per le quali, attuando largamente e arditamente i principî cui si ispirava il presidente del Consiglio dei ministri nella nota sopra ricordata, si dia al paese quello che esso invoca, un buon Codice amministrativo in armonia colle nostre condizioni, le nostre tradizioni ed i nostri interessi.

Non è la prima volta che l'idea d'una riforma della legge 5 giugno 1850 si è presentata dinanzi al Parlamento. Fatta per un piccolo Stato, se questa legge poteva applicarsi senza troppe difficoltà, estesa però a tutto il Regno, ebbe per risultato di portare all'Amministrazione centrale un incombro di affari, di rendere lunga e complicata la procedura per la istruzione degli affari stessi, e di essere causa non infrequente di dannosi ritardi (1). Una prima innovazione venne fatta con l'art. 36 della legge 17 luglio 1890, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, il quale dispone che qualora i lasciti e le donazioni riguardino beni mobili, e che non abbiano un valore superiore a L. 5000, l'autorizzazione preveduta dalla legge 5 giugno 1850 è di competenza del prefetto.

Il Ministro proponente accerta nella sua relazione che l'applicazione della disposizione predetta non ha dato luogo ad inconvenienti. Non si tratta adunque che di generalizzarla, avvalorata com'è, sebbene in misura assai ristretta, dalla esperienza di un quinquennio.

---

(1) Per avere un'idea del cumulo di affari prodotto dalle autorizzazioni ad acquistare lasciti e donazioni basterà sapere che nell'anno 1895 la sola Sezione I del Consiglio di Stato ha dato 1205 pareri su domande e su quistioni relative alle domande medesime.

Le disposizioni del progetto di legge sono limitate agli acquisti delle provincie dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza: e così i Corpi morali ecclesiastici, scolastici, agrari e ogni altro, rimangano sotto l'impero della legge 5 giugno 1850. La relazione ministeriale dichiara che non si ritiene conveniente, per ora, di nulla innovare per gli enti predetti, sia perchè meno frequentemente si verifica per essi l'occasione di acquisti o di accettazioni, sia perchè l'azione governativa, che si esercita su più larga sfera, sembra più adatta ad assicurare che essi si contengono in quei limiti che sono segnati dallo scopo speciale pel quale vennero costituiti e riconosciuti.

Al vostro Ufficio centrale queste considerazioni non paiono decisive: e non avrebbe esitato a proporvi di estendere le disposizioni del progetto di legge a tutti indistintamente i Corpi morali, tenuto conto delle diverse competenze per la concessione dell'autorizzazione, se non lo avesse trattenuto il pensiero che, nello stato attuale della nostra legislazione, manca alle amministrazioni non dipendenti dal Ministero dell'interno un istituto locale, come la Giunta provinciale amministrativa, al quale possa deferirsi il voto consultivo tanto necessario come guarentigia tutelare nell'interesse dei Corpi morali.

Forse potrebbe farsi un'eccezione per i lasciti e donazioni di studi, per i quali si avrebbe il Consiglio provinciale scolastico; ma questa eccezione non pare sufficiente per estendere, per ora, le innovazioni portate dal progetto di legge oltre i limiti entro i quali il Ministro proponente ha ritenuto conveniente di circoscriverli; ma il vostro Ufficio centrale esprime il voto che sia a suo tempo provveduto con legge uniforme per gli acquisti di tutti i Corpi morali.

E qui è da avvertire che non esattamente nella intitolazione del progetto di legge e nella relazione che lo accompagna è parlato di « delegazione » di competenza per parte del Governo ai prefetti. La delegazione suppone nel delegante la facoltà di spogliarsi di una sua competenza a favore del delegato; ma per conferire ai prefetti quella che la legge 5 giugno 1850 assegna al Governo del Re occorre appunto l'intervento del potere legislativo; ed è in virtù di legge che si compie questo passaggio. A tale concetto, del resto, corrisponde esattamente il testo del progetto ministeriale, il quale, agli articoli 1 e 2, non delega, ma conferisce direttamente ai prefetti la facoltà di autorizzare le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili.

Art. 1. — L'articolo 1 stabilisce che le disposizioni in esso contenute si applicano ai lasciti e alle donazioni di qualsiasi natura e valore: con ciò si è voluto determinare chiaramente il concetto legislativo, che è di abbracciare tutte indistintamente le liberalità fatte alle provincie, ai comuni ed alle istituzioni di beneficenza, modificando per queste ultime l'art. 36 della legge 17 luglio 1890, pel quale il prefetto poteva già autorizzare l'accettazione di lasciti e donazioni di beni mobili sino al valore di L. 5000. Giusta l'art. 1, anche per queste istituzioni la potestà del prefetto si estende a tutti i lasciti e le donazioni di qualsiasi natura, mobili od immobili, qualunque ne sia il valore.

Una lieve modificazione è introdotta all'articolo 1: si sostituisce « donazione » a « doni ». Per verità la legge 5 giugno 1850, quella sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (art. 31) e la legge comunale e provinciale (art. 111, n. 3; articolo 201, n. 2) parlano di « doni »; ma la proposta modificazione, oltrecchè è in relazione celle disposizioni organiche dell'art. 1060 del Codice civile, il quale parla di « donazioni », ha il vantaggio di dissipare il dubbio che nasce dalla indeterminatezza giuridica della parola « doni », per la quale i semplici doni manuali di poco valore, fatti a scopo di temporanea beneficenza, sarebbero soggetti all'obbligo dell'autorizzazione.

Questa modificazione, del resto, è in armonia con la dichiarazione dello stesso art. 1, secondo il quale l'autorizzazione è richiesta solamente quando i lasciti e i doni importino aumento di patrimonio; per cui non è applicabile quando si tratti di lasciti o doni (e qui ricorre esattamente la parola *doni*) destinati ad essere distribuiti nella loro integrità.

Art. 2. — Allo stesso concetto dell'art. 2, che conferisce al prefetto la facoltà di autorizzare l'acquisto di beni stabili per parte delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza; osservate per queste ultime le disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Così nel caso di accettazione di lasciti e donazioni come in quello dell'acquisto di beni stabili il progetto di legge prescrive a' prefetti di udire il parere della Giunta provinciale amministrativa; composta in maggioranza di elementi locali, la Giunta è in grado di esaminare il contenuto degli atti fra vivi e di ultima volontà con piena cognizione di persone e di cose, prendendo nella dovuta considerazione gli interessi degli enti soggetti alla sua tutela e quelle ragioni di varia indole che, giusta il concetto della legge, debbono avere il loro peso nel concedere l'autorizzazione così ad accettare lasciti o donazioni come ad acquistare stabili. Ma il voto della Giunta provinciale è voto consultivo: e spetta al prefetto l'intera libertà di provvedere e la responsabilità del provvedimento, il quale, come ben si comprende, sarà ordinariamente conforme al voto che la legge gl'impone di domandare.

Art. 3. — Il decreto del prefetto, atto d' imperio per eccellenza, ha carattere di provvedimento definitivo; non può essere impugnato con ricorso in via gerarchica, ma solo con ricorso alla Sezione IV del Consiglio di Stato, la quale conosce anche del merito. Per questa disposizione la suprema giurisdizione amministrativa esercita un potere di apprezzamento incensurabile, a guarentigia così delle amministrazioni come dei terzi.

Vuol essere poi pienamente approvata l'altra disposizione dell'art. 3, la quale stabilisce che la Sezione IV pronuncia sui ricorsi in Camera di consiglio, sulle memorie ed atti presentati dalle parti: si ha così un più sollecito procedimento, si ottiene un notevole risparmio di spese e si mantiene quella semplicità di rito che si addice ad un giudizio il quale importa sovente l'esame di questioni d' indole delicata, come quando occorre pronunciare sulle opposizioni delle famiglie.

Il vostro Ufficio centrale propone tre aggiunte all'art. 3. Si stabilisce anzitutto l'obbligo e il modo di rendere pubblici i decreti prefettizi, onde fissare il punto di decorrenza del termine per ricorrere: quest'aggiunta è in relazione con l'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 17 ottobre 1889, n. 6516, per l' esecuzione della legge 2 giugno 1889, n. 6166, sul Consiglio di Stato e con l'art. 6 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1891, n. 273, per l'esecuzione della legge 1° maggio 1890, n. 6837, sull'ordinamento della giustizia amministrativa.

Con l'altra aggiunta si prescrive al prefetto di comunicare al Ministro dell'interno, entro quindici giorni, i decreti di autorizzazione per accettazione di lasciti o donazioni, come quelli per acquisto di stabili. Questa disposizione si connette a quella dell'ultimo capoverso dell'art. 3, per la quale, decorso il termine per il ricorso delle parti, il Ministro dell'interno può deferire i decreti prefettizi alla Sezione IV, che decide nel modo indicato per i ricorsi. S'intende che per l'esercizio di questa salutare facoltà del Ministro occorre che esso sia posto sollecitamente in grado di conoscere i provvedimenti dei prefetti. Forse l'obbligo di fare questa comunicazione al Ministero poteva essere rinviato al regolamento che sarà necessario fare per la esecuzione della presente legge, in sostituzione del regio decreto 26 giugno 1864, n. 1814, relativo alla legge 5 giugno 1850; ma parve più conveniente farne oggetto di un precetto legislativo, per la necessaria correlazione che esso ha con l'altra aggiunta che si propone, quella cioè, che fissa un termine, decorrente dal giorno della scadenza di quello stabilito pel ricorso delle parti, entro il quale potrà il ministro esercitare l'alta potestà di vigilanza che gli compete per mantenere le autorità e le amministrazioni nell'orbita della legge.

Questa potestà, inerente al Governo del Re, già si esercita sulle deliberazioni delle amministrazioni comunali e provinciali, nonchè sugli atti dei prefetti relativi alle amministrazioni medesime, in forza dell'art. 255 della legge 10 febbraio 1889 e dell'art. 117 del regolamento 10 giugno 1889 per l'esecuzione della legge stessa; ed una uguale potestà gli è data sulle istituzioni pubbliche di beneficenza dall'articolo 52 della legge 17 luglio 1890. L'art. 3 ha per oggetto di estenderla espres-

mente anche ai decreti emessi dai prefetti nell'esercizio della nuova competenza che è loro assegnata, e si applica a tutti indistintamente i decreti emessi, i quali possono quindi per conseguenza essere deferiti, ove il ministro lo ritenga opportuno, alla cognizione della Sezione IV del Consiglio di Stato.

Non è agevole determinare *a priori* da quali motivi possa essere reso necessario l'annullamento di un decreto: si tratta sempre di un apprezzamento discretivo della convenienza economica ed anche morale di concedere o negare l'autorizzazione ad un Corpo morale di accettare o di acquistare; e non è savia cosa limitare una potestà che ha per fine l'osservanza della legge.

Ma l'esercizio di questa potestà non deve rimanere perpetuo; di qui la proposta di fissare a sei mesi il termine entro il quale il Ministero può deferire i decreti prefettizi alla Sezione IV del Consiglio di Stato.

Vi sono note le censure che si muovono alla disposizione dell'art. 255 della legge 10 febbraio 1889 ed all'art. 117 del relativo regolamento, che riconoscono al Governo del Re la facoltà di decretare « in qualunque tempo », previo parere del Consiglio di Stato, l'annullamento d'ufficio di quelle deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali, con le quali siano violate le leggi. Per verità, la giurisprudenza del supremo Consesso ha portato nell'esercizio di questo potere straordinario del Governo tali temperamenti che, nella pratica, non ne sono turbati i legittimi interessi così delle amministrazioni locali come dei cittadini, anche quando ricorra una di quelle illegalità che sono previste dall'art. 255 della predetta legge; chè allora solo si dichiara la nullità quando ricorrano imperiose ragioni di diritto e di ordine pubblico o si tratti di porre in salvo gli interessi delle Amministrazioni locali compromesse da inconsulte deliberazioni o da atti illegali delle stesse autorità cui è commessa la vigilanza e la tutela delle amministrazioni medesime. Ma intanto, il fatto che di questa potestà dell' annullamento di ufficio il Governo del Re può far uso in qualunque tempo, lascia indefinitamente nell'incertezza, amministrazioni e amministrati: e non senza ragione s'invoca una disposizione la quale, anche pei comuni e le provincie, stabilisca un termine perentorio.

Fissando a sei mesi il termine prescritto al Ministero per deferire alla Sezione IV i decreti prefettizi che creda contrari alla legge, con decorrenza del giorno in cui scade quello assegnato alle parti per ricorrere, si conciliano le ragioni del pubblico interesse con quelle delle parti medesime. S' intende che, decorsi i sei mesi, il decreto del prefetto diviene irrevocabile ad ogni effetto di legge.

Con queste leggiere modificazioni l'Ufficio centrale vi propone, signori senatori, di concedere il vostro voto al progetto di legge, che rappresenta un importante miglioramento della nostra legislazione, e che giova sperare di vederlo seguito da altri, intesi come questo a semplificare il meccanismo ora così complicato delle nostre istituzioni amministrative.

Addì 14 maggio 1896.

SAREDO, *relatore*.

Relazione *della Commissione della Camera dei deputati* (1) *presentata nella seduta dell'8 giugno 1896* (2).

Onorevoli colleghi! — Come è a voi già noto, le Provincie, i Comuni, le Opere pie ed altri enti morali, per l'articolo 2 del Codice civile, godono bensì dei diritti civili come le persone fisiche, ma nell'esercizio di questi diritti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni di leggi speciali e degli usi ammessi come diritto pubblico.

Perciò tanto l'esercizio del diritto di proprietà sia per l'acquisto che per la vendita di beni, nei sensi degli articoli 425-434 Codice civile, quanto la facoltà

(1) Tale Commissione era composta dei deputati Clementini, *presidente e relatore*, Rovasenda, *segretario*, Ferrero di Cambiano, Tecchio, Schiratti, Michelozzi, Fiamberti, Cottafava e Cerutti.

(2) Atti parlamentari, legisl. XIX, 1ª sess., doc. n. 237 A-244 A.

di accettare lasciti e donazioni, di che negli articoli 932 e 1060 del Codice civile, sono subordinati alla previa autorizzazione del Governo nelle forme stabilite da leggi speciali.

Fra queste leggi occupa il primo posto la legge 5 giugno 1850, n. 1037, estesa a tutte le Provincie del Regno d' Italia, in virtù della quale i Corpi morali, siano laici che ecclesiastici, non possono acquistare stabili e non possono accettare donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore, se prima non siano a ciò autorizzati con Decreto Reale.

Evidentemente alle non poche pratiche occorrenti per le Provincie e i Comuni secondo la legge comunale e provinciale, e per le istituzioni pubbliche di beneficenza secondo la legge 17 luglio 1890 (eccezione fatta dall'articolo 36 per l'accettazione di lasciti e doni di valore non superiore a lire 5000), per avviare le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione Sovrana per l'acquisto di beni immobili e per l'accettazione di donazioni e di lasciti *mortis causa*, è da aggiungersi la lunga istruttoria amministrativa necessaria per la emanazione del Decreto Reale di autorizzazione secondo il regolamento 26 giugno 1864, n. 1814. Cosifatta istruttoria oltrechè apportare una lunga perdita di tempo e, molte volte, dei danni agli interessi dei Corpi tutelati, rendeva soverchiamente ponderoso il cumulo di affari all'Amministrazione centrale, controoperando ad uno dei principali requisiti che deve avere una buona amministrazione, la speditezza e prontezza dell'azione amministrativa.

A semplificare codesta istruttoria ed a togliere gli inconvenienti lamentati (1) intese di provvedere la proposta di legge d'iniziativa parlamentare del 31 gennaio 1893, n. 126, ripresentata in questa Sessione nel 2 aprile 1896 e presa in considerazione dalla Camera nel 7 maggio 1896, per la modificazione della legge 5 giugno 1850, n. 1037.

La proposta è del seguente tenore:

All'articolo unico della legge 5 giugno 1850, N. 1037, è sostituito il seguente:

Gli stabilimenti, o corpi morali, sieno ecclesiastici o laicali, non potranno acquistare stabili senza essere a ciò autorizzati con deliberazione della Giunta provinciale amministrativa previo il parere del Consiglio di Prefettura.

Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle.

Il provvedimento di autorizzazione di corpi morali ad accettare eredità, legati e donazioni sarà soggetto alla tassa di che nell'articolo 48 della tabella annessa alla legge 19 luglio 1880 allegato *F*, n. 5536, portante modificazioni alla legge sulle concessioni governative.

Senonchè mirando allo scopo di semplificare i servizi amministrativi, con sagace accorgimento il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell' interno, inaugurò la serie delle proposte con le quali il Governo si ripromette di soddisfare il bisogno generalmente sentito del decentramento amministrativo e della semplificazione dell'involuto e difficile ingranaggio della macchina burocratico-amministrativa, e cioè col progetto di legge presentato al Senato il 4 maggio 1896 propose di conferire ai prefetti l'attribuzione ora esercitata dal Governo centrale, di autorizzare le Provincie, i Comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti o donazioni e ad acquistare beni stabili.

Salutato con plauso dai fautori delle riforme amministrative, come inizio ed un primo passo a più importanti innovazioni, il progetto di legge presentato dal

---

(1) A proposito degli inconvenienti lamentati nell'applicazione che si è fatta della legge 5 giugno 1850, il MANTELLINI, nella sua opera: *Lo Stato ed il Codice civile*, a pag. 47 così si pronunciava:

« La legge, diventata italiana, del 5 giugno 1850, ai Corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, vieta di acquistare stabili o d'accettare donazioni tra vivi o disposizioni testamentarie, senza essere a ciò autorizzati con R. Decreto. E si è stati così rigorosi nella applicazione del divieto da indire il decreto per autorizzare un Comune alla occupazione di una casa o di un terreno, anche per eseguirvi opere sulle quali si era pur dovuto provocare la dichiarazione di pubblica utilità. E questo è troppo, e pare legislativamente non serio. »

presidente del Consiglio al Senato, con lievi modificazioni ed aggiunte fu accolto e votato dal Senato stesso nella tornata 16 maggio 1896.

Nel 18 maggio 1896 presentato il progetto ministeriale alla Camera dei deputati per deliberazione della Camera fu affidato alla Commissione, incaricata di riferire sulla proposta di legge per modificazioni alla legge 5 giugno 1850, l'esame del detto disegno di legge per conferire ai prefetti la competenza di autorizzare le Provincie, i Comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni ad acquistare beni stabili.

Ciò premesso, la vostra Commissione accolto il concetto che al prefetto sia da conferirsi l'attribuzione di impartire le autorizzazioni di che si tratta, dopo sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa (anzichè alla Giunta amministrativa dopo sentito il parere del Consiglio di prefettura); riconosciuta l'identità di scopo della proposta d'iniziativa parlamentare e del progetto del Governo avrebbe ravvisato utile di estendere l'attribuzione conferita al prefetto anche per ciò che riguarda gli acquisti di immobili da parte degli enti ecclesiastici conservati, onde rendere più sollecita la conversione in rendita degli immobili stessi a cui sono soggetti gli enti ecclesiastici conservati, eccetto i benefici parocchiali e curati, in forza delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico.

Da taluno dei commissari erasi inoltre ravvisata l'opportunità d'introdurre una modificazione all'articolo 3 del progetto votato dal Senato, con ridurre a *due mesi* il termine di sei mesi concesso al ministro dell'interno per deferire i decreti prefettizi alla Sezione IV del Consiglio di Stato, sembrando troppo lungo il decorso del termine di sei mesi per rendere irretrattabili i provvedimenti definitivi del prefetto, con far rimanere in sospeso infrattanto la disponibilità dei beni acquistati dagli enti autorizzati; e di rendere solo facoltativa e non obbligatoria per i corpi morali la pubblicazione del decreto prefettizio nel *Bollettino* degli annunzi legali per la Provincia, pubblicazione che importa non lievi spese per l'amministrazione dell'ente morale interessato e che da pochissimi e di raro è conosciuta, attesa la poca diffusione che ha, e la poca importanza data dal pubblico al *Bollettino* degli annunzi legali.

Da altro dei commissari era stato proposto di modificare l'articolo 2 del progetto nel senso di dispensare dall'obbligo dell'autorizzazione del prefetto le Provincie ed i Comuni quando trattasi di acquisti di piccole porzioni di immobili occorrenti per le sistemazioni o miglioramenti stradali, e ciò per le ragioni plausibilissime che sono esposte nella Memoria dell'onorevole Deputazione provinciale di Brescia (allegato 1).

La vostra Commissione però, pur riconoscendo non prive di valore ed attendibili le osservazioni ora accennate, dovette persuadersi della convenienza di non ritardare l'attuazione di una utilissima riforma e venne ad unanimità nel divisamento di proporre alla Camera l'accoglimento del progetto come votato dal Senato, onde al più presto il progetto stesso sia tradotto in legge dallo Stato.

Le ragioni con tanta dottrina e magistrale sviluppo esposte nella relazione 14 maggio 1896 n. 128-A dall'Ufficio centrale del Senato, suffragano ad esuberanza la portata delle disposizioni degli articoli del progetto e dispensano la vostra Commissione dal cómpito di illustrare gli articoli stessi, i quali del resto per precisione e perspicuità di dizione non abbisognano di chiarimenti.

Pertanto al vostro suffragio, onorevoli colleghi, che non può certo mancare, la Commissione assoggetta una riforma che, come ben osservava il Ministro proponente, *è generalmente desiderata e che renderà più semplice l'azione governativa*

CLEMENTINI, *relatore*.

RISOLUZIONE DI QUESITI
proposti alla Direzione

Con atto di sacra visita del 1828 l'Arcivescovo *pro tempore* di..... sopprimeva alcune Chiese parrocchiali, e poichè aveva constatato che lo *stato generale delle famiglie era tale da non aver mezzi di fare istruire i loro figli nel Seminario per avviarli al sacerdozio, e di provvedere loro il patrimonio*, istituiva altrettante cappellanie affinchè colle rendite si provvedesse prima all'istruzione di giovani poveri nel Seminario, e si formasse poi il loro patrimonio sacro.

Ecco come egli disponeva:

« ..... Siccome la nostra cura è di aumentare più tosto che sopprimere i luoghi destinati al culto di Dio e all'esercizio degli atti di nostra sacrosanta religione, così ordiniamo che le chiese, nelle quali abbiano abolita la parrocchiale giurisdizione, restino aperte ed impiegate alli stessi esercizi di religione come le parrocchie, all'infuori della giurisdizione. E quindi vogliamo che i cappellani, ciascuno nella sua Chiesa da cui ritrae la cappellania, celebrino ogni giorno nelle medesime la santa messa, senza peso di applicazione, nelle domeniche faccino nella messa la predica; nelle ore pomeridiane la dottrina ai ragazzi, indi l'istruzione, e finalmente la visita del SS. Sacramento, sotto pena di essere spogliato della cappellania, se manca senza grave necessità, e per un tempo notabile adempirne le obbligazioni, alle quali intendiamo astringerli. Quindi ordiniamo che mentre non sono iniziati nel sacro Ordine del Presbiterato, l'esercizio degli atti religiosi di sopra designati, lo faccino adempiere interinalmente da un sacerdote di nostra elezione, cui assegniamo un onorario.

« E siccome lo scopo di tali operazioni è stato quello di fare istruire nel Seminario e dedicare al servizio della Chiesa quei giovanetti che bramosi dello stato ecclesiastico, ne sarebbero per sempre lontani per mancanza di mezzi da riuscire nei loro giusti desideri, perciò ordiniamo: 1° Che non avendo il Seminario alunni franchi, quelli che avranno ottenuto la cappellania si ritirino nel Seminario, cui pagheranno quella rata di pensione che Noi ed i Nostri Successori crederanno opportuna, avendo in considerazione le circostanze delle rispettive famiglie; 2° Saranno spogliati, *ipso facto*, quelli che abbandoneranno lo stato ecclesiastico, oppure giunti all'età di anni ventuno e mesi sei non saranno stati iniziati nell'ordine del suddiaconato o per ragione di costumi o per ignoranza; 3° Avvenendo che un cappellano ottenga un beneficio curato, un canonicato, una partecipanza ecc., s'intende allora decaduto dalla cappellania da provvedersi a beneficio di colui che sarà riconosciuto meno fornito di mezzi da avviarsi al sacerdozio, e col concorso più idoneo al servizio della Chiesa ».

In seguito alle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, è avvenuto che il Demanio, tenendo in conto di laicali le cappellanie come sopra istituite, le ha soppresse, non solo alienando i fondi, ma anche ritirando e ritenendo le rendite, sì per i deceduti che per quelli promossi ad altro beneficio.

Si domanda ora se sia il caso di procedere alla rivendica in via amministrativa e giudiziaria con qualche probabilità di riuscimento.

Riteniamo che possa con probabilità di successo in via amministrativa, e forse più in via giudiziaria, sostenersi la tesi della non sopprimibilità degli enti creati dall'Arcivescovo *pro tempore* di...

Non v'ha dubbio che questi, nel togliere coll'atto di sacra visita del 1828, la giurisdizione parrocchiale ad alcune parrocchie ed economie curate, venne a trasformarle in nuovi enti più di beneficenza che di culto. Infatti egli ebbe un duplice scopo:

1° quello di creare alcune *piazze franche* nel Seminario arcivescovile, che

ne difettava assolutamente, a vantaggio di giovani poveri che volevano darsi alla carriera ecclesiastica;

2° quello di rendere possibile lo stato sacerdotale ai giovani medesimi, facendo sussistere delle cappellanie, che costituiva in *sacro patrimonio.*

Considerati i nuovi enti sia sotto l'uno, come sotto l'altro aspetto, non può non venirsi alla conseguenza che essi siano enti di beneficenza e non di culto.

L'articolo 2 della legge 17 luglio 1890 (come già quella del 3 agosto 1862) dichiara « istituzioni di beneficenza le opere pie ed ogni ente morale che abbia in tutto od in parte per fine di procurare *l'educazione, l'istruzione,* l'avviamento a qualche professione o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico. » E la giurisprudenza ha poi costantemente ritenuto che le istituzioni di patrimonii perpetui a favore di chierici siano istituzioni regolate dalla legge sulle opere pie, ed autonome, quantunque mediatamente fatte ad enti conservati, come parrocchie, fabbricerie, seminari, ecc.

Di questa giurisprudenza facemmo opportuno richiamo al n. 17 del nostro studio « *Il patrimonio dei chierici* », pubblicato nella Rivista, vol. I, pag. 13 e seg. E posteriormente abbiamo riferito (vol. V, pag. 92) una sentenza della Corte d'appello di Venezia del 27 marzo 1891, la quale ritenne che la disposizione testamentaria, colla quale si dichiarava d'istituire nella chiesa parrocchiale una cappellania *a beneficio e patrimonio di un chierico,* non poteva avere per oggetto e scopo che la fondazione di un vero patrimonio ecclesiastico. E considerò: « Le fondazioni, aventi per oggetto e scopo diretto ed immediato la costituzione di patrimoni ecclesiastici, sfuggono alle leggi sulla soppressione dell'asse ecclesiastico. Infatti il fine di tali fondazioni, comunque ecclesiastico, non è propriamente di culto, ma sibbene di beneficenza e d'istruzione, a termini delle leggi sulle opere pie 3 agosto 1862 e 17 luglio 1890, in quanto che è diretto a sussidiare ed agevolare ai chierici poveri il grado sacerdotale. »

Si potrebbe osservare che l'Arcivescovo *pro tempore* di....., ebbe colle sue disposizioni per iscopo anche il culto, che dichiarava di voler non menomato, anzi aumentato. Ma, secondo noi, sono gli altri due scopi sopradetti come principali che debbono dare la caratteristica agli enti da lui creati. E quand'anche si volessero ritenere di natura mista, aventi cioè doppio fine di beneficenza e di culto, la conseguenza, a nostro avviso, è sempre la medesima, cioè la tolale insopprimibilità, non potendosi far luogo, per mancanza di distinzione di rendite e di patrimonio, alla soppressione parziale prevista dall'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, il quale dichiara conservati gli enti di natura mista *per quella parte dei redditi e del patrimonio che, giusta l'art. 2 della legge 3 agosto 1862, doveva essere distintamente amministrata.*

Concessioni di R. ASSENSO, di R. EXEQUATUR e PLACET.

Con regio decreto del 4 giugno 1896, è stato concesso il *Regio assenso* al decreto 29 febbraio 1896 del Vescovo di *Piacenza,* col quale, in esecuzione del precedente decreto di massima 14 marzo 1892, si annettono in perpetuo all'Opera della parrocchia di Santa Brigida la chiesa coi locali annessi della soppressa parrocchia di S. Matteo e le rendite pertinenti all'Opera della parrocchia stessa.

Con sovrana determinazione del 4 giugno 1896, è stata autorizzata la concessione del *Regio Placet:* all'atto del Capitolo cattedrale di Cuneo col quale il sacerdote *Giovanni Claudio Rossi* è stato eletto Vicario capitolare di quella diocesi; alla Bolla Vescovile con la quale al sacerdote *Marco Quercia* è stato conferito un canonicato nel Capitolo Cattedrale di Bisceglie; alla Bolla Vescovile con la quale al sacerdote *Ferdinando Maria Giannini* è stato conferito il canonicato detto della Ripalda nel Capitolo cattedrale di Prato.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1896 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

LE CHIESE
POSSONO ESSERE OGGETTO DI PROPRIETÀ? [1]

I.

Duplice concetto della commerciabilità delle cose - Incommerciabilità delle cose sacre in particolare.

Sottoposta a tre distinti arbitri la questione, se la Chiesa di San Lucifero, adibita agli scopi dell'Ospizio, detto pure di San Lucifero, in Cagliari, fosse di proprietà di quest'Ospizio, cui era stata data con una bolla pontificia del 26 agosto 1803, provocata dal Re di Sardegna, ovvero del Municipio di Cagliari, che l'avea sì, fabbricata, ma poi donata al convento, dal quale passò a quello dei Trinitari, soppresso dal Papa, colla bolla in virtù della quale ne applicava il patrimonio, assieme alla chiesa, al detto Ospizio, questi arbitri hanno ritenuto inutile addentrarsi nell'esame dei documenti presentati dalle parti in appoggio delle rispettive pretese, sulla proprietà di quella chiesa, per la ragione che le chiese consacrate al culto divino non sono commerciabili e, per ciò, non suscettibili di privata proprietà, e quindi non poteva nè pure la chiesa di San Lucifero formare parte del patrimonio dell'Ospizio Carlo Felice.

Prima di esaminare i singoli argomenti addotti dagli arbitri a sostegno di questo loro assunto è bene intendersi in ordine alla terminologia.

Della commerciabilità di una cosa, osserva giustamente l'illustre prof. Fadda (2), si parla sotto due aspetti. Anzitutto dal lato della possibilità *di formare oggetto di dominio* o di diritti reali,

(1) Ricordiamo i seguenti due studi pubblicati nella *Rivista:* Caselli, *La proprietà delle Chiese parrocchiali* (vol. I, p. 97); Olmo, *La incommerciabilità delle chiese* (vol. II, p. 142).

Nel primo di questi studi, respinte le teorie che la proprietà della Chiesa parrocchiale sia della Chiesa universale, dello Stato, di privati o di corpi morali, del Comune, si sostenne che essa è proprietà dell'ente Parrocchia, cioè dell'ente al cui servizio è destinata; conclusioni identiche a quelle a cui è venuto l'Autore del presente studio, al quale ha dato occasione una vertenza che, sottoposta prima al giudizio di arbitri, è ora entrata nel dominio dell' autorità giudiziaria. Pubblichiamo più oltre la sentenza della Corte d'appello di Cagliari 6 giugno 1896, resa in conformità del giudizio arbitrale.

(*N. d. D.*)

(2) *Sul diritto di sepolcro.* Fano, Tip. Sanciniana, 1888, p. 5.

e questa possibilità può mancare, in genere, in quanto ai diritti privati; può restringersi solo a certe determinate categorie di diritti privati in quanto, cioè, siano incompatibili colla destinazione della cosa.

Si parla di estracommerciabilità anche nel senso che la cosa non possa formare oggetto di negozi giuridici tendenti a farla passare in tutto o in parte dal patrimonio di una persona a quello di un'altra.

Per la decisione della nostra causa interessa indagare se, sotto il primo aspetto studiate, le chiese siano suscettibili di essere oggetto di dominio, sia da parte di un ente, agli scopi del quale siano adibite, sia da parte di un privato: e se questo dominio sia incompatibile colla destinazione della chiesa, per dedurre la conseguenza contraria a quella cui sono pervenuti gli arbitri, che il dominio preteso dall'Ospizio Carlo Felice, agli scopi del quale la chiesa fu adibita, sussiste in diritto ed in fatto e che tale dominio non è incompatibile colla destinazione di quella chiesa.

Il principio posto dagli arbitri a base del loro lodo, che le chiese non sono *in bonis,* e per ciò non possono formare oggetto di patrimonio, è contraddetto e dal diritto romano e dal diritto canonico e sopratutto dal diritto moderno.

II. — Diritto romano.

Esame dell'opinione di Gaio - valore giuridico della frase *nullius in bonis* riferita alle cose sacre e alle *hereditariae* - distinzione delle *res sacrae* - appartenenza giuridica delle medesime, e trasferimento al patrimonio degli dei - capacità di questi di possedere ed acquistare.

Esame della legge 83 D. 44 I - fondamento giuridico dell'extra commerciabilità del'e *res sacrae* riposto nel divieto d'alienazione delle medesime sancito dalle leg. 21 Cod. 1-2 e § 48 Inst. II, 1 - scopo di tal divieto - azione di rivendica sulle cose sacre - eccezioni al divieto - illazione per la capacità delle medesime ad essere oggetto di dominio - solo le *communia omnium* sono in modo assoluto sottratte a qualunque dominio - le *sacrae* lo erano solo di fronte agli uomini.

Eccezione a questa regola di estracommerciabilità delle cose sacre in genere; loro capacità: 1. Di essere vendute come accessori di altra cosa; 2. Di essere *res populi* romani; 3. Di essere oggetto d'*interdicta, actiones in factum e di rei vindicatio;* 4. Di essere vendute in determinati casi anche come cose per sè stanti.

La religione cristiana di fronte al diritto nei primi tempi dell'impero - Incapacità giuridica delle corporazioni cristiane nei primi tempi - confisca dei loro beni - primo editto di tolleranza emanato da Galerio nel 311 - riconoscimento della religione cristiana come religione lecita - Editto di Licinio del 313 che riconosce la capacità giuridica alle corporazioni religiose Editto di Costantino, L. 1 Cod. I. 2 - La religione cristiana, religione dello Stato per decreto di Teodosio - Confisca di tutti i beni e tempî pagani - trasferimento dei medesimi a chiese cristiane e a privati - Conversione dei tempî pagani in chiese cristiane - L. 20 C. Theod. XVI. 10 - commerciabilità delle medesime anche a favore di privati, purchè cristiani - L. 2 C Theod. XVI, 5 - Legislazione di Giustiniano.

Gli arbitri osservano nella loro decisione: tanto nel diritto romano dei tempi della repubblica, quanto in quello dell'impero,

le cose *sacrae, religiosae, sanctae*, erano per propria natura ritenute *fuori della sfera delle cose patrimoniali: non erant in bonis;* e fondano questa proposizione sulle istituzioni di Gaio (II, § 2, 4, 9), di Giustiniano (II, I, § 7, 8, 9) e sulle leggi 83, § 5, Dig. de verb. oblig. XLV, 1 e 21 Cod. de ss. eccl. 1, 2.

Il fonte, da cui principalmente gli arbitri traggono la loro deduzione è il § 9 delle Instit. di Gaio II — " *Quod autem divini iuris est, id nullius in bonis est*, che leggesi riprodotto nel § 7 delle Inst. di Giust. (II, 1), ove si legge — *nullius autem sunt res sacrae et religiosae et sanctae: quod enim divini iuris est, id nullius in bonis est:* „ e ripetuto nella legge 6 § 2, D. 1, 8 " *Sacrae res et religiosae et sanctae in nullius bonis sunt* „.

Il giureconsulto però non dice, come ritengono gli arbitri, che la cosa sacra *non est in bonis*, ma dice: *nullius in bonis est.*

La differenza non è di parole, ma di concetti. Da poichè, secondo il concetto degli arbitri, la nuda espressione " *non est in bonis* „ vorrebbe significare che " *non appartiene ad alcun patrimonio, è fuori della sfera dei diritti patrimoniali*, mentre questo non è il concetto che il giureconsulto ha inteso dare all'espressione *nullius in bonis est*, la quale è diretta solo agli uomini, in rapporto alla distinzione che fa delle cose in *res divini et humani iuris*, ma non tende già a stabilire il principio, che gli arbitri han creduto dedurne, che, cioè, la cose *sacrae* non potessero costituire oggetto di alcun patrimonio, perchè, come vedremo, le medesime formavano oggetto del patrimonio del tempio o del Dio, cui erano dedicate, nello stesso modo che ne potea formare oggetto un'altra cosa.

E di fatti presso lo stesso Gaio, come pure presso gli altri giureconsulti, troviamo usata lo stessa espressione *nullius in bonis* per indicare altre cose — al di fuori delle cose sacre, religiose e sante — che, *pur formando oggetto di un patrimonio*, questo non ha ancora per soggetto una persona fisica certa e determinata, quali erano le cose appartenenti ad una eredità non ancora adita: difatti al § 9 delle citate istituzioni di Gaio si legge: *quod autem divini iuris est, id nullius in bonis est: id vero quod humani iuris est, plerumque alicuius est: potest autem et nullius in bonis esse: nam res hereditariae, ante quam aliquis heres existat, nullius in bonis sunt* (1).

Ora ciò non è detto in modo assoluto, ma solo in modo relativo, cioè per rispetto all'erede, e a lui solo, nel tempo che

---

(1) Gaio, Inst., II, I, § 9. La stessa espressione di *res nullius* data a simili cose si trova nelle seguenti leggi: D. I, 8, 1 pr.; IX, 2, 43, § 2; XI-I, 3 pr.; XXVIII, 5, 64; XIII, 24-13 § 5; XLIII, 19, 6; III, 5, 20; XXII, 2, 9.

non aveva ancora accettata l'eredità, nel quale non si poteva dire padrone della medesima: ma, al di là di questo significato, errebbe di grosso chi volesse attribuire alle parole *nullius in bonis* il significato che quelle cose non erano oggetto di alcun patrimonio. Giacchè, quantunque un tempo le *res hereditariae* non solo, ma anche le stesse eredità si potessero col solo possesso usucapire (1), pure è noto, che a frenare gli effetti della *usucapio pro herede*, fu dalla giurisprudenza opposta in tempo la regola " *nemo sibi ipsi causam possessionis mutare potest* ", che risale ad una epoca antichissima (2): ed è perciò che, non ostante la denominazione di *res nullius*, data a tali cose, troviamo nelle fonti accordata all'erede un'azione contro chi le avesse usurpate o distrutte (3), come pure troviamo, che le stesse cose erano, per finzione giuridica, considerate come *permanente patrimonio del defunto*, affinchè non potessero diventare oggetto di libera occupazione, e, per alcuni effetti, anche quale un patrimonio già appartenente all'erede, per cui niuno, al di fuori di questo, poteva impossessarsene (4).

L'espressione *nullius in bonis*, adunque, adoprata per le *res sacrae* ha lo stesso significato di cose, cioè, non sottratte in modo assoluto a qualunque patrimonio, ma di cose sottratte al patrimonio degli uomini, ciò che non impediva potessero appartenere al patrimonio del *templum* o della divinità, a cui erano dedicate (5).

Secondo il diritto pontificale di Roma pagana, infatti, vi erano, come dice Macrobio, tre specie di cose sacre: il *sacrum*, il *sanctum* e il *religiosum:*

" Inter decreta pontificum hoc maxime quaeritur, quid sacrum, quid profanum, quid sanctum, quid religiosum (6) ".

---

(1) *Olim rerum hereditarium possessiones velut ipsae hereditates usucapi credebantur.* Gaio, II, § 54.

(2) Gandolfo - *Catone e le regole di diritto* - Bologna 1889 pag. 33. Cfr. l. 3, § 19, D. XLI, 2. *Illud quoque a veteribus receptum est neminem sibi causam possessionis mutare posse* - l. 19 § 1, eod. l. 2 § 1, XLI, 5 - l. 33, § 1. D. XLI, 3.

(3) L. 13, D. XLIII, 24; l. 6, D. XLVII, 19; l. 13, D. XIX, 2.

(4) Cfr. pr. Inst. *de stipul. servor.* - l. 24, D. XLI, 1; l. 31 § 1, D. XXVIII, 1; l. 61, D. XLI, 1.

(5) L. 20 § 1 D. XXXII. 1 *datum templo.* L. 41 (42) §§ 1, 2, 3, 4, 6, 10. C. I. 3 - V. pure il « *quod ad eam aedem donum datum donatum dedicatumque erit* » nel C. J. lat. I. 603 -; la rubrica « *de sacrosanctis ecclesiis et de rebus et privilegiis earum.* » C. 1, 2; l. 14 § 1 eod.; - l. 41 (42) § 6 (42) Cod. I. 3 *ea iubemus ad ss. ecclesiam pertinere ed ab ea vindicari -;* l. 42 (43) *pr. eod. ne res ecclesiae consumantur -;* Nov. 7 c. 2 § 1 *ecclesiis dare* - c. 20.

(6) Macrobio 3. 3. Cfr. Lubbert - *Comm. Pont.* p. 16 e seg. - Bouché-

Che cosa i romani intendevano per *sacrum*, a differenza del *sanctum* e *religiosum?* La risposta la togliamo dai più competenti scrittori di antichità romane, dal MOMMSEN e MARQUARDT:

" E' *sacrum* ciò che appartiene agli dei; il tempio, l'altare e tutto ciò che serve al culto (1). — A l'inverso gli antichi definivano il *sanctum*, ciò che non è la proprietà, nè di un dio, nè di un uomo, ma che, ciò non di meno, era dichiarato inviolabile da una disposizione di legge (*sanctio*) (2). Infine si dà il nome di *religiosum* a ciò che è, per sua stessa natura, protetto contro ogni rimozione, senz'essere stato, per ciò, l'oggetto di una *consecratio* o di una legge „ (3).

Le cose *sacrae*, adunque, non erano sottratte all'appartenenza di qualunque patrimonio, dal momento che formavano oggetto del patrimonio degli dei ai quali erano state dedicate. E di fatti, perchè le medesime potessero entrare a far parte di questo patrimonio, era necessario un modo solenne di trasferimento:

" Per trasmettere ad un dio romano — si legge nella citata opera del MOMMSEN e MARQUARDT — la *proprietà* di un bene dello Stato, sono necessari due atti, che si completano l'un l'altro: la dedicazione e la consacrazione; un rappresentante dello Stato rimette il bene a un rappresentante del Dio: questi lo riceve e lo dichiara *res sacra;* cioè a dire *proprietà della divinità* (consecrat) „ (4).

Ed è perciò che, affinchè una cosa fosse sottratta al patrimonio degli uomini e trasferita nel patrimonio degli Dei occorreva che ciò si facesse " *ex auctoritate populi romani, veluti lege de ea re lata aut senatusconsulto facto,* „ senza di che il dominio della cosa non passava nel patrimonio della divinità (5): ma quando questi atti fossero stati ritualmente eseguiti, il dominio

---

LECLERQ - *Les Pontifes* p. 132 - ACCARIAS - *Précis de droit rom.* I. pag. 451 - MEURER - *Das Begriff und Eigenthum d. heil. Sachen* - Düsseldorf. 1885.

(1) *Manuel des antiquités romaines.* XII. Le culte chez les Romains, trad. franç. I. p. 175 - Cfr. MACROBIO, 3, 3, 2. - FESTUS p. 321[a].

(2) ULP. l. 9, § 3. D. 1. 8. - MARCIANUS - l. 8 D. I. 8. ÆLIUS GALLUS *in Festus* p. 278[b] - CICER. *de deor. nat.* 3. 40, 94 - FESTUS p. 285[a] - POMPONIUS l. 1 Dig. I. 8 - MARCIANUS l. 8 § 1 D. I. 8 - ULP. l. 8 § 1 D. I. 8. - GAÏ l. pr. D. I. 8. - - IUST. J. I. 1. § 10.

(3) FESTUS p. 278[b] - GAÏ II. 4. 6. - MARCIANUS l. 6 § 4 D, I. 8 § 9 Inst. II. 1.

(4) l. c. 321.

(5) GAÏ II. 5. - CICER. de dom. c. 49. *lex vetus* (Papiria) *tribunicia, quae vetat iniussu plebis aedes terram, aram consecrari* - Liv. IX. 46. § 127. c. 5° § 128. - L. 6 § 3, D. I. 8, *sacrae autem sunt quae publice consacrate sunt.* - BRUNS, *Fontes* p. 394 n.° 7, 20-25.

passava e chi ne veniva investito era il *templum* o il Dio, a cui la cosa era stata dedicata.

" L'idea della divinità, nota giustamente il MORTARA, presso i pagani era abbastanza umana, perchè concepissero negli Dei il possesso di diritti analoghi nella forma e negli effetti a quelli degli uomini (1). Ed allo stesso riguardo scrive il SAVIGNY (2):

" Gli antichi dei erano considerati come persone simili agli uomini che visibilmente si muovono a noi d'intorno: nulla di più naturale che ciascuno di essi potesse avere un patrimonio proprio e non era che un passo innanzi nello stesso ordine di idee, che il dio venerato in un dato tempio rappresentasse alla sua volta una particolare persona giuridica e fosse anche investito di privilegi. „

E di fatti i templi pagani non aveano solo il tempio nel loro patrimonio, ma possedevano inoltre dotazioni pubbliche di poderi, di censi ecc. (3).

Oltre a ciò alcuni degli dei potevano essere persino instituiti eredi dagli uomini, come risulta dal seguente passo di ULPIANO, Lib. singul. Regul. XXII. 6:

" Deos heredes instituere non possumus, praeter eos quos senatusconsulto constitutionibusve principum instituere concessum est, sicuti Iovem Tarpeium, Apollinem Didymaeum, Mileti, Martem in Gallia, Minervam Iliensem, Erculem graditanum, Dianam Ephesiam, Matrem deorum Sipylenem, Nemesim, quae Smirnae colitur, et coelestem Salinensem Carthagini „ (4).

La proprietà delle cose sacre appartenente agli dei o ai loro templi era quindi una conseguenza logica della capacità di possedere e di acquistare, che veniva ai medesimi riconosciuta dal diritto romano.

A queste risultanze non si oppongono le altre fonti citate dagli arbitri, che sono la l. 83. D. XLV. I, il § 8 Inst. 11. 1 e la legge 21 Cod. I. 2.

Nella legge 83 PAOLO stabilisce il principio, che le cose sacre e religiose non potevano formare oggetto di una stipulazione:

Sacram vel religiosam rem... inutiliter stipulor (5).

---

(1) Foro it., 1888. 1. 1190.

(2) *Sistema di diritto romano attuale.* Trad. ital. di Scialoia, II. pag. 268.

(3) MOMMSEN e MARQUARDT op. c. VI - WILLEMS. *Le droit public romain.* (Louvain 1880 p. 310) - MALFATTI. *Imperatori e Papi* p. 48.

(4) Vedi anche nella l. 20 § 1 Dig. XXXIII. 1, il tempio elevato a persona giuridica e riconosciuta nel medesimo la facoltà d'acquistare - *datum templo.*

(5) Cfr. l. 9 Cod. III. 44 - l. 2 Cod. eod. - l. 9 D. XLI. 3. (sottrae le cose sacre all'usucapione) L. 4 e 6 - 22 D. XVIII. 1.

Questa legge riguarda l'estracommerciabilità nel secondo senso, cioè nel senso che le cose sacre e religiose non possono formare oggetto di un negozio giuridico tendente a farle passare, in tutto o in parte, dal patrimonio di una persona a quello di un'altra.

Tale impossibilità trovava la sua ragione d'essere nel *divieto di alienazione*, parziale o totale, che, tanto dalle antiche leggi, quando dalle giustinianee, era fatto relativamente a tali cose, come risulta dalla leg. 21 Cod. I. 2. e dal § 8 Inst. II. 1. citati dagli arbitri, L. 21. Cod. Inst. I. 2.

" Sancimus nemini licere, sacratissima atque arcana vasa vel vestes ceteraque donaria, quae ad divinam religionem necessaria sunt (cum etiam veteres leges, ea quae divini juris sunt humanis nexibus non illigari sanxerint), vel ad venditionem, vel hypotecam, vel pignus trahere... „

§ 8, Ins. Just. II. 1.

" Sacrae res sunt, quae rite per Pontifices Deo consacratae sunt, velut aedes sacrae et donaria, quae rite ad ministerium dei dedicata sunt, quae enim per nostram constitutionem alienari et obligari prohibemus... „

Ora tale divieto avea per scopo di assicurare al patrimonio dei *templa* e poi delle chiese la permanenza e la perpetuità del dominio sulle cose sacre, che servivano per raggiungere gli scopi del culto, per cui erano dal diritto riconosciute capaci di possedere e di acquistare. Per cui la estracommercialità derivante da questo divieto, anzi che essere incompatibile col diritto di dominio su tali cose, lo presuppone.

E primieramente, perchè tende ad assicurarne la proprietà a favore degli enti, ai quali servono di mezzo, per raggiungere i loro scopi. Onde Giustiniano stesso concede a questi enti il diritto di rivendicare a mezzo dei loro rappresentanti le cose sacre, che per avventura fossero state vendute, da quelli che le avessero comprate o le possedessero.

" ....sed ab his qui haec suscipere ausi sunt, modis omnibus *vindicari*, tam per religiosissimos Episcopos, quam per Oeconomos, nec non, et sacrorum vasorum custodes. „

E l'azione che veniva intentata a tutela del dominio sui *templa*, come sulle altre cose, era una *vindicatio*, come risulta dalla rubrica del titolo XXXVIII libro VII del Codice giustinianeo " *templorum vindicatio* „ (1).

---

(1) Ihering, *Esprit de droit romain*, (trad. franç. Meulenacre) T. IV, p. 346.

Ora questa *vindicatio* accordata a tutela del diritto di proprietà fa supporre necessariamente che Giustiniano riconoscesse alle chiese, considerate come enti, o meglio alle singole comunità ecclesiastiche, come vedremo appresso, il diritto di proprietà, tanto sulle *aedes sacrae*, quanto su tutte le altre *res sacrae rite ad ministerium Dei dedicatae.*

In secondo luogo, il riconoscimento di questo diritto di proprietà trova una prova luminosa nelle eccezioni che Giustiniano stesso fa alla proibizione di vendere in tutto od in parte le *res sacrae*, e cioè *le aedes sacrae et donaria quae rite*, ecc.

Nel § 8 sovra trascritto, Giustiniano, dopo aver detto quali sono le *res sacrae* ed enunciato, che le medesime non possono nè *alienari et obligari*, soggiunge: *excepta causa redemptionis captivorum.*

Lo stesso sancisce nella legge 21 Cod. 1. 2: *excepta videlicet causa captivitatis* (*et famis*) *in locis his, in quibus hoc* (*quod abominamur*) *contingerit.*

" Nam si necessitas fuerit in redemptionem captivorum, tunc et venditionem praefatarum rerum divinarum et hypotecam et pignorationes fieri concedimus, quoniam non absurdum est, animas hominum quibuscumque vasis vel vestimentis praeferri. "

Lo stesso viene ripetuto nella novella 120 cap. 10 Cod.: " ut non aliter haec vendantur aut supponantur, nisi pro captivorum redemptione. "

Ora questi contratti di vendita, pegno, ipoteca, ecc. sarebbero, sia pure in questi casi eccezionali — inconcepibili — se agli enti, cui viene concessa la facoltà di farli, non spettasse il diritto di proprietà su queste cose sacre. Che cosa trasferirebbero nei compratori in corrispettivo del prezzo, che da loro riceverebbero per il riscatto dei prigionieri? Chi avrebbe comprato queste cose sacre, se non fosse stato sicuro di poterne diventare proprietario? Ed è chiaro che ciò gli sarebbe stato impossibile, se nè pure il venditore avesse avuto sulle medesime un tal dritto.

D'altra parte, non si saprebbe concepire la necessità di un divieto legislativo per le cose sacre, se queste non fossero, nè potessero essere, nel patrimonio di alcuno.

A qual legislatore può venire in mente di vietare la vendita dell'aria?

La proibizione invece comminata per la vendita delle *res sacrae* è giustificata, perchè queste erano nel patrimonio del *tempio*, della chiesa o comunità ecclesiastica, agli scopi dei quali servivano e si voleva, con tale proibizione, impedire la distrazione di tali cose inservienti al culto, dal patrimonio di quelli

enti e così assicurarne loro il perpetuo godimento, fino a che una causa necessaria, quale il riscatto dei prigionieri, l'assistenza dei poveri in caso di carestia, non imponessero la necessità di derogare a quel divieto e concedere l'esercizio della facoltà di vendere, contenuta nel diritto di proprietà che quelli enti aveano sulle cose sacre, facoltà che solo in conseguenza della proibizione legislativa si trovava paralizzata.

Non si può adunque confondere il divieto di vendere una cosa coll'incapacità della medesima a poter essere oggetto di un patrimonio: da poichè la proibizione di venderla ne presuppone necessariamente la possibilità, la quale, alla sua volta, presuppone che la cosa faccia parte del patrimonio di colui, al quale la proibizione stessa è indirizzata.

I romani adunque, proibendo la vendita delle res sacrae — *veluti aedes sacrae et donaria* ecc. — e permettendola solamente *captivorum redemptione et famis*, hanno luminosamente affermato che anche le *res sacrae* sono in *bonis* ed hanno conseguentemente *un soggetto di diritto.*

Quando i romani giureconsulti volevano indicare beni cui manca qualunque soggetto di diritto e che per ciò non costituiscono oggetto di alcuna proprietà, nè divina, nè umana, solevano adoprare la parola *communia*, quali l'aria, l'acqua corrente, il mare e i lidi, che non possono — finchè almeno si discorra del loro complesso — formare oggetto di proprietà, potendolo solo qualche parte, quando sia separata e finchè tale separazione duri in modo effettivo e lecito (1).

Ma le *res sacrae* non sono state mai dai romani confuse con le *communia omnium* e tanto meno colle *res nullius, quae cedunt primo occupanti*, e l'espressione *nullius in bonis* altro non significava che, per regola, le medesime erano sottratte al commercio degli uomini e non potevano trovarsi nel dominio dei medesimi.

Diciamo per regola; ma questa regola subiva tali e tante eccezioni, per cui giustamente osservò lo Ihering, che non era che apparentemente che i giuristi romani negavano la possibilità di un rapporto giuridico umano sulle *res sacrae, religiosae e publicae* (2).

Una prima eccezione si trova in questo, che la cosa sacra, quantunque non potesse essere oggetto di vendita per sè stante,

(1) Iust. Inst. II. I, § 1 - Dig. I. 8. 2 § 1 - Glück. l. c. § 169 p. 733 - Mortara l. c. - Arndts-Serafini. *Pandette* I. § 49. 2. pag. 158 ed. 4.

(2) Ihering - *Esprit du droit romain* trad. franc. Meulenacre IV. L. II. P. 2 tit. I. § 7 - Fadda l. c.

pure, nel caso fosse posseduta come accessorio di altra cosa principale, poteva essere venduta, non come una cosa per sè stante, ma come parte accessoria della principale a cui fosse annessa.

Ulpiano dice infatti al riguardo:

" Hanc legem venditionis: si quid sacri vel religiosi est, eius venit nihil, supervacuam non esse, sed ad modica loca pertinere (1).

" In modicis autem ex emto esse actionem, quia non specialiter locus sacer vel religiosus venit, sed emtioni maioris partis accessit " (2).

Un'altra eccezione la troviamo nel fatto, che le *res sacrae*, non ostante sottratte al dominio degli uomini, erano anche ritenute *res populi romani* (3).

Sulle cose religiose poi, mentre venivano classificate *res nullius in bonis*, veniva d'altra parte riconosciuto un vero e proprio *ius sepulcri* (iura sepulcrorum), tanto a favore di privati, quanto di persone giuridiche, il quale aveva una tutela completa, che si esplicava a mezzo d'*interdicta* e di *actiones in factum* (4).

Così vediamo conceduti gl'*interdicta* anche per tutela dei luoghi sacri (5) e tanto la realtà delle cose s'imponeva, che per classificare il rapporto umano sulle *res sacrae e religiosae* si adoperavano tali espressioni, che solo a vero dominio si addicono (6).

Così nella legge 2 § 2, dove Paolo parla degli *interdicta* che si accordano a tutela dei luoghi sacri e religiosi, dopo aver parlato degl'interdicta, che qualifica *rei persecutoria, nam proprietatis causam continent*, soggiunge: *sed illa interdicta quae de locis sacris e religiosis proponuntur veluti proprietatis continent:* così nella leg. 6 D. XLVII, 12 Giuliano chiama *dominus sepulcri*, quello che è investito dello *ius sepulcri*.

Onde si può dire collo Ihering (l. c.) che il rapporto giuridico umano sulle *res sacrae* e *religiosae* è prossimo al diritto di proprietà e come questo è esclusivo e gode d'una protezione del pari completa. Solo la forma delle azioni, soggiunge lo Ihering, è

---

(1) Dig. XVIII. I. 22.

(2) Dig. eod. l. 24. Cfr. Tacito - *Annali* - lib. I. c. 73 « *Nec contra religiones fieri quod effigies eius (Augusti ut alia numinum simulacra venditionibus hortorum et domuum accendant* ». Anche Paolo enuncia lo stesso principio nella leg. 62 D. XLI. 1. dicendo: « *Quaedam quae non possunt sola alienari, per universitatem transeunt, ut fundus dotalis et cuius quis commercium non habet.*

(3) Pernice. *Labeo*, I. 254. 3 - Fadda l. c.

(4) Lenel. *Das Edictum perpet.* p. 179 e 366 - Fadda l. c.

(5) L. I. l. 2 §§ 1 e 2. D. XLIII. l.

(6) Fadda l. c.; nel fr. 6. D. XLVII. 12, si parla precisamente di « Dominus *sepulcri* ».

differente, poichè, invece di concedere al titolare la *vindicatio*, gli si accordavano delle azioni *in factum*. Ma sotto l'Impero sparisce anche questa differenza, perchè, come abbiam visto, a tutela della proprietà sui *templa* era accordata la *vindicatio*.

In fine non può arrecare alcuna meraviglia l'esistenza di un rapporto giuridico umano sulle *res sacrae*, posto che, sia pure in determinate circostanze, era concessa la facoltà di venderle a privati: e questo rapporto giuridico non poteva essere altro che quello stesso che spettava al venditore, il quale rapporto, come abbiamo precedentemente dimostrato, era un vero diritto di proprietà.

Con questa giuridica possibilità, si spiega la seguente legge 10 C. Giustinianeo I. V:

" Si quis orthodoxae religionis, emptione vera vel fictitia atque quocumque alio iure, vel titulo, praedia vel possessiones resque immobiles, in quibus orthodoxae fidei Ecclesiae vel oratoria constituta sunt, in hereticae sectae et contrariae orthodoxae fidei sentientem quancumque personam transferre voluerint, nulla huiusmodi vel inter vivos habitam, vel secreto iudicio compositam valere volumus voluntatem, etiamsi ab hortodoxae fidei venditore, vel quocumque modo alienatore commentitio, sub qualibet occasione fuerit assignato: sed irrita omnia huiusmodi documenta et tamquam nec penitus scripta esse censemus ".

Il divieto d'alienazione contenuto in questa legge è *soggettivo*, non oggettivo: riguarda la persona del compratore non quella del venditore: di guisa che Giustiniano riconosce, come già prima l'avea riconosciuto Teodosiano con una costituzione data a Spoleto nel 16 kal. Oct. an. 320, la facoltà di vendere le chiese cattoliche possedute da privati e di trasferirle ad altri a qualunque titolo, purchè la persona dell'acquirente non sia un eretico.

Possiamo quindi concludere che, secondo il diritto romano, le *res sacrae* erano sempre oggetto di patrimonio e che questo patrimonio era da principio quello degli *dei* o *templa* pagani, ai quali dal diritto romano era riconosciuta la capacità di possedere e di acquistare; più tardi, quando al paganesimo si sostituì il cristianesimo, la proprietà delle *res sacrae* fu riconosciuta alle singole comunità ecclesiastiche, al servizio delle quali erano adibite; che però non era escluso che tali cose potessero trovarsi anche nel patrimonio degli uomini, quando i medesimi le avessero acquistate nei casi permessi dalle leggi romane.

***

Nel precedente capitolo abbiamo visto come durante il paganesimo i *templa* fossero riconosciuti proprietà degli dei pagani.

Occorre ora dimostrare come e perchè, scacciati dai tempî i dei pagani e sostituito al culto dei medesimi quello del Dio cristiano, la proprietà delle cose sacre sia appartenuta alle singole comunità ecclesiastiche, ciò che ci siamo riservati e ci proponiamo di dimostrare nel presente capitolo.

E' risaputo che, appena il cristianesimo fece la sua prima apparizione nell'impero romano, fu anche dai sommi ingegni disprezzato come una *superstitio iudaica* (1) e dagli Imperatori perseguitato come una religione illecita. Di fatti, era ritenuto grave delitto prender parte ai convegni dei cristiani (2).

Era naturale quindi che le corporazioni cristiane non fossero riconosciute dalla legge e per ciò non potessero avere la capacità, nè di possedere, nè di acquistare, la quale dalle leggi romane era riconosciuta a quelle sole corporazioni, che dalle leggi, senaticonsulti o costituzioni, fossero riconosciute come lecite.

" Collegia si qua fuerint illicita mandatis et constitutionibus et senatusconsultis dissolvuntur. „

l. 3. pr. D. XLVII. 22.

" In summa autem nisi ex senatusconsulti auctoritate, vel Caesaris, collegium vel quodcumque tale corpus coierit: contra senatusconsultum et mandata et constitutiones collegium celebrat. „ l. 3 § 1 eod.

Anzi i luoghi di riunione, dei quali nascostamente i cristiani si servivano per professare il loro culto, venivano loro tolti e confiscati a favore del fisco (3).

Ciò non di meno i cristiani riuscirono ad eludere la legge e a possedere luoghi di riunione nei quali avevano le chiese pel loro culto e cimiteri propri: sotto il colore di associazioni di mutuo soccorso e funeratorie (4).

---

(1) E' celebre il passo di Tacito « Homines per flagitia invisos, quos vulgus christianos appellabat. Auctor nominis huius Christus, Tiberio imperante, per procuratorem Pontium Pilatum, supplicio affectus erat. Repressaque in praesens exitiabilis superstitio, rursus erumpebat non modo per Iudeam, originem eius mali, sed per urbem etiam, quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt, celebranturque. Igitur proinde correpti qui fatebantur: deinde iudicio eorum multitudo ingens, aut perinde in crimine incendii, quam odio generis humani convicti sunt » (Annali, 1, 44.) — La stessa opinione dei cristiani troviamo in SVETONIO: « *afflicti suppliciis Christiani genus hominum superstitioni novae ac maleficae* ».

(2) P. ALLARD, *Lettres chrétiennes*, p. 205 - *Non quaero* - domanda il proconsole a un accusato - *utrum christianus sis, sed an collectam fueris; christianus utrum sis, tace; si in collecta fueris responde.* - V. pure HERTZBERG - *Storia dell'impero romano*, trad. it. (Storia univers., di Oncken) Sez. 11, Vol. I. pag. 771.

(3) HERZBERG, l. c.

(4) DE ROSSI, *Roma sotterranea*, T. III, pag. 511 - CRIVELLUCI, *Lo Stato*

Per questa via nei primi secoli riuscirono ad aver vari lasciti (1).

Ma tale loro patrimonio, siccome quello che apparteneva a un corpo cristiano, non poteva esser risparmiato, quando le persecuzioni contro il cristianesimo divennero feroci: e rimangono celebri nella storia le crudeli persecuzioni di Valeriano e Diocleziano e specialmente quelle colle quali quest'ultimo infierì contro i cristiani negli anni 303 e 304, ordinando la distruzione di tutte le chiese cristiane, la confisca dei loro beni, l'incendio dei loro libri sacri ecc. ecc. (2).

Non ostante tutte queste persecuzioni, le fila dei martiri della fede ingrossavano tutti i giorni a tal punto, che l'imperatore Galerio, quantunque fosse stato il promotore principale degli ultimi editti di persecuzione emanati sotto Diocleziano, stanco dell'inutile lotta del dispotismo contro l'eroismo delle convinzioni, pubblicò nel 311 il primo editto di tolleranza, riconoscendo il Cristianesimo come *religio licita* (3):

" Atque cum plurimi in proposito perseverarent, ac videremus nec diis eosdem cultum ac religionem debitam exhibere, nec cristianorum Deum observare, contemplatione mitissimae nostrae clementiae intuentes et consuetudinem sempiternam, quae solemus cunctis hominibus veniam indulgere, promptissimam in his quoque indulgentiam nostram credidimus porrigendum, ut denuo sint Christiani et conventicula sua componant, ita ut ne quid contra disciplinam agant... unde iuxta hanc indulgentiam nostram debebunt Deum suum orare pro salute nostra et rei publicae ac sua, ut undiqueversum res publica praestetur incolumis et securi vivere in sedibus suis possint „ (4).

In seguito Costantino, con un successivo editto del 313, concedette la personalità giuridica alle chiese cristiane: ordinò fossero restituiti i beni ai cristiani, riconobbe tali beni appartenere di diritto alle corporazioni dei cristiani *(corpora christianorum)* e non ai suoi singoli membri e concedette anche ad esse la facoltà di ricevere per testamento.

---

e la Chiesa, T. I, pag. 77. - SERRIGNY afferma che per questa via arrivarono alla Chiesa i tanti lasciti fatti a suo favore nei primi tre secoli. *Droit public romain* § 999, c. CRIVELLUCI, l. c. p. 150.

(1) SERRIGNY, *Droit public romain*, § 999 - CRIVELLUCI, l. c. pag. 150.

(2) EUSEBIO, *Histor. eccles.*, VIII, 2 - LATTANZIO, *De mort. persec.*, XII e seg. - GIBBON, *Stor. della decad.*, XVI - CRIVELLUCI, l. c. p. 81.

(3) KEIM, *Die romischen Toleranzedikte für das Christenthum* - nei Theologische, Jahrbücher del Baur e dello Zeller - Tubinga 1852 - CRIVELLUCI, l. c. - HERTZBERG, l. c.

(4) LATTANZIO, *De mortibus persecutorum*, XXXIV - EUSEBIO, *Storia eccles.* IX, 1.

" Atque hoc insuper in persona Christianorum statuendum esse censuimus, quod si eadem loca ad quae antea convenire consueverant, de quibus etiam datis ad officium tuum caeteris certa antehac forma fuerat comprehensa, priore tempore aliquo vel a fisco nostro, vel ab alio quocumque videntur esse mercati, eadem Christiani sine pecunia et sine ulla pretii petitione, posposita omni frustratione atque ambiguitate, restituantur. Qui etiam dono fuerint consecuti, eadem similiter iisdem Christianis quantocius reddant. Et vel hi qui emerunt, vel qui dono erunt consecuti, si putaverint de nostra benevolentia aliquid vicarium postulent, quo et ipsis per nostram clementiam consulatur. Quae omnia corpori christianorum, per intercessionem tuam, ac sine mora tradi oportebit. Et quoniam iidem Christiani non ea loca tantum ad quae convenire consueverunt, sed alia etiam habuisse noscuntur, ad ius corporis eorum, id est ecclesiarum, non hominum singulorum pertinentia, ea omnia lege, qua superius comprehendimus, citra ullam prorsus ambiguitatem, vel controversiam hisdem Christianis, id est corporis et conventiculis eorum reddi iubebis, supra dicta scilicet ratione servata, ut ii, eadem sine pretio, sicut diximus, restituerint, indemnitatem de nostra clementia sperent. In quibus omnibus supradicto corpori Christianorum intercessionem tuam efficacissimam exhibere debebis, ut praeceptum nostrum quantocius compleatur „.

Editto di Licinio anno 313 presso Lactant. op. cit.

Cod. Iust. 1. 2. leg. 1 di Costantino:

" Habeat unusquisque licentiam, sanctissimo catholicae venerabilique concilio, decedens, bonorum quod optavi relinquere: non sint cassa iudicia „.

Tale capacità di possedere e di acquistare riconosciuta ai *corpora Christianorum* era la conseguenza del riconoscimento della religione cristiana come religione lecita e dell'applicazione di leggi già esistenti: di quella cioè, che permetteva l'associarsi per professare il culto cristiano, emanata da Galerio, *religionis causa coire*, e dell'altra di Marco Aurelio che riconosceva la capacità di possedere e d'acquistare alle corporazioni cui *licebat coire* (1).

Dig. XXXIV, 5 leg. 20.

" Cum senatus temporibus Divi Marci permiserit collegiis legare, nulla dubitatio est; quod si *corpori cui licet coire*, legatum sit, debeatur: cui autem non licet, si legetur, non valebit, nisi singulis legetur; hi enim, non quasi collegium, sed quasi certi homines admittentur ad legatum „.

(1) Crivelluci, p. 148.

Una volta acquistata tale capacità, le corporazioni cristiane avevano riacquistata la proprietà, non solo di tutte le chiese e di tutti i beni che loro erano stati tolti e confiscati, ma il loro patrimonio andava sempre aumentandosi.

Dopo che infatti Graziano per primo avea dichiarato che la religione pagana non aveva più a che fare collo Stato (1), e che Teodosio coll'editto del 380 proclamò il cristianesimo religione dell'impero: " Cunctos populos, quos clementiae nostrae regit temperamentum in eam volumus religionem versari, quam divinum Petrum Apostolum tradidisse romanis religio usque nunc ab ipso insinuata declarat „. (Cod. Theod. XVI, I, c. 2) le chiese cristiane rimasero nell'Impero le sole alle quali fosse riconosciuta la personalità giuridica e quindi la capacità di possedere e di acquistare.

Graziano avea, difatti, tolto ai tempii pagani i loro beni (2); Arcadio avea poi spogliato i sacerdoti pagani di tutti i privilegi che loro erano rimasti (3); Onorio finì di liquidare l'asse pagano, togliendo per l'ultimo al culto pagano le *annonae templorum*, che servivano alle spese delle feste e banchetti dei voti pubblici, trasferendo questi assegni alle spese del bilancio militare (4).

Bandito per tal modo il paganesimo dall'impero, tutti i tesori dei tempii pagani — che già verso la fine della repubblica venivano abbandonati in preda ai soldati (5) — vennero confiscati e dati alle chiese dei cristiani; così pure, degli stessi tempi pagani, quelli che sfuggirono all'ira vandalica dei cristiani (6), furono altri accomodati a usi civili (7), la maggior parte dati alle corporazioni cristiane e convertiti in chiese cristiane (8), altri infine lasciati in potere dei privati, ai quali furono donati dai precedenti imperatori.

E' interessante al riguardo trascrivere una parte della:

C. 20 Cod. Teod. XVI, 10:

" Omnia etiam loca quae sacris error veterum deputavit, secundum divi Gratiani constituta, nostrae rei jubemus sociari... Cum eo iure ubicumque (*quodcumque* Cfr. Gothofr. Codex Theod. sub. 4, 1) ad singulas quasque personas vel praecedentium principum largitas vel nostra maiestas voluit pervenire, id in eorum

(1) Crivelluci, l. c. p. 289.
(2) Simaco, X, cap. 56. *Cod. Theod.* XVI, 10, cap. 20.
(3) *Cod. Theod.* XVI, X, c. 17.
(4) *Cod. Theod.* XVI, X, c. 19.
(5) Rudorpf - *Grom. Inst.* p. 387.
(6) Crivelluci, l. c.
(7) *Cod. Theod.* XVI, X, c. 25.
(8) Gothofred, *Cod. Theod.* sulla leg. 25, XVI, X. Tom. 6, pag. 332.

patrimonio aeterna firmitate perduret... Ea autem quae moltiplicibus constitutis ad venerabilem Ecclesiam voluimus pertinere, Christiana sibi merito religio vindicabit „.

E siccome questi tempii, per una benigna interpretazione della costituzione di Teodosio sovracitata (Cod. Theod. XVI, X. c. 25) che ne ordinava la distruzione, furono convertiti in chiese cristiane (1), così è che non solo le corporazioni ecclesiastiche, ma ancora i privati, potevano avere delle chiese proprie.

E non solo potevano averle per sè ed erano quindi oggetto del loro dominio — *res in commercio* nel primo senso — ma potevano anche venderle, donarle; in altri termini, potevano formarne oggetto di commercio nel secondo senso, colla sola restrizione di non alienarle o per qualunque titolo trasferirle a persone che professassero una religione contraria all'ecclesiastica.

C. 2 Cod. Theod. XVI, 5:

" Novitianos non comperimus perdamnatos ut iis quae petierunt crederemus minime largienda. Itaque Ecclesiae suae domos et loca sepulcris apta, sine inquietitudine eos firmiter possidere praecipimus: ea scilicet quae ex diuturno tempore vel ex empto habuerunt vel qualibet quaesiverunt ratione. Providendum erit ne quid uxurpare conentur ex his, quae ante discidium (schismata) ad Ecclesias perpetuae sanctitatis pertinuisse manifestum est. „

Giustiniano non apportò alcuna modificazione a queste norme; anzi, come abbiamo già precedentemente visto, le riconobbe nel suo codice riportandovi una legge d'Anastasio del 511, che conferma pienamente i principii seguiti da Costantino nella predetta legge.

Al pari di questo riconobbe nelle singole comunità ecclesiastiche o *causae piae* la facoltà di possedere e di acquistare, sia per atti fra vivi, che *mortis causa* (2); prescrisse che tutti i

---

(1) Greg. - *Epistolarum* l. 9. Indict. 4, c. 71... *videlicet qui fana idolorum destrui in eadem gente minime debeant; sed ipsa, quae in eis sunt, idola destruantur.*

(2) Cod. l. 2, leg. ult. « Quoniam in plerisque nuper testamentis inve-
« nimus eiusmodi institutiones, quibus ex asse quis scripserat Dominum nostrum
« Iesum Christum heredem, non adiicente oratorium aut templum ullum: aut
« ipsum Dominum Iesum Christum ex semisse, vel aliis inaequalibus partibus,
« alium vero quemquam ex dimidia, vel alia portione (iam enim in complura
« eiusmodi testamenta incidimus) cum videremus multam exinde incertitudinem,
« secondum veteres leges exoriri. Nos hoc etiam emendantes sancimus: si quidem
« Dominum Nostrum Iesum Christum scripsit quis heredem, vel ex asse, vel pro
« parte, manifesto videri ipsius civitatis vel castelli, vel agri in quo constitutus
« erat defunctus, Ecclesiam Sanctissimam institutam esse heredem et hereditatem
« peti debere per Deo amantissimos eius Oeconomos ex asse vel pro parte, ex qua
« heres institutus est: eodem obtinente et si legatum, vel fidecomissum relictum

singoli patrimoni destinati *ad pios usus* fossero impiegati per raggiungere questi scopi pii, e non già a personale vantaggio dei vescovi, riconoscendo l'appartenenza dei medesimi alle singole *causae piae*, destinate a conseguire i singoli scopi pii — (chiesa, conventi, monasteri, nosocomia, xenodochia, orphanotrophia, gerontomia, ptocotrophia, *et omni collegio quod actio pia constituit* Nov. 7 c. 2 § 1 (1), le quali tutte avevano uno scopo comune — il culto divino, che si raggiungeva tanto in chiesa, dal clero, coi salmi e colle liturgie, quanto fuori di chiesa, colla vita claustrale e colle opere di cristiana pietà (2).

Questi patrimonî quindi appartengono a queste singole corporazioni e fondazioni, in quanto servono per raggiungere gli scopi della loro fondazione: e siccome fra le cose necessarie per raggiungere questi scopi sono precipuamente comprese anche le cose sacre, fra cui la chiesa, la quale è il luogo indispensabile per l'esercizio del culto, così giustamente osserva il Brinz — dappertutto le chiese sono ritenute proprietà delle chiese — e per ciò delle singole *causae piae*, che della chiesa si servono come mezzo necessario per raggiungere il loro scopo (3).

Il carattere sacro delle chiese cristiane, adunque, non impediva che potessero formare oggetto di dominio, come non lo poteva impedire a tutte le altre *res sacrae*, le quali, come si è visto, potevano formare tutte oggetto di negozii giuridici tendenti a trasferire in altri questo dominio, che sulle medesime, all'epoca cristiana, vantavano le singole corporazioni cristiane e *causae piae*.

Conseguentemente possiamo concludere che nel diritto giustinianeo mancano le traccie di un patrimonio che serva per la comune chiesa cattolica; — che i patrimoni destinati al culto e ai *pios usus* appartengono alle singole cause pie, che devono servirsi dei medesimi per raggiungere questi scopi pii, e non già al vescovo (4); — che di questi patrimonii fanno parte anche le *res sacrae*, fra cui la chiesa che serve per il culto; che infine queste potevano far parte anche di privati patrimoni: ed è per ciò che a tutela del diritto di proprietà che si ha sulle chiese

---

« sit, ut ipsa competant sanctissimis Ecclesiis ad hoc quidem, ut ad pauperum « alimoniam conferant. »

(1) l. 42, § 12, Cod. I, 3 « Quaecumque . . . . . ad supradictas venera- « biles domos (xenona etc. etc..... 441) pertinent..... ea earundem venerabilium « domorum esse ac pie in eos, qui ibi degunt vel curantur, erogari debere. »

(2) Brinz. l. c. § 438.

(3) Op. c. p. 501.

(4) L. 41 (42) §§ 5 e 7; §§ 11 e 14 C. I. 2 - Brinz, l. c. § 438 pag. 502, testo e nota 32.

è dal Codice giustinianeo accordata l'azione reale di rivendica " *vindicatio templorum* „ come abbiamo visto precedentemente, precisamente quella *vindicatio* che, in bocca dei rappresentanti dell'Ospizio e del Municipio, recava così grave sorpresa agli arbitri!

III. — Diritto Canonico.

Proprietà delle *res sacrae* nei singoli enti ecclesiastici c. 16, C. XII qu. 1 - loro capacità giuridica di possedere e acquistare - scopo di tale capacità e ragione della proprietà di questi istituti sulle cose formanti oggetto del loro patrimonio in genere e sulle cose sacre in specie - vera proprietà di questi enti sulle chiese - c. 35, C. XVI qu. 3 - proprietà dei privati sulle chiese - c. 35, C. XVI qu. 7 - c. 36 eod.; c. 26, XVI qu. 7 - altri esempi di proprietà private sulle chiese - sent. 28 aprile 1880 della Corte d'appello di Roma contenente notizie storiche sulla proprietà delle chiese secondo il diritto canonico.

Il diritto canonico non ha alcuna disposizione che contraddica a quelle del diritto giustinianeo, relativamente alla proprietà sulle *res sacrae*.

Anch'esso riconosce che alle singole comunità ecclesiastiche appartengono i singoli patrimoni destinati a servire di mezzo pel raggiungimento dei loro scopi.

" Ipsae vero res in ditione singularum parochiarum Episcoporum (qui locum tenent Apostolorum) erant, et sunt usque adhuc et futuris semper debent esse temporibus. „

Corp. iur. can. cap. XVI C. qu. I (1).

Nè a ciò si oppone quanto Urbano Papa I, dice nel cap. 26, C. XII I. I:

" Res Ecclesiae non quasi propriae, sed ut comunes, et Domino oblatae, cum summo timore non in alios, quam in praefatos usus sunt fideliter dispensandae. „

Da poichè ciò che dice Urbano non va inteso nel senso assoluto di escludere il dominio, che alle singole chiese spetta sulle cose che servono per il loro rispettivo culto, ma solo nel senso che queste chiese sono obbligate a conferire alle altre ciò che supera ai loro bisogni; onde Graziano dice commentando questo passo:

" Si ergo res Ecclesiae, non quasi propriae, sed quasi communes habendae sunt, cum de communi nullus dicat, hoc meum est, nec de rebus Ecclesiae, haec est mea potest aliquis dicere: ne videatur imitare charitatem illorum, in qua nulli aliquid erat proprium, sed erant illis omnia communia. § 1, *Ais ita respondetur*. Sicut perfectione Charitatis manente, secundum discretionem Ec-

(1) Walter: *Diritto eccles.* trad. it. - Bonelli: II. § 251 - Brinz: *Pandekten*, § 439, p. 503 - Friedberg: *Diritto ecclesiast.* § 175.

clesiarum distributio fit Ecclesiasticarum facultatum, dum aliis possessiones huius Ecclesiae ad dispensandum committuntur, ex quibus licet res Ecclesiae omnibus debeant esse communes, primum tamen sibi et suae Ecclesiae deservientibus necessaria subministret, reliqua, quae supersunt, fidelium usibus ministraturus; ita et praebendae Ecclesiarum, eadem charitate manente, pie, et religiose possunt distribui: nec tunc rebus Ecclesiae, ut propriis, sed ut communibus utilitatibus deservituris: ut ex his quae sibi assignata sunt, primum sibi necessaria percipiat: si qua vero suis necessitatibus supersunt, in communes usus Ecclesiae expendant. „

Se prima i patrimoni doveano impiegarsi per soddisfare i bisogni delle singole chiese — nelle quali vari erano gli scopi che si doveano raggiungere oltre il culto divino — era necessario che i singoli patrimoni si tenessero distinti e che perciò ciascuna chiesa avesse un patrimonio proprio.

La storia della sostanza ecclesiastica — nella *mensa episcopalis*, nelle prebende dei canonici, nei benefici dei poveri con propria dotazione, e nella sostanza della fabbrica della chiesa — ci presenta altrettanti patrimoni speciali devoluti ciascuno ad uno scopo (1).

---

(1) Brinz, *Pandekten*, § 439, pag. 503-506 - Forlani, *Delle persone giuridiche*, pag. 15-16. Ecco alcuni brani storici del Brinz, riassunti e tradotti dal Forlani nel citato studio, *Delle persone giuridiche*, che riassumono la storia di questi patrimoni:

« Come il più antico di questi singoli patrimoni e nello stesso tempo come la fonte degli altri si presenta adunque il patrimonio delle singole chiese e precipuamente delle più antiche, vale a dire delle vescovili.

« Cresciuto mercè le oblazioni e le decime, esso serve al complesso degli scopi che si propongono queste chiese, e quindi pel culto divino, pel sostentamento dei chierici, per l'assistenza dei poveri del luogo.

« Il *summum jus* del vescovo non è una proprietà, ma una derivazione della sua *potestas jurisditionis* (*a*).

« Se qui troviamo i profili della legislazione giustinianea, nel corso successivo incontriamo le traccie di una ognor progrediente separazione del patrimonio. Nei primordi essa si manifesta solo in linea amministrativa, nella ripartizione in quattro parti delle rendite, vale a dire: fra il vescovo, il clero, i poveri e la fabbrica della chiesa. Questa ripartizione risale al quinto secolo.

« Dalla divisione delle rendite si passa quindi alla divisione dello stesso patrimonio, nell'atto che da una parte si abbandona una porzione della sostanza della chiesa vescovile alle chiese parrocchiali, nate nelle diocesi e che dall'altra parte si divide il resto, non più in quattro parti, ma di regola fra il vescovo soltanto e il clero, vale a dire, le congregazioni dei canonici, costituite in capitoli, mentre il sostentamento della chiesa e dei poveri gravita, come un peso comune, sulla sostanza così divisa. I canonici vivevano originariamente in comune e non possedevano una sostanza propria. In quest'epoche la sostanza del capitolo ha una

(*a*) Thomassin - *Vetus et nova ecclesiastica disciplina circa beneficia et beneficiatos*, P. III. 1, 11 e 13, § 1, § 5.

La capacità di possedere un patrimonio proprio, che il diritto canonico riconosceva ai singoli istituti ecclesiastici, conduceva logicamente al riconoscimento della facoltà di poter acquistare: per ciò la chiesa, respingendo tutte le teorie che le volevano contendere tale capacità, dichiarava un errore, non soltanto il negarle il diritto innato ad avere delle proprietà, ma anche il negarle la capacità di acquistarne (1).

Ond'è che non solo ai singoli istituti era riconosciuta tale capacità, ma era ad essi riconosciuta assieme ad una folla di prerogative, che rendeva loro più facile e più sicuro l'acquisto (2).

Da quanto si è detto risulta che il patrimonio che a ciascuna chiesa, fondazione o istituto ecclesiastico appartiene, le appartiene come mezzo necessario per raggiungere gli scopi, per cui gli è riconosciuta la capacità di possedere e di acquistare: quindi come patrimonio devoluto ad un determinato scopo, o, per servirci dell'espressione usata dal Brinz, come un *Zwekvermögen:* onde è logico che tutti i beni che fanno parte di questo patrimonio, in quanto servono di mezzo per raggiungere questo scopo, appartengono all'ente ideale — persona giuridica — che per giuridica finzione personifica questo scopo.

La ragione dell'appartenenza adunque, anche per diritto canonico, sta nel servire questi beni di mezzo necessario per raggiungere gli scopi delle chiese, istituti ecclesiastici o fondazioni, ai quali furono devoluti: e per tanto, siccome anche la chiesa è un *bene* indispensabile per raggiungere il culto, che forma il fine così degli istituti ecclesiastici come delle fondazioni, che fra gli altri scopi hanno quello del culto divino — così in quanto a questo serva e sia destinata — appartiene alla comunità ecclesiastica, istituto ecclesiastico o fondazione, agli scopi dei quali trovasi adibita.

L'essere però le chiese e le cose sacre, in genere, quasi sempre in proprietà degli istituti ecclesiastici agli scopi dei quali sono adibiti, non toglieva che potessero trovarsi in proprietà di

---

natura corporativa, ma non tarda a scomporsi in prebende, al cessare della vita comune. Le prebende rappresentano una sostanza ecclesiastica speciale, che, avuto riguardo alla proprietà, è destinata al mantenimento dei canonicati e, posta attenzione al godimento, appartiene al beneficiato. Dicasi altrettanto della sostanza riservata al vescovo (mensa episcopalis).

« Quasi paralleli corrono i destini della sostanza parrocchiale collo screzio della congrua pel parroco, corrispondente ai suoi bisogni e a quelli dei poveri ».

(1) Sillabo, n. 96.

(2) Friedberg : § 167 n. 7.

privati. Il diritto canonico in questi casi riconosceva ai privati il diritto di proprietà su tali chiese.

Il riconoscimento di un tal diritto risulta dal canone 35 C. XVI. qu. 7:

" Consideratum est de ecclesiis *quae inter coheredes* divisae sunt: quatenus, si, secundum providentiam et admonitionem Episcopi ipsi coheredes eas voluerint tenere et honorare, faciant. Sin autem hoc contradixerunt, in Episcopi potestate maneat, utrum eos consistere permittat, aut reliquas inde auferre velit ".

Risulta pure dal c. 36 cod. ex Concilio Triburiensi:

" Si plures heredes contenderint de *communi Ecclesia*, auferri iubeat Episcopus reliquias sacras, et Ecclesiam claudi: donec communi consensu et consilio Episcopi statuant ibi Presbyterum et unde vivat. "

Si deprende infine anche dal c. 26 C. caus. XVI, qu. 7:

" Piae mentis amplectenda devotio est, qua se Iulius nobis in re Iuliana sui iuris fundasse perhibetur Ecclesiam, quam in honorem Sancti Viti eius nomine cupit consecrari. Hanc igitur, frater charissime (si ad tuam Diocesim pertinere non ambigis) ex more convenit dedicari, collata primitus donatione solemni, quam Ministris Ecclesiae destinasse se praefati muneris testatur oblator, sciturus sine dubio, praeter processionis aditum, qui omni Christiano debetur, nihil ibidem se propri juris habiturum ".

Da questa legge risulta che, perchè una chiesa di proprietà privata potesse passare nel *dominio della Chiesa*, era necessaria una solenne donazione, colla quale il privato rinunciasse a tutti i suoi diritti a favore della Chiesa — a cui intendeva dedicarla — *sciturus sine dubio, praeter processionis aditum, qui omni Christiano debetur, nihil ibidem se proprii juris habiturum.*

La necessità di questa dedicazione — *donatione collata* — avea appunto per iscopo la traslazione del dominio della cosa che ne formava oggetto; ciò che suppone da una parte il precedente dominio nel trasferente, dall'altra l'attuale dominio — trasferitosi per effetto della *donatio* — nell'acquirente, che era per l'appunto la Comunità ecclesiastica, a cui veniva fatto il dono (1).

Dunque le chiese, dopo la dedicazione e consacrazione, non sono *res nullius*, nel senso che non formano parte di alcun patrimonio: ma appartengono alla Comunità ecclesiastica, agli scopi della quale furono devoluti. E che questo diritto, che le singole comunità acquistavano sulle chiese inservienti al loro culto, fosse

(1) Sugli effetti della *dedicatio*, V. Brinz, l. c. § 445.

classificato un vero dominio, lo si deprende da quanto INNOCENZO Papa dice nel Cap. VI C. XVI. qu. III:

" Inter memoratos fratres nostros, Fulgentium Astigitanum et Honorium Cordubensem Episcopos, discussio agitata est propter parochiam basilicae cuiusdam, quam horum alter Cellanensem, alter Rhegiensem asseruit. Et quia inter utrasque partes hactenus limitis actio ventilata est, cuius quamvis sit vetusta retentio, nullum tamen juris praeiudicium affert: ideo ne in dubium ultra inter eos nostra devocaretur sententia, prolatis canonibus synodalia decreta perlecta sunt. Quorum auctoritas praemonet, ita oportere iniberi cupiditatem, ut ne quis terminos alienos usurpet: ob hoc placuit inter alternas partes inspectore viros mittendos, ita ut diocesis possidentis (si tamen basilicam veris signis limes praefixus monstraverit) Ecclesiae, cuius est ius retentionis, sit aeternum dominium. „

Oltre questi esempi, le fonti ne somministrano altri nei secoli V, VI, VII e VIII, dai quali risulta che il fondatore di una chiesa aveva su di essa lo stesso diritto di proprietà che sull'area sopra cui era fabbricata.

Presso Meichelbech (c. d. Friedberg) si trovano i seguenti documenti:

Hist. Frisingens, I. n. 147:

" Ego.... Egilricus presbyter tradidi *propriam hereditatem meam* in loco... P... *in basilicis;* in domibus, in territorio... seu de omnibus, quae pater meus et mater mea mihi *iure proprio* contingebant ad *altare S. Mariae* ad Frigisingas. „

Ib. n. 240 — (dalla fine dell'VIII al princ. del IX sec.):

" Hi fuerunt partem habentes in ipso loco Furihulze, quorum nomina Alpleri Pollo Oato, ipsique dotaverunt *ipsam ecclesiam propria hereditate illorum.* „

E vari casi di chiese che prima appartenevane a privati e poi furono donate a istituti ecclesiastici si trovano nelle Antiq. Ital. del MURATORI (1).

Del resto fu anche ritenuto dagli scrittori di diritto ecclesiastico che lo stesso diritto di patronato dall'VIII secolo al XIII fosse sopratutto un diritto di proprietà (2).

A maggior conferma di quanto sin qui abbiamo espresso, trascriviamo la dotta motivazione che si legge nella sentenza della Corte d'Appello di Roma 28 aprile 1880 *(Foro it.* 1881,

---

(1) MURATORI, Docum. Antich. ital. I. 275, 581, 669, 1003; - II. 1023 - V. 747 - *De monasteris in benef. datis* C. 301.

(2) BOHMER, *Jus eccles. prot.* III. tit. 38 § 19-51 in part. 25-34 - THOMASSIN, *De benef.* L. 11. c. 18, n. 8 - BRINZ, *Pandekten*, § 445, nota 8.

l. 133) confermata dalla Cassazione di Roma nel 28 gennaio 1881 (*Foro*, ivi):

" Le chiese, per quanto sacre, sono sempre immobili. Per quanto le si vogliano dire *res nullius*, il fatto si è che fino da tempo antichissimo cominciarono a distinguersi sotto diverse denominazioni. Si chiamarono, quando sorsero i primi templi dei cristiani, *ecclesiae, basilicae, memoriae, tituli, oratoria, capellae*. Ma non appena il loro numero crebbe a dismisura " *orta est distinctio* „ (così il Van Espen — tom. II, pag. 555) *inter cathedrales, parochiales et capellas seu sancta et oratoria publica.* „ Nè basta, perocchè " ex parochialium propagatione, immo et unione prodierunt matrices et filiales; ex monachismo et clericatu cum eo coniuncto, regulares, eaque conventuales, vel abbatiales itemque capellae monachorum, deinde seculares, et inter has collegiatae, quibus tamen, depressa iam episcoparum auctoritate ecclesiae exemptae accesserunt. „

Dunque, per quanto siano le chiese *res nullius*, ogni istituto o corpo morale le rivendica a sè, come le ha sempre rivendicate. E ciò perchè al disopra delle astrazioni e della tanto abusata spiritualizzazione dei beni dedicati al culto ed agli esercizi di pietà, vi è la realtà delle cose, che s'impone senza volerlo.

Ed una prova ulteriore di codesta verità ce la porge un altro fatto, che la storia ecclesiastica registra. Sovente esponevansi in vendita e si vendevano *non solum possessiones ecclesiasticae, sed ipse etiam ecclesiae cum possessionibus.*

Si cercò di porre rimedio a tanto abuso. Da qui l'espediente di distinguere l'*altare* dalla *chiesa*, sì che quello, tutto ciò che fosse spirituale, questo invece tutto che di temporale sapesse, rappresentasse. " Ne autem (così lo stesso Van Espen, tom. III, pag. 591) sacramentorum administratio, aliorumque functionum sacerdotalium persolutio a laicis ipsarum ecclesiarum possessoribus pendere videretur, inducta est quaedam novam distintio inter ecclesiam et altare, ut nimirum ecclesia comprehenderet omnia temporalia hacque penes laicos remaneret, altare vero sacramentorum administrationem, caeterarumque functionum sacerdotalium persolutionem, hanque presbyteris aliquibus committebant. „

Nè si creda che tale distinzione si ripudiasse, quando le chiese dai privati passarono ai monasteri ed agli altri istituti ecclesiastici. Tutt'altro! " Dum autem (è lo stesso autore che parla) successu temporis laicorum manibus ecclesiae ad monasteria et canonicorum collegia pervenerunt, atque illis tam quoad temporalia et spiritualia incorporatae, coeperunt, quoque nonnulla monasteria

et canonicorum collegia, exemplo laicorum, a quibus eas acceperant, ecclesiam ab altari dividere: et ecclesiam, seu decimam aliaque jura temporalia sibi reservantes, altare sive spiritualium curam presbyteris quibusdam demandare. „

E perchè il Vescovo non avesse a far rimarchi in proposito, cominciarono a chiedergli e ad ottenere da lui il permesso, pagando un censo o pensione denominata " *redemptio altarium* „. Ut autem (prosegue il Van Espen) " hac auctoritate liberius ac securius uterentur licentia committendi curam spiritualium alicui presbytero, retentis sibi temporalibus, ab episcopis impetrabant, mediante aliquo censu pecuniario episcopis praestando in vicariorum mutatione, seu in mutatione presbyterorum illi curae praeficiendorum, in signum nimirum recognitionis, quod altaria, illa de consensu et liberalitate episcoporum tenerent „.

Vero è che tali abusi vennero mano mano moderati dalle costituzioni dei pontefici, o dai decreti dei concilii, in specie per ciò che si attiene alla nomina di siffatti sacerdoti, i quali erano removibili *ad nutum*, di coloro, privati o enti morali che fossero, cui le chiese appartenevano. D'onde l'origine dei curati, o dei vicari perpetui di cui parla il concilio tridentino nella sessione 7 cap. 7 *De reformatione* " beneficia ecclesiastica curata quae Cathedralibus, collegiatis seu aliis ecclesiis, vel monasteriis, seu collegiis, aut piis locis quibuscumque perpetuo unita et adnexa reperiuntur, ab ordinariis locorum annis singulis visitentur, qui sollicite providere procurent, ut per idoneos vicarios, etiam perpetuos, nisi ipsis Ordinariis pro bono ecclesiarum regimine aliter expedire videbitur, animarum cura laudabiliter exerceatur. „ E poichè siffatto decreto ebbe di mira le chiese parrocchiali od incorporate *monasteriis vel capitulis*, alle quali volle fosse provvisto non in modo provvisorio e *ad nutum* degli stessi capitoli e monasteri, ma in perpetuo, salvi i casi di eccezione rimessi al prudente arbitrio del vescovo, vede ognuno quanto sia dall'economia per sino del diritto canonico lontano l'asserto contrario, che cioè una chiesa, e sol perchè tale, non si appartenga, nè possa appartenere, nè ai privati patroni, nè agli enti morali ed istituti ecclesiastici, cui è unita ed incorporata per essere stata o da essi edificata o loro donata o in altra guisa acquistata.

IV. — Diritto italiano moderno.

Legislazione italiana sulle cose sacre - riconoscimento della capacità giuridica nei singoli enti ecclesiastici, non nella Chiesa universale, art. 25, 418, 433 Cod. civ. alb., art. 436 stesso cod. e suo richiamo del diritto canonico per l'amministrazione e alienazione dei beni della Chiesa - Esame degli art. 418 e 433 - Differenza tra le cose sacre e le cose comuni

Cod. civ. per gli Stati di Parma - sua distinzione tra beni e cose nell'art. 394 - cose sacre e classificazione delle medesime fra le cose che sono nel *dominio altrui*, art. 396 e 398; richiamo delle norme del diritto canonico per l'amministrazione ed alienazione della Chiesa - Identiche disposiz. dei codici della Repub. e Canton del Ticino (art. 175-177); del cod. estense (art. 432-435); illazione che si deduce dalle norme di questi codici.

Non diversamente dal diritto romano e canonico anche il diritto moderno italiano considera le chiese come proprietà dei singoli istituti ecclesiastici agli scopi dei quali sono adibite.

Il primo codice sardo che si occupa della materia è il codice civile Albertino. Esso all'art. 25 riconosce la personalità giuridica della Chiesa:

" La Chiesa, i Comuni... ed altri corpi morali si considerano come altrettante persone e godono dei diritti civili sotto le modificazioni determinate dalle leggi ".

Riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa, le dovea conoscere la capacità di possedere e di acquistare quei beni che doevano servirle come mezzi necessari per raggiungere gli scopi della sua fondazione.

Per ciò all'art. 418 leggiamo:

" I beni sono o della Corona o della Chiesa o dei pubblici stabilimenti o dei privati. "

Il legislatore però è ben lontano dal considerare i beni della Chiesa Universale Cattolica. Esso riconosce la proprietà di questi beni nei singoli beneficii ed altri stabilimenti ecclesiastici ai quali servivano di mezzo per raggiungere i loro fini. Di fatti all'art. 433, spiegando quali sono i beni della Chiesa, dice:

" Sotto nome di beni della Chiesa s'intendono quelli che appartengono ai singoli benefizii od altri stabilimenti ecclesiastici ".

Disposizione questa conforme al diritto canonico.

Il legislatore sardo, non solo in ciò si è uniformato ai precetti del diritto canonico, ma ha voluto che questi fossero mantenuti in vigore anche per quanto s'atteneva all'amministrazione e all'alienazione degli stessi beni, stabilendo all'art. 436:

" I beni della Chiesa, dei Comuni, delle opere pie e di altri pubblici stabilimenti non ponno essere amministrati ed alienati, se non nelle forme e colle regole che loro sono proprie ".

Di guisa che il codice Albertino ha voluto che la materia dei beni della Chiesa fosse interamente regolata dal diritto canonico (1).

(1) Dagli oppositori si afferma che quest'articolo riguardi i soli beni patrimoniali, perchè la parola *beni* comprende anche quelli dei Comuni, delle Opere pie ecc., osservando che sarebbe per ciò erroneo l'interpretare la locuzione « *forme*

Ciò posto, siccome abbiamo visto che, anche secondo il diritto canonico, gli edifizii destinati al culto erano considerati come proprietà degli enti ecclesiastici agli scopi dei quali servivano, così è chiaro che fra i beni della Chiesa di cui agli articoli 418 e 433 codice civile Albertino sono compresi anche gli edifizii destinati al culto.

Nell'art. 418 sono infatti contemplate tutte le categorie di beni che possono formare oggetto di un patrimonio, ad eccezione delle cose comuni, come l'aria, l'acqua corrente, ecc., le quali, almeno nel loro complesso, non possono formare oggetto nè di dominio, nè di alcun negozio giuridico e sono per ciò ritenute *res nullius* nel più rigoroso senso della parola; ma tali non erano, come abbiamo dimostrato, nè dal diritto romano, nè dal canonico considerate le *res sacrae*, le quali formavano oggetto del patrimonio ecclesiastico: quindi è chiaro che fra i beni contemplati dall'art. 418 e che sono dall'art. 433 reputati oggetto del patrimonio dei singoli istituti ecclesiastici, sono compresi anche gli edifizi destinati al culto.

In parecchi altri codici che in quei tempi venivano pubblicati negli altri Stati italiani, questo concetto appariva ancora più nettamente stabilito.

Così nel codice civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del 1820, meritamente ritenuto il migliore fra gli anteriori codici italiani (1), si trova nettamente fatta la distinzione tra *beni* e *cose* all'art. 394:

" Non sono, nè possono essere in altrui dominio le cose comuni: l'uso delle medesime è di tutti.

" Il modo di usarne viene determinato da leggi particolari ".

Però quel codice, fra le cose che *possono essere in altrui dominio*, comprende precisamente anche le *chiese* ed in genere le *cose sacre*. Di fatti all'art. 396 stabilisce:

" Sono in altrui dominio le cose che appartengono allo Stato, alla *Chiesa*, ai comuni, ai pubblici stabilimenti, ai privati. "

Art. 398. — " Sono della Chiesa i beni consacrati al servizio divino o destinati al mantenimento dei ministri o alle altre spese del culto ". " Dove, dice il MORTARA, si cercherebbe una

---

e regole proprie » per riti canonici. Ma nota giustamente il DATTINO - l. c. § 34 - che la locuzione *forme e regole proprie*, è generale; e nulla vieta che siano considerate tali, per rispetto all'alienazione e amministrazione, le norme degli statuti, quando si tratta di vendere beni di istituti civili, ed invece le norme dei canoni, quando si tratta di vendere beni di istituti ecclesiastici.

(1) V. MORTARA, l. c.

distinzione più esatta fra le cose sacre e le *possessiones ecclesiasticae?* Eppure e quelle e queste sono beni e sono riconosciuti di proprietà della chiesa „.

E si noti che con ciò quel legislatore non ha inteso mettersi in urto colle norme del diritto canonico, ma si è invece uniformato alle medesime e le ha anzi invocate espressamente nell'art. 401, stabilendo che " i beni della chiesa non possono essere amministrati, nè alienati se non colle regole loro proprie. „

Le stesse disposizioni si trovano nel codice civile della Repubblica e Canton del Ticino — pubblicato nel 16 giugno 1837.

Art. 175. — " Non sono, nè possono essere in altrui dominio le cose comuni: l'uso delle medesime è di tutti; il modo di usarne può essere determinato da leggi particolari.

Art. 177. — " Sono in altrui dominio le cose che appartengono allo Stato, alle chiese, ai comuni, alle corporazioni, ai pubblici stabilimenti, ai privati „.

Simili affatto le disposizioni del codice estense: " Sono beni della chiesa — sancisce l'art. 432 — quelli che sono consacrati al servizio divino e destinati al mantenimento dei ministri o alle altre spese del culto „. E l'art. 435 richiama anch'esso per l'amministrazione e alienazione dei beni della chiesa *le forme e le regole che loro sono proprie,* che sono precisamente quelle del diritto canonico.

Le norme seguite da questi Stati italiani, che non solo erano cristiani, ma che facevano espresso richiamo alle regole del diritto canonico per l'amministrazione e l'alienazione delle *res sacrae,* servono per dimostrare l'opinione giuridica di quei tempi relativamente alle *res sacrae;* ciò che fornisce un valido argomento per ritenere che se il legislatore sardo, nel dettare le norme del codice Albertino, si fosse voluto allontanare da questa opinione, l'avrebbe detto espressamente, trattandosi di norme così importanti, e se ne sarebbe trovata traccia nelle ampie discussioni tenutesi dalle Commissioni e dal Senato a proposito della capacità giuridica della Chiesa, nelle quali, per chiudere adito a qualunque questione (1), aveva nell'art. 433 espres-

(1) V. *Motivi dei Codici,* Vol. I. - Osservazioni del Senato di Savoia all'art. 418 (22) pag. 428 - Genova 1853. - « La même expression adoptée dans l'art. 22 du présent livre pourrait, à l'égard des biens des Eglises et des corps religieux, présenter l'inconvénient de donner lieu au St-Siége de prétendre au droit de disposer, à son gré, de cette espèce de propriété.

Les prétentions élevées par la Cour de Rome, à l'occasion des biens de quelques ordres religieux supprimés dans le siécle dernier, viennent à l'appui de cette observation. - Cfr. pure Friedberg l. c.

samente sanzionato il principio, che la proprietà dei beni della chiesa appartiene non alla Chiesa universale, ma ai singoli benefizi o stabilimenti ecclesiastici.

Ciò posto, come potrebbe supporsi che il legislatore fra questi beni non comprendesse anche gli edifizi destinati al culto e le cose sacre? Il Senato di Savoia, nel discutere l'art. 25 Codice civile Albertino, dice:

" L'expression Eglise, *la Chiesa,* au singulier ne paraît pas exprimer exactement le corps moral qui possède les biens *dans l'intérêt du culte catholique* ".

Ora nessun *bene* più che la Chiesa e le cose sacre servivano a *soddisfare* quest'interesse: e per tanto se la capacità giuridica di possedere e acquistare era alla chiesa e per essa ai singoli enti ecclesiastici riconosciuta per avere i mezzi di soddisfare questo interesse, essendo fra questi precipui la chiesa e le cose sacre in genere, è chiaro che questi enti doveano avere la proprietà tanto di questi beni che direttamente servivano per il culto cattolico, quanto degli altri — *possessiones ecclesiasticae* — che solo indirettamente servivano per il culto. E tanto meno può supporsi nel legislatore una opinione contraria, perchè tanto nel diritto romano, quanto nel diritto canonico, giusta quanto abbiamo precedentemente dimostrato, le *res sacrae* non erano equiparate alle *communia* — che non erano, nè potevano essere nel patrimonio di alcuno — ma erano ritenute in *bonis* del *templum*, della Chiesa e corporazione, che se ne serviva come di mezzo per il servizio del culto formante lo scopo della loro fondazione. Ed è forse per ciò che lo stesso legislatore ha creduto di non occuparsi di questa distinzione, come il codice parmense e l'estense, punto dubitando che si mettesse in dubbio una proprietà che era stata sempre riconosciuta dalle precedenti legislazioni e che ora più che mai non v'era alcuna ragione di disconoscere.

Possiamo quindi concludere che pel codice Albertino anche le chiese e le cose sacre in genere sono *beni* che rientrano nella categoria di quelli che appartengono in proprietà ai singoli benefizi e stabilimenti ecclesiastici, ai quali servono di mezzo per raggiungere gli scopi per cui questi enti sono riconosciuti dalla legge.

V. — Legislazione vigente.

Capacità giuridica dei singoli enti ecclesiastici, art. 2, 425, 433, 434 Cod. civ. - Timori del Bartalini a riguardo dell'art. 434 - risposte della Commissione - ragione dell'autorizzazione del Governo per l'alienazione dei beni delle Chiese - estensione di questa disposizione anche alle cose sacre - esame degli art. 11 e 18 legge 7 luglio

1866 di soppressione, dell'art. 1, n. 5, legge 15 luglio 1867; della Circolare del Minist. delle finanze 19 maggio 1869, n. 548 - giurisprudenza relativa alle leggi soppressive in ordine alla proprietà delle chiese.
Critica degli argomenti desunti dagli art. 425, 433, 434 Cod. civ. per dimostrare che le chiese non sono beni e che il legislatore non ha intese occuparsene in questi articoli - ragione per cui tutti i beni delle Chiese sono dal legislatore trattati allo stesso modo dei beni degli altri enti.
Esame delle teorie del Gabba e del Chironi - critica della teoria della demaniabilità delle chiese in generale - Teoria del Chironi sulla proprietà delle chiese parrocchiali - applicabilità della medesima agli altri enti e di privati.
Opinione di altri scrittori e della giurisprudenza sulla proprietà delle cose sacre.

Il codice civile vigente riconosce nei singoli enti ecclesiastici la capacità di avere beni propri: e mentre nel precedente codice Albertino l'amministrazione e l'alienazione di tali beni erano soggette alle regole del diritto canonico, secondo il codice vigente, ove non si fa più espresso richiamo di queste norme, sono soggette alle leggi civili.

Ciò risulta dal confronto degli art. 2, 425, 433 e 434.

Art. 2. — " I Comuni, le Provincie, gli Istituti pubblici, civili od ecclesiastici ed in generale tutti i Corpi morali legalmente riconosciuti sono considerati come persone e godono dei diritti civili secondo le leggi o gli usi osservati come diritto pubblico. „

Art. 425. — " I beni sono o dello Stato, o delle Provincie, o dei Comuni, o dei *pubblici istituti*, ed altri corpi morali o dei privati. „

Art. 433. — " I beni degli istituti civili ed ecclesiastici o degli altri corpi morali appartengono ai medesimi in quanto le leggi del Regno riconoscono in essi la capacità di acquistare e possedere. „

Art. 434. — " I beni *degli istituti ecclesiastici* sono soggetti alle leggi civili e non si possono alienare senza l'autorizzazione del governo. „

Nella seduta del 6 maggio 1865, a proposito di quest'ultima disposizione il Bartalini esprimeva il suo timore: " che dalla medesima, che stabilisce il principio che i beni degl'istituti ecclesiastici non si possono alienare senza l'autorizzazione del Governo, potesse dedursene, per l'argomento di esclusione, la libera alienabilità dei beni degli istituti laicali, contrariamente alle leggi ancora vigenti in alcune provincie del Regno e segnatamente nella Toscana.

" Ma la Commissione unanime osserva non potersi quivi applicare la massima, *incluso unius est exclusio alterius*, dappoichè è evidente che si fu unicamente per ragioni speciali e d'ordine politico che si inserì una espressa disposizione riguardo ai beni ecclesiastici, per significare non tanto che tali beni non possano

alienarsi senza autorizzazione, quanto che questa autorizzazione deve emanare dal Governo e non da altri. „

E di fatti, secondo il precedente codice Albertino (art. 436) l'autorizzazione dovea venire dalle persone e nei modi designate dal diritto canonico: mentre il nuovo codice ha derogato a quella disposizione, che richiamava espressamente le norme del diritto canonico, per regolare l'amministrazione e l'alienazione dei beni della Chiesa, ed ha prescritto che questi beni fossero da allora innanzi soggetti alle leggi civili, non alle canoniche, e che l'autorizzazione per l'alienazione dei medesimi dovesse provenire dal Governo, non già dalla Chiesa, che, a differenza del codice precedente, non veniva più riconosciuta come ente, astratto da luoghi e da istituti.

Quindi è il codice civile che riconosce agli istituti ecclesiastici la capacità di possedere dei beni propri: è il codice civile che governa questi beni, sia quanto alla proprietà, sia quanto all'amministrazione e alienazione.

Ora, si domanda, fra questi beni vi sono compresi anche gli edifizi destinati al culto e le cose sacre in genere?

Il nostro legislatore si occupa dei beni al titolo I del libro II; coll'art. 406 comincia il titolo e, parlando della distinzione dei beni, dice: " *tutte* le cose che possono formare oggetto di proprietà pubblica o privata sono *beni* immobili o mobili „.

Da questo articolo s'inferisce che il legislatore ha inteso di regolare in questo titolo i rapporti giuridici di tutte le cose che possono formare oggetto di proprietà, sia questa pubblica o privata.

Ora abbiamo dimostrato che le cose che non possono formare oggetto nè di proprietà pubblica, nè privata sono solo le cose *comuni*, come l'aria, l'acqua corrente, ecc., le quali per ciò non sono considerate *beni*. I codici anteriori (franc. art. 714 — cod. delle due Sicil. art. 634 — cod. Parmense, art. 394 — cod. Albert. art. 692) esprimevano questo concetto dichiarando che " vi sono cose che non appartengono ad alcuno e l'uso delle quali è comune a tutti: le leggi di polizia determinano il modo di usarne „.

Il codice nostro non ha creduto riprodurre questa disposizione, forse perchè dalla dottrina pacificamenie ammessa; ma nondimeno, nota il Bianchi (1), essa è da ritenersi pure sotto il Codice nostro ammessa come massima di ragione.

Dunque il nostro Codice dalla categoria delle cose che ha

(1) *Corso di Cod. civ. ital.*, Vol. IX, P. I. n. 1, pag. 3.

inteso regolare nel tit. I. ha solo escluso le cose comuni, che nello stato loro naturale, in quanto non sono capaci di dominio pubblico, nè di proprietà privata, non cadono propriamente nella dominazione giuridica di *beni*.

Le cose sacre però non erano tali ritenute nè dal diritto romano, nè dal diritto canonico, nè dai Codici anteriori; come può quindi supporsi che le abbia ritenute tali il Codice civile italiano?

È evidente che se il nostro Codice avesse ritenuto che le cose consacrate al culto divino non potessero essere in dominio altrui, l'avrebbe dovuto dire *espressamente*, perchè, coll'unificazione italiana, dovea andare in vigore in varie provincie d'Italia, dove prima vigevano dei Codici, come il parmense e l'estense, che riconoscevano espressamente il principio contrario, il principio, cioè, che le cose sacre erano in dominio altrui.

Ora è mai da supporsi che il legislatore abbia voluto introdurre una deroga così importante a questo principio seguito da questi Codici, senza neppure annunziarla? Che non abbia neppure dettato delle disposizioni transitorie almeno per provvedere alla sorte di quelle ch'erano già in dominio altrui?

È mai verosimile che i rappresentanti di queste estese regioni abbiano subìto senza alcuna opposizione una innovazione così pregiudizievole per tutti i proprietari delle chiese che allora si trovavano in *altrui dominio*, o che, se opposizione vi fosse stata, trattandosi di argomento così vitale, non ne fosse rimasta alcuna traccia nelle discussioni parlamentari?

O non è più logico ammettere che in tanto il legislatore non riproduceva la disposizione dei Codici anteriori, in cui veniva espressamente detto che anche le cose sacre erano in dominio altrui, in quanto abbia ritenuto superfluo il dichiararlo necessario per essere questo principio conforme e al diritto romano e al diritto canonico e ai principii di ragione, che non consente che queste cose così preziose, solo perchè sacre, rimanessero senza padrone? (1)

---

(1) Ripetiamo che la questione — « se le cose sacre possano essere oggetto di proprietà » — è differente dall'altra « se le medesime possano essere oggetto di libero scambio. » — Il Gabba, che è il più caldo fautore dell'extracommerciabilità delle chiese, riconosce questa verità quando dice: « *non si oppone di per sè sola l'appartenenza di una cosa piuttosto ad uno che ad altro subbietto, al Demanio pubblico, piuttosto che ad un'altra persona pubblica o privata, fisica o morale, alla commerciabilità della medesima....*

« Forse che - domanda - la proprietà è negata o annullata, perchè la cosa propria non possa il domino vendere ad altri, nè da altri che dal domino possa

Ma la prova più luminosa che il legislatore italiano ha ritenuto che gli edifizi destinati al culto erano cose in altrui dominio — e quindi oggetto di proprietà — viene fornita dalla legge 7 luglio 1866 che soppresse gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose regolari e secolari, ed i conservatori e ritiri che importavano una vita comune ed avevano un carattere ecclesiastico.

In vista dell'art. 11 di questa legge tutti i beni di *qualunque specie*, appartenenti alle corporazioni soppresse, furono devoluti al Demanio.

Che altro voleva dire il legislatore coll'aggiunta *di qualunque specie*, se non che erano compresi nella devoluzione tanto le *possessiones ecclesiasticae*, quanto le cose sacre? Come poteva venire in mente al legislatore di estendere la devoluzione a queste cose, se nel Codice civile, che era andato in vigore lo stesso anno, avesse riconosciuto che su queste cose non era concepibile alcun dominio nè pubblico, nè privato?

Ma invece che le abbia comprese risulta e dall'aggiunta di *qualunque specie* e si deprende maggiormente dall'art. 18:

" Sono eccettuati dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione:

" 1.° gli edifizi ad uso di culto che *si conserveranno a questa destinazione* in un coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano ".

Nell'art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867 (n. 3848) di soppressione degli enti ecclesiastici secolari, si parla ancora di edifizi sacri che *si conserveranno al culto;* e nell'ultimo capoverso si dice:

" La designazione degli edifii sacri da conservarsi al culto sarà fatta con decreto reale ".

Non tutti gli edifizi consacrati al culto sono dunque eccettuati dalla devoluzione, ma solo quelli che piacerà al Governo di conservare.

Gli altri s'intendono devoluti al Demanio. E perchè?

La ragione si trova nell'art. 11: *perchè appartenenti alle cor-*

---

per nessun titolo essere posseduta? Nessun giurista può rispondere affermativamente a codesta domanda.

« Ogni giurista corre subito col pensiero ai tanti esempi di cose possedute anche da privati, ma sottratte o del tutto o in parte soltanto alla libera alienazione. Esempi della prima specie possono essere gli oggetti di arte plastica infissi in muri esterni in Toscana, i quali non si possono, non che alienare, neppure distaccare: della seconda specie i capi d'arte che dall'Italia non si possono esportare: della terza specie i beni immobili dopo la trascrizione del precetto ».

porazioni soppresse. Dunque il legislatore ha riconosciuto che anche le cose sacre formavano oggetto di proprietà delle corporazioni soppresse e che per effetto della soppressione, restando vacanti questi beni formanti oggetto del loro patrimonio, doveano per necessità devolversi al Demanio in virtù dell'articolo 758 codice civile.

Una circolare del Ministero delle finanze in data 19 maggio 1869, n. 548, sulle chiese soppresse conferma questo concetto, che fra i *beni* patrimoniali appartenenti agli istituti ecclesiastici soppressi, il legislatore abbia compreso anche le chiese.

A scioglimento del quesito " *quali siano le chiese colpite da soppressione dalla legge 15 agosto 1867* „ il sottoscritto, di concerto col ministro Guardasigilli, dichiara quanto segue:

" A termini di legge sono da considerarsi soppresse, salva la disposizione dell'ultimo paragrafo dell'articolo 1 della legge 15 agosto 1867, *quelle sole chiese o sacri edifizi, che formano parte integrante di un ente morale abolito e che costituiscono col medesimo unica personalità giuridica.*

" Non si possono quindi ritenere soppresse quelle chiese o edifizi sacri che appartengono ad enti morali conservati, o *sono di proprietà privata*, o hanno vita indipendente con o senza sostanza o dotazione propria „.

E lo stesso concetto trovasi confermato dalla giurisprudenza che posteriormente si è formata, quando il governo, in applicazione delle leggi di soppressione, s'impossessò non solo delle *possessiones ecclesiasticae*, ma anche delle chiese appartenenti alle corporazioni soppresse, convertendo in usi civili parte di queste chiese, e vendendone altre.

Ciò sollevò non poche opposizioni da parte dell'autorità ecclesiastica, la quale si oppose a che il Demanio mettesse in vendita le chiese degli enti soppressi; e si fu in tale circostanza che la Cassazione di Roma decise che " la devoluzione al Demanio dei beni di qualunque specie delle corporazioni religiose soppresse comprende anche gli edifizi sacri ad uso di culto, e che perciò il vescovo non ha diritto di opporsi alla messa in vendita per parte del Demanio di una chiesa, che faceva parte di un convento soppresso, nè di chiedere che sia conservata al culto „ (1).

Così ragionava la suprema Corte:

" Attesochè, ciò ritenuto, tutta la questione di merito consiste nel vedere se la legge del 7 luglio 1866, sopprimendo le corporazioni religiose e dichiarando nell'articolo 11 *che tutti i*

(1) Decis. 31 maggio 1878 - *Foro ital.* 1880, I, 267.

loro beni di qualunque specie fossero devoluti al Demanio dello Stato, fra questi beni abbia pur voluto compresi gli edifizi sacri appartenenti alle corporazioni soppresse;

" Che la ragione di risolvere in senso affermativo tale questione sta nei termini generali onde fu concepita la regola di devoluzione scritta nel citato articolo 11, ed è poi resa evidente dall'articolo 18, n. 1, giacchè per esso, eccettuandosi dalla devoluzione gli *edifizi ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione,* tale eccezione sarebbe stata priva di senso giuridico, se gli edifizi sacri in genere, fossero o no conservati al culto, avessero dovuto essere immuni dagli effetti di quella legge;

" Che ad escludere ogni dubbio in proposito concorre la legge del 15 agosto 1867, la quale, dovendo servire di complemento alle sanzioni preordinate nella legge del 7 luglio 1866, ed avendo disposto nella parte finale dell'art. 1, che *la designazione degli edifizi sacri da conservarsi al culto sarebbe stata fatta per decreto reale,* per tal modo chiarì come veramente fosse intendimento del legislatore che i soli edifizi sacri, le sole chiese, che dal Governo si fossero volute conservare al culto, dovessero considerarsi esenti dalla devoluzione allo Stato;

" Che inoltre si ha pure una conferma di questo concetto nel regolamento pubblicato con regio decreto del 13 agosto 1867, perchè mentre con esso si provvide circa al modo di alienare i beni pervenuti al Demanio in virtù delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, dichiaravasi nell'art. 75 di detto regolamento che fossero soltanto esclusi dalla vendita gli *edifizi che saranno conservati ad uso di culto.*

" Che sarebbe vano il ricorrere alla legge del 29 maggio 1855 per inferirne che come in quella, così nell'altra del 7 luglio 1866 si volessero mantenute le chiese tutte delle corporazioni soppresse, non potendosi ammettere cotale illazione, postochè dal raffronto delle due leggi risulta chiaramente espresso il diverso intendimento del legislatore. Ciò è tanto vero, che mentre l'articolo 23 della legge del 1855 provvide in modo generico pel mantenimento di tutte le chiese degli enti della legge stessa colpiti, ponendo anche a carico della Cassa ecclesiastica la loro officiatura, ben lungi dall'essersi riprodotta cotale disposizione nella legge del 1866, venne apertamente contraddetta, come già si dimostrò, dall'art. 18. E se pur può dirsi che il citato art. 23 della legge del 1855 abbia un qualche riscontro nell'art. 33 della legge del 1866, ovvio è il riflettere che disponendo questo soltanto a riguardo di determinati edifizi, che per la loro monumentale importanza e pel complesso dei tesori artistici e letterari

era utile il conservare, anche siffatta eccezione vale a meglio rassodare il diverso principio che in via di regola s'intese stabilire.

" Che da ultimo per la conservazione della chiesa in disputa neppure si può trarre profitto dalla legge 11 agosto 1870, quasichè con essa si volessero conservati tutti gli edifizi ad uso di culto.... la legge predetta si occupa soltanto dei beni degli enti soggetti a conversione, e così delle chiese spettanti ad enti tuttavia riconosciuti dalla legge. Lo dimostra l'epigrafe della legge medesima, lo conferma l'art. 1, lo ripete l'invocato art. 4 in cui dicesi che nell'*esenzione dalla conversione stabilita dall'art. 18 della legge 7 luglio 1866 sono compresi:* a) *gli edifizi ad uso di culto...* Dunque quella legge e quest'articolo non possono venire applicati al caso in esame, in cui si tratta di una chiesa spettante ad un ente soppresso;

" Attesochè, dimostrato così che la chiesa della SS. Annunziata d'Ivrea *spettava* ad un ente colpito da soppressione, per questo era compresa fra i *beni* devoluti al Demanio, e poteva quindi esser venduta a meno che non fosse stata designata fra gli edifizi sacri da conservarsi, restano senz'altro confutati tutti i proposti mezzi sul merito della causa ".

Successivamente la stessa Corte decideva che " il Cardinal Vicario del Sommo Pontefice è carente di azione e non ha diritto a richiedere che siano riaperte al culto le chiese appartenenti alle corporazioni ecclesiastiche soppresse in Roma, alle quali l'autorità governativa ha dato altra destinazione (1) " e ciò sulle seguenti considerazioni:

" Considerato che, dopo pubblicata la legge 19 giugno 1873, che estese in Roma le leggi di soppressione e liquidazione dell'asse ecclesiastico, la Giunta liquidatrice prese possesso dei beni appartenenti ai due monasteri delle monache camandolesi ed agostiniane, ma le due chiese che formavan parte dei conventi conservarono la loro destinazione sino a quando furono chiuse dietro formale richiesta dell'amministrazione militare e per ordine del Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

" Fu allora che l'eminentissimo Cardinale Raffaele Monaco la Valletta, nella qualità di vicario in Roma del Sommo Pontefice, convenne con atto del 2 dicembre 1877 davanti il tribunale civile di Roma la Giunta liquidatrice per sentirsi ordinare, che esso istante dovesse riporsi nel possesso delle anzidette due chiese

(1) Decisione 28 gennaio 1881. - *Foro ital.* 1881. I. 132.

all'effetto che quei sacri edifizi rimanessero all'uso ed alla destinazione che aveano;

" Che a questa domanda si oppose la eccezione di carenza di azione, accolta dal tribunale; e lo appello del Cardinal Vicario fu respinto con la sentenza impugnata di ricorso, anche pel motivo di mancanza di diritto;

" Considerando che nella Chiesa, grande associazione religiosa con gerarchia ed interna costituzione, la creazione degli ordini monastici deriva da un atto della suprema potestà spirituale ed indipendente del Sommo Pontefice; ma le case religiose, nei diversi Stati del mondo cattolico, hanno una personalità tutta propria e creata dall'autorità temporale del luogo dove ricevono la loro esistenza giuridica per l'esercizio dei diritti civili; ond'è che per le stesse discipline canoniche il patrimonio di ciascuna casa religiosa è ben diverso e distinto dal patrimonio di altre case o di altro ente ecclesiastico. L'unità della Chiesa, la sua indipendenza, ed il suo imperio assoluto sulle coscienze deriva dalla fede in un solo Dio; ma la comunità della fede a questo solo Dio ed alla sua rivelazione non ha che fare con la pluralità dei beni che costituiscono la dotazione di ciascun ente ecclesiastico. Non solo gli scrittori di diritto pubblico ecclesiastico protestante, ma anche quelli che nel concetto di puri ed incorrotti cattolici sono tenuti, riconoscono la separazione della proprietà ecclesiastica fra i diversi enti ecclesiastici;

" La posizione adunque, che rispetto ai due accennati monasteri fu creata dalla mutazione politica di Roma, dipende tutta dalla legislazione dello Stato nel cui territorio si trovano, e dalla qualità del Governo che lo regge, il quale non ha natura universale, mondiale, soprannazionale, come il Pontificato; cosicchè distingue per sua natura ed esclude, dove quello confondeva ed univa;

" Per lo che la Chiesa non è persona giuridica, non traduce alcuno, nè può essere da alcuno tradotta davanti i tribunali dello Stato: sono ben vero gli istituti ecclesiastici che, avendo vita e patrimonio per autorità dello Stato, godono per l'art. 2 del codice civile i diritti civili, come qualunque altro corpo morale legalmente esistente;

" Da ciò nasce che i due monasteri, ai quali appartenevano, siccome la Corte di merito ha ritenuto con criterio incensurabile di fatto, gli edifizi ad uso di culto, avendo perduto per la legge 19 giugno 1873 la loro personalità civile, non si potrebbe contendere davanti i tribunali di giurisdizione spirituale, spettante all'augusta persona del Sommo Pontefice sulle chiese tutte, e su

quelle della città di Roma, qual vescovo di Roma. Le persone e le cose costituiscono la materia dei giudizi civili, e pel codice civile non vi *sono persone sacre, nè cose sacre.* Esistono soltanto istituti ecclesiastici che godono dei diritti civili, i quali hanno diritto alla protezione dello Stato, essendo le persone che li compongono e le loro proprietà sotto la guarentigia delle leggi comuni; ond'è che chi rappresenta un istituto ecclesiastico, ha azione esperibile civilmente per ottenere la rimozione di qualunque ostacolo, che turba l'esercizio del culto cattolico nella sua Chiesa destinata ad uso di culto; per la ragione semplicissima che la *proprietà* dell'edifizio dà diritto al rappresentante dell'ente di dargli qualunque destinazione, non esclusa quella dell'esercizio del culto. Ma quando un istituto ecclesiastico è stato soppresso, un altro istituto ecclesiastico conservato non può avere alcun rapporto di diritto con lo Stato, a causa del patrimonio dell'ente soppresso;

" Considerando che il Cardinal Vicario invoca le leggi sull'asse ecclesiastico per sostenere che le chiese degli enti soppressi non furono avvolte nella devoluzione al Demanio; ma volendo anche esaminare la questione sotto questo punto di veduta, la mancanza di diritto nel vicario si scorge a prima vista. Giova per fermo osservare che per gli enti ecclesiastici conservati ben a ragione il legislatore escluse dalla conversione gli edifizi destinati ad uso di culto, senza dei quali non si potrebbe esplicare il pubblico esercizio del culto cattolico; ma per gli enti soppressi la esenzione dalla devoluzione al Demanio delle chiese fu consigliata da alte ragioni di convenienza politica, onde non vedere sul mercato e destinato ad usi profani un esteso numero di chiese con perturbamento delle coscienze dei credenti. Epperò la esenzione dalla devoluzione, per gli effetti dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866, non toglie allo Stato il diritto che gli proviene dall'art. 758 del Codice civile, di poter disporre dei beni degli enti soppressi; e da ciò nasce che per l'ultimo capoverso dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867 è riservato al Governo il diritto di determinare quali degli enti soppressi si dovessero conservare al culto, potendo il Governo medesimo dare alle altre chiese, che forman parte del patrimonio dello Stato, quella destinazione che viene consigliata dai bisogni del pubblico servizio.

" Considerando che il Cardinal Vicario ammette col primo mezzo del ricorso che la legge del 13 maggio 1871 sulle prerogative del Sommo Pontefice e sulle relazioni dello Stato colla Chiesa costituisce parte del nostro diritto pubblico, e noi diremo di più, che è una delle leggi fondamentali dello Stato, la quale ha dato i suoi frutti salutari attuando quel gran principio della

libera Chiesa in libero Stato. Di questa legge non si è fatta dalla Corte di merito una falsa applicazione, siccome sostiene il ricorrente; perciocchè, abolita con la legge in parola ogni restrizione al libero esercizio dell'autorità spirituale del sommo Pontefice, non si sono voluti però restringere i diritti dello Stato sugli istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni; altrimenti si sarebbero abdicate le prerogative della potestà civile a fronte della garantita indipendenza della Chiesa cattolica;

" Or se è vero, e di questa verità fa fede la legge 19 giugno 1873, posteriore a quella delle guarentigie 13 maggio 1871, che lo Stato conserva intatto il diritto di togliere la vita a corporazioni ecclesiastiche, non si può dire al certo offesa la garentita giurisdizione spirituale sulle chiese degli enti soppressi, alle quali, come sono cadute nel patrimonio dello Stato, si può dall'autorità governativa dare altra destinazione. "

Possiamo adunque conchiudere che le leggi di soppressione delle corporazioni ecclesiastiche pubblicate quasi immediatamente al codice civile forniscono la prova irrefragabile che ne persuade avere il legislatore considerati egualmente *beni* di proprietà di questi enti soppressi tanto le *possessiones ecclesiasticae*, quanto gli edifizi sacri e cose sacre in genere.

Il Gabba — uno dei più caldi sostenitori dell'estracommercialità delle chiese — crede di schivare le difficoltà che presentano quelle leggi e specialmente l'art. 18 della legge 7 luglio 1866, colla pura e semplice affermazione che l'art. 18 eccettua *dalla devoluzione al Demanio.... appunto le chiese, gli arredi sacri* e simili. Ma ciò, come abbiamo visto, è inesatto, giacchè la legge eccettua soltanto le *chiese che si conserveranno al culto*, quelle cioè che piacerà al Governo — divenuto proprietario delle medesime per effetto dell'art. 758 Cod. civ. in seguito alla soppressione degli enti a cui appartenevano — di conservare al culto. — Il Gabba invece eccettua tutte le chiese, allo scopo certamente di meglio dimostrare che il legislatore italiano non si è mai occupato delle cose sacre, secondo delle quali avrebbe lasciato la cura al diritto canonico, non volendo urtare la coscienza religiosa della nazione coll'esporle in vendita.

Ma che cosa abbia fatto il legislatore italiano risulta dal testo delle leggi sovra citate, la interpretazione delle quali, abbiamo visto, non fu dubbia, quanto al considerare gli edifizi ecclesiastici e le cose sacre in genere, come beni facienti parte del patrimonio appartenente agli enti soppressi e perciò passato per successione in proprietà del Demanio. E non si creda che quest'interpretazione provenga solo dal Ministero e dalle Cas-

sazioni, ma essa non fu dubbia nè pure per i più interessati. Scrive infatti il Rivarolo nel suo pregevole trattato — *Il governo della Parrocchia* — pag. 236, n. XIV: — " Le leggi eversive del 1866 e 1867, avendo decretata l'abolizione di tutte le corporazioni religiose e di tante altre benemerite istituzioni di culto, involsero nella stessa condanna di morte pur anche le chiese e le cappelle a quelle annesse.:.. " Se il potere esecutivo ci ha conservato parecchi di questi edifizi sacri, molti altri di più ne ha abbandonato alle ingorde speculazioni dei banchieri e degli israeliti, ed i pastori del cattolico gregge sono tutti i dì condannati ad essere spettatori addolorati dello strazio sacrilego che si fa di questi sacri asili della preghiera e delle cose consacrate a Dio. „

Secondo la nostra legislazione adunque anche le chiese e le cose sacre in genere sono beni, come lo erano per diritto romano e per diritto canonico, e perciò rientrano nella categoria delle cose suscettibili di proprietà pubblica o privata di cui all'art. 406 cod. civile.

***

Gli arbitri — sulle traccie del Gabba — credono poter desumere un valido argomento " dagli articoli 425, 433, 434, per dimostrare che la nostra legislazione pratica positiva riconosce l'inalienabilità ed extra commercialità delle cose sacre, quando, annoverando le diverse qualità di beni, se vi comprende i beni della Chiesa, come il Codice Albertino, o i beni degli istituti ecclesiastici, come il codice civile italiano, non vi annovera le cose sacre, che non sono *in bonis*, sibbene quelle che hanno indole patrimoniale.

" Tanto è — continuano gli arbitri — che sì l'uno, come l'altro codice accomunano i beni da essi annoverati come appartenenti alla Chiesa ed agli istituti ecclesiastici, o coi beni dei Comuni, delle opere pie e di altri pubblici stabilimenti (articolo 436 cod. civ. alb.) o coi beni degli istituti civili ed altri corpi morali. Ora le note comuni a questa massa di beni sono due. La prima di appartenere ad enti morali: l'altra di essere di *indole patrimoniale*. È perciò che per tutti insieme s'indicano per sommi capi le norme direttive della loro alienazione ed amministrazione. Non essendo — concludono — le cose sacre comprese nella enunciazione dei beni, ossia delle cose patrimoniali, e quindi non costituendo oggetto del cod. civ. ital. esse hanno a regolarsi colle norme speciali alle medesime, come i benefizii, il diritto di patronato, la pesca, la caccia, le miniere ed altri speciali oggetti conformemente all'art. 48 delle dispo-

sizioni transitorie per l'applicazione del cod. civ. ital. 30 novembre 1865. Per locchè conservano per esse tutto il loro vigore le disposizioni del diritto romano, e dell'antico e nuovo diritto ecclesiastico, che proclamavano la loro extracommercialità. „

Secondo l'argomentazione degli arbitri si devono alle cose sacre applicare — in virtù dell'art. 48 disp. trans. cod. civ. — le disposizioni del diritto romano e canonico — perchè non comprese nell'enumerazione dei beni dal codice civile regolati.

Le cose sacre poi non sarebbero comprese nell' enumerazione dei beni regolati dal codice civile:

1. perchè non sono *in bonis;*

2. perchè nell'art. 433 il legislatore accomuna in una sola disposizione tanto i beni degli Istituti ecclesiastici che quelli degli istituti civili.

Per quanto si attiene alla prima ragione noi abbiamo dimostrato come le cose sacre siano state riconosciute suscettibili di proprietà e quindi di essere *in bonis*, e dal diritto romano, e dal diritto canonico, ed esplicitamente dallo stesso legislatore italiano, quando — per effetto dell'art. 758 — si appropriò le cose sacre *di proprietà degli enti ecclesiastici soppressi.*

Non basta: per combattere il principio assunto dagli arbitri come premessa della loro deduzione, basta invocare il loro stesso lodo nel quale finiscono — tanto la realtà delle cose s'è imposta alla loro mente — per riconoscere che anche le chiese sono suscettibili di proprietà. Essi infatti dicono: - " Se nelle chiese una proprietà ha da riconoscersi (non potendo ritenersi *res nullius* le cose sacre, come qualificavansi dai romani), questa proprietà sarebbe demaniale ecclesiastica ad imitazione del demanio pubblico dello Stato, appartenente non già alla Chiesa universale ed al Pontefice suo rappresentante, che sono soggetti giuridimente non riconosciuti, ma al Parroco ed all'Ordinario — che in virtù dell'*exequatur* e del *placet* sono enti o persone giuridiche dalla nostra legge e diritto ecclesiastico riconosciuti. „

Lasciamo per ora la teoria della demanialità di cui ci occuperemo in appresso.

A noi interessa constatare che gli arbitri riconoscono le cose sacre suscettibili di una proprietà, sia questa pubblica o privata, appartenga alla Chiesa o al Parroco non importa; a noi basta che siano succettibili di proprietà.

Ora per l'art. 406 cod. civ. " *tutte le cose che possono formare oggetto di proprietà pubblica o privata sono beni.*

Dunque cade il primo argomento, che il codice nostro, nella enumerazione delle cose, non comprenda le cose sacre, perchè

non essendo *in bonis*, non sono beni. Nè a ciò si opporrebbe il carattere demaniale che si vorrebbe dare a queste cose; — perchè il codice civile, nella categoria dei beni, ha compreso anche le cose formanti oggetto del demanio pubblico — (articoli 426, 430 e 432).

2. Veniamo al secondo argomento.

L'art. 432 fa parte del capo III (titolo I, Libro secondo) che ha per titolo: " *Dei beni relativamente alle persone a' cui appartengono.* " Ciò che forma l'essenza di questo capo è di stabilire qual'è il soggetto della proprietà di tutte le cose mobili e immobili che possono formare oggetto di proprietà pubblica o privata (art. 406 Tit. I — art. 407, 415 (cap. I. T. I, lib. II. art. 416, 424 capo II. id.).

Ora, posto che anche le cose sacre sono suscettibili di proprietà e perciò beni giusta l'art. 406, nel capo III bisognava indicare il soggetto della loro proprietà. In questo capo in tanto si dice all'art. 425 che i beni sono o dello Stato o delle Provincie o dei Comuni, o dei pubblici istituti ed altri corpi morali o dei privati.

Si parla prima dei beni dello Stato, che vengono distinti in demanio pubblico e beni patrimoniali (art. 426, 430); poi dei beni delle Provincie e dei Comuni, che vengono parimenti distinti in beni di uso pubblico e patrimoniali.

Finalmente si parla dei beni appartenenti agli altri enti morali — istituti civili od ecclesiastici e altri corpi morali — pei quali non ripete la distinzione di beni di uso pubblico e patrimoniali.

Potrà per tanto argomentarsi: dal momento che questa distinzione non si ripete per i beni di questi enti, bisogna supporla: — o non sarà più logico inferire che dal momento, che questa distinzione non venne ripetuta per i beni di pertinenza di questi enti, vuol dire, che il legislatore ha riconosciuto che questi beni sono *tutti* d'indole patrimoniale.

La ragione per la quale il legislatore parla in un solo articolo e dei beni appartenenti agli istituti civili e di quelli appartenenti agli ecclesiastici è chiara da per sè, senza andare a trovarla nell'intento di voler regolare, dei beni appartenenti agl'istituti ecclesiastici, solo i patrimoniali.

E difatti nell'art. 433 il legislatore si propone solo di riconoscere, come le precedenti leggi, gli istituti ecclesiastici, enti capaci di possedere beni propri al pari degli altri enti riconosciuti dalle leggi dello Stato.

Ora è chiaro che se anche le cose sacre sono suscettibili di

proprietà, la capacità riconosciuta a questi enti deve comprendere precisamente le cose sacre necessarie per il raggiungimento dei loro fini.

Quindi l'art. 433 altro non fa che riconoscere tanto negli istituti civili, quanto negli ecclesiastici riconosciuti dalla legge la capacità di possedere e di acquistare tutti quei beni che direttamente o indirettamente servono al raggiungimento dei loro fini. Ora è chiaro che tanto all'ente Ospedale civile è necessario l'ospedale, per ricovero dei malàti, quanto le altre rendite per provvedere ai mezzi necessari per la loro assistenza e sostentamento; come pure tanto è necessario all'ente Ricovero di mendicità il ricovero per i poveri, come le altre rendite per il loro sostentamento e assistenza; allo stesso modo all'istituto ecclesiastico è tanto necessaria la chiesa dovesi esplica il culto, quanto le altre rendite necessarie per provvedere alle spese del culto.. Sì l'una che le altre sono beni necessari per conseguire lo scopo di sua fondazione, come perl'Ospedale civile lo sono tanto l'ospedale locale, quanto le sue rendite.

E quindi — se il fondamento razionale della giuridica capacità di possedere e d'acquistare che viene riconosciuto a questi enti è riposto nella necessità di attribuire ai medesimi i mezzi necessari per raggiungere i loro scopi, è chiaro come la loro proprietà si estenda egualmente a tutti i beni che servono di mezzo necessario per il conseguimento dei loro fini.

Sotto questo punto di vista, perchè il legislatore avrebbe dovuto trattare le chiese o le cose sacre in genere diversamente dagli ospedali, dai ricoveri? Non sono tutti ugualmente beni, che servono per il raggiungimento degli scopi che si propongono questi enti, egualmente necessari alla civil convivenza e per ciò egualmente proteggibili?

Ecco quindi la ragione per la quale il legislatore tratta unicamente nell'art. 433 cod. civ. dei beni degli istituti civili ed ecclesiastici e degli altri corpi morali riconosciuti dalle leggi.

Noi poi abbiamo visto che la ragione per la quale il legislatore si occupa di nuovo nell'art. 434 dei beni degli istituti ecclesiastici non è altra, se non quella di far conoscere che da ora innanzi l'autorizzazione necessaria per alienare i beni di questi enti ecclesiastici non dovea esser data dall'autorità ecclesiastica, ma dal Governo, come per tutti i beni di pertinenza degli altri corpi morali. Ciò che dimostra ancora una volta che il nostro legislatore ha inteso trattare egualmente i beni tutti che diret-

tamente o indirettamente servono ai corpi morali pel raggiungimento dei loro fini, siano questi enti civili o enti ecclesiastici.

Ambedue adunque gli argomenti addotti dagli arbitri — e con essi dai sostenitori dell'estracommerciabilità delle chiese — per dimostrare che il nostro legislatore, sotto il nome di beni appartenenti agli istituti ecclesiastici, non ha inteso parlare anche delle cose sacre, non hanno alcun fondamento legale e sono contrari alla lettera e allo spirito della legge.

Se per tanto il nostro legislatore, sotto la denominazione di beni degli istituti ecclesiastici, comprende tutti quelli che direttamente o indirettamente servono al culto cattolico, e per ciò anche le cose consacrate, è chiaro che queste non solo sono *in bonis*, per il fatto stesso di esser beni, ma sono anche commerciabili, perchè ne riconosce la potenzialità l'art. 434, quando dispone, senz'alcuna distinzione, che i beni appartenenti agl'istituti ecclesiastici possono essere alienati coll'autorizzazione del Governo.

Ond'è che essendo tutti i beni degli istituti ecclesiastici, siano sacri o profani, soggetti alle leggi civili e da queste regolati, cessa la ragione di ricorrere al diritto canonico e romano, in virtù dell'art. 48 delle disp. trans., per regolarli.

Ed ora occupiamoci della teoria della demanialità ecclesiastica che gli arbitri hanno voluto adottare.

Questa teoria ha questo di singolare, di aver creduto di poter fondere le teorie ben diverse dei due illustri giuristi Gabba e Chironi.

Il Gabba infatti ritiene che le cose sacre costituiscono una specie di demanio ecclesiastico, la cui proprietà *appartiene certamente* alla universalità dei cittadini e dei credenti (1).

Il Chironi invece opina che la proprietà delle cose sacre — a risolvere la questione secondo la nostra legge — va esaminata e attribuita giusta le norme del diritto canonico; e parlando specialmente degli edifizi sacri, ritiene doversi conchiudere alla proprietà, secondo il diritto canonico, della diocesi e della parrocchia, sui medesimi (2).

Orbene gli arbitri in un solo periodo della loro sentenza hanno trovato modo di fondere le due teorie, poichè essi ritengono che — " se nelle chiese una proprietà ha da riconoscersi (*non potendo ritenersi*, dicono, *res nullius le cose sacre, come qualificavansi dai romani*) questa proprietà sarebbe demaniale eccle-

(1) *Foro ital.*, 1890, col. 757 e segg. note.
(2) *Foro ital.*, 1889, col. 580, nota.

siastica, ad imitazione del demanio pubblico dello Stato, appartenente non già alla Chiesa universale ed al Pontefice suo rappresentante, che sono soggetti giuridicamente non riconosciuti, ma al Parroco o all'Ordinario che in virtù dell'*exequatur* e del *placet* sono enti e persone giuridiche dalla nostra legge e dal diritto civile ecclesiastico riconosciuti. „

Certo è che le due teorie del Gabba e del Chironi non possono fondersi, perchè sono incompatibili.

In fatti se le cose sacre costituiscono una proprietà demaniale non possono appartenere ad istituti particolari, quali sono le diocesi e le parrocchie, oppure a detta degli arbitri, i parroci e gli Ordinari: viceversa, se le cose sacre costituiscono una proprietà privata, non possono appartenere alla universalità dei cittadini.

Intanto, circa la pretesa demanialità, giova osservare che il legislatore, nell'art. 427, ha stabilito quali erano i beni demaniali dello Stato: nell'art. 432, parlando dei beni delle Provincie e dei Comuni, li ha espressamente distinti in beni di uso pubblico e in beni patrimoniali, lasciandone alle leggi speciali la reciproca determinazione.

Se la stessa distinzione avesse il legislatore voluto fare per i beni degli istituti ecclesiastici di cui si occupava nell'articolo successivo, non si saprebbe trovare la ragione per la quale non l'avrebbe espressamente fatta, come nel precedente articolo per i beni della Provincia e del Comune, per i quali anzi il dubbio sulla demanialità di certi beni poteva più difficilmente sorgere. Il silenzio del legislatore è la prova più evidente che serve a dimostrare che non ha inteso accettare questa disposizione anche per i beni appartenenti agli istituti ecclesiastici.

D'altra parte nel silenzio della legge non è lecito *presumere* la demanialità di un bene.

La commerciabilità è insita nella natura di qualunque *bene* formi oggetto di proprietà, onde non gli si può togliere senza una espressa disposizione di legge.

Nè basta l'uso pubblico a cui molte chiese sono destinate per farle ritenere demaniali. Da poichè, come ha deciso la suprema Corte di Roma, " la giuridica destinazione di una cosa ad uso pubblico non può aversi se non per atto della pubblica autorità: nè basta all'uopo che la cosa stessa sia di fatto destinata ad uso comune con carattere di gratuità e universalità „ (1). Giova trascriverne i motivi:

---

(1) Decis. 28 marzo 1882 - *Foro ital.* 1882, I, c. 390. - Vedi anche Cass. di Napoli 17 luglio 1890 e 4 maggio 1889 (*Rivista di dir. eccles.*, I, 209, 137).

" La Corte regolatrice non può trovar giusto che le cose possano aver destinazione ad uso pubblico, senza nesso di causalità coll'organismo dei poteri pubblici, dall'autorità dei quali la detta destinazione può solo ottenere forma giuridica per prender posto nel sistema del pubblico diritto. Lo che trova una sanzione nell'art. 432 del Codice civile, per il quale la destinazione, il modo e la condizione dell'uso pubblico dei beni delle Provincie e dei Comuni non dipendono dalle speciali volontà neanche delle Provincie e dei Comuni, ma sono eretti in titoli pubblici da leggi speciali. Imperocchè se trovasi così disposto per la destinazione ad uso pubblico dei beni delle Provincie e dei Comuni, è indiscutibile che all'infuori della volontà generale della società ordinata autorevolmente nei suoi poteri pubblici, non vi sia altra volontà che possa dare alle cose la condizione giuridica di essere destinate ad uso pubblico, per quanto i fatti volontarii siano continuati e generalizzati.

" Il requisito della universalità, che la Corte di merito invocava per la destinazione ad uso pubblico attribuita alla chiesa del Carmine, non pare concreto, organico e giuridico, quando si confonde col fatto continuato e generalizzato, ma non voluto in una maniera qualunque da pubblica autorità. Imperocchè la invocata forma della universalità che si voglia vedere nel concetto del diritto, sia privato, sia pubblico, non è assunta dal fatto stesso considerato oggettivamente, ma gli occorre la virtù dell'animo che solo può improntare ai fatti la universalità della ragione e del fine giuridico. Così nello istituto del possesso, il fatto del godimento, perchè si elevi alla potenza del diritto, non basta che ripetasi con atti corporali, ma gli occorre la virtù dell'animo, nel caso quello di proprietario, la quale può dirsi una potenza di carattere universale della persona individuale. Così pure, e non altrimenti, si può dire che avveniva nel sistema del diritto pubblico, nel quale l'uso di una cosa, per quanto esercitata generalmente dagli individui cittadini, non si eleva alla giuridica destinazione della cosa ad uso pubblico, se non quando vi concorra in un modo qualunque, la pubblica autorità in cui si può considerare l'animo e la potenza di carattere universale dell'organismo sociale.

" Quindi la destinazione ad uso pubblico, ch'era attribuita alla chiesa del Carmine senza necessità di causa della pubblica autorità, non può essere ritenuta giuridicamente vera ".

Della stessa opinione è il Dattino.

" L'uso pubblico — egli dice — è uno dei requisiti della demanialità, ma non il solo. Allora soltanto l'edifizio di uso

pubblico potrà dirsi bene demaniale quando sarà esplicitamente riconosciuto da parte della pubblica autorità. Ora la mancanza di un consenso esplicito della pubblica autorità è dimostrata più che luminosamente dalla mancanza di una tale disposizione nell'odierno codice e dall'art. 434 Cod. civ. (1).

" A tale proposito giova osservare — continua il Dattino — come poi nè anche tutte le chiese possano considerarsi beni di uso pubblico.

" Occorre distinguere l'*edifizio di uso pubblico* da quello *aperto al pubblico*. Tanto il primo, quanto il secondo edifizio hanno per principale carattere la destinazione all'uso pubblico, ma nel primo caso questa destinazione deriva dallo stesso titolo di proprietà dell'edifizio; nel secondo caso invece la destinazione all'uso pubblico, anzi che derivare dallo stesso titolo di proprietà dell'edifizio, deriva dalla tolleranza, dalla permissione o dallo espresso volere al proprietario dell'edifizio. Ma si ha di più: dalla prima differenza ne deriva un'altra. Nel primo caso la destinazione all'uso pubblico è inerente al carattere dell'edifizio stesso, per modo che, togliendo ad esso tale destinazione, l'edifizio perde il suo principale carattere (così p. es.: una chiesa parrocchiale, non più messa a disposizione del pubblico, cessa di esser tale); nel secondo caso invece la destinazione all'uso pubblico è pure una qualità dell'edifizio, ma una qualità accidentale ed accessoria, una qualità insomma arbitraria e temporanea (così per esempio: una cappella privata aperta al popolo, potrebbe chiudersi al pubblico e non per questo cesserebbe di essere una cappella privata).

" Or se queste sono le differenze che passano tra edifizi *di uso pubblico* e di edifizi *aperti al pubblico*, è evidente che potranno

---

(1) Male a proposito da alcuni s'invoca l'art. 271 legge comunale per sostenere la demanialità delle *chiese* in genere.

Esso dispone « fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese di culto, sono obbligatorie pei Comuni quelle per la conservazione degli edifizii serventi al culto pubblico nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi ».

Prima di tutto, se quest'articolo avesse qualche valore sulla quistione, non potrebbe averlo che per le sole chiese parrocchiali, non già per le altre semplicemente aperte al pubblico. — Di poi il Comune ha tali obblighi non per la demanialità dei beni, ma per la sua stessa natura, come nota il Dattino. Ed infatti obblighi di simile specie sono quelli che incombono al Comune per la congrua parrocchiale, per l'alloggio al pretore, e via di seguito. Ora potrà seriamente dirsi che anche l'alloggio del pretore sia un bene demaniale? « In tali errori si cade, ove si voglia far risolvere dall'art. 271 una quistione di proprietà che esso non contempla. Invero l'art. 271 tralascia la quistione della proprietà ed impone ai Comuni tale obbligo come corpo rappresentante una data universalità ai cui bisogni occorrono quei beni. Come mai adunque da tale articolo potrà desumersi la prova della demanialità delle chiese? » Dattino, l. c.

considerarsi come edifizi di uso pubblico le chiese cattedrali, parrocchiali, succursali; ma saranno semplicemente edifizi *aperti al pubblico* le chiese e le cappelle, appartenenti a seminari, a confraternite, a ritiri od a privati (1) „.

A questo riguardo la Corte di Cassazione di Torino decise (2): " Bisogna distinguere l'edifizio destinato ad uso pubblico dall'edifizio di privata ragione che tuttavia si fa usare dal pubblico. Perchè la chiesa o qualunque altro edifizio si possa dire destinato ad uso pubblico fa d'uopo che il pubblico abbia un diritto ad usarlo, fa d'uopo che la potestà governativa vi possa avere ingerenza, escludendo il diverso uso o il non uso dell'edifizio e quindi l'impero dell'accennata potestà civile sul riguardo. Quando però l'uso pubblico della chiesa o di altro edifizio è l'effetto di tolleranza o di permissione o di formale volere dell'individuo o dell'istituto a cui la chiesa e l'edifizio appartiene, in questa seconda ipotesi il pubblico non vi ha acquistato diritto, nè lo potrà acquistare: l'autorità suprema non vi ha impero....

" Ci è stato chi crede che gl'istituti come le confraternite, siccome sono autorizzati dal Governo, così sono una creazione dello stesso, e perciò si vorrebbe che quanto da essi si possiede servir dovesse ad uso pubblico.

" Osserva la Corte non essere esatta cotale teoria: sia pure che qualunque ente morale, per poter funzionare, per aver legale esistenza, debba essere riconosciuto dallo Stato, anzi questo sta nei principi del diritto pubblico e del diritto civile, in modo che qualunque ente collettivo, qualunque istituto sia religioso, sia civile, sia istruttivo, per quanto utile possa ritenersi alla società, sarebbe fuori legge se non fosse ammesso ed autorizzato dallo Stato per avere legale esistenza. Ma pure avendo cotale canonizzazione di esistenza, non sarà mai tal corpo, il cui patrimonio possa diventar di pubblica ragione in quanto all'uso a farsene. „

Concludiamo — per ciò che si attiene alla demanialità — che le chiese non possono ritenersi demaniali per il solo fatto d'essere d'uso pubblico; che l'uso pubblico potrà imprimere alla cosa che ne forma oggetto il carattere demaniale solo quando venga esplicitamente autorizzato e riconosciuto con atto della pubblica autorità; che d'uso pubblico poi non possono ritenersi tutte le chiese semplicemente aperte al pubblico, non ostante che i proprietari delle medesime le aprissero al pubblico, permettendovi costantemente il libero accesso.

---

(1) Dattino, *Della commerciabilità delle Chiese.* - Diritto e Giurisprudenza. Napoli. Vol. VIII.

(2) Decisione 21 luglio 1888. - *Foro ital.* 88, I, 1200.

Veniamo all'altra teoria del Chironi.

Il Chironi, nell'attribuire la proprietà delle chiese alle Diocesi e alle Parrocchie, intende parlare solo delle Cattedrali o parrocchiali; giacchè egli stesso avverte che dalla sua tesi resta esclusa l'ipotesi di edifizi sacri spettanti a confraternite e ad altre associazioni o corpi aventi capacità di possedere.

Pertanto egli riconosce questa proprietà in base a due fatti giuridici:

1. il primo sta nel riconoscimento della personalità giuridica della Diocesi e della Parrocchia e nella conseguente capacità giuridica di possedere e acquistare quanto è necessario per conseguire gli scopi di loro fondazione;

2. il secondo nel servire le chiese a questi enti di mezzo per raggiungere gli scopi di loro fondazione.

Ora è chiaro che se gli arbitri, inspirandosi a questi concetti che hanno indotto giustamente il Chironi a riconoscere la proprietà delle chiese a quelli enti, hanno anch'essi riconosciuto le chiese suscettibili di proprietà, non potevano logicamente riconoscere il soggetto di questa proprietà in un altro ente meravigliosamente creato dalla loro fantasia nel parroco ed Ordinario, in virtù del *placet* ed *exequatur!*

Non v'è chi non vegga che il parroco e l'Ordinario sono i rappresentanti *umani* degli enti astratti *parrocchia* e *diocesi:* ma la proprietà appartiene all'ente *parrocchia* e *diocesi*, non al *parroco* e all'*Ordinario*. E' l'ente *Parrocchia* e *Diocesi* che è riconosciuto dalla legge come persona giuridica e per ciò capace di possedere e di acquistare, non il *parroco* e l'*Ordinario*, che non fanno che esercitare — in virtù delle cariche che rivestono — i diritti *spettanti* agli enti che rappresentano.

Nello stesso modo il presidente dell'Ospedale civile è la persona fisica, che per necessità di cose deve rappresentare l'ente astratto " *Ospedale civile* "; ma chi ha mai sognato che la proprietà dei beni appartenga al *presidente rappresentante*, anzichè all'*ente rappresentato?*

Si aggiunga poi l'assurdo in cui sono caduti gli arbitri.

L'*exequatur*, il *placet*, sono atti della potestà civile coi quali si conferma, ai soli effetti civili, la nomina del parroco e dell'Ordinario, fatta dall'autorità ecclesiastica. Invece gli arbitri, trasformando il parroco e l'Ordinario in persone giuridiche, sono costretti ad elevare meravigliosamente l'*exequatur* e il *placet* ad atti costituenti enti morali, per cui ogni nuovo *exequatur* o *placet*, conceduto ad ogni mutarsi di parroco od Ordinario, verrebbe a creare un nuovo ente morale!

È palmare adunque che la proprietà della chiesa spetta all'ente parrocchia o diocesi e non al parroco ed Ordinario che — in tanto possono avere dei diritti sulla parrocchia o diocesi, — in quanto questi diritti spettino agli enti da loro rappresentati, in conformità alle leggi che ne attribuiscono a quelli enti la relativa capacità.

Fra gli enti ecclesiastici fra tanto non è solo la parrocchia e la diocesi che sono riconosciuti dalla legge persone giuridiche, nè d'altra parte non sono solamente gli enti ecclesiastici, che hanno bisogno delle chiese per poter raggiungere gli scopi di loro fondazione.

Ma oltre le parrocchie e le diocesi abbiamo vari altri enti ecclesiastici, come i monasteri, le arciconfraternite, seminari, ecc.: e fra gli enti, che pur non essendo ecclesiastici, han bisogno delle chiese per raggiungere gli scopi di loro fondazione, abbiamo gli ospizi, gli ospedali, i ricoveri, ecc.

In tutti questi enti si verificano gli stessi requisiti che nelle parrocchie e nelle diocesi giustificano la proprietà degli edifizi sacri e delle cose sacre in genere, e cioè la capacità di possedere e acquistare i beni che direttamente o indirettamente servono per gli scopi di loro fondazione, e l'essere quegli edifizi inservienti a tali scopi.

Quindi la proprietà di questi edifizi dev'essere riconosciuta egualmente che alle parrocchie e diocesi, anche alle arciconfraternite, seminari, monasteri, come pure agli altri enti laicali in quanto essi hanno la stessa capacità delle parrocchie e diocesi di possedere e acquistare i beni che servono per raggiungere gli scopi di loro fondazione, e in quanto anche gli edifizi sacri servono pel raggiungimento di tali scopi.

Non è in virtù della sacertà che il nostro legislatore riconosce negl'istituti ecclesiastici la proprietà delle chiese, ma in virtù dei titoli abili ad attribuirne loro il dominio: e quindi o perchè le hanno fabbricate a loro spese, o perchè loro furono solennemente donate dai fedeli ecc. La sacertà è una destinazione che ad esse dà l'Istituto per mezzo dell'autorità ecclesiastica, non in virtù della proprietà che ha acquistato sugli edifizii sacri: ma la proprietà precede tale destinazione (1).

Abbiamo infatti precedentemente dimostrato come per diritto romano la *consecratio* colla quale il rappresentante della divinità

(1) Cfr. Decis. Cass. Roma 28 genn. 1881 - *Foro Ital.*, 81, 135. - Cfr. pure Brinz - *Pandekten* § 445 pag. 540 n. 8.

trasferiva a questa la proprietà di una cosa, che dovea servire per il suo culto, fosse preceduta dalla *dedicatio*, colla quale il rappresentante dello Stato trasferiva la proprietà di questa cosa nel dominio della divinità. — Abbiamo pure dimostrato, ricorrendo al canone di papa Gelasio a. 494 — c. 26, n. XVI, qu. 7 — come lo stesso fosse praticato nel diritto canonico giusta il quale, perchè una chiesa, di proprietà privata, potesse passare nel dominio di un istituto ecclesiastico, occorreva che prima della *consacrazione* precedesse la donazione solenne, onde giustamente osserva il Brinz che una chiesa consacrata senza precedente dedicazione rimane in proprietà del suo fondatore (1).

Se così non fosse, basterebbe l'atto solenne della consacrazione da parte dell'autorità ecclesiastica per sottrarre al dominio di chiunque qualunque cosa fosse atta al servizio del culto. Ora è mai possibile che il nostro legislatore abbia lasciato alla autorità ecclesiastica una potestà sconfinata, in virtù della quale la chiesa, colle consacrazioni, non solo potrebbe sottrarre le cose al dominio altrui, ma potrebbe — colla assoluta incommerciabilità delle cose consacrate — costituire una manomorta più invulnerabile di quella che il legislatore ha voluto sopprimere?

Spetta solo allo Stato il disciplinare lo stato della proprietà, la distinzione dei beni e la loro commerciabilità.

Lo Stato ha il dovere di proteggere la proprietà ecclesiastica in quanto sia conforme al diritto civile (2): ma l'autorità ecclesiastica non può crearsi una proprietà incommerciabile per effetto di un atto che deriva dalla sua sola podestà " *la consacrazione* ", perchè ciò vulnererebbe il principio della separazione della Chiesa dallo Stato.

Ciò ha riconosciuto il prevosto Rivarolo nella citata opera — *Il governo della parrocchia* — quando avverte... (3) " cambiati gli ordinamenti politici ed abbracciata la massima della separazione della Chiesa dallo Stato . . . . . le cappelle e le chiese non rivestono più altro carattere che quello di edifizî privati aperti al pubblico, ridotti sotto la legge comune. "

Seguendo questi principî la Cassazione di Roma, come abbiamo visto, ha detto (4) che le persone e le cose costituiscono la materia dei giudizî civili e pel Codice civile non vi sono persone sacre, nè cose sacre.

Se dunque non è in virtù della sacertà che le cose sacre

(1) Brinz, *Pandekten* § 4, § 5, p. 540, n. 8, e gli autori ivi cit.
(2) Friedberg, l. c. § 175, n. 1.
(3) Op. cit., P. II, tit. II, cap. 3.
(4) Sent. 28 genn. 1881 - *Foro* 81. I. 132-33.

appartengono agl'istituti ecclesiastici, ma sibbene in virtù del diritto di proprietà sulle medesime acquistato in conformità alle comuni norme vigenti; se la sacertà non è altro che la destinazione data da loro a queste cose in virtù del loro diritto di proprietà, egli è chiaro che anche gli altri enti, come pure i privati, in quanto abbiano il diritto di proprietà su queste cose, possono dar loro la destinazione che credono, non esclusa quella della sacertà: e che per ciò le cose sacre possono essere in proprietà tanto degli istituti ecclesiastici, come degli altri enti morali, come pure dei privati.

Questa conclusione è una logica deduzione di quanto precedentemente abbiamo dimostrato.

Così le chiese delle arciconfraternite sono ritenute proprietà delle stesse (1): le chiese palatine, le cappelle gentilizie una proprietà privata del Re (2): quelle annesse agli ospedali civili una proprietà di questi, ecc.

Lo stesso Rivarolo, nel distinguere le chiese parrocchiali dalle altre chiese o cappelle sia uffiziate da un cappellano residenziale, sia da un sacerdote non residente, sia infine erette a mera devozione dei fedeli, in onore di qualche mistero, o di Maria Santissima o di qualche santo, riconosce che tutte queste ultime chiese possono essere di proprietà o dei Comuni o dei privati (3).

E prima di lui l'Eybel nell'*Introd. in jus eccles. cath.* II 2 c. 4 § 118 n. a-d, e § 119, avea sostenuto che " le cose sacre non sono, nè possono essere in *proprietà* di Dio: che nel concetto religioso, dice egli, ogni cosa appartiene a Dio e la consacrazione destina al culto la cosa e la pone in istretta attinenza colla religione, ma non ne conferisce una proprietà umana. "

Donde la conseguenza che le *res sacrae* appartengono a coloro a cui appartiene la chiesa: ossia, secondo i casi, allo Stato o ai Comuni, od anche ad una famiglia o casa.

E pertanto, l'opinione che le *res sacrae* possono essere egualmente in proprietà tanto degli istituti ecclesiastici quanto dei privati, è l'opinione prevalente fra i migliori cultori della scienza giuridica.

L'Arndts riconosce che oggidì le chiese e le cose sacre, pur conservando la loro speciale natura e pur sottostando a disposizioni particolari, non di meno possono essere proprie di una persona giuridica od anche di un privato (4).

---

(1) V. sentenza Cass. Torino 21 luglio 1888 - *Foro* 1888. 1200.
(2) Cassaz. Roma 7 maggio 1880 - *Foro* 1880. 441.
(3) Op. cit., P. 2, Tit. 11, cap. 3.
(4) *Pandette*, trad. Serafini § 42.

L'Unger nel suo sistema dice " giusta le odierne vedute giuridiche, le *res sacrae*, cioè le cose che sono destinate immediatamente al culto divino, sono oggetto di proprietà; esse si attrovano tanto nella proprietà delle chiese, d'istituti ecclesiastici, che di privati (1).

Parimenti il Randa nota che per diritto odierno le cose sacre non sono sottratte al commercio, come non lo sono i beni patrimoniali dello Stato e dei Comuni (2).

E della stessa opinione sono il Wachter (3), il Vering (4), lo Schinner (5), il Gluck (6), il Brinz (7), il Windscheid (8), il Friedberg (9) e molti altri.

Quest'ultimo, dopo aver stabilito che secondo il diritto civile le cose sacre sono la proprietà ora di soggetti di diritto ecclesiastici, ora di secolari, e che in base al diritto civile odierno deve negarsi qualunque efficacia alla sacertà, soggiunge, — " è erroneo il sostenere che le *res sacrae* o non sono in proprietà di nessuno o lo sono di un soggetto di proprietà ecclesiastica, come pure che il proprietario non possa sottrarle alla loro destinazione di culto, finchè non ne siano isciolte dall'autorità ecclesiastica. I principî del diritto eccles. catt. ed evang. non obbligano se non il soggetto di proprietà ecclesiastica e anche questo solo nel modo soprasegnato; quanto al proprietario laicale non lo legano se non *in foro conscientiae*, non invece *pro foro esterno*, e ciò tanto più in quanto la qualità di *sacra* di una cosa non è esteriormente più riconoscibile, che l'atto ecclesiastico, con cui la sacertà è tolta ".

Nè mancano, fra noi italiani, quelli che sostengono la stessa dottrina; basta citare il Chironi (10), il Mortara (11), lo Scaduto (12) il Dattino (13), e, fra gli altri, anche il Governo, che nella citata Circolare 18 maggio 1869 riconobbe espressamente quali soggetti di proprietà delle chiese tanto gli istituti ecclesiastici,

---

(1) Unger, Sistema del dir. priv. gener. austr., versione ital., vol. I, Uerchmayer p. 304.
(2) Das Eigenthumsrecht, Leipzic 1884, p. 44.
(3) Württemberg-Privatrecht, II, 283.
(4) Kirchensrecht, § 164.
(5) Syst. Lehrbuch. d. österr. allg. Civilrechts, p. I, § 67.
(6) *Pandette*, I. § 164.
(7) *Pandekten*, § 445, n. 8.
(8) *Pandette*, trad. ital. § 147.
(9) *Diritto eccles.* § 176, p. 746.
(10) L. c.
(11) L. c.
(12) *Diritto eccles.*, vol. II, c. 5, § 7, n. 294.
(13) *La commerciabilità delle chiese.*

quanto i laicali e gli stessi privati, dicendo : non si possono ritenere soppresse quelle chiese o edifici sacri che appartengono ad *enti morali conservati, o sono di proprietà di privati.*

Non sta adunque neppure l'argomento desunto dagli arbitri dalla scienza del tempo, la quale — studiata nei più rinomati cultori di diritto — non può dirsi che contraria alla tesi da loro sostenuta.

Quanto alla giurisprudenza, è vero che parecchie sentenze hanno sostenuto che le chiese non sono suscettibili di dominio privato (1): fra cui la Cassazione di Roma nella sentenza 19 marzo 1890. Ma si noti che in questa sentenza la quistione non è stata svolta di proposito, e che nelle precedenti sentenze, nelle quali la Corte esaminò di proposito tale questione, venne nell'opinione diametralmente contraria, come ben si rileva dalle due decisioni del 31 maggio 1878 e 28 gennaio 1881 — da noi sopra trascritte — nelle quali è espressamente detto, che le chiese formano oggetto del diritto comune vigente, giusta il quale non vi sono nè persone, nè cose sacre, ma la sacertà altro

(1) Cass. Napoli, 3 nov. 83 - (*Legge* 84. I. 411) 12 genn. 87 (ivi 87. II. 121) App. Palermo, 22 feb. 86 (ivi 87. I. 94) Cass. Palermo 23 dic. 86 (ivi 87. II. 89); Cass. Firenze 16 febb. 88 (ivi 88. I. 51) Cass. Roma 19 marzo 1890 (*Riv. di dir. eccles.*, vol. I, p. 50) — E' da notare che molte di queste sentenze si riferiscono all'altra quistione, che non ci riguarda « se le chiese possano essere oggetto di libero scambio e come tali soggette all'esecuzione forzata » — questione che, come abbiamo precedentemente osservato, è indipendente dall'altra, — se possano essere oggetto di proprietà pubblica o privata. — Oltre a ciò molti di questi giudicati partono dal supposto che le cose sacre non potessero, nè secondo il diritto romano, nè secondo il diritto canonico, formare oggetto di proprietà e specialmente di privata proprietà. Ma avendo noi dimostrato erroneo questo supposto, non reggerebbe la loro argomentazione, quantunque potesse dimostrarsi che per l'art. 48 disp. trans. le cose sacre fossero interamente regolate dal diritto canonico. — Invece noi abbiamo ad esuberanza dimostrato che il nostro legislatore regola anche le cose sacre, e che per ciò non v'è bisogno di ricorrere al diritto canonico.

Altri argomenti d'indole secondaria si traggono:

1° Dall'art. 2, leg. 20 genn. 1865 sull' imposta sui fabbricati, il quale esenta dalle imposte gli edifizi consacrati al culto. Quest'esenzione favorisce in genere i *fabbricati destinati* all'esercizio dei culti; onde ne godono tanto quelli appartenenti a culti non cattolici, come pure quelli di privata proprietà. D'altra parte esenta pure le costruzioni rurali (art. 2, n. 4) ed è chiaro che non le esenta perchè sono *res nullius* o demaniali.

2° Dagli art. 611 e 621 cod. pen. abr.: ma l'aver questi articoli qualificato per luoghi sacri le *chiese* o le *cappelle pubbliche*, non dimostra che siano *res nullius* e nemmeno che siano *extra commercium*. Basti riflettere che può essere pubblica anche una chiesa o cappella di proprietà privata; che possono esserlo quelle di culti a cui le regole del diritto canonico non si possono certo applicare. MORTARA, l. c. Cfr. - DATTINO, op. cit. - CHIRONI, op. cit.

3° Dal principio — libera Chiesa in libero Stato — che non so quale influenza possa avere - V. CHIRONI l. c. - dall'art. 556 cod. civ., che parimenti nulla influisce sulla quistione - V. CHIRONI, l. c. - DATTINO, l. c.

non è che la destinazione che il proprietario delle medesime può ad esse dare solo in virtù del suo diritto di proprietà, che gli consente di dare alle cose sue qualunque destinazione, non esclusa quella della sacertà.

Dopo la sentenza 19 marzo 1890, però, la stessa Cassazione di Roma, rivenendo ancora sullo stesso argomento, a proposito delle chiese palatine, ritornò ai suoi antichi principî, colla decisione 28 marzo 1893 (1), Finanze e Canonici di Montefusco e Real Casa, nella quale si legge:

" Che neppure possa sostenersi trattarsi nella specie di una chiesa, la quale dovendo per sua natura considerarsi come destinata a pubblico uso, debba perciò rientrare nella categoria dei beni spettanti al pubblico demanio; da poichè se nel diritto romano, per la influenza che la religione esercitava sul regime politico, una cosa, tostochè fosse divenuta sacra, era sottratta al commercio, dichiarata imprescrittibile, quand'anche non avesse servito che ad uso privato, nel diritto moderno i beni sottratti al commercio sono quelli destinati al pubblico uso; nè può sollevarsi alcun dubbio che gli oratorî e le chiese, che hanno per loro natura i caratteri di fondazioni private, dirette a scopo di privata comodità, possano perdere siffatta qualità, perchè vi si esercitino funzioni di culto ed a questa sia ammesso ad intervenire anche il pubblico per concessione del fondatore: e molto meno si è mai dubitato nè si può dubitare che le chiese palatine sieno oratorî privati che rientrano nel patrimonio particolare della Corona ".

Le conclusioni quindi a cui giunge la Cassazione con questo suo ultimo giudicato relativo al nostro assunto sono:

1° Che le chiese consacrate al culto cattolico non solo sono *beni* e quindi suscettibili di proprietà, ma possono formare anche oggetto di privata proprietà.

2° Che questo diritto di privata proprietà non è perciò incompatibile col fatto che in questa chiesa si esercitino le funzioni del culto ammettendovi anche il pubblico ad intervenire alle medesime.

Con ciò crediamo di aver dimostrato che anche secondo il vigente diritto italiano le chiese sono beni, e perciò anche suscettibili di privata proprietà.

Avv. Francesco Atzeri-Vacca
Dottore Collegiato nella R. Università di Cagliari.

(1) *Riv. di dir. eccles.*, vol. II, p. 527; *Foro Ital.* 1893, I, 822.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.
(Sezione penale)
20 aprile 1896.

Pres. Risi *ff.* P. — *Est.* Romano.
Causa Cha.

Rifiuto od omissione di atti d'ufficio — Parroco — Rettifiche degli atti dello stato civile anteriori al 1866 — Rifiuto od omissione — Art. 178 del Codice penale — Sentenze che ordinano la rettifica — Copie autentiche.

Le Regie Patenti del 26 giugno 1837 vennero abrogate colla promulgazione del Codice civile, e perciò i parroci, depositari degli atti dello stato civile assunti precedentemente al 1866, non possono, invocando le dette Patenti, rifiutarsi di eseguire sugli atti stessi le annotazioni di rettifiche ordinate dai Tribunali a norma del Codice civile (1).

Qualora rifiutino od omettano di eseguire tali annotazioni, si rendono colpevoli del delitto previsto dall'art. 178 del Codice penale (2).

Ma non è ad essi imputabile l'omissione delle annotazioni se non vengono loro presentate le copie autentiche delle sentenze che le hanno ordinate.

Don Francesco Cha era imputato del delitto previsto dagli art. 178 e 207 codice penale, per avere nella sua qualità di ufficiale di stato civile per gli atti anteriori al 1866, omesso di eseguire sugli atti di matrimonio 3 febbraio 1857, n. 4 e 9 luglio 1865, n. 13, esistenti nei suoi registri parrocchiali, le annotazioni delle rettifiche ordinate dal tribunale di Asti con le sentenze 19 maggio e 24 giugno 1895.

Il pretore di Asti, con sentenza 14 dicembre 1895, dichiarò non farsi luogo a procedimento per inesistenza di reato. Ne appellò il pubblico ministero; ma il tribunale penale di Asti, con sentenza del 5 marzo ultimo, confermò il pronunziato del pretore.

Considerò il tribunale che per l'articolo 48 del R. decreto, 30 novembre 1865, contenente le disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile, i parroci continuano a conservare gli atti di nascita, matrimonio e morte da essi precedentemente assunti e vengono autorizzati a rilasciarne copia, sono equiparati agli ufficiali dello stato civile. Se per quella disposizione continuano ad avere forza le disposizioni in allora vigenti, devono tuttora avere vita tutte quelle prescrizioni che a quell'epoca regolavano la materia in esame.

Nè a menomare l'importanza di tale prescrizione vale quella cui accenna l'appellante pubblico ministero, che trovasi scritta nell'art. 5 delle disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale, pubblicate con regio decreto 25 giugno 1865, in quanto, pur prescindendo che l'articolo 48 sia di data posteriore, è pur vero che, quantunque la nuova legge regoli la intera materia dello stato civile, nessuna disposizione venne a modificare l'art. 48, di guisa che il parroco don Cha è sempre depositario incaricato esclusivamente della custodia degli atti esistenti nel proprio archivio, quando si consideri che lo stesso, non soltanto per tassativa disposizione di legge è obbligato a conservare gli atti medesimi, ma, funzionando da ufficiale dello stato civile, deve, in seguito a richiesta, rilasciarne copia.

Conseguentemente, per non consegnare dichiarazioni meno esatte, dev'essere messo in condizioni di provvedere, ove occorrano, a tutte quelle rettifiche che possono venire ordinate dalle autorità, le quali soltanto deve eseguire quando gli vengano imposte colle formalità indicate dalle leggi che regolano quel servizio speciale. E poichè con la promulgazione del codice civile non venne abro-

(1-2) Confor. stessa Cass. 16 maggio 1892, ric. Re (vol. III, p. 104).

gata la precedente legislazione, che affidava ai parroci quelle funzioni; che anzi, con posteriore prescrizione, si obbligavano a conservare gli atti esistenti, ne consegue che devono avere forza tuttavia le regie patenti 26 giugno 1837, che approvano il regolamento relativo. Ma, dato pure che non potessero ritenersi applicabili le disposizioni anteriori, ai sensi degli art. 403 cod. civ. e 846 cod. proc. civ., si avrebbe dovuto trasmettere, non al sindaco, ma al parroco funzionante da ufficiale dello stato civile, le due copie originali delle sentenze del tribunale, perchè la richiesta annotazione di rettifica in margine all'atto non poteva essere eseguita dall'incaricato dello stato civile presso l'ufficiale comunale, il quale detiene esclusivamente i registri degli atti assunti posteriormente alla promulgazione del codice civile.

Quando la legge accenna all'operazione da farsi dall'ufficiale dello stato civile, presuppone che questo abbia a sua disposizione gli atti rettificati, ed il parroco, per gli atti anteriori al 1866, è considerato ufficiale dello stato civile e come tale a lui doveva affidarsi l'incarico delle annotazioni, tanto vero che il tribunale, con le due sentenze, a lui ordinò di provvedere al riguardo. Volendosi ritenere applicabili le disposizioni del regio decreto 15 novembre 1862, il procuratore del re, ai sensi dell'art. 138, avrebbe dovuto farne domanda al parroco, presentando contemporaneamente le copie autentiche delle sentenze. Essendo state presentate al parroco soltanto semplici copie desunte per opera del segretario comunale da altre sentenze autentiche trattenute nel proprio ufficio, le annotazioni fatte dal parroco, se non in tutto conformi al disposto dell'art. 141 dell'ordinamento dello stato civile, constatano per altro l'avvenuta rettificazione degli atti.

Contro questa sentenza ricorre il pubblico ministero, producendo col primo mezzo la violazione dell'art. 5 del cod. civ., essendo rimaste abrogate le anteriori disposizioni per assoluta incompatibilità delle antiche colle nuove disposizioni, che regolano tutta la materia.

Col secondo mezzo denunzia l'inesatta applicazione dell'art. 48 del regio decreto 25 novembre 1865, n. 2606, mentre la seconda parte del suddetto articolo riguarda soltanto la conservazione e il rilascio delle copie di quegli atti, e non possono riferirsi all'esecuzione delle sentenze di rettificazione, le quali, emanate sotto l'impero delle nuove disposizioni, debbono per conseguenza essere eseguite con le norme precise stabilite dalle nuove disposizioni del codice civile.

Attesochè la violazione dell'art. 5 delle disposizioni del codice civile sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale denunziata dal pubblico ministero è patente. Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, o perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Il Tribunale erroneamente ritenne che con la promulgazione del codice civile non venne abrogata la precedente legislazione che affidava ai parroci il conservare gli atti di nascita, matrimonio e morte, e a rilasciare le copie e che devono avere forza tuttavia le regie patenti del 26 giugno 1837; queste evidentemente rimasero abrogate, e i parroci conseguentemente, depositari degli atti assunti precedentemente al 1866, e per essi considerati ed equiparati agli ufficiali dello stato civile, non possono invocare le regie patenti, ma sono obbligati ad eseguire sugli atti da essi conservati le annotazioni delle rettifiche ordinate dai tribunali a norma delle disposizioni del codice civile. Erroneo è anche l'argomento desunto dal citato articolo 48 del regio decreto 30 novembre 1865, posteriore a quello del 25 giugno 1865, perchè *leges posteriores ad priores pertinent nisi contrariae sint*; e il decreto del 30 novembre, che affidò ai parroci la conservazione degli atti anteriori al 1866, nulla ha di contrario al-

l'ordinamento dello stato civile che regola la intera materia, anzi, equiparandoli per quegli atti agli ufficiali dello stato civile, volle che ai doveri di questi ufficiali dello stato civile, volle che ai doveri di questi ufficiali fossero sottoposti ai termini del nuovo ordinamento.

Ma, se la denunziata sentenza per questo argomento errato non si può mantenere, dev'essere mantenuta per l'altro argomento: per essersi ritenuto che al parroco don Cha non furono trasmesse le copie autentiche delle sentenze del tribunale, che ordinavano le rettifiche, ma semplici copie; imperocchè tanto l'articolo 138 del regio decreto 15 novembre 1865, quando l'art. 403 cod. civ., dispongono imperativamente che chi promuove le rettificazioni deve presentare all'ufficiale dello stato civile copia autentica delle sentenze passate in giudicato. E le disposizioni sopra citate sono imperative: *devono*; tanto che è lecito inferire che, quando all'ufficiale dello stato civile (ed al parroco per gli atti da lui conservati) non si presentano le copie autentiche delle sentenze di rettificazione, l'ommissione delle annotazioni non è imputabile a mente dell'art. 178 cod. pen.

Imperocchè la omissione o il rifiuto dipende, non dalla negligenza o dal dolo del pubblico ufficiale, ma dal fatto di colui che chiede la rettifica, che non presenta il documento che la legge reputa necessario e indispensabile a che il pubblico ufficiale adempia ai doveri del suo ufficio.

E ciò basta perchè il ricorso del Pubblico Ministero sia rigettato.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso ecc.

Cassazione di Roma.

14 aprile 1896.

Pres. Tondi, P. — *Est.* Troise

Alessandrini c. *Alessandrini Finaguerra.*

Giuspatronato individuale — Designazione delle linee — Vocazione congiuntiva — Mancanza di uno dei chiamati — Diritto di accrescimento a favore del superstite — Clementina *Plures de jure patronatus* — Lunga osservanza — Diritto di presentazione - Separazione dall'esercizio — Sentenza — Motivazione.

Ritenuto con interpretazione sovrana dal magistrato di merito che il fondatore intese istituire un patronato a favore solamente ed unicamente di due individui, discendenti uno dall'agnazione, l'altro dalla cognazione, è manifesto che trattasi dell'istituzione di un patronato individuale, rimpetto al quale la designazione delle linee è fatta soltanto ad demonstrationem; *a denotare cioè, insieme con gli altri requisiti, quelli a cui il diritto di patronato veniva accordato.*

Trattandosi di patronato individuale, al quale erano chiamati congiuntamente due parenti, se uno di questi viene a mancare, colla linea alla quale doveva appartenere, il patronato per diritto di accrescimento si consolida per intiero a favore dell'altro della linea superstite.

La Clementina Plures de jure patronatus *trova applicazione nel caso del patronato lineare, e non in quello nel quale non si verifica l'ipotesi da essa prevista, in cui tutte le persone di una linea concorrano* in istirpes, *rimpetto alle altre linee, ed* in capita *fra loro.*

Non dedotta la lunga osservanza colle note caratteristiche di quella immemorabile che si sostituisce al titolo, il magistrato, libero nel suo apprezzamento, può discutere di questa osservanza considerandola in sè stessa e di escluderla.

La separazione del diritto di patronato dall'esercizio del medesimo è possibile nella vocazione lineare e non in quella personale, poichè nel caso di patronato individuale, e non collettivo, il diritto stesso si confonde col suo esercizio.

Manca di sostrato l'accusa di avere la Corte di merito limitato il diritto di patronato alla sola presentazione, trasandando quel complesso di prerogative che ne determinano il contenuto, quando siasi disputato non della esistenza del patronato, ma soltanto se esso ad uno solo od a più si spettasse.

Con istromento 12 ottobre 1517 il sacerdote don Angelo Atti istituì una cappellania laicale di patronato attivo nella chiesa di S. Pietro e Paolo di Morro d'Alba, disponendo che il diritto di nominare il cappellano spettasse a due dei suoi successori discendenti, uno dal suo

ceppo, cioè dall'agnazione paterna, e l'altro dalle sue sorelle carnali, ossia dalla cognazione, i quali due individui dovevano essere *seniores*, *antiquiores aetate*, *praestantiores*.

Nel 1547 il vescovo di Senigallia riconobbe il diritto di patronato in Galeotti Piersante e Vitali Bartoli Angelo e loro stirpi.

Estinta la linea agnatizia, il patronato fu esercitato da individui della linea cognatizia, cioè da individui delle famiglie Vitali e Alessandrini, e nell'epoca della soppressione era esercitata da Gesualdo Alessandrini di Francesco, che l'esercitò nel 1853, nel 1857, ed una terza volta nel marzo 1860.

Nicola Pierdicchi intanto, mettendo innanzi il decreto del vescovo, che aveva riconosciuto il diritto di patronato nel Piersante Galeotti e nel Vitali-Bartoli Angelo e loro stirpi, pretendendo di aver diritto allo svincolo dei beni della cappellania, citò innanzi al Tribunale di Ancona tutti gli interessati, per sentir dichiarare che il patronato della cappellania appartiene ai discendenti tutti di Francesco Alessandrini, e quindi anche ad esso attore.

Il Tribunale dichiarò estinte le linee agnatizia e cognatizia, ma la Corte con giudicato 3-10 maggio 1893 dichiarò esistente tuttora la linea cognatizia Vitali-Alessandrini, e che in essa si consolidò lo intero diritto di patronato.

Ritornate le parti innanzi al Tribunale, questo riconobbe che al 3 gennaio 1861 il patronato spettava al solo Gesualdo Alessandrini Finaguerra, ed accolse le domande della figlia di lui ed erede marchesa Augusta Alessandrini-Finaguerra, riconoscendo in lei il diritto allo svincolo, e rigettando quelle del Pierdicchi e degli altri convenuti.

Si appellavano di questa sentenza Alessandrini Alessandro e Maria Barbagallo, in rappresentanza del figlio minore Alessandro Pierdicchi, succeduto al padre naturale Nicola Pierdicchi.

La Corte, ritenuto che si trattava nella specie di un semplice patronato attivo, si fa a ricercare a chi esso spettasse nel 3 gennaio 1861, epoca in cui venne soppressa la cappellania, perchè è al patrono attivo che, a senso dell'art. 15 della legge di soppressione del 3 gennaio 1861 n. 705 del regio commissario Valerio, i beni si debbono devolvere.

La Corte dalle tavole di fondazione ricava che il patronato attivo venne accordato solamente ed unicamente a due individui, discendenti uno dall'agnazione paterna e l'altro dalla cognazione, e ne deduce che, estinta la linea agnatizia del fondatore, per diritto di accrescimento il diritto di patronato si consolidò nella sola linea cognatizia, nella quale doveva essere esercitato da un individuo, *senior*, *antiquior*, *praestantior*.

Nè, per essere estinta l'agnazione, il patronato, spettante ad uno dell'agnazione, divenne ereditario per dedurne che la metà dei beni spetti al Pierdicchi e l'altra metà al patrono della linea cognatizia, imperocchè questo avviene col tramutamento del patronato da gentilizio in ereditario, quando l'intera serie dei chiamati sia estinta, non quando sono chiamate due linee all'esercizio simultaneo del patronato, perchè in questo caso ha luogo il diritto di accrescimento, tanto più legittimo, in quanto il patronato, comecchè subbiettivamente possa talvolta esercitarsi anche da più persone, tuttavia oggettivamente si considera come un diritto indivisibile.

La Corte poi soggiunge che, a prescindere da quanto sopra, è perentorio osservare che, nel caso in esame, non può dubitarsi che il diritto di patronato si è per intero consolidato nella linea cognatizia, giusta la dichiarazione contenuta nella sentenza 3-10 maggio 1893, nè è lecito contrastare su questo punto.

Nè, dice la Corte, puossi mandar buona la pretesa che due dovendo essere i patroni, estinta la linea agnatizia, due dovevano essere i patroni della linea cognatizia, perchè il diritto di accrescimento fa che colui, in favore del quale si verifica, concentra in sè tutti i diritti del mancante, e, se si ammettesse

la pretesa, il diritto di accrescimento in favore del patrono della linea cognatizia svanirebbe del tutto, perchè il medesimo nulla in sè medesimo concentrerebbe ed acquisterebbe, ma l'acquisto si farebbe da un altro individuo della cognatizia, diverso da quello che in questa linea fosse il vero patrono, locchè ripugna al concetto dell'accrescimento.

Decide poi in fatto la Corte che, essendosi estinta la linea agnatizia e consolidato il patronato nella cognatizia, e che uno solo poteva avere il diritto di patronato, quegli cioè che avesse i tre requisiti richiesti dal fondatore, è chiaro che al 3 gennaio 1861 questo diritto competeva al Gesualdo Alessandrini-Finaguerra, perchè nella linea cognatizia, esso solo, unico superstite dei tre figli di Francesco Alessandrini, si trovava *ad esistere e ad avere i tre suddetti requisiti*, ed era per giunta nel possesso del diritto di patronato, tre volte esercitato nel 1853, 57, 60.

E ne conchiude che il diritto allo svincolo competeva alla sola di lui figlia ed erede Augusta Alessandrini-Finaguerra.

Si obbietta, dice la sentenza, dai *contradditori di quest'ultima*, che il diritto derivante dall'atto di fondazione venne in seguito modificato ed esteso in forza *dell'osservanza* e *della prescrizione* e modificato dal decreto del Vescovo, che riconobbe il diritto di patronato a tali Galeotti Piersante e Vitali-Bartoli Angelo ed alle loro stirpi, senza riguardo alla condizione dell'anzianità. Esteso in forza dell'osservanza e della prescrizione, perchè si ha che il diritto di nomina non fu sempre esercitato in *una linea dal solo anziano*, ma anche da altri della famiglia simultaneamente.

Risponde la Corte che i decreti vescovili, in fatto di conferimento di beneficii, non sono regolatori di diritto, bensì attributori di possesso, vedendo se i presentati abbiano i requisiti voluti dal diritto canonico, ma non possonoe ssi modificare la legge di fondazione.

All'altra obbiezione poi risponde che il fatto compiutosi contro il diritto, salve eccezioni stabilite dalla legge, non può aver valore alcuno. Che una lunga osservanza può prendersi in considerazione dal giudice, quando manchi il titolo di fondazione, o sia ambiguo; perchè in tali casi l'osservanza testifica, in certo qual modo, che esistette un atto di fondazione conforme alla osservanza stessa, o che fu in quella foggia sempre interpretato.

Ma nel caso in esame queste condizioni non ricorrono, ond'è cosa che non ha giuridica base ricercare il diritto in una osservanza che, non solo non concorda, ma contraddice alle tavole di fondazione. Sicchè, se concorsero *di fatto* alla nomina del cappellano altri della famiglia a cui non spettava, perchè per le tavole spettava solo al più anziano individuo discendente dalla cognazione, ciò non costituisce alcun diritto per chi l'invoca.

Respinge del pari la Corte, per difetto delle condizioni essenziali, la prescrizione, e conferma la sentenza di primo grado.

Alessandrini Alessandro ricorre per:

1° Violazione della regola che l'accrescimento si fa da porzione a porzione, non da persona a persona. JUST., cap. IV, § 4, L. 33 in fin *Dig. De usufructu;*

2° Violazione della Clementina *Plures de jure patronatus* e del canone di giurisprudenza patronale e fidecommissaria, che, designate dal fondatore due linee di chiamati, tutte le persone comprese in una linea concorrono *in stirpes* rimpetto alle altre linee, ed in *capita* fra loro;

3° Violazione della regola vigente nel giuspatronato, che, chiamata la famiglia (l'agnazione e la cognazione), non abbia luogo alcuna prerogativa di grado, ma quelli di grado più remoto s'intendono chiamati coi più prossimi;

4° Contraddizione nei motivi, articolo 360, n. 6, 361, n. 2, procedura civile;

5° Falsa applicazione della legge 15 agosto 1867, art. 4 e 5.

Attesochè il ricorso, muovendo dal presupposto che nella specie si sia in tema di patronato *prettamente* famigliare, censura la sentenza per le violazioni indicate nei cinque mezzi del gravame, ed arriva a questa conclusione, che il patronato, per conseguenza del verificato diritto di accrescimento, piuttosto che ad uno solo della linea cognatizia, si appartenesse, come di diritto, e per gli effetti dello svincolo, almeno ai due di questa linea, che possedevano le condizioni dal fondatore richieste.

Ma questo presupposto del ricorso contraddice al contenuto delle tavole di fondazione, le quali, con interpretazione sovrana, sono state dalla Corte di merito intese nel senso, che esse istituivano un patronato a favore *solamente ed unicamente* di due individui, discendenti uno dall'agnazione, l'altro dalla cognazione, sicchè è manifesto che il fondatore intese istituire un patronato individuale, rimpetto al quale la designazione delle linee fu fatta soltanto *ad demonstrationem:* a denotare cioè, insieme con gli altri requisiti, quelli, a cui il diritto di patronato si accordava.

Nè la sentenza, interpretando così, cadde nella contraddizione accennata nel quarto mezzo del ricorso, per avere insieme affermato che il diritto di accrescimento si era operato a vantaggio del solo della cognazione, che raccoglieva in sè le condizioni prescritte nelle tavole di fondazione, ed affermato altresì che, mancata la linea agnatizia, il patronato si era consolidato nella cognatizia.

La contraddizione non esiste, imperocchè dal contesto di tutta la sentenza, e massime dalle sue argomentazioni, si trae che fu pensiero della Corte che il patronato era a favore dei discendenti specialmente designati; e, se lo disse consolidato nella linea cognatizia, questa espressione ritrova la sua ragione nel rapporto che correva fra la linea ed il chiamato che a lei apparteneva.

Caduto così il presupposto del ricorso, cadono del pari le censure.

Non regge quella che denuncia la violazione delle regole dello *jus accrescendi*, imperocchè, se il patronato era individuale e due erano i parenti che congiuntamente vi erano chiamati, è evidente che, mancato uno di questi, con la linea alla quale dovea appartenere, l'accrescimento si verificasse in favore dell'altro della linea superstite.

L'accrescimento invece a vantaggio della linea che non era direttamente chiamata, e quindi di quelli che le appartenevano, avrebbe importato la violazione della regola che lo *jus non decrescendi* si spetta al chiamato *conjunctim;* ed il chiamato congiuntamente, come si è rilevato, era l'individuo della linea, non la linea considerata in sè stessa.

Nemmeno ha valore l'accusa che la Clementina *Plures* sia stata violata, imperocchè la rubrica *in plures haeredes unius ex pluribus patronis transit jus patronatus per stirpes*, e l'applicazione che se ne fa nella *vocem dumtaxat unius habebunt in presentatione rectoris*, dicono abbastanza che essa, che avrebbe certamente ritrovata la sua applicazione nel presupposto del ricorso, del patronato lineare, riesce inapplicabile nel caso in esame, nel quale non si verifica la ipotesi della Clementina, in cui tutte le persone di una linea concorrono *in istirpes* rimpetto alle altre linee ed *in capita* fra loro.

Non regge neanche la censura che la sentenza abbia violato la regola che nel patronato famigliare non vi ha prerogativa di grado, ma tutti di qualunque grado s'intendono chiamati.

E non regge, imperocchè si è già dimostrato che, essendo il patronato personale, manca la base di fatto del concorso dei più; concorso possibile soltanto nella vocazione collettiva, in cui, sebbene l'esercizio sia in uno, il diritto può essere in molti.

Il *quarto mezzo* del ricorso, oltre che per la contraddizione di sopra discorsa, muove rimprovero alla sentenza per non avere ragionato della osservanza centenaria, che si opponeva al diritto del

singolo, ritenendo invece che codesta osservanza si mettesse innanzi, o come mero fatto, o come elemento d'interpretazione del titolo originale.

Però quella censura manca di fondamento. Se si tiene ragione delle difese innanzi al giudice di merito, nella comparsa del ricorrente che precedè la sentenza della Corte, non si legge nessuna conclusione specifica intorno a questa immemorabile, o centenaria che voglia dirsi.

Nelle conclusioni precedenti e nelle difese delle altre parti in causa si dedusse, è vero, l'osservanza, ma non la si dedusse con le note caratteristiche di quella immemorabile che si sostituisce al titolo, perchè ne fa presumere un altro a lei conforme. E la Corte, libera nel suo apprezzamento, discusse di questa osservanza, considerandola in sè stessa, e l'escluse.

Altronde vuolsi osservare che la doglianza in ogni caso si spunta contro l'apprezzamento della Corte, che negò i caratteri della immemorabile, che fanno questa assorgere alla dignità di titolo e li negò alla osservanza che si allegava, dicendo: « a parte pure ogni riflesso « sulla sua durata e sulla sua conti- « nuità ».

Finalmente al rimprovero che la sentenza abbia falsamente applicata la legge di soppressione 15 agosto 1867, confondendo il diritto col suo esercizio, agevolmente si risponde che, se si può separare il diritto dall'esercizio, questa separazione è possibile nella vocazione lineare e non personale, ma, poichè nella specie il patronato era individuale e non collettivo, il diritto stesso col suo esercizio si confondea.

Che poi la sentenza abbia illegalmente limitato il diritto di patronato alla sola presentazione, trasandando quel complesso di prerogative che ne determinano il contenuto, codesta accusa manca di sostrato, perchè non si disputava già della esistenza del patronato, ma soltanto si contendeva se esso ad uno solo od a più si spettasse.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Cassazione di Roma

(Sezione penale).

7 aprile 1896.

Pres. Risi *ff.* P. — *Est.* Perfumo.

Opere pie — Consegna di documenti, carte e libri — Rifiuto — Contravvenzione all'articolo 85 della legge 17 luglio 1890 — Elemento indispensabile.

Per dar luogo alla contravvenzione di cui all'art. 85 della legge 17 luglio 1890 è elemento indispensabile la ricerca del fine dell'imputato diretto ad eludere le disposizioni della legge e frustrarne l'efficacia, quando persistette nel rifiuto della consegna dei documenti, registri, libri e carte dell'opera pia.

Verso la fine del secolo XVI, in occasione di vari legati lasciati in suffragio delle anime del Purgatorio venne istituito coi legati stessi nella Chiesa collegiale di Santa Maria Maddalena in Monte Rotondo un'opera pia sotto il titolo del Purgatorio. L'amministrazione dei beni del pio Istituto fu affidata ai cittadini nominati dal Consiglio comunale; e così fu tenuta sempre sino all'epoca presente come risulta da varii decreti del Cardinale Corsini vescovo della Diocesi, e dei suoi successori, specialmente nelle occasioni delle Sante Visite.

Per effetto delle leggi di soppressione e conversione si procedette alla conversione dei fondi stabili del pio Luogo, in conseguenza della quale fu dalla Direzione generale del Fondo pel culto trasmesso al Sindaco, per essere consegnato all'amministrazione laica, un certificato del consolidato italiano 5 per cento intestato all'Opera pia.

Stavano così le cose, quando per la prima volta il Cardinale Serafini vescovo della Diocesi, con decreto 9 gennaio 1890 confermato nella Santa Visita del 17 settembre 1891, ordinò l'istituzione di una Commissione composta dei priori delle Confraternite e dei Luoghi pii sotto la presidenza del Vicario foraneo di Monterotondo con incarico di regolare l'amministrazione, e sorvegliare all'andamento di tutti gli obblighi ed uffici di ciascuna Opera pia. Per effetto di tale decreto l'attuale Vicario foraneo di Montero-

tondo, canonico Francesco Leggi, assunta la veste di presidente della commissione di nomina vescovile nel 1892, richiese al Comune la consegna dei titoli di rendita, e di ogni altro numerario di pertinenza dell'Opera pia del Purgatorio tenuti dalla Commissione di nomina municipale. Avutone rifiuto, promosse nel fine medesimo regolare giudizio contro il Comune, ma in tutti i gradi di giurisdizione non ebbe esito favorevole per l' attore, essendone sempre state rigettate le istanze. Risulta dai giudicati emanati in tal giudizio di essersi ritenuto costantemente che dalla fondazione dell'Opera pia l'amministrazione sia stata sempre tenuta dalla Commissione laica di nomina comunale, e che un tale stato di fatto non potè subire alcuna modificazione dal decreto del Cardinale Serafini del 9 gennaio 1890, quando tutte le opere pie di qualsiasi specie già si trovavano sotto l'impero delle leggi del regno.

In conformità di tali giudicati, esaurite inutilmente le pratiche amministrative per indurre il Vicario foraneo, canonico Leggi, a consegnare alla commissione di nomina municipale i registri, carte, ed ogni altra spettanza della pia Opera di cui era possessore, si fecero al medesimo legali intimazioni per la consegna stessa all'Opera pia, avente diritto ad ottenere la consegna dei libri e carte inservienti alla amministrazione stessa, e persistendo non ostante il Leggi nel rifiuto, venne denunciato all'autorità giudiziaria come responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 85 della legge 17 luglio 1890 sulle Opere pie.

Portata la causa al giudizio del Pretore di Monterotondo, questi, con sentenza 19 settembre 1895, condannò il Leggi alla multa di L. 100, alla restituzione delle carte, e di ogni altra cosa di pertinenza dell'Opera pia.

Produsse appello l' imputato, sostenendo che non aveva egli mai avuto il possesso dei libri e delle carte dell'Opera pia, e che la disposizione della legge invocata non sia applicabile ai libri e carte di un'Opera pia esclusiva di culto non trasformata, quale l'Opera pia del Purgatorio; ma il Tribunale di Roma con sentenza 31 ottobre 1895 lo rigettò pel seguente ordine di considerazioni.

Ritenne in fatto il possesso delle cose domandate nel Leggi; ritenne in diritto che per l'art. 91 della legge 17 luglio 1890 sono equiparate ai legati di culto le Opere pie, essendo tali Opere pur esse soggette alla trasformazione, ai sensi dell'art. 70 della legge medesima; che la legge richiede la possibilità della trasformazione, non richiede la trasformazione verificata; che, così essendo, era evidente la contravvenzione.

Ricorre contro questa sentenza il Leggi, e deduce a sostegno del ricorso mezzi principali ed aggiunti.

« Mezzi principali ». 1° Violazione dell'art. 323 n. 3 cod. proc. pen. essendo la sentenza errata e mancante nella sua motivazione, non avendo il Tribunale esposto motivi sufficienti e giusti per ritenere che il ricorrente fosse incorso nella contravvenzione all' art. 85 della legge 17 luglio 1890.

2° Violazione dell' art. 85 di detta legge, non essendo applicabile la relativa disposizione, se non quando si tratti di istituzione di beneficenza, non già quando si tratti, come nel caso, di un istituto puramente ed esclusivamente di culto.

« Mezzo aggiunto ». Si deduce la violazione e la falsa interpretazione degli articoli 85, 91 e 70 della legge 17 luglio 1890, avendo il Pretore prima, ed il Tribunale poi, ritenuto che, in virtù dell'articolo 91 sono equiparate alle istituzioni di pubblica beneficenza anche le Opere pie di culto, pur quando non sia avvenuta la loro trasformazione. — E' erroneo ritenere che la legge richieda solo la possibilità della trasformazione, e non il fatto che siasi essa verificata. Se ciò fosse vero, inutilmente la legge avrebbe voluto che la trasformazione si compia per mezzo di reale decreto.

Atteso, in ordine ai diversi mezzi del gravame, che tutti si fondano, e si compenetrano in due soli punti, e cioè sull'improcedibilità del fatto per mancanza delle condizioni richieste dalla legge per darsi luogo alla contravvenzione, e sulla

legittimità, o per lo meno, sulla non dolosità del rifiuto per effetto del presupposto di legittima detenzione dei titoli controversi, che, se trattandosi di esecuzione di giudicato civile, che aveva riconosciuto non fondate le pretese del Leggi a richiedere l'amministrazione di beni del pio Istituto, non ostante le contrarie affermazioni dell'autorità gerarchicamente a lui proposta, che di fronte alla legge comune nessuna efficacia potevano esercitare, non era proponibile l'eccezione di improcedibilità per la non seguita trasformazione, dovendo agli effetti della causa ritenersi irrilevante la questione se possa equivalere all'atto la potenzialità incontrovertibile di esso, e cioè alla trasformazione la trasformabilità dell'ente; impegnatasi non pertanto la controversia in dipendenza della legge 17 luglio 1890, e delle relative penalità, non potevano essere sufficienti le indagini limitatamente alla procedibilità del fatto, senza estendersi al momento posteriore, ed esso soltanto integratore del reato, lo scopo e la finalità del rifiuto. — La legge richiede, per dar luogo alla contravvenzione ed alla sua penalità, che il rifiuto alla consegna dei documenti, registri, libri e carte, segua con l'intenzione di eludere le disposizioni, di frustrarne l'efficacia. Elemento quindi indispensabile della causa era la ricerca del fine dell'imputato, quando persistette nel rifiuto della consegna, se cioè diretto ad eludere la legge, ovvero come conseguenza di altra causa. A questa indagine non procedette il Tribunale, il quale, eliminate le eccezioni di improcedibilità, credette di aver esaurito il suo esame, mentre aveva l'obbligo, per costruire il reato, di comprovare il concorso dei due elementi materiale e morale, che necessari in ogni fatto punibile, non lo erano meno nel caso. — Mancando pertanto la sentenza di motivazione su questo punto, deve essere annullata, mandando la causa ad altri giudici pel suo esame.

Per questi motivi, la Corte ecc.

---

(1) Confor. stessa Cass. 12 febbraio 1895 (vol. V, p. 215) e nota ivi. Veggasi pure App. Ancona 29 gennaio 1896 (vol. in corso, p. 368).

Cassazione di Roma.

24 marzo 1896.

Pres. Tondi, P. — *Est.* Rocco-Lauria.

Capitolo di Magliano Sabina
c. *Provincia dell'Umbria.*

Citazione ad ente morale — Notificazione a chi non è rappresentante dell'ente — Nullità — Incertezza assoluta dell'ente chiamato in giudizio — Ricerca non necessaria.

È rettamente dichiarata la nullità della citazione notificata a chi non ha la rappresentanza dell'ente morale, che si vuol chiamare in giudizio, senza procedere alla ricerca dell'incertezza assoluta o meno dell'ente stesso (1).

Considerando che per l'art. 138 Cod. proc. civ. la citazione per i Corpi morali riconosciuti dalla legge si notifica al capo o superiore, o, naturalmente, a chi è destinato ad averne la rappresentanza in giudizio. Col seguente art. 145 n. 3, la citazione non notificata in detto modo per i corpi morali è nulla. Posto dunque in fatto che chi per l'art. 212 della vigente legge com. prov. rappresenta la Provincia in giudizio sia il presidente della Deputazione provinciale e non il Prefetto della Provincia, non rimane al magistrato se non dichiarare nullo senz'altro l'atto di appello.

Dove la legge fulmina la nullità, si vieta al giudice sostituirvi altro criterio equitativo o di analogia per non applicare la dura nullità fulminata. E così accade che non sia lecito ricorrere, nell'applicare il numero 3 dell'art. 145 all'art. 138 menzionato, al criterio che si prescrive nel numero 2 dello stesso art. 145 per le formalità stabilite dagli art. 133 e 134, alla ricerca, val dire, se l'inosservanza di quelle formalità menasse ad incertezza assoluta sulle persone, sulla domanda e simili. Se la legge ha provveduto con distinte disposizioni al caso della rappresentanza dei Corpi morali, fulminandovi la nullità, ed a quello degli altri casi con richiedere la ricerca dell'incertezza, significa che non abbia voluto applicare al caso che essa

ha valutato e sanzionato con la nullità ciò che ha permesso negli altri casi. La Corte di merito quindi ha giudicato correttamente, ritenendo la nullità dell'atto di appello notificato a chi non rappresentava in giudizio l'Amministrazione provinciale e non procedendo alla ricerca dell'incertezza assoluta o meno. Eliminata poi la possibilità della ricerca rispetto al caso sanzionato da nullità, torna indifferente che la Corte di merito abbia erroneamente stimato applicabile la cennata ricerca all'attore e non anche alla parte convenuta.

Che, ammessa la nullità dell'atto di appello, la sentenza della Corte di merito passò in giudicato non appena decorso il termine utile ad appellare; tempo che decorse prima della comparizione della Provincia. Sicchè quando questa comparve si erano già verificati la nullità dell'appello ed il conseguente passaggio in regiudicata della sentenza appellata. Stante il diritto quesito del giudicato, non ha potuto sanarsi l'atto di appello con la comparizione della Provincia.

Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

20 marzo 1896.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Mosca.

Parrocchia di Camerano

c. *Amministrazione del Fondo pel culto.*

Cappellania coadiutorale — Caratteri sostanziali — Interpretazione dell'atto di fondazione — Giudizio di fatto.

Emette giudizio di fatto incensurabile in cassazione la sentenza che, disputandosi se una data cappellania sia coadiutorale, dopo avere esattamente definito i caratteri sostanziali della cappellania coadiutorale e dichiarato di consistere questi nell'obbligo imposto all'investito di adempiere per lo meno in gran parte agli oneri del parroco e di doverli soddisfare per obbligo principale e permanente, interpetrando poi l'istromento di fondazione dagli obblighi imposti al cappellano, con apprezzamento di fatto, viene a ritenere che nella cappellania in esame non si riscontrano gli estremi della coadiutoriale (1).

Cassazione di Roma.

17 marzo 1896.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Brancia.

Gargiulo, vescovo di Oria

c. *Intendenza di Finanza di Lecce.*

Ricorso per cassazione — Cosa giudicata — Art. 517 n. 7 del Cod. di proc. civile.

Sequestro di manoregia — Mensa vescovile — Vacanza — Abbandono della residenza — Tassa di manomorta — Denunzia fatta dal subeconomo — Validità.

Tassa di manomorta — Accertamento delle rendite presunte — Criterio principale — Art. 21 del Regolamento.

La censura della sentenza, in base all'articolo 517, n. 7, del Cod. proc. civile, non può aver luogo che quando il giudice di merito sia incorso in errori di diritto nel valutare gli estremi giuridici costituenti la cosa giudicata, ovvero quando sia provato il concorso di detti estremi nella prima sentenza ed il giudice abbia, non ostante ciò, giudicato in senso opposto.

All'amministrazione manu regia *dei beni delle mense vescovili si fa luogo tanto nel caso dell'assoluta vacanza, quanto in quello dell'abbandono della residenza senza la permissione del Governo; ed anche in quest'ultimo caso è da ritenersi valida la denunzia pei fini della tassa di manomorta fatta dal subeconomo, legittimo amministratore dei beni.*

L'art. 21 del Regolamento sulla tassa di manomorta pone come principale criterio per l'accertamento delle rendite presunte il confronto di altri immobili situati nelle stesse condizioni, e solo in mancanza degli elementi di questo confronto consente di ricorrere al criterio dei frutti del triennio.

Osserva in dritto che col primo mezzo si sostiene la violazione della cosa giudicata racchiusa nella prima sentenza della Corte d'appello del 10 marzo 1876, la quale, secondo il parere dei ricorrenti, aveva dato al Vescovo il dritto di discutere intorno alla base della liquida-

---

(1) A costituire la coadiutoria parrocchiale non è richiesto che gli obblighi imposti formino la totalità delle cure e mansioni del parroco. Cass. di Roma 8 febbraio 1893 (vol. IV, p. 349); App. Torino 2 dicembre 1895 (vol. in corso, p. 281).

zione del reddito effettivo, ed indipendentemente dall'accertamento fatto per la tassa di manomorta. Si dicono quindi violati gli art. 1350 n. 3, 1351 cod. civile, 517 n. 6, ed 8, 361 n. 2, 360 n. 6 codice di procedura civile.

Questo supremo Collegio ha più volte proclamato la massima, che la facoltà data dal n. 8 dell'art. 517 del codice di procedura civile d'impugnare col ricorso per cassazione una sentenza contraria ad altra precedente pronunziata tra le stesse parti sul medesimo oggetto, e passata in giudicato, non importi che la Corte di cassazione abbia la potestà di esaminare anche in fatto il contenuto della prima sentenza, quante volte questa dia luogo a dubbiezze e sia suscettiva d'interpretazione. La missione affidata a questo Collegio è limitata alla censura degli errori di diritto dei giudici di merito, e ciò risulta dall'insieme delle disposizioni racchiuse nel detto art. 517. La censura adunque non può aver luogo che quando il giudice di merito sia incorso in errori di diritto nel valutare gli estremi giuridici costituenti la cosa giudicata, ovvero quando sia provato il concorso di detti estremi nella prima sentenza ed il giudice abbia, non ostante ciò, giudicato in senso opposto; poichè in questa ipotesi il giudizio è di puro dritto. Ma, quando si apre l'adito ad una questione di fatto, quale si è l'interpretazione del precedente giudicato, per determinare se in esso si contenga o no la cosa giudicata, questo esame non può essere devoluto che al magistrato del merito, il cui criterio a tal riguardo è insindacabile.

La questione discussa dalla prima sentenza della Corte di appello riguardò l'applicabilità del principio del *solve et repete*, per effetto del quale il tribunale aveva dichiarato inammessibile allo stato l'opposizione del Vescovo. Avendo la Corte limitato il *solve et repete* al solo capo relativo al pagamento della tassa di manomorta, veniva meno ogni altra ragion di decidere, tanto vero che la Corte rinviò le parti innanzi al Tribunale per l'esame del merito. La centenza della Corte fu una mera interlocutoria nella forma e nella sostanza, non contenendosi nella parte dispositiva alcuna decisione, ma il solo ordine di procedersi alla liquidazione nei modi di legge. Se dalle altre espressioni del dispositivo, del pari che da un periodo della motivazione può nascere il dubbio che la Corte abbia inteso di disporre la liquidazione in base degli affitti o di altri documenti (in opposizione cioè al criterio voluto dalle leggi speciali, le quali pongono a base della liquidazione l'accertamento già fatto per la tassa di manomorta), ciò equivale a dire che trattisi d'una sentenza per lo meno dubbia e suscettiva d'interpretazione. La questione perciò dal campo del diritto si riporta in quello di fatto. E la Corte, interpretando appunto il precedente giudicato da lei stessa profferito, si convinse in fatto che esso non avesse in nulla pregiudicato il modo della liquidazione, sì da ammettere un modo differente da quello prescritto dalla legge, perchè niuna questione a tal riguardo si era proposta nè esaminata, nè risoluta sia pure implicitamente, ma si fosse limitata a dichiarare l'inapplicabilità del *solve et repete*. E, per render ragione del suo convincimento, soggiunge che il rinvio della causa al Tribunale per procedere alla liquidazione ne' modi di legge non importi che questa debba farsi in modo anzichè nell'altro. Inutilmente i ricorrenti si sforzano di dimostrare che la questione intorno al modo della liquidazione fosse stata sollevata, e che abbiano da porsi in confronto le deduzioni delle parti con la motivazione ed il dispositivo della sentenza. Perciocchè ciò equivale a censurare direttamente l'interpretazione fatta dal magistrato di merito, il che non è ammesso per legge. Aggiungasi che il giudicato in esame, se accenna alla produzione dei documenti e dei rilievi delle parti, trova la sua giustificazione nell'art. 11 della legge suddetta del 1866, secondo il quale la tassa di manomorta non può formare la base intangibile della liquidazione, potendo questa essere modificata

nei casi di beni le cui rendite fossero state omesse nella denunzia, o fossero sfuggite alla revisione degli agenti demaniali.

Non sussiste da ultimo l'allegato difetto di motivazione, sia per non essersi risposto alle specifiche deduzioni dei ricorrenti, sia per non essersi la Corte occupata dei motivi racchiusi nel giudicato, nè aver discusso intorno all'esistenza d'un giudicato implicito. La sentenza denunciata ha tenuto conto di tutto, ed ha dato del suo giudizio sufficiente ragione.

Osserva che col secondo mezzo si adduce la violazione degli art. 1 e 5 del decreto 13 settembre 1874, 5 della legge 21 aprile 1862, 3 del regolamento 13 settembre 1874, 4 del decreto 26 settembre 1860, 1, 2 e 4 del decreto 17 febbraio 1861, per essersi ritenuta valida la denunzia pei fini della tassa di manomorta fatta dal subeconomo che non ne aveva la facoltà nella semplice assenza del Vescovo, quando cioè il beneficio non era vacante, ed era legalmente rappresentato dal vicario generale. La sentenza denunziata, dopo aver ricordato la prescrizione dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866, ritiene provato in fatto dai documenti esibiti dagli stessi ricorrenti attuali, che il Vescovo Margarita nel 1860 abbandonò la residenza per motivi politici, e che il Governo, nello esercizio della suprema regalia della Corona sui beni della Chiesa, ordinò, con decreto dell'8 gennaio 1861, il sequestro dei beni delle mense i cui titolari avevano abbandonate le sedi, e con ministeriali del 20 ottobre e 18 dicembre 1861 affidò l'amministrazione dei beni della mensa di Oria alla locale Commissione diocesana. Prosiegue a dire che per l'antica e per la nuova polizia ecclesiastica all'amministrazione *manu regia* dei beni delle mense vescovili facevasi luogo nel caso, tanto dell'assoluta vacanza, quanto dell'abbandono della residenza senza permissione del Governo. A tal proposito rammenta il dispaccio del 5 aprile 1795, il decreto 7 ottobre 1815, i reali rescritti del 5 e 12 ottobre 1836, gli art. 2 e 5 del decreto 17 febbraio 1861, e l'art. 33 del regolamento dell' 8 dicembre 1861 per l'Economato generale. E conclude, che a ragione s'ingerirono nell'amministrazione dei beni della mensa d'Oria, dapprima la Commissione diocesana, poi il regio procuratore del Tribunale di Lecce, ed indi il subeconomo. Imperocchè (osserva la sentenza) essendo per l'articolo 5 della legge del 21 aprile 1862 stati obbligati i rappresentanti delle mense vescovili a fare la denuncia delle rendite fra giorni sessanta, ben fu proceduto dal subeconomo nel 1863, essendo egli in quel tempo legittimo amministratore dei beni per l'illecito abbandono della sede da parte del Vescovo. Rispondendo poi all'obbiezione, che ora dai ricorrenti si ripete, che per l'art. 4 del decreto 26 settembre 1860, esteso alle provincie meridionali con l'altro decreto 17 febbraio 1861, agli economi generali era specialmente affidata l'amministrazione delle mense vescovili vacanti, osserva che la special cura dell'economo generale non escludeva quella dei subeconomi locali, e che con l'art. 33 del regolamento 18 dicembre 1861 veniva stabilito dovere i subeconomi prendere possesso ed amministrare in nome e per conto dell'Economato generale i beni dei benefici vacanti minori e maggiori, fra i quali ultimi sono senza dubbio comprese le mense vescovili. Questo ragionamento fonda tutto su testi di legge e su la più stretta logica; e questo Collegio non potrebbe che ripeterlo, senza nulla variare od aggiungere. Se il subeconomo era tenuto ad amministrare i beni del beneficio per l'assenza del Vescovo, è evidente che a lui incombeva il diritto e l'obbligo di far la denunzia nel termine di legge, costituendo ciò un atto di amministrazione. Giova poi riflettere che quando anche la denuncia del subeconomo fosse a reputarsi irregolare, la legge 13 settembre 1874, al pari della precedente del 1865, stabiliva che il periodo della tassa fosse triennale; sicchè il Vescovo poteva dopo ciascun triennio ottenere la notificazione della primitiva denunzia. La sentenza ha ritenuto in fatto

che il Vescovo fece propria la denunzia del subeconomo, perchè essendoglisi notificata una liquidazione suppletiva nel 1872, nella quale si ricordava l'accertamento fatto su la denunzia del subeconomo, osservò soltanto doversi escludere un fabbricato suo proprio, il che fu dal ricevitore eseguito. Non sussistono adunque le violazioni di legge dai ricorrenti accennate.

Osserva che con l'ultimo mezzo si accusa la Corte di non aver tenuto conto che al momento della denunzia pei fini della tassa di manomorta i beni non erano fittati, e che quindi bisognava osservar le norme dettate dagli art. 6 della legge 21 aprile 1862 e 24 e 26 del relativo regolamento 25 settembre 1874, e di aver erroneamente ritenuto che quelle norme non fossero prescritte sotto pena di nullità. Donde si trae la violazione dei detti articoli. Giova ripetere l'osservazione poc' anzi fatta, che se i beni erano fittati, e se il subeconomo agì in controsenso della legge, niuno impediva al Vescovo di rifare dopo il triennio la denunzia. Ma, a parte ciò, la Corte osserva che niun testo della legge del 1862 e del relativo regolamento richiede sotto pena di nullità che il denunziante sia tenuto ad esibire, quanto ai beni rustici non fittati, una nota indicante la quantità e qualità del prodotto nel triennio precedente, e che su questa nota il ricevitore debba stabilire la rendita. Quest'affermazione è esattissima, ma la Corte enunciò altra ragione decisiva. Disse, infatti, che l'articolo 21 del regolamento pone come principale criterio per l' accertamento delle rendite presunte il confronto di altri immobili situati nelle stesse condizioni, e solo in mancanza degli elementi di questo confronto consente di ricorrersi al criterio dei frutti del triennio. Dal che trae la logica conseguenza che legalmente operarono ed il subeconomo ed il ricevitore allorchè si attennero al criterio principale dettato dalla legge. Non può dunque parlarsi di violazioni di legge, per non essersi seguito il criterio prescritto in via sussidiaria e subordinata.

Per questi motivi, la Corte rigetta ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite)
16 marzo 1896.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Bandini.

Consorzio dei vivi e dei morti in Parma c. *Ministero dell'interno.*

Opere pie — Trasformazione — Qualità dell'istituzione — Scopo di questa — Competenza giudiziaria — Competenza amministrativa — IV Sezione del Consiglio di Stato — Risoluzione di conflitto — Dichiarazione di competenza dell'autorità giudiziaria — Eccezione di cosa giudicata.

Venendo contestato sia dallo stesso ente minacciato di trasformazione, sia da altri interessati, tanto la qualità di istituzione pubblica, quanto lo scopo della beneficenza o altro fine consimile, unica autorità competente a conoscere di siffatta controversia è l'autorità giudiziaria (1).

Soltanto nel caso in cui non venga sollevata contestazione alcuna sulla natura giuridica della istituzione, sulla sua qualità pubblica e sul vero suo fine, può l'autorità amministrativa far uso delle facoltà di concentramento e di trasformazione attribuitele dalla legge; e in tal caso è competente a decidere la IV Sezione del Consiglio di Stato (2).

La Corte suprema di Roma, come giudice dei conflitti, deve dichiarare la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere se un determinato ente abbia i caratteri di istituzione pubblica, e perciò da non potersi assoggettare a trasformazione, senza che possa prendere cognizione dell'eccezione di cosa giudicata desunta da sentenze che avrebbero già definito il carattere giuridico del detto ente.

(*Omissis*) - Considerato che il Consorzio dei vivi e dei morti costituito nella Cattedrale di Parma col rogito Zeffi del 27 febbraio 1304, nel primo motivo del ricorso

---

(1-2) Queste massime stabiliscono, secondo noi, rettamente i limiti della competenza dell'autorità giudiziaria e di quella amministrativa; si veggano le precedenti decisioni della stessa Cass. 26 maggio 1895 (vol. V, p. 275), 11 gennaio 1896 (vol. in corso, p. 95).

proposto avanti la IV Sezione del Consiglio di Stato accusa di eccesso di potere il regio decreto del 24 febbraio 1895, assumendo di avere esplicitamente impugnato, anche prima dell' emanazione del decreto medesimo, di essere una Confraternita od altro *istituto* qualunque, d' indole pubblica, si chiami pure Confrateria, Congrega, Congregazione e simili; e nel secondo motivo del ricorso antedetto qualifica d'illegittimo il suindicato decreto reale, perchè esso Consorzio, sorto in forza di contratto risultante da istrumento notarile e nato per libero consenso di un determinato numero di associati aventi la qualità di beneficiati, chierici o preti, della Cattedrale, è un ente di carattere privato, il quale vive da circa sei secoli indipendente da qualunque autorità ecclesiastica o civile, sotto l'impero della legge comune alla pari di ogni altra persona giuridica, fisica o morale che sia, e nell' intrinseca sua natura è in sostanza una di quelle associazioni e fondazioni private, che per il chiaro disposto dell'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, serie 3ª, non sono contemplate da questa legge. Con questo secondo motivo pertanto, meglio che col primo, il Consorzio dei vivi e dei morti ha realmente proposto nel suo ricorso una questione di diritto privato, che pone in contestazione, a riguardo di uno di quei corpi morali che il codice civile considera come persone giuridiche, il diritto di continuare ad esistere e di essere mantenuto nel godimento di quel complesso di diritti personali e patrimoniali che lo stesso codice chiama diritti civili.

Considerato che questa essendo la vera questione sollevata dal Consorzio dei vivi e dei morti coi primi due motivi del suo ricorso, non occorrono molte parole per dimostrare che l'unica autorità competente a conoscere della questione suddetta è necessariamente l'autorità giudiziaria, la quale, sotto le garanzie di uno statuto costituzionale, è l'unica autorità che abbia avuto dalla legge il mandato di conoscere e definire se una persona giuridica esiste, qual'è l'intrinseca sua natura, e se esistendo come persona privata, possa essere, o no, spogliata di tutti o di una sola parte di quei diritti personali o patrimoniali, il cui godimento è dal codice civile garantito ad ogni cittadino, sempre che non ne sia decaduto per condanna penale.

Considerato che l'amministrazione degli ospizi civili di Parma e il regio Ministero dell'interno nella spiegata qualità di parte in causa, hanno preso a sostenere l'assunto che anche della surriferita questione di puro diritto civile privato può e deve conoscere la 4ª Sezione del Consiglio di Stato per le seguenti due ragioni:

Primieramente, perchè la legge 17 luglio 1890 ha deferito unicamente alla autorità amministrativa di pronunciare sulla applicabilità dell'art. 70 alle varie istituzioni designate nel successivo articolo 91 e col concedere unicamente ad essa siffatta facoltà, ha pur dovuto attribuirle per imprescindibile necessità anche la competenza a conoscere della natura dell'ente da trasformarsi, ossia delle condizioni tutte che rendono applicabile siffatto provvedimento, la prima delle quali, naturalmente, è sempre quella del carattere intrinseco e dell'essenza o natura dell'ente medesimo; imperocchè non è possibile concepire l'una facoltà disgiunta dall'altra, essendo le indagini rispettive e i rispettivi apprezzamenti collegati per ragione di mezzo a fine. Di ciò infatti persuadono e la lettera e lo spirito della legge. La lettera, sì perchè l'articolo 91 della legge 17 luglio 1890 nel suo n. 2, dopo aver ricordate le Confraternite, Confraterie, Congreghe, Congregazioni, usa pure la locuzione « ed altri consimili istituti », non potendosi constatare se tal somiglianza esista o no senza spingere lo sguardo e l'esame sull'indole dell'ente, e sì perchè negli articoli 81 e 92 della surriferita legge il legislatore ha voluto specificamente demandare alla cognizione della 4ª Sezione i ricorsi e le impugnative contro i provvedimenti definitivi in materia di trasformazione, estendendo, per questi casi, la competenza della detta 4ª Sezione

fino all'esame ed alla pronunzia in merito.

Lo spirito, perchè trattasi di legge speciale informata ad un concetto politico, la quale regola tutta la materia delle istituzioni pubbliche di beneficenza con adeguati criteri, così nelle disposizioni di sostanza come in quelle di forma e di procedura; e per quella parte che si riferisce ad istituti di indole diversa dalle Opere pie, da essa contemplati al solo oggetto di mutarne il fine, ha veramente il carattere di *eversiva*, ed è ispirata da un concetto speciale, del quale si è voluta, per ragioni di pubblico interesse, l'applicazione uniforme e sollecita mediante la unicità della giurisdizione e la sommarietà del procedimento.

In secondo luogo, e in subordinata ipotesi, aggiungono i due resistenti, che nell'attuale fattispecie non sarebbe mai il caso di ordinare il rinvio delle parti avanti l'autorità giudiziaria, perchè questa sulla questione ora nuovamente suscitata si è già pronunziata con sentenza passata in giudicato, avendo già riconosciuto e proclamato con le sentenze del Tribunale e della Corte di appello di Parma dell'anno 1868, che il Consorzio dei vivi e dei morti ha il carattere e la natura di Confraternita.

Considerato che il primo assunto dei due resistenti qui sopra riferito è sostanzialmente errato, dappoichè con la legge del 17 luglio 1890 non si è inteso punto di menomare o restringere a totale beneficio della 4ª Sezione del Consiglio di Stato la giurisdizione affidata all'autorità giudiziaria, la quale nei rapporti del diritto privato, è la sola che abbia competenza a conoscere della esistenza, o no, di un ente o corpo morale come persona giuridica e dell'intrinseca sua natura di istituto pubblico o privato, in relazione ai diritti personali e patrimoniali a lui garantiti.

La distinzione fra istituti pubblici e istituti privati retti dai codici civili e di commercio è fatta con tutta chiarezza nella suindicata legge del 17 luglio 1890, e nessuna disposizione si trova in essa, la quale autorizzi a ritenere che si è inteso di mettere in balìa del Ministero dell'interno e della 4ª Sezione del Consiglio di Stato tutte quante le persone fittizie sorte da secoli nell'attuale regno d'Italia, ossia tutti quanti gli enti o corpi morali legalmente riconosciuti, che il codice civile considera come persone capaci di diritti e di obbligazioni.

Tanto in relazione al suo oggetto e scopo principale che è quello del riordinamento degli istituti di beneficenza in armonia coi nuovi bisogni e con le nuove inclinazioni della progredita società civile, quanto in relazione ai suoi oggetti secondari e transitori delle riforme nell'amministrazione e delle mutazioni nel fine, la legge surricordata contempla soltanto gli istituti pubblici sì civili che ecclesiastici; e per quanto appunto riguarda i suindicati mutamenti di fine e il conseguente diritto di trasformazione, le attribuzioni affidate al Ministero dell'interno e alla 4ª Sezione in grado di reclamo contro il provvedimento definitivo si limitano a conoscere, per gli istituti equiparati alle istituzioni di pubblica beneficenza, se sia venuto a mancare il fine loro, se per il loro fine più non corrispondano ad un interesse pubblico e se col volgere del tempo siano divenuti superflui per essere stato in altro modo al fine medesimo pienamente e stabilmente provveduto.

E' pertanto una vera esagerazione il sostenere che la ingerenza e la vigilanza governativa affidate dalla legge 17 luglio 1890 al Ministero dell'interno si sono estese e si sono volute proprio estendere in un paese retto a sistema costituzionale, fino al punto di mettere da parte l'autorità giudiziaria e menomarne la giurisdizione, onde attribuire esclusivamente al detto Ministero la facoltà di conoscere e giudicare della natura intrinseca di qualunque istituzione e della sua indole pubblica o privata; poichè tale assunto non è sussidiato nè dalla lettera, nè dallo spirito di detta legge, ed è anzi esplicitamente escluso dalla legge medesima.

Non è sussidiato dalla lettera, poichè la frase « ed altri consimili istituti »,

usata nel n. 2 dell'art. 91, esprime soltanto che le indicazioni ivi contenute sono state fatte in modo dimostrativo e non tassativo; e la dichiarazione contenuta nell'ultimo capoverso del successivo articolo 92, ove è detto che contro il provvedimento definitivo in forma di decreto reale è ammesso il ricorso alla 4ª Sezione del Consiglio di Stato anche per il merito, altro non significa che la detta 4ª Sezione ha sempre il diritto di conoscere, in linea di revisione, dei giudizi ed apprezzamenti di opportunità e di convenienza economica o politica, che possono avere indotto il Ministro a proporre l'impugnato provvedimento. Nel merito di cui è parola nel detto capoverso non può essere stato compreso anche il giudizio sulla natura pubblica o privata della istituzione, perchè la legge si riferisce soltanto alle istituzioni pubbliche e spiegare efficacia unicamente quando questa qualità di istituzione pubblica sia fuori di contestazione. Le questioni di merito pertanto riservate al Ministero e alla 4ª Sezione sono se il fine dello istituto sia mancato, se non più corrispondente ad un bisogno pubblico o già in altro modo pienamente assicurato; poichè sono queste le sole indagini e i soli giudizi che la legge ha voluto affidare all'autorità amministrativa.

Non è sussidiato dallo spirito, perchè se è vero che la legge del 17 luglio 1890 è una legge speciale informata ad un concetto politico di riforma e di riordinamento di tutte le istituzioni pubbliche aventi per fine la beneficenza o altro oggetto consimile, onde per il loro funzionamento, meglio armonizzano con le variate condizioni della società civile, è per altro vero ancora che la legge medesima ha inteso ispirarsi a quei principii di libertà e di garanzie costituzionali su cui è basato l'attuale ordinamento civile, e non ha potuto quindi neppure pensare di dare facoltà al potere esecutivo di sopprimere sotto le apparenze di una trasformazione anche gli enti di natura privata riconosciuti come persone giuridiche legalmente esistenti.

Ed è per ultimo esplicitamente escluso dalla legge medesima, perchè nel suo articolo 82 è detto in lettera che sono fatte salve le disposizioni dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865 n. 2248 e delle altre leggi che regolano la competenza amministrativa e giudiziaria; di maniera che non è neppure concepibile che in grazia della legge in esame sia stata in qualche modo offesa la regola di che nell'art. 2 del detto allegato E, ove si è proclamato che sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico.

Conseguenza adunque immediata e diretta di tutte le suesposte considerazioni quella è, che venendo contestata sia dallo stesso ente minacciato di trasformazione, sia da altri interessati, tanto la qualità di istituzione pubblica, quanto lo scopo della beneficenza o altro fine consimile, unica autorità competente a conoscere di siffatte contestazioni è sempre l'autorità giudiziaria, perchè con le dette contestazioni si pone in questione lo stato personale dell'ente in relazione ai diritti patrimoniali a lui garantiti dal codice civile. E unicamente nel caso che non venga sollevata contestazione alcuna sulla natura giuridica della istituzione, sulla sua qualità di pubblica o privata, e sul vero suo fine può l'autorità amministrativa fare uso delle facoltà di concentramento e di trasformazione che sono a lei attribuite dalla legge le tante volte ricordata.

Ultimo corollario adunque delle anzidette considerazioni quello è, che, nell'attuale fattispecie, la minacciata trasformazione del Consorzio dei vivi e dei morti potrà essere compiuta, solo quando dalla competente autorità giudiziaria sarà stata riconosciuta la intrinseca sua natura di istituzione pubblica equiparata alle istituzioni di pubblica beneficenza, e sarà stato così in lei escluso il preteso carattere di associazione privata di mutua assistenza fra un determinato numero di beneficiati addetti alla Cattedrale di Parma.

Considerato che non può essere oggi accolto neppure il secondo assunto dei

due resistenti, perchè questa Corte suprema è chiamata a conoscere dell'attuale questione di competenza in base alle combinate disposizioni dell'art. 41 della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato e degli art. 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 1877, n. 3761; e dovendo spiegare quella speciale giurisdizione che dall'anzidetta legge 31 marzo 1877 è stata a lei affidata qual giudice supremo per la risoluzione dei conflitti di attribuzione, ha più che il diritto, il dovere di uniformarsi scrupolosamente alle disposizioni della legge medesima, la quale nel suo articolo 4 sancisce esplicitamente queste due massime come criterii fondamentali per l'esercizio della speciale giurisdizione superiormente indicata, le massime cioè: *a*) che la decisione sulla competenza deve essere determinata dall'oggetto della domanda; *b*) e che la detta decisione non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità dell'azione.

Considerato che in ossequio al primo di questi due precetti della legge, la Corte deve oggi dichiarare la competenza della autorità giudiziaria a conoscere della questione sollevata dal Consorzio dei vivi e dei morti coi primi due motivi del ricorso diretto alla 4ª Sezione del Consiglio di Stato, poichè nella sostanza quei due motivi contengono la sua demanda, la quale ha per oggetto di far riconoscere e dichiarare che esso Consorzio non è una vera Confraternita, un'altra istituzione pubblica del genere di quelle contemplate sotto il n. 2 dell'articolo 91 della legge 17 luglio 1890, ma è una istituzione di natura affatto privata che, nata nel secolo decimoquarto, non si crede ancora decrepita e ritiene di aver diritto di continuare a vivere senza essere trasformata.

Considerato che in ossequio al secondo dei precetti surriferiti la Corte medesima, funzionante oggi come giudice dei conflitti, non può e non deve prender cognizione della eccezione della cosa giudicata desunta dalle sentenze parmensi del 1868, perchè tale eccezione ha per iscopo di dimostrare la improponibilità dell'azione per essere stata questa già esaurita avanti la competente autorità giudiziaria e richiamando di sua natura la eccezione medesima a delle indagini di fatto e di diritto, attiene evidentemente per la sua valutazione, al giudizio sul merito, al quale non potrebbe oggi essere sottratta senza incorrere nel doppio inconveniente di fare disimpegnare nello stesso tempo da questa Corte suprema due funzioni ben distinte, quella cioè di giudice dei conflitti e quella di autorità giudiziaria competente a conoscere di una eccezione, la quale, nei procedimenti ordinari, non può essere mai proposta per la prima volta in grado di cassazione, e di spogliare inoltre le parti interessate di tutte le garanzie dell'anzidetto procedimento, comprese quelle sostanziali del doppio esame e dei rimedi straordinari di rivocazione e cassazione.

Per questi motivi, la Corte ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

21 gennaio 1896.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Innocenti.

Compagnia di S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo in Roma c. Demanio dello Stato.

Confraternite e congregazioni romane — Caratteri giuridici dell'istituto — Indemaniamento dei beni — Competenza dell'autorità giudiziaria.

Lo stabilire i caratteri giuridici ed il modo di esistenza di uno speciale istituto per definire la sua vera condizione di stato e la sua precisa natura all'effetto di dedurne, in confronto della legge 20 luglio 1890, se il medesimo abbia diritto di rimanere nel possesso e godimento dei suoi beni patrimoniali, o se invece questi debbano essere indemaniati, è controversia che rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria (1).

---

(1) Lo statuire intorno alla natura giuridica dell'ente morale controverso è indagine di competenza dell'autorità giudiziaria. In questo senso è costante la giurisprudenza della suprema Corte di Roma; veggansi le decisioni 26 marzo 1895 e 11 dicembre 1894 (vol. V., pag. 275, 342).

Il Prefetto di Roma con nota del 14 maggio 1891 partecipava in via di urgenza al regio commissario della Compagnia di S. Michele Arcangelo ai Corridori in Borgo, che il Ministero dell'interno aveva dato il suo assenso, affinché fosse applicato alla medesima l'articolo 11 della legge 20 luglio 1890 sui provvedimenti per la città di Roma.

Contro la disposizione ministeriale partecipata con la detta nota gli amministratori del nominato istituto promuovevano ricorso innanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato per ottenerne la revoca, ed intanto la sospensione, sostenendo che l'istituto medesimo aveva tutti i caratteri di una vera e propria opera pia, come era stato pure riconosciuto da un decreto reale, e non poteva quindi essere colpita dalla sanzione dell'art. 11 della sopracitata legge.

A sua volta l'Amministrazione del Demanio eccepì l'inammissibilità del ricorso, perchè non diretto contro un provvedimento definitivo. Nel merito poi dedusse, che era una questione di stato, e perciò di puro diritto civile, quella sollevata dalla ricorrente Compagnia; questione che non poteva certamente prendersi ad esame e decidersi dalla IV Sezione, siccome di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.

Sul riflesso, che la questione principale stava appunto nel definire la natura del ricorrente istituto, dipendendo unicamente dal modo di risolverla il dichiarare se fosse o meno applicabile nel caso l'art. 11 della legge del 20 luglio 1890, e che le osservazioni fatte dalla parte controricorrente si traducevano in una vera eccezione d'incompetenza per ragione di materia, la IV Sezione, con pronunciato dell'11-30 novembre 1891, rinviava gli atti alle Sezioni unite di questa Corte, perchè pronunziassero sulla detta eccezione.

Attesochè non occorre una lunga indagine per stabilire a quale autorità, se cioè all'amministrativa, ovvero alla giudiziaria, spetti l'esaminare e risolvere la controversia insorta, in occasione dell'applicazione della legge 20 luglio 1890, tra la Compagnia di S. Michele Arcangelo ai Corridori in Borgo e l'Amministrazione del Demanio. Nel mentre, infatti, si assume da questa ultima che la nominata Compagnia, e per la sua indole, e per il suo scopo, è uno dei sodalizi contemplati nell'art. 11 della legge, e che per conseguenza i beni costituenti il suo patrimonio sono soggetti all'indemaniamento; all'opposto quella sostiene di essere un istituto di beneficenza, non colpito perciò dalla citata legge, ed a sostegno del proprio assunto invoca un decreto reale del 14 aprile 1890, che ebbe appunto a riconoscerla come opera pia. L'autorità adunque competente a decidere una tale controversia è certamente la giudiziaria, e non già l'amministrativa, trattandosi di stabilire i caratteri giuridici, ed il modo di esistenza di uno speciale istituto, per definire la sua vera condizione di stato, e la sua precisa natura, e ciò all'effetto di dedurne, in confronto della legge del 20 luglio 1890, se il medesimo abbia diritto di rimanere nel possesso e godimento dei suoi beni patrimoniali, o se invece debbano questi essere indemaniati.

Per questi motivi, la Corte, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezione penale).
13 gennaio 1896.

Pres. De Cesare, P. — *Est.* De Gennaro
Pubblico Ministero c. *Gattini.*

Questua sulla pubblica via — Contravvenzione — Passaggio di processione.

La questua sulla pubblica via costituisce contravvenzione all'art. 84 della legge di pubblica sicurezza, anche se fatta per ordine del parroco durante il passaggio di una processione (1).

Il parroco Anselmo Gattini, Luigi Carratta e Gaetano Dolci, con sentenza

(1) Confr. stessa Cass. 20 dicembre 1895 (vol. in corso, pag. 166), 20 giugno 1890 (vol. I, pag. 130) e relative note; Cons. di Stato 16 maggio 1890 (vol. I, p. 212).

del Pretore di Traversetolo del 18 ottobre 1895, vennero condannati ad un giorno di arresto per ciascuno per avere in contravvenzione della legge di P. S. l'uno ordinata, e gli altri due eseguita una questua religiosa fuori dei luoghi destinati al culto, cioè sulle pubbliche strade di Basilicagoiano durante il passaggio per tali vie di una processione ecclesiastica.

Sull'appello de' condannati il Tribunale di Parma, con sentenza de' 16 novembre detto, in riforma di detto pronunziato, dichiarò non farsi luogo a procedimento penale, sulla considerazione di non potersi dire vietata la questua fatta lungo le vie, su cui la P. S. ha dato il permesso che la processione passasse, perchè durante tal passaggio le vie suddette costituiscono un luogo destinato a tale speciale atto di culto.

Il P. M. chiede l'annullamento di tal sentenza per violazione dell'art. 84 della citata legge.

Osserva il supremo Collegio che tal ricorso è ben fondato. L'articolo suddetto, data facoltà all'autorità di P. S. di permettere talune questue dirette agli scopi ivi prefissi, soggiunge nel capoverso: « Ogni altra questua o colletta, comprese le questue religiose fuori dei luoghi destinati al culto, è punita. »

Cosiffatta disposizione, nulla avendo di generico, vieta in modo assoluto le questue religiose allorchè vengono eseguite fuori de' luoghi destinati al culto, e tali luoghi, giusta il di loro senso naturale e giuridico, altri non sono che i luoghi addetti all'adorazione della divinità, e nei quali convengono i devoti per l'adempimento dei doveri della religione che professano, ivi compiendosene le relative cerimonie e le rituali funzioni.

Or le pubbliche strade, che invece sono destinate agli usi del pubblico e alla libera circolazione de' cittadini, non possono confondersi con i luoghi suddetti permanentemente destinati alla venerazione ed alla preghiera, nè ai medesimi possono uguagliarsi neanche per una circostanza d'indole transitoria.

Di tal che se un sacerdote o una congrega di fedeli, pur cantando salmodie e inni a lode di Dio, transitano processionalmente per le strade di un Comune o borgata, queste anche durante tal passaggio non perdono la suddetta di loro destinazione, poichè l'*iter publicum* non può mai divenire *res sacra*.

E se l'autorità di P. S. non vietò quella religiosa processione, nè si oppose a farla percorrere per le dette pubbliche vie, con ciò non fu data, nè alle stesse avrebbesi potuto dare una destinazione diversa da quella, che la legge loro assegna, non avendo punto l'autorità di P. S. la facoltà di poter mutare, neanche occasionalmente, i luoghi destinati al culto.

Che per ciò qualora taluno esercita la questua durante il tempo, in cui la processione, lasciato il tempio, percorre le pubbliche strade, il medesimo, faccia pur parte del corteo, e sia pur vestito di cappa bianca, o incaricato dal parroco, contravviene alla legge, avendo questuato non già in un luogo destinato al culto, ma in un luogo pubblico.

Laonde avendo il Tribunale disconosciuti i caratteri giuridici che la legge assegna ai luoghi succennati, violò l'articolo 84 della legge di P. S., e per ciò la sua sentenza dev'essere cassata.

Per questi motivi la Corte accoglie, ecc.

Cassazione di Roma.

22 novembre 1895.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Puccioni.

Pinton c. *Delvio-Vindis.*

Cappellania — Interpretazione di disposizioni testamentarie — Ente autonomo a scopo di culto.

Patrimonio famigliare — Svincolo — Eredi del testatore.

È indifferente il definire, per gli effetti della soppressione, se colle disposizioni testamentarie s'intese di istituire una vera cappellania, bastando l'accertare la fondazione di un ente con dotazione perpetua ed autonoma destinata a specificati oggetti di culto, e quindi compreso nell'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867 (1).

(1) Confr. Cass. di Roma 4 aprile 1892 (vol. III, p. 250) e nota relativa.

Trattandosi di patronato gentilizio o famigliare per essere stati chiamati a goderne i sacerdoti dipendenti dalla linea del testatore, *ne sono esclusi gli eredi, ai quali non compete quindi il diritto di svincolo* (1).

Con testamento del 26 aprile 1765 il sacerdote Demetrio Pinton, dopo aver dichiarato che *nei chiusi vulgo Bongiu* vi era un legato di 12 lire, e che possedeva *una tonca nel luogo detto Mefuias ed una casa*, sulle quali era il carico e peso di far la festa della Vergine Santissima d'Itria, prescrisse che « per entrambi codesti immobili fosse preferito, per esser cosedell'eredità dei Pinton, un sacerdote delle dipendenze, il quale dovesse applicare la messa recitata ogni settimana *pel primo*, ed eseguire la detta funzione con vespero e messa cantata secondo il solito *pel secondo*. »

Detti beni, come costituenti la dotazione d'una Cappellania come sopra fondata sotto l'invocazione di S. Sebastiano, furono dall'ultimo investito della medesima, sacerdote Giov. Maria Delvio Virdis, svincolati nel 12 agosto 1869.

Antioco Delvio-Vindis fu Antonio, fratello ed erede testamentario del sacerdote Giov. Maria Delvio-Vindis, con citazione del 21 luglio 1879 chiamò in giudizio Sebastiano, Maddalena e Demetrio ed altri Pinton, come possessori illegittimi da oltre 15 anni dei beni svincolati nel 1869, perchè fossero condannati a restituirli insieme ai frutti percetti fin dal 1863, epoca in cui della cappellania fu investito Giov. Maria Delvio-Vindis, e chiamò pure in causa il Demanio per ottenere la restituzione del prezzo sborsato per lo svincolo qualora la fondazione non si ritenesse contemplata nelle leggi di soppressione.

L'attore chiese ed ottenne l'ammissione d'un capitolato testimoniale diretto a provare il possesso nei convenuti fin dal 1869 dei due chiusi Mefuias e Bongiu costituenti la dotazione della cappellania, il passaggio dei medesimi nei cappellani che ne fruirono dal 1765 al 1868, e la qualità nello svincolante di ultimo investito della linea chiamata.

In base alle risultanze della pruova testimoniale e ai documenti prodotti, il Tribunale civile di Oristano, con sentenza 29 dicembre 1891, dichiarò soggetti a soppressione i due legati in questione, e ordinò ai convenuti, possessori dei relativi beni, di rilasciarli all'attore coi frutti dal giorno della domanda.

L'appello dei succumbenti fu dalla Corte di Cagliari rigettato con sentenza del 24 febbraio 1894, della quale Pinton Sebastiano e Giovanni, Fione-Pinton Giovanni, Vindis-Del Rio Antioco fu Luigi, Pinton Demetrio e Zedda Girolamo hanno domandato la cassazione per tre mezzi:

1° Violazione degli art. 517 n. 2, 360 n. 6, 361 n. 2 Codice di procedura civile;

2° Nuova violazione di detti articoli e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867, degli art. 685, 687, 693, 2105 e 2135 Codice civile, e del principio: *Nemo plus juris in alium transfere potest quam ipse habeat;*

3° Falsa applicazione dei principii che regolano la materia del gius-patronato, violazione degli art. 3 e 5 della legge 15 agosto 1867, e difetto di motivazione.

Attesochè i convenuti avevano dedotto che non si trattava di cappellanie o legati soggetti a soppressione, e in ogni caso che il sacerdote Giov. Maria Delvio-Vindis non aveva potuto legittimamente svincolarli perchè non era *fra i vocati dal fondatore*, i quali vocati erano *non i sacerdoti parenti, ma i sacerdoti eredi*.

Ora essi dicono che la Corte, ritenendo che non si contendesse più sull'applicazione delle leggi eversive, nè fosse contestato appartenere il sacerdote Delvio alla linea chiamata dal fondatore, partì da due falsi supposti e quindi la sua sentenza è nulla per mancanza di motivazione.

(1) Che il diritto allo svincolo competa ai patroni, e non agli eredi, è deciso da giurisprudenza costantissima. Veggansi Cass. di Roma 8 febbraio 1894 (vol. IV, p. 210), 9 febbraio 1892 (vol. II, 531); Cass. di Palermo 29 agosto 1889 (vol. I, p. 942) e relativa nota.

Attesochè è vero che la Corte cominciò col dichiarare che non era più questione se le due fondazioni del 1765 fossero cadute per effetto delle leggi eversive e che l'ultimo investito sacerdote Delvio-Vindis Giov. Maria potesse svincolare, e che la disputa si limitava a vedere se, svincolate che le ebbe, divenisse prima egli e poi il suo erede proprietario libero ed assoluto dei beni svincolati. Ma è vero altresì che, nonostante tali premesse, la Corte esaminò le questioni proposte dai convenuti e le decise contro i proponenti, dando ragione sufficiente della sua pronunzia, dappoichè osservò:

« 1° che le disposizioni contenute nel testamento del 1765 rivelano abbastanza il concetto del testatore di vincolare in perpetuo i beni indicativi ai pur precisati scopi di culto, *affidandone a preferenza il disimpegnò ai sacerdoti discendenti dalla sua linea* come quella che con siffatti oneri li aveva sempre goduti;

« 2° che non era a farsi caso della locuzione accennante alla preesistenza al testamento degli oneri stessi *(vi è un legato, vi è il censo)* mentre, QUANDO ANCHE CIÒ FOSSE, stava sempre che il possessore si credè in obbligo di dare a entrambi forma giuridica e scritta di quella guisa, e niuno contrasta che egli potesse efficacemente farlo, sia pure a conferma di ciò che era stato e di cui nessuno insorse a reclamare una diversa osservanza;

« 3° che era indifferente definire se le due disposizioni in parola siano o meno Cappellanie, bastando alla ragione del decidere l'aver veduto che costituivano dotazioni perpetue ed autonome con immobili destinati agli specificati oggetti di culto, e che restavano quindi comprese nell'art. 1. della legge 15 agosto 1867;

« 4° che ciò posto, era applicabile l'art. 5 della stessa legge che ne accordava ai patroni lo svincolo;

5° che patroni erano i *sacerdoti discendenti dalla linea del testatore, non già i di lui eredi.* »

E poichè non s'impugnava che a detta linea appartenesse don Vindis Delvio, ne conseguiva essere egli stato in diritto di operare lo svincolo e non aver titolo a contenderglielo gli eredi del testatore, quali erano i convenuti.

Non ha dunque primordio di sussistenza il difetto di motivazione, di che nel primo mezzo del ricorso.

Attesochè si dice nel secondo mezzo:

a) che la Corte non tenne distinto il chiuso *Bongiù*, oggetto del primo legato, dal chiuso *Mefujas*, oggetto del secondo, come i ricorrenti avevano domandato, per essere le disposizioni del testamento relative al secondo legato diverse da quelle riguardanti il primo;

b) che amalgamando i due legati cadde in vari errori; non vide cioè che il secondo essendo un legato *con onere* non fu soppresso, e che essi ricorrenti, possessori del terreno *Mefujas* dal 1863 al 1879, cumulando questo possesso con quello dei loro autori, raggiungevano la prescrizione ultra trentennale in modo da escludere per questo solo motivo ogni avversaria pretesa;

c) che la Corte non disse le ragioni per le quali ritenne doversi i due legati intendere autonomi e perpetui, anzichè semplici legati *con onere;*

d) che ammettendo la preesistenza dei legati al testamento del 1765 doveva ricercare il carattere di enti autonomi e perpetui in un titolo anteriore, perchè il sacerdote Demetrio Pinton non avrebbe potuto mutarne il carattere, e disporre di beni goduti come semplice cappellano.

A queste deduzioni si risponde: 1° che nella comparsa conclusionale di appello i ricorrenti sostennero esser compresi nell'eredità del testatore Demetrio Pinton i fondi *Bangiu* e *Mefuias* perchè le due disposizioni ad essi relative erano legati *cum onere*, e la seconda era anche più chiara della prima; non si propose però una distinzione speciale fra l'una e l'altra; 2° che in detta comparsa non è parola che accenni alla prescrizione ultra trentennale; 3° che la sentenza, interpretando sovranamente le due disposizioni testamentarie, ebbe a dire che

rivelano abbastanza il concetto del testatore di vincolare in perpetuo i due fondi Bongiu e Mefuias a specificati oggetti di culto, ossia di creare una istituzione con carattere di perpetuità per oggetto di culto, e precisamente una di quelle fondazioni o legati pii contemplati nell'art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867, lo che bastano ad escludere la pretesa qualità di legati *con onere;* 4° che la Corte parlò in linea ipotetica *(quando anche ciò fosse) della preesistenza degli oneri al testamento*, alla quale avrebbe accennato il testatore colla locuzione *vi è un legato, v'è il censo;* soggiunse però che il testatore si credè in obbligo di dare forma giuridica e scritta in questa guisa agli oneri stessi, e nessuno contrastava che lo potesse efficacemente fare *sia pure a conferma di ciò che era stato*, e di cui nessuno era insorto a reclamare una diversa osservanza. La Corte dunque in tesi ritenne creata la fondazione o cappellania dal testatore Demetrio Pinton, e soltanto in ipotesi ne ammise la preesistenza consuetudinaria (dimostrata coll'*osservanza* da nessuno impugnata) alla quale egli avrebbe sostituito un titolo scritto, cambiandone in tal modo, come poteva nella sua qualità di patrono, la forma e non la sostanza.

Attesochè avendo la Corte ritenuto in fatto, per interpretazione del testamento del 1765, che si trattava di patronato *gentilizio* o *familiare* per essere stati chiamati a goderne *i sacerdoti discendenti dalla linea del testatore*, e ne erano quindi esclusi *gli eredi*, è vano il rimprovero che alla denunziata sentenza si fa nel terzo mezzo del ricorso, di mancata motivazione e di violazione dei principii che regolano il gius di patronato.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Torino.

31 gennaio 1896.

Pres. Cardone, *ff.* P. — *Est.* Ferrari.

Capitolo cattedrale di Novara
c. *Confraternita di S. Giovanni Battista.*

Enti soppressi — R. Editto 21 maggio 1814 — Ricostituzione — Confraternita eretta in Chiesa sussidiaria della Cattedrale — Diritti del parroco e coadiutori.

Col R. Editto del 21 maggio 1814 si richiamarono in vita le leggi e consuetudini anteriori all'epoca della dominazione francese, ma non si volle far rivivere ipso iure *gli istituti che durante quella erano in fatto stati aboliti, e quindi più non esistevano* (1).

Ma se tali istituti non rivissero ipso iure *poterono però essere efficacemente richiamati in vita non solo con atto nuovo di fondazione, ma anche tacitamente per fatto delle persone interessate e mediante atti inducenti la rinuncia dell'avvenuta soppressione* (2).

La ricostituzione di una confraternita nella chiesa in cui era eretta, non può far cessare i diritti acquisiti dal parroco e coadiutori della Cattedrale, derivanti dal carattere di sussidiarietà di detta chiesa colla stessa Cattedrale, quando non vi sia rinuncia espressa o tacita a tali diritti.

Considerato che delle questioni proposte in causa e decise colla denunziata sentenza il ricorso rileva unicamente quella sul punto che la chiesa di S. Giovanni Decollato in Novara avesse natura di chiesa sussidiaria della Cattedrale, sì che all'arciprete parroco e ai coadiutori di questa spettasse il diritto di liberamente ed indipendentemente dalla confraternita in essa eretta attendervi alla amministrazione dei sacramenti ed alle funzioni parrocchiali, quando fosse richiesto dal servizio religioso per la cura delle anime. Sulla quale questione la Corte di merito colla detta sentenza ritenne anzitutto che la invocata sussidiarietà della chiesa di San Giovanni alla Cattedrale non era stata riconosciuta e voluta dall'atto di convenzione del 1732, presentato all'uopo dai ricorrenti, ma era bensì stata valevolmente ed efficacemente sanzionata mercè le sopravvenute leggi della domi-

(1-2) Confor. da ultimo stessa Cass. 14 maggio 1895 (vol. in corso, p. 356).

nazione francese, ed un provvedimento arcivescovile del 1806 emanato in esecuzione delle stesse, in virtù dei quali, soppressa la confraternita e ridotte le parrocchie della città, la chiesa di quella era stata ascritta come sussidiaria alla cattedrale. E poichè si sosteneva che gli effetti tutti delle leggi della dominazione francese, e così anche la soppressione della confraternita ed il vincolo della sua chiesa erano cessati per il R. Editto del 21 maggio 1814, il quale aveva richiamato in vigore le leggi e consuetudini anteriori al 1800, la Corte negò potersi dare a quell'Editto così ampia interpretazione da paralizzare le conseguenze già avverate delle leggi precedenti, e da far rivivere *ipso iure* i vincoli ed enti per esse di fatto già distrutti.

Ed in questi punti la decisione non è impugnata, nè potrebbe validamente impugnarsi, mentre, quanto alla portata dell'atto del 1732, essa rimane nei limiti dell'interpretazione di una convenzione, interpretazione affidata in modo insindacabile ai magistrati di merito; circa la portata data alle leggi francesi e relativo provvedimento arcivescovile appare in tutto corretta, come è corretta e consona alla più autorevole giurisprudenza per quanto determina gli effetti dell'editto del 1814, del quale fu già ripetutamente deciso che la gravità ed anormalità delle sue statuizioni non consentivano gli venisse data interpretazione più lata di quella che importasse lo stretto significato delle sue parole, nel senso cioè di richiamare bensì in vita le leggi e consuetudini anteriori all'epoca della dominazione francese, ma non quello di far rivivere *ipso iure* gli istituti e vincoli che durante quella erano in fatto stati aboliti, e quindi più non esistevano; chè altrimenti di una legge di pur severa ristaurazione se ne sarebbe fatto una legge di distruzione d'ogni giustizia e dell'ordine pubblico.

Ed è pure in armonia colla meglio assodata giurisprudenza quanto ritenne successivamente la Corte, che cioè in conseguenza del ricordato Editto, se gli enti e vincoli soppressi durante e per le precedenti leggi francesi, non rivissero *ipso iure*, poterono però essere efficacemente richiamati in vita non solo con atto nuovo di fondazione, ma anche tacitamente per fatto delle persone interessate e mediante atti inducenti la rinuncia dell'avvenuta soppressione.

Nè qui pure è impugnata la decisione; senonchè, partendo da cotali giuste premesse, nelle quali sono, se non dettagliati, delineati gli estremi necessarii per la valida ricostituzione degli enti soppressi, cioè la volontà efficacemente dimostrata da tutti gli interessati e la rinuncia espressa o tacita degli aventi diritti in contrario, la denunciata sentenza precipita poi alla conclusione che la chiesa di S. Giovanni aveva cessato di essere sussidiaria della Cattedrale perchè la confraternita in essa eretta si era per fatto proprio ricostituita in tutto il suo organismo e in tutte le sue funzioni; e ciò afferma senza dimostrare e neppure accennare se e come concorrano in concreto i detti estremi.

La sola ragione che si riscontra nella sentenza al riguardo di tale affermazione si è questa, che ne erano prova i documenti in causa prodotti e ricordati nella parte espositiva di essa sentenza. Il che è un'altra nuda affermazione senza valore alcuno, a fronte delle ampie argomentazioni che avevano le parti svolte in causa per dimostrare in vario senso quale dovesse ravvisarsi la portata di detti documenti. Tanto più che essi non erano tali da dover fornire la prova diretta al punto in discussione, la contestata ricostituzione della confraternita nella integrità dei precedenti diritti, ma soltanto quella di fatti dai quali induttivamente potesse argomentarsi che tacitamente fosse stata così ricostituita, onde la maggiore necessità di rilevare i fatti dai documenti emergenti non solo, ma anche la loro attitudine a dar fondamento alle nude argomentazioni.

Senonchè, giustificato pur anco il fatto della ricostituzione della confraternita per poterne concludere che con ciò do-

vessero cessare le ragioni acquisite al parroco e coadiutori della cattedrale sulla di lei chiesa occorreva ancora determinare la sussistenza di efficaci rapporti tra quei due fatti, sussistenza che i ricorrenti avevano espressamente contestata, cercando con ampie dimostrazioni di fare apparire risultare dai documenti che la ricostituzione della confraternita sarebbe in ogni evento avvenuta colla condizione di rispettare i diritti della Cattedrale, e specialmente quelli derivantile dalla sussidiarietà della chiesa di essa confraternita. Ed era pur mestieri che, volendo attribuire alla ricostituzione della confraternita l'effetto di privare la Cattedrale di un diritto, o quanto meno di lederne un legittimo interesse, apparisse come i di lei autorizzati rappresentanti avessero direttamente od indirettamente ciò consentito, rinunciando in modo espresso, od almeno tacito, a quel diritto od interesse. E ciò era stato espressamente rilevato in causa dai ricorrenti, i quali dal difetto di simile assenso e rinuncia traevano una eccezione contro la avversaria istanza.

Ma la sentenza su tutti i detti punti non reca una parola, onde è che se non può dirsi che la decisione contenga violazione di diritto, in quanto i principii regolatori sono stati posti nella sentenza in modo corretto, e non vi ha ragione per ritenere che la Corte se ne sia scostata solo perchè la sentenza nell'esame dei fatti e documenti non declina le ragioni per le quali ritenne concorrere in concreto tutti gli estremi che, secondo quei principii, essa stessa riconosce necessarii perchè potesse scendersi alla conclusione cui giunge col suo dispositivo; questo difetto però, ed il non rilevare essa le specifiche eccezioni al riguardo sollevate dai ricorrenti, la rendono manchevole pel lato della forma, sì che a buona ragione la si appunta di mancare della voluta motivazione in violazione degli art. 360, 361 c. p. c.

Pel che vuolsene pronunciare l'annullamento nel capo riflettente l'esaminata questione, come in quelli delle spese, poichè i medesimi dipendono, se non in tutto, almeno in parte, anche dal detto capo.

Per questi motivi, cassa la sentenza 18 marzo 1895 della Corte d'appello di Torino, e rinvia a quella di Milano, ecc.

Cassazione di Napoli.

22 febbraio 1896.

Pres. Ciampa, P. P. — *Est.* Loffredo.

Martino c. *Rucci.*

Cappellania laicale — Patronato attivo a favore di ente ecclesiastico — Non accettazione dell'ente — Facoltà di nomina conferita al Vescovo — Concordato del 1818 — Potestà del Principe — Commutazione della volontà dei fondatori.

Cappellania laicale — Soppressione — Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 — Devoluzione dei beni ai patroni — Patroni attivi — Patroni passivi — Mancanza di sacerdoti atti alla nomina nelle linee chiamate.

Istituita una cappellania laicale con patronato attivo a favore di un ente ecclesiastico e con patronato passivo a favore di determinate discendenze, e commessa dal Sovrano del tempo, per non accettazione dell'ente, al Vescovo diocesano, in una all'amministrazione dei beni dotalizi, la facoltà di nomina del cappellano in conformità della istituzione, non puossi il patronato attivo reputare caducato.

Dopo il Concordato del 1818, le cappellanie laicali e i patronati laicali e misti erano soggetti alla potestà del Principe, e questi aveva il potere anche di moderare e commutare la volontà dei fondatori, sempre che l'utilità pubblica avesse ciò richiesto.

Per aver diritto alla devoluzione dei beni in applicazione dell'art. 23 del Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, basta trovarsi al tempo della cessazione della cappellania patroni veri ed attuali, sia attivi, sia passivi, ed il fatto che in quel momento non vi fossero sacerdoti atti alla nomina nelle linee chiamate non toglie il diritto ai beni a coloro che si trovavano patroni passivi attuali.

Premesso in fatto che istituita da Carlo Arienzale Chiarizia una cappellania, davasi la proprietà dei beni dotalizi al Capitolo di Santa Cristina di Sepino, lasciandosi al medesimo di scegliere il cappellano fra i discendenti maschi degli eredi Antonio, Gioacchino e Carlo Chiarizia, non che della nipote Maria Cri-

stina Ferrante, ed in mancanza, di nominarlo a sua scelta. Ma non accettata la disposizione dal Capitolo, con risoluzione sovrana del 14 maggio 1851 e posteriore regolamento approvato con regio decreto del 16 febbraio 1852 fu data al Vescovo di Boiano l'amministrazione dei beni e la facoltà di eleggere esso il cappellano con le norme dettate dal fondatore, onde la elezione a cappellano fatta dal Vescovo ai 6 agosto 1852 in persona del sacerdote Vito Mario Rucci, ch'è tuttora godente.

Se non che nel 1889 Giuseppe Martino, che dicea rappresentare le ragioni di tutti gli aventi diritto, si fece a chiedere contro il Rucci il rilascio dei beni per la sopravvenuta soppressione delle cappellanie ed anche per danneggiamento arrecato ai medesimi. E poichè in appello con sentenza del 16 marzo 1894 la Corte di Napoli, pur ritenendo laicale la cappellania, reputava carente di dritto il Martino, sia in quanto al patronato attivo per essere l'esercizio di questo stato demandato al Vescovo, sia in quanto al patronato passivo per non esistenza di sacerdoti aventi diritto a nomina nella soppressione di detta cappellania, ora col ricorso medesimo denunzia la decisione adottata sotto l'uno, come sotto l'altro rapporto.

Ha considerato non potersi revocare in dubbio, che la cappellania prementovata abbia conservato la sua civile esistenza sino a che col quinto dei decreti luogotenenziali del 17 febbraio 1861 tutte le cappellanie ecclesiastiche e laicali cessarono di essere riconosciute, e che in esercizio sia stato sino allora come il patronato passivo quale con l'olografo del 2 aprile 1843 a favore delle linee agnatizie degli eredi Chiarizia e della nipote Ferrante era stato riservato dal fondatore, così il patronato attivo quale per la non accettazione del Capitolo era stato regolato con la sovrana risoluzione del 14 maggio 1851 e regio decreto del 16 febbraio 1852. E' ciò poco discutibile; e quel che più monta, era riconosciuto dallo stesso Martino il quale con avere, come avente diritto al patronato, istituita contro il cappellano Rucci l'azione di rilascio dei beni dotalizii atteso la soppressione sopravvenuta della cappellania, ammetteva con l'esistenza della cappellania la permanenza del patronato; e poichè chiedeva gli si rilasciassero i beni dall'investito non per illegittimità del costui godimento, ma per tutt'altra ragione, evidentemente non conosceva la legittimità della nomina del medesimo e però della prerogativa di patrono attivo che il Vescovo nominandolo aveva esercitata. E ciò posto, ognun vede come sia indarno dire ora col ricorso caducata la disposizione del fondatore per la non accettazione del Capitolo, ed abusiva la traslazione del patronato attivo fatta al Vescovo.

D'altronde supposto sia il caso della caducità, i beni sarebbero stati di spettanza degli eredi legittimi, e l'azione pel rilascio dei medesimi sarebbe a costoro competente, non ai patroni; ma in fatto con la non accettazione del Capitolo la caducità non si era avverata. Che la cappellania dall'Arienzale Chiarizia istituita sia a reputare laicale per mancanza di erezione in titolo non è dubbio, massimamente ora che tale è ritenuto nella denunziata sentenza divenuta giudicato a tale riguardo; e non è a dimenticare che il patronato relativo se per la nomina del cappellano conferita dal fondatore ad un collegio ecclesiastico non era laicale del tutto, era certamente misto per la mantenuta temporalità dei beni dotalizii e per essersi riservato ai laici il patronato passivo.

Ora per la polizia ecclesiastica del regno napoletano, mantenuta in vigore anche dopo il concordato del 1818, le cappellanie laicali e i patronati laicali e misti erano soggetti alla potestà del principe, reputandosi questi annessi al diritto pubblico del regno (r. dispaccio 26 novembre e 2 ottobre 1751 e 6 agosto 1757), ed essendo, per regalia reputata inseparabile della sovranità, riconosciuto al principe di potere anche moderare e commutare la volontà dei fondatori sempre che l'utilità pubblica avesse ciò richiesto, (Rescritto 22 aprile 1769), s'intende age-

volmente come dell'enunciata risoluzione sovrana del 1851 e 1852, e quindi della traslazione al Vescovo diocesano del patronato attivo con l'amministrazione dei relativi beni, non possa la legittimità impugnarsi senza che sia sconosciuto quello che della sovranità era allora concetto fondamentale. Laonde non potendosi reputare non mantenuto in una alla cappellania il patronato a tenore della fondazione, eccetto la sostituzione del Vescovo al Capitolo, non puossi ritenere errata la sentenza la quale ebbe per legittimo e permanente sino alla soppressione della cappellania l'esercizio del patronato attivo da parte del Vescovo suddetto; e quindi tutti i motivi del ricorso coi quali si vuole censurata a tale riguardo la sentenza non ponno non essere respinti.

Ha considerato non potersi dire altrettanto della carenza di dritto creduta ammettere contro il Martino anche in quanto ha rapporto al patronato passivo.

Ragione unica da cui la Corte giudicatrice ha creduto far derivare la carenza di diritto sotto cotesto rapporto, è quella che al tempo della cessazione della cappellania nelle linee a cui beneficio il patronato passivo era stato riservato, non esistevano sacerdoti aventi diritto a nomina; e intanto essendosi riferita all'art. 23 del decreto 17 febbraio 1861, dianzi mentovato, la Corte fa palese l'errore in cui è incorsa nell'interpetrare ed applicare la disposizione medesima. In questa è detto, che dei beni dell'ente la proprietà debba devolversi a coloro che avevano il diritto di patronato al momento della cessazione della personalità civile dell'ente medesimo; e in caso di separazione del patronato attivo da quello passivo debbano i beni essere divisi fra il patrono attivo e il passivo, e ciò importa che per acquistare diritto alla devoluzione non altro occorresse che trovarsi al tempo della cessazione della cappellania, cioè nel 17 febbraio 1861, patroni veri ed attuali sia attivo, sia passivo. Ora l'esistenza di sacerdoti nelle linee chiamate è eventuale, e se dà modo di non fare distrarre il godimento dei beni della cappellania a profitto di estranei, non è essa che costituisce il diritto al patronato, e quindi non è condizione perchè del patronato passivo l'esercizio sia mantenuto vivo. Per lo chè, stessero o non stessero in febbraio 1861 sacerdoti atti alla nomina nelle linee chiamate, non potevasi a coloro che trovavansi allora patroni passivi attuali togliersi il dritto alla metà dei beni in applicazione dell'art. 23 di detto decreto, salvo quanto dal precedente art. 22 è disposto a favore dell'investito. E però non potendo il motivo relativo di ricorso non essere accolto, deve la sentenza essere cassata nella parte a ciò rispondente, e quindi è mestieri che in quanto a ciò, od anche pei provvedimenti circa le spese del presente giudizio sia la causa rinviata avanti altra sezione della medesima Corte d'appello di Napoli, e intanto sia restituito il deposito al ricorrente.

La Corte, rigettando gli altri mezzi, accoglie il terzo mezzo, e cassa ecc.

Cassazione di Napoli.

8 febbraio 1896.

Pres. Ciampa, P. P. — *Est.* Loffredo.

Cutilli c. *Saragò.*

Disposizioni a favore delle Chiese — Autorizzazione per accettarle — R. Decreto 18 maggio 1857.

Legato — Rilascio della cosa legata — Prescrizione — Legato della nuda proprietà — Decorrenza della prescrizione.

Per il sovrano decreto 18 maggio 1857, le disposizioni tra vivi o per testamento a favore delle Chiese ebbero intero effetto senza che fosse mestieri di alcuna autorizzazione (1).

Quando il legatario rimanga nella inazione per trent'anni senza chiedere il rilascio della cosa legata, l'erede ha diritto di opporre contro di lui la prescrizione estintiva.

---

(1) La stessa massima venne sancita dalla Corte suprema di Roma colla decisione 28 giugno 1894, Fondo pel culto c. Rendina (vol V, p. 56).

Trattandosi di legato della nuda proprietà, la prescrizione comincia a decorrere non dal giorno della morte del testatore, ma da quello della cessazione dell'usufrutto.

Ha considerato che Caterina Catagnoti, deceduta nel 26 novembre 1857, proprietaria dell'orto con casa in contrada Forgiari di Monteleone, con testamento del 14 gennaio 1850, ne aveva legato l'usufrutto a Raffaele Saragò con dispensa dall'obbligo di chiederne il rilascio agli eredi, e la proprietà della chiesa parrocchiale di Santa Maria del Soccorso con godimento conseguibile a morte dell'usufruttuario; ciò non ostante la proprietà dell'orto fu dall'erede Mazzitelli venduta a Gianfrancesco Saragò con istrumento del 20 agosto 1867. Morto l'usufruttuario nel 20 febbraio 1870, poiché alla dimanda di rilascio del fondo proposta contro l'acquirente Saragò dal parroco Cutilli ai 27 ottobre 1891, questi oppose la decadenza della chiesa dal legato per mancata sovrana autorizzazione, e la prescrizione trentennale estintiva per omessa domanda di rilascio del legato medesimo, e la Corte di Catanzaro accogliendo ambedue le eccezioni, rigettò la dimanda suddetta con sentenza del 15 dicembre 1893. Esso parroco ha interposto ricorso con denunziare la decisione sia contro l'uno, sia contro il terzo possessore Saragò; e però errata è a reputare la sentenza da questo verso.

Che d'altra parte non può la medesima essere immune da censura per avere, in mancanza dell'autorizzazione sovrana, ritenuto il legato destituito di effetto.

Il legato acquistava la sua certezza con la morte della testatrice avvenuta nel 26 novembre 1857; ed allora era già stato impartito il decreto 18 maggio 1857, col quale il supremo imperante, derogando alla sua regalia e quindi a quanto con gli articoli 826 e 861 delle leggi civili era disposto, volle che le disposizioni tra vivi o per testamento a favore delle Chiese, delle corporazioni ecclesiastiche e dei beneficii ecclesiastici di qualunque natura avessero pieno effetto, senza che occorresse l'autorizzazione. La Corte ritenne, che l'autorizzazione vi bisognava allora come prima per essersi rinunziato soltanto all'autorizzazione *preventiva*, senza rinunziare ad altra *successiva*, ed in ciò è l'errore. Stante che per la polizia ecclesiastica sino allora in vigore non duplice era l'autorizzazione, ma unica e questa seguiva alle disposizioni di liberalità, affinché queste potessero avere il loro effetto, onde si appellava *preventiva* avuto riguardo all'esecuzione che delle medesime conseguiva. E però non può esser dubbio, che il Sovrano del tempo abbia con quel decreto voluto derogare alla relativa regalia in favore delle chiese ed istituti ecclesiastici ivi indicati. E di ciò segue, che sino a quando l'antica polizia ecclesiastica del regno non fu ripristinata coi decreti posteriori del 18 ottobre 1860 e 17 febbraio 1861 essendo il decreto succitato del 1857 rimasto in pieno vigore, le disposizioni a favore delle chiese ebbero intero il loro effetto, senza che fosse mestieri di autorizzazione sotto l'altro rapporto.

Ha considerato che in quanto a vedere, se al legatario particolare possa l'erede testamentario opporre la prescrizione, non accade indugiarsi troppo.

Il legatario particolare acquista dalla morte del testatore il diritto sulla cosa legata da potere trasmettere ai suoi eredi od aventi causa, ma della medesima non acquista il possesso, se non chiedendolo all'erede, articoli 865 e 968 leggi civili, 862 e 863 Cod. civile.

Sin quando della cosa legata non sia domandato il rilascio, il possesso rimane presso l'erede che ne fa suoi i frutti. E che cotesto possesso, quantunque vincolato per trasmissione al legatario, non rimanga presso l'erede a titolo precario e dia a costui il diritto di potere dopo l'inazione di trent'anni opporre al medesimo la prescrizione, mal si contrasta: che pel vincolo non viene meno la legittimità con cui a morte del testatore il possesso dei beni del medesimo passa *ipso iure* all'erede scritto nella successione testata, come all'erede legittimo nella successione intestata, articoli 645 e 932 leggi civili. Ora poiché sin quando

la cosa legata non sia domandata o volontariamente rilasciata il possesso rimane all'erede per sé stesso e non in nome del legatario, e ciò rispetto al legatario della nuda proprietà come rispetto al legatario dell'usufrutto, è mestieri riconoscere che qualora l'uno o l'altro sia rimasto, per avventura, nell' inazione per trent'anni senza chiedere il rilascio della cosa legata, non possa all'erede esser tolto di opporre la prescrizione estintiva, che per avventura si fosse avverata, prescrivendosi col decorso di trent'anni tutte le azioni reali e personali, articoli 2168 leggi civili e 2135 Cod. civ.

Che nondimeno, se della prescrizione estintiva la inopponibilità da parte dell'erede in tesi astratta di diritto vuole essere esclusa, non accettabile è il concetto cui la sentenza s'informa di computare, nel caso in esame, dalla morte della testatrice il termine della prescrizione in rapporto alla chiesa legataria della nuda proprietà, facendo astrazione della sospensione dell' inizio del godimento, che la testatrice stessa aveva disposto sino alla cessazione dell'usufrutto già legato a Raffaele Saragò. Quando il legato è puro e semplice, il legatario, che dal giorno della morte del testatore ha il diritto sulla cosa legata, può farlo valere, chiedendone il rilascio fin d'allora.

Ma se datosene ad altri l'usufrutto, alla legataria della proprietà fu detto non dovere avere il godimento dell'orto in controversia prima della morte dell'usufruttuario, dev'essere chiaro che se il diritto sull'orto passava alla legataria suddetta dalla morte della testatrice, l'esecuzione era però rimandata alla morte dell'usufruttuaria; onde vuolsi inferire che, a mente della testatrice, siesi dalla chiesa acquistato il legato a morte della medesima, ma con adempimento dopo la cessazione dell'usufrutto.

E ciò posto, poiché della dimanda di rilascio fine precipuo è il godimento della cosa legata, e questa non era dato conseguire che a morte dell'usufruttuario, è d'allora che il decorso della prescrizione può essere computabile, avverata non essendosi pria d'allora per la chiesa legataria l'utilità di potere sperimentare azione pel conseguimento suddetto; il che vien fatto desumere dalla L. 7 § 4, C. de praescript. 30 vol. 40 ann., non che dall'art. 2120 ultimo capov. Cod. civ.

Or dalla morte dell'usufruttuario accaduta nel 30 febbraio 1870 i trent'anni non erano certo decorsi quando l'azione di revindica dal parroco Gutili veniva istituita sovrana, e così fu eziandio del legato della Catagnoti in favore della chiesa dianzi enunciata.

Laonde dovendo il ricorso essere accolto sotto entrambi i rapporti qui presi in esame, è mestieri che la denunziata sentenza sia cassata, per essere la causa rinviata a nuovo esame avanti altra Corte, la quale potrà provvedere anche circa le spese del presente giudizio, e che sia restituito il deposito al ricorrente; articoli 542 e 544 Cod. proc. civ.

La Corte accoglie il ricorso, cassa ecc.

Appello di Torino.

7 febbraio 1896.

Pres. Bozzi, ff. di P. — *Est.* Avogadro.
Vaira c. Chiesa parrocchiale di Neive e Icheri.

Parroco — Rappresentanza ed amministrazione della Chiesa parrocchiale — Esistenza di fabbriceria.

Litispendenza — Condizioni per la sua esistenza.

Esecutore testamentario — Suo scopo principale — Eccezioni ed opposizioni inammessibili — Condanna in proprio alle spese del giudizio.

Legato alla parrocchia per celebrazione di messe e per opere di restauro — Esecutore testamentario — Ritardo nel pagamento del legato — Eccezione inammessibile.

Il parroco è rappresentante ed amministratore non solo del beneficio, ma anche della Chiesa parrocchiale, tranne in quelle parrocchie in cui esiste un Consiglio collettivo di fabbriceria (1).

(1) Confor. Cons. di Stato, decisione della IV Sezione, 13 novembre 1890 (vol. I, p. 484). Ma prevale il concetto che il parroco rappresenti la chiesa anche nell'esistenza della Fabbriceria. Veggasi la nota ivi. Nello stesso senso: Cass. di Roma, 17 febbraio 1891 (vol. II, pag. 103).

Per negare quindi al parroco la rappresentanza ed amministrazione della Chiesa parrocchiale, è necessario provare l'esistenza del Consiglio di fabbriceria.

Non esiste litispendenza quando fra le due cause non vi sia identità di persona, di oggetto e domanda.

Scopo precipuo dell'esecutore testamentario è quello di promuovere la liquidazione delle sostanze ereditarie e di provvedere al pagamento dei legati.

L'esecutore testamentario che, secondo l'incarico ricevuto dal testatore, ha liquidato i beni specialmente destinati al pagamento di determinati legati, tra cui quello alla Chiesa parrocchiale per celebrazione di messe ed opere di restauro, non può pretendere di ritardarne il pagamento, finchè non sia provveduto alla celebrazione di dette messe ed allestito e approvato il progetto dei lavori di restauro, bastando che, a garanzia che le somme legate non vadano disperse, sia ordinato l'impiego fruttifero di detta somma.

L'esecutore testamentario, che ha dato luogo ad eccezioni ed opposizioni insussistenti, bene è condannato in proprio alle spese del giudizio.

(*Omissis.*) Scendendo all'esame delle questioni formanti oggetto della controversia, non può che riconoscersi essere le medesime state rettamente risolute dai primi giudici.

Per quanto invero spetta alla pregiudiziale eccezione, che il parroco attore mancasse di autorizzazione per introdurre il presente giudizio, in quanto la rappresentanza della chiesa parrocchiale di Neive spettasse all'Amministrazione di essa, e quindi fosse necessaria una di lei collegiale deliberazione, facile è il dimostrarne il niun giuridico fondamento.

E' certo infatti, che nelle provincie piemontesi per massima invalsa tanto prima che dopo la dominazione francese, presso il Reale Senato, ognora si ritenne che sebbene la chiesa parrocchiale costituisca un ente morale distinto da quello del beneficio della parrocchia, è pur sempre il parroco che per regola generale ne è il rappresentante e l'amministratore.

Vero è che in alcune di dette provincie esistono presso le parrocchie, consigli collettivi di fabbriceria a cui in concorso col parroco spetta l'amministrazione della chiesa parrocchiale, ma questo per il Piemonte sono eccezioni che portate da statuti e consuetudini locali non possono indurre una uniforme e generale condizione di cose.

Nella specie il parroco Don Bonino, tanto nel rilasciare la procura alle liti quanto nell'atto di citazione iniziativo di questo giudizio, si presentava quale unico amministratore e rappresentante della chiesa parrocchiale di Neive, e quindi spettava al convenuto Vayra di dimostrare che un'amministrazione vi era realmente presso quella parrocchia, e che perciò per essa si verifica la suddetta eccezione, come con tutta facilità egli lo avrebbe potuto fare nel caso da lui supposto.

Non basta per esso il dire, che nel legato fatto dalla contessa De Maria, col citato suo testamento, siasi accennato alla Amministrazione della chiesa parrocchiale per cura della quale dovevasi celebrare un'annua messa da *requiem*, perocchè evidentemente volle la testatrice riferirsi a quella persona giuridica, collettiva o non, che rappresentasse o venisse a rappresentare detta chiesa parrocchiale; ed anzi un argomento per ritenere che di questa chiesa l'amministrazione si concentrasse tutta nel parroco si desume dal fatto che la testatrice stessa nominava una Commissione la quale doveva vigilare all'esecuzione delle opere di restauro da lei ordinate; come pure non vale pel Vayra l'invocare il decreto reale, il quale autorizzando in uno dei soliti elenchi di disposizioni testamentarie l'accettazione del legato fatto a favore della chiesa parrocchiale di Neive, fece menzione dell'Amministrazione della chiesa stessa, giacchè anche qui sta il riflesso che si intese di accennare soltanto alle personalità della legataria senza maggiore altra specificazione circa alla sua rappresentanza; e per altra parte poi, non trattandosi per ora che di promuovere ed ottenere la condanna al pagamento del legato, non occorreva l'autorizzazione dell'autorità tutoria, di cui nelle RR. PP. 19 maggio 1831, quale autorizzazione potrà solo essere necessaria

quando sia venuto il caso di liberamente esigere quella somma che in seguito alla appellata sentenza dichiarata esecutoria venne col rogito Dogliotti 26 luglio 1895 pagata dal Vayra, ma impiegata nel modo prescritto nella sentenza medesima.

Nè maggior fondamento ha l'altra eccezione pregiudiziale accampata dal commendator Vayra, quella, cioè, della litispendenza per esservi già al riguardo vertente un giudizio avanti il tribunale d'Alba.

La causa da lui iniziata avanti quel tribunale è diretta contro i membri della Commissione nominata dalla testatrice per l'esecuzione delle opere di restauro della chiesa parrocchiale, e tende ad ottenere da essi il compimento delle opere stesse previa la compilazione di un progetto che venga pure da esso Vayra esaminato ed approvato.

Diverse adunque sono le persone che fanno parte di quel giudizio e diverso ne è l'oggetto, poichè nella presente causa è solo il parroco che agisce quale amministratore della chiesa parrocchiale, mentre nell'altra egli è ricercato quale membro della predetta Commissione esecutiva; qui si tratta ora del pagamento che l'esecutore testamentario debba fare delle lire 25,000 legate alla chiesa suddetta, e là si discute sulla facoltà che quegli abbia ad ingerirsi nell'esecuzione degli ordinati lavori di restauro e di condizionare il pagamento della somma legata alla presentazione di un progetto delle opere che sia da lui esaminato ed approvato; e comunque nella causa davanti il tribunale d'Alba siavi discussione circa alla facoltà ed agli obblighi dell'esecutore testamentario e siasi pur accennato al pagamento della somma legata che esso Vayra avrebbe dovuto fare, anzitutto mancherebbe pur sempre quell'identità di oggetto e domanda fra le due cause che è essenziale estremo dell'eccezione di litispendenza, nessuna istanza di detto pagamento essendo in quella causa formulata, ma limitandosi i convenuti a chiedere la loro assolutoria.

Eliminate così le eccezioni pregiudiziali dal Vayra opposte, e non essendo il caso di alcuna sospensione del presente giudizio, passando all'esame del merito, la Corte deve pur riconoscere che rettamente il tribunale dichiarò tenuto sin d'ora il comm. Vayra nella suddetta sua qualità al pagamento del legato chiesto dall'attore.

Non è in atti contestato, ma è anzi ammesso che sin dal 1893 trovasi compiuta la liquidazione affidata all'esecutore testamentario della quota di patrimonio costituita dai beni di Neive e destinata dalla testatrice a scopo di pietà e beneficenza; risulta che sui proventi di tale liquidazione restò a mani del Vayra un fondo in denari più che sufficiente a pagare il legato fatto alla chiesa parrocchiale di Neive, il cui importo deve appunto essere sui detti proventi prelevato.

Le difficoltà che esso Vayra frappone a tale pagamento non sono legittime e fondate.

La legge ed il testamento determinano le attribuzioni dell'esecutore testamentario.

Precipuo suo ufficio è quello di promuovere la liquidazione delle sostanze ereditarie e di provvedere al pagamento dei legati.

Il suo possesso dei beni dell'eredità, siccome giustamente ritennero i primi giudici, è quello di un semplice precarista, esso possiede a nome dell'erede, il quale è il vero ed unico debitore del legato, anche quando, come accade nel caso attuale, sia stata pel pagamento destinata una determinata parte del patrimonio ed altri sia stato dal testatore incaricato della sua liquidazione.

L'erede nella specie, pur presente nel giudizio, non si oppone al pagamento della somma legata alla parrocchia di Naive; niun diritto quindi può avere il Vayra a ritenerla a sue mani.

Invano egli invocando l'obbligo che ha per legge e per disposizione della testatrice di vigilare a che il testamento sia eseguito, vorrebbe ritardare il pagamento del legato sino a che non siasi provvisto per la celebrazione delle messe da quella ordinate e non siasi dato mano

ai lavori, o quanto meno allestito e sottoposto al suo esame ed alla sua approvazione un progetto delle opere di restauro ed ampliamento a farsi attorno alla chiesa di Neive secondo le disposizioni testamentarie della contessa De Maria.

Con questa pretesa il comm. Vayra eccede i limiti del suo mandato, invadendo quelle attribuzioni che dal testamento furono ad altri conferite.

Come opportunamente pur osservava il Tribunale, la testatrice contessa De Maria di S. Dalmazzo ha nettamente determinate le mansioni dell'esecutore testamentario.

Mentre a lui dava il mandato di liquidare i beni di Neive, e ripartirne il ricavo netto ne' suoi distinti legati indicati nel testamento, fra cui quello delle 25,000 lire alla chiesa parrocchiale di Neive, affidava poi ad una speciale Commissione da lei istituita e composta di laici ed ecclesiastici, l'incarico di addivenire e sopra intendere alla materiale esecuzione delle opere di restauro ed ingrandimento della chiesa in cui la somma legata doveva essere erogata.

A questa Commissione pertanto solo spetta di determinare il miglior modo e tempo in cui col capitale e coi suoi frutti possano dette opere essere eseguite.

L'esecutore testamentario aveva ed ha bensì il diritto ed il devere di vegliare a che la somma legata alla chiesa parrocchiale di Neive non vada dispersa, ma sia convertita negli usi dalla testatrice contemplati, ma a ciò ha provvisto la sentenza appellata coll'impiego fruttifero da essa ordinato di detta somma che pur fornisce il mezzo di soddisfare al legato annuo delle messe; tutto il resto è rimesso alla deliberazione della summenzionata Commissione, e l'esecutore testamentario nulla in più può pretendere, per cui la pronuncia dai primi giudici deve essere mantenuta.

La Corte non ravvisa nemmeno fondata la lagnanza dello appellante, perchè siansi poste a di lui carico in proprio le spese del giudizio; questa pronuncia del tribunale non fu che una giusta conseguenza del rigetto di tutte le insussistenti sue eccezioni di opposizioni, e trova giustificazione nel disposto dell'art. 911 del Cod. civ., il quale vuole che siano a carico della eredità soltanto quelle spese che sono indispensabili all'esercizio delle funzioni dell'esecutore testamentario.

Osserva infine la Corte che la soccombenza dell'appellante porta eziandio la di lui condanna nelle spese di questo secondo giudizio anche nei rapporti coll'erede conte Icheri di S. Giorgio, e per le stesse ragioni ora esposte devono le medesime essere poste a di lui carico in proprio.

Per questi motivi, e per quelli dei primi giudici, conferma la sentenza del Tribunale di Torino 14 giugno 1895 ecc.

Appello di Genova.

27 giugno 1896.

Dei Bei *P. P. ed Est.*

Borghesi c. *RR. Finanze.*

Congrua parrocchiale — Supplemento corrisposto dal Fondo pel culto — Tassa di passaggio d'usufrutto — Inapplicabilità.

Il supplemento di assegno o congrua, concesso dalle leggi 7 luglio 1866 e 30 giugno 1892 ai parroci provvisti di un reddito inferiore a lire 800, non è sottoposto alla tassa di successione o passaggio di cui all'art. 5 della legge sul registro (1).

Considerato in diritto che la questione, della quale deve la Corte primamente occuparsi, consiste nel vedere se il supplemento di assegno o congrua concesso dalle leggi 7 luglio 1866 e 30 giugno 1892 ai parroci provvisti di un reddito inferiore a quella determinata somma, che si ritiene indispensabile affinchè possano dal loro ministero ritrarre i mezzi di una onesta e decente esistenza, sia o meno sottoposto alla tassa di successione

(1) Nel medesimo senso veggasi la sentenza della Corte di Brescia 11 febbraio 1896 (pubblicata nella precedente dispensa, pag. 358) e i richiami ivi.

o passaggio portata dalla legge di registro, — ed è chiamata ad occuparsi principalmente di tale questione, perchè, proposta in prima linea, formò il maggior tema della contestazione nella quale l'attore, soltanto in appello, ha creduto di ricorrere anche alla opposta speciale prescrizione, ma in ipotesi subordinata, pel caso che il diritto della R. Finanza a ripetere la tassa sul supplemento di congrua fosse dalla Corte riconosciuto.

Considerato che la legge sulle tasse di registro, all'art. 5 del testo unico, nel distinguere in ragione della varia loro natura gli atti e i trasferimenti colpiti dalle tasse medesime, indica nella seconda categoria i trasferimenti per causa di successione ossia di morte, e dichiara che le tasse relative debbono per analogia applicarsi anche ai passaggi di usufrutto dei beni costituenti la dotazione dei benefizi e delle cappellanie. Dunque il senso letterale, chiarissimo, di cotesta disposizione, che la Finanza sostiene essere applicabile anche ai supplementi di congrua, mette in evidenza, che la legge di registro intende di colpire *il passaggio*, per qualunque motivo avvenga, da chi ne fosse ad altri che ne sia successivamente investito, *dell'usufrutto* dei beni, che costituiscono la *dotazione*, cioè il patrimonio del benefizio parrocchiale; il passaggio, in altri termini, del diritto di percepire le rendite dei beni spettanti a quella parrocchia alla quale il sacerdote viene preposto. E infatti che la legge non possa, quanto all'oggetto colpito dalla tassa, ricevere un differente e più largo significato, emerge oltrechè dal parlarsi di beni costituenti la dotazione del benefizio, anche e viemmaggiormente dall'accennarsi al passaggio o trasferimento dell'usufrutto, cosa che non si potrebbe concepire se non in relazione a beni determinati, dei quali il nuovo parroco entri come usufruttuario in possesso. Rispetto alla dote, ossia al patrimonio del benefizio, e propriamente rispetto ad essa soltanto, gode il parroco ed è provvisto di un usufrutto, che dal comune usufrutto della legge civile in questo unicamente diverge, di avere col costante passaggio da un investito in un altro il carattere della perpetuità.

Non giova affatto alla Finanza il richiamare l'annotazione aggiunta in margine all'art. 115 della tariffa, ove è dichiarato che la tassa, nella proporzione della metà del valore, si applica riguardo ai beni di *qualunque natura*, dal che vorrebbe dedurre, che qualsiasi rendita derivante al parroco dal suo uffizio e non consistente in proventi o vantaggi casuali, espressamente eccepiti dalle leggi del 1866 e del 1892 sopra citate, non possa sfuggire alla tassa; perocchè simile norma, data dalla tariffa, è sempre subordinata alla circostanza principale ripetuta nell'annotazione stessa e in ogni altra disposizione analoga della legge di registro, che i beni cioè, sul valore dei quali la tassa deve pagarsi, costituiscano la dotazione del benefizio.

Posto ciò, la Corte è d'avviso, che nel supplemento di assegno concesso ai parroci men provveduti dalla legge 7 luglio 1866, completata dalla successiva del 30 giugno 1892, facciano difetto quegli estremi che a termini della legge di registro si rendono necessari, affinchè possa essere colpito per analogia dalla tassa di successione. Manca il fatto del trasferimento o passaggio da un anteriore investito ad un susseguente — non produce l'assegno supplementare un aumento nella dotazione o nel patrimonio della parrocchia, e non può dirsi quindi che di un nuovo bene o di un capitale entrato nella dotazione sia il parroco usufruttuario. Tutto questo, più che di agevole dimostrazione, si presenta alla Corte come di piena evidenza.

Il supplemento di congrua o di assegno (legge 30 giugno 1892) nella misura dei fondi, che l'amministrazione del culto abbia disponibili, a quei parrochi i quali, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, non godano di un reddito che giunga ad una minima somma determinata (legge 7 luglio 1866). Se pertanto il supplemento di assegno dipende da una concessione, il che suppone necessariamente la domanda dell'investito e la prova delle

condizioni che occorrono perchè possa essere, a senso di legge, accordato, come appunto avvenne nel caso del parroco Borghesi, cui non fu consentito, se non dopo quattro anni dalla data della presa di possesso, manca affatto l'estremo di quel trasferimento o passaggio, che dalla legge di registro si contempla come effetto naturale della investitura, e che ha luogo invece effettivamente al momento della presa di possesso dei beni, di qualunque natura sieno, che formano la dote, ossia il patrimonio del beneficio.

L'assegno supplementare corrisposto al parroco non aumenta la dotazione, perocchè, oltre ad essere sempre soggetto alla condizione dei fondi disponibili anche rispetto a chi lo abbia di già conseguito, non può, nel succedersi degli investiti, non subire la vicenda dell'aumento o della diminuzione dei cespiti di rendita, fra cui di quello dei prodotti casuali, dei quali pure è obbligatorio il tener conto per determinare se ed in quale somma possa al parroco venir concessa.

Nè infine rispetto al supplemento di congrua ha il parroco la qualità di usufruttuario, e non sottentra colla investitura in un usufrutto, essendo manifestamente una idealità troppo contraria al fatto quella che il capitale dell'annua rendita, o dell'assegno a lui corrisposto dal Fondo per il culto possa riguardarsi come di appartenenza della parrocchia.

Non è quindi il supplemento di congrua se non un assegno dato alla persona del parroco, alle condizioni contemplate dalle leggi del 1866 e del 1892, non già ad aumento dei beni costituenti la dotazione del beneficio, di cui nella occasione della presa di possesso acquista veramente l'usufrutto e pei quali esclusivamente, a senso dell'art. 5 della legge di registro, deve pagare le tasse di trasferimento.

Considerato che a questo modo d'intendere e di applicare la legge sarebbero, e non lo si contesta, conformi, così le deliberazioni e le disposizioni della Giunta istituita col decreto 7 giugno 1869, a seguito del voto della Camera dei Deputati del 19 maggio precedente e dell'Amministrazione del Fondo per il culto, come eziandio poi le norme emanate dalla passata Direzione generale del demanio e delle tasse, che specialmente colla circolare 15 novembre 1879 (*Boll. Uff.* ann. 1879, n. 163) e, notisi, a proposito di assegno dipendente da decime abolite, rivocando le precedenti contrarie istruzioni del 1877, dichiarava non trattarsi di una rendita patrimoniale, ma di assegno personale dell'investito.

Considerato che a fronte delle osservazioni premesse non ha valore l'argomento, cui la parte appellata ha creduto di ricorrere, e cioè della ingiusta disparità di trattamento tra il parroco le cui temporalità soggette alla tassa producessero il reddito effettivo di lire 800, e quello che, ritraendo dai beni della dotazione un reddito di gran lunga inferiore, e avendo quindi pagata una minima tassa di trasferimento, verrebbe, poi, per effetto dell'assegno supplementare, al godimento di rendita corrispondente. All'argomento resiste anzi tutta la massima, che un eccezionale inconveniente non può far deviare dalla retta interpretazione ed applicazione della legge. Ma oltre a ciò poi sta il fatto che la tassa di passaggio portata dall'art. 5 non deve pagarsi nemmeno sulla somma dei casuali, che pure potrebbero costituire, rimpetto ad una minima dotazione, il maggiore provento del parroco, nella quale ipotesi l'inconveniente, se fosse mai tale, per effetto indiscutibile della legge si ripeterebbe. Ad ogni modo è chiaro che la tassa di passaggio sulla sola dote del beneficio è in qualunque caso bastantemente giustificata dalla stabilità e sicurezza della rendita.

Venendo a mancare per questa considerazione il bisogno di conoscere della subordinata eccezione di prescrizione, e dovendo la Finanza soccombente rifondere le spese a senso dell'art. 370 Codice proc. civile.

Per questi motivi, la Corte, in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Pontremoli 27 settembre 1895, ecc.

Appello di Napoli.

(I Sezione).

4 marzo 1896.

Pres. NUNZIANTE, P. P. — *Est.* BIANCO.

Demanio dello Stato c. *Capitolo Cattedrale di Napoli.*

Capitolo cattedrale — Beni lasciati in confidenza dal testatore — Scopo diverso da quello dell'ente — Opere di carità e beneficenza — Esenzione dei beni da conversione — *Confidenza* — Istituto della *fiducia* — Caratteri.

I beni lasciati da un testatore in confidenza ad un Capitolo cattedrale per conseguire uno scopo diverso da quello cui l'ente mira (opere di carità e beneficenza), sono esenti dalla conversione, essendo il Capitolo semplice amministratore di tali beni, e non erede con oneri di fiducia (1).

La confidenza *differisce dall'istituto privato della* fiducia, *il quale, scritto esclusivamente per la privata utilità, rende erede colui che, sotto forma di esso, è istituito, senza che ad altri, se la fiducia non sia esplicata, venga dato d'invigilare a che lo incarico ricevuto sia rigorosamente adempiuto.*

Che il Demanio dello Stato, ritenendo in virtù della legge 7 luglio 1866 soggetti a conversione i beni immobili compresi nella successione di Concetta Fara, cui, col testamento del 1. luglio 1883, era stato chiamato il Capitolo metropolitano di Napoli, se ne immise in possesso nel 1891. Ad impedire la minacciata conversione, questo sostenne, che la legge del 1866 fosse inapplicabile ai beni ereditarii della Fara, costituenti una speciale confidenza da non confondersi col patrimonio del Capitolo stesso; e con citazione del dì 8 aprile 1895 trasse in giudizio il Demanio, perchè fossero dichiarati codesti beni esenti da conversione, ed a sè ritornati. Il Tribunale, con sentenza del 22 luglio, affermando, che sebbene la parola il dica, pure dalle diverse clausole del testamento traspare di non essere stato intendimento della testatrice istituire erede il Capitolo metropolitano, cui l'eredità profittasse, e che solo a ministro delle sue volontà fosse stato deputato, accolse la istanza. Della sentenza si è richiamato alla Corte il Demanio dello Stato deducendo, che il lavorio di interpetrazione sul testamento non risponde alla verità delle cose, essendo stato con questo istituito erede davvero il Capitolo metropolitano; che non fu voluto fondare un ente autonomo nè dar vita ad una istituzione di beneficenza, cui sarebbe mestieri una peculiare dotazione, non fatta; che l'erede istituito non potrebbe non ravvisarsi nel Capitolo, cui si imposero oneri affidati alla sua coscienza, non discernendosi punto, per differenza di caratteri giuridici, la confidenza dalla fiducia; che da ultimo alla conversione dei beni non potesse sottrarsi il Capitolo, per la legge del 7 luglio 1866, che quella volle, vietando assolutamente agli enti ecclesiastici conservati il possesso, per qualunque titolo, di beni immobili.

Che le varie proposizioni, presentate dal Demanio alla Corte sotto forma di deduzioni, devono andar risolute, senza che vengano opposte precedenti decisioni di magistrati, o provvedimenti di amministrazione, perocchè quelle, nelle quali si assomigliano le altre ricordate dal Capitolo, riguardano casi assolutamente diversi da questo, consigliati per avventura da peculiari circostanze di fatto, e non potrebbero essere invocate contro l'attuale esperimento del proprio diritto.

Che l'indagine più importante della presente contesa sta nel ricercare, attraverso le parole e le disposizioni del testamento, la volontà vera della testatrice. La quale traspare evidente da tutto il complessivo tenore, cui ella subordinava il fine unico delle sue disposizioni, l'esplicazione cioè delle opere di carità e beneficenza da essa volute. Nella sola parola di erede, vuota di contenuto

(1) Confr. la sentenza della Corte d'appello di Genova 2 maggio 1896, pubblicata a pag. 362, colla relativa annotazione.

giuridico, adoperata dalla testatrice, e seguita nel decreto di autorizzazione, la industre difesa del Demanio ravvisa, che davvero la successione della Fara toccasse al Capitolo metropolitano, cui furono solo imposti oneri di beneficenza, affidati alla coscienza del Capitolo stesso. Ma un erede, cui i beni, che la successione compongono, non fossero devoluti, che di essi debba formare un'amministrazione non confondibile mai col patrimonio proprio dell'erede stesso, indiretta al conseguimento immediato dei fini dalla testatrice voluti, e tutta adoperata all'adempimento delle opere di carità nel testamento espresse, che solo un meschino diritto di esazione toccasse, ed un prelevamento di 150 lire annue, non è giuridicamente, in nessun codice antico e nuovo, raffigurato. La parola di erede adunque, a mò d'indicazione adoperata, cela il pensiero della testatrice, che fu quello di nominare nel Capitolo un semplice amministratore dei suoi beni, un ministro delle sue volontà, concretate, per quanto, nella loro totale estensione, rappresentavano i beni rimasti, nella esplicazione di opere di carità e beneficenza.

Che codeste opere di carità e di beneficenza, cui tutte deputava la testatrice le rendite del suo patrimonio, non era mestieri che fossero create in un istituto autonomo, avente patrimonio distinto pel conseguimento di determinati fini, ed al quale desse vita propria e giuridica il potere sovrano. Le quali cose mancando nel testamento della Fara, sarebbe giuocoforza concludere, nel che sta l'assunto maggiore della difesa del Demanio, che erede sarebbe il Capitolo, con l'onere di eseguire le opere di carità e di beneficenza, affidate alla sua coscienza.

Che la forma della realizzazione della carità voluta dalla testatrice, affidandola come una qualche cosa di per sé stante, e distinta dal patrimonio altrui, all'amministrazione di un ente legittimamente riconosciuto, non simula nulla di men che perfettamente legale, non cela niente che fosse dalla legge vietato. Imperocchè quella forma rappresenta un concetto vivificatore di tutte le molteplici manifestazioni della carità, che costituì un progresso anche dal punto di vista economico considerato, e che avendo avuto vita nelle antiche consuetudini napolitane, fu riconosciuta dalla vecchia legislazione, e risponde anche oggi allo spirito della odierna legislazione. Vien essa assolutamente distinta dall'istituto del giure civile, che addimandasi fiducia, e si verifica, quando per disposizione tra vivi o di ultima volontà ad un ente, già giuridicamente esistente, si trasmette una determinata quantità di beni, per addirli ad una finalità diversa da quella alla quale questo ente, per intimo suo istituto sia rivolto, con l'espresso obbligo di non confondere mai i due patrimonii. All'organismo del vecchio ente si aggiungono nuove finalità a conseguire, per le quali si destinano i beni sufficienti. Nel che si ravviserà, da chi ben guardi, tutti tre gli elementi essenziali ad ogni persona giuridica: il novello fine, distinto dall'antico, i mezzi destinati a compierlo, il vecchio ente, al cui organismo, che rimane sempre lo stesso, viene aggiunta una novella finalità ed una novella funzione.

Che da questo concetto movendo, apparrà chiara la giuridica illazione, che non si possa venir discutendo di creazione di novello ente, bastando pei canoni di diritto pubblico interno, l'autorizzazione sovrana ad accettare il novello patrimonio; e che grandi sieno le differenze tra questa, che dicesi confidenza, e l'istituto privato della fiducia. Il quale, scritto esclusivamente per la privata utilità, rende erede colui che, sotto la forma di esso, è istituito, senza che ad altri, se la fiducia non sia esplicata, fosse data balìa di invigilare a che lo incarico ricevuto sia rigorosamente adempiuto. Il che non avviene nelle disposizioni testamentarie della specie di quelle su cui è stato invocato il giudizio della Corte. Ed allora tutta codesta teoria renderà chiaro ad ogni costo, che il vecchio ente non possa considerarsi quale erede della testatrice, rimanendo quale era, e subendo solo una semplice tra-

sformazione in quanto presta il suo organismo al conseguimento di quei fini novelli, cui novelli mezzi economici vengono largiti. Di quì discende, che non è il caso di venir discutendo del dritto o meno nelle Congregazioni di carità di vigilanza su quei beni, bastando ai fini della presente lite, che questi beni, non antichi nel patrimonio del Capitolo, non vadano sottoposti alla conversione. Vien meno così l'assunto precipuo del Demanio, consistente nell'affermare davvero erede con onere il Capitolo, donde son poi derivati gli altri assunti, pur dianzi disaminati, e di conseguenza il fondamento principale del gravame, che non può essere accolto.

Che la proposizione subordinata non può aver esito migliore; stantechè è lo stesso concetto, che ha guidato la risoluzione della questione principale, quello che deve presiedere alla risoluzione di questa subordinata. L'affermare che la legge del 1866 volle regolare il modo di possedere degli enti ecclesiastici conservati permettendo loro il possesso dei soli beni mobili, e che la giurisprudenza abbia sempre ritenuti convertibili i beni immobili degli enti ecclesiastici, qualunque sia la loro destinazione, è un ripetere sotto altra forma ed altra parola la stessa questione già innanzi risoluta. Imperocchè vien meno proprio il presupposto dell'assunto del Demanio, che cioè i beni fossero del Capitolo, essendo stato pronunziato che i beni fossero non di spettanza del Capitolo, ma nella pura e semplice sua amministrazione, e volti al conseguimento degli scopi dalla testatrice indicati.

Per questi motivi, la Corte respinge l'appello, ecc.

Appello di Napoli.

29 aprile 1896

Pres. Petrucelli — *Est.* Mazzella.

Arciconfraternita laicale di Sant'Anna e San Carlo Borromeo dei Lombardi in Napoli c. *Municipio di Napoli.*

Competenza giudiziaria — Lesione di diritto civile.

Polizia mortuaria — Abrogazione di tutte le disposizioni anteriori alla vigente legge sanitaria — Servizio dei cimiteri — Proventi per provvedervi — Cappelle nei camposanti — Tassa di occupazione del suolo pubblico — Confraternite e congreghe — Trasporto ed interro dei cadaveri.

Tutte le volte che si tratta di lesione di un diritto civile, sia pure derivante da atti dell'autorità amministrativa, la competenza giudiziaria sorge dalle disposizioni dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo.

La vigente legge sanitaria ed il regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892 hanno regolata la intiera materia ed abrogata ogni disposizione legislativa anteriore.

I Comuni, per provvedere alle spese necessarie pel servizio dei cimiteri, non possono valersi che dei proventi indicati nell'art. 118 della legge comunale e provinciale.

Non possono essi imporre sulle cappelle nell'ambito del camposanto alcuna tassa per occupazione di suolo pubblico.

Per la vigente legislazione sulla polizia mortuaria, non è vietato alle confraternite, alle congreghe e ai privati di provvedere direttamente al trasporto ed interro dei cadaveri.

Sulla prima. Ritenuto che il Consiglio municipale di Napoli con deliberazione del 27 aprile 1875, dopo aver rilevato che nel bilancio approvato per l'anno allora in corso l'art. 23 — parte attiva — per seppellimento e trasporto dei cadaveri, vendita di suoli e cappelle nel Camposanto, da lire 100 mila presunto nel 1874, fu aumentato a lire 150 mila, per raggiungere tale aumento, elevò la precedente tariffa, per ogni trasporto di cadavere adulto da lire 5 a lire 6; per ogni trasporto di cadavere di adolescente fino ai 7 anni da lire 2,50 a lire 3; e per ogni interro di cadavere da lire 4 a lire 5. Con posteriore deliberazione poi del dì 11 giugno 1892, lo stesso Consiglio fissò la somma di lire 11 per ogni adulto, e di lire 8 pei così detti corpuscoli.

Che con libello del 10 aprile 1893 l'Arciconfraternita di S Anna e S. Carlo Borromeo dei Lombardi trasse innanzi al Tribunale il Municipio. E dopo di aver dedotto, che la pretesa racchiusa nelle suddette deliberazioni era abusiva e lesiva dei suoi diritti, chiese ai termini

dell'art. 4 della legge 25 marzo 1885: *a*) che fosse dichiarata lesiva dei suoi dritti di proprietà qualsiasi percezione, salvo il suo dritto, in seguito a tale dichiarazione di fare annullare dette deliberazioni dalla superiore autorità amministrativa; *b*) che fosse condannato il Municipio a restituire le somme indebitamente esatte cogl'interessi e le spese.

Il Municipio eccepì innanzi tutto la incompetenza dell'autorità giudiziaria e nel merito dedusse la dimanda doveva rigettarsi, per la ragione che tanto per l'antica polizia dei cimiteri, che per la vigente legislazione, bene aveva dritto a fare quello che fece colle deliberazioni del 17 aprile 1875 ed 11 giugno 1892. L'adito Tribunale con sentenza 2-4 agosto 1893 respinse la eccezione d'incompetenza, dichiarò il dritto della detta Arciconfraternita a provvedere da sè ed a sue spese allo interro dei cadaveri dei suoi confratelli ed aggregati in morte, respinse la dimanda per restituzione di quanto erasi pagato, condannò infine il Municipio di Napoli alle spese del giudizio. Avverso detta sentenza produsse appello principale il Municipio di Napoli pei motivi che si leggono nell'atto del 17 marzo 1894, appello del quale chiese la discussione e rigetto l'Arciconfraternita di S. Anna e S. Carlo Borromeo con atto del 30 ottobre 1895. Venuta la causa allo esame di questa Corte, le parti presero le conclusioni innanzi trascritte, e la detta Arciconfraternita con appello incidentale ha chiesto, che fosse rivocato il capo della sentenza, col quale si dichiarò non dovuto il rimborso delle somme pagate, e che questa parte ancora della sua dimanda fosse accolta.

Considerando che senza fondamento il Municipio di Napoli sostenga la incompotenza dell'autorità giudiziaria, cosa che va respinta dalla semplice lettura del libello istitutivo di questo giudizio. Invero con detto libello l'Arciconfraternita, invocando l'art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo, afferma e vuole quindi che si dichiari che le due deliberazioni consigliari del 27 aprile 1875 ed 11 giugno 1892 siano lesive del suo dritto di proprietà. Ora tutte le volte che si tratta di lesione di un dritto civile, sia pure derivante da atti della autorità amministrativa, la competenza dell'autorità giudiziaria sorge dalla chiara disposizione del detto art. 4 della legge 20 marzo 1865, disposizione che il Municipio di Napoli non ha pensato mai di prendere in esame. E confondendo invece il merito del contendere con quanto si riferisce alla incompetenza, ha creduto questa sostenere con argomenti che, se attendibili, valgono per conchiudere soltanto che lesione non vi fu, per avere il Municipio di Napoli *jure* fatto quello che fece colle suddette due deliberazioni. Eliminata quindi tale confusione, questa Corte non può non far plauso alla decisione dei primi giudici, i quali affermando la competenza dell'autorità giudiziaria, si tennero negli stretti limiti della legge, che vuole che allo esame del magistrato soltanto si porti l'esame di qualsiasi dimanda per lesione di un diritto civile, che assumesi determinato da atti dell'autorità amministrativa.

Sulla 2, 3, 4 e 5. Considerato che, nel merito, ben s'apposero i primi giudici nel ritenere, che gli antichi rescritti invocati dal Municipio di Napoli cessarono di avere qualsiasi efficacia dal momento che tutto quanto concerne la polizia mortuaria venne regolato in modo completo dalla legge sulla sanità pubblica del 22 dicembre 1888, e dal regolamento di polizia mortuaria del 25 luglio 1892.

Basterà leggere i citati regolamenti e legge per persuadersi, che il legislatore volle completamente provvedere alla polizia mortuaria, e che di conseguenza, per l'art. 5 delle disposizioni preliminari del Codice civile, avendo la nuova legge regolato la intera materia già regolata dalla legge anteriore, questa venne implicitamente si, ma necessariamente abrogata. Invoca quindi a torto il Municipio di Napoli gli antichi rescritti per sostenere le sue deliberazioni, mentre deve invocare la vigente legislazione ed attingere dalla stessa soltanto il dritto che assume di avere. Non v'ha dubbio che

tanto per la legge del 22 dicembre 1888 che pel regolamento del 25 luglio 1892, come per la precedente legge del 1865 e relativi regolamenti sia affidata la polizia dei cimiteri ai Comuni, che all'uopo possono e debbono avere regolamenti locali. Però l'Arciconfraternita non impugna, nè ha interesse ad impugnare tutto ciò, limitandosi e sostenere che, ottemperando ai regolamenti in vigore, possa da sè provvedere allo interro dei cadaveri dei suoi fratelli defunti, senza essere obbligata per tale interro come pel trasporto di pagare somma qualsiasi al Comune. Evidentemente il Comune, per la competenza che ha sui cimiteri, quando provvede alla tumulazione dei cadaveri, compie un pubblico servizio, nell'interesse dell'igiene pubblica; però per provvedere alle spese necessarie per tale pubblico servizio deve ricorrere alle tasse, che sono specificamente indicate nell'art. 118 della vigente legge comunale e provinciale.

E poichè tra dette tasse non va certamente quelle che il Municipio di Napoli pretende colle deliberazioni anzidette, così è necessità conchiudere che a titolo di tassa che il Municipio di Napoli pretende non sia punto dovuto.

Strano poi sarebbe sostenere, che quello che si pretende sia dovuto per occupazione di suolo pubblico, giacchè come a ragione rilevò il Tribunale coll'impugnata sentenza, il suolo occupato dall'Arciconfraternita cessò di essere suolo pubblico, e divenne suolo di privata proprietà, dal momento che fu venduto in esecuzione di quanto disponeva il Regio Decreto del 12 dicembre 1828. Basterà leggere questo decreto e le bancali 8 giugno 1842 e 26 aprile 1878 per essere obbligati ad ammettere che la vendita fu completa, e che per detta vendita, il suolo venduto cessò di essere pubblico e divenne di esclusiva proprietà dell'Arciconfraternita di S. Anna dei Lombardi. Rilevandosi poi dalle dette bancali, che il suolo che si vendeva per edificarvi un oratorio per lo interro dei cadaveri dei fratelli era nel recinto del Camposanto, è chiaro che il prezzo pagato comprendeva ed il suolo ed il dritto di accedere alla cappella quando costrutta e per la tumulazione è per le funzioni che nella stessa dovevano farsi. Onde è che neppure pel transito dalla porta del cimitero alla Cappella dell'Arciconfraternita potrebbe il Comune di Napoli ripetere le somme pretese colle anzidette due deliberazioni consiliari. La vera ragione per la quale il diritto del Comune sussiste sta nel fatto, che deve essere rivaluto di una spesa che per legge non è tenuto a sopportare per lo interro e trasporto dei cadaveri. Però se non è obbligato il Comune a sostenere la spesa pel trasporto e tumulazione dei cadaveri, neppure ha diritto d'imporsi ai privati e pretendere di provvedere da sè a tali spese e rivalersene, anche da coloro che vogliono direttamente, osservando tutte le disposizioni regolamentarie, provvedere ed al trasposto ed allo interro. Un tal diritto non compete al Municipio di Napoli, sol perchè deve attendere alla polizia dei cimiteri, giacchè a tale scopo basta, che un regolamento disponga tutte le modalità necessarie per far sì che la legge sanitaria sia osservata, e che il trasporto come la tumulazione dei cadaveri avvenga in modo che non abbia a soffrire la igiene pubblica. Non v'ha disposizione di legge che vieti alle Congreghe, come ai privati, di provvedere direttamente alla tumulazione e trasporto dei cadaveri, e non è possibile quindi comprendere come e perchè l'Arciconfraternita anzidetta possa essere obbligata ad avvalersi dell'opera del Municipio. Ond'è che l'appello del Municipio di Napoli, per essere del tutto infondato, deve essere da questa Corte respinto.

Sulla sesta. Considerato che non possa dirsi inammessibile lo appello incidentale per avere l'Arciconfraternita chiamato a discussione lo appello principale senza accennare neppure al suo appello per incidente. Imperocchè l'Arciconfraternita ottemperando alla disposizione dell'articolo 487 Codice di procedura civile, propose il detto appello incidentale nelle prime conclusioni prese alla udienza di

questa Corte. Nel merito però del tutto infondato si appalesa anche lo appello incidentale, imperocchè sia indiscutibile, che il Comune di Napoli in buona fede credendo di dovere anche pei privati provvedere al servizio funebre nel Camposanto, tenne persone retribuite per provvedere a tali servizi. Dovea l'Arciconfraternita istituire subito il giudizio per ottenere la dichiarazione che ottiene ora; invece pagò senza opposizione quello che il Comune pretese, il che importa che si avvalse dell'opera del Comune pel trasporto ed interro dei cadaveri dei suoi confratelli. E' vero che la Congrega giustifica che paga una determinata somma pel ripetuto servizio, ma è vero ancora che manca la giustificazione che veramente dal 1875 in poi si avvalse esclusivamente del personale suo e non di quello del Comune di Napoli. In questo stato di cose dato il pagamento eseguito senza qualsiasi protesta, ed il fatto che il presente giudizio venne istituito soltanto ai 10 aprile 1893, non è possibile comprendere come e perchè possa pretendersi quello che venne pagato.

Per queste ragioni, la Corte ecc.

Appello di Palermo.

18 aprile 1896.

Pres. MAJELLI, P. P. — *Est.* TASSONE.

Sapienza c. Sganga.

Confraternite — Associazione di laici a scopo religioso e di mutua assistenza — Esclusione dell'autorità ecclesiastica nell'amministrazione e rappresentanza — Delegato arcivescovile — Controversia di competenza dell'autorità giudiziaria — Nota prefettizia.

Confraternite — Azione giudiziaria — Autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

Un'associazione di laici a scopo religioso e di mutua assistenza, che per lo statuto è sottratta all'autorita ecclesiastica ed esclude dal voto gli ecclesiastici, è da classificarsi fra le confraternite, ed è perciò sottoposta al potere civile ed alle disposizioni della legge 17 luglio 1890 sulle opere pie (1).

È di competenza dell'autorità giudiziaria la contestazione promossa da tale confraternita contro il delegato arcivescovile che ha assunto abusivamente la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente.

Ad arrestare la competenza giudiziaria è di niun valore la Nota prefettizia, con cui si dichiara che la confraternita stessa è una congregazione spirituale soggetta alla sola autorità ecclesiastica.

Una confraternita non può, quale opera pia, muovere azioni giudiziarie senza la preventiva autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

Osserva, che alla Corte incombe l'obbligo di esaminare anzitutto e a conoscere dell'azione promossa dai rappresentanti dell'Unione dei Miseremini sia competente il potere giudiziario. Nell'affermativa, se l'Unione suddetta possa ritenersi un ente giuridico capace di diritti civili.

Più, e nell'affermativa della seconda quistione, se per lo esercizio di tali diritti sia necessaria l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

E sulla prima questione.

Osserva che nel 1602 si costituiva nel Comune di Ciminna una associazione di laici sotto il titolo « Unione delle anime del Santo Purgatorio ».

Dallo statuto organico poi si raccoglie:

1° Che il fine cui mira l'associazione anzidetta comprende il perfezionamento morale dei soci con la frequenza dei sacramenti; il suffragio delle anime del Purgatorio mercè la preghiera e la celebrazione delle messe da una parte. Dall'altra la mutua assistenza in occasione di malattia, anche sotto il rapporto reale e pecuniario a prò dei fratelli poveri, e lo accompagnamento solenne dei soci defunti alla estrema dimora.

2° Che l'associazione va rappresentata ed amministrata esclusivamente dall'Unito Maggiore, eletto a maggioranza di

(1) È principio incontroverso che le confraternite siano associazioni pie laicali, soggette al potere civile ed alla legge sulle opere pie. V. Cass. di Roma 28 novembre 1893 (vol. IV, p. 152); App. Genova 2 settembre 1890 (vol. I, p. 473) e la lunga annotazione relativa.

voti, e che sono elettivi tutti gli altri uffici secondari.

3° Che sono ammessi gli ecclesiastici a fruire dei benefici spirituali soltanto, ma senza voto; e che ogni controversia relativa alle elezioni, alla amministrazione ed al governo dell'opera è sottratta alla potestà ecclesiastica, e demandata alla giurisdizione secolare ordinaria.

4° Che le riunioni per le pratiche religiose e per la celebrazione delle messe debbono aver luogo nella Chiesa del Comune, sotto il titolo di S. Pietro.

Osserva, che da questo statuto spicca sopratutto un concetto dominante, la volontà cioè nei consociati di rimuovere financo l'idea di una fondazione di natura ecclesiastica, e di accentuare invece la natura essenzialmente laicale dell'opera.

Infatti non per altro i fondatori ebbero cura di escludere dal voto, dagli uffici, le persone ecclesiastiche e di mettere la corporazione all'ombra delle leggi comuni e sotto la potestà di magistrati civili, creati dai poteri dello Stato a tutela dei diritti che spettano così alle persone fisiche come alle persone morali. D'altronde, per la qualità laicale delle persone che la compongono, e pei fini civili cui più specialmente mira, non si potrebbe mai classificare fra gli enti morali ecclesiastici.

Qualora poi si consideri, che dalla legge del contratto non risulta uno scopo ecclesiastico, nel significato canonico, ed assai meno il governo esercitato da persone o da corporazione ecclesiastica, è forza conchiudere che l'associazione anzidetta non può nemmeno annoverarsi fra gli enti di natura mista.

Per darle quindi un titolo che con lo statuto organico non contrasti, e sia invece conforme alla sua essenza di fatto, non resta che noverarla fra le Confraternite, informate bensì allo spirito di religione, ma dirette a fini umanitarii e civili, insomma fra gli istituti essenzialmente laicali, sottratti al potere ecclesiastico dalla legge del contratto non solo, ma eziandio dai decreti del 26 ottobre 1860, 27 febbraio 1861 e dalla legge del 5 agosto 1862. Salvo soltanto la giurisdizione degli Ordinari locali per quello che si attiene alla parte spirituale nel perimetro della Chiesa prescelta.

Del resto la quistione non è nuova nella giurisprudenza. Fra le tante decisioni vuolsi solo ricordare quella data dalla Cassazione di Roma a' 28 novembre 1893, con la quale fu rifermato il principio che le Confraternite sono associazioni pie essenzialmente laicali, soggette in tutto all'autorità civile.

L'Ente che promuoveva il giudizio adunque non è ecclesiastico.

Osserva, che con le citazioni dell'11 dicembre 1893 e 12 gennaio 1895 fu dedotta in giudizio un'azione la quale mira a rivendicare la esistenza e lo svolgimento dell'ente come fu costituito coi patti fondamentali contro l'opera invadente del canonico Sapienza, il quale nella qualità di delegato dall'arcivescovo di Palermo si trova di avere assunto la rappresentanza e l'amministrazione della Confraternita.

E queste veramente non sono questioni teologiche o canoniche, ma quistioni di ordine civile che mettono capo al diritto patrimoniale di una persona collettiva.

Or dunque se la parte che sta come attrice in giudizio è un ente laicale, se l'azione che promuove entra nel dominio del diritto comune, non è possibile il dubbio in ordine alla competenza dell'autorità giudiziaria cui sono demandate dalla legge tutte le azioni relative ai beni non solo, ma eziandio ai diritti personali così delle persone fisiche come delle persone collettive. Che non pertanto ad arrestare l'azione del potere giudiziario si prospetta un atto del prefetto della Provincia, cui si attribuisce la efficacia di una decisione revocabile dal Consiglio di Stato soltanto.

Ma un atto amministrativo, che decide la quistione in guisa da non potere essere riprodotta davanti al potere giudiziario, non esiste.

Infatti, perchè si possa dire che esista l'atto amministrativo nel suo significato giuridico, fa mestieri che prenda

le mosse o dalla legge o da una istanza capace a provocare la giurisdizione amministrativa; che sia poi pronunziato servate le norme prescritte dal diritto amministrativo, pubblicato e notificato almeno ai legittimi contradittori, e che sia diretto a statuire sopra materia determinata di competenza dell'autorità politica. In una parola, che sia un atto d'imperio che comprenda in sè la dichiarazione di un diritto, e la esecutorietà nei rapporti delle persone che contempla.

Nel caso concreto invece non è che una semplice nota del prefetto della provincia, con la quale si esprime il parere che la Confraternita di Ciminna è una Congregazione spirituale soggetta alla sola autorità ecclesiastica, perchè non riconosciuta nè noverata nella statistica del 1880; senza però che si sappia da d'onde prende le mosse, chi ed a quale scopo l'abbia provocata. Si legge solo che serve di risposta ad un reclamo inoltrato da taluni confratelli; ed inoltre che il sotto prefetto resta incaricato di tale comunicazione e della tutela dell'ordine!

Ma non è così e per via di corrispondenza che si esplica la giurisdizione amministrativa in ordine ai diritti di grave entità, non è così che si pronunzia l'atto amministrativo che fa stato, e che obbliga le persone interessate.

Si tratta adunque di un parere autorevole e rispettabile per quanto si voglia, ma di un parere soltanto, non già di un atto del potere amministrativo, obbligatorio, che fa stato in ordine al subietto che si discute ora davanti alla Corte.

Per tanto in quello che concerne la quistione di competenza, il gravame si deve respingere.

Sulla seconda questione.

Osserva, che le persone naturali sono capaci di diritti pel fatto della loro esistenza in seno alla società civile. Invece gl'individui umani consociati per fini di utilità pubblica o privata sono anche capaci di diritti, quando oltre alla base concreta dell'associazione concorre il riconoscimento dello Stato, per effetto del quale assumono in seno alla società istessa quella personalità ideale, che si dice giuridica.

Cotesto riconoscimento, che di regola vuole essere formale ed espresso, può non pertanto risultare implicitamente dai fatti, ed a più forte ragione dalle disposizioni legislative che comprendono l'ente governativo.

Ora se la Confraternita di Ciminna ha una esistenza più che secolare incontrastata, svolta all'ombra delle leggi generali relative alle persone giuridiche, e sotto la vigilanza e la protezione delle autorità costituite, non si può dire in questo momento che manchi di riconoscimento, giacchè questo risulta pur troppo implicitamente dal fatto di una ben lunga e costante tolleranza e dal possesso immemorabile della personalità giuridica.

Ma per le confraternite concorrono atti positivi di legislazione nei quali si comprende in modo indiscutibile il riconoscimento implicito della personalità ai fini della capacità ed esercizio dei diritti civili. Tali sono le leggi del 15 agosto 1867 sulle soppressioni degli enti ecclesiastici, la legge del 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza, e la legge del 17 luglio 1890 sulle opere pie, che delle confraternite fanno espressa menzione come enti che esistono nello Stato.

Dunque si nega invano alla confraternita di Ciminna la personalità giuridica ed il diritto di stare in giudizio allo scopo di far valere le proprie ragioni.

Sulla terza questione.

Osserva che tutti gli istituti aventi per iscopi la beneficenza sono posti sotto la sorveglianza del ministro dell'interno e sotto la tutela della Giunta provinciale amministrativa.

Gli istituti medesimi non possono promuovere azioni giudiziarie senza la preventiva autorizzazione della Giunta medesima, qualora non si tratti di azioni aventi il carattere di urgenza ed uno scopo essenzialmente conservativo, articoli 35, 30 e 44, legge 17 luglio 1890.

Che per effetto della citata legge del 30 giugno 1889 le confraternite concor-

rono col loro patrimonio al mantenimento degli individui del Comune inabili al lavoro, detratte soltanto le spese strettamente necessarie al culto e quelle per avventura destinate a scopo di speciale beneficenza.

L'altra citata legge del 17 luglio 1890 comprende in modo esplicito e tassativo tra gli istituti di beneficenza pubblica le Confraternite.

Or bene, se la Confraternita di Ciminna ripete la sua esistenza giuridica come ente di natura laicale dallo Stato, non può certamente disconoscere quelle disposizioni che regolano l'esercizio dei diritti e delle azioni; disposizioni che del resto tendono a meglio tutelare la esistenza, lo sviluppo di tutti gli enti morali di simile natura.

Importa poco lo stato di fatto in cui per avventura possa versare la Confraternita di Ciminna. Giova anzi sotto ogni rapporto che ove non si trovi, rientri nell'orbita della legalità, ed osservi le leggi che la governano.

E poichè l'azione sulla quale si discute fu promossa senza la preventiva autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, e perciò non poteva avere ingresso in giudizio, ne consegue che in merito non si possa giudicare fino a quando non si sia ottenuta l'autorizzazione anzidetta. Ciò avrebbe dovuto statuire il Tribunale e però la causa gli va rinviata.

Appello di Cagliari.

6 giugno 1896.

Pres. Monaco, P. — *Est.* Dragonetti.

Ospizio Carlo Felice c. Municipio di Cagliari.

Chiesa — Incommerciabilità — Donazione — Effetti.

Patronato — Comune — Fondazione di una Chiesa — Acquisto del patronato pieno — Ufficiatura della Chiesa — Sacerdote presentato dal Comune.

Le Chiese consacrate e destinate al pubblico uso non costituiscono beni commerciabili ed alienabili; e perciò l'atto col quale un Comune dona una Chiesa fabbricata a proprie spese ad una corporazione religiosa non trasferisce la proprietà di essa, ma il semplice uso (1).

Il Comune fondatore di una Chiesa acquista ipso jure, *e senza bisogno quindi di riserva, il diritto di patronato pieno, e cioè non solo i diritti onorifici, ma anche quello di presentare; e tale diritto non si estingue per prescrizione od usucapione* (2).

Non può negarsi il diritto di ufficiatura di una Chiesa al sacerdote presentato dal Comune patrono attivo o nominato dal Vescovo ed accettato dal Municipio.

Con decreto 19 dicembre 1890 monsignor Berchialla, arcivescovo di Cagliari, previo consenso del sindaco della città, erigeva a parrocchia succursale la chiesa di San Lucifero sotto il titolo di Vergine del Rimedio, e nominò parroco il teologo sacerdote Saturnino Peri, il quale, presone possesso, ne curò l'ufficiatura.

Dopo qualche tempo il direttore dell'attiguo ospizio Carlo Felice pretese avere ingerenza nella ufficiatura della chiesa, restringendo così la libertà del parroco; e poichè avanzava delle pretese sulla proprietà della chiesa, così, dietro reclamo del parroco, il sindaco chiese direttamente al direttore schiarimenti sul proposito, e di accordo stabilirono far dirimere le controversie da un collegio di arbitri, ai quali furono sottomesse le tre seguenti questioni:

1° Se la chiesa di San Lucifero, attaccata all'ospizio Carlo Felice, sia di proprietà di esso Ospizio ovvero del Municipio;

2° Se, ove si ritenga di proprietà dell'Ospizio, competano al Municipio diritti di patronato sulla stessa, e quali essi siano;

3° In qualunque ipotesi, a chi dei due appartenga il diritto di ufficiare nella chiesa stessa.

---

(1) La questione principale, risoluta colla presente sentenza, ha dato luogo allo studio pubblicato in questa dispensa: a questo studio e agli altri da noi richiamati in nota (pag. 393) rimandiamo il nostro lettore.

(2) Si consulti la monografia del prof. Schiappoli, *La prescrizione del diritto di patronato* (Torino, F.lli Bocca, 1894).

Si presentarono dai due litiganti tutti quei titoli che credettero di loro interesse, s'istruì regolarmente la causa innanzi agli arbitri e questi, dopo accurato esame dei fatti e dei prodotti documenti, emisero il seguente lodo:

1° Non competere nè all'Ospizio Carlo Felice, nè al Municipio di Cagliari il diritto di proprietà sulla chiesa di San Lucifero;

2° Competere invece al Municipio di Cagliari il diritto di pieno patronato, cioè non solo i diritti onorifici secondo il diritto ecclesiastico, ma anche il diritto di presentare;

3° Non avere l'Ospizio Carlo Felice verun diritto di ingerenza nella ufficiatura della chiesa di San Lucifero, ma avervi invece un diritto autonomo il parroco propostovi dall'autorità ecclesiastica, salva facoltà al cappellano dell'Ospizio di celebrarvi la messa e le sacre funzioni in servizio di questo, sotto la dipendenza e la sorveglianza del parroco;

4° Le spese compensate per un terzo e per due terzi a carico dell'Ospizio.

Non si è acquietato l'Ospizio a questa decisione, e si è appellato di tutti e tre i capi che la compongono, di talchè il compito di questa Corte è precisamente quello di risolvere le stesse tre questioni che furono sottoposte al giudizio degli arbitri. E quindi le parti hanno istruito la causa *ex integro* ed han preso le conclusioni che di sopra si leggono, sulle quali la Corte è venuta a fare le seguenti considerazioni in

Diritto: Ritenuto che il gravame proposto dall' Ospizio Carlo Felice investe tutti e tre i capi del lodo; ragion vuole che gli stessi debbano essere integralmente esaminati in questa sede; e per ciò fare debbesi prima di ogni altra cosa stabilire un doppio caposaldo delle considerazioni giuridiche: l'uno cioè che la prima questione proposta agli arbitri ed oggi riproposta in appello, non tocchi menomamente l'Ospizio, come pare abbian voluto fare le parti col cumulo dei prodotti documenti; ma si limitò alla sola chiesa di San Lucifero: e l'altra che la interpretazione dei titoli, su cui ciascuno dei contendenti appoggia le sue pretese, si faccia colle leggi del 1683, essendo canone di diritto che i contratti debbano interpretarsi con quelle stesse leggi sotto l'impero delle quali ebbero nascimento.

Ciò premesso, a chi si appartiene la chiesa di S. Lucifero, alla città di Cagliari o all'attiguo ospizio Carlo Felice? L'Ospizio assume che sia di sua spettanza in forza del contratto passato tra il Comune e i PP. Domenicani, ai quali il primo ne fece donazione, essendo le cose sacre anch'esse beni patrimoniali e quindi commerciabili; e se quest'anco non bastasse, viene a ribadire la proprietà nell'ospizio la Bolla di Pio VII del 26 agosto 1803 munita dell'*exequatur* dell'autorità civile, in forza della quale quelle due supreme autorità disposero di una chiesa a favore di un corpo morale civile qual'era l'Ospizio; e quando questi titoli non fossero sufficienti, correrebbe a vantaggio dell'Ospizio la usucapione.

E qui si affretta a provare con diverse leggi del diritto romano, del diritto canonico e del diritto moderno che le chiese siano commerciabili, e che quindi quella di San Lucifero formò oggetto della donazione contenuta nell'atto pubblico 26 novembre 1683.

Ma non si appone al vero l'Ospizio nelle sue considerazioni. Nei primordi di Roma la religione, posta in grande onoranza dal secondo re, Numa Pompilio, era consideraia solo come una adorazione agli dei, e non aveva nulla di esterno, all'infuori dello speco ove quel re pio accettava gli oracoli della ninfa Egeria, tanto è vero che fino agli inizii del quarto secolo, quando si scrissero la prima volta le leggi delle 12 tavole, che non furono importate dalla Grecia, come erroneamente si ritiene, ma furono il portato della sapienza di un popolo che era nato per le grandi cose, di religione non si trova motto nelle stesse 12 tavole, vigeva solo il *ius pontificum*, e toccava al pontefice garentire la religione dello Stato. Non fu che nei tempi del Consolato, e più propriamente ancora sotto gli imperatori, che cominciò a guardarsi più

da vicino alle cose religiose; la religione ebbe templi, ebbe sacerdoti, ebbe offerte, e per renderle superiori alle cose rimanenti le dissero sacre, perchè *erant deo dicatae*. Però la religione cristiana che fece capolino nei tempi prossimi, perseguitata come una sètta, non poté avere nè un tempio, nè offerte, ed era un gran che se nelle catacombe poteva offrire i suoi sacrifizi. Però diventata coll'andar degli anni la religione dell'impero, essa alla sua volta ebbe a sè quel che si apparteneva alla religione degli idoli, ed anche allora fu detto sacro quel che diventò suo patrimonio, e per questo si disse quel che si era stabilito dalla Roma pagana, che cioè le cose spettanti alla Chiesa *nullius erant in bonis*, cioè mancavano di un soggetto giuridico umano per farle sue; e costituivano un patrimonio comune, dalle cui rendite si traevano i mezzi per sopperire alle spese del culto; e poichè questo doveva essere perpetuo, così fu vietata l'alienazione di quel patrimonio che diventava incommerciabile appunto perchè doveva servire a scopo perpetuo. Onde il Cavallari, *de reb. eccl. non alien.*, scrive: « Et quidem, ubi ecclesiae christianis principibus fundos adquirere coeperunt, diu nulla extit lex qua eorum alienatio vetaretur, quamvis multae ecclesiae adquisita praedia retinerent. Inde e re christiana visum est vetare sacri patrimonii alienationem, idque ut perpetui et inexhausti essent fontes ad expensas religiosas... Quod in mediae aetatis monumentis res ecclesiarum alienari vetantur quod sint deo sacrae, id eo spectasse videtur ut depraedationes tunc frequentes ab illis averterentur, non quod deo res oblatae intrinsecus commercio eximantur ».

Or se le leggi medesime che regolavano le cose sacre pagane spiegarono la loro autorità anche sulle cose sacre cristiane, è facile vedere come l'alienazione delle stesse era interdetta dai romani, e sia pure per la ragione addottane dal Cavallari. Nel libro 2, tit. 1, delle istituzioni, troviamo scritto: « Nullius autem sunt res sacrae, sanctae et religiosae, quod enim divini iuris est, id nullius in bonis est. — Sacrae res sunt quae rite per Pontifices Deo consacratae sunt, veluti aedes sacrae et donaria, quae rite ad ministerium dei dedicata sunt, quae etiam per nostram Constitutionem alienari et obligari prohibemus, excepta causa redemptionis captivorum ».

Lo stesso si trova ripetuta nella legge 6ª, lib. 1, tit. 6 e nella legge 83, § 5, *de verb. obl.*, notando sol di passaggio che l'alienazione permessa per la redenzione degli schiavi riguardava le cose mobili, *donaria*, e non le *aedes sacras:* ciò che mostra una volta di più che la eccezione fatta per le cose mobili conferma la regola per le immobili, come riconosce il medesimo Friedberg. Dunque il diritto romano, sia nei tempi del paganesimo, e sia all'epoca cristiana, dichiarava incommerciabili le cose immobili e le mobili consacrate al culto, fatta eccezione per queste ultime la necessità di redimere schiavi.

Il diritto canonico ribadisce queste teorie: « Sub finem saeculi quarti, scrive il Cavallari, in Africa iam vetitum erat res ecclesiasticas alienari: inde legibus principum et sacris canonibus eadem prohibitio in multis aliis ecclesiis instituta est; generaliter vero invaluit sub Iustiniano, cuius lege cautum est ut bona ecclesiarum in orbe romano alienari non liceret. Spectat autem alienandi interdictum etiam monasteria et loca religiosa, quae nomine ecclesiae intelliguntur »; loco citato. E le alienazioni che si fossero fatte in dispregio del divieto, oltre al non essere ritenute valide, producevano dei gravi effetti morali agli alienanti, scomuniche e destituzioni ai vescovi e perdite di beneficio ai chierici.

Ma dalle discorse cose emerge spontaneo il concetto che se l'alienazione era interdetta pel motivo addotto dal Cavallari: *ut perpetui essent fontes ad expensas religiosas*, il culto doveva essere prestato a chiese consacrate e destinate al pubblico vantaggio, cioè che l'uso di quelle chiese sin dal suo inizio si destinava al pubblico, e per pubblico non debba intendersi quello che si ha

per tolleranza del proprietario, ma quell'uso che spetta a tutti ed a ciascuno senza mestieri delle licenze altrui. È questo l'uso pubblico a cui accenna la legge e la giurisprudenza, mentre l'uso permesso al pubblico in diversi giorni e diverse ore non involge il concetto della pubblica utilità, la quale prescinde dalla volontà dei privati proprietari.

Occorre dunque vedere se la chiesa di S. Lucifero avea in sè i caratteri dell' incommerciabilità, per quindi dedurne la possibilità di formar materia di donazione. E qui il còmpito è facile di sbrigarlo con poche parole. E' pacifico tra i litiganti che la chiesa di S. Lucifero fu a proprie spese fabbricata dal Comune in onore del Santo che fu cittadino e vescovo di questa città; è pacifico del pari che tanto sulla porta principale della Chiesa che sull'altare si trovi incastrato lo stemma del Comune; dunque il Comune, persona morale, ha dovuto fabbricarla per comodo dei cittadini, e perchè questa destinazione apparisse manifesta, appose nelle parti più appariscenti lo stemma della città. E la consacrazione, altro elemento a render sacra la cosa, si desume sia dal fatto dell'ufficiatura, e sia dal fatto di esservi stata opposizione da parte del vescovo nella concessione ai PP. Domenicani. Quindi consegue che se la chiesa dal primo istante fu destinata al pubblico uso, se essa fu consacrata per l'esercizio del culto, naturalmente in quell' istante medesimo diventò inalienabile e quindi non poteva disporre il Comune di una proprietà di che erasi spogliato: *nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet.* L'atto pubblico dunque del 26 novembre 1683 non poteva concedere ai Domenicani che l'uso e non la proprietà della chiesa di San Lucifero.

A questa deduzione ultima, a cui si è pervenuti in forza dei principii, si arriva ancora analizzando l'atto di concessione. Ivi si parla di *concessione*, ciò che implica l'idea di rivocazione nel senso più accetto della parola, non equivalendosi tra loro *donare* e *concedere:* ivi si parla di uno scopo pubblico, apertura di scuole, e ufficiatura della chiesa; ivi in tutti i giorni festivi v'è obbligo di celebrare la messa pubblica e di ascoltare la confessione di chi volesse frequentare quella chiesa; ivi si stabilisce che la festa del titolare S. Lucifero, che ricade al 21 giugno, ogni anno dovea essere gratuitamente celebrata dai frati, meno la spesa della cera, della musica e del predicatore eletto dal Comune, a cui peso doveva gravitare ed a cui essi frati dovevano in quel dì offrire un cero, quasi in segno di dominio, come nell'enfiteusi la corrisponsione del laudemio era il riconoscimento del direttario. E col fatto i canonisti, come lo riconosce lo stesso Ospizio, dall'VIII al XIV secolo ritennero il patronato come proprietà, e quindi a voler pure ritenere che la chiesa fu donata, tale donazione debba intendersi fatta al modo come facevasi l'enfiteusi, cioè il dominio diretto appartenevasi al concedente e solo il dominio utile si trasferiva nel donatario.

Ma ritengasi pure che la parola *concedere* adoperata nel rogito 26 novembre 1683 suoni donazione per quella finzione di diritto stabilita nella massima: *donari videtur, quod nullo iure cogente, conceditur*, chi non vede che quella donazione diventava nulla pel mancato adempimento dello scopo per cui fu fatta, cioè per l'apertura della scuola: ebbene, è pure massima di diritto: *causa data, causa non sequuta*, e quindi la stipulazione non era valida a segno da conseguire tutti i suoi effetti. E non vi era bisogno di adoperare l'opera del magistrato per farla risolvere, perchè era quello lo scopo precipuo della donazione e non un modo che avrebbe dovuto essere interpretato per annullare l'atto relativo.

Dunque la proprietà della chiesa di S. Lucifero non fu nè poteva essere traslata ai Domenicani in virtù dell'atto 26 novembre 1683. Vediamo se all'Ospizio pervenne in forza della Bolla pontificia del 26 agosto 1803, debitamente renduta esecutiva dall'autorità civile. E qui si andrà in contrario concetto sol che si legge il tenore della bolla mede-

sima, la quale comprende le precise seguenti parole: *Pro parte igitur Carissimi in Christo filii nostri Victorii Emanuelis Sardiniae Regis Illustris expositum nobis semper fuit*, che fuori la città stava un convento di Trinitarii, povero in guisa da non poter sostentare la vita; ed avendo lo stesso Vittorio espresso il desiderio di aprire in quel convento un ospizio per i fanciulli e per le fanciulle povere, promettendo di provvedere a proprie spese ai bisogni loro, così: « Benigne annuere volentes... circumspectioni tuae (Arcivescovo) per praesentes iniungimus..... fratrum ordinis Sanctissimae Trinitatis auctoritate nostra apostolica sopprimas... ac deinde omnia et singula dicti conventus bona tam mobilia quam immobilia et somoventia ac quaecumque suppellectilia sacra et profana, nec non iura et redditus quoscumque una cum Ecclesia... memorato puerorum et puellarum hospitio... *adplices*, *adnectas et incorpores*, ut missarum aliorumque onera praedicta in posterum per dictum hospitium sopportari debeant... »

Da tutto questo si deduce che ai Trinitarii fu surrogato l'Ospizio nel modo medesimo che ai Domenicani furono provvisoriamente surrogati i Trinitarii in forza del regio biglietto del 17 giugno 1770, ed a ciascuno fu trasferita quella quantità di diritti che era in potere dei Domenicani, primi detentori della Chiesa e del convento; ed avendo dimostrato sia coi principii di dritto che coll'esame dell'atto 26 novembre 1683 che ai Domenicani fu conceduto l'uso soltanto della chiesa di S. Lucifero, pare che sia logico dedurne che dunque l'uso soltanto sia stato trasferito ad un Ospizio di là da venire, non avendo nulla aggiunto il *regio placet* che infine implica accettazione del contenuto nella Bolla. E così e non altrimenti doveva andare la bisogna; se il dominio eminente, il patronato era rimasto in potere del concedente Comune di Cagliari, nessun diritto era nel Papa e nel Re di disporre delle cose altrui, meno per ragione di pubblica utilità; ma questa utilità esisteva in fatto, in quanto che la chiesa di S. Lucifero era stata fabbricata appunto colla destinazione ad uso pubblico, e pubblicamente si officiava; dunque non aveva ragione l'autorità ecclesiastica e la civile, messe d'accordo tra loro, come raccomanda la Bolla, di spogliare la città di un dritto che nulla aggiungeva o toglieva alla pubblica utilità a cui quella chiesa era destinata.

L'ultima àncora di salvezza l'Ospizio cerca trovarla nella usucapione, però essendo *extra commercium ecclesiae et res sacrae*, è evidente che inutilmente s'invoca questo presidio della prescrizione. Ed in fatto non si verificano punto gli estremi della usucapione, cioè il possesso esclusivo della Chiesa da parte dell'Ospizio: basta richiamare un poco i fatti sostenuti da documenti per vedere come il Comune non ha smesso mai il dritto di svolgere il suo patronato sulla detta Chiesa.

(*Omissis*).

Dall'ordine cronologico dei fatti fin qui esposti, e tra i quali sonosi soppressi quelli che riguardano il fabbricato dell'Ospizio, oggi non in quistione, si deduce che un'usucapione canonica di quaranta anni non ha potuto verificarsi nel possesso vantato dall'Ospizio sulla chiesa di S. Lucifero, e che questa è da esso posseduta allo stesso titolo come da prima se la ebbero i Domenicani, in progresso di tempo precariamente, i Trinitarii, e poscia l'Ospizio « puerorum et puellarum », cioè a solo uso per l'espletamento degli uffici religiosi in vantaggio del pubblico e degli ospiti dell'Ospizio.

Seconda quistione. — Innanti agli arbitri si presentò la quistione se il Municipio vantasse il diritto di patronato sulla Chiesa, e quale esso era, e quel Collegio decise che al Municipio di Cagliari spettava il diritto di patronato pieno, cioè non solo i diritti onorifici secondo il diritto ecclesiastico, ma anche il diritto di presentare. E secondo la Corte decise esattamente. Parlandosi di patronato e di estensione, o qualità dello stesso per bene intendersi occorre sta-

bilire che cosa sia e come se lo abbia il Comune di Cagliari, a cui l'Ospizio pur lo riconosce, ma limitato ai soli onori. Sentiamo il Cavallari nelle sue *Istituzioni di Diritto canonico, de iure-patronato*: « Est itaque in re beneficiaria iuspatronatus facultas canonibus data, qua patronus vacante beneficio idoneum ministrum affert ab episcopo aliove collatore instituendum, et simul aliis iuribus partim *utilibus*, partim *onerosis*, partim *honorificis* utitur. » E il Friedberg, *Del patronato*, riferendosi al Concilio Tridentino, stabilisce che il patronato nasce da una di quelle parti che si contengono nel conosciuto esametro:

Patronum faciunt dos, aedificatio, fundus:

e volendo sintetizzare i dritti e i doveri spettanti al patrono, ha creduto non poterlo fare in modo più esplicito che riportando i due esametri:

Patrono debetur honos, onus, utilitasque,
Praesentet, praesit, defendat, alatur egenos.

Riferisce altresì che il Concilio Tridentino riconosce che il patronato si acquista « ipso iure » pel solo fatto della fondazione o dotazione. E la Cassazione di Torino effettivamente, colla sua decisione 29 dicembre 1875, Capit. di Ozieri c. Tarras, aderendo a queste teoriche, sancì la massima che il principio canonico, che il patronato colla dotazione o fondazione si acquisti « ipso iure », senza bisogno di espressa riserva del fondatore o dotante, non contraddicendo al nostro diritto, è stato confermato dalla giurisprudenza. Il patronato quindi del Comune di Cagliari sulla chiesa di S. Lucifero è nato spontaneo dal fatto della fondazione, e se pur non se ne fosse fatta espressa riserva nella concessione ai PP. Domenicani, pure il patronato sarebbe restato salvo ed integro « virtute iuris fondationis. » Ma il patronato conferisce dritti e doveri al patrono, e tra i dritti tiene il primo posto quello della presentazione, *praesentat;* anzi il patronato consiste tutto nella presentazione, come si vede dalle parole del Cavallari: dunque il patronato del Municipio deve ritenersi pieno senza mestieri di riserva.

Se non che l'Ospizio, mettendo in dimenticanza l' « ipso iure » dei canonisti, dice che nel caso presente si osserva la nessuna riserva fattane dal Comune nell'atto di concessione del 26 novembre 1683, dove invece ebbe la cura persino minuziosa di enumerare i dritti onorifici, e non si fece parola del dritto di presentazione; vuol dire che ad esso rinunziava tacitamente. Ma a parte che avendo il Municipio presentato per la prima volta un corpo morale che per la natura del suo istituto non muore mai, e quindi riteneva che di questo suo diritto non avrebbe più potuto usare, vi ha che in fatto di dritti che si acquistano per virtù di legge non può mai ammettersi una rinunzia, tanto più che generalmente le rinunzie tacite non hanno giuridica esistenza. In quanto poi alla enumerazione dei dritti onorifici non deve maravigliare la minuta determinazione degli stessi, perchè essendo varii e disparati i modi di rendere onore, premeva al Comune di determinarli singolarmente per non vagare nel vacuo o nell'incerto. E' noto che l'onore è l'attestato dell'altrui eccellenza, e questo attestato può farsi in guise svariate; un corpo morale che non contratta per sè solo, ma pei posteri ancora, ha l'obbligo di stabilire in modo invariabile la manifestazione di questo patronato, onde non dare agio a chi è tenuto a prestarlo di mutarne le forme in guisa da farlo in fine sfumare del tutto. Per gli altri diritti sorgenti dal patronato non faceva mestieri nè enumerazione nè determinazione di modi, perchè la presentazione tra gli altri non si fa che colla proposta ovvero accettazione di un soggetto idoneo, e l'esigere gli alimenti, se diventi povero il patrono, non può consistere in altro che in pretendere i mezzi necessari alla vita.

Ma la difesa dell'Ospizio va più oltre: sostiene che questo diritto del patrono Comune si è prescritto estintivamente, perchè dopo la presentazione dei PP. Domenicani nel novembre 1683, non al-

tra ne fece, e il suo diritto fu esercitato dal Re la prima volta a favore dei Trinitarii nel 1769-70, e l'ultima volta a vantaggio del vice-direttore dell'Ospizio Carlo Felice, che in forza del relativo regolamento deve essere sacerdote per adempiere all'obbligo della celebrazione della messa e degli altri uffici religiosi pei raccolti nell'Ospizio. Se non che, non si è posto mente come siffatta deduzione, la quale, tra l'altro, riproduce sotto un diverso punto di vista la eccezione di prescrizione, di cui la Corte si è già occupata nell'esame della questione precedente, sia dominata da notevoli errori in dritto ed in fatto e perciò inattendibile. In proposito occorre anzitutto notare come il Concilio di Trento, unico Codice a cui dobbiamo ispirarci nella risoluzione della controversia relativa al patronato, esclude financo la possibilità della usucapione in materia di patronato. Ciò è sancito nella Sessione XIV « De reform. — Nemo etiam cuiusvis dignitatis ecclesiasticae vel secularis *quacumque ratione nisi* ecclesiam, beneficium aut capellam de novo fundaverit et construxerit, seu iam erectam, quae tamen sine sufficienti dote fuerit, de suis propriis et patrimonialibus bonis competenter dotaverit, ius patronatus impetrare aut obtinere possit aut debeat. In casu autem fundationis aut dotationis huiusmodi institutio episcopo et non alteri inferiori reservetur. » Si noti quel *quacumque ratione nisi:* non può dunque acquistarsi il patronato per una delle tante vie che la legge civile e la canonica determinano come contrattuali; vi è assoluto bisogno della fondazione o della dotazione; e poichè l'Ospizio Carlo Felice nè fondò nè dotò la chiesa di San Lucifero, così nessun diritto di patronato potè acquistare sulla stessa, e molto meno il diritto di presentazione, che è il diritto più eminente del patronato. Cotesta ragione di dritto che da sè sola varrebbe a troncare ogni disputa, rimane vieppiù chiarita e rafforzata dagli elementi di fatto che si rannodano alla quistione precedente. E' grave la inesattezza di affermare che il Re, usando del diritto di presentazione, abbia chiamato i Trinitarii a succedere ai Domenicani; risulta invece dagli atti, e specialmente dal rescritto reale del 1770, che il Municipio di Cagliari rivolse al Principe le più alte premure onde si togliessero i Domenicani da quella Chiesa e da quel convento per non avere scrupolosamente fatto onore agli obblighi assunti; il che congiunto a quant'altro si è osservato nella questione precedente, ossia all'inventario e conseguente consegna ai Trinitarii, dimostra implicitamente che la presentazione di costoro in sostanza dovrà ritenersi come compiuta dallo stesso Comune e non già da altri.

Chiarito in tal modo il fatto relativo alla presentazione dei Trinitarii, invano l'Ospizio si richiama alla nomina del vice-direttore a norma del regolamento 1843, giacchè trattasi di cosa affatto diversa dal patronato del Comune. Nella parte dispositiva della sentenza impugnata, in seguito all'affermazione del patronato pieno spettante al Comune, sta detto: salva facoltà al cappellano dell'Ospizio di celebrarvi la messa e le sacre funzioni in servizio di questo, sotto la dipendenza e la sorveglianza del parroco. Tale capo di pronunzia trova più specialmente riscontro nel brano della motivazione, così concepito: « La nomina del vice-direttore dell'Ospizio che gode dell'elemosina della messa fondata con speciale lascito del Re Carlo Felice, non avrebbe menomamente a confondersi col dritto di patronato nella chiesa di S. Lucifero. Quella nomina sarebbe tutto al più un altro diritto di patronato che non impinge in quella del Municipio, avendo entrambi un diverso oggetto, tuttochè relativo alla stessa Chiesa; ed essendo altronde volgare principio in diritto canonico che non solo nella Chiesa stessa, ma nella stessa cappella sono compatibili e possono armonizzare due patronati. »

Or in mancanza d'appello incidentale, anzi di fronte alla esplicita accettazione da parte del Comune, non spetta alla Corte il vedere se gli arbitri si siano apposti bene o male nel dichiarare co-

testo diritto a favore dell'Ospizio; invece approva pienamente la opinione da essi espressa nel brano testè riportato. Di vero, la celebrazione della messa giornaliera fondata dal munificente monarca Carlo Felice, e le altre funzioni da compiersi dal vice-direttore a norma dello Statuto dell'Ospizio, sono esclusivamente dirette all'educazione religiosa dei ricoverati nello stesso, nel mentre l'attuazione del diritto del patronato del Comune mira a raggiungere uno scopo ben più ampio ed importante, quello cioè della diffusione del culto e della devozione del Santo a vantaggio del pubblico, secondo la primitiva e vera destinazione della Chiesa di S. Lucifero. Trattasi dunque di cose e, se vuolsi, di istituti del tutto diversi, i quali non si escludono, ma invece si conciliano benissimo, a condizione che ciascuno segua il proprio indirizzo senza frapporre ostacoli al reciproco esplicamento. Perciò gli arbitri han fatto bene a respingere le contrarie deduzioni dell'Ospizio, compresa la pruova orale, affatto inutile ed inopportuna.

Terza questione. — La terza questione proposta agli arbitri era espressa in questi termini: « in qualunque ipotesi a chi dei due, Ospizio o Comune, appartenga il diritto di officiare nella Chiesa stessa », e gli arbitri risposero « non avere l'Ospizio Carlo Felice verun diritto d'ingerenza nella Chiesa di San Lucifero, ma avervi invece un diritto autonomo il parroco propostovi dalla autorità ecclesiastica, salva facoltà, ecc. E qui l'Ospizio leva alta la voce contro la decisione degli arbitri che dice uscita fuori di careggiata; gli arbitri, egli dice, nel loro lodo riconobbero che in virtù del diritto di patronato il Municipio non poteva avere diritto all'ufficiatura della Chiesa, ma poi riconobbero questo diritto al proposto dall'Ordinario che non era parte in causa, eccedendo in tal modo i limiti del compromesso. A parte che gli arbitri non si sono punto sognati di negare al Municipio il diritto della ufficiatura in virtù del patronato, ciò che sarebbe stato in aperta contraddizione del patronato stesso, si dice da senno che essi abbiano violato i limiti del compromesso coll'attribuire questo diritto di ufficiatura al parroco, perchè questi non è in causa? Non è così certamente. Proposto agli arbitri il quesito se l'ufficiatura della chiesa appartenesse all'Ospizio o al Municipio, essi intesero la quistione nel vero senso legale, cioè a quale sacerdote doveva darsi la ufficiatura, se al presentato dall' Ospizio o al presentato dal Comune, perchè essi ben compresero che nè l'Ospizio nè il Comune, come corpi morali laicali, avevano la facoltà d'indossare stola e rocchetto e compiere le funzioni del culto cattolico. Il parroco adunque non fu messo in iscena per sè stesso, ma come presentato dal Comune, che in forza del patronato pieno ha la facoltà di proporre un sacerdote, e col fatto, quando l'arcivescovo Berchialla, per vantaggio del culto, concepì l'idea di erigere a parrocchia la Chiesa di S. Lucifero, non lo fece se prima non ottenne il consenso dal Municipio, e il parroco nominato fu accettato dal Municipio, il che equivale lo stesso che se lo avesse presentato direttamente in esplicazione del suo diritto. Non si è quindi esorbitato dagli arbitri, nè il parroco è qui un intruso che nulla abbia a vedere nella causa: esso è un presentato dal Municipio, è la persona pel cui mezzo si fa l'ufficiatura, ed ogni lamento contro il lodo non può ricevere il plauso di mente seria e pacata.

Ebbene, difeso il lodo dall'immeritato appunto, non vi ha mestieri di molte parole per dedurre dalle considerazioni sulle precedenti quistioni che la ufficiatura si appartenga al Municipio e non all'Ospizio: è questa una conseguenza logica della presentazione, che è il diritto più importante del patronato vantato dal Comune, salvo quanto si è attribuito all'Ospizio: e che il parroco, propostovi dall'Arcivescovo di accordo col Municipio, debba avervi diritto autonomo, ciò che trova piena conferma nel Concilio di Trento e nelle altre autorità invocate dall'Ospizio, posto pur

mente al fatto che le pretese di questo presuppogono che la Chiesa di S. Lucifero sia di sua proprietà, mentre superiormente si è dimostrata la insussistenza di tale diritto.

Ed è logico e morale insieme che il parroco abbia la direzione dell'ufficiatura ed abbia un diritto autonomo: si è detto di sopra, e giova ripeterlo, che il fine propostosi dal parroco è eminentemente pubblico, mentre quello del vicedirettore dell'Ospizio si rapporta ai soli ricoverati in esso; vi è pure che il Parroco istituito dal Vescovo può colla prudente e circospetta direzione invigilare a che il cappellano dell'Ospizio possa compiervi le funzioni derivanti dai doveri annessi al proprio uffizio.

Riassumendo il sin qui detto, la decisione degli arbitri è inattaccabile, perchè effettivamente la Chiesa di S. Lucifero non fu data che a semplice uso dal Municipio di Cagliari ai P. P. Domenicani, e ciò perchè la proprietà della stessa era fuori commercio e perchè l'atto 1683 non contiene che una concessione di sua natura rivocabile e, col fatto, rivocata nel 1770; perchè il patronato pieno non può appartenere che al Municipio di Cagliari per effetto della fondazione; e finalmente perchè la ufficiatura, conseguenza spontanea e logica della presentazione, manifestazione piena del patronato, non può appartenere che al Municipio, il quale non ha mai perduto questo diritto, esercitato da prima colla presentazione dei Domenicani, poscia dei Trinitarii, ed in ultimo dal parroco istituito dal Vescovo; quindi siffatta decisione deve essere confermata.

Ritenuto che il soccombente è tenuto alle spese del giudizio.

Per tali motivi, conferma ecc.

Tribunale di Milano.

19 novembre 1895.

Pres. Faini P. — *Est.* Biscaro.

De Cristoforis-Bardelli Maria c. Rognoni ed altri.

Decime corrisposte a laici e ad enti morali non aventi scopi religiosi — Non sono abolite — Decima corrisposta a benefizio ecclesiastico — Elementi da cui risulta la dominicalità — Commutazione della decima — Atto scritto — Incompetenza giudiziaria.

La decima, che al momento dell'attivazione della legge 14 luglio 1887 veniva corrisposta a persone laiche od a corpi morali che non hanno per iscopo l'amministrazione dei sacramenti nè altri servizi religiosi, è da ritenersi d'indole dominicale, e perciò non soggetta ad abolizione (1).

Deve considerarsi di natura dominicale la decima, quando sia frazionata ed alcune quote spettino a corpi morali non aventi scopi religiosi, sia dovuta ad un beneficio che non abbia mai avuto giurisdizione sui parrocchiani, colpisca una sola parte del territorio giurisdizionale della parrocchia, rappresenti una quota costante di frutti dovuti senza alcun riguardo alla condizione economica delle persone verso cui è dovuta, venga corrisposta dai possessori dei fondi come tali, non come parrocchiani, indipendentemente dal loro domicilio e stato civile (2).

Dopo l'attivazione del vigente Codice civile è nulla la convenzione per conversione della decima dominicale in danaro non risultante da atto scritto.

Le questioni sui criteri da seguire nella commutazione delle decime sono sottratte all'esame dell'autorità giudiziaria e deferite al parere di un perito, e nel caso di ulteriori controversie al giudizio inappellabile di tre arbitri da nominarsi dal Tribunale.

Omissis — È incontestato che i possessori dei fondi sopra descritti, da epoca immemorabile hanno sempre corrisposto una decima sui prodotti del

(1-2) Confr. da ultimo Cass. di Roma, 31 gennaio, 11 febbraio 1896 e 25 giugno 1895 (vol. in corso, p. 163, 258, 272). Colla seconda delle citate sentenze venne deciso che per stabilire se una decima sia o no abolita, non devesi aver riguardo alla qualità delle persone o degli enti morali che attualmente la percepiscono, ma devesi esaminare se abbia avuto e conservato la causa e lo scopo insieme dell'amministrazione dei sacramenti o di altro servizio religioso.

Circa gli elementi da cui può desumersi il carattere dominicale delle decime, si consulti la decisione della Cass. di Torino, 31 dicembre 1894 (vol. in corso, p. 65-66) colle altre sentenze richiamate in nota.

frumento, segale e miglio per la massima parte in ragione di un quindicesimo ed in piccola parte in ragione di un trentesimo; ed è pure pacifico che l'attrice nobile Maria De Cristoforis, all'epoca dell'attivazione della legge 14 luglio 1887, era nel legittimo possesso di una quota *pro indiviso* di detta decima, e successivamente, mediante regolari atti di acquisto, concentrò in sè anche le ragioni sulle altre quote, per modo che essa ne è ora la sola titolare.

Come spesso avviene, controversa è invece la natura della decima; poichè, mentre l'attrice la vuole dominicale e commutabile, i convenuti pretendono si debba ritenere spirituale, compresa fra quelle abolite senza compenso, per effetto della legge succitata.

Il Tribunale considera che la questione sulla natura della decima ha importanza unicamente per la quota che l'attrice acquistò nel 1890 dall'Arcipretura parrocchiale della metropolitana di Milano, e che per le altre quote ogni indagine in argomento è superflua.

Giova qui riportare gli articoli 1 e 2 della legge del 1887, che attrice e convenuti invocano in appoggio dei rispettivi assunti:

« Art. 1. Le decime od altre prestazioni stabilite sotto qualunque denominazione ed in qualunque modo corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie, o ad altri corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso, al Demanio dello Stato, all'Amministrazione del Fondo pel culto e dell'Asse ecclesiastico di Roma, sono abrogate, ancorchè si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute o convertite in una prestazione pecuniaria.

« Art. 2. Tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue consistenti in quote di frutti che si pagano in natura a corpi morali od a privati, sotto qualsiasi denominazione, dovranno commutarsi in annuo canone fisso in danaro ».

La letterale dizione dell'art. 1 e le fonti della legge dimostrano a tutta evidenza che poter ritenere una decima compresa fra quelle abolite, è necessario:

1° Che essa sia sacramentale, cioè dovuta quale tributo per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi religiosi;

2° Che all'epoca dell'attivazione della legge fosse corrisposta ad enti ecclesiastici, quali sono i vescovi, i parroci, le fabbricerie e le confraternite, ovvero alle Amministrazioni del Fondo per il culto o dell'Asse ecclesiastico di Roma, od in fine al Demanio in rappresentanza delle soppresse corporazioni religiose.

Malgrado il principio di diritto canonico che il patrimonio delle chiese è inalienabile, e che le decime sacramentali non possono essere vendute, donate od infeudate, è notorio che col volger dei secoli buona parte di esse vennero nelle mani dei laici.

Talvolta furono i principi che assegnarono a qualche loro vassallo questi proventi usurpandoli alle chiese, qualche volta furono le stesse chiese e monasteri che se ne spogliarono infeudandole ai grandi feudatari della cui protezione avevano bisogno.

È pure notorio che la Chiesa, dopo avere tentato invano la rivendicazione delle decime tenute dai laici, finì nel terzo Concilio Laterano per accettare il fatto compiuto, dichiarando che, fermo il divieto di ulteriori vendite od infeudamenti, i laici avrebbero potuto ritenere le decime che possedevano. Da ciò la distinzione introdotta nel diritto canonico fra decime ecclesiastiche possedute dai ministri del culto e decime pure ecclesiastiche *quae laicis perpetuo in feudum sunt concessae.*

Venuto il legislatore italiano nel proposito di liberare la terra da oneri che sono di grave ostacolo ai progressi agrari, e che in quanto rappresentano un tributo corrisposto alla Chiesa per i servizi spirituali, offendono, oltre al principio di libertà di coscienza, il diritto di sovranità civile, che solo può legittimare l'imposizione dei tributi, tosto si affacciò la questione se si dovessero abo-

lire, alla pari delle decime sacramentali possedute dalla Chiesa o conservare quei diritti d'eguale origine già passati ai privati.

Ad eccezione della Commissione parlamentare che nel riferire sopra il progetto presentato nel 1877 dal guardasigilli Mancini proponeva la soppressione senza compenso anche delle decime sacramentali passate nel dominio di privati proprietari, in tutti gli altri progetti e relazioni che precedettero la legge del 1887 prevalse il più equo principio della distinzione delle decime secondo che erano possedute da enti religiosi e dal Fondo pel culto, o da privati, delle quali ultime si stabiliva la commutabilità insieme a tutte le altre prestazioni di natura prettamente dominicale.

Questa distinzione si trova pure riprodotta nel progetto d'iniziativa parlamentare presentato nella XVI legislatura che, discusso ed approvato dai due rami del Parlamento, divenne legge nel 14 luglio 1887.

Nella relazione che accompagna detto progetto si legge che « quanto ad ogni altra decima spettante ai privati, qualunque sia la loro natura, sia essa d'origine ecclesiastica o dominicale, feudale od enfiteutica, è sempre divenuto un patrimonio di cui sarebbe ingiusto ed impolitico spogliare i privati senza alcun compenso conveniente ».

Orbene, i documenti prodotti dalla attrice, se non chiariscono l'origine della decima in questione, accertano però che alla fine del secolo scorso una porzione di essa (8|18) apparteneva pro indiviso ai due benefici della Cappellania di Santa Maria in Cancellis istituita nella Chiesa prepositurale di Bollate e del così detto Cimilianato annesso alla metropolitana di Milano. Essendo stati i detti benefici soppressi dalla Repubblica italiana che ne incamerò il patrimonio, l'Economato dei beni nazionali, con istromento 1 settembre 1803 rogato Riva, alienò le ragioni di decima già possedute dai beneficî medesimi al dott. Carlo Villa.

Più tardi lo stesso dott. Villa, con atto 11 giugno 1830 del notaio Bellotti, acquistò altra quota (3|18) della decima da Carlo Mazzoni, cui era pervenuta per successione del padre, il quale alla sua volta l'aveva acquistata dall'eredità vacante del defunto canonico don Giuseppe Antonio Dallarini.

Con tutti i beni del dott. Villa, le due quote passarono per testamento al nob. Malachia De Cristoforis e da questo per eredità all'erede di lui figlia.

Quanto agli altri sette diciottesimi risulta che da epoca immemorabile e certamente prima del 1830 erano posseduti in ragione di 1|18 dal Luogo pio della Misericordia di Milano, in ragione di 3|18, dal Collegio dei vecchioni e delle vecchione amministrato dalla Fabbrica del Duomo, e di altri 3|18 dal beneficio dell'arcipretura del Duomo stesso, e che l'attrice, con istromenti 12 aprile e 11 giugno 1890 rogati Dell'Oro e Cuttica, si era resa cessionaria anche di tali quote dalle legittime rappresentanze degli enti suddetti.

Dal che si evince che al momento in cui andò in vigore la legge abolitiva delle decime ecclesiastiche, ad eccezione della quota allora posseduta dall'arcipretura del Duomo di Milano, la decima della quale si contende veniva corrisposta in parte a persona laica ed in parte a corpi morali che non hanno per iscopo l'amministrazione dei sacramenti nè altri servizi religiosi.

È però l'indagine sulla natura delle decime vuol essere limitata nei riguardi della piccola porzione, già spettante all'arcipretura, mentre delle altre quote è d'uopo ritenere esclusa l'abolizione, fermo l'obbligo della loro commutazione a sensi dell'art. 3.

Si è detto che i documenti prodotti dall'attrice non chiariscono quale sia stata l'origine della decima in questione.

I convenuti pretendono che in difetto di prova rigorosa sull'origine laicale della decima, debbasi la medesima presumere sacramentale, perchè veniva corrisposta a ministri del culto aventi cure d'anime.

Ma in contrario si afferma anzitutto

che la dottrina più autorevole, sulle traccie dei vecchi canonisti, e in particolare del cardinale De Luca, esclude potersi invocare una presunzione *iuris* di sacramentalità di una decima qualsiasi.

Secondo il De Luca la questione sulla natura della decima « facti potius quam iuris est, ex facti qualitate ac singolorum casuum circumstantiis decidenda, certa pro inde non recipiens regulam generalem » *Compendium theatri totius veritatis*. C. XIV p. III, *De decimis*.

Ad ogni modo, ove pure si voglia accogliere la teoria delle presunzioni in materia di decima, e in ispecie presumere sacramentali quelle che vengono corrisposte ai ministri del culto aventi cura d'anime, nel caso concreto ogni importanza del carattere ecclesiastico dei due benefici soppressi dalla Repubblica italiana e dell'arcipretura del Duomo che insieme cumulavano la parte maggiore della decima (11|18), viene meno appena si ponga mente ai seguenti elementi di fatto che concorrono ad imprimervi a chiare note carattere patrimoniale:

1° Il frazionamento *ab antiquo* della decima in mano a ben cinque enti morali, due dei quali il Collegio dei vecchioni e delle vecchione ed il Luogo pio della Misericordia, non hanno scopi religiosi nel vero senso della parola, ma di mera beneficenza e ad un privato (il canonico Dallarini in proprio);

2° Ad eccezione del beneficio di Santa Maria in Cancellis, non consta nè è verosimile che gli altri due benefici abbiano mai avuto giurisdizione qualsiasi sui parrocchiani di Novate, del cui territorio fanno parte i fondi *obnoxi* alla decima;

3° La decima colpisce soltanto una parte del territorio giurisdizionale della chiesa di Novate;

4° Dessa rappresenta una quota costante di frutti dovuti senza alcun riguardo alla condizione economica delle persone verso cui è dovuta;

5° Viene corrisposta dai possessori dei fondi come tali, non come parrocchiani, indipendentemente dal loro domicilio e dal loro stato civile.

Il concorso di codeste circostanze induce a credere che la decima posseduta dall'attrice sia di origine feudale od enfiteutica, costituisce cioè altro di quegli oneri del predio che concernono non il parrocchiano, ma il possessore, e cadono sotto le sanzioni del diritto civile, altra di quelle *prestazioni fondiarie* delle quali il legislatore, onde favorire i progressi dell'agricoltura e l'economia nazionale, ordinò la commutazione in un annuo canone fisso in danaro.

Nè a vincere la forza probante dei surriferiti elementi di fatto poteva bastare la circostanza della omessa iscrizione del diritto di decima nei registri censuari, stata autorizzata in Lombardia dalla sovrana notificazione 3 aprile 1846, trattandosi di una semplice facoltà, non di un obbligo che si fosse imposto ai possessori delle decime, sotto comminatoria di decadenza del relativo diritto.

Dovevasi pertanto respingere la eccezione di merito sollevata dai convenuti anche nei limitati rapporti della quota pervenuta all'attrice dall'arcipretura del Duomo.

Quanto alla domanda di commutazione i convenuti oppongono che la decima fu già da parecchi anni commutata mediante convenzione sulla base di centesimi 30 alla pertica decimabile, e che sulla stessa base alcuni possessori addivennero nell'ultimo decennio all'affrancazione dei propri fondi.

In appoggio al proprio assunto essi proposero i 3 capitoli d'interrogatorio sopra riportati.

L'attrice mentre non contestò di essere addivenuta a qualche affrancazione sulla base dei 30 centesimi la pertica, non disse verbo intorno all'asserita conversione della decima in un canone fisso di danaro. Senza dubbio se fra le parti fosse seguito un accordo nei sensi suespressi, ogni ulteriore indagine sull'ammontare della prestazione che in origine veniva corrisposta in natura sarebbe

superflua, ed il Tribunale non potrebbe a meno dal prendere atto della intervenuta commutazione.

Se non che, ritenuto, come non si dubita, la dominicalità della decima, è chiaro che qualsiasi convenzione che intorno alla medesima fosse seguita dopo l'attivazione del vigente codice civile, dovrebbe a pena di nullità risultare da atto scritto a norma dell'art. 1314 codice civile, e ciò in ossequio alla teoria prevalente in dottrina ed in giurisprudenza circa la realità del diritto di esigere le decime dominicali, al pari di ogni altro onere fondiario, quali i livelli, i censi e simili, e a differenza delle decime sacramentali nelle quali vuolsi ravvisare un diritto meramente personale.

Donde l'inammissibilità del dedotto interrogatorio.

Appena occorre avvertire che di fronte alle tassative disposizioni della legge 8 giugno 1873 era affatto ozioso versare in questa sede sui criteri da seguire nella commutazione.

Sono questioni sottratte all'esame dell'autorità giudiziaria e deferite, giusta gli articoli 12 e seguenti di detta legge, al parere di un perito, e nel caso di ulteriori controversie al giudizio inappellabile di tre arbitri da nominarsi dal Tribunale.

E però non restava che far luogo alle provvidenze ivi indicate.

Dichiarata la contumacia dei convenuti Meroni Giovanni e Prebenda parrocchiale di Novate, e reietta ogni diversa o contraria istanza od eccezione, ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione del 12 giugno 1896.

Pres. Bianchi P. — *Est.* Bentivegna.

Parroco di Formigine c. Ministero dell'Interno e Congregazione di carità di Formigine.

Opere pie — Istituzioni non elemosiniere — Esiguità del reddito — Concentramento — Art. 56 lett. A della legge 17 luglio 1890 — Fine della istituzione diretto a tutelare il buon costume delle famiglie — Amministrazione affidata al parroco — Esclusione dal concentramento.

Quand'anche la forma di beneficenza della istituzione non sia elemosiniera, è applicabile, stante l'esiguità del reddito, il concentramento in base all'art. 56 lett. A della legge 17 luglio 1890 (1).

Quando il fine dell'opera pia, più che a sovvenire il povero nei primi e più pressanti bisogni della vita, tende a tutelare il buon costume nelle famiglie meno agiate, e richiede intima conoscenza delle condizioni non solo economiche, ma anche morali delle famiglie, ha luogo l'eccezione alla regola generale del concentramento, giusta l'art. 60 della legge predetta, e l'amministrazione deve essere conservata nelle mani del parroco.

Se l'amministrazione di un'opera pia rimanga priva di uno dei suoi membri per ragione d'incompatibilità, non è applicabile l'art. 56 lett. C della legge 17 luglio 1890, quando rimanga ferma la maggioranza degli amministratori secondo le tavole di fondazione.

Col R. Decreto 1° settembre 1895, fu ordinato il concentramento nella Congregazione di carità di Formiggine di varie istituzioni locali di beneficenza, fra le quali quella detta Castiglioni. Questa, istituita con testamento 14 luglio 1818 da D. Pellegrino Castiglioni, fu eretta in ente morale il 2 marzo 1819. Ha l'annuo reddito di L. 173, era amministrata dal parroco, dal sindaco e dal primo membro della fabbriceria, ed ha per fine di provvedere di letto le famiglie della parrocchia, che per causa di povertà son costrette ad accogliere in

(1) Confr. decisione 31 gennaio 1866 (vol. in corso, pag. 315), 15 febbraio 1895 (vol. V, p. 377) e nota 2.

unico letto i componenti di esse od a lasciar dormire insieme figli d'ambo i sessi, con preferenza dei parenti più poveri di esso testatore.

A cotesto decreto di concentramento nella parte che riguarda l'opera pia in esame, si oppone il parroco di Formiggine con regolare ricorso presentato a questa Sezione sostenendo:

1° la violazione dell'art. 54 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, perchè non tratterebbesi di opera pia elemosiniera nello stretto senso della parola, cioè di elemosina che è fine a sè stessa, sibbene di mezzo per raggiungere un fine morale e sociale, a tutela del buon costume nelle famiglie;

2° la violazione dell'art. 60 della legge stessa, in quanto che l'opera pia Castiglioni è una istituzione *sui generis*, e, giusta la volontà del testatore, alla erogazione deve precedere l'accertamento del bisogno mediante accesso nelle case, compito che meglio della Congregazione di carità, variabile ne' suoi componenti, può disimpegnarsi con maggiore facilità, accortezza ed efficacia, dalle persone autorevoli alle quali il testatore affidò il compito stesso.

In appoggio al suo assunto, il ricorrente accenna a varie decisioni di questo Consesso: 15 febbraio 1895, 30 settembre e 9 dicembre 1892 e 12 giugno 1894.

Con una memoria del 28 dicembre prossimo passato, il Ministero dell'Interno, in sostegno del decreto di concentramento, fa osservare: Che trattasi di un'opera pia del reddito di L. 173, di uno stabile urbano, la quale, oltre che per l'art. 54, può essere concentrato in base all'art. 56 della legge; che in ogni caso l'amministrazione collegiale disposta dal testatore non potrebbe essere mantenuta stante l'incompatibilità del sindaco, oltre che non può efficacemente sostenersi che la Congregazione di carità, il cui speciale fine è di riconoscere la povertà e provvedere in ragione del bisogno e delle sue facoltà, sia meno autorevole e competente per adempiere, giusta l'art. 61 della legge, la precisa volontà del testatore;

Attesochè non vale l'eccezione del ricorrente derivata da ciò che la forma di beneficenza della istituzione Castiglioni non è elemosiniera nel ristretto senso della parola, perchè quando non fosse applicabile al caso l'art. 54 della legge 17 luglio 1890, il concentramento potrebbe fondarsi sulla disposizione dell'art. 56, lettera *a*), stante l'eseguità del reddito;

Attesochè, però, il fine dell'opera pia Castiglioni, più che a sovvenire il povero nei primi e più pressanti bisogni della vita, tende a tutelare il buon costume nelle famiglie meno agiate, in guisa che la preferenza nella erogazione non si desume dal grado di povertà in modo assoluto, sibbene dalla maggiore o minore possibilità di aver letti in numero adeguato ai membri della famiglia ed alla separazione notturna dei due sessi;

Attesochè l'esame di queste circostanze richiede intima conoscenza delle condizioni non solo economiche, ma anche morali delle famiglie, esame di delicata natura, cui il parroco, meglio che i membri variabili della Congregazione di carità, si presenta idoneo per la fiducia che ispira, la quale, specie nei piccoli Comuni, gli apre l'adito alla più intima confidenza nelle case dei parrocchiani;

Attesochè basterebbe da sola questa circostanza per giustificare l'eccezione alla regola generale del concentramento in base all'art. 60 della predetta legge;

Attesochè non ha molto peso l'osservazione del Ministero dell'Interno, di cui nella memoria apposta al ricorso, cioè che l'amministrazione dell'opera pia predetta composta del parroco, del primo membro della fabbriceria e del sindaco *pro tempore*, resta priva di questo ultimo per ragione d'incompatibilità legale, poichè questo fatto non rende applicabile l'art. 56 lettera *c*) della legge, inquantochè rimanendo ferma la maggioranza, laddove alla sostituzione non provvedessero le tavole di fondazione,

potrebbe regolarmente sopperirsi con la modificazione dello statuto.

Per questi motivi, la Sezione, accogliendo il ricorso del parroco di Formiggine, revoca l'impugnato R. Decreto del 1° settembre 1895, in quanto ordina il concentramento nella locale Congregazione di carità dell'opera pia Castiglioni.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione del 12 giugno 1896.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Bentivegna.

Parroci di Formiggine e di S. Caterina in Modena c. Congregazione di carità di Formiggine.

Opere pie — Legati — Parroci amministratori — Patrimonio proprio e determinato. — Fine di beneficenza elemosiniera ed educativa — Concentramento — Alta sorveglianza del Vescovo — Lascito pei giovanetti in occasione della prima comunione — Mantenimento di un giovane nel Seminario — Esenzione dal concentramento.

I legati, di cui il parroco è mero amministratore, aventi un patrimonio proprio e determinato, con fine di prevalente beneficenza elemosiniera ed educativa, sono per regola soggetti a concentramento (1).

È da escludersi dal concentramento la istituzione di pubblica beneficenza affidata dal legislatore all'alta sorveglianza del Vescovo, potendo questa sorveglianza mal conciliarsi col concentramento stesso.

Il lascito di abiti da fornirsi a giovanetti in occasione della prima comunione, e quello pel mantenimento in collegio o seminario di un giovane che, oltre ad essere povero, sia di famiglia cattolica, ed abbia date prove di intelligenza nelle scuole elementari e nel catechismo, sono esenti dal concentramento in forza dell'art. 60 della legge 17 luglio 1890.

Con testamento pubblicato il 16 luglio 1889 in Modena, il canonico don Agostino Pini istituì tre legati:

1° di taluni stabili in Formiggine del reddito di L. 1200 circa, a nome dell'arciprete *pro tempore* della parrocchia locale, con usufrutto in favore del sig. Angelo Quartieri, da erogare: durante l'usufrutto L. 450 nella celebrazione di una messa quotidiana a L. 1.20 ciascuna, cedendo la rimanenza in pro della fabbriceria. Cessato l'usufrutto e conservata, come sopra, l'erogazione delle L. 450, il resto della rendita deve spendersi nel provvedere di abiti tre giovinetti ed altrettante giovinette della parrocchia in occasione della prima comunione, ed il sopravanzo in sussidio ai poveri, il tutto secondo la prudente carità del legatario;

2° d'uno stabile posto nell'agro modenese per la presunta rendita di L. 1200, a nome del locale parroco *pro tempore* di S. Caterina, detta della Crocetta, per amministrarlo sotto la immediata dipendenza dell'arcivescovo, da erogarne la rendita nella celebrazione d'una messa quotidiana con l'elemosina che stabilirà il detto Ordinario diocesano, ed il resto per mantenere una giovinetta povera di Formiggine, scelta dal parroco locale, con approvazione del vescovo, in un pio stabilimento per educarla dai 7 ai 18 anni;

3° di un altro stabile in Modena, pure del reddito di L. 1200, a nome del parroco di Formiggine, per amministrarlo sotto la diretta dipendenza del vescovo, e colla rendita mantenere in un Collegio o Seminario per farvi il corso di studi fino alla filosofia, un giovine povero di Formiggine designato successivamente dal legatario con approvazione del vescovo, però nato da genitori cattolici e che abbia manifestato avere buona intelligenza nelle prime scuole e nell'insegnamento del catechismo.

Questi tre legati furono costituiti in ente morale con reale Decreto 2 settembre 1892, e poscia con altro regio Decreto 1 settembre 1895 furono con altre opere di beneficenza concentrati nella Congregazione di carità di Formiggine.

---

(1) Si consulti lo studio *I lasciti a parrocchie e fabbricerie e la legge 17 luglio 1890* (vol. in corso, p. 13 e segg.). Veggasi anche Cons. di Stato 20 dicembre 1895 (stesso volume, p. 320)

Contro quest'ultimo decreto hanno presentato regolare ricorso alla IV Sezione l'arciprete della parrocchia di Formiggine ed il parroco della Crocetta in Modena, legatari assistiti dall'avv. cavaliere Girolamo Colombo, e chiedono lo annullamento del decreto stesso, nella parte che riguarda il concentramento dei tre legati Pini, pei seguenti motivi:

1° Per violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 54 della legge sulla beneficenza pubblica, poichè non tratterebbesi di vere e proprie istituzioni di beneficenza per sè stanti, ma di lasciti privati, con determinati oneri di culto, e beneficenza il primo ed il secondo, e di sola beneficenza non elemosiniera il terzo, la cui esecuzione è stata affidata, dalla espressa volontà del testatore, a' predetti parroci con determinate modalità e cautele.

2° Violazione dell'art. 60 della legge stessa, perchè anche quando dovessero cadere sotto la disposizione dell'art. 54, la peculiarità delle condizioni di scelta ed erogazione e la entità dei legati stessi consiglierebbero l'eccezione al concentramento preveduta dal detto art. 60.

In appoggio di questi mezzi di ricorso si citano talune decisioni di questa Sezione.

Con una memoria del 28 dicembre 1895 il Ministero contrappone al primo mezzo:

Che i legati in esame sono modali e non legati con onere, perchè a loro riguardo è determinato il modo di erogazione della somma legata, e non contengono obbligazioni che fanno carico alla persona del legatario, quindi non fa al caso l'indicata giurisprudenza.

Al secondo mezzo:

Che le specialità delle erogazioni e molto meno l'entità del patrimonio non consigliano di applicare l'eccezione di cui all'art. 60, e che il Consiglio di Stato nel parere emesso nel 1892, a proposito della costituzione in ente morale dei detti legati, opinò incidentalmente non essere il caso di concentrarli, ben diversamente si espresse allorchè esaminò gli atti relativi alla proposta di concentramento.

Su di che ritenuto in diritto.

Attesochè non regge il primo mezzo di ricorso: de' tre legati Pini i ricorrenti, giusta l'espressione testamentaria, non sono che meri amministratori, ed i legati stessi con patrimonio proprio e determinato, con un fine precipuo di prevalente beneficenza elemosiniera nel primo, educativa negli altri, costituiscono veri e propri enti autonomi, normalmente concentrabili, l'uno in base all'art 54, tutti in base all'art. 56 della legge 17 luglio 1890, attesa l'entità del rispettivo patrimonio; epperò non esiste nell'impugnato provvedimento la pretesa violazione degli articoli 1 e 54 della legge stessa.

Attesochè, però, varie considerazioni inducono a ritenere non opportuno nè conveniente l'ordinato concentramento, come riconobbe la Sezione dell'interno di questo Consiglio, sebbene incidentalmente, allorchè in adunanza 10 agosto 1892, avvisò circa la costituzione dei detti legati in enti giuridici, sia per riguardo alla recentissima loro istituzione che per riguardi di convenienza d'amministrazione ed anche per la specialità della erogazione.

Ed invero, il concentramento nella Congregazione di carità di Formiggine mal si acconcerebbe con l'alta sorveglianza, tassativamente affidata dal testatore al vescovo di Modena e l'ingerenza subordinatamente attribuita ai parroci di Formiggine e della Crocetta in Modena, non essendo praticamente attuabile la condizione apposta dalla Giunta provinciale amministrativa di ammettere i detti parroci a far parte della Congregazione di carità per l'amministrazione di quei lasciti. Speciali sono le condizioni pel conferimento: la scelta di sei ragazzi da fornire di abiti in occasione della prima comunione, oggetto principale del primo legato, dipende non solo dallo stato di povertà, ma anche è attinente a riguardi d'indole religiosa; il giovinetto da preferire pel collocamento in un istituto di educazione, oltre che povero, dev'essere di famiglia cattolica e deve aver date prove d'intelli-

genza nelle scuole elementari ed anche nella conoscenza del catechismo, condizioni tutte che meglio della Congregazione di carità possono accertare i parroci.

Il patrimonio dei tre legati, costituito in fondi rustici ed urbani, per due terzi esiste in Modena, benchè il reddito sia tutto a vantaggio dei poveri di Formiggine, e la gestione affidata al parroco locale, sotto la diretta sorveglianza del vescovo, sarebbe senza dubbio meno efficace e più dispendiosa, se devoluta alla lontana Congregazione di carità di Formiggine, talchè anche ragione di convenienza economica sconsigliano la misura del concentramento.

Attesochè, quindi, ricorrono nella specie, per tutti e tre i legati, quelle speciali condizioni che, giusta l'art. 60 della legge, giustificano l'eccezione alla massima generale del concentramento.

Per questi motivi, la Sezione accoglie il ricorso dei parroci di Formiggine e della Crocetta in Modena e revoca il regio decreto 1 settembre 1895, nella parte che concerne il concentramento dei tre legati Pini.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione 1 maggio 1896.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Bentivegna.

Vescovo di Brescia c. *Ministero dell'interno e Orfanotrofio e Pia Casa di ricovero di Brescia.*

Opere pie — Trasformazione — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Interesse a ricorrere — Direttore spirituale di un conservatorio — Vescovo — Inammissibilità del ricorso.

L'interesse *di cui all'art. 81 della legge 17 luglio 1890 e che rende ammissibile il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, deve essere un interesse personale del ricorrente e proprio del corpo da esso legittimamente rappresentato.*

Non è ammissibile quindi il ricorso di chi nella qualità di direttore spirituale insorge contro il decreto di trasformazione di un conservatorio; nè è ricevibile quello interposto dal Vescovo quale tutore degli interessi morali e religiosi dei fedeli.

Con regio decreto 8 agosto 1895 il pio Luogo delle Convertite in Brescia fu trasformato, devolvendo le rendite a favore del pio Luogo delle pericolanti nella città stessa.

Con ricorso depositato il 6 novembre detto anno nella Segreteria di questa IV Sezione, Mons. Giacomo Corna Pellegrini, Vescovo di Brescia, quale direttore spirituale del Conservatorio delle Convertite, chiede la revoca del suindicato decreto pei seguenti motivi:

1° Per falsa applicazione dell'articolo 70 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e 30 del regolamento sulla prostituzione.

Da circa quattro secoli il detto Conservatorio ha per fine di raccogliere le prostitute che volessero ridursi a penitenza e servir Dio.

Il suo scopo risponde all'attuale bisogno di opporsi alla invasione delle prostitute nei grandi centri, sicchè lungi dal mancare in esso il fine corrispondente agli interessi della beneficenza pubblica, trattasi di una di quelle istituzioni che il regolamento sul meritricio vuole nonchè conservate, impiantate ove non esistano.

E, premesse considerazioni e dati statistici per dimostrare l'aumento della immoralità, delle malattie sifilitiche e dei reati contro il buon costume, soggiunge che l'istituto in esame, se suscettibile di riforma per rendere più efficaci e vantaggiosi effetti, non può essere trasformato senza offesa della legge, e la trasformazione ordinatane in favore dello istituto delle Pericolanti, che provvede ad un bisogno diverso, si allontana dalla volontà dei testatori che costituirono il vistoso patrimonio delle Convertite, il solo nella città che provvede in atto ad apprestare un mezzo di riabilitazione e di emenda alle disgraziate che, disgustate dal vizio, volessero tornare a Dio.

L'amministrazione degli Orfanotrofi e Luoghi pii di Brescia che sta a capo di ambedue le istituzioni, delle Convertite e delle Pericolanti, si è costituita parte controricorrente, chiedendo in via pregiudiziale che sia dichiarato irricevibile il

ricorso di Mons. Corna in via principale, che il ricorso stesso sia respinto, ed in ogni caso sia condannato il ricorrente a rifondere le spese sostenute dall'Amministrazione pel presente controricorso.

In appoggio alla pregiudiziale per la irricevibilità sostiene:

a) Che il ricorso fu presentato fuori termine, cioè oltre i trenta giorni dalla notificazione del decreto impugnato, giusta l'art. 81 della legge 17 luglio 1890. Il detto decreto fu, per organo della Prefettura, comunicato alla Commissione degli orfanotrofi con la lettera del Sindaco di Brescia in data 26 agosto 1895, e il ricorso all' Amministrazione interessata fu notificato il 24 ottobre seguente, cioè 59 giorni dopo la comunicazione del provvedimento impugnato;

b) Che Mons. Corna Pellegrini non ha interesse, quindi veste, per ricorrere.

Esso fu dalla Commissione amministratrice degli Orfanotrofi e pie Case di ricovero in Brescia nominato Superiore spirituale del pio Luogo delle Convertite in adunanza del 30 novembre 1881, allorchè era arciprete della Cattedrale di detta città, ed in tale qualità e come attuale Vescovo di Brescia ha presentato il ricorso alla IV Sezione.

Come Direttore spirituale, esso dipende dall'Amministrazione; non può avere interesse diverso dal legittimo rappresentante dell'istituto da trasformare, e molto meno ha diritto di ricorrere contro il deliberato della rappresentanza stessa. In qualità di Vescovo della Diocesi, non ha veste giuridica per ricorrere, perchè se si guarda quell'istituto sotto il punto di vista della beneficenza pubblica, non è il Vescovo quegli cui la legge del 1890 confida gli interessi e la rappresentanza dei poveri o degli istituti di beneficenza; e se si riguarda come istituto religioso posto sotto la sua giurisdizione, non è alla IV Sezione del Consiglio di Stato che potrebbe rivolgersi, e molto meno potrebbe fondare il ricorso sugli articoli della predetta legge ed il regolamento sulla prostituzione.

E quanto al merito osserva il controricorrente:

L'istituto delle Convertite non esplica la sua azione nel senso di togliere le traviate alla prostituzione con propaganda di redenzione a guisa di patronato.

Esso è un ritiro conventuale in cui le ricoverate si dedicano per tutta la vita alle pratiche religiose per guadagnare con buone opere il paradiso, come risulta da propri statuti. Nonostante lo sviluppo della prostituzione, il numero della ricoverate decresce, sono 31 e mancando di dotazione stante la permanenza a vita è stazionario: nel trentennio dal 1862 al 1892, ha raccolto 50 donne, cioè meno di due per anno, sicchè non giova alla società nè come opera di beneficenza, nè come opera di educazione morale, ed intanto impiega a solo fine ascetico il vistoso patrimonio di oltre 500,000 lire, epperò costituendo un vero conservatorio educativo, va sottoposto alla trasformazione giusta l' art. 91 della legge sulla pubblica beneficenza.

I corpi locali competenti, tenute presenti le attuali condizioni della società in genere, della città di Brescia in ispecie, hanno saviamente proposto, ed il Governo ha consentito, la trasformazione di quell'ente assegnandone le rendite all' altro istituto delle Pericolanti (dopo avere provveduto ai bisogni delle attuali recluse) inteso ad educare ed avviare alla virtù le fanciulle povere che si trovano per varie cause esposte al pericolo di traviamento.

Con intento più logico, più pratico e più efficace, i corpi locali stessi hanno preferito il mezzo preventivo contro la prostituzione al repressivo, del resto mal raggiunto dall'attuale istituzione delle Convertite, che nemmeno ridona riabilitate alla società le poche donne di mal costume che accoglie in età in cui piuttosto che concepire il virtuoso proposito di abbandonare il vizio, può dirsi trovarsi dal vizio abbandonate.

Lo scopo è sempre lo stesso, il metodo per raggiungerlo è modificato, e mentre in Brescia non potrebbe sorgere una istituzione per le traviate, le quali se veramente pentite, senza rendere pubblica la loro caduta, con l'entrata in apposito

istituto troverebbero aiuti nelle vistose rendite della Congregazione di carità, per darsi a vita onesta, si è sperimentata la necessità di rinvigorire quella delle Pericolanti, finora per difetto di mezzi adeguati, insufficiente al bisogno anche nei casi più lagrimevoli.

Con una memoria a stampa poco tempo fa presentata, il ricorrente si oppone ai due motivi in base ai quali il controricorrente si fa a sostenere la domanda pregiudiziale per la irrecivibilità del ricorso.

Attesochè anzitutto è da esaminare la pregiudiziale ostativa alla introduzione del giudizio, elevata nel controricorso riguardante il difetto per mancanza di interesse nel ricorrente.

Attesochè, non ostante la generica espressione dell'art. 81 della legge 17 luglio 1890 sulla beneficenza pubblica, con cui si ammette a ricorrere contro i provvedimenti di cui ai precedenti articoli: *chiunque vi abbia interesse* - è indubitato che codesto interesse deve essere personale del ricorrente e proprio del corpo da esso legittimamente rappresentato, poichè non trattasi di provocare un giudizio di mera legittimità, ma di merito con effetto sospensivo, misura veramente eccezionale tanto più in materia di non lieve interesse pubblico e di provvedimenti governativi adottati con ispeciali garanzie di esame e di procedura.

Attesochè il ricorrente si presenta nella doppia qualità di Direttore spirituale del trasformando conservatorio delle Convertite e come Vescovo di Brescia, nella prima per sostenere gli interessi morali e religiosi dell'Istituto i quali non potè difendere poichè non fu chiamato allorchè fu deliberata la trasformazione, e nella seconda quale tutore degli interessi morali e religiosi dei fedeli, in genere sottoposti alla sua autorità spirituale.

Or quali che siano le attribuzioni che le regole del 10 marzo 1742 danno al Direttore spirituale dell'Istituto in forza dell'organico del 28 novembre 1877, il quale regola l'andamento degli orfanotrofi e pie case di ricovero di Brescia, il Direttore predetto, investito di ufficio gratuito ed onorario, dipende dalla Commissione amministrativa dalla quale esso fu nominato il 30 novembre 1881, e come dipendente non aveva ragione di esser chiamato a prender parte alle deliberazioni, nè può far valere un interesse contrario a quello della Commissione stessa.

Nè con maggior fondamento presentasi nella seconda qualità. Incombe certamente al Vescovo il dovere di tutelare il buon costume e gli interessi religiosi dei fedeli in genere, ma nel caso in esame trattasi di un istituto di beneficenza, il cui andamento morale e materiale da apposita legge è affidato a speciale Commissione affatto indipendente dall' autorità vescovile, e d'altronde la progettata trasformazione dell'Istituto è intesa appunto a meglio garantire, con mezzi preventivi e con maggiore estensione dell'attuale, il buon costume sorreggendo le pericolanti ed avviandole a vita onesta e proficua alla società.

Attesochè quindi mancando quell'interesse che può aprir l'adito al ricorso, quello presentato dal Mons. Pellegrini si presenta improponibile.

Per questi motivi, ecc.

Consiglio di Stato
(IV Sezione).

Decisione del 25 aprile 1896.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Perla.

Parroco e fabbricieri di Cambiago
c. *Congregazione di carità di Cambiago.*

Opere pie — Legati alle Chiese parrocchiali — Disposizioni vigenti nell'ex Regno Italico — Amministrazione spettante alla fabbriceria — Decreto di concentramento — Notifica al parroco — Ricorso della fabbriceria — Ammissibilità — Legati dotali — Gratuità e regolarità dell'amministrazione — Non escludono dal concentramento.

Per le disposizioni emanate nel Regno Italico addì 15 settembre 1807 e tuttora vigenti, l'amministrazione delle temporalità delle chiese parrocchiali e dei legati ad esse appartenenti spetta alla fabbriceria; e perciò la notificazione del Decreto di concentramento di un pio lascito fatta al parroco, anzichè alla fabbriceria, non vale a far de-

correre i termini per ricorrere, ed è sempre ammissibile il ricorso della fabbriceria stessa contro il detto Decreto di concentramento.

Trattandosi di doti o sussidi da conferirsi a persone, senza distinzione di sesso, riconosciute dal parroco ben fondate nella dottrina cristiana e di costumi più lodevoli, avuto niun riguardo al più o meno povero stato di esse, riesce inapplicabile la misura del concentramento (1).

Altrettanto non può dirsi riguardo ad un legato dotale che richiede, per la concessione della dote, i soli requisiti della povertà e della buona voce, condizione *e* fama (2).

Il carattere gratuito della amministrazione e la regolarità con cui questa procedette non sono circostanze valevoli per escludere dal concentramento, giusta l'art. 60 della legge 17 luglio 1890.

Che con R. Decreto del 28 giugno 1892, sull'istanza della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Cambiago, inteso il parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato, vennero concentrate nella stessa Congregazione di carità le opere pie Valsecco, Valsecchi-Caimi e Giani Mangilli, già amministrate dal parroco locale, salvo il rispetto degli oneri di culto per quanto riguarda le istituzioni Valsecco e Giani Mangilli, ai termini degli statuti e delle tavole di fondazione.

Che avverso un tale provvedimento Don Luigi Rolfini, parroco di Cambiago, non che Villa Stefano e Cazzaniga Ambrogio, fabbricieri della Chiesa di S. Zenone nel detto Comune con atto sottoscritto da essi e dall'avvocato San Pietro Giuseppe, notificato addì 12 e 29 luglio 1895 al Presidente della detta Congregazione di carità e al Ministro dell'interno e depositato in segreteria insieme all'atto impugnato e ad altri documenti addì 8 agosto detto anno, interposero ricorso a questa Sezione, rilevando previamente in fatto: Che il lascito Valsecco ha origine dal testamento del 12 marzo 1778 del parroco di Cambiago, con cui determinando l'impiego di un capitale, dispose che con gli utili annui si dovessero distribuire ogni anno in perpetuo « tre doti a tre persone nubili di detto luogo di Cambiago senza riguardo se maschi o femmine, le quali si collocheranno in matrimonio e che da reverendi curati per tempo d'esso luogo saranno riconosciute più ben fondate nella dottrina cristiana e di costumi più lodevoli, avuto niun riguardo e contemplazione al più o meno povero stato delle stesse persone », dichiarando inoltre che se gli utili provenienti dal detto impiego fossero superiori a L. 120, il di più si dovesse convertire nella manutenzione de' paramenti inservienti alla sacrestia della cura di S. Zenone; che inoltre il lascito Valsecchi-Caimi trae origine dal testamento del 27 gennaio 1840 di Anna Valsecchi, vedova Caimi, che legò mille lire a tal Cairati Gaspare, con l'obbligo a lui e ai suoi figli, eredi e discendenti, di pagare lire 25 imperiali ogni anno al curato di Cambiago *pro tempore*, per dotare *quella figlia povera e nubile di buona voce, condizione e fama* che il suddetto curato stimerebbe « *capace di tale elemosina* », mentre in caso che alcuno della famiglia del detto Cairati fosse in grado di collocarsi in matrimonio e avesse le condizioni suespresse, disponeva che fosse preferita ed ordinava di « ammassare la somma di più anni per darla ad una sola », prescrivendo altresì che il Cairati e i suoi figli e discendenti consegnassero il primo giorno di ogni anno alla chiesa parrocchiale suddetta due candele di cera di una libbra per illuminare il SSmo Sacramento, e dichiarando di privare il legatario di ogni beneficio ove non avesse accettato un tale carico, nel qual caso avrebbe dovuto pagare le lire mille al curato anzidetto; che il Cairati accettò il legato, ipotecando i suoi beni e che in processo di tempo la dotazione si accrebbe di qualche lira e le doti divennero tre e tre le candele; che finalmente il lascito Giani Mangilli deriva dal testamento del 23 febbraio 1848, con cui Carolina Giani, vedova Mangilli, istituiva eredi i nipoti

(1-2) Che le istituzioni e lasciti dotali siano per regola soggette a concentramento, è giurisprudenza costante della IV Sezione del Consiglio di Stato: veggansi da ultimo le decisioni 27 marzo, 31 gennaio, 10 gennaio 1896 (pag. 310, 315, 317).

Calchi Novati e Barassi, con l'obbligo fra l'altro di consegnare al parroco e alla fabbriceria parrocchiale di Cambiago tre capitali nella somma complessiva di annue lire trentunmila, perchè lire duecento annue fossero distribuite ai poveri di Cambiago, fosse istituito con lire diciottomila un beneficio nella chiesa di Cambiago, fossero procurate con lire tremila ogni settennio le missioni spirituali a' parrocchiani di Cambiago con la benedizione del SSmo Sacramento, si procurassero con lire diecimila i bagni a' poveri pellagrosi nell'ospedale di Milano, col vantaggio nel parroco amministratore di celebrare su questo legato una messa annua con l'elemosina di lire venti; che il parroco e i fabbriceri di Cambiago, con decreto 20 febbraio 1849 del Tribunale di prima istanza di Milano, vennero autorizzati a ricevere i legati. Dopo tali rilievi di fatto, i ricorrenti deducono in dritto: Che rispetto a' lasciti Valsecchi-Caimi e Giani Mangilli, non si tratta di enti autonomi, ma di semplici legati modali vincolanti gli eredi; che tutti tre i lasciti poi dovevano essere eccettuati dalla misura del concentramento per la retta applicazione degli articoli 2, 54, 57, 60 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza; che in effetti rispetto al lascito Valsecco, non trattasi di istituzione elemosiniera, ma dotale, non condizionata a povertà, ma rivestita di carattere di specialità religiosa; che, come fu altra volta deciso, l'istruzione nella dottrina cristiana è condizione che non può meglio essere apprezzata che dagli attuali amministratori; che inoltre nel lascito Valsecco non si poteva togliere alla fabbriceria il diritto di avere il sopravanzo per la manutenzione dei paramenti della chiesa; che in quanto al lascito Valsecchi-Caimi, concorrono le medesime ragioni, oltre all'applicabilità dell'art. 2 pel beneficio a favore della famiglia Cairati e tenuto conto che vi si trova conglobato il lascito alla fabbriceria per due candele annue il cui valore supera quello della dote; che nel legato Giani-Mangili riscontrasi prevalenza assoluta della parte di culto su quella di beneficenza, mentre nella parte riguardante i bagni a favore di poveri pellagrosi nell'ospedale di Milano sarebbe applicabile l'eccezione di cui all'art. 54, trattandosi di lascito che serve ad integrare e completare altra forma di beneficenza esercitata da una istituzione ospedaliera non sottoposta a concentramento; che finalmente tutti tre i lasciti sono gratuitamente amministrati e nessun reclamo fu mai sporto contro tale amministrazione. Si chiede quindi l'annullamento dell'impugnato R. Decreto nella parte che concentrò i tre legati anzidetti.

Che alla sua volta la Congregazione di carità di Cambiago addì 7 novembre 1895 depositò un fascicolo di documenti e un contro ricorso con cui si premette che il presidente della Congregazione di carità ebbe a comunicare l'impugnato Regio Decreto al ricorrente parroco Rolfini sino dal dì 8 gennaio 1893 con lettera comunicatagli dal messo comunale, notificandogli anche di esser stato ammesso a far parte della Congregazione anzidetta come membro aggiunto e invitandolo a produrre regolare rendiconto con la consegna degli atti e dei titoli di rendita appartenenti ai legati; che il detto parroco assentì allo avvenuto concentramento, consegnando alla Congregazione i titoli di rendita intestata alle tre opere pie, intervenendo alle sedute nelle quali furono approvati i bilanci e gli assegnamenti, concorrendo alla discussione dei consuntivi e riscuotendo non solo gli assegni di culto, ma anche l'avanzo di cassa emergente dal consuntivo del 1892 per l'opera pia Giani-Mangilli, e si rileva inoltre con minuto esame che la parte di culto nei legati Valsecchi-Caimi e Giani-Mangilli, è assai inferiore a quella di beneficenza. Dopo di che la Congregazione di carità sommariamente controdeduce:

Che il ricorso è irricevibile per essere stato prodotto e notificato oltre un anno dopo l'avvenuta notifica del provvedimento e dopo che il parroco vi aveva dato spontanea esecuzione; che tale eccezione non può essere evitata con l'aver fatto sottoscrivere il ricorso anche

a' fabbricieri, non avendo costoro alcuna rappresentanza delle opere pie concentrate, nè veste o interesse a interloquire; che il ricorso inoltre non le risultava notificato anche al ministro dell'interno; che nel merito a prescindere che i legati costituiscono enti autonomi per la sussistenza di propri patrimoni, la questione su questo punto avrebbe dovuto essere decisa in modi prescritti dall'art. 3 del regolamento per la esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, e che d'altra parte a ciò fu provveduto implicitamente con lo stesso decreto impugnato; che esclusa la prevalenza degli scopi di culto, il decreto impugnato ebbe già a sceverare dal patrimonio delle opere pie concentrate tutto quanto riguarda siffatti scopi, in conformità di quanto ebbe appunto ad avvertire la Sezione interni di questo Consiglio nel parere dato pel concentramento di cui trattasi; che infine tutte le condizioni imposte dai fondatori e le ragioni di preferenza non escludono la possibilità e la convenienza del concentramento. Si conclude quindi che la Sezione voglia respingere il ricorso con la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese.

Che finalmente addì 24 del corrente mese i ricorrenti fecero depositare un fascicolo di documenti insieme a una memoria aggiuntiva con cui preliminarmente ad escludere l'opposta eccezione di irricevibilità sostanzialmente si deduce: Che l'impugnato provvedimento non venne mai notificato nella forma del regolamento di procedura 17 ottobre 1889; che in quanto alla pretesa acquiescenza, il parroco non presentò i rendiconti richiesti, si oppose al tramutamento di certificati di rendita in titoli 4 1[2 0[0 e ritenne i documenti talchè nel 1895 la Congregazione fu obbligata a richiederli al parroco stesso, che non li voleva dare appunto perchè non riteneva regolare la notifica del decreto; che in ogni caso l'annuenza del parroco non avrebbe potuto mai pregiudicare le opere pie, anche a prescindere che non vi fu annuenza, ma solo qualche atto forzato, parziale e contraddittorio; che inoltre un decreto non può fare stato contro una persona se non fa stato egualmente contro gli altri egualmente interessati; che i termini ad impugnare per mancanza di qualsiasi notificazione non sarebbero mai decorsi in rapporto alla fabbriceria, direttamente interessata in tutti tre i lasciti e vera depositaria e responsabile degli atti del patrimonio di tali opere pie e rappresentante della parrocchia. Nel merito poi, i ricorrenti con più diffuse considerazioni svolgono i motivi del ricorso e insistono nel chiedere l'annullamento dell'impugnato decreto.

Attesochè per le disposizioni emanate nel regno italico addì 15 settembre 1807 e tuttora vigenti sull'istituzione ed azione delle fabbricerie nelle provincie lombardo-venete, l'amministrazione di tutte le temporalità delle chiese parrocchiali di qualunque provenienza e di tutti i legati ad esse appartenenti ed a *carico* delle medesime (§ 6) spetta ai fabbricieri sotto la presidenza di un capo da essi eletto, e cui compete la vigilanza immediata per l'ordine e per l'esecuzione delle comuni determinazioni (§ 2), mentre in tale amministrazione i parroci non hanno positiva ingerenza, potendo solo essere intesi circa i bisogni delle chiese ed avere la confidenza dei fabbricieri per la sorveglianza della interna economia.

Attesochè, di fronte a un tale ordinamento, alla fabbriceria di Cambiago spetta la legittima rappresentanza dei legati di cui si tratta, non ostante che la scelta delle persone da beneficare sia per le tavole di fondazione deferita alla persona del parroco, non escludendo tale particolare attribuzione che l'amministraziene di essi e la vigilanza sull'esatto funzionamento appartenga alla fabbriceria, tanto più che per il lascito Valsecco il sopravanzo degli utili va convertito nella manutenzione dei paramenti inservienti alla sagrestia della cura; pel lascito Valsecchi-Caimi la parrocchia gode di una prestazione annuale di candele, e per l'opera Giani-Mangilli la testatrice ebbe riguardo direttamente non solo al

parroco, ma appunto alla fabbriceria, avendo ordinato che all'uno e all'altra fossero consegnati i capitali destinati alle benefiche erogazioni.

Attesochè per tali motivi non possono validamente essere opposti alla fabbriceria gli atti di volontaria esecuzione compiuti dal parroco, e tanto meno la notificazione del decreto a costui fatta e la decadenza dalla facoltà di ricorrere per decorrimento del termine; e poichè il provvedimento non fu mai notificato alla fabbriceria in persona del suo capo e rappresentante, non può dubitarsi della tempestività del ricorso;

Attesochè, in quanto al merito, basta rilevare che pel lascito Valsecco trattasi di doti o sussidi da conferirsi per volontà del suo testatore alle persone, senza distinzione di sesso, che dal curato fossero riconosciute più ben fondate nella dottrina cristiana e di costumi più lodevoli, avuto niun riguardo e contemplazione al più o meno povero stato delle persone stesse; onde nell'esercizio di una tale beneficenza, più che la condizione della povertà, debbono prevalere criteri di scelta che certamente potranno essere applicati con maggior competenza dal parroco, anzichè dalla Congregazione di carità;

Attesochè altrettanto non può dirsi riguardo al legato Valsecchi-Caimi, che richiede, per la concessione della dote annua, i soli requisiti della povertà e della buona *voce*, *condizione* e *fama*, senza che possa efficacemente invocarsi l'art. 2 della legge 17 luglio 1890, in quanto che la preferenza data dal testatore alla fanciulla della famiglia Cairati costituisce una eventualità che nulla toglie al carattere pubblico dell'istituzione intesa nel suo fine principale a favorire in genere le fanciulle povere del Comune, mentre non è nemmeno conforme al vero quanto si asserisce nel ricorso circa l'obbligo di ammassare le rendite di più anni per conferire doti più grosse alle fanciulle della indicata famiglia, risultando invece dal testo delle tavole di fondazione che il benefattore vietò espressamente un tale cumulo, appunto per non limitare a danno delle donzelle povere del Comune i vantaggi della divisata beneficenza;

Attesochè non giova nemmeno il dedurre che nel detto lascito Valsecchi-Caimi sia conglobata la prestazione delle candele alla chiesa parrocchiale, di cui il regio decreto impugnato non tenne conto, in quanto che l'ente concentrato è mseplicemente l'istituzione dotalizia, per cui la famiglia Cairati dovrà d'ora innanzi corrispondere alla Congregazione di carità l'annua somma corrisposta finora a tale scopo alla parrocchia di Cambiago, senza che perciò vengano meno le ragioni che possano spettare alla parrocchia stessa circa la prestazione di cera stabilita a carico della famiglia Cairati nel testamento della signora Valsecchi-Caimi;

Attesochè da ultimo, in quanto alla causa pia Giani Mangili, non può dubitarsi della concentrabilità del fondo delle ducento lire annue da distribuirsi ai poveri di Cambiago pel suo carattere essenzialmente elemosiniero, giusta l'articolo 54 della legge 17 luglio 1890; e d'altra parte rispetto al capitale delle diecimila lire il cui reddito è distribuito per i bagni ai poveri pellagrosi nell'ospedale di Milano, malamente si deduce trattarsi di lascito che serva ad integrare e completare altra forma di beneficenza esercitata da una istituzione ospedaliera non sottoposta a concentramento, bastando considerare che il lascito non è fatto a vantaggio dell'ospedale anzidetto, ma de' poveri del Comune di Cambiago, che negli stabilimenti di quell'istituto ospedaliero, mediante congrua corrisponsione, sono inviati a far la cura de' bagni; e senza bisogno di determinare se il legato per questa parte abbia o no vero e proprio carattere elemosiniero, esso cadrebbe in ogni modo sotto la disposizione dell'art. 57 della citata legge;

Attesochè il carattere gratuito della antica amministrazione e la regolarità con cui questa procedette finora non sono motivi per applicare alle due istituzioni Valsecchi-Caimi e Giani-Mangilli la disposizione di cui all'art. 60, mentre non

è nemmeno dimostrato perchè il concentramento debba riuscire oneroso alla gestione delle due cause pie.

La Sezione revoca il R. Decreto 28 giugno 1892 solo in quanto fu con esso disposto il concentramento del legato Valsecco nella Congregazione di carità di Cambiago. Riguardo alle altre impugnate disposizioni del decreto medesimo rigetta il ricorso.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Giorgi.

Decisione del 24 aprile 1896.

Lova c. Giunta provinciale amministrativa di Napoli e Santa Casa degli Incurabili.

Opere pie — Deliberazione della Giunta provinciale amministrativa — Irricevibilità — — Ricorso al Re — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Contro le deliberazioni rese dalla Giunta provinciale amministrativa in via di tutela sulle opere pie è dato ricorso al Re in sede amministrativa; esse non hanno carattere di provvedimenti definitivi da essere impugnate col ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato (1).

Attesochè, prima di procedere all'esame dei motivi del ricorso presentato dal dott. Lova, occorra occuparsi delle eccezioni pregiudiziali opposte dalla Pia Casa resistente.

Che in ordine logico fra queste eccezioni primeggia e apparisce ben fondata l'irricevibilità del ricorso desunta dall'art. 42 della legge 17 luglio 1890, posta in raffronto con l'art. 28 della legge organica del Consiglio di Stato.

Che invero è norma fondamentale stabilita dall'enunciato art. 28 che, in mancanza di speciali disposizioni contrarie, il ricorso alla IV Sezione non può essere proposto se non contro il provvedimento definitivo emanato in sede amministrativa sul ricorso presentato in via gerarchica. Ora, la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, non che fare eccezione alla norma generale surriferita, la conferma quando dice nel suo art. 42, capoverso, che contro le deliberazioni rese dalla Giunta provinciale amministrativa in via di tutela sulle opere pie è dato ricorso al Re in sede amministrativa; in altri termini, che queste deliberazioni non hanno carattere di provvedimenti definitivi nel senso della legge organica sul Consiglio di Stato.

Che questa interpretazione dell'art. 42 è stata costantemente seguita dalla giurisprudenza di questa Sezione, ed ha per conseguenza che il dott. Lova, prima di adire questa Sezione, avrebbe dovuto sperimentare il ricorso al Re; onde è che il suo ricorso attuale e diretto non può essere esaminato dalla Sezione.

Che la condanna nelle spese non è stata domandata.

Per questi motivi, dichiara irricevibile il ricorso, ecc.

Nulla per le spese.

Consiglio di Stato.

(Sezione IV).

Decisione 10 aprile 1896.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Imperatrice.

Fabbriceria di Santa Tecla o Duomo di Este c. Ministero dell'interno e Congregazione di carità di Este.

Fabbricerie — Lombardo-Veneto — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Autorizzazione non necessaria — Opere pie — Lascito di culto — Sopravanzi delle rendite destinati a scopo elemosiniero — Concentrabilità.

Le fabbricerie nel Veneto non hanno bisogno di autorizzazione per ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

E soggetta a concentramento quella porzione di un lascito di culto che sia destinata a fine elemosiniero, anche se non sia certa e fissa, ma minima e variabile, a seconda dell'ammontare dei sopravanzi delle rendite (2).

---

(1) Nello stesso senso veggasi la decisione della stessa IV Sezione 4 febbraio 1892 (vol. III, 381) coi richiami ivi.

(2) Confr. la decisione della stessa IV Sezione 6 marzo 1896 (vol. in corso p. 312) e note vi; veggasi pure la decisione 24 gennaio 1896, riferita oltre, pag. 515.

Considerato che la irricevibilità del ricorso si vorrebbe derivare dal non essersi la Fabbriceria come ente tutelato provveduta dell'autorizzazione a stare in giudizio, ai sensi del decreto governativo 3 agosto 1803, e dell'art. 17 dalla circolare ministeriale 1 gennaio 1826, tuttavia in vigore nelle provincie venete, esplicandosi innanzi la IV Sezione un giudizio di carattere contenzioso.

Ma l'errore della Congrega deducente consiste nel confondere le forme con la sostanza, imperciocchè il dibattito contenzioso non rivesta l'indole amministrativa del giudizio, al quale in conseguenza non si possono estendere le disposizioni relative alle cause ordinarie, cui si riferisce il bisogno della superiore autorizzazione per gli enti tutelati, ch'è disposizione di carattere restrittivo.

Considerato nel merito che il ricorso della Fabbriceria comincia dal denunziare la violazione degli art. 1, 54 e 56 della legge 17 luglio 1890, sostenendo sostanzialmente che la distribuzione della parte di rendita relativa ai poveri costituiva un semplice onere facente carico ad ente conservato, da assolversi dal solo parroco *pro tempore*, e quindi non era concentrabile per non potersi considerare come una istituzione elemosiniera di beneficenza capace di vita propria.

Ma gioverà ricordare che erede istituito fu l'Ospedale, al quale veniva imposto la prelevazione ed il reimpiego di un capitale le cui rendite dovessero impiegarsi in designate opere di culto e nel residuo in elargizioni ai poveri delle parrocchie, da somministrarsi dal solo arciprete *pro tempore*. Mancando dunque una chiamata diretta a favore della parrocchia, non può *a priori* parlarsi di peso annesso, e conseguentemente la disposizione del testatore assume l'esplicito carattere di un istituto di beneficenza per sè stante, la cui sola esplicazione era affidata all'opera dell'arciprete del tempo. Epperò, come opera elemosiniera, ricadeva sotto l'imperio della concentrabilità obbligatoria dell'articolo 54 della nuova legge, la quale ebbe a regolare un pubblico interesse per la più ordinata e proficua applicazione della beneficenza.

Considerato di non essere più fondato il 2° e 3° mezzo di ricorso, diretti a sostenere che, secondo la volontà del testatore, la erogazione della beneficenza integrava le opere di culto da assolversi con ordine precipuo e in somma maggiore, fissa ed invariabile, mentre la beneficenza limitavasi al residuo e quindi era variabile e contingente, assottigliata anche di più dall'applicazione delle tasse di manomorta e di ricchezza mobile; laonde la ricorrente conclude o per la non concentrabilità o per la eccezione autorizzata dall'art. 60. Toglie ogni valore al doppio assunto l'osservare che la chiara volontà del testatore ebbe di mira due scopi distinti: la celebrazione, cioè, dell'anniversario delle messe nella chiesa della Beata Vergine della Salute, e la erogazione elemosiniera ai poveri della parrocchia di Santa Tecla a mezzo dell'arciprete *pro tempore*; che l'aver l'Ospedale assicurato e corrisposto alla parrocchia la intera rendita destinata al duplice fine, non mostrava il carattere distinto delle due fondazioni, tanto più che la determinazione specifica dell'importo dell'anniversario e delle messe rendeva del pari liquido e determinato il residuo applicabile alla beneficenza; che in base a tale reparto sull'ammontare della rendita corrisposta fino al 1890 ha potuto rendersi più spedito ed agevole il concentramento della corrispondente quota elemosiniera; e che operatosi anche l'affranco tra l'Ospedale e la Fabbriceria della parte di rendita relativa alle spese di culto, veniva a mancare perfino la opportunità di potersi parlare dell'applicazione dell'art. 60.

Considerato che le premesse osservazioni esauriscono nei punti più salienti la materia in lite e concludono al rigetto del ricorso.

Considerato che la natura del giudizio fra due enti morali autorizza la compensazione reciproca delle spese.

Per questi motivi, la Sezione, senza attendere alla irrecevibilità, rigetta in merito il ricorso.

Consiglio di Stato.
(IV Sezione).

Decisione del 6 marzo 1896.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Imperatrice.

Comune di Sciacca c. Principessa di Baucina e Ministero dell'interno.

Opere pie — Diritto di patronato — Compatibilità — Prerogative del patrono.

Non è incompatibile col sistema della vigente legislazione l'esistenza di un diritto di patronato su istituzioni pubbliche di beneficenza.

Le prerogative del patrono, stabilite colle tavole di fondazione, devono, perchè ne sia mantenuta l'osservanza, non contraddire alla legge, ma essere in armonia coi fini di essa, e col normale svolgimento delle opere pie.

Considerato che non accade ricercare e discutere il significato vero e proprio di un patronato nel senso delle discipline canoniche e giuridiche, per indagare la sussistenza o meno di quello preteso dalla casa Baucina, e del quale si questiona. Qualunque fosse la improprietà delle parole adoperate negli atti, nei quali si radica quel diritto di famiglia, derivato dalla fondazione e dotazione dell'ospedale, non è più lecito al Comune di Sciacca mettere in dubbio, nè la esistenza, nè la legittimità dello stesso.

Basterebbe l'osservare che il ricorso è diretto unicamente contro gli art. 6 e 24 dello statuto relativi al modo della nomina dei rettori e degli impiegati da parte del patrono, restando non oppugnati, tra gli altri articoli, quelli che si riferiscono all'esercizio di quelle prerogative; nè l'art. 4, che deferisce al patrono la elezione dei tre rettori per la amministrazione dell'ospedale, nè l'art. 1, che richiama a titoli di fondazione il testamento De Ferrerio del 1403 e le due transazioni del 1613 e del 1632.

Ma per semplici accenni gioverà anche rilevare, che sebbene l'obbligo imposto all'erede figliuola del testatore non fosse accompagnato da alcuna riserva e mancasse un titolo scritto della compiuta fondazione, nondimeno con i mentovati introiti transattivi tra la comunità di Sciacca e la casa Baucina, discendente della fondatrice, nel restituirsi i beni all'originaria dotazione dell'ospedale, dall'uso diverso cui si erano rivolti, si riconosceva espressamente il diritto del patrono a nominare il procuratore o governatore su di una lista di sei persone proposte dai giurati (oggi Consiglio comunale), nonchè per l'elezione di tutti gl'impiegati dell'ospedale, compreso il medico, « di modo che fossero persone sufficienti, virtuose e di buona vita. »

Le quali prerogative a favore del patrono, al seguito della legge 1818, che obbligava gli ex-fondatori a far dichiarare dal competente Tribunale la qualità non feudale degli eventuali diritti di patronato mantenuti in vigore, venivano riconosciute legittime da sentenza del Tribunale di Girgenti, 27 novembre 1840, sull'istanza di casa Baucina in contraddittorio del regio procuratore, nel senso che « ritenuto di avere i principi di Baucina esercitato sempre quel diritto, e non si trattava di un diritto feudale, bensì di un patronato privato, legittimamente acquistato mercè l'edificazione e la fondazione » — dichiaravasi *sub verbo signanter* « di spettare al detto principe tutti i privilegi, diritti di elezione e tutti gli altri dipendenti ed emergenti dall'esercizio del detto diritto di patronato. » Al che vuolsi aggiungere, per documenti esibiti dalla principessa di Baucina, che oppostasi terzo la comunità di Sciacca contro l'anzidetta pronunzia, il Tribunale respingeva il gravame con altra sentenza, 21 settembre 1857, confermata dalla Corte di appello, 29 settembre 1859, cosicchè osterebbe anche la cosa giudicata: ed è risaputo che *post rem judicatam nihil quaeritur.*

Considerato che a termini della legge sulle opere pie del 1862, il Comune di Sciacca non mancò di contrastare il diritto di patronato di casa Baucina, reputandolo contrario alla legge istessa; ma la Deputazione provinciale, con deliberazione 18 dicembre 1871, lo riconobbe legittimo, ritenendolo costituito dalle seguenti prerogative, cioè:

Elezione del tesoriere in persona nota da approvarsi dal Comune;

Elezione dei medici, del cappellano, dell'infermiere e delle altre persone di servizio dell'ospedale;

Scelta di tre rettori sopra terna proposta dal Consiglio comunale, con durata triennale.

Nei quali sensi si svolse l'amministrazione fino allo scioglimento del 1893.

Considerato che in occasione del nuovo statuto il Municipio ebbe anche a rilevare, quel che si è ora ripetuto all'udienza, che cioè il patronato preteso dalla Baucina fosse da ritenersi incompatibile colla legge odierna sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Ma a parte il già fatto rilievo che quest'esame esorbita dai fini del ricorso, diretto solo a contestare gli art. 6 e 24 dello statuto, restando inattaccate le altre disposizioni che consacrano il diritto di patronato, gli art. 4 e 44 della citata legge depongono contro l'assunto del Comune, perchè il primo riconosce che le istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere anche rette dalle amministrazioni stabilite dalle tavole di fondazione e dagli statuti e regolamenti approvati, così è anche confermato dagli art. 9 e 10; l'art. 44 affidando all'autorità politica l'alta sorveglianza della pubblica beneficenza, prescrive di curare con l'osservanza della legge, quella delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti. Lochè importa che le tavole di fondazione debbano osservarsi in tutto ciò che non contrasti apertamente alla legge, nè contradica ai fini di essa.

3. Laonde, ogni esame, nella specie, deve circoscriversi a vedere se gli impugnati articoli 6 e 24 del nuovo statuto siano compatibili coi fini della legge e col normale svolgimento dell'opera spedaliera;

Considerato che secondo la dizione dell'art. 6 « se il patrono trovasse ad eccepire contro le terne presentate dal Municipio per la nomina dei tre rettori, dovrà comunicare le sue osservazioni al prefetto, il quale sentirà la Giunta provinciale amministrativa, che oltre a cancellare gli incapaci, potrà anche, per giuste osservazioni del patrono, sostituire qualche altro dei nomi. E stabilite così definitivamente le terne, il patrono dovrà fare la scelta, ed in mancanza spetterà al prefetto ».

Come si vede adunque, potendo le eccezioni del patrono autorizzare la Giunta provinciale amministrativa a cancellare gli incapaci ed a sostituire *ex se* anche altri nomi sulle semplici osservazioni del patrono medesimo, senza neppur sentire il Comune, questo procedimento nei risultati pratici, non solo riuscirebbe ad eludere, in tutto od in parte, il diritto del Municipio a presentare le terne per la scelta dei tre rettori devoluta alla casa di Baucina; ma ad effetto anche più grave verrebbe a sostituire il potere assoluto della Giunta alla istessa superiore autorità del prefetto, cui il patrono avrebbe rivolto i rilievi contro le terne, ed al quale più opportunamente spetterebbe il deciderne, intesa l'altra parte interessata, ed occorrendo, previo l'avviso, o sulle proposte della Giunta provinciale amministrativa.

La evidenza e gravità dei quali segnalati inconvenienti, non giustificati adeguatamente dalle ragioni in contrario della resistente principessa di Baucina, appalesano la fondatezza del corrispondente capo di ricorso del Comune per la lesione del proprio diritto, in relazione anche ai titoli di fondazione ed alla lunga consuetudine anteriore;

Considerato che per l'art. 24, la nomina degli impiegati e salariati spetta al patrono, salvo pel servizio di tesoreria e per le forniture di medicinali, su cui hanno stabilito rispettivamente gli articoli 22 e 26 della legge 17 luglio 1890.

Ma quando la Giunta provinciale amministrativa, su conforme deliberazione dell' amministrazione, autorizzasse un cassiere speciale, e che l' appalto della fornitura di medicinali si faccia a trattativa privata, la nomina del tesoriere e del farmacista spetta al patrono.

Il ricorso del Comune sostiene che questa assoluta facoltà al patrono per la nomina degli impiegati, senza alcuna formalità di garanzia per il buon andamento del servizio amministrativo ed

interno dell' Opera pia, e senza sentire neppure gli amministratori locali, possa non solo menomare la responsabilità dei medesimi, ma trovarsi pure in disarmonia colla facoltà ad essi accordata dal n. 3 dell'art. 21, di sospendere per un tempo non eccedente i 6 mesi, ed anche di revocare per legittimi motivi gli impiegati e salariati; in correlazione alla quale facoltà si sostiene che avrebbesi dovuto accordare agli stessi amministratori anche quella di proporre gl'impiegati al patrono, il quale poi ne curasse con atto proprio la nomina, e ne garantisse la stabilità.

Alle quali deduzioni la principessa di Baucina risponde che l'art. 24 non costituisce una innovazione, ma la sanzione di un diritto assodato ed accettato dalla transazione del 1632 e riconosciuto e conservato dalla Deputazione provinciale di Girgenti ai 18 dicembre 1871, diritto che già temperato dall'art. 21, resterebbe menomato con offesa delle tavole di fondazione, accordandosi agli amministratori la facoltà della proposta.

E ciò premesso, sebbene fosse nei voti della legge la precipua osservanza delle tavole di fondazione, nondimeno dovendo pure guardarsi ai fini della legge istessa, diretti ad assicurare la più normale ed efficace applicazione delle opere di beneficenza, non può nel caso disconoscersi la opportunità di un reclamato temperamento, che pur mantenendo saldo il diritto di scelta e di nomina del patrono, ne assicuri i durabili effetti a favore della pia Opera, armonizzando con prudenziali misure l'esercizio di quel diritto colla facoltà accordata agli amministratori dall' art. 21, n. 3, che altrimenti potrebbe essere germe di lotte dannose all'andamento del servizio ed alla prosperità dell'istituto.

Considerato che le cose premesse concludono all'accoglimento del ricorso del Comune ed al conseguente annullamento in rapporto alle disposizioni degli articoli 6 e 24 dell'approvato statuto, con rinvio degli atti al Ministero dell' interno per gli ulteriori provvedimenti in conformità di giustizia ed in relazione alle fatte osservazioni.

Considerato che concorrono giuste cause alla compensazione delle spese.

Per questi motivi, la Sezione annulla, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 24 gennaio 1896.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Schanzer.

Don Sandi c. *Congregazione di carità di S. Damiano d'Asti.*

Opere pie — Proposte di concentramento — Accordo tra la Congregazione di carità ed il Consiglio comunale — Istituzione autonoma di beneficenza — Scopi di culto e di beneficenza — Lasciti elemosinieri.

Per la procedibilità delle proposte di concentramento non è necessario l'accordo tra Congregazione di carità e Consiglio comunale, dovendo la proposta essere fatta dalla Congregazione di carità, e solo quando questa trascuri di farlo, può essere presentata dal Consiglio comunale o provinciale.

Quando la parte destinata al culto è nettamente distinta dalla parte destinata alla beneficenza, questa viene a costituire il patrimonio di una istituzione autonoma da potersi assoggettare al concentramento (1).

Quando si tratta di lasciti elemosinieri, la convenienza del concentramento è presunta dalla legge, salve le ipotesi eccezionali dell'art. 60 della legge 17 luglio 1890.

Attesochè l' interpretazione che vorrebbesi dare col primo mezzo del ricorso all'art. 62 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, sostenendo la necessità dell'accordo fra Congregazione di carità e Consiglio comunale per la procedibilità delle proposte di concentramento non regge di fronte alle disposizioni del capo VI della predetta legge, e del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, considerate nel loro complesso.

---

(1) Confr. la decisione della stessa IV Sezione 6 marzo 1896 (vol. in corso, p. 312) e nota ivi; veggasi pure la decisione 10 aprile 1896, riferita sopra, pag. 511

L'art. 62, è vero, dice che « l'applicazione delle disposizioni precedenti viene fatta con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, sulle proposte dell'amministrazione interessata o della Congregazione di carità e del Consiglio comunale »; ma il successivo art. 63, riferendosi all'ipotesi che gli enti locali trascurino di fare le proposte di riforma, e stabilendo che allora si provveda d'ufficio, usa nel nominare i detti enti la particella disgiuntiva, esprimendosi così: « Quando le amministrazioni interessate o la Congregazione di carità, ovvero il Consiglio comunale o il provinciale non prendano l'iniziativa delle proposte di riforma, ecc. »

Per conciliare l'apparente contraddizione bisogna tener presente quale è il sistema della legge nell'attuazione delle riforme. Anzitutto la legge richiede per quest'attuazione il concorso delle Amministrazioni interessate, facendo coll'articolo 89 rigoroso obbligo agli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di beneficenza soggette a concentramento, a raggruppamenti, a trasformazione o a revisione degli statuti, di farne la denunzia alla Congregazione di carità, colla comminatoria di una penalità pecuniaria in caso di contravvenzione. Possono le Amministrazioni, in occasione della denuncia, fare anche delle proposte per l'applicazione dei provvedimenti di riforma, ma la legge le obbliga solo alla denuncia, affidando invece alla Congregazione di carità legale rappresentante degli interessi dei poveri, e posta per così dire nel centro dell'ordinamento locale di beneficenza, il cómpito delle proposte come una funzione normale. E in base a questo concetto, l'art. 102 del regolamento amministrativo, precisa meglio la procedura da seguirsi, disponendo « le Congregazioni di carità, in seguito alle denuncie ricevute a norma dell'art. 89 della legge o delle notizie altrimenti raccolte, devono deliberare e sottoporre ai voti dei rispettivi Consigli comunali le proposte ».

Il caso normale, previsto dal legislatore, è dunque che le proposte sieno fatte dalla Congregazione di carità e sottoposte da essa al voto del Consiglio comunale. Senonchè bisognava pure provvedere all'ipotesi che la Congregazione di carità trascurasse il suo cómpito; epperciò si concesse la facoltà di proposta anche ai corpi rappresentativi del Comune e della Provincia. Finalmente, pel caso che anche questi corpi rimanessero inerti, si stabilì che dovesse subentrare l'azione d'ufficio dell'autorità governativa.

Attesochè ciò premesso, è facile intendere che nella dicitura dell'art. 62, la congiuntiva *e* fu usata con riferimento al caso normale, cioè che la Congregazione di carità sottoponesse le sue proposte al Consiglio comunale e che questo, di cui la Congregazione non è che un'emanazione, procedesse d'accordo con esso. Invece l'art. 63 riguarda i casi anormali nel cui ordine logico, secondo l'accennato sistema della legge, al caso del provvedimento d'ufficio precede l'altro della proposta della rappresentanza locale in difetto di quella della Congregazione di carità.

Attesochè è chiaro pertanto che lo scopo della legge non è già quello di ottenere l'accordo degli enti locali sulle proposte, ma invece quello di fare in modo che le proposte non possano mancare, perchè non abbia con esse a mancare l'attuazione delle riforme. In omaggio al principio dell'autonomia, si è voluto riconoscere agli enti locali l'iniziativa delle proposte, ma non si è certo inteso rendere questi enti arbitri dell'applicazione della legge, dando agli uni un diritto di voto che arresti le proposte degli altri.

Una volta fatta una proposta da uno qualunque degli enti locali, è aperta la procedura amministrativa, la quale mette capo necessariamente alla risoluzione del Governo, che decide se la proposta sia o no legittima e conveniente, mentre che le deliberazioni degli enti locali dissenzienti non possono avere altro valore che quello di pareri, di osservazioni o di opposizioni, sottoposte al giudizio dell'autorità decidente.

Attesochè con ciò resta confutato anche il secondo mezzo del ricorso, che presuppone che il Governo abbia modificata la proposta del Consiglio comunale. Invece non vi fu proposta di sorta da parte del Consiglio, ma solo una deliberazione consigliare sulla proposta fatta dalla Congregazione di carità, sicchè non ricorrono gli estremi per l'applicabilità degli articoli 69 della legge, e 108 del regolamento amministrativo che si pretendono violati.

Attesochè senza fondamento col terzo mezzo si cerca di attribuire al lascito elemosiniero Giroldi il carattere di un legato di culto. La parte destinata al culto, cioè in aumento alla dotazione della cappellania, fu nettamente distinta dal testatore dalla parte destinata a beneficenza, la quale ultima appunto costituisce il patrimonio di un'istituzione autonoma avente indubbiamente la natura di uno istituto pubblico di beneficenza.

Attesochè finalmente non valgono le deduzioni di merito che si fanno contro il concentramento, perchè quando si tratta di lasciti elemosinieri, la convenienza del concentramento è presunta dalla legge e non può formare oggetto di discussione, salvo nelle eccezionali ipotesi contemplate dall'art. 60 della legge, di cui nel caso concreto nessuna si verifica.

Per questi motivi la Sezione respinge il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.
(Sezione IV).

Decisione 2 agosto 1895.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Imperatrice.

Ortore c. *Ministero Poste e Telegrafi.*

Articoli di legge violati — Omissione — Nullità del ricorso — Illegittimità — Eccesso di potere.

Secondo ogni buona regola d'interpretazione in materia restrittiva, non è nullo il ricorso per la omissione degli articoli di legge violati, nel concorso degli altri estremi più essenziali, e segnatamente dei motivi specifici del ricorso a causa d'illegittimità e di eccesso di potere, che bastano a circoscrivere i limiti ben definiti del ricorso.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Legge *2 luglio 1896, n. 265, contenente il condono delle sopratasse per contravvenzioni alle leggi sulle tasse di registro, bollo, assicurazioni, manomorta, e concessioni governative, e modificazioni alle leggi 8 agosto 1895, n. 486, e 13 settembre 1874, n. 2078 (serie 2ª)* (1).

UMBERTO I, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato.

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Sono condonate le sopratasse, le pene pecuniarie e le multe per le contravvenzioni alle leggi:

a) sulle tasse di registro e successione; *b*) sulle tasse di bollo e di quelle in surrogazione al bollo e registro; *c*) sulle tasse di manomorta; *d*) sulle tasse di assicurazione; *e*) sulle tasse per le concessioni governative, in corso a tutto il 7 giugno 1896 e non pagate, purchè i contravventori, entro il giorno 30 settembre 1896 paghino integralmente le tasse dovute, ed, in quanto sia possibile, adempiano le formalità prescritte.

Art. 2. — Sono prorogati fino al 31 dicembre 1897 i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3 dell'allegato R alla legge 9 agosto 1895, n. 486, per la concessione delle riduzioni di tasse e sopratasse di registro sugli atti di acquisto, cessioni di credito o garanzie, indicati nei citati articoli.

Le dette riduzioni sono concesse anche quando gli atti dei quali si tratta sieno stipulati a favore di Istituti diversi da quelli di emissione od a favore di privati, purchè direttamente e necessariamente destinati all'estinzione di crediti di detti Istituti d'emissione e pei quali crediti sia stata iscritta ipoteca sui fondi prima

(1) Veggesi la Normale riportata a p. 519.

della pubblicazione della predetta legge, ed a concorrenza delle somme destinate all'estinzione dei crediti medesimi.

Gli atti da registrarsi con la tassa ridotta dovranno contenere l'indicazione dell'ammontare del credito iscritto a favore dell'Istituto di emissione, la data della sua creazione e della iscrizione ipotecaria.

Art. 3. — All'ultimo periodo dell'art. 13 della legge 13 settembre 1874, n. 2078 (serie 2ª), per la tassa di manomorta, è sostituito il seguente:

« Ogni anno, nei primi 15 giorni di gennaio, dovrà essere spedito agli enti morali e stabilimenti soggetti alla tassa di manomorta un semplice avviso contenente l'indicazione della tassa dovuta per l'anno in corso, le scadenze delle rate e relativo ammontare.

Detto avviso sarà intimato da cursore o messo comunale nelle forme dell'articolo 87 del regolamento approvato con reale decreto 3 agosto 1894, n. 493, per l'imposta di ricchezza mobile.

Ordiniamo che la presente ecc.

Data a Roma, addì 2 luglio 1896.

UMBERTO BRANCA — COLOMBO.

Legge *2 luglio 1896, n. 268, che proroga i termini per l'affrancamento dei canoni, censi, livelli ed altre prestazioni perpetue e dispone circa le censuazioni dei beni già ecclesiastici in Sicilia.*

UMBERTO I, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — E' prorogato al 1 luglio 1899 il termine stabilito colla legge 29 giugno 1893, n. 347, (1) per la cessione od alienazione, giusta l'art. 10 della legge 29 gennaio 1880, n. 5253, dei canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni non affrancate in confronto del Demanio, del Fondo per il culto e dell'Azienda dell'Asse ecclesiastico in Roma.

Fino a quando non sia seguita l'aggiudicazione per la cessione o la vendita delle dette rendite e prestazioni, potranno i debitori delle medesime domandarne l'affrancazione secondo le norme e coi privilegi di tasse ed esenzione di emolumenti stabiliti dalle citate leggi 29 gennaio 1880 e 29 giugno 1893.

Art. 2. — Nelle provincie dell'isola di Sicilia, pei fondi o parti di fondi di provenienza ecclesiastica, ai quali sia applicabile la legge 10 agosto 1862, n. 743, l'Amministrazione demaniale potrà farne la concessione in enfiteusi a trattativa privata, purchè il canone da corrispondersi non sia superiore ad annue lire trecento.

L'Amministrazione demaniale e quella del Fondo pel culto potranno concedere di nuovo in enfiteusi i fondi già censiti e ritornati per qualunque motivo in possesso dell'Amministrazione direttaria.

Art. 3. — Nelle operazioni di censuazione e ricensuazione saranno osservate le procedure della predetta legge 10 agosto 1862. I tre incanti saranno però ridotti a uno solo, e le funzioni delle Commissioni circondariali e dei tribunali saranno esercitate dalle Intendenze di finanza coi metodi e procedure in uso per le vendite.

Art. 4. — E' proibita la concessione in enfiteusi di più lotti alla stessa persona. L'enfiteuta avrà obbligo di coltivare direttamente il fondo, oppure di tenerlo a mezzadria, e non potrà cederlo a terzi senza il consenso dell'Amministrazione concedente.

Art. 5. — Per l'affrancamento dei canoni delle censuazioni e ricensuazioni vecchie e nuove saranno applicate le leggi 29 gennaio 1880 e 29 giugno 1893, citate nell'art. 1.

Ordiniamo che, ecc.

Data a Roma, addì 2 luglio 1896.

UMBERTO. BRANCA — G. COSTA.

---

(1) Veggasi questa legge nel volume III, pag. 714.

CIRCOLARI, ISTRUZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Normale 85 Boll. Dem. anno corrente pag. 612. (1) — *Tasse di registro, bollo, manomorta e concessioni governative. — Condonazione delle penali e sopratasse, e modificazioni alle leggi 8 agosto 1895, n. 486 e 13 settembre 1874, n. 2078 (serie 2ª); legge 2 luglio 1896, n. 265.*

Con l'articolo 1° della legge 2 luglio 1896, n. 265, pubblicata il 6 luglio, è stato concesso il condono delle sopratasse, pene pecuniarie e multe per contravvenzioni alle leggi sulle tasse di registro e di successione, sulle tasse di bollo, e di quelle in surrogazione del bollo e registro, ed alle leggi concernenti le tasse sulle assicurazioni, sui redditi di manomorta e sulle concessioni governative e provvedimenti amministrativi.

Il condono si estende alle tasse sui passaggi di usufrutto in occasione della presa di possesso di benefizii, alle contravvenzioni in materia di bollo sulle carte da giuoco e sui contratti di Borsa, come a quelle relative a tutte le tasse in surrogazione del bollo e registro, cioè: tassa di negoziazione delle azioni ed altri titoli, tassa sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito o pegno, tassa sulle Società straniere che fanno operazioni di assicurazione, od operazioni da queste diverse, tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi regolate sia dalla legge 8 giugno 1874, n. 1847, tilolo II, sia dalla legge (testo unico) 26 gennaio 1896, n. 44.

La condonazione comprende tutte le sopratasse e pene pecuniarie per contravvenzioni già incorse al 7 giugno 1896 e non pagate prima dalla pubblicazione della legge, e porta pure la facoltà di riparare alla denunzia dei crediti omessi nelle dichiarazioni di successione e di comprovarne la dubbia esigibilità per poter profittare della sospensione al pagamento della tassa concessa dall'art. 52 della legge 13 settembre 1874.

Per profittare della condonazione è necessario però che entro il 30 settembre 1896 sieno adempiute le formalità che fossero prescritte per mettersi in regola con le disposizioni di legge e che sieno corrisposte le tasse che fossero dovute e già esigibili.

Relativamente alle contravvenzioni già accertate per le quali indipendentemente dalla pena pecuniaria o sopratassa sia dovuta qualche tassa o sia da adempiersi qualche formalità, ed in rapporto agli articoli già inscritti a campione per tasse e sopratasse, i Ricevitori trasmetteranno tosto a ciascuno dei debitori apposito avviso per far loro presente che adempiendo entro il 30 settembre 1896 al pagamento della tassa ed alle formalità prescritte, potranno profittare del condono della sopratassa e della pena pecuniaria, salvo il recupero delle spese di coazione o di causa che fossero dovute. Quantunque per profittare del condono non sia indispensabile che i contravventori ricevano speciale e singolo avviso, pure sarà cura dei Ricevitori e degli Ispettori di concretare quei rilievi che già fossero in corso di appuramento, onde possano anche per questi rilievi esser posti in avvertenza i contravventori per profittare del condono delle nuove sopratasse e pene pecuniarie.

Nessuna condonazione è accordata per le contravvenzioni incorse dopo il 7 giugno 1896, nè compete diritto al rimborso delle sopratasse e pene pecuniarie state corrisposte prima della pubblicazione della detta legge 2 luglio 1896, n. 265.

Per le partite iscritte a campione per sole pene pecuniarie o sopratasse e per quelle per le quali sono state corrisposte le tasse dovute entro il 30 settembre 1896, sarà da provvedersi all'annullamento in conformità dell'art. 80 e seguenti delle istruzioni di contabilità demaniale 7 aprile 1888.

Entro il 20 ottobre 1896 i Ricevitori trasmetteranno alle Intendenze un prospetto conforme al modulo qui appresso tracciato, indicante le tasse riscosse, le penali e sopratasse abbandonate, tenendo distinte quelle relative ad atti o denunzie presentate dalle parti per profittare della concessa condonazione.

Le Intendenze compileranno uno stato riassuntivo dei dati raccolti, del quale faranno invio al Ministero entro il 31 ottobre 1896.

(1) Veggasi il testo della legge a pag. 517.

Affinchè le accennate disposizioni abbiano la maggior possibile pubblicità, sarà tenuto affisso, fino a tutto il 30 settembre 1896, un apposito avviso in tutti gli uffici del Registro, del Bollo, del Demanio e delle Ipoteche, e nelle sedi delle Intendenze, le quali interesseranno altresì i sindaci a voler per l'indicato tempo tenere esposto eguale manifesto all'albo pretorio, ed a farlo affiggere nelle città, anche nei luoghi principali, e cureranno pure le Intendenze di finanza che delle disposizioni della ricordata legge sia fatta menzione dalla stampa periodica locale.

Questa Direzione generale provvederà per la stampa dell'avviso di cui sopra, del quale sarà spedito un congruo numero di esemplari alle Intendenze per l'immediata distribuzione.

Con l'art. 2 vengono prorogati a tutto il 31 dicembre 1897 i privilegi accordati agli Istituti di emissione per le riduzioni delle tasse e sopratasse di registro stabilite con gli articoli 2 e 3 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

A questo riguardo è da chiamarsi l'attenzione dei Ricevitori del registro e degli Ispettori demaniali sulle disposizioni contenute nel 1° e 2° comma di detto articolo, che concernono la estensione della riduzione delle tasse e le condizioni sotto le quali possono applicarsi anche ad atti conclusi da altri Istituti o da privati. Giova qui avvertire che la limitazione della tassa è anche applicabile alle aggiudicazioni nei procedimenti esecutivi, in quanto sieno promossi dagli Istituti di emissione ed a concorrenza dei loro crediti riferibili agli immobili espropriati.

Con l'art. 3 viene limitato l'obbligo della intimazione dell'avviso per le tasse di manomorta ad una sola volta all'anno, e cioè entro il 15 gennaio.

Per il semestre però, che è andato a scadere col 30 giugno scorso, come è stato accennato con la circolare litografata 25 giugno 1896, n. 61979-9779, è da provvedersi alla notificazione degli avvisi per mezzo di usciere giudiziario, in applicazione dell'art. 13 della legge 13 settembre 1874, n. 2078, e dell'art. 52 del regolamento approvato con regio decreto 25 settembre 1874, n. 2129.

Nessuna variazione viene portata all'obbligo delle notificazioni per mezzo di usciere giudiziario delle liquidazioni suppletive contemplate dagli articoli 30 e 45 del ricordato regolamento.

ANNUNZI BIBLIOGRAFICI.

DELSIGNORE Sac. G. BATTISTA. — *Manuale pratico finanziario, ad uso specialmente dei Parroci e corpi morali ecclesiastici.* - L. 1.10 franco di posta. — Novara, Tip. Religiosa Pietro Reina, 1896.

POGGI AVV. GAETANO. — *Con quali criteri debba stabilirsi l'indennità per l'espropriazione di una chiesa* — Genova, R.° Stabilimento Tipografico L. Sambolino e figlio, piazza S. Bernardo, n. 1, 1896.

GALANTE DR ANDREA. — *Il diritto matrimoniale nel progetto di codice civile germanico (appunti critici).* — Torino, Fratelli Bocca edit., 1896.

Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET.

Con Regi decreti del 30 luglio 1896, è stato concesso il *Regio exequatur* alle Bolle pontificie, con le quali furono nominati:

Mons. *Giovanni Tacci Porcelli* alla sede vescovile di Città della Pieve. — Mons. *Andrea Fiore* alla sede vescovile di Cuneo. — *Armelio* sac. *Pietro* al canonicato arcidiaconale nel Capitolo cattedrale di Albenga. — *Cantafora* sac. *Luigi* al canonicato tesorierale nel Capitolo cattedrale di Cotrone. — *Scozzoli* sac. *Vincenzo* al canonicato prepositurale nel Capitolo cattedrale di Forlì. - *Montanari* sac. *Giuseppe* al canonicato arcipretale del Capitolo anzidetto. — *Grillo* sacerdote *Raffaele* al canonicato decanale nel Capitolo cattedrale di Oppido Mamertino.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1896 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

PRESBITERII O CASE CANONICHE

I. — Introduzione.

1. Definizione - Osservazioni generali — 2. Legislazione generale francese - Ordinanza di Blois — 3. Editto del 1695 — 4 Che cosa s'intende per *alloggio conveniente* — 5 Partizione della materia.

1. Il presbiterio, o casa canonica, è propriamente la casa destinata all'abitazione del parroco, e sovente all'abitazione, presso di lui, dei suoi vicarî e dei desserventi (1) della chiesa, i quali del resto potranno possedere anche un alloggio diverso, avente gli stessi diritti del presbiterio.

La consuetudine di concedere al parroco la casa è molto antica; forse risale alla costituzione stessa delle parrocchie. È noto infatti come nelle primitive parrocchie, quelle formatesi nelle campagne sotto l'influenza dei grandi proprietari, furono questi stessi i quali provvidero il parroco, anche per tenerlo sotto la loro soggezione, della casa e del vitto, assegnando a lui una piccola porzione dei loro estesissimi territori, dei quali ognuno comprendeva forse un'intiera parrocchia. Ben presto questa consuetudine dovette generalizzarsi, e nei borghi ed anche nelle città, ove alla loro volta si costituirono queste novelle circoscrizioni ecclesiastiche; anzi questa consuetudine s'impose in tal modo che fu consacrata finalmente anche dalla legislazione conciliare prima di tutte, e poi anche dalle altre principali fonti legislative, specialmente francesi. Vediamo infatti l'uso di dare l'alloggio ai curati per parte dei parrocchiani essere annoverato tra le disposizioni del Concilio di Langres nel 1455, adottato in seguito da molti Concilii provinciali, fra i quali il Concilio di Rouen nel 1581, e il Concilio di Bourges nel 1584 (2).

2. Abbiamo poi l'art. 52 dell'*Ordonnance de Blois,* il quale vuole che " i Vescovi e gli altri Ecclesiastici provveggano nelle loro visite al clero inferiore coll'aiuto dei magistrati locali, affinchè i parroci siano convenientemente alloggiati „; di più, questa stessa ordinanza " ingiunge ai detti magistrati locali di dar mano a qualunque atto esecutivo, ordinato dai Vescovi o chi per essi,

(1) Ci si permetta l'uso di questa parola, che è quella usata nelle traduzioni ufficiali delle leggi francesi.

(2) M. du Clergé, vol. III, pag. 224-225; vol. VIII, pag. 71.

contro quei fabbricieri e parrocchiani che si rifiutassero di alloggiare convenientemente il loro parroco „.

Questo regolamento è stato confermato dall'art. 3 dell'*Editto di Melun,* compilato nell'anno 1580, e dalla *Dichiarazione* di Luigi XIV del 18 febbraio 1661 (1).

3. Per l'art. 22 dell'Editto del 1695 (2), fu stabilito che l'alloggio dei parroci sia a solo carico degli abitanti; anzi questo stesso articolo prescrive una procedura per queste costruzioni e riparazioni (3). Quest'art. 22, ripetiamo, abrogando le antiche disposizioni, mette ad esclusivo carico degli abitanti l'alloggio per i parroci; però vi è qualche eccezione. Al Parlamento di Tournay, nei Paesi Bassi, i curati, ove le rendite della loro parrocchia siano considerevoli, e, mancando queste rendite, i " decimatori „ erano obbligati alle grosse riparazioni dei presbiterii (4), salvi però sempre i diritti acquisiti o per consuetudine o per transazione tra gli abitanti e coloro che avevano il diritto alle decime, la legge suddetta del 1695 non disponendo che per l'avvenire. Il Parlamento di Aix però stabilì, iniziando una nuova giurisprudenza, che questi diritti acquisiti dovessero ricevere la loro applicazione solo per quei titoli particolari che si riferissero espressamente al tempo futuro; che se essi non contenessero delle disposizioni relative al diritto comune, osservato prima dall'Editto del 1695, rimanessero senza effetto: l'editto li ha abrogati, introducendo un nuovo piano d'amministrazione che pone a carico dei Comuni l'alloggio per i parroci (5). Questa decisione, oltre

---

(1) M. du Clergé, vol. III, pag. 515.

(2) « Seront tenus pareillement les habitans desdites Paroisses d'entretenir et de réparer la nef des Eglises et la clôture des Cimetières, et de fournir aux curés un logement convenable. Voulons a cet effet que les Archevêques et les Evèques envoient à notre très-cher et féal Chancelier, et aux Intendans et Commissaires départis dans nos Provinces pour l'exécution de nos ordres, des extraits des procès-verbaux de leurs visites qu'ils auront dressés à cet égard. Enjoignons auxdits Intendans et Commissaires de faire visiter par des Experts lesdites réparations, d'en faire dresser des devis et estimations en leur présence ou de leurs subdélégués, le plus promptement qu'il sera possible, les Maires et Echevins, Syndics et Marguillers appelés, et de donner ordre que celles qui seront jugées nécessaires soient faties incessamment, et de permettre même auxdits habitans d'emprunter les sommes dont il sera besoin; le tout en la forme portée par notre déclaration du mois d'avril 1683 ». (Durand de Maillane, *Dict. de droit can.* Paris 1761, voc. *Juridiction*, pag. 130.

(3) Confr. M. du Clergé, vol. III, pag. 231-258.

(4) Pinault, part. II, tit. 34, cap. 8; M. du Clergé, vol. III, pag. 263; Van Espen, part. II, tit. 34, cap. 8.

(5) Parlement d'Aix, 18 avril 1761, au rapport de M. de Galiffet, entre le Chapitre de l'Eglise collégiale de St-Rémy et la Communauté d'Eyragues. — Durand de Maillane, op. cit., voc. *Logement*, pag. 193.

allo stabilire, come abbiamo già accennato, la giurisprudenza di questo Parlamento, ci avverte di dubitare di quegli scrittori i quali hanno affermato che nella Provenza vigeva sempre quell'antica usanza di far concorrere alle spese dell'alloggio per i parroci, i " decimatori „ della parrocchia per un terzo e il rimanente della popolazione per gli altri due. Questa consuetudine autorizzata da antiche decisioni e riportata da Bonifacio (1), ha dovuto necessariamente cedere innanzi al nuovo Editto del 1695.

4. Ci si potrebbe fare una domanda, cioè che cosa s'intendeva in questi antichi rescritti per *alloggio conveniente*. Evidentemente la legge, che ha sempre un carattere generale, non poteva entrare in queste particolarità, tanto più che era fortemente stabilita da per tutto la consuetudine a questo riguardo, cioè che il curato fosse alloggiato decentemente con i suoi vicarii e desserventi, in modo conforme ai processi-verbali dei commissari inviati a tale scopo, secondo il citato art. 22. Anzi a questo proposito correva voce che i curati pretendessero degli alloggi mobiliati; tale voce era anche poggiata sulla giurisprudenza; ma vediamo che già nel secolo XVII questa pretesa non esisteva più; ed i parroci non potevano pretendere altro che il semplice alloggio e, date certe condizioni di luogo, come per esempio quando le parrocchie si estendevano nella campagna, anche il veicolo per condurvisi. Che se poi il curato o i suoi desserventi non avessero alloggio, o che questo fosse inabitabile a causa delle riparazioni che vi si stessero facendo, la Fabbrica o la Comunità fosse loro obbligata a pagare durante questo tempo l'affitto di un'altra conveniente abitazione fino al termine dei lavori (2).

5. Ed ora che abbiamo brevemente accennato al diritto, acquistato per consuetudine, che avevano i parroci all'alloggio, diritto che, sebbene noi abbiamo quasi esclusivamente citato le fonti francesi, era ovunque press'a poco uguale, dobbiamo considerare la più grossa questione che si è fatta e si fa presentemente sui presbiteri: a chi spetti cioè la spesa delle riparazioni. A tal uopo per questa e per altre questioni ci sia permesso di esaminare dapprima il diritto canonico, dipoi quello francese, venendo da ultimo a parlare delle diverse leggi che hanno avuto ed hanno ancora vigore in Italia, derivanti tutte dalle due suddette fonti.

---

(1) Vol. III, lib. V, tit. XIV. cap. 6.

(2) M. du Clergé, vol. III, pag. 231-258, 265; Fuet, *Traité de Mat. Bénéf.*, lib. III, cap. 6, pag. 312.

Una sola osservazione prima di internarci nell'esame della materia: che cioè tanto le norme legislative, quanto gli scrittori pongono quasi tutti le spese delle riparazioni della casa parrocchiale insieme a quelle della riparazione della chiesa stessa (1); anzi qualche scrittore ritiene quella come *una appendice* di questa (2), sebbene altri credano la canonica *far parte piuttosto del beneficio parrocchiale* (3).

II.

6. Disposizioni del Concilio Tridentino — 7. Esame di queste disposizioni — 8. *Continuazione* — 9. Limite del concorso alle spese del parroco e dei beneficiati — 10. Obbligo dei patroni alle spese di riparazione — 11. Questione sorta tra i canonisti su tale argomento — 12. Se alle spese di riparazione siano obbligati i decimatori — 13. *Continuazione* — Seguito dell'esame delle disposizioni del Tridentino — 15. *Continuazione* — 16. Sunto delle disposizioni del diritto canonico a tale riguardo.

6. Osserviamo dunque le disposizioni del Concilio di Trento, il quale così si esprime: " Parrocchiales vero Ecclesias, etiam si

---

(1) Ferraris, *Bibl. canon.* voc. *Ecclesia*, art. III, n. 71 — « Quae dicta sunt de reparatione Ecclesiae, intelligenda etiam sunt de reaedificatione seu reparatione domus Episcopi, Parochi, aut Beneficiati, ita ut qui tenetur ad reparationem aedium Rectoris Ecclesiae, prout decrevit Sacra Congregatio Concilii teste Barbosa in Cap. *de his* 4, *de Eccles. aedificand.*, n. 5. »

Reiffenstuel, *Ius canonicum universum*, Venetiis, 1709, vol. III, lib. III, tit. XLVIII, *de Ecclesiis aedific.*, n. 26: — « Porro quae diximus de reparatione Ecclesiae, intelligenda etiam sunt de reaedificatione, ac refectione domus Parochialis aut Beneficiati, ita, ut qui, quando et qualiter tenentur ad reparationem Ecclesiae, iidem etiam teneantur ad reparationem aedium Rectoris, juxta, ecc. »

Pirhing, *Ius canonicum*, lib. III, tit. XLVIII, § III, n. 16, Dilingae, 1876: — « Quod quae dicta sunt de restauratione Ecclesiae, eadem locum habent in reaedificatione seu refectione domus Rectoris, seu Parochi, ita ut qui tenentur ad reparationem Ecclesiae, etiam obligentur ad restaurationem aedium parochialium, juxta ecc. »

Confr. ancora Schmalzgrueber, *Ius eccl. univ.*, part. V, tit. XLVIII, § II, n. 36, 50, 51, 52; Nardi, *Elem. di dir. eccl.*, vol. III, § 564; Pertile, *Corso di giurisp. eccl.*, vol. II, § 152, n. 2, lett. *d*; Lambertini, *De jure patroni*, lib. III, quaest. VII, art. III; De Fargna, *Comm. in sing. canon.*, part. V, can. IV, casus I., n. 1115; Barbosa, *De offic. Parochi*, p. 1ª, cap. XIII, n. 12: « Quod diximus de reparatione et restauratione Ecclesiarum parochialium, idem omnino dicendum est de domibus parochialibus, id est, habitationibus Parochorum, ut declaravit Sacr. Congr. Conc. ad c. 7 sess. 21 *de reform.*, in haec verba: *idem censuit Congr. de domibus pro necessaria Parochi abitatione intelligendum quod de Ecclesiis parochialibus decisum est, omni contradictione remota.* » — Confr. ancora Gallemart, *Conc. Trid. decl.*, n. 4, ad sess. XXI, cap. 7, *de ref.*

(2) Confr. Lambertini, *De jure patron* , lib. III, quaest. VII, art. III; Sperelli *Decis. for. eccl.*, LXVIII, n. 4; tra i moderni, confr. Magni, *Comm. legge com. e prov.*, art. 271, pag. 1070, colle sentenze ivi riportate.

(3) Vedere a questo proposito l'importantissima sentenza della Corte di Venezia in data 20 febbraio 1895, Pisani c. Comune di Stanghella *(Riv. dir. eccl.*, vol. V, pag. 356).

iurispatronatus sint ita collapsas, refici, et instaurari procurent ex fructibus, et proventibus quibuscumque ad easdem Ecclesias, quomodocumque pertinentibus, qui si non fuerint sufficientes, omnes patronos, et alios qui fructus aliquos ex dictis Ecclesiis provenientes percipiunt; aut in illorum defectum, Parochianos omnibus remediis opportunis ad praedicta cogant: quacumque appellatione, exemptione et contradictione remota. Quod si nimia egestate omnes laborent, ad matrices, seu viciniores Ecclesias transferantur, cum facultate tam dictas Parochiales, quam alias Ecclesias dirutas in profanos usus, non sordidos, erecta tamen ibi Cruce convertendi „ (1).

Considerando bene cotesta disposizione legislativa relativa a siffatte spese, facilmente si scorgerà come in poche linee vi siano enumerati tutti coloro, ordinati come in una specie di graduatoria, ai quali incombono tali oneri. E noi pertanto coll' aiuto dei canonisti, ci fermeremo un poco ad esaminare le varie parti di questa disposizione, per meglio facilitare lo studio che ci siamo proposti di compiere.

7. Innanzi tutto, e qui tacciono le fonti legislative, bisogna rispettare le varie consuetudini locali: *ante omnia,* così il Schmalzgrueber (2), *servanda est recepta loci consuetudo, et particularia statuta, vel Conventiones, si quae adsint.* Ciò non ha bisogno di osservazioni, e rientra nelle regole generali del diritto, il rispetto cioè all'acquisita consuetudine.

" His seclusis, così prosegue il citato autore (3), illarum reparatio facienda est de portione proventuum, seu reddituum, ad fabricam deputata, et hac quidem sufficiente, nullus est molestandus; quia per se reparatio Ecclesiae fieri debet ex bonis ecclesiasticis; atqui bona, ad fabricam Ecclesiae deputata, procul dubio sunt bona Ecclesiastica „. Evidentemente, se vi sono delle rendite per tali riparazioni, nulla di più naturale che esse siano a ciò destinate. Anzi il Barbosa ci dice che la quarta parte delle rendite della chiesa deve servire per queste riparazioni esclusivamente: ciò per diritto comune (4).

8. Mancando tali redditi, come si procederà alle necessarie riparazioni? Dottrina, giurisprudenza e legislazione canonica sono d'accordo che, data tale mancanza o insufficienza delle rendite

---

(1) Sess. XXI, cap. VII, *de refor.*
(2) Op. cit. part. V. tit. XLVIII, § 2, n. 33.
(3) Op. cit. part. V. tit. XLVIII, § 2, n. 34.
(4) ..... quia quarta pars fructuum Ecclesiis de Iure communi concessa est ad earum reparationem.... (*De officio parochi*, par. I, cap. XIII, n. 12).

ecclesiastiche, si debba provvedere con i beni e con le rendite del parroco e di coloro " qui beneficia ecclesiastica in illa habent „ (1); e qui vengono a proposito le suddette disposizioni del Concilio tridentino: " In parochiales Ecclesias..... collapsas refici, et instaurari procurent ex fructibus et proventisbus quibuscumque, ad easdem Ecclesias quomodocumque pertinentibus „. Tali sarebbero in primo luogo, a norma del diritto canonico, il parroco e questi beneficiati. Ma si potrebbe domandare: con quali beni della parrocchia il rettore di questa e i chierici beneficiati dovrebbero concorrere alle necessarie riparazioni? Anche in tal caso il succitato autore s'incarica di risponderci: " Conveniunt DD. ab ea obligatione libera esse bona patrimonialia Clericorum, sed suggerendos ex ea obligatione tantum sumptus pro Ecclesiae reparatione ex bonis et redditibus ecclesiasticis: et quidem pro rata beneficiorum, pro qua etiam eo tempore cessabunt beneficiarum opera „ (2).

9. Ma su ciò potrebbe sorgere una questione, sino a qual punto cioè il parroco e i chierici beneficiati dovevano concorrere alle spese dei restauri. Lo Sperelli, trattando appunto tale argomento (3), distingue quelle cose che sono di prima necessità per la vita, come ad esempio il vitto, da altre le quali appartengono a tale categoria, come ad esempio quelle " quae necessaria eidem sunt ad tuendam conditionem, seu statum accidentalem ad clericatum, e. gr. quia Nobilis est „. Evidentemente con queste ultime tanto il parroco che i beneficiati sono tenuti a concorrere, perchè le cose necessarie alla Chiesa sono sempre da preferirsi a quelle dei suoi addetti, " et Beneficiorum fructus non ad creandos, aut augendos, vel fovendos mundanos titulos, seu statum collecti sunt, sed ad pauperes alendos, et ad Divinum Cultum instituendum atque augendum „ (4). Perciò sottratti che siano dai suddetti beni gli alimenti del parroco e dei beneficiati, " ne cum dedecore Clericatus mendicare cogantur „, il rimanente dovrebbe, e crediamo con tutta giustizia, essere impiegato alla restaurazione della chiesa e, come conseguenza necessaria, anche del presbiterio.

10. Se poi il parroco ed i beneficiati tanto tenui abbiano le rendite da non poter assolutamente sopperire ai bisogni urgenti

---

(1) Schmalzgrueber, op. cit, n. 35; Pirhing, op. cit, n. 14, 15; Riccius, *prax. Neapol.* p. 4. Respons. quaest. 82, n. 2. concl. n. 3.

(2) Schmalzgrueber, op. cit, n. 47; Sperell. *For. Eccl. decis.* 67 n., 7.

(3) Op. cit. loc. cit. n. 4 e segg.

(4) Schmalzgrueber, op. cit. n. 48; Pirhing, op. cit, n. 14.

della chiesa o della casa parrocchiale, oppure che questi redditi siano tanto minimi da essere insufficienti all'uopo per sè soli, il Concilio di Trento in tal caso ha stabilito che siano obbligati i " Patronos et omnes alios, qui fructus aliquos, ex dictis Ecclesiis provenientes, percipiunt „ (1). E l'obbligo dei patroni è tanto più forte in quanto che, in caso di disubbidienza alle ingiunzioni del Vescovo di procedere entro un certo termine ai restauri necessarii, ne potrebbe per essi derivare la perdita del loro diritto (2).

11. Si domanda ora se alla riparazione delle chiese parrocchiali siano tenuti a concorrere quei patroni per i quali il loro diritto compete *ex fundatione, constructione, dotatione.* La questione ha diviso i canonisti. Alcuni (3), tra i quali il Barbosa (4), opinano per l'affermativa con validi e forti argomenti; essi sostengono infatti che il Concilio Tridentino parla dei patroni in generale, obbligandoli tutti indistintamente alle suddette spese; soggiungono poi che se a questi patroni incombe di dover curare, tutelare la Chiesa da loro fondata, questa cura e questa tutela oltre che alla conservazione si dovrà necessariamente estendere anche alla manutenzione. Si aggiunga poi che questi stessi patroni ricavano dei vantaggi dalla loro Chiesa, che hanno lo *ius praesentandi* ed alcune prerogative, in ispecie nelle processioni, ed, in caso di bisogno, ne potrebbero anche ricevere gli alimenti (5). Di più, i precitati autori sostengono anche che se la Chiesa andasse in ruina, ed il Patrono non la ricostruisse, colui che in sua vece facesse ciò acquisterebbe a sua volta il diritto di patronato; da ciò essi deducono quindi che incombe al Patrono l'onere delle riparazioni, sotto pena di perdere il suo diritto.

Ma i sostenitori della opinione negativa, come il Lambertini (6), il Pirhing (7), il Zypaeus (8) ed altri ribattono ad uno ad uno siffatti argomenti. Essi rispondono con queste precise parole circa l'argomento del Concilio di Trento, che " ibi tantum loquitur de casu, quem modo excepi; quia Patronos solum obligat ratione

---

(1) Conc. Trid. sess. XXI, cap. VII, *de reform.*

(2) Genuens, *in Man. Pastor.* c. 36, n. 1. in fin; Sperelli, op. cit. LXVII, n. 10; Lambertini, op. cit, quaest. VII, art. 5, n. 1.

(3) Bellet, *Disquis. Clerical.* p. I. tit. de Cleric. debit. § 14, n. 10; Scamboy, n. 17.

(4) Barbosa, *de officia parochi*, cap. 13, n. 8.

(5) Schmalgrueber, op. cit., tit. XXXVIII, § III, n. 105.

(6) Op. cit., lib. III, q. 7, art. 2, n. 5.

(7) Op. cit., n. 20.

(8 *In analys.* hoc tit. n. 12.

fructuum quos percipiunt ex Ecclesiis „ (1). Soggiungono poi alla seconda ragione, non sappiamo con quanto fondamento, che al patrono incombe solamente la " cura Ecclesiae sed non onus „ (2), ove questo peso non gli torni di vantaggio. Rispondono alla terza che col nome di frutti, in ragione dei quali i patroni sono dal Concilio di Trento obbligati alle riparazioni, s'intendono i soli redditi e proventi temporali " et ad huiusmodi reparationem conducentes „. Circa il quarto argomento i suddetti scrittori negano la deduzione che i loro avversari fanno, perocchè il diritto di patronato acquisito " titulo constructionis „ si estingue per la totale distruzione della Chiesa, non quando questa minaccia ruina, nel qual caso può sempre essere riparata.

Infine come loro argomento positivo, lo chiameremo così, essi vigorosamente sostengono che il beneficio ecclesiastico, per tali utenti, non debba esser sottoposto ad alcun onere; è vero però che si potrebbe rispondere a ciò che chi gode i vantaggi deve anche per equità esser soggetto ai pesi. A dire il vero, non sapremmo dare un'opinione tra tutti questi argomenti *pro* e *contra:* preferiamo dunque astenercene, tanto più che lo studio che noi facciamo si limita semplicemente a sfiorare tale questione. Ci basta adunque averne dato un semplice cenno.

12. Ed ora ci sia permesso di accennare ad un'altra questione non meno importante, se cioè a tali riparazioni siano obbligati coloro che riscuotono le decime. E' evidente che su quelli i quali sono ad un tempo decimatori e patroni non può esservi questione, chè rientrano nel caso precedente. La controversia sorge ove si tratti di coloro i quali siano semplicemente decimatori. V'è molta discordia tra i canonisti: alcuni, come il Barbosa (3) ed il Peck (4), propendono per l'affermativa; altri hanno l'opinione contraria; altri poi distinguono, in coloro che percepiscono le decime, gli ecclesiastici dai laici; per gli uni sostengono la prima opinione, cioè dover concorrere alle spese per le riparazioni, " quia quamdiu decimae non separantur a titulo spirituali, censetur esse bona Ecclesiae, ex qua proveniunt... „; per gli altri al contrario preferiscono la seconda (5). La questione, come si vede, è molto dubbia, ma quest'ultima opinione sembra prevalere.

---

(1) Schmalzgrueber, op. cit. tit. XLVIII, n. 52.
(2) Schmalzgrueber, op. cit. tit. XLVIII, n. 52.
(3) *Ad Trident.* sess. XXI, cap. 7, *de reform.* n. 9 vers. *verum; - de officio parochi*, cap. XIII, n. 2.
(4) *De reparat. Eccles.*, capit. 14.
(5) Zypaeus, *de Parochis*, consult. 4. n. 2; Molinaeus, *de consuet. Paris.* pr. n. 104, § 68, n. 24.

13. Ora si potrebbe dimandare con quale graduatoria, ci si passi l'espressione, dovrebbero essere impiegate le decime affine di soccorrere le chiese indigenti; in tal caso, noi potremmo rispondere che anzitutto le spese di prima necessità sono da prendersi tra le decime " Novalium „, più proprie a quest'ufficio, fino a salire in casi urgenti a quelle che sono nelle mani dei laici, ad onta anche della loro esenzione.

14. Ed ora che abbiamo accennato a queste questioni, che non hanno che un'importanza secondaria pel nostro assunto, possiamo riprendere con sicurezza il nostro commento alle disposizioni legislative del Tridentino.

Mancando di mezzi il parroco e coloro che percepiscono redditi, le riparazioni della chiesa, e conseguentemente della casa parrocchiale (1), spettano ai parrocchiani laici, " qui a tali Ecclesia Sacramenta percipiunt „ (2). Il " percipere Sacramenta „ in diritto canonico è un diritto che reclama alla sua volta un dovere, un obbligo; il Concilio Tridentino dice: " ..... aut in illorum defectum, Parochianos omnibus remediis opportunis ad praedicta cogant, quacumque appellatione, exemptione, et contradictione remota „ (3); e non solamente i plebei, ma anche i nobili e i privilegiati sono obbligati a ciò. A questo proposito anzi il Barbosa così si esprime: " ..... quod procedit licet parochiani hujusmodi nobiles sint, et exempti, cum hoc fit opus publicum, et communem omnium utilitatem concernens, quia nihilominus cogendi sunt, quacumque appellatione non obstante „ (4). Già s'intende che non tutti i parrocchiani dovessero concorrere con una stessa quota, come alcuni pretendevano, ma secondo le condizioni economiche di ciascun singolo (5).

15. Da ultimo, se la parrocchia è tanto povera che o per sè stessa, o per coloro che ne percepiscono le poche rendite, o per gli stessi parrocchiani non possa sopperire alle spese di riparazione, il nominato Concilio in tal caso ha stabilito che la Chiesa non potendo più essere adatta, perchè di continuo pericolo, possa essere ridotta ad altro uso, purchè conveniente, e che la parrocchia sia trasferita nelle chiese-madri od in alcuna delle più vicine, dopo aver tuttavia eretta una croce sulle sue rovine:

---

(1) De Fargna, op. cit. part. V, can. IV, cas. I, n. 14.
(2) Schmalzgrueber, op. cit., n. 37.
(3) Conc. Trid., sess. XXI, cap. VII.
(4) Barbosa, *de offic. paroch.*, p. I, cap. XIII, n. 9; *de off. et potest. episcop.*, part. III, alleg. 64, n. 7; conf. anch Pirhing, op. cit. n. 5.
(5) Leo, *Thesaurus for. eccl.* part. II, cap. 16, n. 73 e segg.

" quod si nimia egestate laborent, ad Matrices, seu viciniores Ecclesis transferantur, cum facultates tam dicta Parochiales, quam alias Ecclesias dirutas in profanos usus, non sordidos, erecta tamen ibi Cruce, convertendi „ (1).

III.

16. Riassunto del diritto canonico — 17. Diritto francese - Osservazioni generali — 18. Giurisprudenza e legislazione anteriori alla Rivoluzione francese — 19. *Continuazione* — 20. Diritto francese dell'epoca napoleonica — 21. Obblighi del Comune — 22. *Continuazione* — 23. *Continuazione* — 24. Indennità da accordarsi ai parrochi in caso di mancanza del presbiterio — 25. I presbiterii debbono avere un giardino — 26. Piantagioni annesse al presbiterio — 27. Boschi cedui — 28. Mobilio — 29. Trasferimento e morte del curato — 30. Questioni che in tal caso possono sorgere - Frutti — 31. Parroco locatario di un'abitazione che non sia presbiterio — 32. I presbiterii e l'imposta fondiaria — 33. Contribuzioni alle quali sono obbligati i parroci — 34. Inventario dello stato del presbiterio e dipendenze — 35. Riparazioni — 36. A chispettino le piccole riparazioni — 37. Migliorìe fatte dal parroco — 38. *Continuazione* — 39. A chi spettino le riparazioni medie 40. A chi spettino le riparazioni più gravi - Questioni nate circa le grosse riparazioni — 41. *Continuazione* 42. Procedura circa queste riparazioni 43. Varie fasi della legislazione sull'argomento — 44. Proprietà dei presbiterii 45. Opinione dell'Affre — 46. Giurisprudenza del Consiglio di Stato — 47. Opinione del Gaudry — 48. Conclusione.

16. Per riassumere in brevi cenni la parte riguardante il diritto canonico, non abbiamo a fare altro che riportare le parole dell'egregio prof. Ruffini (2) sull'argomento:

" Trattandosi di chiese parrocchiali e delle case dei parrochi, a quelle pienamente equiparate, occorre distinguere se esse sono o no soggette al diritto di patronato.

Nell'ultimo caso l'onere grava in via principale sulla fabbriceria; ma però si deve passare agli obblighi in via sussidiaria prima di passare il capitale (il che è permesso, dato che con ciò non si renda impossibile la continuazione del servizio divino, o non vi si oppongano delle speciali disposizioni) o anche solo di consumare tutte le rendite. Obbligati sussidiariamente sono:

A) Le persone a ciò designate dalla legge o dalla consuetudine del luogo in questione;

B) Tutti coloro che percepiscono frutti provenienti dalla chiesa in questione, e cioè:

a) il beneficiato quanto alla parte eccedente la sua *congrua* per una quota da stabilirsi secondo l'apprezzamento del giudice (solo in quanto egli esige delle entrate che provengono dalla chiesa in questione; non basta però che egli percepisca una dotazione parrocchiale);

(1) Conc. Trid. sess. XXI, cap. VII.
(2) Op. cit., pag. 781-782.

b) tutti i possessori di decime, e quindi senza più le corporazioni religiose, che pervennero al possesso di decime parrocchiali incorporate; i laici invece, se essi non possono provare l'origine secolare delle loro decime, oppure, nei luoghi ove non esiste un generale obbligo di decime, se viene loro provata l'origine ecclesiastica di queste; in ultimo i governi che siano entrati in possesso di decime secolarizzate, e i fondi formati da decime, le quali dovevano servire appunto a tale uopo.

c) In difetto dei sopraccennati, i parrocchiani in proporzione al loro patrimonio; ed anche i foresi (secondo la Resolut. della Cong. Concist. *qui fundus possident, licet alibi degant)* dato che l'onere sia diventato un onere reale, il che non accade per diritto comune ma per particolare. Non si può per contro sostenere che i parrocchiani debbano per una generale consuetudine fare delle prestazioni d'opere, anche quando non siano escussi per provvedere agli oneri di culto. Che se neppure i parrocchiani possano soddisfare ai bisogni della chiesa, allora il Vescovo può ordinare le collette, imporre delle pensioni sui benefizi, impiegare i frutti intercalari; e, occorrendo, il titolo della chiesa che va in rovina viene trasferito in un' altra, ma però si profana l'edificio, cioè lo si ridestina ad uso secolare conveniente.

C) Trattandosi di chiese di patronato, fra gli obbligati sussidiariamente va pure computato il patrono. Dato che esso percepisca dei frutti, allora sta nella stessa linea che gli altri che li percepiscono; in caso contrario, viene immediatamente dopo di loro, ma non lo si può obbligare a pagare, sì bene in caso di diniego può essere punito con la perdita del diritto di patronato. Innanzi a tutti gli obbligati sussidiariamente sta per contro il patrono, se la dotazione data da lui o dai suoi predecessori era già da principio troppo esigua. Quanto si è detto per le riparazioni della chiesa parrocchiale vale anche per l'ampliamento che si fosse reso necessario e per provvedere e mantenere gli accessori della chiesa.

17. Esaminiamo ora il diritto francese antico e moderno riguardante i presbiterii.

Abbiamo già accennato più innanzi a qualche disposizione legislativa che regolava tale materia. Considerandola ora più da vicino, ed esaminando specialmente la questione sulle riparazioni da farsi alla casa parrocchiale, vedremo facilmente come gli scrittori francesi sono concordi nel dire che i parrocchiani, dopo aver provveduto di conveniente alloggio il loro parroco, non sono obbligati che per le riparazioni più gravi, rese necessarie o per vetustà della casa parrocchiale o per caso fortuito. Circa le altre

riparazioni, la consuetudine più generalmente in uso è quella di obbligare i parroci, in specie poi coloro i quali non sono ridotti alla porzione congrua, a quelle riparazioni a cui sono tenuti gli usufruttuari (1).

18. Tale è anche il parere della giurisprudenza e della legislazione dell'epoca (2).

La Dichiarazione del 27 gennaio 1716, indirizzata al Parlamento di Rouen, obbliga i curati di fare queste riparazioni fino alla concorrenza del terzo delle loro rendite, mentre però toglie questo ai decani rurali (3). Questa Dichiarazione si esprime poi in questi termini, che cioè tutte le contestazioni che potessero nascere in ragione di queste riparazioni, dovevano essere sottomesse alla competenza dei giudici locali, senza alcun intervento di niun altro ufficiale governativo od ecclesiastico, sotto qualsiasi pretesto.

Ma questa stessa Dichiarazione non impediva che il novello parroco avesse sempre il diritto di rivolgersi agli abitanti della parrocchia, nel caso in cui dal suo predecessore si fosse lasciato deperire il presbiterio, per mancanza di riparazioni, salvo però l'eventuale diritto agli abitanti di rivolgersi alla loro volta contro gli eredi di quest'ultimo.

19. Gli abitanti di una parrocchia avevano due vie per contribuire alle riparazioni: la prima era quella di stabilire una contribuzione forzata su tutti gli abbienti della parrocchia stessa, naturalmente in proporzione dei loro fondi; l'altra poi quella di farsi anticipare i denari occorrenti all'uopo, salvo poi a rimborsarli nell'avvenire; in ambedue i casi occorreva sempre l'autorizzazione dell'Intendente. La Dichiarazione del mese di aprile 1683, citata dall'art. 22 dell'Editto del 1695, non permetteva ai Comuni di fare dei prestiti che in caso di feste, alloggio di soldati e riedificazioni di chiese alle quali erano obbligati. Questa stessa Dichiarazione prescriveva il modo con cui si dovevano fare i prestiti in tali casi. La Dichiarazione del 1686 non parlava di presbiterii ma vi fu supplito col decreto del Consiglio di Stato del 26 dicembre 1684 (4). Sull'autorità di questa disposizione i parroci potevano anche rivolgersi direttamente agli Intendenti per le riparazioni delle loro case, che il Superiore in

---

(1) Durand de Maillane, *Diction. canon.* voc. *Réparations.*
(2) M. du Clergé, vol. III, pag. 264 e segg.
(3) Durand de Maillane, op. cit. voc. *Doyen.*
(4) Durand de Maillane, op. cit., voc. *Logement*, vol. II, pag. 194.

visita avesse giudicate necessarie nel suo processo verbale. E con ciò passiamo al diritto francese più moderno.

20. A norma dell'art. 92 del decreto 30 dicembre 1809, i parroci hanno diritto ad un presbiterio. Sarebbe a desiderare che queste case esistessero in ogni parrocchia per la loro grande utilità, in specie per la vicinanza che hanno colla chiesa; in modo che il parroco possa tenersi sempre pronto a soddisfare a qualunque bisogno dei suoi parrocchiani. Il ministro dei culti, in una lettera del 27 maggio 1809, diceva: " Une paroisse sans presbytère n'est point un établissement complet ".

21. Il Comune non è obbligato di porre un presbiterio a disposizione del parroco se non quando ve ne sia uno nella parrocchia: questo allora non può essere impiegato ad altro uso (1). Nondimeno nel caso in cui esso evidentemente fosse troppo esteso per i bisogni del parroco e de' suoi desserventi, il Comune potrebbe toglierne le parti che fossero superflue mediante una ordinanza (2), sentito il parere del ministro dei culti, del vescovo, nella cui circoscrizione trovasi il presbiterio in questione, e del prefetto (3). Naturalmente vi deve essere anche una pianta della casa in cui siano delimitate bene le parti che si vogliono togliere e quelle che viceversa voglionsi lasciare al parroco (4). In questo caso la separazione delle parti superflue deve esser fatta a condizione di lasciare al curato un' abitazione indipendente e senza comunicazione colla porzione tolta (5). Se poi il presbiterio appartenga alla fabbriceria, la distrazione non potrebbe aver luogo che col suo consenso e coll'approvazione dell'autorità diocesana (6).

22. Il nuovo decreto 25 marzo 1852 sulla decentralizzazione amministrativa dà facoltà ai prefetti di stabilire circa le parti superflue dei presbiterii *comunali*, quando non vi sia opposizione per parte dell'autorità diocesana.

In ogni caso, tuttavia, niuna distrazione può essere ordinata se non quando la parte da togliersi dal presbiterio o suoi annessi, dato che sia inutile al parroco, fosse necessaria per un altro servizio pubblico.

---

(1) Decisione ministeriale 25 Brumaio, anno XIV, e 24 agosto 1806.
(2) In appresso ci volle un decreto. Conf. anche CHAMPEAUX, vol. II, pag. 294.
(3) Rapport ministériel du 3 Nivôse, an XI..
(4) Ordinanza del 5 marzo 1825, art. 1°; *Bulletin*, 8ᵉ série, n. 1595: — *Journal des Fabriques*, vol. I, pag. 139, e decisione ministeriale del 24 gennaio 1806.
(5) Decisione ministeriale del 27 luglio 1807.
(6) Parere del Consiglio di Stato, 26 settembre 1834.

23. Ove poi non esistesse presbiterio, il Comune è obbligato a somministrare ai parroci un conveniente alloggio oppure una indennità pecuniaria equivalente, la quale deve esser fissata dal Consiglio municipale: ciò sempre per le disposizioni legislative dell'art. 92, n. 2, del decreto 30 dicembre 1809, e dell'art. 30, n. 13, della legge sull'amministrazione municipale del 18 luglio 1837. Questa spesa per i Comuni è annoverata tra quelle obbligatorie, tanto che se il Consiglio municipale ricusasse di provvedervi, essa sarebbe iscritta nel *budget* dal prefetto, in consiglio di prefettura, per i Comuni di cui il reddito fosse inferiore a franchi 100,000, e per ordinanza reale per i comuni che oltrepassassero questo reddito (1). In caso di contestazioni tra i parroci ed i Comuni, si procederà non in via giudiziaria, ma sempre per via amministrativa (2).

24. L'obbligo d'indennità si estende alla somma necessaria per la locazione di un'abitazione che possa soddisfare all'ufficio cui è destinata. L'indennità deve comprendere la locazione di un giardino che sia annesso, se è possibile, all'abitazione. Si domanda se il parroco sia obbligato a spendere tutta l'indennità d'alloggio oppure riserbarsene una parte ad altri suoi bisogni. Si può dire, rispondiamo, che in massima nessuna legge obbliga il parroco a spender tutta la somma concessa dal Comune; però, siccome questa può variare di anno in anno, potrebbe darsi che il Comune, siccome assegna l'indennità per il solo alloggio, diminuisse l'indennità stessa a scapito del parroco, oppure potrebbe anche darsi che, nel caso in cui quest'ultimo, per risparmiare il danaro, avesse preso in affitto una casa non troppo conveniente, fosse severamente ammonito dal Vescovo e costretto da questo a cambiare la sua abitazione.

Sia che il Comune assegni l'alloggio in natura o che il parroco vi provveda con l'indennità a lui accordata, non vi sono generalmente altre obbligazioni da compiere verso il locatore che quelle imposte dalla legge ai locatari; se poi per speciali accordi il locatore si trovasse sciolto da ogni opera di riparazione, queste stesse riparazioni, come vedremo meglio più innanzi, sarebbero sopportate da chi di diritto, cioè dal Comune, dalla fabbriceria o dal parroco, a seconda che si tratti di gravi, di medie o di piccole.

25. I presbiterii debbono avere un giardino. L'art. 72 della legge organica 18 germinale lo dice testualmente in questi termini: " *Les presbytères* et *les jardins*... seront rendus aux curés... "

(1) Art. 39 della legge 18 luglio 1837 sull'amministrazione comunale.
(2) Art. 49 e segg. della legge 18 luglio 1837.

Da altre disposizioni legislative possiamo ricavare che questo giardino doveva almeno comprendere una superficie di circa 25 are, un mezzo arpento (1). L'art. 72 della legge 18 germinale anno X, non ha riprodotto questa restrizione, ordinando semplicemente di rimettere ai parroci i presbiterii ed i giardini annessi, *non alienati*. Se il presbiterio antico esisteva mentre che il giardino fosse stato alienato, non crediamo che il parroco potesse esigere un giardino separato dal presbiterio; avrebbe però diritto, in caso di acquisto o di costruzione di una nuova casa parrocchiale, che a questa fosse annesso un giardino avente una superficie non inferiore di quella già stabilita dalle predette leggi.

26. Se i presbiterii possedessero anche delle piantagioni dipendenti, il curato avrà il diritto di goderle come li potrebbe godere un semplice locatario. E sarebbe infatti un errore l'attribuire al parroco dei diritti di usufrutto. Il decreto 6 novembre 1813 ha accordato, è vero, dei diritti d'usufrutto ai curati, ma *sui beni delle parrocchie;* ora i beni delle parrocchie non hanno alcun rapporto con i presbiterii e loro attinenze, i quali dipendono esclusivamente dai Comuni o dalle fabbricerie; il parroco quindi lo si deve considerare rispetto a queste dipendenze come un semplice locatario, come del resto ci conferma anche l'art. 44 del decreto 30 dicembre 1809. Egli ha dunque la facoltà di coltivare e di percepire i frutti naturali o industriali della terra; se vi sono poi degli alberi, egli ha diritto al taglio di essi, al godimento dei frutti e delle foglie secondo l'usanze dei luoghi.

27. Accade molto raramente che dei boschi, e specialmente dei boschi cedui siano dipendenti dal presbiterio; ma se il caso si presentasse, il parroco non avrebbe diritto che al taglio di essi, chè la proprietà apparterebbe sempre o al Comune o alla fabbriceria; secondo questo principio, egli non potrebbe godere neppure degli alberi caduti per vecchiaia o strappati dal suolo; anzi il Comune e la fabbriceria potrebbero benissimo utilizzarli per le occorrenti riparazioni.

28. Circa il mobilio della casa parrocchiale, siccome il curato non ha che i diritti di un semplice locatario, egli dovrà provvedere all'acquisto, alla conservazione ed al rinnuovo, non potendo esigere dalla fabbriceria o dal Comune nè mobilio in natura, nè indennità di acquisto. I Comuni tuttavia possono votare dei fondi a tale scopo, ma ciò è puramente facoltativo (2).

29. In caso di trasferimento o di morte del curato, i suoi diritti si regolano come quelli di un locatario in rapporto al suo

(1) Decreti 18 e 20 dicembre 1790.
(2) Decreto 18 germinale anno XI.

proprietario, salvi tuttavia, a norma degli art. 524 e 525 del Codice civile, gli oggetti di sua proprietà che non fossero stati naturalmente inserti nell'inventario, a norma dell'art. 44 del decreto 30 dicembre 1809. Bisogna però osservare che se non fosse stato fatto quest'inventario, egli o i suoi aventi diritti non potrebbero portar via nulla, intendendosi tacitamente che tutto ciò che è compreso nel presbiterio debba essere di proprietà o dei Comuni o delle fabbricerie.

30. Il trasferimento di un parroco, che abbandona un presbiterio, può far nascere delle difficoltà con il suo successore.

Non crediamo che sia il caso di applicare la norma dell'art. 585 del Codice civile sull'usufrutto, perchè il diritto del curato sul presbiterio non è un diritto di usufrutto; in secondo luogo poi ciò non sarebbe conforme all'equità. Secondo questo articolo, i frutti pendenti nel tempo dell'usufrutto appartengono all'usufruttuario, e quei che sono nel medesimo stato alla cessazione dell'usufrutto appartengono al proprietario, senza alcuna ricompensa nè da una parte nè dall'altra dei lavori e delle sementa; ne risulterebbe da ciò che il nuovo parroco, che prendesse possesso del presbiterio negli ultimi giorni di maggio o nei primi di giugno, epoca in cui già sono state fatte tutte le spese per i lavori della campagna, mentre i raccolti non hanno ancora avuto luogo, godrebbe i frutti delle spese del suo predecessore. Noi crediamo quindi che in tal caso debba applicarsi per analogia l'art. 24 del decreto del 6 novembre 1813 *sui beni delle parrocchie*, il quale decreto stabilisce che le rendite parrocchiali dell'anno in corso spettano di diritto all'antico titolare o ai suoi eredi fino al primo giorno della vacanza del beneficio e al nuovo titolare dal giorno della sua nomina. Analogicamente quindi si può aver ragione di stabilire circa i frutti del presbiterio, i quali, essendo il prezzo dei servigi resi giorno per giorno alla parrocchia, devono anche giorno per giorno essere acquistati da colui che ha reso tali servigi; perciò essi apparterranno all'antico parroco o a' suoi eredi nella proporzione dei giorni del suo servizio, lasciando al nuovo il rimanente (1).

Per dividere i frutti dell'anno gli antichi autori, tra i quali il Durand de Maillane, hanno, basandosi su antiche ordinanze, ammesso una certa regola di equità che fa riportare l'anno della percezione dei frutti al primo gennaio; così la divisione deve

---

(1) Gaudry, *Traité de législation des cultes*, vol. II, n. 554; Jonne, *Gouvernement des paroisses*, pag. 310; Durand de Maillane, *Diction. canonique*, voc. *Partage*, vol. II, pag. 430.

cominciare, in proporzione dei giorni in cui il parroco ha goduto di questi frutti, a datare da questo dì (1).

E' evidente che ciò che vale per i frutti naturali, a più forte ragione si applicherà ai frutti civili non solamente, ma si estenderà ancora ai frutti raccolti e non consumati.

Circa i frutti consumati, bisogna distinguere ciò che è di consumazione abituale e alimentare, dal beneficio.

Per i prodotti alimentari, non v'è nulla a dire: il parroco, consumandoli, ha usato del suo diritto; circa gli altri debbono essere compresi nei frutti dell'anno e come tali divisi (2).

31. Se invece il curato è divenuto locatario di una abitazione qualunque a mezzo dell'indennità d'alloggio accordata dal Comune, egli evidentemente non ha conti da dare o rendere, nè divisione di frutti a fare col proprio successore. Egli non è altro che un semplice conduttore, a suo rischio e pericolo; quanto ai frutti, egli ne percepisce fino alla fine della locazione, seguendo le regole ordinarie degli affitti.

32 Il decreto 11 agosto 1808, non inserito nel *Bollettino delle leggi,* il quale in certo modo non era altro che una esplicazione dell'art. 105 della legge 3 frimaio dell'anno 7 (3), dispone che i presbiterii con gli annessi giardini sono dispensati dall'imposta fondiaria: questa disposizione legislativa però non si applica alle terre separate dal presbiterio ed aventi un reddito. La ragione per cui i presbiterii furono esentati dall'imposta è che a torto essi sarebbero stati assegnati nella categoria degli stabilimenti di utilità generale, in vista dei quali solamente l'art. 105 della citata legge ha creato questa esenzione. Furono però sollevate delle difficoltà, specialmente per parte della giurisprudenza, sulla esenzione dall'imposta dei presbiterii per ciò che riguarda la ragione accennata poc'anzi; ben presto però le esitazioni cessarono, e fu deciso anzi che i presbiterii, sia che appartengano alle

---

(1) Durand de Maillane, op. cit., voc. *Partage*, vol. II, pag. 430.

(2) Gaudry, op. cit., n. 555.

(3) Loi 3 frim., an VII, art. 105 (tit. 7, *Des exceptions*) — « Les domaines nationaux non productifs exceptés de l'aliénation ordonnée par les lois, et réservés pour un service national, tels que les deux palais du Corps législatif, celui du Directoire exécutif, le Panthéon, les bâtiments destinés au logement des ministres et de leurs bureaux, les arsenaux magasins, casernes, fortifications, et autres établissements dont la destination a pour objet l'utilité générale, ne seront portés aux états des sections et matrices des rôles que pour mémoire; ils ne seront point cotisés ».

Decret 11 août 1808. — « Sont exemptés de l'impôt foncier:

« ... 4° les *églises* et les temples consacrés à un culte public, les *cimetières*;

« 5° les *archevêchés*, les *évêchés* et *séminaires*, les *presbytères* et jardins y attenant ».

fabbricerie, sia ai Comuni, debbano sempre godere della esenzione dall'imposta: " Considérant qu'il résulte des articles organiques de la loi 18 germ., an X, que les presbytères doivent être considérés comme affectés à un service public; que, dès lors, ils doivent jouir de l'exemption prononcée par l'art. 105 de la loi 3 frim. an III „ (1). La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è sopratutto basata sulle disposizioni dell'articolo 72 della legge 18 germ. an X, che ha reso ai curati ed ai loro desserventi i presbiterii, che essi anticamente possedevano insieme agli annessi giardini, e che in mancanza di questi presbiterii ha autorizzato i Comuni a procurare loro un altro alloggio ed un giardino. Anzi, in vista d'una difficoltà, sollevata particolarmente circa l'entità della spesa relativamente ai giardini delle case parrocchiali, il Consiglio di Stato, confermando la precedente giurisprudenza, ha stabilito anche che si dovessero ritenere come giardini appartenenti al presbiterio tutti quei terreni confinanti queste proprietà che si trovassero ad essere coltivati a giardini sei mesi innanzi la promulgazione del decreto 2 novembre 1789, e che, da quell'epoca, avessero fatto parte dei giardini di cui l'uso fosse stato riservato ai parroci per l'art. 9 del decreto del 18 ottobre 1790, come più tardi per l'art. 72 della legge 18 germinale dell'anno X (2).

33. Se i parroci sono esenti dall'imposta fondiaria, essi tuttavia sono obbligati: 1° alla contribuzione personale e mobiliare, come tutti gli ecclesiastici alloggiati gratuitamente negli edifici appartenenti ai Comuni od ai pubblici stabilimenti (3); 2° all'imposta delle porte e finestre, a norma della legge 4 frimaio anno VII che stabilisce questa imposta, e secondo la legge del 21 agosto 1831 (4).

34. L'uso del presbiterio è soggetto a qualche obbligazione.

Quando il parroco entra in possesso, deve esser fatto, a spese del Comune, per cura del sindaco, un inventario dello stato del presbiterio od alloggio e delle sue dipendenze (5). Anche se la fabbriceria sia proprietaria del presbiterio, il sindaco deve sempre concorrere a fare il suddetto inventario. Tutto ciò perchè il

(1) Ord. Cons. d'Et. 23 avril 1836; 22 janvier 1840; 26 novembre 1848; 12 décembre 1851. (Dalloz - Rép., voc. *Impôt direct*, n. 53).

(2) « Considérant qu'il résulte des articles organiques de la dite loi du 18 germ., an X, que les presbytères et jardins attenants doivent être considérés comme affectés à un service public; que, dès lors, ils doivent jouir de l'exemption prononcée par l'art. 105 de la loi du 3 frim. an VII ». (Cons. d'Et., 26 nov. 1840).

(3) Art. 15 della legge 21 aprile 1852.

(4) Un decreto del Consiglio di Stato del 22 giugno 1848, decise che se un parroco funziona nelle chiese di due Comuni, non è obbligato alla contribuzione delle porte e finestre che per quello dei due presbiterii che serve alla sua abitazione.

(5) Art. 44 del decreto 30 dicembre 1809.

Comune in ogni caso deve sopportare il carico delle più grosse riparazioni; e di più, se il presbiterio cessasse di essere abitabile, sarebbe in obbligo di provvedere il parroco di un novello alloggiamento.

35. Le riparazioni, durante la permanenza del curato nel presbiterio, si dividono in gravi, medie, piccole.

36. Al parroco spettano le piccole riparazioni: " le curé ou desservant ne sera tenu que des simples réparations locatives „ (1), cioè quelle riparazioni testualmente espresse dall'art. 1754 del Codice civile francese.

Nel caso in cui, per difetto di riparazioni locative, il parroco abbia fatto produrre dei guasti più ingenti, egli ne sarà responsabile sia verso il Comune, sia verso la fabbriceria (2).

37. Quantunque poi il curato non sia obbligato che alle riparazioni locative, non gli è tuttavia proibito di fare delle migliorìe, coll'autorizzazione bensì del Comune e della fabbriceria ove i lavori possano portare qualche modificazione ai fondi; infatti sotto il pretesto di migliorare i terreni o le case, egli potrebbe seriamente compromettere la solidità, la sicurezza, infine gl'interessi del Comune o della fabbriceria nel fondo stesso (3). Nel caso in cui il parroco abbia agito senza autorizzazione, egli potrebbe essere obbligato, su domanda del Comune o della fabbriceria, a rimettere il fondo nello *statu quo ante*, a sue spese.

Del resto, è nostra opinione che il parroco, ove dovesse abbandonare il presbiterio, non possa per nulla reclamare una indennità per le migliorìe fatte, sia come locatario, sia anche, quantunque non lo ammettiamo, come usufruttuario. Come locatario, il Codice civile francese ci dice che questi " doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue „ (4); come usufruttuario, l'art. 559, stesso Codice, vieta ad esso qualunque risarcimento alla fine dell'usufrutto per quelle opere che egli pretendesse di aver fatte. Il parroco è solamente autorizzato a prendere, a sue spese, quegli oggetti di sua proprietà, i quali possono esser portati via, senza alcun danno o inconveniente per il fondo stesso (5).

38. Dobbiamo però considerare un'ipotesi speciale. Nel caso in cui il parroco avesse fatto delle riparazioni che avessero realmente accresciuto il valore del presbiterio, non sarebbe conforme all'equità di obbligarlo a fare le riparazioni senza tenergli conto

---

(1) Art. 44 del decreto 30 dicembre 1809.
(2) Art. 44 del decreto 30 dicembre 1809.
(3) *Journal des Fabriques*, vol. VI, pag. 59.
(4) Art. 1730. Cod. civ.
(5) *Journal des Fabriques*, vol. VIII, pag. 362.

del valore accresciuto. È vero però che il Comune o la fabbriceria potrebbero, e con ragione, dire che essi non hanno da occuparsi di lavori utili forse, ma che non avrebbero eseguito, mentre che, per i guasti, sono obbligati a delle riparazioni onerose. In principio pertanto il Comune e la fabbriceria hanno ragione, ma noi crediamo che si potrebbe derogare allo stretto diritto e conformarsi e avvicinarsi all'equità, sempre, naturalmente, date quelle specialissime circostanze a cui sopra abbiamo accennato.

39. La fabbriceria deve sostenere le *riparazioni medie* o d'*entretien* (1), per usare il termine della disposizione legislativa (2). Queste disposizioni sarebbero una *media ratio* tra le locative e quelle più gravi; esse comprendono, come apprendiamo dalla relazione di M. Guénepin (3), i lavori di conservazione dei muri, le riparazioni dei tramezzi, armature, il mantenimento dei tetti, ecc.... Nondimeno, a norma dell'art. 92 del decreto, queste riparazioni vanno a carico del Comune in caso d'insufficienza di redditi della fabbriceria; e ciò anche se il presbiterio appartenesse direttamente alla fabbriceria (4).

Quando si tratta di tali riparazioni, la fabbriceria agisce sola, senza l'intervento del Consiglio comunale; nondimeno al Comune compete il diritto di sorveglianza dei lavori (5), ai quali esso è in qualche modo interessato, poichè oltre che in caso d'insufficienza delle rendite della fabbriceria, è obbligato a dare sussidii con i propri danari (6) per la prosecuzione dei lavori ad esso poi, se queste riparazioni venissero trascurate o mal fatte, starebbero totalmente a carico quelle più ingenti che ne sarebbero la conseguenza più o meno immediata.

40. Quanto alle riparazioni più gravi, l'obbligo ad esse da parte dei comuni è obbietto di qualche difficoltà. Alcuni infatti pensano che la fabbriceria non sia altro che un semplice usufruttuario e che essa sia in obbligo solamente di fare le riparazioni medie o di *entretien*, a norma dell'art. 605 Cod. civ. franc. (7), come già abbiamo accennato, mentre altri aggiungono che le fabbricerie sono anche obbligate alle più gravi riparazioni; e che se i Comuni

---

(1) Contemplate dall'art. 605 del Codice civile francese.
(2) Decreto 30 dicembre 1809, art. 37, n. 4.
(3) Vol. III, pag. 163.
(4) Parere del Consiglio di Stato, 24 agosto 1829. Gaudry, *Traité de législation des cultes*, vol. II, n. 848.
(5) Circolare 27 giugno 1841. *Journal des Fabriques*, vol. VII, pag. 295, 313, 321.
(6) Legge 18 luglio 1837 sull'amministrazione municipale, art. 30, n. 14.
(7) Confr. Carré, *Gouvernement des paroisses*, n. 372.

sono tenuti ad esse è solo mediatamente e secondariamente, in difetto delle risorse della prima (1).

La questione, come facilmente si scorge, non è di poca entità. Il Gaudry (2), volendola risolvere, comincia a mettere da parte la disposizione dell'art. 605 del Codice civile francese sull'usufrutto e sui pesi imposti all'usufruttuario; il diritto delle fabbricerie negli edifici consacrati al culto, di cui esse non sono proprietarie, non è un vero usufrutto, ma un diritto *sui generis*, che si avvicina molto all'usufrutto, regolato da leggi e regolamenti speciali, quindi non si debbono varcare i confini che queste disposizioni legislative assegnano per determinarne e stabilirne gli effetti.

L'art. 1 del Concordato avendo ristabilito il culto cattolico, gli art. 76 e 77 della legge organica dell'8 germinale anno X hanno posto le chiese *à la disposition des évêques;* da ultimo il decreto del 7 ventoso anno II ha prescritto ai Consigli comunali delle misure per far sì che ogni Comune avesse la sua Chiesa onde dar modo agli abitanti di esso di soddisfare ai loro doveri religiosi. Con tale disposizione legislativa i comuni hanno l'obbligo di fare le spese necessarie per la celebrazione del culto. Ne risulta quindi che, innanzi tutto, è ad essi *ed in prima linea* che tale dovere è imposto dal citato decreto del 7 ventoso anno II (3).

Il decreto 30 dicembre 1809, che ha organizzate le fabbricerie, ha modificato le precedenti disposizioni con gli articoli 46 e 92.

L'art. 46, dopo aver messo a carico delle fabbricerie le spese per la celebrazione del culto, così si esprime: " La portion des revenus qui restera après cette dépense acquittée, servira au traitement des vicaires légitimement établis, et *l'excédent*, s'il y en a, sera affecté aux grosses réparations des édifices au service du culte ". In tal modo, noi possiamo scorgere da questo articolo

---

(1) *Journal des Fabriques*, vol. I, pag. 323.

(2) *Traité de la législation des cultes*, Paris 1856, n. 828.

(3) Decreto sulle formalità d'acquisto, locazione o riparazione degli edifici destinati al culto.

Art. 1 — In base all'art. 72 della legge del 18 germinale anno II (8 aprile 1802, concordato colla S. Sede), i Consigli municipali si aduneranno prima del 1 floreale, e delibereranno sulle disposizioni da prendere per il Comune: *a)* per l'acquisto, locazione o riparazione dell'edifizio destinato al culto; *b)* per la costruzione o riparazione del presbiterio.

Art. 2 — I Consigli municipali delibereranno circa il modo più conveniente di stabilire i fondi destinati dal Comune per sovvenire a tali spese.

Art. 3 — Queste deliberazioni saranno trasmesse al prefetto prima del 1 termidoro per la loro approvazione per parte del Governo.

un obbligo della fabbriceria, ma solo in via ipotetica, e sopra un avanzo di reddito; ed è giusto, perchè non sarebbe conveniente che la fabbriceria, le cui risorse provengono dai fedeli, mettesse a carico di questi anche delle spese che essa può solamente sopportare sull'eccedente delle sue rendite. Ciò è anche conforme all'antica dottrina, la quale per bocca del Van Espen diceva: " Indubitatum est aliquam partem proventuum ecclesiasticorum, jampridem fabricis ecclesiarum fuisse destinatam, atque eamdem reparandis ecclesiis, ex episcoporum ordinatione, impendendam fuisse „ (1). Ma accanto a questo obbligo condizionale e secondario delle fabbricerie ve n'è uno principale e diretto dei Comuni: l'art. 92 del decreto 30 dicembre 1809 ci dice infatti che " gli obblighi dei Comuni, relativamente al culto, sono: 1° di *supplire* all'insufficienza delle rendite della fabbriceria per i pesi di cui all'art. 37 n. 4 del citato decreto del 1809; 3° di *provvedere* alle riparazioni più gravi degli edifici destinati al culto.

Da queste disposizioni si scorge evidentemente una grande differenza di redazione; ove infatti si tratti delle spese ordinarie del culto, il Comune viene in seconda linea, cioè *supplisce* alle possibili insufficienze dei redditi delle fabbricerie, ma se poi si parli di gravi riparazioni, allora il decreto non dice *supplisce*, bensì *provvede*, assegnandogli, ripetiamo, il primo posto.

41. Non bisogna pertanto da ciò concludere che il Comune non abbia da incaricarsi della posizione della fabbriceria, e non abbia nulla a domandare ad essa nel caso in cui questa fabbriceria avesse delle risorse necessarie. Nulla di tutto ciò: l'art. 92 non intende revocare l'art. 46, ma per ben spiegare la difficoltà, bisogna conciliarli l'un l'altro. Ne risulta quindi che quando si tratta di riparazioni gravi il primo obbligo, quello diretto, appartiene al Comune: questo deve riparare le chiese a fine di poter senza pericolo renderle atte al culto pubblico; ma ha anche diritto di esigere che la fabbriceria lo informi del suo bilancio annuale, o piuttosto esso lo deve conoscere a mezzo del sindaco, che per l'art. 4 n. 2 del surriferito decreto, è membro perpetuo del consiglio della fabbriceria; se avviene perciò che vi sia un avanzo libero sui redditi, il Comune allora, in via eccezionale, sarà in diritto di obbligare la fabbriceria che questo sia impiegato alle riparazioni. E ciò è anche conforme all'antica dottrina: " quibus reficiendi Ecclesias ad defectum fabricae incumbit... possunt petere computatus fabricae... ut videant an proventus fabricae sufficientes non sint (2). „ Anche il Concilio di Trento, come abbiamo

(1) *Jus ecclesiasticum universum*, vol. I, pag. 636.
(2) Van Espen, op. cit., vol. I, pag. 640.

più innanzi osservato, diceva la stessa cosa: " In illorum defectum parochianos omnibus remediis opportunis ad praedicta cogant „ (1).

42. Ed ora accenniamo brevemente alla procedura. Quando dei lavori di gravi riparazioni degli edifizi consacrati al culto sono necessarii, il prefetto, in base alla deliberazione del Consiglio di fabbriceria a lui trasmessa (2), chiamerà delle persone competenti per mezzo delle quali, alla presenza di uno dei membri del Consiglio comunale e di uno dei fabbriceri, sarà fatto un preventivo delle riparazioni stesse. Il prefetto poi lo trasmetterà al Consiglio comunale, il quale darà il suo avviso, e, dopo aver sentito anche il parere del Vescovo diocesano, ordinerà, ove ne sia il caso, che i lavori siano inscritti nel bilancio del Comune. In caso di disaccordo tra il prefetto e il Vescovo, deciderà il ministro dei culti (3).

Tali spese saranno dal Consiglio comunale inscritte nel bilancio.

Ove poi il Consiglio comunale rifiuti i fondi, questi saranno inscritti nel bilancio per decreto del prefetto, reso in Consiglio di prefettura, per i Comuni di cui il reddito è inferiore alle lire 100,000; e per decreto reale per quelli il cui reddito oltrepassa questa somma (4).

43. Può darsi anche il caso che le rendite comunali non siano sufficienti per tali spese. La legge 14 febbraio 1810 aveva preveduto ciò, ordinando una ripartizione tra gli abitanti, *au marc le franc*, delle loro contribuzioni *personali e mobiliari*. Secondo questa legge (5), la retribuzione dovrebbe essere operata e resa esecutoria dal prefetto, se essa non eccedesse i 100 franchi nelle parrocchie da 600 abitanti all'ingiù, i 150 in quelle in cui gli abitanti variassero da 600 a 1200, e i 200 in quelle superiori ai 1200. Il Consiglio di Stato poi doveva constatare se, nelle stesse parrocchie, le somme si elevassero al doppio delle predette; ove si trattasse di somme più forti, sarebbe stata necessaria un'apposita legge.

Questo sistema è stato cambiato dalla legge delle finanze del 15 maggio 1818. Gli art. 39, 40 e 41 stabiliscono in termini generali che quando un Comune, dopo aver esauriti i cinque centesimi addizionali imposti per le spese comunali, abbia ancora a provvedere ad una spesa urgente, il sindaco deve, dietro au-

(1) Sess. XXI, cap. VII *de reform.*
(2) Art. 94 del Decreto 30 dicembre 1809.
(3) Decreto 30 dicembre 1809, art. 92, 95, 96, 97.
(4) Legge sull'amministrazione municipale 18 luglio 1837, art. 29.
(5) Legge 14 febbraio 1810, art. 1.

torizzazione del prefetto, convocare il Consiglio comunale, nonchè i maggiori contribuenti del Comune stesso, in numero uguale a quello dei membri del Consiglio, per votare i centesimi addizionali, i quali debbono essere aggiunti non solo alla contribuzione personale e mobiliare, ma anche a tutte le altre contribuzioni dirette. L'art. 42 della legge 18 luglio 1837 restringe questo intervento dei contribuenti a quei soli Comuni le cui rendite sono inferiori ai 100,000 franchi (1).

Approvati i centesimi addizionali dal Consiglio, la deliberazione sarà trasmessa al prefetto, ove si tratti di Comuni che abbiano meno di 100,000 franchi di reddito, ed al Governo per tutti gli altri, sempre secondo la citata legge.

Se il Consiglio municipale, insieme con i maggiori contribuenti, rifiuta la contribuzione straordinaria, vi sarà provveduto con un'ordinanza " dans les limites du maximum fixé annuellement par les lois de finance, ou par une loi spéciale, dans le cas où la contribution doit excéder ce maximum „ (2).

Nel caso in cui fosse riconosciuto che gli abitanti d'una parrocchia fossero nell'impossibilità di provvedere alle riparazioni, anche col mezzo di una straordinaria contribuzione, sarà allora provveduto dai ministri dell'interno e dei culti con un'ordinanza in cui si accorda a questi comuni un sussidio preso sul bilancio dello Stato. (3)

44. Ed ora un'ultima questione, quella cioè circa la proprietà dei presbiteri.

Le numerose controversie sorte sulla proprietà delle chiese sorgono anche a proposito dei presbiteri.

Per semplificare sempre più il nostro argomento, possiamo cominciare ad escludere quei presbiteri costruiti dai Comuni, o acquistati dalle fabbricerie: in essi la proprietà è regolata per il fatto o della costruzione o dell'acquisto.

In quanto ai presbiterii delle parrocchie soppresse si può ben dire che essi, seguendo le disposizioni che vigono per le chiese egualmente soppresse, sono stati abbandonati alle fabbricerie nelle cui circoscrizioni essi si trovano, a norma del decreto 30 maggio 1806 (4).

---

(1) *Journal des Fabriques*, vol. II., pag. 248; vol. III, pag. 205.
(2) Legge 18 luglio 1837, art. 39.
(3) Decreto 30 dicembre 1809, art. 100.
(4) Decreto 30 maggio 1806. - Decreto che riunisce ai beni delle fabbricerie le chiese ed i presbiterii soppressi:

Art. 1. Le chiese ed i presbiterii, che in seguito all'organizzazione ecclesiastica saranno soppressi, fanno parte dei beni restituiti alle fabbricerie, e sono riuniti a quelli delle cure e succursali nel circondario delle quali saranno situati.

La questione più vivamente dibattuta è quella sulla proprietà dei presbiterii, resi al culto per l'art. 73 del Concordato del 18 germinale anno X (1).

45. L'Affre (2) pretende che questi presbiterii appartengano non alla fabbriceria od al Comune, ma ai parroci. E' difficile l'ammettere una tale ipotesi. I beni dei parroci sono stati legalmente riconosciuti dal decreto del 6 novembre 1813; ma questi beni, di speciale natura, sono soggetti ad altre regole. E' ben vero che la legge 18 germinale anno X, nell'art. 72, ha reso questi presbiterii ai parroci; ma bisogna anche far notare che le fabbricerie in quel tempo non esistevano punto; ma quando esse sono state definitivamente costituite, i beni destinati al culto ed ai suoi ministri sono stati a loro devoluti per legge, come già abbiamo potuto osservare.

46. Sarebbe troppo lungo l'enumerare i varii argomenti che sono stati emessi onde difendere le numerose opinioni dei singoli scrittori i quali si sono occupati della questione (3), nonchè il citare la numerosa giurisprudenza in proposito (4). Ci limiteremo solo ad accennare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale è il solo competente a giudicare la questione (5), è rimasta ben fissata in questo senso, che cioè la proprietà dei presbiterii appartenga ai Comuni di pieno diritto (6).

47. Fra i moderni scrittori il Gaudry combatte vigorosamente

Essi potranno essere scambiati, affittati o alienati a profitto delle chiese e presbiterii dei capoluoghi.

Art. 4. I prodotti delle locazioni o delle alienazioni delle chiese, e le rendite dei beni presi in cambio, saranno impiegati sia all'acquisto dei presbiterii, o alle spese dell'alloggio dei curati e desserventi nei capoluoghi delle parrocchie o nelle succursali ove non esiste il presbiterio.

(1) Art. 72. I presbiterii e gli annessi giardini, che non siano ancora stati venduti, furono resi ai curati ed ai desserventi delle succursali. In mancanza di questi presbiterii, i consigli generali dei Comuni sono autorizzati a procurar loro un alloggio ed un giardino.

(2) *Des biens ecclésiastiques*, pag. 28.

(3) Confr. Gaudry, *Législation des cultes*, vol. II, n. 720.

(4) Confr. *Journal des Fabriques*, vol. I, pag. 7, 96, 276, 277; vol. II, pag. 116; vol. III, pag. 79, 80, 145, 358; vol. V, pag. 20.

(5) *Journal des Fabriques*, vol. V, pag. 18.

(6) Confr. i pareri del Consiglio di Stato 15 giugno 1832: « I presbiterii essendo delle proprietà comunali, la fabbriceria non ha punto il diritto di pretendere che i beni dipendenti siano compresi in una vendita nazionale... » (Dalloz, *Rép.*, voc. *Commune*, n. 141); 3 novembre 1836: « I presbiterii restituiti ai parroci in virtù dell'art. 72 della legge 18 germinale anno X, sono proprietà dei Comuni e non delle fabbricerie..... per conseguenza la distrazione delle parti superflue di questi presbiterii può essere ordinata senza alcuna indennità da concedere alle fabbricerie. » (Dalloz, *Rép.*, voc. *Culte*, n. 490).

la giusprudenza del Consiglio di Stato, la quale a lui sembra " en opposition avec les lois de la matière „ (1).

Ci piace anzi di riportare testualmente la sua opinione in proposito.

Egli comincia col dire che riguardo alle chiese si poteva convenire che i Comuni potessero essere riguardati come aventi un qualche diritto preesistente a quello della fabbriceria, perchè la legge dell'11 pratile anno III, anteriore al Concordato, aveva accordato ai Comuni " le libre exercice des édifices destinés originairement au culte „. Ma questa legge non nomina punto i presbiterii; e certamente, non era nei fini del Governo dell'anno III di riorganizzare il culto, restituendo ai loro ministri i presbiterii. La legge organica dell'anno X, trovando in tale stato le cose, ha detto chiaramente nell'art. 72, che " les presbytères et les jardins y attenant non aliénés seraient rendus *aux curés* „. Ora come rintracciare da ciò una proprietà attribuita al Comune? La legge non poteva neppure parlare di fabbricerie, non essendo state ristabite ancora, ma essa escluse evidentemente i Comuni con le parole *rendus aux curés.*

Un' ordinanza reale del 3 marzo 1825 suppone necessariamente la proprietà dei presbiterii alle fabbricerie, poichè, nel suo articolo 4, prevedendo il caso in cui il presbitero dovesse esser dato in locazione, nei Comuni che non hanno nè parrocchie, nè succursali, essa dice che " le produit de cette location „ appartiene " à la fabrique „ (2), se il presbiterio e sue dipendenze " lui ont été remis, en exécution „ della legge 18 germinale, anno X, del decreto del 7 termidoro, anno II, e dei decreti 30 maggio e 31 luglio 1806; dunque si sono considerate queste misure legislative come quelle che abbiano fatto rientrare la fabbriceria in possesso dei presbiterii.

Non vi sono altre disposizioni aventi forza di legge che abbiano potuto dare i presbiterii in proprietà dei Comuni, perchè, come abbiamo già accennato, il parere del Consiglio di Stato del 2 piovoso, anno XIII, il quale dichiarava le chiese e i presbiterii di proprietà comunale, non è stato neppure inserito nel *Bollettino delle leggi.*

Come dunque contestare legalmente alle fabbricerie la proprietà dei presbiterii, se non per motivi di convenienza amministrativa, sempre variabile, quando essi non sono fondati sulla legge, e quindi sempre contestabili?

---

(1) Gaudry, op. cit. vol., II, pag. 739.
(2) *Bulletin des Lois*, n. 1595.

Venendo a concludere, il Gaudry è d'avviso che se si può essere incerti sulle chiese circa la proprietà, essendo la chiesa una *res sacra*, questa difficoltà non può ammettersi per il presbiterio, il quale è una vera proprietà fondiaria, che deve avere, come tutte le sue simili, il suo proprietario. È conveniente che questi sia il Comune? Il Gaudry non lo crede, chè egli dice presenterebbe mille difficoltà il mettere i parroci in relazioni troppo dirette con i Comuni, i quali altro non farebbero se non contestare a loro ciò che non è se non di rigorosa e indispensabile necessità. Queste difficoltà, secondo il citato autore, spariscono dando la proprietà dei presbiterii alle fabbricerie; in tal caso, egli dice, non presenterebbero alcun pericolo: l'amministrazione della fabbriceria è incaricata di tutto ciò che si riferisce agli interessi materiali del culto e dei suoi ministri. I conflitti tra le fabbricerie e i parroci, per i presbiterii, non possono dunque esistere; e se la fabbriceria si credesse autorizzata a restringere i diritti del curato, sarebbe necessariamente nell'interesse stesso del culto.

48. Dunque, secondo il Gaudry, tanto dal punto di vista della proprietà quanto da quella della convenienza, sarebbe preferibile l'opinione che la proprietà dei presbiterii dovesse attribuirsi alle fabbricerie, confortati anche in ciò dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (1).

La prima parte del ragionamento del Gaudry, da noi sopra riportato, è giusta: le leggi, almeno a noi sembra, parlano chiaro, ma crediamo che l'egregio autore avrebbe meglio fatto a fermarsi alla prima senza toccare la seconda parte, quella cioè riguardante la convenienza, la quale non ci ha punto persuaso, peccando, sempre secondo la nostra opinione, di troppo pessimismo verso i comuni, e dell'opposto difetto verso le fabbricerie nei rapporti che questi due enti hanno colla parrocchia. Ad ogni modo, siccome la questione non ci riguarda, ci contentiamo di queste poche osservazioni e passiamo oltre.

---

(1) Confr. *Journal des Fabriques*, vol. I, pag. 191; vol. IV, pag. 214, 284; vol. V, pag. 1.

Diritto moderno. Osservazioni generali.

49. Gli edifizi di culto e l'art. 271 della legge com. e prov. — 50 Se le canoniche possano essere considerate tra gli edifici di culto — 51. La spesa per la conservazione delle canoniche è obbligatoria solo in alcune regioni d'Italia — 52. Giurisprudenza stabilita su queste spese dalla Cassazione di Torino — 53. Se l'Amministrazione del Fondo pel culto possa concorrere a tali spese — 54. Spese oltrepassanti la somma di L. 500 — 55. Obbligo dei Comuni per le case parrocchiali delle frazioni — 56. Spesa dell'alloggio pel vice-parroco.

49. La " conservazione degli edifizi „ (1), di cui nell'art. 271 della legge comunale e provinciale, testo unico, 10 febbraio 1889 (art. 237 della legge 20 marzo 1865), conservazione obbligatoria per i Comuni di tutto il Regno, non esclusi quelli della Toscana e del Veneto (2), deve intendersi in un senso nè troppo stretto nè troppo ampio (3). Ciò, a dir vero, sarebbe oltremodo ambiguo e darebbe campo a varie questioni; a molte di queste tuttavia si è cercato riparare con disposizioni legislative e coll'aiuto della giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Una nota infatti del Ministero dell'Interno in data 21 marzo 1870 ci dice che " tra le spese di culto obbligatorie per i Comuni si comprendono quelle per la conservazione degli edifici inservienti al culto, ma non le altre di semplice ornamento degli edifici stessi „ (4). Questo concetto della *conservazione* ed anche della *manutenzione*, a norma della citata legge comunale e provinciale, è quello appunto di provvedere con i necessari lavori che si con-

---

(1) Scaduto *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, Firenze, Uccelli e Zolfanelli 1892, n. 77. Confr. ancora lo studio « Sul carattere sussidiario dei Comuni riguardo alle spese per la conservazione degli edifizi servienti al culto. » (*Riv. Amministrativa* XXIX (1878), pag. 721-726).

(2) Abbiamo infatti per la Toscana, che il Consiglio di Stato, sezione di grazia e giustizia e culti, ha stabilito che la disposizione dell'art. 237 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 all. A, che obbliga i Comuni a sopperire transitoriamente alle spese pel mantenimento degli edifizi di culto, è generale per tutti i Comuni, non esclusi quelli delle provincie toscane.

Aggiunge anzi che « l'obbligo proveniente da queste disposizioni non venne meno pel fatto della pubblicazione della legge 7 luglio 1866 sull'asse ecclesiastico che pose coteste spese a carico del Fondo per il culto, essendochè ciò ha luogo subordinatamente al fatto che la detta amministrazione ne abbia il mezzo. » (Consiglio di Stato, 8 ottobre 1869. Prefetto di Arezzo c. Deputazione provinciale. (*Legge*, 1870, parte II, p. 5).

Circa poi il Veneto, abbiamo un'altra decisione del Consiglio di Stato in data 1 febbraio 1873, parroco di Campagna-Lupia (*Racc.* XXV, 3, 20), la quale ci dice che « l'omissione dell'art. 237 fatta nella promulgazione della legge comunale nelle provincie venete deve presumersi determinata dal fatto che ai bisogni del culto è provveduto in quelle provincie secondo il decreto del Regno italico 1808 non uscito di osservanza sotto il dominio austriaco, e non mai posteriormente abrogato. »

(3) Consiglio di Stato 20 novembre 1879, parroco di Venegazzù (*Man.* vol. XIX (1890), pag. 9.)

(4) *Legge*, 1870, vol. II, pag. 151.

servino e si mantengano tali edifizi sacri nella costruzione, forma e precise condizioni loro; opererebbe quindi contrariamente a tale disposizione di legge l'autorità amministrativa competente, chiamata a provvedere sulla spesa proposta, la quale limitasse la suddetta spesa nei riguardi di pubblica sicurezza, poichè non si può negare al Comune di fare i lavori necessari nella misura del mantenimento e della conservazione della Chiesa nella condizione dell'edifizio stesso, e così senza che ad esso sia portata alcuna modificazione (1). Ma essendo l'obbligo del Comune un obbligo sussidiario, mediato, subordinato, cioè, alla insufficienza assoluta di mezzi per parte degli altri enti ai quali, prima che ad esso, spetti il detto obbligo, e anche essendo questo limitato alle spese puramente necessarie (2) ne viene come diretta conseguenza che il Comune ha escluso l'urgenza assoluta dei restauri domandati dal parroco, ed ha deliberato di accordare, per una volta tanto, un sussidio di una somma per tali riparazioni; e se la Deputazione provinciale ha approvato siffatta deliberazione nel riflesso anche che la fabbriceria poteva disporre di qualche somma per contribuire nella spesa, e che eziandio alcuni parrocchiani avevano offerta gratuitamente l'opera propria manuale pei restauri, tale apprezzamento della Deputazione appare equo e conveniente, e perciò devesi respingere il ricorso del parroco tendente a far obbligare il Comune a provvedere interamente alla spesa (3).

60. Nel disposto dell'art. 271 legge comunale e provinciale 15 febbraio 1889 (art. 237 della legge 20 marzo 1865 all. A) troviamo la frase " edifizî servienti al culto pubblico „; ora pos-

---

(1) Parere del Consiglio di Stato 30 maggio 1877. Comune di Mestrino (MANUALE 1871, pag. 285); id. 2 dicembre 1892, *Man.* 1893, pag. 17); Consiglio di Stato 13 novembre 1891 (*Riv. Amm.* vol. XLIII, pag. 78).

(2) Tra le spese necessarie vi sono anche da comprendere quelle fatte dai Comuni per l'ampliamento delle chiese stesse: il Consiglio di Stato in data 26 Marzo 1892 ci dice come « per il disposto dell'art. 271 nuova legge com. e prov. per il quale viene imposto ai Comuni l'obbligo di provvedere alla conservazione delle chiese parrocchiali, i Comuni stessi sono pure tenuti a sottostare alla spesa necessaria all'ampliamento di dette chiese quando risulti che le medesime per l'accrescimento di popolazione siano divenute insufficienti a servire ai bisogni di tutta la popolazione; giacchè non è possibile scindere il concetto di conservare una chiesa da quello di ampliarla, quando ciò si creda necessario, per farla servire allo scopo cui è destinata. La circostanza che un Comune chiamato a concorrere nelle spese di questo genere non abbia avuto comunicazione preventiva del progetto dei lavori seeguiti, non vale ad esonerarlo dall'obbligo di concorrere; ma gli dà soltanto il diritto di ricercare se le spese siano state fatte in giusta misura. (*Riv. Amministrativa* vol. XLIII, 471).

(3) Parere del Cons. di Stato 28 novembre 1879. Parroco di Venegazzù (*Man.* 1880, pag. 9); SCADUTO, op. cit. n. 77.

siamo domandarci quali edifizi abbia voluto comprendere il legislatore con queste parole. " La dottrina e la giurisprudenza relative hanno più volte dichiarato che edifizî serventi al culto pubblico erano non solo le chiese parrocchiali, ma tutte le altre riconosciute dallo Stato; le canoniche però, di cui noi ora ci occupiamo, non erano comprese in questa dizione. Anzi a questo proposito la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sezione interni, considerando dapprima le canoniche come appendici delle chiese, a queste le equiparava per riguardo all'obbligo dei Comuni (1); questa massima è stata ben a ragione riformata non solo dalla giurisprudenza della quarta Sezione dello stesso Consiglio, che affermò non poter esse comprendersi fra gli edificî di cui all'articolo 271 della legge comunale e provinciale (2), ma altresì dalla giurisprudenza ordinaria, la quale, come abbiamo innanzi accennato, poggiandosi anche sulla maggioranza dei canonisti, opinava fossero piuttosto parte del beneficio parrocchiale (3) ".

Dobbiamo però dichiarare che non possiamo convenire coll'opinione espressa dalla Corte di Venezia, sostenuta in ciò dall'illustre prof. Scaduto (4), che, cioè, le case canoniche non debbano essere considerate tra gli edifici servienti al culto, e quindi non comprese nel disposto dell'art. 271, legge comunale e provinciale. Noi francamente professiamo la contraria opinione, sostenuti in ciò dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, aggiungendo inoltre essere obbligatorio per i Comuni, ove non esistano leggi speciali, in difetto di altri mezzi, di concorrere alle spese per la riparazione delle case parrocchiali.

In un suo parere infatti, in data 31 maggio 1889, il Consiglio di Stato, sezione interni, così si esprime: " Che così per le leggi canoniche come per le leggi tuttora vigenti, non solo la casa canonica o presbiterio è considerata come parte della parrocchia, perchè necessaria all'esercizio del culto, servendo alla abitazione del parroco, il quale, oltrechè alla congrua, ha anche diritto all'abitazione.

" Che perciò tutte le disposizioni relative alle riparazioni da farsi alle chiese parrocchiali sono da applicarsi ai presbiterii.

---

(1) Bertolotti, *Il parroco italiano*, pag. 244 e segg.; Magni, *La legge comunale e provinciale annotata*, Venezia 1890, pag. 1079, n. 19.

(2) Consiglio di Stato, parere 24 marzo 1892, comune di Polesine c. Ministero dell'interno e Duri D. Giovanni (*Riv. Dir. Eccles.* vol. III, pag. 53, n. 3); Consiglio di Stato, par. 21 marzo 1870, comune di Marzano (Man. 1880, pag. 183).

(3) Corte d'Appello di Venezia, 20 febbraio 1895, Pisani c. comune di Stanghella (*Riv. Dir. Eccles.* vol. V, pag. 356).

(4) Op. cit., n. 77.

" Che questo principio è stato ripetutamente sancito dalla giurisprudenza di questo Consiglio, come si rileva da numerosi pareri, tra i quali basterà citare quelli dell'11 febbraio 1873, 22 maggio 1874, 28 maggio 1875, 6 e 22 dicembre 1876, 12 novembre 1879, 24 marzo 1880, 13 settembre 1884, 27 ottobre 1888. „ (1).

Potremo pertanto conchiudere che la conservazione delle canoniche o case parrocchiali è obbligatoria pei Comuni o pei parrocchiani in alcune regioni, in virtù, non della legge comunale e provinciale, ma delle leggi e rescritti speciali tuttora vigenti negli ex Stati italiani preesistenti di cui or ora ci occuperemo.

Mentre in quelle regioni nelle quali non esistono leggi speciali avranno vigore le regole e le consuetudini sorte sotto l'impero del diritto canonico; ne segue che in quanto riguarda le riparazioni della casa parrochiale si applicheranno le regole e consuetudini vigenti per il restauro della chiesa parrocchiale. E secondo queste regole e consuetudini, come già abbiamo avvertito, quando non si può far fronte ai restauri, prima con i proventi o redditi delle fabbricerie, poi col sopravanzo delle rendite del beneficio, indi dai patroni o da coloro che percepiscono frutti beneficiarî, vi debbono concorrere tutti i parrocchiani. (2). Da ultimo poi, come abbiamo detto sopra, viene il Comune.

52. E la Corte d'Appello di Torino colla sentenza del 29 aprile

---

(1) Confr. *Riv. Amm.* vol. XL, pag. 670.

(2) Corte d'Appello di Venezia, 20 febbraio 1895 (*Riv. Dir. Eccles.* vol. V, pag. 356); Consiglio di Stato, 8 ottobre e 23 novembre 1869, (*Man.* 1869, pag. 380; 1870, pag. 123); id., 2 marzo e 19 aprile 1870 (*Man.* 1870, pag. 137, 200); id., 5 gennaio 1874; (*Man.* 1874, pag. 204); id., 12 maggio 1875 (*Man.* 1875, pagina 235); id., 29 agosto 1877 (*Man.* 1877, pag. 312); Cassazione Torino, 29 maggio 1882 (*Man.* 1884, pag. 156); Consiglio di Stato, 20 luglio 1883 (*Man.* 1883, pag. 328); Consiglio di Stato, 13 settembre 1892 (*Man.* 1892, pag. 392); Deputazione prov. di Novara, 20 agosto 1875 (*Riv. ammin.* vol. XXVI, pag. 738); Consiglio di Stato, 3 marzo 1882, (*Riv. ammin.* vol. XXXIII, pag. 468); Consiglio di Stato 23 maggio 1884, Comune di Talla (*Riv. ammin.* vol. XXXV, pagina 918).

Abbiamo finalmente l'importantissimo parere del Consiglio di Stato, sezioni riunite dell'interno e grazia e giustizia, in data 21 giugno 1895, Comune di Comelico inferiore, in cui viene detto che « quando le condizioni generali finanziarie della fabbriceria di una chiesa parrocchiale non le permettano di sopperire alle occorrenti spese di manutenzione della chiesa e siano tali da molto tempo, senzachè per fatti prevedibili abbiano a mutarsi, non è il caso di richiedere volta per volta, quando occorrano spese, la dimostrazione della insufficienza di mezzi per provvedervi, a cui allude l'art. 271 della legge comunale e provinciale, giacchè tale dimostrazione, che non può essere ignota, assumerebbe l'aspetto di inutili complicazioni amministrative anzichè di severo ossequio alla legge ». (*Riv. amministr.*, vol. XLVI, pag. 862).

1889 (1), confermata dalla decisione della suprema Corte della stessa città in data 29 gennaio 1890, stabilì le seguenti massime:

1° Se il beneficio parrocchiale, per ciò che dei suoi redditi eccede il necessario sostentamento del parroco, è in condizioni di far fronte alle spese di riparazioni alla chiesa e alla casa parrocchiale, non possono queste spese mettersi a carico dei parrocchiani e del Comune, ma devono sopportarsi dal parroco;

2° Nè deve farsi distinzione tra riparazioni ordinarie e riparazioni straordinarie, e neppure devono eccettuarsi le riparazioni che già fossero necessarie al giorno in cui il parroco attuale prese possesso della parrocchia;

3° L'avere il Comune nei tempi andati riparato a sue spese la chiesa parrocchiale e ricostruttala di pianta non induce in lui per consuetudine l'obbligazione di continuare a sopportare le spese delle riparazioni successive;

4° Le trattative avviate dai rappresentanti del Comune e le promesse fatte al Vescovo non valgono a vincolare il Comune se manca una regolare deliberazione del Consiglio comunale approvata dall'autorità superiore;

5° Se il parroco, che per lunghi anni ha goduto il reddito vistoso della parrocchia, ha trascurato di fare le ordinarie riparazioni alla casa parrocchiale, non può pretendere che le spese delle riparazioni straordinarie che si sono perciò rese necessarie, siano poste a carico del benefizio, anzi che a carico suo personale.

53. Circa la questione se, in mancanza di altri mezzi, i Comuni possano obbligare l'Amministrazione del Fondo per il culto a provvedere essa alle spese di manutenzione delle chiese e case parrocchiali, il Consiglio di Stato ha stabilito che " se è vero che i Comuni non possono esser tenuti a concorrere nelle spese di manutenzione delle chiese e case parrocchiali, che in difetto di altri mezzi, non possono però pretendere che prima vi provveda l'Amministrazione del Fondo per il culto, imperocchè questa, a sensi dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, può soltanto esservi tenuta dopochè abbia soddisfatto agli altri oneri che con obbligo espresso di precedenza la legge stessa pone a suo carico, mentre è ben noto che quest' Amministrazione non ha ancora potuto dare integrale adempimento ad un altro obbligo prevalente a quello di cui si tratta, all'obbligo cioè di concedere un supplemento di congrua ai parroci poveri, nella somma di L. 800 „ E il Consiglio di Stato aggiunge che " circa poi i ministri dell'interno, grazia e giustizia e culti, finanze, nessun fondo essendo

(1) *Giurispr. torinese*, 1889, pag. 520.

stanziato nei relativi bilanci a tale oggetto, non potrebbero essere tenuti ad alcun contributo; come non lo può l'Economato generale dei Benefici vacanti, se non glie lo permettono le condizioni del proprio bilancio „ (1).

54. Trattandosi di spese che oltrepassano le L. 500, il parroco non può ordinare restauri nella chiesa e casa parrocchiale senza l'autorizzazione del Comune, il quale, ove questa manchi, può benissimo rifiutarsi al rimborso delle stesse. In ciò vi è giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, il quale ripetutamente ha affermato il concetto che " le spese sostenute dal parroco per restauri alla chiesa ed alla casa parrocchiale senza averne ricevuta l'autorizzazione dal Comune che avrebbe dovuto deliberarle a termini dell'art. 4 legge 14 giugno 1874 e appaltarsi se eccedenti le L. 500, devono ritenersi fatte illegalmente. Ammessa anche l'urgenza di quei lavori, il parroco doveva rivolgersi al Comune perchè questi sollecitamente provvedesse, e tutt'al più limitarsi a far eseguire i soli lavori il cui ritardo poteva costituire pericolo imminente. Quindi il parroco che così operando tolse al Comune l'ingerenza che gli apparteneva sui lavori, e rese inefficaci le disposizioni succitate di legge, non può obbligare il Comune stesso al rimborso delle spese „ (2).

55. Un parere del Consiglio di Stato ci dice anche che l'obbligo del Comune di restaurare le chiese e case parrocchiali esistenti nelle frazioni è limitato al caso in cui la rappresentanza comunale non sia stata estranea alla istituzione della cura o vice-cura nelle frazioni stesse per ragioni di pubblica utilità, salvi sempre gl'impegni speciali: " il Comune non è obbligato alle spese di restauro delle chiese e delle case canoniche che possano esistere in alcuna delle sue frazioni, quando per esse la rappresentanza comunale non abbia assunti speciali impegni, inquantochè se per l'art. 237 della legge comunale e provinciale è posto a carico dei Comuni il mantenimento degli edifici sacri senza che venga fatta alcuna eccezione, pure nell'applicare questa disposizione vuolsi usare un criterio discretivo, limitando l'obbligo alle chiese parrocchiali ed alle loro succursali istituite per pubblica utilità e col consenso del Comune „ (3).

---

(1) Consiglio di Stato 31 maggio 1889, Com. di Pozzuolo del Friuli (*Rivista Amm.*, vol. XL, pag. 670). Confr. anche Giriodi, *Il Comune nel diritto civile*, Torino, Unione-Tipogr.-ed., 1891, n. 105-106.

(2) Consiglio di Stato 23 maggio 1884, Comune di Talla (*Riv. Amm.*, volume XXXV, pag. 918); id. (Sezioni unite), 17 maggio 1883 (*Man.* 1883, pag. 362).

(3) Consiglio di Stato, 16 novembre 1877, Comune di Casasco (*Man.* 1878, pag. 15).

Ed un nuovo parere allo stesso Consiglio di Stato stabilì che " il Comune stanziando in bilancio delle somme occorrenti per restauri ad edifizi servienti al culto e votando tale spesa, non potrebbe stabilirne il riparto con un ruolo speciale di esazione, sui contribuenti compresi nella parrocchia, la cui chiesa fosse da ripararsi, giacchè, quando fra le diverse frazioni di un Comune non esiste divisione di patrimonio e di bilancio, tutte le spese sono generali e debbono essere sopportate da tutti i contribuenti del Comune e non di una sola frazione „ (1). Anche su questo argomento, del resto, noi non potremmo se non ripetere ciò che abbiamo più innanzi detto, che cioè l'obbligo dei Comuni, sia pure sussidiario, mediato quanto si voglia, debba tuttavia esistere in ogni caso (2).

56. Accenniamo ad un'ultima questione sull'argomento: quella che si fa a proposito della spesa dell'alloggio del vice-parroco, se debba cioè questa essere considerata obbligatoria oppure facoltativa. La giurisprudenza del Consiglio di Stato, affermatasi a questo proposito, ha stabilito, contrariamente alla nostra opinione, che tale spesa, ove non si provi che dipenda da impegni precedentemente contratti, rivesta il carattere di facoltativa; e quindi da eliminare dal bilancio a termini dell'art. 3 della legge 14 giugno 1874, quando il Comune ecceda il limite della sovrimposta (3).

Provincie costituenti l'antico regno di Sardegna.

57. Disposizioni legislative — 58. Considerazione sulle leggi vigenti negli Stati ex-sardi — 59. Obblighi dei parrocchiani e dei Comuni circa le spese di culto — 60. Opinione del Rivarolo — 61. Massime conformi stabilite dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e dalle note ministeriali sul significato da darsi alla parola « parrocchiani » 62. Opinioni discordi della giurisprudenza in proposito — 63. Enti morali chiamati a concorrere alle spese per le riparazioni occorrenti alle chiese e case parrocchiali 64. Decisione concorde della S. Congregazione del Concilio — 65. Questioni che possono sollevarsi nell'applicazione delle regole stabilite — 66. Le riparazioni delle chiese comprendono anche le case parrocchiali — 67. Osservazioni in proposito del Rivarolo — 68. Rapporti delle RR. Patenti del 1824 colla moderna legge com. e prov. — 69. Questioni sul riparto delle spese.

57. Per quelle che ora si vogliono chiamare col nome di antiche provincie, quelle cioè costituenti gli Stati dell'ex-regno di Sardegna, le spese di culto erano regolate dalle regie Patenti

---

(1) Cons. di Stato, 29 agosto, (*Man.* 1877, pag. 312); id. 30 giugno 1877 (*Man.* 1877, pag. 267).

(2) Confr. n. 50.

(3) Cons. Stato, 18 giugno 1875, (*Man.* 1875, pag. 229); id. 26 febbraio stesso anno (*Man.* 1875, pag. 155).

piemontesi 6 gennaio 1824, n. 1594, estese all'isola di Sardegna con la legge 23 marzo 1853 (1).

58. Molte considerazioni si potrebbero ricavare dalle disposizioni legislative contenute nelle regie patenti.

Sotto il nome di *ristorazione* e *manutenziane* delle chiese (e per conseguenza, ripetiamo, anche nelle case canoniche) nella presente materia debbonsi non solo comprendere le ordinarie

---

(1) Regie patenti 6 gennaio 1824 sulle riparazioni delle chiese cattedrali, episcopii, seminarii, chiese e case parrocchiali :

« Art. 1. La manutenzione e riparazione delle chiese cattedrali, episcopii, seminarii e case, saranno a carico delle diocesi, ossia delle città e terre comprese nella diocesi.

« Art. 2. La manutenzione e riparazione delle chiese e case parrocchiali saranno a carico dei parrocchiani, qualora non siano patronate.

« Art. 3. Le diocesi ed i parrocchiani non dovranno concorrere per far fronte a queste spese, se non nel caso risulti non esservi sufficiente mezzo per supplirvi nè coi redditi destinati a tale oggetto, nè colle rendite dei beni dei vescovati, dei seminarii, dei benefizi parrocchiali, ed altri secondo l'uso finora praticato.

« Art. 4. Qualora le spese per le riparazioni, delle quali si tratta, dovranno sopportarsi in tutto od in parte dal pubblico, si osserveranno le seguenti norme:

« Le spese concernenti le chiese cattedrali, gli episcopii ed i seminarii verranno sopportate per due terzi dalla città ove risiede il Vescovo ed esistono i seminarii, e per l'altro terzo dalle terre della diocesi. Sono eccettuate le città di Annecy, Bobbio, Sarzana e Ventimiglia, le quali devono soltanto concorrere per un terzo, ed il restante sarà a carico delle altre parrocchie delle rispettive diocesi;

« Le spese concernenti le chiese e case parrocchiali, quanto alle parrocchie esistenti nelle città, borghi o terre, nelle quali vi sono erette più parrocchie, verranno sopportate dalle città, borghi e terre rispettive, e le amministrazioni civiche e comunali ne faranno seguire il riparto sui parrocchiani delle rispettive chiese; e quanto alle città, borghi e terre aventi una sola parrocchia, si comprenderanno tali spese nella categoria delle spese comunali straordinarie; a tutte queste spese però concorreranno precipuamente i decimanti per un terzo del prodotto annuale delle decime.

« Art. 5. Non si potrà ordinare veruna imposta per supplire alle preaccennate spese, se il loro ammontare non sarà precedentemente accertato per mezzo di regolare perizia, e gli intendenti veglieranno acciocchè si eseguiscano in ciò le regole prescritte da osservarsi per tutte le spese comunali.

« Art. 6. Continueranno le città e tutti i Comuni degli Stati nostri a corrispondere alle chiese parrocchiali ed altre chiese le annualità solite a corrispondersi per l'addietro, per il che nulla s' intenderà colle presenti innovato ».

A queste disposizioni legislative fa seguito una circolare del Ministero dell'interno in data 17 luglio 1826, in cui si danno agl'intendenti alcune norme per la retta applicazione delle medesime.

L'istruzione per i Comuni del 1° aprile 1838, conteneva pure le seguenti disposizioni :

« Art. 164. Laonde le amministrazioni comunali nel deliberare sopra simili oggetti, dovranno avvertire :

« 1° se le parrocchie sono di iuspatronato o di libera collazione, essendochè nel primo caso spetta ai patroni di provvedere in proprio alle relative emergenze, come pure di sopperire, quand'anche vi rinunciassero, a quelle spese, che possono rendersi necessarie per guasti avvenuti durante il tempo in cui ne tennero il patronato, a meno che ne siano stati dichiarati esenti.

« 2° se vi siano decimanti o beneficiati tenuti a concorrere nelle spese da

riparazioni, ma anche le grandi ristorazioni, e le nuove edificazioni di cui quelle si rendessero nel decorso di tempo abbisognevoli.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ed anche della Cassazione si mantenne da principio in questa opinione (1), ma in questi ultimi tempi con parere del Consiglio di Stato a sezioni riunite in data 18 giugno 1887, ha stabilito che " le regie Patenti del 6 gennaio 1824 all'art. 1 impongono a carico di tutti i Comuni della diocesi i soli lavori di manutenzione e riparazioni delle chiese cattedrali, episcopii e seminarii, vale a dire i lavori che mirano ad assicurare la conservazione delle chiese nell'interesse dell'esercizio del culto, e la conservazione in buona condizione di abitabilità degli stabili ove hanno dimora l'Ordinario diocesano ed i giovani che si avviano al sacerdozio. Conseguentemente, tutte quelle opere che non mirano alla rigorosa conservazione degli edifici nello stato in cui essi si trovavano prima che si verificasse il bisogno di riparazioni, tutti i lavori che non hanno per fine di mantenere gli edifizi medesimi in modo da poter servire all'uso cui sono destinati, non devono, a senso delle regie Patenti, essere posti a carico di tutti i Comuni della diocesi, ma hanno da gravare esclusivamente il Comune che li ordinò e li fece eseguire „ (2). Come si vede, la primitiva opinione è stata alquanto modificata.

59. Presentandosi il bisogno di ristaurazione o di ricostruzione di un edifizio destinato al culto, l'obbligo di provvedervi spetta ai parrocchiani, ossia al Comune, quale legittimo e naturale loro rappresentante, e quando si verifichi il caso della vocazione di altri dalla legge obbligati a concorrere in di lui rilievo, o sussidio, il solo Comune deve proporre l'azione in giudizio, ed ha

---

farsi, e se le chiese istesse o le fabbricerie, ove esistano, non abbiano a tal fine mezzi proprii.

« 3° se le opere indicate necessarie per le case parrocchiali sono della natura di quelle che a tenore della consuetudine si ritengono a carico degli usufruttuarii ed inquilini, nel quale caso appartiene ai parroci di sostenere la spesa.

« Art. 165. A quest'ultimo intento le amministrazioni comunali veglieranno a che dai parroci si eseguiscano le riparazioni, che sono a loro carico per rispetto alle chiese, se hanno reddito sufficiente e per ciò che concerne alle case, avuto riguardo alla suddetta loro qualità di usufruttuarii.

« Art. 166. Inoltre avvertiranno che le riparazioni ai fabbricati rustici annessi ai beni parrocchiali non debbano, nè possano in nessun caso, a termini delle regie Patenti 6 gennaio 1824, cadere a peso delle comunità, ma sono sempre a carico del beneficiato ».

(1) Consiglio di Stato, 16 febbraio 1856 (*Riv. Amm.* vol. VII, pag. 171); Cass. Milano, 7 giugno 1865 (*Giurisp. Torin.*), 1865, pag. 405; Rivarolo, *Il Governo della Parrocchia*, Vercelli 1875, pag. 240.

(2) Consiglio di Stato, 18 giugno 1887, (*Man.* 1888, pag. 73).

veste legale per sopportare questo, come pure è al di lui carico la dimostrazione e la prova dell'esistenza degli estremi richiesti dalla legge per farli dichiarare tenuti a concorrere (1).

Questi principii furono confermati anche dalla Cassazione torinese (2). Le RR. Patenti del 6 gennaio 1824 non hanno punto abrogato, ma riconfermata la massima stabilita con il R. Biglietto 16 febbraio 1732 che dispone doversi per dette spese " osservare la consuetudine legittimamente introdotta ", ed è solo in difetto di una consuetudine che si debbono applicare le norme e provvidenze in esse date circa alla manutenzione e ristaurazione dei sacri edifizi; e perciò quando in un Comune esista una consuetudine legittimamente introdotta, e questa sia pienamente provata, mercè cui le riparazioni si ritennero anteriormente alle RR. Patenti del 1824 a carico esclusivo del Comune ad esenzione di ogni altro interessato, l'obbligo di sottostare alle spese, di cui è caso, incombe al solo Comune, nè quella legge ha potuto portarvi alcuna modificazione (3), nè tanto meno ha potuto togliere forza od alterare le preesistenti particolari al riguardo. Ciò fu confermato anche da una dotta sentenza della suprema Corte torinese (4).

60. Il Rivarolo, nella sua pregevole opera, esprime l'opinione che la legge colla parola " Parrocchiani " non comprende soltanto gli abitanti di fatto, bensì in senso più esteso tutti quelli che posseggono dei beni nel territorio compreso nella circoscrizione parrocchiale, ed abbisognano del culto o per sè stessi, o per coloro i quali coltivano le terre in loro vece, in guisa che il riparto della spesa obbligatoria per la riparazione e manutenzione della chiesa e casa parrocchiale deve operarsi, come per le altre spese comunali, sulla base delle contribuzioni dirette, sopra tutti

---

(1) Rivarolo, op. cit., pag. 240.

(2) Cass. Torino, 20 maggio 1869 (*Giurisp. torin.* 1869, pag. 441).

(3) Sentenza del Senato di Torino in data 20 agosto 1838 (Rivarolo, op. cit., pag. 241).

(4) Cass. Torino, 5 giugno 1856 (Bettini, 1856, I, pag. 609) — D'Azeglio-D'Harcourt:

...Che il Concilio di Trento (sess. 21, 7, *De reform.*) proclama la massima: « dovere le chiese parrocchiali anche *patronate* — refici et instaurari ex fructibus et proventibus quibuscumque ad easdem ecclesias quomodocunque pertinentibus — e potersi solo ricorrere ai *patroni* nel caso in cui detti frutti e detti proventi non fossero sufficienti al bisogno;

Che il R. Biglietto del 1732 dispone: « doversi per dette spese osservare la *consuetudine legittimamente introdotta* »; in difetto d'una *consuetudine*, doversi provvedere alla *riparazione* coi redditi aventi questa destinazione; « in mancanza di questi *redditi speciali*, l'obbligo relativo dover pesare sui *parroci*, i quali godendo i proventi della chiesa, devono impiegare ciò che eccede il necessario per i proprii alimenti nel ristoro della stessa; essere in sussidio soggetti a quest'obbligo

i proprietarii della frazione costituente la parrocchia, siano o no residenti (1).

61. Ciò è pienamente confermato da un parere del Consiglio di Stato (2) e da una nota conforme del Ministero di grazia e giustizia e culti in data 12 febbraio 1873 (div. 4ª, sez. 2ª, n. 15875) al Prefetto di Porto Maurizio (3): " Nell'obbligo spettante ai parrocchiani in forza delle RR. Patenti 6 gennaio 1824, di sostenere le spese occorrenti alle riparazioni e manutenzioni delle fabbriche parrocchiali, non devono intendersi inclusi i soli abitanti di fatto della parrocchia, ma tutti coloro che possedono beni nel territorio compreso nella circoscrizione parrocchiale, che profittano del culto o per sè stessi o per i coltivatori della loro terra, o pei loro dipendenti a qualsivoglia titolo, di guisa che il relativo riparto si deve operare, secondo il sistema delle altre spese obbligatorie, cioè sulla base delle contribuzioni dirette, sopra tutti i proprietarii delle frazioni costituenti la parrocchia, siano o no residenti nella parrocchia stessa „ (4).

62. Bisogna pur dirlo però, che non tutta la giurisprudenza fu uniforme. Una sentenza della Corte di Brescia (5) in data 24 febbraio 1876 emise l'avviso che colla parola " parrocchiani s'intendevano solamente coloro che tengono la loro dimora stabile nel territorio della parrocchia; non quelli che vi posseggono soltanto dei beni stabili. Questi ultimi pertanto non hanno veste a promuovere un'azione che compete ai parrocchiani come tali „.

Ad ogni modo però, noi crediamo che la prima opinione sia più conforme alla consuetudine ed allo spirito della legge, la

---

anche i decimanti, a termini del Concilio Trid.; dover finalmente le spese medesime venir sopportate dai *patroni*, semprechè o il *parroco* non abbia redditi di spettanza della chiesa ed eccedenti il suo bisogno, o non sianvi *decime*, o non siano questi redditi e queste decime sufficienti alla *riparazione* »;

Che le RR. Patenti del 1824 nulla innovarono al prescritto delle leggi precedenti per rispetto alle chiese *patronate;* perchè se può dalle stesse trarsi argomento a profitto dei parrocchiani, non può farsi altrettanto a profitto delle *chiese patronate* e del *benefizio parrocchiale*, per dedurne che i *redditi* delle une e delle altre furono esonerate da quell'obbligo;

Che in questo senso furono sempre interpretate queste RR. Patenti, e la giurisprudenza si mantenne ferma nell'applicare alle chiese patronate le disposizioni del Concilio Tridentino e del R. Biglietto del 1732, come pure gli antichi principii; ecc.

(1) Rivarolo, op. cit., pag. 241.

(2) *Man.* 1873, pag. 80 — Confr. anche Consiglio di Stato, 5 luglio 1872 (*Riv. Dir. Eccl.*, vol. IV, pag. 308).

(3) *Annali*, vol. X, parte III, pag. 190.

(4) *Man.* 1873, pag. 80 - Confr. anche Cons. di Stato 5 luglio 1872 (*Riv. Dir. Ecl.*, vol. IV, pag. 308).

(5) *Annali* vol. X, part. III, pag. 190.

quale, certamente, farebbe opera ingiusta coll'escludere i possessori di terre i quali, quantunque per mezzo dei loro dipendenti fruiscano della parrocchia per i loro bisogni religiosi, fossero poi esonerati dal prender parte agli obblighi che importano le spese del culto stesso.

63. Passando ora a vedere quali siano gli enti morali chiamati a concorrere al restauro delle chiese parrocchiali in rilievo o solo in sussidio del Comune, è ammesso in generale dalla dottrina e dalla giurisprudenza relativa all'argomento che a tenore delle suaccennate disposizioni legislative del 6 gennaio 1822, si possono tali disposizioni ridurre alle seguenti massime:

a) Essendovi benifondi o capitali delle chiese o delle fabbricerie specialmente destinati alla manutenzione o riparazione della chiesa, quelli vengono esclusivamente impiegati in questo caso;

b) Nel caso in cui non esistano beni destinati all'uso anzidetto, o che questi non siano sufficienti, concorre il parroco per ciò che manca, nella sola ipotesi però che i redditi parrocchiali eccedano la congrua;

c) I patroni suppliscono a ciò che manca, allorquando vi sono fondi della chiesa e le rendite del parroco eccedono la congrua. — Non essendovi tali redditi, debbono sopperire integralmente a loro spese;

d) Mancando beni della chiesa e delle fabbricerie, i redditi parrocchiali, i decimanti concorrono per un terzo decimo, anche quando le spese sono a precipuo carico dei patroni;

e) In mancanza, in tutto o in parte, dei mezzi finora indicati, il peso ricade in tutto od in parte a carico del pubblico;

f) Le consuetudini talvolta modificano alcuni di questi principii ed in questi casi l'uso viene osservato (1).

La dottrina esposta è anche confermata dalla seguente decisione della S. Congregazione del Concilio 18 dicembre 1847 *in Spoletana:* " Itaque primo loco ecclesiarum parochialium statui prospiciendum est ex fructibus et proventibus ecclesiae. — Secundo sumptibus eorum, qui ex constitutione aliqua, vel statuto ad id obligantur. — Tertio loco, eorum expensis, si qui sunt, qui ex antiqua ac certa consuetudine obstringuntur; haec autem ad inducendam coactionem esse debet idonea. Inter illos... nedum privatae personae, sed et *moralia*, ut aiunt, corpora, ex. gr. municipia comprehenduntur, ut statuit haec S. C. in *Balneor*, 15 sep-

(1) Q. Movizzo, *Spese di culto. Se siano obbligatorie per i Comuni* (*Rivista amm.* 1879, pag. 81-94). — Vigna ed Aliberti, *Dizionario di diritto amministrativo* (vol. II, pag. 320).

tember 1838, confirmata die 1 februari 1840. — Quarto expensis parochi, si tamen idem parochus amplo censu potiatur, et postquam necessarii ad eiusdem alimoniam sumptus deducti fuerint; quod si congruo censu destitutus sit, a reparationum onere exemptus abire permittitur. Et hac quidem in sede una cum parocho locum habere debent non solum ii, qui pensiones (dummodo hae libere assignatae non fuerint) ex parochiali dote percipiant, sed etiam qui simplicia beneficia in ecclesia parochiali possident. — Quinto loco onus reficiendi parochiale templum patronis imponitur, si nimirum patronatus iura retinere velint. — Sexto loco ad taxationem populi deveniendum est, sicuti videre licet in *Imolens.* 6 september 1783, ubi S. C. definivit ad reparationem ecclesiae *teneri populum et possidentes in districtu paroeciae per aes et libram*, et huiusmodi declarationem confirmavit die 10 januari 1784. Exceptio fit, si paroeciae incolae pauperrimi sint, tunc enim adigi nequeunt. Septimo loco si parochialis ecclesia censu divite praedita sit, quin parochi redditus nequaquam distinguantur, census huiusce partem alienandi facultas postulari poterit, ad sacras aedes reparandas, vel a fundamentis extruendas.

" Praeter haec alia etiam suppetunt extra ordinem remedia; ope S. Congregationis obtinenda, videlicet capellaniarum suspensio, ut in *Tiburtina* 17 februari 1816, census impositio super bonis ecclesiae, S. C. in *Foroliviens* 13 iunii 1789, ac etiam missorum reductio, in *Velitern.* 18 september 1790 „ (1).

65. Naturalmente, questi principii generali soggiacciono nella pratica loro applicazione a serie difficoltà e dànno spesso luogo a controversie assai ardue a risolversi. Così l'onere gravitante sul parroco e i beneficiati non potendo ledere i mezzi necessarii alla loro sussistenza, avuto riguardo alla qualità della persona, della chiesa, del luogo, del tempo, non può riferirsi che a riparazioni leggere e di poco momento, e non mai a quelle che assorbissero gravi somme, e venissero a colpire la porzione congrua. Così pure il beneficiato, nei casi di grosse ed urgenti riparazioni, non è suscettibile di concorso che in somme proporzionate ai suoi mezzi disponibili, i quali, dedotta la parte di rendita dovuta per il suo onesto sostentamento, per l'adempimento dei pesi gravitanti sulla prebenda, nonchè per il pagamento delle ingenti e sempre crescenti contribuzioni, tasse, sovratasse, si riducono presso che a nulla. Parimenti il patrono, quando lo si volesse

(1) Lucidi, *De visitatione SS. LL.*, vol. I, pag. 65. — Benedict. XIV, *Institut. Eccl.* 100 - *Acta S. Sedis*, vol. V, pag. 664. — Rivarolo, op. cit. pagina 243.

obbligare a fare qualche spesa ingente e superiore alle sue forze, potrebbe facilmente liberarsene rinunciando al suo patronato. Di questi casi ne potrebbero sorgere, anzi realmente ne sorgono molti, ma in genere possiamo dire che sono risolti tutti in via di transazioni ed accordi, seguendo in ciò una costante e non mai interrotta consuetudine (1).

66. Abbiamo già detto e ripetiamo che nelle riparazioni delle chiese parrocchiali si comprendono pure quelle delle case dei parroci. Il diritto canonico come il diritto moderno hanno sancito questa massima. E le Regie Patenti del 1824, che noi ora consideriamo, inspirandosi a questi principî, stabiliscono all'evidenza che la manutenzione e la riparazione delle case parrocchiali sono a carico dei parrocchiani, qualora non siano patronate. Di più, la dottrina e la giurisprudenza, specialmente le numerose e recenti decisioni che si sono avute in questi ultimi tempi, hanno più volte confermato, per ciò che riguarda l'obbligo dei Comuni, che questi non sono tenuti di concorrere nelle spese occorrenti pel ristauro della casa parrocchiale, che in caso d'insufficienza di altri mezzi (2), ed in ispecial modo *sussidiariamente* ai patroni (3), come questi ed i parrocchiani non sono tenuti che *in sussidio* delle rendite del benefizio parrocchiale (4). Così accade anche per le case parrocchiali destinate al servizio di una frazione (5). Nei Comuni poi ove più sono le parrocchie, la spesa deve essere sopportata dai parrocchiani di ognuna di esse, a norma di apposito ruolo da compilarsi dalla Giunta municipale (6).

67. Il Rivarolo fa però giustamente osservare: *a)* che in nessun caso sono tenuti i Comuni a sopperire alle riparazioni *ordinarie* delle case parrocchiali, a quelle riparazioni cioè che di diritto si ritengono a carico degli usufruttuari, e nemmeno alle *straordinarie*, quando queste siano effetto della negligenza e trascuratezza dei titolari a farvi intorno ad esse quei restauri ordinari, che ogni buon padre di famiglia usa eseguire ogni qual-

---

(1) Confr. Rivarolo, op. cit., pag. 243-244.

(2-5) Cons. Stato 24 febbraio 1887 (*Riv. Amm.*, vol XXXVIII, pag. 770); id. 12 giugno 1885 (*Riv. Amm.*, vol. XXXVI, pag. 572; id. 19 agosto 1882 (*Riv. Amm.*, vol. XXXIV, pag. 541); App. Torino 8 maggio 1874 (*Riv. Amministrativa*, vol. XXVI, pag. 37); Cons. Stato 11 febbraio 1876 (*Riv. Amministrativa*, vol. XXVII, pag. 471); Cass. Torino 29 gennaio 1890 (*Riv. Amministrativa*, vol. XLI, pag. 570); App. Casale, 17 gennaio 1868 (*Legge* 1868, parte II. pag. 168); App. Torino 4 marzo 1872 (*Giurisp. torin.*, 1872, pag. 425, presso cui trovasi la giurisprudenza anteriore); Cons. Stato 23 maggio 1879 (*Riv. Amministrativa*, vol. XXX, pag. 678); Cons. Stato 29 luglio 1896, Comune di Pederobba (*Man.* 1896, pag. 375).

(6) Cons. Stato 18 maggio 1881 (*Riv. Amm.* vol. XXXII, pag. 527).

volta appaiono piccoli guasti, chè possono essere riparati con poca spesa. E' principio di diritto che l'usufruttuario sia tenuto alle riparazioni ordinarie, perchè obbligato a conservare la cosa in buono stato, *ut rem teneatur in eo statu, in quo accepit; b)* Che sotto il nome di casa parrocchiale non devesi comprendere il fabbricato rustico destinato esclusivamente alla cultura dei beni prebendali. Le spese per la riparazione di tali fabbricati debbonsi sopportare esclusivamente dal *beneficiato*, se trattasi di riparazioni ordinarie, dal *beneficio*, se straordinarie, coll'alienazione cioè di qualche porzione di beni beneficiali, o col contratto di qualche mutuo passivo da estinguersi a rate annuali; in niun caso deve però il Comune sottostare alle spese di siffatto genere, che sono equiparate alle spese di agricoltura, le quali perciò sono a totale carico del beneficiato usufruttuario (1).

68. Ed ora ci sia permesso di fare questa semplice domanda: Le RR. Patenti del 1824 ed ogni altra disposizione relativa sono contrarie alle leggi 20 marzo 1865 e 10 febbraio 1889?

Risponde affermativamente ed in modo perentorio l'art. 271 della legge dell'89 (analogo all'art. 237 della legge del 1865): " Fino a che non sia approvata la legge che regola le spese del culto, *sono obbligatorie* pei Comuni quelle per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi ". Di più. si aggiunga che sebbene la relazione Bertelli nel progetto di legge del 1865 avesse esplicitamente dichiarato che, salvo le spese per la conservazione degli edifizi di culto, di cui si fa menzione nell'articolo in esame, ogni altra spesa di culto non potesse essere che facoltativa per i Comuni, pure la giurisprudenza prevalente considera ancora in vigore tali leggi in tutta l'estensione degli oneri che esse impongono ai Comuni (2). Tale giurisprudenza fondasi specialmente sull'ultimo alinea sull'art. 116, e sull'art. 252 della legge 20 marzo 1865, all. *A*. E' egli vero che il primo articolo (oggi 145, n. 18 del testo unico) parla soltanto di disposizioni legislative del Regno, e che l'art. 252 della legge del 1865 non trovasi riprodotto nell'attuale Testo Unico. Ma d'altra parte, se una legge di alcuno dei cessati governi non sia stata abrogata, essa deve con-

(1) Rivarolo, op. cit., pag. 246-247.

(2) Cons. Stato 24 febbraio 1881, (*Riv. Ammin.*, vol. XXXVIII, pag. 770); Cons. Stato 29 maggio 1873, (*Riv. Ammin.*, vol. XXIV, pag. 464); App. Torino 4 marzo 1872 (*Giurispr. tor.*, 1872, pag. 425); Cons. Stato, 23 maggio 1879 (*Riv. Amm.*, vol. XXX, pag. 678); Cons. Stato 5 luglio 1872 (*Riv. Dir. Eccl.*, vol. IV, pag. 308); Cons. Stato, 18 maggio 1871 (*Riv Amm.*, vol. XXXII, pag. 527). Cons. anche l'accennato studio del Movizzo sulla *Riv. Amm.* 1879, pag. 91.

siderarsi come legge del Regno, pel noto principio della continuità della persona dello Stato cessante in quello del suo successore; e nella specie non essendosi ancora emanata la legge generale sulle spese di culto, possono ben considerarsi in vigore le leggi preesistenti, se anche dei cessati governi. Nè il fatto che l'art. 252 della legge del 1865 sia sparito dal testo unico potrebbe avere il valore di farlo ritenere abrogato, qualora possa dimostrarsi, come si dimostra da sè, che esso non fu abrogato giammai dalla legge 30 dicembre 1888, onde la sua omissione non prova altro, se non che vi è una lacuna nel testo unico.

Si noti pure che l'art. 28 del decreto legislativo del 7 luglio 1866 poneva a carico del Fondo pel culto le spese tutte di culto di cui sono gravati i Comuni, in quanto non derivino da diritto di patronato o da vincolo contrattuale, o non siano il corrispettivo di una concessione fatta dal governo o da altro ente morale. Però quest'articolo in tal parte non è mai andato in vigore, perchè subordinato alla costituzione dei fondi sufficienti a sopperire a tali spese, risultato che il Fondo pel culto non è stato ancora in grado di raggiungere (1).

69. Ci rimarrebbe da esaminare la questione del reparto delle opere per le occorrenti riparazioni; ma su ciò abbiamo una nota del Ministero dell'interno, in data 2 gennaio 1893, che esaurisce tale argomento. Essa è redatta in questi termini:

" L'imposta fondiaria che all'epoca dell'emanazione delle RR. Patenti 6 gennaio 1824 corrispondeva al principale cespite di ricchezza dei contribuenti, non può più tenersi in primitiva considerazione al giorno d'oggi in cui col molteplice sviluppo delle contribuzioni si hanno altri dati per accertare l'agiatezza di ciascun comunista. Conseguentemente questi ultimi dati devono essere tenuti a calcolo nella formazione dei ruoli pel contributo nella spesa di restauro ai fabbricati parrocchiali „ (2).

Il Ministero ritenne che, salvo il rispetto che possono meritare inveterate consuetudini locali, debbasi seguire un criterio di reparto più corrispondente alla reale distribuzione della ricchezza, ed osservò che questo suo avviso venne confermato da un parere del Consiglio di Stato (Sez. di grazia e giustizia) in data 5 luglio 1872 (3), nel quale, sebbene incidentalmente, si di-

---

(1) Mazzoccolo, *La legge com. e prov. annotata*, Milano, Hoepli, 1894, pag. 659-660.

(2) *Riv. Dir. Eccl.*, vol. IV, pag. 318.

(3) Nel citato parere si leggeva: « ..... Che nell'obbligo anzidetto non devono intendersi compresi i soli abitanti di fatto della parrocchia, ma tutti coloro che, possedendo beni nel territorio compreso nella circoscrizione parrocchiale, abbi-

chiara doversi il reparto delle spese pel restauro dei fabbricati parrocchiali operare secondo il sistema delle altre spese obbligatorie, cioè *sulla base delle contribuzioni dirette* sopra tutti i proprietarii delle rispettive parrocchie.

Un altro parere del Consiglio di Stato in data 19 luglio 1889 completa ciò che abbiamo sopra esposto circa il reparto delle spese, occupandosi specialmente del modo di riscossione.

In esso si dice che " sono applicabili nelle provincie ex-Sarde le RR. Patenti 6 gennaio 1824 relative ai restauri degli edifizi inservienti al culto ed al reparto della relativa spesa tra i parrocchiani. All'esattore viene rettamente affidata la riscossione di tali spese, invece che al tesoriere comunale, trattandosi di una imposizione dipendente da legge speciale e non di entrate comunali. Per la imposizione di tali spese devonsi osservare le regole stabilite per le spese comunali, epperciò non è in potere della Giunta municipale provvedere indipendentemente dal Consiglio all'approvazione e al reparto delle spese medesime (1).

Provincie liguri e parmensi.

70. Disposizioni legislative — 71. Giurisprudenza relativa — 72. Insufficienza di mezzi da parte della parrocchia e del Comune — 73. Differenza dalla legislazione sarda — 74. Giurisprudenza del Consiglio di Stato.

70. In dette provincie è ancora in vigore il diritto francese (2), rappresentato dal Decreto Imperiale 30 dicembre 1809 (3), dalla legge 14 febbraio 1810 sulle rendite delle fabbriche delle chiese, 6 novembre 1813 (4), oltre ai sovrani Decreti 8 maggio 1837 e 10 maggio 1843, speciali per l'antico ducato di Parma (5),

---

sognano e si profittano del culto o per sè stessi o per i coltivatori delle loro terre e dei loro dipendenti a qualsivoglia titolo, di guisa che il relativo reparto si deve operare secondo il sistema delle altre spese obbligatorie, cioè sulla base delle contribuzioni dirette sopra tutti i proprietarii delle frazioni costituenti la parrocchia, siano o no residenti nella parrocchia stessa ». (*Riv. Dir. Eccl.*, vol. IV, pag. 318).

(1) *Riv. Amm.* vol. XL, pag. 847.

(2) Cons. di Stato 14 dicembre 1882, (*Man.* 1883, pag. 143); id. 11 marzo 1882, (*Man.* 1882, pag. 172); id. 28 gennaio 1882, (*Man.* 1882, pag. 140); id. 17 marzo 1876, (*Riv. Amm.*, vol. XXVII, pag. 443); id. 21 marzo 1871, (*Man.* 1871, pag. 170).

(3) Decreto 30 dicembre 1809, art. 92-103 (Saredo, *Cod. eccl.* pag. 628 e seg.). Le disposizioni di questo decreto che riguardano il nostro studio sono state riprodotte nella parte riguardante il diritto francese.

(4) Conf. la nota seguente.

(5) Decreto 20 maggio 1843, n. 139, del ducato di Parma e Piacenza. « Considerando che, giusta l'avviso del Consiglio di Stato del 22 gennaio 1805, approvato il 26 dello stesso mese, la proprietà delle canoniche delle chiese parrocchiali conservate appartiene ai Comuni; che questa massima è conforme alle

confermanti del resto le disposizioni che già vigevano. Il Comune quindi è obbligato a sopperire a qualsiasi bisogno del culto parrocchiale, tranne la congrua del parroco; questo obbligo però incombe sempre alle rappresentanze dei cittadini e non propriamente ai parrocchiani; se pertanto nell'art. 100 del citato decreto 30 dicembre 1809 si parla dell'insufficienza degli " abitanti di una parrocchia „ di pagare le spese per le riparazioni straordinarie, con tale frase non s'intende distinguere la parrocchia dal Comune; ciò si rileva dal complesso degli articoli. Ma secondo la disposizione legislativa in data 14 febbraio 1810, quando le rendite del Comune siano insufficienti, allora si può mettere una imposta speciale sui parrocchiani; nella medesima legge poi sono specificate le autorità competenti per rendere esecutorie tali imposte, secondo il loro ammontare e il numero dei parrocchiani (1).

7 . La patria giurisprudenza ha confermato pienamente i concetti a cui si era ispirata la legislazione francese. Il Consiglio di Stato infatti ha affermato che alle spese per la conservazione degli edifizi inservienti al culto dovessero concorrere nell'ordine seguente:

a) i patroni;

b) coloro che hanno assunto l'obbligo contrattuale di provvedere alla fabbriceria;

c) coloro che per consuetudine le hanno sempre sostenute;

d) le rendite sovrabbondanti del benefizio.

---

disposizioni dell'art. 72 della legge 8 aprile 1802 e del decreto 31 maggio 1804 che impongono ai Comuni l'obbligo di provvedere ai parroci una conveniente abitazione, e dell'art. 21 del decreto del 6 novembre 1813, in virtù del quale i Comuni debbono sostenere il carico delle gravi riparazioni occorrenti alle canoniche, ecc. » —

Legge 8 aprile 1802 (18 germinal an X) (Concordato fra il Governo francese e la S. Sede). Art. 72. « I presbiterii e i giardini attinenti, non alienati, saranno resi ai curati e desserventi delle succursali. In mancanza di questi presbiterii, i Consigli generali dei Comuni sono autorizzati a procurare un alloggio ed un giardino. » —

Decreto 11 pratile an XII (31 maggio 1804) relativo ad una nuova circoscrizione delle chiese succursali.

Art. 4. « ... I desserventi delle succursali esistenti e provvisoriamente approvati godranno, a partire dal 1 Messidoro prossimo, di un trattamento annuale di 500 franchi; in forza del quale trattamento non avranno nulla da esigere dai Comuni, tranne l'alloggio, ai termini dell'art. 72 della legge 18 germinale anno X. (8 aprile 1802). » —

Decreto imperiale 6 novembre 1813 per la conservazione ed amministrazione dei beni che possiede il clero in parecchie parte dell'Impero.

Art. 21. « ... I curati, rispetto al presbiterio, sono solamente tenuti alle riparazioni locative, le altre essendo a carico del Comune. » —

(1) Scaduto, op. cit. vol. I, n. 90.

Nel caso d'insufficienza di rendite tanto per parte dei patroni, ove questi esistano, come per parte delle opere parrocchiali allora sono obbligati:

e) il Comune:

f) i parrocchiani (1).

72. Pertanto ove sia dimostrata l'assoluta insufficienza di mezzi nella parrocchia, il Comune sarà obbligato a concorrere nella spesa, anche se il suo bilancio ecceda la sovrimposta (2).

Nel caso poi in cui il Comune fosse ridotto all'assoluta impossibilità di concorrere a queste spese, allora, come nella legislazione francese, il concorso dei parrocchiani si può rendere obbligatorio (3).

Secondo la legge 14 febbraio 1870, infatti, quando le rendite del Comune siano insufficienti, allora si può mettere un'imposta speciale sui parrocchiani del Comune o dei diversi Comuni quando la parrocchia ne abbracci diversi; nella medesima legge sono specificate le autorità competenti per rendere esecutorie tali imposte, secondo il loro ammontare e il numero dei parrocchiani.

La pubblicazione del ruolo di riparto nell'albo pretorio tiene luogo di notificazione; non è quindi ammissibile il ricorso degli interessati dopo decorsi trenta giorni da siffatta pubblicazione (4). Quando il Comune ha raggiunto il massimo della sovrimposta (5),

---

(1) Cons. di Stato, 11 marzo 1882 (*Man.* 1882, pag. 172); id. 28 gennaio 1882 (*Man.* 1882, pag. 140); id. 21 marzo 1871 (*Man.* 1871, pag. 170). Un parere del Consiglio di Stato in data 28 marzo 1875 poneva però i parrocchiani prima del Comune per sopportare l'onere delle spese. (*Riv. Amm.* 1875, vol. XXVI; pag. 530).

(2) Cons. di Stato, 11 marzo 1882 (*Man.* 1882, pag. 172); id. 14 dicembre 1882 (*Man.* 1883, pag. 143); id. 28 gennaio 1882 (*Man.* 1882, pag. 140).

(3) Cons. di Stato, 17 marzo 1875 (*Riv. Amm.*, vol. XXVII, pag. 443): « Secondo le leggi speciali tuttora in vigore nelle provincie parmensi il concorso dei parrocchiani non si può rendere obbligatorio, se non dopo comprovata l'impotenza dell'opera parrocchiale e del Comune ». Confr. anche Consiglio di Stato, 16 maggio 1871 (*Man.* 1871, pag. 276 : « Le tasse parrocchiali di culto contemplate dalla legge francese 14 febbraio 1810, possono tuttora imporsi quando si verifichino gli estremi da essa legge stabiliti ».

(4) Cons. di Stato, 14 febbraio 1890, comune di Caono in provincia di Piacenza (*Rivista di diritto ecclesiastico*, vol. I, pag. 423-425): « Quando la spesa di restauro sia posta a carico dei parrocchiani, la pubblicazione del ruolo di riparto nell'albo pretorio tiene luogo di notificazione. Non è quindi ammissibile il ricorso degli interessati dopo decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del ruolo nell'albo pretorio ».

(5) Cons. di Stato, 17 marzo 1876: « Quando è dimostrato che l'opera parrocchiale ha un bilancio il cui passivo ordinario supera l'attivo, e che il Comune per le sole spese obbligatorie è costretto ad eccedere il limite legale della sovrimposta, riesce conforme alla legge ed alla giurisprudenza la deliberazione del Consiglio comunale di addossare ai parrocchiani le spese di riparazione della parrocchia ». (*Man.* 1876, pag. 126). Confr. anche in senso conforme Consiglio di Stato, 14 novembre 1890) *Riv. dir. eccl.* 1890, pag. 808).

si presume la sua impotenza per le spese di culto ma è sempre una *praesumptio iuris tantum* (1).

73. Qui dobbiamo notare una differenza che esiste tra la legislazione vigente nelle provincie dell'antico regno sardo e le parmensi: mentre nelle prime l'obbligo dei Comuni di concorrere alle spese di culto è solamente *sussidiario*, in queste invece l'obbligo è *assoluto*, giacchè il Comune figura come proprietario della chiesa parrocchiale e per conseguenza della canonica, della quale perciò il parroco o il coadiutore è usufruttuario e viene invece equiparato all'inquilino ed è perciò tenuto, come abbiamo veduto nel diritto francese, alle riparazioni locative (2).

74. Ed anche il Consiglio di Stato in questi ultimi tempi stabiliva che " in forza del decreto 10 maggio 1843, n. 139, tuttora vigente nelle provincie già costituenti il Ducato di Parma e Piacenza, le case canoniche delle chiese parrocchiali sono dichiarate di proprietà dei Comuni, i quali devono perciò sostenere il carico delle riparazioni occorrenti alle case medesime, massime quando per consuetudine immemorabile il Comune abbia sempre sopperito a tali spese e sia accertato che la chiesa parrocchiale non abbia patroni, che nessuno abbia mai assunto l'onere di provvedere alla fabbrica, che nessuna eccedenza si abbia nei redditi parrocchiali e che la chiesa non abbia alcun reddito, sostenendosi con libere offerte. „ (3)

Ciò venne anche confermato da un altro parere in data 17 giugno 1891, in cui si aggiungeva che i Comuni erano obbligati anche a sostenere le spese occorrenti, riparazioni straordinarie alle canoniche (4), confermato a sua volta da un'altra decisione recentissima dello stesso Consiglio, in data 12 marzo 1892 (5).

---

(1) Scaduto, op. cit., vol. I, n. 90, pag. 419-420.

(2) Disposizioni legislative: 30 dicembre 1809, art. 44; 6 novembre 1813, art. 21; 10 maggio 1843. Corte di Genova, 5 luglio 1868 (*Gazz. G.*, vol. XX, I, pag. 295).

(3) Cons. Stato 30 gennaio 1891 (*Riv. Amm.*, vol. LII, pag. 341).

(4) Cons. Stato 17 giugno 1891 (*Riv. Amm.* vol. XLIII, pag. 175).

(5) *Man.* 1892, pag. 170. — Non possiamo fare a meno di riportare una parte di quest'importantissima decisione, per maggiore schiarimento al nostro argomento: « ... Attesochè gli altri motivi del ricorso sono sostanzialmente diretti a sostenere che in virtù delle speciali disposizioni legislative vigenti sull'argomento nelle provincie parmensi, e specialmente del decreto imperiale 30 dicembre 1809 sulle fabbricerie, non che in forza degli art. 145 e 271 della legge com. e prov., il Comune è chiamato a sostenere la spesa occorrente per i restauri della canonica di Vidalenzo solamente in via sussidiaria, cioè in quanto manchino altri mezzi per provvedere, e che questa condizione ora non si verifica, avendo quella fabbriceria parrocchiale rendite sufficienti per sostenere la spesa all'uopo necessaria. Per giudicare se possa dirsi fondato in diritto un tale assunto, gioverà esaminarlo

Ex-Ducato di Modena.

75. Ministeriale 10 ottobre 1857 — 76. Obblighi dei Comuni — 77. Giurisprudenza relativa.

75. Nell'ex-Ducato di Modena una ministeriale 10 ottobre 1857 al R. Delegato provinciale di Reggio (1) stabilisce che per i restauri o ricostruzioni di chiese parrocchiali o di canoniche,

---

innanzi tutto in base al decreto imperiale del 6 novembre 1813, posteriore a quello del 30 dicembre 1809, sul quale principalmente si fonda il ricorrente. Nel detto decreto del 1813, col quale si danno non poche disposizioni sulla conservazione e sulla amministrazione dei beni mobili ed immobili del clero tanto pel tempo di sede piena, quanto per quello di vacanza, si legge l'art. 21 così concepito: « Il tesoriere della fabbriceria procederà contro gli eredi del defunto titolare per obbligarlo a porre i beni della cura in quello stato di riparazione in cui debbono restituirli. I curati rispetto al presbiterio sono solamente tenuti alle riparazioni locative, le altre essendo a carico del Comune. »

Evidentemente la seconda parte dell'articolo contiene una disposizione chiara, semplice e precisa, per la quale s'impone al Comune l'obbligo incondizionato ed assoluto di provvedere alle riparazioni della canonica, le quali, come nel caso attuale, non possono essere qualificate locative. Questa disposizione risulta conservata e confermata dal decreto parmense 8 maggio 1837, n. 101, col quale, nel darsi esecuzione ad una sovrana risoluzione 8 febbraio di quell'anno sulla pubblicazione complementare del decreto imperiale del 1813 in alcune parti dello Stato ed al sovrano rescritto 26 aprile dell'anno medesimo, che aveva approvate aggiunte e modificazioni agli articoli del detto decreto relativi alla conservazione dei beni appartenenti ai benefizi parrocchiali, fu riprodotto fedelmente il riferito art. 21. Si aggiunga che in un sovrano decreto 10 maggio 1843, n. 139, col quale il Comune di Berceto fu autorizzato a rifare la vecchia ed inservibile canonica di Castellonchio, è nettamente espressa l'affermazione che « i Comuni sostener debbono il carico delle gravi riparazioni alle canoniche » in forza del detto art. 21. può dunque con fondamento ritenere che per questa speciale disposizione legislativa il Comune ricorrente ha l'obbligo di sopportare la spesa della quale è questione. Nè per sottrarsene può esso Comune invocare utilmente l'art. 145 della legge comunale e provinciale, perchè una pacifica giurisprudenza amministrativa e giudiziaria rende oramai inutile il dimostrare che l'enumerazione delle spese obbligatorie dei Comuni sostenuta nel ricordato articolo non esclude l'obbligatorietà di altri oneri risultante da leggi speciali degli antichi Stati. Il quale principio si può dire che sia implicitamente riconosciuto ed ammesso anche nel ricorso, essendo evidente che, se così non fosse, apparirebbe affatto gratuita ed inutile la lunga e laboriosa argomentazione fatta per dimostrare che ai termini delle antiche disposizioni legislative l'obbligo del Comune è solamente sussidiario e condizionato. Nemmeno ha ragione il Comune di ricorrere all'art. 271 della stessa legge in appoggio della sua tesi di essere obbligato alle riparazioni della canonica solo in via sussidiaria. Appena occorre avvertire che quest'articolo (il quale dispone che fino a quando non sia approvata una legge la quale regoli le spese del culto, sono obbligatorie per i Comuni quelle per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi) non è punto applicabile al caso attuale, nel quale si tratta non di un edificio destinato al culto, ma di una casa canonica, e che esso oltre a ciò non ha certamente inteso di affrontare e risolvere le molteplici questioni attinenti alle spese di culto, o di modificare obblighi derivanti da leggi anteriori, ma unicamente di creare un obbligo nuovo, temporaneo e sussidiario nei Comuni rispetto alla conservazione degli edifizi chiesastici pel caso che nessun'altra legge avesse statuito in proposito... ecc.

(1) *Ministeriale 10 ottobre 1857, n. 6025, del ministro dell'Interno degli*

mancando i mezzi canonici, paghino i parrocchiani; se la loro miseria non lo permette, paghi il Comune intero " sia con sovrimposta generale, sia con un prestito da aprirsi, garantito dal Comune stesso „ ma salvo in questo il diritto " del pieno rimborso entro un decennio, contro la sezione o parrocchia a cui hanno servito le spese. „ Questa ministeriale non è che una esplicazione delle leggi 14 marzo (1), 21 giugno (2) 1856.

76. Il Comune pertanto è obbligato quando sia tutto interessato, cioè principalmente quando in esso esista una sola parrocchia; si parte dal principio che sono gl'interessati che debbono pagare; non si distingue tra i *cives* ed i *fideles*, perchè questi appartengono tutti o quasi tutti alla medesima confessione (3).

77. La giurisprudenza, dopo aver stabilito le accennate leggi essere ancora in vigore per le dette provincie, non ha fatto che confermare le disposizioni legislative secondo le quali " devono essere a carico dei parrocchiani le spese di culto e così della riparazione e ricostruzione delle chiese parrocchiali, quando le chiese non sono patronate, nè il beneficio abbia modo di provvedervi „ (4).

Stati esterni al R. Delegato provinciale di Reggio (SAREDO, *Cod. eccl.*, vol. II, pag. 724-725).

In ordine al modo di provvedere alle istanze che vengano dirette per restauri o ricostruzioni di chiese parrocchiali o canoniche bisognose di restauri o cadenti, o per una seconda messa festiva in parrocchie povere, S. A. R. l'augusto Sovrano ha determinato quanto segue:

1° Che le spese per gli oggetti suddetti, sempre quando vengano meno i mezzi dai sacri canoni stabiliti, cioè i proventi e i frutti che in qualsivoglia modo spettano alla parrocchia, le forze pecuniarie dei patroni, siano sostenute dai parrocchiani di quella chiesa, che ha d'uopo delle spese medesime;

2° Che se i suddetti parrocchiani sono impotenti a sostenerle, abbiasi, nella circostanza però sola che altra vicina chiesa non siavi, che possa servire al loro bisogno religioso, od obbligare l'intero Comune, a cui appartengano, ad anticipare od in tutto od in parte, sia con sovrimposta generale, sia con un prestito da aprirsi, garantito dal Comune stesso, con diritto però a questo del pieno rimborso entro un decennio, contro la sezione o parrocchia a cui hanno servito le spese;

3° Che i Regi Delegati verifichino alla circostanza con tutta diligenza lo stato delle cose o il concorso dei suaccennati estremi, a prova dell'assoluto bisogno di dette spese e dei mezzi posseduti dai parrochi, dalle Fabbricerie, e dai patroni a supplire a quelle, e trasmettano al Ministero un circostanziato rapporto sul particolare, insieme al tipo ed alla stima regolare giurata dei lavori da farsi, attendendo le sue definitive risoluzioni.

Nel participare, ecc....

(1-2) § 98. Sono obbligatorie per i Comuni.... le spese ecclesiastiche....

§ 102. Stanno ad esclusivo carico delle parrocchie o sezioni dei Comuni quelle spese che concernono esclusivamente il particolare loro interesse.

(3) SCADUTO, op. cit., pag. 417.

(4) Cons. Stato 23 dicembre 1887 (*Riv. Amm.*, vol. XXXIX, pag. 415); id. 2 febbraio 1883 (*Man.* 1883, pag. 154).

Provincie lombardo-venete.

78. Osservazioni generali — 79. Disposizioni legislative in vigore presso queste provincie — 80. Obblighi dei Comuni relativi alle spese di culto - Imposta sui parrocchiani — 81. L'obbligo dei Comuni deve essere sempre subordinato alla deficienza di mezzi per parte di altri enti più interessati — 82. Case canoniche nel Veneto - Diritto dei parroci — 83. Differenze dalle altre legislazioni.

78. Abbiamo già osservato come pel cap. VII *De Reform.* sess. XXI del Concilio Tridentino e per l'interpretazione datavi da tutti i canonisti, quando non si può fare fronte ai restauri delle chiese (e quindi della casa di abitazione dei parroci) dapprima con i proventi e redditi della fabbriceria, indi col sopravanzo delle rendite del beneficio, poi da patroni e da coloro che percepiscono frutti beneficiari, vi devono concorrere tutti i parrocchiani.

Nè da ciò sono disformi, benchè non abbastanza determinate, le norme legislative concernenti le provincie venete. Secondo quelle che preesistevano all'attuale ordinamento, le quali devono ritenersi ancora applicabili, perchè col R. decreto 28 luglio 1866 n. 3089, venne abolito il concordato tra la S. Sede e l'Austria che le aveva abrogate (art. XXXV), le spese pel restauro delle chiese parrocchiali dovevano sostenersi con i redditi e proventi delle stesse chiese amministrati dai fabbricieri, con i fondi ed assegni di esse chiese, con altri mezzi da crearsi e da proporsi dal ministero del culto d'intelligenza con i ministri dell'interno e delle finanze, e con sussidii da darsi dai Comuni nella mancanza dei predetti titoli e per le sole spese necessarie affinchè il culto fosse decentemente esercitato, avuto in ciò riguardo alle costumanze dei luoghi (1).

79. Per le provincie lombardo-venete infatti è ancora vigente (2) il decreto imperiale 5 gennaio 1808 secondo il

---

(1) Istruzioni 15 settembre 1807, art. 7, sopra l'istituzione e la direzione delle fabbricerie; Decreto 5 gennaio 1808; Circolare 14 gennaio 1808; Circolare 14 dicembre 1809, contenuti nella raccolta dei decreti, regolamenti ed istruzioni generali del Regno d'Italia.

(2) Il Consiglio di Stato infatti in data 31 maggio 1889 così si è espresso: « È massima assodata così dalla giurisprudenza amministrativa come dalla giudiziaria che nè la legge 20 marzo 1865 all. A, nè il testo di essa promulgato il 12 dicembre 1866 nelle provincie venete e di Mantova hanno abrogati i decreti del Regno italico del 7 agosto 1807, del 5 e 14 gennaio 1808, del 27 dicembre 1809 e le Normali austriache 1 gennaio 1825, 14 ottobre 1828, 23 agosto 1833 e 14 aprile 1846 relativi agli obblighi dei Comuni di quelle provincie a concorrere nel restauro degli edifizi inservienti al culto ». (Consiglio di Stato 31 maggio 1889, *Riv. Amm.*, vol. XL, pag. 670).

In altri in data 1 febbraio 1873 e 28 marzo 1875 fu detto, come già abbiamo sopra accennato, che « se nelle provincie venete fu omessa la pubblicazione dell'art. 237 della legge com. e prov. è da argomentare che tale omissione sia stata

quale " le spese per l'esercizio del culto si fanno: *a*) con i fondi od assegni delle chiese; *b*) con altri mezzi da crearsi e da proporsi dal Ministro del culto d'intelligenzo con i Ministeri dell'interno e delle finanze; *c*) con sussidi da darsi dai Comuni nella mancanza ed insufficienza dei due titoli precedenti e per le sole spese necessarie perchè il culto sia decentemente esercitato, avuto riguardo anche alle costumanze del luogo „ (1).

80. Tra i mezzi da crearsi e proporsi dal Ministro del culto, osserva l'illustre prof. Scaduto (2), poteva esserci l'imposta sui parrocchiani, sebbene non menzionata nei decreti posteriori; ad ogni modo se l'obbligo del Comune debba essere anteriore o posteriore a quello di costoro, dipenderebbe appunto dal Ministro del culto (3). Una circolare governativa 10 gennaio 1895 dichiara che i fondi della sovrana beneficenza destinati per oggetti di culto debbano essere esauriti prima che si aggravino di tale onere i Comuni, e che " le prestazioni che in passato aggravavano in qualunque modo e per qualunque natura od oggetto di

---

determinata dal fatto che in quelle provincie era ed è tuttora in vigora il decreto italico 5 gennaio 1808, il quale prescrive che nella deficienza di altri mezzi siano a carico dei Comuni le opere di culto, fra cui vanno comprese anche quelle dei restauri della casa di abitazione del parroco (*Man.* 1873, pag. 67; 1875, pag. 195). Di ciò abbiamo la conferma in un'altra disposizione dello stesso Consiglio di Stato, sezioni unite, in data 30 marzo 1889, il quale stabiliva che l'art. 271 della legge com. e prov. 10 febbraio 1887 corrispondente all'art. 237 della legge 20 marzo 1865 all. A, non può ritenersi esteso alle provincie venete e di Mantova. (*Man.* 1889, pag. 143).

Confr. poi la conforme e costante giurisprudenza del Consiglio di Stato in questa questione: 27 marzo 1873 (*Man.* 1873, pag. 174); 28 novembre 1879 *Riv. Amm.*, vol. XXXI, pag. 46); 9 agosto 1884 (*Riv. Amm.*, vol. XXXVI, pag. 80); 18 giugno 1875 (*Riv. Amm.*, vol. XXVI, pag. 585); 21 dicembre 1878 (*Man.*, 1878, pag. 357); 22 maggio 1874 (*Riv. Amm.*, vol. XXV, pag. 589); 1 dicembre 1893 (*Man.*, 1894, pag. 34); 14 gennaio 1876 (*Man.*, 1876, pag. 270); 22 dicembre 1876 (*Man.*, 1877, pag. 47); 21 maggio 1889 e 24 agosto 1890 (*Man.*, 1889, pag. 335; 1890, pag. 380).

Confr. ancora Consiglio di Stato 2 marzo 1870 e Nota del Ministero dell'interno 21 marzo (*Man.*, 1880, pag. 153, nonchè la Corte di Appello di Venezia 6 agosto 1877 (*Man.*, 1878, pag. 254).

(1) Decreto 5 gennaio 1808. Le spese per l'esercizio del culto si fanno:

1. Con i fondi od assegni delle chiese;

2. Con altri mezzi da crearsi o da proporsi dal Ministro pel culto d'intelligenza con i Ministri dell'interno e delle finanze;

3. Coi sussidi da darsi ai Comuni nella sola mancanza od insufficienza dei due titoli precedenti, e per le sole spese necessarie perchè il culto sia decentemente esercitato, avuto anche in ciò riguardo alle costumanze dei luoghi.

(2) op. cit., pag. 418.

(3) Consiglio di Stato 1 febbraio 1873 (*Legge*, XIII, II, 81): Interpreta male la legge quel prefetto delle suddette provincie che decreta dover gravare sui *contribuenti comunali*, prima che sui parrocchiani, la spesa di restauro alla chiesa parrocchiale.

spesa, i singoli comunisti o le famiglie, od una classe, sì degli uni o delle altre, non possono in via di massima ritenersi obbligatorie pei Comuni „. Trasferito sotto l'attuale Regno d'Italia l'onere dello Stato al Fondo culto, i Comuni (1) vengono ora immediatamente dopo i " fondi od assegni delle chiese (2); gli " altri mezzi da crearsi e da proporsi dal Ministro pel Culto d'intelligenza ecc. „ (3) erano appunto i fondi assegnati sul Tesoro dalla munificenza sovrana dei quali si parla nella Circolare governativa 10 gennaio 1825, n. 3.

Dunque cessato oggi l'obbligo dello Stato, sono obbligati i Comuni; i *fideles* in via eccezionale, ove mai siano tenuti non per legge, ma per contratti privati.

81. Naturalmente però quest'obbligo dei Comuni deve esser sempre subordinato alla deficienza di mezzi per parte dei Benefizi e delle Fabbricerie parrocchiali (4); in ciò è d'accordo la giurisprudenza amministrativa; anzi questa soggiunge che ove manchi la dimostrazione di detta deficienza, opera legalmente l'autorità tutoria la quale neghi al Comune di eccedere per tali spese il limite della sovrimposta (5). Quindi se il Comune vuole sperimentare l'azione giuridica per essere liberato da tale obbligo, è d'uopo che convenga in giudizio tutti coloro che debbono precederlo in quell'onere, e che dimostri sussistere in loro confronto le condizioni di fatto e di diritto perchè l'onere stesso risalga ai primi obbligati.

82. Venendo ora a parlare più direttamente delle case canoniche, vediamo che i parroci delle provincie venete, dove trovasi tuttora in vigore il rescritto ministeriale 28 maggio 1853 colà promulgato con decreto luogotenenziale 5 luglio stesso anno (6),

---

(1) Decreto 5 gennaio 1808, n. 3.

(2) Decreto 5 gennaio 1808, n. 1.

(3) Decreto 5 gennaio 1808, n. 2.

(4-5) Cons. Stato, 7 maggio 1875 (*Man.* 1875, pag. 287); App. Venezia, 21 aprile 1875 (*Man.* 1875, pag. 314); Cons. Stato, 14 gennaio 1876 (*Man.* 1876, pag. 270); id., 22 dicembre 1876 (*Man.* 1877, pag. 47); App. Venezia, 6 agosto 1877 (*Man.* 1888, pag. 254); Cons. Stato, 28 novembre 1879 (*Man.* 1880, pag. 9); id., 30 maggio 1877 (*Man.* 1877, pag. 285); id., 21 settembre 1878 (*Man.* 1878, pag. 357); id., 27 novembre 1885 (*Riv. Amministr.*, vol. XXXVII, pag. 301); id., 1 dicembre 1893 (*Man.* 1894, pag. 34); id., 9 agosto 1884 (*Riv. Amministrativa*, vol. XXXVI, pag. 80).

(6) *Dispaccio 28 maggio n. 2193.* In evasione del rapporto 16 febbraio a. c. n. 2685, di cui riformasi gli allegati, si osserva che i parroci, *secondo il sistema sovranamente sancito*, hanno diritto alla congrua di L. 578,71 e ad una abitazione gratuita. Il parroco, tanto se l'abitazione gratuita viene somministrata in natura, quanto se il medesimo percepisce un assegno per l'alloggio, deve *senza diffalco della congrua*, prestare soltanto ciò che secondo la legge o le locale con-

hanno in forza del rescritto medesimo, diritto alla congrua e ad un'abitazione gratuita con nessun altro peso riguardo a questa, da quelli che incombono per legge o per consuetudine ad un affittavolo. Restano quindi a carico dei Comuni le spese per la manutenzione delle case canoniche, per l'assicurazione contro gl'incendi ed altre simili (1).

83. Notiamo da ultimo come, a differenza della legislazione vigente nelle provincie parmensi e liguri, in queste di cui noi ora ci occupiamo, il Comune non è proprietario della canonica, sibbene questa appartiene alla prebenda. Ce lo dice espressamente

---

suetudine incombe ad un affittuale. *Le altre prestazioni incombono a chi deve*, o in un modo, o nell'altro, *somministrare l'abitazione al parroco.*

Laddove questo, secondo l'atto d' istituzione della parrocchia, sia lo stesso parroco, la sua rendita è senza dubbio menomata da questi pesi, e nel calcolare la congrua, od il supplemento della medesima, non può essa computarsi se non che *netta*, quindi con diffalco di queste ultime prestazioni, *che a lui come beneficiato non incombono.*

Secondo queste norme, deve non solo darsi esaurimento alla sentenza del parroco di S. Francesco e Giustina in Rovigo, *ma anche procedersi in tutti i casi consimili.*

Vienna, 28 maggio 1853.

Per il ministro
Il sottosegretario di stato
Firmato: HELFERT.

Circolare della luogotenenza delle provincie venete 5 luglio 1853, n. 13951 alle I. R. Delegazioni provinciali.

L' ecc. i. r. Ministero del culto e della pubblica istruzione con dispaccio 28 maggio passato, n. 2193, ha dichiarato, che avendo i parrochi diritto, secondo il sistema sovranamente sancito, alla congra di L. 578,71 e ad una abitazione gratuita, devono senza diffalco dalla congrua prestare soltanto ciò che secondo la legge o la locale consuetudine incombe ad un affittuale, e questo tanto se venga loro somministrato l'abitazione gratuita in natura, quanto se percepiscono un assegno per l'alloggio. Le altre prestazioni incombono a chi deve, o in un modo o nell'altro somministrare l'abitazione al parroco.

Laddove questo, secondo l'atto d'istituzione della parrocchia, sia lo stesso parroco, la sua rendita è senza dubbio menomata da questi pesi, e nel calcolare la congrua, od il supplemento della medesima, non può essa computarsi se non netta, quindi con diffalco di queste ultime prestazioni, che a lui come beneficiato non incombono.

Questa superiore disposizione, che deroga in parte alle norme del Decreto italico 18 aprile 1810, viene portata a conoscenza di cotesta R. Delegazione provinciale, onde se ne faccia carico nella sfera delle sue attribuzioni, e specialmente ove ricorra l'uopo di opere di restauro nelle case canonicali parrocchiali.

Estratto dal decreto italico 18 aprile 1810 intorno ai pesi relativi ai benefizi parrocchiali.

..... « Finalmente non sarà fatta deduzione (negli stati dei benefizi parrocchiali) dei carichi e delle riparazioni per le case parrocchiali e pei giardini annessi fino alla misura esclusa dal calcolo delle attività all'art. 12 delle citate istruzioni 15 marzo 1809, essendone i parroci compensati dal gratuito godimento aggiunto alla congrua ».

(1) Cons. Stato, 19 maggio 1891 (*Riv. Amministr.*, vol. XLII, pag. 619; id., 13 settembre 1884 (*Riv. Amministr.*, pag. 486).

il Consiglio di Stato in data 19 dicembre 1894: " Le spese per il restauro della casa canonica non possono ritenersi obbligatorie e sono quindi inammissibili se il Comune eccede la sovrimposta, sia perchè la casa parrocchiale non appartiene al Comune, ma è di spettanza della prebenda, sia perchè per le disposizioni del decreto italico 5 gennaio 1808, l'obbligo di eseguire i lavori deliberati dal Consiglio comunale non potrebbe far carico al Comune se non in sussidio degli altri enti, ai quali, secondo le anzidette disposizioni, incombe l'obbligo stesso (1).

Provincie ex-pontificie.

84. Disposizioni legislative.

84. Anche nelle antiche provincie pontificie vennero ritenute in vigore le antiche leggi speciali, che regolavano le spese per gli edifizi inservienti al culto.

In virtù di queste leggi ed in ispecie per la nota decretale di Gregorio III (*de ecclesiis aedificandis vel reparandis*, 48), nonchè per le prescrizioni del Concilio tridentino, l'onere delle spese delle chiese parrocchiali deve sostenersi anzitutto colle rendite della parrocchia sovrabbondanti al bisogno di essa, ed ove queste non bastino, provvedono i patroni e coloro che ritraggono qualche reddito provenienti dalla parrocchia; poscia i parrocchiani " parrochiales vero ecclesias, etiam si iuspatronatus sint, ita collapsas refici et instaurare procurent ex fructibus; et proventibus quibuscunque pertinentibus; qui si non fuerint sufficientes, omnes patronos et alios qui fructus aliquos ex dictis ecclesiis provenientes percipiunt, aut in illorum defectum, parochianis omnibus remediis opportuni ad praedicta cogant; quacunque appellatione, exemptione et contradictione remota. „ Nella impossibilità dei parrocchiani di farvi fronte in tutto od in parte, spetta al Comune il contribuirvi (2).

Sicilia.

85. Concordato 16 febbraio 1818 - Giurisprudenza e dottrina.

85. Anche in Sicilia abbiamo delle leggi speciali, le quali si occupano della questione sulle spese di culto: l'art. 7 del

(1) Cons. Stato, 19 dicembre 1884 (*Man.* 1885, pag. 137). — Confr. anche, riguardo alle spese comunali per il fitto delle canoniche delle frazioni di Comune, il parere del Consiglio di Stato in data 5 novembre 1883 (*Man.* 1883, pag. 58).

(2) Cons. Stato, 25 maggio e 27 ottobre 1888 (*Man.* 1889, pag. 90, 123); id., 8 luglio 1892 (*Riv. Amministr.*, XLIII, pag. 848); Cass. Roma, 28 ottobre 1892 (*Man.*, 1893, pag. 255).

Concordato 16 febbraio tra la Santa Sede ed il re delle Due Sicilie così si esprime in proposito :

"..... Sarà a carico dei rispettivi Comuni il mantenimento della chiesa parrocchiale e del sottoparroco, qualora non vi sieno rendite addette a questo fine ; e per sicurezza se ne assegneranno i fondi o tassa privilegiata nel pagamento „ (1).

Si è fatta e si fa tuttora questione se il Concordato del 1818 sia stato abolito in Sicilia : lo Scaduto più volte ha espresso un'opinione affermativa (2), seguito in ciò anche dalla giurisprudenza (3), la quale opinione sembra omai prevalere.

Avv. G. Corazzini.

---

(1) Confr. Saredo, *Cod. eccl.*, II, 807. - Confr. auche Cons. Stat., 12 aprile 1889 (*Man.* 1889, pag. 299).

(2) Scaduto, op. cit., vol. I, n. 74 *ter*, p. 346.

(3) Confr. Corte d'appello di Messina 15 febbraio 1872 (Saredo, *Cod. eccl.*, II, 807 ; Cass. Palermo 16 aprile 1872, 17 ottobre 1878, 21 giugno 1879, 4 dicembre 1880 (Saredo, *Cod. eccl.*, II, pag. 1162) ; Cons. Stato 10 maggio 1870, 15 giugno 1871, 23 aprile e 8 luglio 1873 (Saredo, *Cod. eccl.*, pag. 1162).

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

23 settembre 1896.

P. Cardona, ff. di P. — *Est.* Spaziani.
De Razza c. *Milone.*

Elettorato amministrativo — Ricorso per cassazione — Decreto di fissazione d'udienza — Notifica del ricorso — A chi va fatta — Surrogazione di colui che è dichiarato ineleggibile — Mansionario di Capitolo cattedrale — Ineleggibilità.

L'art. 53 della legge comunale e provinciale non riguarda il ricorso per cassazione che secondo le norme del Cod. prov. civ. perviene alla cognizione del Supremo Collegio, senza che vi sia apposto il Decreto di fissazione dell'udienza.

Anche in materia elettorale la notifica del ricorso per cassazione va fatta solo a chi ebbe parte nel giudizio chiuso colla sentenza di cui si domanda l'annullamento.

Alla surrogazione di colui che viene dichiarato ineleggibile provvede la legge comunale e provinciale con l'art. 87, senza fare obbligo al magistrato di dichiararlo.

Il mansionario *di un Capitolo cattedrale, come membro del Capitolo stesso, è ineleggibile a Consigliere comunale* (1).

Ritenuto che la elezione ottenuta nel giugno dal sacerdote Agostino De Razza a consigliere del Comune di Ugento veniva contestata da Milone Vincenzo, il quale deduceva la ineleggibilità del medesimo sacerdote, per essere mansionario della chiesa cattedrale dello stesso comune, ed essere perciò compreso fra gli ineleggibili indicati dall'art. 29 della legge comunale e provinciale con la designazione di *membri dei capitoli e delle collegiate.*

Che tale reclamo, respinto dal Consiglio comunale e dalla Giunta provinciale amministrativa di Lecce, veniva poi accolto dalla Corte d'appello di Trani con sentenza pubblicata li 17 gennaio 1896.

La Corte primieramente ha giudicato infondata la eccezione d'inammissibilità del ricorso opposta dal De Razza, osservando che le norme date dagli art. 52 e 53 della legge comunale e provinciale erano state adempite; e che alcuni dei documenti presentati fuori del termine legale, oltre che erano stati menzionati e discussi nei precedenti stadi del reclamo, ad altro non servivano che a confermare le cose già dimostrate ed ammesse dallo stesso De Razza, il quale non negava di essere uno dei mansionari conservati nella cattedrale.

In merito poi ha considerato che trattandosi, non di un capitolo di chiesa collegiata, ma di cattedrale conservata con l'onere della conversione dei beni, la questione si riduceva nel vedere se il De Razza, essendovi addetto come mansionario, possa dirsi compreso nella disposizione data col citato art. 29, che pone fra gl'ineleggibili i membri dei capitoli e delle collegiate.

A tale proposito la Corte ha osservato che per le funzioni ed attribuzioni spettanti al De Razza come mansionario di quella chiesa cattedrale, pel diritto che ha di partecipare della massa capitolare, faccia parte e sia veramente membro del corpo capitolare a senso del ripetuto articolo 29, quantunque la dignità di lui possa essere alquanto minore in confronto di quella dei canonici.

E questo concetto ha maggiormente avvalorato col richiamare il disposto dell'art. 6 della legge 15 agosto 1867, pel quale nelle chiese cattedrali sono rimasti conservati, oltre a dodici canonici, sei cappellanie o benefizi di dette chiese. Il De Razza, soggiunge la Corte d'appello, essendo stato compreso come mansionario nella conservazione del capitolo della cat-

(1) Sulla questione se il mansionario possa dirsi membro del Capitolo cattedrale, e quindi ineleggibile, si consulti il Saredo, *La nuova legge sulla amministrazione comunale*, ecc., vol. II, art. 29, n. 2643, coi richiami.

tedrale ne è certamente membro, almeno come uno dei beneficiati conservati alla stessa chiesa; e quindi in applicazione dei citati articoli lo ha dichiarato ineleggibile.

Il sacerdote De Razza ha denunziato tale sentenza, e dimanda che sia cassata:

1° Perchè non accolse la eccezione d'inammissibilità del reclamo basata sulla tardiva presentazione di alcuni documenti con violazione degli art. 53 e 90 della legge comunale e provinciale.

2° Perchè non sostituì a lui l'altro candidato che, secondo il numero dei voti, acquistava il diritto alla elezione, giusta l'art. 91 della stessa legge.

3° Perchè a senso dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867 in relazione all'art. 29 della legge comunale il mansionario non è membro del capitolo, e quindi è eleggibile all'ufficio di consigliere comunale, e perchè in ogni ipotesi la sentenza non abbia sufficientemente esaminata la questione se l'ufficio di mansionario in esso ricorrente lo costituisca membro del capitolo, e quindi lo renda ineleggibile, ed abbia così mancato al dovere imposto dalla legge di esporre i motivi di fatto e di diritto, violando per ciò stesso il disposto dell'art. 360, n. 6, del Cod. di proc. civ.

D'altra parte il resistente Milone Vincenzo oppone due eccezioni d'inammissibilità del ricorso.

La prima per non esservi stato apposto il decreto di fissazione della udienza per la discussione, con violazione dell'art. 53 della legge comunale e provinciale modificato dalla legge 11 luglio 1894 n. 286.

La seconda per la mancanza della notificazione dello stesso ricorso a Gregorio Boncore, sostituito al De Razza nel posto di consigliere comunale, e divenuto perciò persona interessata.

Attesochè queste due eccezioni d'indole pregiudiziale non siano sorrette dalle relative disposizioni di legge. Non la prima, imperocchè l'art. 53 della legge comunale e provinciale, relativo al reclamo alla Corte d'appello, non riguarda il ricorso per cassazione che secondo le norme del Cod. di proc. civ. perviene alla cognizione del Collegio supremo, senza che vi sia apposto il decreto di fissazione della udienza. Non la seconda, imperciocchè come il ricorso per cassazione è concesso a chi ebbe parte nel giudizio chiuso con la sentenza di cui si dimanda l'annullamento, così la notificazione del medesimo ricorso deve essere eseguita non ad altre persone fuori di quelle che in quel giudizio ebbero parte. Infatti l'art. 525 della procedura, ordinando che il ricorso sia notificato *all'altra parte*, si riferisce chiaramente alla persona o alle persone le quali in qualche modo abbiano figurato nella lite già definita.

Atteso, quanto al ricorso De Razza, che il primo motivo non possa avere accoglienza. La Corte d'appello, quando ha affermato che le norme procedurali erano state osservate; quando ha rilevato che i documenti presentati con qualche ritardo (pure prescindendo dalla causa del ritardo) erano già conosciuti dalle parti contendenti, ed erano già stati discussi nei precedenti stadii; quando finalmente ha osservato che i medesimi documenti davano la conferma di ciò che era ammesso dallo stesso De Razza, che cioè egli era mansionario effettivamente conservato nella cattedrale, emise altrettanti giudizi di fatto e di mero apprezzamento, non censurabili in questa sede.

Attesochè il secondo motivo è infondato; giacchè alla surrogazione di colui che viene dichiarato ineleggibile provvede la legge comunale e provinciale con l'art. 87, senza fare obbligo (col successivo art. 91) al magistrato di dichiararlo, potendo spesse volte non rinvenirsi negli atti della causa i documenti necessari.

Attesochè il terzo ed ultimo motivo con la prima parte suppone un caso diverso da quello constatato nella specie, e quindi il lamento che vi si fa della violazione dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867 in relazione all'art. 29 della legge comunale e provinciale, è un lamento fuori di proposito. In vero la sentenza

denunziata, sulla base dei documenti e sulla concordia delle parti contendenti, ha ritenuto che nella chiesa di Ugento non vi sia una semplice collegiata come ente morale in virtù dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867, ma, essendo quella chiesa cattedrale conservata, salva la conversione dei beni, vi permanga il capitolo, con i canonicati e benefizi limitati a norma della disposizione data con l'art. 6 della precitata legge del 1867. Rettamente dunque la Corte d'appello ha ritenuto che i membri di questo capitolo sono quelli dichiarati ineleggibili dalla legge comunale e provinciale, art. 29.

Finalmente il ricorso, dando ciò per concesso, sostiene nella seconda parte del terzo motivo, che nella sentenza vi sia difetto di motivazione intorno a questo punto contestato, se cioè il mansionario De Razza sia oppure non sia membro del capitolo della cattedrale di Ugento.

Ma anche per questo rimprovero la sentenza per sè stessa si scagiona. Essa a tale questione nettamente proposta ha data risposta affermativa per diverse considerazioni. Primieramente, ha rimarcato che i mansionari partecipano insieme ai canonici a tutte le funzioni della chiesa; ha osservato che il diverso grado della gerarchia capitolare non escluda dalla medesima coloro che sono in grado alquanto inferiore; ha pure osservato che il mansionario De Razza non sarebbe stato compreso nella conservazione del capitolo cattedrale, giusta l'art. 6 della legge 15 agosto 1867, se non ne avesse fatto parte, ed ora non potrebbe continuare nella condizione di mansionario riconosciuto in cui si trova. Da ultimo, rispondendo alla obbiezione che si faceva della mancanza nel De Razza di uno speciale beneficio, la sentenza ha detto che ciò non influisce nella decisione, « dal momento che il mansionario conservato ha diritto ad una porzione della massa capitolare, e trovasi riconosciuto con la citata legge 15 agosto 1867 ». E per verità nella materia elettorale, di cui trattasi, non occorreva investigare davvantaggio intorno alla dignità onorifica od al beneficio spettante al sacerdote De Razza nell'ordine organico interno del capitolo cattedrale; ma bastava di aver constatato, come lo fu, che egli, dalla legge mantenuto insieme agli altri canonici, per le sue mansioni e per la partecipazione nella massa, sia rimasto effettivamente a far parte del capitolo.

Per questi motivi: la Corte, respinta la eccezione d'inammissibilità, rigetta il ricorso presentato come sopra dal sacerdote Agostino De Razza.

Cassazone d Roma.

16 settembre 1896.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* R. Lauria.

Principe Colonna c. *Parroco di Piglio.*

Ricorso in Cassazione — Eccezione di violazione del giudicato — Quando sia ammissibile.

Chiesa collegiata — Prepositura — Parrocchialità — Diritto del parroco — Stralcio di ciò che era attribuito al preposito sulla massa comune.

Non è lecito denunziare in Cassazione una sentenza per violazione di precedente giudicato. semprechè il giudice di merito non abbia pronunciato sull'eccezione di cosa giudicata.

Soppressa una chiesa collegiata, avente a capo una prepositura, a cui era inerente la parrocchialità, devesi conservare alla parrocchia quanto erasi assegnato alla prepositura; e perciò il parroco ha diritto, oltre ai beni di questa, allo stralcio dei decimi che erano attribuiti al preposito sulla massa comune per le distribuzioni corali (1).

Considerando che esistevano nel Comune di Piglio due chiese parrocchiali, una sotto il titolo di Santa Maria, l'altra di S. Lucia. Entrambe comprendevano quindici beneficii semplici; tutti col patronato de' principi Colonna.

---

(1) Questa decisione conferma la sentenza della Corte d'appello di Roma 18 novembre 1895, riferita a pag. 107 del volume in corso.

Nel 1819 Papa Pio VII sopprimeva le due parrocchie ed i quindici benefici, erigendo la chiesa di S. Maria a collegiata con otto canonici aventi a capo un preposto con cura d'anime. Distribuì le rendite delle due parrocchie e de' quindici beneficii semplici fra gli otto canonici ed il preposto e con una parte di esse costituì una massa comune per le distribuzioni corali. Al parroco si assegnarono le rendite che si godevano dal parroco di S. Maria ed inoltre due porzioni della piccola massa corale.

Pubblicate nella provincia romana le leggi abolitive degli enti ecclesiastici, il principe Colonna, qual patrono, rivendicò a sè i beni della soppressa collegiata di Piglio, inclusi quelli costituenti la piccola massa, eccetto però i cespiti della prepositura di S. Maria e del canonicato curato di S. Lucia.

Nel 1891 il preposto a parroco Ferdinando Sardiola fecesi contro il principe Colonna a chiedere lo stralcio in natura dei due decimi a lui spettanti ne' beni della soppressa massa corale della collegiata ed i corrispondenti frutti.

Il Tribunale respinse la domanda. Il Sardiola interpose appello.

La Corte di appello di Roma, con sentenza 13 maggio 1895, dispose anzitutto la esibizione della Bolla con cui Pio VII eresse la collegiata di Piglio.

Esibitasi la Bolla, rivocando nel 18 novembre 1895 la sentenza appellata, ordinò procedersi al chiesto stralcio e la restituzione de' frutti dal 1891.

Il principe Colonna ricorre. Assume: la violazione di precedente giudicato; che la prepositura essendo dignità capitolare sia stata abolita con la collegiata, e quindi i decimi assegnatile su la massa corale rimasero soppressi con la cessazione del capitolo, a cui solo poteva servire la massa corale delle distribuzioni quotidiane. Lamenta contraddizioni e mancanza di motivazione.

Considerando che per l'art. 517, numero 8 del Codice di procedura civile, non è lecito denunziare una sentenza per violazione di precedente giudicato semprechè il giudice di merito non abbia pronunziato su l'eccezione di cosa giudicata. Nella specie non risulta che il principe Colonna abbia elevata l'eccezione del precedente giudicato interlocutorio e che vi si fosse provveduto.

Considerando che con la Bolla di marzo 1819 il sommo Pontefice pose a capo dell'eretta collegiata una prepositura parrocchiale: *unam praeposituram quae inibi dignitas principalis et unica existat cuique omnimodo animarum parochianorum....* Sicchè ad evidenza la parrocchialità era inerente nella prepositura della collegiata, quantunque nel puro diritto ecclesiastico non sieno identiche parrocchialità e prepositura. Se dunque le leggi eversive non toccarono la parrocchialità ed i beni assegnati alla parrocchia, è ragionevole che nella specie la qualità parrocchiale fece sì che quanto fu assegnato alla prepositura venne con ciò stesso assegnato alla parrocchia. Onde i due decimi della massa corale assegnati al preposito curato vennero salvati dalla cura d'anime, inerente nella prepositura, nulla in conseguenza importando che il preposito-parroco non partecipasse alla massa quando non fosse presente nel coro e non occupato in *exercitio curae animarum*. Anzi, in simil guisa rimane meglio rifermo che la cura d'anime era rimunerata siccome tale, con dispensare il preposito-parroco dalla presenza nel coro, allorchè egli era occupato nell'esercizio di essa.

Non è poi nuovo che in chiese collegiali viventi unicamente di massa, siasi mantenuto integro un solo beneficio curato con la porzione di massa, tanto è vero che la massa possa concorrere solo a dare al beneficio parrocchiale, salvato dalla soppressione, una porzione de' cespiti ad essa addetti e che il medesimo accade per le masse piccole costituite da beni stabili. La legge del 15 luglio 1867 art. 1° num. 1 esime dalla soppressione un beneficio curato o pure una *quota curata di massa* per congrua parrocchiale.

La stessa Amministrazione demaniale è stata sollecita a disporre doversi dai suoi agenti, nelle relative liquidazioni, far

luogo allo stralcio di quote curate nelle chiese collegiali in cui non trovisi il beneficio parrocchiale con dote distinta dalla massa comune, o che esistendo tale beneficio con dote distinte, il beneficiato partecipasse anche alle distribuzioni di massa. Posti nell'enunciata maniera i principii accolti da' giudici di merito, si scorge che nella denunziata sentenza non s'incontrino nè teorie poco corrette, nè le lamentate contraddizioni o mancanze di motivazione.

E però non resta che a respingere il ricorso.

Per questi motivi, la Corte respinge ecc.

Cassazione di Roma.

10 agosto 1896.

Pres. Tondi P. P. — *Est.* Rocco-Lauria.

Demanio dello Stato c. Erioni.

***Solve et repete* — Liquidazione d'ufficio — Tassa di svincolo.**

Tassa di svincolo — Natura — Patrono ed investito —

Decreto Valerio — Estinzione dell'usufrutto — Pagamento della tassa.

Gli art. 6 della legge sul contenzioso amministrativo e 135 della legge sul registro, con i quali richiedesi nei giudizi di opposizione il previo pagamento delle tasse, non si debbono nella liquidazione d'ufficio intendere in modo letterale ed assoluto (1).

È perciò lecito di opporsi senza il previo pagamento alla liquidazione d'ufficio (nella specie ,delle tasse di svincolo) quando se ne impugni la legalità delle forme dalla legge richieste. (2)

La tassa per lo svincolo dei beni dotalizi delle cappellanie ha la natura di una tassa di trasferimento. (3)

Nel caso che il patrono di ente soppresso col Decreto Valerio 3 Gennaio 1861 sia anche l'investito, viene ad estinguersi l'usufrutto dei beni dotalizi per consolidazione, *e non può quindi egli pretendere che solo alla sua morte sia dovuta la tassa per lo svincolo dei detti beni.* (4)

Ritenendo quanto segue: Il parroco Cesare Erioni di Magliano Zenna istituì nel 1687 una cappellania laicale con fondi dotalizi. A primo rettore della cappellania nominava sè stesso e volle che, lui morto, il diritto di nomina si esercitasse dal fratello Giuseppe e dalla costui moglie e dai loro discendenti con talune modalità.

Nel 1751 Gregorio Erioni aumentò la dote della menzionata cappellania, regolando anch'egli il patronato attivo e passivo nel modo già regolato.

Al pubblicarsi del decreto Valerio, 3 gennaio 1861, unico superstite di casa Erioni era Pietro Erioni, il quale aveva la qualità di patrono attivo e l'altra d'investito. Il detto Pietro Erioni in giugno 1871 delegava un certo Marconi per presentare in suo nome al Ricevitore demaniale di Fermo domanda di svincolo della dote della ripetuta cappellania. Siccome non fu stipulato atto alcuno di svincolo, così il Ricevitore pensò di liquidare di ufficio tassa di svincolo ed interessi in lire 15,612 e ne ingiunse il pagamento al cappellano Erioni, il quale vi si oppose, deducendo che per essere un investito non era obbligato a pagare la tassa durante sua vita o almeno se non si fosse stipulato l'istrumento di svincolo, e che molto meno doveva interessi per i quali in sussidio eccepiva la prescrizione quinquennale.

Il Demanio eccepì l'inammissibilità dell'opposizione, perchè questa non corredata dalla quietanza di previo pagamento.

L'adìto Tribunale di Fermo, senza attendere all'inammissibilità eccepita, dichiarava non dovuta la tassa fino all'estinzione dell'usufrutto che dei beni dotalizi della cappellania l'investito Erioni

---

(1-2) Circa l'applicabilità del privilegio del *solve et repete*, veggasi: Trib. di Fermo 31 dicembre 1894 (Vol. V. p. 99) e le sentenze ivi citate in nota.

(3) Principio costantemente ammesso dalla giurisprudenza: veggasi da ultimo: Cass. di Roma 23 novembre 1891 (Vol V, p. 343-344) colla nota relativa.

(4) Così decise la stessa Cass. di Roma con sentenza 8 maggio 1894. Giamba c. Demanio. In senso contrario veggasi Tribunale di Fermo 31 dicembre 1894 (Vol. V, p. 99).

aveva. Il Demanio interpose appello. Rinnovò l'eccezione del *solve et repete* e sostenne il debito attuale di pagarsi la tassa.

La Corte, sedente in Macerata, con sentenza 7 settembre 1895, confermava la sentenza appellata.

Il Demanio ricorre a questo Supremo Collegio. Assume:

1. Che erroneamente non fu applicato il *solve et repete;*

2. Che l'usufrutto dell'Erioni s estinse per trovarsi in lui consolidata la proprietà all'usufrutto medesimo;

3. Che fu inutile occuparsi, accolta l'opposizione al pagamento, degl'interessi e che in ogni modo questi erano dovuti e non soggetti alla prescrizione.

Considerando che gli art. 6 della legge sul contenzioso amministrativo e 135 di quella del registro, con i quali richiedesi nei relativi giudizi di opposizione il previo pagamento delle tasse, non si debbono nelle liquidazioni di ufficio, di cui occorre occuparsi, intendere in modo letterale ed assoluto. E' necessario per fermo che il procedimento il quale gli agenti o ricevitori delle tasse tengono nelle liquidazioni si svolga di ufficio nelle condizioni in cui la legge lo faculta; solo così può aver luogo negli agenti o ricevitori la presunzione di un operato non fallace a segno da obbligare i contribuenti al previo pagamento. In altri termini, è lecito opporsi senza previo pagamento alle liquidazioni di ufficio, quando se ne impugni la legalità delle forme dalla legge richieste. Intesi a questa guisa i surriferiti articoli 6 e 135 rispetto alle liquidazioni di ufficio, non accade far capo ad altre ragioni.

Nella specie l'Erioni con l'opposizione sostenne che alla liquidazione di ufficio mancava l'istrumento di svincolo, nè risultava che egli vi si fosse rifiutato. In effetti, se non vi era mestieri di un istrumento, vi era duopo, per determinare il valore tassabile, di pratiche consensuali vicendevoli come sorge dall'art. 4 del decreto 28 luglio 1869 dello stesso Ministero delle finanze. Sostenne inoltre l'Erioni che nella liquidazione di ufficio ingiuntagli erasi ritenuto siccome attuale il pagamento della tassa di svincolo che la legge permette sia attuale nel solo caso di morte dell'investito. Cotesto assunto, se sussistesse, farebbe mancare l'attualità del pagamento. Appena importa avvertire che la somma devoluta allo Stato per lo svincolo dei beni dotalizi delle cappellanie laicali ha la natura di vera tassa di trasferimento, imperocchè è un contributo a cui si assoggettano i patroni nel conseguire i beni dotalizi e che si raccoglie nell'Erario nazionale per i fini a cui servono le altre imposte. Le leggi medesime denominano tasse cotesti contributi.

Il primo motivo dunque del ricorso si respinge.

Considerando che secondo le leggi abolitive ecclesiastiche la tassa di svincolo fu addossata ai patroni a cui andava devoluta la proprietà dei beni dotalizi.

Senonchè non reputandosi ragionevole che nel caso d'investiti tuttora viventi pagassero i patroni la tassa di svincolo senza percepire nel contempo i frutti dei beni svincolati, si stimò concedere a costoro una dilazione, un termine, sino a che cessasse l'usufrutto degl'investiti. E l'usufrutto può ben cessare, sia cessando l'investitura per cause canoniche, sia per consolidazione od in altra consimile maniera. Non è già che del solo caso di morte dell'investito si fece una condizione *sine qua non* pel pagamento. Il legislatore non ha certo voluto protrarre, per altro senso, la vita canonica delle cappellanie, tostochè aveva soppresso queste ed enti maggiori. Credette unicamente opportuno conservare agl'investiti il godimento dei beni dotalizi, di guisachè non credutosi indispensabile che i pesi delle cappellanie soppresse proseguissero in omaggio alla volontà dei fondatori, non si offre punto accettevole che estinto l'usufrutto per ogni altra via che non la canonica, possa il patrono opporre per non pagare la tassa di svincolo che esso sia tuttora vivente e non decaduto canonicamente dal beneficio.

L'essere quindi passato per ministero di legge nell'investito Erioni la proprietà

dei beni dotalizi, ha fatto sì che per virtù anche di legge l'usufrutto si consolidasse alla proprietà. Niuno può costringerlo all'adempimento dei pesi della cappellania, dovendo egli pagar la tassa qual patrono e potendo disporre del pieno dominio dei beni a lui devoluti.

Invano s' invoca dalla parte resistente il decreto Valerio nel cui impero si verificò la soppressione dell'ente in disputa, a fin di trarne che per attenersi al pronto pagamento della tassa di svincolo dovesse cessare per nomina ad altro beneficio od altre regioni canoniche, che nella specie non sussistono.

Nel decreto Valerio invece, mentre si accenna alla cessazione dell'usufrutto per la nomina od il cumulo di altro beneficio, si soggiunge *od altrimenti* ai termini di legge.

L'*altrimenti ai termini di legge* prefigura ad evidenza i casi diversi di estinzione dell'usufrutto fra i quali la *consolidazione*. E che sia ciò nell' intendimento del legislatore, si ricava dall'articolo 3 della legge 3 luglio 1870 in cui, contemplandosi le soppressioni pure disposte dal decreto Valerio, si parla di pagamento della tassa di svincolo *quando cessi l'usufrutto dell'investito*.

Nulla vi si disse per limitare i modi di cessazione dell'usufrutto in genere. Anzi il legislatore, con l'autorizzare i patroni ad ottenere il possesso attuale dei fondi dotalizi mercè assegno agl' investiti, non ha reso punto plausibile che nel caso del patronato spettante all'investito potesse perdurare l' usufrutto, avendo palesamente in animo che la proprietà piena tornasse ai patroni. Il ricorso in conseguenza si accoglie in quanto riguarda l'estinzione dell'usufrutto. Annullata pel mezzo accolto la denunziata sentenza, meno nel caso del *solve et repete*, rimangono assorbite ed integre le altre questioni circa la liquidazione del valore tassabile, gl' interessi e la prescrizione.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e rivoca ecc.

Cassazione di Roma.

24 giugno 1896.

Pres. Tondi P. — *Est.* Mosca.

Longobardi c. *Finanze.*

Elezione di domicilio — Atto di coazione — Debitore opponente — Rinunzia alla coazione — Intimazione della sentenza che provvede sulla rinunzia.

Il domicilio eletto in un atto di coazione, a norma dell'art. 563 del Cod. proc. civile, serba la sua efficacia a favore del debitore opponente alla coazione anche nel caso di rinunzia alla detta coazione da parte del creditore, e per la intimazione della sentenza che sulla rinunzia provvede.

La Corte rileva che la sentenza denunziata ritiene in punto di fatto:

Che il Ricevitore del registro di Casoria, con mandato di coazione del 21 luglio 1893, ingiunse alla signora Caterina Longobardi, qual madre e rappresentante dei suoi figli minori, procreati col defunto marito Raffaele Giovine, di pagare la somma di lire 331.96, con gl'interessi al 6 per cento, dal 25 novembre 1891, per debito risultante dalla liquidazione finale dei pagamenti relativi al lotto secondo dei beni dell'asse ecclesiastico, acquistato dal defunto Giovine negli 11 dicembre 1867 pel prezzo di lire 7750. In tale atto di coazione il Ricevitore elesse il suo domicilio presso il cancelliere della Pretura Avvocata in Napoli, e ciò per ottemperare al disposto dell'art. 563, n. 2, Cod. proc. civ.

Con atto del 27 luglio 1893 la signora Longobardi si oppose alla coazione pei seguenti motivi:

1. Perché non trattandosi di tributi non poteva procedersi in forma coattiva.
2. Perchè il defunto aveva interamente estinto il suo debito, ritirando anche la quietanza a saldo.
3. Ed in fine perchè, pure a rifarsi il conto finale, la somma richiesta sarebbe dovuta per interessi e perciò prescritta.

E quindi citò il Ricevitore davanti al pretore Avvocata in Napoli per sentirsi annullare il suo mandato di coazione.

Il suddetto Ricevitore a sua volta, con

atto del 21 agosto 1893, notificava alla signora Longobardi la sua rinunzia alla coazione, dichiarandosi pronto a rivalerla delle spese giudiziarie legalmente dovute, salvo la compensazione sino alla concorrente quantità. Nell'atto stesso il Ricevitore si fece salvo il diritto di ripetere nei modi di legge il pagamento della somma richiesta, e dichiarò di risiedere a Casoria per ragione di uffizio.

Innanzi al pretore la signora Longobardi concluse per dichiararsi cessata la materia del contendere per l'avvenuta rinunzia alla coazione, ed in linea subordinata farsi dritto alla opposizione.

A sua volta il Ricevitore dedusse la compensazione delle spese.

Il pretore, con sentenza del 15 ottobre 1893, sulla considerazione che il Ricevitore di nulla era creditore verso la Longobardi, perchè il marito di lei aveva estinto il debito, tanto che lo stesso Ricevitore, convinto del suo errore, avea rinunziato alla coazione, e che di conseguenza riusciva strana la domanda di compensazione, dichiarò cessata la materia del contendere e condannò il Ricevitore alle spese.

La signora Longobardi, con atto del 28 ottobre 1893, notificava la detta sentenza al Ricevitore nel domicilio eletto presso il cancelliere della Pretura Avvocata, e nel 13 dicembre stesso anno notificava precetto di pagamento per le spese di cui era condanna.

Con atto del 21 dicembre 1893 l'Amministrazione del Demanio appellò dalla sentenza del pretore e convenne la signora Longobardi davanti al Tribunale di Napoli per sentirsi riformare la sentenza nella parte in cui quel giudice avea ritenuto che la rinunzia alla coazione, anzichè pel motivo di rito, fosse proposta per l'inesistenza del debito, quantunque esso appellante, nell'atto di rinunzia, avesse fatto espressa salvezza del dritto di agire pel pagamento del credito anzidetto.

In udienza la signora Longobardi eccepì la inammissibilità dell'appello perchè proposto fuori termine.

A sua volta la pubblica Amministrazione disse nulla la notificazione della sentenza e quindi non decorso il termine per appellare.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza 6-11 aprile 1894, dispose come segue:

« Dichiara inammissibile l'appello e riformando la sentenza stessa provvede così:

« 1. Dà atto alle parti della rinunzia del 21 agosto 1893 del Ricevitore del registro di Casoria alla coazione del 21 luglio detto anno, contro la signora Caterina Longobardi nella qualità assunta in giudizio, e fa salvo al detto Ricevitore il dritto di ripetere se e come per legge il credito chiesto con la precennata coazione.

« 2. Condanna il Ricevitore del registro di Casoria in favore della signora Longobardi alle spese sino all'atto di rinunzia del 21 agosto 1893. A quelle posteriori poi all'atto stesso, sia di prima istanza che di appello, condanna la suddetta Longobardi in favore del Ricevitore del registro. »

Codesta sentenza vien denunziata per cassazione con tre motivi di ricorso.

Ciò premesso in fatto, osserva in diritto:

Che per ragion logica il motivo a disaminarsi primieramente è il secondo del proposto ricorso relativo alla inammissibilità dell'appello della Finanza, avvegnacchè accolto codesto motivo, rimarrebbero gli altri due, cioè il primo ed il terzo, assorbiti.

Che a disaminarlo sia opportuno premettere, che davanti al Tribunale, la prima quistione che s'impegnò tra le parti fu relativa all'inammissibilità o meno dell'appello della Finanza, gravame questo che la signora Longobardi, parte appellata, sosteneva di essersi proposto fuori termine.

Che il Tribunale, in sostegno dell'ammissibilità del gravame, ritenne di esser nulla la notificazione della sentenza appellata fatta dalla signora Longobardi nel domicilio eletto nella coazione del 21 luglio 1893 presso la cancelleria della Pretura Avvocata in Napoli, sulla considerazione che codesta elezione di domi-

cilio ebbe a perdere ogni sua efficacia ai fini della notificazione della detta sentenza, quando il Ricevitore del registro di Casoria, indi alla opposizione alla coazione proposta dalla signora Longobardi, nel rinunziare con l'atto del 21 agosto 1893 alla coazione, dichiarava il suo domicilio in Casoria.

Che codesta statuizione del Tribunale sull'ammissibilità dell'appello della Finanza vien denunziata per cassazione dalla signora Longobardi, la quale non senza buone ragioni lamenta la violazione fra l'altro degli art. 563 e 564 del Codice di proc. civ.

Che a vagliare la sussistenza o meno di codesta doglianza, sia opportuno disaminar la questione, se il domicilio eletto in un atto di coazione, a norma dell'articolo 563 Cod. proc. civ., serbi la sua efficacia a favore del debitore opponente alla coazione, anche nel caso di rinunzia alla detta coazione da parte del creditore, e per la intimazione della sentenza che sulla rinunzia provvede.

Che dell'affermativa non sia a dubitare sol che si tenga ragione delle disposizioni degli art. 563 e 564 del detto Codice, e del principio razionale da cui sono le stesse informate. E per fermo il legislatore, dopo di avere nel primo degl'indicati articoli prescritto che nei precetti ed atti coattivi debba farsi la elezione di domicilio nel perimetro giurisdizionale in cui può aver luogo la minacciata esecuzione, nel susseguente articolo 564 sanciva che: « Al domicilio o alla residenza indicata nel precedente articolo, il debitore o qualunque altro interessato nel procedimento di esecuzione, può fare *le notificazioni tutte*, non escluse quelle di offerte reali e di appello, quantunque l'appello riguardi il merito della causa. » Or basta enunciare codeste disposizioni per ritenere che le stesse siano state indubbiamente sancite allo scopo di agevolare al debitore precettato le difese tutte che in quella condizione di cose gli sieno possibili, senza che possa trovare ostacoli o ritardi nella ricerca del domicilio del creditore.

Che fermato in punto di dritto, che la elezione del domicilio negli atti precettivi o coattivi trovisi prescritta nell'interesse ed a beneficio del debitore precettato per facilitargli il mezzo alla propria difesa, da ciò promana logica ed imprescindibile la conseguenza, che durante lo svolgimento del giudizio di esecuzione non sia permesso al creditore di revocare la fatta elezione di domicilio a suo libito e capriccio, dichiarandone altro fuori del perimetro giurisdizionale designato nel ricordato art. 563 del detto Codice, e che se pure ciò faccia, serbi sempre la sua efficacia pel debitore e per la intimazione degli atti il precedente domicilio eletto nell'atto precettivo o di coazione.

Che in conseguenza di codeste premesse, ben si avvisava la signora Longobardi di notificare la sentenza del pretore, che avea dichiarata cessata la materia del contendere sulla sua opposizione alla coazione e condannato il Ricevitore alle spese, nel domicilio eletto dal creditore nell'atto di coazione. Ed il Tribunale non esattamente giudicava quando la detta notificazione dichiarava nulla ed inefficace agli effetti del decorrimento del termine ad appellare.

Nè a scagionare la denunziata sentenza del Tribunale dall'incorsa violazione di legge giovi osservare che nella specie il Ricevitore del registro aveva rinunziato alla sua coazione, e che, innovata la base del giudizio di esecuzione e trasformato in quello di rinunzia alla lite, sia venuta a mancare di pieno dritto l'applicazione dei mentovati articoli. Codesta ragione, che costitui il caposaldo della sentenza del Tribunale, e sulla quale oggi si basa la difesa della Finanza, non è in dritto fondata. Con la rinunzia alla lite non si viene ad innovare e trasformare il giudizio esecutivo in altro ben diverso, poiché è sempre lo stesso giudizio a cui si pone fine, non per ragioni di dritto, ma per la rinunzia del creditore; tanto è ciò vero, che il rinunziante va tenuto per legge alle spese del giudizio esecutivo. Aggiungasi che nella specie la rinunzia proposta dal Ricevitore del registro fu subordinata alla condi-

zione della compensazione tra le spese dovute da esso rinunziante con le somme dallo stesso pretese dalla signora Longobardi e sino alla concorrente quantità. Con la proposta rinunzia adunque nacque contestazione sull'attendibilità o meno della chiesta compensazione, questione questa che si riannodava alla opposizione alla coazione, con la quale si assumeva dalla signora Longobardi di nulla dovere alla Finanza, per essersi dal defunto marito di lei saldato ogni suo debito. Quindi non è già che sia surto un novello giudizio, poichè era sempre sulla opposizione alla coazione che si doveva provvedere in forza della proposta rinunzia condizionata, come fu dal pretore provveduto. Or se è così, la notificazione della sentenza del pretore fu efficacemente eseguita nel domicilio eletto nell'atto di coazione, e conseguentemente l'appello della Finanza riusciva inammissibile perchè proposto fuori termine. Il Tribunale adunque che diversamente giudicava incorreva nella violazione delle surriferite disposizioni racchiuse negli articoli 563 e 564 del Cod. proc. civ.

Che cassandosi la sentenza per le incorse violazioni, vengono in codesta statuizione assorbiti gli altri due motivi di ricorso, il primo, cioè, relativo alla contradizione incorsa nel dispositivo della denunziata sentenza e consistente nell'avere nel contempo dichiarato inammissibile l'appello e provveduto in merito al gravame stesso, e l'altro riflettente il merito del proposto appello.

Per questi motivi, la Corte cassa per il secondo motivo del ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite)

16 aprile 1896.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Petrella.

Manes c. *Zezza.*

Censo riservativo — Canone enfiteutico — Divisibilità — Interruzione della prescrizione — Servitù prediale.

Il censo riservativo, a differenza del canone enfiteutico, non importa una obbligazione indivisibile; e perciò l'atto compiuto rispetto ad uno dei coobbligati non interrompe la prescrizione di fronte agli altri (1).

Il censo riservativo non è da equipararsi alla servitù prediale (2).

Considerato che dei tre mezzi del ricorso, soltanto il secondo deve formare tema di esame delle Sezioni unite di questa Corte.

Che esso mezzo combatte la indivisibilità della prestazione del terraggio proclamata dalla Corte di appello, e quindi l'applicazione dell'art. 2130 Cod. civ.

Considerato che i motivi sostanziali e precipui pei quali la sentenza impugnata respinse la dottrina professata dalla Cassazione territoriale si riducono a questi: che il decreto del 20 giugno 1808, che dichiarò convertibili in canoni pecuniari e redimibili a richiesta dei contribuenti tutte le prestazioni e redditi ex-feudali, conservando ad essi la natura di censi riservativi sino a che non fossero redimiti, precedette la pubblicazione ed attuazione del Codice francese nelle provincie meridionali, sicchè non potevansi al censo riservativo, cui si volle riportare quel decreto, applicare le disposizioni del mentovato Codice e poi dei successivi, governanti le rendite perpetue, ed essere quindi il diritto al terraggio reale immobiliare, da cui scaturiva obbligazione indivisibile rispetto al colono perpetuo, perchè: « il censo riservativo era una servitù, un onere del fondo soggetto, simile al canone enfiteutico, dal quale si allontanava solo per la devoluzione; sostenere il contrario è lo stesso che rinnegare tutto un passato, scotendo la stabilità dei diritti delle parti derivanti, come nel censo riservativo, da contratti assai usati nel Medio Evo, e la indivisibilità del diritto di che trattasi, contrariamente a quel che sostiene Manes, si rinveniva nell'intero corpo del diritto patrio rimontante perfino al diritto romano ».

(1-2) Segnaliamo questa sentenza, che con dotta ed esauriente motivazione fissa i veri principii intorno all'indole giuridica del censo riservativo. Si consultino in argomento: stessa Cass. di Roma 30 aprile 1894 (vol. IV, p. 261); Cass. di Napoli 15 giugno 1895 e 25 gennaio 1896 (vol. in corso, p. 173, 278).

Considerato primamente non essere ozioso avvertire che le ultime ora trascritte affermazioni della impugnata sentenza, per quanto genericamente espresse, non valgono ad afforzare la tesi da essa sostenuta, perchè non conferisce di certo valore ad un argomento il dirlo sussidiato da un intero corpo di diritto, quando poi non si specifichi neppure una legge. E neppure è esatto dire che « si rinnegherebbe tutto un passato » (ove mai con tali parole si è voluto, come sarebbe stato logico, alludere alla giurisprudenza del Napoletano interpretativa delle leggi che abolirono la feudalità), perchè anzi le oscillazioni od esagerazioni primitive, se non cessarono, vennero però man mano scemando, e se la Corte di merito avesse voluto ispirarsi, per tacere di altri anche più recenti, nello arresto a camere riunite che il Supremo Collegio napoletano emise ai 9 marzo 1852 in causa Velasco e divenuto poi famoso, non avrebbe forse sentenziato come ha fatto. Ed anche questo Collegio di cassazione più volte ha giudicato divisibile la obbligazione delle prestazioni ex-feudali del Napoletano.

Considerato che il censo riservativo nelle provincie napoletane si costituiva col dare ad altri un fondo con l'obbligo di corrispondere una determinata quantità di frutti annualmente. Nessuna parte di dominio sul fondo si riserbava il concedente, e solo per la riserva della rendita il censo dicevasi riservativo: *census reservativus*, giusta la definizione di Aulisio: « *est jus percipiendi annuum redditum quem sibi aliquis reservaverit ex re cuius plenum dominium transtulit in alium* ». Nè dissimile è il concetto che ne dà Richeri: « *census reservativus est contractus, quo quis fundnm alteri pleno jure dat, reservata annua pensione ex eodem fundo percipienda* ». Ed il Figheri, dopo avere indefinito il censo consegnativo, considerato come contratto, con le parole « *emptio et venditio annui redditus ex re immobili frugifera promanantis cum pacto redimendi favore venditoris* » e, considerato come diritto del creditore, dicendo « *est jus percipiendi redditus ex re aliena immobili frugifera, per emptionem et venditionem costitutum*, aggiunge: *ex re quidem aliena: in hoc quippe differt census consegnativus a reservativo: hic enim constituitur quum dominus rem suam immobilem ea lege alteri tradit ut sibi annua vel menstrua pensio census nomine solvatur* ». Ond'è che gli scrittori del diritto patrio napolitano furono tutti studiosi di avvertire la gran differenza che intercedeva tra l'enfiteusi e il censo riservativo; e fu detto dal primo dei sopra ricordati che « *censuarius non solum utilem dominium acquirit, sed etiam directum* »: e dal Richeri: « *in censu riservativo nulla dominii species remanet poenes eum qui rem tradit* », ecc. Se adunque nel censo riservativo il pieno dominio del fondo si trasferiva a chi assumeva l'obbligo di pagare la prestazione; se il diritto del creditore del censo si riduceva a conseguire un'annua rata di frutti o di denari; se il debitore « *adhuc si per centum annos steterit in non solvendo censum bonis censui obnoxii nullatenus privaretur* », come scrisse il reggente De Marinis nelle annotazioni alle decisioni della Regia Camera; se il debitore del censo poteva vendere il fondo a piacimento, senza d'uopo di permesso alcuno del creditore, non riescirà ad alcuno difficile scorgere che sia contrario al patrio diritto antico napoletano il principio affermato dalla Corte di merito, che cioè il censo riservativo partoriva obbligazione indivisibile perchè « era della stessa natura del canone della enfiteusi, da cui differiva solo per la devoluzione ».

Ma oltre a ciò quella Corte non avrebbe dovuto porre in oblivione che proprio in proposito delle prestazioni ex feudali, ridotte a censi riservativi, fu interrogato il Sovrano assoluto e legislatore, e fu chiesto se per esse, e ridotte come sopra dal decreto 20 giugno 1808, potesse in tema d'interruzione di prescrizione seguirsi il sistema secondo i principii di legge vigenti pei canoni enfiteutici, ed il legislatore, col rescritto del 17 agosto 1838, rispose negativa-

mente, perché « nel censo riservativo il fondo rimaneva presso il possessore a titolo di proprietà, e conseguentemente la relativa annua prestazione non è dovuta in ricognizione di dominio altrui ».

Considerato che neppure sia esatta la equiparazione fatta dalla sentenza impugnata del censo riservativo alla servitù prediale per concludere poi alla indivisibilità anche del primo. La sentenza impugnata forse fu tratta a considerare identici i due istituti dall'essersi dall'Aulisio detto: « *dicitur jus, tunc loco generis, ut cum servitutibus conveniat quarum in numero census esse videtur* »; ma, oltre che quello scrittore dichiara poi il largo concetto che egli attribuisce alla voce *servitus*, e cioè un semplice « *onus rei alienae iniunctum, quo servit rei vel personae* », è a riflettere che i contratti censuali in genere, e quello riservativo in ispecie, sono, come tanti altri congeneri, ricordati nella storia del diritto italiano con la qualifica di oneri reali; che ebbero inizio e vita rigogliosa nel Medio Evo, quando nulla o ben poca importanza si dava al credito personale, e si dava invece valore economico importante solo alla proprietà fondiaria, e quindi in questa sola voleva trovarsi la garanzia, e però ad essa voleva quasi unire il suo diritto creditorio chi dava ad altri qualche cosa, ed è per questo che si disse il censo essere una specie di *servitus in re aliena;* ma la profonda differenza che sta tra il censo e la servitù prediale appare manifesta tosto che si ponga mente alla cosa che forma l'obbietto della obbligazione, e si consideri che a beneficio della persona si pagava il censo, la quale lo riscuoteva come credito, non come riserva di *pars dominii*, che tutto lo aveva trasferito nel debitore. E se egli è così del censo riservativo nel Napoletano considerato dal legislatore del 1808; se l'obbietto della prestazione (derrate) è di sua natura divisibile; se dall'altro canto i Zezza non hanno prodotto verun titolo che dimostri la indivisibilità per obbligazione cui sia tenuto il Manes; se infine il diritto reale, solo perché tale, non produce la indivisibilità della correlativa obbligazione, rimane priva di qualsiasi importanza la osservazione della Corte di appello che il decreto del 20 giugno 1808 fu legge nel Napoletano prima del Codice francese.

Considerato che in rapporto alla questione della causa, la Corte di merito non ha poi tenuto in debito conto che le leggi fondamentali abolitive della feudalità, e dei vincoli ond'essa aveva asserviti i beni, erano intese a sostituire al vecchio un novello assetto politico-economico-sociale (al quale il Governo napoletano preludiando, anche prima della rivoluzione francese, aveva cominciato a dare inizio colla prammatica del 1759 ed il dispaccio del 1772); che esse sono leggi di ordine pubblico; che nella loro interpretazione ed applicazione bisogna innanzi tutto ispirarsi al concetto generale ed organico di quel corpo di leggi, che forma un gius singolare, perchè da esso si rileva ciò che veramente volle quel legislatore. Difatti quella Corte non na posto mente che se il Monarca assoluto, appunto perchè tale, poteva e voleva convertire le prestazioni e i redditi già feudali in canoni pecuniarii, poteva poi parimenti attribuire ad essi quei caratteri giuridici che egli stimava più opportuni. Era dunque mestieri di indagare se nelle varie leggi riguardanti tali prestazioni, di cui, eccetto quella del 1808, le altre vennero fuori dopo l'attuazione del Codice francese, si fosse accennato al concetto della indivisibilità, ovvero a quello della divisibilità. Ora, egli è certo che anche il decreto 20 giugno 1808 scrisse che « i canoni pecuniarii conserveranno la natura di censi riservativi sino a che non siano redimiti » (art. 2); ma negli articoli 1 e 4 si disse pure che tutte le prestazioni si possono convertire in canoni a richiesta dei contribuenti e dei possessori soggetti all'esercizio di tali diritti, o a richiesta di ciascuno di essi. Nel decreto 17 gennaio 1810 si ripetette che le prestazioni ex feudali e prima e

dopo la commutazione non potevano esigersi che nella qualità di censi riservativi; si fece salvo agli ex baroni il diritto di farli valere sui frutti e sul prezzo del fondo redditizio; e si diede la facoltà di commutare individualmente a ciascun possessore di fondi gravati e collettivamente ai Comuni per tutti o per una parte dei possessori dei loro rispettivi territorii, e la commutazione poteva farsi anche dai tutori, amministratori, usufruttuarii (art. 10); e si conferì il diritto di redimere le rendite perpetue individualmente a ciascuno dei possessori dei fondi gravati, e dei Comuni che potevano esercitare la ricompra anche per una parte sola delle prestazioni. Col decreto del 4 febbraio 1828, nel regolarsi il procedimento giudiziario delle azioni possessorie per la esazione dei terraggi ed altre prestazioni feudali, mentre si permise la citazione per editto contro i reddenti, con l'art. 4 poi si disse che la comparsa di taluno solamente tra i convenuti non dava luogo a riunione di contumacia, e il giudice poteva pronunziare contro ciascuno individualmente; e nell'art. 6 è detto che « la omissione di ciascuna delle formalità indicate negli articoli 2 e 3 rende nullo l'atto quanto alle persone dei convenuti sopra i quali ricadono tali omissioni ». Tutte queste disposizioni legislative, applicabili alla materia speciale, accennano alla divisibilità della prestazione, e questo concetto inoltre risponde mirabilmente al fine che ebbe il legislatore e che volle enunziare nel preambolo del decreto 20 giugno 1808, lo immegliamento dell'agricoltura, cioè, e una diversa e migliore sistemazione delle proprietà dei cittadini; il che voleva dire togliere il più che possibile i vincoli che avevano i fondi per rendere facile la loro trasmissione.

Considerato sugli altri argomenti minori che si leggono nella sentenza denunziata, che il primo, la citazione cioè dell'art. 29 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile del 1865, non ha alcun pregio, perchè con apposite leggi speciali fin dal 1808 il legislatore immutò la natura giuridica delle prestazioni che prima riscuotevano i feudatari, riducendole a censo riservativo, e di questo si è sopra fatto parola. Il ricordo della legge di commutazione dell'8 giugno 1873 è assolutamente fuori di luogo, perchè l'art. 22 di essa, con lo accordare agli ex-baroni, divenuti creditori della rendita per effetto dell'affranco, un diritto di prelazione agli altri creditori, sotto condizione d'iscriverlo fra tre anni, non dice già che la prestazione era indivisibile. Il rescritto di Fraguito del 29 novembre 1824, emesso per facilitare a quell'ex-feudatario, e poi esteso agli altri, la esazione della prestazione, non accenna a quell'*individuum solutione* asserito, ma non dimostrato punto dalla sentenza. Finalmente il decreto del 4 febbraio 1828, come già innanzi si è notato, non solo fa argomentare la indivisibilità, ma con gli articoli 4 e 6 offre ragione a credere l'opposto. Laonde, dovendo intendersi divisibile la obbligazione dei coloni inamovibili Manes, l'art. 2130 del Codice civile fu erroneamente applicato, onde la conseguenza dello accoglimento del ricorso e della cassazione della sentenza.

Per questi motivi, la Corte, a Sezioni unite, accoglie il secondo mezzo del ricorso, rinvia ecc.

Cassazione di Roma.

13 gennaio 1896.

Pres. Tondi P. — *Est.* Scalfaro.

Intendenza di Finanza di Messina c. *Savoia ed altri.*

Legato per funerali — Mancanza di costituzione di dote sui beni del testatore — Nomina del cappellano — Oneri di coscienza — Ente autonomo —

È giudizio di fatto quello emesso dal giudice di merito che un legato per funerali, per mancare la costituzione di una dote sui beni del testatore, e la nomina del cappellano, costituisca un semplice onere di coscienza imposto agli eredi, e non un ente autonomo colpito dalle leggi di soppressione (1).

(1) Confr. stessa Cass. 18 novembre 1895 (vol. in corso, pag. 54) nota ivi.

Considerato che contro la sentenza della Corte di appello di Messina, pubblicata ai 18 febbraio 1895, l'Amministrazione delle finanze dello Stato produsse ricorso per cassazione, per due mezzi di annullamento.

Considerato che quanto si deduce col primo di detti mezzi sia inattendibile. Il tribunale prima e la Corte di appello dopo, con la sentenza ora impugnata, e che confermò quella dei primi giudici, esaminando il testamento di Santi Romeo del 15 aprile 1835, si fecero ad osservare che il legato pel funerale, e pel quale si doveano spendere onze due, o lire 25,50, all'anno, costituisce un semplice onere di coscienza imposto agli eredi, e non già un ente autonomo colpito dalle leggi di soppressione, come pretendeva la Finanza, e ciò perchè mancava la costituzione di una dote sui beni del testatore e la nomina del cappellano, ed infine perchè nel testamento stesso non leggevasi che detto funerale dovesse celebrarsi in perpetuo. Or il giudizio in tal modo emesso dai giudici di merito è di puro apprezzamento di fatto, dopo un esame interpretativo del testamento Romeo, e le critiche che per detto capo si son fatte alla denunziata sentenza non sono ammessibili in cassazione.

Considerato che quanto poi si sostiene col secondo mezzo del ricorso in esame è ben fondato, e merita accoglienza.

In ordine alla domanda pel riscatto forzato, la Finanza basava principalmente le sue difese sul disposto nell'art. 1788 del codice civile ed in proposito accampava una serie di argomentazioni per sostenere il suo assunto. La Corte di merito su tal capo di difesa, per sè stante e decisivo, non spese una parola, nè tenne affatto conto della disposizione di legge dalla Finanza invocata. Per tale omissione le Corte stessa venne meno all'obbligo della motivazione, ed incorse nella violazione delle disposizioni di legge indicate nel prodotto ricorso, e la impugnata sentenza per detto capo deve essere cassata.

Per questi motivi, la Corte rigetta il primo mezzo del ricorso, accoglie il secondo mezzo ecc.

Cassazione di Roma.

26 aprile 1895.

Pres. Puccioni ff. di P. — *Est.* Bandini.

Istituto Orientale di Napoli c. *Di Rende.*

Cosa giudicata — Domanda subordinata — Rigetto.

Testamento — Erede — Onere di coscienza — Obbligazione civile.

Il rigetto di una domanda subordinata costituisce un solo capo di pronuncia, e se la sentenza viene annullata per non avere esaminate tutte le questioni sollevate da quella domanda, non può formare stato di cosa giudicata relativamente al detto capo, essendo assurdo che possa sorgere il giudicato da una sentenza che giuridicamente più non esiste.

La disposizione testamentaria, con cui è fatto obbligo all'erede di erogare la eredità per intiero in un uso determinato, rimettendosi però al suo giudizio circa la determinazione della rendita netta da investirsi al detto uso, ed esonerandolo non solo dall'obbligo del render conto, ma negando a chiunque il diritto d'ingerenza nella erogazione e di costringere l'erede ad eseguirla, costituisce un semplice onere di coscienza, e non una obbligazione civile a favore di un terzo (1).

I fatti della causa e le varie fasi da questa già percorse sono narrati dai giudici del merito nei termini seguenti:

Marianna Galatola, con testamento del 10 gennaio 1874, nominò suo erede il sacerdote Nicolangelo Magno dimorante in Napoli nel Collegio dei Cinesi, e quindi aggiunse la seguente disposizione: « Voglio che i frutti e rendite della mia eredità, tolti i pesi e le spese fatte, per intere ed a suo giudizio, l'inverta a van-

(1) Lo stabilire se in una determinata disposizione testamentaria esistono i soli estremi dell'onere di coscienza è giudizio di fatto incensurabile in Cassazione: veggasi la sentenza della Cassazione di Roma 15 gennaio 1896, riferite di sopra, pag.

Circa la distinzione fra ente autonomo ed onere di coscienza, si consulti stessa Cassazione 4 dicembre 1894, Chiudo c. Finanze (vol. V, pag. 151).

taggio delle missioni estere esercitate in detto Collegio, senza che altri possa avervi ingerenza, o aver diritto a costringerlo o a darne conto ».

Apertasi nel dicembre la successione della Galatola, il sacerdote Magno ne adì la eredità con beneficio d'inventario; ed, entrato nel possesso della medesima, finchè visse dispose delle rendite di quella come meglio a lui piacque.

Nell'otto settembre 1881 anche il sacerdote Magno fece il suo testamento: nominò suoi eredi universali i fratelli Antonio e Carlo; trascrisse quindi letteralmente la disposizione testamentaria della Galatola ed aggiunse a quella quanto segue: « Inoltre, a maggiore cautela delle missioni esercitate nel Collegio della Sacra Famiglia di Gesù Cristo (detto dei Cinesi) ed a discarico della mia coscienza, lego e lascio tutti i miei beni mobili e tutti gli immobili in origine della nominata Marianna Galatola a S. E. D. Camillo Siciliano di Rende arcivescovo di Benevento, e voglio che i frutti e rendite di detta eredità, tolti i pesi e le spese fatte, per intero l'inverta a vantaggio delle missioni estere esercitate nel suddetto Collegio. E, non volendo e non potendo il sullodato D. Camillo Siciliano di Rende conseguire siffatto legato, sostituisco la Congregazione di Propaganda Fide in Roma con gli stessi obblighi ».

Con legge del 27 dicembre 1881 fu abolita la Congregazione sotto il titolo di Sacra Famiglia di Gesù Cristo, l'antico Collegio dei Cinesi fu trasformato nell'attuale Istituto Orientale, e tutti i beni di quel Collegio, qualunque ne fosse la provenienza, furono attribuiti al nuovo Istituto.

Nel febbraio del 1892 si aprì la successione del Magno, e, con citazione del 27 dicembre di quell'anno, il Regio Istituto Orientale convenne avanti il tribunale di Napoli S. E. il cardinale di Rende arcivescovo di Benevento, all'oggetto di sentirsi condannare, in tesi, al rilascio dei beni del legato fattogli dal Magno, e in ipotesi, al pagamento delle rendite di detti beni, detratti i pesi e le spese.

La parte convenuta contestò questa dimanda sotto ambedue gli aspetti, e il tribunale di Napoli, facendo diritto alle sue eccezioni, con sentenza del 6 marzo 1893, rigettò la domanda antedetta, ritenendo che niun diritto poteva competere all'Istituto Orientale sui beni e sulle rendite che si erano volute rivendicare.

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 12 luglio 1890, confermò la pronunzia di primo grado. Ma questa Corte suprema, con sua decisione del 23 gennaio 1894, riconoscendo in quella sentenza un difetto di motivazione, ne decretava l'annullamento, e rinviava la causa per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma.

E questa Corte d'appello, pronunziando in grado di rinvio, ha nuovamente confermato la sentenza dei primi giudici, ritenendo che le parti erano oramai concordi nel riconoscere, che erede della Galatola era stato il Magno e legatario di questi il cardinale di Rende arcivescovo di Benevento, e che niun diritto competeva all'Istituto Orientale di Napoli a reclamare le rendite dell' eredità Galatola, perchè le due disposizioni contengono una semplice indicazione dell'uso che l'erede Magno e il legatario Di Rende dovevano fare delle rendite della rispettiva eredità e legato, ossia un semplice obbligo di coscienza; ma, anche quando potesse riconoscersi nei due testamenti una disposizione modale nell'interesse di un terzo avente diritto a reclamarne l'adempimento, questo terzo non sarebbe stato mai il già Collegio dei Cinesi oggi trasformato nell'Istituto Orientale, ma sibbene l'Opera delle missioni.

Con nuovo ricorso del 15-20 novembre 1894 l'Istituto Orientale ha denunziato anche la suindicata sentenza della Corte di rinvio e ne chiede l'annullamento per ben quattro motivi. »

Attesochè senza alcun fondamento col primo dei ridetti motivi si accusa l'impugnata sentenza di aver violato gli articoli 1350, n. 3, e 1351 del Codice civile, quando ha preso ad esaminare se nelle due disposizioni testamentarie della Galatola e del Magno ricorressero, o no,

gli elementi di una obbligazione civile, e in risoluzione di siffatta questione ha ritenuto che in ambedue le surriferite disposizioni si conteneva un semplice onere di coscienza. Imperocchè non è vero che questo punto della causa sfuggisse all'esame della Corte di rinvio, per la ragione che l'annullata sentenza della Corte d'appello di Napoli, in conformità del tribunale, aveva al contrario ammesso che si trattava di onere costituente vera obbligazione civile, e su questo capo della suaccennata sentenza napolitana erasi oramai costituita la cosa giudicata.

La questione se nelle due disposizioni si contenesse, o no, un semplice onere di coscienza, non poteva mai sfuggire all'esame della Corte di rinvio, dappoichè il difetto di motivazione, ravvisato da questa Corte suprema nell'annullata sentenza napolitana, si sostanziava nel non avere esaurito, in relazione alla domanda subordinata dell' Istituto Orientale, le diverse questioni che venivano con quella sollevate, la prima delle quali, neppure avvertita dai giudici del merito, era appunto quella, se il disponente si fosse limitato ad indicare l'uso che desiderava che fosse fatto delle rendite dei suoi beni, rimettendosi per l'adempimento alla coscienza del rispettivo erede o legatario; o se piuttosto avesse inteso di imporre a questo una vera obbligazione civile, della quale potesse essere reclamato l'adempimento da un terzo, che sarebbe stato il vero beneficato dalla duplice disposizione.

E, se questa era stata la ragione principale dell'annullamento della prima sentenza d'appello, bene avvertivano i giudici di rinvio che non poteva esser a loro impedito di esaminare la questione antedetta, onde definire se fin dall'anno 1878 il Collegio dei Cinesi avesse acquistato il diritto e l' azione a reclamare dall'erede Magno il pagamento della eredità Galatola.

In relazione alla domanda subordinata dell'Istituto Orientale, diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad esigere quelle rendite, la sentenza della Corte d'appello di Napoli aveva un capo solo, che si riassumeva nel rigetto della domanda medesima. In ordine a questo capo la detta sentenza fu completamente annullata. Non è quindi vero che sia passata in giudicato in quella parte del capo suddetto nella quale aveva asserito, senza punto dimostrarlo, che l' erede Magno prima, e il legatario De Rende poi, erano stati gravati di un onere costituente obbligazione civile; poichè è qualche cosa più che assurda che possa sorgere il giudicato da una sentenza che giuridicamente più non esiste.

Attesochè egualmente infondato è il secondo dei proposti motivi, col quale si fa rimprovero alla impugnata sentenza di avere violato una serie indeterminata di articoli del Codice civile, a partire da quello di n. 848, e per analogia anche gli art. 1077 e 1128 dello stesso Codice, non che l'articolo 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867; imperocchè è una gratuita asserzione della parte ricorrente, che la Corte di rinvio abbia errato nell'apprezzare i caratteri che distinguono l'onere di coscienza dall'onere costituente obbligazione civile a favore di un terzo; come è gratuita affermazione che nell'esaminare la questione sulla natura giuridica dell'onere, la stessa Corte l'abbia risoluta in difformità della dottrina e della giurisprudenza.

Le disposizoni della Galatola e del sacerdote Magno non tolgono al rispettivo erede e legatario qualunque emolumento sull'eredità e sul legato, tutta volta che rilasciano esclusivamente al giudizio dello stesso erede e legatario la determinazione delle rendite, al netto dei pesi e delle spese fatte, da invertirsi a favore delle missioni. Le suaccennate disposizioni non si limitano a liberare l'erede Magno e il legatario De Rende dall'obbligo di render conto del loro operato, ma vietano a chiunque di ingerirsi della erogazione di quelle rendite, e negano esplicitamente a chiunque il diritto di costringere il rispettivo erede e legatario alla voluta erogazione o invertimento. Bene pertanto ha rilevato la Corte di rinvio che la ipotesi del semplice onere di coscienza meglio risponde alla volontà dei due di-

sponenti, manifestata con parole che non autorizzano alcuna interpretazione, a meno che non si voglia trovare, col pretesto di investigarla, una volontà affatto diversa. E quest'apprezzamento dei giudici del merito, oltre ad essere insindacabile per parte di questa Corte suprema, serve di per sé ad escludere le troppe violazioni di legge lamentate in modo vago e indeterminato in questo secondo motivo.

Attesochè i motivi terzo e quarto investono quella parte dell'impugnata sentenza, nella quale la Corte di rinvio ha ammesso, in linea di ipotesi, che i due testamenti contengano una disposizione modale nell'interesse di un terzo avente diritto a reclamare l' adempimento dell'onere; e si è fatta quindi ad investigare chi potesse essere questo terzo, per venire alla conclusione che i beneficati non sarebbero stati nè la soppressa Congregazione della Sacra Famiglia, nè il conservato Collegio dei Cinesi oggi chiamato Istituto Orientale, ma sibbene l'opera civilizzatrice delle Miissioni cattoliche.

Infatti col terzo motivo si lamenta la violazione di tutta la legge 27 dicembre 1888 che ordinò la trasformazione del Collegio dei Cinesi, e del relativo regolamento 20 giugno 1889, perchè la Corte di rinvio ha ritenuto che il Collegio dei Cinesi, in grazia della impostagli trasformazione in Istituto Orientale, sia venuto meno al suo scopo originario, che era l'esercizio delle missioni. E per ultimo, col quarto motivo si dice violato il canone di diritto « *causa data, causa non secuta;* » perchè la denunziata sentenza, senza avvedersene, ha applicato il suindicato canone, quando ha ritenuto che il Collegio dei Cinesi era venuto meno all'esercizio delle missioni per la trasformazione fattane dalla legge.

Ora ambedue questi motivi non hanno maggior fondamento dei precedenti, poichè i veri concetti espressi dall' impugnata sentenza quelli sono, che l'onere imposto dai due testatori consisterebbe nel sovvenire l'Opera delle Missioni cattoliche, e non già il Collegio dei Cinesi, indicato solo accidentalmente nelle due disposizioni; e che la detta opera delle Missioni cattoliche non può essere più esercitata dal detto Collegio trasformato in Istituto Orientale neppure quando vi sarà attivato il collegio convitto, per quanto possa esser vero che mediante l'operata trasformazione quell'antico istituto sia stato ricondotto alla primitiva sua natura con gli adattamenti e le ampliazioni richieste dalla moderna civiltà. Torna però inutile il trattenersi a dimostrare che non sussistono minimamente, nè l'asserita violazione della legge 27 dicembre 1888 e relativo regolamento, nè la pretesa incosciente applicazione della massima « *causa data, causa non secuta* »; imperocchè queste due cause, quando anche fossero basate sul vero, servirebbero soltanto a far risultare che è errata la seconda delle ragioni addotte dai giudici del merito a giustificazione della loro pronunzia di rigetto dell'appello. Questi ultimi due motivi pertanto non potrebbero mai autorizzare l'annullamento della denunziata sentenza, la quale è incrollabilmente sorretta dalla prima delle addotte ragioni, dalla ragione, cioè, che ambedue le disposizioni testamentarie contengono un semplice onere di coscienza, e non un onere importante obbligazione civile a favore di un terzo.

Attesochè dai suesposti rilievi sia reso manifesto che il suesposto ricorso merita di essere rigettato.

Per questi motivi, rigetta il ricorso ecc.

Cassazione di Roma.

20 febbraio 1895.

Pres. Tondi P. — *Est.* Tommasi.

Chiesa Metropolitana di Ravenna c. *Minguzzi.*

Enfiteusi (Affrancamento di): Legge sarda del 13 luglio 1857 — Enfiteuta — Dichiarazione — Effetti — Consolidamento del diretto con l'utile dominio — Pagamento del corrispettivo — Legge 24 gennaio 1864 — Irretroattività — Canoni arretrati — Pagamento — Nuovo utilista — Azione del direttario — Regolamento gregoriano — Privilegio — Iscrizione — Art. 38 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile — Facoltà d'affrancamento.

Ai termini degli art. 4 e 10 della legge sarda 13 luglio 1857, estesa all'Emilia col decreto del dittatore Farini 9 marzo 1860, alla sola dichiarazione dell'enfiteuta di volere affrancare il diretto dominio non si possono attribuire gli effetti dell'atto di affrancamento, ma dal giorno della istanza per la consolidazione dell'uno all'altro dominio cessa nel direttario il diritto al laudemio per i trasferimenti, ed ogni altro consimile diritto enfiteutico sul fondo.

Per farsi luogo al consolidamento del diretto con l'utile dominio è necessario che si paghi il corrispettivo nei modi prescritti, di maniera che l'affrancazione in niuna guisa si può verificare prima che a tali condizioni si sia adempito.

La credenza che possa aversi sulla legittima forza di un atto non può attribuire al medesimo virtù maggiore di quella che la legge gli riconosce.

Le leggi posteriori non invalidano gli effetti giuridici degli atti avvenuti prima della loro attuazione; e, però, la legge del 24 gennaio 1864 non potè far risorgere i vincoli da cui la proprietà enfiteutica si trovava già prosciolta nel momento della sua applicazione per effetto di leggi precedenti.

Il nuovo utilista non è tenuto al pagamento dei canoni arretrati, pel quale il direttario deve rivolgere la sua azione contro il precedente enfiteuta.

L'azione del direttario pel pagamento dei canoni è considerata della natura di quelle che il diritto latino chiama actiones in rem scriptae, *in quanto va rivolta contro il debitore che ha, ovvero ha avuto, il possesso del fondo, che è condizione della sua obbligazione.*

Per il regolamento gregoriano del 10 novembre 1834, il dominio diretto aveva un privilegio, non pure sui frutti e sui mobili esistenti nel fondo enfiteutico, che sull'utile dominio, per conseguire in via di prelazione i canoni arretrati; ma tale privilegio, che era esente da iscrizione, ne divenne soggetto per la sanzione dell'art. 38 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile italiano.

La facoltà di affrancare il dominio diretto non è subordinata a condizioni di sorta.

Cassazione di Torino

3 giugno 1896.

Pres. Cardone ff. di P. — *Est.* Civiletti.

Vescovo di Novara
c. *Comune di Invorio Inferiore.*

Appello — Notificazione — Nuovo domicilio eletto nell'atto di notifica della sentenza appellata.

Decime corrisposte a ministri del culto — Presunzione di sacramentalità — Deduzioni contrarie — Sentenza — Mancanza di notificazione.

L'atto di appello va notificato al domicilio che venne da prima eletto pel giudizio di primo grado, e non al nuovo domicilio eletto nell'atto di notifica della sentenza appellata.

Manca di motivazione la sentenza che dichiara sacramentali le decime unicamente perchè corrisposte ad un ministro del culto, senza rispondere alle deduzioni del decimante, con le quali si sostiene che la decima rappresenta il corrispettivo di antichi diritti feudali, padronali o enfiteutici (1).

Le violazioni che si denunciano col primo mezzo, e relative alla pretesa irricevibilità dell'appello per essersi notificato al procuratore legale dell'appellato e non nel domicilio che piacque a quest'ultimo di rieleggere nell'atto di notifica della sentenza di primo grado, non hanno giuridica consistenza, avuto riguardo a che la facoltà di eleggere un domicilio speciale per certi affari od atti di cui all'art. 19 C. c., si può nei giudizi esercitare precisamente ai termini soltanto dell'art. 134, n. 5, C. p. c., a cui fanno richiamo le disposizioni degli art. 486, 367 e 437 dello stesso Codice.

---

(1) Circa gli elementi da cui può desumersi il carattere dominicale delle decime, veggasi da ultimo Tribunale di Milano 19 novembre 1895 (vol. in corso, p. 496). Il principio che nel dubbio la decima deve presumersi sacramentale non costituisce una presunzione *iuris et de iure*, ma una presunzione *hominis*, che può essere combattuta con presunzioni contrarie. (Cass. di Roma 31 gennaio 1896; vol. in corso, p. 163).

Manca al precetto della motivazione la sentenza che, nel difetto di titoli sull'origine della decima, omette di discutere sulle dichiarazioni contenute in inventari e sulle presunzioni di dominicalità derivanti da contratti di affitto e di enfiteusi. (Cass. di Roma 14 dicembre 1892; vol. III, pag. 649).

Nessun dubbio, come bene osservò la Corte del merito, che per coloro che hanno residenza o domicilio nello Stato sia facoltativo il diritto di elezione di domicilio, poichè in difetto vi si provvede col ritenere il domicilio del procuratore che lo rappresenta; ma una volta esercitata la detta facoltà od anche presunta, ammesso che nei giudizi si contrae, sarebbe strano il ritenere che sia lecito ad una delle parti di mutare a piacimento il suo domicilio, obbligando l'altra parte a seguire gli abusi di detta facoltà, col notificare atti in luoghi diversi per quanto diversi siano i mutamenti che si pretendessero di fare.

E' evidente adunque che se l'appello sotto pena di nullità deve notificarsi al domicilio eletto in primo giudizio, ciò debba del pari avvenire quand'anche nell'atto di notifica della sentenza appellata siasi eletto un domicilio diverso.

Nel primo mezzo dunque il ricorso è infondato, e deve respingersi.

Sugli altri mezzi del ricorso: — Risultando dal sistema di difesa spiegato dalla Mensa vescovile di Novara innanzi la Corte d'appello, che la medesima, in sostegno delle sue ragioni, con conclusione specifica ebbe a dedurre che le decime controverse, indipendentemente dalla figura giuridica dell'istrumento 3 maggio 1854, dovessero per la loro origine riguardarsi prestazione a titolo dominicale, anzichè decime sacramentali, era indispensabile che il magistrato adito esplicasse il suo giudizio col motivare in proposito, costituendo ciò un punto essenziale di questione da per sè stante, ed indipendentemente da ogni altro esame della causa.

Di vero, in sostegno della proposta tesi, la Mensa vescovile, nel porne in rilievo la giuridica consistenza, assumeva che la decima di cui trattasi per essere dovuta al Vescovo e non al parroco, doveva presumersi corrispettivo di antichi diritti feudali, padronali o enfiteutici, poichè il diritto di decimare per l'amministrazione dei sacramenti e pel servizio spirituale passò nelle competenze dei parroci sin da quando le diocesi furono divise in parrocchie.

Si adduceva inoltre che i Vescovi di Novara erano veri feudatari e domini, possidenti beni in tutto il territorio della propria diocesi, di guisachè le decime dovessero presumersi corrispettivo dei beni goduti, riconoscimento del diritto di sovranità stato sempre per l' innanzi esercitato dal Vescovo per tutta la diocesi.

Sostenevasi altresì a corredo delle addotte presunzioni, il fatto proprio delle parti circa il riconoscimento della dominicalità della decima, quando appunto nel relativo diritto erasi contrattato col concederne ad un laico la riscossione, e si era riscattata la decima; e conchiudevasi che ad ogni modo, versandosi in linea di eccezione, spettava al Comune l'onere della prova contraria.

Però la Corte del merito nulla rispose di concreto a escludere cotesta tesi di difesa, contentandosi di asserire che quando trattasi di decima che si corrisponde ai ministri del culto, la presunzione sta sempre per la sacramentalità della decima stessa, incombendo la prova della dominicalità a chi la sostiene.

Ora di fronte alle accennate deduzioni che ponevano in rilievo questioni di fatto e di diritto di una incontrastabile importanza, la motivazione suespressa non risponde nè direttamente, nè implicitamente, di guisachè la Corte venne meno all'obbligo di cui all'art. 360 n. 6 Codice p. c., e la impugnata sentenza deve essere annullata pel numero 2 del seguente art. 361.

Pronunciatosi l'annullamento per intiero della denunciata sentenza per difetto di motivi, ogni altra disamina sul merito di altri mezzi del ricorso riesce inopportuna.

Per questi motivi, cassa la sentenza 22 luglio 1895 della Corte di Torino, e rinvia a quella di Casale, ecc.

Cassazione di Firenze.
23 aprile 1896.

Pres. Cesarini - *Est.* Cianci-Sanseverino

Cimador c. *Congregazione di Carità di Venezia.*

Fondazioni ecclesiastiche — Art. 833 del Codice civile — Legato con onere di culto — Giudizio di fatto — Legato misto di culto e di beneficenza — Celebrazione di messe — Supero delle rendite da erogarsi a vantaggio di Pio ricovero — Assegno per messe da celebrarsi in determinata chiesa parrocchiale — Differenza tra il legato con onere di culto e l'onere meramente tale.

Legato di messe — Eredi del disponente — Parroco — Azione per l'adempimento dell'onere.

L'art. 833 del Codice civile proibisce le fondazioni ecclesiastiche che, investite del possesso de' beni, vengono a sottrarsi al libero movimento del commercio, ma non vieta ai cittadini di disporre dei beni con peso di messe ed altre opere pie, a favore di una persona o di un ente morale, civile od ecclesiastico riconosciuto dallo Stato, se questi oneri non vengono a creare enti autonomi investiti di un esclusivo patrimonio. (1)

Il decidere se un lascito abbia per oggetto la fondazione di una cappellania o di legato pio autonomo, o costituisca invece un legato con onere di culto o un onere meramente tale, è un giudizio di fatto, che sfugge al sindacato del Collegio supremo, qualunque sia stata la denominazione adottata dal testatore. (2)

Il legato è d'indole mista, cioè di beneficenza e di culto, se il testatore ha disposto che, eseguita la celebrazione di messe da lui ordinate, il supero delle rendite, se esiste, sia erogato a vantaggio di un pio ricovero.

Disposto un assegno per messe, sia pure in suffragio dell'anima dei defunti, da celebrarsi in perpetuo in una determinata chiesa parrocchiale, non può dirsi che siasi creata una istituzione di culto vietata dall'art. 833 del Codice civile, servendo quell'assegno ai fini immediati del beneficio parrocchiale, ossia al mantenimento del parroco o dei suoi coadiutori.

La differenza fra il legato con onere di culto e l'onere meramente tale consiste in ciò, che col primo il testatore distacca dal suo patrimonio parte de' beni, destinando tutta o la massima parte della rendita all'esecuzione dell'onere; invece nel secondo caso, essendo lo spirito di liberalità determinato principalmente da considerazioni verso l'erede o il legatario, l'onere solo in piccola parte viene a diminuire l'emolumento della eredità o del legato.

Per l'art. 36 del Codice di proc. civ., gli eredi del disponente ed il parroco nella cui chiesa debbono recitarsi le messe hanno azione per chiedere l'adempimento degli oneri imposti all'ente legatario (3).

Ritenuto che, con atto di ultima volontà, la signora Tramontin lasciava un capitale di lire 10,000 ed una casa sita in Venezia a quel Pio Ricovero de' vecchi, con l'obbligo che fosse istituita una mansioneria per la celebrazione di una messa quotidiana in perpetuo nella chiesa curata di S. Luca da un religioso della stessa parrocchia, retribuito di lire 2 al giorno. Disponeva inoltre: 1° che a tale celebrazione di messe in suffragio delle anime dei defunti, ed *in beneficio del Pio Ricovero*, dovessero impiegarsi i fitti della casa ed i frutti civili del capitale, coll'obbligo dell'ente legatario di erogare le spese necessarie alla conservazione sia del capitale, sia della casa stessa, nelle ottime condizioni in cui era al momento della disposizione testamentaria; 2° che laddove il Pio Istituto avesse trascurato gli obblighi inerenti al legato, gli venisse sostituito l'Ospedale di San Giovanni e Paolo con l'annessa caducità nel caso d'inadempimento di quegli stessi obblighi.

Morta la testatrice, la Congregazione di carità di Venezia provocò il regio assenso e l'accettazione del legato, e quindi convenne in giudizio la erede, signora Giulia Cimador, per la consegna de' cespiti legati in libera ed assoluta proprietà dell'attrice.

Tale dimanda fu pienamente accolta dal Tribunale, e, respinto l'appello della

(1-2) Confr. Cass. di Roma 9 aprile 1894 (vol. V, pag. 57), 18 novembre 1895 (vol. V.) pag. 54), 13 novembre 1895 (vol. VI, pag. 167).

(3) Confr. App. di Venezia 28 ottobre 1890 (vol. II, pag. 364); Cass. di Torino 18 dicembre 1893 (vol. IV, p. 432) e nota relativa.

soccombente Cimador, essa denunciò la sentenza di secondo grado al supremo Collegio per quattro motivi di annullamento.

Considerando che col primo mezzo si deduce la falsa interpretazione dell'articolo 833 del Cod. civ. ed art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, n. 3848, giacchè la Corte di merito respinse la prova peritica con cui s'intendeva dimostrare la finalità della disposizione testamentaria, cioè che il Pio Ricovero dei vecchi non fosse il legatario, ma un *nudus minister alienae voluntatis;* avvegnachè i cespiti legati dovessero adibirsi come patrimonio o dotazione dell'ente da istituirsi.

Considerando che i giudici di merito, mediante la interpretazione del testamento, ritennero invece che la intenzione della disponente non fu quella di creare un nuovo ente morale rivestito di autorità giuridica, come ogni altro ente morale autonomo; onde giudicarono che non gli fosse punto applicabile l'articolo 833 del Codice civile. Cotesto concetto al certo non è erroneo, se pongasi mente che quell'articolo proibisce le fondazioni ecclesiastiche, che, investite del possesso di beni, verrebbero a sottrarsi al libero movimento del commercio; ma non vieta ai cittadini di disporne con peso di messe ed altre opere pie, sia a favore di una persona, sia di un ente morale civile o ecclesiastico, riconosciuto dallo Stato, se questi oneri non vengono a creare enti autonomi investiti di un esclusivo patrimonio. Il che non è men vero giuridicamente, quando il testatore abbia avuto cura di creare un rapporto civilmente obbligatorio, mediante clausole penali di decadenza dalla eredità o dal legato, come appunto fu previsto nel testamento in esame. Sicchè, alla stregua di questi principii di diritto ecclesiastico vigente, il primo motivo del ricorso appare sfornito di solido fondamento.

Considerando che col secondo mezzo la ricorrente si duole della violazione dell'art. 3 delle disposizioni preliminari, e degli art. 1131 e segg. Cod. civ., poichè la stessa testatrice diede alla sua disposizione il titolo di *mansioneria*. Ma anche tale deduzione apparrà inattendibile laddove si rifletta che il decidere se un lascito abbia per oggetto la fondazione di una cappellania, legato pio autonomo, e *mansioneria*, o costituisca invece un legato *con onere di culto* o un *onere meramente tale*, è giudizio di fatto, che sfugge al sindacato del Collegio supremo, giacchè in fondo riducesi alla interpretazione di un atto di ultima volontà. Ciò è vero quando anche nel testamento si trovi l'onere indicato col titolo di *cappellania* od altro ente autonomo; avuto principalmente riguardo che siffatte denominazioni non sono nell'uso ordinario adoperate costantemente in un solo ed unico significato. (Cass. Firenze, 15 giugno 1874; *La Legge*, XV, pag. 5). Di fatto, nel linguaggio comune, a quelle voci è attribuito un duplice significato: l'uno proprio e legale, che designa una formale istituzione autonoma con titolo speciale; l'altro improprio e volgare, adoperato per esprimere un'altra istituzione qualsiasi, avente uno scopo pio con perpetuità, ma che non gode di personalità giuridica; e, mancando quindi di una esistenza propria, va compresa nella più larga categoria de' legati pii con onere o semplici oneri di culto, ben distinti dagli enti autonomi. Ecco perchè giustamente le Corti regolatrici ritengono non basti che un testatore, nel creare un istituto, gli applichi una denominazione, perchè in sostanza debba riguardarsi che l'ente corrisponda alle parole. Sono ben noti sul proposito i dettati della sapienza romana: *non id quod dictum sed id quod actum sequendum est. In contractibus rei veritas potius, quam scriptura respici debet. Potior est quam vox mens dicentis.* Per il che la Corte di merito se si attenne a questi criterii, nello indagare quale fu la *mens dicentis*, e quale fosse la *rei veritas*, al certo non violò, nè pose il diritto su base arbitraria, nel determinare la intelligenza che meglio si acconvenga al testamento.

Considerando che col terzo mezzo si censura la impugnata sentenza di omessa motivazione ai termini dell'art. 517, n. 2,

in relazione agli art. 360 e 361 del Codice di rito, poiché la Corte di merito non tenne conto a sufficienza della eccezione dedotta, che la rendita della casa e del capitale lasciati al Pio Ricovero erano appena bastevoli all'adempimento de' pesi. Ma anche cotesta obbiezione a nulla approda, se pongasi mente che il legato era d'indole *mista*, cioè di beneficenza insieme e di culto. Di fatto se la celebrazione delle messe avesse lasciato qualche supero di rendita, questo sarebbe andato a vantaggio del Pio Ricovero; con che sarebbe stato raggiunto uno dei due scopi voluti dalla testatrice, cioè quello di beneficenza. Ma anche nel caso opposto, cioè della deficienza del reddito a dare quel supero, non sarebbe stato violato l'art. 833, se si guardi che la messa doveva celebrarsi nella chiesa parrocchiale da un sacerdote della stessa parrocchia, e che il legislatore volle da un lato sopprimere gli enti superflui, e conservò dall'altro le chiese curate.

Ora ammesso pure, che la testatrice abbia avuto lo scopo di suffragare l'anima propria o l'anime altrui, ciò nondimeno il modo scelto da lei nel determinare la persona ecclesiastica e la parrocchia come luogo per la celebrazione delle messe, si risolve in uno dei fini essenziali dell'ente parrocchiale. Di fatto, in mancanza d'un numero di messe bastevoli a' bisogni dei fedeli, sarebbe obbligato lo stesso ente a provvedervi; e sotto questo riflesso l'onere in esame, avuto riguardo ai diversi fini della testatrice, rispetto ai due istituti, uno direttamente e l'altro indirettamente contemplati, non può dirsi che avesse creato una istituzione di culto vietata dall'art. 833, mancandole non solo l'autonomia, ma anche lo scopo unico del suffragio delle anime de' defunti. Il parroco ha libere tutte le sue messe, tranne quella domenicale, che deve, giusta i canoni, applicare in suffragio dei parrocchiani (Scaduto, *Diritto ecclesiastico*, vol. I, pag. 705). In virtù dunque del legato Tramontin, il parroco di S. Luca è in diritto di applicare le sue messe libere *ad intentionem* della testatrice e percepirne l'emolumento o la elemosina rispettiva.

Di qui viene che questo assegno, sebbene fatto in suffragio dell'anima dei defunti, serve ai fini immediati del beneficio parrocchiale, ossia al mantenimento del parroco o de' suoi coadiutori, assicurando, non fosse altro, a costoro, invece di stipendi veri e propri, a carico del titolare, la celebrazione della messa con la dovuta retribuzione giornaliera di L. 2. Guardata adunque la obbiettività del legato e il doppio scopo, che la testatrice intese di raggiungere, non errò la Corte di merito nel riassumere intorno alla dedotta eccezione il breve e nel tempo stesso preciso ragionamento, che se pur fosse vera la circostanza che il reddito de' cespiti legati fosse appena bastevole all'adempimento degli oneri, ciò non varrebbe mutare l'essenza del legato. Vero egli è che i giudici di merito sul proposito non aggiunsero a queste considerazioni di diritto, ma a tale deficienza può ben supplire il Supremo Collegio, quando si rifletta che la denunciata sentenza d'altra parte non è priva di analoga motivazione.

Considerando che col quarto mezzo si deduce la violazione dell'articolo 517, n. 2 e n. 6, poiché la Corte, ammesso il legato con onere di culto non discusse nè modificò la dimanda dell'attrice che rappresentava invece un legato *di libera ed assoluta proprietà del Pio Istituto*. Anche questo lamento è infondato. La Corte di merito, come già fu detto, bene osservò che gli articoli 833 e 1075 Codice civile non sono applicabili ai legati pii, che, pur essendo ordinati a perpetuità, costituiscono oneri sul patrimonio di qualche corpo morale, tuttavia sussistente. (C. C. Torino, 10 giugno 1872, *La Giurisprudenza*, 457). Ora a dimostrare come male si regga ad un serio esame questa nuova censura di omessa motivazione e pronuncia contro la denunciata sentenza, appena occorre notare la differenza fra il legato con onere di culto e l'onere meramente tale; col primo il testatore distacca dal suo patrimonio

parte de' beni, destinando tutta o la massima parte della rendita all'esecuzione dell'onere, invece nel secondo caso, siccome lo spirito di liberalità è determinato principalmente da considerazioni verso l'erede o legatario, così l'onere solo in piccola parte viene a diminuire l'emolumento dell'eredità o del legato.

Posto mente a tale differenza si scorge di leggieri che ammesso dalla Corte di merito il legato con lo intendimento precipuo dell'onere di culto, i beni passano in proprietà al Pio Istituto de' Vecchi di Venezia, ma non debbono dall'ente legatario possedersi e godersi principalmente che a quello scopo, in guisa che, ad istanza degl'interessati, la casa può esser sottoposta a vincolo ipotecario ed il capitale può essere investito nella prima forma di legge in rendita scritta sul Debito Pubblico od altrimenti in via amministrativa o giudiziaria assicurato, secondo la pia intenzione della testatrice. Egli è vero bensì che i giudici di merito, nel dispositivo della sentenza, ordinarono la consegna de' beni in *libera ed assoluta proprietà dell'ente legatario.*

Ma questa formola non può intendersi senza porla in accordo con l'intero contenuto della sentenza; e previo tale esame, resta fermo il concetto che la formula stessa de' primi giudici fu mantenuta dalla Corte di merito a determinare soltanto che i fondi legati non dovessero già formare la dotazione di un nuovo ente da istituirsi autonomo, non rivestito di personalità giuridica ed avente una esistenza propria, ma dovessero invece aggiungersi al patrimonio del corpo morale già esistente; per compiere le pie intenzioni della testatrice. Intesa così la denunciata sentenza, non può certamente ferire il diritto della signora Cimador e dei suoi discendenti circa l'obbligo civile del Pio Ricovero de' Vecchi, e per esso della Congregazione di carità di Venezia, circa la celebrazione delle messe, secondo la volontà espressa dalla disponente. Egli è fuori di dubbio su tale argomento che, anche per i legati pii autonomi, soppressi dall'art. 1, n. 6, della legge del 15 agosto 1867, è conservato l'obbligo di adempiere i pesi annessi ai medesimi, sicchè deve prelevarsi la rendita necessaria per tale adempimento, quando i patroni ne svincolano i beni dotalizi (art. 5 della legge) e passano a carico del Fondo pel culto, quando o manchi il patronato laicale o il patrono non li svincoli (legge 7 luglio 1866 art. 28, n. 1) o restano a carico di enti ecclesiastici conservati, i cui legati sono ammessi, quando dai relativi beni non sia distaccata una quota corrispondente agli oneri, giusta le leggi soppressive del 1855-61 per le diverse provincie del Regno, art. 22 ultimo capoverso e 23 della legge piemontese de' 29 maggio 1855; art 17. del Decreto umbro degli 11 dicembre 1860, n. 205; del decreto marchigiano de' 3 gennaio 1861, n. 705, nell'articolo 17 e napolitano 17 febbraio 1861, n. 251, nell'art. 25, seguito dalla legge de' 3 luglio 1870.

Ora in forza del principio di dover procedere armonicamente l'art. 834 del Cod. civ. con le leggi su indicate, egli è certo che non può negarsi alla convenuta Cimador il diritto in base all'art. 36 del Cod. proc. civ. di chiedere l'adempimento degli oneri imposti all'ente legatario; poichè questo diritto per la polizia ecclesiastica tuttavia imperante, è riconosciuto nell'art. 19 dell'ordinanza ministeriale de' 15 settembre 1807 per il Lombardo-Veneto. E generalmente tale azione può essere esercitata non solo dagli eredi della disponente, ma anche dal parroco nella cui chiesa curata di S. Luca debbono recitarsi le messe. Posto ciò, indarno la ricorrente si duole che i giudici di merito abbiano violato l'art. 527 n. 2 e 6 del Cod. proc. civ., sia perchè la motivazione sull'obbligo civile degli oneri è insita nella natura del legato *sub modo* ritenuto nella denunciata sentenza, sia perchè non fu chiesto dalla Corte di merito, con un capo di conclusione speciale, che essa *sub verbo signanter* avesse nel dispositivo consacrato quell'obbligo.

Per questi motivi la Corte rigetta, ecc.

Appello di Roma.

17 aprile 1896.

Pres. MASSAZZA, ff. di P. — *Est.* NATALI.

Fondo pel culto c. *Banco S. Spirito e Galluzzi*

Appello — Giudizi esecutivi — Notifica dell'atto di appello — Consegna al procuratore — Amministrazione dello Stato.
Mano-regia — R. Decreto 21 ottobre 1870 — Notificazione.
Mano-regia — Prova scritta del pagamento — Prescrizione quinquennale — Eccezione inammissibile — Documento da prodursi in Cancelleria — Estratto del campione formato dal ricevitore del registro — Indicazioni necessarie — Mancanza di esse — Nullità della mano-regia.

È valida a senso dell'art. 703 del Codice di procedura civile la notifica dell'atto di appello quando copia di esso sia stata consegnata al procuratore della parte, quantunque l'usciere abbia nella sua relazione detto di aver notificato l'atto alla parte nel domicilio eletto.

L'art. 138, 2° capoverso, del Codice di procedura civile, il quale dispone che per le amministrazioni dello Stato la notificazione deve essere fatta a chi le rappresenta nel luogo dove risiede l'autorità giudiziaria davanti cui è portata la causa, deve intendersi nel senso che si riferisce ai soli giudizi di primo grado.

L'art. 3 del R. Decreto 21 ottobre 1870 nulla ha innovato quanto al diritto della mano-regia e alla forma di procedura, e quindi nei procedimenti di mano-regia non è richiesta la doppia notificazione al procuratore ed alla parte.

Per il paragrafo 1672 del Regolamento gregoriano 10 novembre 1834, non essendo deducibile contro la mano-regia che la prova scritta del pagamento, è esclusa qualsiasi presunzione anche legale, e quindi non è ammissibile la eccezione di prescrizione quinquennale in base all'articolo 2144 del Codice civile (1).

È nulla la intimazione di mano-regia fatta mediante produzione in Cancelleria di estratto di campione creato dal Ricevitore del registro per ordine dell'Intendente di finanza, sprovvisto di ogni indicazione circa il fonte originario del debito, la data del relativo istrumento, e le persone che lo hanno stipulato (2).

Per le disposizioni speciali di legge l'estratto da depositare in Cancelleria deve essere perfetto, in maniera che, rispetto ad esso, anche se una minima parte della somma richiesta non risulti dovuta, la mano-regia è nulla per l'intiero.

Osserva in diritto che il Fondo pel culto eccepisce in via pregiudiziale la nullità dell'atto d'appello, sostenendo:

1° Che doveva essere notificato non al Ricevitore del registro di Veroli, ma all'Intendente di finanza di Roma, da cui quivi è legittimamente rappresentato.

2° Che qualora si ritenesse che quel Ricevitore possa legittimamente rappresentare l'Amministrazione del Fondo culto anche nel giudizio d'appello, sarebbe sempre vero che per l'art. 703 della procedura civile la notificazione doveva essere fatta al procuratore e non alla parte.

3° Che qualora si giudicasse che l'atto fu notificato non alla parte, ma al procuratore, la notificazione, per la sua validità, sarebbesi dovuta fare tanto alla parte quanto al procuratore, in base dei §§ 611 e 1264 del regolamento gregoriano 10 novembre 1834.

In proposito si è considerato che in calce alla copia notificata dell'atto di appello leggesi la seguente relazione dell'usciere: *Ho notificato la presente copia di citazione all'Intendenza di finanza di Roma rappresentante l'Amministrazione del Fondo culto in persona del Ricevitore del registro di Veroli nel domicilio eletto in Frosinone*

(1) La Corte di Cassazione di Roma ritenne (sent. 26 maggio 1893; vol. IV, pag. 315) che nel giudizio di opposizione a mano-regia può sollevarsi l'eccezione di estinzione del debito per pagamento giustificabile con prova scritta, e per *prescrizione*. Ma in quella specie trattavasi della prescrizione ordinaria di trent'anni, e non di semplice prescrizione quinquennale presuntiva.

(2) L'estratto del registro-campione in cui si trovano indicati i nomi dei debitori, il titolo di loro obbligazione, la causa del debito, l'ammontare del medesimo ed il titolo da cui lo stesso debito trae origine, è titolo legittimo da depositarsi nella Cancelleria del Tribunale a base del procedimento privilegiato di mano-regia. Così la Cassazione di Roma colla sentenza 24 marzo 1893, Fondo pel culto c. Degli Azzi (vol. III, pag. 165).

presso lo studio legale del procuratore sig. Nicola avv. De Angelis, consegnandola a quest'ultimo. Questa notificazione soddisfa pienamente al precetto dell'articolo 703 del Codice di procedura civile, per cui è disposto che nei giudizi esecutivi l'atto d'appello si notifica ai procuratori delle parti che hanno interesse contrario alla riforma della sentenza, imperocchè, quantunque l'usciere abbia con una locuzione impropria riferito di avere notificato l'atto alla parte, ossia al Ricevitore demaniale di Veroli, come rappresentante del Fondo pel culto, nel domicilio eletto, pure, in sostanza, copia dello stesso atto fu consegnata personalmente al procuratore della parte stessa, e questo basta per potersi ritenere che sia così rimasto soddisfatto il voto della legge, che è quello che la notizia dell'appello giunga subito al procuratore, il quale, meglio della parte, è in grado di avvisare più prontamente ai mezzi di difesa reputati opportuni nell'interesse del cliente. Una locuzione impropria usata dall'usciere non può invalidare la sostanza dell'atto di notificazione, la quale consiste appunto nel rilasciare copia nelle mani della persona interessata, o di un suo rappresentante o mandatario. Quindi, se l'atto d'appello fu consegnato al procuratore, si è eseguito quando la legge ha voluto: tutto il resto è un sofisma. Nè vale il dire che in ogni caso l'atto di notifica sarebbesi riferito al procuratore del Fondo pel culto in persona del Ricevitore del registro di Veroli, che non lo rappresenta legittimamente in Roma, perchè, a prescindere che in detto atto è pur dichiarata la rappresentanza dell'Intendente di finanza, è sempre vero che la persona citata fu il Fondo pel culto; che nel distretto demaniale di Veroli l'amministrazione è rappresentata dal Ricevitore; che tutti gli atti del giudizio di primo grado furono fatti ad istanza o contro il Fondo pel culto, rappresentato dall'Intendenza di finanza in persona del Ricevitore del registro, e che perciò la rappresentanza di quest'ultimo non può venir meno nel giudizio di appello, il quale altro non è che la continuazione del giudizio di primo grado.

Che se l'art. 138, secondo capoverso, dispone che per le Amministrazioni dello Stato la notificazione deve essere fatta a chi le rappresenta nel luogo in cui risiede l'autorità giudiziaria davanti cui è portata la causa, ciò deve intendersi disposto per i giudizi di primo grado, rimanendo sempre ferma la rappresentanza spiegata avanti i primi giudici. Del resto è notevole che il Fondo culto non attacca la legittima costituzione del giudizio; esso dice che l'Amministrazione non fu citata.

Essa si riferisce soltanto all'atto di notifica della citazione, la quale, come si è detto, fu fatta al procuratore e non alla parte. Non è esatto infine che nella specie, trattandosi di mano regia, sarebbesi dovuto procedere ad una doppia notificazione, e cioè al procuratore ed alla parte. Infatti l'art. 3 del regio decreto 21 ottobre 1870 dispone che nulla è innovato quanto al diritto della mano-regia e alle forme di procedura.

Quindi quel sistema privilegiato lo si applica per tuttociò che concerne la competenza, le forme del procedimento e il suo intrinseco organismo. Tutto il resto ricade sotto l'impero del diritto comune. Ora il procedimento della manoregia, oggi rimasto in vigore, era e continua ad essere regolato con le norme dettate dal Regolamento gregoriano 10 novembre 1834 nella sezione XIX del titolo XVI parte 3ª, e in questa sezione nessuna norma speciale viene stabilita per la notificazione dell'atto di appello. Il paragrafo 1264, invocato dal Fondo pel culto, non è applicabile alla specie, riferendosi alla notificazione delle sentenze che ordinavano la vendita, nel caso di contumacia del debitore, mentre l'altro paragrafo 611 trovasi scritto sotto la sezione VI relativa alle sentenze in ordine alle quali era prescritta la doppia notificazione. Ma dette disposizioni, estranee all'atto di appello, sono d'indole generale e come tali sono state abrogate dal Codice di procedura civile in vigore,

essendo manifesto ch'esse non abbiano alcuna attinenza col Regio decreto 21 ottobre 1870, riflettente la mano-regia, costituente un *gius singolare*. Dunque l'eccezione pregiudiziale di nullità, come infondata, deve respingersi.

Osserva in merito che per il paragrafo 1568 di detto motu-proprio pontificio del 1834 l'intimo della mano-regia deve essere proceduto dalla produzione del titolo o documento nella Cancelleria, e per il successivo paragrafo 1671 l'annullamento o la revoca della mano-regia non potrà ordinarsi che allorquando concorra alcuna delle seguenti circostanze:

1° Se non furono osservate le forme stabilite dai paragrafi 1656 al 1658 e dai paragrafi 1661 al 1663.

2° Se non compete il diritto di procedere con la mano-regia.

3° Se la somma richiesta non sia ancora esigibile.

4° Se il debitore giustifica che la somma stessa fu pagata.

Il successivo paragrafo 1672 dice che la prova del pagamento deve essere scritta e legale, e l'altra paragrafo 1673 soggiunge che in ogni altra eccezione di qualunque specie, benchè ammissibile nei giudizi sommari e privilegiati, compresa quella di compensazione ed ogni altra prova di pagamento, fuori che la prova scritta e legale, non sarà deducibile contro la mano-regia.

In base di queste disposizioni, la sentenza impugnata ha respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale, e ha detto bene, perchè in questo procedimento esecutivo privilegiato, la legge ha escluso tutte quelle eccezioni che non sono espressamente ivi contemplate, tra cui rientra quella di prescrizione. E vi rientra anche sotto un altro punto di vista. La prescrizione quinquennale è meramente presuntiva. L'art. 2144 del Codice civile ha il suo sustrato sulla presunzione di pagamento. Ma il citato paragrafo 1672 esclude ogni presunzione anche legale; esso vuole la prova scritta e legale del pagamento, cioè la prova scritta legalmente precostituita. Quindi la prescrizione non è deducibile. Ma la sentenza impugnata ha respinto anche l'altra eccezione sulla mancanza della produzione del titolo, in base del paragrafo 15 dell'editto Gamberini, 9 luglio 1835, così concepito: *La disposizione del paragrafo 1658 del motu-proprio* (10 novembre 1834), *concernente la produzione del titolo o documento, può essere adempiuta mediante la produzione di un estratto dei preventivi, delle scritture, dei libri e dei registri, sottoscritto dal segretario, dal contabile, o altro impiegato che ne abbia la custodia per officio.* Ora dice la sentenza stessa che l'estratto del campione prodotto in Cancelleria, corrisponde a quello richiesto dalla legge; che il peso del canone gravante i fondi aggiudicati al Credito fondiario risultava dal bando di vendita, in cui leggevasi la seguente condizione: *I fondi si vendono con tutti gli oneri, servitù e pesi che vi sono inerenti, tra i quali l'annuo canone verso l'Amministrazione del Fondo pel culto, in conformità dei certificati catastali esistenti in atti.* Aggiunge la sentenza, che con l'articolo 3 dell'istrumento 8 luglio 1886 i detti fondi furono rivenduti dal Credito fondiario al Galluzzi, nello stato in cui si trovavano, e nel modo stesso con cui erano pervenuti al Credito fondiario, coi diritti e pesi relativi, e che perciò nè l'uno, nè l'altro possono allegare ignoranza della esistenza del canone. Ma gli appellanti combattono questo ragionamento, e formalmente eccepiscono che essi sapeano l'esistenza del canone, di cui però ignoravano la vera natura ed entità, come la ignorano al presente; che in ogni modo, qualora si tratti di un canone enfiteutico, l'azione con cui eglino potrebbero essere tenuti al pagamento del canone sarebbe quella soltanto dell'azione mista *in rem scripta*, come ritenne il Supremo Collegio con la ricordata sentenza 31 agosto 1893, in virtù della quale azione sarebbero tenuti in ragione della sola durata del tempo in cui rispettivamente furono proprietari e possessori dei fondi venduti, e cioè, in quanto al Credito fondiario, dal 30 giugno 1885 all'8 luglio 1886, ed il Gal-

luzzi da quest'ultimo giorno in poi; che essendosi ed essi invece richiesto con la intimazione di mano-regia solidalmente l'intiero ammontare dei crediti arretrati nella somma di L. 4668.72, il documento depositato in Cancelleria non corrisponde al titolo, o all'estratto di esso; nè questo titolo può ritrovarsi nella copia fedele del campione del Ricevitore, da cui non rileverebbesi il credito solidale predetto; che perciò quell'estratto di campione firmato in base delle indicazioni e degli ordini dati dall'Intendente al Ricevitore, altro non esprime che un documento creato dalla parte a proprio comodo ed interesse, mentre in ogni ipotesi il campione avrebbe dovuto contenere la indicazione dei titoli, dei libri o dei registri, già posseduti dall'ente ecclesiastico soppresso, e cioè l'ordine monastico dei cistercensi che dicesi fosse l'originario direttario, titoli, libri e registri di cui oggi il Ricevitore non è il depositario o custode. Questo ragionamento degli appellanti si ravvisa sostanzialmente esatto. Infatti l'art. 15 dell'editto Gamberini, con l'avere dichiarato essere sufficiente la produzione di un estratto delle scritture, dei libri e registri della amministrazione, cui il credito si riferisce, ha certamente inteso di agevolare il procedimento esecutivo privilegiato, spiegando quale doves e essere la forma del documento parificato al titolo, la cui produzione era prescritta dal paragrafo 1658 del ripetuto regolamento. Dalle dette due disposizioni si rilevano due cose, e cioè che l'estratto da prodursi in Cancelleria lo si considera per un equivalente del titolo, e che l'estratto medesimo sia variabile secondo la diversa natura del credito, come si desume dalle parole usate nell'art. 15 dell'editto Gamberini: *Estratto di scritture, preventivi, libri e registri*, affinchè la persona contro cui si procede con la mano-regia possa a colpo d'occhio conoscere il fonte e la natura della propria obbligazione e la quantità precisa del debito.

Ora l'estratto del campione prodotto in Cancelleria dal Ricevitore col riferimento alla sentenza di aggiudicazione 10 giugno 1885, indica che il debito reclamato attinse il suo fondamento al canone gravante i fondi venduti, senza sapersene però, come ammette la sentenza stessa impugnata, il fonte originario, la data del relativo istrumento, e con chi sia stato stipulato. L'estratto inoltre mette in rilievo un debito di canoni arretrati a carico del solo Credito fondiario, e non tiene parola del debito del prof. Galluzzi, non essendovi neppure richiamato l'istrumento di vendita 8 luglio 1886. Questo documento perciò non corrisponde all' estratto richiesto dalla legge, non contenendo per lo meno tutte le indicazioni necessarie ad identificare il titolo, e quindi come documento creato dal Ricevitore per ordine dell'Intendente, senza neppure la custodia e visione del titolo, lo si deve considerare come creato dalla stessa parte nel proprio interesse, e privo di qualsiasi forza probante, giusta la Leg. 7. « Cod. *De probationibus* » ivi: *Exemplo perniciosum est ut ei scripturae credatur, qua unusquisque ad notatione propria sibi debitorem constituit, unde neque Fiscum, neque alium quemlibet ex piis sub notationibus debiti probationem praebere posse oportet.*

In conseguenza è nulla sotto questo punto di vista la intimazione di mano-regia in virtù dei citati paragrafi 1671, n. 1, 1658 del regolamento gregoriano, e 15 dell'editto Gamberini, come ha pur sempre ritenuto la giurisprudenza rotale; che la stessa intimazione inoltre è nulla anche per un altro motivo perentorio. Infatti stando all'estratto del campione la somma per cui si procedette solidalmente in via di mano-regia sarebbe dovuta in base del canone gravante i fondi venduti all'asta, e perciò per l'azione *in rem scripta* che può esercitare il direttario di fondi enfiteutici contro il possessore dei fondi gravati dal canone stesso per ragione soltanto del possesso, e non già per l'azione personale competente al direttario medesimo contro l'enfiteuta e suoi eredi, ciò che è pacifico tra le parti. Se questo è vero, il Credito fondiario e il Galluzzi sareb-

bero tenuti al pagamento del canone in proporzione del tempo in cui hanno rispettivamente posseduto i fondi gravati, e non per l'intiera somma dei canoni, decorsi dal giorno dell'aggiudicazione sino al 30 giugno 1891, e molto meno solidalmente. Sta bene che nel giudizio esecutivo di mano-regia non è lecito disputare del merito, ma si può contendere benissimo se almeno l'estratto del campione contenga tutte le indicazioni necessarie del titolo di credito solidale contro ambedue gl'intimati per l'intiera somma richiesta, qualunque possa essere la natura di questo titolo. Ora si è dimostrato che tutte queste necessarie indicazioni non esistono nel documento prodotto, e che anzi l'estratto del campione sta in contraddizione con la somma domandata. Nè in tale stato di cose la intimazione di mano-regia potrebbe dichiararsi in parte valida e in parte nulla, imperocchè per le disposizioni speciali di legge, che regolano la materia, l'estratto da depositarsi in Cancelleria deve essere perfetto, in maniera che rispetto ad esso, anche se una minima parte della somma richiesta, anche se un solo obulo non risulti dovuto, la mano-regia è nulla per l'intiero. In questo senso quelle leggi furono sempre interpretate dalla giurisprudenza antica e recente, poichè sarebbe enorme che un privilegio concesso a certi enti e corpi morali per agevolare ad essi i mezzi di una facile e pronta riscossione dei crediti dovesse convertirsi in una manifesta ingiustizia a carico di pretesi debitori. Dunque la opposizione deve essere accolta.

Per questi motivi, la Corte ecc.

Appello di Roma

24 marzo 1896.

Pres. Pagano P. P. — *Est.* Natali.

Pagani c. *Lais.*

Edifizi sacri — Leggi di soppressione. Giuspatronato — Formola *per sè e suoi successori* — Vendita e cessione del patronato — Donazione — Giuspatronato gentilizio — Distruzione parziale della Chiesa — Diritto di patronato sulla Chiesa restaurata e riedificata — Proprietà dell'edifizio sacro — Ricostruzione nel pristino stato — Domanda dei patroni — Inattendibilità.

Gli edifizi sacri, fatta eccezione di quelli già appartenenti ad ordini e corporazioni soppressi, non sono colpiti dalle leggi eversive dell'asse ecclesiastico (1).

La formola per sè e suoi successori, *se può attagliarsi al gius-patronato ereditario, viene ordinariamente usata nel caso di giuspatronato familiare e gentilizio.*

Il patronato, come cosa spirituale, è fuori di commercio ed inalienabile, ed è nulla quindi e simoniaca la sua vendita e cessione (2).

La donazione del patronato non è valida se fatta senza il consenso del Vescovo.

Nel giuspatronato gentilizio non è ammessa nè la cessione nè la donazione col consenso dell'autorità ecclesiastica, potendo il patrono attuale, quale usufruttuario ed erede fedecommissario, tenuto a conservarlo per essere poi restituito ai futuri chiamati, privarsi del solo esercizio, sua vita naturale durante, e non mai del diritto.

---

(1) La legge del 7 luglio 1866, dopo aver disposto la soppressione delle corporazioni religiose, la devoluzione dei loro beni al Demanio e la conversione dei beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefizi parrocchiali e alle Chiese ricettizie, dichiara (art. 18) esenti dalla devoluzione e dalla conversione « gli edifizi ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione ». Per l'art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867, la designazione degli edifizi sacri da conservarsi al culto doveva essere fatta con decreto reale da pubblicarsi entro un anno dalla promulgazione della legge, termine poi prorogato sino al 15 agosto 1869 (legge 23 agosto 1868). E secondo l'art. 75 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852, dovevano escludersi dalla vendita gli edifizi che erano conservati al culto. »

Da queste disposizioni si deduce che finchè non sono tolti dalla loro destinazione gli edifizi sacri sono mantenuti al culto; e quand'anche si verifichi in essi la esecuzione degli uffici e funzioni religiose, ciò non importa perdita della loro destinazione, se il mutamento di questa non è avvenuto per fatto e decreto dell'autorità legittima. (Cass. di Roma 24 febbraio 189', Mattei c. Fondo pel culto; vol. II, p. 665).

(2) Confor. App. di Torino 9 luglio 1894, Rosaz e Cugno c. Comune di Exilles (volume V, pag. 81-82).

Se la distruzione della Chiesa è parziale ed attribuibile alla stessa autorità ecclesiastica che ne ha consentito la restaurazione e la parziale riedificazione, il giuspatronato non si perde, mantenendosi senz'altro sulla Chiesa restaurata e riedificata.

Il diritto di patronato non include il dominio dell'edifizio della Chiesa, il quale colla fondazione fu abdicato in perpetuo dal fondatore a favore della Chiesa stessa (1).

Non può domandarsi dai patroni la ricostruzione del tempio nel pristino stato, quando dalla riduzione di esso resti possibile la continuazione dell'esercizio del patronato.

Osserva in diritto che l'assunto e il ragionamento della sentenza appellata sono manifestamente erronei. Infatti le leggi eversive allo scopo di rimettere in commercio una quantità di beni immobilizzati della mano-morta, e per ragioni di alta convenienza politica hanno soppresso gli ordini e corporazioni monastiche; più non riconoscono alcuni enti morali ecclesiastici devolvendone i beni al Demanio, in alcuni casi assoggettandoli a conversione, ed in altri casi restituendoli liberi dal vincolo ecclesiastico alla privata proprietà. Ma non hanno soppresso per modo di regola le chiese particolari, dipendenti dalla ecclesiastica autorità, non hanno devoluto al Demanio in ispecie gli edifizi sacri destinati al culto divino, fatta eccezione sotto certe riserve di quelli appartenenti agli ordini e corporazioni religiose soppressi, come emerge dagli articoli 18 della legge 7 luglio 1866, 6 della legge 15 agosto 1867, e 4 della legge 11 agosto 1870 n. 5784, allegato P., estese alla provincia romana colla successiva legge 19 giugno 1873. E gli edifizi sacri sono stati appunto sottratti alla devoluzione e conversione per un alto rispetto all'esercizio del culto ed al libero esplicamento delle pratiche ed atti religiosi dei ministri della Chiesa cattolica, e dei fedeli, o come singoli o come congregati, ed alla Chiesa universale retta da gerarchia e da interna costituzione, di che fa fede la legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie accordate al Sommo Pontefice per il libero ed indipendente esercizio della potestà spirituale.

Dunque l'edifizio controverso della chiesa di S. Nicola degl'Incoronati non è colpito dalle leggi eversive. Ma questo edifizio è altresì conservato, considerata la Chiesa predetta come istituto ecclesiastico a termini degli art. 3, 433 e 434 del Cod. civ., rappresentato dal capo della basilica laurenziana che n'è la Chiesa matrice.

E per fermo quella Chiesa, vive coll'edifizio, colla dote delle suppellettili ed arredi sacri costituita dal fondatore, e mantenuta dai successivi patroni. Le pratiche religiose vi vengono esercitate da qualche confraternita. Essa non ha rettore, beneficiato o cappellano. Non ha beni di sorta vincolati alla perpetua destinazione del culto. Quindi non si sa comprendere come la sentenza appellata abbia potuto parlare di benefizio, il quale porta seco necessariamente la percezione di frutti, o di rendite di un capitale all'uopo spiritualizzato, di cui le parti non hanno mai parlato, e non si ha traccia negli atti, all'infuori di quello parrocchiale soppresso.

Se non vi sono beni, le cui rendite sieno destinate in perpetuo all'esercizio del culto, e se il subbietto dei diritti, sul quale detta chiesa particolare esplica la sua personalità giuridica consiste soltanto nel sacro edifizio coi relativi arredi e suppellettili, non può essa in alcuna maniera annoverarsi tra gli enti soppressi, e nemmeno tra quelli genericamente contemplati dall'art. 1 n. 6 della citata legge 15 agosto 1867.

In conseguenza è un fuor d'opera intrattenersi a confutare anche gli altri argomenti esposti dal Tribunale in ordine alla pretesa rinuncia del Pagani alla rivendicazione dell'edifizio per omessa domanda di svincolo, ed alla incoerente e contradittoria consolidazione della proprietà di esso nei Lais, tuttociò essendo

(1) Nello stesso senso si consulti lo studio *Il di diritto patronato* ecc., (n. 8 nota 21) pubblicato nel vol. II, p. 539. Sulla proprietà delle Chiese, veggasi lo studio riportato nella dispensa precedente, pag. 393 e la sentenza della Corte d'App. di Cagliari 6 giugno 1896 (pag. 488).

affatto estraneo al tema della controversia.

Osserva nel resto che Paolo Planca quando domandò la erezione della chiesa in parrocchia aveva già *ope legis* il gius patronato *ex fundatione* per averla esso stesso fatta edificare a proprie spese, e perciò il privilegio concesso dalla bolla di Leone X non fece che confermarlo, investendo il privilegio stesso il diritto di presentare il nuovo parroco. Ma intanto la bolla determinò la natura del patronato in familiare e gentilizio, in quanto questa fu la volontà espressa del Planca, il quale non manifestò che il giuspatronato dovesse riprendere la primitiva sua natura di ereditario nel caso che la parrocchia venisse soppressa. Nè la bolla pontificia dice nulla in proposito. Ora, soppressa la parrocchia in seguito della rinuncia emessa nel 1804 allo *jus praesentandi*, accettata dal pontefice col mezzo del cardinal vicario nel 1805, il giuspatronato per tutto il resto concernente il godimento dei diritti onorifici coi pesi relativi rimase quello ch'era prima, e non si trasformò punto in ereditario, come i Lais pretendono per dedurne che l'ultimo investito Angelo Pagani come erede mediato della contessa Maria Teresa fosse nel pieno diritto di cederlo, come lo cedette nel 1874, in nome e per conto proprio. Questa pretesa trasformazione non si desume, nemmeno dall'essersi accettata la detta rinuncia in corrispettivo di alcune obbligazioni assunte dalla rinunciante, *per sè, suoi e successori*, risultanti dal corrispondente istrumento, imperocchè in esso non si tenne parola di questa trasformazione, che la contessa Maria Teresa non avrebbe avuto il diritto di operare in pregiudizio dei futuri chiamati, quando secondo la dottrina canonica niuna utilità ne sarebbe derivata alla chiesa. *Exinde recta interpretatione colligi potest immutari posse jurispatronatus qualitatem semel inditam, quotiescumque interesse ecclesiae videatur* (Berardi in *Jus ecclesiasticum univ.* diss. 4, cap. 2, pag. 28). D'altra parte se la formola, *per sé e suoi successori* poteva talvolta attagliarsi al giuspatronato ereditario, era usata ordinariamente nel caso di giuspatronato familiare e gentilizio. Come pure l'adempimento di certe obbligazioni fu assunto dalla Maria Teresa Planca non già nel nome proprio, ma per *sè e suoi successori*, e cioè come patrona, la quale così veniva ad obbligare tutti i futuri chiamati.

Osserva che, affermata la esistenza del giuspatronato gentilizio, all'investito Angelo Pagani non era consentito di spogliarsene e di cederlo, come fece, al Lais. Egli avrebbe potuto soltanto cederne l'esercizio, sua vita natural durante, e non mai il diritto. La cessione quindi contenuta nell'istrumento 15 settembre 1874 fu nulla per più motivi.

Fu nulla, perchè nel giuspatronato gentilizio il patrono attuale è considerato come un usufruttuario, come un erede fedecommissario tenuto a conservarlo per essere poi restituito ai futuri chiamati. Fu nulla, perchè il patronato essendo un *quid temporale spirituali adnexum, in se sumptum* lo si considera come spirituale, ed era quindi fuori di commercio ed inalienabile (*Conc. trid. cap. 9 sess. 25 de reform. cap. 5, 8 e 17 extra de jurepatronatus*). E la cessione come fu stipulata contiene appunto una rendita mascherata sotto le apparenze di una donazione, e perciò un atto di simonia riprovato dal diritto canonico. Infatti nel precitato istrumento, dopo essersi narrato volersi vendere dal Pagani la casa in piazza Padella, *cogli infradicendi patti e condizioni*, leggesi sotto l'art. 2 la clausola di vendita della stessa casa, ed immediatamente dopo, sotto l'art. 3 la cessione del giuspatronato, che principia colle parole: *unitamente alla vendita della casa suddetta il medesimo signor Pagani cede e trasferisce* ecc., ciò che spiega che nel computo del prezzo della casa fu intenzione dei contraenti di farvi rientrare anche la cessione del giuspatronato in frode alla legge. Questo concetto risulta ancora più chiaro da quattro lettere che Cesidio Ranieri procuratore del Pagani a lui indirizzava sotto le date 12-17-29 agosto

e 3 settembre 1874, anteriori di pochi giorni alla vendita, in cui lo stesso Ranieri lo teneva informato delle pratiche fatte presso la congregazione dei vescovi e regolari per la debita licenza, di difficoltà insorte con Lais in ordine a certi titoli originali relativi forse al giuspatronato, ed al prezzo da determinarsi per la vendita della casa. Nel qual caso dalla dottrina canonica l'atto era reputato simoniaco. *Imo simoniacum etiam crediderim illum, qui in contractu venditionis faciat jurispatronatus mentionem* (BERARDI, *diss. 4, cap. V*). Nulla finalmente era la cessione, perchè quand'anche fosse stata una vera e propria donazione, sarebbe stato indispensabile il consenso del vescovo (cap. *Si laicus de jure patr. in 4°*. BARBOSA, *De off. et potest. Episcopi, alleg. 71 n. 23*). E' vero che detto consenso potea intervenire anche in seguito, ma non lo si può dedurre da certe lettere, da cui emerge che il cardinal vicario avrebbe consentito che si asportassero dalla chiesa di S. Nicola un altare di marmo ed una sacra immagine, imperocchè quel consenso doveva essere espresso secondo la dottrina canonica e la giurisprudenza rotale.

Che a torto i Lais eccepiscono la regola, *quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio*, perchè anche nella ipotesi da essi sostenuta di una valida donazione, la garanzia non sarebbe concessa per l'art. 1077 del codice civile, perchè inoltre trattasi di cessione di giuspatronato personale e non reale, infine perchè i Lais sono intenti a rivendicare quel diritto *nomine proprio*, e non come eredi del loro autore, il di cui fatto non potè mai vincolarli.

Osserva peraltro che i Pagani esagerano le conseguenze del loro diritto. Essi dicono che colla demolizione della chiesa è cessato il patronato, il quale perciò non può ripristinarsi sulla nuova chiesa ricostruita, anche perchè trattasi di un oratorio privato; e, pure ammettendo che il patrono non ha il dominio sulla chiesa e sostenendo invece che il patronato sia una servitù in *re aliena*, concludono per domandare la ricostruzione della chiesa stessa nello stato primiero per potervi esercitare il diritto perduto. Ora è vero che distrutta la chiesa cessa il giuspatronato *cum non entis nullae sint qualitates*, e che il patrono per riacquistarlo dovrebbe riedificarla a sue spese. Ma ciò ha luogo quando la distruzione si verifica *sine spe riaedificazionis*, e *totaliter* (cap. Ad dissolvendum, 13 de De Spons at impub., Fr. si non obtinet, 4. De re judicata) e quando essa avvenga per abbandono, vetustà o forza maggiore, mentre se la distruzione è parziale ed attribuibile alla stessa autorità ecclesiastica che ne ha consentito la restaurazione e la parziale riedificazione, niun dubbio esiste che il giuspatronato non si perde, mantenendosi senz'altro sulla chiesa restaurata e riedificata, nello stesso modo, con cui secondo i sacri canoni sopra questa si trasferiscono i privilegi (ENGEL, in *Jus can. univ. lib. 3 tit. 48, n. 12*). E che la chiesa sia stata restaurata e parzialmente ricostruita col pieno assenso del cardinal vicario è provato colla relativa istanza del Lais, il quale chiedeva di essere autorizzato a ridurre la chiesa di S. Nicola, non che da un certificato del suo segretario, scritto in calce del relativo tipo, che all'uopo gli fu presentato dal medesimo Lais. Ora, *qui per alium facit, per se ipsum facere videtur*.

Non basta. Il capitolo della basilica laurenziana, ossia della chiesa matrice di cui quella di S. Nicola era *filiale* e dipendente, prestò anch'esso il suo consenso per restaurare e superedificare in detta chiesa, e con rescritto pontificio fu autorizzato a ricevere, in atto di ossequio alla chiesa matrice, lire cinquecento dal Lais, il quale li pagò per uso di restauri della basilica. Dunque non può dirsi che la chiesa di S. Nicola fu distrutta *totaliter* e per mero arbitrio dal Lais, e ch'essa più non esista.

La chiesa è rimasta la stessa, restaurata e ridotta sotto la medesima invocazione. Come pure non può ritenersi che quel sacro tempio sia divenuto un oratorio privato, non più rispondente alle esigenze dell'esercizio del diritto di pa-

tronato, il contrario risultando dai preindicati documenti; e la stessa situazione della chiesa in una pubblica via conferma ch'essa è aperta al pubblico e ch'è di sua natura, come lo fu sempre, di uso pubblico. Anzi dalla stessa istanza del Lais si rileva che ridotta la chiesa ad un solo altare, la parte residuale fu destinata ad uso civile, e che il piano di superedificazione dovea servire per uso delle scuole notturne, come per lo innanzi veniva adibito il locale di sagrestia.

Che tuttociò essendo costante in fatto, ne discende in diritto che il giuspatronato di cui godono gli appellanti Pagani rimane integro e conservato sulla chiesa restaurata e ridotta; che il diritto di patronato non include in alcuna maniera in favore dei patroni il dominio dell'edifizio della chiesa, il quale colla fondazione fu abdicato in perpetuo dal fondatore a favore della chiesa stessa, ora rappresentata dall'antistite della chiesa matrice, che n'è la libera ed assoluta proprietaria, e che avea il diritto di disporre di quella parte di diritto sopravanzato dalla riduzione, oggi destinata in usi profani e civili (*Concilio trid.*, *sess. 21*, *cap. 7*, *de reformatione*).

I Pagani in questa sede più non invocano la riserva di dominio espressa da Maria Teresa Planca nell'atto di rinuncia del 1804, e non avrebbero potuto utilmente invocare, non risultando accettata dalla ecclesiastica autorità nel successivo istrumento del 1805, quantunque di essa si facesse menzione in modo *perfunctorio* nella stessa narrativa dello stesso rogito, ed essendo inconciliabile quella riserva cogli obblighi da lei assunti in qualtità di patrona, nè presumendosi che detta autorità rinunciasse alla proprietà spettante alla chiesa.

Il patronato è un diritto meramente onorifico, di preferenza nella chiesa, di iscrivervi il nome e tenervi lo stemma, utile in quanto il patrono può tenervi il sedile e lo scanno, ed oneroso per l'onere che seco porta nel patrono di difendere la chiesa stessa, e di restaurarla, ma questi diritti sono personali, e se i canonisti talvolta li dicono reali, e costituenti una *quaedam species servitutis in re aliena*, ciò lo si deve intendere non già secondo le leggi civili nello stretto senso giuridico del diritto reale, *super qualibet gleba aedifitii*, ma quasi per dimostrare che quel *quid spirituali adnexum* che sta nel patronato quasi *inaeret ecclesiae*, e sia con essa talmente congiunto che non lo si possa intendere senza di essa. Dalle quali cose però non deriva che l'antistite della chiesa non possa ridurne l'edifizio sempre quando resti possibile, come si verifica nella specie attuale, la continuazione dell'esercizio del patronato, senza punto violare il noto principio: *ecclesia non potest immutari, nec alterari sine consensu patroni*. O quanto meno allo stato delle cose non è dimostrato che l'esercizio di quel diritto onorifico, sul quale non ha influenza la maggiore o minore estensione del tempio, sia reso o impossibile, o menomato; dunque non è fondata la domanda di ricostruzione dell'edifizio nel pristino stato, ciò che del resto importerebbe senza necessità la demolizione della chiesa attuale destinata ad uso pubblico, qual'è l'esercizio del culto divino. Di conformità devono respingersi come inutili i mezzi istruttori richiesti dai Pagani in relazione a questo capo di domanda.

Per questi motivi, dichiara ecc.

Appello di Brescia.

21 agosto 1896.

Pres. De Amicis, P. — *Est.* Bonacorsi.

Finanze c. *Opera Zucchi in Monza.*

Tassa di manomorta — Corpo morale — Tassa di favore — Opere pie — Criteri per definirle — Istituto educativo.

*Trattandosi di decidere se un corpo morale abbia i caratteri di un'*Opera pia *per assoggettarlo alla tassa di manomorta di favore, cioè di sole L. 0,50 p. 0/0, non devesi aver riguardo alle leggi sulle istituzioni pubbliche di beneficenza del 3 agosto 1862 e 17 luglio 1890, e alle decisioni e provvedimenti emanati dall'autorità governativa, ma devonsi determinare i caratteri giuridici dell'ente in base alle tavole di fondazione, le sue*

regole, il suo scopo e il suo modo di essere e di estrinsecarsi (1).

Caso in cui un istituto educativo, già costituente onere di corporazione religiosa ora soppressa, non si è ritenuto costituire Opera pia *per gli effetti dell'art.* 3 *della legge sulla tassa di manomorta* (2).

La questione che la Corte è chiamata a risolvere in sede di rinvio si riduce nel vedere se l'Opera Zucchi in Monza, le cui rendite sono per intiero erogate nel mantenere in quella città un ginnasio pareggiato in servizio pubblico, abbia i caratteri di un istituto di carità e beneficenza per godere della tassa di favore della mezza lira per ogni cento, anzichè essere sottoposta alla tassa generale per tutti i corpi morali.

Trattandosi della applicazione di una legge speciale finanziaria, bisogna prescindere dal fare capo, per risolvere l'attuale controversia, alle due leggi 3 agosto 1862 e 17 luglio 1890 sulle Opere pie, le quali non potrebbero servire tutto al più se non come fonti sussidiarie di interpretazione, avvegnachè, se ambedue quelle leggi contengono all'art. 1 la enunciazione degli enti morali da considerarsi quali istituzioni di beneficenza, e ne stabiliscono i caratteri, ciò era premesso dal legislatore in via di proemio all'unico intento di specificare quali sono gli istituti di carità soggetti alle disposizioni amministrative che governano le Opere pie.

Neppure potrebbe la Corte avere riguardo, per la soluzione della vertenza, alle decisioni ed ai provvedimenti sin qui emanati dall'autorità governativa, di cui ai numerosi documenti prodotti in causa dalla parte attrice, in quanto cioè risulta che la prefata autorità, posteriormente al primo R. D. 25 aprile 1868 che costituiva in ente autonomo l'*Opera Zucchi*, abbia creduto di qualificarla siccome *Opera pia*.

Tutte le deliberazioni al riguardo prese nella sede amministrativa rimangono prive di valore nella controversia giudiziaria che si dibatte tra le parti, di fronte al giudicato del supremo Collegio che annullava la sentenza della Corte di Milano (3) che aveva coi primi giudizi disconosciuto la competenza giudiziaria, rinviando la causa per l'esame del merito a questa Corte.

Nessun dubbio adunque che per risolvere la questione così come fu posta a decidersi, debbansi determinare i caratteri giuridici dell'Opera Zucchi di Monza secondo la sua tavola di fondazione, le sue regole, il suo scopo ed il suo modo di essere e di estrinsecarsi.

Anche il patrocinio dell'attrice Opera Zucchi si accorda in tale ordine di idee nel sistema di difesa osservato in questo giudizio di rinvio, ritenendo poter fondare il proprio assunto sulla voluta intenzione del sacerdote Bartolomeo Zucchi di creare una istituzione pubblica di beneficenza, sul possesso di stato che l'Opera Zucchi avrebbe conservato di istituto di beneficenza nel corso dei secoli, ed infine sull'attuale sua destinazione di mantenere nella città di Monza le scuole del corso ginnasiale, le quali, al dire dell'attrice, giovano principalmente alla classe dei non abbienti, che resterebbero altrimenti privi della istruzione classica secondaria. Sul quale proposito importa avvertire che, per quanto risulta dal bilancio consuntivo formato dalla Giunta amministratrice per l'anno 1891, approvato dal Consiglio provinciale scolastico

(1-2) Per l'art. 3 della legge 13 settembre 1874 n. 2078, non basta che l'ente morale abbia il carattere di *Opera pia* per aver diritto alla tassa di favore di cent. 50 per ogni cento lire, ma occorre inoltre che l'amministrazione sia sottoposta alla sorveglianza dell'autorità governativa ed amministrativa, ciò che fa supporre che debba trattarsi di uno degli istituti di pubblica beneficenza contemplati dalla legge 17 luglio 1890. La giurisprudenza ha ritenuto che un seminario pel lascito fatto a favore di chierici poveri non può godere di tale tassa di favore, ma deve assoggettarsi a quella ordinaria del 4 per cento, appunto perchè non può annoverarsi fra le Opere pie di cui alla detta legge del 1890 Trib. di Cosenza 20 dicembre 1893 (vol. IV, p. 467).

(3) Vedi a pag. 342 del vol. V la sentenzo del supremo Consiglio.

di Milano, l'Opera Zucchi di Monza, avente un patrimonio di L. 426,000, godeva della rendita di L. 26,550 comprese L. 1927 ricavate da tasse scolastiche, ed erogava la somma di *L. 15,000* nelle spese per il ginnasio pareggiato appunto in detta città, ponendo il sopravanzo in aumento del suo vistoso patrimonio.

Ciò premesso, non crede la Corte che all'Opera Zucchi possa attribuirsi il carattere di istituto di carità e beneficenza a sensi e per gli effetti dell'art. 3 ultimo capoverso della legge 13 settembre 1874, sia abbiasi riguardo all'atto di fondazione ed alla sua destinazione di istituto educativo conservata dalla sua origine sino al presente, sia debbasi apprezzare il beneficio che presta in oggi al civile consorzio col diffondere l'istruzione classica secondaria.

Col suo testamento 24 agosto 1630 il sac. Zucchi onerò l'Ordine dei Gesuiti, nominato suo erede, del mantenimento di tre maestri di grammatica, d'umanità e retorica che, nel Collegio di Monza, *pubblice et gratis omnibus* insegnassero quelle arti *ut scholares ipsos dictis artibus et bonis ac piis moribus instruant.*

Date ora tutte le circostanze di tempo e di luogo, si potrà sostenere con ragione che fosse intendimento del sac. Zucchi di fondare in Monza uno stabilimento di beneficenza?

La Corte non lo crede.

Si ammette colla rappresentanza dell'Opera Zucchi che anche un istituto educativo possa avere il carattere di Opera pia. Ciò viene dichiarato espressamente dalla vigente legge 17 luglio 1890 (all'art. 1), di conformità all'art. 2 del regolamento ora abrogato del 27 novembre 1862, ma nell'ipotesi che l'arte abbia per fine di procurare l'educazione o la istruzione ai *poveri*, o di giovare in qualsiasi modo al loro miglioramento.

Invano si dice dalla difesa dell'Opera Zucchi che, risalendo ai tempi in cui la istituzione venne fondata, quando nessun governo pensava alla educazione ed alla istruzione dei propri sudditi, torni impossibile negare il carattere di beneficenza ad una fondazione che avea di mira di istruire ed educare *publice et gratis omnes.* Certamente la fondazione fu una segnalata beneficenza per la città di Monza sotto l'aspetto della utilità pubblica, ma manca del requisito voluto dalla legge finanziaria per godere della tassa di favore, di essere cioè creata a beneficio speciale dei poveri. Posta la tesi nei giusti suoi termini, tutta l'argomentazione sarebbe a ritorcersi contro il deducente, avvegnachè, se ai tempi della istituzione Zucchi (1630) dominava sovrana l'ignoranza nelle masse, se la istruzione era un privilegio dei ricchi, male si comprende quale carattere di pubblica beneficenza, nel senso proprio della parola, potesse acquistare una fondazione che non aveva per fine d'istruire ed educare i poveri.

E' cosa di intuitiva evidenza, nè poteva ignorarlo il benemerito testatore, che alle classi povere sarebbero stati inutili gli insegnamenti della grammatica, della umanità e della retorica che dovevano impartire i padri gesuiti, se assai rari fra i non abbienti erano quelli che sapevano leggere e scrivere, e se, dopo tutto, si trattava di insegnamenti che non aprivano la via all'esercizio di verun'arte o mestiere. Sembra più razionale presumere che il sac. Zucchi abbia inteso beneficare la sua città con una istituzione che forniva alle famiglie agiate il modo di fare istruire i figli nelle materie necessarie come avviamento agli studi universitari, nel mentre detta istituzione sarebbe tornata di lustro a Monza, ove, per volontà del sac. Zucchi, doveva aprirsi in via principale un Collegio dai padri gesuiti, notandosi (circostanza questa importante per la questione che si agita) che l'Ordine dei gesuiti era chiamato a raccogliere l'eredità del sacerdote Zucchi, e che la scuola pubblica da tenersi dai tre maestri non era che un onere imposto all'erede medesimo.

Conseguentemente, poichè la sostanza Zucchi fu destinata dal testatore a fondare un collegio per l'educazione della gioventù, volendo giudicare dal fine della stessa istituzione con riguardo alla mente del sac. Zucchi, sarebbe a vedersi se nella fondazione del collegio, imposta al-

l'erede istituito, fossero da ravvisarsi i caratteri di una pubblica istituzione di beneficenza, ciò che nessuno vorrebbe con serietà affermare.

Avvenuta la soppressione delle corporazioni religiose, tutte le sostanze della eredità Zucchi, che nel 1830 erano state concesse in usufrutto ai padri barnabiti, furono consegnate ad una Giunta amministratrice istituita col R. D. 25 aprile 1867, con incarico (all'art. 2 di compiere tutti quegli atti che conducono al conseguimento del fine propostosi dal fondatore, ed alla maggiore prosperità ed allo incremento delle scuole da lui fondate, anche alla conservazione ed al miglioramento del collegio convitto aperto dai Padri barnabiti nella fabbrica dell'Opera stessa.

Per tal modo ebbe origine il *ginnasio*, al quale sono esclusivamente in oggi applicate le rendite dell'Opera Zucchi, ed anche dal fine attuale dell'ente la parte attrice vuole dedurre argomento per attribuirvi il carattere di istituto di carità e beneficenza.

« Non vi può essere dubbio » scrive la difesa dell'Opera Zucchi nella sua prima conclusionale d'appello « che l'istruzione ginnasiale serva mirabilmente ad educare, ad avviare a professioni, arti e mestieri ed a procurare il miglioramento morale ed economico delle masse, le meno agiate comprese. Mediante gli studi ginnasiali si procura l'avviamento a tutte le professioni, dalle maggiori alle minori, da quelle che danno diritto ad un diploma a quelle che non hanno bisogno di diploma... »

Riesce facile scoprire il lato debole delle argomentazioni della parte attrice, che sarebbero appoggiate sopra ipotesi contrarie alla realtà delle cose.

Anzitutto importa notare che il mantenimento delle scuole ginnasiali non sarebbe l'unico scopo dell'Opera Zucchi, giacchè, giusta l'art. 2 R. D. 25 aprile 1867, dalla Giunta amministrativa si dovrebbero compiere *tutti quegli atti che conducono anche alla conservazione ed al miglioramento del collegio convitto aperto dai Padri barnabiti* nella fabbrica dell'Opera stessa.

Da ciò prescindendo pure, non vi ha chi ignori qualmente secondo gli ordinamenti in vigore nello Stato sulla pubblica istruzione, il ginnasio non può servire se non quale istituto necessario per l'avviamento agli studi superiori universitari, che è quanto dire trattarsi di scuola secondaria classica creata specialmente, almeno nei luoghi mancanti di università, a profitto delle classi agiate che siano in grado di sostenere l'onere dell'avviamento dei figli alle professioni per le quali sia richiesto un diploma universitario. Nè vi ha dubbio che la impossibilità per le classi povere di proseguire gli studi, ultimato il corso ginnasiale, dovrebbe sussistere anche pei cittadini di Monza, la quale manca di università, ove a favore dei non abbienti non concorra il sussidio della pubblica beneficenza o di private largizioni. Così stando le cose, osserva la Corte che l'Opera Zucchi avrebbe diritto di reclamare la tassa di favore, nell'applicazione della legge finanziaria, quando avesse per fine di mantenere una scuola professionale, o d'arti e mestieri, od anche se vuolsi un istituto tecnico, essendo risaputo che un diploma di licenza degli studi tecnici può aprire la via all'esercizio di alcune professioni ed al conseguimento di parecchi impieghi, a cui possono quindi aspirare anche giovani appartenenti a povere famiglie. Perciò non trova nè strano, nè contradditorio la Corte che siasi concesso il trattamento di favore portato dal capoverso dell'art. 3 legge 13 settembre 1874 alla istituzione portata dal testamento 28 giugno 1883 del fu cavaliere Alessandro Zucchi diretta a fondare in Monza una scuola di agricoltura pratica, la quale fu eretta in corpo morale con R. D. 15 gennaio 1888 e qualificata *Opera pia*, giacchè si presentano troppo chiari ed evidenti i caratteri della istituzione di pubblica beneficenza in una scuola i cui insegnamenti devono tornare profittevoli a tutte le classi sociali, senza eccezione, cioè tanto ai possessori, quanto ai semplici coltivatori della terra.

Ma ogni ragionamento riesce impossibile a volere dimostrare che la istruzione secondaria classica, come è ordinata attualmente, debba contribuire al miglioramento morale ed economico di giovani i quali, compiuto il corso ginnasiale, per la loro condizione economica siano destinati ad entrare nella officina e negli opifici industriali, nè per verità si comprende come si possa sostenere che la istruzione ginnasiale torni di grande utilità alle classi non abbienti in quanto potrà educare dei buoni scrivani, dei commessi di studio, dei contabili ed agenti di negozio, persone tutte le cui attribuzioni sono estranee agli insegnamenti delle scuole classiche.

Che se da ultimo si rifletta che l'Opera Zucchi non impiega nel mantenere il ginnasio pareggiato tutte le sue rendite, facendo annualmente risparmi di oltre lire 7000 che si portano ad aumento del patrimonio (dal consuntivo 1891 risultano le rendite dell'Opera Zucchi in lire 26,651 e le spese in lire 18,658, e dal preventivo 1892 le rendite in lire 26,350 e le spese in lire 18,871), se si consideri che per essere inscritti al ginnasio Zucchi gli studenti devono pagare le tasse scolastiche come imposte per gli istituti governativi, sarebbe d'uopo disconoscere il significato dei vocaboli e la ragione della legge finanziaria di che trattasi, onde potere attribuire all'Opera Zucchi il carattere di *istituto di carità e beneficenza*.

Dovendo da ultimo deliberare sulle spese di lite, la Corte ha ritenuto siano da dichiararsi compensate tra le parti quelle relative ai precorsi giudizi sulla questione di incompetenza dell'autorità giudiziaria nel riflesso che due conformi sentenze fecero ragione alla parte attrice, mentre non trova motivo, riguardo alle spese dell'attuale giudizio, di declinare dalla regola generale di legge.

Per questi motivi, pronunziando in sede di rinvio in forza di sentenza 11 dicembre 1894 della Corte di cassazione di Roma, sezioni unite, ecc.

Appello di Palermo.

18 aprile 1896

Pres. Gioja, ff. di P. — *Est.* Gajo.
Bensi c. *Moretti.*

Matrimoni di coscienza — Bolla *Satis vobis* di Benedetto XIV — Matrimoni clandestini — Effetti civili.

I matrimoni di coscienza, contratti secondo la Bolla Satis vobis *di Benedetto XIV del 17 settembre 1741, non sono a considerarsi quali matrimoni clandestini* (1).

Essi non producono però effetti civili così rispetto ai genitori che rispetto alla prole (2).

La Corte osserva che, per l' articolo 67 del Codice civ. del 1819, non si poteva nell'ex-regno delle due Sicilie celebrare legittimamente matrimonio, se non in faccia alla Chiesa, secondo le forme prescritte dal Concilio di Trento.

Gli atti dello stato civile erano essenzialmente necessarii, e precedevano la celebrazione del matrimonio, perchè producesse gli effetti civili, tanto riguardo ai coniugi che ai di loro figli.

Siffatte disposizioni specchiavano il diritto pubblico ecclesiastico del tempo, i rapporti esistenti fra la Chiesa e lo Stato, e la confusione dell'istituto civile del matrimonio con il religioso; ma tuttavia segnavano un progresso sul passato, nel quale ogni effetto era attribuito al matrimonio religioso, un avviamento alla completa rivendicazione dei dritti della potestà civile al governo dell'istituto medesimo, considerato quale fondamento della società coniugale, e delle più vaste civiche associazioni.

Adunque matrimonio valido secondo la Chiesa non poteva, come non può aver luogo, se non mercè l' osservanza delle norme del Concilio di Trento. Quel Con-

---

(1-2) Intorno ai matrimoni di *coscienza* ed ai loro effetti, veggasi Cass. di Palermo 25 aprile 1889, Rampolla c. Errante (vol. I., pag. 278) e relativa annotazione. Veggansi pure Cass. di Roma 30 maggio 1891, Palazzone c. Palazzone, e Cass. di Napoli 1° febbraio 1878, ric. Cantasali (vol. II, pag. 292).

cilio prescrisse e dichiarò nulli i matrimoni cosidetti clandestini, già condannati dal Concilio Lateranense, come cagione di scandali, avvegnacchè, essendo di soppiatto ed occultamente celebrati, potevano le parti contrarre impunemente altre nozze.

Questo divieto fu del pari adottato dalla potestà civile, ed anche prima della promulgazione delle leggi del 1819, essa non soltanto li dichiarava privi di ogni effetto, ma severamente li puniva, e poichè in conseguenza delle leggi stesse, quelle penalità rimasero abolite, pure, avendo l'esperienza dimostrato che la sola privazione degli effetti civili stabilita da esse leggi, non era freno sufficiente ad evitare le celebrazioni dei cennati matrimoni, il decreto del 25 settembre 1829 del Re Francesco I soggettò a pena correzionale coloro che li contraevano ed i testimoni scienti.

Se non che la potestà ecclesiastica non avea lasciato in non cale peculiari circostanze, che si opponessero all'adempimento delle formalità prescritte dal Concilio Tridentino, per quanto segnatamente riguardavano la pubblicità delle nozze, specie nel caso in cui gli sposi per diuturna convivenza già fossero notoriamente conosciuti quali legittimi coniugi, ed a ciò provvide, per tale e per ogni altra evenienza, rilasciata opportunamente al prudente apprezzamento del Vescovo, la Bolla *Satis vobis* di Benedetto XIV del 17 settembre 1741.

Codesti matrimoni non si possono celebrare senza la venia preventiva dell'Ordinario, che all'uopo deve destinare il parroco di uno degli sposi, ed han luogo senza la preventiva pubblicazione, devono essere annotati in un registro chiuso e suggellato, che si custodisce nella Curia vescovile, nella quale è conservato altro registro, in cui debbono essere annotati i figli nati dai matrimoni così contratti, sotto la comminatoria di renderli pubblici.

I matrimoni, contratti secondo la cennata Bolla, a differenza dei clandestini, sono validi per la Chiesa, e non andavano soggetti alle pene per quest'ultimi sanzionati tanto dalla legge ecclesiastica che civile. Infatti, nell'ordine civile, il rigore spiegato avverso i matrimoni clandestini era incompatibile con la concessione dell'*exequatur*, che fu fondato dalla bolla stessa nel 31 marzo 1742, con la clausola « salvis tamen majestatis juribus quo ad effectus civiles ejusmodi matrimonii. »

Pertanto, sebbene il matrimonio di coscienza non fosse celebrato con le solennità prescritte dal Concilio Tridentino, non era vietato dalle leggi, che reprimevano i matrimoni clandestini, ed anche per la celebrazione di esso non incorrevano i parroci nelle penalità sanzionate, ove avessero celebrato il matrimonio ecclesiastico senza il preventivo adempimento degli atti dello stato civile.

Quanto ad effetti civili, come ogni altro matrimonio ecclesiastico, che non fosse preceduto dagli atti dello stato civile, non producevane, siccome rilevasi dalla prammatica del 3 marzo 1742, dalla clausola surriportata, con la quale venne concesso l'*exequatur* alla bolla Benedettina, dalle disposizioni del Codice civile del 1819 relative ai matrimoni semplicemente religiosi, ed in modo più esplicito da sovrana risoluzione 30 maggio 1825, la quale ordinò ai Vescovi che, celebrando tali matrimoni, avvertissero gli sposi che i medesimi non ingeneravano effetti civili, e ciò conformemente era stato avanti disposto dal Sovrano al Vescovo di Piazza con rescritto del 3 maggio 1821.

A maggior conferma del premesso, riesce il fatto delle sanatorie accordate dal Re in via di grazia, pel conseguimento degli effetti civili, a coloro che erano uniti in matrimonio secondo la detta bolla (rescritto 12 maggio 1843), dimostrando che, se da un canto riconoscevasi chiesasticamente valido il vincolo, ne veniva però la mancanza di ogni effetto civile, sì in rispetto ai coniugi che alla prole.

Nè ha alcuna importanza che i matrimoni così contratti costituiscono un impedimento dirimente ad un altro connubio, non potendo siffatto ostacolo consi-

derarsi quale effetto civile dei matrimoni stessi, avvegnacchè, per le leggi civili del 1819, dovendosi il matrimonio celebrare dinanzi l' autorità ecclesiastica, l'impedimento presso la stessa spiegava la sua efficacia. Che se nessun effetto civile ingeneravano i matrimoni puramente chiesastici, sotto il regime delle leggi del 1819, a maggior ragione deve ritenersi esserne insuscettivi, dopo che entrò in vigore il Codice imperante, che regola esclusivamente il matrimonio quale istituto civile, lasciando piena facoltà ai contraenti di suggellare la loro unione col vincolo religioso, secondo le loro credenze, qualunque esse fossero.

Per tali motivi, la Corte conferma ecc.

Appello di Palermo.

24 febbraio 1896.

Pres. Majelli, P. P. — *Est.* De Lizza.

Di Giovanni c. *Finanze.*

Demanio — Vendita di beni provenienti dall'asse ecclesiastico — Riscossione del prezzo — Privilegi fiscali — Eredi del compratore — Obbligazione divisibile — Regola *in illiquidis non fit mora* — Interessi moratorii — Interessi compensativi.

Il Demanio, per riscuotere il prezzo della vendita dei beni di provenienza dall' asse ecclesiastico, gode dei medesimi privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

La regola in illiquidis non fit mora *concerne gl'interessi moratorii e non i compensativi.*

Gli eredi non sono tenuti a pregare indivisamente e ciascuno nella totalità il residuo prezzo di un fondo, ma ognuno vi è tenuto soltanto per la sua quota.

Osserva che egli è vero, che l'esecuzione forzata non possa aver luogo che previa la notifica del titolo e sulla copia dello stesso spedita in forma esecutiva; ma questo principio generale non torna punto applicabile al caso nostro, ove si consideri che il Demanio, per riscuotere il prezzo della vendita dei beni di provenienza dall'asse ecclesiastico, gode dei medesimi privilegi fiscali, stabiliti riguardo alla riscossione delle imposte dirette, a norma dell'art. 122 del regolamento per l'esecuzione della legge 15 agosto 1867. Non era perciò necessaria la notifica del verbale di aggiudicazione 6 giugno 1868 e dell' atto posteriore di transazione 13 agosto 1890, e solo bisognava menzionarli nelle ingiunzioni del 6 settembre 1891, intimate ai 12 e 13 di quel mese, formalità che venne adempiuta, e di qui l'infondatezza di quest'altra doglianza, richiedendosi in siffatta materia l'esistenza, e non già la preventiva notificazione, del titolo.

Atteso, in merito, che non regge l'assunto degli appellanti di aver diritto ad estinguere il debito con gl'interessi corrispondenti fra 18 anni computabili dal 23 settembre 1890, giorno dell'approvazione ed esecutorietà del transatto; avvegnacchè, con lo stesso, tranne la riduzione del debito, portato da L. 10845,04 a L. 8485,04, null'altro vi si immutava, per esservi state mantenute tutte le clausole del contratto originario, come lo addimostrano le parole: « ferme ed impregiudicate restando tutte le altre condizioni della vendita », e quindi anche l'obbligo di dovere le rate del prezzo retroattivamente decorrere dal verbale 6 giugno 1868.

Non è conforme a giustizia che i signori La Lumia, dopo aver goduto per così lungo tempo i frutti del fondo Riccobono senza corrisponderne il capitale, nè gl'interessi, ora pretendano altri 18 anni di dilazione per eseguirne il pagamento.

Attesochè neppure merita ascolto la pretesa in linea subordinata dei signori La Lumia, di non essere dovuti interessi sopra la somma residuale di L. 7865,78, o se dovuti, lo erano dall'ingiunzione, o tutto al più dal 23 settembre 1890, in cui divenne esecutiva la transazione del 13 agosto precedente; e ciò in forza delle identiche ragioni di sopra addotte. In effetti, è d'uopo ripeterlo, se l'unico obbiettivo dell'enunciata transazione, mercè cui si pose termine al giudizio, si fu quello di doversi detrarre dal prezzo della vendita il valore del fondo di spettanza di Giuseppe Cataldo, con ciò non s' in-

tese rinunziare, pel tempo già scaduto, ai pattuiti interessi, non esistendo sul proposito alcuna rinunzia, nè espressa, nè tacita, ma, invece, un patto totalmente contrario, quale la riserva, sebbene generica, di restare integre e salve le altre condizioni del contratto.

Nè suffraga l'opporre che essi appellanti prima del 23 settembre 1890 erano impossibilitati, per l'illiquidità del debito, a pagarne gl'interessi alle rispettive scadenze; imperocchè la nota regola - *in illiquidis non fit mora* - concerne gl'interessi moratorii, e non mica i compensativi, dovuti, come nella specie, dal compratore, a mente dell'art. 1509 Cod. civ., a far tempo dal giorno in cui egli si ebbe la consegna dell'immobile, fino all'integrale pagamento, per non essergli lecito di godersi *rem et pretium;* in altri termini, lo acquirente, dopo liquidato il prezzo, ne deve gl' interessi anche pel tratto anteriore, a partire dalla tradizione della cosa vendutagli, se questa produca frutti, o altri proventi (*Omissis*).

Attesoche, essendosi il Tribunale uniformato a questi principii, l' impugnata sentenza merita conferma, meno in quanto si riferisce all'obbligo imposto agli appellanti di pagare indivisamente e ciascuno nella località il residuo prezzo del fondo, mentre eglino vi sono tenuti ognuno per la sua quota, quali eredi del defunto genitore, per non trattarsi, nel riscontro, a senso degli art. 1202 e 1206 succitato Codice civ. di obbligazione indivisibile, sia per la prestazione, che ne costituisce l'oggetto, sia riguardo al modo in cui le parti la considerano, e tanto meno di debito solidale.

Per tali motivi, la Corte conferma etc.

Appello di Catania.

17 giugno 1896.

Pres. ed Est. Palummo, ff. di P.

Toro c. Intendente di finanza di Catania.

Tassa del 30 per cento — Prescrizione quinquennale — Inapplicabilità — Fidecommissari — Pagamento della rendita indeminuta ai cappellani.

La tassa del 30 per cento non è soggetta alla prescrizione quinquennale (1).

Se l'amministrazione dei beni fu tenuta dai fidecommissari, sono dessi, e per loro gli eredi, tenuti al pagamento della tassa del 30 per cento, nulla importando che essi abbiano pagata indeminuta la rendita ai cappellani (2).

Oramai è un *jus receptum*, sorretto dalla lettura e dallo spirito della legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, essere la tassa del 30 per cento dovuta sui beni degli enti soppressi dal giorno della soppressione a quello della presa di possesso al Demanio dello Stato, il quale avendovi diritto a titolo di dominio, spiega la sua azione contro coloro che amministrarono i relativi beni.

La frase comunemente accettata ora è quella che la tassa del 30 per cento rappresenta una prelazione di capitale, e come tale resta sottratta alla prescrizione quinquennale, che colpisce tutto ciò che è pagabile ad anno od a termini periodici più brevi.

Da ciò consegue che se l'amministrazione dei beni fu tenuta nel tempo, cui si riferisce la controversa tassa del 30 per cento, dai fidecommissarii, sono dessi, e per loro gli eredi tenuti al pagamento.

Nè si obbietti che i fidecommissarii pagarono indeminuta la rendita ai cappellani dacchè quando pur fosse codesto provato e non lo è, non esimerebbe gli amministratori dall'obbligo del pagamento verso l'Amministrazione demaniale, che ha con essi soltanto rapporti giuridici.

---

(1) Confor. Cass. di Roma 23 novembre 1894 (vol. V, p. 343); 13 febbraio 1894 (vol. V, p. 214).

(2) Confr. stessa Corte di Catania 23 agosto 1889 (vol. I, p. 346).

Appello di Catania.
9 marzo 1896.

Pres. Ruffo, ff. di P. — *Est.* Belli.

Fondo pel Culto c. *Melfi.*

Riversibilità (diritto di) — A chi competa — Eredi — Successori a titolo particolare — Termine per l'esercizio — Decorrenza.
Fondazione — Scopi di culto e di beneficenza — Scopo prevalente — Erogazione principale delle rendite.
Cappellania soppressa — Fondo pel culto — Riscossione delle rendite — Morte dell'investito.

A differenza del diritto allo svincolo che compete ai patroni, il diritto di riversibilità spetta per legge ai soli eredi, e non ai successori a titolo particolare.

Il termine di cinque anni per l'esercizio di riversibilità non ha principio dal giorno della presa di possesso da parte del Demanio, ma dalla pubblicazione della legge 15 agosto 1867 (1).

Per stabilire se una determinata fondazione sia a scopo di culto od anche di beneficenza, devesi aver riguardo allo scopo principale per il quale va erogata la massima parte della rendita (2).

Perchè il Fondo per il culto abbia diritto di riscuotere le rendite formanti la dotazione di una cappellania soppressa non deve attendere la morte dell'investito.

Osserva in diritto che per ragion logica discutendo prima l'appello incidentale relativo al diritto di riversibilità, come quello che, se sussistesse, assorbirebbe tutta la controversia, non occorre spendere molte considerazioni per dimostrare che il detto gravame non ha fondamento, non perchè non sia stata preveduta e voluta dalla fondatrice Paola Ventura la riversibilità, così come erroneamente disse il Tribunale, ma esclusivamente per ben altre ragioni. Non possono i Melfi sperimentare cotesto diritto, sia perchè ritologicamente la disputa non fu in tal modo contestata con relativo libello, sia perchè, come il diritto allo svincolo compete a patroni, quello di riversibilità spetta per legge ai soli eredi, i quali non sono gli attuali litiganti Melfi successori a titolo particolare, sia finalmente perchè l'esercizio di cotesto diritto è rimasto caducato col decorso del quinquennio. E qui non si dica che il termine dei cinque anni debba aver principio dal giorno della presa di possesso da parte del Demanio, imperocchè ad una tale interpretazione resiste la testuale disposizione dell'art. 4 della legge 15 agosto 1867, in cui è detto che « i diritti succennati (riversibilità e devoluzione) dovranno essere nelle forme legittime e *sotto pena di decadenza*, esercitati entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge. »

Se dunque essi Melfi non hanno diritto alla riversibilità dei beni, molto meno possono aspirare di ritenere i beni pagando la tassa del 30 per 100 sulla rendita, imperocchè cotesta norma è relativa alla rivendica dei benefizi, allo svincolo delle cappellanie e legati pii (3). Il gravame incidentale quindi va respinto.

Osserva che meritevole di accoglimento sarebbe il primo motivo del gravame prodotto dal Fondo pel culto, giacchè la rendita della cappellania non è di sole L. 382.50 ma di L. 408, la quale ultima somma fa parte della pia fondazione divisa in L. 382.50 per celebrazione di messe, e L. 25.50 per cera e servizio.

Per stabilire se una determinata fon-

(1) Contrariamente la Corte di appello di Brescia (sent. 7 ottobre 1889, Finanze c. Congrega di carità di Crema; vol. I, p. 281) ritenne che il termine di cinque anni, trascorso il quale si verifica la decadenza dei diritti di devoluzione e riversibilità. non incomincia a decorrere se non dal giorno in cui si è effettuata la soppressione dell'ente.

(2) In tema di concentramento di lasciti pii aventi scopo di culto e di beneficenza, la IV Sezione del Consiglio di Stato viene generalmente ad un avviso diverso, ritenendo che la parte di rendite destinata alla beneficenza costituisca il patrimonio di una istituzione autonoma concentrabile, senza aver riguardo allo scopo prevalente del lascito. Veggasi da ultimo: decisione 24 gennaio 1896 (dispensa precedente, pag. 515).

(3) Anche i diritti di devoluzione e di riversibilità vanno soggetti alla tassa del 30 per cento. Cass. di Roma 14 aprile 1891, Finanza c. Mastricola (Questa Rivista, I, 783).

dazione sia a scopo di culto od anche di beneficenza, dovendosi aver riguardo alla somma principale, si nota che nella specie le L. 25.50 costituiscono per lo meno una elemosina accessoria alla elemosina principale, e quindi come questa, anche quella deve considerarsi dotazione della cappellania, e tutta compresa nella legge di soppressione. D'altronde i debitori di codesta rendita in L. 408 sarebbero carenti di diritto ad impugnare le ragioni del Fondo pel culto, imperocchè le lire 25.50 o fanno parte della istituzione a scopo di culto e debbono essere incamerate, ovvero costituiscono un legato di beneficenza, ed allora vanno devolute alla Congregazione di carità non potendo mai i debitori esimersi dalla corrisponsione (*omissis*).

Osserva che con ragione si duole col secondo motivo di appello di essersi dai primi giudici ritenuto che la dote dell'ente soppresso dovea riscuotersi dopo la morte dell'investito, imperocchè una tale disposizione è in opposizione dell'art. 3 della legge 15 agosto 1867, la quale stabilisce che gli odierni investiti riceveranno vita durante, dal dì della pubblicazione della stessa, dai patroni, se trattasi di benefizio o cappellanie di patronato laicale, e negli altri casi dal Fondo pel culto, un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, purchè continuino ad adempiere gli obblighi annessi a quegli enti; di tal che la esistenza del cappellano Alfonso Rosso non impedisce al Fondo pel culto di conseguire le rendite, e nella specie il capitale in L. 3825, salvo ad esso investito di chiedere ed ottenere, nei modi di legge e con le detrazioni dalla stessa ordinate, lo assegnamento vitalizio.

Tribunale di Chieti.

15 giugno 1896.

Pres. Fania, ff. di P. — *Est.* Consalvi.

Comune di Miglianico c. Fondo per il culto e Subeconomo dei benefizi vacanti.

Assegni per le abolite decime corrisposti da Comuni — Passaggio a carico del Fondo pel culto nella loro totalità — Domanda di esonero dei Comuni — Non è subordinata al previo accertamento delle rendite beneficiarie.

Investiti dopo l'emanazione della legge 14 luglio 1887 — Articolo 2, prima parte, della detta legge — Si applica soltanto ai detti investiti.

Il passaggio a carico dell'Amministrazione del Fondo per il culto degli assegni corrisposti dai Comuni per le abolite decime, a mente dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1887, concerne la totalità degli assegni medesimi, e non la sola parte che mancasse a raggiungere le annue lire 800, tenuto conto delle altre rendite del beneficio parrocchiale (1).

La domanda di esonero avanzata dai Comuni non può esser quindi subordinata al previo accertamento delle anzidette rendite beneficiarie (2).

La disposizione della prima parte del menzionato articolo 2 della legge riguarda semplicemente coloro che venissero investiti del beneficio dopo l'emanazione: *nulla quindi hanno a che vedere i Comuni col ripetuto accertamento* (3).

Ed ugualmente frustraneo questo risulterebbe in rapporto del parroco che già all'epoca della pubblicazione della legge si trovava legalmente rivestito del beneficio e nel possesso legittimo delle rendite. (4)

Ritenuto in fatto. Con istrumento 9 ottobre 1800 per notar Rossi di Chieti, il Comune di Miglianico si obbligò di corrispondere annualmente all'Arciprete *pro tempore* della parrocchia di S. Michele Arcangelo di quel paese ducati 115

(1-4) 1. Per la risoluzione delle questioni che presenta la causa debbonsi tenere presenti gli art. 1 e 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727.

Coll'articolo 1 furono abolite le decime ed altre prestazioni sotto qualsiasi denominazione, anche quando si trovassero convertite in prestazioni pecuniarie ed in qualunque modo corrisposte ai ministri del culto per l'amministrazione dei sacramenti e per altri servizi religiosi. Col capoverso poi dello stesso articolo 1 si fece una eccezione, in ossequio al principio di doversi rispettare il diritto acquisito da quei ministri del culto, che, alla pubblicazione della legge, si trovassero investiti dei rispettivi benefici ecclesiastici e nel possesso perciò di percepire le decime suddette; e quindi si confermò in essi il diritto alla percezione delle decime

pari a L. 641,75 in surroga delle *decime sacramentali*, quale somma sarebbe stata sempre pagata ai diversi parroci succedutisi, fino a tutto il 1894.

Sopravvenuta la legge 1887, che abolendo le decime sacramentali, esonerava dopo cinque anni dalla pubblicazione i Comuni da qualsiasi assegno che in precedenza si fossero obbligati di corrispondere a tal titolo, facendolo passare a carico del Fondo pel culto, il Comune di Miglianico fin dal 18 maggio 1892 inoltrò domanda all'Amministrazione del Fondo culto, affinchè si accollasse il pagamento del suddetto assegno o congrua a partire dal 22 luglio 1892; ma si ebbe risposta negativa, sostenendosi che l'obbligo del Fondo pel culto era subordinato alla liquidazione delle altre rendite della parrocchia.

---

stesse fino a quando avessero conservato il beneficio, accordandosi ai debitori la sola facoltà di poter commutare le decime in canone fisso.

Coll'articolo 2 si stabilisce che, venendo a mancare, per morte o per altra causa, i beneficiati, quelli successivi, in surroga delle abolite decime, avessero diritto ad un supplemento di lire seimila per le Mense vescovili e di lire ottocento per le parrocchie, da pagarsi dal Fondo pel culto, qualora le altre rendite del beneficio non raggiungessero le somme anzidette.

Con la disposizione contenuta nel 3° capoverso di questo articolo si volle esonerare i Comuni da quelle prestazioni che essi pagassero in surroga delle decime sacramentali, passando il relativo obbligo all'Amministrazione del Fondo pel culto. E poichè questa Amministrazione, all'epoca della pubblicazione della legge, non aveva fondi sufficienti per sopportare quest'onere, nè li avrebbe potuto avere prima di un certo lasso di tempo, per le ragioni che accenneremo in seguito, si disse che i Comuni sarebbero rimasti esonerati dal pagamento degli assegni predetti *dopo cinque anni* dalla pubblicazione di quella legge. Ed infatti con l'articolo 4 della legge 30 giugno 1892, essendo prossimo a scadere il detto termine, si stabilì che nel bilancio del 1892-93 del Fondo per il culto dovevasi stanziare il fondo sufficiente per liberare i Comuni del Regno di quanto pagavano in surrogazione delle abolite decime. Ed in esecuzione di questa disposizione per quel primo anno si stanziarono in bilancio lire *centomila*.

Premessi questi ricordi e questi intendimenti del legislatore, è facile dimostrare come l'Amministrazione del Fondo pel culto abbia, pel proprio inadempimento, costretto ingiustamente il Comune di Miglianico a pagare fino a tutto il 1894 all'arciprete sig. Spinelli (che si trovava nel possesso del beneficio alla pubblicazione della legge 14 luglio 1887) l'annuo assegno di lire 641.75, che dal 1° agosto 1892 si sarebbe dovuto soddisfare dal Fondo per il culto.

2. Che i ducati 151, o lire 641.75, di che parlasi nella convenzione del 1800, siano in surrogazione delle decime sacramentali già abolite con i dispacci 25 luglio e 19 settembre 1772, e che quindi giustamente se ne sia domandato l'esonero dal Comune a mente del ricordato 2° capoverso dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, è cosa che non cade in discussione, perchè è detto espressamente nell'esibito titolo del 1800, e perchè l'Amministrazione del Fondo per il culto l'ha riconosciuto ed accettato con le diverse sue lettere. Così pure è indiscutibile che dai ducati 164, pari a lire 697, che col patto 1° del contratto 1800 il Comune si obbligò di pagare all'arciprete *pro tempore*, si dovessero dedurre ducati 13, pari a lire 55.25, come corrispettivo delle rendite che prima la parrocchia percepiva su i beni detti delle Coste di S. Andrea; e per cui restano netti i ducati 151, o lire 641.75, in surrogazione delle decime.

3. L'Amministrazione del Fondo pel culto riconobbe di doversi sostituire al Comune di Miglianico nel pagamento del detto supplemento di congrua e d'esserne stato il Comune stesso esonerato, per virtù di legge, fin dal 1° agosto 1892 (v. lettera 2 agosto 1893); ma posteriormente ha accampato la pretesa di doversi accollare non le intere lire 641.75 ma quella parte, che, unita alle altre rendite del beneficio, fosse necessaria per completare le 800 lire, limite stabilito nell'art. 2° della legge 14 luglio 1887. E quindi, come conseguenza di questa errata premessa, non avendo saputo o potuto conoscere la consistenza delle altre rendite della parrochia, ha creduto di non adempiere al voto della legge, obbligando così il Comune a fare pagamenti, a cui non era più tenuto.

L'Amministrazione predetta non ha voluto comprendere che la sua pretesa non era proponibile, e tanto meno discutibile, nè in confronto del Comune, nè in quello dell'arciprete signor Spinelli, perchè la disposizione della prima parte dell'art. 2° della legge è dettata esclusivamente per quelli che venissero investiti del beneficio *dopo l'emanazione della legge*. Infatti, il Comune nulla ha a vedere in tale liquidazione, e qualunque ne potesse essere il

Essendo tornate infruttuose le ulteriori pratiche ed avendo il Comune medesimo pagato indebitamente fine a tutto il 1894 la somma di L. 1590,90, con citazione 24 luglio 1895 convenne innanzi questo Tribunale tanto l'Amministrazione generale del Fondo pel culto, quanto quella del Subeconomato Regio della diocesi di Chieti (per la morte dell'ultimo arciprete signor Vincenzo Spinelli, avvenuta nel 18 gennaio 1895), onde sentir dichiarare che l'istante sia rimasto esonerato dal 22 luglio 1892, dall'obbligo di corrispondere la suddetta annua somma di L. 641,75, essendo esso estraneo a qualsiasi disamina di voluta liquidazione delle altre rendite della Parrocchia; ed essere condannati il Fondo pel culto, e sussidiariamente il Regio Subeconomo, a rimborsare al Comune L. 1590,90 per

---

risultato, niuna modificazione o limitazione potrà venirne al suo diritto dell'esonero dal pagamento delle annue L. 641,75. L'unica condizione o limitazione apposta dal legislatore a suo riguardo è che, a potere invocare l'esenzione di fatto, dovessero decorrere cinque anni dalla pubblicazione della legge, cioè che dovesse sostenere il peso dell'annuo supplemento di congrua per soli altri cinque anni.

Or non v'è chi non vegga che, decorso questo termine, l'esecuzione doveva aver luogo di diritto, senza che il Fondo pel culto potesse sollevare pretesa di sorta, nè per ritardare arbitrariamente l'adempimento della sua obbligazione di surrogarsi al Comune, nè per costringere indirettamente questo a pagare, per altri tre anni, un debito che non era più suo.

Ugualmente frustraneo ed inconcludente sarebbe stato l'appuramento della consistenza patrimoniale della parrocchia, in rapporto del parroco od arciprete signor Spinelli, perchè trovandosi questi, all'epoca della pubblicazione della legge 14 luglio 1887, già, e da molti anni, legalmente investito del beneficio e nel possesso legittimo delle rendite, aveva diritto (in virtù del primo capoverso dell'art. 1°) di esigere vita di lui durante, indiminuite e come per lo passato, tutte le rendite. Dunque anche per lui la pretesa del Fondo pel culto si appalesa evidentemente come pretesto diretto a ritardare l'adempimento del proprio obbligo, conciosiachè dallo accertamento delle rendite tutte del beneficio, nè quest'obbligo avrebbe potuto subire modificazione, nè il diritto del beneficiato signor Spinelli avrebbe potuto risentire limitazione. Ed è ciò tanto vero che la sullodata Amministrazione, in un momento di resipiscenza, avendo riconosciuto che di fronte al signor Spinelli l'unica ricerca a fare era quella di sapersi le date della Bolla e del Regio Placet (onde vedere se esse fossero anteriori o posteriori alla legge), tali notizie chiese al Sindaco di Miglianico con l'ufficio del 2 agosto 1893, soggiungendo che *avutele appena, il Fondo pel culto avrebbe messo* A PROPRIO CARICO *il supplemento di congrua sino a quel giorno pagato dal Comune.* Le notizie chieste si mandarono, ma l'Amministrazione del Fondo Culto tornò ad essere sorda ed insistere nella dilatoria e strana sua prima pretesa....

La legge è troppo chiara per esimerci dallo spendere altre parole, onde dimostrare viemmeglio l'assurdità della pretesa avversaria. Se così non fosse diremmo che non vi può essere alcuna connessione tra il *primo* ed il *terzo comma* dell'articolo 2° di detta Legge, per la diversità dei fini e delle ragioni che ebbe di mira il legislatore. Col primo si provvide al modo come, dall'abolizione delle decime, i novelli futuri beneficiati non risentissero serio danno, garantendo loro invece una rendita certa di L. 800 per ora, tenuto conto delle altre rendite conservate, e creando in tal modo speciali rapporti giuridici tra il Fondo culto ed i ministri del culto aventi cura di anime, che venissero investiti dei beneficii dopo la prolazione della legge, e per i quali solamente devesi tener conto delle *altre rendite.* Col terzo s'impose al Fondo pel culto di sostituirsi ai Comuni nel pagamento di quei supplementi di congrua da essi dovuti in sostituzione delle decime precedentemente abolite, dando vita in tal modo a rapporti giuridici tra Comuni e Fondo Culto, escluso qualunque interesse pei parroci, le cui condizioni economiche più o meno floride non debbono influire a detrimento dei Comuni. Il primo comma torna a porre a carico del Fondo pel culto quell'onere già attribuitogli con l'art 28 n. 4 della Legge 7 luglio 1866 n. 3036, e mai adempito: il terzo comma è un riconoscimento ed una conferma dell'obbligo imposto al Fondo pel culto direttamente verso i Comuni con l'art. 28 n. 5 della detta Legge 7 luglio 1866, e gli si diè esecuzione con l'art. 4 della Legge 30 giugno 1892 n. 317, che così si esprime:

« Con la Legge di assestamento del bilancio 1892-93 del Fondo per il culto in *esecuzione dell'art. 2 della Legge 14 luglio 1887 n. 4737*, sarà stanziato il *fondo sufficiente per liberare i Comuni del Regno di quanto pagano in surrogazione delle abolite decime.* »

E per amore di brevità, volendo omettere quanto si disse nelle due Camere e nelle Commissioni sulla ragione di questo articolo, ci limitiamo a riferire le parole della Relazione

egual somma indebitamente pagata dal 22 luglio 1892 a tutto dicembre 1894, con gl'interessi legali e spese.

E portata la causa a discussione, i procuratori delle parti vi han prese le conclusioni di sopra trascritte.

In diritto. Osserva che le domande come sopra inoltrate del Comune di Miglianico contro l'Amministrazione generale del Fondo pel culto presentansi meritevoli di accoglimento.

Che la somma, di cui il Comune ha chiesto il rimborso, fu da lui pagata in surrogazione delle decime sacramentali già abolite con i dispacci 25 luglio e 19 settembre 1772, e che giustamente

---

presentata dal Ministro di Grazia e Giustizia nella seduta del 4 dicembre 1891 alla Camera dei deputati.

« Il cangiamento in meglio avveratosi nelle condizioni economiche del Fondo pel culto ha potuto permettere quello che prima sembrava audace ardimento, una legge cioè che, abolendo tutte le decime sacramentali, le mettesse *a carico del Fondo pel culto.* E questo si è fatto con grande vantaggio delle popolazioni che ne sono liberate, e con utilità non piccola delle *Amministrazioni comunali, perchè in quelle regioni* in cui le *decime erano state abolite con provvedimenti dei cessati Governi e messe a carico dei Comuni del Regno, cotesto onere dal 1° agosto 1892 passa a carico del Fondo per il culto.* »

Ma il Fondo pel culto, come ha trovato comodo a non osservare l'art. 28, n. 4 e 5 della legge surricordata 7 luglio 1866; come ha trascurato e trascura l'osservanza del successivo articolo 35 della medesima legge, con cui gli si fece obbligo di dare ai Comuni (che nulla ebbero) il quarto delle rendite dei beni delle soppresse Corporazioni religiose, a misura che si fossero estinte le pensioni ai religiosi (che sono già quasi tutti scomparsi) così e con uguale arbitrario procedere, cerca, a furia di sofismi, di frustrare nei suoi effetti e nella sua esecuzione la testuale disposizione del ripetuto capoverso 3 dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887 e l'art. 4 della legge 30 giugno 1892.

4. Se è chiaramente dimostrato che il Fondo pel culto doveva fin dal 1° agosto 1892 esonerare il Comune di Miglianico dal pagamento del supplemento di congrua di lire 641.75 e non lo fece, è pur legittima la conseguenza che il Comune istesso debba essere rimborsato di tutto quanto ha indebitamente pagato al parroco signor Spinelli dalla cennata epoca fino a che costui, per morte, non cessò di essere nel possesso legittimo del beneficio.

Ma si dirà: perchè voi Comune dopo il 31 luglio 1892 avete proseguito a pagare il supplemento di congrua al signor Spinelli, una volta che ne eravate stato esonerato dal comma 3 dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887? La risposta è breve. A tutte le leggi, con le quali si sono imposti obblighi al Fondo pel culto verso i Comuni, le Provincie ed i ministri del culto, sono immediatamente susseguite delle ministeriali, che ne hanno o ritardata, od allontanata la esecuzione.

Ed è così che, alla legge del 30 giugno 1892, con cui si dava esecuzione al comma 3° dell'articolo 2° della legge 14 luglio 1887, seguì immediatamente la dilatoria ministeriale del 14 agosto 1892, con cui, prendendosi a *pretesto* che alcuni Comuni avessero tolto dai bilanci non solo gli assegni stanziati a titolo di decime, ma anche quelli relativi a supplemento di congrua (senza riflettere che i supplementi di congrua furono anticamente assegnati appunto in surrogazione delle abolite decime) furono invitati i signori Prefetti a dare istruzioni ai Comuni, perchè non si *permettessero di cancellare dai bilanci gli assegni verso le parrocchie,* fino a quando queste *non si ponessero d'accordo colle Intendenze di finanza, aspettando di essere liberati a tempo debito e con piena cognizione di causa, col rimborso ancora delle somme che avessero potuto erogare precedentemente alla deliberazione che si sarebbe presa.*

Quindi per effetto di questa Ministeriale, ed anche per altra disposizione impartita dal Prefetto della Provincia con l'ufficio del 10 maggio 1894, a seguito di reclamo del beneficiato signor Spinelli, il Comune fu obbligato di pagare fino a che costui non cessò di vivere; conciosiachè non gli riuscì mai, in linea amministrativa, di conseguire nè l'accordo, nè la deliberazione di definitivo esonero, di che parlasi nella surricordata Ministeriale.

Avv. G. Aloè.

Sulla quistione risoluta nella presente sentenza non ancora si era pronunziata la giurisprudenza.

Si consulti lo studio pubblicato in questa Rivista, vol. III, pag. 65 e seg. « *Le Decime — Assegni di congrua in seguito all'abolizione delle decime. Passaggio di essi dai Comuni al Fondo pel culto.* »

(*Nota della Direzione*).

se ne sia domandato l'esonero a mente del 2° capo dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, è cosa che non cade in discussione, perchè è detto espressamente nell'esibito titolo del 1800, e perchè l'Amministrazione del Fondo per il culto l'ha riconosciuto ed accettato con le diverse sue lettere.

Se non che la stessa Amministrazione, a ritardare ancor più l'adempimento dell'obbligazione da essa assunta verso i Comuni per effetto della ricordata legge, si è fatta a dedurre una ragione d'inammissibilità, sostenendo che dovendo il passaggio degli assegni a suo carico aver luogo a mente dell'art. 2 della citata legge, soltanto per quella parte che mancasse a raggiungere le annue lire 800, *tenuto conto delle altre rendite del beneficio parrocchiale*, non fosse il caso di prendere in considerazione le domande avanzate dal Comune, sino a che da questo, dal parroco di Miglianico investito del beneficio e dal subeconomo diocesano, convenuto in causa, non si adempisse all'obbligo di lor carico di fornire le notizie e produrre i necessari documenti per l'accertamento delle rendite prebendali della parrocchia, dietro la revisione, cui essa avrebbe diritto.

Ma siffatta pretesa di fronte al Comune istante non ha fondamento di sorta. La disposizione della prima parte del menzionato art. 2 è dettata esclusivamente per quelli che venissero investiti del beneficio dopo l'*emanazione della legge;* sicchè il Comune nulla ha a vedere in tale accertamento, e, qualunque ne potesse essere il risultato, niuna modificazione o limitazione potrebbe venirne al suo diritto dell'esonero dal pagamento delle annue L. 641,75. Imperocchè l'unica condizione o limitazione apposta dal legislatore a suo riguardo è che, a potere invocare l'esenzione di fatto, dovesse sostenere il peso dell'annuo supplemento di congrua per soli altri cinque anni. Ciò che vuol dire che decorso questo termine, l'esenzione doveva aver luogo di diritto, senza che il Fondo Pel culto potesse sollevare pretese di sorta, nè per ritardare arbitrariamente l'adempimento della sua obbligazione di surrogarsi al Comune, nè per costringere indirettamente questo, come fece con successive ministeriali, a pagare per altri tre anni un debito che non era più suo.

Ugualmente frustraneo sarebbe l'appuramento della consistenza patrimoniale della parrocchia, in rapporto del parroco ed arciprete signor Spinelli, perchè trovandosi questi all'epoca della pubblicazione della legge già e da molti anni legalmente investito del beneficio e nel possesso legittimo delle rendite, aveva diritto in virtù del 1° capoverso dell'art. 1 di esigere, vita di lui durante, indiminuite e come per lo passato tutte le rendite.

Che la sostituzione, di cui al 2° capoverso dell'art. 2 ripetuta legge, vada interpretata nel modo affermato dal Comune istante e non dall'Amministrazione convenuta, viene più chiaramente dimostrato dai motivi che la motivarono - parità di trattamento e disgravio - e dalla locuzione imperativa - rimarrà - usata dal legislatore. La legge 7 luglio 1866, la discussione parlamentare che precedette l'altra del 14 luglio 1887 e la relazione presentata dal Ministero di grazia e giustizia nella seduta del 4 dicembre 1891 alla Camera dei deputati servono di conferma all'ipotesi dall'esonero immediato e completo, *ope legis*, dei Comuni dal pagamento dei supplementi di congrua, cui eran tenuti per l'antica polizia ecclesiastica ed il contemporaneo e corrispondente obbligo assunto in sostituzione dal Fondo pel culto verso gl' investiti all' attuazione della legge.

E che la limitazione della congrua a L. 800 debba riferirsi unicamente ai successori nell'ufficio degli investiti all'epoca della ripetuta legge 14 luglio 1887 e non ai rapporti creati tra l'Amministrazione ed i Comuni, si desume ancora dal confronto del primo col terzo comma dell'art. 2 della legge. Col primo si provvide al modo come dall'abolizione delle decime i novelli futuri beneficiati non risentissero serio danno, garentendo loro invece una rendita certa di L. 800,

per ora, tenuto conto delle altre rendite conservate, creando in tal modo speciali rapporti giuridici tra il Fondo pel culto ed i ministri del culto aventi cura di anime, che venissero investiti dei benefici dopo la prolazione della legge, e per i quali solamente devesi tener conto delle *altre rendite*. Col terzo s'impone al Fondo pel culto di sostituirsi ai Comuni nel pagamento di quei supplementi di congrua da essi dovuti in sostituzione delle decime precedentemente abolite, dando vita in tal modo a rapporti giuridici tra Comuni e Fondo culto, escluso qualunque interesse dei parroci.

Dalle premesse cose discende che il Comune di Miglianico fin dal 1° agosto 1892 acquistò il diritto ad essere esonerato dal Fondo pel culto dal pagamento del supplemento di congrua di L. 641,75, come pure al rimborso di tutto quanto ha indebitamente pagato al parroco Spinelli dalla cennata epoca fino a che costui non cessò, per morte, di essere nel possesso legittimo del beneficio.

Che dovendosi quindi accogliere le sue domande è di necessità porre le spese del giudizio a carico del Fondo pel culto che ne risulta soccombente, non escluse quelle erogate dal subeconomo dei benefici vacanti, la cui chiamata in causa si rese indispensabile di fronte alle pretese della convenuta Amministrazione e davanti al sistema di difesa assunto dal Comune istante.

Che, avuto riguardo all'indole dell'attuale controversia, non stima opportuno il Collegio accordare la chiesta esecuzione provvisoria.

Per siffatte considerazioni, il Tribunale ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 18 settembre 1896.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Schanzer.

Opera pia Mortilla in Modica c. Ministero dell'Interno e Congregazione di carità di Modica.

Opere pie — Esclusione dal concentramento — Rilevanza del patrimonio — Art. 56 lett. a) della legge 17 luglio 1890 — Condizione di fatto dell'istituto al momento del concentramento.

Opere pie dotali — Circostanze non valevoli ad escluderle dal concentramento.

La disposizione dell'art. 56 lett. a della legge 17 luglio 1890, secondo cui sono escluse dal concentramento le opere pie aventi una rendita annua superiore alle lire 5000, guarda alla condizione di fatto dell'istituto nel momento in cui il concentramento avviene.

Ad escludere dal concentramento un'opera pia dotale che non ha un patrimonio rilevante, non sono sufficienti le circostanze che le doti debbano essere ripartite fra le donzelle di due parrocchie, che debbano essere conferite per sorteggio da eseguirsi nelle chiese parrocchiali, che nell'anniversario della morte del fondatore debba celebrarsi una messa a suffragio dell'anima sua (1).

Il marchese Romualdo Orefice, barone di Mortilla, con suo testamento del 1° febbraio 1829, assegnava una rendita annua di once 300, corrispondenti ad un capitale di once 6000, per legati di maritaggi da venti once ciascuno in favore di donzelle orfane e bisognose, affidando l'amministrazione del lascito ai due parroci di S. Pietro e San Giorgio ed al rettore *pro-tempore* del Collegio dei Gesuiti di Modica e, quanto al modo del conferimento delle doti, stabiliva che per metà dovessero conferirsi alle orfane maritande della parrocchia di sopra e per

(1) Confr. la decisione 11 settembre 1896, riferita in seguito. Veggasi pure la decisione 25 aprile 1896 (vol. in corso, pag. 506) e nota.

metà a quelle della parrocchia di sotto, estraendole a sorte nelle rispettive chiese parrocchiali ogni anno nel giorno della sua morte ed in suffragio dell'anima sua.

L'istituzione veniva regolata con uno statuto organico dell'8 maggio 1872 che, mentre fra gli amministratori sostituiva al rettore del cessato Collegio dei Gesuiti un rappresentante del Consiglio comunale, disponeva coll'art. 23 quanto segue:

« I legati saranno assegnati mediante sorteggio che avrà luogo nel giorno 2 febbraio di ogni anno, per una metà fra quelle domiciliate nel perimetro della chiesa parrocchiale di S. Giorgio, e per l'altra metà fra quelle domiciliate nel perimetro della chiesa parrocchiale di S. Pietro.

« Il sorteggio avrà luogo in ambedue le chiese anzidette, colle norme che saranno indicate nel regolamento di amministrazione e di servizio interno. »

Con regio decreto dell'11 novembre 1894 l'istituzione Mortilla fu concentrata nella Congregazione di carità di Modica, e tale provvedimento, notificato agli amministratori nel 25 maggio 1895, viene dai medesimi impugnato con ricorso alla quarta Sezione, sottoscritto, notificato e depositato nelle forme di legge e fondato sui seguenti motivi:

Le opere pie dotali non sono da confondersi con le elemosiniere. Mentre per queste ultime il concentramento è obbligatorio, quelle delle opere pie dotali è sempre facoltativo, e può effettuarsi solo quando ricorrano gli estremi dell'art. 56 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Ora, l'unico fra gli estremi stabiliti dall'art. 56 che potrebbe nella specie ricorrere, è quello relativo alla rendita che non sarebbe superiore a L. 5000. Se non che, mentre secondo il testamento la rendita avrebbe dovuto essere di 300 oncie, uguali a L. 3825, e secondo lo statuto sarebbe di L. 3502,50, invece attualmente ascenderebbe a L. 3992,50, corrispondenti ad un capitale di L. 79850, non comprese L. 4208,90 di fondo di cassa che porterebbe il capitale a complessive L. 84,000 circa. Inoltre sarebbe da tener presente che con deliberazione 28 dicembre 1876 l'opera pia Mortilla destinava gli interessi di L. 12127,24 di avanzi di amministrazione al locale Asilo d'infanzia, e con altra deliberazione 24 maggio 1892 devolveva la somma di L. 900 all'Asilo dei poveri invalidi. Computando gli interessi di queste somme, si avrebbe che l'opera pia destinò a favore di altri istituti più di L. 25,000. Se l'opera pia avesse ritenute queste 25000 lire, avrebbe oggi una rendita superiore alle L. 5000. Ora, sarebbe flagrante ingiustizia non tener conto di questa circostanza, tanto più che l'opera pia si è riservato il diritto di riversibilità della donazione, nel caso che l'Asilo infantile cessasse di funzionare.

E non sarebbe applicabile nel caso neppure l'art. 57 della legge, non potendo l'amministrazione essere nè più semplice nè più economica dell' attuale, la quale costa solo lire 382,14, corrispondenti al 10 per cento circa della rendita annua. Il concentramento quindi riuscirebbe contrario al principale scopo avuto in mira dal legislatore.

In ogni ipotesi poi vi sorebbero condizioni speciali, stabilite per l'erogazione, come il riparto delle doti fra due parrocchie, il sorteggio nelle chiese parrocchiali nell' anniversario della morte del fondatore ed a suffragio dell'anima sua, condizioni e modalità sostanziali in cui ebbe a concretarsi la volontà del testatore, e che basterebbero per rendere necessaria l'applicazione dell'art. 60 della legge.

Per questi motivi, più ampiamente svolti con una memoria aggiunta, gli amministratori ricorrenti domandano la revoca dell'impugnato decreto reale.

Il Ministero dell'Interno, con nota 30 luglio 1895, si oppone all' accoglimento del ricorso, osservando che non può muoversi dubbio sulla legittimità del concentramento, una volta che la rendita attuale dell'opera pia non raggiunge le 5000 lire, e sostenendo, quanto alla quistione di convenienza, che la Congregazione di carità potrà amministrare con

la stessa o con minore spesa dell'amministrazione attuale.

Diritto. Attesochè a fare ostacolo all'applicazione nella specie dell'art. 56 lettera *a*, della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza non vale l'addurre che se l'opera pia Mortilla non avesse alcuni anni addietro ceduto parte delle sue rendite ad altri pii luoghi, essa avrebbe attualmente una rendita annua superiore alle lire 5000. E' chiaro che la citata disposizione di legge, ponendo la regola del centramento delle opere pie dotate di esigua rendita, guarda alla condizione di fatto di tali istituti nel momento in cui il concentramento avviene, ma non si contesta neppure dagli amministratori ricorrenti che attualmente la rendita dell'opera pia è molto inferiore alle 5000 lire.

Attesochè, non può dirsi d'altra parte che ricorra per l'opera pia in parola uno dei casi di eccezione dal concentramento, contemplati dall' art. 60 della predetta legge. Esclusa l'ipotesi della rilevanza del patrimonio, non si trova neppure che l'indole dell'opera pia o il modo con cui esercita la beneficenza richiedano una separata amministrazione. Si tratta in sostanza di un istituto per conferimento di doti che non presenta nulla di particolare, e quelle che la ricorrente chiama modalità sostanziali in cui ebbe a concretarsi la volontà del testatore o sono semplici forme che non influiscono sulla natura intrinseca del lascito, o sono condizioni che possono essere adempiute anche dalla Congregazione di carità. Quanto alle prime, ad esempio, non è certo essenziale per l'adempimento della volontà del testatore che il sorteggio delle doti segua nelle chiese parrocchiali piuttosto che in altro luogo, e quanto alle seconde è ovvio che la Congregazione di carità potrà scupolosamente adempiere tanta alla condizione del riparto delle doti fra le due parrocchie, quanto all'altra del loro sorteggio nel giorno anniversario della morte del testatore; mentre finalmente occorre appena dire che, se colla pia opera di Mortilla intese di giovare all'anima propria, il suo intento sarà raggiunto anche quando all'attuale amministrazione si sostituisca la Congregazione di carità la quale, per l'indole e l'ordinamento suo, potrà più economicamente attuare gli scopi del pio istituto.

Attesochè in difetto di resistenza e di domanda, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Per questi motivi, la Sezione respinge il ricorso ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione 11 settembre 1896.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Schanzer.

Opera Pia Parini in Castel Bolognese c. Ministero dell'Interno e Congregazione di carità di Castel Bolognese.

Opera pia — Enti distinti — Ente di beneficenza — Concentramento — Statuto — Inversione parziale delle rendite — Ente di culto — Amministrazione dei beni — Trasformazione.

Se le rendite di una eredità sono destinate a celebrazione di messe e a distribuzione di doti e di elemosine, si ha, sotto l'apparente unità dell'istituto, la coesistenza d'un ente di beneficenza distinto ed autonomo da quello di culto, quando allo scopo caritativo determinato corrisponda una dotazione determinata e perpetua. (1)

Tale ente di beneficenza non può sottrarsi al concentramento, che colpisce la rendita annua destinata per le elemosine e le doti, e non il capitale corrispondente che forma parte del patrimonio ereditario. (2)

Non può dubitarsi della validità ed efficacia di uno statuto di Opera pia che abbia ordinata una parziale inversione delle rendite senza contraddire allo spirito delle tavole di fondazione.

Un ente di culto, finchè rimane tale, e non si fa luogo al procedimento per la trasformazione, non può essere privato della amministrazione dei propri beni.

Con testamento pubblicato il 14 dicembre 1759, Pier Carlo Parini di Castel Bolognese, dopo aver disposte vari legati, ordinò che al tempo di sua

---

(1-2) Confr. le decisioni 24 gennaio 1896 (volume in corso, pag. 515) e 10 aprile 1896 riferita oltre, pag. 628.

morte si fabbricasse un oratorio ed istituì erede l'anima propria, volendo che tutte le entrate della sua eredità, detratte le spese e venti scudi annui per un sussidio dotale, fossero impiegate a far celebrare messe nel detto oratorio a cura degli esecutori testamentari.

Per la concessione del sussidio dotale il testatore stabilì un diritto di preferenza a favore delle sue discendenti.

La volontà del testatore fu eseguita; ma in processo di tempo gli amministratori aggiunsero alla dotalizia un'altra forma di beneficenza, erogando una parte delle rendite in elemosine ai poveri.

Nel 1889 fu compilato uno statuto organico dell'eredità Pier Carlo Parini, secondo cui gli scopi dell'opera pia sono:

1° Il conferimento della dote di scudi venti, uguali a lire 106.40;

2° La distribuzione di elemosine e sussidii ai poveri della parrocchia di S. Petronio o il concorso in opere di beneficenza per l'annua somma di lire 400;

3° La celebrazione colla rimanente rendita di circa lire 400 di messe ed altre funzioni religiose nell'oratorio.

Se non che, con lettera 4 maggio 1895, la Congregazione di carità di Castel Bolognese informava gli amministratori della opera pia Parini che con regio decreto 7 aprile 1895 ne era stato ordinato il concentramento, e comunicava le considerazioni del relativo parere del Consiglio di Stato, senza per altro trasmettere copia del decreto reale.

Contro questo provvedimento gli amministratori hanno prodotto regolare ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato, deducendo:

1° Che nella specie trattasi non di un istituto di beneficenza, ma di un ente di culto gravato di un onere di beneficenza dotalizia. E questa condizione giuridica non sarebbesi mutata per il fatto che l'opera pia spontaneamente dedicò una parte delle sue rendite anche alla beneficenza elemosiniera, non potendo la trasformazione di un ente compiersi in forza di erogazioni puramente spontanee e precarie, all'infuori di qualsiasi atto di fondazione. E neppure lo statuto organico del 1889 potè, secondo i ricorrenti, togliere all'eredità Parini l'originale carattere di ente di culto, ma tutt'al più potè aggiungerle un nuovo onere di beneficenza. Epperò il concentramento si dice apertamente contrario alla legge.

2° Che supposto anche che in forza dello statuto l'ente siasi, in certo modo, diviso in due, l'uno di beneficenza e l'altro di culto, il concentramento non poteva mai colpire l'ente di culto, avente per dotazione tutta la residua rendita, detratta la dote e le elemosine. Non è vero in fatto che oggi la beneficenza prevalga sul culto, perchè mentre a quella furono assegnate annue L. 506.40, al culto spetta il rimanente della rendita, indeterminata nel suo ammontare, e che può anche superare la somma destinata a beneficenza. E ad ogni modo il criterio della prevalenza sarebbe arbitrario in diritto.

Per questi motivi i ricorrenti conchiudono che voglia la quarta sezione annullare per illegittimità il regio decreto 7 aprile 1895, in quanto concentrò nella Congregazione di carità di Castel Bolognese tutta intera l'opera pia Parini od annullare il decreto stesso in quanto comprese nel detto concentramento la parte di culto dell'opera pia medesima, colla condanna, in ogni caso, della Congregazione di carità nelle spese.

Il Ministero dell'interno, con nota 9 luglio 1895, oppone al ricorso varie considerazioni intese a dimostrare che con la approvazione dello statuto organico del 1889 l'opera pia Parini cambiò parzialmente scopo, e che il suo fine attuale prevalente e la beneficenza, che assorbe la maggior parte delle rendite. Del resto, il concentramento, secondo il Ministero, non toglie che gli obblighi di culto continueranno ad essere adempiuti; fino a che, almeno, non si dimostri nei modi di legge che debbono andar soggetti a trasformazione. E poichè da più di un secolo l'istituto ha funzionato come un unico ente e come tale è dotato di un unico statuto organico, pare al Ministero

che rettamente siasi operato col decretarne il totale concentramento.

Il Ministero quindi conchiude per il rigetto del ricorso, domandando che in qualunque ipotesi si tenga fermo il concentramento per la parte della beneficenza.

Diritto. Attesochè col primo mezzo i ricorrenti deducono che nella specie la beneficenza costituisce un semplice onere dell'ente di culto erede, onere che non poteva andar soggetto a concentramento.

Ma questa deduzione non è attendibile, poichè, nell'apparente unità dell'istituto in parola, è facile scorgere la coesistenza di più enti fra loro distinti per natura e finalità: l'uno di culto per la celebrazione delle messe, gli altri di beneficenza pel conferimento di una dote e per la distribuzione di elemosine, i quali ultimi hanno anch'essi carattere di autonomia, imperocchè allo scopo caritativo determinato corrisponde una dotazione determinata e perpetua.

Attesochè codesto carattere d'autonomia per l'ente dotalizio deriva dalle stesse disposizioni testamentarie e per l'ente elemosiniero dello statuto organico approvato nel 1889. Nè potrebbesi oggi mettere in quistione la piena validità ed efficacia di codesto statuto che, se ordinò una parziale inversione delle rendite dell'oratorio a scopo di elemosine, lo fece senza contraddire allo spirito delle tavole di fondazione, ed anzi a conferma e sanzione di una consuetudine già da molto tempo osservata dagli amministratori che si erano spontaneamente indotti ad erogare annualmente in sussidi ai poveri una parte delle rendite, ritenendole esuberanti per i bisogni dell'oratorio.

Attesochè dunque il concentramento, per quel che riguarda la parte elemosiniera e dotalizia, è legittimato dalle disposizioni degli articoli 54 e 56 lett. *a*) della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, dovendosi tuttavia intendere colpita dal concentramento soltanto la rendita annua di 400 lire per le elemoeine e di 20 scudi per la dote, poichè appunto questa rendita, a carico dell'ente erede, fu assegnata per gli adempimenti degli scopi di beneficenza, e non il capitale corrispondente che forma parte del patrimonio ereditario.

Attesochè all'incontro, il concentramento, esteso a tutto il rimanente della fondazione Parini, non trova giustificazione nella legge, poichè l'ente di culto ha esistenza autonoma e non vi è alcuna disposizione, in forza di cui un ente di culto, fino a tanto cha è e rimane tale, possa essere privato della amministrazione dei propri beni, sulla considerazione che alle funzioni di culto potrebbe provvedere anche la Congregazione di carità. Se concorreranno gli estremi voluti dagli art. 70 e 91 della legge anche il patrimonio dell'ente di culto potrà essere invertito a scopi di beneficenza, ma solo collo speciale provvedimento e coll'osservanza delle forme prescritte per la trasformazione delle opere di culto.

Attesochè in difetto di resistenza non occorre statuizione sulle spese.

Per questi motivi: la Sezione accoglie parzialmente il ricorso, revoca ecc.

Consiglio di Stato.

(Sezione IV).

Decisione del 10 aprile 1896.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Bargoni.

Parroco di San Giuseppe e Cristoforo in Napoli c. *Ministero dell'interno e la Congregazione di carità di Napoli.*

Opere pie — Lascito al parroco *pro tempore* — Conferimento di maritaggi — Onere di culto — Concentramento.

Non va esente dal concentramento il lascito fatto al parroco pro tempore *coll'obbligo del conferimento di maritaggi e con onere di culto* (1).

Non è illegale il concentramento per avere compreso anche l'onere di culto, dovendo il concentramento abbracciare la istituzione come essa esiste (2).

(1-2) Confr. le decisioni della stessa IV Sezione 10 gennaio e 6 marzo 1896 (volume in corso, p. 317-312) e le altre richiamate in nota. Veggasi pure la decisione 24 gennaio 1896,

Attesochè la pia istituzione, della quale il parroco dei SS. Giuseppe e Cristoforo in Napoli vuole annullato il concentramento nella locale Congregazione di carità, consiste in un legato di beneficenza con determinati oneri di culto, all'adempimento dei quali basta poco più di un quinto della rendita netta, derivata dal patrimonio della pia istituzione, mentre gli altri quattro quinti sono devoluti interamente alla costituzione di maritaggi, dell'importo massimo di lire 106.25 e minimo di lire 70 cadauno, da conferirsi a donzelle veramente povere, ed orfane del padre o della madre, con eventuale preferenza alle giovani non orfane, appartenenti alla famiglia della moglie del fondatore Gabriele Patruno.

Attesochè questi, destinando a tale legato la rendita di un casamento in Vico Forno alla Solitaria, n. 13, in Napoli, non trasmetteva la proprietà assoluta di questo casamento all'Ente parrocchiale, ed anzi faceva obbligo al parroco *pro tempore* di presentare ogni anno il relativo conto speciale all'arcivescovo di Napoli, perchè questi lo facesse esaminare dal razionale della mensa arcivescovile, lo che significa che anche nella mente del fondatore il legato non poteva e non doveva confondersi, nè coll'Ente, nè con l'Amministrazione parrocchiale.

Attesochè, dopo queste premesse, è facile scorgere come non reggano i quattro motivi sui quali si fonda il ricorrente per domandare l'annullamento del regio decreto 5 maggio 1895, col quale il lascito Patruno fu concentrato nella Congregazione di carità di Napoli; motivi i quali, insieme riuniti, consistono nella denunciata violazione degli art. 1, 2, 4, 5, 9, 54, 56, 57, 60, 91 e 93 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Attesochè infatti non è detto e non apparisce come e perchè abbiano a ritenersi violati gli art. 1 e 2.

Non è violato l'art. 4, se anche parla di amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati, cui forse vuole alludere il ricorrente, perchè il testatore Patruno, il sovrano decreto 27 gennaio 1852, e lo stesso regio decreto 23 gennaio 1873, dal quale fu il legato stesso eretto in ente morale, hanno data o riconosciuta l'amministrazione al parroco *pro tempore;* imperocchè questo art. 4 non vuole essere considerato isolatamente, ma in relazione alle disposizioni del capo quarto della legge.

Non è violato l'art. 5, perchè il decreto di concentramento non ha proibito, nè poteva proibire, che i corpi locali in detto articolo indicati ammettano, se ed in quanto possa essere del caso, la partecipazione del parroco al conferimento dei maritaggi.

Non è violato, perchè fuori di questione, l'art. 9.

Non è violato l'art. 54, perchè, se fin qui la beneficenza Patruno era esercitata dal rappresentante della parrocchia, cioè di ente non sottoposto a concentramento, il legato stesso non serve ad integrare o completare altra forma di beneficenza, sia per essere il medesimo di per sè stante, sia perchè la parrocchia, se ha potuto essere centro di varie specie di beneficenza, non è per sè stessa, come questo Collegio ha sempre ritenuto e dichiarato, una istituzione di beneficenza. Nè può dirsi inapplicabile l'art. 54 al caso concreto, come se questo rivelasse la mancanza di un'istituzione autonoma di beneficenza; imperocchè tale istituzione, se già non fosse stata nell'intrinseca natura del legato, sarebbe emersa dalla erezione in ente morale, stata fatta col citato regio decreto del 23 gennaio 1873. L'essere stato lo stabile legato dal Patruni inscritto, pel sovrano decreto del 27 gennaio 1852, nella platea della parrocchia, non ha potuto produrre l'effetto

---

riferita a pag. 515. — Sui lasciti fatti al parroco, veggasi la decisione 12 giugno 1893 riferita a pag. 502 e nota ivi.

Sulla concentrabilità d'istituzioni e lasciti dotali, si consultino le decisioni 11 e 18 settembre 1896, riferite di sopra, pag. 621, 623.

che esso venisse a confondersi con le altre proprietà della parrocchia stessa. Molto meno poi può dirsi che qui trattisi, come pretenderebbe il ricorrente, di un onere di beneficenza gravante un lascito o dono, a titolo di proprietà privata, perchè l'atto stesso del fondatore manifestamente lo esclude.

Non è violato l'art. 56, che anzi il legato Patruni, il quale ha in media una rendita netta di lire 2500, riducibile a lire 1973 quando se ne detraggono le lire 527 per gli oneri di culto, entra precisamente nel § *a* di questo art. 56.

Non è violato l'art. 57, essendo in omaggio di esso che venne decretato il concentramento del legato Patruno, il quale ha creato un'istituzione che non può dirsi, a rigore di termini, elemosiniera, ma che, essendo istituzione dotalizia, segue la sorte delle altre congeneri che furono concentrate per effetto appunto degli art. 56 e 57.

Non è violato l'art. 60, il quale parla di eccezioni al concentramento, quando si tratta di istituzioni richiedenti, per tre ordini di considerazioni diverse, una separata amministrazione; eccezioni per altro facoltative e non obbligatorie, e delle quali non si saprebbe vedere l'applicabilità al caso concreto, il quale non presenta rilevanza di patrimonio, non indole differente da quella di tutte le altre piccole istituzioni dotali, non condizioni così speciali di esercizio della beneficenza da non poter essere osservate dalla Congregazione di carità.

E questo dicasi anche relativamente al fatto, che il pio testatore ha stabilito pel conferimento dei maritaggi un eventuale diritto di preferenza a favore delle giovani appartenenti alla famiglia della propria moglie, diritto di preferenza a giudicare del quale ha tutta la competenza anche la Congregazione di carità e l'esistenza del quale non muta il carattere generico della istituzione stata fatta per donzelle veramente povere, orfane dell'uno o dell'altro dei genitori e appartenenti non ad una sola, ma a due distinte parrocchie, quella dei SS. Giuseppe e Cristoforo e quella di S. Liborio.

Al quale proposito potrebbe sorgere perfino il dubbio se il ricorrente non manchi almeno in parte d'interesse ad opporsi al concentramento, dappoichè se la beneficenza riguarda anche un'altra parrocchia che non è la sua, gli oneri poi di culto non riguardano nè quella, nè questa, ma sono istituiti per una terza parrocchia, che è quella di S. Giovanni dei Fiorentini.

Non è violato l'art. 91, il quale parla di opere pie di culto, lasciti e legati di culto, perchè, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, un legato, come quello del Patruno, che destina, come dimostrano le cifre superiormente citate, la massima parte della rendita ad opera pia, e la parte minima, in misura ben precisata, ad opere di culto, non può essere considerato come istituito a scopo di culto con onere di beneficenza accessorio ed eventuale, si bene come istituito a scopo di beneficenza con determinato onere di culto.

Non è violato l'art. 93, dappoichè questo, facendo obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti delle opere pie dotali e delle altre istituzioni di beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti, non ha inteso di rendere siffatta revisione incompatibile col concentramento nei casi in cui questo sia da decretarsi per gli art. 56 e 57 della legge.

Finalmente nessun articolo è stato violato, per avere l'impugnato decreto compreso nel concentramento anche l'onere di culto, dappoichè il concentramento abbraccia l'istituzione quale essa esiste, e per conseguenza l'onere di culto continua a sussistere con essa e come tale avrà sempre il suo completo soddisfacimento.

Per questi motivi, la Sezione respinge il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 10 aprile 1896.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Bentivegna.

Collegio canonicale di Terlizzi
c. *Congregazione di Carità.*

Opere pie — Donazione a Capitolo canonicale — Oneri di messe ed oneri di beneficenza — Concentramento — Pagamento alla Congregazione di carità della rendita destinata alla beneficenza.

Se sul patrimonio donato ad un Capitolo canonicale gravano oneri di messe ed oneri di beneficenza, non fissati su una determinata parte di esso patrimonio, il Capitolo è tenuto, per effetto del concentramento, di pagare annualmente alla Congregazione di carità la rendita destinata dal donatore per la beneficenza (1).

Attesochè il compendio dei beni, ora trasformato in rendita pubblica, donato dal sacerdote Sario, benchè separato dalla massa capitolare, costituisce un patrimonio proprio del Capitolo e su di quello giovavano un determinato onere per celebrazione di messe ed uno di beneficenza elemosiniera, col diritto al Collegio donatario di percepire tutta la rimanenza netta.

Attesochè la parte elemosiniera per la sua entità in L. 425, per la sua perpetuità ed invariabilità, anche, occorrendo, con detrimento del supero in pro dei canonici, e per le speciali cautele onde volle assicurarsene lo adempimento, fa sorgere chiara l' intenzione del donante di costituire sostanzialmente, più che un semplice onere, una vera e propria istituzione caritativa; e perchè come tale possa cadere sotto l'impero della legge 17 luglio 1890, non osterebbe il difetto di una formale costituzione in ente autonomo con susseguente riconoscimento civile, tanto più trattandosi di istituzioni anteriori alla legge del 1862 sulle opere pie.

Attesochè se l' adempimento di quest'onere non è fissato su di una determinata parte del patrimonio donato, anzi tutto lo investe, ciò non altera l'importanza delle premesse considerazioni, nè può impedirne il concentramento, poichè con questo non si intende produrre scissione di patrimonio, il quale resterebbe intero nel dominio e nell'amministrazione dell'ente donatario, ma colpire solo la rendita annua all'uopo destinata, la quale sarebbe annualmente pagata dal Capitolo alla Congregazione di carità, per erogarla, giusta l'art. 61 della legge, secondo le precise modalità di tempo, di persona e natura di sussidi stabilite nell'atto di donazione; con che, senza offendere le norme del diritto civile, verrebbero a raggiungersi i fini che la legge si propone con la misura del concentramento.

Attesochè le modalità suaccennate non sono tali che possano consigliare l'eccezione prevista dall'art. 60.

Attesochè non è fondata l'affermazione dei ricorrenti, cioè che quell' elemosina serve ad integrare e completare altra forma di beneficenza, poichè, secondo la testuale espressione dell'art. 54, l' eccezione ha luogo quando quella derivi o sia esercitatata da altra istituzione di beneficenza non sottoposta a concentramento, come nella specie si intenderebbe se la donazione Sario, invece che al Capitolo, fosse stata fatta in pro d'un ospedale, perchè i sussidi, le cure ed i medicinali a domicilio in favore dei malati poveri, sarebbero un complemento dello scopo spedaliero esercitabile fuori dell'ospedale con mezzi preventivi e suppletivi.

Attesochè l'impugnato decreto reale, nella sua generica dizione, considera il legato Sario nel suo complesso come istituzione elemosiniera, e con tale carattere lo concentra tutto, mentre per la varia natura dell'ente un tale concentramento non è consentito dalla legge, sì per riguardo alle eventuali ricadenze in favore dei canonici, che per riguardo all'onere

(1) Anche questa decisione applica, come si vede, il principio che nelle disposizioni per opere di culto e di beneficenza, si fa luogo al concentramento della parte relativa alla beneficenza, ammettendo la fondazione di due istituzioni autonome. Contr. la decisione 11 settembre 1896, riferita di sopra pag. 623.

di culto, il quale, oltre che conviene lasciare al Capitolo, che meglio della Congregazione può adempiere la condizione prescritta dal donante, di preferire per la celebrazione della messa i sacerdoti più bisognosi, potrebbe essere forse oggetto di trasformazione colle speciali formalità dell'art. 92.

Attesochè per queste considerazioni l'impugnato provvedimento deve essere revocato.

Per questi motivi, la Sezione accetta parzialmente il ricorso; annulla il R. decreto 18 luglio 1895 nella parte che riguarda il concentramento del legato Sario, del quale va concentrata solamente la parte relativa all'elemosina, considerata nell'annua rendita di L. 425, che il Capitolo dovrà pagare alla locale Congregazione di carità, per erogarla nei modi e termini risultanti dall' atto di donazione del sacerdote Sario. ecc.

Consiglio di Stato

(Sez. di grazia e giust.)

Parere del 25 novembre 1895.

Ric. *Fabbricerie della Provincia di Modena.*

Fabbricerie dell'ex Ducato di Modena — Legge 28 luglio 1861 — Abrogazione degli editti 3 maggio 1841 e 18 aprile 1846 — Ingerenza governativa — Obbligo di render annualmente i conti.

La legge del 28 luglio 1861, abrogando gli Editti 8 maggio 1841 e 13 aprile 1846 vigenti nell'ex-Ducato di Modena, fece rivivere le precedenti disposizioni, per le quali le fabbricerie in detto ex-Ducato andavano e vanno sottoposte alla vigilanza governativa, e quindi all'obbligo di rendere annualmente i conti.

(Omissis). La materia delle fabbricerie fu la prima volta regolata dalla Autorità civile nel modenese sotto l'impero napoleonico, col decreto italico del 26 maggio 1807, e su di ciò non cade dubbio alcuno.

Il primo dubbio è, se questo decreto o meglio queste istruzioni sieno state revocate dopo che fu restaurato nel trono Francesco IV, poichè con parecchi editti del 28 agosto 1814 il detto Sovrano dichiarò di volere abrogare in genere la legislazione precedente *straniera*, come egli diceva, *ai costumi dei sudditi e contraria in alcune parti al pubblico interesse dello Stato, ed al benessere delle private famiglie*, ma specialmente non noverò fra le disposizioni abrogate quelle sulle fabbricerie (n. 103).

Comunque sia, questo è notevole: che poco dopo, cioè nel novembre 1814, il Governatore di Modena, a nome del Sovrano, dette disposizioni sulle fabbricerie, e dichiarò che annualmente le fabbricerie dovevano rendere i conti al Governo. Tale atto dimostrerebbe che la precedente legislazione non sia ritenuta abrogata; ma ad ogni modo vale per sè stesso a costituire la norma legislativa, secondo cui, dal 1814 in poi, fu regolata l'ingerenza governativa sulle fabbricerie. E che questa ingerenza fosse effettivamente esercitata risulta indubbiamente, oltre che da molte altre prove, dalla disposizione del governo provinciale di Modena del 5 gennaio 1832 e dalla relativa circolare, con le quali fu stabilito che la tutela fosse esercitata dall'Intendenza generale dei beni camerali ed ecclesiastici (all. I. C.). Questo stato di cose, che non è impugnato o almeno è passato sotto silenzio dai parroci, durò inalterabile fino al 1841, quando, in seguito alle trattative col Pontefice per regolare specialmente la materia della disciplina del foro ecclesiastico, fu emanato l'Editto dell'8 maggio 1841, che fra l'altro istituì in ogni diocesi una commissione composta di due canonici e di un procuratore regio, presieduta dal Vescovo per erogare le rendite dei beneficii vacanti, e sorvegliare anche l'amministrazione dei benefici.

In seguito a tale Editto sorse, e non si sa in verità con quale fondamento, il dubbio se anche le fabbricerie dovessero reputarsi soggette a tale disposizione.

Il dubbio fu sottoposto anche al Pontefice, che lo risolvette negativamente, e dette occasione, insieme ad altre questioni, ad una missione presso la Santa Sede del marchese Jacoli, i documenti della quale missione estratti dall'archivio di Stato hanno servito a chiarire l'origine dell'Editto di Francesco V, in data 13

aprile 1816, che ora si tratta di esaminare;

Con questo Editto infatti, che detta varie disposizioni sull'amministrazione dei beni ecclesiastici, si stabilì quanto alle fabbricerie testualmente così:

« I beni qualunque dei seminarii, delle fabbricerie... continuano, rispetto alla amministrazione, ad essere regolati come per lo addietro; ma rispetto alle contrattazioni concernenti le proprietà immobiliari ecc., dipendono dalla giurisdizione della Commissione diocesana ».

Le parole di questo articolo sono troppo chiare per poter dar luogo a dubbi. Con esse si manteneva inalterato lo stato di fatto e di diritto precedente alla amministrazione delle fabbricerie, stato di fatto e di diritto che, come si è veduto, era quello di sottomissione alla vigilanza governativa, e solamente per alcuni atti si dava competenza alla Commissione diocesana;

Che bene a ragione, pertanto, il mentovato Editto non è stato reputato abrogatorio delle precedenti disposizioni, come sostengono i parroci, mentre invece esplicitamente le conferma, e ben a ragione nella sentenza della Corte d'appello di Modena del 26 novembre 1891 fu dichiarato che questi Editti nulla avevano a che fare con le fabbricerie, *e che l'inciso contenuto nell'Editto del 1846 parla eloquentemente* per dimostrare che le disposizioni legislative precedenti sulle fabbricerie restarono inalterate, sia che vogliano ritenersi ancora in vigore quelle del 1807, sia le altre posteriori del 1814;

Che dopo l'editto del 1846 nessun'altra disposizione si rinviene in proposito, e bisogna giungere fino alla legge del 28 luglio 1861, la quale, come si è già notato, abrogò con un unico articolo i mentovati Editti del 1841 e 1846, senz'aggiungere che erano richiamati in vigore le precedenti disposizioni;

Che dalle cose esposte risulta chiaramente come non regga in alcun modo l'assunto dei parroci, che cioè abrogati gli Editti del 1841 e 1846, non essendovi alcun'altra norma legislativa intorno alle fabbricerie, debbasi ricorrere al diritto canonico vigente prima della legislazione italica;

Che non regge in primo luogo tale assunto, perchè, come si è osservato, l'Editto del 41 non conteneva alcun che riguardante le fabbricerie, e quello del 46 si limitava a dichiarare che le fabbricerie continuassero ad essere amministrate come per lo addietro, salvo alcuni atti. La legge del 61 pertanto, abrogando gli editti del 1841 e del 1846, non abrogò nulla che si riferisce alle fabbricerie, perchè queste non erano regolate da quegli Editti, ma da altre precedenti norme e disposizioni;

Che, quand'anche, per strana ipotesi, dovesse ritenersi che quegli Editti riguardassero le fabbricerie, ed innovassero la legislazione precedente, nemmeno reggerebbe l'assunto, poichè abrogati i mentovati Editti con la legge del 1861, tornò a rivivere lo stato di fatto e di diritto immediatamente precedente; e questo stato di fatto e di diritto, come si è dimostrato, dal 1814 fino al 1841 fu costantemente e senz'alcun dubbio quello di soggezione all'autorità civile;

Che quale che sia il valore degli Editti del 41 e del 46 e della legge abrogatoria del 1861, non vi è modo alcuno di seguire i parroci nel salto che essi vogliono fare di tutto il periodo che corre dal 1807 fino al 1814, e non si comprende perchè, messi da parte gli editti del 41 e del 46, debba risalirsi al secolo scorso, ed al diritto canonico, per rinvenire le consuetudini e le norme in base alle quali le fabbricerie erano regolate nella Provincia di Modena, mentre vi sono in tempo più prossimo esplicite e chiare disposizioni mai abrogate;

Che l'unico argomento che ha l'apparenza di una certa importanza è quello relativo al fatto che, come è dimostrato anche dai documenti dell'archivio di Stato, dal 1841 in poi effettivamente la sorveglianza e l'ingerenza governativa non furono più esercitate; ma a parte pure ogni considerazione del niun valore giuridico di tale desuetudine, è da notare che essa si riferisce al periodo posteriore agli Editti del 41 e del 46, che furono

poi abrogati, non al periodo precedente, durante il quale la tutela fu regolarmente esercitata. Ora noi abbiamo veduto che, con l'abrogazione di quegli editti, debbono reputarsi richiamati in vita le regole precedenti al 1841, e però non ha più alcuna importanza l'esaminare quale sia stata la pratica posteriore al 46, quando si ha notizia di quella anteriore e relativa alla legislazione conservata;

Che da ultimo non è inopportuno notare come non sia ammessibile che il legislatore del 1861 abbia voluto abrogare le disposizioni vigenti nella Provincia di Modena in tema di tutela sugli enti di natura mista, come le fabbricerie, per richiamare in vigore il diritto canonico...»

Per siffatte considerazioni, la Sezione è d'avviso che sia da respingere il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(Sezione dell'interno.)

Parere 8 novembre 1895.

Opere pie — Fabbricato — Mutazione del fine pio.

Un fabbricato ceduto e destinato dal proprietario e benefattore a un determinato scopo di beneficenza può essere adibito ad uno scopo di beneficenza diverso, purchè intervenga l'approvazione del fondatore e l'utilità di ambedue le pie istituzioni.

Sulla domanda dell'Amministrazione dell'Istituto Consigliacchi pei ciechi in Padova, per essere autorizzata ad acquistare un fabbricato di proprietà del Comune medesimo, allo scopo di trasferirvi la propria sede.

Ritenuto che il detto fabbricato fu donato al Comune di Padova dai conti Camerini, per la fondazione di un ospizio per gli incurabili; ma, trascorsi diversi anni senza che, per la scarsità dei fondi raccolti, siasi potuto procedere all'effettiva fondazione di esso ospizio, il Comune, con l'assenso dei generosi donatori, ha deliberato di cedere il detto fabbricato all'Istituto dei Ciechi, mentre intanto continuano le necessarie pratiche per la erezione in ente morale e la collocazione del ripetuto ospizio presso la Casa di Ricovero della stessa città, del che ora non occorre occuparsi.

Che in corrispettivo del fabbricato di cui trattasi, del valore di L. 98,168.73 secondo perizia, l'Istituto dei Ciechi si obbliga a pagare all'erigendo ospizio degli Incurabili il prezzo ritraibile dalla vendita dello stabile di attuale sua sede, e in ogni caso non meno di lire 20,000 ancorchè il prezzo di vendita fosse minore. Inoltre, l'Istituto medesimo, finchè resterà nello stabile suddetto, si obbliga ad assumere il nome di Luigi Camerini.

Considerando che è evidente il vantaggio che dal progettato acquisto ritrarrebbe il richiedente Istituto dei Ciechi, perchè esso aumenterebbe il proprio patrimonio, nell'atto in cui si procurerebbe una sede più corrispondente ai suoi attuali bisogni.

Che al pattuito prezzo di acquisto calcola di potere agevolmente far fronte per lire 15,000 o 18,000 mercè la vendita della sua sede attuale, e per il rimanente con una non grave operazione finanziaria.

Che regolari sono gli atti, ed è intervenuta l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, nè sorgono ostacoli nei riflessi della legge 5 giugno 1850.

Che però è necessario por mente: se l'abbandono del nome del Consigliacchi nell'intestazione dell'Istituto dei Ciechi, per sostituirvi quello del Camerini, non urti per avventura in qualche precedente impegno, o clausola di decadenza, il che non apparisce dagli atti comunicati.

Per questi motivi, e con la suespressa riserva, la Sezione è d'avviso che la domandata autorizzazione si possa concedere.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione del 28 giugno 1895.

Pres. Bianchi P. — *Est.* Tiepolo.

Parroco di S. Maria Segreta in Milano c. Congregazione di carità di Milano e Ministero Interno.

Opere pie — Concentramento — Amministrazione ed erogazione — Beneficenza destinata a soccorrere *persone di onesti*

***costumi e colpito da immeritate disgrazie* — Eccezione dal concentramento — Inapplicabilità dell'art. 60 della legge 17 luglio 1890.**

Nessuna disposizione di legge autorizza a tener distinte dal concentramento l'amministrazione dall'erogazione, convergendo ambedue allo stesso final scopo e risultato (1).

L'essere la beneficenza destinata a soccorrere persone di onesti costumi preferendo chi sia colpito da improvvise ed immeritate disgrazie *non è circostanza tale da dar luogo all'eccezione dal concentramento ammessa dall'art. 60 della legge 17 luglio 1890* (2).

La nobile signora Donna Carolina Prinetti fu Ignazio vedova Brambilla, con suo testamento segreto 13 gennaio 1866 in atti dott. Luigi Morandi notaio di Milano, aperto e pubblicato il 5 aprile 1878 avanti la regia Pretura del II mandamento di Milano, lasciava eredi dei suoi averi alcuni parenti col peso fra l'altro del legato così disposto:

« Lego alla parrocchia di Santa Maria Segreta di Milano L. 10,000 affinchè siano cautamente impiegate, e la ralitiva rendita sia erogata a giudizio del M. Reverendo parroco *pro tempore* della stessa parrocchia senza obbligo di rendiconto, a favore dei poveri della medesima e per un annuo ufficio con messa da celebrarsi nella detta chiesa nel giorno anniversario della mia morte, pel quale ufficio e messa non saranno erogate più di lire 80 ».

La fabbriceria di Santa Maria Segreta per l'amministrazione, il parroco *pro tempore* per la parte di erogazione furono autorizzati a ricevere quel lascito (R. decreto 26 gennaio 1879 cui fece seguito il decreto 13 agosto 1880 di erezione in corpo morale e R. decreto 23 settembre 1880 di approvazione di uno statuto organico dell'opera pia Prinetti Carolina). Notevoli, di questo statuto, sono gli articoli 2, 4, 8, 9 e 11.

Il 2° pone gli scopi dell'opera e cioè « soccorrere i poveri della parrocchia di Santa Maria Segreta e celebrare un annuo ufficio perpetuo nel dì anniversario del decesso della pia fondatrice ».

Il 4° distingue l'amministrazione dalla erogazione, affidando la prima alla fabbriceria della prepositurale di Santa Maria Segreta, e la seconda al parroco *pro tempore* della parrocchia stessa.

L' 8° dispone che la beneficenza si faccia a beneplacito del parroco, ma sempre a persone di onesti costumi, preferendo in « generale chi fosse colpito da improvvise ed immeritate disgrazie ».

Per l'art. 9° le elemosine, a meno di qualche specialità nei casi pratici contingibili, sono da farsi in denaro. Col medesimo si nota la gratuità dell' amministrazione.

Il ricorso contro il concentramento, notificato alla Congregazione di carità ed al Ministero dell'Interno, denuncia la violazione degli articoli 60 e 61 della legge 17 luglio 1890:

1. perchè il decreto concentra l'opera pia nella sola parte destinata alla beneficenza, ma non riserva l'erogazione del duplice reddito al parroco, mentre anche dallo Statuto è fatta distinzione fra l'erogazione attribuita al parroco *pro tempore* e l'amministrazione affidata alla fabbriceria;

2. perchè il concentramento non può stare in armonia col fine altamente morale dal quale si mostra inspirata la largizione del testatore e che è anche consacrato dallo Statuto, in quanto si vogliano beneficare i poveri di onesti costumi, e si hanno di mira specialmente le sventure immeritate ed imprevedute,

(1) Disposto il concentramento dei legati nella Congregazione di carità, non possono essere conservati ai cessati amministratori i diritti di erogazione e di nomina conferiti loro dalle tavole testamentarie. In questo senso: decisione dello stesso Consiglio di Stato, IV Sezione, 26 aprile 1895 (vol. V, pag. 372). Cfr. pure decisione 20 dicembre 1895 (vol. in corso pag. 319).

(2) E' invece stato ritenuto che è circostanza valevole ad esimere dal concentramento quella che dalla beneficenza siano esclusi *i poveri che si sono ridotti in tale stato per loro colpa o scialacquamento:* vedi la decisione 17 gennaio 1896, ric. Da Via-De Manes (*Legge* 1896, I, 477).

La Congregazione di carità, confutando le argomentazioni del ricorso, osserva che non può dar luogo ad eccezione il fatto che l'amministrazione sia affidata alla fabbriceria, e l'erogazione al parroco, in quanto che l'una e l'altra si confondono e più ancora la prima si immedesima colla seconda e l'assorbe.

Sopra di ciò ritenuto *in diritto:*

Attesochè si tratta di opera pia autonoma per gli elementi organici che la costituiscono e che fu anche eretta formalmente in corpo morale.

Che riguardo al modo di esercitare la beneficenza, secondo la fondazione e lo statuto non può porsi in dubbio che essa rivesta i caratteri di una di quelle fondazioni elemosiniere che sono di regola sottoposte al concentramento pel disposto dell'art. 54 della legge suddetta.

Che nessuna disposizione di legge autorizza a tenere distinte nel concentramento l'amministrazione dall'erogazione, convergendo tutte e due allo stesso finale scopo e risultato, ed anzi l'impedimento a disporre dei redditi amministrati nei modi consentanei alla legge, in quanto lo si volesse far sorgere da particolari clausole o riserve fatte dal fondatore, verrebbe ad urtare col disposto dell'articolo 103 della legge.

Che del resto nulla di speciale presenta questa istituzione perchè si possa far luogo all'eccezione ammessa dall'articolo 60 della legge, essendo poi certo che anche la Congregazione di carità, nell'impartire i soccorsi, cura che questi vadano a beneficio della povertà meritevole di soccorso e porta i più speciali suoi riguardi ai colpiti da improvvise ed immeritate sventure.

Che l'indole della controversia non comporta ripetizione di spese in confronto della parte soccombente.

Per questi motivi, la Sezione rigetta il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(Sezione Interni).

Parere del 24 settembre 1895.

Comune di Villamaina.

Opere pie — Amministratore — Decadenza dall'ufficio — Intervento in deliberazione concernente interessi di un suo parente — Validità od invalidità della deliberazione.

La penalità e la decadenza comminate dall'art. 17 della legge 17 luglio 1890 hanno luogo quando l'amministratore dell'opera pia prenda parte a deliberazione concernente interessi di un suo parente entro il quarto grado, e ciò indipendentemente dalla validità od invalidità della deliberazione stessa.

Visto il ricorso di Ferrara Alessandro contro il decreto 22 marzo 1895 del prefetto di Avellino, con cui dichiaravasi la decadenza del Ferrara dall'ufficio di componente la Congregazione di carità di Villamaina.

Considerato che due sono le quistioni che occorre risolvere, cioè:

1° Se il ricorrente abbia preso parte ad una deliberazione concernente interessi di una sua parente entro il quarto grado, e se perciò gli sia applicabile il disposto dell'art. 17 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, che in tal caso commina la decadenza dall'ufficio.

2° Se, in caso affermativo, l'annullamento della deliberazione, decretato per altra ragione dal prefetto, sia di ostacolo che al ricorrente si applichi l'art. 17 citato.

Che, in riguardo alla prima quistione è da osservare che, se l'oggetto della convocazione della Congregazione di carità in seduta del 27 settembre 1894 non portava la designazione di alcun nome, essendo concepito nei termini generici: *nomina della maestra di scuola mista*, d'altra parte l'unanimità della votazione segreta a favore della Ferrara Concetta, nipote del ricorrente, deve necessariamente far presumere che vi fosse tra gli intervenuti un preventivo accordo sulla persona della maestra da nominarsi.

Ma ciò basta per doversi ritenere che

il ricorrente sapesse trattarsi di deliberazione concernente l'interesse di persona a lui congiunta, e quindi fosse in obbligo di astenersi dal prendervi parte.

Che ritenuta dunque l' applicabilità dell'art. 17 summenzionato al ricorrente, per avere egli partecipato a deliberazione concernente l'interesse di una sua parente, è ovvio, quanto alla seconda questione di anzi formulata, che codesta applicabilità non può venir meno per l'annullamento della deliberazione stessa, decretato dal prefetto in vista dell'incompetenza dell'istituto che la emise. E in vero, la trasgressione imputabile al Ferrara è punita dalla legge colla decadenza dall'ufficio, costituisce un fatto del tutto estrinseco alla validità ed esistenza della deliberazione in discorso.

Valida o non valida, mantenuta o annullata quella deliberazione, permane sempre il fatto della trasgressione, nei suoi oggettivi caratteri di partecipazione ad un voto colla coscienza che il medesimo interessava persona congiunta.

Che se occorresse di più a rendere evidente la assoluta indipendenza delle sanzioni punitive di cui all'art. 17, dalla validità o meno delle deliberazioni, basterebbe considerare l'ipotesi che il prefetto non avesse avuto motivi d'incompetenza per annullare la deliberazione del 27 settembre 1894. In tal caso, la nomina della Ferrara Concetta, anche detratto il voto dello zio, sarebbe stata valida, ma ciò nondimeno il fatto della partecipazione illecita del Ferrara alla votazione, sebbene improduttivo di effetti in ordine alla sussistenza della deliberazione, avrebbe ugualmente prodotto nei riguardi di lui l'effetto della decadenza d'ufficio.

Che per le premesse considerazioni il decreto 22 marzo 1895 del prefetto di Avellino appare legittimo e quindi infondato il ricorso del Ferrara avverso quel provvedimento.

Consiglio di Stato.

(Sezione IV).

Decisione del 2 agosto 1895.

Pres. Bianchi P., — *Est.* Bargoni

Ospedale Maggiore di Savigliano c. Comune di Savigliano e Min. dell'Interno.

Opere pie — Congregazione di carità — Parroci e ministri di culto — Comitati di erogazione e di assistenza.

La legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni di beneficenza stabilisce col penultimo capoverso dell'art. 11 che gli ecclesiastici e ministri dei culti di cui all'art. 29 della legge comunale e provinciale, quelli, cioè, che hanno giurisdizione o cura di anime o ne fanno ordinariamente le veci, oltre ai membri dei capitoli e delle collegiate, possono far parte di ogni istituzione diversa dalla Congregazione di carità.

Dopo questa ricognizione di diritto a favore degli ecclesiastici e ministri dei culti aventi cura di anime, fra cui sono compresi i parroci, a poter far parte di ogni istituzione che non sia la Congregazione di carità, l'ultimo comma dello stesso art. 11 ammette la possibilità della partecipazione di essi anche ai comitati di erogazione e di assistenza istituiti dalla Congregazione di carità e persino la loro partecipazione alla Congregazione stessa, nel caso speciale ivi determinato col riferimento al primo capoverso dell'art. 5. Ciò stabilisce una facoltativa estensione di attribuzioni conceduta agli ecclesiastici e ministri dei culti, la quale, per conseguenza, non può senza offesa ai più elementari principii di ermeneutica legale, applicarsi mai in un senso restrittivo di quelle più ampie facoltà, che sono ai medesimi attribuite quando si tratta di istituzioni diverse dalla Congregazione di carità.

Consiglio di Stato.

(Sezione IV).

Decisione del 13 luglio 1895.

Pres. Bianchi P. — *Est.* Bargoni.

Comune di Roma c. Sbordoni.

Notifica di ricorso — Nullità della notifica al domicilio eletto — Comparizione della parte — Nullità insanabile.

La legge ed il regolamento di procedura per la IV Sezione del Consiglio di Stato dispongono, che il ricorso dev'essere notificato nel domicilio reale alla persona, cui il prov-

vedimento si riferisce, senza potersi sostituire a tale notifica quella fatta al domicilio eletto dalla parte nel primo stadio della giurisdizione.

Nè la comparizione della parte può in tal caso sanare la incorsa decadenza del ricorso, poichè non può esservi mezzo capace di rimedio per un ricorso, che dalla origine è giuridicamente nullo, tanto più quando la parte si presenta espressamente per eccepire la irricevibilità e nullità della notifica.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Legge *30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza pubblica per la città di Roma.*

UMBERTO I, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni romane o qualunque altro ente, dei cui beni il Demanio ha preso possesso o notificato la presa di possesso, in esecuzione dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890 n. 6980, ancorchè la presa di possesso sia stata sospesa o il possesso dismesso, e per le quali al 18 giugno 1896, data della presentazione di questa legge, non penda giudizio di merito innanzi ai tribunali ordinari o alla IV Sezione del Consiglio di Stato, quando credano di aver diritto di contrastare la presa di possesso od apporsi, per qualsiasi ragione, all'applicazione dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, potranno farlo esclusivamente in via amministrativa, chiedendo al Governo del Re di conservare in tutto o in parte i loro beni.

La domanda al Governo del Re dovrà essere presentata entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.

Il Governo del re provvederà in sede amministrativa, e contro il suo provvedimento sarà ammesso ricorso straordinario al Re, udito il Consiglio di Stato, a termini dell'art. 12, n. 4, della legge coordinata in testo unico con regio decreto 2 giugno 1889, n. 6166, serie 3ª.

Contro tale decisione non è ammesso alcun reclamo neppure davanti l'autorità giudiziaria.

I giudizi di merito che a tutto il 18 giugno 1896 si trovavano pendenti davanti ai tribunali ordinari o davanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato seguiranno il loro corso.

Art. 2. — Le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni od altro ente dichiarate esenti sia dall'autorità giudiziaria che dal Governo del Re in via amministrativa, potranno essere trasformate per decreto reale, udito il Consiglio di Stato, secondo i principii stabiliti dagli articoli 70, 90 e 91 della legge 17 luglio 1890.

Art. 3. — I beni delle confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni od altro ente, s'intendono trasferiti direttamente in proprietà della Congregazioni di carità, liberi da ogni onere o peso, eccettuati i seguenti:

a) quelli inerenti ai beni e le passività patrimoniali legalmente contratte, alla data in cui la legge del 20 luglio 1890 andò in vigore, dalle precedenti amministrazioni con atto pubblico o con scrittura privata avente i requisiti di cui all'articolo 1327 del Codice civile;

b) le pensioni legalmente concesse e giuridicamente dovute dagli enti suddetti alla data in cui la legge del 20 luglio 1890 andò in vigore;

c) le doti legalmente concesse e non ancora pagate dagli enti suddetti.

Art. 4. — Alla Congregazione di carità di Roma è assegnata una annualità di L. 100,000 sul bilancio del Fondo speciale di religione e beneficenza della città di Roma, oltre quella di L. 80,000, che attualmente percepisce.

Detto fondo è definitivamente esonerato dall'assegno per la ricostruzione della Basilica di San Paolo che passa a carico del bilancio della pubblica istruzione.

Art. 5. — Ove le rendite degli enti di cui all'articolo 1 calcolate al momento della consegna alla Congregazione di carità, non ascendano ad annue L. 600,000, il Tesoro dello Stato corrisponderà la differenza alla Congregazione stessa non oltre però la cifra massima di 300,000 lire all'anno. Le somme che saranno annualmente disponibili nel bilancio del Fondo speciale di religione e beneficenza della città di Roma, dopo che siano state soddisfatte le spese ordinarie e straordinarie e dopo che il Consiglio d'amministrazione abbia provveduto alle erogazioni di suo istituto, e salvo il disposto del precedente articolo 4, dovranno gradualmente essere versate alla Congregazione di carità per rilevare il Tesoro dello Stato dall'obbligo di cui al presente articolo.

Art. 6. — Sono esclusi dalla assegnazione alla Congregazione di carità gli edifici che alla data della presentazione di questa legge trovansi destinati al servizio del culto e finchè venga loro conservata questa destinazione. Venendo a cessare tale destinazione anche detti edifici s'intendono devoluti alla Congregazione di carità per gli scopi stabiliti dall'articolo 11 della legge 20 luglio 1890 n. 6980 e dalla presente.

L'ente al quale tali edifici sono lasciati per il servizio del culto è tenuto a soddisfare le tasse e i pesi che vi sono inerenti. Qualora non vi provveda e sia promosso giudizio di espropriazione, si farà luogo senz'altro alla devoluzione come sopra stabilita in favore della Congregazione di carità, salvo a questa l'obbligo di soddisfare all'esattore i tributi privilegiati a termine dell'articolo 1962 del Codice civile.

Art. 7. — Gli oneri che gravano le confraternite di Santa Lucia del Gonfalone e di San Rocco a favore delle chiese parrocchiali omonime, nella misura strettamente necessaria ed in ogni caso non oltre quella in cui attualmente sono corrisposti, sono trasferiti a carico del Fondo speciale di beneficenza e religione della città di Roma.

Art. 8. Coi redditi assegnati alla Congregazione di carità dalla presente legge, la medesima manterrà gli assegni attuali per il Ricovero di San Cosimato, per la cura dei bambini poveri di età inferiore ai sette anni, per gli ospizi marini, per le sale di allattamento e ricovero, per le sale di maternità. Provvederà inoltre, nella misura opportuna e nei limiti della rendita disponibile, agli scopi di beneficenza di cui nel bilancio 1890 del Comune di Roma e pei quali non è assegnata col seguente articolo 11 una speciale dotazione.

Art. 9. — A titolo di contributo a favore della beneficenza pubblica romana sono assegnati:

a) una somma annua di L. 500,000 a carico del Tesoro dello Stato;

b) la somma di L. 600,000 annue a carico del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma, corrispondente alla somma destinata attualmente al servizio delle pensioni dei regolari, di mano in mano che si renderà disponibile per effetto della cessazione delle pensioni medesime.

Art. 10. — Per dare esecuzione alle disposizioni del precedente articolo, nel bilancio passivo del Ministero del Tesoro sarà stanziata a favore della beneficenza pubblica romana una somma di L. 1,100,000, la quale verrà progressivamente diminuita fino a L. 500,000 di altrettanta somma quanta rimarrà in ciascun anno disponibile in seguito alla graduale estinzione delle pensioni, alle quali è attualmente assegnato il Fondo di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, salvo il disposto dell'articolo 11 della presente legge.

Art. 11. — L'annuo contributo come sopra stabilito in L. 1,100,000 è così ripartito:

L. 770,000 all'Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti;
» 200,000 all'Orfanotrofio di S. Maria degli Angeli alle Terme Diocleziane;
» 100,000 alla Società degli Asili infantili;
» 11,500 agli Asili infantili israelitici;
» 18,500 all'Asilo Savoia per l'infanzia abbandonata.

Rimane a carico dell' Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di provvedere con la somma sopraccennata anche al pagamento delle L. 122,240 annue costituenti la rata dovuta già dal Comune di Roma al Credito fondiario della Cassa di risparmio di Milano per la estinzione del mutuo contratto a favore dell' Istituto di S. Spirito.

Art. 12. — Coll'attuazione della presente legge cessa di avere effetto l'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, per quanto riguarda l'obbligo delle anticipazioni ivi stabilite a carico dello Stato.

Però il maggiore stanziamento, oltre le L. 1,100,000 indicate nell'articolo 6 della presente legge, esistente nel bilancio passivo del Tesoro del 1896-97 per il servizio di anticipazioni in dipendenza dell'articolo 11 della legge per Roma, è destinato a provvedere alle spese che si presentassero indispensabili fino all'attuazione del nuovo ordinamento dei servizi della beneficenza pubblica romana.

Il credito per le somme anticipate dal Tesoro dello Stato in esecuzione dell'articolo 11 della legge predetta è annullato.

Art. 13. — Le doti a carico dell' Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti sono trasformate ed invertite per lo scopo di beneficenza proprio dell' Istituto che ne è gravato, salvo per le doti già concesse e non ancora pagate.

Art. 14. — All' Istituto di San Spirito ed Ospedali riuniti di Roma spetta il diritto di esigere le spedalità in conformità alle leggi in vigore.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, con decreto reale, disposizioni transitorie che assicurino l'esigenza di detta spedalità fino a che sarà approvata la legge prevista dall'articolo 97 della legge 17 luglio 1890.

Art. 15. — Il capitale corrispondente alle L. 600,000 del Fondo di beneficenza e religione, ora vincolato al servizio delle pensioni di cui all'articolo 9 della presente legge sarà devoluto, appena libero, per L. 100,000 di rendita alla Società per gli Asili infantili, e per il rimanente all' Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti, a rate di L. 100,000 ciascuna, di mano in mano che ne rimarrà libero.

Del pari saranno devolute alla Congregazione di carità i capitali corrispondenti alle rendite di cui agli articoli 4 e 5, man mano che saranno liberi.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ
G. COSTA
L. LUZZATTI
BRANCA.

Affrancamento dei canoni ed altre prestazioni perpetue; censuazioni e ricensuazioni dei beni già ecclesiastici di Sicilia.

A chiarimento ed illustrazione dello scopo cui è spirata la legge 2 luglio 1896, n. 268, riportata nella precedente dispensa (pag. 518), riferiamo la Relazione ministeriale sul progetto presentato alla Camera deputati nella seduta del 28 aprile 1896 e la Relazione della Commissione della Camera stessa presentata nella seduta del 22 giugno 1896 (1).

RELAZIONE MINISTERIALE.

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legislazione civile dell'Italia rinnovellata s'inspirò sempre al concetto di redimere la manomorta per dischiudere nuove sorgenti di

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, Legisl XIX, 1ª Sessione 1895-96, Doc., n. 217, 217-A. Il progetto fu presentato dal ministro delle finanze (BRANCA), di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti (COSTA). La Commissione della Camera dei deputati era composta di: Florena, *presidente;* Lucifero, *segretario;* Bertollo; Anselmi; Meardi; Fulci, Cirmen, Mezzanotte e Mecacci, *relatore.*

attività e di fecondo lavoro, per sviluppare ed accrescere la prosperità agricola e la ricchezza nazionale.

Questo concetto, eminentemente civile ed economico, frutto della dottrina e della esperienza presso tutte le nazioni moderne che ci hanno preceduto sulla via del progresso, specialmente rifulse e fu largamente applicato con la legge 10 agosto 1862, n. 743, promulgata per la Sicilia non appena costituito il nuovo Regno.

Con questa legge, detta di censuazione, si provvide a svincolare la manomorta ecclesiastica, che nel volger dei secoli, mai toccata e mal contenuta, si era accresciuta a dismisura al duplice scopo di migliorare la coltura di tanta parte del territorio dell'isola, negletta e quasi abbandonata, e di rendere meno disagiata la condizione della numerosissima classe dei coloni, offrendo a questi il modo di acquistare le terre con l'agevolezza di un canone, anziché col pagamento di un capitale che essi non avrebbero avuto modo di procacciarsi.

La legge pertanto ordinò la concessione ad enfiteusi di tutti i beni rurali ecclesiastici, fossero di regio patronato oppure appartenessero al patrimonio regolare, a prelati, beneficiati, prebendati, conventi, monasteri, chiese ed altre Corporazioni e luoghi ecclesiastici, eccettuando però le case con gli orti attinenti, destinate ad uso ordinario di conventi e monasteri e di altre simili corporazioni; i boschi di qualunque genere; i fondi che in tutto o nella massima parte fossero piantati a vigneto od albereto di qualunque natura, infine quelli ove esistessero miniere aperte o indizi evidenti di miniere.

La personalità civile degli enti ecclesiastici in Sicilia fu rispettata; soltanto si commutò il diritto assoluto di proprietà nel diritto di percepire il canone equivalente, ed i rapporti giuridici tra direttario ed utilista furono regolati con nuovi principii di libertà e di progresso, i quali, col permettere la vendita dell'utile dominio e col concedere all'enfiteuta il diritto di affrancazione, trasformavano il contratto di enfiteusi nell'alienazione assoluta del fondo a condizioni vantaggiose al coltivatore.

E per impedire che la manomorta ecclesiastica potesse, in progresso di tempo, ricostituirsi, la legge dispose all'art. 23:

« In ogni caso di devoluzione del dominio utile al padrone diretto per deteriorazioni, per non pagamento di canoni, o per qualunque altra causa, sarà obbligatorio pel direttario ecclesiastico concedere nuovamente il fondo ad enfiteusi fra tre mesi, nelle stesse forme stabilite dalla presente legge ».

Le operazioni preparatorie delle censuazioni furono demandate a speciali Comsioni circondariali, mentre l'aggiudicazione dell'enfiteusi si riservò al Tribunale civile, dopo l'esperimento, che può ripetersi fino a tre volte, dei pubblici incanti.

La legge entrò nella sua piena applicazione dopo la pubblicazione del relativo regolamento, avvenuta per regio decreto 26 marzo 1863, n. 1203, ed in breve tempo diede ottimi frutti, perchè una grande estensione di terre, e per canoni rilevanti, fu sollecitamente censita con vantaggio incalcolabile dell'agricoltura e della pubblica economia.

Nel 1866, discutendosi in Parlamento il disegno di legge per la soppressione in tutto il Regno delle corporazioni e congregazioni religiose, e per il passaggio al Demanio dello Stato dei beni ecclesiastici da convertirsi in rendita pubblica (1), sorse il dubbio se dovesse ritenersi abrogata, in conseguenza della nuova legge d'ordine generale, la legge speciale di censuazione del 10 agosto 1862, num. 743, vigente in Sicilia e costituente quasi un privilegio conceduto a quella regione. Alcuni autorevoli deputati, con larga copia di efficaci argomentazioni sostennero, non solo che si dovesse conservare in vigore la legge del 1862, ma che anzi questa provvida legge fosse da estendersi ad altre provincie del Regno, specialmente del Meridionale, che si trovavano in condizioni identiche della Sicilia per povertà di coltura e scarsezza di capitali.

Dopo vivo dibattito si deliberò di mantenere per la Sicilia la legge di censua-

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, Discussioni, Seduta del 18 giugno 1866, pag. 2153 a 2159.

zione, salvo ad esaminare se fosse da estendersi ad altre provincie del regno allora quando sarebbe venuto in discussione il progetto di legge per l'alienazione dei beni ecclesiastici pervenuti al Demanio. In conseguenza di che la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ordinò all'art. 34: « Le disposizioni della legge 10 agosto 1862, n. 743 continueranno ad essere eseguite nelle provincie siciliane. Le relative operazioni di censuazione saranno proseguite nell'interesse ed in confronto del Demanio ».

Venne poi nel 1867 in discussione alla Camera dei deputati il preannunziato progetto di legge per la vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico, e mentre la Commissione parlamentare proponeva l'abrogazione pura e semplice della legge di censuazione del 1862, d'altra parte si opinò dovesse estendersi l'applicazione di questa legge ad altre provincie del regno, o, quanto meno, adottarsi il sistema dell'enfiteusi pei beni che rimanessero invenduti dopo un primo esperimento dell'astapubblica (1).

Pur troppo, sopra ogni altra considerazione d'ordine economico e sociale, prevalse la necessità di arrecare un pronto sollievo alle esauste finanze dello Stato; tuttavia la legge di censuazione del 10 agosto 1862, n. 743, fu mantenuta in vigore per la Sicilia, e pei beni ai quali si riferisce, coll'art. 16 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, in occasione della conversione dei beni immobili delle fabbricerie.

E questa fu l'ultima e solenne manifestazione di un concetto sempre eguale ed uniforme da parte del legislatore, di voler conservare alla Sicilia i benefici effetti della legge 10 agosto 1862, n. 743, così rispetto alle censuazioni, che alle ricensuazioni ordinate dall'art. 23 di quella legge.

Se non che, dopo la pubblicazione della legge 29 gennaio 1880, n. 5253, che autorizzava le Amministrazioni del Demanio e del Fondo per il culto ad alienare i diretti dominii che non fossero stati affrancati entro un perentorio termine, si ritenne incompatibileed implicitamente abrogato l'obbligo, da parte delle due Amministrazioni, di ricensire i beni in Sicilia.

E così, pei fondi devoluti, a causa della risoluzione delle enfiteusi ordinate colla legge 10 agosto 1862, al Demanio, od al Fondo per il culto, assegnatario questo, per effetto dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, di canoni provenienti dagli enti ecclesiastici soppressi, si abbandonò in Sicilia il sistema delle ricensuazioni, per adottare quello delle vendite, secondo le varie disposizioni in vigore per tutti gli altri beni del Demanio e del Fondo per il culto.

Ma anche il sistema della vendita dei beni patrimoniali dello Stato, sia pure allo scopo di redimere ogni specie di manomorta, non fu scevro di gravi inconvenienti, perchè la grande massa di beni gettata, quasi d'un colpo, sul mercato, produsse, per inevitabile conseguenza, il deprezzamento della proprietà immobiliare e lo squilibrio dei capitali tolti alle industrie ed applicati alla terra forse più di quanto comportasse la sua potenzialità produttiva.

Non vi ha dubbio che anche il sistema delle censuazioni ordinato in Sicilia colla legge 10 agosto 1862 ebbe pure i suoi inconvenienti, principalmente perchè non si ebbe l'accortezza di proibire, con esplicita sanzione di legge, la censuazione di un numero indefinito di quote in mano di uno solo e, per conseguenza, la ricostituzione dei latifondi; ma non può negarsi che codesto sistema, corretto in quanto sia deficiente, meglio corrisponda alle condizioni dell'agricoltura ed ai bisogni delle popolazioni delle regioni d'Italia economicamente più disagiate.

Il Governo si propone di studiare e risolvere tutto il problema e presenterà un apposito progetto di legge perchè sia autorizzata l'alienazione dei beni patrimoniali dello Stato e del Fondo per il culto, sia anche col mezzo delle enfiteusi, disciplinando questo contratto in modo che meglio armonizzi coi bisogni e colle necessità dei nuovi tempi.

Intanto però reputa opportuno e necessario ripristinare fin da ora il sistema

---

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, Discussioni, Sedute del 24 e 25 luglio 1867 p. 1577-1592 e seguenti.

delle censuazioni e ricensuazioni in Sicilia: fra i beni pervenuti al Demanio dall'Asse ecclesiastico ed ancora invenduti, ma disponibili per l'alienazione, il cui valore ascende in complesso, per tutte le provincie del Regno, a lire 22,650,630.96, ottocento lotti circa, per un prezzo di lire 3,206,479.49, sono situati in Sicilia, e quando siano conceduti in enfiteusi, non possono non influire sul miglioramento economico dell'Isola.

Con che si soddisfa ad un bisogno manifestato in quelle Provincie con viva agitazione tra i lavoratori della terra appoggiati da Municipi, da rappresentanze provinciali e dai prefetti, nel tempo stesso che si tutela l'interesse finanziario dello Stato.

Onorevoli colleghi, per altra via, ma sempre allo scopo di promuovere lo sviluppo dell'agricoltura e di accrescere la ricchezza territoriale, non meno che il credito finanziario dello Stato, la legge 24 gennaio 1864, n. 1636, a similitudine di quanto aveva disposto la legge 15 agosto 1860 emanata dal Governo provvisorio di Toscana, e mantenuta in vigore, dichiarò affrancabili tutte le prestazioni perpetue: canoni, censi, livelli, decime, legati pii e simili, sì redimibili che irredimibili, non che le rendite costituite per effetto della compra-vendita dei fondi con prezzo *in mano* dovute al Demanio ed a qualunque altra amministrazione dello Stato, a stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi morali, mediante cessione a favore dell'ente creditore di una rendita pubblica, consolidato 5 per cento, uguale all'ammontare annuo netto della prestazione, con l'aggiunta degli altri oneri eventualmente a carico del debitore.

Codesta legge profittò ai più facoltosi, ossia a coloro che avevano maggiore facilità di procurarsi i capitali necessari per l'acquisto della rendita pubblica; ma non andò guari che le affrancazioni rapidamente diminuirono in confronto del Demanio e delle Amministrazioni dello Stato.

Nè maggiore incremento ebbero per effetto della legge 23 giugno 1873, n. 1437, la quale stabilì che le rendite inferiori ed annue lire 100 dovute al Demanio ed al Fondo per il culto potessero affrancarsi col pagamento di un capitale ragguagliato al prezzo della rendita, e che quelle superiori a detta cifra potessero affrancarsi anche in rate.

Fu per ciò mestieri escogitare altri provvedimenti, i quali senza apportare soverchio detrimento ai patrimoni del Demanio e del Fondo per il culto, offrissero ai debitori condizioni eccezionalmente vantaggiose, così da invogliarli ad approfittarne; e fu ritenuto anche come mezzo conducente allo scopo, quello di assegnare un termine oltre il quale i detti debitori non potessero più di tali agevolazioni usufruire.

Con questo intendimento ed allo scopo inoltre di affrettare la liquidazione del patrimonio mobiliare dello Stato, fu emanata la legge 29 gennaio 1880, n. 5253, con cui i debitori delle rendite contemplate dalle suddette leggi 15 marzo 1860 del Governo della Toscana e 24 gennaio 1864, dovute al Demanio, al Fondo per il culto ed all'Asse ecclesiastico di Roma, furono ammessi ad operarne l'affrancazione assumendo l'obbligazione di pagare un capitale uguale a 15 volte la effettiva prestazione di un anno, oltre il laudemio, se dovuto, e agli altri accessori, in sei uguali rate; la prima all'atto della stipulazione, le altre nei cinque anni successivi cogli interessi scalari 6 per cento.

Questa benevola disposizione si traduceva pei debitori livellari del Demanio e delle altre Amministrazioni dello Stato, nel guadagno di un quarto del capitale che a tutti gli altri reddenti privati in genere impone l'art. 1784 del Codice cicile. Ma ai detti debitori la legge in esame offrì una serie di altre agevolazioni, da far presumere che il maggior numero di essi non si sarebbe lasciato sfuggire l'occasione propizia di liberare le loro proprietà dai pesi della specie.

E così è stata concessa l'esenzione di tutte le tasse ed emolumenti pei contratti di affrancamento di partite inferiori a lire 100; la riduzione alla sola tassa fissa di una lira per la registrazione dei contratti d'affranco delle partite superiori; l'abbuono del 6 per cento sulle rate di capitali a saldo all'atto della stipu-

lazione, e quello del 3 per cento sulle rate pure anticipate a saldo entro due anni dal giorno del contratto.

Il termine per godere delle suaccennate facilitazioni fu stabilito in tre anni, scorsi i quali le Amministrazioni creditrici avrebbero potuto procedere alla vendita delle prestazioni non ancora affrancate.

Un risveglio si verificò nel primo periodo di attuazione della legge predetta, nel quale periodo per verità ebbe a constatarsi un aumento considerevole nel numero e nello importo delle prestazioni affrancate. Ma si trattò di cosa passeggera, e le affrancazioni tornarono ben presto a rallentarsi fino alle proporzioni minime attuali. Infatti, mentre dal 1880 al 1884 furono compiute, in confronto del Demanio, affrancazioni con una media annua di 1191 partite, di un importo di lire 146,003.14; nel periodo successivo fino oltre il 1890, la media annua degli affrancamenti fu di n. 1075 partite per un importo di lire 79,493.98.

Nè a mutare siffatta condizione di cose valsero le ripetute proroghe dei termini fissati dalla legge del 1880, per ammettere i reddenti a fruire delle larghe concessioni loro offerte, e tener sospesa l'alienazione delle prestazioni; proroghe consentite con le leggi 22 marzo 1883 n. 1251, 31 dicembre 1884 n. 2851, 7 marzo 1886 n. 3716, e 29 dicembre 1887 n. 5135; e nemmeno valsero a dare incremento alle affrancazioni le disposizioni della legge 29 giugno 1893 numero 347, la quale apportò due sostanziali modificazioni a quella del 1880, con l'ammettere i reddenti ad affrancare le annualità dovute pagandone il capitale in una serie di annualità uguali, non minore di sei e non maggiore di diciotto, comprensive dell'interesse 5 per cento e della quota di ammortamento; col consentire l'affrancamento delle partite non superiori a lire 5, per un capitale uguale a dieci e non più a quindici annualità delle prestazioni. Tutti i contratti di affrancamento doveansi però stipulare entro tre anni, ed il capitale eguale al decuplo delle partite non superiori a lire 5, doveva pagarsi in una sol volta; ferme restando nel resto le norme e le esenzioni di tasse ed emolumenti portate dalla legge del 1880.

Il primo prospetto annesso alla presente (alleg. *A*) vi dimostra il risultato annuo degli affrancamenti operati, in confronto del Demanio, dal 1880 fino a tutto l'esercizio finanziario 1894-95.

In complesso nel detto periodo furono affrancate, in confronto del Demanio n. 16749 prestazioni, per una rendita annua di lire 1,411,555.09.

E poichè nel periodo precedente erano state affrancate, con le norme delle leggi 15 marzo 1860 e 24 gennaio 1864, n. 3288 rendite per un importo annuo di lire 1,027,827.89; risulta che alla fine del suddetto esescizio finanziario 1894-1895, gli affrancamenti di rendite dovute al Demanio antico, di quelle pervenute dall'Asse ecclesiastico e di quelle ancora appartenenti al patrimonio amministrato per conto della pubblica istruzione, hanno raggiunto il numero di 20,037 per una rendita annua di lire 2,439,382.98.

Un prospetto (allegato *B*) compilato in base ad un accertamento compiuto al 1° gennaio del corrente anno vi dimostra, o signori, che le rendite perpetue non affrancate, inscritte nei campioni demaniali (comprendenti quindi tutte le rendite del Demanio antico e quelle pervenute dall'Asse ecclesiastico, e le altre di pertinenza del patrimonio della pubblica istruzione) sono rappresentate da un numero 44273 partite per un importo annuo di lire 1,959,824.54, oltre ad altre n. 758 prestazioni a generi di cui non si può precisare l'importo, perchè variabile, ma non supererà in complesso le lire 5000, senza dire delle centinaia di migliaia di partite, che rappresentano parecchi milioni di lire, pertinenti al Fondo per il culto ed all'Asse ecclesiastico di Roma.

Considerata la questione in rapporto alla liquidazione del patrimonio mobiliare, il risultato ottenuto nel corso di ben trent'anni, è purtroppo meschino, dacchè anche facendo larga parte alle variazioni amministrative avvenute in questo lungo periodo per annullamenti di quote riconosciute non dovute od inesigibili, o per accertamenti di nuove partite, è giuocoforza riconoscere che poco più della metà del cespite stesso è stata liquidata.

E circa il futuro, giova tener presenti le condizioni attuali economiche del

paese, sia in ordine al movimente ed al costo dei capitali, sia circa l'applicazione di essi all'agricoltura, massime nelle provincie Meridionali ed in ispecie Siciliane, ove maggior è il numero e l'importanza delle rendite fondiarie pertinenti allo Stato; giova inoltre ricordare che scarso fu il risultato in passato, quando gli affrancamenti potevano eseguirsi mediante la cessione di rendita a corsi bassi di borsa, e poscia con le agevolazioni consentite dalla legge del 1880 ed a quella del 1893, oltre le quali agevolazioni non si potrebbe scendere senza cangiare pel Demanio, per il Fondo del culto, e per l'Asse ecclesiastico di Roma la liquidazione in un vero disastro.

E così confrontando il passato con l'attualità, si potrebbe forse dedurre a rigor di logica la poca fede sulla liquidazione totale del cespite in discorso in un numero d'anni relativamente breve.

Ciò posto il problema, restano due vie a risolverlo adeguatamente: o venirvi ogni tanto innanzi con una leggina di proroga delle leggi del 1880 e del 1893; oppure attuare l'espediente della vendita in massa delle prestazioni non affrancate, al quale provvedimento il Governo è già dalle leggi stesse autorizzato e potrebbe attuarlo fin dal 29 giugno di questo anno.

Pensiamo, o signori, che nè l'uno nè l'altro dei due succitati espedienti darebbe uno stabile assestamento al cespite senza distruggerlo a danno di tutti, reddenti e Demanio, e che altri e più elevati sono i bisogni pubblici, cui con questi redditi potrebbe lo Stato sovvenire.

La vendita delle prestazioni non fu neppure tentata in passato, per un doppio ordine di considerazioni; per un equo riguardo ai debitori dello Stato, dei quali non debbono disconoscersi le angustie e rendersi più gravi; per convincimento che la vendita delle prestazioni in massa e ad ogni costo, nelle depresse condizioni dell'economia nazionale, accentuate colla scarsezza del capitale a buon mercato, sarebbe un'operazione disastrosa economicamente e finanziariamente per tutti, oltrechè solleverebbe un vespaio di liti e contestazioni.

A queste considerazioni che indussero i nostri antecessori a soprassedere fino ad ora dalla vendita delle prestazioni ed a chieder sempre nuove proroghe legislative, noi, o signori, dobbiamo aggiungere alcuni altri argomenti d'indole morale e politica, coi quali speriamo di dimostrarvi che non convenga neppur continuare nell'inutile sistema delle proroghe, ma occorra riesaminare l'intero problema per trovare una via nuova più confacente alle condizioni economiche nazionali.

Delle 44,273 partite per una rendita annua di lire 1,959,824.64, che ancora restano da affrancare in confronto del Demanio, numero 28,850 per un importo di lire 1,488,503.03 (Allegato *C*), sono canoni enfiteutici dovuti nella Sicilia, dove più è sentito il disagio economico pei motivi che voi tutti conoscete, perchè in quest'ultimo volgere di anni amorosamente studiati.

In alcuni Comuni di quell'Isola ben poche sono le proprietà che non siano gravate da oneri della specie a credito del Demanio o del Fondo per il culto; e non è senza fondamento il dubbio, che privando quei numerosi debitori, molto spesso proletari, della mite gestione del Demanio direttario e delle agevolazioni loro loro promesse per gli affrancamenti, sostituendovi direttari ispirati dall'egoistico tornaconto, i quali eserciterebbero inesorabilmente i loro diritti ed applicherebbero per consentire agli affrancamenti, le rigide norme del diritto comune, potrebbe dar luogo a perturbamenti pericolosi d'indole sociale per lo scopo e pel numero degli interessati all'agitazione.

Tutto vagliato pertanto, e restringendo il ragionamento ai soli canoni enfiteutici o di condominio (dappoichè i censi o le rendite semplici che dir si vogliano posseduti dallo Stato sono esigui e trascurabili in confronto dei primi) pensiamo che per molte regioni italiane sia, non solo utile, ma necessario rendere stabile l'istituto speciale degli affrancamenti.

E conservando, a fianco delle enfiteusi vecchie e nuove, codesto istituto degli affrancamenti con tutte le agevolazioni attuali, si offre ai reddenti il mezzo acconcio ad utile rinvestimento del capitale da essi ricavato con la eccedenza annua attiva delle loro aziende; e facilitando loro il modo di acquistare il pieno dominio

dei fondi, si favorisce la creazione della piccola proprietà, nerbo degli Stati moderni e la migliore difesa contro il diffondersi delle dottrine estreme di un artificiale rinnovamento di tutto l'organismo economico moderno.

Ma poichè il tempo stringe, ed il sistema delle affrancazioni vuolsi coordinare coll'adozione di un nuovo contratto di enfiteusi da parte delle Amministrazioni dello Stato, noi vi proponiamo di conservare in vigore alle leggi 29 gennaio 1880, n. 5253 e 29 giugno 1893, n. 347, e di estenderne l'applicazione anche agli affrancamenti dei canoni delle vecchie e nuove censuazioni in Sicilia a chiarimento di dubbi insorti.

Riassumendo, e confermandovi la promessa di farvi in breve proposte definitive, ci limitiamo ora a sollecitare i vostri suffragi, con l'urgenza resa necessaria dalla scadenza delle due leggi 29 gennaio 1880 e 29 giugno 1893, sul modesto disegno di legge che vi presentiamo e che contiene:

a) proroga al 1° luglio 1898 dell'efficacia delle due leggi predette, continuando nei reddenti la facoltà di affrancare con le procedure abbreviate e coi privilegi e colle esenzioni ora in vigore;

b) facoltà alle Amministrazioni del Demanio e del Fondo per il culto di continuare la concessione di nuove enfiteusi dei beni ecclesiastici di Sicilia ai quali sia applicabile la legge 10 agosto 1862. nonchè di ricensire quelli già censiti e ritornati per qualunque motivo in loro possesso, modificando le procedure della suddetta legge nel senso di ridurre i tre incanti ad un solo, e di sostituire le Intendenze di finanza alle Commissioni circondariali ed ai Tribunali per le operazioni di censuazione e ricensuazione;

c) facoltà al Demanio ed al Fondo per il culto di concedere o di riconcedere in enfiteusi a trattativa privata i fondi il cui canone non superi L. 5000 annue;

d) proibizione di assumere l'enfiteusi di più di un lotto; obbligo ai reddenti di coltivare direttamente i fondi enfiteutici e proibizione di cederli a terzi *irrequisito domino;*

e) e per ultima l'applicazione delle leggi 29 gennaio 1880 e 29 giugno 1893 all'affrancamento dei canoni delle vecchie e delle nuove censuazioni.

Relazione della Commissione Parlamentare

Onorevoli Colleghi! — Sono ormai 30 anni e più che l'Italia s'ispira all'alto concetto di redimere la manomorta, di dischiudere nuove sorgenti di attività e fecondo lavoro, di sviluppare ed accrescere la prosperità agricola e la ricchezza nazionale; sta cercando il modo più opportuno e più proficuo di liquidare l'ingente cespite mobiliare dello Stato, il quale risulta da canoni, censi, livelli ed altre prestazioni perpetue, mediante facilitazioni di ogni specie all'affrancamento per parte dei reddenti: ma il resultato di tanti provvedimenti legislativi di favore non corrispose molto alle aspettative del Governo, ed a questo momento ci sta ancora dinanzi tutto il ponderoso problema, il quale è doveroso e pure urgente il risolvere a profitto dell'economia nazionale e nell'interesse dello Stato.

All'elaborata relazione del Ministero furono unite alcune tabelle. E cioè la tabella *A*, portante il movimento delle partite dovute al Demanio, comprese quelle provenienti dall'Asse ecclesiastico e quelle di spettanza del patrimonio della pubblica istruzione, dal 1880 a tutto l'anno finanziario 1894-95 (n. 16,749 per lire 1,411,555.09, annue). La tabella *B*, indicante i censi, canoni, ed altre simili prestazioni dovute al Demanio, ed inserta nel libro dei debitori di 3ª categoria al 1° gennaio 1894 (n. 44,273, per lire 1,959,824.54, annue, e n. 758, per circa lire 5,000, in generi) La tabella *C*, indicante in ispecie il numero e l'ammontare delle prestazioni dovute nelle Provincie della Sicilia (n. 28,850, per lire 1,480,503.03), in rapporto al numero ed all'ammontare delle prestazioni dovute nelle altre Provincie del Regno (n. 44,273, per lire 1,959,824.54, annue, che sopra). E queste tabelle colla eloquenza delle cifre vi dimostrano chiaramente, che sino ad oggi non si è potuto liquidare neppure la metà del patrimonio, di cui stiamo dicendo.

Il Governo, quasi scoraggiato per l'avvenire, tenuto conto delle condizioni economiche attuali del paese, del movimento e del costo dei capitali, della non facile e probabile applicazione di essi all'agricoltura; specie nelle Provincie meridionali, e soprattutto nell'isola di Sicilia, là dove è maggiore il numero e l'importanza delle rendite fondiarie dello Stato; ha già pensato, se non potrebbe risolvere il grave problema mediante la vendita in massa delle prestazioni non affrancate; così come ne sarebbe autorizzato fra pochi giorni dalla legge 29 giugno 1893, ossia, alla scadenza dei termini che da questa legge sono stati prorogati per gli affrancamenti di favore.

Se non che il Governo stesso ci ha detto, che l'espediente di questa vendita non l'ha tentato pel passato, non intende tentarlo pel presente; sia per un equo riguardo ai debitori dello Stato, i quali si trovano in angustie tali, quali non si possono e non si debbono rendere in alcun modo più gravi; sia per il convincimento che una vendita in massa, ad ogni costo, riuscirebbe economicamente e finanziariamente disastrosa per tutti, reddenti e Demanio; e la medesima solleverebbe tale un vespaio di liti e contestazioni, porterebbe tale un perturbamento morale, economico e politico, da doversi lasciare senz'altro da banda.

Alti e più elevati sono, sì, i bisogni pubblici, ai quali lo Stato può con questi redditi sovvenire. Adesso è difficile il dare uno stabile assestamento a questo cespite del suo patrimonio, senza distruggerlo o menomarlo grandemente, a danno di tutti, mentre d'altra parte è impossibile il discendere ad agevolazioni maggiori per l'affrancamento, senza fare della liquidazione un vero disastro. Ma adesso è il tempo di studiare la soluzione del problema, per vedere di trovare una via la quale si confaccia di più ai bisogni ed alle condizioni economiche del paese. E frattanto, urgendo provvedere alle necessità del momento, ecco che a queste si provvede col prorogare i termini stabiliti dalle leggi 29 gennaio 1880 e 29 giugno 1893, non che con alcune nuove disposizioni sulle concessioni di enfiteusi, le quali ne determinano meglio il fine, ne fanno maggiormente sperare i benefici effetti.

A parte la legge di affrancamento 24 gennaio 1864 (N. 1636), sulle orme della legge toscana 15 agosto 1860, e quella 23 giugno 1873 (N. 1437), delle quali adesso sarebbe lungo esporre le serie dei respettivi provvedimenti, la legge 29 gennaio 1880 (N. 5253) stabilì: che i debitori delle rendite dovute al Demanio, al Fondo pel culto ed all'Asse ecclesiastico di Roma, fossero ammessi nel termine di tre anni all'affrancamento, mediante il pagamento di un capitale uguale a quindici volte l'effettiva prestazione di un anno, oltre il laudemio, se dovuto, e gli altri accessori, in sei rate uguali annuali, coll'interesse a scalare 6 per cento; in modo da dare ad essi un guadagno di un quarto del capitale imposto dall'articolo 1784 del Codice civile, una all'esenzione di tutte le tasse e gli emolumenti nei contratti di partite inferiori alle lire 100, alla riduzione delle tasse stesse alla tassa unica di lire 1 nei contratti di partite superiori a tal somma, all'abbuono del 6 per cento sulle rate di capitale anticipate a saldo, e del 3 per cento su quelle pagate entro due anni dal dì della stipulazione.

Tutti questi provvedimenti, peraltro, non valsero a dare agli affrancamenti lo incremento desiderato. Anzi, dopo un piccolo risveglio, delineandosi un continuo e progressivo rallentamento, nella fiducia che ciò che non era avvenuto in un primo periodo, potesse avvenire nei periodi successivi, i termini della legge in parola furono prorogati con altre leggi posteriori, cioè, 22 marzo 1883 (N. 1251), 31 dicembre 1884 (N. 2851), 7 marzo 1886 (N. 3716), 29 dicembre 1887 (N. 5135), 29 giugno 1893 (N. 347). E quest'ultima legge aggiunse il beneficio di ammettere i reddenti allo affrancamento mediante il pagamento del capitale in una serie d'annualità uguali, non minore di 6 e non maggiore di 18, comprensive dell'interesse al 5 per cento e della quota di ammortamento. Più, di computare le partite non superiori a lire 5 per un capitale uguale a dieci e non più a quindici annualità della prestazione, salvo l'obbligo di stipulare il contratto entro 3 anni, e di pagare in una volta sola il capitale uguale al decuplo delle partite non superiori a lire 5.

Nella Sicilia, dove col volgere dei secoli la manomorta ecclesiastica, mai toccata

e mal contenuta, si era accresciuta in un modo stragrande, una provvida legge, cioè quella del 10 agosto 1862, n. 743, nell'intento stesso che il legislatore italiano si è proposto colle altre leggi sopracitate, ordinò: che tutti i beni rurali ecclesiastici, di qualunque origine e specie essi fossero, salvo determinate eccezioni, in quanto gli enti o le corporazioni, alle quali appartenevano, continuavano a mantenere la loro personalità civile, dovessero essere concessi in enfiteusi: per di più, che in qualunque caso di devoluzione del dominio utile al padrone diretto, questi nel termine di tre mesi dovesse dare di nuovo i fondi nelle dovute forme, in enfiteusi; e fu così che in breve nella Sicilia stessa una grande estensione di terra, e per canoni rilevanti, venne censita, con grandissimo vantaggio dell'agricoltura e della pubblica economia.

Nel nostro Parlamento, allorchè si discuteva la legge generale di soppressione delle corporazioni religiose 7 luglio 1866, n. 3036, si fece questione se la legge di cui stiamo dicendo si avesse ad abrogare, ma molto opportunamente venne deciso che no. Ed anzi fuvvi anche chi sostenne, che la medesima si avesse ad estendere ad altre provincie del mezzogiorno, le quali per povertà di cultura e scarsezza di capitali si trovavano nelle stesse condizioni della Sicilia. Dipoi, allorchè si discuteva l'altra legge generale per la vendita dei beni degli enti soppressi 15 agosto 1867, n. 3848, venne a risorgere lo stesso dubbio, e si ventilò la stessa proposta, ma per considerazioni di ordine economico e sociale prevalse ancora il concetto di una vendita generale e perfetta, a sollievo delle esauste finanze dello Stato. Alla Sicilia non fu tolta la sua legge speciale sulle censuazioni e ricensuazioni, ed il concetto di mantenere alla medesima i benefici effetti di essa, non solo non sembrò che venisse meno, ma anzi che fosse ribadito nelle leggi posteriori.

Nondimeno, dopo la promulgazione della legge 29 gennaio 1880, la quale autorizzò l'Amministrazione del Demanio e del Fondo pel culto ad alienare i dominii diretti non affrancati in un termine *perentorio*, senza riserve od eccezioni di sorta, in Sicilia l'obbligo di ricensire si ritenne come implicitamente abrogato. Quindi nell'Isola, a seguito di risoluzione di enfiteusi, si abbandonò la ricensuazione per la vendita dei fondi in questione. Ma il sistema della vendita gettò sul mercato una gran massa di beni, produsse deprezzamento e squilibrio di capitali, i quali, come giustamente osserva la Relazione ministeriale, furono tolti alle industrie ed applicati alla terra più di quello che non comportasse la sostanzialità produttiva di essa. E da ciò ecco la necessità di nuovi e pronti provvedimenti, in ispecie quello di dare un novello vigore al sistema delle censuazioni e ricensuazioni, delle quali adesso è parola.

Onorevoli Colleghi! — In questi concetti, onde provvedere alle necessità, delle quali abbiamo discorso, il disegno di legge del Ministero, anzitutto, all'articolo 1 ha proposto di prorogare l'efficacia delle leggi 29 gennaio 1880 e 29 giugno 1893, per la cessione od alienazione dei canoni, censi, livelli ed altre prestazioni non affrancate, al 1° luglio 1898. Il che col continuare nei reddenti la facoltà di affrancare con le procedure abbreviate, e con i privilegi e le esenzioni altrove notate, ancora per due anni, sino a quando non sia seguita l'aggiudicazione per la cessione o la vendita delle dette rendite e prestazioni. Ma la vostra Commissione ha opinato, che all'oggetto di non essere sempre lì con altre proroghe, e di dare tempo al Governo di studiare e preparare quella legge generale di alienazione o di affrancamento, che è nei desideri di tutti, il termine in parola si avesse a protrarre per un tempo ancora più lungo, per tre invece che per due anni, sino al 1° luglio 1899.

Agli articoli 2 (all. 1) e 3, il disegno di legge ministeriale ha voluto dare alle Amministrazioni del Demanio e del Fondo pel culto la facoltà di continuare la concessione di nuove enfiteusi riguardo ai beni ecclesiastici in Sicilia, ai quali sia applicabile la legge 10 agosto 1862, non che la facoltà di *ricensire* i beni già censiti, che per un motivo qualunque fossero tornati in possesso di dette Amministrazioni. Il che modificando le procedure relative, ossia, col ridurre i tre incanti ad uno solo, e col sostituire le Intendenze di finanza alle Commissioni circondariali nelle operazioni di censuazione e ricensuazione, il Tribunale civile in quelle di

aggiudicazione. E queste facoltà, le quali si dipartono dal criterio fondamentale di detta legge, e corrispondono perfettamente agli scopi civili ed economici che la medesima si propone, ebbero senza più l'approvazione della vostra Commissione. Degni di encomio essendo riconosciuti i provvedimenti, i quali semplicizzano la procedura di censuazione e aggiudicazione, rendendo la medesima più facile e più sollecita, senza diminuire per questo le garanzie di legittimità e di regolarità, che in sì delicata materia sono necessarie.

All'articolo 2, nell'intento e nello scopo sopra notato, in ispecie per impedire la ricostituzione del latifondo, lo stesso disegno di legge ministeriale ha voluto accordare al Demanio ed al Fondo pel culto anco la facoltà di concedere o riconcedere in enfiteusi, nelle provincie di Sicilia, a trattativa privata, i fondi o parti di fondi il canone dei quali non superi le 500 lire annue. Ed all'art. 4, mentre è venuto a proibire che una sola persona possa assumere l'enfiteusi di più di un lotto, ha fatto obbligo ai reddenti di coltivare i fondi enfiteutici direttamente, e non ha voluto che eglino potessero cederli a terzi *irrequisito domino*, disponendo: « l'enfiteuta avrà l'obbligo di coltivare *direttamente* il fondo, e non potrà cederlo a terzi senza il consenso dell'Amministrazione centrale. » Ma disposizioni così gravi e così importanti, in seno alla vostra Commissione dettero luogo a grave e lunga discussione, ed ecco che le medesime sono state razionalmente in alcune parti emendate, nel modo che qui vi andiamo a dire.

Anzitutto, alcuni commissari avendo espresso nella discussione il timore d'irregolarità o di favoritismi, si mostrarono contrari alla facoltà della trattativa privata: altri senza disconoscere le ragioni di tali motivi credettero che a rendere se non impossibile, almeno poco probablle e facile qualunque inconveniente, potesse bastare il restringere i limiti nei quali la trattativa privata avesse ad effettuarsi: e la vostra Commissione, entrata giustamente in questo concetto, ha modificato l'articolo 2 nel senso che l'Amministrazione demaniale non possa ricorrere alla trattativa privata, se non quando il canone da corrispondersi non sia superiore alle lire 300 annue.

Dipoi, la vostra Commissione, addentrandosi sempre più nell'intrinseco dei nuovi provvedimenti legislativi, trovò razionale, provvida e giusta la proibizione della riunione di più lotti in una stessa persona. Imperocchè senza di essa troppo facile sarebbe il vedere risorgere il latifondo, colà dove la legge l'ha voluto distrutto, e con quelli stessi provvedimenti, relativi ai beni ecclesiastici in questione, è per giungere definitivamente a distruggerlo. Ed ugualmente razionale, provvida e giusta trovò in massima la disposizione, che l'enfiteuta debba coltivare il fondo direttamente, onde egli e non altri si avvantaggi, così come dal legislatore si è voluto avvantaggiare, dell'alienazione di quel bel contingente di fondi (n. 800 lotti circa, per lire 3,658,630.96, sul totale di 22,658,630.96) che è già disponibile. Con ciò soddisfacendosi al bisogno che si è manifestato, con una agitazione tra i lavoratori della terra, e migliorandosi in ispecie le condizioni economiche della Sicilia (dove più grande è il peso e il disagio della proprietà) mediante la creazione di tanti nuovi piccoli proprietari, interessati direttamente allo sviluppo dell'agricoltura, e all'accrescimento della ricchezza della terra, col semplice pagamento di un canone.

Questa parte del disegno di legge, perfettamente da uno dei commissari fu detta « il contenuto politico della medesima. » Ma ai più di essi parve che la ingerenza dello Stato, o meglio gli obblighi imposti dallo Stato, di doversi coltivare il fondo dell'enfiteuta direttamente, e di non potersi cedere *irrequisito domino*, costituissero dei vincoli troppo gravi, fuori dei termini che sono propri del riformato istituto enfiteutico. Quindi in genere opinarono, che esso si avesse a determinare e disciplinare un poco meglio, qui la parola *direttamente* si avesse a prendere, non già in un senso materiale, sibbene in un senso giuridico, ossia, nel senso di un interesse diretto, che eliminasse ogni men corretta idea coattiva, e tale quale in effetti si racchiude nel contratto di mezzadria. E perciò, dopo avere largamente discusso, se all'articolo in esame si avesse a fare un emendamento, o un'aggiunta, piuttosto che un'altra, la vostra Commissione venne nel-

l'accordo di fare quella che qui traduciamo: « oppure che l'enfiteuta metta il fondo a mezzadria. »

Finalmente, il disegno di legge ministeriale all'art. 5 ed ultimo ha disposto, che per l'affrancamento dei canoni e delle censuazioni e ricensuazioni vecchie e nuove debbano applicarsi le leggi 29 gennaio 1880 e 29 giugno 1893, citate all'articolo 1. E tale disposizione, che venne formulata a chiarimento dei dubbi insorti rispetto alla efficacia di tali leggi in Sicilia, con una nuova e solenne manifestazione ha ribadito il concetto: doversi conservare ad essa i benefici effetti delle censuazioni e ricensuazioni, con tutte le agevolazioni delle quali abbiamo fatto cenno di sopra; in vista di un alto scopo civile ed economico, dal raggiungimento del quale dipende il benessere e la pace sociale. Nè noi dobbiamo disperare che all'opera del legislatore sia per corrispondere l'avvedutezza e l'attività delle popolazioni.

Onorevoli Colleghi! — Questo disegno di legge ministeriale, così modificato dalla vostra Commissione, è un bel passo innanzi, altro dobbiamo sperare ed attendere dall'avvenire. Il Governo difatti si è proposto di studiare e risolvere tutto il problema dei latifondi, rendendo stabile l'istituto speciale degli affrancamenti, ricostituendo e incoraggiando quella massa di piccoli proprietari, i quali vennero detti « il nerbo degli Stati moderni. » Il Governo ha pur promesso di autorizzare l'alienazione dei beni patrimoniali del Demanio, e di altre Amministrazioni dello Stato, col mezzo ancora delle enfiteusi, disciplinando questo contratto in un modo, che meglio armonizzi coi bisogni e colle necessità dei tempi nuovi. E noi dobbiamo attendere e confidare che questi studi e queste promesse sieno per tradursi presto in atto.

Quanto alla proprietà dello Stato, la relazione ministeriale ha giustamente osservato che, privando i debitori, i quali spesso non sono che proletari, della mite gestione del Demanio direttario, e delle agevolazioni che le leggi hanno promesso per gli affrancamenti; sostituendo quindi direttari ispirati dall'egoistico tornaconto, esercitanti inesorabilmente i loro diritti colle rigide norme del diritto comune, verremmo a perpetuare quel disagio economico, che è molto e ben notato nella classe dei lavoratori, colla minaccia di pericolosi perturbamenti di ordine sociale. Ma noi, a diminuire un tale disagio, ad allontanare una tale minaccia, abbiamo a riformare antiquati istituti, i quali nella condizione in cui si trovano, hanno fatto il loro tempo; tenendo conto dei dettati moderni della dottrina e della esperienza, camminando diritti per quella via di progresso e di libertà che, nella concordia di onesti intenti, ci deve condurre alla desiderata mèta.

La storia della enfiteusi ha due epoche distinte. La prima, l'epoca giustinianea, è quella dell'enfiteusi pura, ossia, della concessione a perpetuità di un diritto di fruizione reale, sottoposto a un diritto ideale di proprietà, simboleggiato dal canone. Onde è permessa l'alienazione, previa offerta al padrone, ed il pagamento di una quota corrispondente, in certa misura, al prezzo. La seconda, divisa di più secoli dall'epoca giustinianea, è quella che succede al sistema feudale, sul quale s'innesta, e si distingue per una adozione di modi, i quali, se non sono ripugnanti a quella giustinianea, certo sono inusitati nell'antico tempo, e divennero comunali dopo il sistema feudale. Onde è permessa la vendita dell'*utile* dominio, è concesso all'enfiteuta il diritto di affrancazione, ed il contratto di *enfiteusi* si traduce nell'alienazione assoluta del fondo, a condizioni vantaggiose pel *coltivatore*.

L'uomo tende a identificarsi colla sua proprietà, verità ben compresa dall'antichità con la famosa teoria che il possesso si acquista e si *ritiene* coll'animo (Dig., *De adquir rer. poss. et de adquir. prop. dom.*). Quindi da molti fu ritenuto, che l'enfiteusi, colla quale l'uomo si divide dalla sua proprietà, come se non avesse interesse o forza per tenerla o coltivarla altrimenti, appartenga ad uno stato sociale di decadenza, ma questo appunto, almeno in gran parte, non è vero. Infatti, secondo il senso stesso etimologico della parola, tendendo essa al miglioramento delle terre, può considerarsi come un rimedio industriale, il quale suppone già l'esistenza di un male, per cui proprietario e proletario si danno la mano. Il primo immette il suolo, il secondo l'opera, la fatica, l'industria, il dana-

ro, con un' associazione felice, mercè la quale la terra ha rivelati i suoi occulti tesori, là dove si avevano tristi e malsane paludi, squallidi deserti. Nè vi ha dubbio che l' enfiteusi si può comprendere, tanto in uno stato sociale di decadenza, quanto in uno stato di progresso.

In verità sono dello stato di decadenza le enfiteusi dei tempi romani, sono invece dello stato di progresso le enfiteusi dei tempi a noi più vicini. Tantochè vennero adoperate come mezzo di produrre quelle grandi opere agrarie, le quali, nelll'aumento della popolazione, nel riposo della pace, nell'abbondanza dei beni, divengono un bisogno della nascente civiltà. L'enfiteusi, nei vari tempi nei quali è comparsa, riepiloga dei grandi fatti politici, precisamente sotto l'aspetto politico di provvedimento e di rimedio, ma qui non è il luogo in cui possiamo trattenerci più oltre a fare l'istoria di questo istituto. Sotto un tale aspetto, peraltro, l'enfiteusi si è delineata avanti la mente del nostro legislatore, e pei provvedimenti dei quali vi abbiano detto, e per quelli che dal Governo ci sono promessi per l'avvenire, la vostra Commissione, mentre stringe in tempo per decorrenza di termini, vi propone senza altro l'approvazione di questo disegno di legge.

ECONOMATI DEI BENEFIZI VACANTI.

Con regi decreti del 5 ottobre 1896, *Paces* comm. *Federico*, Economo generale dei beneficî vacanti nelle provincie napoletane, è collocato a sua domanda a riposo dal 15 ottobre 1896, ai termini dell'art. 1°, lettera *a*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70; *De Giutiis* comm. *Aniello*, direttore capo di divisione nell'amministrazione del Fondo pel Culto, è nominato Economo generale dei beneficî vacanti per le provincie napoletane coll'annuo stipendio di lire ottomila, dal 15 ottobre 1896.

Con decreto ministeriale del 26 settembre 1896, *Alinei* cav. *Luigi*, cassiere dell'Economato generale dei beneficî vacanti in Napoli, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

Con decreti ministeriali dell'8 ottobre 1896, sono accettate le dimissioni presentate da *Ceratelli Luigi* da subeconomo dei beneficî vacanti in Castiglione delle Stiviere; *Panzetti Luigi* è nominato subeconomo dei beneficî vacanti in Castiglione delle Stiviere.

Con decreto ministeriale del 10 ottobre 1896, *Gualtieri* avv. *Antonio*, subeconomo dei beneficî vacanti in Aquila, sospeso dalle sue funzioni con decreto ministeriale del 6 agosto 1896, è dispensato dal servizio.

Sono vacanti i seguenti posti di subeconomo: In *Aquila*, *Anglona* e *Tursi*, *Casalmaggiore*, *Caserta*, *Chiari*, *Cosenza*, *Camerino*, *Cotrone*, *Foligno*, *Oria*, *Pozzuoli*, *San Severo*, *San Vito al Tagliamento*, *Tropea*.

Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET.

Con sovrana determinazione del 30 settembre 1896, è stata autorizzata la concessione del *R. Placet*: alla Bolla Arcivescovile, con la quale il canonico *Emanuele Frau* è stato promosso al canonicato prebendale di Sestu nel Capitolo cattedrale di Cagliari; alla Bolla Arcivescovile, con la quale al sacerdote *Sante Guicciardi* è stato conferito il canonicato semplice sotto il n. XI nel Capitolo cattedrale di Modena.

Con regio decreto del 30 settembre 1896, è stato concesso il *R. Exequatur* alla Bolla Pontificia, con la quale mons. *Giulio Corbelli* fu nominato Vescovo della diocesi di Cortona.

Con sovrana determinazione dell'8 ottobre 1896, è stata autorizzata la concessione del *R. Placet* alla Bolla Vescovile, con la quale al sacerdote *Giambattista Cesta* fu conferito il canonicato teologale nel Capitolo cattedrale di Concordia.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1896 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

CAPPELLANIE ECCLESIASTICHE

1. — Bibliografia. — *A.* Dottrina generale. — *B.* Legislazione delle Due Sicilie: cattedratico e procurazioni: regi economi: foro: possesso dei beni: approvazione sovrana. — *C.* Dottrina delle Due Sicilie. — *D.* Giurisprudenza canonica. — *E.* Giurisprudenza civile del Regno d'Italia. — *F.* Dottrina italiana dell'attuale Regno. — *G.* Precedenti parlamentari: *a.* Camera dei Deputati: *aa.* legge 15 agosto 1867, art. 1, num. 6, emendamenti successivi: *bb.* discussione; *cc.* legge 15 agosto 1867, art. 5, emendamenti successivi: *dd.* discussione: *b.* Senato.
2. — Ecclesiasticità propria ed impropria. Differenza tra Beneficio e Cappellania.
3. — Autonomia.
4. — Evoluzione storico-giuridica delle Cappellanie ecclesiastiche.
5. — D viazioni dalla teoria della differenza tra Beneficio e Cappellania: beneficî palatini: autorizzazione sovrana per le fondazioni: fenomeno universale: beneficî propri quelli essenziali pel governo della Chiesa: cappellanie ecclesiastiche quelle fondate da persone ecclesiastiche.
6. — Assimilazione italiana delle Cappellanie ecclesiastiche alle laicali è assurda.
7. — Deve correggersi dal magistrato.
8. — Storia della dicitura italiana Cappellanie ecclesiastiche e laicali.
9. — Com'è nata l'assimilazione.
10. — Conclusioni.

I.

BIBLIOGRAFIA

A. — Dottrina generale.

De Luca Jo. Baptistae, *Theatrum veritatis*, Venetiis, 1706, Liber IX, *De Testamentis*, discursus XVIII, pagg. 35-36, n. 5-7: la cappellania laicale, quantunque non sia beneficio, nondimeno è ente ecclesiastico, e non ente profano. Quindi, si sottintende, deve andare compresa nella giurisdizione ecclesiastica, e non nella laicale. — Liber XII, *De Beneficiis*, Discursus LXI, pagine 99-102, summarium. " 3. Cappellania regulitater non est Sacerdotalis etiam si habeat annexum onus Missarum... 6. Beneficia erecta sine auctoritate Ordinarii regulantur iure pii legati [i legati pii si pretendeva che fossero pure sotto la giurisdizione ecclesiastica, quantunque fossero altronde soggetti a norme diverse da quelle pei beneficii], non autem cum regulis beneficialibus „. Discursus LXXX, pagg. 135-38: le " cappellanie manuales „ mancano di erezione in titolo, si possono conferire anche a laici ed anche a donne (n. 17-18); tali cappellani sono revocabili ad nutum; limitazione di tale revocabilità quando alle dette cappellanie è annessa cura d'anime (n. 20-22). Discursus XCVI, An et quando beneficium sit sacerdotale, pagg. 171-73; cappellanie non erette in titolo " non dicuntur vere beneficia, sed potius censentur legata pia, „ e sono loro applicabili le regole sui legati

pii, non quelle sui beneficii (n. 5). Discursus XCVII, pagg. 173-75, De manualibus, seu ad nutum amovibilibus; distingue, che ci sono delle cappellanie le quali, non ostante il loro carattere manuale, ossia l'amovibilità del cappellano ad mutum, tuttavia sono erette in titolo canonico, e quindi vanno soggette alle regole beneficiarie, mentre generalmente le cappellanie manuali non sono erette in titolo e perciò non vanno soggette alle regole beneficiarie (n. 1-3). — Liber XIII, *De iure patronatus*. Discursus XVII, pagg. 31-32; il beneficio per natura sua è rappresentato, specialmente quando è pieno, da una sola persona, ossia da un solo investito, mentre la cappellania laicale, cioè non eretta in titolo, può essere rappresentata da diverse persone, cioè diverse persone possono esserne investite, ossia incaricate dell'adempimento degli oneri (n. 6-7). Discursus XLV, pagine 74-75, n. 10: le cappellanie laicali possono essere conferite anche a laici.

Van Espen, *Ius ecclesiasticum universum*, ed. Venetiis, 1781. Pars II, sect. III, tit. I origo, definitio et divisio beneficiorum, cap. IV, specialmente n. XXV e XXXIV (vol. III, pagg. 8-9): le cappellanie ecclesiastiche si devono considerare come beneficii semplici; i beni delle laicali non godono esenzioni dalle imposte.

Berardi C. S., *Commentaria in ius ecclesiasticum universum*. Taurini, 1766. Tom. II, appendix, De beneficiis impropriis, pagine 364-75, specialmente pagg. 369-75. Distingue le cappellanie dai beneficii e dai legati pii, e poi (pagg. 372-75) suddistingue le cappellanie ecclesiastiche dalle laicali. Asserisce che le ecclesiastiche differiscono poco dai beneficii, specialmente in quanto tali differenze, variabili, si trovino nelle loro rispettive carte di fondazione (pag. 372), e in quanto talvolta, sebbene molto raramente, i cappellani sono revocabili ad nutum (pag. 374). Trova dunque qualche differenza tra i beneficii e le cappellanie ecclesiastiche, quantunque non la specifichi troppo, dichiara che una cappellania, quantunque fondata da persona laica, acquisti carattere ecclesiastico, se il fondatore la affidi a persona ecclesiastica, e, conseguentemente, distingue, che una cappellania affidata ad un ospedale può avere carattere ecclesiastico o laicale, secondo che l'ospedale abbia esso stesso l'uno o l'altro: sembra, dunque, così propendere, in questo punto, alla concezione volgare, che l'ecclesiasticità o laicalità della cappellania dipenda dalla ecclesiasticità o laicalità del fondatore. Ma questo punto non armonizza con gli altri dello stesso autore, e serve piuttosto a dinotare insieme all'altro in cui trova una certa differenza tra i beneficii e le cappellanie ecclesiastiche, come egli non riuscì

ad emanciparsi dalle incertezze della dottrina del suo tempo intorno alle cappellanie ecclesiastiche.

Hinschius P., *System des katholischen kirchenrechts*, Berlin, Guttentag, 1869 e seg. § 103, vol. II, pag. 394. Non fa esplicitamente la distinzione tra il beneficio e la cappellania ecclesiastica, ma in sostanza dice che la seconda si differenzia dal primo, in quanto che in certi casi il cappellano ecclesiastico sia amovibile ad nutum del patrono.

B. — Legislazione delle Due Sicilie.

Nei testi della legislazione delle Due Sicilie talvolta si parla semplicemente di cappellanie intendendosi parlare delle laicali; anzi generalmente di cappellanie laicali, e anche nelle disposizioni del nostro secolo (1807, giugno, 18, art. 1, presso Giliberti, *Polizia ecclesiastica del Regno delle Due Sicilie*, Napoli, 1845, pag. 311; 1831, settembre, 16, articolo 1, presso Giliberti, pagg. 524-25); non mai, per quanto risulta dalle mie ricerche, di cappellanie ecclesiastiche. Ma la distinzione tra beneficii e cappellanie, specialmente a cominciare dall'epoca giurisdizionalista dello scorso secolo, è fatta nettamente, in modo che si comprende che, se di cappellanie ecclesiastiche non si parla, non se ne parla perchè si intende sono comprese tra i beneficii, come dichiarava la dottrina napoletana, per esempio il Gagliardi. Le cappellanie laicali, a differenza dei beneficii, non erano soggette al cattedratico e alle procurazioni, nè al foro ecclesiastico, nè ai Regi Economi, e non avevano bisogno di approvazione sovrana per la loro fondazione, non sempre avevano lo stesso possesso dei beni, oltre alle differenze relative alla non erezione in titolo, alla nomina, ecc.

Cattedratico e procurazioni. — 1761, aprile, 25 (Gatta, *Reali dispacci*, parte I, Napoli, 1773-77, parte I, vol. I, tit. XXII, dispaccio II; anche presso Giustiniani, *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, Napoli, 1803-1805, tit. CVII, vol. VII, pag. 13), rubrica: " Le Cappellanie laicali, e li Legati pii di Messe, sono esenti dal peso di pagare il Cattedratico all'Ordinario. „

1767, gennaio, 17 (Giustiniani, tit. CLVII, prammatica V, vol. VII, pagg. 13-14): " riguardo al pagamento del Cattedratico, ne siano esenti i Benefizi di Patronato così regio, e feudale, *come laicale*, ed inoltre tutti i Luoghi pii laicali, e le Cappellanie non erette in titolo coll'autorità dell'Ordinario. Ma nelle occorrenze di Santa Visita nulla si esigga dalle *Cappelle* e da altri Luoghi pii laicali della Diocesi... „ Qui si intendono incluse anche le Cappellanie laicali; vedi infatti *Dizionario delle leggi del*

regno di Napoli, Napoli, 1788, vol. I, pag. 158, alla voce Cappellanie laicali.

1783, agosto, 9 (Giustiniani, tit. IV, vol. I, pagg. 227-28), circolare, n. III, pag. 227; idem riguardo al Cattedratico; adopera l'espressione Cappellanie senza l'aggiunta, che si sottintende, di laicali; i Beneficii di patronato regio e feudale sono pure esenti; sembra che non più anche quelli di patronato di enti morali o di privati: " III. Il Cattedratico poi è dovuto alla Chiesa cattedrale... e da questo soltanto sono esenti, mercè le regali deliberazioni, i Beneficii di patronato regio, e feudale, i Luoghi pii laicali, le Cappellanie ed i Legati pii di Messe. „

Regi Economi. — 1779, luglio, 26-28 (Giustiniani, tit. IV, prammatica I, vol. I, pagg. 204-207): Dei beni delle Badie e dei Beneficii vacanti di libera collazione prendono possesso i regi economi, non i collettori e recollettori apostolici.

1779, ottobre, 2 (Giustiniani, tit. IV, vol. I, pagg. 207-208) " regali istruzioni per gli regi economi delle Chiese e Beneficii vacanti „; idem 1781, aprile, 21 (Giustiniani, tit. IV, vol. I, pagine 208-11): " Appuntamenti della Regal Camera relativi alle Chiese e Beneficii vacanti „, approvati col dispaccio della detta data; numeri VII-X: gli economi regi prendono possesso anche dei beni dei Beneficii vacanti di patronato laicale; ma " quante volte non costi della fondazione, o erezione in titolo, debba ordinarsi ai fiscali, che ne dispongano il dissequestro, con lasciarsi ai legittimi padroni la facoltà di eleggere i *cappellani*, coll'obbligo di far adempire i pesi, e con insinuarsi alle rispettive Curie ecclesiastiche di non ispedire più Bolle d'Istituzioni contro la natura dei beni, e de' Legati pii, ed in pregiudizio della regale giurisdizione. „ — Dunque i beni delle Cappellanie laicali erano esclusi dalla presa di possesso economale. Le espressioni " Cappellania „ e " Cappellania laicale „ qui non si trovano adoperate, ma c'è la sostanza e l'espressione " Cappellani „. — Riguardo alla destinazione dei frutti della vacanza dei Beneficii di patronato, si riserva " la Regal Camera la provvidenza „ (n. X).

1781, ottobre, 17 (Giustiniani, tit. IV, prammatica II, vol. I, pagg. 211-13): destina a vantaggio del Monte Frumentario i frutti dei Beneficii vacanti di libera collazione o di patronato regio, non anche quelli dei Beneficii di patronato non regio, nè quelli delle Cappellanie.

1783, marzo 8 (Giustiniani, tit. IV, vol. I, pagg. 224-25), circolare ai regi economi, conforme alle disposizioni 1779, ottobre, 2, e 1781, aprile, 21.

Foro. — 1754, aprile, 4 (Gatta, parte I, vol. I, tit. XXIII,

dispaccio II; anche presso GIUSTINIANI, tit. CLVII, pramm. III, vol. VII, pag. 13), rubrica: " Nelle cause delle Cappellanie, e Legati pii laicali, non può ingerirsi nè la Corte di Roma, nè le Curie ecclesiastiche; spettandone la cognizione al giudice laico. „

1767, novembre, 7 (GATTA, parte I, vol. I, tit. XXII, dispaccio I), rubrica: " Il Benefizio ecclesiastico dee essere eretto in titolo dall'Ordinario del luogo, precedente discussione giuridica, altrimenti sarà Cappellania, o Legato pio laicale, il giudizio dei quali spetta al giudice laico. „

1764, novembre, 21 (GATTA, parte I, vol. I, tit. XXIII, dispaccio II; e GIUSTINIANI, tit. CLVII, pram. VI, vol. VII, pag. 14): idem.

1768, maggio, 28 (GATTA, parte I, vol. I, tit. XXII, disp. II): idem.

1770, giugno, 9 (GATTA, parte I, vol. I, tit. XXII, disp. III): idem.

1772, agosto, 22 (GATTA, parte I, vol. I, tit. XXIII, disp. IV): idem.

Possesso dei beni. — 1774, maggio, 14 (GATTA, parte I, vol. III, tit. XXIV, dispaccio I, pag. 345; GIUSTINIANI, tit. CLVII, dispaccio o prammatica II, vol. VII, pag. 13).

1798, agosto, 4 (GIUSTINIANI, tit. CLVII, dispaccio o prammatica VIII, vol. VII, pag. 15-16; idem nel vol. I, pag. 233-34, tit. IV, pramm. IV).

Con dispaccio 1774, maggio, 14, in un caso particolare, il Re aveva tolto il possesso dei beni di una cappellania al cappellano, assegnandogliene la rendita, e lo aveva assegnato al patrono, che era il padre, ma senza dare ragioni del fatto e senza formulare una regola.

La quale, invece, viene poi formulata, ma in altri sensi, nella prammatica 1798, agosto, 4, cioè: se vi è carta di fondazione, si osservi; altrimenti il possesso dei beni sia tenuto dal patrono o dal cappellano secondo la consuetudine; nel caso, però, che sia tenuto dal patrono per fondazione o per consuetudine, il cappellano avrà il diritto di iscrivere ipoteca sui fondi sui quali è assegnata la rendita alla cappellania; i detti fondi saranno divisibili; ma l'onere sarà solidale fra i varî compatroni.

Notiamo nella prammatica del 1798 questa espressione (in principio, pag. 15): " ...Laicali cappellanie familiari, che un tempo abusivamente diceansi beneficî... „

Approvazione sovrana. — 1753, settembre, 26 (GATTA, parte I, vol. III, tit. XXII, dispaccio II, pag. 326-30), rubrica: " Mancando la fondazione, o li requisiti della canonica erezione, non

può mai dirsi Benefizio ecclesiastico; e qualunque atto, o antichissimo possesso, o solito, o proviste fatte da Roma o dall'Ordinario, e interposizione di *regio exequatur*, anche per lo decorso di anni [mille] in contrario, non possano mai mutare la prima natura e stato di legato pio, o Cappellania, o altro che fosse, in Benefizio ecclesiastico „.

1773, marzo, 13 — aprile, 24 (Gatta, parte I, vol. III, tit. XXII, dispaccio III, pagg. 330-32), rubrica: " Per potersi dire Benefizio Ecclesiastico si richiede la fondazione, cio è li beni, li quali dal fondatore per sua chiara ed espressa volontà a questo si assegnano, e la erezione in titolo, fatta dal Vescovo Ordinario del Luogo in *limine fundationis*, o sia la formale creazione ed erezione del sagro ministero necessario per la pubblica salute delle anime, che alli beni si attacca, non bastando il semplice consenso del Vescovo. Si richiedono ancora gli altri requisiti copulativamente, ciò è che sia perpetuo, che non pratica divisione, e che la creazione si faccia precedente pubblico editto, e in una determinata Chiesa o Altare; altrimenti non sarà Benefizio Ecclesiastico, ma sarà Chiesa, Cappella, Oratorio e Cappellania, legato pio, una pia divozione. Oltre ciò si richiede lo assenso del Principe legitimamente impartito precedente cognizione di causa, sì perchè si tratta di erezione di un corpo politico, o sia morale, sì perchè si tratta di togliere li beni dal pubblico commercio; sì ancora per essere il Principe protettore della Chiesa cattolica, e sostenitore e custode de' Sagri Canoni, e della ecclesiastica disciplina, su la quale dee invigilare. Questo regale assenso, e tutto quel, che può dirsi Regalia, è inalienabile, e imprescrittibile, nè si può supplire nè per congettura, nè per equipollenza; ma dee essere nella forma specifica solennemente emanato dal Trono. „ — Questa rubrica è più lunga del testo, e specifica assai più di quanto è detto nel medesimo; più che una rubrica è una ricostruzione scientifica, una sintesi, dei varî dispacci in proposito. Ma in un punto non è fedele ai medesimi, cioè quando mette come requisito del beneficio anche quello di tenere annesso un " sagro Ministero *necessario* per la pubblica salute delle anime, „ idea caldeggiata dal Gatta nelle sue " Riflessioni sopra la ecclesiastica ordinazione e la materia beneficiale. „ Lo Stato aveva proibito che si fondassero beneficî non necessari, acciocchè così non aumentassero le esenzioni dalle imposte (1737, settembre, 21, Gatta, parte I, vol. III, tit. XXII, dispaccio I, pagg. 325-26), ma non aveva mai dichiarato che i benefizi non necessari dovessero ritenersi come cappellanie laicali.

1774, maggio, 21 (Gatta, parte I, vol. III, tit. XXII, di-

spaccio IV, pagg. 332-33); rubrica: " Perchè li Benefizî Ecclesiastici non nascono, nè si presumono, ma si fanno, si ordina che, non producendosi fondazione ed erezione in titolo, requisiti copulativamente necessarî per la qualità benefiziale ecclesiastica, da doversi produrre da chi tal qualità pretende, non si avrà mai per Benefizio Ecclesiastico. „

1774, maggio, 21 (Gatta, parte I, vol. III, tit. XXII, dispaccio V, pag. 334), rubrica: " Dove non è fondazione ed erezione in titolo, niun conto può tenersi di quanto col pretesto o supposto della qualità benefiziale si è operato dalle Curie Ecclesiastiche „.

C. — Dottrina delle Due Sicilie.

Rossi Francesco, *Iuris ecclesiastici praelectiones... accedunt adnotationes... depromptae ab... S. Dichiara.* Panormi 1727, liber. II, tit. XXIV De beneficiorum ecclesiasticorum origine et natura (vol. II, pag. 122-23). Distingue i beneficii dalle cappellanie laicali; delle cappellanie ecclesiastiche non ne parla.

Gatta Diego, *Riflessioni sopra la ecclesiastica ordinazione e la materia beneficiale.* Inserito in Gatta, " Regali dispacci, parte I, che riguarda lo ecclesiastico, „ tomo V, Napoli, 1777.

Capo I, pag. 17-18, sommario: " 57. Le preghiere e orazioni, e le private e volontarie divozioni, le quali anche dai laici possono farsi e adempirsi, non mai potranno dirsi titolo per costituire un Benefizio ecclesiastico, perchè non sono atti ministeriali. — 58. Nè la sola e nuda celebrazione delle messe private, o sia pro privatis. — 59. ... — 60. Dove non è ministero, non è Benefizio ecclesiastico. Quindi è che li Benefizii semplici, perchè non sono ministeriali e non hanno le canoniche caratteristiche, non sono veri benefizii „.

Capo II, pag. 101, sommario: " 32. Da ciò segue che gli Ordinati in vacuum, durante la di loro ordinazione sacra e assoluta, sono considerati come li laici, e non godono delli privilegi e immunità Clericali, ancorchè siano benefiziati dei Benefici semplici „.

Capo III, pagg. 129-132, sommario: " 20. Delle Chiese fondate in questo regno altre sono necessarie, altre volontarie. Le necessarie sono le ministeriali, ciò è le cattedrali e le parrocchiali. — 21. Le volontarie sono quelle che non sono ministeriali, come le cappelle e gli oratorii pubblici e privati. — 22. Degli ecclesiastici ancora altri sono ministeriali e necessarii; altri non ministeriali e volontari. Li ministeriali sono quelli che esercitano il ministero corrispondente al di loro ordine per la pub-

blica salute delle anime, mediante la necessaria intitolazione a una delle chiese ministeriali. Li non ministeriali sono quelli, che sono stati ordinati e vivono senza esercizio del di loro ministero, e senza intitolazione ad alcuna delle chiese ministeriali. — 23. Fra gli ecclesiastici oggi si numerano ancora li regolari e monaci, li quali per di loro natura e istituto non sono ministeriali, siccome ministeriali non sono le di loro cappelle e oratorii; ma secondo la di loro origine, introduzione e instituto furono laici. — 24. ... — 52. L'eccessivo acquisto dei beni temporali non si ritrova in potere delle vere chiese e delli veri ecclesiastici, che sono li ministeriali; ma dell'estaurite, cappelle e altre chiese non ministeriali, delle Congregazioni particolari di ecclesiastici e laici, delle Badie, Commende, *Benefizii semplici*, *Cappellanie ecclesiastiche perpetue collative di messe private*, chiese collegiate semplici senza cura di anime, composte di sole Cappellanie corali, e dei Monasteri di monaci e monache „. — Nel testo, a pag. 164, ripete le identiche parole " Benefizii semplici, Cappellanie ecclesiastiche perpetue collative di messe private „. Non parla qui di Cappellanie laicali. Ne parla nel passo che ne riferiremo, ma senza accennare alle distinzioni tra Cappellanie ecclesiastiche e Cappellanie laicali, e tra le prime e i beneficii, distinzioni che dal punto di vista suo non esistevano, giacchè anche i benefizii, se semplici, siccome non necessari pel funzionamento della chiesa, ossia non ministeriali, erano da lui considerati come enti laicali.

Capo VIII, pag. 529, sommario: " 41. Quindi ebbero ancora origine li Legati Pii di messe, le Cappellanie laicali e li Benefizi semplici „. Nel testo, a pag. 554, ripete le stesse parole.

Cavallari Domenico, *Commentaria de iure canonico*. Neapoli, 1788, pars II, cap. LIX, De natura et origine beneficiorum ecclesiasticorum, §§ VII-VIII (vol. IV, pagg. 296-97). Distingue i Beneficii dalle Cappellanie laicali; non parla affatto di Cappellanie ecclesiastiche.

Gagliardi Caroli, *Tractatus de beneficiis ecclesiasticis*, edizione Neapoli, 1842, tomo I, cap. II, n. V, pagg. 29-30: " Eodemque iure non possunt ecclesiastica beneficia quum liberae collationis, tum de iure patronatus conferri ad tempus, vel sub conditione revocabili. Hanc ipsam perpetuitatem ferunt cappellaniae collativae, quae idcirco a beneficiis laicalibus, et manualibus, et cappellaniis ad nutum mobilibus distinguntur. Enimvero cappellania, quae generatim accepta significat beneficium, et munus cappellani, aut ecclesiastica aut laicalis est. Cappellania ecclesiastica, quam ideo nuncupant collativam, quia per canonicae collationis bullas ab Ordinario loci personis dumtaxat ecclesiasticis confertur, *nil differt*

a beneficio ecclesiastico, praeterquam in nomine. Ideoque non potest ea cappellanus privari, quandusque vixerit: perinde ac ceteri omnes beneficiarii, qui semel quaesitum ius et possessionem legitimam in beneficiis ecclesiasticis tuto retinent ad vitam. At laicalis cappellania eatenus ad nutum mobilis fere est, ut sine ulla causa nequeat cappellano auferri, et alteri concedi per patronos, aliosque habentes ius illam conferendi, nisi lex fundationis obstiterit „.

Giampallari Luigi, *Diritto ecclesiastico siculo*, Palermo, 1828-29, parte II, cap. XV, § 1, Natura ed origine dei beneficii ecclesiastici (vol. III, pagg. 255-57). Non parla delle Cappellanie, nè laicali nè ecclesiastiche.

Liberatore Pasquale, *Della polizia ecclesiastica nel regno delle Due Sicilie*, 4ª ediz., Napoli, 1852. Tit. V, sez. III, § II (pag. 152); adopera un linguaggio molto vago: " E per rapporto ai legati pii, alle Cappellanie meramente laicali, ed ai beneficii profani [?], quelli cioè che senza alcun aiuto chiesiastico eransi costituiti e da Padroni [Patroni?] laici si conferivano, non furono mai [le relative cause] al Foro ecclesiastico sottoposte, e il giudice laico procedeva così nel possessorio come nel petitorio. Ben vero fu sempre riservato all'ordinario di visitar queste Cappelle, sopravvegliare per l'adempimento dei pesi, e costringervi i cappellani. „

D. — Giurisprudenza canonica.

Ferraris F. Lucii, *Prompta bibliotheca canonica*, ediz. Montecassino, 1843 e seg. (ultima edizione, Roma, Congregatio de Propaganda Fide, 1885-92); alla voce Cappellania, vol. II, pagine 140-49 (nell'ediz. Roma, 1885-92, vol. II, pagg. 139-48). L'insieme non è coordinato talmente che ne risulti un concetto chiaro della cappellania ecclesiastica; dice che le cappellanie ecclesiastiche ossia collative, diversamente dalle laicali, si annoverano tra i beneficii (n. 3), ma non dice se in qualche punto e in quale differiscono dai medesimi. Notiamo le seguenti masssime: la distinzione essenziale tra la cappellania ecclesiastica e la laicale consiste nella erezione in titolo da parte dell'Ordinario, n. 51: la cappellania laicale non si può costituire in *titulus ordinationis*, a meno che il patrono non consenta a non usare del diritto di revoca, numeri 10-11, 58.

Mühlbaner, *Thesaurus resolutionum S. C. Concilii*, tom. III (Monachii, 1876). Alla voce Cappellania, n. 14, pag. 563-69 : " Differentia inter cappellaniam laical. et ecclesiast. „ Num. 15, pagine 569-81 : " Cappellania ecclesiastica „.

Pallottinus S., *Collectio omnium conclusionum et resolutionum....*

S. Concilii Tridentini interpretum, tomus V, Romae, typ. poliglotta, 1879. Voce Cappellania, pagg. 229-628, specialmente § VI, pagine 526-74: " Cappellania quoad statum et qualitatem ".

Il Pallottinus parla delle differenze tra le cappellanie ecclesiastiche e le laicali; dice che le prime seguono le regole dei beneficii; ma non dice esplicitamente se ed in che differiscono dai medesimi.

Pallottinus, voce Cappellania, § VI, num. 20-22, pagg. 527-28: " 20. Nil vero impedit, quominus Cappellania aliquando possit simul esse ecclesiastica et amovibilis etiam in durioribus terminis Cappellaniae cum cura animarum, ceu dixit Rota in Fanen. Iuris nominandi die 2 iulii 1745 coram E.mo Russio *in Aesina Capellaniae die 18 Maii 1765 § Quod.* — 21. Licet enim beneficium ecclesiasticum possideri nequeat sine canonica institutione, id tamen locum habet in Beneficiis ecclesiasticis perpetuis et collativis, non vero in iis, quae licet sint ecclesiastica, non sunt tamen perpetua et collativa *in Romana seu Anagnina die 1 Martii 1755, § Haec.* — 22. Unde institutionis necessitas non solum in Cappellania laicali, verum etiam in Cappellania ecclesiastica, ubi sit amovibilis, quippe quae soli Beneficio ecclesiastico perpetuo et collativo conveniat *in Nursina iurispatronatus die 23 Aprilis 1842 § In Tertio* ".

Il resto della giurisprudenza canonica, riferita dallo stesso Pallottino, in questo stesso paragrafo, al contrario, ritiene che la perpetuità della nomina sia uno dei caratteri della cappellania ecclesiastica, che la differenzia dalla laicale.

Pallottinus, alla voce Cappellania, § VI, n. 159-60, pag. 553: " 159. Diversis hinc respectibus eadem cappellania potest esse laicalis quoad ceteros iuris effectus, ecclesiastica vero quoad personam nominandam *in Arimin. Cappellaniae die 14 Februarii 1857 § Hisce.* — 160. Siquidem id contigit, si fundationis lege cavetur, ut Cappellania laicalis a Clericis vel Sacerdotibus tantum obtineri valeat *in Nullius S. Pauli seu Lepriniani praefixionis termini die 26 Ianuarii 1850, § Et dato* ".

Pallottinus, alla voce Capellania, § VI, n. 258, pag. 568: " Nec aliquid facit, quod Capellania in Cathedrali sit: cum ex praescripto Concilii etiam in Cathedralibus unice hanc praecisam residentiam habeant, quae beneficia ad certum determinatum numerum redacta sunt, et Collegium seu Capitulum constituunt, non cetera, licet improprie et abusive Canonicatus et Mansionariae vocentur *in Lucana die 1 Februarii 1766, § Neque* ".

Acta S. Sedis in compendium redacta.

In tutte le seguenti risoluzioni si dice che la cappellania

ecclesiastica non differisce dal beneficio, e che invece differisce dalla laicale specialmente in due punti, cioè nella *erectio in titulum* e nella necessità delle bolle canoniche di " institutio " del cappellano, che non esistono per le cappellanie laicali. Altre differenze o conseguenze delle suddette vengon esplicate in alcune delle suddette risoluzioni. Non trovo negli " Acta S. Sedis " alcuna risoluzione che sancisca massime diverse dalle predette.

Acta S. Sedis in compendium opportune redacta, vol. I. (ediz. a. 1865-66), pagg. 613-19 (19 sett. 1862, 17 marzo 1865, 19 gennaio 1866). Non differenza tra il benefizio e la cappellania ecclesiastica.

Vol. II. 1867, pagg. 323-29 (10 marzo 1866, " congregatio concilii "). — 329-31 (9 dic. 1865, " congregatio concilii "): Entrambe: non differenza tra il beneficio e la cappellania ecclesiastica.

Vol. III. 1871, pagg. 92-96 (16 febbraio 1867, " congregatio concilii "). Inamovibilità.

Vol. V. 1867, pagg. 23-25 (31 luglio 1869, " congregatio concilii "). Conferma ecclesiastica, del cappellano ecclesiastico non del laicale. — pagg. 197-204 (13 giugno, 29 ag. 1868; 23 gennaio 1869). — pagg. 555-60 (4 sett. 1869 e 26 marzo 1870). " Non debet confundi iuspatronatus laicale cum beneficio seu cappellania laicali ".

Vol. VI. 1870, pagg. 474-77 (8 febbraio 1871).

Vol. IX, 1876, pagg. 456-64 (10 giugno 1876). Non differenza tra beneficio e cappellania ecclesiastica.

Vol. XVI, 1883, pagg. 444-51 (praenestina, 19 gennaio 1884). Non differenza tra beneficio e cappellania ecclesiastica. Quindi il cappellano ecclesiastico è obbligato a portare l'abito ecclesiastico, al pari del beneficiario.

E. — Giurisprudenza civile del Regno d'Italia.

Pacifici-Mazzoni E., *Repertorio generale di giurisprudenza*, Torino, Unione, 1876 e seg., alla voce " cappellania, " per la distinzione tra cappellania ecclesiastica e cappellania laicale vedi specialmente numeri 66, 87-111, 123; " supplemento I, " alla voce " Asse ecclesiastico, " numeri 132-50.

Fra tutte le dette sentenze sono degne di nota, per le quistioni che noi svolgeremo, specialmente le seguenti:

Tribun. Lodi, 19 ag. 1870. Vedi in Pizzamiglio, giù, lettera F, Dottrina italiana.

Cassaz. Torino, 31 dic. 1870, Demanio-Mascarpe (*Giurisp.*

T. VIII, 94; *Monit. M.* XII, 111; *Gazz. N.* XXIV, 28; *Gazz. G.* XXIII, I, 69).

Sostiene che vi sia differenza tra i beneficii e le cappellanie ecclesiastiche; e che la differenza consista in ciò che la proprietà dei beni del beneficio sarebbe dell'ente stesso, mentre quella dei beni della cappellania ecclesiastica sarebbe del patrono. Nella fattispecie interpreta così il testamento, e ritiene che male abbia fatto l' economato dei benefizi vacanti a prender possesso dei beni e a consegnarli al successore nel 1836. Dice che i patroni hanno esercitato il diritto di presentazione e non quello di nomina. Conclude per lo svincolo e non per la rivendicazione.

Parma, 16 febb. 1872, Sanvitale-Finanze (*Ann.* VI, 2,291; *Monit. M.* XIII, 201; *Gazz. G.* XXIV, I, 135): Le Cappellanie tanto ecclesiastiche quanto laicali sono soggette a svincolo e non a rivendicazione, giusta la legge 15 agosto 1867.

Da una parte sostiene che l'art. 5, comma ultimo, legge 15 agosto 1867, debba interpretarsi alla lettera, che cioè le Cappellanie ecclesiastiche in genere sono soggette a svincolo e non a rivendicazione, al pari delle Cappellanie laicali; e che tra i beneficî e le Cappellanie ecclesiastiche vi sia differenza; dall'altra poi sembra ammettere che la differenza sia più tosto tra le Cappellanie laicali e le ecclesiastiche anzichè tra queste ultime ed i beneficî, poichè nella specie dice, in modo però non chiaro, che si tratti più tosto di una Cappellania laicale che ecclesiastica; ed infatti nell'annoverare poi i caratteri dell'ente controverso si vede che sono quelli di una Cappellania laicale e non ecclesiastica, specialmente l'amovibilità *ad nutum*, la capacità anche dei non tonsurati, e l'approvazione ecclesiastica semplice e non di vera e propria erezione in titolo.

" ... Attesochè lo svincolamento dei beni dotalizi delle Cappellanie non fu ristretto a quelli delle sole Cappellanie laicali, ma esteso anche agli altri delle Cappellanie ecclesiastiche; ciò si rileva all'evidenza dall'ultimo alinea dell'art. 5 sopra citato; avvegnachè in esso vengono dichiarati svincolati i beni delle Cappellanie di cui al n. 5 dell'art. 1 della legge, e nell'ora detto n. 5 si parla delle Cappellanie ecclesiastiche e laicali.

" Avvegnachè questo pareggiamento, nel rapporto dello svincolo dei beni dotalizi, tra le Cappellanie laicali e le ecclesiastiche, ebbe la sua ragione in ciò che si vollero preoccupare e dirimere le questioni che potessero insorgere circa al vedere se un ente ecclesiastico soppresso qualificato Cappellania ecclasiastica dovesse ritenersi beneficio; quistioni agitate tra gli scrittori di diritto canonico, sostenendosi da alcuni che la Cappellania sia un be-

neficio, sebbene improprio, non qualificato, ogni volta che nell'atto di fondazione sia intervenuta la erezione in titolo, pel motivo che, in vista di questa formalità, i beni dotalizi si impropriano nel patrimonio della chiesa, e si spiritualizzano, mentre da altri si avvisa che una siffatta formalità nella fondazione di una Cappellania non ha altro scopo che di rendere questo ente ecclesiastico, e tali pure i beni che costituiscono la dote col distinguerli dagli altri del patrimonio del fondatore per renderli inalienabili e immuni dai tributi. [La suddetta intenzione attribuita al legislatore non risulta affatto dai precedenti parlamentari; dai quali risulta invece che nessuno pensò alla distinzione tra Cappellanie ecclesiastiche e laicali agli effetti della rivendicazione o svincolo. La asserita incertezza nella giurisprudenza canonica non esisteva più da un pezzo all'epoca della discussione della legge; allora la distinzione tra le Cappellanie ecclesiastiche e le laicali era già chiara].

" Che poi sia certo che la differenza invalsa nella scuola dei canonisti tra i caratteri giuridici delle Cappellanie, secondo che queste furono, o non, accompagnate dalla formalità della erezione in titolo, non siasi voluta seguire, ma respingere onninamente dalla legge 15 agosto 1867, lo si trae da molti discorsi dei deputati, e sopratutti da quello pronunciato dal relatore nella seduta del 16 luglio, il quale, in proposito delle Cappellanie, tra le molte cose da lui osservate a chiarire il concetto della legge che si stava discutendo, disse pur queste: " Che le Cappellanie laicali ed ecclesiastiche, se nelle decretali vengono considerate sotto aspetti giuridicamente diversi, avuto riguardo alla *forma* (per esservi o non esservi stata la erezione in titolo), però nella *sostanza* in faccia alle leggi civili non hanno fra di loro distinzione. „ [In questo passo non si allude alla quistione della rivendicazione o svincolo; ma all'altra della soppressione o non soppressione e del rilascio totale o parziale dei beni ai patroni nel caso della soppressione].

" ... Attesochè dal testamento emergono queste circostanze di fatto;

" ... Accordò al patrono di poter revocare e rimuovere *ad nutum* il cappellano colla nomina di altro, senza che alcuna autorità potesse frapporre ostacolo;

" Protestò espressamente che il detto benefizio o cappellania non si intendesse compreso sotto le disposizioni del Tridentino intorno alla pluralità dei beneficii, nè sentisse natura di benefizio perpetuo collativo...;

" Prescrisse, a maggiore fermezza della sua disposizione,

l'approvazione e la conferma dell'Ordinario, o di chiunque altro, sotto però le condizioni e riserve da essa poste, e non altrimenti, colla espressa dichiarazione, che, quando per qualche causa questa conferma ed approvazione non potesse essere conseguita, la dotazione si avrebbe come non fatta, ed i beni si devolverebbero al conte Ugone...

" Infine, a compimento del fatto, è da aggiungersi, che l'Ordinario nel dì 11 giugno 1648, secondando l'istanza a lui fatta dall'erede della contessa Sanvitale, interponeva la sua approvazione, *quatenus opus sit et expediat*, alla fondazione di quel beneficio o cappellania, dichiarando che i beni disposti dalla fondatrice per la dote di esso beneficio o cappellania dovevano ritenersi segregati dai beni secolari ed aggregati ai beni ecclesiastici;

" Attesochè, apprezzando ciascuna in sè, e tutte nel loro complesso, le sopra riferite disposizioni della contessa Antonia Sanvitale, non si può riconoscere nelle medesime le qualità caratteristiche di un vero beneficio, ma piuttosto di una Cappellania ecclesiastica, e precisamente di quella che dai canonisti è appellata beneficio *improprio* o *non qualificato;*

" Che per verità è carattere del beneficio, oltre la perpetuità dell'ente istituito (proprio anche della Cappellania), la perpetuità della qualità nell'istituito, " ita ut huic posteaquam collatum est, auferri sine gravi ,et legitima causa nequeat; „ di più, che il beneficiario venga nominato o confermato dall'autorità ecclesiastica; e questi caratteri non si riscontrano nella istituzione di cui è caso, essendo stata data facoltà al patrono attivo di nominare e di rimuovere *ad nutum* il cappellano, senza che nessuna autorità potesse disapprovare il fatto suo;

" E' carattere proprio del beneficio, che i beni costituenti la dote del medesimo passino senza condizione e per sempre nel patrimonio della chiesa siccome *Deo dicati,* e non possa mai il fondatore mettere innanzi alcuna pretesa sopra i medesimi; invece la fondatrice contessa Antonia Sanvitale espressamente ordinò il ritorno dei beni dotalizi al patrono, qualora l'autorità ecclesiastica avesse presa qualche disposizione intorno a quei beni ai termini delle Regole di Cancelleria. [Veramente pare che si tratti di clausola di nullità e non di riversione; e che perciò l'argomento nella fattispecie non regga].

" E' carattere proprio del beneficio, che il medesimo debba essere conferito a sacerdoti secolari o a chierici tonsurati; per contrario nella fattispecie fu disposto che dell'ente ecclesiastico potessero essere investiti chierici, sebbene non tonsurati, e reli-

giosi regolari sacerdoti, ed anche non sacerdoti, quali sono i cavalieri di Malta;

" E' in fine carattere proprio della Cappellania, e non del beneficio [?], la designazione dell'altare o della cappella per l'esercizio del culto onde l'opera pia abbia un nome per formare la sua entità; e questa designazione speciale si verifica nella fondazione di cui è parola.

" ... Attesochè tanto più così è a ritenersi in quanto che la formola *quatenus opus sit et expediat* usata dall'Ordinario nell'interporre la sua autorità all'atto di quella fondazione, anzichè importare una vera e formale erezione in titolo, esprime piuttosto un'approvazione e conferma,... sicuramente pel fine di conferire la qualità ecclesiastica alla Cappellania e ai beni costituenti la dotazione, per renderli inalienabili e sottrarli ai tributi. Del resto è certo che altra cosa è l'erezione in titolo, altra la semplice approvazione dell'autorità ecclesiastica...

" Attesochè per tutte le ora discorse considerazioni dovendosi di necessità ammettere che la fondazione... non fu un beneficio di patronato laicale, ma sì una Cappellania laicale, o più veramente, avuto riguardo alla ecclesiasticità impressa ai beni dotalizi, una Cappellania ecclesiastica, a ragione lo appellante... domandò lo svincolo... „

Milano, 19 aprile, 1875, Fondo culto-Silva (*Monit. M.*, XVI, 598; *Boll.* XXVII, I, 726).

Ritiene che anche le cappellanie ecclesiastiche siano soggette a svincolo e non a rivendicazione, pei seguenti motivi:

1. La lettera della legge 15 agosto 1867.

2. Perchè tra i beneficî e le cappellanie ecclesiastiche una differenza c'è, quantunque, secondo il Berardi, di solo nome.

3. Perchè il legislatore ha voluto eliminare le controversie che sarebbero potute nascere nel distinguere le cappellanie laicali dalle ecclesiastiche. (Non adduce passi dei precedenti parlamentari).

4. Perchè il legislatore ha voluto favorire quanto più era possibile i privati che avessero dei diritti speciali sui beni degli enti soppressi. (Non adduce passi dei precedenti parlamentari).

F. — Dottrina italiana dell'attuale regno.

Aponte Luigi, *Commentario sulla legge di liquidazione dell'asse ecclesiastico (legge 15 agosto 1867)*. Napoli, 1867, pag. 69. Non si accorge che l'art. 5, comma ultimo, della legge 15 agosto 1867, nel concedere lo svincolo, si riferisce tanto alle cappellanie ecclesiastiche, quanto alle laicali; nell'esporlo egli parla soltanto " delle

cappellanie laicali, delle prelature, delle fondazioni e legati pii per oggetto di culto, di che è menzione ai numeri 5 e 6 dell'articolo primo.

Pizzamiglio Clemente, avvocato, " *Considerazioni* intorno alla quistioni se per lo svincolo delle cappellanie ecclesiastiche erette in titolo ecclesiastico si debba pagare la tassa del 30 0[0 o la doppia di successione fra estranei. „ Nello *Archivio Giuridico*, volume VI (1870), pagg. 124-35. Sostiene che si debba pagare il 24 0[0. Ma ritiene come caratteri della cappellania ecclesiastica che la proprietà spetti al patrono e non all'ente (pagg. 133-34), e che il patrono abbia il diritto di nomina e non di presentazione (pag. 134, n. 1): non parla della revocabilità della nomina: sicchè sembra che faccia consistere la differenza tra la cappellania ecclesiastica e la laicale solo in ciò, che la prima abbia avuto erezione canonica ma senza i soliti effetti relativi alla spiritualizzazione dei beni ed alla provvista dell'ente, ossia una erezione che dovrebbe più tosto chiamarsi semplice approvazione. — Ma così non ci sarebbe davvero differenza di sorta fra la cappellania ecclesiastica e la laicale: concepita così la cappellania ecclesiastica, noi non avremmo alcuna difficoltà ad ammettere che vada soggetta al 24 0[0. Se non che questa non è la definizione vera della cappellania ecclesiastica, per la quale la erezione è stata concepita come causa della spiritualizzazione dei beni, della presentazione e non della nomina e della irrevocabilità della provvista, cioè, in altri termini, la cappellania ecclesiastica nella dottrina è stata equiparata al benefizio, e non, come fa il Pizzamiglio, alla cappellania laicale.

Il Tribunale di Lodi con sentenza 19 agosto 1870, n. 213 e 215 (citato dal Pizzamiglio, pag. 124, n. 1) aveva giudicato che le cappellanie ecclesiastiche fossero soggette al 24 0[0. Il Demanio invece sosteneva che fossero soggette al 30 0[0, adducendo che non differissero sostanzialmente dai benefizii (Pizzamiglio, pag. 124).

Pizzamiglio, pag. 132, riassume il discorso del relatore Ferraris (Camera dei deputati, 16 luglio 1867) come segue: "... Che se nelle decretali la cappellania laicale e l'ecclesiastica siano vincoli giuridicamente diversi, nella sostanza però ed in faccia alle leggi civili non hanno fra di loro distinzione. „ Ma il Pizzamiglio così mette in bocca al relatore l'esame di un problema, che nè il relatore nè altri, nè nella Camera dei deputati nè in Senato si formulò; nessuno domandò o spiegò se e quale fosse la differenza tra le cappellanie ecclesiastiche e le laicali o tra i benefizi e le cappellanie ecclesiastiche.

Salzano Tom. Michele, *Lezioni di Diritto canonico*, 13ª. edizione, Napoli, Rondinella, 1875. Lib. III, parte II, lezione IV, Idea generale dei beneficii (vol. III, pagg.. 200-201). Distingue i beneficii dalle cappellanie; non parla della distinzione tra le cappellanie ecclesiastiche e le laicali, e molto meno delle leggi italiane in proposito.

Pacifici Mazzoni E., *Repertorio generale di giurisprudenza*, Torino, Unione, 1876 e seg. Vol. I, pag. 667, colonna 1., in nota al n. 66 della voce cappellania, e pag. 668, in nota al n. 87 della stessa voce, ritiene che alle cappellanie ecclesiastiche secondo la legge 15 agosto 1867 sia applicabile lo svincolo e non la rivendicazione, e che fra i beneficii e le cappellanie ecclesiastiche esista la differenza (secondo noi è sbagliato), che il patrimonio dei primi venga spiritualizzato e quello delle seconde, al pari che per le cappellanie laicali, no. pag. 668: " Accennammo più sopra che ciò doveva ripetersi principalmente dal concetto del patrio legislatore, che mentre i beni costituenti la dotazione dei veri e propri benefizii ecclesiastici si smembravano dal patrimonio laicale per entrare a far parte del patrimonio ecclesiastico, i beni delle cappellanie sì ecclesiastiche che laicali restarono nel patrimonio laicale, benchè vincolati al mantenimento dell'ente cappellania. „

Madia Giuseppe, *Della polizia ecclesiastica del Regno d' Italia.* Napoli, Sarracino, 1871, §§ 102-103 (pagg. 114-15). Annovera le cappellanie ecclesiastiche tra i beneficî, distinguendole dalle laicali; ma non parla della questione se sia loro applicabile la rivendicazione o lo svincolo.

Rivarolo Pietro, *Il governo della parrocchia*, 3ª ediz., Vercelli, tip. Guidetti, 1875, parte II, tit. I, cap. VII, art. 1, Dei benefizî, cappellanie ecclesiastiche e laicali, pagg. 272 e seg., specialmente n. III, pag. 273. Quantunque canonicamente le cappellanie ecclesiastiche differiscono dai benefici solo di nome, pure il legislatore italiano le ha assimilate alle laicali riguardo allo svincolo. Così il Rivarolo: dunque, egli ritiene che si debba applicare la lettera della legge, e non esamina le difficoltà pratiche le quali si presenterebbero nella detta applicazione letterale.

Grassi G. M., *Manuale di legislazione e giurisprudenza italiana in ordine al diritto pubblico ecclesiastico.* Firenze, Giacchetti, 1879. Commento alla legge 15 agosto 1867, art. 1, *c*), pagg. 123-25. Nel senso del Pacifici-Mazzoni, cioè che le cappellanie ecclesiastiche differiscano dai beneficî perchè la proprietà dei beni delle medesime non sia spiritualizzata; quindi sia loro applicabile lo svincolo: ma nota che, sebbene così siasi ritenuto dalla giurisprudenza

italiana, nondimeno secondo non pochi canonisti le cappellanie ecclesiastiche sono assimilate ai beneficî; non esamina la giurisprudenza canonica moderna.

Tiepolo G. D., *Leggi ecclesiastiche annotate*. Torino, Unione, 1881, (nella " Raccolta delle leggi speciali „ 2ª serie). Pagg. 313-14 e 317 (Commento alla legge 15 agosto 1861, art. 1, num. 10-11). Dice che i beni delle cappellanie ecclesiastiche, al pari di quelli delle laicali, non sono spiritualizzati, e soggiunge che le cappellanie ecclesiastiche differiscono solo di nome dai beneficî. Contraddizione già notata dal Ruffini, § 7, pag. 28.

Spennati Giuseppe, *Istituzioni di diritto canonico*, Napoli, Anfossi, 1885, pagg. 285-86. Divisione delle cappellanie. Dice che le ecclesiastiche differiscono dai beneficî solo nel nome; ma non passa ad esaminare se perciò sia loro applicabile la rivendicazione o lo svincolo.

Conforti Luigi, *Manuale di polizia ecclesiastica*. Napoli, Anfossi, 1885, pagg. 98-101. — Idem, *Il codice dei parroci, dei vescovi e dei canonici*. Napoli, Pietrocola, 1893, parte generale, § 2, n. 2, pagg. 12-13. Parla delle differenze tra le cappellanie ecclesiastiche e le laicali, in modo che il lettore possa dedurne che le prime sono dei beneficî; ma non entra nell'esame della questione se differiscono o no dai beneficî, nè dell'altra se alle cappellanie ecclesiastiche sia applicabile la rivendicazione o lo svincolo.

Geigel F., *Das italienische Staatskirchenrecht*, Mainz, Birchheim, 1886, § 19, pagg. 96-97, e nota 14 ivi: accenna che alle cappellanie ecclesiastiche il legislatore italiano applica lo svincolo, quantunque esse differiscono dai benefizi solo di nome. E cita Cassani e Grassi.

Magni Ettore, *Il diritto pubblico ecclesiastico del Regno*. Venezia, tip. Cecchini, 1886, tit. VII, numeri 9-16, pagg. 250-53. Riferisce la giurisprudenza coordinandola in modo da far rilevare, che le cappellanie ecclesiastiche non differiscono dai beneficî; ma non entra poi nelle quistioni speciali del diritto italiano, se loro sia applicabile la rivendicazione o lo svincolo, ecc.

Cassani G., *Cappella, cappellania, cappellano*. Nel *Digesto Italiano*, alla voce, n. 9, pag. 992. Sostiene che la cappellania è equipollente al benefizio; con nomina a vita e beni intestati all'ente; " unica *differenza* l'onere particolare delle messe, che vi è aggiunto [nelle cappellanie ecclesiastiche], da celebrarsi annualmente in una determinata cappella, chiesa od altare „. — n. 10, pag. 993, lo svincolo è applicabile tanto alle cappellanie ecclesiastica quanto alle laicali, secondo la legge.

Olmo Cesare, *Il diritto ecclesiastico vigente in Italia*. Milano,

Hoepli, 1891, n. 187, pag. 333, n. 514-15, pagg. 387-90. Su per giù nel medesimo senso in cui ci eravamo espressi noi nel nostro " Diritto ecclesiastico „ 1ª ediz., specialmente riguardo all'autonomia; non dà delle cappellanie ecclesiastiche e delle laicali la definizione che avevamo dato noi; dice che le ecclesiastiche si avvicinano di più ai beneficî (pag. 333); non specifica se loro sia applicabile la rivendicazione o lo svincolo, ma implicitamente sembra propendere per quest'ultimo, cioè per la lettera della legge (n. 214-15); non specifica differenze tra beneficio e cappellania ecclesiastica.

Calisse Carlo, *Diritto ecclesiastico*, Firenze, Barbera, 1893, Combinando i numeri 107 (pag. 171) e 165 (pagg. 296-97), sembra che secondo il Calisse le cappellanie ecclesiastiche, non differendo sostanzialmente dai benefizi, debbano assoggettarsi alla rivendicazione e non allo svincolo; ma egli non si formula il problema. Una differenza tra le cappellanie ecclesiastiche e i benefizi la asserisce, sebbene lieve; n. 171: " Tra gl'improprii [benefizi] si pongono le cappellanie, non quelle ecclesiastiche, che dai benefizi propri non differiscono se non che in leggiere accidentalità [quali? non lo dice], ma quelle dette laicali, che se ne allontanano sostanzialmente „.

Ambrosetti Tommaso, *Benefizi ecclesiastici*, nel " Digesto italiano, „ alla voce (Torino, Unione, 1893), specialmente numeri 16, 22, 24,26.

Sostiene l'identità delle cappellanie ecclesiastiche coi beneficii, intuitivamente, senza esaminare la giurisprudenza canonica, e soggiunge giustamente (n. 26): " Cosicchè avevamo noi ragione di osservare fin da principio, che se una differenza vogliasi cogliere fra benefizio e cappellania, una tal differenza si ha da ravvisare in ciò, che il vero benefizio, nel senso stretto della parola, si riferisce all'organismo intimo della gerarchia ecclesiastica (vescovato, parrocchia, ecc.), mentre le cappellanie in generale costituiscono come tanti ornamenti estrinseci, per niente essenziali all'esercizio delle funzioni vitali dell' organismo ecclesiastico. „ Aggiungiamo noi, che, come dimostreremo, questa sarebbe una differenza soltanto di origine, non di figura giuridica odierna. Non si deve perciò venire alla conclusione, come ha fatto l'Ambrosetti (n. 24, pag. 319) o incoscientemente per tale motivo o per omaggio alla lettera della legge, che alle cappellanie ecclesiastiche, non ostante la loro identità giuridica coi beneficii, sia applicabile lo svincolo e non la rivendicazione. Nè la suddetta differenza di origine, ispirata al Gatta, spiega tutto; giacchè altrimenti tutti i benefizi semplici andrebbero denomi-

nati cappellanie ecclesiastiche, mentre canonicamente e nel linguaggio del legislatore italiano (legge 15 agosto 1867, art. 1, n. 4 e 5) coesistono le due espressioni.

Asserisce che le cappellanie laicali siano enti morali al pari delle ecclesiastiche (specialmente n. 22, pag. 319), senza esaminare le distinzioni tra enti morali veri e propri od autonomi, ed improprii o non autonomi, esame già fatto da noi nel *Diritto Ecclesiastico*, e poi rifatto, in senso contrario, dal Ruffini posteriormente all'Ambrosetti.

Asserisce pure che la proprietà dei beni della cappellania laicale appartiene alla medesima come per le cappellanie ecclesiastiche ed i benefizi (Contra, Ruffini, § 6, pag. 21; ma senza confutarlo): " Ordinariamente la differenza tra le cappellanie ecclesiastiche e le laicali si fa consistere in ciò, che i beni, che ne costituiscono la dotazione, si concepiscono passati nel dominio della Chiesa o, come suol dirsi barbaramente, *spiritualizzati*, e quelli invece delle laicali si ritengono tuttavia di natura laicale e spettanti agli aventi causa dal fondatore. Niente di più falso. Nell'un caso e nell'altro, per l' atto stesso della fondazione, venendo creato un ente giuridico, un soggetto fittizio di diritti patrimoniali, la proprietà della relativa dotazione appartiene all'ente medesimo individualmente. „

Ruffini F., *Sulla natura giuridica delle così dette tasse di rivendicazione e di svincolo dei beni dei benefizi e delle cappellanie soppressi.* Milano, L. Vallardi, 1894. Estratto dal " Filangieri, „ parte I, anno XIX, n, 3, 1894. Pagg. 50,-8°.

Sostiene le seguenti teorie:

1. Che le cappellanie, specialmente ecclesiastiche, siano un fenomeno specialmente della Spagna, del Portogallo e dell'Italia, e che perciò i canonisti non si sono generalmente occupati della differenza tra le cappellanie ecclesiastiche e le laicali, o non la hanno capito (specialmente § 3, pag. 11).

2. Che tra i beneficii e le cappellanie ecclesiastiche una differenza esiste, quantunque lieve, consistente specialmente in ciò che nelle cappellanie ecclesiastiche " può mancare la cosidetta perpetuità soggettiva, cioè l'investito può in certi casi essere amovibile a beneplacito del patrono „ (§ 7, pag. 28).

3. Accoglie, diversamente dall'Ambrosetti, la teoria comune, che la proprietà dei beni delle cappellanie laicali resta privata, mentre si spiritualizza quella dellle ecclesiastiche (§ 6, pag. 21).

4. Sostiene che anche le cappellanie laicali abbiano autonomia vera e propria, e che differiscano, su questo riguardo, dai be-

neficii solo in ciò che hanno autonomia solo formale e non anche materiale; § 6, pagg. 17, 20, 22. Pag. 33: Così si " darebbe spiegazione soddisfacente a molte delle difficoltà, che ci siamo proposte; quando, ben s'intende, si ammettesse l'opinione di coloro che vedono in queste istituzioni del diritto successorio delle vere fondazioni; e quando specialmente sì accogliesse l'acuta distinzione del Bekker, che separa l'autonomia formale del patrimonio di molti enti morali (*formale Selbständigkeit*) dalla materiale, considerando quella come sufficiente alla loro esistenza, onde a proposito appunto delle fondazioni famigliari egli conchiude che si deve, non ostante il riconoscimento di una persona giuridica (*form. Selbständig.*) come soggetto di diritti patrimoniali, pur sempre dire che i beni lasciati formano una parte del patrimonio privato (*matärielle Abhängigkeit*) di tutti i membri di quella determinata famiglia, i quali hanno il diritto di goderne. „

5. Che alle cappellanie ecclesiastiche, quantunque partecipino più della natura dei beneficii che di quella delle cappellanie laicali, pure, stante la disposizione della legge 15 agosto 1867, sia applicabile lo svincolo e non la rivendicazione, ed anche per quelle soppresse con le leggi 1855-67 (§ 7, pagg. 24, 29).

Galante A., *Il beneficio ecclesiastico*, Milano, L. Vallardi, 1895 (estratto dalla " Enciclopedia giuridica „ alla voce), n. 13 (pagine 104-105); sembra propendere per le teorie del Ruffini.

G. Precedenti parlamentari.

a. Camera dei Deputati.

aa. - Legge 15 agosto 1867, art. 1, num. 6°, emendamenti successivi.

Disegno di legge ministeriale primitivo (*Atti ufficiali della Camera dei Deputati*, 1ª ediz., 16 luglio 1867, pag. 1392, col. 2ª), art. 1° " Non sono più riconosciuti come enti morali: 1°...— 5° I benefizi ai quali... — 6° Le prelature e le *cappellanie laicali* [non si menzionano le ecclesiastiche]: — 7° Le fondazioni, i legati pii, ... „

Emendamento proposto dal deputato Abignente, 17 luglio 1867, pag. 1437, colonna 3ª: " Art. 1. Non sono più riconosciuti come enti morali: 1°... — 6° Le prelature, le *cappellanie ecclesiastiche, sacerdotali e laicali.* — 7°... „ — Svolgimento di tale emendamento, ibidem: " Sono perfettamente dell'avviso della Commissione per togliere l'entità giuridica a tutti gli enti enumerati nell'articolo 1; solamente appunto perchè non isfugga nessuno di codesti enti, e perchè non si cada in equivoci, io mi sono permesso di fare alcune aggiunte, alcune correzioni, le quali tendono a questo scopo .. Al numero 6 poi ho citato le *prelature*, le *cap-*

pellanie ecclesiastiche, sacerdotali e laicali; e ciò sempre nell'intento di colpire tutto, di non lasciare sfuggire nulla. Io ci ho messo le cappellanie sacerdotali, giacchè, secondo il cardinale De Luca, oltre le cappellanie ecclesiastiche e laicali, vi sono delle cappellanie dette *sacerdotali.* Ora siccome alcune di queste hanno erezione in titolo, altre no, alcune sono assomigliate ai benefizi ecclesiastici, ed altre sono dette semplicemente sacerdotali, se non si dicesse anche *cappellanie sacerdotali,* sapete che ne verrebbe? Ne verrebbe che quelli che sono in possesso delle cappellanie sacerdotali, allorquando voi verreste a colpire le manomorte, direbbero: non siamo cappellanie ecclesiastiche, non siamo cappellanie laicali, dunque la nostra entità giuridica non è distrutta dalla legge. „ - Pag. 1438, col. 2ª: il relatore Ferraris dice che le cappellanie sacerdotali sono necessariamente incluse o tra le ecclesiastiche o tra le laicali. L'Abignente risponde, che, purchè s'intenda così chiarita la cosa, desiste dall'aggiunta proposta.

Emendamento Fiastri e compagni (*Deputati,* 17 luglio 1867, pag. 1434, col. 2): " Art. 1. Non sono più riconosciuti come enti morali: 1° ... — 2° I benefizii semplici, le *Cappellanie ecclesiastiche,* le abazie, ... — 3° I canonicati e i benefizii semplici di gius patronato laicale o misto, le prelature e *Cappellani e laicali;* — 4°... „

bb. *Discussione.*

Ferraris, deputato relatore, 16 luglio 1867, discorso (*Deputati,* 16 luglio 1867, pag. 1400, colonne 1-2). Sostiene che le Cappellanie laicali debbono essere colpite al pari dei beneficî semplici; che c'è differenza solo canonicamente, in quanto nelle prime manca l'erezione; ma civilmente le cappellanie laicali sono enti ecclesiastici, in quanto che sono fondazioni e con fine ecclesiastico. Non parla delle Cappellanie ecclesiastiche, nè molto meno dei rapporti tra le medesime e le laicali ed i beneficii.

Ferraris, deputato relatore, 18 luglio 1867, pag. 1448, colonna 2: " Vengo al numero 6, nel quale sono comprese le Prelature e la Cappellanie laicali. — Il Ministero dichiara che *intanto in quest'articolo si parla solo della soppressione, e si deve tenere riservata ogni deliberazione intorno al modo con cui dovrà essere disposto dei beni* che costituiscono la dote delle istituzioni in esso indicate „.

cc. *Legge 15 agosto 1867, art. 5, emendamenti successivi.*

Modificazione penultima proposta dalla Commissione della Camera dei deputati, 20 luglio 1867, pag. 1481, col. I: " ... I beni delle *Cappellanie,* di cui al numero 6 dell'articolo 1, e dei legati pii, s'intenderanno, per effetto della presente legge, svincolati, salvo l'adempimento dei pesi, si e come di diritto, e mediante paga-

mento, nei modi e termini sopra dichiarati, del 30 per cento del valore dei beni stessi, sotto pena, in difetto, di decadenza „.

Emendamento proposto dal deputato Samminiatelli, 20 luglio 1867, pag. 1481, colonna 3: " ... Pei beni delle Prelature o *Cappellanie laicali* il quadruplo di un'annata di quota di concorso e dell'ultima annata di tasse ed imposte dirette; — Pei beni dei *Benefizii* ed altre istituzioni di patronato laicale o di patronato misto, una somma equivalente pei primi al terzo, pei secondi ai due terzi della rendita, quale fu accertata per la tassa di manomorta depurata dagli oneri e capitalizzata al 5 per cento „.

Emendamento proposto dal deputato Sanguinetti, 20 luglio 1867, pag. 1485, colonne 1-2: " I beni delle Cappellanie laicali, di cui al numero 6 dell'articolo 1, si intenderanno per effetto di questa legge svincolati; — I. beni delle Cappellanie laicali sono devoluti a chi possiede il diritto di patronato attivo e passivo. — I beni degli altri enti, di cui nello stesso num. 6 dell'articolo 1, e dei legati pii, sono pure, per effetto della presente legge, svincolati. Su questi beni sarà prelevato dal Demanio, nei modi e termini sopraindicati, il 30 per cento. „

Svolgimento Samminiatelli, pag. 1482, colonne 2-3: " Io mantengo questa distinzione tra le Cappellanie o Prelature laicali ed i beni dei Benefizi di patronato laicale [o] misto, per la ragione che i beni delle Prelature e Cappellanie laicali si separano dai beni dei Benefizi od altre istituzioni di patronato laicale. — Nella maggior parte dei casi le Prelature e Cappellanie laicali non sono altro che fidecommessi qualificati, istituzioni famigliari: i beni delle medesime non sono divenuti ecclesiastici; del loro godimento sono capaci anche i laici e perfino le donne. „ — Pag. 1487, col. 3 — 1488, col. 1, nel medesimo senso.

Emendamento proposto dal deputato De Ruggeri e compagni, 20 luglio 1867, pag. 1486, colonna 2: " I beni delle *Cappellanie laicali*, dei Legati pii e delle *Prelature laicali* disciolte si devolveranno a favore dei compatroni ed eredi del fondatore, senza altro peso fuorchè d'una tassa del 4 per cento del valore netto di essi. „ — Pag. 1488, col. 1, viene ripresentato emendato come segue: " ... fuorchè di una tassa doppia di successione del valore di esse. „

Redazione ultima proposta dalla Commissione, 20 luglio 1867, pag. 1489, col. 1, corrisponde alla legge.

dd. *Discussione.*

Pescatore, deputato, 20 luglio 1867, pagine 1485-86: " Per me la differenza tra le *Cappellanie laicali* [non parla delle ecclesiastiche] ed i *Benefizi semplici di patronato laicale* non è tanto grande quanto pareva a taluno. „ Consiste solo nella erezione

in titolo canonico; e non mette conto di trattare perciò diversamente le une e gli altri.

Avendo il deputato Ferracciù proposto il pagamento della tassa di successione fra estranei per lo svincolo delle Cappellanie laicali, il Rattazzi, Presidente del Consiglio, dice (20 luglio 1867, pag. 1487, col. 1): " Se la Camera aderisse a quest'idea, manifestata nell'emendamento del deputato Ferracciù, e si portasse questa tassa ad un doppio diritto di successione, in allora si potrebbero pareggiare, sottoponendoli alla tassa medesima, tanto gli enti delle *Cappellanie laicali* [non parla delle ecclesiastiche], quanto quelli dei Benefizi ecclesiastici di patronato laicale, e così verrebbe anche soddisfatto l'onorevole Pescatore, il quale ben a ragione, secondo il mio modo di vedere, non trovava, per l'oggetto di questa legge, differenza sostanziale tra gli uni e gli altri. „

Avendo la Commissione accettato l'idea della doppia tassa di successione fra estranei, ma solo per le Cappellanie e Legati pii, il Presidente del Consiglio insiste perchè si applichi anche ai Benefizi di patronato laicale. Egli continua a parlare di Cappellanie laicali e di Benefizi, senza osservare che intanto si era introdotta la dicitura *Cappellanie ecclesiastiche e laicali.* Pag. 1489, colonna 1.

Rattazzi, presidente del Consiglio dei ministri, 20 luglio 1867, pag. 1489, colonna 1: " Del resto, per quanto concerne la denominazione, sarei io pure di avviso che abbiasi a dire *cappellanie di patronato laicale*, anzichè *cappellanie laicali*, e sono quindi in ciò d'accordo con l'on. Catucci „.

Presidente della Camera dei deputati, 20 luglio 1867, pag. 1489-90: " Se in una materia di tanta importanza si accettano con facilità emendamenti improvvisati, sui quali l'attenzione, nè della Commissione, nè degli altri nostri colleghi abbia potuto fermarsi quanto è necessario per apprezzarne l'importanza, si corre rischio di prendere una deliberazione dannosissima alla cosa pubblica. „ *(Sensazione, e vivi segni di approvazione).*

Rattazzi, presidente del Consiglio dei ministri (Senato, 11 agosto 1867, 2ª ediz., pag. 404), in risposta al senatore D'Afflitto: " Quanto ai *benefizi* che sono di patronato laicale, quanto alle *cappellanie laicali,* i beni che appartengono a questi enti vengono consolidati, giusta il principio consegnato in questo disegno di legge, come componenti patrimoni privati, e perciò essi vennero sottoposti al peso di pagare due o tre volte (or non ricordo bene) la tassa che si paga pel diritto di successione fra

estranei „. — Come si vede, qui vengono confusi i benefizi con le cappellanie laicali.

C. — **Senato.**

Senato, 11 agosto 1867, 2ª ediz. pag. 411. L'art. 5, relativo alla rivendicazione e svincolo, viene approvato senza discussione.

2. La definizione delle cappellanie ecclesiastiche e delle cappellanie laicali si connette ad entrambe le controversie fondamentali relative all' ecclesiasticità ed alla personalità giuridica.

Tale definizione è importante non solo tecnicamente, ma anche, anzi sopratutto, per le sue conseguenze pratiche, specialmente nel diritto italiano. Ed è appunto l'applicazione delle nostre leggi sull'asse ecclesiastico, che ha dato luogo a riesaminarla e più minutamente che non si fosse fatto per l'innanzi. Anche nei trattati di diritto ecclesiastico la questione si trova appena accennata o sfiorata; giacchè la Chiesa non ha precisato i suoi concetti in proposito se non di recente, e lo Stato più di recente ancora, almeno nel senso odierno delle espressioni cappellania ecclesiastica e cappellania laicale.

Cominciamo dal concetto ecclesiastico odierno.

Secondo la Chiesa un ente è ecclesiastico proprio od ecclesiastico improprio, ossia ecclesiastico in senso stretto od ecclesiastico in senso lato, secondo che i relativi beni siano stati o no spiritualizzati, ossia eretti in titolo canonico, cioè siano passati dal dominio laico nel dominio ecclesiastico; in altri termini la proprietà dei medesimi venga o no intestata all' ente morale ecclesiastico stesso e non ad una persona fisica o morale laica. Questa distinzione aveva moltissima importanza negli Stati confessionisti, specialmente quando esistevano ancora immunità ed aggravî speciali per gli enti ed i beni ecclesiastici, e ne conserva anche oggi, non solo nel diritto canonico puro, ma anche in quello civile ecclesiastico rispetto alle alienazioni, alla tassa straordinaria del 30 0[0, alla quota di concorso, alla rivendicazione o svincolo, ecc. (Scaduto, *Enti Ecclesiastici*, nel *Digesto Italiano,* edito dall'Unione, Torino, 1896, alla voce, n. 5).

Altre conseguenze di tale distinzione fra ecclesiasticità propria ed impropria sono speciali per le cappellanie. Noi le raccoglieremo più giù, dopo aver premesso la differenza tra beneficio e cappellania.

Il beneficio in senso stretto ha perpetuità oggettiva e soggettiva, cioè un patrimonio perpetuo destinato ad uno scopo ed una persona investita a vita. Così generalmente: noi aggiungiamo che possiede anche autonomia, e più giù ci spiegheremo sopra quest'altro concetto recentemente combattuto. Il beneficio in senso lato comprende anche le cappellanie, le quali hanno anch' esse perpetuità oggettiva, non anche la soggettiva (poichè l'investito è revocabile *ad nutum)*. Così generalmente: noi aggiungiamo che non hanno autonomia.

3. Ed ora intendiamoci sul significato delle voci autonomia e non autonomia.

Esso è stato esaminato modernamente sopra tutto a due effetti, cioè per la distinzione accennata fra beneficii e cappellannie, e riguardo alla conservazione o non dei legati pii: pel primo caso lo scopo è stato più tosto teorico; pel secondo, invece, praticissimo.

Quando noi diciamo che le cappellanie, a differenza dei beneficii, non sono enti morali autonomi veri e propri, intendiamo affermare che non possiedono tutti i requisiti della persona morale, ed in ispecie quello dell'indipendenza da altre persone, fisiche o morali (oltre le persone morali maggiori quali lo Stato, la Provincia, il Comune), con le relative conseguenze giuridiche; cioè:

1°) la proprietà dei beni non è intestata all'ente stesso cappellania, ma ad una persona fisica o morale (fondatore e suoi eredi):

2°) il godimento dei beni non appartiene per intero all'ente o al suo legale generale rappresentante in caso di vacanza (in Italia il Regio Economato dei benefici vacanti), ma in certi periodi di tempo (durante le vacanze) al proprietario;

3°) tralasciamo qui le differenze, canoniche, tra il diritto di presentazione pei benefici, e di nomina per le cappellanie.

Le cappellanie dunque soffrono una specie di *diminutio capitis* della loro personalità, e perciò abbiamo detto che non sono enti autonomi od enti morali veri e propri.

Non intendiamo così negare, che abbiano carattere di fondazioni perpetue; non intendiamo di asserire che sia lecito al nudo proprietario (ci si permetta questa espressione comparativa, quantunque non esatta) di revocare tali fondazioni.

Chi, dopo aver confutato la suddetta differenza tra i beneficî e le cappellanie, rigettando la distinzione fra autonomia e non autonomia, conclude poi che i primi differiscano dalle seconde in ciò, che essi hanno autonomia formale e materiale,

mentre quelle solo la formale (1), ci sembra non faccia altro che sostituire una espressione ad un'altra, per intendere però la medesima cosa.

Per la conservazione o soppressione dei legati pii la controversia dell'autonomia o non autonomia ha una storia assai lunga nella nostra dottrina e giurisprudenza. Mentre dapprima si ondeggiava con la tendenza a sottrarre alla soppressione i legati non autonomi assoggettandovi solo quelli autonomi, oggi, invece, si è quasi pacifici nel concetto, che la legge 15 agosto 1867, art. 1, n. 6, colpisca tutti i legati pii di culto indistintamente, autonomi o non.

In questi lunghi dibattiti alle voci autonomia e non autonomia si sono attribuiti diversi significati, oltre quelli sopra esposti a proposito dei beneficii e delle cappellanie. Ci interessa di mettere in rilievo quello, secondo il quale veniva considerato come legato pio di culto autonomo ogni legato pel cui adempimento esistesse diritto di azione in terzi. Così si confondeva il legato pio autonomo col legato pio obbligatorio e non facoltativo. Questa teoria segna una transizione: le menti che non sapevano liberarsi dalla pretesa necessità dell'autonomia per la soppressione, e che pur volevano la soppressione non ostante la mancanza dell'autonomia, ricorrevano a questo mezzo per salvare la pretesa necessità dell'autonomia da una parte e la soppressione dall'altra (2).

Abbiamo ricordato questo po' di storia sull'autonomia e non autonomia dei legati, sia per chiarire l'autonomia e non autonomia riguardo ai beneficii e le cappellanie mostrando la differenza di significato della medesima espressione nei due casi, sia pure perchè in certe carte di fondazione riesce difficile di discernere gli estremi della cappellania o del legato pio di culto.

Vedemmo sopra nella bibliografia (n. 1), come il Ruffini concluda che le cappellanie ecclesiastiche differiscono dai beneficî, ed in ciò, che " in esse può mancare la cosidetta perpetuità soggettiva, cioè l'investito può in certi casi essere amovibile a beneplacito del patrono „. Questa, secondo il Ruffini, sarebbe la " dottrina comune, di cui ci fa testimonianza l'Hinschius „ *System*, § 103, vol. II, pag. 394.

Osserviamo:

a) Che questa dottrina non è comune, neppure ai giorni

(1) Ruffini, § 6, pagg. 17, 20, 22. Vedi sopra, n. 1, bibliografia lettera F.

(2) Scaduto, *Diritto ecclesiastico*, 2ª ediz., Torino, Bocca, 1893-94, numeri 215-16 (vol. I, pagg. 698 e segg.). — Vedi pure Fadda C., *legato modale e fondazione*, Milano, Società editrice libraria, 1896, estratto dal « Filangieri », 1896.

nostri, e lo prova la storia della medesima esposta dallo stesso Ruffini, specialmente nei §§ 3 e 7 (1).

b) Che ad ogni modo contraddirebbe alla giurisprudenza canonica odierna, delle cui decisioni abbiamo sopra (n. 1 bibliografia, lettera D) riferito l'elenco.

c) Gli autori citati dall'Hinschius a proposito della detta distinzione sono lo Schmalzgrüber ed il Leuren, il primo nato nel 1663 e morto nel 1735, il secondo nato nel 1646 e morto nel 1723, cioè sono due autori molto antichi, dell'epoca in cui ancora il concetto delle cappellanie ecclesiastiche era molto vago.

d) Che l'Hinschius la detta distinzione la fa incidentalmente e non esplicitamente.

e) In quali casi il cappellano ecclesiastico sia amovibile ed in quali no, non è specificato nè dal Ruffini, che rimanda all'Hinschius, nè dall'Hinschius che rimanda allo Schmalzgrüber ed al Leuren.

f) Quindi non si specifica neppure quando il diritto del patrono della cappellania ecclesiastica rispetto alla provvista sia di presentazione e quando di nomina.

Sul significato del beneficio in senso stretto o proprio e del beneficio in senso lato o improprio o cappellania, non vi sono divergenze, tranne che quella, più tosto teorica, intorno all'autonomia. Esistono invece rispetto al significato delle espressioni cappellania ecclesiastica, cappellania laicale, e alla differenza fra entrambe, specialmente nel diritto civile-ecclesiastico italiano.

Secondo il diritto canonico puro odierno non esiste più differenza alcuna tra beneficio proprio e cappellania ecclesiastica. Queste due espressioni oggi sono sinonime, significano l' identica cosa; onde la differenza non è più tra beneficio proprio e cappellania ecclesiastica, e fra cappellania ecclesiastica e cappellania laicale, ma solo tra beneficio proprio ossia cappellania ecclesiastica da una parte e cappellania laicale dall'altra (2).

Ma a questa equiparazione assoluta delle cappellanie ecclesiastiche ai benefici veri i proprii, a questo concetto netto, non si è arrivato tutto di un tratto, ma lentamente, e perciò si comprendono le oscillanze degli scrittori e della giurisprudenza ecclesiastica stessa nel definire le cappellanie ecclesiastiche, si comprende come generalmente si trovi la triplice distinzione fra be-

---

(1) Vedi specialmente Berardi, Hinschius, Pizzamiglio, Pacifici-Mazzoni, Cassani, Ruffini e la giurisprudenza civile italiana, citati sopra, nel n. 1, bibliografia, lettere A, E, F.

(2) Vedi sopra, n. 1, bibliografia, lettera D, la recente giurisprudenza canonica estratta dagli *Acta S. Sedis*.

neficî, cappellanie ecclesiastiche e cappellanie laicali, invece della duplice tra beneficî ossia cappallanie ecclesiastiche da una parte e cappellanie laicali dall'altra, e talvolta magari si tenti di indicare quale sia la differenza tra i beneficî e le cappellanie ecclesiastiche, ma si resti poi nel vago, in modo che il lettore non riesce ad afferrare il concetto dell'autore, e non ci riesce per insufficienza non propria, ma dell'autore, il quale non ha esso stesso un concetto chiaro, e si sforza di trovare una differenza che logicamente non esiste più senza accorgersi dell'evoluzione storico-giuridica, la quale spiega l'origine della distinzione fra le cappellanie ecclesiastiche e le laicali, e la confusione del linguaggio figlia della confusione delle idee sinchè non si arriva alla odierna equiparazione canonica assoluta delle cappellanie ecclesiastiche ai beneficî veri e propri (1).

5. Ora, per intendere la suddetta evoluzione storico-giuridica, è il caso di premettere il riassunto dei caratteri differenziali tra il beneficio vero e proprio, al quale è equiparata la cappellania ecclesiastica, ed il benefizio improprio o cappellania laicale (spesso denominata semplicemente cappellania, senza qualificazione).

1. Perpetuità oggettiva e soggettiva del beneficio; perpetuità oggettiva, non anche soggettiva, della cappellania; già ne parlammo.

2. Autonomia del beneficio; non autonomia della cappellania; già l'accennammo pure; torneremo a parlarne ampiamente.

3. Amministrazione e godimento delle rendite durante la vacanza del beneficio da parte di un ente pubblico, ecclesiastico o (regi economati ed altre simili amministrazioni) civile; amministraziono e godimento di quelle delle cappellanie da parte del patrono improprio.

4. Nomina del beneficiario fatta dall'autorità ecclesiastica, o liberamente o, quando esista patronato sul beneficio, su proposta del patrono; nomina da parte del patrono improprio senza bisogno di conferma od altra forma di partecipazione dell'autorità ecclesiastica.

5. Tutte queste differenze cononico-civili sussistono ancora, ed hanno sempre esistito da che il Diritto Canonico si è costituito in quello che si chiama *Corpus iuris*. Altre esistono ancora, ma variano pei diversi Stati e nelle regioni dei varii ex-Stati italiani, e nei diversi tempi. Così quelle intorno alle alie-

(1) Vedi sopra, n. 1 bibliografia, lettera D, la rubrica Giurisprudenza canonica.

nazioni; similmente quelle relative alla rivendicazione pei beneficî e allo svincolo per le cappellanie (1).

Per l'Italia sono un semplice ricordo storico quelle relative alla esenzione dalle imposte ed altri simili privilegi ed aggravi (2). Ha valore storico-giuridico l'altra, esistenti in alcuni ex-Stati italiani, che il beneficio non poteva nascere senza l'autorizzazione dello Stato, mentre la cappellania sì (3); storico, in quanto oggi nessun ente morale, autonomo o no, può più fondarsi senza autorizzazione dello Stato; giuridico riguardo a quelli già esistenti prima della costituzione dell'attuale Regno d'Italia.

Tutte queste differenze, più o meno fondamentali, hanno ricevuto degli strappi anche dacchè il diritto canonico s'è organizzato in " corpus ". Non ultimo nè indifferente è quello relativo ai beneficî cosidetti palatini (4). Ritenuti oggi dalla giurisprudenza trionfante non come beneficî veri e proprii, neppure come cappellanie giacchè come tali avrebbero perpetuità oggettiva ed il carattere di fondazioni quantunque non autonome, ma come semplici uffici dipendenti dalla Corona, e quindi come parte della lista civile il loro patrimonio; secondo noi, invece, sono beneficî, autonomi, con personalità giuridica propria, con patrimonio loro e non parte di quello della lista civile. Originariamente erano cappellanie sovrane, con nomina regia e revocabile ad nutum; col tempo si trasformarono in beneficî, ossia in persone morali autonome e con nomina a vita, differendo dagli altri beneficî solo in questo, che la nomina continuava a farsi direttamente ed esclusivamente dal sovrano, senza bisogno di conferma da parte dell'autorità ecclesiastica.

L'anomalia dei beneficî palatini, i cui rappresentanti vengono investiti direttamente ed esclusivamente dal Sovrano mentre dovrebbero, secondo le regole generali, essere confermati dalla autorità ecclesiastica, si spiega non solo con la loro storia generale ora accennata, ma anche con la preistoria generale del *corpus iuris canonici.*

Sino a quando non cominciò ad organizzarsi una vera scienza del diritto canonico e ad insegnarsi nelle scuole, non si erano ancora nettamente specificati i diritti del patrono, e spesso erano

---

(1) Scaduto, *Diritto ecclesiastico*, n. 211-12 (vol. I, pag. 687 e seg.), n. 393 e seg., (vol. II, pag. 457 e seg.).

(2) Scaduto, *Diritto ecclesiastico*, n. 449 (vol. II, pag. 623 e seg.).

(3) Scaduto, *Diritto ecclesiastico*, n. 303 (vol. II, pag. 188-91).

(4) Il Van Espen accenna a questa causa della trasformazione delle cappellanie laicali in ecclesiastiche ossia beneficî; *Ius ecclesiasticum universum*, pars II, sect. III, tit. I, cap. IV.

equiparati a quelli del padrone (1). Non si erano ancora nettamente fatte le distinzioni tra beneficio e cappellania e fra patronato proprio ed improprio. Onde nelle fonti talvolta si concede in modo assoluto il diritto di nomina al fondatore e suoi eredi e tal'altra si nega in modo assoluto. E neppure si erano distinti gli enti sui quali si potesse acquistare il giuspatronato da quelli (per esempio i monasteri) sui quali, come oggi, non si potesse acquistare

Questa vaghezza d'idee, aggiunta ai privilegi che la Corona si arrogava di più nei tempi di assolutismo e confessionismo, e che in parte le sono riconosciuti anche oggi dal diritto canonico (esempio la non devoluzione del *ius praesentationis* per decorso dei termini), spiegano l'anomalia dei beneficî polatini con autonomia e nomina a vita senza conferma dell'autorità ecclesiastica, beneficî la cui origine risale a tempi più o meno remoti secondo le regioni.

Altre cause hanno contribuito all'origine della distinzione fra cappellanie ecclesiastiche e laicali e alla confusione delle idee in proposito.

L'autorizzazione sovrana per l'erezione degli enti morali non sempre è stata necessaria: talvolta è stata supplita da quella ecclesiastica, tal'altra si faceva a meno di emtrambe, tal' altra ancora occorrevano entrambe; talvolta un ente, che, secondo la volontà del testatore doveva essere beneficio, non ricevendo autorizzazione sovrana, acquistava esistenza l'istesso, quantunque trasformandosi *ipso iure* in cappellania. In tanta varietà di condizioni giuridiche, le quali nello stesso territorio mutarono di tempo in tempo secondo l'alternarsi della politica a tenore che il governo diventasse più tosto curialista o più tosto giurisdizionalista, doveva accadere facilmente che una cappellania alla sordina si trasformasse in beneficio, o viceversa che un beneficio si trasformasse in cappellania o che si rivendicasse la natura di cappellania per enti già trasformati in beneficî. Per tali trasformazioni consumate generalmente per via di fatto, doveva riuscire commoda la distinzione tra cappellanie ecclesiastiche e laicali; la bandiera (il nome di cappellania) salvava la mercanzia di contrabbando (la trasformazione); la quale per gli usi pratici veniva distinta da quella legittima (le cappellanie vere e proprie, poi qualificate tecnicamente laicali) per mezzo della qualificazione ecclesiastica (cappellanie ecclesiastiche). E poichè tali trasformazioni generalmente accadevano per via di fatto, e talvolta magari incoscientemente, così non si arrivava a percepire il vero significato della nuova distinzione, specialmente

(1) Atzeri-Vacca F., *Le Chiese possono essere oggetto di proprietà?* Nella « Riv. di Dir. Eccles. », 1896, pag. 414, nota 2.

dalla generalità; non si arrivava a vedere che la denominazione di cappellanie ecclesiastiche non aveva una ragione logica di esistere significando lo stesso che beneficî, ma solo una ragione storica denotante la detta trasformazione; e perciò qualche teorista arzigogolavava per cercare differenze, che non esistevano, tra le cappellanie ecclesiastiche ed i beneficii.

Chi abbia avuto occasione di leggere vecchie carte di fondazione, avrà notato la frequenza delle indicate confusioni di linguaggio; e avrà pure notato come talvolta, specialmente nella fine del secolo scorso e nel principio del nostro, il fondatore aveva cura di mettere esplicitamente in rilievo la natura così detta laicale della sua fondazione (cappellania, conservatorio, ritirò, e simili), appunto perchè già si era cominciato a notare come spesso accadevano delle commutazioni alla macchia, le quali avevano delle conseguenze non solo giurisdizionali, ma anche economiche riguardo alle immunità ed agli aggravi speciali degli enti e dei beni ecclesiastici.

Questo anzi fu uno dei motivi principali delle trasformazioni, in senso ecclesiastico allorchè gli enti ecclesiastici godevano dei privilegi, in senso laicale allorchè lo Stato aggravava la mano sopra di essi (1).

Le accennate cause dell'origine della denominazione di cappellanie ecclesiastiche non sono speciali per la Spagna, il Portogallo e l'Italia, nè, come taluno ha supposto (2), il fenomeno è speciale per le dette regioni. Non sono solo i canonisti degli altri paesi, che generalmente non parlano affatto od accennano di sfuggita alle cappellanie ecclesiastiche; ma anche quelli della Spagna, del Portogallo e dell'Italia, e costoro generalmente si esprimono anch'essi nei termini vaghi, che sopra accennammo.

Alcuni canonisti-civilisti, cioè cultori specialmente delle leggi civili in materia ecclesiastica, dell'epoca giurisdizionalista della seconda metà dello scorso secolo, accennano ad una teoria logica, ma non storica. Considerano, cioè, come ente propriamente ecclesiastico, e nella specie come veri beneficii, quelli ritenuti essenziali pel governo della Chiesa, e perciò in generale tutti quelli con giurisdizione o cura d'anime, e quali enti laicali e nella specie quali cappellanie tutti gli altri senza nè cura d'anime, nè giurisdizione. Quindi tutti i beneficii semplici, propri od impropri, ed anche alcuni dei duplici, andrebbero qualificati come cappel-

---

(1) Scaduto, *Diritto ecclesiastico*, n. 187 (vol. I, pagg. 631-32).
Scaduto, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie*, Palermo, Amenta, 1887, § 81.
(2) Ruffini, § 3, pag. 11.

lanie; nè avrebbe più luogo di esistere la distinzione fra cappellanie ecclesiastiche e cappellanie laicali (1).

Ma questa teoria, che precorre i concetti applicati più tardi da quasi tutti gli Stati civili, ed in ispecie dall'attuale Regno d'Italia, non rispecchia il diritto del tempo e del luogo in cui fu esposta, nè spiega l'origine della denominazione di cappellanie ecclesiastiche.

Negli sforzi per ispiegare il significato delle cappellanie ecclesiastiche, allorchè si riteneva che fossero istituzioni diverse dai beneficî veri e propri, non pochi ritennero che le cappellanie, sia ecclesiastiche come laicali, differendo dai beneficî, differissero poi tra di loro in questo, che le prime fossero quelle fondate da persone ecclesiastiche *pro ut sic*, e le seconde quelle fondate da persone laiche, fisiche o morali. La frequenza di questa idea viene constatata dalla frequenza delle sentenze ecclesiastiche, le quali la rigettano dichiarando che la ecclesiasticità o laicalità delle cappellanie è indipendente dal carattere ecclesiastico o laicale del fondatore, che perciò un ecclesiastico può fondare cappellanie laicali ed un laico cappellanie ecclesiastiche (2).

Anche noi mettemmo innanzi la suddetta erronea distinzione fra le cappellanie ecclesiastiche e le laicali (3), ma come mezzo di interpretare una non ponderata disposizione della nostra legge 15 agosto 1867, art. 1, n. 5 e art. 5. Ritorneremo sull'argomento.

6. I citati articoli della legge 15 agosto 1867 sono redatti come segue:

" Art. 1. Non sono più riconosciuti come enti morali: — 1°...,; — 5° Le prelature e *cappellanie ecclesiastiche, o laicali;* .... "

" Art. 5. I patroni laicali dei benefizî di cui all'art. 1° potranno *rivendicare* i beni costituenti la dotazione.... — [comma 4° ed ultimo]. I beni delle prelature e delle cappellanie, di cui al numero 5 dell'art. 1, ... s'intenderanno, per effetto della presente legge, svincolati, ... "

Dunque secondo la legge 15 agosto 1867 abbiamo le seguenti distinte categorie di enti: — 1ª beneficî: — 2ª cappellanie ecclesiastiche: — 3ª cappellanie laicali. — Ma la condizione giuridica delle due ultime categorie, cioè delle cappellanie ecclesiastiche e delle cappellanie laicali, non è differenziata in

(1) Gatta; vedi sopra, n° 1, bibliografia, lettera C.
(2) Sopra, n. 17, bibliografia, lettera D, *Acta S. Sedis*.
(3) Scaduto, *Diritto ecclesiastico*, n. 211 (vol. I, pag. 687).

nulla agli effetti della citata legge, ed in ispecie per l'esercizio straordinario del patronato, giacchè per entrambe viene concesso lo svincolo (cioè di riprendere i beni col pagamento del 24 per 100 da parte del patrono al Demanio), mentre pei beneficî si concede la rivendicazione (col pagamento della tassa straordinaria del 30 per 100). Dunque, mentre secondo il diritto canonico-civile le cappellanie ecclesiastiche erano equiparate ai beneficî, la lettera della legge 15 agosto 1867 le differenzia dai medesimi e le equipara alle cappellanie laicali.

Però tale assimilazione implica un assurdo non solo teorico, ma anche pratico, dovendosi applicare o la rivendicazione o lo svincolo, cioè dovendosi far pagare il 30 0[0 o il 24 0[0, secondo come viene definito l'ente soppresso di patronato laicale. Risorge dunque la domanda, che cosa s'intende per cappellania ecclesiastica? differisce, e, se sì, in che, dal beneficio? Posto che, secondo dimostrammo, non esiste alcuna differenza, perchè allora la lettera della legge concede la rivendicazione pei beneficii (30 0[0), mentre accorda lo svincolo (24 0[0) per le cappellanie ecclesiastiche? E, se fra gli uni e le altre non intercede alcuna differenza sostanziale, ma solo quella del nome, neppur essa costantemente rispettata nel linguaggio delle carte di fondazione e magari della dottrina e della giurisprudenza, possono i patroni pretendere che tutti i beneficii indistintamente, specialmente se semplici, vengano classificati come cappellanie ecclesiastiche e perciò svincolati col 24 0[0; come, viceversa, può il Demanio pretendere, che tutti gli enti denominati cappellanie ecclesiastiche vengano considerati come beneficii e perciò siano rivendicabili col 30 0[0 e non svincolabili col 24 0[0?

Tralasciamo per ora la storia della dicitura dei citati articoli; e constatiamo subito, che le suddette reciproche pretese si sono realmente accampate nell'applicazione della legge, e che si sono risolute ora in un senso ed ora in un altro, tanto nella dottrina quanto nella giurisprudenza, ma sempre vagamente, perchè nessuno, per quanto io sappia, ha messo in sodo nettamente sin ora, che le cappellanie ecclesiastiche non differiscono in nulla dai beneficii secondo il diritto canonico e quello ultimo degli ex-Stati italiani, e quindi non ha neppure lumeggiato esattamente la storia.

7. Posto che il legislatore 1867 s'è espresso erroneamente equiparando le cappellanie ecclesiastiche alle laicali agli effetti della rivendicazione e svincolo, posta l'impossibilità pratica di attuare tale equiparazione, è obbligo dell'amministrazione e della magistratura, secondo le norme della ermeneutica, di correggere l'errore manifesto del legislatore, e perciò per le cappellanie ec-

clesiastiche, non ostante la lettera della legge, concedere la rivendicazione e non lo svincolo, tutte le volte che sieno vere cappellanie ecclesiastiche cioè non differiscano dai beneficii, e quindi, come in tanti altri argomenti, più che ai nomi devono stare alla sostanza, giacchè può darsi che una cappellania venga denominata come ecclesiastica mentre ha i caratteri di laicale o viceversa.

Noi pertanto non accettiamo la teoria, la quale, stando alla lettera della legge 15 agosto 1867, applica alle cappellanie ecclesiastiche lo svincolo invece della rivendicazione; teoria che aveva qualche punto di ammissibilità allorchè si riteneva che esse, quantunque presentassero i caratteri più tosto dei beneficii che delle cappellanie laicali, pur differissero sotto qualche aspetto dai beneficii; ma che diventa assolutamente impossibile quando si sia dimostrato, come noi crediamo di averlo ora fatto, che tra i beneficii e le cappellanie ecclesiastiche oggi non vi sia differenza giuridica di sorta.

Molto meno poi ammettiamo che la suddetta teoria di applicare alle cappellanie ecclesiastiche lo svincolo si possa adottare anche per quelle piemontesi, sarde, umbre, marchigiane e napoletane (1), le cui rispettive leggi, siccome ora vedremo, le hanno ben distinto dalle laicali, e la cui legge complessiva 3 luglio 1870, parlando solo di cappellanie laicali accanto ai beneficii, intende, siccome pure vedremo, includere le ecclesiastiche fra i beneficii.

8. Ma com'è nata l'erronea dicitura della legge 15 agosto 1867, art. 1 e 5?

La legge piemontese-sarda 29 maggio 1855, art. 3, fra gli enti ecclesiastici secolari non annovera le cappellanie, nè ecclesiastiche nè laicali: quindi le ecclesiastiche devono intendersi colpite dalla medesima (2) alle medesime condizioni per le quali sono soppressi i beneficî, ossia specialmente se semplici e senza annesso alcun obbligo che debba adempiersi personalmente dal provvisto; ciò, stante l'identità della condizione giuridica tra i beneficî e le cappellanie ecclesiastiche: le laicali, invece, non essendo state menzionate nella legge 19 maggio 1855, s'intendono soppresse nelle medesime provincie piemontesi-sarde con la legge 15 agosto 1867.

I decreti-legge umbro 11 dicembre 1860, art. 2, e marchigiano 3 gennaio 1861, art. 2, sopprimono esplicitamente anche

(1) Contra, Ruffini, § 7, pagg. 24, 29.

(2) Contra, Saredo G., *Codice del diritto pubblico ecclesiastico del Regno*, parte prima, Torino, Unione tip.-editrice, 1887, pag. 82, nota 2 (alla legge 15 agosto 1867, art. 1, n. 3).

le cappellanie laicali; così similmente il decreto-legge napoletano 17 febbraio 1861, art. 3; e così pure la legge 15 agosto 1867, art. 1, poi pubblicata nella provincia di Roma, senza alcuna modificazione su questo riguardo, con l'altra 19 giugno 1873. Invece, la legge 3 luglio 1870, che revoca la sospensione della rivendicazione e svincolo nelle provincie piemontesi-sarde, umbre, marchigiane e napoletane, parla di cappellanie laicali (art. 2, 3) o di cappellanie senza qualificazione intendendo in questo caso le laicali (specialmente art. 6); non parla anche di cappellanie ecclesiastiche, diversamente dalle leggi umbra, marchigiana, napoletana e italiana 1867.

I decreti-legge umbro e marchigiano, menzionando fra gli enti soppressi tanto le cappellanie ecclesiastiche quanto le laicali, ne fanno però formalmente due categarie distinte; art. 2 identico in entrambe le leggi: — " Sono parimentii soppressi; — 1°.....; 2° I benefizi semplici, le cappellanie ecclesiastiche,.....; 3° Le cappellanie laicali; 4°..... „ Cioè le cappellanie ecclesiastiche sono messe nella stessa categoria dei beneficî; probabilmente i redattori di questi decreti-legge conoscevono che i due termini sono sinonimi.

Anche il decreto legge napoletano 17 febbraio 1861 in sostanza distingue le cappellanie ecclesiastiche dalle laicali, quantunque un po' meno formalmente; art. 3: " Cessano ancora di essere riconosciuti i beneficî semplici, le cappellanie ecclesiastiche. e le abbazie..., come pure le cappellanie laicali. „

La legge 7 luglio 1866 (art. 18, n. 4) eccettua dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione " i beni delle cappellanie laicali e dei benefizi di patronato laicale o misto. „ Non parla di cappellanie ecclesiastiche: dunque le comprende fra i beneficî.

Segue la confusione fatta dalla legge 15 agosto 1867, articoli 1 e 5.

Se poi la legge 3 luglio 1870 parla soltanto, come vedemmo, di cappellanie laicali, e non anche delle ecclesiastiche, non è perciò stata inesatta nel linguaggio e nei concetti, giacchè le ecclesiastiche s'intendevano comprese fra i beneficî, come già nella legge piemontese-sarda del 1855. L'uso dell'espressione svincolo, svincolare, tanto nel senso di ciò che intendiamo per svincolo in senso stretto (24 0[0); quanto nel senso di rivendicazione, (30 0[0), non porta, poi, alcuna conseguenza giuridica erronea.

9. — Dopo questo sguardo generale alla storia della dicitura intorno alle cappellanie ecclesiastiche ed alle laicali, ed alle

conseguenze giuridiche della medesima, fermiamoci ora sulla detta storia relativamente alla legge 15 agosto 1867, articoli 1 e 5.

La distinzione fra le cappellanie ecclesiastiche e le laicali, fatta tacitamente nella legge piemontese-sarda ed esplicitamente nelle umbra, marchigiana e napoletana (e poi di nuovo tacitamente in quella italiana 3 luglio 1870), è tanto più lodevole, quanto più deplorevole è la confusione fatta nella legge 15 agosto 1867. Ed invero, quella proveniva da semplice correttezza di concetti e di linguaggio; ma non aveva altronde alcuno scopo pratico; giacchè non solo sopprimevano tanto le cappellanie ecclesiastiche quante le laicali (tranne la piemontese-sarda) come poi la legge 15 agosto 1867, ma sia sulle une che sulle altre concedevano gl'identici diritti ai patroni; mentre poi la legge 15 agosto 1867 introdusse la distinzione fra la rivendicazione (30 0[0, enti ecclesiastici proprî) e lo svincolo (24 0[0, enti ecclesiastici improprî) facendo così nascere il bisogno non solo teorico, ma pratico, di distinguere la natura giuridica delle cappellanie ecclesiastiche da quella delle laicali, nell'istesso momento in cui, al contrario, la confondeva. Perciò, astrattamente, non si comprende come mai proprio ora che ne nasceva il bisogno si confondessero due categorie di enti, molto più che si trovavano già distinte nelle leggi anteriori 1855-61 (e specialmente 1860-61), che servivano di canevaccio.

Ma la confusione, se non astrattamente, si comprende storicamente. La distinzione fra rivendicazione e svincolo non esisteva nel progetto di quella che poi fu legge 15 agosto 1867; si intendeva concedere ai patroni di riprendere i beni pagando in ogni caso il 30 0[0, tanto per gli enti ecclesiastici proprî, quanto per quelli improprî. Ciò da una parte; dall'altra si mirava a che nessuna specie di certi generi di enti sfuggisse alla soppressione per insufficienza di linguaggio, sul quale poi si potesse arzigogolare; perciò si voleva abbondare nelle specificazioni, anche quando si ritenevano logicamente sussunte sotto altre più generali già adoperate; così non solo si parla di cappellanie ecclesiastiche sebbene già razionalmente comprese nei beneficî, ma da taluno accanto alle ecclesiastiche ed alle laicali si volevano menzionare anche le sacerdotali (1) quantunque già sussunte nelle altre due espressioni suddette.

Quando poi si accennava alla applicazione della rivendicazione o dello svincolo, si rinviava alla sede dell'ulteriore art. 5 (2),

(1) Sopra, n° 14, bibliografia, lettera G, deputato ABIGNENTE.

(2) Sopra, n° 1, bibliografia, lettera L. bb, Ferraris deputato (*Atti della Camera*, pag. 1448, colonna 2).

nella quale poi si combattè pro e contro tale distinzione, e nel calore di questa mischia d'ordine più generale nessuno pensò e si domandò se mai come le cappellanie laicali anche le ecclesiastiche avessero natura diversa da quella dei beneficii; si parlava di cappellanie in genere, senza vedere la necessità, in vista della innovazione sull'esercizio straordinario del diritto di patronato, di distinguere fra le cappellanie ecclesiastiche e le laicali. Non si era distinto durante la discussione dell'art. 1, perchè allora si trattava della soppressione o non, e non si era ancora accolto alcun emendamento al progetto per introdurre la distinzione fra rivendicazione e svincolo: non si distinse poi nella discussione dell'art. 5, relativo alla rivendicazione e svincolo, perchè nessuno si accorgeva di tutte le conseguenze giuridiche dell'emendamento introdotto nel progetto, leggerezza non rara nelle assemblee, specialmente allorchè si tratta di modificazioni ai progetti primitivi, i quali però difficilmente si riesce a riorganizzare, sopra tutto quando il Governo si rassegna alle possibili imperfezioni purchè il progetto, pel troppo discutersi, non corra pericolo di essere respinto.

Le cappellanie corali (legge 1867, art. 1, n. 1.) e le cappellanie dei capitoli collegiali (*ibid.*) e di quelli cattedrali (*ibid.* n. 2.) sono considerate come sempre di natura ecclesiastica, ossia come beneficii, e quindi soggette a rivendicazione e non a svincolo. Quindi lo svincolo per le cappellanie ecclesiastiche, se pure, sarebbe applicabile non a tutte le cappellanie ecclesiastiche di patronato laicale, ma a tutte le altre tranne quelle delle tre categorie sopra dette.

Le conclusioni delle conclusioni secondo noi praticamente sono le due già menzionate, cioè: 1. che le cappellanie ecclesiastiche, diversamente da quanto si è ritenuto nella dottrina dei canonisti-civilisti italiani, non differiscono dai beneficii: 2. che perciò ad esse, contrariamente a quanto si è ritenuto dalla nostra dottrina ed in parte anche dalla nostra giurisprudenza, è applicabile la rivendicazione (30 0[0) e non lo svincolo (24 0[0), non ostante la lettera contraria della legge, perchè altrimenti si andrebbe nell'assurdo anche dal punto di vista pratico, giacchè per tutti i beneficii con la denominazione di cappellanie ecclesiastiche si potrebbe pretendere di pagare il 24 0[0 invece del 30 0[0; e ciò tanto per quelle soppresse con la legge 15 agosto 1867 (pubblicata poi nella provincia di Roma nel 1873) quanto per le altre soppresse già con le leggi 1855-61 e contemplate poi dalla legge 1870.

Che le cappellanie ecclesiastiche non dovessero godere del

beneficio del 24|00, ci sembrava giusto anche prima di aver analizzato, come ora abbiamo fatto, l'argomento. Onde ci eravamo spiegata la lettera contraria della legge 15 agosto 1867, ritenendo che il legislatore italiano avesse adoperato le espressioni cappellania ecclesiastica e cappellania laicale nel senso di cappellania fondata da persona fisica o morale ecclesiastica o laicale, senso nel quale le dette espressioni sono state spesso volgarmente adoperate, come risulta dalla frequenza delle decisioni ecclesiastiche, che respingono tale eccezione, e perfino dal discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, Rattazzi, che appunto in tale senso le adoperò durante la discussione della legge 1867 (giù, nota 3). Accogliendo tale significato, la controversia viene eliminata, giacchè, siccome enti di patronato ecclesiastico, sulle cappellanie ecclesiastiche così intese non si sarebbe potuto esercitare nè il diritto di rivendicazione nè quello di svincolo. Si è obbiettato: " E allora come si può spiegare, che invece la legge 15 agosto 1867, dice senza più, nell'ultimo alinea dell'art. 5, che si intenderanno svincolati i beni, di cui al n. 5 dell'art. 1, ove poi si parla così di cappellanie ecclesiastiche come di laicali? „ (1) La spiegazione potrebbe essere la seguente: nell'art 1 si enumerano gli enti soppressi; nel 5 si concede la rivendicazione o svincolo per tutti i beni di tutti i detti enti, ma purchè siano di patronato laicale, e tanto se si tratti di cappellanie quanto se di altri enti soppressi; quindi le cappellanie ecclesiastiche, intese nel senso suddetto, non potendo essere di patronato laicale, non sarebbero soggette nè a rivendicazione nè a svincolo.

Rispondiamo così unicamente a titolo di ermeneutica. Noi del resto non intendiamo ritenere che il senso suddetto della ecclesiasticità o laicalità delle cappellanie sia quello tecnico canonistico, come dimostrammo che non lo è neppure precisamente quello ritenuto dalla recente dottrina italiana. Intendiamo però dire, che non ci sembra improbabile, che il legislatore italiano nel 1867, nella fretta della discussione (2), si sia lasciato impressionare dal suddetto significato volgare della ecclesiasticità o laicalità delle cappellanie; (3) dico appositamente " impressionare „, giacchè, lo ripeto, discussione in proposito non se ne fece.

Ma qualunque sia stata la causa dell'errore, certo l'art. 5,

---

(1) Ruffini, § 7, pag. 28.

(2) Sopra, n°. 1, bibliografia, lettera G, dd. Presidente della Camera dei deputati, 20 luglio 1867, pagg. 1489-90.

(3) Sopra, n°. 1, bibliografia, lettera G, dd. Rattazzi, (*Atti della Camera dei deputati*, 20 luglio 1867, pag. 1484, colonna 1).

comma ultimo, della legge 15 agosto 1867, concedendo lo svincolo anche per le cappellanie ecclesiastiche, commette un errore, un errore tale, che renderebbe assurda ed impossibile l'applicazione della legge, onde le autorità amministrative e giudiziarie nell'applicarla sono in obbligo di correggerla (1), assogettando le cappellanie ecclesiastiche al 30[00 e non al 24[00.

Avv. Francesco Scaduto,

Prof. ordin. di Dir. Eccles. nell'Univ. di Napoli.

---

(1) Gianturco Emanuele, *Sistema di diritto civile italiano (parte generale)*. Vol. 1, 2ª ediz., Napoli, Pierro, 1894, § 10, pagg. 27-28: « Quando l'interpretazione grammaticale è in contraddizione colla logica, bisogna inferirne, che il legislatore non si è espresso esattamente, nè propriamente, e far prevalere lo scopo sul mezzo, lo spirito sulla parola: Etsi verba legum hunc habeant intellectum, tamen mens legislatoris aliud vult (L. I, § 3, Dig. 48, 10) In questo caso l'interpretazione dicesi immutativa, interpretatio abrogans ».

Vedi gli altri autori citati dal Gianturco a pag. 22, nota 3, che trattano in generale dell'interpretazione delle leggi.

Vedi pure sul medesimo argomento:

Fiore Pasquale, *Delle disposizioni generali sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi*. Napoli, Marghieri, 1886-87, parte II, pagine 546-49, numeri 962-64.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.
10 novembre 1896

Pres. GHIGLIERI, P. P. — *Est.* ROCCO-LAURIA.

Vitali Don Egisto c. *Demanio e Fondo pel culto.*

Possesso — *Buona Fede* — Restituzione dei frutti — Demanio — Presa di possesso di beni appartenenti a Parrocchia unita a monastero.

Per buona fede *atta a dispensare dalla restituzione dei frutti, può solo valere l' opinione di* proprietario *della cosa fruttifera nel possessore, fondata su titolo abile a trasferirne il dominio e di cui il possessore medesimo deve ignorare il vizio* (1).

Il Demanio che, nel prendere possesso di un monastero, si appropriò anche i beni della parrocchia unita al monastero medesimo, è tenuto alla restituzione dei frutti dal giorno della presa di possesso, e non soltanto da quello della giudiziale domanda.

Considerando che in Arezzo la parrocchia di San Piero o San Pier Piccolo era unita al convento dell'Ordine monastico dei Servi di Santa Maria.

Coi decreti Napoleonici 29 aprile 1808 e 13 settembre 1818, quel convento, insieme ad altri, fu soppresso. Andò così eziandio soppressa la parrocchia unita.

Restaurato il Governo granducale, ripristinati i conventi soppressi, fu nominata una Commissione con l'incarico di ripartire la massa dei beni del patrimonio ecclesiastico regolare, avanzata alla distrazione compiutane dal precedente Governo.

Al ripristinato convento dei Padri Serviti fu assegnata, con contratto 1 ottobre 1816, l'annua rendita di lire toscane 8736, pari a lire italiane 7338.34, stabilendosi che nell'assegno al convento, dovesse comprendersi la rata necessaria per la congrua parrocchiale.

Quanto venne all'uopo operato dalla surriferita Commissione, la quale nella sua Relazione stabiliva appartenere alla cura una porzione di beni, fu approvato dal granduca Ferdinando III con rescritto 25 maggio 1819.

Sopravvenuta la legge italiana di soppressione 7 luglio 1866, il convento di San Piero rimase nuovamente soppresso.

Il Demanio prese possesso dei relativi beni e assegnò alla parrocchia non soppressa, come a tutti gli altri parrochi di chiese regolari, l'emolumento di annue lire 480.

Il sacerdote Galleni, parroco *pro tempore*, ritenendo aver diritto, giusta il rescritto del Granduca, ad una conveniente dotazione, trasse davanti al Tribunale di Arezzo il Demanio dello Stato e il Fondo pel culto, perchè fossero in solido condannati a consegnare alla Parrocchia, di cui egli era investito, una porzione dei beni al soppresso convento dei Serviti assegnati nella ripristinazione toscana delle corporazioni religiose, capaci di un'annua rendita di lire 4000, necessaria per il completo esercizio del ministero parrocchiale, pel servizio religioso e per le spese di culto.

Chiedeva che, mancando i beni, si condannassero Demanio e Fondo pel culto ad un'annua prestazione di lire 4000, oltre gli arretrati dal giorno della presa di possesso, *deducti, deducendis.*

Il Tribunale di Arezzo dichiarò tenuto il Demanio a corrispondere alla parrocchia di San Piero un'annua rendita di lire duemila.

Condannò il Demanio ed il Fondo pel

(1-2) Confor. Appello Firenze 17 dicembre 1895, Fondo pel culto c. Parrocchia di S. Clemente in S. Maria de' Servi di Siena (vol. in corso p. 292). Veggasi pure lo studio di C. DONATI: *La restituzione dei frutti percetti su beni illegalmente appresi dal Demanio* (vol. IV, p. 193 e seg.)

culto agli arretrati in detta misura all'erede del defunto parroco Galleni dal 17 settembre 1866, epoca della presa di possesso, al 13 aprile 1891, e da tal tempo in poi al subeconomo dei benefizi vacanti ed al parroco successivo.

Il Demanio e Fondo pel culto appellarono in via principale.

Il Vitali, erede del Galleni, e l'Economato appellarono per incidente.

In appello intervenne il parroco Marraccini.

La Corte di appello di Firenze con sentenza 13 febbraio 1896, respinse l'appello principale, accogliendo per quanto di ragione, l'appello incidente, aumentò a lire 2500 l'annua prestazione, confermando nel di più la sentenza dei primi giudici.

Il Demanio ed il Fondo pel culto ricorrono a questo Supremo Collegio per quanto riguarda la disposta restituzione dei frutti, sostenendo, che il possesso dei beni appartenenti alla parrocchia fu di buona fede, e che in ogni modo il titolo, di cui si fa parola nell'art. 701 del Codice civile, trovasi nella legge eversiva 7 luglio 1866, art. 11.

Lamentano, che la Corte di merito non esaminò tutte le circostanze di fatto, per conoscere se vi sia stata buona fede nella presa di possesso dei cespiti parrocchiali, e se fosse stato sufficiente un titolo putativo.

Considerando che il legislatore italiano, in modo singolare, regola la buona fede in ordine a frutti indebitamente percepiti.

Di vero, dopo aver egli fermato nell'art. 701 del Codice civile che possessore di *buona fede* sia colui il quale possiede come *proprietario* in forza di titolo abile a trasferire il dominio, dispone nel seguente art. 703 che il possessore di buona fede faccia suoi i frutti sino alla domanda giudiziale, che viene a rivelargli il vizio del titolo, da lui ignorato.

Di qui sorge palese che il legislatore, in tema di frutti, non ha voluto, per negarne la restituzione, una buona fede esclusivamente subiettiva, una buona fede in quale che sia modo originata.

Ha invece decisamente richiesto, dover solo valere per buona fede atta a dispensare dalla restituzione dei frutti, l'opinione di *proprietario* della cosa fruttifera nel possessore, fondata su titolo abile a trasferirne il dominio e di cui il possessore medesimo deve ignorare il vizio.

E' insomma indispensabile che il possessore, per negare la restituzione dei frutti, abbia l'animo di proprietario della cosa fruttifera, e che tale sua opinione tenga a fondamento un titolo abile a trasferirne il dominio al possessore.

Regolata dunque la restituzione dei frutti da un *ius singulare*, torna vano volgersi ad altre teoriche per ampliare il concetto della buona fede, la quale, giova ribadirlo, per chiara e precisa disposizione di legge, non esiste, rispetto ai frutti, se non a condizione che le serva di base un titolo abile a trasferire il dominio.

Nella specie, Demanio e Fondo pel culto non esibirono ai giudici di merito un titolo abile a trasferire in essi il patrimonio della parrocchia.

La Relazione della Commissione del Governo toscano restaurato, approvata dal Granduca con Rescritto del dì 25 maggio 1819, non presenta veruna maniera di trasferimento al monastero dei beni spettanti alla parrocchia. Vi è già un giudicato, costituitosi nel corso del giudizio di merito, che in virtù della menzionata Relazione e di altro, ha statuito che una parte del patrimonio di cui il Demanio si pose in possesso nel 1866 apparteneva alla parrocchia.

Col ricorso si obbietta trovarsi il titolo nella legge eversiva 7 luglio 1866, la quale, *iure devolutionis* (art. 11), aveva trasferito al Demanio i beni posseduti dal convento de' Serviti.

L'obiezione non regge, imperocchè, come si è deciso con altri capi della sentenza non impugnati di ricorso, il convento e la parrocchia erano uniti *aeque principaliter*, ed ambedue nel contempo funzionavano, esistendovi nel 1866 i frati ed il parroco Galleni, onde la devoluzione del patrimonio del convento al Demanio, con l'obbligo dell' iscrizione della relativa

rendita, non potevasi *iure perspicuo* estendere al patrimonio dell'esistente e funzionante parrocchia.

L'art. 11 della legge 7 luglio 1866, con accennare all'esenzione delle parrocchie dalla soppressione e dalla conversione, esclude in maniera categorica e manifesta, che la devoluzione colpisca i beni delle parrocchie.

Il possesso quindi che il Demanio, in virtù di tale articolo, prese del patrimonio del convento, aveva la sua misura nell'evidente e naturale portata del diritto alla devoluzione creato con detto articolo.

Il Demanio per errore, al più anche per difetto di protesta del parroco, potette credere appartenersi al convento eziandio la porzione di beni spettante alla parrocchia. Ma, come sopra si è avvertito, la buona fede, e conseguentemente l'errore, non fondata su titolo abile a trasferire la proprietà (vi era il contrario) non vale per l'art. 701 del Codice civile a non far restituire i frutti.

Manca insomma ogni titolo circa i beni della parrocchia.

E tale mancanza assoluta fa sì, che non sia lecito rifugiarsi alla teorica dei titoli putativi, inapplicabile dove si richiede, come nell'art. 701, l'esistenza di un titolo reale effettivo, abile a trasferire la proprietà, travagliato solo da vizio che il possessore ignori. Mancando al Demanio ed al Fondo pel culto il titolo richiesto dall'art. 701 del Codice civile, subentra il principio proclamato opportunamente ed applicato nella specie dalla Corte di merito: *nemo locupletari debet cum aliena jactura.*

A nulla giova invocare l'art. 11 della legge 7 luglio 1866, il quale, in caso di contestazione, affida il possesso al Demanio.

E' questo in simili casi un semplice deposito o sequestro, che non immuta il diritto vantato dal Demanio, come niente toglie ed aggiunge al diritto della parte contraria, rimanendo sempre regolata nel Demanio la proprietà dal titolo attributivo o traslativo.

Premesse le discorse osservazioni, si scorge come ogni indagine intorno alla buona o mala fede di fatto o di diritto sarebbe stata oziosa, e che in ogni modo la Corte di merito ne disse quanto occorreva.

Non resta che respingere il ricorso.

Veduto l'art. 541 del Codice di procedura civile.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso ecc.

Cassazione di Roma.

23 settembre 1896.

Pres. Tondi, P. — *Est.* Innocenti.

Fondo pel culto
c. *Fidecommissaria di Palagonia.*

Quota di concorso — Enti di natura laicale — Rendite destinate al culto.

Anche gli enti, che quantunque non ecclesiastici, nè di natura ecclesiastica, abbiano per loro istituto di servire al culto (e per la parte di rendite destinata a questo scopo), sono soggetti alla quota di concorso (1).

Il ricevitore demaniale di Palermo, ritenendo che la Opera pia Palagonia fosse obbligata a corrispondere sulla parte del suo reddito patrimoniale destinata al culto la quota di concorso, si faceva con atto d'ingiunzione notificato ai rappresentanti della stessa a chiederne il pagamento.

A codesta ingiunzione si opposero gli intimati deducendo, tra gli altri motivi, che la nominata Opera pia era un ente laicale, e per ciò non soggetto alla detta quota.

La opposizione venne accolta dal Tribunale sul riflesso che la quota di concorso colpisce i redditi degli enti ecclesiastici o di natura ecclesiastica; e la Corte di appello di Palermo con sentenza del 20-27 dicembre 1895 confermava il

(1) In senso conforme veggasi stessa Cassazione 22 gennaio 1896, Arciconfraternita dei Bianchi dello Spirito Santo in Napoli (vol. in corso, pag. 354).

pronunziato dei primi giudici. Contro questa sentenza ricorre l' Amministrazione del Fondo pel culto con unico mezzo denunciando la violazione degli art. 31, n. 4, della legge 7 luglio 1866 e 20 della legge 15 agosto 1867, nonché degli art. 360, 361 e 517 Codice di procedura civile.

Attesochè la questione si riduceva tutta nel vedere se sieno soggetti alla quota di concorso anche gli enti, che quantunque non ecclesiastici, nè di natura ecclesiastica, abbiano per loro istituto di servire al culto, e nella ipotesi affermativa, se tra cotesti enti potesse dirsi compresa l'Opera pia Palagonia, e ritenere quindi colpita dalla detta tassa quella porzione delle sue rendite patrimoniali destinata appunto al servizio del culto.

La Corte di merito non ebbe bisogno di scendere allo esame della seconda parte della questione, avendo senza altro risoluta in senso negativo la prima, sul riflesso che l' Opera pia Palagonia è un ente laicale di beneficenza, e che per l'art. 31 della legge 7 luglio 1866 la quota di concorso può essere applicata soltanto agli enti e corpi morali ecclesiastici, ed agli stabilimenti di natura essenzialmente e puramente ecclesiastica ed inservienti al culto. Ma nel dare tale interpretazione al sopra citato articolo, ne violò la lettera e lo spirito. Desso infatti, completando sotto il numero 4 la propria disposizione, aggiunge che la quota di concorso viene imposta su qualunque altro benefizio o stabilimento di natura ecclesiastica *od inserviente al culto*. E se la quota di concorso aveva per suo scopo di dare al Fondo pel culto i mezzi per provvedere meglio e con maggiore efficacia alla sua missione, era ben naturale, che il legislatore non guardando tanto alla natura degli enti, quanto piuttosto alla destinazione delle relative rendite, si facesse ad imporla su quelle, che trovansi già destinate precisamente al servizio del culto.

Per questi motivi, la Corte cassa e rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

24 agosto 1896.

Pres. Cardona, ff. di P. — *Est.* Penserini.

Fondo per il culto c. *Fasanella.*

Censo — Costituzione fatta da monaco prima della professione di voti — Acquisto del monastero — Fondo pel culto.

Legati pii — Diritto antico — Novizio — Libera disposizione dei propri beni — Riserva — Legato pio espresso genericamente — Mancanza di esecutore testamentario — Facoltà del Vescovo.

Il capitale di un censo creato da una monaca prima della professione dei voti non può ritenersi acquistato ipso iure *dal monastero, e poscia dall' Amministrazione del Fondo pel culto, che è ad esso succeduta.*

Pel diritto antico, non era impedito al novizio di disporre dei propri beni per un legato pio, riservandosi di indicare prima della sua morte naturale le opere pie nelle quali dovesse il legato concretizzarsi (1).

I legati pii erano validi tanto se espressi nel testamento quanto fuori di esso, purchè constasse della certa volontà del disponente; e potevano essere validamente disposti dai novizi, fra i due mesi anteriori alla professione, coll'atto stesso nel quale provvedevano alla destinazione del loro patrimonio (2).

Non potevasi ritenere deficiente il soggetto

(1-3) Sulla capacità giuridica dei monaci durante il noviziato, e sulle riserve che essi possono fare nelle loro disposizioni testamentarie, veggansi Cassazione di Torino 16 marzo e 29 luglio 1891 (*Cass. Tor.* 1891, p. 594) Cass. di Napoli 18 settembre 1888, (*Foro Ital.* Rep. 1888, voce *Monaco*, n. 8): Appello Casale 24 febbraio 1890 (Id., Rep. 1890, voce stessa, n. 2). Si consultino pure: Ferraris, *Prompta Bibliotheca canonica*, v. *Novitiatus*, n. 51-53; Rocco, *La capacità giuridica del religioso professo*, §§ 46 e seg.

Il Concilio di Trento (sess. XXV, cap. XVI) dispose: « *Nulla quoque renunciatio, vel in favorem cuiuscumque causae piae, valeat, nisi cum licentiae Episcopi, sive eius Vicarii, fiat intra duos menses proximos ante professionem; ac non alias intelligatur effectum suum sortiri, nisi secuta professione: aliter vero facta, etiamsi cum huius favoris expressa renunciatione, etiam iurata, sit irrita, et nullius effectus.* »

Sulla massima *quidquid monachus adquirit monasterio adquirit*, di cui è argomento nella presente sentenza, veggasi pure Rocco, loc. cit, § 119.

attivo dei legati pii, che ravvisavasi anche quando questi fossero espressi genericamente, e mancasse l'esecutore testamentario, essendo in tal caso demandato al Vescovo di curarne la esecuzione.

Il Pretore emanò sentenza preparatoria nel 29 aprile 1895, dalla quale la Fasanella interpose appello. Ed il Tribunale civile di Velletri, con la sentenza 11 e 16 ottobre 1895, dichiarò spettare alla medesima il capitale censo, creato collo strumento 2 giugno 1830, e tenuto il Rezzi a pagarle le annualità scadute, e condannò nelle spese l'Amministrazione del Fondo pel culto.

La quale ricorre e deduce la violazione del Capitolo II, Sess. XXV, Conc. Trid., *de regolaribus et monialibus*, nonchè della Const. di Clemente VIII, *Nullus omnino, de reform, regul.*, e del principio *quidquid monachus adquirit monasterio adquirit.*

Resiste la Fasanella.

La Corte osserva intanto che l'Amministrazione ricorrente deduce le indicate violazioni di legge, in quanto che monaca professa non può possedere, e tutto ciò che le spetta o le perviene è acquistato *ipso iure* al monastero, al quale l'Amministrazione è succeduta.

Senonchè il fatto ritenuto nella sentenza impugnata non si presta all'applicazione della teorica.

Imperocchè il censo creato coll'istrumento 2 giugno 1830 non è già un capitale provenuto alla monaca e per essa al monastero; ma invece non è che il rinvestimento di parte del capitale che alla Fasanella apparteneva prima che professasse i voti monastici. E poichè la monaca professa non aveva più personalità giuridica, *nec velle, nec nolle*, così è che fu necessario che il rinvestimento venisse fatto per lei dalla abbadessa e dalle altre monache capitolarmente adunate. Ma ciò non porta alla conseguenza che il rinvestimento immuti la spettanza del capitale rinvestito, la quale rimane tale e quale era quando la somma da rinvestire era depositata presso il Monte di pietà, deposito eseguito in conseguenza del precedente istrumento del 13 marzo 1830.

Indi la necessità dell'esame delle conseguenze giuridiche di quest'atto, dal quale unicamente dipende conoscere se o no il residuo prezzo della casa venduta dalla Fasanella, depositato nel Monte di pietà, e del quale era parte la somma data al Lopes per la erezione del censo in contestazione, passò in proprietà del monastero e quindi all'Amministrazione che per la soppressione di questo gli è succeduta.

Ora è costante in fatto e ritenuto dalla sentenza impugnata che quando stipulavasi l'atto 12 marzo 1830 la Fasanello non aveva professato ed era tuttora novizia. Dal che la conseguenza che dessa era allora nel possesso della sua personalità giuridica, e perciò poteva disporre così come le piacesse dei suoi beni. Ed è evidente che essa non volle, e perciò stesso impedì che passassero in proprietà del monastero; ma invece ne dispose per cumulare con parte delle rendite un capitale a favore di sue nipoti, e di tutte le altre rendite, non meno che di quelle di detto capitale, pel caso non conseguisse la sua destinazione, per un legato pio perpetuo. Non può esservi dubbio che pel diritto allora vigente ella potesse così disporre, e neppure che potesse riservarsi di indicare prima della sua morte naturale le Opere pie nelle quali dovesse il legato pio concretarsi. Poichè non riservavasi già con ciò la facoltà di testare od altrimenti disporre, dopo la professione religiosa, dei suoi beni; lo che non avrebbe potuto fare neppure *ad pias causas*, come sostiene l'Amministrazione ricorrente. Ma invece riservavasi soltanto una modalità di esecuzione del pio legato che aveva disposto prima di professare, allorquando cioè poteva validamente disporre dei suoi beni; legato che, in difetto della manifestazione di detta modalità, rimaneva disposto per celebrazione di messe a suffraggio dell'anima sua e dei suoi parenti.

Neanche la forma dell'atto è di ostacolo alla validità di detta disposizione.

Poichè era fuori di ogni discussione e generalmente ammessa la teorica fondata sul Capit. Relatum 11, *De testamentis*, della validità dei legati pii espressi nel testamento, o fuori del testamento, purchè constasse della certa volontà del disponente: e niuno mai dubitò che validamente potessero disporsi da novizî, fra i due mesi anteriori alla professione, coll'atto stesso nel quale provvedevano alla destinazione del loro patrimonio.

Notissimo poi è che secondo la legislazione allora imperante giammai potevasi ritenere deficiente il soggetto attivo del diritto pei legati pii, soggetto che ravvisavasi negli stessi legati anche quando fossero genericamente espressi, e che mancando esecutori, aveva il Vescovo facoltà di curarne l'esecuzione.

Che pertanto è manifesto che estranee alla specie e non applicabili sono le teoriche e le disposizioni concernenti il livello riservatosi da monache professe, poichè non venne in contesa il censo a carico Ulisse; e del pari le altre invocate nel ricorso riguardanti la incapacità giuridica delle medesime professe, poichè trattasi di legato pio disposto dalla Fasanella prima che professasse.

Che estranea alla contestazione sarebbe ogni altra discussione intorno alle conseguenze giuridiche della soppressione delle fondazioni autonome di culto; della riserva fatta dalla Fasanella di indicare le opere pie nelle quali abbiasi a concretare il legato pio da essa disposto, e della influenza che possa esercitare in proposito l'avere essa riacquistato la piena personalità giuridica.

L'unica questione discussa avanti ai giudici di merito fu sulla pretesa del Fondo pel culto che il censo caduto in contesa venisse acquistato al monastero perchè *quidquid monachus adquirit monasterio adquirit*. Esclusa pertanto questa pretesa per le suesposte considerazioni, con le quali viene a supplirsi in diritto alla motivazione della sentenza impugnata, devesi respingere il ricorso.

Per questi motivi, rigetta ecc.

Cassazione di Roma.

1 agosto 1896.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Alaggia.

Demanio c. *Paparozzo ved. Di Giovene.*

Tassa di svincolo — Interessi — Decorrenza — Anniversario della cessazione dell'usufrutto — Giorno della liquidazione della tassa.

Gli interessi sulla tassa di svincolo delle cappellanie di patronato laicale sono dovuti dall'anniversario della cessazione dell'usufrutto nell'investito, e non solo dalla liquidazione della tassa (1).

---

(1) Con sentenza 11 marzo 1886, Finanze c. Cilento (est Guglielmotti) la Corte suprema di Roma ritenne che sulla tassa di svincolo corrono gli interessi anche prima della liquidazione e dello spirare del termine per effettuarne il pagamento. Essa fece il seguente ragionamento:

« Considerando che la legge 3 luglio 1870, venuta a regolarizzare i provvedimenti relativi agli svincoli dei benefici o cappellanie laicali, soppressi con leggi precedenti a quella del 12 agosto 1867, pur confermando la tassa del 30 per cento rispetto ai benefici, e quella della doppia tassa di successione fra gli estranei rispetto alle cappellanie, espressamente soggiunge nell'art. 2: « Il pagamento del 30 per cento e della doppia tassa sarà fatto per un quarto entro il termine di un anno dalla promulgazione di questa legge, e pel resto in tre rate uguali annue cogli interessi ». Non era infatti senza ragione che coloro, in di cui vantaggio fossero rientrati, per le avvenute soppressioni dei benefici o cappellanie i beni dotalizi ne corrispondessero l'interesse sul relativo compendio da pagarsi pure a tempo e a rate dall'anno della promulgazione della legge.

« Considerando che, richiesti per disposizione di legge gli interessi sul debito di tassa del 30 per cento, o della doppia tassa di successione fra gli estranei, inutile si rendeva lo accampare teorie per la di loro inammissibilità *sopra le tasse* (che tali si riconoscono quelle degli svincoli) *o sopra i semplici diritti di crediti*; dappoichè all'obbietto resisterebbe la parola stessa della legge.

« Considerando, che non valeva meglio l'argomento della regola *in liquidandis non fit mora*. A parte che ammesso il principio, si aprirebbe l'adito alle frodi, potendosi co-

Che non può mettersi in dubbio l'esattezza del principio di diritto affermato nell'unico mezzo del ricorso dell'Amministrazione del Demanio dello Stato, che cioè gl'interessi sulla tassa di svincolo delle cappellanie di patronato laicale sieno dovuti dall'anniversario della cessazione dell'usufrutto nell'investito e non solo dalla liquidazione della tassa; giacchè cotesto principio ritenuto pure altra volta da questo supremo Collegio, discende dal chiaro e tassativo disposto degli articoli 2 e 3 della legge 3 luglio 1870, n. 5723.

E la ragione della legge è evidente, poichè dalla promulgazione di questa e dalla cessazione dell'usufrutto, acquistando i patroni da tale epoca il diritto al libero godimento dei beni dotalizi, si è creduto giusto derogare al principio generale che regola gli interessi anche in fatto d'imposte non soddisfatte, attribuendo nel caso concreto gl'interessi stessi dalle dette epoche, quale corrispettivo dei frutti dei beni medesimi percepiti dai patroni fin dal momento in cui sorge il loro diritto allo svincolo.

Che ciò posto quel diritto di comproprietà sui beni delle cappellanie attribuito colle precedenti leggi alla Cassa ecclesiastica si è tramutato colla citata legge del 1870 nel diritto alla percezione di una tassa dovuta al Demanio sul valore di quei beni; diritto esperibile contro i patroni al momento in cui si verifica lo svincolo a loro favore. Al Demanio quindi compete soltanto un'azione diretta e personale contro i patroni che diventano debitori della tassa colla cessazione dell'usufrutto nell'investito. E' perciò che tutte le contingenze attinenti ai beni dotalizi delle cappellanie, e tutti i rapporti che intercedono tra i patroni ed i terzi possessori in ordine alla sussistenza o modalità della restituzione dei beni medesimi, sono estranei al Demanio dello Stato, al quale rimane sempre integro il diritto alla percezione di quella imposta nella proporzione stabilita dalla legge sul valore di quei beni dotalizi. Poco importa adunque che questi beni sieno costituiti da un capitale redimibile dal terzo, ovvero che si tratti di censo o capitale fruttifero costituito a tempo indefinito, poichè nel primo caso la tassa di svincolo cogl'interessi relativi sarà prelevabile con privilegio del Demanio sul capitale, mentre nel secondo caso lo sarà dei soli interessi maturati. D'altra parte però, trattandosi sempre di tassa e d'interessi dovuti per legge sulla stessa,

---

munque dal contribuente impedire o ritardare la liquidazione della tassa, altro è il caso di un debito incerto, altro quello in cui il credito è certo, ma di cui possa rimanere incerto l'ammontare. Nel primo caso la liquidazione non determina solo la quantità, ma accerta la stessa esistenza del credito, puta nelle condanne dei danni od interessi; nel secondo, il credito è certo quanto alla sua esistenza, e, perchè è certo, è scaduto almeno nel giorno fissato dalla legge, non attendendosi la liquidazione che per istabilirne la misura. Non si esige allora che il credito sia liquido, perchè divenga sulla domanda del creditore produttivo di interessi per la mora del debitore; d'allora può il debitore fare delle offerte reali, ed evitare la condanna degli interessi. Del resto, è perentorio, che non è nella fattispecie il caso di doversi derivare gli interessi dal fatto della mora, essendochè la legge con propria ed esplicita sanzione prescrive gli interessi sulle tasse di svincolo dopo spirato il termine al pagamento ».

Circa l'epoca in cui deve effettuarsi il pagamento della tassa di rivendicazione e svincolo pei benefizi e cappellanie soppressi con leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867, è da tenersi distinto il caso in cui il beneficio o cappellania fosse vacante, da quello in cui continuava l'usufrutto degli interessi. Nel primo caso il pagamento doveva farsi in quattro rate annue incominciandosi dall'anno della promulgazione della legge 3 luglio 1870; nel secondo caso, il pagamento incominciava dalla cessazione dell'usufrutto. La legge 19 dicembre 1895, n. 695 (riferita nel vol. VI, pag. 69), stabilendo per l'esercizio dei diritti di rivendicazione e svincolo il termine di tre anni, sotto pena di decadenza, ha mantenuto le stesse distinzioni, e quindi, se trattasi di svincolo di benefici e cappellanie vacanti operato dopo la legge medesima, è dall'anno della promulgazione di essa che deve aver inizio il pagamento per compiersi nei tre anni successivi, altrimenti non potrà incominciare che dalla cessazione dell'usufrutto; e quindi è da dette epoche che incominciano a decorrere gli interessi.

sarà questione di vedere se compete o meno la prescrizione quinquennale eccepita dalla signora Paparozzo davanti la Corte d'appello.

Tale questione la Corte stessa la dichiarò assorbita, perchè disse che gl'interessi erano dovuti soltanto dal giorno della liquidazione; ma se la Corte di rinvio adotterà il criterio, seguito da questo supremo Collegio, che cioè gl'interessi stessi debbono corrispondersi dalla cessazione dell'usufrutto, allora sarà pure il caso di esaminare la questione della prescrizione, rimasta impregiudicata, qualora venga riproposta dalla detta signora Paparozzo.

Per questi motivi, la Corte cassa e rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

5 maggio 1896.

Pres. Risi ff. di P. — *Est.* Casaburi.

Ric. *Ruffoni.*

Contravvenzione — Ceri accesi sulle tombe nei cimiteri — Asportazione in casa del parroco — Diritto di spoglio — Divieto del Sindaco — Inosservanza — Contravvenzione — Tentativo di conciliazione.

Commette la contravvenzione di cui all'art. 434 del Codice penale il parroco che, adducendo una antica costumanza, fa spegnere, nel dì della commemorazione dei morti, e dopo la benedizione delle tombe, i ceri posti sulle medesime, e li fa portare dal cimitero nella propria casa, trasgredendo il divieto emesso dal Sindaco per ragione di pubblica sicurezza.

Per tale contravvenzione non ha luogo il previo tentativo di conciliazione, giusta gli art. 175 e 176 della legge comunale e provinciale.

Ruffoni D. Giuseppe Achille ricorre per l'annullamento della sentenza 15 febbraio 1896, del pretore di Borgo Ticino, che lo condannò all'ammenda di lire 20, per aver trasgredito ad un ordine legalmente dato dal Sindaco di Castelletto Ticino per ragione di *pubblica sicurezza* (art. 434 Cod. pen.).

Considerato che non abbia fondamento il primo motivo di ricorso, con cui si allega la violazione dell'art. 434 Cod. pen. in relazione agli articoli 133 della legge comunale, e 88 e 89 del regolamento di polizia mortuaria 11 gennaio 1891. Il detto articolo 89 dispone così: « Il Sindaco dovrà vigilare che nei cimiteri sieno osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, e prescrivere tutte le misure speciali, di urgenza riconosciute necessarie nello interesse della salute pubblica e del *buon ordine.* » Or ritenne in fatto la denunciata sentenza che nel cimitero di Castelletto Ticino, il parroco Ruffoni, tutti gli anni, nel dì della commemorazione dei defunti, adducendo un'antica consuetudine, dopo impartita la benedizione alle tombe, fosse solito ordinare al sacristano di spegnere i ceri che i superstiti accendono in pia memoria de' loro estinti, e raccoltigli in corbelli costumasse portarli via come *diritto di spoglio.* Afferma la sentenza medesima essere risultato dal dibattimento, che molti cittadini si dolessero di quella costumanza, che al dir dello stesso Ruffoni *non era la quintessenza del decoro, ed olezzava di certo soverchio sentore di interesse* (sic, fol. 15), e quindi protestassero vivamente presso il Sindaco contro quello spoglio, che offendeva una pietosa manifestazione alla memoria dei morti, perchè (dicevano essi) *i ceri li accendevano per onorare gli estinti, non già per darli al parroco.* Il Sindaco e la Giunta reputarono che il ripetersi di quella usanza potesse suscitar disordini e conflagrazioni da turbare la tranquillità e l'ordine pubblico in occasione della notevole affluenza della popolazione nel camposanto. Quindi prescrissero « essere rigorosamente vietato a chiunque, tranne ai rispettivi proprietari, di sottrarre, rimuovere ed asportare, od in qualsivoglia modo manomettere i fiori e le candele delle tombe. » Il Ruffoni, ritenendo che quell'ordine fosse illegale, perchè violava il suo diritto di spoglio, stabilito da una consuetudine, il 2 novembre 1895, ingiunse al sacristano di spegnere le candele, riponendole in una corba.

Così fu fatto, ma dovettero desistere dopo che i reali carabinieri loro lo in-

pedirono, intimando la contravvenzione per la volontaria e consciente trasgressione all'ordine dato per *ragioni d'ordine pubblico.*

Messi tali fatti, è evidente che l'ordine del Sindaco fosse legalmente dato in esplicazione delle facoltà che gli venivano tanto dalla legge speciale della polizia mortuaria, quanto dalla legge generale della pubblica sicurezza. Esso non si proponeva di disciplinare in modo stabile e duraturo la tutela della proprietà, cui bastano le leggi civili, ed impedire i furti e le appropriazioni delittuose, alla cui repressione provvedono gli art. 403, n. 2, e 424, n. 3, Codice pen. Invece era un provvedimento dettato nella occasione della festa dei morti, come misura di transitoria e temporanea contingibilità, e tendeva a rimuovere la occasione di un possibile turbamento, impedendo una costumanza che, a detta dello stesso Ruffoni, *repugnava a taluni oppositori non disposti ad accettarla.*

Investigare fino a qual punto fossero fondati i timori del Sindaco e della Giunta su i possibili perturbamenti è cómpito riservato all'autorità superiore amministrativa, che può agevolmente sottoporre a scrutinio lo esercizio del *diritto di impero*, conoscendo le condizioni di governo locale. Nè ricorreva il caso di decidere se le cere che si accendono su le tombe nei cimiteri sieno simili alle cere che servono ai funerali che celebransi in chiesa, o *praesente cadavere*, le quali costituiscono un diritto di spoglio a favore del sacerdote. Molto meno valeva al Ruffoni addurre che egli non toccasse le cere di quelle tombe, i cui proprietari manifestavano la loro opposizione. La pubblica autorità, in vista di un possibile disordine, è in obbligo di evitare le cause occasionali, anco le più remote; nè può acconciarsi a quelle più o meno presunte acquiescenze ad una costumanza che non gode la sanzione del suffragio di tutti.

Invano quindi si fa ricorso all'aforisma *volenti non fit iniuria:* e molto meno si invoca proficuamente la massima: *vilis mobilium possessio evenit tacito consensu.* L'ordine dato non viola il diritto acquisito. Chi accettava quella consuetudine ben poteva di sua volontà spegnere le candele ed offerirle al Ruffoni. La offerta, che non ha il carattere di spontaneità, non è oblazione, ma balzello imposto.

Considerato che si invochi fuori proposito la violazione degli articoli 175 e 176 della legge comunale, per non essersi invitato il Ruffoni al previo tentativo di conciliazione per la trasgressione al regolamento locale. Egli fu inquisito e condannato per trasgressione ad un ordine legittimamente dato dall'autorità competente per motivi di pubblica sicurezza, trasgressione preveduta e repressa dal Codice penale, non già da una ordinanza o regolamento municipale: ed insuscettibile di conciliazione.

Considerato, per ultimo, che non abbia fondamento la violazione dell'art. 4 delle disposizioni preliminari del Codice civile, in relazione alla *cosa giudicata.* Nota bene, in proposito, la denunziata sentenza, non poter costituire *cosa giudicata* la ordinanza profferita dal giudice istruttore di Novara, il 27 gennaio 1894, che disse non esser luogo a procedimento contro il Ruffoni per un fatto consimile a quello svoltosi nell'attuale processo: perchè l'ordine, in quella congiuntura emesso, fosse vago e generico, nè accennasse al movente de' possibili perturbamenti dell'ordine pubblico cui erasi inspirata la ordinanza del Sindaco del 1895. Meno ancora può sostenersi mancar la base della trasgressione, perchè la ordinanza vietava a tutti di asportar le candele, *tranne ai rispettivi proprietari;* ed egli, il Ruffoni, impossessandosi dei ceri dei *volenti*, e non dei *nolenti*, non offendeva nè l'altrui proprietà, nè lo spirito dell'ordine dato. La obbiezione avrebbe efficacia se la responsabilità si facesse consistere nella violazione del diritto di proprietà privata. Invece essa risale ad un momento anteriore: cioè alla *consciente* e *deliberata* disobbedienza ad un ordine dato dall'autorità competente a tutela della

pubblica quiete: disobbedienza che avrebbe potuto suscitare in quel luogo di pubblico assembramento, il turbamento della quiete e della tranquillità generale. E fu disobbedienza *consciente* e *deliberata*, confessandolo lo stesso ricorrente, il quale, prima di commetterla, assevera essersi consultato co' suoi savi, i quali gli infusero nella mente la persuasione che quell'ordine fosse ingiusto perchè ledeva il suo diritto quesito allo *spoglio delle cere*.

Se l'ordine era lesivo de' suoi pretesi diritti, la via da tenere era quella di ricorrere alla legittima autorità amministrativa per farlo revocare, dimostrando: *a)* che fossero insussistenti i timori di perturbamento dell'ordine pubblico; *b)* che egli con quell'ordine di non toccar le candele dalle tombe fosse illegalmente privato di cose di sua spettanza per legge o consuetudine.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Roma.

6 maggio 1896.

Pres. Tondi, P. — *Est.* Scalfaro.

Fondo pel culto c. *Berenato.*

Fondo pel culto — Riscossione dei crediti — Privilegi fiscali — Leggi speciali — Provincie siciliane — Decreti 3 luglio e 8 agosto 1809 — Ingiunzione — Usciere nominato dal prefetto.

L'art. 21 della legge 15 agosto 1867, nel sanzionare che la riscossione dei crediti dell'Amministrazione del Fondo pel culto dovesse farsi coi privilegi fiscali determinati dalla legge per la esazione delle imposte, non potè contemplare i privilegi di cui parla la legge del 20 aprile 1871, ma sibbene quelli stabiliti in altre leggi vigenti anteriormente nelle diverse regioni d'Italia (1).

Nelle provincie siciliane sono tuttora in vigore i decreti 3 luglio e 7 agosto 1809 per la riscossione dei crediti dell'Amministrazione del Fondo pel culto (2).

In base a tali decreti è valida la ingiunzione notificata da usciere addetto presso la Ricevitoria del registro ed autorizzato dal Prefetto, e non da usciere nominato dalla Giunta municipale ed autorizzato dal Procuratore del re.

Considerato che nel novembre 1894 il ricevitore demaniale di Messina spinse mandato di coazione contro Rosa Berenato pel pagamento di L. 242.75, ammontare di più annualità di canone non pagate, dovute agli ex Paolotti di Gesso ed ora al Fondo pel culto. Detta ingiunzione fu notificata dall'usciere addetto presso quella Ricevitoria demaniale ed autorizzato dal prefetto. La Berenato si oppose alla ingiunzione impugnandola di nullità, perchè non notificata da usciere nominato dalla Giunta comunale ed autorizzato dal Procuratore del re.

Il pretore fece dritto all'opposizione della Berenato ed annullò la ingiunzione. L'Amministrazione produsse appello, ma il Tribunale con altra sentenza pubblicata a 17 settembre 1895 confermò quella del pretore.

La detta sentenza, per parte dell'Amministrazione, si denunzia per cassazione e per unico mezzo di annullamento, col quale si dice di essere stato dal Tribunale violato e falsamente applicato l'articolo 21 della legge 15 agosto 1867, e violati altersì i regi decreti 3 luglio e 7 agosto 1809, 18 aprile 1809 e 30 novembre 1824 per la esazione delle imposte nelle provincie dell'ex regno delle due Sicilie, e la falsa applicazione degli articoli 31 e 107 della legge 20 aprile 1871; e 5 disposizioni preliminari del Codice civile italiano.

Considerato che per la legge del 15 agosto 1867, art. 21, fu sanzionato che la riscossione de'crediti dell'Amministrazione del Fondo pel culto debba farsi coi privilegi fiscali determinati dalla legge per la esazione delle imposte, non può esservi dubbio che detta legge non contemplò, nè poteva contemplare i privi-

---

(1-2) Intorno ai privilegi fiscali competenti al Fondo pel culto per la esazione dei suoi crediti, veggasi la sentenza della stessa Cass. di Roma (a Sezioni unite) del 12 luglio 1890, (vol. II, 345-346) colla lunga annotazione ivi. Veggasi pure: stessa Cass. 14 giugno 1895, (vol. V. p. 552) e le altre decisioni ricordate in nota.

legi di cui parla la posteriore legge del 20 aprile 1871, perchè quest'ultima non era ancora concepita; quindi è evidente che riferivasi a quelle altre leggi vigenti anteriormente nelle diverse regioni d'Italia. Nelle provincie siciliane per lo esercizio dei privilegi fiscali vigevano due metodi ben distinti: l'uno guardava le contribuzioni fondiarie, ed all'oggetto si doveva procedere con le forme dettate dai regi decreti 3 luglio e 7 agosto 1809; l'altro tutte le rendite patrimoniali dello Stato, come a dire estagli, pigioni, canoni ed altre annue prestazioni, e per questi si doveano osservare le norme dettate dai decreti 18 ottobre 1819 e 30 novembre 1824.

L'art. 21 della legge del 1867, il quale estese alla riscossione delle rendite del Fondo pel culto i privilegi fiscali per la esazione delle imposte, è evidente che riferivasi ai cennati decreti del 1809. Ora la legge 20 aprile 1871 diede provvedimenti soltanto per quanto riguarda la sola materia della riscossione delle imposte dirette erariali, e sopra imposte provinciali e comunali, e non può quindi disconoscersi che non contemplò in modo alcuno i crediti del Fondo pel culto, e non può a quelli applicarsi: per la qual cosa per detti crediti rimasero e sono sempre in pieno vigore i ricordati decreti del 1809, come è sempre in vigore l'articolo 21 della legge del 15 agosto 1867.

Non avendo adunque la legge del 1871 abrogati espressamente i decreti del 1809 per quanto riguarda le rendite del Fondo pel culto, non potette neanco abrogarli tacitamente, in virtù dell'art. 5 delle disposizioni preliminari al Codice civile, sia perchè detta legge, come si è detto, non riguardi l'intera materia, ma le sole imposte erariali, e sopra imposte provinciali e comunali, e sia perchè le cennate disposizioni non sono incompatibili, mentre l'una regola la materia delle imposte, le altre la esazione dei crediti del Fondo pel culto.

Questo supremo Collegio con diversi pronunziati ha sempre e costantemente fermati cotesti principii di diritto, ed è superfluo ripetere tutte le ragioni diffusamente svolte nei precedenti giudicati.

Il ricevitore demaniale, adunque, servendosi dell'usciere addetto a quell'ufficio e nominato dal prefetto per notificare la ingiunzione, si attenne a quanto dalla legge veniva autorizzato, ed il Tribunale con l'impugnata sentenza, nel dichiarare nulla la detta ingiunzione, essendo incorso nelle violazioni di legge nel prodotto ricorso indicate, la sentenza stessa dev'essere cassata.

Cassazione di Roma.

18 giugno 1895.

Pres. Tondi, P. — *Est.* Niutta.

Compagnia di Maria SS. del Rosario c. Finanze (Intendenza di Trapani).

Fondazione autonoma a scopo di culto — Dotazione — Distacco di determinati cespiti dal patrimonio ereditario — Determinazione delle rendite occorrenti all'adempimento dei pesi — Diritto degli eredi — Onere di coscienza.

Non manca la dotazione necessaria per la costituzione di un ente autonomo a scopo di culto, quando il fondatore, anzichè designare e distaccare alcuni speciali e determinati cespiti dal suo patrimonio ereditario, abbia invece vincolato l'intero suo patrimonio, obbligando per la celebrazione delle messe i suoi eredi in toto cumulo haereditario (1).

Quando la rendita dell'intero patrimonio è maggiore di quella occorrente per l'annua dotazione dell'ente, spetta agli eredi il diritto di far determinare il modo delle ob-

(1) Nello stesso senso veggansi da ultimo: Cass. di Roma 4 dicembre 1894 (vol. V' p. 151); App. di Palermo 30 novembre 1894 (vol. V, p. 239).

La Carte di Cass. di Roma nella sentenza del 9 luglio 1895, Fondo pel culto c. Lucenti (*Corte Suprema*, 1895, p. 242) ritenne che sussistendo la dotazione, e con essa l'autonomia di un legato per celebrazione di messe, è errore di diritto escludere l'esistenza dell'ente per la sola ragione che non trovasi designata dal disponente la chiesa particolare in cui debbono essere celebrate. Confronta la stessa Cassazione 4 aprile 1892, (vol. II, p. 250) e nota ivi.

bligazioni ad essi imposte per la sussistenza dell'ente, cioè di far designare e limitare alla quantità necessaria le rendite bisognevoli all'adempimento dei pesi stabiliti dal fondatore.

Non può ritenersi che trattasi di mero onere di coscienza, quando il fondatore faccia della celebrazione delle messe un obbligo giuridico a carico degli eredi, disponendo che, mancandovi essi, possa richiederne l'adempimento il rettore della chiesa, avocando all'uopo a sè l'amministrazione delle rendite ereditarie.

Osserva che il ricorso manca di fondamento giuridico. In vero, se per la costituzione di un ente autonomo destinato ad opere di culto occorre l'esistenza di cespiti, ossia di una dotazione addetta all'adempimento delle opere stesse, non può certo ritenersi che manchi una tale dotazione, quando il fondatore, anzichè designare e distaccare alcuni speciali e determinati cespiti dal suo patrimonio ereditario, abbia invece obbligato e vincolato l'intero suo patrimonio, come nella specie disponeva il Bentivegna, obbligando per la celebrazione delle due messe quotidiane i suoi eredi *in toto cumulo haereditario*. Imperocchè non è punto necessario che l'ente contemplato dalla legge 15 agosto 1867 abbia un cespite a parte materialmente distaccato dal patrimonio del fondatore, ma può bene consistere anche nella rendita da prelevarsi dai beni ereditari, e se la rendita dell'intero patrimonio ereditario sia per avventura maggiore di quella occorrente per l'annua dotazione dell'ente, sarebbe davvero assurdo logico e giuridico, anzichè riconoscere che nel più si contenga il meno, volere dall'eccesso desumere la mancanza della dotazione, e non invece il dritto degli eredi di far determinare il modo delle obbligazioni ad essi imposte per la sussistenza dell'ente, cioè di far designare e limitare alla quantità necessaria le rendite bisognevoli all'adempimento dei pesi stabiliti dal fondatore sulla totalità del suo patrimonio. Ciò appunto praticava la Compagnia del Rosario, vincolando sul Gran Libro per la celebrazione delle due messe quotidiane, e separando dalla totalità delle rendite ereditarie, una rendita di annue L. 817.

Osserva che a torto assume la ricorrente essere l'adempimento delle messe lasciato alla mera coscienza degli eredi, quando nella specie il fondatore faceva della celebrazione delle messe un obbligo giuridico a carico degli eredi, disponendo che, mancandovi essi, avrebbe potuto richiederne l'adempimento l'arciprete della Chiesa maggiore, avocando all'uopo a sè l'amministrazione delle rendite ereditarie. Invano si oppone che tratterebbesi di una mera clausola di caducità per la quale all'erede inadempiente sarebbe come erede sostituita la detta Chiesa maggiore, alla cui coscienza, come a quella dell'erede decaduto, sarebbe l'onere delle messe rimasto affidato; imperocchè, come si legge nel testamento, e come con criterio incensurabile riteneva la Corte di merito, la Chiesa maggiore non subentrava nel diritto ereditario, ma soltanto nell'adempimento dei pesi imposti all'erede, il quale per inadempienza non cessava di essere erede, ma perdeva soltanto l'amministrazione delle rendite ereditarie che per la soddisfazione di quei pesi era avocata a favore della Chiesa anzidetta.

Osserva, ciò posto, che il ricorso non può non essere rigettato.

Per queste ragioni, la Corte rigetta ecc.

Cassazione di Torino.

21 luglio 1896.

Pres. Cardone, ff. di P. — *Est.* Rabotti.

Confraternita di San Giovanni di Frassineto c. Comune di Frassineto.

Cappellania laicale — Soppressione — Legge francese 29 marzo 1801 — Diritti dei patroni — Confraternita — Cessione del patronato attivo al Comune — Adempimento dei pesi — Divisione dei beni tra patrono attivo e patroni passivi — Riduzione delle messe.

I beni costituenti la dotazione di una cappellania laicale soppressa colla legge francese 29 marzo 1801 restarono devoluti per metà al patrono attivo e per metà al patrono passivo, coll'obbligo a ciascuno di essi

di soddisfare per metà i pesi imposti alla soppressa cappellania (1).

Una confraternita che in istrumento di cessione trasferì al Comune la quota dei beni dotalizi dovuta al patronato attivo, e quindi la sola metà dei pesi inerenti alla cappellania, non può pretendere, senza una espressa pattuizione, che il Comune stesso sia obbligato alla totalità dei detti pesi (2).

Il patto stipulato nella divisione dei beni della cappellania tra il Comune succeduto come sopra al patronato attivo ed i patroni passivi circa la riduzione delle messe, approvato dal magistrato, è valido anche rispetto alla confraternita, la quale non può dirsi estranea all'atto di divisione per chiedere l'adempimento dei pesi come era prima di tale riduzione (3).

Ritenuto che col primo mezzo si censura la denunciata sentenza sotto diversi aspetti. Si sostiene in prima linea che la sentenza stessa ha travisato il contratto apparente dal rogito Ubertazzi 12 ottobre 1802, col leggervi una limitazione alla metà dell'obbligo di soddisfare i legati delle messe ivi scritto senza limitazione alcuna, dimenticando che la cessione fatta dalla confraternita non si limitava alla metà dei beni Ubertis, ma comprendeva anche altri beni e diritti.

Si sostiene in seconda linea, che anche la sola contrattuale trasmissione nel Comune del patronato attivo importava pel Comune, una volta svincolati, e così da lui acquistati i beni, l'obbligo per l'articolo 1° della legge 29 marzo 1801, di far adempiere i pesi tutti gravitanti su di essi, che conseguentemente è stato violato l'art. 1° di detta legge.

Si dice in terza linea, che la solidalità scritta nell'istrumento del 1824 poteva invocarsi dalla confraternita quale erede del testatore Ubertis, in forza dell'articolo 1128 C. c., e che quindi è stato violato l'art. 1218 C. c.

Si sostiene in quarta linea, che la Corte di Parma ha dimenticato che se la collettività dei cittadini era, come essa ammette, uno fra i creditori dell'obbligazione relativa alle messe, alla confraternita come stipulante nell'istrumento del 1802, e come proprietaria dell'oratorio in cui si dovevano celebrare le messe, e come erede del testatore non si poteva diniegare la qualità stessa di creditore di quella obbligazione, e quindi il conseguente diritto di invocare la solidalità pattuita fra i debitori nell'istrumento del 1802, concessale dagli art. 1128, 1184, 1189 e 1218 Codice civile. Si dice in quinto luogo che la confraternita estranea all'istrumento 1802 (*recte* 1824) non vi era rappresentata dal Comune suo cessionario, ed il Comune non poteva senza l'intervento della confraternita ridurre la sua obbligazione di adempiere ai pesi, obbligazione illimitatamente contratta a favore della confraternita, come corrispettivo della cessione del 1802. Si sostiene in sesto luogo, che la sentenza denunciata asseriva che qualora la divisione si fosse fatta direttamente fra la confraternita e le sorelle Ubertis, la solidalità avrebbe dovuto stipularsi contro l'uno e contro le altre; che così ha dimenticato il contratto anteriormente avvenuto fra il Comune e la confraternita, ed ha violato gli art. 1123, 1218 Codice civile.

Tutte queste censure non hanno qualsiasi fondamento.

Non regge la prima. Difatti la Corte di Parma nella sua sentenza dimostra con un'esatta motivazione, come la istituzione sorta dal testamento 20 marzo 1686 di Giacomo Francesco Uberti, non sia altro che una cappellania laicale colpita dalla legge di soppressione del 29 marzo 1801, come in base di questa legge i beni costituenti la dotazione di siffatta cappellania cogli oneri ad essi inerenti devolvessero per metà al patrono attivo, per metà al patrono passivo, coll'obbligo

(1-3) La Corte d'appello di Casale aveva negato ogni azione alla confraternita per far adempiere i pesi: ma la sentenza venne annullata dalla Cass. di Torino colla decisione 18 decembre 1893, riferita a pag. 432 del vol. IV. — Veggasi la nota ivi.

L'attuale decisione della Cass. di Torino non fa che confermare il pronunciato della Corte di Parma in sede di rinvio.

a ciascuno di essi di soddisfare per metà i pesi imposti alla soppressa cappellania. Indi passando ad analizzare il rogito Ubertazzi, 12 ottobre 1802, col confronto di detta legge che era stata precedentemente attivata, dopo avere avvertito che, col citato rogito 1802 la confraternita non trasferì al Comune che la quota dei beni dotalizi dovuta al patronato attivo, e così la sola metà dei pesi inerenti a siffatta quota, scende alla conseguenza, che per radicare nel Comune un obbligo ulteriore occorre una specifica pattuizione, e che secondo il rogito medesimo la confraternita non può pretendere che il Comune sia obbligato a far celebrare altro che la metà di quelle messe, da cui è sorta la controversia.

Ora basta gettare un'occhiata a questa argomentazione, nella quale si riassume quella che al riguardo figura nella denunziata sentenza, per vedere come il contratto del 1802 non sia stato in alcuna guisa travisato, come anzi sia stato correttamente interpretato, perchè se col contratto del 1802 non fu trasferta al Comune che la metà dei beni costituenti la dotazione della cappellania Ubertis, e questa metà non era onerata che della metà dei pesi imposti dal fondatore alla soppressa cappellania, non si capisce come senza una espressa pattuizione la confraternita possa legittimamente pretendere di riversare sul Comune l'onere di soddisfare tutti gli oneri imposti alla soppressa cappellania, e così anche quella metà che grava a carico del patronato passivo.

Non regge la seconda censura. L'articolo 1° della legge 29 marzo 1801 non pone a carico esclusivo del patrono attivo gli oneri inerenti alla cappellania con detta legge soppressa, e l'art. 7 di detta legge dice chiaramente come questi oneri debbansi ripartire tra il patrono attivo ed il patrono passivo.

La sentenza denunciata essendo pienamente conforme al concetto a cui è ispirato l'art. 7 della legge suindicata, lungi dall'averla violata, l'ha applicata in conformità del suo chiaro tenore.

Non regge la terza censura. La sentenza denunciata constata in fatto, che nel contratto di divisione 29 marzo 1824 a cui non intervenne la confraternita, le parti contraenti non ebbero l'intendimento di stipulare la solidarietà che ivi figura, a favore della confraternita, e che effettivamente in detto rogito tale solidarietà non fu stipulata a favore della confraternita.

Di fronte a questi apprezzamenti, che sono insindacabili in cassazione, non si comprende come la denunciata sentenza abbia potuto violare, ed abbia violato gli art. 1128, 1218 Codice civile, che presuppongono una convenzione validamente stipulata per conto ed a favore di terzi. Nè si dica che la solidalità di cui si tratta veniva invocata dalla confraternita come erede del testatore Ubertis, perchè la ricorrente non ha addimostrato come in questa qualità di erede sia insito il diritto di valersi di una solidalità preordinata esclusivamente a regolare i rapporti sorti tra condividenti dipendenti da una divisione alla quale la confraternita non concorse.

Non regge la quarta censura. La sentenza denunciata non ha disconosciuto il diritto che compete alla confraternita di costringere gli obbligati a far celebrare le messe di cui si tratta, ma rimpetto al Comune ha ritenuto che il suo obbligo è circoscritto alla metà delle messe che gravano sui beni dotalizi della soppressa cappellania Ubertis, perchè quest'onere colla legge 29 marzo 1801 rimase diviso fra il patrono attivo ed il patrono passivo, ed il Comune non partecipò al riparto dei beni suindicati che come patrono attivo, che in questa qualità non conseguì che la metà dei beni della soppressa cappellania Ubertis, non incorse in altro obbligo che quello di soddisfare alla metà degli oneri, e senza una speciale pattuizione non si poteva riversare sul Comune oneri maggiori. Ora è intuitivo che questo ragionamento è pienamente corretto, e non offende in alcuna guisa i principii sanzionati dagli articoli che la ricorrente invoca per correggere questa censura.

Non regge la quinta censura. La ri-

corrente dimentica che la ripartizione dei pesi inerenti alla cappellania Ubertis fu l'effetto della legge 29 marzo 1801, e non della convenzione stipulata dal Comune con chi nel rogito del 1824 rappresentava il patronato passivo; ha dimenticato che la denunziata sentenza con una estesa e corretta motivazione ha dimostrato, che il Comune non ha contratto altro obbligo che quello di far celebrare la metà delle messe ordinate dal fondadatore della cappellania Ubertis. Se avesse tenuto presente questi fatti non avrebbe proposto la quinta censura che si fonda all'errato supposto, che il Comune abbia di sua iniziativa circoscritto il suo debito, e che la sentenza denunziata non sia corretta in quanto avrebbe riconosciuto per efficace una convenzione preordinata alla riduzione di un debito stipulato senza il concorso di chi aveva diritto alla soddisfazione del debito medesimo.

Non regge la sesta censura, perchè essa è diretta soltanto contro un ragionamento che figura nella sentenza denunziata, ragionamento che apparentemente è corretto, e che quand'anche fosse errato non costituirebbe un motivo razionale per annullare la sentenza denunciata, perchè non racchiude la vera ragione di decidere, perchè la sentenza denunciata è più che bastantemente sorretta dagli altri molteplici motivi che si incontrano nella sua estesa motivazione.

Ritenuto che col secondo mezzo si sostiene che la denunciata sentenza ha respinto l'appello interposto dalla confraternita tendente a far eliminare la limitazione dal tribunale sanzionata del peso delle messe Ubertis nella cifra annua portata dalla iscrizione ipotecaria del 1824, per queste ragioni, cioè, perchè la confraternita non poteva dirsi estranea allo istrumento del 1824, avendolo essa invocato in base all'art. 1128 Codice civile, e dal punto di vista della solidalità, perchè il Comune vi tenne il di lei posto, perchè gli art. 7 e 8 della legge 29 marzo 1801 rendono obbligatorie per tutti le provvidenze senatoriali in quello istromento sancite, e siccome al dire della ricorrente questa motivazione sarebbe profondamente errata, così essa ne trae la conseguenza che la sentenza denunziata sia incorsa nella censura messa in prospettiva con questo secondo mezzo. Per mettere poi in mostra gli errori incorsi colla suindicata motivazione la ricorrente dice, che se si può ammettere che la confraternita non sia del tutto estranea al contratto del 1824, da ciò non si può dedurre che a di lei riguardo siano giuridicamente valide le convenzioni ivi stipulate, e così sia efficace nel di lei confronto la limitazione del debito originario, la riduzione ad una determinata somma del peso delle messe assuntosi dal Comune, perchè si viola apertamente l'art. 8 della legge 29 marzo 1801 collo asserire che le provvidenze senatoriali abbiano avuto effetto per tutti di ridurre alla cifra della iscrizione ipotecaria il montare delle messe, in quanto che si cancella la volontà dal Senato espressa in senso che i pesi dovessero integralmente e solidalmente incombere al Comune, e si confonde la divisione del 1824 con un atto di affrancamento che non ha mai esistito. Anche tutte queste censure sono destituite di fondamento.

La denunziata sentenza, dopo aver detto che la confraternita non può dirsi estranea all'istromento 29 marzo 1824, soggiunge: « nel giudizio di divisione innanzi al reale Senato di Piemonte, e nel conseguente istromento 29 marzo 1824, il Comune cessionario della confraternita, e perciò comproprietario dei beni a dividersi, non riteneva che il di lei posto siccome avente causa e rappresentante la persona di essa. Quindi tutto quello che si operò nel giudizio, e si stipulò poi nel relativo istromento tra il Comune e le sorelle Ubertis, autrici dei Margara, non può intendersi estraneo alla confraternita, di guisa che rimettendosi essa poscia nelle ragioni e nei diritti ceduti antecedentemente al Comune per qualsiasi motivo, essa non può non stare a tutte le conseguenze delle cose operate legittimamente nel frattempo dal Comune sia pro, sia contro dello stesso.

Ma diversamente, dato il caso suddetto, la Congregazione avrebbe potuto e po-

trebbe pretendere alla comunione della dote della soppressa cappellania Ubertis, ad una divisione e ad un nuovo regolamento di pesi relativi coi fratelli Margara, ora ciò solo basta a dimostrare tutta l'assurdità del principio a cui ricorre la confraternita sol per evitare le conseguenze che le dispiacciono, quelle cioè di essere e di non potere non essere estranea al giudizio vertito innanzi al reale Senato di Piemonte, e all'istromento stipulato con l'intervento e con la approvazione di un componente dello stesso all'uopo espressamente delegato.

« Pertanto l'accertamento della somma occorrente per la soddisfazione dei pesi dell'abolita cappellania Ubertis disposta dal Senato di Piemonte, e con quel mezzo che esso credè più idoneo e l'assicurazione di detta somma con ipoteca sui beni divisi, non può non fare stato contro la confraternita stessa.

« ..... Nè è a dire che niuna legge vi era che avesse autorizzato il magistrato a ciò fare, poichè essa ben sussisteva, e basta leggere gli art. 7 e 8 della legge 29 marzo 1802 per vedere che fu appunto in applicazione di essi, che il Senato di Piemonte, d'accordo pienamente coll'ufficio dell'avvocato generale, provvide come fece per la divisione in discorso. » Ora basta leggere questi periodi della denunciata sentenza per vedere come sia corretta la sua motivazione, come non sia incorsa nelle censure racchiuse nel secondo mezzo.

La ricorrente dimentica che il contratto apparente da rogito Dallosta, 29 marzo 1824, non è altro che la esecuzione di quanto prescrive la logge 29 marzo 1801; che questo istromento in quanto corrisponde alla legge suindicata, produce i suoi effetti in faccia a tutti gli interessati; che la liquidazione dei pesi inerenti alla soppressa cappellania fu suggerita dalla legge anzidetta per facilitare la via alla affrancazione, che è uno dei precipui obbietti della antedetta, che per impugnare efficacemente il rogito antedetto che è stato circondato da tante formalità onde garantirne la esattezza, occorreva una prova concludente che addimostrasse che la liquidazione dei pesi era infetta da errori, e che all'uopo non bastano semplici allegazioni.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso proposto contro la sentenza 23 agosto 1895, profferita in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Parma, ecc.

Appello di Roma.

21 aprile 1896.

Pres. ed *Est.* Massazza *ff. di P.*

Galeotti c. *Galeotti.*

Patronato famigliare ed agnatizio — Esclusione dei cognati e discendenti da femmine — Donne discendenti da maschi — Concorso del figlio col padre — Agnato prossimo — Non esclude il remoto — Osservanza ultra-secolare — Rivendicazione e svincolo — Patrono svincolante — Eredi Restituzione dei frutti — Decorrenza.

Nel patronato famigliare ed agnatizio, se sono esclusi i cognati, e quindi i discendenti da femmine, non lo sono le donne discendenti da maschi, traendo queste il loro nome dalla famiglia e mantenendone le prerogative (1).

In tale specie di patronato, ove non siasi dal fondatore imposto per eccezione uno speciale modo di esercitarlo, altrettanti sono i patroni per quanti sono gli agnati compresi nella famiglia, ed ognuno di essi concorrendo per diritto proprio, ne deriva che il figlio può concorrere insieme col padre, ed il prossimo non esclude il remoto (2).

Il non esservi traccia pel lasso di più secoli dell'esercizio del diritto di patronato da parte delle femmine, potrebbe valere ad interpretare il titolo, se dubbio vi fosse; ma non essendovi dubbio, non può tale osservanza spogliare del loro diritto le femmine

---

(1-2) Intorno al patronato famigliare o gentilizio, sue distinzioni e modo di successione, veggasi Corte d'appello di Aquila 11 marzo 1890, De Cesaris c. Orsetti (vol. I. p. 418) e le nostre note ivi (p. 418-419). Si veggano pure: Cass. di Roma 5 maggio 1893, Senisi c. Demanio (vol, IV, p. 422): Cass. di Palermo 23 novembre 1895, Lo Schiavi c. Lambrosa (vol. VI, p. 175-176).

che vennero di poi, e che sono chiamate al patronato iure proprio (3).

Il patrono, e per esso i suoi eredi, che possedono in base all'atto di svincolo, dovendo ritenersi in buona fede, *non sono tenuti alla restituzione dei frutti che dal giorno della giudiziale domanda.*

Atteso nel merito che la precipua questione a risolversi consiste nell'indagine sull'indole, sul carattere giuridico delle fondazioni in disputa o meglio sull'ordine o modo di vocazione voluto dal fondatore per l'esercizio del patronato. Si adduce al riguardo nell'interesse degli appellanti in base alla giurisprudenza ed al responso degli scrittori in materia, come tre fossero le specie di giuspatronato, ereditario, famigliare e misto; come nel concreto non si trattasse di patronato ereditario, dacchè il fondatore non aveva avuto riguardo che alla famiglia, non di patronato misto non essendosi neanche usate le parole discendenti, eredi o simili per le quali si potesse ritenere essersi cumulativamente richieste la discendenza e l'eredità (chè l'aggiunta delle parole a riguardo del Francesco « *ejus haeredi universali* » si riferisce ad uno stato di fatto, non era che una estrinsecazione delle qualità del Francesco medesimo), ma si trattasse invece di patronato famigliare imposto *a provvidentia fundatoris.*

Si osservò inoltre come questo patronato comprendesse esso pure tre specie: *stricto modo*, col quale erano chiamati esclusivamente i maschi; *aliquando o minus rigorose sumptum*, quando l'esclusione delle femmine era, come nell'atto di erezione di che trattasi, non espressa, ma implicita e limitata al caso in cui non esistessero maschi; *lato modo*, quando il patronato appariva fondato *pro omnibus de sanguine et de parentela sive mascolis, sive foeminis;* nel qual caso *omnis de genere et sanguine sive sint per agnationem sive per cognationem* avevano diritto al patronato, essendo manifesta la loro esclusione nelle due prime ipotesi, e dovendosi pure estendere, qualora si volesse ammettere la terza, dacchè per questa, non potendosi applicare il *jus rapresentationis*, vigeva la massima che il più prossimo escludeva il più remoto.

Nell'interesse delle appellate ebbesi pure ad ammettere, come il patronato ereditario non si potesse presumere se non nel silenzio delle tavole di fondazione, e non quando, come nella specie, aveva il fondatore manifestata la sua contraria volontà, e si aggiunse che si era costituito un patronato familiare, che, essendovi chiamati i soli membri della famiglia, ne erano esclusi i cognati; che non restavano però escluse le donne discendenti dai maschi, quali erano le sorelle Maria e Maddalena Galeotti.

Si ritenne dunque da ambo le parti che il patronato fosse familiare, nè su ciò poteva esservi dubbio.

Nell'atto è esplicitamente detto che il *jus patronatus* si lasciava alla famiglia, *familiae;* ora è risaputo che nell'interpretazione dei testamenti *non aliter a significatione verborum recedi oportet, quam eum manifestum est aliud sensisse testatorem.* Non hannovi certo nella specie argomenti da fare ritenere una contraria volontà, nè se ne potrebbero dedurre dalle parole *ejus haeredi universali* aggiunte al nome di Francesco; dacchè, e fu di già sopra osservato, le parole medesime non servirono che ad indicare la persona, senza nulla togliere a quel concetto che erasi dapprima espresso nella generica dizione *familiae.* Ammesso poi che il diritto siasi lasciato alla famiglia, ne emergeva la esclusione dei cognati e conseguentemente dei figli delle femmine: *Foeminarum liberos in familia earum non esse palam est quia qui nascuntur patris non matris familiam sequuntur* (Leg. 196, *De verborum significatione*).

(3) Che la osservanza secolare possa valere, in mancanza del titolo, a stabilire l'indole giuridica del patronato, è stato da ultimo deciso dalla Cass. di Roma con sentenza 28 giugno 1895, Luciani c Saladino (vol. VI, p. 99.

Era dunque patronato familiare ed agnatizio quello che si istituì dal Pietro Galeotti, ma se da esso ne erano per ciò esclusi i cognati e quindi i discendenti da femmine, non lo erano certo le donne discendenti da maschi, dacchè queste traevano il loro nome dalla famiglia e ne mantenevano le prerogative. *Sunt enim agnati per virilis sexus cognatorum conjuncti* (It. 161, Tit. XV), *et faeminae per masculos junctae ipsae quoque agnatorum nomine veniunt.*

Ciò premesso, rimane a conoscere se regge l'altro principio addotto dagli appellanti, ossia se il prossimo escludeva il remoto.

Attesochè non può dubitarsi che trattandosi di patronato familiare la divisione dei beni dovesse farsi non per istirpi, ma *per capita*, senza che possa ostare la precedente sentenza 27 febbraio 1895, la quale, se nei motivi potè adombrare un contrario concetto, nulla però disse nel dispositivo e lasciò integra ogni relativa pronuncia colla clausola *pria di provvedere sul merito*, e senza che neppure possa estarvi il quasi contratto giudiziale, dacchè la conclusione precipua e che si mantenne ognora dai convenuti fu pel rigetto delle attrici domande.

E' massima di diritto, riconosciuta dagli scrittori in materia, che in quella specie di patronato, ove non siasi dal fondatore imposto per eccezione uno special modo di esercitarlo, altrettanti siano i patroni, quante sono le persone, gli agnati compresi nella famiglia, stantechè il fondatore medesimo chiamando indistintamente al patronato famigliare *qui sunt ex aliqua familia aequale jus singulis tribuit qui ex familia existunt; qui cum a fundatore causam succedendi habeant ab eo autem a quo generati fuerunt qualitatem solum accipiunt, quam fundator requisivit nec ipsius personam representant* (Pitonio in *jure patronatus*). Tale principio è pur sostenuto da altri scrittori in materia i quali dissero: essere regola *ut non refraganto diversa lege praescriptam fundationem aut inducto per observantiam, ocursum vacum debeat esse in capita, cum omnes tanquam ejusdem corporis membra acque concurrant ad unicum corpus affermandum in unam vocem constituendam.*

Posti questi principî, concorrendo ciascuno degli agnati per diritto proprio, ripetendo le sue ragioni dall'atto di fondazione, nè trattandosi di patronato fideicommissario, che dall'atto di erezione nulla emerge da farlo ritenere per tale, ne segue che il figlio poteva ad ipotesi concorrere col padre; che in altri termini il prossimo non escluderebbe il remoto; massima questa che fu pur confermata da sentenza della Rota Romana, che in caso simile sanzionò appunto la eguaglianza dei padri e dei figli nelle pertinenze del patronato (14 febbraio 1801, causa Scotto). Ciò stante se nel 1873 quando si pubblicò nella provincia di Roma la legge del 1867 erano viventi Maria Maddalena e Pio Galeotti del fu Francesco morto nel 29 luglio 1863, Bonaventura e Pietro del fu Filippo seniore, morto il primo nel 1886 ed il Pietro nel 1877, nonchè Filippo, Carlo, Gian Tommaso del fu Tommaso morto questi nel 1896; come risulta dall'albero genealogico prodotto dalle appellate, registrato a debito a Viterbo il 21 giugno 1892, al vol. 41, con L. 1.20; e se tutti questi in base a' suesposti principî aveano diritto al patronato, ne segue che i beni rivendicati dovrebbero dividersi in otto parti, assegnandone due di esse; ossia il quarto dei beni medesimi alle attrici Maddalena e Maria. Nè potrebbe obbiettarsi che pel lasso di più secoli non havvi traccia dell'esercizio del diritto di patronato da parte delle femmine, dacchè questo fatto (se pur vero, dacchè non risulterebbe che da un semplice certificato) non avrebbe potuto spogliare del loro diritto le femmine che vennero di poi e vi sono chiamate *jure proprio*.

Detta osservanza potrebbe valere ad interpretare il titolo, se dubbio vi fosse; ma tale dubbio non havvi; nè è quindi d'uopo di ricorrere ad essa per le considerazioni che furono sopra esposte.

Atteso pei frutti, che il Bonaventura e per esso i di lui eredi possedevano in base all'atto di svincolo e quindi in bonafede a sensi dell'art. 702 Cod. civ.; e perciò non sarebbero tenuti a restituire che quei frutti che ad essi pervennero dopo la citazione di cui si dirà in seguito. Obbietto precipuo di questo giudizio non è una semplice divisione di beni, ma bensì un'azione di rivendica; per il che non reggerebbe l'argomento addotto dal Tribunale per imporre l'obbligo agli appellanti di dar conto di quei frutti dal 1874. Se poi risulta che nel detto anno 1874, fuvvi tentativo di conciliazione non riuscita fra le attrici e Pietro, Bonaventura Galeotti, tale atto però non risulta abbia avuto altro seguito; ch'esse attrici non ebbero a promuovere altro giudizio che nel 1891; per il chè sì lungo silenzio e la osservanza già pratica nell'esercizio di quel diritto non poterono non concorrere a mantenere e ribadire quella buona fede di cui è parola nel precitato art. 701, almeno sino al 30 giugno 1891, data del primo atto di citazione.

Che se in seguito a detto atto ebbe a pronunciarsi la prima sentenza del 2 luglio 1892 che assolse i convenuti dall'osservanza del giudizio; il medesimo però era, a non dubitarne, valevole, come intimato a chi legalmente rappresentava in quel tempo i possessori dei beni; a far conoscere il vizio del titolo ed a togliere di conseguenza quella buona fede, di cui al citato articolo.

Attesochè nei frutti che risultassero dovuti da detta epoca al 2 dicembre 1893, data della regolare citazione iniziativa di questo giudizio, sarebbero pur dovuti gl'interessi da essa citazione in poi e ciò ai sensi dell'art. 1233 citato Codice civile.

Per questi motivi, la Corte, ecc.

Appello di Torino.

7 agosto 1895.

Pres. Grimaldi, P. P. — *Est.* Degiovannini.

Strona c. *Economato generale.*

Appello *ab abusu* — Inammissibilità — Articoli 17 e 19 della legge 13 maggio 1871. Benefizi — Atti dell'autorità ecclesiastica — Effetti giuridici — Competenza dell'autorità amministrativa — Competenza giudiziaria — Decreto vescovile di decadenza da un beneficio parrocchiale.

Per gli articoli 17 e 19 della legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie, gli atti dell'autorità ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare restano sottratti al sindacato che prima il Governo esercitava col mezzo degli appelli ab abusu (1).

Gli atti dell'autorità medesima sono sottoposti al giudizio della giurisdizione civile, che può essere esercitata così dall'autorità amministrativa per quanto riflette le questioni di opportunità e convenienza, come dall'autorità giudiziaria per ciò che riflette l'apprezzamento degli effetti giuridici degli atti predetti (2).

E perciò se l'autorità giudiziaria non può discendere all'esame delle ragioni che dettarono il decreto vescovile, con cui l'investito di un beneficio parrocchiale fu dichiarato decaduto dal beneficio medesimo (essendo l'apprezzamento ed il giudizio di tali ragioni riservati al Governo), è però di sua esclusiva competenza il giudicare degli effetti conseguenziali del decreto medesimo, al quale il Governo diede libera esecuzione (3).

---

(1) I così detti appelli *ab abusu* contro i provvedimenti della podestà ecclesiastica esistono tuttora, e sono di competenza del Consiglio di Stato (ora IV Sezione), per l'antica e nuova legge. In questo senso veggasi Corte d'appello di Macerata 23 giugno 1890, Venturini c. Economato generale (vol. I, p. 281) colla nota relativa.

(2-3) Un parere del Consiglio di Stato 23 ottobre 1880 (Legge, 1882, II, 244) stabilì le seguenti massime:

1. L'atto col quale il Vescovo pronuncia la scomunica e il decreto con cui sospende dall'ufficio e dal beneficio parrocchiale un sacerdote, sono atti che rientrano nell'esercizio legittimo della giurisdizione episcopale, ai quali però, per l'art. 17 della legge 13 maggio 1871, non può accordarsi la esecuzione coatta;

2. La cognizione degli effetti giuridici di tali atti appartiene alla giurisdizione civile;

3. L'azione nascente da tali provvedimenti, per gli effetti giuridici di essi, può essere

Attesochè la questione che ora questa Corte è chiamata a risolvere consiste unicamente nello esaminare se sia conforme a giustizia la pronuncia appellata che dichiarò l'incompetenza del Tribunale di Biella a conoscere della presente causa; essendo nella specie l'esame del merito vietato a questa Corte dal preciso disposto dell'art. 493, prima parte, Codice di proc. civ.

Atteso su tale questione, che la vigente legge 13 maggio 1871 sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e sulle relazioni dello Stato colla Chiesa, dispone agli art. 17 e 19 quanto in appresso:

Art. 17. « In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo in appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta ed accordata alcuna esecuzione coatta.

« La cognizione degli effetti giuridici così di questi, come d'ogni altro atto di esse autorità, appartiene alla giurisdizione civile.

« Però tali atti sono privi di effetto se contrarii alle leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti privati, e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato.

Art. 19. « In tutte le materie che formano oggetto della presente legge cessa di aver effetto qualunque disposizione ora vigente in quanto sia contraria alla legge medesima ».

Venne così con queste disposizioni arrecata una profondissima modificazione al nostro diritto pubblico interno in quanto concerneva i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, e per esso si accordò alla autorità ecclesiastica la più ampia libertà nella materia spirituale e disciplinare, che rimane sottratta al sindacato che prima il Governo esercitava su di esso col mezzo degli appelli *ab abusu*, sicchè venne meno la giurisdizione che era prima affidata al Consiglio di Stato al riguardo; e per contro, mentre si negò agli atti di detta autorità ogni intrinseca efficacia coatta, vennero i loro effetti giuridici sottoposti al giudizio della giurisdizione civile.

Questa giurisdizione, come già ebbe a riconoscere, ed a ragione, la giurisprudenza (Cass. Torino, 30 aprile 1875. Custoza c. Roneriglio, Rota ed altri; Cass. Roma, 23 gennaio 1888, Milesi c. Saracone; parere del Consiglio di Stato, 23 ottobre 1880) può essere esercitata tanto dall'autorità amministrativa che dalla giudiziaria. Dalla prima, per quanto riflette le questioni di opportu-

---

promossa così dal Vescovo come dal sacerdote che ne è colpito, e da chiunque abbia titolo e interesse così ad impugnarli come a sostenerne la efficacia;

4. Tale azione può essere anche esercitata dal Ministero;

5. Al Governo spetta l'apprezzamento della convenienza di invitare o no l'Economato generale dei benefizi vacanti ad adire la autorità giudiziaria per ottenere una decisione sugli effetti dei provvedimenti episcopali in relazione al godimento delle temporalità della parrocchia.

In conformità la Corte di appello di Casale (sent. 3 nov. 1882, Comune di Riccaldone c. Geloso (Legge, 1883, I, 21) ritenne che spetta all'autorità giudiziaria il vedere se il decreto del Vescovo che priva un sacerdote del beneficio parrocchiale sia o no produttivo di effetti giuridici.

Si consulti in materia lo studio di G. Saredo: *I provvedimenti dell'autorità ecclesiastica e le questioni di competenza che ne derivano* (Legge, 1882, II, 248). Veggasi pure: Tribunale di Acqui 15 marzo 1882, stesse parti (*Giurisp.* di Torino 1889, p. 462): Cassazione di Torino 30 aprile 1875, Custoza c. Rota (Legge, 1875, I. 671). Trib. di Alba 11 novembre 1884, Magnin c. Papirio (*Id.* 1885, I, 701), il quale ritenne incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere del provvedimento di sospensione *a divinis* di un sacerdote, non essendo lo stesso lesivo di alcun diritto civile, neppure nel caso che il sacerdote colpito sia vincolato alla celebrazione della messa (come il cappellano di campagna); App. di Aquila 31 luglio 1885, Elmetti c. Ciolli (Legge, 1885, II, 742), la quale decise che la cognizione degli effetti giuridici degli atti dell'autorità ecclesiastica appartiene alla giurisdizione civile; questa però non può estendersi fino al punto di annullare i provvedimenti emanati dall'autorità ecclesiastica in materia disciplinare, dichiarando cessata la causa per cui il provvedimento fu dato.

nità e convenienza, il che, come si dirà fra poco, già ebbe luogo in questa causa; dalla seconda per quanto riflette l'apprezzamento degli effetti giuridici degli atti della autorità ecclesiastica. Queste autorità così in materia spirituale che disciplinare trovansi in ora poste in condizione analoga a quelle delle autorità amministrative, le quali emettono nello esercizio delle loro attribuzioni dei provvedimenti che sono intangibili dall'autorità giudiziaria, la quale, soltanto quando essi offendano un diritto civile, può conoscere dei loro effetti in rapporto al diritto leso o minacciato, e negarvi efficacia giuridica.

Applicando questo principio al caso in esame, vuolsi richiamare in fatto che appare dai prodotti documenti quanto segue:

1° Con decreto 11 febbraio 1891 il vescovo di Biella privava il don Strona Celestino del beneficio parrocchiale di Vaglio Pettinengo per non avere esso osservato l'obbligo della residenza nel luogo del beneficio, non ostante il monito fattogli il 7 agosto 1890, sotto pena esserne privato;

2° Con provvedimento della Sacra Congregazione del Concilio Tridentino 5 gennaio 1892 venne respinto pel trascorso dei termini fatali il richiamo del don Strona contro il decreto di privazione della sua parrocchia;

3° Con lettera poi 4 giugno 1892, l'avv. Florio, subeconomo del distretto di Biella, partecipava al don Strona che il ministro di grazia e giustizia con dispaccio 24 maggio aveva, su parere conforme del Consiglio di Stato, dichiarato che il beneficio parrocchiale di Vaglio Pettinengo poteva ritenersi legittimamente vacante, in seguito al decreto vescovile 11 febbraio 1891.

Soggiungeva che in conseguenza la sottoposizione a mano regia, che già erasi predisposta il 23 aprile 1891 per misure di repressione, restava convertita in sottoposizione a mano regia per causa di vacanza con effetto dal 23 aprile 1891, in quale giorno erasi disposto il sequestro delle temporalità, ed invitava il don Strona di provvedere al pagamento di lire 720, quale caricamento ascrittogli dalle testimoniali di stato per le riparazioni locative e straordinarie a farsi alla casa parrocchiale derivanti da incuria, e si diceva di attendere una risposta, onde definire anche la questione dei mobili sottoposti a sequestro.

Queste premesse di fatto (delle quali non è qui dato addentrarsi nel merito) dimostrano e l'esistenza del provvedimento dell'autorità ecclesiastica che depone dal beneficio il titolare don Strona, e l'esecuzione che nell'ambito della sua giurisdizione in materia beneficiaria credette doverne permettere per i risultati effetti l'autorità civile.

Epperò ben disse il Tribunale che non poteva il don Strona oppugnare dinanzi all'autorità giudiziaria il decreto vescovile, perchè delle ragioni che il dettarono appartiene non all'autorità predetta, ma al Governo, l'apprezzamento ed il giudizio.

Errò per contro il Tribunale quando, messo dal Governo il *placet*, e permessa l'esecuzione del provvedimento dell'autorità ecclesiastica, negò all'autorità giudiziaria ogni competenza circa gli effetti relativi e conseguenti.

Imperocchè in tale caso, come la privazione delle temporalità del benefizio del quale era investito il don Strona, non essendo governativo, tocca un diritto, così a difesa di questo spetta indubbiamente il ricorso al magistrato. Bensì deve il giudice adìto, senza punto sindacare il merito del provvedimento stesso, limitarsi a riconoscere se un provvedimento siffatto sia intervenuto, e se al provvedimento stesso siasi dal Governo dato libero corso, essendochè questi siano gli unici estremi per i quali si legittima di fronte all'investito la decadenza dal godimento del conferito beneficio, e l'azione dell'Economato che assume l'amministrazione delle temporalità di fronte all'opponente investito predetto.

In tale senso ed in tali limiti sta la competenza che il Tribunale ha declinato,

e sotto tale aspetto deve l'emanata sentenza essere riformata rinviando a lui nuovamente la causa per la decisione.

Nè è del caso di arrestarsi all'obiezione del Tribunale, che questo possa essere tema di competenza del Consiglio di Stato (Sez. IV), imperocchè codesto, se potrebbe essere per avventura se avesse a discutersi del provvedimento governativo per il quale venne lasciato corso all'atto dell'autorità ecclesiastica, essendo giudicio di apprezzamento e convenienza dell'atto stesso, non ricorre però quando, intervenuta già l'autorizzazione governativa dell'atto, si devono valutare dall'adìto magistrato gli effetti giuridici di una siffatta condizione di cose.

Atteso, quanto alle spese, che quelle di primo giudicio si debbono riservare alla pronuncia definitiva, ecc.

Per questi motivi, in riparazione della sentenza del Tribunale di Biella, 3 aprile 1893, ecc.

Appello di Genova.

17 dicembre 1895.

Pres. Dei Bei, P. P. — *Est.* Tellini.

Ardito c. *Capitolo della Metropolitana di Genova.*

Chiese — Proprietà — Inalienabilità — Servitù — Costruzione appoggiante al muro di una Cattedrale — Rimozione — Destinazione del padre di famiglia — Demanio — Vendita di immobili di una fabbriceria — Servitù di appoggio al muro della Chiesa — Inammissibilità.

Le Chiese aperte al culto pubblico, e principalmente le cattedrali e le parrocchiali, sono fuori di commercio, non suscettive di proprietà privata, di servitù e di prescrizione sino a che dura una tale destinazione (1).

Dalla inalienabilità delle cose destinate al pubblico uso ne consegue che le medesime non possono essere gravate da alcuna servitù passiva a vantaggio dei fondi vicini; e perciò è da ritenersi illegale e deve essere rimossa la costruzione di una tettoia appoggiante al muro di una Chiesa cattedrale, a nulla valendo eccepire la destinazione del padre di famiglia (2).

Perchè abbia luogo la destinazione del padre di famiglia *è necessario che consti che due fondi attualmente divisi sono stati posseduti* dallo stesso proprietario, *e che questi pose o lasciò la cosa nello stato dal quale risulta la servitù* (3).

Il Demanio, che ha venduto un immobile già spettante ad una fabbriceria, non può aver trasferito al compratore la servitù attiva di appoggio sul muro della Chiesa (4).

Considerando che, quand'anche si voglia prescindere dalle norme del diritto canonico e dalle leggi romane — tra le quali è opportuno ricordare la prima del Digesto *De rerum divisione et qualitate*, ove è detto che: « Divini iuris sunt res sacrae et religiosae; sanctae quoque res veluti muri et portae quodammodo divini iuris sunt; quod autem divini iuris est id nullius in bonis est » bastano ad ogni modo le disposizioni del vigente Codice civile per dimostrare che le chiese aperte al culto pubblico, e principalmente le cattedrali e le parrocchiali, sono fuori di commercio, non suscettive di proprietà privata, di servitù e di prescrizione sino a che dura una tale destinazione.

Che infatti lo stesso Codice, all'art. 2, si occupa anche degli istituti ecclesiastici, li considera come persone e li ammette a godere dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come *diritto pubblico*, e nei successivi articoli 426, 430 e 432 distingue i beni dello Stato in demanio pubblico e beni patrimoniali, dispone che i beni del demanio pubblico sono per la loro natura inalienabili, ed anche rispetto ai beni delle Provincie e dei Comuni mantiene la distinzione tra beni d'uso pubblico e beni patrimoniali.

(1-4) Si consulti lo studio pubblicato nelle dispenze 67-68 (vol. in corso, p. 393): *Le Chiese possono essere di oggetto di proprietà?* Veggasi pure: App. di Cagliari 6 giugno 1896, Ospizio Carlo Felice c. Municipio di Cagliari (*Id.* p. 488).

Intorno alla questione dell'applicabilità dell'art. 556 (capov.) del Codice civile alle Chiese, si confronti stessa Corte d'appello di Genova 1° aprile 1894, Congreg. di carità di Riccò c. Finanze (vol. IV, p. 273) e le altre sentenze richiamate ivi in nota.

Vero è che nel seguente art. 434, che concerne i beni degli istituti ecclesiastici, non è ripetuta una tale distinzione e si dice soltanto che siffatti beni sono soggetti alle leggi civili e non si possono alienare senza l'autorizzazione del governo; ma è di tutta evidenza che questo ultimo articolo concerne esclusivamente i beni ecclesiastici patrimoniali, non gli edifizi aperti e destinati al culto, i quali per la loro natura sono di uso pubblico.

Che quantunque il Codice civile dica inalienabili soltanto i beni del demanio pubblico dello Stato, senza parlare degli altri dei Comuni, delle Provincie e degli istituti ecclesiastici, non si può per altro porre in dubbio che la inalienabilità deve estendersi a tutti i beni di uso pubblico che sono, per la stessa natura delle cose, fuori di commercio sino a che l'uso a cui servono non venga cambiato.

Che poi le chiese, sino a che si mantiene la loro destinazione al pubblico esercizio del culto, siano beni di uso pubblico non suscettibili di alienazioni e di servitù passive, lo si rileva anche da altre considerazioni, e cioè: 1° che sono per legge dichiarate esenti dall'imposta reale sui fabbricati; 2° che furono per l'art. 18 del decreto legislativo 7 luglio 1866 eccettuate dalla devoluzione al demanio dello Stato e dalla conversione; 3° che tanto nel Codice penale del 1859, come in quello ora vigente del 1889, sono comminate pene speciali e più gravi dell'ordinario a chi impedisca o turbi l'esercizio di funzioni religiose, ovvero danneggi nei luoghi destinati al culto monumenti, statue, dipinti, lapidi od inscrizioni.

Che d'altronde, ammessa l'inalienabilità di tutte le cose destinate al pubblico uso, ne consegue che le medesime non possono essere gravate di alcuna servitù passiva a favore dei fondi vicini, imperocchè l'imposizione di servitù tanto reali che personali costituiscono una diminuzione di proprietà ed un'alienazione parziale.

Che infine per gli articoli 556 alinea a 572 del Codice civile non si applica agli edifizi destinati all'uso pubblico la facoltà generale dalla legge concessa al proprietario di un fondo contiguo ad un muro altrui di renderlo in tutto od in parte comune e di fabbricare sin contro il medesimo. E siccome anche una semplice tettoia appoggiata al muro del vicino costituisce evidentemente una nuova fabbrica in danno di quest'ultimo ed una vera e propria servitù *oneris ferendi* o *tigni immittendi*, è indubitato che siffatta costruzione fu illegale e deve essere rimossa.

Considerando che gli appellanti Ardito invocano, per mantenere la tettoia e la pretesa loro servitù attiva d'appoggio al muro della chiesa metropolitana di Genova, la destinazione del padre di famiglia e deducono a prova che anche prima delle leggi di conversione e devoluzione dell'asse ecclesiastico già esisteva la tettoia in disputa e che la fabbriceria, in allora proprietaria tanto delle botteghe che della chiesa, l'aveva essa medesima costruita. Aggiungono che i loro autori mediati o immediati, che acquistarono dal Demanio le botteghe le ottennero alle condizioni stabilite nel Regolamento approvato con regio decreto 22 agosto 1867, e a termini dell'annesso capitolato, modulo D, n. 1, che è del seguente tenore: « I fondi si vendono « nello stato in cui si trovano e come « sono posseduti dal Demanio con tutte « le servitù attive e passive, apparenti « o non apparenti, e con tutti i pesi « che vi fossero inerenti. »

Che rispetto alla destinazione del padre di famiglia è ovvio il ricordare che per l'art. 632 Cod. civ. questa destinazione ha luogo quando consti che due fondi attualmente divisi sono stati posseduti *dallo stesso proprietario*, e che *questi* pose o lasciò la cosa nello stato dal quale risulta la servitù.

Che se è indubitato che dopo la legge di conversione e per effetto della medesima il Demanio dello Stato era divenuto proprietario delle botteghe, che costituivano un bene patrimoniale della chiesa metropolitana di Genova, non lo fu mai della chiesa, esente per legge dalla conversione e dalla devoluzione sino a che

restasse, come effettivamente rimase, destinata all'esercizio del culto, e per conseguenza ad uso pubblico.

Che difetta quindi nella fattispecie l'estremo essenziale voluto del surriferito art. 632 Cod. civ., cioè che la chiesa e l'edificio delle botteghe fossero posseduti dallo stesso proprietario, e per conseguenza vien meno la pretesa destinazione del padre di famiglia.

Che nessuna influenza può esercitare a danno della chiesa il surriferito articolo del capitolato annesso al decreto 22 agosto 1867, in cui è detto che gli stabili si vendono nello stato in cui si trovano e come sono dal Demanio posseduti. In primo luogo l'articolo non distingue fra stato di fatto e stato di diritto; perciò quand'anche fosse vero che la tettoia fosse dal Demanio materialmente posseduta, i compratori non avrebbero potuto acquistare la servitù attiva di appoggio sul muro perimetrale della chiesa pel noto principio di diritto che *nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet.*

Che, del resto, gli appellanti Ardito non si sono neppure curati di esibire il contratto già intervenuto fra i loro autori e il Demanio, perciò non si conosce se fossero vendute soltanto le botteghe, chè avevano ed hanno acceso della via pubblica, od anche il piccolo cortile esistente fra le botteghe e la chiesa e coperto della tettoia. Essi si sono limitati a dedurre un capitolo di prova testimoniale per stabilire che furono dal Demanio poste in vendita ai pubblici incanti non solo le due botteghe, ma anche il piccolo vuoto o distacco retrostante che si trovava sin d'allora riparato dalla tettoia, come al presente. Ma è agevole rispondere che la maggiore o minore comprensione di un contratto di compra e vendita d'immobili deve risultare da atto scritto, e nella fattispecie dal verbale d'incanto; tanto più che per l'articolo 1314 Cod. civ. la scrittura è richiesta sotto pena di nullità per tutte le convenzioni che trasferiscono proprietà di immobili. Per conseguenza, la deduzione dovrebbe essere in ogni caso respinta.

Che però queste ultime considerazioni sono esposte in via meramente subordinata, e, qualunque ne possa esser il valore, la Corte si fonda principalmente sulla prima tesi sostenuta dagli appellati ed accettata dai primi giudici, cioè che le chiese di uso pubblico, sino a che restano aperte all'esercizio del culto, non possono andar soggette a servitù nè reali, nè personali in confronto di privati.

E a conforto di questa tesi sta anche la costante giurisprudenza francese, largamente sviluppata dal Dalloz nel suo Repertorio sotto il vocabolo *Culte*, non che l'italiana risultante da moltissimi giudicati e più specialmenti da quelli della Cassazione di Napoli 12 luglio 1887, dalla Cassazione di Torino 16 febbraio 1888, e da quella di Roma 14 marzo 1890. *Omissis.*

Per questi motivi, la Corte conferma l'appellata sentenza, ecc.

Appello di Trani.

21 dicembre 1895.

Pres. Nubila, P. — *Est.* Greco

Municipio di Giorgio sotto Taranto c. Intendenza di Finanza.

Congrua parrocchiale — Comuni del Napoletano — Assegno per congrua in surrogazione delle abolite decime — Accordo tra parroco e Comune circa l'origine dell'assegno — Impugnativa da parte del Fondo pel culto — Onere della prova — Esonero dall'obbligo imposto dal Fondo pel culto dall'art. 2 della legge 14 luglio 1887.

Quando tra parroco e Comune vi sia accordo circa l'origine dell'assegno da questo pagato per congrua, e cioè che derivi per effetto del Reale Dispaccio 25 luglio 1772 dall'abolizione delle decime sacramentali, spetta al Fondo pel culto che ciò impugna il dimostrare che tale assegno ebbe origine diversa, per potere così esonerarsi dall'obbligo impostogli dall'art. 2 della legge 14 luglio 1887 di corrisponderlo esso in sostituzione del Comune.

Omissis. — Attesochè Gaetano Fina, parroco della Chiesa Matrice di S. Gior-

gio sotto Taranto, con libello del 9 maggio 1894 adiva il Tribunale di Taranto perchè, nel dichiararsi il suo dritto alla *congrua parrocchiale* in annue L. 637, di cui perciò malamente dal relativo Comune erasi soppresso in bilancio, dal secondo semestre del 1892, l'analogo articolo, si condannasse il Comune medesimo al pagamento in suo prò di lire 1061 per arretrati dall'epoca or cennata oltre le rate posteriori, una agl'interessi ed alle spese.

Ma quel Tribunale, innanzi a cui ilComune, mercè libello del 16 giugno 1894, chiamava altresì in garantia il Fondo pel culto, con sentenza del 9 dicembre 1894, provvisoriamente eseguibile, nel respingere l'eccezione d'incompetenza da quest'ultimo proposta, dispose l'esibizione da parte del Comune di titoli comprovanti l'origine della congrua proveniente dalle abolite decime sacramentali.

Da tale sentenza però appellava il Comune mercè gli atti del 18 febbraio e 14 marzo 1895.

Intanto lo stesso Tribunale, riadito dal parroco con libello del 18 gennaio detto anno, non essendosi esibiti i documenti testè cennati, con sentenza del 12 marzo 1895 faceva buon viso all'originaria domanda, ferme in altra sede le mutue ragioni nei rapporti tra il Comune ed il Fondo pel culto. Ed eziandio di tale pronunziato doleasi il Comune mercè gli atti 10 e 12 giugno 1895.

Onde sull'uno e sull'altro appello, ed eziandio su quello per incidente del Fondo pel culto, è chiamata oggi la Corte ad interloquire nei limiti delle conclusioni sopra trascritte.

Attesochè, ciò posto, nel riunirsi dapprima i proposti appelli pel loro intimo nesso giuridico, va respinta l'eccezione d'inammessibilità del primo degli appelli medesimi, se pongasi mente che l'istanza del Comune al Tribunale per ottenere novello termine per l'esibizione suddetta, non possa provare accettazione della sentenza appellata, quando la si proponea in pendenza del giudizio di secondo grado « senza il minimo pregiudizio dell'appello stesso dalla sentenza del dicembre 1894 (come testualmente leggesi), cui non s'intende portare la minima acquiescenza ».

Attesochè, abbandonata l'eccezione di incompetenza, onde il capo della sentenza appellata, che la respingea, debba rimanere fermo, va osservato che il Comune affermava trattarsi nella specie di congrua sostituita appunto alle originarie decime sacramentali o spirituali, e che il parroco a sua volta di ciò non disconveniva.

Ed allora era vana, nei rapporti or detti, l'istruzione disposta colla sentenza del dicembre 1894. Non era giuridica poi se, volendosi nell'interesse del Fondo pel culto, la si accollava al Comune, giacchè, negando il secondo l'esistenza dei relativi documenti, il primo che accennava all'indole diversa della *congrua*, sarebbe stato nell'obbligo determinandone l'indole medesima, e non ipotizzando, a farne la dimostrazione, giusta la medesima circolare del 25 luglio 1893 da esso Fondo pel culto invocata là dove leggesi: « Ove poi da... documenti non risultasse abbastanza provato lo assunto dei Comuni, le locali Intendenze dovranno nell'interesse del Fondo pel culto.... fare eseguire ricerche presso l'Archivio di Stato ed accertare che l'assegno in questione derivi non già dalle abolite decime, sibbene rappresenta la congrua normale stabilita dal Concordato ».

Eppoi, se la domanda principale del parroco dirigeasi contro il Comune, e se l'uno e l'altro all' unisono ravvisavano nelle decime spirituali l'origine della congrua, origine fondata su leggi e decreti, toccava al Fondo pel culto, che discordava, determinare, dimostrandola, l'indole diversa.

Che, non essendosi ciò praticato, non resta che ritenere, a base del Decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, onde richiamavansi in vigore le disposizioni dell'antica polizia ecclesiastica, del sovrano dispaccio del 25 luglio 1772, mercè cui, a rendere migliore la condizione dei cittadini, addossavasi ai Comuni l'obbligo della congrua al parroco in sostituzione delle decime sacramen-

tali, ed infine della legge 14 luglio 1887, n. 1727 (art. 2°), per la quale gli assegni, in surrogazione di dette decime già a carico dei Comuni, poneansi invece a peso del Fondo pel culto dopo cinque anni dalla pubblicazione della legge stessa, non resta, dicevasi, che ritenere trattarsi nella specie appunto di *congrua* avente origine da decime spirituali.

Attesochè se è così, essendo da un lato risaputo che in appello rivivano, senza d'uopo d'altro speciale gravame, le domande subordinate di già proposte innanzi ai primi giudici, e, risultando dall'altro nella specie che il parroco chiedea subordinatamente la condanna del Fondo pel culto al pagamento della congrua, va appunto oggi in tali confini provveduto, limitata però la domanda stessa a lire 637 annue, a cominciare dal secondo semestre 1892, restando salvo il diritto del parroco in altra sede, se e come per legge, a chiedere il massimo di lire 800.

Appello di Ancona.

19 giugno 1895.

Pres. Bonelli P. P. — *Est.* Galdi.

Comune di Cento c. *Mensa Arcivescovile di Bologna ed Economato generale dei beneficii vacanti.*

Decime — Legge 14 luglio 1887 — Decime spirituali — Prestazioni fondiarie perpetue — Onere della prova — Presunzione di sacramentalità — Giurisdizione e signoria del Vescovo su determinato territorio — Privilegi e concessioni temporali — Dominicalità della decima — Prova insufficiente.

La legge del 14 luglio 1887 ordina, nel modo più amplo, la soppressione delle decime spirituali, quelle cioè che, nate gratuitamente, non ebbero alcun corrispettivo, e, rispettando i diritti quesiti, dichiara esenti da soppressione soltanto le prestazioni fondiarie *perpetue, nascenti da enfiteusi o da censuazioni di qualunque natura* (1).

Incombe a colui che domanda il pagamento delle decime l'obbligo di provare che siano d'indole fondiaria, *dappoichè esse* in dubio praesumuntur spirituales (2).

La giurisdizione civile e la signoria del Vescovo su determinato territorio, i suoi privilegi e concessioni temporali non valgono a dimostrare la dominicalità delle decime (3).

Con atto 24 gennaio 1893 l'Economato generale dei benefici vacanti, per la morte dell'arcivescovo Battaglini rappresentando la mensa arcivescovile di Bologna, convenne dinanzi al Tribunale di Ferrara il Municipio di Cento per farlo condannare al pagamento delle rate, a titolo di decime, scadute da luglio a decembre 1892 e delle successive.

Il Municipio oppose che le chieste decime siano di natura spirituale, abolite con la legge 14 luglio 1887, n. 4727, che era divenuta operativa dal giorno 8 luglio 1892, quando cioè era cessato di vivere l'investito arcivescovo Battaglini.

Questa eccezione fu combattuta dal rappresentante la mensa, deducendo, che la chiesta decima non era stata abolita, perchè non aveva natura spirituale, ma era invece dominicale.

Il Tribunale di Ferrara, con sentenza 6 e 9 giugno 1893, non accolse l'eccezione del Municipio, e ritenendo d'indole dominicale la decima contro di esso domandata, lo condannò al pagamento.

Appellò il Municipio, ma eziandio la Corte d'appello di Bologna, con sentenza 22 dicembre 1893 e 12 gennaio 1894, giudicò che le decime in questione erano di natura dominicale, e quindi confermò la sentenza.

Contro il giudicato della Corte di Bologna insurse il Municipio, denunziandolo alla Corte suprema di cassazione di Roma, e chiedendone l'annullamento per quattro motivi: 1. Violazione dell'art. 3 titolo preliminare al Codice, dell'art. 360

(1-3) Veggansi in questa Rivista (vol. VI, p. 153; vol. V, pag. 99) le sentenze pronunciate nella medesima causa dalla Cass. di Roma in data 27 novembre e dalla Corte d'appello di Bologna in data 12 gennaio 1894.

Contro la presente sentenza della Corte di Ancona in sede di rinvio venne prodotto ricorso per cassazione. Non mancheremo di far conoscere ai nostri lettori le ulteriori fasi di questa importante controversia.

n. 6 della procedura, e degli art. 1, 2 e 3 della legge 14 luglio 1887, in quanto la Corte di merito disse inopportuna l'interpretazione della legge eversiva non essendovi in ciò questione fra le parti; — 2. Nuova violazione degli art. 1, 2 e 3 della legge eversiva e dell'art. 360 n. 7 e 7 del Codice di procedura civile in quanto la denunziata sentenza non motivò sufficientemente la dominicalità delle decime, trascurando di esaminare le deduzioni del Municipio, e versando sempre nell'incertezza sull'indole delle dette decime; — 3. Violazione degli stessi articoli 1 e 2 della legge del 1887, degli stessi articoli del Codice di procedura civile, in quanto erasi caduto in contraddizione; — 4. Violazione delle leggi abolitive dei feudi, del decreto Farini 11 novembre 1859, del diritto pontificio, circa la prescrizione; e dell'art. 2158 Codice civile in quanto si era ammessa acquisito per prescrizione l'abolito diritto feudale di albergheria.

La Corte suprema di Roma con sentenza 13 e 27 novembre 1894, ammettendo i mezzi 2, 3 e 4, annullò la sentenza di Bologna e rinviò la causa a questa Corte per novello esame, e per provvedere anche sulle spese.

Per lo esame e per la decisione della causa presente, che trova il suo germe e la radice nella più remota antichità è necessario anzitutto richiamare le nozioni storiche le più sicure e le notizie universalmente note sul diritto delle decime ecclesiastiche, che per molti secoli ebbe vigore in Italia.

E' solo con la scorta dei principii certi e sicuri, che si può decidere, in conformità della legge, la controversia nella fattispecie.

La storia chiesastica ci dà per sicura la notizia, che la primitiva Chiesa cristiana, specialmente dopo che dagli imperatori ortodossi gli fu concesso il *ius possidendi*, non si mantenne altrimenti, nè altrimenti, vissero i suoi sacerdoti che con le offerte volontarie dei fedeli. La prima forma con la quale queste offerte si fecero, assunse, secondo la tradizione biblica, l'aspetto di primizie. I fedeli offrivano alla Chiesa i primi frutti della terra, in una quantità equivalente al decimo; ed erano così infervorati ad offrire, che si disse, che le primizie erano di *iure divino*. Le troviamo conservate in qualche Chiesa degli ex-Stati sardi sin'oltre la metà del nostro secolo, e dichiarate abolite, insieme a qualsiasi altra decima spirituale, dalla legge eversiva del 15 aprile 1851.

Come mai questo diritto alle primizie non siasi mantenuto costante attraverso i secoli, lo si ignora; ma questo fatto non richiamò l'attenzione, poiché verso lo scorcio del secolo VIII, com'è attestato dagli storici della Chiesa, sorse rigoglioso il diritto dei chierici alla decima dei frutti della terra, in compensamento delle loro cure spirituali ed amministrazioni sacramentali. Questo diritto alle decime venne ad aggiungersi ad ogni altra maniera di offerte volontarie, ed assumendo l'indole stessa delle primizie, servirono al mantenimento del culto esterno ed alla sussistenza temporale di coloro dai quali ricevevasi l'alimento spirituale.

Si estesero queste decime su tutti i frutti della terra. Dappoichè i Pastori o Vescovi fondarono il loro diritto sul principio, che essendo Iddio il padrone di tutte le cose, e gli uomini semplici concessionari del dominio di esse, dovevano, in ricognizione del dominio medesimo, pagare alla Chiesa le decime dei frutti. Onde non fa meraviglia che essi vessassero i contribuenti di questo singolar tributo con le armi spirituali, vecchia maniera di procedere; — tanto che Giustiniano, con la famosa legge 39 § 1. Cod. *de Episc. et Clericis*, trovò necessario di disporre: *Non oportet Episcopus aut Clericus cogere quosquam ad fructus offerendos aut angarias dandas*... disposizione ripetuta poi per l'ex regno delle due Sicilie col R. dispaccio del 14 novembre 1753, col quale fu fatto divieto agli ecclesiastici di ricorrere alle armi spirituali per esigere le decime, e fu loro imposto di ricorrere in ogni caso al giudice secolare.

Era detto al giudice secolare, avve-

gnachè gli ecclesiastici avevano ottenuto da' sommi imperanti, che il diritto alla percezione delle decime fosse riconosciuto nei contribuenti come un'obbligazione civile, capace di tutti i mezzi legali di coazione. Infatti, senza memorare il celebre capitolare di Carlo Magno emanato nel secolo VIII, Federico II con la sua costituzione *quando caeteris*, emanata nei principii del secolo XIII l'ascrisse fra i diritti naturali, annoverando la prestazione al peculio spirituale, disponendo altresì che tutte le autorità costituite costringessero i debitori *decimas integras exsolvere, absque omni difficultate*, e questo non solo *in ullo diminuere volumus sed eas augere.*

Le fasi cui è andato soggetto questo diritto di decimare attraverso i secoli, sono state molte e svariate, come sogliono essere sempre quelle cose che si fanno artificialmente entrare in commercio. Questo diritto divenne bentosto oggetto di traffico, lecito od illecito, e fu anche dato in feudo, come ci additano e il Cavallari nel commento al diritto canonico (§ 9, pag. 255), ed il Ferraris sotto la voce *decima* (art. 4, n. 17, pag. 33). Il Muratori nel suo libro delle antichità italiane (Dissert. 33, pag. 27) scrisse queste caratteristiche parole: « Tant'oltre si estese questo traffico delle decime, che esse si vendevano, si donavano e si permutavano a guisa di beni allodiali, e di qui avvenne che anche nei nostri tempi (epoca in cui scrisse l'autore) presso alcuni nobili laici si conserva questo diritto. Ho prodotto, egli aggiunge, una carta del 1198 contenente la permuta di alcune decime fatte da Azzo VI, marchese di Este, con Gerardo vescovo di Padova ed i canonici regolari di Este. Sembra ancora che i romani Pontefici non disapprovassero questo passaggio di decime nei secolari ».

Mentre in origine, come nota Van Espen, si pagavano all'ecclesiastico del luogo ove somministravano i sacramenti, in ispecie e non in denaro (*Ius eccl. univer.* par. 2, tomo 33, *de dec. et. oblat*, n. 12, pag. 531). E così pure il Laviano (tomo 2).

Le decime sacramentali furono anche moltiplicate, e si distinsero in *prediali* quelle imposte sui frutti; *personali*, imposte sui lucri della persona, e *miste*, quelle imposte sui frutti derivanti dal concorso della natura e dell'opera dell'uomo, *quales sunt quae ex fructibus pecorum, veluti ex foetu, lacte, lana et similibus*, come dice il Cavallari nella parte seconda, capo 55, § 6, pag. 254. A tuite queste svariate decime nessuno avrebbe mai negato l'indole personale, ma poscia, l'ignoranza, fecondata dalla superstizione, spinse taluni fervidi dottori a considerare le prediali sacramentali come un *onus reale* dei fondi, come che a carico dei padroni di essi, *giudeo, pagano* od *eretico* che fosse: ciò è attestato da Sorge, nella *praxis eccl. Enucleata*, tomo X, capo 15, n. 19, pag. 100. Quindi v'era soggetto anche il terzo possessore, quasi per tacita ipoteca, non solo pel futuro, ma anche per le decime non pagate come nota lo stesso Sorge nella *Iurispr. For.*, tomo X, n. 38, pag. 61, cap. 9.

Donde poi scaturì l'altra questione, se la decima fosse dovuta dal padrone del fondo, ovvero dal colono.

E così, pel traffico multiforme delle decime sacramentali, sorsero molteplici questioni che venivano dai dottori del tempo risolute con mille sottigliezze, elevandosi perfino il dubbio se le decime fossero dovute *ex rebus illicite acquisitis, ut sunt quae accipiuntur ad fornicationem, homicidium, sententiam injustam*, di cui fa parola lo Schluvegrucber, nel Giur. eccl. parte terza, tomo 3, pag. 662, n. 12.

Si distinse infine, agli effetti delle molteplici convenzioni e del traffico che volevasi fare delle decime spirituali, il *Decimator universalis* dal *particularis*, secondo che afferma il Pitonio (Discept. eccl. 124, tom. 4, pag. 123).

Le decime dominicali però, nascenti dalle censuazioni di ogni maniera, e soggette mai sempre al diritto comune, erano ben differenti dalle decime spirituali e sacramentali, da cui può dirsi che nessuna cosa andava esente: — eppure, in

tanta confusione di idee e di principii, perduta di vista l'origine delle cose, le une con le altre si scambiarono, essendo divenuto ormai estremamente difficile provarne la qualità. Onde la Rota Romana ritenne costantemente la massima *quod decimae in dubio praesumuntur spirituales*, come attesta il Sabelli, alla voce *Decime*, § 10, n. 3, tomo 1, pagina 383; perchè le più protette. Il cardinal De Luca (*De Decimis*, discept. VI, n. 66) conferma questa dottrina, appoggiandosi a tutta la scuola italiana, a cominciare dal *Baldo*, e che fu poi seguita dai più recenti scrittori, e dal Sacro Regio Consiglio di Napoli, come da decisione 10 dicembre 1774. Più tardi questa stessa dottrina servì all'interpretazione ed applicazione della legge abolitiva negli ex Stati Sardi del 15 aprile 1851 e di quella proclamata con decreto luogotenenziale, nel 7 gennaio 1861, per le provincie meridionali.

La legge 14 luglio 1887, che bisogna nella specie applicare, nella prima parte dell'art. 1, dice: « Le decime ed altre prestazioni stabilite sotto *qualsiasi denominazione*, ed in *qualunque modo corrisposte* per la amministrazione dei sacramenti, e per altri esercizii spirituali, ai Vescovi, ai ministri del culto, atle chiese, alle fabbricerie o ad altri corpi morali, che hanno per iscopo un servizio religioso, al Demanio dello Stato, all'Amministrazione del Fondo pel culto e dell'Asse ecclesiastico di Roma, sono abolite, ancorchè si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute o *convertite* in prestazione pecuniaria. Tutte le altre prestazioni *fondiarie* perpetue, consistenti in quote di frutti, che si pagano in natura a corpi morali o a privati, sotto *qualsiasi denominazione* dovranno commutarsi in annuo canone fisso in denaro. Rimangono salve e impregiudicate le disposizioni del codice civile intorno alle enfiteusi ed alle rendite perpetue. »

Di regola adunque la legge ordina, nel modo più amplo, la soppressione delle decime spirituali, quelle cioè che, nate gratuitamente, non ebbero alcun corrispettivo; e rispettando i diritti quesiti, dichiara esenti da soppressione soltanto le prestazioni *fondiarie* perpetue. Onde è che a colui che domanda il pagamento delle decime, incombe l'obbligo di provare che siano d'indole *fondiaria*, dappoichè esse *in dubio praesumuntur spirituales*.

Quest'*onus probandi* infatti si è assunto dalla Mensa, ma non si può menomamente asserire che sia riuscita a provare l'indole *fondiaria* delle reclamate decime, poichè nessuno dei documenti nei quali ha accennato, od ha prodotto, dimostra anche in modo incompleto, che le pretese decime siano dominicali, nascenti da enfiteusi o da censuazioni di qualsiasi natura. Basta dare a quei documenti un rapido sguardo, per rimanere convinti, che essi non solo non provano la natura *fondiaria* delle pretese decime, ma si prestano facilmente a provare l'indole spirituale.

Esordisce la Mensa con l'evocare un ricordo storico del 752, epoca in cui dice, un chierico a nome Orso, figlio del duca di Ravenna, donò *alla badia di Nonantola, quod mihi depertinet in fundo persicido et bottenigo seu curte mea Cardito et in fundo Cento*. Tosto poi soggiunge che il *fundus Centi, il quale prima apparteneva ad Orso*, passò nel dominio della Mensa vescovile di Bologna. Or questo fatto, che da sè solo sarebbe bastato a legittimare l'origine delle decime di cui si tratta, ha due vizi capitali; il primo, che non si determinano i beni che si appartenevano ad Orso; *quod mihi depertinet in fundo Cento*, si dice, ma qual cosa gli apparteneva non si sa; tutto? non si dice, nè è possibile, ed è anzi escluso dal *quod*. Il secondo, vizio è che non è affatto provata la successione della Mensa alla donataria Badia di Nonantola. D'altronde, se questa prova fosse stata valida, seria e vera, qual bisogno aveva la Mensa di attaccarsi ad altri molteplici documenti, che nulla provano, o provano in contrario?

Invoca, in secondo luogo, una Bolla di Gregorio VII del 3 marzo 1073, ri-

ferita da Sigonio, nella quale le antiche concessioni ed i privilegi, fatti ostensivi al Pontefice, furono confermati al vescovo di Bologna, Lamberte, cui fu riconosciuta *la signoria e giurisdizione civile precisamente in Cento e Pieve.* Come ciò possa servire a provare la natura *fondiaria* delle decime pagate in quelle terre, è assai difficile a comprendere; ha potuto il Vescovo ben avere la signoria e la giurisdizione su Cento, senza che perciò le decime dovutegli sui frutti di quelle terre siano state l'effetto di un corrispettivo; che anzi, la signoria e la giurisdizione civile l'idea di questo effetto allontanano, più che avvicinano.

Parla in terzo luogo, e produce un diploma di Federico II del 1° dicembre 1220, che è un titolo affatto estraneo alla prova assunta. L'imperatore non alluse nè definì le decime, quando disse: *concedimus et confirmamus bonos usus et consuetudines, quos et quas Ecclesia bononiensis habuit;* imperocchè di concessione e conferma non avevano bisogno quelle decime, che lo stesso Federico nella costituzione *quando caeteris*, aveva ascritte fra i diritti naturali obbligatori, coattivi, come ogni altra obbligazione civile. Nè hanno significato le altre espressioni del diploma, marcate dalla difesa della Mensa, che tutte si riferiscono alla giurisdizione civile e plenaria, quando dice: *in possessione fuerunt esercendi soli et in solidum merum et mixtum imperium et jurisdictionem omnimodum temporalem;* nulla avendo di comune la giurisdizione temporale con la percezione delle decime spirituali. Anzi l'avere infine suggerito: *Sindici et procuratores terrae plebis promiserunt dare solvere et tradere contingentem de decimis frumenti et oliarum, bladarum et vini ac etiam solvere albergariae et pensiones possessionum*, prova ad esuberanza che si trattava di decime spirituali, cui poteva convenire il vocabolo *promiserunt*, altrimenti non avrebbe mancato di usare il vocabolo più proprio, per esempio: *obbligationes eorum recognoverunt*, nè avrebbe accumulate le decime con i tributi di albergheria, le une appartenenti alla signoria ecclesiastica, gli altri alla signoria civile o feudale.

In quarto luogo si passa dalla Mensa a dimostrare che negli anni 1381 e 1383 le decime furono affittate con gli istrumenti, che si producono in atti. Or, a prescindere che, come sopra si è detto, le decime spirituali formavano oggetto di ogni specie di convenzione, sono notevoli specialmente nel primo rogito, le parole che spiegano la ragione del perchè si danno in affitto, del tenore seguente: *provident utilitati et Ecclesiae seu Episcopati bonorum, ac salutem dictorum terrae et personas habitantium in ejusdem...*

Con ciò non si volle certamente alludere alla salute del corpo, cui i Pastori non erano chiamati, ma alla salute dell'anima, onde la spiritualità delle decime è chiara.

Indi parla dell'usurpazione patita per opera di Bonifazio IX; del ricuperamento, la mercè del beato Albergato, della concordia consacrata nel rogito 8 gennaio 1460, che accenna al vassallaggio alla Chiesa, e molto poi si diffonde sugli abusi borgiani, per i quali il duca Ercole I della Casa d'Este fu investito dal Pontefice del principato di Cento e Pieve smembrato e divelto dal vescovato di Bologna, e del ricupero avvenuto dopo la morte del Borgia; della rivendicazione del principato, dopo estinta la legittima degli estensi; dell'incameramento alla Camera apostolica; dei compensi dati e reclamati dalla Mensa, ed infine della stipulazione dell'accordo tra il cardinale Pietro Aldobrandini legato di Ferrara ed il cardinale Alfonso Palleotti arcivescovo di Bologna, che si riproduce in atti. Di tutte queste cose si parla invano; dappoichè mentre provano l'estenza, or nell'uno or nell'altro, del principato e signoria su Cento e Pieve, non provano affatto che le decime, le quali si pagavano su quelle terre, fossero di tutt'altra natura che spirituale. D'altronde i centesi, in tanta libidine di signoria e di ricchezze, non rappresen-

tarono che una parte tutta passiva; — si disponeva di loro, ma alle convenzioni e negoziazioni con i magnati non erano chiamati tranne che nel 1839, come si dirà, per convertire in prestazione pecuniaria la decima che prima pagavano in natura.

Tutti gli avvenimenti, tutti gli accordi, convenzioni, infeudamenti, affitti, permutamenti, patti *inter alios* e fasi molteplici ebbero dunque sempre per oggetto decime spirituali, o tali legalmente presunte, perchè non provate di indole fondiaria, onde non vale dimostrare tali molteplici avvenimenti, non vale a dimostrare la giurisdizione civile e la signoria del Vescovo, i suoi privilegi e concessioni temporali, per conchiudere alla dominicalità delle decime.

Questa dominicalità, l'indole loro fondiaria, bisogna che fosse stata più seriamente e più pertinentemente provata, per far cadere quella presunzione (per non dire certezza) che dominò nel diritto canonico, per molti secoli.

Infine si invocava dalla Mensa il rogito Pilati-Boggi del 30 agosto 1839, prodotto in atti, per dimostrare che la Mensa di Bologna abbia provato appartenere la sua decima centese, già commutata col detto rogito, alla categoria delle conservate dall'art. 3 della legge del 14 luglio 1887; mentre, stabilita la base della loro spiritualità, esse sono comprese nell'art. 1 tra quelle che si trovano convenzionalmente riconosciute o convertite in prestazione pecuniaria essendo stato questo solo lo scopo dell'indicato rogito.

Risulta quindi oziosa la dimostrazione fatta dalla Mensa, che la legge del 1887 abolì soltanto le decime stabilite e corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti e per altri servizi spirituali, mantenendo tutte le altre che tali non sono; imperocchè il testo della legge è chiaro, e non può suscitare questione di diritto, ma solo di fatto di applicazione.

Assurda invece risulta la proposizione della Mensa: « Che non sussiste la pretesa presunzione di sacramentalità delle decime nel senso propugnato dal comune di Cento, e non è applicabile al caso la distinzione delle decime *ante e post concilium*, nè il capitolare di Carlo Magno ». Assurda invero è questa proposizione dopo i vani conati fatti dalla Mensa per dare un diverso fondamento che quello di spiritualità alle decime di Cento; conati che, come si è sopra veduto, non hanno approdato ad alcuna prova, se pure non hanno somministrato elementi di prova contraria. Nè poi interessa alla decisione della controversia la distinzione tra le decime *ante e post concilium*, nè è di gran peso all'uopo il capitolare di Carlo Magno.

Inutile è altresì il riportarsi ai sistemi feudali per scagionare le decime dalla causa spirituale avvegnachè è noto come queste si infeudassero, senza che deponesse menomamente la loro natura e come fossero oggetto di traffico, senza mutare d'indole.

Inutile infine il concludersi della Mensa, che la decima sui terreni ed il canone sui fabbricati corrisposti dal Comune di Cento siano dimostrati di origine e di natura dominicale e non sacramentale, quando invece nulla di ciò si è provato, se non risulti il contrario dai prodotti documenti. E quand'anche il contrario non risultasse, pur resta integra la presunzione legale di sacramentalità.

Senza bisogno di dire che la convenzione del 1839, per i diritti di albergheria, fu nulla poichè tendeva a far rivivere diritti e tributi feudali già da leggi precedenti condannati.

Or il contrario essendo ritenuto dalla sentenza appellata, è giusto che essa sia revocata.

Attesochè le spese giudiziali seguono per legge la soccombenza.

Appello di Catania

13 dicembre 1895.

Pres. Lamanna, P. P. — *Est.* Belli.

Cerami c. *Paternò Castello e Carnazza-Amari.*

Legato di monacato — Costituzione in dote — Commutazione in legato di maritaggio — R. Decreto 1° giugno 1879.

Un legato di monacato non potè commutarsi prima del R. Decreto 1° giugno 1879 in legato di maritaggio, se essendosi costituito in dote colla speranza *di tale commutazione, non venne questa concessa dal Principe.*

(*Omissis.*) Osserva che l'unica questione assorbente in questa causa è quella di vedere se la Principessa Cerami, nel contrarre nel 1839 il matrimonio col Principe Giovanni Rosso, abbiasi validamente costituito in dote un legato allora di monacato, ed oggi possa pretenderlo per la commutazione in legato di maritaggio avvenuta col R. d. del 1° giugno 1879. (*Omissis*).

Osserva che di fronte alle nostre leggi positive, che stabiliscono quali cose e quali diritti possono formare oggetto di contrattazione, riescono puramente accademiche e dottrinali le teorie del diritto romano ampiamente svolte dalla difesa della Cerami, e la distinzione fra la *conventio rei speratae* e la *conventio spei simplicis*, tanto più che nel caso concreto non trattasi di un contratto di compravendita o di altra simile convenzione, ma di un mero atto unilaterale, costituzione cioè di legato di monacato fatto dalla Cerami a sè stessa e fondato sulla speranza di una commutazione da parte del Principe del tempo.

Possono formare oggetto di contrattazione, secondo le nostre leggi, tutte le cose che sono in commercio, o presenti o future, perchè solamente queste hanno una giuridica esistenza; può talvolta anche la manifestazione di un desiderio, o di una speranza qualunque, possibilmente realizzabile, costituire materia di contrattazione, ma in questo caso la manifestazione poggiata su di una circostanza potenziale è subordinata al verificarsi della condizione risolutiva, nel senso che se questa non ha luogo, il diritto non è. Se la Cerami, che si costituì in dote un legato di monacato, avesse ottenuto, come chiese ed indarno sperò, la commutazione in legato di maritaggio, forse la manifestazione del possibile diritto, divenuto poi certo e concreto per volontà del Principe, potrebbe intendersi che avesse avuto una giuridica esistenza, e quindi il diritto dell'appellante sottoposto a condizione potrebbe ritenersi verificato e perfezionato, retroagendo all'epoca della costituzione della dote. Ma tutto ciò non è in fatto, perchè il legato Gioeni rimase sempre di monacato fino al 1879, ossia sin dopo 40 anni dal matrimonio della Cerami, e non può ritenersi costituito in dote un legato di maritaggio quando durante tutto il periodo dei 40 anni anzidetti rimase sempre di monacato. (*Omissis*).

Per questi motivi, ecc.

Tribunale di Bergamo.

8 maggio 1896.

Pres. .....: — *Est.* SANDRINI.

Oreni c. *Abbadia.*

Dazio consumo — Direttore di istituto di educazione — Somministrazione di vino e di carni agli alunni — Esenzione dal dazio.

Il direttore di un istituto di educazione ed istruzione non è tenuto al pagamento del dazio consumo per il vino che somministra agli alunni e pei suini che si uccidono e consumano nell'istituto stesso (1).

Colla citazione 5 ottobre 1895 la signora Cecilia Abbadia, quale direttrice e rappresentante il Collegio degli Angeli di Treviglio, chiamò il sig. Oreni Battista di Treviglio, quale presidente del consorzio degli esercenti per il dazio del Comune, a comparire avanti questo Tribunale nel termine di giorni venti, ed esponendo che il suddetto collegio da due anni fa venne sottoposto al dazio pel vino che somministra alle alunne e pei suini che si uccidono e consumano nel convitto; che il detto collegio esiste dal 1872; prima d'ora non fu mai soggetto a dazio di sorta.

Solo due anni fa essendosi appaltata

(1) La giurisprudenza, compresa quella delle Sezioni civile e penale della Cass. di Roma, si viene affermando in questo senso. Veggasi decis. della detta Cass. 20 maggio 1895, ricorrente Tommasi (vol. V, p. 458) e nota ivi.

la esazione del dazio ad una società di esercenti di Treviglio, questi pensarono di colpire di dazio anche detto istituto, per ciò che riguarda il vino e la macellazione dei suini; che allora essa esponente pagò il dazio, ma con riserva di reclamo, e difatti reclamò alla Giunta municipale di Treviglio, ma il reclamo non venne accolto.

La medesima sorte toccò anche al suo appello interposto presso la regia Prefettura di Bergamo e presso il regio Ministero delle finanze, il quale con suo decreto 25 ottobre 1894, respingendo l'appello, esauriva la vertenza in via amministrativa, per cui essa esponente fu costretta a rivolgersi all'autorità giudiziaria, chiedendo, come nelle conclusioni sopra riferite; offriva in comunicazione oltre il mandato, la nota 9 gennaio 1895 n. 71-A della regia sottoprefettura di Treviglio, debitamente registrata, contenente il tenore del decreto 25 ottobre 1894 del Ministero delle finanze.

Notificata la citazione in persona propria al convenuto sig. Oreni Battista, nel 5 ottobre 1895 sotto il n. 518, a cura dell'avv. Zenoni, venne discussa in contumacia del convenuto all'udienza del 14, prendendo il procuratore dell'attrice le conclusioni conformi a quelle già dedotte in citazione più sopra riportate.

Ritenuto che il convenuto sig. Oreni Battista venne regolarmente ed in persona propria citato a comparire avanti il Tribunale, per sentirsi giudicare come alle domande riportate in epigrafe della presente; — che, ciò stante, ed emergendo dal certificato 5 dicembre 1895 rilasciato dal cancelliere di questo Tribunale, che mentre il procuratore dell'attrice ha adempiuto agli incumbenti prescritti dall'art. 158 Cod. proc. civ., il convenuto ha omesso dal canto suo di uniformarsi al disposto del succitato articolo 159, il giudizio deve seguire in contumacia.

Ritenuto che quantunque dall'attrice si propugni che il collegio degli Angeli da lei diretto in Treviglio, sia a considerarsi quale un istituto di beneficenza, in quanto al mantenimento delle alunne vi si faccia o gratuitamente o con tenuissima retta, è però tolto al Tribunale di vagliare le di lei domande alla stregua di siffatte circostanze, non essendosi essa curata di comprovare simile assunto, il quale sarebbe anche implicitamente contraddetto dal solo documento da lei al riguardo prodotto, e cioè dalla nota 9 gennaio 1895 n. 71, con la quale il sottoprefetto di Treviglio le comunica la decisione 25 ottobre 1894 del regio Ministero delle finanze, con cui, in linea amministrativa, è stato respinto il di lei ricorso per lo esonero dei dazi.

Ritenuto che però, anche nella ipotesi all'attrice non favorevole, quella cioè che il collegio da lei diretto sia un ordinario istituto di educazione ed istruzione di fanciulle, le quali godono l'istruzione e l'educazione medesima durante l'anno, ivi soggiornando e soddisfacendo una determinata retta per la spesa dell'alloggio, del vitto e della decenza, sta pur sempre che non si verifica nella specie, per ciò che riflette il vino ed il consumo delle carni di maiale, il caso preveduto dalle leggi sul dazio consumo, che cioè l'attrice versi nella condizione di chi smercia al minuto simili generi alle proprie alunne, imperciocchè, se è vero che codeste fruiscano dei generi stessi, soddisfacendo a lei una data somma annuale, non è però provato, che segnatamente la soddisfacciano per creare a lei un vantaggio pecuniario sulla distribuzione al minuto del vino e delle carni che loro viene fatta, in guisa che si possa seriamente e fondatamente affermare, che ella speculi comperando all'ingrosso per vendere al minuto, mentre invece, nella specie, spicca naturale il concetto che le alunne in uno alle loro docenti, formino come una vasta famiglia, la quale richiegga che ciascun membro contribuisca quel tanto di denaro perchè con esso, chi è preposto all'amministrazione possa provvedere ai generi alimentari loro occorribili, non altrimenti come avverrebbe se, invece di vivere in comunione, vivessero singolarmente nelle loro famiglie ed al rispet-

tivo mantenimento dovessero pensare i capi delle famiglie medesime.

Ritenuto che si dovessero, per le ora svolte considerazioni, accogliere le domande di merito dell'attrice, e che la condanna nelle spese del sig. Oreni Battista, è una conseguenza della sua soccombenza, ecc.

Tribunale di Milano.
23 giugno 1896.

Pres Donà, P. — *Est.* Biffi.

Montorfano Pietro
c. *Intendenza di Finanza*

Citazione — Intendente di finanza — Amministrazione che deve rappresentare in giudizio — Mancata specificazione — Validità della citazione.

Non è nulla la citazione diretta contro l'Intendente di finanza, senza specificare in rappresentanza di quale Amministrazione viene evocato in giudizio, quando ciò si possa raccogliere dal complessivo tenore dell'atto.

(*Omissis.*) Ma neppure è fondata l'altra eccezione pregiudiziale della stessa Finanza, di nullità, cioè, della citazione iniziativa del giudizio, per pretesa incertezza sulla persona del convenuto, in quanto, si dice, tale citazione sarebbe stata diretta contro l'Intendente di finanza, senza specificare in rappresentanza di quale fra le varie Amministrazioni, separate e distinte che egli concentra in sè, abbiasi inteso di evocarlo in giudizio.

L'art. 134 C. p. c. prescrive che l'atto di citazione debba contenere il nome e cognome, la residenza, il domicilio o la dimora del convenuto.

L'art. 145 stesso Codice commina di nullità la citazione se per la inosservanza delle norme statuite dal detto art. 134 vi sia assoluta incertezza nelle persone.

Ora non è serio parlare, nella specie, di incertezza, e tanto meno *assoluta* sulla persona del convenuto, per ciò che non siasi detto in citazione che lo si evocava quale il rappresentante il ramo delle imposte dirette dal punto in cui dal contesto dell'atto non solo d'altro non discorre, fuorchè della lamentata tassa di ricchezza mobile, ma dalla stessa domanda, che aveva per oggetto la declaratoria di inesistenza e nullità dell'accertamento d'ufficio della tassa suddetta sulla somma di L. 12,000 stata pagata a titolo di avviamento del negozio ceduto, chiarissimamente risultava che l'Intendente di finanza era appunto stato chiamato in giudizio quale rappresentante il ramo imposte dirette. La legge non prescrive alcuna formalità speciale per designare le qualità personali di colui che si vuol chiamare in giudizio; epperò ben può bastare che tali qualità si possano comunque raccogliere dal complessivo tenore dell'atto.

Anche quest'altra eccezione deve quindi essere rigettata *(omissis)*.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(Sezione IV).

Decisione del 6 novembre 1896.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Bargoni.

Parroco e Fabbriceria di Tregnago c. Ministero dell'Interno e Congregazione di carità di Tregnago.

Opere pie — Sopravanzi di una eredità da erogarsi a favore dei poveri e in celebrazione di messe — Beneficenza mancante di autonomia — Semplici oneri imposti all'erede o donatario — Esclusione dal concentramento.

La disposizione, con cui il testatore ordina che di ciò che eventualmente sopravanza dopo avere adempiuti agli altri obblighi dell'eredità, sia la metà distribuita ai poveri, e l'altra metà erogata a celebrazione di messe, non dà vita ad un ente autonomo da potersi assoggettare alla misura del concentramento.

La legge 17 luglio 1890 non investe quelle beneficenze cui manca il carattere di enti autonomi giuridicamente già costituiti e legalmente disciplinati, ma siano piuttosto oneri imposti dal testatore o donatore al proprio erede o donatario a sollievo dei poveri (1).

Con testamento 25 gennaio 1845 il sacerdote don Leonardo Vinco, dopo aver fatto diverse disposizioni relative alla propria eredità e dopo avere stabilito nella misura dell'8 per cento sugl'introiti netti le spese d'amministrazione, stabiliva che quanto eventualmente residuasse avesse a venire diviso in due metà, l'importo di una delle quali dovesse venir distribuito ai poveri, preferibilmente agli ammalati del Comune di Tregnago, e l'importo dell'altra erogato in messe a suffragio dell'anima di parenti suoi e della propria.

Nominò amministratore un suo congiunto, o invece di esso la persona a ciò destinata dal Vescovo. E in seguito ad intelligenze fermate tra il Governo d'allora e il Vescovo di Verona, l'amministrazione fu affidata e con apposito decreto del Tribunale la eredità fu aggiudicata alla fabbriceria della chiesa parrocchiale ed al parroco di Tregnago.

Più tardi, in seguito alla legge 7 luglio 1866 sull'asse ecclesiastico, la fabbriceria denunziò la istituzione del sacerdote Vinco. E il Demanio, con verbale 3 agosto 1867, prese possesso della relativa sostanza stabile, e la vendette.

La fabbriceria ne chiese la rivendicazione nelle vie giudiziali; e così si giunse alla sentenza 31 dicembre 1874 della Corte di appello di Venezia, la quale giudicò immuni da soppressione tutte le parti della sostanza Vinco, e mentre non giudicò immuni da conversione e dalla tassa del 30 per cento alcune di quelle parti, volle immune anche dalla conversione e dalla tassa tanto la metà della sostanza da erogarsi a favore dei poveri, preferendo gli ammalati, quanto la metà da erogarsi per messe a suffragio dell'anima del testatore Vinco e de' suoi congiunti. Condannò per conseguenza il Demanio alla restituzione.

In seguito a questa sentenza il Demanio venne ad un componimento, col quale si obbligò ad iscrivere sul Debito pubblico una rendita di L. 1800 facendola intestare alla fabbriceria di Tregnago, ed a pagare alla medesima la somma di lire 12,715.16 a saldo frutti dall'11 maggio 1868 a tutto dicembre 1875. A questo componimento intervennero e furono tacitati anche coloro che avevano acquistato dal Demanio gli stabili Vinco.

Successivamente la Deputazione pro-

(1) Questo principio è continuamente affermato dalla IV Sezione del Consiglio di Stato; confr. le decisioni 27 marzo e 21 febbraio 1896 (vol. in corso, p. 310, 372). Si vegga lo studio di C. Orlandi, *Gli oneri di beneficenza e la giurisprudenza della IV Sezione* ecc., (vol. V, p. 129).

vinciale di Verona, quale autorità tutoria, chiese alla fabbriceria di Tregnago il conto documentato della distribuzione delle L. 12,715.16. E la fabbriceria, pur dichiarando di non ritenersi sottoposta alla autorità civile, presentò il conto per l'anno 1877 che venne approvato. Ma la stessa Deputazione provinciale, con deliberazione 14 giugno 1878, volle che la distribuzione dei sussidi ai poveri fosse fatta dalla Congregazione di carità e che le spese dell'8 per cento fossero ridotte al solo minimo richiesto per la esazione della rendita. Ma in seguito a ricorso della fabbriceria, sul quale intervenne parere favorevole del Consiglio di Stato, con reale decreto 12 febbraio 1882 si annullò quella deliberazione.

Circa dieci anni dopo, basandosi sulla nuova legge 17 luglio 1890, la Congregazione di carità propose il concentramento del legato Vinco relativo ai poveri, e specialmente ai poveri ammalati, e ciò in data 21 gennaio 1892. Il Consiglio comunale, con deliberazione 10 febbraio 1893, aderiva a questa proposta, la quale incontrò il voto favorevole anche della Giunta provinciale amministrativa, senza che sorgesse alcuna opposizione o protesta. Il Consiglio di Stato diede anch'esso parere favorevole al concentramento; e questo venne stabilito con reale decreto 11 novembre 1894, del quale fu fatta menzione nella *Gazzetta ufficiale* del successivo giorno 12 dicembre, e in base al quale venne con atto del 13 gennaio 1896 fatta intimazione alla fabbriceria di consegnare alla Congregazione di carità la cartella di rendita di L. 1815.

Fu allora che il parroco e la fabbriceria di Tregnago, i quali dichiarano che non ebbero mai notificazione del regio decreto di concentramento, si affrettarono a ricorrere contro di esso a questa IV Sezione del Consiglio di Stato, facendo notificare il ricorso l'8 febbraio al presidente della Congregazione di carità e il 14 al Ministro dell'interno, depositandolo in segreteria il giorno 26 e adempiendo le altre formalità di legge e di regolamento.

Il ricorso sostiene violata la legge 17 luglio 1890, specialmente nei suoi articoli 54, 56 e 57, che non reputa applicabili all'ente di cui si tratta, perchè questo è un legato di beneficenza gravitante sull'eredità Vinco, rappresentata e amministrata dal parroco e dalla fabbriceria; non è una istituzione di beneficenza autonoma; non è eretta in corpo morale; non è ente di per sè stante con figura di opera di pubblica beneficenza, e non è tale da esserne necessario il concentramento per ragione di vera utilità, o per mancanza di scopo pratico, o per ragioni amministrative. Tutta la eredità Vinco non consiste che nel certificato di rendita di L. 1815; e di questa rendita viene erogata pei poveri meno di una settima parte, e anche questa non in una somma fissa e invariabile. Ordinariamente infatti, come risulta anche da un consuntivo prodotto in atti, sulle L. 1815 non rimangono disponibili che L. 493.28, di cui la metà da distribuirsi ai poveri è perciò di sole L. 246.64.

Il ricorso deduce inoltre che il concentramento è contrario alla volontà del testatore, il quale non dispose di una somma fissa, ma di un avanzo eventuale; è contrario alla legge 17 luglio 1890; e trova ostacolo nel diritto di proprietà privata, trattandosi di una eredità a favore di un ente conservato senza separazione netta e precisa di rendite destinate alla beneficenza, il quale ente conservato rappresenta il proprietario, cui nessuna legge limita il diritto di amministrare i beni propri gravati da oneri di beneficenza.

Deduce inoltre il ricorso che il concentramento non arrecherebbe alcun vantaggio ai poveri, che la Congregazione di carità non farebbe che aggiungere qualche spesa all'8 per cento prefinito dal testatore, il quale, da uomo pratico, diede per unica norma che fossero preferiti gli ammalati e che la Congregazione di carità non potrebbe far meglio del parroco, che nelle campagne è la persona più adatta.

Domanda infine il ricorso se il regio decreto 11 novembre 1894 sia esiguibile

nel modo voluto dalla Congregazione di carità coll'atto d'usciere 13 gennaio 1896 e chiede la cartella per operarne la divisione fra il legato di culto da restare alla fabbriceria e il legato di beneficenza da passare alla Congregazione di carità, dimenticando il testamento Vinco, secondo il quale il legato è indeterminato e sfugge ad una divisione permanente, essendo incerto l'importo del sopravanzo annuo, la cui metà deve distribuirsi ai poveri.

I ricorrenti citano a sostegno della loro tesi non meno di nove decisioni di questo Collegio e concludono col domandare l'annullamento dell'impugnato reale decreto 11 novembre 1894, colla condanna delle parti avversarie nelle spese del giudizio.

Diritto. Attesochè, a giudicare del fondamento del ricorso del parroco e della fabbriceria di Tregnago, avente lo scopo di ottenere che sia annullato il R. decreto 11 novembre 1894, dal quale fu stabilito il concentramento del pio legato Vinco nella Congregazione di carità di quel Comune, è d'uopo risalire alle origini di cotesto pio legato per chiarirne la precisa natura in conformità delle disposizioni del testatore.

Attesochè da questo chiaramente risulta che il sac. don Leonardo Vinco, col suo testamento 25 gennaio 1845, dopo aver provveduto ai propri funerali e dopo aver istituito due legati vitalizi, nominò erede l'anima sua, ordinò il pagamento d'ogni sua passività, la vendita dei suoi mobili e la conservazione dei suoi stabili, affidandoli ad una amministrazione speciale, e con la rendita dell'asse ereditario dispose la istituzione di una messa quotidiana, la corresponsione di 600 lire annue al cappellano celebrante, un compenso alla chiesa per ogni messa, più la dotazione perpetua di annue L. 200 per un chierico e un corso di missioni od esercizi spirituali da tenersi di cinque in cinque anni, destinando a tal fine lire 200 da corrispondersi ad ogni quinquennio all'arciprete *pro tempore* di Tregnago: le quali cose tutte adempite o soddisfatte alle spese d'amministrazione nella misura espressamente stabilita dell'8 per cento sugli introiti netti, il testatore dichiarò di voler che « se avesse ad avanzare qualche cosa », questo avanzo dovesse essere diviso in due parti uguali, di cui una erogata in messe per l'anima sua e dei suoi congiunti, e l'altra fosse distribuita ai poveri di Tregnago, dei quali gli ammalati fossero sempre preferiti.

Attesochè quest' ultima disposizione del sacerdote Vinco sarebbe precisamente quella che venne considerata istituzione di beneficenza soggetta a concentramento; mentre essa, nella mente e per la volontà espressa del testatore, altro non era evidentemente che un onere di incerta ed indeterminabile misura, solo eventualmente gravante l' amministrazione della sua eredità e mancante perciò della possibilità di diventare una istituzione di beneficenza per sè stante e tale da poterlesi applicare gli articoli 54, 56 e 57 della legge 17 luglio 1890.

Attesochè le mutazioni avvenute nella entità e nelle condizioni dell' eredità Vinco per effetto della legge 6 luglio 1866 sull'asse ecclesiastico, della sentenza 31 dicembre 1874 della Corte d'appello di Venezia e della transazione intervenuta con atto notarile 30 novembre 1875 fra il Demanio dello Stato da una parte e il parroco e i fabbriceri della chiesa parrocchiale di Tregnago dall'altra, non hanno potuto avere, nè di fatto hanno avuto la menoma influenza sull'eventuale onere di beneficenza di cui si tratta.

Attesochè anzi esplicitamente la citata sentenza d'appello ne fa speciale menzione laddove sottrae alla soppressione, conversione e tassa del 30 per cento « quanto dopo tutte le altre disposizioni del testatore, rimanesse ancora disponibile »; e il parimenti citato atto di transazione stabilisce l'obbligo nel Demanio di fare iscrivere a favore della fabbriceria e del parroco *pro tempore* della chiesa di Tregnago, in rappresentanza della eredità del fu Leonardo Vinco, l'annua rendita di L. 1800 sul gran libro del Debito pubblico; rendita, dice quell'atto, « che dovrà essere erogata

nei modi stabiliti dal defunto prete Leonardo Vinco, col suo testamento 25 gennaio 1845 ».

Attesochè perciò cadde in manifesto errore il R. decreto 12 febbraio 1882, quando, nella sua motivazione, ritenne che tutte le annue L. 1800 fossero destinate alla distribuzione ai poveri; errore questo dal quale forse fu inspirato anche l'impugnato reale decreto 11 novembre 1894, ma che trovasi materialmente confutato anche dai conti consuntivi dell' amministrazione dell' eredità Vinco, ove, di fronte all'introito della rendita, figurano in uscita la tassa di ricchezza mobile, la tassa di manomorta, le diverse corresponsioni annuali per messe e per il cappellano, le rate annuali per la corresponsione quinquennale relativa agli esercizi spirituali, ecc.; passività tutte queste, rispetto a cui non può escludersi la eventualità di qualche fluttuazione; donde la impossibilità di ritenere consolidato in una determinata cifra quell'eventuale avanzo a metà del quale si riferisce la presente controversia.

Attesochè alle considerazioni premesse vuolsi aggiungere che il parroco e la fabbriceria ricorrenti, previo l'esaurimento di formalità volute dal testatore, furono immessi nell'amministrazione dell'eredità Vinco, mediante decreto di aggiudicazione, emanato in sede di volontaria giurisdizione dall'in allora imperiale e reale Tribunale di Verona, e che il conseguente eventuale onere di beneficenza può avere ed ha avuto finora da essi il suo regolare adempimento come inerente appunto alla predetta eredità e da essa inseparabile, così per l'indole sua speciale, come per la volontà del testatore, il quale adempimento è stato e deve continuare ad essere comprovato mediante la presentazione del conto all'autorità tutoria.

Attesochè, date queste considerazioni, non può non considerarsi che questo Collegio ha già con precedenti decisioni ritenuto che la legge 17 luglio 1890 non investe quelle beneficenze cui manca il carattere di enti autonomi giuridicamente già costituiti e legalmente disciplinati, avendo piuttosto carattere attributivo di proprietà privata, perchè costituenti oneri imposti dal testatore o donatore al proprio erede o donatario a sollievo dei poveri; lo che più spiccatamente si verifica nel caso concreto in cui l'onere del quale il fondatore ha gravato la propria eredità è, come ripetutamente fu detto, meramente eventuale e necessariamente indeterminato.

Attesochè nessuna delle parti a cui è stata fatta notificazione del ricorso è comparsa, nè si è costituita resistente, epperò mancherebbe di fondamento una pronuncia che ponesse a loro carico le spese del giudizio.

Per questi motivi, la Sezione, accogliendo il ricorso, annulla il R. decreto 11 novembre 1894.

Consiglio di Stato.

(Sezione IV)

Decisione del 10 agosto 1896.

Pres. ed *Est.* Bianchi, P.

Collegio Cutelli in Catania c. *Consiglio scolastico provinciale.*

Istituto educativo — Nomina del rettore, del direttore spirituale e di altro personale — Deliberazione del Consiglio provinciale scolastico — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Irricevibilità — Ricorso gerarchico — Provvedimento non definitivo — Attribuzione di tutela, e non giurisdizionale.

La deliberazione del Consiglio provinciale scolastico, che dichiara di non approvare *la deliberazione del Consiglio direttivo di un Collegio educativo circa la nomina del rettore, del direttore spirituale e di altro personale, ed invita il Consiglio medesimo a prendere altri provvedimenti, non è suscettiva di ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.*

Contro le deliberazioni dei Consigli provinciali scolastici è aperto il ricorso in merito in via gerarchica al Ministro della pubblica istruzione, e non possono quindi le deliberazioni medesime considerarsi per sè come provvedimenti definitivi a senso dell'art. 28 della legge 2 giugno 1889.

Non è attribuzione giurisdizionale, ma di tutela quella per cui, giusta l'art. 11 del

Regolamento sull'amministrazione scolastica provinciale 3 novembre 1877, il Consiglio provinciale scolastico cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle scuole e nei convitti così pubblici come privati, posti sotto la sua giurisdizione.

Che con testamento solenne del 25 aprile 1653, il conte Mario Cutelli ordinò la fondazione, nella città di Catania, di un « Collegio di uomini nobili all'uso di Spagna, come uno di quelli della città di Salamanca.... per studiare solamente legge canonica », costituendone il patrimonio col lascito di una casa e del prezzo da ricavarsi dalla vendita di baronie e beni feudali appartenenti ad esso testatore, e da convertirsi nella compra di altri beni liberi; dichiarò di porre il nuovo collegio sotto la protezione di monsignor Vescovo *pro tempore* della città di Catania, a cui commetteva di provvedere alla esecuzione della sua volontà; stabilì che in quel Collegio dovessero essere ammessi, in certo ordine da lui determinato, i discendenti da designate persone di sua famiglia, e solo in loro mancanza, altri giovani nobili della città di Catania, salvo qualche esclusione che espressamente faceva; ordinò che « in quanto alli cappellani, rettore ed altri ministri necessari al Collegio, sieno ad elezione dell'illustrissimo signor Vescovo », che la sua disposizione « non potesse essere commutata in altro uso per nessuna causa, benchè pia o piissima », e che qualora la fondazione da lui voluta non si effettuasse, i beni dovessero devolversi al più prossimo discendente di alcuni suoi congiunti;

Che l'amministrazione del Collegio Cutelli, successivamente modificata per disposizioni governative delli 9 giugno 1778, 3 novembre 1789, 19 luglio 1791, fu sottoposta ad un regolamento definitivo approvato con decreto del 6 dicembre 1866, a cui seguì altro regolamento interno del 14 giugno 1867;

Che nel 30 settembre 1895 il Consiglio direttivo del Collegio Cutelli prese una deliberazione con cui nominava rettore il padre Giuseppe Maria Mistretta della Compagnia di Gesù, nominava pure il direttore spirituale, ed il censore, due padri della stessa Compagnia, e nominava infine cinque istitutori, ad uno dei quali però venne sostituito un altro con nuova deliberazione del Consiglio direttivo, in data 20 ottobre 1895;

Che sottoposti tali provvedimenti al Consiglio provinciale scolastico in Catania, esso con deliberazione ampiamente motivata del 4-14 novembre 1895, dichiarò ad unanimità che « non approva le predette deliberazioni del Consiglio direttivo del Collegio Cutelli del 30 settembre 1895, circa la nomina del personale destinato, come sopra, ai vari uffici del convitto, e circa le condizioni analoghe stabilite nell'atto 30 settembre citato, ed invita il Consiglio direttivo a nuovi provvedimenti ».

Che i motivi espressi di tale risoluzione furono in riassunto i seguenti:

1. dai documenti prodotti per le persone elette ai diversi uffici del Collegio, non risultare che veruna di esse abbia i titoli legali ed i requisiti necessari per le funzioni rispettive, secondo le disposizioni del regolamento interno 6 settembre 1866 e di quello del 14 giugno 1867;

2. colla deliberazione del 30 settembre 1895 avere il Consiglio direttivo stabilite alcune clausole inopportune e non conformi alle disposizioni della legge e dei regolamenti governativi;

3. da alcune di quelle clausole, e più specialmente dalla riunione delle funzioni di rettore e di economo, rilevasi che nell'ordinamento del Collegio vorrebbesi far dipendere tutto dalla volontà di un solo, e che « trattasi di un'associazione d'individui non indipendenti e liberi, come si richiede per ufficiali pubblici responsabili »;

4. non essere conforme alla legge, nè accettabile la condizione stabilita che per le nomine dei professori del liceo-ginnasio debbasi sentire il parere del rettore del convitto »;

5. la riunione di un numero di persone appartenenti tutte alla Compagnia di Gesù, e sprovviste nel tempo

stesso dei requisiti indispensabili per lo esercizio delle funzioni a cui si vogliono destinate, non potersi reputare un provvedimento conforme alla volontà del testatore, nè corrispondente all'indole della istituzione, nè allo spirito e al fine delle nostre leggi, nè alle aspirazioni patriottiche delle cospicue famiglie che vi hanno diritto, e in ogni caso non essere conciliabile col rispetto che da qualunque atto di pubblico interesse deve scaturire a favore delle nostre istituzioni, ed ai sentimenti di libertà e di progresso civile a cui è informata la grande famiglia italiana, e a cui deve essere ispirata l'educazione della nostra gioventù.

Contro il predetto provvedimento, di cui non risulta che sia stata fatta regolare notificazione, gli amministratori del Collegio Cutelli hanno proposto nelle forme di legge ricorso alla VI Sezione del Consiglio di Stato, chiedendole:

1. « di annullare la deliberazione presa dal Consiglio provinciale scolastico di Catania, addì 4-14 novembre 1895, riguardo al personale educativo del Collegio Cutelli, dichiarando la incompetenza del Consiglio di Stato in tutto ciò che riguarda l'andamento interno del Collegio, e precisamente riguardo alla nomina del direttore spirituale, del censore, dei prefetti od istitutori e del personale di servizio ».

2. « di revocare, nella parte che riguarda la nomina del rettore, la deliberazione impugnata, riconoscendo i titoli del padre Mistretta conformi a quelli richiesti dall'articolo 246 della legge 13 novembre 1859, e convalidando la nomina ».

L'Amministrazione ricorrente aveva pure fatta domanda perchè venisse sospesa l'esecuzione dell'atto impugnato; ma a tale istanza fu poi formalmente rinunziato.

I mezzi del ricorso sono:

1. La incompetenza del Consiglio provinciale scolastico ad ingerirsi nella nomina del personale del collegio Cutelli, che è un ente autonomo d'istituzione privata, rispetto al quale perciò nessuna altra attribuzione può spettare al Consiglio provinciale scolastico, a norma dell'art. 246 della legge 13 novembre 1859, fuorchè di verificare se chi apre lo stabilimento e gl'insegnanti in esso abbiano i requisiti voluti dalla legge, e di vegliare perchè l'istruzione sia impartita conformemente ai programmi. Si osserva non potersi opporre l'esistenza di un liceo-ginnasio pareggiato, annesso al collegio Cutelli; mentre anzi la vigilanza governativa sulla scuola pareggiata esclude la vigilanza sul Collegio. Si osserva ancora non potersi argomentare in senso contrario dall'art. 13 del regolamento per l'amministrazione scolastica provinciale, approvato col regio decreto 3 novembre 1877, che riguarda soltanto l'esecuzione e l'amministrazione dei legati e lasciti pii fatti a pro dell'istruzione; nè dal successivo articolo 14 che contemplando il caso d'irregolarità, abusi o disordini che siansi verificati in un istituto d'istruzione, esclude anzi ogni ingerenza preventiva del Consiglio scolastico in istituti privati di educazione;

2. Eccesso di potere ed errori di merito. Il Consiglio provinciale scolastico ha ecceduto, così si afferma, i propri poteri « giudicando sui pretesi titoli degli istitutori, del direttore e del censore, i quali titoli non sono dalla legge richiesti ».

Ha poi errato ritenendo insufficienti i titoli del padre rettore Mistretta, e ritenendo necessaria la patente di pubblico insegnante per gli istitutori, che non hanno nel collegio alcuna funzione di insegnamento, mentre i maestri elementari del collegio sono tutti legalmente abilitati, secolari e padri di famiglia.

Ha errato eziandio nelle altre affermazioni contenute nella deliberazione impugnata, perchè il nuovo indirizzo dato al Collegio non ha nulla che sia in opposizione alla volontà manifestata dal fondatore; perchè la riunione delle funzioni di rettore e di economo non fu stabilita che provvisoriamente e per esperimento, perchè non tutti gli eletti colla deliberazione disapprovata, non soltanto il rettore e il direttore spirituale, appartengono attualmente alla Compagnia

di Gesù; perchè le famiglie interessate e gli eredi Cutelli non si opposero all'operato del Consiglio direttivo del Collegio, ma si sollevarono anzi vivamente contro l'indebita ingerenza del Consiglio provinciale scolastico.

Nel giorno 24 del corrente mese di luglio, gli avvocati della parte ricorrente produssero una memoria, in cui premesse alcune notizie storiche intorno al collegio Cutelli si dà più ampio sviluppo ai motivi del ricorso, insistendo nella dimostrazione dei seguenti punti:

1. che quel Collegio fu sempre considerato quale ente autonomo, non soggetto alle disposizioni della legge comunale e provinciale, né di quella sulle Opere pie;

2. che secondo la legge sull'istruzione pubblica del 13 novembre 1859, e secondo il regio decreto 3 novembre 1877 per l'amministrazione provinciale scolastica, il Consiglio provinciale scolastico non poteva esercitare ingerenza legittima in ciò che riguarda la parte interna educativa del collegio Cutelli; epperò ha sorpassati i limiti della competenza propria quando con l'impugnato provvedimento si è arrogato di sindacare il deliberato del Consiglio direttivo relativamente alla nomina del personale educativo del collegio ed alle attribuzioni assegnate ai vari uffici;

3. che il Consiglio scolastico era soltanto competente a giudicare della esistenza dei requisiti voluti dalla legge nel rettore del collegio e nei maestri elementari; ma in riguardo a questi ultimi non si è, nè avrebbe potuto essere sollevata obbiezione alcuna, e quanto al padre Mistretta i titoli prodotti ne dimostravano amplissimamente la idoneità all'ufficio conferitogli di rettore;

4. che le censure fatte all'ordinamento interno che il Consiglio direttivo volle fare al Collegio mancano di ogni fondamento, non si è fatta confusione delle funzioni di rettore e di economo, riunite solo transitoriamente e in via di esperimento; nulla si è disposto che sia in opposizione alla volontà manifestata dal fondatore; nè si è voluto menomamente offendere i principii di libertà e le istituzioni nazionali, mentre il contrario fa il Consiglio provinciale scolastico che nella deliberazione impugnata diede esempio d'insufficiente rispetto alla libertà vera.

Furono prodotti a sostegno e dimostrazione d'ognuno dei suddetti assunti nove documenti depositati in Segreteria nello stesso giorno 24 di luglio.

Ancora nel medesimo giorno dall'avvocato generale erariale, incaricato, 48 ore prima, di rappresentare in questa vertenza il Ministero della pubblica istruzione, fu presentata una breve memoria di risposta al ricorso. Si eccepisce in primo luogo che esso è irricevibile, perchè non investe un *provvedimento definitivo*, a senso dell'art. 28 della legge 2 giugno 1889, n. 6166; e si cita in proposito la massima ritenuta e dimostrata nella decisione 12 gennaio 1893 di questa Sezione, sul ricorso del Comune di Casagiove contro il Consiglio provinciale scolastico di Caserta.

Quanto al merito si osserva soltanto che, se fosse necessario entrarvi, sarebbe facile dimostrare che il collegio Cutelli è un istituto di educazione di carattere pubblico, e come tale soggetto alle disposizioni degli articoli 244 e 245 della legge 13 novembre 1859 e degli art. 18 e 28 del regolamento 3 novembre 1877, n. 4152.

Si conchiude domandando che « la IV Sezione voglia dichiarare irrecevibile il ricorso proposto contro la deliberazione 4 novembre 1895 del Consiglio provinciale scolastico di Catania. »

Attesochè l'atto del Consiglio provinciale scolastico di Catania, formante oggetto del presente ricorso, nella parte dispositiva, null'altro contiene che la dichiarazione di *non approvare* le deliberazioni 30 settembre e 20 ottobre 1895 del Consiglio direttivo del collegio Cutelli, e di invitare il Consiglio medesimo a stabilire nuovi provvedimenti.

Che sia nell'una, sia nell'altra delle accennate sue parti, l'atto predetto manca degli elementi intrinseci che sarebbero necessari per poterlo considerare come

provvedimento definitivo suscettibile di ricorso innanzi la IV Sezione del Consiglio di Stato a norma degli art. 23 e 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3ª), poichè nulla pone in essere che possa formare oggetto di annullamento, unica disposizione questa che alla IV Sezione spetterebbe di dare, giusta l'art. 38 della medesima legge, qualora avesse a riconoscere che il ricorso fosse da accogliersi.

E' manifesta e sostanziale la differenza che passa tra un caso, quale è quello di cui ora si tratta, e l'altro in cui s'impugni un decreto annullante un atto emanato dal corpo amministrativo ricorrente. In quest'ultimo caso coll'accoglimento del ricorso si farebbe rivivere l'atto indebitamente annullato, mentre invece l'annullare un atto negante l'approvazione ad una deliberazione di un corpo amministrativo, la quale a tale approvazione sia per disposizione di legge soggetta, non supplirebbe all'approvazione stessa, che rimarrebbe sempre mancante. Solo quando la IV Sezione fosse chiamata a decidere pronunciando anche in merito sul ricorso — ciò che non è nel caso attualmente in disputa — potrebbe la Sezione medesima pronunziare l'approvazione ingiustamente negata dall'autorità della quale annullasse il decreto. Supponendo poi che fosse fondato l'assunto della parte ricorrente nel dedurre « la incompetenza del Consiglio provinciale scolastico di Catania su tutto ciò che riguarda l'andamento interno del collegio Cutelli, e precisamente riguardo alla nomina del direttore spirituale, del censore, dei prefetti e di altri istitutori e del personale di servizio », diverrebbe anche più manifesta la irricevibilità del ricorso; giacchè la negativa di un'approvazione non necessaria per quelle nomine non potrebbe avere effetto alcuno, nè impedirebbe all'amministrazione del collegio di dare ad esse valida esecuzione; sotto il quale aspetto mancherebbe pure, per rendere ammissibile il ricorso, quell'interesse che è supposto dalla disposizione dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889. La competenza del Consiglio provinciale scolastico non è veramente negata dal Collegio ricorrente *quanto alla nomina del rettore;* anzi è implicitamente riconosciuta col chiedere alla IV Sezione nel n. 2 delle conclusioni, di « revocare nella parte che riguarda la nomina del rettore la deliberazione impugnata, riconoscendo i titoli del Padre Mistretta conformi a quelli dell'art. 246 della legge 13 novembre 1859 e quindi convalidando la nomina. »

Ma in questa parte il ricorso si appalesa irricevibile sotto un altro aspetto, in quanto cioè suppone che la Sezione sia investita della cognizione della controversia *in merito*, mentre dovendosi limitare, giusta l'art. 24 della legge, a decidere se siano state violate le norme di competenza od altre disposizioni di legge, o siasi commesso eccesso di potere, non le sarebbe lecito entrare nell'apprezzamento della equipollenza dei titoli prodotti dal Padre Mistretta a quelli prescritti dall'art. 246 della legge 13 novembre 1859, e revocando la deliberazione presa a tale proposito dal Consiglio provinciale scolastico sostituirsi a questo nel convalidare la nomina del Padre Mistretta stesso nell'ufficio di rettore del collegio Cutelli.

E' ancor più evidente non potersi riguardare come provvedimento impugnabile con ricorso alla IV Sezione l'altra parte della deliberazione 14 novembre 1895 del Consiglio provinciale scolastico di Catania, consistente nell'*invito* fatto al Consiglio direttivo del collegio Cutelli di stabilire nuovi *provvedimenti;* sia perchè un tale invito è semplice conseguenza dell'essersi precedentemente dichiarate non approvabili le determinazioni già prese dal Consiglio direttivo, sia perchè il semplice eccitamento a provvedimenti futuri, non costituisce per certo alcun provvedimento attuale.

Atteso chè, oltre ad essere irricevibile il ricorso per l'intrinseco contenuto dell'atto che ne forma oggetto, lo è eziandio perchè tale atto essendo suscettibile di ricorso in via gerarchica amministrativa,

non può essere considerato come *definitivo* a senso dell'articolo 28 della legge 2 giugno 1889.

L'art. 4 della legge 13 novembre 1859 sull' ordinamento della pubblica istruzione ha attribuito al ministro il potere di *riformare* od *annullare gli atti delle autorità subordinate* — fra le quali non possono non essere annoverati anche i Consigli provinciali scolastici — *in quanto tali atti non siano conformi alle leggi od ai regolamenti, e di* PRONUNCIARE DEFINITIVAMENTE SUI RICORSI MOSSI CONTRO TALI AUTORITÀ. E' dunque indubitabile — come già in qualche altro caso fu ritenuto da questa stessa Sezione — che contro le deliberazioni dei Consigli provinciali scolastici è aperto generalmente *il ricorso in via gerarchica* al Ministro della pubblica istruzione, e che pertanto quelle deliberazioni non possono considerarsi per sè come provvedimenti definitivi, a senso dell'art. 28 della legge 2 giugno 1889. L'adottare la massima contraria porterebbe alla conseguenza che gl'interessati non potessero mai impugnare in merito simili deliberazioni, ma solo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, con ricorso diretto alla IV Sezione; il che costituirebbe certamente, contro lo spirito della legge, una grave diminuzione di guarantigie a danno degl'interessati. Nè vale l'addurre che nel pronunziare sopra deliberazioni simili a quelle che il Consiglio direttivo del collegio Cutelli emise nel 30 settembre e nel 20 ottobre 1895, il Consiglio provinciale scolastico eserciti una *speciale giurisdizione* conferitagli dalla legge, e che perciò la risoluzione pronunziata dallo stesso Consiglio provinciale scolastico debba considerarsi come provvedimento definitivo, a differenza del caso in cui dal Consiglio provinciale scolastico stesso siano conosciuti atti semplicemente amministrativi nel senso generico di tale parola. — Da una parte la preaccennata affermazione contraddirebbe all'assunto del Collegio ricorrente, che il Consiglio provinciale scolastico di Catania fosse *incompetente* a pronunziare sul contenuto delle predette deliberazioni; e d'altra parte, non è veramente una attribuzione giurisdizionale, ma di tutela quella per cui, giusta l'art. 11 del regolamento per l'amministrazione scolastica provinciale approvato col regio decreto 3 novembre 1877, n. 4152 « il Consiglio provinciale scolastico *cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle scuole e nei convitti così pubblici come privati* posti sotto la sua giurisdizione ».

Neppure vale l'invocare, come si è fatto dalla parte ricorrente, una massima ritenuta da questa Sezione nella decisione 2 dicembre 1891 sul ricorso Rota-Rossi. Il provvedimento impugnato allora era un *Decreto ministeriale*, che aveva respinto il ricorso proposto avverso una deliberazione colla quale il Consiglio provinciale scolastico di Bergamo aveva pronunziato voto di biasimo contro uno dei componenti il Consiglio stesso; e il Ministro della pubblica istruzione eccepiva l'irricevibilità del ricorso perchè, a suo avviso, non potevasi impugnare che atti riguardanti *interessi d'ordine amministrativo, e non la condotta individuale d'uno dei componenti il corpo deliberante*. Fu respinta la eccezione di irricevibilità: ma evidentemente la specie del caso non aveva rapporto alcuno con quello di cui si tratta attualmente, nè la decisione invocata vulnerava punto la massima ritenuta nella posteriore decisione 12 gennaio 1893 sul ricorso del Comune di Casagiove.

Atteso che il ricorso del collegio Cutelli non ha dato occasione a spese effettive rimborsabili alla pubblica amministrazione, nè la R. Avvocatura generale erariale ne ha fatta domanda.

Per questi motivi la Sezione dichiara irricevibile il ricorso.

Consiglio di Stato.

(Sezione IV).

Decisione del 3 luglio 1896.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Giorgi.

Ricovero di mendicità ed Ospedale di carità in Casale Monferrato c. *Giunta provinciale amministrativa di Alessandria.*

Giunta provinciale amministrativa — Procedimento contenzioso — Licenziamento del rettore spirituale di un Luogo Pio — Incompetenza dell'autorità amministrativa — Eccezione proposta tardivamente — Rinvio degli atti alla Cassazione di Roma.

Sollevata (sia pure tardivamente, cioè dopo chiuso il dibattimento) dinanzi alla Giunta provinciale la eccezione d'incompetenza della autorità amministrativa a decidere della facoltà nella Commissione amministrativa di un Pio Luogo di promuovere la destituzione e la revoca del rettore spirituale, la Giunta stessa non può pronunciarsi su tale eccezione o respingerla, ma deve rinviare gli atti alla Corte di Cassazione di Roma (1).

Ritenuto che don Ignazio Manassero fu investito delle due cariche di rettore spirituale dell'Ospedale di carità e del Ricovero di mendicità in Casale, che sono due pii stabilimenti divisi in origine, ma oggi riuniti sotto una sola amministrazione e regolamento interno.

Che della rettorìa dello spedale il Manassero fu investito con nomina regia del 3 settembre 1872, perchè a tale rettorìa fu assegnato con decreto vescovile del 30 marzo 1833 come stipendio la prebenda di un già beneficio parrocchiale detto di S. Giorgio, che esisteva nella cittadella, che era di regia nomina. Mentre invece la nomina alla rettorìa del Ricovero fu fatta dall'amministrazione dei pii luoghi.

Che dopo vari anni, in cui esercitava cumulativamente l'uno e l'altro ufficio, l'Amministrazione licenziò con deliberazioni del 17 maggio e 16 luglio 1895, il sacerdote Manassero, essendo malcontenta della condotta di esso e del modo con cui disimpegnava l'ufficio.

Che don Manassèro ricorse allora al Ministero di grazia e giustizia contro le deliberazioni predette per quanto riguardavano la rettorìa dell'ospedale, e il Ministro di grazia e giustizia e dei culti accolse questo ricorso e annullò la deliberazione dei Pii Luoghi in quanto rimoveva il Manassero da un ufficio spirituale, che era di nomina regia, ed usurpava perciò le regie prerogative. E contro il decreto del Ministro l'Amministrazione dei Pii Luoghi ricorse a questa Sezione.

Che mentre pendeva questo ricorso, don Manassero produsse pure reclamo avanti la Giunta provinciale amministrativa di Alessandria contro le deliberazioni dei Pii Luoghi che lo avevano licenziato, e la Giunta provinciale amministrativa di Alessandria con decisione del 6 novembre 1895, pubblicata nel 4 dicembre successivo, ha accolto quel ricorso, e dopo aver respinto nelle considerazioni alcune eccezioni pregiudiziali, tra cui primieramente quella d' incompetenza dell'autorità amministrativa, ha statuito, che la Commissione amministrativa dell'Ospedale di carità e Ricovero di mendicità di Casale non ha facoltà di promuovere la destituzione e la revoca del rettore spirituale presso gli anzidetti istituti, e ha dichiarato nulle e di nessun valore le deliberazioni della Commissione che le hanno pronunciate.

Che l'Amministrazione dei Pii Luoghi riuniti ha proposto ricorso a questa Sezione contro siffatta decisione e l'impugna sostenendola viziata di eccesso di potere e d'incompetenza. Vi è eccesso di potere, perchè l'Amministrazione aveva, in via di controversia, eccepita l'incompetenza della Giunta provinciale amministrativa a pronunciare sopra una quistione di diritto, quale era quella che verteva sulle facoltà di essa amministrazione a promuovere il licenziamemto; mentre invece avrebbe dovuto senz'altro inviare gli atti alla Corte di cassazione.

---

(1) Questa massima non è che la esatta applicazione dell'art. 15 della legge 1 maggio 1890 sull'ordinamento della giustizia amministrativa.

Vi è l'incompetenza, perchè don Manassero faceva valere davanti alla Giunta provinciale amministrativa non un mero interesse, ma un vero diritto civile a lui spettante per le tavole di fondazione e i regolamenti della pia opera.

Che a ribattere queste argomentazioni non servono le deduzioni della decisione impugnata, e cioè che l'eccezione d'incompetenza era stata sollevata dopo chiuso il dibattimento: perchè l'eccezione fu veramente sollevata durante la discussione, e siccome d'altronde era una eccezione proponibile d'ufficio, bastava che fosse stata sollevata in qualunque momento, perchè la Giunta provinciale avesse dovuto mandar gli atti alla Cassazione.

Che poi don Manassero avesse sollevata una questione di diritto apparisce fuori di dubbio, quando si rifletta che egli contestava all'Amministrazione la facoltà di licenziarlo, sostenendo di essere investito di un beneficio di nomina regia.

Che la Giunta provinciale amministrativa ha con l'impugnata decisione violata la legge anche quando non ha riflettuto che il ricorso di don Manassero avanti ad essa in via contenziosa non era ricevibile, perchè aveva già proposto ricorso in via gerarchica al Ministro di grazia e giustizia, onde violò così l'art. 3 della legge 1. maggio 1890 e 4 del regolamento per la esecuzione di essa, che non ammettono ricorso in via contenziosa, quando fu sperimentato il ricorso in via gerarchica. E non vale opporre che il Ministro di grazia e giustizia non era l'autorità gerarchicamente superiore, perchè sta in fatto che il ricorso fu proposto da don Manassero e fu accolto dal Ministro, sicchè l'uno e l'altro vennero così a riconoscere quel rapporto gerarchico che ora inutilmente s'impugna dal contro ricorrente. E però conchiude che la Sezione quarta rimetta gli atti alla Corte di cassazione di Roma perchè pronunci sulla questione di competenza, ed ove la Corte di cassazione riconoscesse la competenza amministrativa, annullare la decisione impugnata.

Attesochè d'altra parte don Manassero resiste al ricorso, e osserva che giustamente la Giunta provinciale amministrativa non accolse l'eccezione per l'incompetenza per materia, per essere stata proposta fuori termine, e giustamente non la sollevò di uffizio perchè non ne concorrevano i termini. Non si potrebbe dunque far luogo alla trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.

Che non vi fu ricorso in via gerarchica nel senso dalla legge determinato: nè la pronuncia di una autorità posta alla tutela del pio istituto; e però non sono applicabili i disposti dell'art. 3 della legge 1 maggio 1890 e 4 del regolamento 4 giugno 1891, nè questi furono violati.

Perciò chiede rigettarsi il ricorso con le spese.

Con memoria aggiunta, osserva che pendente questo ricorso due cittadini di Casale, facendosi attori popolari davanti al Tribunale civile di quella città per far riconoscere il diritto dell'Amministrazione dei Pii Luoghi a pronunciare il licenziamento del rettore, intervenne sentenza del 17 maggio corrente, con cui il Tribunale, dopo aver respinte le eccezioni d'incompetenza proposte da esso Manassero e dal Ministero di grazia e giustizia e culti, dopo aver dichiarato che l'Amministrazione dei Pii Luoghi non aveva veste a contraddire in giudizio, perchè priva di autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, respinse l'istanza degli attori. Da ciò, il controricorrente deduce che ogni pronunzia di questa Sezione diventa superflua; poichè prevenendo l'ipotesi definitiva più favorevole all'Amministrazione ricorrente, le Sezioni unite di Cassazione devolverebbero la causa all'autorità giudiziaria. E allora, oltrechè l'Amministrazione dei Luoghi Pii non potrebbe iniziare la lite, essa troverebbesi di fronte a un giudizio già pendente iniziato con l'azione popolare. Ora se giudizio già pende, pare inutile ogni altro provvedimento, e la Sezione deve dichiarare non essere il caso di alcun provvedimento.

Attesochè in questi termini di contestazione, la indagine che la Sezione deve

innanzi tutto istituire è riguardo al gravame relativo all'eccezione d' incompetenza proposta già dall'Amministrazione dei Pii Luoghi avanti la Giunta provinciale amministrativa di Alessandria e da essa Giunta risoluta con la impugnata decisione. Sul qual proposito basta osservare che l'art. 15 della legge 1 maggio 1890 dispone nel modo seguente: « L'incompetenza per ragione di materia può essere elevata in qualunque stadio della causa. La Giunta provinciale può elevarla d'ufficio. Nulla è innovato alla legge del 31 marzo 1877. Sollevata dalle parti o di ufficio la incompetenza della autorità amministrativa, la Giunta sospenderà ogni ulteriore decisione e rinvierà gli atti alla Corte di cassazione per decidere sulla competenza ».

Che invero, a fronte di questa disposizione, la Giunta provinciale di Alessandria avrebbe dovuto senz'altro rinviare gli atti alla Corte di cassazione. Avendo invece pronunciato tanto sulla eccezione stessa, quanto sul merito, cadde in eccesso di potere e violò l'art. 15 della legge testè enunciato.

Che a giustificare la decisione impugnata non giova la considerazione per cui la Giunta fu indotta a ritenere inattendibile la eccezione d' incompetenza, perchè proposta tardivamente dall'Amministrazione dei Pii Luoghi.

Oltrechè invero la disposizione dell'articolo 15 è letteralmente concepita in termini tali da permettere alle parti di sollevare tale eccezione in qualunque stadio della causa, sta in fatto che nel testo della decisione impugnata la deduzione d'incompetenza trovasi formulata espressamente in prima linea tra le conclusioni prese dall'Amministrazione dei Pii Luoghi e che la decisione se ne occupò tanto nei suoi motivi quanto nelle sue dichiarazioni: v'è dunque nel contesto medesimo della decisione la prova manifesta che la incompetenza era stata effettivamente sollevata durante la discussione ed era pervenuta a cognizione della Giunta provinciale amministrativa decidente prima della sua deliberazione.

Attesochè posto in chiaro che l'impugnata decisione doveva decretare il rinvio degli atti alla Corte di cassazione, perchè determinasse se la autorità amministrativa, ovvero la giudiziaria, era competente a risolvere la vertenza, riescono inattendibili le deduzioni proposte in questa sede dal resistente don Manassero e relative all'asserto difetto di autorizzazione dell'Amministrazione dei Pii Luoghi a comparire in giudizio civile. Queste deduzioni infatti, oltre essere relative a fatti posteriori ed estranee alla decisione impugnata, non potrebbero mai per sè stesse, non che alterare l'ordine delle giurisdizioni, ma neanche impedire che il Magistrato supremo chiamato dalla legge regolasse la competenza fra le due giurisdizioni.

Per questi motivi, la Sezione accogliendo, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 12 marzo 1896.

Pres. Bianchi P. — *Est.* Imperatrice.

Parroco di S. Giuliano in Cologna Monzese c. Ministero dell'interno e Congregazione di carità di Cologna Monzese.

Opere pie — Istituzioni e lasciti dotali — Semplice onere imposto al parroco legatario — Distribuzione delle doti a nubende di più avanzata età — Giudizi sulla povertà e sul riparto delle elemosine riservato al parroco — Esenzione dal concentramento.

Non è a parlarsi di concentramento di un lascito dotale, quando la erogazione della dote, per l'attribuzione diretta a prò del parroco della proprietà e del godimento degli stabili legati e per altre circostanze, debba ritenersi che costituisca un semplice peso imposto al legatario (1).

(1) Veggasi di sopra, pag. 723 la decisione 6 novembre 1896, la quale conferma il principio già altre volte affermato dalla IV Sezione del Consiglio di Stato che la legge 17 luglio 1890 colpisce soltanto la beneficenza che ha carattere di ente autonomo, e non costituisce un semplice onere imposto dal testatore o donatore.

Deve mantenersi presso del parroco l'amministrazione di una istituzione dotale, quando le doti debbono essere distribuite alle nubili povere che siano in maggiore avanzata età, con preferenza alle inferme, e sia lasciato al parroco stesso l'assoluto giudizio sugli estremi della povertà e sul riparto della elemosina (2).

Considerato che il lascito Calicati origina dal testamento 15 ottobre 1800, col quale il disponente legava al parroco *pro tempore* un casino e due ari di orto in contiguità della casa e del giardino parrocchiale, con l'obbligo di lasciarli godere ai designati usufruttuari col solo fitto di L. 15 l'anno, che depurate dalle tasse e dalle spese di manutenzione, nel sopravanzo dovevano darsi per dote ad una nubenda locale, soggiungendo che, morti gli usufruttuari, il casino e l'orto restavano di ragione del curato con l'obbligo di soddisfare l'annua dote di L. 15.

Ora, ritenuti questi estremi di fatto, l'attribuzione diretta a pro del parroco della proprietà e godimento degli stabili legati e le circostanze che l'accompagnano, tra le quali la contiguità alla casa ed al giardino parrocchiale che potè determinare la chiamata personale del parroco, offrono prevalente argomento a far ritenere che la erogazione della dote costituisce un semplice peso imposto al legatario; anzichè rilevare il concetto della istituzione di beneficenza, capace di vita propria.

Locchè basta a francare il cespite in parola dal disposto concentramento, ai sensi dell'art. 1° della legge 17 luglio 1890 di cui si denunzia la violazione.

Considerando che col testamento 10 aprile 1868 Lina Valadini legava alle povere nubili della suddetta parrocchia annue L. 50 che (dicevasi) « verranno amministrate e distribuite dal parroco locale, e non altrimenti, a quelle nubili povere che saranno in maggiore avanzata età, con preferenza alle povere nubili inferme, lasciando al solo giudizio del parroco il ritenere gli estremi della povertà ed il riparto dell'elemosina, a norma dei bisogni da lui riconosciuti e senza obbligo di dar conto ».

Che lo stesso parroco ricorrente non mette in dubbio di trattarsi nel caso della fondazione di un Opera pia con carattere autonomo, come ebbe anche a riconoscerla la Deputazione provinciale nella seduta del 25 febbraio 1879 nell'autorizzare il parroco ad accettarla, stabilendo che l'amministrazione affidata al medesimo dovesse ritenersi affatto distinta da quella dei beni della Congregazione di carità, con altre disposizioni per provocarsene la costituzione in ente morale. Ma non ostante la concentrabilità prevista dall'art. 54 della legge, il parroco ricorrente a buon diritto reclama il beneficio della eccezione facoltativa dall'art. 60, imperocchè il giudizio assoluto affidato dal testatore al parroco *pro tempore* sugli estremi della povertà e sul riparto dell'elemosina alla designata classe delle povere nubili in maggiore avanzata età, e con preferenza alle inferme, costituisce un modo di erogazione che non potrebbe andar da altri esercitato senza venir meno alla fiducia del pio disponente, e quindi fa rientrare la istituzione in una di quelle condizioni speciali che permettono e consigliano la esenzione del concentramento per serbarle un'amministrazione a parte.

Considerato che le cose premesse conseguono all'accoglimento del ricorso, e che la indole nel giudizio non offre materia a provvedimento sulle spese.

Per questi motivi, la Sezione accoglie il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione del 17 gennaio 1896.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Schanzer.

Da Via-De Mas ed altri
c. *Ministero dell'interno.*

Opere pie — Esclusione dalla beneficenza di coloro che si ridussero in povertà per loro colpa — Esenzione dal concentramento — Beneficenza a vantaggio esclusivo degli abi-

(2) Confr. decisione 10 aprile 1896 (vol. in corso, pag. 625) e le altre richiamate in nota.

tanti di una frazione — Distanza dal capoluogo — Istituzione di comitato speciale di erogazione.

La condizione posta dal testatore che siano esclusi dalla beneficenza dell'opera pia da lui fondata quei poveri che si sono ridotti in tale stato per loro colpa o scialacquamento *è di natura così speciale che basta da sola a giustificare una separata amministrazione, escludendo l'opera pia dal concentramento* (1).

Va pure esclusa dal concentramento l'opera pia a beneficio esclusivo degli abitanti di una frazione, quando tra essa e il capoluogo interceda tale distanza da rendere meno pronti ed efficaci i soccorsi.

Ad evitare siffatto inconveniente, non è sufficiente la istituzione nella frazione di uno speciale Comitato di erogazione.

Con Decreto reale 16 settembre 1877 fu eretto in corpo morale l' Istituto di carità, fondato con testamento 16 ottobre 1871 dal signor Lucio Da Via a favore dei poveri di Vallesella, frazione di Domegge.

Secondo lo statuto organico, approvato con R. Decreto 11 ottobre 1879, l'amministrazione dell'Istituto si compone di un presidente e quattro membri nominati dal Consiglio comunale (art. 1) e deve provvedere allo scopo ed al mandato che le vengono assegnati dalle disposizioni testamentarie (art. 2), in forza delle quali il fondatore lasciava tutta la sua sostanza ai poveri, non di tutto il Comune di Domegge, ma della sola frazione di Valleselle, ordinando che « assolutamente siano esclusi dal partecipare a tale beneficenza quei poveri che si sono ridotti in tale stato per loro colpa o scialacquamento ».

Secondo gli articoli 22 e 26 dello statuto, la beneficenza può consistere non solo nella distribuzione di elemosine e di sussidi, ma anche in medicinali.

Le rendite dell'istituto, derivanti per la maggior parte da terreni, ammontano, secondo l'Amministrazione ricorrente, a circa 3000 lire annue, che possono venire aumentate notevolmente, traendo profitto dalle piante da commercio esistenti sui detti terreni.

Pertanto i ricorrenti chiedono l'annullamento del detto decreto, colla rifusione delle spese.

Che il Ministero dell'interno ha fatto depositare in segreteria un memoriale per resistere al ricorso, cercando di dimostrare che non ricorre nella specie alcuna delle ipotesi contemplate dall'articolo 60 della legge per esentare l'istituto di cui è quistione dalla regola del concentramento.

Inoltre il Ministero fa notare che l'Amministrazione attuale, che si vuol mantenuta, essendo composta di un presidente e di quattro membri nominati dal Consiglio comunale, costituisce una inutile duplicazione della Congregazione di carità.

Diritto: Attesochè la condizione posta dal testatore per la prestazione dei sussidi, cioè che « assolutamente siano esclusi dal partecipare a tale beneficenza quei poveri che si sono ridotti in tale stato per loro colpa o scialacquamento », è di natura così speciale che basterebbe da sola a giustificare una separata amministrazione, poichè presuppone che gli amministratori facciano particolari indagini sulle personali circostanze e sui precedenti dei singoli aspiranti ai sussidi, quali difficilmente potrebbero fare i componenti la Congregazione di carità che ha per legge altre svariate attribuzioni,

Attesochè a ciò si aggiunge che la distanza fra il capoluogo, sede della Congregazione di carità, e la frazione di Vallesella a cui esclusivo vantaggio la beneficenza è destinata, colle conseguenti difficoltà delle comunicazioni, specie nei mesi d'inverno, fa temere che il concentramento nel caso concreto renderebbe meno pronti ed efficaci i soccorsi e meno vigile e costante la sorveglianza sulla gestione del patrimonio dell'istituto di carità, consistente per la maggior parte in terreni.

---

(1) Questa è la decisione ricordata in nota a quella del 28 giugno 1895, Parroco di S. Maria Segreta in Milano, riferita di sopra, pag. 631-632

Attesochè la realtà di siffatti inconvenienti appare avvalorata dall'uniforme attitudine, sia del Consiglio comunale di di Domegge, sia dei 102 capi di famiglia di Valleselle, che produssero ricorso al Ministero dell'interno, sia della stessa Congregazione di carità, i cui membri, appena avuta comunicazione del decreto di concentramento, rinunciarono in corpo alla carica per non sentirsi in grado di assumere sopra di sè la responsabilità dell'amministrazione che vuolsi loro affidare.

Su proposta del Prefetto e nonostante le contrarie deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Domegge, l'istituto di carità fu concentrato nella Congregazione di carità predetta, con Regio Decreto 4 agosto 1895, non notificato alla ricorrente, non tenendosi conto di un ricorso al Ministro dell'interno, prodotto il 15 febbraio 1894 da 102 capi-famiglia di Vallesella.

Contro il regio provvedimento alcuni frazionisti di Vallesella e gli amministratori dell'istituto concentrato, coll'assistenza dell'avvocato Paolo Clementini, hanno prodotto nei termini di legge nn regolare ricorso alla IV Sezione, col quale principalmente invocano l'applicazione nella specie dell'articolo 60 della legge 17 luglio 1890, che contempla le eccezioni alle norme generali sul concentramento.

Nel caso concreto il concentramento renderebbe più dispendiosa l'amministrazione e più gravosa la condizione dei poveri da soccorrere. Eseguito il concentramento, questi poveri difficilmente potrebbero avere soccorsi d' urgenza, a causa della distanza che corre tra Domegge e la frazione di Vallesella; difficilmente la Congregazione di carità, ignara delle condizioni degli abitanti della frazione, potrebbe discernere i poveri meritevoli d'aiuto da quelli ridottisi in miseria per propria colpa; finalmente gravi complicazioni e difficoltà opporrebbe la lontananza al buon andamento dell'amministrazione, specialmente per quanto riflette la indispensabile sorveglianza ai beni stabili, l'equa ed opportuna distribuzione dei sussidi, la provvista sollecita dei medicinali e di ricovero in caso di bisogno.

E' in vista di queste ragioni che il Consiglio di Stato, nel parere in base a cui fu emanato il decreto di concentramento, propose l'istituzione in Vallesella di uno *speciale comitato di erogazione;* ma secondo i ricorrenti ciò importerebbe duplicazione di funzioni e complicazioni nell'amministrazione, perchè il comitato dovrebbe pur sempre render conto dell'erogazione alla Congregazione di carità, e perchè non potrebbe prendere di propria autorità quei provvedimenti d'urgenza che sono reclamati dalla natura dell' istituto. Se si istituisce un comitato speciale in Vallesella, tanto vale lasciar sussistere l'istituto, tanto più che la Congregazione di carità ha formalmente dichiarato di non poter assumere la responsabilità dell'amministrazione che il decreto reale le affida.

Attesochè finalmente l'espediente proposto d'istituire nella frazione di Vallesella un comitato d' erogazione non sembra accettabile, poichè un tale comitato sarebbe sempre alla dipendenza della Congregazione di carità e non avrebbe quindi l'autonomia dell'amministrazione speciale che la legge vuole in certi casi mantenuta.

Attesochè non vale il dire che l'amministrazione dell'istituto di carità, essendo eletta dal Consiglio comunale, costituisce una duplicazione della Congregazione di carità, perchè una volta riconosciuto che una amministrazione separata è necessaria e che quindi non v'è duplicazione nelle funzioni, nulla monta che l' amministrazione speciale venga eletta dallo stesso corpo che elegge la Congregazione di carità.

Attesochè per tali ragioni il ricorso merita accoglimento, ma non così la domanda di rifusione delle spese che non sono ripetibili in confronto della pubblica amministrazione.

Per questi motivi, la Sezione, visto l'art. 60 della legge 17 luglio 1890, n. 6982 (serie 3ª), annulla il R. Decreto impugnato, ecc.

Consiglio di Stato

(Sezione interni).

Parere del 12 gennaio 1896.

Opere pie — Istituzione di beneficenza interessante più Comuni — Proposta di concentramento — Parere del Consiglio provinciale — Inserzione nel Bollettino della Prefettura.

Trattandosi di istituzione pubblica di beneficenza che interessa più Comuni, devesi, sulla proposta di concentramento, sentire il Consiglio provinciale e procedere alla inserzione della proposta stessa nel Bollettino della Prefettura.

Ritenuto che nel Comune di Ombriano esistono due istituzioni di beneficenza, di cui la Congregazione di carità e il Consiglio comunale hanno proposto il concentramento nelle rispettive sedute del 22 settembre e 26 ottobre 1892. L'una è l'Opera pia o legato Castelli, fondato da Castelli Francesco con testamento del 6 luglio 1626; ha una rendita annua di L. 7,500 consistente in una cartella del Debito pubblico, più un altro capitale di L. 34.16 fruttante l'annua rendita di L. 2.19 e queste rendite devono servire per un annuo ufficio divino per l'anima del testatore e dei suoi parenti e per elemosine ai poveri infermi comunicati appartenenti ad Ombriano. E' amministrata, in conformità della fondiaria, dalla fabbriceria della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in detto Comune. Non fu mai eretta in corpo morale, nè ha statuto. L'altra istituzione, della quale si propone il concentramento, è la *Commissaria* donominata *Bertocchi Trombetta* o anche *Maggi*, *Bertocco*, *Trombetta* ma ordinariamente *Commissaria Bertocchi*. Di questa istituzione non si poterono rinvenire, malgrado le fatte ricerche, le tavole di fondazione. Essa ha un patrimonio consistente in un fondo di are 179.80 situato nel Comune di *Ripalta Arpina*, affidata pel canone annuo di L. 240, e la rendita annua (L. 209.65) ne è erogata in doti da L. 16 cadauna a favore di nubende povere preferibilmente di Ombriano.

E' attualmente amministrata dalla famiglia dei Conti Benvenuti sino dal 1833, senza che risulti come tale amministrazione sia ad essi pervenuta.

Che la Giunta provinciale amministrativa di Cremona approvò il concentramento di ambedue le fondazioni nella Congregazione di carità di Ombriano.

Considerato che la istituzione Castelli ha evidentemente carattere elemosiniero, e però deve essere concentrata nella Congregazione suddetta in esecuzione del disposto dell'art. 54 della legge 17 luglio 1890, e che essendo sfuggita finora alla tutela amministrativa, nè avendo proprio statuto, debba essere previamente eretta in ente morale.

Che per quanto riguarda la Commissaria Bertocchi, è da notare che la Congregazione di carità di Ripalta Arpina (nella circoscrizione di quel Comune esistono i beni che ne costituiscono il patrimonio) ha sollevato obbiezioni contro la detta proposta di concentramento affermando che alcune delle doti sono erogate a favore anche delle nubende di esso Comune, e concluse che la istituzione in parola venga in essa concentrata anzichè nella Congregazione di Ombriano, o almeno che nella erogazione delle rendite si tenga conto della pratica fin qui tenuta.

Che l'affermazione della suddetta Congregazione di carità secondo cui anche le nubende di Ripalta sono beneficate dalla fondazione Bertocchi, non è contestata dalla Congregazione consorella, la quale però aggiunge che ciò è stato fatto soltanto per generosità dagli amministratori conti Benvenuti.

Che nella lettera 10 aprile 1893 della signora Giuseppina Della Porta, vedova Benvenuti, è detto pure che qualche anno venne conferita una dote anche a giovani del comune di Ripalta Arpina, quantunque si aggiunge che ciò fu fatto per circostanze o raccomandazioni speciali e sempre in via di eccezione.

Che anche il signor Sottoprefetto di Crema conferma tale consuetudine, e aggiunge che, se non in via di diritto, si potrebbe tenerne conto in via di favore: per costituire in pro della Congregazione

di Ripalta Arpina uno o più assegni dotali da distribuirsi alle nubende povere del Comune di Ripalta Arpina.

Che da quanto precede, e riservato ogni giudizio definitivo, risulta che nella mancanza della fondiaria non si potrebbe senz'altro non tener conto delle osservazioni della Congregazione di carità di Ripalta Arpina, almeno per ciò che riguarda la proposta subordinata da quella formulata, e contestare che la istituzione Bertocchi non interessi anche detto Comune di Ripalta Arpina.

Che perciò devesi in obbedienza all'art. 62 lettera *b* della citata legge sentirsi sulla proposta di concentramento il Consiglio provinciale; e in esecuzione al successivo articolo 68 procedersi alla inscrizione della proposta nel Bollettino della Prefettura.

Per questi motivi, la Sezione è di parere che la fondazione Castelli sia eretta in corpo morale e concentrata nella Congregazione di carità di Ombriano, e sospende di dare il proprio avviso sulla proposta di concentramento della Commissaria Bertocchi fino a che gli atti non saranno completati nel modo superiormente accennato.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 10 maggio 1895.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Bargoni.

Odorisio c. Ministero dell'Interno.

Consiglio di Stato — Ricorso alla IV Sezione — Lesione di diritto privato — Competenza della IV Sezione — Notificazione del ricorso — Più Ministeri interessati — Notifica al solo Ministero che emanò il provvedimento impugnato.

L'avere il ricorrente parlato di lesione di un suo diritto privato, *non esclude la competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato quando essa sia chiamata in sostanza a giudicare di un provvedimento dell'autorità amministrativa riguardante un vero e proprio interesse del ricorrente.*

Per effetto della solidarietà esistente fra i diversi Ministeri, concorrenti a costituire l'ente Governo, basta che il ricorso sia notificato al Ministero dal quale venne emanato l'atto o provvedimento impugnato, senza che occorra la notificazione ad altro Ministero che possa pur avere interesse al ricorso.

Attesochè, in appendice alla memoria antecedentemente prodotta, il rappresentante della R. Avvocatura erariale ha dedotto all'udienza pubblica, contro il ricorso di cui si tratta, due nuove eccezioni il cui esame si impone, con precedenza su tutte le altre;

Attesochè la prima di codeste eccezioni, per verità non formalmente sollevata, ma proposta soltanto in forma di dubbio, riguarderebbe la competenza di questa Sezione in quanto che il ricorrente avrebbe parlato di un proprio diritto privato derivantegli dalla legge 7 luglio 1876, che sarebbe stato offeso dalla violazione da lui denunciata della legge 22 luglio 1894, il quale dubbio non può venire accolto, come quello che apparisce destituito di ogni fondamento, perchè, qualunque sia il linguaggio usato dal ricorrente, sta in fatto che la Sezione è chiamata, nel caso concreto, a giudicare di una violazione di legge denunciata come procedente da un provvedimento emanato da una autorità amministrativa, avente per oggetto vero e proprio l'interesse di un individuo, nei precisi termini della prima parte dell'articolo 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166;

Attesochè la seconda delle mentovate eccezioni è formulata con la domanda che, prima di procedere oltre nel presente giudizio, venga provveduto, in via di integrazione del giudizio stesso, alla notificazione del ricorso al Ministero del Tesoro, sia come parte diretta, sia almeno come ente cui deve interessare la risoluzione del ricorso medesimo. E l'articolo 6 del Regolamento di procedura, approvato col R. D. 17 ottobre 1889, invocato dalla R. Avvocatura generale erariale a sostegno di questa sua eccezione, dice che « il ricorso deve essere notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento medesimo direttamente si riferisce. » Ora al Ministero

dell'interno, cioè all'autorità dalla quale fu emesso il provvedimento impugnato dal ricorrente Odorisio, il ricorso fu notificato; e il Ministero del Tesoro, per quanto sia vero che le leggi e le circolari riferentisi alle indennità di residenza siano controfirmate o firmate da esso, non può essere considerato come persona o ente a cui il provvedimento direttamente si riferisce.

Che se vogliasi pure riconoscere aver luogo un qualche riferimento indiretto al medesimo, devesi ritenere non poter questo esser tenuto a calcolo nel senso preteso dalla R. Avvocatura generale erariale, sia perchè non è tale da giustificare, ai termini dell'art. 30 della legge 2 giugno 1889 o dell' art. 6 del regolamento 10 ottobre 1889, una speciale notificazione al Ministero del Tesoro, sia perchè la stessa R. Avvocatura erariale, mentre dimentica che il bilancio del Ministero dell'Interno è il solo direttamente interessato nella presente controversia, dichiara tuttavia ed ammette « che il Ministero dell'Interno non è in questa faccenda che l'esecutore di disposizioni date da quello del Tesoro ». Cosicchè quest' ultimo, anche per effetto della solidarietà esistente fra i diversi Ministeri, concorrenti a costituire l'ente Governo, già può ritenersi come non totalmente assente da questa contestazione, nella quale è anche da considerare che il Ministero dell'Interno non è rappresentato da un suo funzionario o da un altro qualsiasi mandatario esclusivamente suo proprio, ma lo è dalla R. Avvocatura generale erariale, che per suo istituto è chiamata a rappresentare e difendere tutte le Amministrazioni dello Stato; donde la conseguenza che la proposta eccezione conducente ad una notificazione speciale del ricorso al Ministero del Tesoro, non necessaria come fu detto, nè per legge, nè per regolamento, non potrebbe rivestire che un carattere dilatorio, contrario alla economia ed alla speditezza del giudizio. (*Omissis*)

Consiglio di Stato.

(Sezione IV).

Decisione del 10 maggio 1895.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Serena.

Opera pia Caglieri di Milano c. Congregazione di carità di Milano.

Opere pie — Distribuzione di elemosine a poveri che intervengono ad uffici religiosi — Obbligo imposto alla Fabbriceria — Esclusione dal concentramento.

L'obbligo imposto alla Fabbriceria della chiesa di distribuire le elemosine ai poveri che intervengano ad uffici religiosi esclude che si possa far luogo al concentramento della istituzione di beneficenza (1).

Attesochè dalla esposizione del fatto risulti che la sostanza lasciata in eredità alla chiesa di San Vito al Pasquirolo dalla signora Caglieri Maddalena attualmente è costituita da un certificato del Debito pubblico di lire 1,120, delle quali lire 900 vengono erogate in ispese di culto e di amministrazione e lire 220 in beneficenza. Nel testamento del 1 dicembre 1856 la pia fondatrice dispose che la Fabbriceria dovesse ogni anno in due giorni determinati far celebrare due uffici in suffragio della sua anima e in quei due giorni dispensare ai poveri della parrocchia di San Carlo, *che in numero proporzionato si dovranno far intervenire alli offici medesimi e massime alla messa*, tanto pane e riso quanto se ne potrà acquistare ciascuna volta con austriache lire 100. Oltre a ciò la signora Caglieri dispose che l'avanzo della rendita della sua sostanza, dedotte le spese di culto e di amministrazione, dovesse in perpetuo erogarsi dal prevosto di S. Carlo in elemosina a sollievo dei poveri infermi della stessa parrocchia,

Ora basta quel che si è accennato per dimostrare che alla Opera pia Caglieri sia applicabile la eccezione di cui all'articolo 60 della legge 17 luglio 1890.

La specialissima condizione imposta dalla fondatrice per l'esercizio della beneficenza non può essere adempiuta dalla

(1) Veggasi la decisione del 31 gennaio 1896, pubblicata di sopra, a pag. 376.

Congregazione di carità così come può adempierla la Fabbriceria della Chiesa, la quale soltanto è in grado di verificare quali sono i poveri che nei due anniversari assistono agli uffici religiosi e ai quali i soccorsi si debbono distribuire. La distribuzione delle elemosine ai poveri infermi cronici potrebb'essere fatta dalla Congregazione, ma il concentramento di questo fondo elemosiniero non è neppure opportuno e conveniente non solo perchè risulta dagli atti che la elemosina si riduce a poche lire, ma anche perchè essa è devoluta non a tutti i poveri infermi cronici della città di Milano, ma a quelli soltanto che appartengono alla parrocchia di S. Carlo.

Attesochè dovendosi per le cose fin qui dette dichiarare inapplicabile alla pia opera Caglieri la misura del concentramento, riesce superfluo esaminare se nel caso concreto si tratti di un ente morale autonomo, di una vera e propria istituzione pubblica di beneficenza, o di un onere di beneficenza apposto ad una istituzione di erede e ad un lascito di beneficenza fatto ad un ente conservato, quale è la Fabbriceria.

Per questi motivi la Sezione accoglie il ricorso.

Consiglio di Stato.

(Sezione IV).

Decisione del 26 aprile 1895.

Pres. Bianchi, P. — *Est.* Serena.

Deputazione provinciale di Cremona c. Comune di Anguissola

Decreto reale — Comunicazione per lettera ufficiale — Notificazione giudiziaria — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Termine — Decorrenza.

La comunicazione di un Decreto reale per mezzo di nota ufficiale è conforme alle norme osservate, in virtù delle quali i provvedimenti delle autorità superiori si comunicano alle amministrazioni o agli enti morali per lettera ufficiale (1).

Da tale comunicazione incomincia a decorrere il termine di sessanta giorni per ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato, non essendo necessaria una notifica giudiziaria (2).

Attesochè essendo stata sollevata la eccezione di irrecivibilità del ricorso per decorrenza di termine, conviene anzitutto esaminare siffatta eccezione.

La ricorrente Deputazione provinciale non afferma che l'impugnato Regio Decreto non le sia stato comunicato con la nota prefettizia di cui fu prodotta una copia dall'Avvocatura erariale, ma sostiene che anche nella notifica dei provvedimenti amministrativi si debbano osservare le rigorose formalità imposte dal rito giudiziario. Ora tanto la lettera, quanto lo spirito della legge escludono che i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa impugnabili col ricorso al Re di cui all'art. 12, o col ricorso alla IV Sezione, debbano essere giudizialmente notificati alle parti interessate.

Chi si ritiene leso da un provvedimento di un' autorità amministrativa o da una deliberazione di un corpo amministrativo deliberante, può nei modi e nei termini dalla legge stabiliti ricorrere all'autorità superiore, la quale provvede definitivamente non in seguito ad un vero e proprio giudizio, ma in seguito all'esame degli atti prodotti, e comunica il suo provvedimento nelle forme e nei modi da essa costantemente osservati.

La parte o l'Amministrazione interessata, a cui il provvedimento vien comunicato, può in qualunque tempo ricorrere al Re ai sensi del citato art. 12; ma se vuol ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato deve proporre il suo ricorso nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo.

L'art. 3 del Regolamento di procedura dinanzi alla IV Sezione prescrive che, per i modi della notificazione del provvedimento definitivo amministrativo, si

---

(1-2) Circa la notificazione dei Decreti reali di concentramento, veggansi decisione 5 ottobre 1894 (vol. V, 627) colla relativa nota.

osservino le disposizioni dei regolamenti particolari dell'Amministrazione da cui l'atto è emanato, e solo in mancanza di tali regolamenti la notificazione si fa per mezzo di usciere giudiziario o di messo comunale. La ricorrente Deputazione provinciale sostiene che la nota prefettizia, con cui venne ad essa comunicato il regio decreto 18 aprile 1892, non fu che una notizia interna data dal prefetto, non imposta da alcuna norma ufficiale.

Ora, com' ebbe questa Sezione ad osservare in altri casi simili e specialmente nella decisione 8 maggio 1890 n. 104, non può revocarsi in dubbio che la comunicazione di un Decreto reale per mezzo di nota ufficiale è conforme alle norme osservate, in virtù delle quali i provvedimenti delle autorità superiori si comunicano alle Amministrazioni o agli enti morali per lettera ufficiale.

Male a proposito adunque la ricorrente Amministrazione provinciale invoca la decisione di questa Sezione del 3 febbraio 1894, perchè nel ricorso del priore della contrada la Tartuca di Siena non si trattava come nella fattispecie di una vera e propria comunicazione ufficiale fatta dal prefetto secondo le norme particolari costantemente osservate, ma di una comunicazione fatta mediante semplice lettera dal presidente della Congregazione di carità di Siena.

Attesochè la ricorrente Deputazione non impugna che con nota del prefetto di Cremona del 16 maggio 1892, n. 5861, ebbe notizia ufficiale del regio decreto 18 aprile dello stesso anno, e che perciò dal 16 maggio decorrevano i 60 giorni per ricorrere alla IV Sezione.

Attesochè sebbene il termine per notificare il ricorso scadesse nel luglio 1892, pure risultando dagli atti che esso fu soltanto notificato il 22, il 27 e il 30 settembre 1893, è evidente che fu proposto fuori del termine legale.

Per questi motivi, la Sezione dichiara inammessibile il ricorso ecc.

Corte dei Conti
(III sezione)

Decisione 11 giugno 1865.

Pres. Caligaris, P. — *Est.* Franco.

Fortunato c. Opera pia Monte dei morti Terlizzi.

Opere pie — Decisioni della Giunta provinciale amministrativa sui conti — Hanno carattere di vere sentenze — Mancanza di appello alla Corte dei Conti — Cosa giudicata — Sottoscrizione da chi non abbia fatto parte del collegio giudicante — Nullità della decisione — Inapplicabilità dell'art. 473 del Cod. proc. civile.

Le decisioni delle Giunte provinciali amministrative sui conti delle istituzioni pubbliche di beneficenza hanno carattere di sentenze ed acquistano autorità di cosa giudicata se nel termine stabilito non siasi prodotto contro di esse appello alla Corte dei conti.

Esse debbono essere circondate dalle stesse garanzie delle sentenze dei magistrati, e quindi sono nulle se sono sottoscritte da chi non appare che abbia fatto parte del Collegio giudicante; nè l'errore può emendarsi a termini dell'art. 473 del Cod. di procedura civile.

La Corte ha considerato:

Che la Giunta provinciale amministrativa ha dalla legge attribuito il giudizio di primo grado sui conti delle pubbliche istituzioni di beneficenza (art. 30 della legge 17 luglio 1890).

Che le sue decisioni in questa materia hanno carattere di sentenze, specie dopo la giudiziale notificazione agli interessati, acquistando esse autorità di cosa giudicata, se nel termine stabilito dal regolamento non siasi proposto appello a questa Corte (art. 45 del regio decreto 5 febbraio 1891 n. 99, in relazione colle disposizioni vigenti per l'amministrazione e contabilità dei Comuni), e debbono quindi essere circondate dalle garanzie che la legge richiede per le sentenze dei magistrati.

Che importantissime fra queste garanzie son quelle prescritte a pena di nullità dal Codice di procedura civile, secondo il quale « non possono concorrere alla deliberazione della sentenza se non quei giudici che hanno assistito alla di-

scussione della causa », e la sentenza deve essere sottoscritta « dai giudici che l'hanno pronunziata » (articoli 357, 360, n. 9, e 361).

Che la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Bari del 31 agosto 1893 sul conto 1891 dell'Opera pia Monte dei Morti in Terlizzi, su cui verte lo appello dell'ex tesoriere Fortunato, al quale fu notificata dall'usciere Ciardi addì 6 aprile 1894, è sottoscritta dal prefetto presidente *Minervini*, mentre dalle premesse della decisione stessa appare che del Collegio giudicante fece parte il prefetto presidente *Ferrari*.

Che questa contraddizione non è di quelle che possano emendarsi ai termini dell'art. 473 dello stesso Codice di procedura civile, come la Corte riconobbe in caso simile (decisione 15 maggio 1895, Grosso contro Comune di S. Massima) per la mancanza fra l'altro di un atto sincrono ed autentico che attesti della composizione del Collegio nel momento della discussione e del giudizio.

Che, sebbene per ragioni diverse da quelle dedotte dall'appellante, devesi accogliere il di lui appello nella parte che chiede lo annullamento della deliberazione impugnata e il rinvio degli atti alla Giunta provinciale, dal che segue che rimanendo egli vittorioso, le spese del presente giudizio debbano andare a carico dell'Opera pia convenuta.

Per questi motivi, annulla la decisione della Giunta, ecc.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Relazione a S. M., *e Regio decreto in data 2 settembre 1896, n. 390, portante la soppressione della Delegazione dell'Economato generale dei beneficî vacanti di Firenze, costituita in Roma.*

SIRE!

Ricongiunta la Provincia Romana all'Italia, venne naturale che alla città, alla provincia di Roma, fossero applicate quelle leggi, quelle norme, che la pietà dei Vostri Maggiori vollero sancite a vantaggio del clero; e qui pure avesse attuazione, colle modificazioni derivanti dalla legge del 13 maggio 1871, n. 214, detta delle guarentigie, l'esercizio del regio diritto di possesso ed amministrazione dei beneficî vacanti; colla conseguente assegnazione dei frutti derivati dalle vacanze, a migliorare la condizione dei parroci e sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di restauro delle chiese povere, e ad altri usi di carità religiosa e civile.

Di qui il decreto reale del 25 giugno 1871, n. 321, che, estendendo anche alla provincia romana le disposizioni in proposito vigenti nelle altre provincie del regno, anzichè istituire un nuovo e speciale Economato, ordinava l'aggregazione del territorio della provincia di Roma all'Economato generale dei beneficî vacanti della Toscana e dell'Umbria, residente in Firenze.

Se non che, nell'anno 1878, parve utile attribuire carattere autonomo all'amministrazione economale per la provincia romana; e, all'uopo, con decreto reale del 7 novembre 1877, n. 4182, fu stabilito che: « fino a nuova disposizione il subeconomato di Roma è costituito delegazione dell'Economato generale di Firenze, per esercitare verso gli altri subeconomati della provincia romana tutte le attribuzioni affidate agli Economati generali, che non sono contrarie alle leggi 13 maggio 1871, n. 214 (serie 2ª). All'uopo corrisponderà direttamente col Ministero di grazia e giustizia, ma comunicherà all'Economato generale di Firenze un duplicato del suo bilancio preventivo e del suo conto consuntivo annuale. »

L'esperienza di più di tre lustri ha dimostrato che, se si intese, come deve credersi, assicurare l'attuazione degli scopi che l'amministrazione economale si propone, semplificandone l'amministrazione, elevandone l'autorità, accrescendone le rendite, l'intento non venne e non poteva essere raggiunto, specialmente perchè, limitato ad uno stretto territorio, in gran parte sottratto al diritto della regia prerogativa durante le vacanze, dovevano mancare le risorse corrispondenti agli oneri amministrativi infruttiferi che, nella speciale condizione della provincia romana, doveva disimpegnare. E conseguenza fu che, assorbiti i frutti delle vacanze nelle spese di personale e d'amministrazione del nuovo uffizio senza assicurarne il regolare funzionamento, si frustrarono gl'intenti a beneficio del clero e degli edifici sacri, proposti all'amministrazione economale dall'art. 2 del regio decreto 26 settembre 1860.

Ma conveniva accertare questa condizione di cose con un'indagine di fatto. E all'uopo disposi che fosse praticata una ispezione negli uffici della Delegazione economale di Roma; dalla quale fu assodato che, essendo sproporzionato, per deficienza, alle attribuzioni, il regolamento per la tenuta della contabilità degli Economati e dei Subeconomati non funziona; che, confuse, come sono, in un solo individuo, le attribuzioni di contabile, cassiere e controllore, con la contabilità, manca anche il controllo; che non esiste la maggior parte dei registri contabili prescritti dal regolamento; che la gestione, quantunque, a quanto è risultato, sostanziatmente corretta, è tenuta senza alcuna garanzia, come se si trattasse di azienda privata, fiduciaria, di famiglia.

Ad onta di questo metodo di amministrazione, nella Delegazione non si riscontrarono irregolarità di cassa; ma venne constatato che nei dipendenti subeconomati si verificarono danni e perdite per lire 17,579.13, delle quali lire 9,441.38 sono assolutamente perdute.

Nè più rassicuranti riuscirono le indagini per quanto riguarda l'ufficio importantissimo di conservare il patrimonio degli enti ecclesiastici conservati.

E lo prova il fatto che nella Delegazione non si conosce il numero dei benefici ecclesiastici esistenti nella giurisdizione; di guisa che è accaduto ed accade, che si abbia notizia delle vacanze dalla Bolla di nomina del successore.

Lo prova il fatto, che all'epoca della vacanza non si fanno eseguire perizie per accertare la condizione delle case canoniche, delle redditizie, dei terreni beneficiari.

Lo prova il fatto che, trasferendo il possesso delle temporalità al nuovo investito, non gli si fa consegna nè della casa, nè dei terreni; di guisa che torna impossibile accertare, all'epoca della cessazione del possesso, i danni derivati o da mancate ordinarie riparazioni, o da colpe dell'investito.

E di fronte a questo stato di cose, sta il fatto che dall'anno 1878 ad oggi per spese di personale e di amministrazione vennero erogate lire 277,999.66, mentre per sussidi al clero povero, e per restauri di fabbricati ecclesiastici non si erogarono in complesso che lire 26,235.56: il che equivale a dire, che neppure un decimo, ma soltanto 94 millesime parti dei proventi andarono erogati allo scopo della benefica istituzione.

Sembrandomi quindi non solo inefficace, ma pregiudizievole ai propri fini la Delegazione economale di Roma, credo mio dovere di proporne alla Maestà Vostra, con l'unito schema di decreto reale, la soppressione pel 1° ottobre 1896, aggregando il territorio della sua giurisdizione all'Economato Generale dei benefici vacanti di Firenze e ristabilendo quella stessa condizione di cose che era stata provvidamente costituita col decreto reale del 25 giugno 1871, n. 321.

In tal modo, cessata la distrazione, in ispese di personale e d'amministrazione, dei proventi della regalia sovrana; richiamata all'osservanza efficace dei regolamenti la gestione della vacanza, l'istituzione economale, monumento perenne della pietà dei Vostri Maggiori, potrà fare sentire ben presto anche nella provincia romana i benefici di una savia ed efficace amministrazione.

UMBERTO I, ecc.

Visto l'art. 18 dello Statuto;

Visto il regio decreto del 25 giugno 1871, n. 321;

Visto l'altro decreto reale del 7 novembre 1877, n. 4182;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Delegazione dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze costituita in Roma con l'art. 2 del regio decreto del 7 novembre 1877, n. 4182, è soppressa col 1° ottobre 1896.

Le attribuzioni fin qui esercitate dalla medesima sono restituite all'Economato generale di Firenze ai termini e per gli effetti delle disposizioni del regio decreto 25 giugno 1871, n. 321.

Art. 2. Con particolari disposizioni ministeriali sarà provveduto alla circoscrizione del Subeconomato di Roma, ed alla nuova circoscrizione dei Subeconomi della provincia, ed alla loro residenza.

Art. 3. Agli impiegati della Delegazione economale di Roma sono applicabili gli art. 13, 14, 15, 16 della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, a carico dell'Economato generale di Firenze.

Qualora però essi impiegati fossero applicati a prestare servizio in altro uffizio, la decorrenza della disponibilità avrà principio dal giorno nel quale cesserà l'applicazione.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Firenze, addì 26 agosto 1896.

UMBERTO G. COSTA.

Decreto ministeriale *2 settembre 1896, col quale si provvede alla circoscrizione dei subeconomati nella provincia di Roma.*

IL GUARDASIGILLI, ecc.

Visto il regio decreto del 26 agosto 1896, n. 390, portante la soppressione della Delegazione dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze costituita in Roma coll'altro decreto reale del 7 novembre 1877, n. 4182;

Decreta:

Art. 1. Per gli effetti dell'amministrazione dei benefici vacanti, il territorio della provincia di Roma è diviso in tre subeconomati (salvo sempre il disposto della legge del 13 maggio 1871, n. 217, e di quella del 19 giugno 1873, n. 1402), cioè:

1. Roma e Civitavecchia, con residenza in Roma;
2. Frosinone e Velletri, con residenza in Frosinone;
3. Viterbo, con residenza in Viterbo.

Art. 2. Il subeconomato di Roma e Civitavecchia avrà giurisdizione nei seguenti mandamenti: Albano Laziale, Arsoli, Bracciano, Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto, Civitavecchia, Corneto Tarquinia, Frascati, Genazzano, Genzano di Roma, Marino, Monterotondo, Palestrina, Palombara Sabina, Tolfa, Roma, San Vito Romano, Subiaco, Tivoli.

Art. 3. Il subeconomato di Frosinone-Velletri avrà giurisdizione nei mandamenti di Alatri, Anagni, Ceccano, Ceprano, Cori, Ferentino, Frosinone, Guarcino, Paliano, Piperno, Segni, Sezze, Terracina, Valmontone, Velletri, Veroli.

Art. 4. Il subeconomato di Viterbo avrà giurisdizione nei mandamenti di Acquapendente, Bagnorea, Civitacastellana, Montefiascone, Orte, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Sutri, Toscanella, Valentano, Vetralla, Viterbo.

Il regio economo generale dei benefici vacanti in Firenze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che dovrà avere effetto col 1° ottobre 1896.

Dato a Roma addì 2 settembre 1896.

Il Ministro G. COSTA.

R. Decreto *26 luglio 1896, n. 361, che approva il Regolamento per la esecuzione della legge 21 giugno 1896, n. 218* (1).

UMBERTO I, ecc.

Vista la legge 21 giugno 1896 n. 218 che conferisce ai prefetti la competenza ad autorizzare le Provincie, i Comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare stabili;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento che sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, per la esecuzione della legge 21 giugno 1896, n. 218.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1896.

UMBERTO. RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Regolamento *per l'esecuzione della legge 21 giugno 1896, n. 218.*

Art. 1. — Alle domande delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza per ottenere l'autorizzazione del Prefetto ad accettare lasciti e donazioni, giusta la legge 21 giugno 1896 n. 218, dovranno, per cura degli enti interessati, unirsi:

a) copia autentica dell'atto fra vivi o della disposizione di ultima volontà da cui hanno origine il lascito o la donazione;

b) uno stato attivo e passivo del lascito, redatto in forma sintetica; l'inventario dei beni che lo costituiscono e la estimazione approssimativa del lascito o donazione di valore indeterminato quando, allo stato degli atti, sia possibile raccogliere elementi per redigerli;

c) la deliberazione di accettazione da parte dell'Amministrazione dell'ente erede, legatario o donatario;

d) il riassunto patrimoniale dell'ente beneficato.

Trattandosi di donazione in cose mobili determinate, per conseguire l'autorizzazione basterà che sia prodotta la prova della avvenuta consegna all'ente donatario.

In casi eccezionali il Prefetto potrà autorizzare l'accettazione della donazione anche in base a semplice promessa in iscritto.

Art. 2. — Per l'acquisto di beni stabili a titolo corrispettivo, le Amministrazioni interessate dovranno dimostrare:

1) la proprietà del venditore, mercè la produzione dei titoli relativi;

2) il possesso nel medesimo, colla scorta dei certificati catastali o censuari e, in difetto, con atti equipollenti;

3) la sicurezza dell'acquisto, mediante accertamento della situazione ipotecaria e la indicazione di ogni altro vincolo che gravi lo stabile;

4) il valore dello stabile da acquistare mediante relazione autentica e giurata dei periti;

5) la convenienza dell'acquisto e la disponibilità dei mezzi, indicando, anche quando si tratti di istituzioni pubbliche di beneficenza, se lo stabile sia

---

(1) Riferita in questo volume a pag. 382.

destinato in aumento e miglioramento del patrimonio o per l'adempimento del fine dell'ente.

Nel caso di acquisto destinato al fine dell'istituzione pubblica di beneficenza, devonsi inoltre dimostrare le ragioni che lo rendono indispensabile per migliorarne i servizi e provare la proporzionalità e sufficienza delle rendite e dei mezzi dell'istituzione stessa alla nuova estensione che verrebbe data al suo scopo.

Se l'acquisto è inteso ad aumentare o migliorare il patrimonio, l'Amministrazione dell'istituzione pubblica di beneficenza deve provare, a' sensi dell'articolo 28 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, la maggiore utilità dell'investimento in confronto dell'impiego normale della somma, giusta l'articolo stesso.

Art. 3. — Prima di concedere o di negare l'autorizzazione per l'accettazione di un lascito, il Prefetto ne dà avviso ai successibili ex lege.

L'avviso ha luogo mediante affissione per lo spazio di sessanta giorni all'Albo pretorio del Comune nel quale si è aperta la successione.

L'avviso contiene l'indicazione del nome del disponente, del corpo morale beneficato, dell'entità o dell'oggetto del lascito.

Il Sindaco trasmette al Prefetto il certificato della seguita pubblicazione.

Decorsi sessanta giorni senza che sia fatta alcuna opposizione, non è più ammesso ricorso di successibili *ex lege* alla Sezione IV del Consiglio di Stato.

Art. 4. — I Prefetti comunicano, di volta in volta, gli originali decreti di autorizzazione ad accettare lasciti o donazioni alle Amministrazioni interessate per mezzo dei locali Uffici di finanza per assicurare la riscossione della tassa agli effetti della legge 19 luglio 1880, n. 6533, allegato *F*, sulle concessioni governative.

Art. 5. — Il Prefetto comunica pure immediatamente un estratto contenente la parte dispositiva del decreto che autorizza o non autorizza l'accettazione di lasciti o donazioni e trasmette il decreto che autorizza o non autorizza l'acquisto di stabili alla rappresentanza della Provincia, del Comune o dell'Opera pia interessata. I decreti stessi saranno inoltre pubblicati nel prossimo numero del Bollettino degli annunzi legali per la Provincia.

La comunicazione di cui al precedente alinea si effettua per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dalla cui data decorrono i termini per la produzione del ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato stabiliti dall'articolo 30 della legge sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 2 giugno 1889 num. 6166.

In ugual modo sarà effettuata la notificazione a coloro che avranno fatto formale opposizione alla domanda per autorizzazione di acquisto od accettazione.

Per ogni altra persona il termine pel ricorso decorre dal giorno della pubblicazione nel Bollettino degli annunzi legali della Provincia.

Sarà tenuto in ogni Prefettura un registro nel quale si annoteranno le lettere di notificazione e gli invii dei decreti e si inseriranno le ricevute di ritorno degli Uffici postali.

Art. 6. — I numeri dei Bollettini degli annunzi legali della Provincia contenenti decreti prefettizi che accordino o neghino l'autorizzazione alle Provincie, Comuni o istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni o ad acquistare beni stabili, sono comunicati entro 15 giorni al Ministero dell'interno.

Art. 7. — Non è necessaria l'autorizzazione del Prefetto per acquistare beni stabili, quando tali acquisti si effettuino per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, e quando i beni stessi entrino a far parte del demanio provinciale o comunale per effetto dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866 n. 3096 o di altre disposizioni legislative.

Egualmente l'autorizzazione non è necessaria quando da parte dei Comuni vengono ceduti alle istituzioni pubbliche di beneficenza i beni avuti dall'Amministrazione del Fondo per il culto in base delle leggi eversive del patrimonio ecclesiastico.

Art. 8. — Non è necessaria l'autorizzazione per accettare oblazioni o lasciti

di cose mobili e denaro con la condizione che siano da consumarsi integralmente, senza che quindi si verifichi aumento di patrimonio per l'ente che riceve.

Della ricevuta oblazione dovrà essere però dato immediato avviso al Prefetto e nei modi regolari si dovrà rendere alla Giunta provinciale amministrativa il conto della erogazione.

Art. 9. — Non è parimenti soggetto all'obbligo dell'autorizzazione preventiva l'acquisto dei beni di un debitore fatto da Provincie, da Comuni o da istituzioni pubbliche di beneficenza per via di aggiudicazione o di subasta.

Però il seguito acquisto deve, entro il termine di un mese, essere notificato al Prefetto, per quei provvedimenti che, sentita la Giunta provinciale amministrativa, creda opportuno dare in ordine all'acquisto medesimo.

Art. 10. — Se un lascito o una donazione vengono costituiti in ente morale con regio decreto, a norma dell'articolo 51 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, non occorre una speciale autorizzazione prefettizia al nuovo ente per la costituzione del suo patrimonio.

Per l'avviso ai successibili *ex lege* si procede nel modo stabilito dall'articolo 3.

Art. 11. — I notai ed altri pubblici ufficiali che abbiano notizie di alcuna delle disposizioni contemplate dal presente regolamento ed i ricevitori del registro ai quali sia fatta denuncia di atti contenenti qualche liberalità a favore di una Provincia, di un Comune o di una istituzione pubblica di beneficenza, dovranno, entro il termine di un mese dalla seguita apertura o pubblicazione del testamento o dell'avvenuta denuncia, darne avviso al presidente della Deputazione provinciale, al sindaco del Comune, o a chi rappresenta l'istituzione, e, ove non esista legalmente il corpo morale, al prefetto della Provincia dove dovrebbe aver sede il nuovo corpo morale.

Art. 12. — Durante la pratica per il conseguimento dell'autorizzazione, il presidente della Deputazione provinciale, il sindaco del Comune e i presidenti delle istituzioni pubbliche di beneficenza fanno tutti gli atti necessarii a conservare i diritti e ad assicurare gl'interessi degli enti che rappresentano.

Art. 13. — E' abrogato il regolamento 26 giugno 1864 n. 1817, per la parte concernente le Provincie, i Comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza, e sono abrogate pure le disposizioni del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891 n. 99, in quanto siano contrarie a quelle contenute nel presente.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro: RUDINÌ.

Disposizioni relative alle decime della Sicilia *(Proposta di legge d'iniziativa del deputato* GALLO *svolta e presa in considerazione nella tornata del 13 maggio 1896)* (1).

Discorso pronunciato dall'onorevole Gallo nella seduta del 13 maggio 1896, nello svolgere la sua proposta di legge:

GALLO. Non devo dire che pochissime parole, perchè si tratta di una proposta di legge ben semplice e che non è nuova, essendo già stata presentata da me un'altra volta alla Camera.

Essa riguarda l'abolizione delle decime della Sicilia. Queste decime hanno avuto la disgrazia di sopravvivere alla legislazione diretta ad abolirle.

Nel 1860 un decreto Dittatoriale aveva abolito le decime personali.

Si credette che le decime dovute in Sicilia fossero personali; il magistrato invece le ritenne prediali. Finalmente dopo moltissimo tempo, nel 1887, si ebbe la fortuna di far votare dal Parlamento un'altra legge, con la quale venivano soppresse le decime sacramentali senza far differenza fra le personali e le prediali;

---

(1) *Atti parlam.*, Cam. dei dep., legisl. XIX, sess. 1ª, doc. n. 240.

diguisachè si supponeva che le decime siciliane potessero entrare nella categoria delle decime sacramentali.

Ma venne il magistrato e dichiarò invece che le decime siciliane non erano comprese nell'articolo 1° della legge del 1887 e che erano comprese in un'altra disposizione della stessa legge, la quale riservava la riscossione di quelle decime; ed i mali si rincrudirono, specialmente perchè a questo tributo, a questo balzello d'origine antichissima si fece l'onore di applicare i metodi ed i sistemi nuovi.

E se dei fatti morali e sociali si potesse fare l'analisi, come si fa della materia, io credo che si potrebbe benissimo scoprire che una gran parte dell'agitazione delle popolazioni di Sicilia, una gran parte del malcontento che ivi circola sempre anche quando non si esplica in agitazione, deriva dalla riscossione di queste decime.

Io ho qui documenti, che presenterò alla Commissione parlamentare, i quali rivelano cose che parrebbero incredibili, ma che sono verissime; ho qui delle ingiunzioni per cinque centesimi all'anno, spedite a povera gente che vive in campagna con un piccolo ed insignificante podere; e per quest'ingiunzione di 5 centesimi, che non compensano la spesa della carta e della stampa, si pagano poi lire 2.30 per spese di riscossione; di guisachè il debitore, per 5 centesimi di debito, ha dovuto pagare lire 2.35.

Ne ho qui ancora delle più strazianti. Per un centesimo di debito si sguinzagliano tutti gli uscieri della provincia di Girgenti e si fa pagare al contribuente lire 1.20 di spesa.

Potrei moltiplicare gli esempi; senonchè a questo inconveniente ha provveduto il Ministero, il quale ha presentato un disegno di legge per l'abolizione delle quote minime.

Io non aggiungo altro perchè l'ulteriore svolgimento ch'io facessi della mia proposta di legge potrebbe assumere in questo momento un carattere polemico verso il disegno di legge, presentato dal Ministero, ed io non voglio dare alla discussione questa forma, perchè confido ancora che, mediante gli studii dell'unica Commissione parlamentare (perchè io propongo che lo studio della mia proposta di legge venga demandato a quella Commissione parlamentare che è stata nominata dagli Uffici) si potrà fare in modo di prendere quello che c'è di buono nella mia proposta e nel disegno di legge ministeriali, e fonderli in un solo disegno di legge.

Mi limito a questo perchè son sicuro che l'onorevole ministro non si opporrà alla presa in considerazione della mia proposta di legge.

Proposta di legge.

Art. 1. — Tutte le decime di qualsiasi specie e natura dovute in Sicilia al Demanio dello Stato ed all'Amministrazione del Fondo pel culto, anche quando sieno convertite in denaro, o convenzionalmente o giudiziariamente riconosciute, sono abolite senza compenso.

Art. 2. — Tutte le decime di qualsiasi specie e natura dovute in Sicilia ai vescovi, ai ministri del culto, ai sacerdoti di qualunque dignità e grado, alle chiese ed a qualsiasi corpo morale ecclesiastico, anche quando fossero state convenzionalmente o giudiziariamente convertite in denaro o riconosciute, sono abolite.

Rimangono salve ed impregiudicate le disposizioni del Codice civile intorno alle enfiteusi ed alle rendite perpetue.

Art. 3. — Le persone e gli enti, i quali, alla pubblicazione della presente legge, si trovano nel possesso civile e nella attuale percezione delle decime, hanno diritto ad un compenso annuo in denaro, limitato per le persone alla loro vita naturale e per gli enti alla vita naturale delle persone che percepiscono un qualsiasi emolumento sul reddito delle decime.

Art. 4. — Il compenso previsto dall'articolo precedente sarà fissato in equa misura colle norme che verranno date da un Regolamento, in proporzione del reddito ricavato dalle decime, da non eccedere mai i due terzi del reddito attuale.

Siffatto compenso sarà determinato e riscosso per mezzo dei ruoli speciali, da compilarsi da una Commissione speciale costituita nei modi che verranno indicati nel Regolamento, a solo carico dei maggiori attuali possessori di terre soggette a decime.

Art. 5. — I ruoli speciali saranno variati nei modi e colla garanzia previsti dal Regolamento, ogni qual volta avverrà la morte di qualcuna delle persone accennate nell'articolo 3, nel qual caso la diminuzione del debito andrà ripartita a favore dei debitori indicati nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 6. — Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un Regolamento per la esecuzione della presente legge.

I missionari al Senato.

Nella seduta del 22 giugno 1896, ebbe luogo, a proposito dei progetti presentati dal ministro Ricotti, e di una modificazione agli articoli 81 e 82 dell'attuale testo unico sul reclutamento dell'esercito, una importante discussione al Senato intorno ai giovani che si danno alle missioni e la loro esenzione dal servizio militare (1). Non crediamo inutile di riportare alcuni dei principali discorsi pronunciati in quell'occasione, non potendo, per mancanza di spazio, riferire per intero la discussione.

Senatore Lampertico. Signori senatori. Qualunque fossero gl'intendimenti, come si voleva dire, di espansione attribuiti alla politica dell'antecedente Ministero, sta in fatto che l'antecedente Ministero, nel proporre un disegno di legge per il reclutamento dell'esercito, non aveva nè punto nè poco compresa facilitazione alcuna per coloro i quali consacrano la loro vita alle missioni.

Si fu l'Ufficio centrale del Senato, il quale, fra le altre ragioni per cui non dava corso a quel disegno di legge, ha accennata anche questa, che non conteneva facilitazione alcuna per il missionario.

La Relazione del nostro Ufficio centrale poneva in rilievo che fra le altre deficienze di quel disegno di legge vi era anche quella di non tener conto delle necessità di cui si doveva tener conto appunto per le missioni.

Venuto il nuovo Ministero, questi raccolse l'invito dell'Ufficio centrale, ed ha fatta la proposta che oggi vi sta dinanzi e che venne testè combattuta.

Io non darò troppa ampiezza alla discussione mettendo in campo le ragioni che vennero discusse dal precedente oratore quanto alla leva dei chierici in generale. Qui, prima di tutto, si tratta di una esenzione che quasi si potrebbe dire per pubblico servizio o altrimenti per uno scopo affatto speciale. Si tratta di una esenzione molto limitata, particolarmente dalle condizioni cui è circoscritta dal disegno di legge e in cui è tanto più circoscritta nell'emendamento dell'Ufficio centrale.

Discorrerò poi di questa proposta di legge, in concreto e degli emendamenti che sono proposti dall'Ufficio centrale.

Per parte mia non farò richiamare l'attenzione del Senato a fatti che con grande scapito d'Italia si sono compiuti oramai in lungo giro di anni, e a cui troppo tardi viene a riparare, pure in minima parte, questo disegno di legge.

Per i favori che particolarmente il Governo di una nazione vicina usa alle missioni, trovando emule in ciò altre nazioni, è dolorosamente vero, che dove le missioni affidate ad italiani mantenevano il nome dell'Italia, oggi sono subentrati stranieri.

Io quasi ogni giorno, oserei dire, mi trovo a contrastare il terreno all'azione

---

(1) *Atti Parlamentari*, Senato, Legisl. XIX, 1ª sess. 1895-96, pag. 2194 e seg.

che da parte degli stranieri viene a contrapporsi a quella pur legittima che noi cerchiamo di esercitare in nome d'Italia.

Alcuni fatti accenno, altri domanderò permesso al Senato, e particolarmente al presidente se ciò crederà di concedermi, di allegare alle poche parole che io tengo oggi davanti al Senato.

Duolmi infinitamente di dire che fino al 1863 i frati italiani, cappuccini, erano rimasti soli al governo di tutte le missioni affidate all'ordine più popolare d'Italia, ma ora!

Ora la missione dei Galla passò alla Francia nel 1863; le isole Seychelles alla provincia di Savoia, in quello stesso anno; Costantinopoli alla provincia di Parigi del 1880; e nel 1892 il Rajpootana nelle Indie con 14 milioni di abitanti. L'Arabia alla provincia di Lione nel 1888 e nel 1893 la Mesopotamia. Il Punjab nelle Indie con 13 milioni di abitanti alla provincia del Belgio nel 1888, avendo già ceduto una parte nel 1887 ad una congregazione inglese. L'Araucania nel Chilì alle provincie di Spagna nel 1880 con l'aiuto di una provincia tedesca. I regni di Bettiah e Nepal nelle Indie con 14 milioni di abitanti alle provincie del Tirolo tedesco nel 1892.

Le missioni del Sud del Brasile alla provincia di Trento nel 1889.

La missione di Tunisi cessata dal 1891 sostituita dal Lavigerie. L'Istituto d'Oriente presso Smirne ceduto nel 1894 alla provincia del Tirolo tedesco.

Insomma al chiudersi di qualche anno fa erano in dette missioni 348 missionari, di cui 244 italiani.

Sul finire del 1894 ve ne erano 488, ma non ostante questo aumento gl'italiani erano diminuiti e gli stranieri aumentati di 144.

Altri fatti adunque mi riservo di addurre, giacchè parmi in parte anche da quei soli fatti che ho accennati essere più che provato che l'azione nostra viene continuamente contrastata, viene continuamente diminuendo (1). D'altra parte è

---

(1) I Francescani Minori riformati e Osservanti, han dovuto chiudere la stazione di Assab, rinunciare a nove stazioni dell'Alto Egitto.

Nel Chilì, verso la metà di questo secolo, i Missionari erano *tutti* italiani; oggi si trovan ridotti a numero minimo. Il Vicariato dello Shan-si, Cina, è stato ceduto all'Olanda. Nel 1895 entrarono nella Missione del Brasile ottantatre tedeschi a sostituire la deficienza degli italiani.

Lo Schan-si ha 15 stazioni e 112 cappelle sparse, soli 15 Missionari, in una popolazione di sessanta milioni.

I Missionari francescani nostri avevano già le Missioni del Giappone, ora non manca chi vorrebbe riaverle, manca un numero adeguato.

Le Missioni dell'India, fondate da italiani, e desiderate, sono deserte per la cagione stessa.

Nei tre secoli dopo la Riforma, i Missionari italiani si erano volti all'Europa Slava, all'Oriente, all'Africa, alla Cina, al Giappone: nell'America i Missionari nostri vi si sono aperta la via, ma diminuendo il numero delle stazioni in Oriente, in Africa e nell'Europa Slava. Oggi perdono terreno dapertutto, sempre per la deficienza di numero.

In tutti i conventi ed ospizi della Custodia di Terra Santa la lingua comune è l'italiana, parlata da tanti francesi, spagnuoli, inglesi, americani...; in tutte le scuole rette o stipendiate dalla Santa Custodia, le quali son 52, 35 maschili e 17 femminili, l'italiano è obbligatorio; in tutte le officine, in tutti gli affari pubblici si usa le lingua italiana; e così avviene che chi dall'Italia vi arriva non ha bisogno d'apprendere l'arabo, il francese o altro linguaggio per esprimere i suoi pensieri. Parimenti coloro, che si partano dall'Oriente, portano seco la lingua italiana, che hanno appresa in Terra Santa, ed all'uopo la parlano anche bene.

S'aggiunga che questi popoli, mentre da un lato riconoscono d'aver ricevuti da italiani i beneficii dell'incivilimento, dell'educazione ed istruzione, conservano nel fondo del cuore sensi profondi di stima, di venerazione, di gratitudine, di rispetto verso quella nazione, che ha dato loro tanti benefattori, maestri, rettori ed educatori.

Ma se pel passato l'Italia poteva andar superba per il suo elemento nazionale in Oriente, ora ha forti cagioni di affliggersi. Da quindici o venti anni in qua i Missionari italiani, che erano preponderanti sovra quelli di ogni altra nazione, vanno siffattamente di giorno in giorno decrescendo ed assottigliandosi da mettere in grandi apprensioni tutti coloro che de-

un fatto questo troppo notorio senza ricorrere alla celebre espressione del Gambetta per significare che non avrebbe voluto applicare alle relazioni della Francia nel mondo le diffidenze che portava verso l'azione della Chiesa entro la Francia.

Or bene: io mi farei mallevadore che alla distanza non dirò di pochi chilometri, ma alla distanza di pochi passi dal confine delle terre nostre più non vi è

---

siderano il vero bene dell'Italia, della Custodia, e, diciamo anche di quei popoli, che grandemente apprezzano l'indole operosa, savia, intelligente e le doti d'animo degli italiani.

Per fermo, mentre le altre nazioni vanno accrescendo con grande impegno il numero dei loro, gli italiani vanno siffattamente decrescendo da potersi avere per certo che gli italiani, i quali fino a ieri prevalevano, continuando nell'incominciata proporzione non potranno sostenere il confronto delle altre nazioni e il loro nome non sarà altro che una ricordanza del glorioso passato. Infatti in questi soli sei anni ultimi, mentre la Spagna manda annualmente dai suoi collegi parecchi giovani robusti, intelligenti e istruiti: e i francesi, i quali pochi anni addietro erano rarissimi, ora occupano numerosi uffici cospicui: solo gli italiani tanto scarseggiano da esser costretti di dar luogo a stranieri.

Dal 1889 l'Italia ha mandati in Terra Santa sacerdoti 16, laici 20; in tutto 36, dei quali sono venuti a mancare o per partenza sacerdoti 23, laici 12; 35 in tutto. La Spagna ha mandati sacerdoti 27, laici 14; in tutto 41, dei quali vennero a mancare sacerdoti 10, laici 2; totale 12. La Francia ha mandati sacerdoti 6, laici 5; in tutto 11, dei quali vennero a mancare sacerdoti 7, laici 1; fra tutti 8.

Nella prelatura del SS. Sepolcro, un americano figura fra gli italiani; nella Guardania e Parrocchia di Cairo, che fu sempre tenuta da italiani, si è dovuto porre un francese; come pure le prelature d'Egitto, la maggior parte delle quali anni addietro erano occupate da italiani, ora sono in mano di stranieri; sicchè a Suez v'è un prussiano, ad Ismailia un francese, in Porto Said e Damiata due spagnuoli, a Kafr-el-zaiat un indigeno orientale, e non altrimenti è a dirsi della Siria ed altri luoghi.

Nelle 52 scuole in cui s'insegna la lingua italiana da 98 maestri, dei quali per lo meno 35 dovrebbero essere religiosi italiani, ne sono soltanto 12, dei quali 4 stanno al Collegio-Convitto d'Aleppo; e però in 35 scuole, prescindendo dalle femminili, per difetto di religiosi italiani, 27 tra francesi e levantini insegnano a storpiare la lingua del bel paese.

La Francia, per annientare l'azione della Custodia, come schiettamente italiana, invade l'Oriente con le sue Congregazioni religiose d'ogni genere, con le sue scuole e collegi in ogni luogo, sicchè nell'ambito della Custodia essa possiede quasi una ventina d'Istituti di uomini e di donne: i *Domenicani*, gli *Agostiniani*, i *Pères Blancs*, i *Ratisboniani* a Gerusalamme, i *Padri* di *Betharam* a Betlemme, i *Trappisti* a El-Atrum ed Ekbes, i *Gesuiti* a Beirut, Damasco, in tutta la costa di Siria, sul Monte Libano, in Aleppo, Adana, ecc., in Alessandria, Cairo, Minieh, ecc., i *Lazzaristi* a Beirut, Damasco, Tripoli, Alessandria, ecc., i *Frères* a Gerusalemme, Giaffa, Nazaret, Caifa, Tripoli, Latachia, Cairo, Alessandria, Mansura, Porto Said, Suez, ecc., i *Missionari di Lione* a Tanta, Zagazig, in tutte le quattro provincie che formano il Delta Egiziano, le *Suore di Carità* in Alessandria, ismailia, Suez, Beirut, Nazaret, le *Suore di Sion* a Gerusalemme, San Giovanni, Alessandria, le *Suore di San Giuseppe* a Gerusalemme, Betlemme, Giaffa, Ramleh, Ramallah, Nazaret, Saida, Beirut, Aleppo, Cipro, ecc., le *Dame di Nazaret* a Nazaret, Sceffamar, Beirut, Acri, ecc., le *Suore del Buon Pastore* in Cairo, Porto Said, Suez, le *Suore della Madre di Dio* in Cairo, Alessandria, le *Suore de la Déliorande* e dei *Sette Dolori* pure in Cairo, oltre le *Carmelitane* a Caifa, Gerusalemme, Betlemme, le *Clarisse* a Gerusalemme, a Nazaret, le *Riparatrici* a Gerusalemme.

Le altre nazioni pure, sebbene in minor proporzione della Francia, hanno i loro Istituti insegnanti maschili e femminili. Per citarne qualcuna, la Prussia, a mo' di esempio, oltre le colonie fiorentissime di Caifa, di Galilea e Gerusalemme, tiene le *Suore di San Carlo* in Alessandria, Caifa, Gerusalemme, le *Diaconesse* in vari posti importanti della Palestina e della Siria.

L'Inghilterra accresce di dì in dì i suoi Istituti in Egitto, nella Siria e nell'Anatolia, a Gerusalemme.

La Grecia non la cede a nessun' altra per lo zelo che essa spiega nelle sue scuole di Cipro, di Soria, della Palestina e dell'Egitto.

Gli Stati Uniti, con perseverante ardore, hanno aperto numerosissime scuole in Beirut e in tutta la Siria e Mesopotamia.

La Spagna poi, onde sopraffare, almeno col numero, l'Opera della Custodia, non lascia di mandare numerosi Missionari ogni anno e così invade a poco a poco gli ufficii preponderanti. Lo zelo della Russia e le sue aspirazioni per la Palestina, le arti che adopera, che zela sono a tutti note; e l'Italia?...

ombra di dissidio; non viene neanche in mente che possano religione e patria trovarsi in collisione tra di loro. Solo un pensiero predomina, il pensiero di estendere in nome del più alto sentimento che possa dominare nel cuore umano il nome e l'onore della patria.

La facilitazione, la quale viene proposta dal Ministero, è l'adempimento di una lettera di cambio tratta nel 1885, e vi alluse il precedente oratore, dal ministro degli esteri Mancini insieme a due ministri che ora fanno parte del Governo, i ministri Ricotti e Brin insieme ad altro nostro collega, il senatore Pessina, che avevano proposto molto più largamente di quello che faccia ora il Governo del Re simili facilitazioni.

E io vorrei leggerle quelle pagine eloquenti della Relazione del Governo con cui si esprimeva la necessità di prendere questo provvedimento.

Se la memoria non m'inganna, quel disegno di legge credo non sia andato innanzi anche senza Relazione dell'Ufficio centrale del Senato per due ragioni.

In primo luogo perchè quel disegno di legge era molto complesso e si connetteva con tutte le gravi questioni che si agitavano allora quanto alla Congregazione *De Propaganda fide;* in secondo luogo perchè se la memoria non m'inganna deve essere intervenuta una chiusura di sessione. Ciò non vuol dire che se alcuni credono che quel disegno di legge avesse destate diffidenze ed opposizioni, altri non possono con uguale autorità asserire che la mancanza di esecuzione di tal disegno di legge, in primo luogo abbia prodotto dei gravi danni per l'azione italiana; in secondo luogo abbia lasciato delle delusioni e disinganni che contribuiscono a perturbare la coscienza pubblica.

Quel disegno di legge non fu, è vero, più riproposto, ma una certa continuità di pensiero mi pare sia manifesta dal fatto che sono ministri, che sedevano anche allora al Governo della cosa pubblica, i quali oggi lo ripropongono. Mi pare sia manifesta dal fatto che il disegno di legge del reclutamento dell'esercito, proposto dall'antecedente Ministero, non ebbe corso fra tante ragioni anche per questa, che è stata consegnata nella relazione dell'Ufficio centrale, cioè, che di questa necessità non si teneva conto.

Ed infine mi pare che la continuità del pensiero sia manifesta in tanti modi, in cui pur si è dolorosamente messa a confronto la condizione di altre potenze che non hanno, mi si lasci dire, i pregiudizi dei liberi pensatori, quando questi pregiudizi tolgono alla nazione i mezzi di estendere l'azione e accrescere il nome d'Italia. E non intendo dire che noi prendiamo a pretesto la religione per favorire i nostri fini nazionali. Io sono più che mai persuaso di quello che disse l'onorevole ministro guardasigilli in altro ramo del Parlamento, che, cioè, Stato e Chiesa devono agire, secondo il loro proprio fine, dentro il limite del loro proprio ufficio e coi propri mezzi. Sono indipendenti. E nella indipendenza esercitano azione benefica ed efficace, che collima a unico fine; non si collidono, si aiutano; tanto più col sentire in sè l'impulso di porsi in relazione coi tempi, colla civiltà, colle necessità vere dei popoli.

Quando bene si esamina la proposta, la quale ci viene fatta dal Governo insieme all'Ufficio centrale, ciascuno deve vedersi piuttosto un'arra di pacificazione che una sanzione di privilegio.

In fine dei conti è molto tenue la concessione che si fa, ed io penso, che se vi è chi nella concessione scorge un privilegio di favore, a miglior diritto si dovrebbe nel rifiuto di essa scorgere un privilegio odioso, che nessuno certamente vuole.

Venne anche chiesto come mai il Governo si fece lui istitutore di collegi per le missioni. In questo il Governo non ha davanti a sè che dei fatti compiuti, e fatti compiuti da Ministri che, in verità, non mi pare che in questo argomento possano suscitare diffidenze.

Ciascuno può avere sott'occhio un decreto del 28 settembre 1889 firmato dai ministri Crispi e Zanardelli, decreto il quale appunto ha costituito uno di questi collegi.

Di altri mi sovviene: quello per la trasformazione del convento spagnuolo dei

Trinitari Riformati alle Quattro Fontane in Roma in collegio-procura per mantenere le missioni spagnuole in Africa, 18 febbraio 1892, e la trasformazione del convento spagnuolo dei Minori Francescani Scalzi di San Pasquale e Santi Quaranta Martiri in Roma per mantenere le missioni spagnuole nelle isole Filippine di Luzon, Samar e Leite. Che se questi sono per gli spagnuoli, quello primo è evidentemente proprio degli italiani come di ogni altra nazione.

E poichè l'Ufficio centrale temeva che si potessero comunque arbitrariamente moltiplicare tali collegi ed il numero dei missionari che godessero di facilitazioni, una volta che introduce nel suo emendamento che si tratta d' istituti riconosciuti dalla pubblica autorità, appunto come è quello che ho testè citato, in verità non so vedere quali abusi sieno temibili.

Così pel timore, che se non i collegi, si moltiplichino i missionari. In primo luogo dai computi statistici, che oggi si possono fare, parmi chiaro, che non abbia ragione di essere, e per l'avvenire coll'altra aggiunta l'Ufficio centrale si è più che premunito.

Nè diversamente provvedeva il disegno di legge presentato dal ministro Mancini insieme coi ministri Ricotti, Brin e Pessina, poichè sotto forma diversa in fin dei conti in quel disegno di legge era stabilito lo stesso. Quindi poichè a me pare che l'escludere la facilitazione concessa dall'Ufficio centrale, sarebbe un privilegio odioso che non credo sia nell'animo nostro, che appunto vogliamo non creare privilegi favorevoli, ma nemmeno privilegi odiosi; poichè io sento il bisogno di rialzare alquanto gli animi di coloro che giovano all'Italia anche in lontani paesi; poichè in fine il disegno di legge proposto dal Governo emendato dall'Ufficio centrale soddisfa ad un reale bisogno, mantenendosi nei termini strettamente giuridici, io per mia parte così confido che il Senato darà l'approvazione a questo disegno di legge.

Senatore Parenzo. Disposto ad approvare la proposta dell' Ufficio centrale, mi pare quasi un dovere dirne le ragioni, perchè come fu posta la questione dall'onorevole Pierantoni avrebbe potuto parere logico che io mi schierassi dalla parte sua piuttosto che dalla parte avversa; e questa anomalia mi sarebbe parsa non conforme al mio carattere non spiegare colla parola.

L'onorevole Pierantoni ha posto la questione così.

Questa che voi create è una eccezione, ed è una eccezione e un privilegio a favore di quel partito, che noi nelle nostre tradizioni liberali abbiamo sempre combattuto. E non si tratta di un partito cattolico, egli disse, ma del partito clericale e volle farsi forte in quest'argomento dell'opinione d'un venerato nostro collega defunto, il senatore Cadorna.

Se la questione potesse farsi a questo modo, certamente tutti coloro, che si onorano d'aver sempre reso omaggio ai principî liberali dovrebbero essere con lui.

Ma, a mio avviso, la questione non va posta così.

Non si tratta nè di eccezioni nè di privilegio a favore di chicchessia; si tratta di un atto politico, il quale va apprezzato con criteri di opportunità politica, e prendendo per base lo stato di fatto politico. Noi non possiamo prescindere, parlo almeno di quelli che vivono fuori di ogni chiesa e fuori di ogni confessione religiosa, noi non possiamo prescindere come uomini politici dal considerare anche i fatti d'indole religiosa, l'influenza che essi possono esercitare nel mondo, e non possiamo a meno di considerarli secondo che si presentano, ed in rapporto alla condizione politica del momento. Se in Italia noi avessimo altre confessioni religiose, le quali fossero opportunamente organizzate per la propaganda dei loro principî, se noi, più o meno liberi pensatori, avessimo a nostra volta, una organizzazione per la propaganda della civiltà presso i popoli che vivono in uno stato di civiltà inferiore alla nostra, io direi al Ministero e all'Ufficio centrale: date al vostro articolo un carattere più generale. Qualunque giovane si avvii a studi speciali nel nostro paese per far propaganda della civiltà, scongiurando i sommi pericoli, e mettendo cento volte a repentaglio la propria vita in mezzo ai paesi più barbari, qualunque giovane a qualunque confessione religiosa, a qualunque scuola filosofica, possa trovarsi in queste condizioni, esoneratelo, o meglio, accordategli questa faci-

litazione che voi volete accordare ai missionari cattolici. Ma poichè lo stato di fatto è questo: che in Italia l'unica confessione religiosa la quale si trovi organizzata in modo da poter allevare, istruire, avviare giovani missionarsi a fari apostoli di civiltà in mezzo ai popoli barbari, sia la cattolica, per quanto si possa trattare di una civiltà minore, di quella che vagheggiano coloro che non professano i principî del cattolicismo, pure io credo vada in qualche modo aiutata, perchè si tratta pur sempre d'una civiltà superiore a quella dei popoli in mezzo ai quali quei missionari vanno ad esporre la loro vita.

In Italia non abbiamo che la confessione cattolica organizzata in modo da raggiungere questo scopo.

E allora io non considero più la questione dal punto di vista del privilegio, o dal punto di vista dell'uguaglianza civile, ma la esamino dal punto di vista della opportunità di giovarci di questa organizzazione per la diffusione o per il mantenimento della nostra influenza in mezzo ai barbari.

Io intenderei che si potesse fare la questione sulla utilità di questa propaganda, sulla sua efficacia, sulla proporzione tra gli utili risultati che se ne ottengono e i sacrifici che essa costa.

In questo campo la discussione potrebbe anche forse dal punto scientifico avere una certa importanza.

Ma anche sotto questo profilo la questione io credo che vada considerata dal punto di vista politico, dal punto di vista cioè delle condizioni in cui l'Italia si trova nei rapporti con tutti gli altri paesi civili che la circondano.

Se invero dipendesse da noi costituire un areopago europeo, in cui discutere se giovi mandare questo fiore della gioventù in mezzo ai popoli selvaggi, che poco o nulla si giovano della loro propaganda in favore della civiltà, e questo areopago aver potesse efficacia e potestà per concludere alla cessazione di tutte le missioni, io capirei che noi a queste conclusioni si aderisse e alle missioni si ponesse termine.

Ma quando invece in pratica tutti i popoli civili in Europa concorrono ad aiutare la diffusione su tutta la superficie del globo dei propri missionari, i quali spesso non sono che semi gettati al vento senza possibilità di frutto, mentre altre volte qua e là dànno frutti di civiltà che non possiamo disconoscere, dànno aiuto ai nostri viaggiatori, dànno loro consigli, e non fosse altro giovano alla scienza universale dando alla luce lavori geografici di importanza, descrizioni di costumi, dati storici ed etnografici di grande valore, dal momento che ogni popolo d'Europa si vale della propria forza religiosa per diffondere la propria influenza perchè non lo faremmo noi pure?

Là dove predomina la confessione protestante aiuti d'ogni genere ne spingono la diffusione, talchè fino in Italia ci giungono i missionari protestanti.

L'onor. Lampertico mi pare che ci citasse gli aiuti del Gambetta, pur tanto noto per quella frase che esclude ogni possibilità di sospetto clericale in lui, aiuti dati alle missioni cattoliche. E lo ripeto: quando tutti i popoli credono di valersi delle forze religiose organizzate per mandarle aralde di civiltà in mezzo al mondo più barbaro, siamo proprio noi che dobbiamo in tutto astenerci?

Quando i fatti che ci addita l'onor. Lampertico dimostrano come una volta questa missione di civiltà disinteressata, alta, per quanto ispirata da una fede, da opinioni che l'onor. Pierantoni ed io non dividiamo, e le quali tuttavia rappresentano una missione di umanità, di civiltà in confronto al grado di civiltà dei popoli in mezzo ai quali si esercita, era nelle nostre mani, ed ora va gradatamente passando nelle mani, non solo di altri popoli, ma nelle mani di altri popoli nostri avversari, nostri nemici?

Queste son le ragioni per cui io non mi sento di votare contro la proposta dell'Ufficio centrale.

Certo in me, che ho assistito a questa discussione con molto interesse, ha fatto una certa impressione l'ultima parte del discorso del mio amico senatore Pierantoni.

C'è la possibilità che queste disposizioni che noi ispiriamo ad alti concetti di patriottismo, ad elevati fini di civiltà, possano essere abusate precisamente da quella organizzazione che dirige all'infuori di noi la confessione religiosa, in

mezzo alla quale siamo costretti a cercare i missionari di cui vorremmo giovarci. E, se si potesse evitare il pericolo a cui il senatore Pierantoni accenna, con concrete disposizioni legislative, io certo vi sottoscriverei con lui. Se non che la legge nel vaticinare eventi futuri, nel vaticinare le possibili delusioni, i possibili raggiri per distoglierla dai suoi fini non può non arrestarsi.

Perciò, ad onta che io abbia la stessa ripugnanza del mio amico Pierantoni ad accordare al potere esecutivo troppe facoltà e l'uso di esse mediante decreti reali, tuttavia io trovo che in questo caso l'aggiunta che ci propone l'Ufficio centrale, per cui si lascerebbe al potere esecutivo di provvedere e regolare l'applicazione dell'articolo in discussione, mi pare che non possa dirsi inopportuna.

Il ministro della guerra, speriamo per sempre, ma certo per moltissimi anni, in Italia, rappresenterà certo l'interesse vero e proprio dell'esercito, e applicherà, *manu militari*, la legge così come l'ha voluta il Parlamento.

Se così è, io non temo che egli abbia la facoltà di regolare con decreti reali, da modificarsi anche se occorre con successivi decreti reali, l'applicazione dello speciale provvedimento che discutiamo, poichè io sono sicuro che egli si varrà di questa facoltà appunto per reprimere gli abusi temuti dall'onor. Pierantoni, per distruggere le mene che si tentassero per dare alla legge un' applicazione più estesa e diversa da quella che noi abbiamo voluto accordare in un intento di civiltà superiore, in un intento d' italianità.

In questo senso non ripugno dall'accettare l'emendamento dell'Ufficio centrale.

Ricotti, *ministro della guerra*. Questa discussione ha preso uno sviluppo importante: tuttavia, dopo i discorsi pronunciati dagli onorevoli Parenzo, Lampertico e Blaserna, i quali hanno messo in chiaro la questione, a me resta solo da aggiungere poche parole per rispondere alle osservazioni, che in parte approvo, del senatore Pierantoni, e per delineare lo stato di fatto.

L'onorevole Pierantoni ha troppo ampliata la questione: i provvedimenti da me proposti non si riferiscono all'intiero ordinamento clericale, ossia a tutti coloro che, studiando nei seminari, si dedicano alla carriera ecclesiastica, ma si limitano a quei pochissimi tra questi che si preparano per il difficile e benemerito servizio delle missioni all'estero.

L'onorevole Pierantoni, invece, non ha trattato soltanto delle missioni, ma si è addentrato nella questione generale.

Prima del 1872 alcuni studenti di seminari erano esenti dagli obblighi di leva. Da quell'anno invece tutti furono obbligati al servizio militare con due soli temperamenti: il volontariato di un anno, al quale possono aspirare tutti coloro che sono in grado di pagare allo Stato una determinata somma, e che posseggono una determinata istruzione, ed il ritardo di prestare il servizio fino al 26° anno di età, concesso agli studenti delle università o di istituti ad esse assimilati indipendentemente da qualsiasi pagamento.

All'infuori di questi due temperamenti tutti sono obbligati al servizio militare. Il partito clericale invece avrebbe voluto che gli studenti destinati al sacerdozio continuassero ad essere dispensati dal servizio militare, ma a queste pretese allora tutti si opposero e diffatti la legge passò in questo senso, e cioè che gli studenti che volevano seguire la carriera ecclesiastica avessero gli stessi obblighi degli altri. Se però possono fare il volontariato di un anno, non possono invece ritardare il servizio a meno che non siano in una università governativa od altro istituto pareggiato.

Ora l'art. 8 del presente disegno di legge, senza violare il principio del servizio militare obbligatorio e personale, concede una specie di esonerazione dal servizio sotto le armi in tempo di pace alla massima parte degli inscritti residenti all'estero.

Questo articolo era già stato compreso dei disegni di legge sul reclutamento precedentemente presentato dall'onorevole Pelloux e dall'onorevole Mocenni.

L'esperienza ci ha dimostrato che col rigore delle nostre leggi non si fa che accrescere il numero dei renitenti alla leva, numero che ascende annualmente a ventimila ed è quasi esclusivamente composto di individui residenti all'estero; e

così periodicamente fummo sempre forzatamente costretti a concedere amnistie a centinaia di migliaia di renitenti.

Gli altri Stati hanno già da tempo provveduto ad eliminare questo inconveniente ed è sembrato che anche da noi fosse necessario provvedere: ciò appunto abbiamo cercato di fare con questo articolo.

La proposta a favore dei missionari era stata già presentata dal ministro Mancini nel 1885 per considerazioni politiche e di interesse nazionale.

Allora era difficile fare concessioni ai missionari perchè nella legislazione non esistevano disposizioni che accordavano facilitazioni ai giovani che si recavano all'estero.

Oggi cosa si propone per questi missionari? Prima di tutto li mettiamo in condizione di poter usufruire del beneficio di ritardare il servizio militare fino al ventiseiesimo anno di età, lo che è accordato a tutti gli studenti di ordine superiore.

Ciò potrebbe farsi anche per decreto regio, perchè la legge attuale accorda tale beneficio a tutti gli studenti non solo delle Università, ma anche di istituti superiori.

Basterebbe quindi che con un decreto regio si stabilisse una specie di pareggiamento alle Università degli istituti in cui i giovani si preparano per andare in missione all'estero, come si è fatto per la scuola navale, la scuola di agricoltura molte altre che non sono universitarie, ma sono pareggiate. Gli studenti di queste scuole superiori sono ammessi a ritardare il servizio fino al ventiseiesimo anno di età, come vi sono anche ammessi gli studenti che si trovano nelle Università estere. Per esempio, molti giovani che vanno a fare il corso di scuola tecnica a Zurigo hanno diritto al ritardo in questione, perchè c'è un decreto reale che ve li ammette. Ripeto, si poteva con decreto regio concedere altrettanto ai giovani che si trovassero nei collegi destinati al tirocinio per le missioni, ma in tal caso quando avessero raggiunto il ventiseiesimo anno di età avrebbero dovuto fare almeno un anno di servizio come volontari di un anno pagando la somma prescritta.

Ora invece si vuole dare a questi giovani che si recano in missione all'estero la provvisoria dispensa dal presentarsi alle armi, quella stessa dispensa che si propone di accordare agli iscritti di leva residenti all'estero.

Questa proposta fu fatta nell'interesse del paese, poichè, come tutti hanno accennato, a noi per ragioni politiche e per mantenere alto lo spirito e il prestigio nazionale conviene che questi missionari, particolarmente in Oriente ed in Africa, siano italiani e tanti quanti almeno ne occorrono per non essere sopraffatti dalla concorrenza delle altre nazioni.

Tale concorrenza ha sempre più peggiorato la nostra posizione e l'esperienza ci ha dimostrato che la perdita di una buona parte della nostra influenza all'estero dipende appunto dall'avere trascurato i nostri missionari. Se poi il Parlamento approvasse soltanto le facilitazioni che si vorrebbero concedere a quei giovani nati all'estero che vi si recano prima del quindicesimo anno di età, accadrebbe certamente che i futuri missionari invece di rimanere in Italia a frequentare, per esempio, la scuola di Verona, andrebbero a stabilirsi a Lugano; e così godrebbero indirettamente gli stessi vantaggi.

In questo modo si stimolerebbero i missionari a trasportare ai nostri confini gli istituti che senza inconvenienti possono esistere in Italia, mentre è meglio che essi siano educati in Italia, piuttosto che in uno Stato estero qualunque a noi vicino.

Dunque un vero privilegio personale non c'è, ma si concede una facilitazione nell'interesse dello Stato. E come giustamente l'Ufficio centrale ha proposto col suo emendamento, i limiti di siffatta concessione restano in mano dello Stato, poichè è desso che deve riconoscere innanzi tutto i collegi destinati al tirocinio per le missioni, e fissare anche il numero massimo di coloro ai quali il provvedimento in questione può essere applicato.

L'onorevole Lampertico ha ricordato che precedenti di tal genere si hanno nel 1889, anno in cui, mediante regio decreto, fu riconosciuto uno di questi istituti.

Ora questi istituti riconosciuti dallo Stato rimangono naturalmente un po' sotto la sorveglianza del Governo, e quindi acquistano il carattere di tutte le altre scuole che non sono direttamente amministrate dallo Stato, ma che sono da esso autorizzate.

A me pare pertanto che la garanzia sia sufficiente, e sebbene si possa prevedere che, oltre quello già esistente, altri istituti domanderanno di essere riconosciuti, pure il loro numero non potrà aumentare a dismisura, perchè lo Stato ha la facoltà di vedere se sia il caso di accordare tale riconoscimento.

Bisogna poi tenere presente che la legge ammette il riconoscimento degli istituti in cui si preparano i missionari e non i giovani che si dedicano al sacerdozio in genere; e perciò non tutti i seminari potranno essere convertiti in istituti per le missioni.

Mi pare adunque che di garanzie ve ne siano a sufficienza per impedire qualunque abuso.

L'onorevole Parenzo, diceva poc'anzi: noi non abbiamo l'idea qui in Italia degli istituti che preparino al servizio delle missioni all'infuori di quelli cattolici, ed è perciò che, accordando facilitazioni ai giovani di quelli istituti, riceviamo l'effetto che si faccia loro un trattamento di favore e privilegiato di fronte a quelli che professano altre religioni. Io in proposito devo accennare che certamente se sorgesse un istituto di protestanti, anglicani o di svedesi, dovremmo applicare lo stesso articolo, e il nuovo istituto potrebbe esse riconosciuto come quello cattolico. Ed anche oggi nell'Eritrea abbiamo delle missioni svedesi che sono protette dal Governo italiano.

Ad esse lasciamo libertà perfetta perchè alla fin dei conti, come ha detto benissimo l'onorevole Parenzo, hanno lo stesso scopo che vogliono conseguire la cattoliche: quello cioè di portare la civiltà ove manca o difetta.

Mi pare che sotto questo punto di vista non ci sia niente di clericale o di antiliberale, e che non ci sia neppure una marcata disuguaglianza con la generalità dei cittadini, poichè si danno agli allievi missionari le medesime facilitazioni che si accordano ad altre categorie di persone, quelle cioè del ritardo fino a 26 anni e della dispensa provvisoria a prestare servizio a coloro che risiedono all'estero.

Non essendo pertanto vera differenza di trattamento prego il Senato di voler acconsentire a questa proposta dell'Ufficio centrale.

Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET.

Con regi decreti del 24 dicembre 1896, è stato concesso il *regio exequatur* alle Bolle Pontificie con le quali furono nominati: monsignor *Giovanni Battista Ricci* Vescovo di Macerata e Tolentino; monsignor *Giuseppe Ridolfi* Vescovo di Todi.

Con sovrana determinazione del 24 dicembre 1896, è stata autorizzata la concessione del *regio placet:* alla Bolla Vescovile con la quale al sacerdote *Giovanni Cesa* fu conferito il canonicato penitenzierale nel Capitolo cattedrale di Biella; alla Bolla Vescovile con la quale al sacerdote *Carlo Boni* fu conferito il canonicato penitenzierale nel Capitolo cattedrale di Montalcino; alla Bolla Arcivescovile con la quale al sacerdote *Salvatore Chimenti* fu conferito un canonicato nel Capitolo cattedrale di Brindisi; alla Bolla Vescovile con la quale al sacerdote *Luigi Danielli* fu conferito il XII° canonicato nel Capitolo cattedrale di Fossombrone.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1896 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

INDICE DEGLI STUDI TEORICO-PRATICI

Dei sequestri delle temporalità beneficiarie. (Guido Orlandi) . . . . . *pag.* 1

1. Cenni intorno al diritto di regalia sui frutti dei beneficii vacanti — 2. Fondamento razionale del sequestro per *malversazione*. - Disposizioni di legge relative a tale specie di sequestro — 3. Sequestro per *repressione*. - Esempi storici di questo sequestro. - Politica e legislazione ecclesiastica negli antichi Stati italiani prima e dopo la costituzione del nuovo regno — 4. Legge delle guarentigie — Lotta fra i separatisti ed i giurisdizionalisti - Diritto di regia nomina, *exequatur e placet*. - Appello *ab abusu* — 5. Esame degli argomenti in favore del sequestro per repressione. - Altri argomenti contrari — 6. Come questa specie di sequestro trovi la sua giustificazione nei principii informativi del nostro diritto pubblico in materia ecclesiastica e nelle disposizioni positive di legge — 7. Competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato in materia di sequestri di temporalità — 8. Limiti di questa competenza di fronte a quella dell'autorità giudiziaria — 9. Esame di una sentenza della Corte di cassazione di Roma — 10. Se contro le sentenze della IV Sezione in materia di sequestri di temporalità possa interporsi ricorso per cassazione.

Lasciti a parrocchie e fabbricerie e la legge 17 luglio 1890, N. 6972, sulle Opere pie. (Serafino Giustiniani) . . . . . *pag.* 23

Introduzione — Riproduzione di uno scritto riguardante le parrocchie ed il concentramento delle istituzioni di beneficenza: motivi — 1-2. Giurisprudenza del Consiglio di Stato in sede amministrativa ed in sede contenziosa — 3-5 Definizione della parrocchia; scopi di essa. Leggi ecclesiastiche — 6. Conseguenze giuridiche da dedurne — 7-8. Considerazione decisiva per cui si vuole sottrarre alle parrocchie ed ai parroci l'amministrazione delle istituzioni di beneficenza e dei fondi elemosinieri: infondatezza — 9-11. Scopi del concentramento: non si raggiungono col togliere le amministrazioni dalle mani dei parroci — 12. Rispetto della volontà dei testatori — 13. Effetti del concentramento che si verificano nella pratica — 14-15. Applicabilità dell'art. 60 della legge 17 luglio 1890 — 16. Vigilanza dello Stato sulle opere pie — 17-18. Necessità di tener conto delle vecchie consuetudini, che fanno della parrocchia il centro della beneficenza, e d'impedire l'esaurimento di questa. — 19. Esame più minuto della giurisprudenza del Consiglio di Stato — Massime sancite dalla Sezione dell'interno e dalle Sezioni unite — 20. Decisioni della IV Sezione 21 giugno 1892 e 2 aprile 1893 - 21. Critica di tale giurisprudenza — 22. Considerazioni che inducono al rispetto anche delle amministrazioni affidate alle fabbricerie — 23. L'art. 54 della legge sulle opere pie — Erronea interpretazione datagli dal Consiglio di Stato — 24. Nuova giurisprudenza della IV Sezione: vengono dichiarati esclusi dal concentramento i semplici *oneri* di beneficenza — 25. Portata e spiegazione di tale giurisprudenza — 26. Nei lasciti fatti a parrocchie non si potrebbero, a rigore, trovare neppure gli elementi dell'*onere* di beneficenza — Motivi per cui poteva applaudirsi alla giurisprudenza suddetta — 27. Decreti reali di concentramento annullati per effetto di essa — 28. Ulteriore cambiamento di giurisprudenza della IV Sezione — Decreti reali mantenuti fermi per effetto del cambiamento medesimo — 29. Ragioni che lo motivarono — Decisione 30 marzo 1894 — 30. Secondo la IV Sezione, non v'ha semplice *onere* di beneficenza, ma istituzione autonoma concentrabile, allorchè la parrocchia o fabbriceria non ritraggono alcun vantaggio dal testamento — 31. Erroneità di questa dottrina — Giurisprudenza giudiziaria — 32. Il beneficio da ritrarsi dall'eredità o legato può essere anche morale od onorifico — Sentenza della Cassazione di Roma 19 novembre 1895 — 33. Nessuna influenza può esercitare il fatto che per alcuni lasciti sia intervenuto decreto reale per erezione in corpo morale — Tale decreto *riconosce*, non *crea* enti morali — 34. Se e quale gravame sia ammessibile contro le decisioni della IV Sezione — Casi in cui è concesso — Conclusione.

Quinti decimali (F. Scaduto) . . . . . *Pag.* 139

1. Origine dei quinti decimali secondo il Pirri e il Demanio dal diploma 1177; erronea. — 2. Da altri diplomi; ignota; esistenza nel secolo XVI: 1737. — 3. Evoluzione dello

organismo patrimoniale delle diocesi. — 4. I quinti decimali sono una parte territoriale della decima distaccata dalla mensa vescovile. — 5. Significano doppia decima. — 6. Quantunque non corrispondano al quinto effettivo del prodotto. Motivi: la stessa decima generalmente si riscoteva in molto meno del decimo del prodotto, per consuetudine o dolo o genere di coltura; solidarietà. — 7. Lamenti e pretese di corresponsione effettiva. — 8. Quale è la proporzione effettiva. — Quinta parte della decima; del seme; metà della decima. — 10. Terre soggette ai quinti non lo sono anche alla decima; medesima natura; ammessa generalmente anche dal Demanio; dal De Ciocchis. — 11. Risultati confermati dalla storia particolare del feudo di San Benedetto; nel prezzo di stima si deducono i quinti decimali capitalizzati, non anche la decima; domanda di reluire i quinti, non anche la decima; protesta contro l'imposizione della decima; prescrizione decennale e trentennale. — 12. Documenti inediti sui quinti decimali in generale.

Il Regio Patronato ed i coadiutori cum spe futurae successionis (G. Macchiarelli) *Pag.* 201

1. Sommarie nozioni del giuspatronato. — 2. Revocabilità. — 3. Patronato Regio. — 4. Coadiutori *cum spe futurae successionis.*

La celebrazione del matrimonio in Roma nel secolo XV ed il Concilio di Trento (Francesco Brandileone) . . . . . *Pag.* 216

Ancora sulle decime regie a proposito della sentenza del tribunale di Girgenti 14-22 settembre 1894 (F. Scaduto) . . . . . *Pag.* 32[illegible]

1. Introduzione. — 2. Dominicalità dichiarata dal De Chiocchis e r. patronato rendono inutile la ricerca dell'autenticità dei diplomi [?]. — 3. Verificazione dei documenti. — 4. Procedimento sommario. — 5. Incompetenza per valore. — 6 Prescrizione trentennale. 7. Prescrizione decennale. 8. Procedimento per la commutazione. — 9. Termine per la commutazione. — 10. Costituzionalità del r. decreto 19 maggio 1864.

Parrocchie Gentilizie (Giuseppe Corazzini) . . . . . *Pag.* 340

1. Nozioni generali — 2. Definizione della parrocchia data dal Ferraris — 3. Definizioni del Barbosa e del Durand de Mailiane — 4. Definizione del Bohemer — 5. Le « Parochiae gentilitiae » secondo il Ferraris — 6. Nozioni di queste tratte dall'Ursaya — 7. Loro caratteri distintivi — 8. Altri autori che hanno parlato di queste speciali parrocchie — 9. Passo del Concilio di Trento — 10. Erronea interpretazione data a questo passo dal Nardi — 11. Opinioni del Barbosa e del Gargia a questo proposito — 12. Opinione del Thomassin — 13. Probabile origine di queste parrocchie — 14. Le « *gentes* romanae » e le parrocchie gentilizie — Opinione del Bohemer sull'argomento — Conclusione.

Le Chiese possono essere oggetto di proprietà? (Francesco Atzeri-Vacca) . . *Pag.* 393

Presbiterii o Case canoniche (Giuseppe Corazzini) . . . . . *Pag.* 521

Cappellanie Ecclesiastiche (F. Scaduto). . . . . *Pag.* 649

1. — Bibliografia. — *A.* Dottrina generale. — *B.* Legislazione delle Due Sicilie: cattedratico e procurazioni: regi economi: foro: possesso dei beni: approvazione sovrana. — *C.* Dottrina delle Due Sicilie. — *D.* Giurisprudenza canonica. — *E.* Giurisprudenza civile del Regno d'Italia. — *F.* Dottrina italiana dell'attuale Regno. — *G.* Precedenti parlamentari: *a.* Camera dei Deputati: *aa.* legge 15 agosto 1867, art. 1, num. 6, emendamenti successivi: *bb.* discussione; *cc.* legge 15 agosto 1867, art. 5, emendamenti successivi: *dd.* discussione: *b.* Senato. — 2. Ecclesiasticità propria ed impropria. Differenza tra Beneficio e Cappellania. — 3. Autonomia. — 4. Evoluzione storico-giuridica delle Cappellanie ecclesiastiche. — 5. Deviazioni dalla teoria della differenza tra Beneficio e Cappellania: benefici palatini: autorizzazione sovrana per le fondazioni: fenomeno universale: benefici propri quelli essenziali pel governo della Chiesa: cappellanie ecclesiastiche quelle fondate da persone ecclesiastiche. — 6. Assimilazione italiana delle Cappellanie ecclesiastiche alle laicali è assurda. — 7. Deve correggersi dal magistrato. — 8. Storia della dicitura italiana Cappellanie ecclesiastiche e laicali. — 9. Com'è nata l'assimilazione. — 10. Conclusione.

INDICE ALFABETICO-ANALITICO

A

Affissione di avvisi sacri, V. *Avvisi sacri.*
Affrancazione di annue prestazioni — Legge 2 luglio 1896, n. 268, *pag.* 518, 637.
— di capitali che si effettuano dagli enti morali; intervento dei subeconomi, 129.
— Legge 24 gennaio 1864 — Irretroattività, 592.
— Facoltà di affrancamento — Non è subordinata ad alcuna condizione, 592.
— Legge sarda del 13 luglio 1857 — Enfiteuta — Dichiarazione — Effetti — Consolidamento del diretto con l'utile dominio — Pagamento del corrispettivo, 592.
Amministrazione pubblica — Nota colla quale si riconosce da essa una condizione giuridica — Mantenimento di questa — Mancanza di forme — Leggi sulla contabilità dello Stato, 169.
Appello — Comune — Autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, 306.
— Notificazione — Nuovo domicilio eletto nell'atto di notifica della sentenza appellata, 593.
— Giudizi esecutivi — Notifica dell'atto di appello — Consegna al procuratore — Amministrazione dello Stato, 599.
Appello *ab abusu* — Inammissibilità — Articoli 17 e 19 della legge 13 maggio 1871, 707.
Assegni per abolite decime, V. *Decime.*
— e pensioni ad investiti, V. *Benefizi.*
Associazione di laici, V. *Confraternite.*
Avvisi sacri — Affissione alla porta della chiesa — Licenza dell'autorità politica — Quando sia necessaria, 117.
— Affissioni — Obbligo della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza — Esenzione — Art. 9 della legge sulle guarentigie, 350.

B

Banchi in chiesa — Diritto reale — Alienabilità — Prescrizione — Diritto di precedenza e preminenza — Necessità di speciale concessione — Banchi onorifici, *pag.* 58.
Basiliche palatine pugliesi — R° D° 5 gennaio 1896, col quale si modifica l'art. 6 del R° D° 26 aprile 1891, riguardante la Basilica Palatina di S. Nicola in Bari, 131.
Benefizi — Soppressione per le leggi napoleoniche — Ricostituzione — Apprezzamento di fatto, 356.
— Istituzioni aventi cura d'anime — Leggi di polizia ecclesiastica in Sicilia — Mancanza di erezione in titolo, 104.
— Pensione ad investito di beneficio corrisposta dal Ministero di grazia e giustizia — Competenza giudiziaria V. *Competenza.*
— Atti dell'autorità ecclesiastica — Effetti giuridici — Competenza dell'autorità amministrativa — Competenza giudiziaria — Decreto vescovile di decadenza da un beneficio, 707.
— Beneficio semplice — Soppressione — Legge 29 maggio 1855 — Legge 8 germile, anno IX, 281.
— coadiutoriale — Obblighi della residenza, confessione e della celebrazione della messa nella parrocchia — Regola — Eccezione — Obblighi costituenti la vera coadiuvazione, 287.
Benefizi parrocchiali, V. *Parrocchia.*
— di regio patronato, V. *Patronato regio.*
Benefizi vacanti — Diritto di regalìa — Imprescrittibilità — Debitori del beneficio — Prescrizione — Possono opporla all'Economato, 104.
— V. *Economati dei benefizi vacanti.*
Bibliografia, V. *Rassegna bibliografica.*
Bilancio comunale — Spese facoltative — Azione riservata alla Giunta provinciale — Azione riservata al Prefetto, 198.

C

Canone, V. *Enfiteusi.*
Capitolo cattedrale — Beni lasciati in confidenza dal testatore — Scopo diverso da

quello dell'ente — Opere di carità e beneficenza — Esenzione dei beni da conversione — *Confidenza* — Istituto della *fiducia* — Caratteri, *pag.* 480.
— Assegno corrisposto da Mensa vescovile per distribuzioni corali — Imposta di ricchezza mobile, V. *Ricchezza mobile.*
Cappellania — Interpretazione di disposizioni testamentarie — Ente autonomo a scopo di culto, 465.
— Cappellania soppressa — Fondo pel culto — Riscossione delle rendite — Morte dell'investito, 615.
— Cappellania coadiutoriale — Caratteri sostanziali — Interpretazione dell'atto di fondazione — Giudizio di fatto, 456.
— Cappellania laicale — Patronato attivo a favore di ente ecclesiastico — Non accettazione dell'ente — Facoltà di nomina conferita al Vescovo — Concordato del 1818 — Potestà del Principe — Commutazione della volontà dei fondatori, 476.
— Cappellania laicale — Soppressione — Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 — Devoluzione dei beni ai patroni — Patroni attivi — Patroni passivi — Mancanza di sacerdoti atti alla nomina nelle linee chiamate, 476.
— Cappellania laicale — Soppressione — Legge francese 29 marzo 1801 — Diritti dei patroni — Confraternita — Cessione del patronato attivo al Comune — Adempimento dei pesi — Divisione dei beni tra patrono attivo e patroni passivi — Riduzione delle messe, 700.
Cassazione, V. *Ricorso in Cassazione.*
Cassazione di Roma, V. *Competenza.*
Catecumeni, (istituto dei), V. *Opere pie.*
Celebrazione di messe, V. *Fondazioni autonome, Legati.*
Censo — Divisibilità fra coeredi, 173.
— Costituzione fatta da monaco prima della professione di voti — Acquisto del monastero — Fondo pel culto, 692.
— Censo riservativo — Canone enfiteutico — Divisibilità — Interruzione della prescrizione, 278, 585.
— Censo riservativo — Non è da equipararsi alla servitù prediale, 585.
— Censo *quandocunque* o consegnativo — Divisibilità, 278.
Censuazione dei beni già ecclesiastici di Sicilia (Legge 2 luglio 1896, n. 268 e rispettive Relazioni), 518, 637.
Chiese — Le Chiese possono essere oggetto di proprietà? (*Studio di* F. Atzeri-Vacca 393.
— Leggi di soppressione, 603.
— Incommerciabilità — Donazione — Effetti, 488.
— Proprietà — Inalienabilità, 710.
— Servitù — Costruzione appoggiante al muro di una Cattedrale — Rimozione — Destinazione del padre di famiglia — Demanio — Vendita di immobili di una fabbriceria — Servitù di appoggio al muro della Chiesa — Inammissibilità, 710.
Chiesa collegiata — Prepositura — Parrocchialità — Diritto del parroco — Stralcio di ciò che era attribuito al preposito sulla massa comune, 578.
Chiese palatine, V. *Basiliche palatine.*
Chiese e case parrocchiali — Presbiteri o case canoniche (*Studio di* G. Corazzini), 521.
Cimiteri — Costruzione in una frazione del Comune a spese di una confraternita locale — Acquisto del terreno — Autorizzazione sovrana, 125.
Circolari e provvedimenti amministrativi — Circolare del Ministero di grazia e giustizia 25 ottobre 1895 per la rinnovazione trentennaria delle iscrizioni ipotecarie, 71.
— Normali della Direzione generale del tesoro 29 maggio e 13 settembre 1895, sul ricupero delle spese pel mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, 70, 133.
— Circolare del Ministero del tesoro 15 febbraio 1896, n. 9150-2860, sul consolidato del 4,50 per cento netto da acquistarsi per conto di enti morali ed ecclesiastici in genere, 326.
— Circolare della Direzione generale del Debito pubblico 25 gennaio 1896, n. 256, per la proroga del termine per la sostituzione delle rendite dei consolidati del 5 e 3 per cento iscritte in nome delle opere pubbliche di beneficenza con titoli del consolidato 4,50 per cento, 132.
— Circolare della Direzione generale del Debito pubblico 28 gennaio 1896 sui pagamenti fuori di capoluogo di provincia dei buoni di cassa provenienti dalle operazioni di conversione nel consolidato del 4,50 per cento netto di rendita dei con-

solidati 5 e 3 per cento intestati alle opere pubbliche di beneficenza, 199.
— Tasse di registro, bollo, manomorta e concessioni governative — Condonazione delle penali e sopratasse e modificazioni alle leggi 8 agosto 1895, n. 486, e 13 settembre 1874, n. 2078; legge 2 luglio 1896, n. 265 (Normale della Direzione generale del Demanio, n. 95), 519.
Citazione — Ente morale — Nullità dell'atto di appello — Notifica della sentenza di primo grado, 368.
— Ente morale — Notificazione a chi non è rappresentante dell'ente — Nullità — Incertezza assoluta dell'ente chiamato in giudizio — Ricerca non necessaria, 455.
— Intendente di finanza — Amministrazione che deve rappresentare in giudizio — Mancata specificazione — Validità della citazione, 722.
Coadiutoria, V. *Beneficio coadiutoriale.*
Coazione — Elezione di domicilio — Debitore opponente — Rinunzia alla coazione — Intimazione della sentenza che provvede alla rinunzia, 582.
Colonie o locazioni *ad longum tempus* — Parificazione alle enfiteusi — Dominio pieno — Prescrizione — Rinnovazione del ruolo esecutivo, 268.
Collegiata, V. *Chiesa collegiata.*
Competenza — Atti dell'autorità ecclesiastica — Effetti giuridici — Competenza dell'autorità amministrativa — Competenza giudiziaria, 707.
— Disposizioni modali a favore della parrocchia — Istituzioni autonome di beneficenza — Eccezione d'incompetenza sollevata dinanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Rinvio degli atti alla Cassazione di Roma, 95.
— Procedimento contenzioso dinanzi alla Giunta prov. amministrativa — Licenziamento del rettore spirituale di un Luogo Pio — Incompetenza dell'autorità amministrativa — Eccezione proposta tardivamente — Rinvio degli atti alla Cassazione di Roma, 732.
— Cassazione di Roma — Interpretazione delle leggi sull'asse ecclesiastico — Interesse indiretto dell'Amministrazione dello Stato, 273.
— Cassazione di Roma — Conflitto di attribuzioni tra l'autorità giudiziaria e quella amministrativa, 253.
— Cassazione di Roma — Caratteri di una istituzione — Risoluzione di conflitto — Dichiarazione di competenza dell'autorità giudiziaria — Eccezione di cosa giudicata, 459.
— Competenza giudiziaria — Lesione di diritto civile, 482.
— Competenza giudiziaria — Pensione corrisposta dal Ministero di grazia e giustizia ad investito di benefizio — Vincolo contrattuale — Corrispettivo della rinunzia al benefizio — Cessazione della pensione, 102.
— Eccezione d'incompetenza per valore — Proponibilità per la prima volta in Cassazione — Cosa giudicata — Giudicato implicito, 275.
Concessioni di r. exequatur e placet, 72, 136, 200, 328, 348, 392, 520, 648, 758.
Concessioni sovrane — Assegno per fondazione di istituto — Irrevocabilità, 273.
Confraternite — Associazione di laici a scopo religioso e di mutua assistenza — Esclusione dell'autorità ecclesiastica nell'amministrazione e rappresentanza — Delegato arcivescovile — Controversia di competenza dell'autorità giudiziaria — Nota prefettizia, 485.
— Azione giudiziaria — Autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, 485.
— Provincie meridionali — Deliberazioni — Annullamento, 381.
Confraternite e congregazioni romane — Indemaniamento dei beni — Legge 20 luglio 1890 — Confraternite israelitiche, 177.
— Legge 20 luglio 1890 — Istituzioni aventi scopo di culto e beneficenza — Indemaniamento dei beni — Quando è applicabile, 357.
— Caratteri giuridici dell'istituto — Indemaniamento dei beni — Competenza dell'autorità giudiziaria, 463.
Confraternite ed altri enti obbligati al mantenimento degli inabili al lavoro — Ricupero delle spese pel detto mantenimento (Normali della Direzione gen. del Tesoro 29 maggio e 13 settembre 1895), 70.
— Esonero dal contributo — Beneficenza speciale, 377.
— Opera pia *comunale*, 377.
— Obbligo di cumulare gli avanzi in accre-

scimento del capitale — Clausole di riversibilità, 377.
— Art. 25 del Decreto legislativo 19 novembre 1889 — Riparto della spesa fra gli enti interessati — Deliberazione motivata — Comunicazione — Termine, 377.
— Esistenza degli avanzi — Credito dello Stato — Provvedimenti sul bilancio in corso e sui bilanci successivi, 377.
— Liquidazione e riparto della spesa — Termine — Diritto al rimborso – Prescrizione ordinaria — Azione di rimborso da esercitarsi sui bilanci successivi all'anno cui si riferisce la spesa, 380.
— Rimborso di spese — Ricorso alla Giunta provinciale amministrativa — Procedimento contenzioso, 325.

Congrua parrocchiale, V. *Parrocchia e parroco.*

Consiglio di Stato — Ricorso alla IV Sezione — Lesione di diritto privato, 734.
— Ricorso alla IV Sezione — Difetto di sottoscrizione di avvocato — Nullità — E' pregiudiziale ad ogni altra eccezione — Irricevibilità del ricorso, 199.
— Ricorso alla IV Sezione — Articoli di legge violati — Omissione — Nullità del ricorso — Illegittimità — Eccesso di potere, 517.
— Ricorso alla IV Sezione — Inammessibilità — Precedente ricorso al Re in via straordinaria — Mancato esame del merito, 66.
— Ricorso alla IV Sezione — Termine — Decorrenza — Comunicazione di Decreto Reale per lettera ufficiale — Notificazione giudiziaria non necessaria, 741.
— Ricorso alla IV Sezione — Notifica di ricorso — Nullità della notifica al domicilio eletto — Comparizione della parte — Nullità insanabile, 634.
— Notifica del ricorso — Più Ministeri interessati — Notifica al solo Ministero che emanò il provvedimento impugnato, 739.
— Ricorso alla IV Sezione — Spese — Pubblica amministrazione — Irripetibilità, 123.
— Ricorso alla IV Sezione — Eccezione di incompetenza — Rinvio degli atti alla Cassazione di Roma — Sospensione del provvedimento impugnato — Facoltà della IV Sezione, 261.
— V. *Competenza, Opere pie,*

Corpi morali, V. *Enti morali.*

Cosa giudicata — Domanda subordinata — Rigetto, 269, 589.

D

Dazio consumo — Direttore di istituto di educazione — Somministrazione di vino e di carni agli alunni — Esenzione dal dazio, *pag.* 720.

Decime ed altre prestazioni — Ancora sulle decime regie a proposito di una sentenza del Tribunale di Girgenti 14-22 settembre 1894 (*Studio di* F. Scaduto), 329.
— Quinti decimali (*Studio di* F. Scaduto), 139.
— Legge 22 dicembre 1895, n. 698, con la quale vengono prorogati i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4927, per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, 70.
— Disposizioni relative alle decime in Sicilia (Proposta di legge). 748.
— Decime sacramentali e dominicali — Caratteri — Esame dei documenti — Giudizio di fatto incensurabile in Cassazione, 163.
— Indagini necessarie per stabilire la sacramentalità o dominicalità delle decime, 258.
— Elementi da cui risulta la dominicalità, 496.
— Presunzione di sacramentalità — Deduzioni contrarie — Sentenza — Mancanza di motivazione, 593.
— Presunzione di sacramentalità — Non costituisce presunzione *iuris et de iure*, ma solo *hominis*, 163.
— Presunzione di sacramentalità — Onere della prova, 714.
— Giurisdizione e signoria del Vescovo su determinato territorio — Privilegi e concessioni temporali — Prova insufficiente di dominicalità, 714.
— Decima corrisposta a beneficio semplice, 272, 496.
— Decime corrisposte a laici e ad enti morali non aventi scopi religiosi — Non sono abolite, 496.
— Decima dovuta in origine a beneficio ecclesiastico — Passaggio in mani di privati — Patroni — Concessione del Pontefice, 258.
— Cessione delle decime a persone laiche — Concessione enfiteutica — *Ius decimandi*, 272.

— Commutazione delle decime — Atto scritto — Incompetenza giudiziaria, 496.
— Giudizio di commutazione — Impugnativa del diritto alla percezione delle decime — Rinvio delle parti al procedimento ordinario — Competenza per valore, 275.
— Assegni per le abolite decime corrisposti da Comuni — Passaggio a carico del Fondo pel culto nella loro totalità — Domanda di esonero dei Comuni — Non è subordinata al previo accertamento delle rendite beneficiarie, 616.
— Investiti dopo l'emanazione della legge 14 luglio 1887 — Articolo 2, prima parte, della detta legge — Si applica soltanto ai detti investiti, 616.
Decreti, V. *Leggi*.
Delitti contro la libertà dei culti, V. *Libertà dei culti*.
Demanio — Vendita di beni provenienti dall'asse ecclesiastico — Riscossione del prezzo — Privilegi fiscali — Eredi del compratore — Obbligazione divisibile, 613.
Donazioni a favore delle Chiese — Autorizzazione per accettarle — R. Decreto 18 maggio 1857, 472.

E

Economati dei benefizi vacanti — Qualità di usufruttuario — Locazione d'immobili — Durata eccedente il quinquennio — Riduzione — Scioglimento del contratto — Diritto del nuovo titolare e del conduttore, *pag.* 307.
— Soppressione della Delegazione dell'Economato generale dei benefizi vacanti di Firenze, costituita in Roma (R. D. 2 settembre 1896 e Relazione al Re), 743.
— Circoscrizione dei Subeconomati nella Provincia Romana, 745.
— Nomine e posti vacanti, 72, 648.
Edifizi di culto, V. *Chiese*.
Elettorato amministrativo — Ministri del culto — Esercizio di cura di anime — Mancanza di canonica investitura — Eleggibilità, 24, 113.
— Cappellano di una frazione — Cura di anime, 113.
— Sacerdote che esercita cura d'anime — Circostanze di fatto che rendono applicabile l'art. 29 legge comunale e provinciale — Cura d'anime esercitata ordinariamente — Carattere — Ragione dell'essersi aggiunta alla disposizione della vecchia legge la parola « ordinariamente », 180.
— Diacono — Iscrizione nelle liste — Prova del sapere leggere e scrivere, 305.
— Mansionario di Capitolo cattedrale — Ineleggibilità, 576.
— Incapacità — Persone che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza — Art. 30, lett. g, della legge elettorale politica, 170.
— Surrogazione di colui che è dichiarato ineleggibile — Obbligo del magistrato, 576.
— Ricorso per cassazione — Decreto di fissazione d'udienza — Notifica del ricorso — A chi va fatta, 576.
— Notificazione di sentenza — Consegna materiale a mezzo di messo comunale — Non ha valore di regolare atto di notifica — Ricorso in Cassazione — Termine, 250.
Enfiteusi — Indivisibilità del canone — Affrancazione, 304.
— Indivisibilità del canone — Può esser solo divisibile il dominio utile nei rapporti degli utilisti fra loro — Non invocabile per analogia il decennio di pagamento di cui nella legge 24 gennaio 1864, 173.
— Canone — Ricognizione del dominio del concedente — Accessorietà del capitale — Espropriazione del fondo — Annualità arretrate — Prelevazione sul prezzo, 303.
— Canoni arretrati — Pagamento — Nuovo utilista — Azione del direttario — Regolamento gregoriano — Privilegio — Art. 38 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Cod. civile. 593.
— Beni della Chiesa — Disammortizzazione — Prammatica 7 agosto 1771 — Canone — Non si convertì in censo riservativo — — Inapplicabilità delle disposizioni sull'abolizione dei feudi, 268.
— Colonie o locazioni *ad longum tempus* — Prammatica 7 agosto 1771 — Dominio pieno — Coloni — Imprescrittibità — Rinnovazione del quadro esecutivo, 268.
— Enfiteusi ecclesiastiche in Sicilia — Laudemio — Dispaccio del 1772 — Leggi civili del 1819 — Misura del laudemio, 304.
— V. *Affrancazione*.
Enti autonomi a scopo di culto, V. *Fondazioni autonome*.

Enti ecclesiastici conservati, V. *Benefizi, Capitolo cattedrale, Parrocchie*, ecc.
Enti ecclesiastici soppressi, V. *Soppressione.*
Enti morali — Locazione — Tacita riconduzione — Obblighi dell'affittuario — Mancata autorizzazione ai contratti stipulati da corpi morali — Effetti, 285.
Esecutore testamentario — Suo scopo principale — Eccezioni ed opposizioni inammessibili — Condanna in proprio alle spese del giudizio, 474.
Espropriazione per utilità pubblica — Prova della proprietà dello stabile, 181.
— Oratorio privato, 181.
Exequatur regio, V. *Concessioni di regio exequatur.*

F

Fabbricati dei soppressi conventi — Cessione al Comune — Alienabilità, *pag.* 306.
Fabbriceria — Decreto prefettizio sui conti — Ipoteca giudiziale — Validità della iscrizione, 56.
— Ex Ducato di Modena — Legge 28 luglio 1861 — Abrogazione degli editti 3 maggio 1841 e 18 aprile 1846 — Ingerenza governativa — Obbligo di rendere annualmente i conti, 629.
— RR. Patenti del 1831 — Autorizzazione a stare in giudizio — Non è necessaria, 111.
— Lombardo-Veneto — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Autorizzazione non necessaria, 511.
Fondazione autonoma a scopo di culto — Dotazione — Distacco di determinati cespiti dal patrimonio ereditario — Determinazione dei pesi — Diritto degli eredi — Onere di coscienza, 699.
— Legato con onere di culto — Giudizio di fatto, 595.
— Differenza tra il legato con onere di culto e l'onere meramente tale, 595.
— Assegno per messe da celebrarsi in determinata chiesa parrocchiale — Art. 833 del Codice civile, 595.
— Lascito misto di culto e di beneficenza — Celebrazione di messe — Supero delle rendite da erogarsi a vantaggio di Pio Ricovero, 595.
— Lascito misto di culto e di beneficenza — Scopo prevalente — Erogazione principale delle rendite, 615.
— Legato alla parrocchia — Onere della celebrazione di un ufficio anniversario — Requisiti dell'autonomia — Mancanza di una dotazione propria, 54.
— V. *Legati.*
Fondazioni private, V. *Opere pie.*
Fondo pel culto — Riscossione dei crediti — Privilegi fiscali — Leggi speciali — Provincie siciliane — Decreti 3 luglio e 5 agosto 1809 — Ingiunzione — Usciere nominato dal Prefetto, 698.

G

Giudizio di rinvio, V. *Rinvio* (giudizio di).
Giuspatronato, V. *Patronato.*
Giustizia amministrativa, V. *Consiglio di Stato* e *Giunta provinciale amministrativa.*
Giunta provinciale amministrativa — Procedimento contenzioso — Licenziamento del rettore spirituale di un Luogo Pio — Incompetenza dell'autorità amministrativa — Eccezione proposta tardivamente — Rinvio degli atti alla Cassazione di Roma, *pag.* 732.

I

Imposta di ricchezza mobile, V. *Ricchezza mobile.*
Inabili al lavoro, V. *Confraternite.*
Interrogatorio — Influenza nella decisione della causa — Questione di fatto, *pag.* 99.
Investiti, V. *Benefizi.*
Ipoteche — Rinnovazione trentennale delle iscrizioni ipotecarie (Circolare del Ministero di grazia e giustizia 25 ottobre 1895), 71.
— Ipoteca giudiziale — Pronuncie del potere amministrativo — Decreto prefettizio sui conti di una Fabbriceria — Validità della iscrizione, 56.
Istituti di catecumeni, V. *Opere pie.*
Istituto educativo — Nomina del rettore, direttore e di altro personale — Deliberazione del Consiglio provinciale scolastico — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Irricevibilità — Ricorso gerarchico — Provvedimento non definitivo — Attribuzione di tutela e non giurisdizionale, 726.
Istituzioni private, V. *Opere pie.*
Istituzioni pubbliche di beneficenza, V. *Opere pie.*

L

Largizioni sovrane, V. *Concessioni sovrane.*

Legati — Rilascio della cosa legata — Prescrizione — Legato della nuda proprietà — Decorrenza della prescrizione, 472.

— Obbligo di erogare tutta la sostanza legata ad un determinato scopo — Legatario *sub modo* — Esecutore testamentario, 362.

— Legato *cum onere* — Semplice utilità onorifica — Celebrazione di messe, 166.

— Legati a favore delle Chiese — Autorizzazione per accettarli — R. Decreto 18 maggio 1857, 472.

— Légato di messe — Mancanza di designazione della chiesa e del sacerdote celebrante — Mancanza di istituto giuridico ecclesiastico o civile avente diritto a fare osservare la volontà del disponente — Articoli 833 e 1075 Codice civile — Facoltà concessa ai legatari di depositare una somma capitale — Articolo 1° della legge 15 agosto 1867, 167.

— Legati di messe — Eredi del disponente — Parroco — Azione per l'adempimento dell'onere, 595.

— Legato alla parrocchia — Celebrazione di messe ed opere di restauro — Esecutore testamentario — Ritardo nel pagamento del legato — Eccezione inammessibile, 474.

— Legato alla parrocchia — Corrisponsione di annua rendita libera da ricchezza mobile — Pagamento del capitale — Onere del pagamento dell'Imposta — Chi gravi, 54.

— Legato per funerali — Mancanza di costituzione di dote sui beni del testatore — Nomina del cappellano — Onere di coscienza — Ente autonomo, 586.

— Legati pii — Diritto antico — Novizio — Libera disposizione dei propri beni — Riserva — Legato pio espresso genericamente — Mancanza di esecutore testamentario — Facoltà del Vescovo, 692.

— Legato di monacato — Costituzione in dote — Commutazione in legato di maritaggio — R. Decreto 1. giugno 1879, 719.

— Lascito per l'erezione di corpo morale — Condizione sospensiva — Consegna delle sostanze costituenti il lascito — Necessità del riconoscimento dell'ente morale, 362.

— V. *Fondazioni autonome, Opere pie, Testamento,* ecc.

Leggi, decreti, regolamenti — Legge 22 novembre 1895, n. 698, con la quale vengono prorogati i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4927 (Serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, 70.

— Legge 19 dicembre 1895, n. 265, che stabilisce il termine per l'esercizio dei diritti di rivendicazione e di svincolo pei patroni di benefizi e cappellanie soppresse, 69.

— R. D. 5 gennaio 1896, col quale si modifica l'art. 6 del R. D. 26 aprile 1891, riguardante la Basilica Palatina di S. Nicola in Bari, 131.

— Legge 21 giugno 1896, n. 218, riflettente l'accettazione, da parte delle Provincie, Comuni ed istituzioni pubbliche di beneficenza, di lasciti e donazioni di qualsiasi natura o valore, 382.

— Regolamento 26 luglio 1896, n. 368, per la esecuzione della legge predetta, 746.

— Legge 2 luglio 1896, n. 268, che proroga i termini per l'affrancamento dei canoni, censi, livelli ed altre prestazioni perpetue e dispone circa le censuazioni dei beni già ecclesiastici in Sicilia, 518, 637.

— Legge 2 luglio 1896, n. 265, contenente il condono delle sopratasse per le contravvenzioni alle leggi sulle tasse di registro bollo, assicurazioni, manomorta e concessioni governative, e modificazioni alle leggi 8 agosto 1895, n. 486 e 13 settembre 1874 n. 2078, 517.

— Legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza pubblica per la città di Roma, 635.

— R. Decreto 2 settembre 1896, n. 390, circa la soppressione della Delegazione dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze, costitituita in Roma, 743.

Libertà dei culti (delitti contro la) — Reato di cui all'art. 140 del Codice penale — Dolo, 104.

Litispendenza — Condizioni per la sua esistenza, 484.

M

Manomorta (tassa di) — Corpo morale — Tassa di favore — Opere pie — Criteri per definirle — Istituto educativo, 607.

— Mensa vescovile — Vacanza — Abbandono della residenza — Denunzia per la

tassa di manomorta fatta dal subeconomo — Validità, 456.
— Accertamento delle rendite presunte — Criterio principale — Art. 21 del Regolamento, 456.
Mano-regia — R. Decreto 21 ottobre 1870 — Notificazione, 599.
— Prova scritta del pagamento — Prescrizione quinquennale — Eccezione inammissibile — Documento da prodursi in Cancelleria — Estratto del campione formato dal ricevitore del registro — Indicazioni necessarie — Mancanza di esse — Nullità della mano-regia, 599.
Mantenimento degli inabili al lavoro, V. *Confraternite.*
Matrimonio — La celebrazione del matrimonio in Roma nel secolo XV ed il Concilio di Trento (*Studio di* F. Brandileone), 216.
— Matrimoni di coscienza — Bolla *Satis vobis* di Benedetto XIV — Matrimoni clandestini — Effetti civili, 611.
Missioni — Discussione al Senato sui missionari nella seduta 22 giugno 1896, 750.
Monaci — Costituzione di censo fatto da monaco prima della professione dei voti — Acquisto del monastero, 692.
— Legato pio — Novizio — Libera disposizione dei propri beni — Riserva — Legato pio espresso genericamente, 692.
— Professione di voti — Rinuncia al patrimonio in favore dell'istituto monastico — Nullità del contratto — Ripetibilità delle somme già versate, 114.
Mora — Regola in *illiquidis non fit mora* — Interessi moratori — Interessi compensativi, 613.

O

Opere pie — I lasciti a parrocchie e fabbricerie e la legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle Opere pie (*Studio di* S. Giustiniani) *pag.* 23.
— Accettazione di lasciti o donazioni (Legge 21 giugno 1896, n. 218, relative Relazioni e Regolamento 26 luglio 1896), 382, 746.
— Circolare della Direzione Generale del Debito pubblico, 28 gennaio 1896, sui pagamenti fuori del capoluogo di provincia dei buoni di cassa provenienti dalle operazioni di conversione nel consolidato 4,50 0[0 netto di rendita dei consolidati 5 e 3 0[0 in, testati alle opere pubbliche di beneficenza, 199.
— Circolare della Direzione Generale del Debito pubblico 25 gennaio 1896, n. 256, per la proroga del termine per la sostituzione delle rendite dei consolidati del 5 e 3 0[0 iscritte in nome delle opere pubbliche di beneficenza con titoli del consolidato 4,50 per 0[0, 132.
— Dichiarazione di domicilio — Art. 134 del Cod. proc. civile, 285.
— Condizioni di stabilità — Amministrazione — Congregazione di carità — Legge 3 agosto 1862 — Filiale d'un istituto eretto in corpo morale — Devoluzione e amministrazione, 191.
— Fabbricato adibito a determinato scopo di beneficenza — Mutazione del fine pio, 631.
— Conti consuntivi degli amministratori, tesorieri ed esattori — Deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa — Ricorso alla Corte dei conti — Giurisdizione esclusiva di questa — Incompetenza della IV Sezione del Consiglio di Stato, 197.
— Consigli amministrativi — Composizione ed ordinamento — Riforme — Proposte — Termini e modi — Statuti — Art. 138 del Regolamento — Procedura da seguirsi, 198.
— Consigli amministrativi — Sindaco — Persone nominate dal Consiglio comunale direttamente od indirettamente rappresentanti il Comune, 198.
— Congregazione di carità — Parroci e ministri di culto — Comitati di erogazione e di assistenza, 684.
— Regio Commissario — Pagamento delle competenze ed indennità — Azione giudiziaria — Resoconto della sua gestione — Approvazione già ottenuta dall'autorità amministrativa — Non è di ostacolo alla richiesta del resoconto da parte dell'Amministrazione dell'Opera pia, 108.
— Amministratore — Decadenza dall'ufficio — Intervento in deliberazione concernente interessi di un suo parente — Validità od invalidità della deliberazione, 633.
— Divieto dell'art. 15 della legge 17 luglio 1890 — Contravvenzioni — Non costituiscono reato — Dichiarazione di non luogo a procedere — Cosa giudicata — Prescrizione dell'azione penale — Intervento di

amministratore interessato a deliberazioni dell'Opera pia — Danni — Semplice esecuzione di deliberazioni già prese — Insussistenza della contravvenzione, 287.
— Consegna di documenti, carte e libri — Rifiuto — Contravvenzione all'art. 85 della legge 17 luglio 1890 — Elemento indispensabile, 453.
— Deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa — Ricorso al Re — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato. — Irricevibilità, 511.
— Decisioni della Giunta provinciale amministrativa sui conti — Hanno carattere di vere sentenze — Mancanza di appello alla Corte dei conti — Cosa giudicata, 742.
— Decisioni della Giunta provinciale amministrativa sui conti — Sottoscrizione di chi non abbia fatto parte del Collegio giudicante — Nullità della decisione — Inapplicabilità dell'art. 473 del Cod. proc. civ., 742.
— Diritto di patronato — Compatibilità — Prerogative del patrono, 513.
— Statuto — Inversione parziale delle rendite — Tavole di fondazione, 623.
— Fondazione privata — Preferenza accordata ad alcuni parenti del testatore, 372.
— Fondazione privata — Quale sia — Nomina degli amministratori da farsi dalla pubblica autorità — Non vale a mutare il carattere della fondazione — Domanda di assumerne l'amministrazione fatta da pubblica istituzione di beneficenza — Inammessibilità — Raggruppamento, 323.
— Concentramento — Articolo 60 legge 17 luglio 1890 — Modalità che escludono il concentramento, 194.
— Concentramento — Esistenza di condizioni speciali che lo escludono — Silenzio del ricorso — Inapplicabilità dell'art. 60 della legge 17 luglio 1890, 372.
— Concentramento — Preferenza accordata ai discendenti del fondatore, 376.
— Concentramento — Alta sorveglianza del Vescovo, 502.
— Concentramento — Rilevanza del patrimonio — Art. 56 lett. a) della legge 17 luglio 1890 — Condizione di fatto dell'Istituto al momento del concentramento, 621.
— Scopi del concetramento — Art. 99 del Regolamento amministrativo — Applicabilità alle sole riforme avente carattere facoltativo, 192.
— Scopi del concentramento — Mancanza di economia nelle spese di amministrazione, 123.
— Effetti del concentramento — Amministrazione ed erogazione, 631.
— Proposte di concentramento — Accordo tra la Congregazione di carità ed il Consiglio comunale, 515.
— Decreto reale di concentramento — Impugnativa per illegittimità — Mancata motivazione circa l'indole del lascito, 312.
— Beneficenze prive di personalità giuridica — Esclusione dal concentramento — Erezione posteriore in ente morale — Possibilità, 125.
— Semplici oneri imposti all'erede o donatario — Sopravvanzi di una eredità da erogarsi a favore dei poveri ed in celebrazione di messe, 723.
— Legato *cum onere* — Atto formale di erezione in ente morale — Autonomia dell'istituzione, 310.
— Istituzione autonoma — Statuto organico — R. decreto di approvazione — Formale erezione in ente morale, 631.
— Istituzione autonoma — Attribuzione della qualità di erede o di legatario ad una parrocchia o fabbriceria — Equivale ad attribuzione di un semplice diritto di amministrazione — Concentrabilità, 119, 192, 319.
— Istituzione autonoma — Amministrazione già tenuta dalla Congregazione di carità — Semplice erogazione delle rendite affidata al parroco — Effetti del concentramento, 319.
— Istituzioni elemosiniere — Art. 60 della legge 17 luglio 1890 — Istituti destinati a beneficio di persone professanti un determinato culto — Scelta dei poveri da beneficare o eccettuare dalla beneficenza fra quelli conducenti o meno buona condotta e vita cristiana, a giudizio del parroco — Esenzione dal concentramento, 196.
— Istituzioni e lasciti elemosinieri — Convenienza del concentramento — Presunzione della legge, 515.
— Istituzioni non elemosiniere — Esiguità

del reddito — Concentramento — Art. 56 (lett. *a*) della legge 17 luglio 1890, 500.
— Distribuzione di sussidi ai poveri abitanti in determinate località — Preferenza dei ciechi, storpi, infermi, ecc. — Art. 60 della legge 17 luglio 1890 — Inapplicabilità, 312.
— Beneficenza destinata a soccorrere *persone di onesti costumi e colpite da immeritate disgrazie* — Eccezione dal concentramento — Inapplicabilità dell'art. 60 della legge 17 luglio 1890, 631.
— Esclusione dalla beneficenza di coloro che si ridussero in povertà per loro colpa — Esenzione dal concentramento, 735.
— Beneficenza a vantaggio esclusivo degli abitanti di una frazione — Distanza dal capoluogo — Istituzione di comitato speciale per la erogazione, 735.
— Istituzione di beneficenza interessante più Comuni — Proposta di concentramento — Parere del Consiglio provinciale — Inserzione nel Bollettino della Prefettura, 738.
— Istituzioni a sollievo dei poveri vergognosi — Amministrazione affidata al parroco — Inconcentrabilità dell'istituzione, 66.
— Istituzione diretta a tutelare il buon costume delle famiglie — Amministrazione affidata al parroco — Esclusione dal concentramento, 500.
— Istituzione ospedaliera — Sussidi agli infermi, 312.
— Istituzione ospedaliera — Parroci — Eleggibilità ad amministratori, 381.
— Mantenimento di fanciulle in un conservatorio o ritiro — Amministrazione affidata ad una Confraternita — Confusione di patrimoni — Fondazione autonoma — Eccezione contemplata nell'art. 54 della legge 17 luglio 1890 — Art. 56 lett. A e 59 lett. A — Inapplicabilità, 372.
— Istituzioni e lasciti dotali — Riunione di più lasciti in unica amministrazione — Ragioni giustificative, 192.
— Istituzioni e lasciti dotali — Circostanze valevoli o no ad escludere dal concentramento, 506, 621.
— Istituzioni e lasciti dotali — Condizioni di scelta delle dotande — *Festarole* di una Pia Adunanza — Clausole di riversibilità — Diritto di lucrare i frutti delle doti fino al giorno del pagamento — Inconcentrabilità, 123.
— Istituzioni e lasciti dotali — Erogazione di tutta la rendita in doti a fanciulle povere — Concentramento — Compenso assegnato al parroco — Perdita, 119.
— Istituzioni e lasciti dotali — Semplice onere imposto al parroco legatario, 734.
— Istituzioni e lasciti dotali — Amministrazione e distribuzione affidata al parroco — Concentrabilità, 310, 315.
— Istituzioni e lasciti dotali — Distribuzione delle doti a nubende di più avanzata età — Giudizio sulla povertà e sul riparto delle elemosine riservato al parroco — Esenzione dal concentramento, 734.
— Istituzioni e lasciti dotali — Tenuità della rendita — Concentrabilità — Articolo 56 lettera *a* della legge 17 luglio 1890, 315.
— Istituzioni e lasciti dotali — Gratuità e regolarità dell'amministrazione — Non escludono dal concentramento, 506.
— Legato alternativo di doti e di messe — Concentramento — Esecuzione — Prudente arbitrio dell'autorità politica, 319.
— Conferimento di maritaggi — Celebrazione di messe — Enti distinti — Concentramento del solo ente di beneficenza — Rendita da attribuirsi all'ente di culto — Investimento del capitale in rendita pubblica, 317.
— Istituzione mista di culto e di beneficenza — Concentramento, 63.
— Enti distinti di culto e di beneficenza — Concentramento parziale, 515, 623.
— Enti distinti di culto e di beneficenza — Concentramento parziale — Decreto reale — Mancata salvezza dal concentramento dell'ente di culto, 312.
— Ente di culto — Amministrazione dei beni — Trasformazione, 623.
— Lascito di culto — Sopravvanzi delle rendite destinate a scopo elemosiniero — Concentrabilità, 511.
— Legato alla parrocchia — Onere della provvista degli redi ed ornamenti sacri, 63.
— Legati alla parrocchia — Disposizioni vigenti nell'ex Regno Italico — Amministrazione spettante alla fabbriceria — Decreto di concentramento — Notifica al parroco — Ricorso della fabbriceria, 506.

— Legato alla parrocchia — Distribuzione di elemosine a poveri che intervengono agli uffizi in suffragio dell'anima del testatore — Esclusione dal concentramento, 740.
— Lascito amministrato dalla parrocchia — Obbligo di frequentare alcuni esercizi spirituali — Esenzione dal concentramento, 376.
— Lascito al parroco *pro tempore* — Conferimento di maritaggi — Onere di culto — Concentramento, 625.
— Legati amministrati dal parroco — Patrimonio proprio e determinato — Beneficenza elemosiniera ed educativa — Concentramento, 502.
— Lascito per giovanetti in occasione della prima comunione — Esenzione dal concentramento, 502.
— Lascito pel mantenimento di giovani nel Seminario — Esclusione dal concentramento, 502.
— Donazione a Capitolo canonicale — Oneri di messe ed oneri di beneficenza — Concentramento — Pagamento alla Congregazione di carità della rendita destinata alla beneficenza, 628.
— Trasformazione — Istituto di catecumeni — Esenzione dalla trasformazione — Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato — Ricorso alla Cassazione di Roma — Inammessibilità, 253.
— Trasformazione parziale — Rendite esuberanti allo scopo della istituzione, 119.
— Trasformazione — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Interesse a ricorrere — Direttore spirituale di un conservatorio — Vescovo — Inammissibilità del ricorso, 504.
— Trasformazione — Qualità dell'istituzione — Scopo di questa — Competenza giudiziaria — Competenza amministrativa — IV Sezione del Consiglio di Stato, 459.
Oratorio — Possesso di esso per 30 anni — Prova della proprietà — Natura privata — Acquisto della proprietà col possesso trentennario — Istituto ecclesiastico — Confraternita, 181.

P

Parrocchia e parroco — Parrocchie gentilizie (*Studio* di G. Corazzini), *pag.* 340.
— Rappresentanza ed amministrazione della Chiesa parrocchiale — Esistenza di fabbriceria, 474.
— Quota curata — Perdita per caso fortuito — Applicazione del principio *res perit domino* — Supplemento di congrua, 351.
— Collegiata — Prepositura — Parrocchialità — Diritto del parroco — Stralcio di ciò che era attribuito al preposito sulla massa comune, 107, 578.
— Congrua parrocchiale — Supplementi corrisposti dal Fondo pel culto — Assegni personali — Tassa di passaggio d'usufrutto — Inapplicabilità, 358, 477.
— Congrue parrocchiali — Imposta di ricchezza mobile — Ritenuta — Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta provinciale — Ricorso del parroco — Arretrati — Spesa pel tempo avvenire, 122.
— Congrue parrocchiali — Comuni del Napoletano. — Assegno per congrua in surrogazione delle abolite decime — Accordo tra parroco e Comune circa l'origine dell'assegno — Impugnativa da parte del Fondo pel culto Onere della prova — Esonero dall'obbligo imposto al Fondo pel culto dall'art. 2 della legge 14 luglio 1887, 712.
— Rivendicazione della dotazione del benefizio parrocchiale — Annua prestazione da corrispondersi dal Fondo pel culto — Azione promossa contro il Demanio e il Fondo pel culto — Domanda del Demanio di essere posto fuori di causa — Inammissibilità, 292.
— Parrocchia unita a monastero — Toscana — Concordato del 1815 — Atti che ne furono conseguenza — Carattere legislativo — Interpretazione — Sindacabilità in Cassazione — Ripristinazione dei conventi e delle parrocchie annesse — Dotazione autonoma della parrocchia — Nuova soppressione del convento — Parroco — Azione di rivendicazione — Prescrizione, 49, 184, 292.
— Parrocchia unita a monastero — Illegale presa di possesso dei beni — Demanio — Restituzione dei frutti — Decorrenza, 292, 689.
— Istituzioni aventi cura d'anime — Leggi di polizia ecclesiastica in Sicilia — Sacerdoti *comunieri* e *parochi nuncupati*, 104.
— Istituzione modali a favore della parroc-

chia — Istituzioni autonome di beneficenza — Competenza, V. *Competenza*.
— Decreto vescovile di decadenza da un beneficio parrocchiale — Effetti giuridici — Competenza dell'autorità amministrativa — Competenza giudiziaria, 707.
— Rettifiche degli atti dello stato civile anteriori al 1866 — Rifiuto od omissione del parroco — Art. 178 del Codice penale — Sentenze che ordinano la rettifica — Copie autentiche, 447.
— Ceri accesi sulle tombe nei cimiteri — Asportazione in casa del parroco — Diritto di spoglio — Divieto del sindaco — Inosservanza — Contravvenzione — Tentativo di conciliazione, 696.
— V. *Chiese e case parrocchiali, Fondazioni autonome, Legati, Opere pie, Prestazioni di culto*, ecc.
Patronato — Indole giuridica — Giudizio incensurabile, 99.
— Edificazione della Chiesa senza dotazione — Non dà diritto a patronato, 191.
— Comune — Fondazione di una Chiesa — Acquisto del patronato pieno — Ufficiatura della Chiesa — Sacerdote presentato dal Comune, 488.
— Onere della prova — In che debba questa consistere, 191.
— Diritto di patronato — Separazione dall'esercizio, 449.
— Diritto di presentazione — Altre prerogative — Sentenza — Motivazione, 449.
— Osservanza ultra-secolare, 99, 704, 449.
— Formola *per sè e suoi successori*, 605.
— Clementina *Plures de jure patronatus*, 449.
— Vendita o cessione del patronato — Donazione, 603.
— Distruzione parziale della Chiesa — Diritto di patronato sulla Chiesa restaurata e riedificata — Proprietà dell'edificio sacro — Ricostruzione nel pristino stato — Domanda dei patroni — Inattendibilità, 603.
— Patronato individuale — Designazione delle linee — Vocazione congiuntiva — Mancanza di uno dei chiamati — Diritto di accrescimento a favore del superstite, 449.
— Patronato familiare — Trasmissione per diritto proprio agli individui della famiglia del fondatore — Svincolo dei beni dotalizi, 175.
— Patronato famigliare ed agnatizio — Esclusione dei cognati e discendenti da femmine — Donne discendenti da maschi — Concorso del figlio col padre — Agnato prossimo — Non esclude il remoto, 704.
— Esercizio del patronato gentilizio o misto — Erede effettivo — Qualità ereditaria virtuale o potenziale, 99.
— V. *Cappellanie, Rivendicazione e svincolo*.
Patronato regio — Il regio patronato ed i coadiutori *cum spe futurae successionis* (*Studio di* G. Macchiarelli), 201.
— Real Corona — Feudo — Prova del patronato — Decisione del cappellano maggiore, 191.
Placet regio, V. *Concessioni di R. exequatur e placet*.
Polizia mortuaria — Abrogazione di tutte le disposizioni anteriori alla vigente legge sanitaria — Servizio dei cimiteri — Proventi per provvedervi — Cappelle nei camposanti — Tassa di occupazione del suolo pubblico — Confraternite e congreghe — Trasporto ed interro dei cadaveri, 482.
— V. *Cimiteri*.
Possesso — *Buona fede* — Restituzione dei frutti, 689.
Possesso immemoriale, V. *Prestazioni di culto*.
Prescrizione — Istanze e ricorsi amministrativi — Atti interruttivi, 104.
— Deve essere formalmente proposta dalla parte, 356.
— Prova — A chi spetti, 356.
Prestazioni di culto — Possesso immemorabile — Presunzione *iuris et de iure* — Unico requisito necessario per la immemorabile — Prova — Controprova, 60.
— Stanziamento nel bilancio comunale — Durata ultratrentennale — Prova della obbligatorietà della prestazione, 198.
— Prestazioni di culto ultra trentennarie — Sospensione — Non ha luogo la presunzione del titolo — Autorità amministrativa — Deve astenersi dal provvedere — Risoluzione della controversia nelle vie ordinarie, 371.
— Seconda messa festiva — Mancanza di prova dell'obbligo relativo — Nomina di un maestro sacerdote, 198.
Presunzioni — Debbono essere considerate nel

loro complesso — Giudizio emesso dal magistrato di merito sul valore e sul modo di apprezzamento delle presunzioni — Non è soggetto alle censure della Cassazione, 163.
Privilegi fiscali, V. *Fondo pel culto.*
Professione di voti, V. *Monaci.*
Proprietà — Prova — Attestazioni giurate private — Catasto, 181.

Q

Quadri, V. *Ruoli o quadri esecutivi.*
Quesiti proposti alla Direzione, V. *Risoluzione di quesiti.*
Questua — Passaggio di processione — Contravvenzione, 464.
— Responsabilità penale — Non è di chi vada questuando per delegazione, ma di chi, ottenuta la licenza, la fa eseguire da persone che non indicò all'autorità competente, 166.
Quota di annuo concorso — Enti di natura mista — Partite destinate al culto — Partite destinate alla beneficenza — Esclusione, 354, 691.
— *Solve et repete* — Inapplicabilità, 348.

R

Rassegna bibliografica.
— Galante Andrea, Il beneficio ecclesiastico (estratto dalla *Enciclopedia giuridica italiana*) *pag.* 134.
— Annunzi bibliografici, 136, 520.
Regalia, V. *Benefizi vacanti.*
Regio Placet, V. *Concessioni di* R. exequatur *e* placet.
Religiosi, V. *Monaci.*
Ricchezza mobile (imposta di) — Assegno corrisposto da Mensa vescovile per distribuzioni corali — Capitolo cattedrale governato a massa comune — Tassabilità a nome dell'ente, e non dei singoli canonici — Categoria A., 67.
— Elemosine ed oblazioni fatte dai fedeli ad un Santuario — Tassabilità a nome del parroco — Categoria C., 69.
— Legato alla parrocchia — Corrisponsione di annua rendita libera da ricchezza mobile — Pagamento del capitale — Onere del pagamento dell'imposta — Chi gravi, 54.
Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, V. *Consiglio di Stato.*
Ricorso al Re in via straordinaria — Illegittimità del provvedimento impugnato — Quando si abbia — Documenti nuovi, 322.
Ricorso in Cassazione — Ammissibilità — Omissione dell'elenco delle carte — Errore nella data della sentenza impugnata, 250.
— Esposizione dei fatti — Riferimento alla sentenza denunziata ed alla comparsa dell'appellante — Inammissibilità, 172.
— Eccezione di violazione del giudicato — Quando sia ammissibile, 456, 578.
Rinvio (giudizio di) — Carattere — Principii adottati dalla Cassazione — Applicazione alla controversia, 97.
Risoluzione di quesiti, 391.
— Ruoli esecutivi — Mandati di coazione, 134.
— Costruzioni appoggiantisi al muro di un oratorio — Art. 556 Cod. civile, 327.
Rivendicazione e svincolo — Legge 19 dicembre 1895, n. 265, che stabilisce il termine per l'esercizio dei diritti di rivendicazione e di svincolo per patroni di benefizi e cappellanie soppressi, 69.
— Svincolo — Patronato famigliare — Eredi del testatore, 175, 465.
— Svincolo — Diritto dell'investito, 176.
— Decadenza dal diritto di svincolo — Da chi può opporsi, 281.
— Patrono svincolante — Obbligo dell'adempimento dei pesi, 355.
— Patrono svincolante — Eredi — Restituzione dei frutti — Decadenza, 704.
— Patrono attore — Esistenza di altri patroni che non hanno operato lo svincolo — Demanio — Eccezione inammessibile, 356.
— Tassa di svincolo — Decreto Valerio — Estinzione dell' usufrutto — Pagamento della tassa, 580.
— Tassa di svincolo — Interessi — Decorrenza — Anniversario della cessazione dell'usufrutto — Giorno della liquidazione liquidazione della tassa, 694.
— Tassa di svincolo — Natura — Patrono ed investito, 580.
— Tassa di svincolo — Liquidazione d'ufficio — *Solve et repete*, 580.
Riversibilità (diritto di) — A chi competa — Eredi — Successori a titolo particolare — Termine per l'esercizio — Decorrenza, 615.

Ruoli o quadri esecutivi — Colonìe perpetue — Rinnovazione del quadro — Non è necessaria, 268.
— Titoli antichi, 268.
— Cosa giudicata — Osservanza delle formalità prescritte, 352.
— Rinnovazione dei ruoli dopo il trentennio — Inefficacia interruttiva della prescrizione, 352.
— Sentenza del magistrato di rinvio — Motivazione, 97.

S

Sagrestia — Pertinenza ed accessione della chiesa — Istituto avente personalità giuridica propria — Sagrestia di chiesa cattedrale — Leggi di soppressione — Inapplicabilità — Art. 5 del Decreto Valerio 30 ottobre 1860 — Canonicati vacanti — Diritto nella sagrestia di percepirne le rendite — Economato generale — R. Decreto 26 settembre 1860 — Irretroattività, *pag.* 265.
Seminario — Somministrazioni agli alunni e maestri, V. *Dazio consumo*.
Sequestri di temporalità — Dei sequestri di temporalità beneficiarie (*Studio* di G. Orlandi), 1.
— Mensa vescovile — Vacanza — Abbandono della residenza, 456.
Servitù, V. *Chiese*.
Solve et repete — Applicabilità alla sola riscossione delle imposte e tasse — Fondo pel culto — Riscossione delle sue rendite, 348.
— Liquidazione d'ufficio della tassa — Legalità delle forme — Opposizione ammessibile senza previo pagamento della tassa, 580.
Soppressione — R. Editto 21 maggio 1814 — Ricostituzione di enti soppressi — Confraternita eretta in Chiesa sussidiaria della Cattedrale — Diritti del parroco e coadiutori, 468.
Spese di culto, V. *Prestazioni di culto*.
Subeconomati, V. *Economati*.
Supplementi di congrua, V. *Parrocchia e parroco*.
Svincolo, V. *Rivendicazione e svincolo*.

T

Tassa del 30 per cento — Prescrizione quinquennale — Inapplicabilità — Fidecommissari — Pagamento della rendita indeminuta ai cappellani, 614.
— di manomorta, V. *Manomorta*.
— di ricchezza mobile, V. *Ricchezza mobile*.
— di svincolo, V. *Rivendicazione e svincolo*.
Testamento — Erede — Onere di coscienza — Obbligazione civile, 589.
— Erogazione dei frutti della eredità ad uso determinato — Onere di coscienza, 269.
— Lasciti per doti e monacazione — Discendenti del testatore — Interpretazione del testamento, 290.
— V. *Legati*.

V

Violenza privata — Ministro del culto — Costringimento ad omettere un atto del suo ministero — Celebrazione di messe — Violenze non aventi per fine una offesa alla libertà individuale — Mezzo per raggiungere altro intento — Pressione all'autorità ecclesiastica per la nomina del cappellano, 263.

TAVOLA CRONOLOGICA

delle Sentenze, delle Decisioni e dei Pareri contenuti in questo Volume

1894 — 12 novembre, Comm. Centrale delle imposte dirette, *pag.* 67.
9 dicembre, Comm. Centrale delle imposte dirette, 69.

1895 — 7 febbraio, Cass. Roma, 102.
20 febbraio, Cass. Roma, 592.
2 marzo, Cons. di Stato, 125.
26 marzo, App. Trani, 191.
1 aprile, App. Palermo, 305.
2 aprile, Corte dei Conti, 128.
26 aprile, Cass. Roma, 269.
26 aprile, Cons. di Stato, 741.
29 aprile, App. Roma, 177.
30 aprile, Cass. Roma, 273.
10 maggio, Cons. di Stato, 739, 740.
14 maggio, Cass. Roma, 265.
14 maggio, Cass. Torino, 356.
17 maggio, Cass. Roma, 172.
18 maggio, Cons. di Stato, 199.
29 maggio, Cass. Torino, 355.
5 giugno, Cons. di Stato, 125.
5 giugno, App. Milano, 287.
11 giugno, Corte dei Conti, 742.
14 giugno, App. Torino, 111.
14 giugno, Cons. di Stato, 325.
15 giugno, Cass. Napoli, 173.
18 giugno, Cass. Roma, 699.
25 giugno, Cass. Roma, 272.
27 giugno, Cons. di Stato, 66.
28 giugno, Cass. Roma, 99
28 giugno, Cons. di Stato, 631.
29 giugno, App. Firenze, 60.
5 luglio, Cons. di Stato, 197.
12 luglio, App. Bologna, 191.
12 luglio, Cons. di Stato, 66, 194.
13 luglio, Cons. di Stato, 634.
20 luglio, App. Torino, 58.
25 luglio, Cass. Roma, 97.
26 luglio, Cass. Roma, 268.
29 luglio, Cass. Firenze, 56.
2 agosto, Cons. di Stato, 381, 317, 638.
7 agosto, App. Torino, 707.
14 agosto, Cons. di Stato, 198.

1895 — 4 settembre, Cass. Palermo, 104.
6 settembre, App. Palermo, 304.
13 settembre, Cons. di Stato, 380.
17 settembre, Cass. Roma, 170.
23 settembre, App. Palermo, 303.
24 settembre, Cons. di Stato, 633.
15 ottobre, Cons. di Stato, 381.
21 ottobre, Cass. Roma, 169.
27 ottobre, Cons. di Stato, 381.
5 novembre, App. Milano, 180.
7 novembre, App. Venezia, 113.
8 novembre, Cons. di Stato, 377, 631.
13 novembre, Cass. Roma, 167.
13 novembre, Cass. Torino, 275.
15 novembre, Cons. di Stato, 63, 198.
16 novembre, Pret. Garlasco, 117.
18 novembre, Cass. Roma, 54.
18 novembre, App. Roma, 95.
19 novembre, Cass. Roma, 166,
19 novembre, Trib. Milano, 496.
22 novembre, Cass. Roma, 165.
22 novembre, Cons. di Stato, 123.
22 novembre, App. Genova, 181.
23 novembre, Cass. Palermo, 175.
25 novembre, Cons. di Stato, 629.
26 novembre, Cass. Roma, 49.
28 novembre, App. Torino, 108.
29 novembre, Cons. di Stato, 196.
2 dicembre, App. Torino, 281.
6 dicembre, Cons. di Stato, 122, 192.
10 dicembre, App. Milano, 114.
12 dicembre, Cass. Roma, 262.
13 dicembre, App. Catania, 719.
16 dicembre, App. Ancona, 184.
17 dicembre, App. Firenze, 392.
17 dicembre, App. Genova, 710.
20 dicembre, Cass. Roma, 166.
20 dicembre, Cons. di Stato, 319.
21 dicembre, App. Trani, 712.
23 dicembre, App. Catania, 306.
28 dicembre, Cass. Roma, 357.
31 dicembre, Cass. Torino, 273.
31 dicembre, App. Milano, 285.

1896 — 10 gennaio, Cons. di Stato, 317.
11 gennaio, Cass. Roma, 95.
12 gennaio, Cons. di Stato, 738.
13 gennaio, Cass. Roma, 464, 588.
16 gennaio, Cass. Roma, 261.
17 gennaio, Cons. di Stato, 119, 735.
21 gennaio, Cass. Roma, 163, 463.
21 gennaio, Cons. di Stato, 376.
22 gennaio, Cass. Roma, 334.
24 gennaio, Cons. di Stato, 323, 515.
26 gennaio, Cass. Napoli, 278.
29 gennaio, App. Ancona, 368.
31 gennaio, Cons. di Stato, 315.
31 gennaio, Cass. Torino, 468.
1 febbraio, App. Genova, 290.
7 febbraio, App. Torino, 474.
8 febbraio, Cass. Napoli, 472.
11 febbraio, Cass. Roma, 258.
11 febbraio, App. Brescia, 358.
19 febbraio, Cons. di Stato, 322.
21 febbraio, Cass. Roma, 352.
21 febbraio, Cons. di Stato, 372.
22 febbraio, Cass. Napoli, 470.
24 febbraio, App. Palermo, 613.
4 marzo, App. Napoli, 480.
6 marzo, Cons. di Stato, 312, 513.
9 marzo, Cass. Roma, 351.
9 marzo, App. Catania, 615.
12 marzo, Cons. di Stato, 734.
16 marzo, Cass. Roma, 459.
17 marzo, Cass. Roma, 456.
20 marzo, Cass. Roma, 456.
24 marzo, Cass. Roma, 455.
24 marzo, App. Roma, 603.
25 marzo, Trib. Casale, 307.
26 marzo, Cass. Roma, 253, 348.
27 marzo, Cass. Roma, 250.
27 marzo, Cons, di Stato, 310.
7 aprile, Cass, Roma, 453.
10 aprile, Cons. di Stato, 311, 625, 628.

1896 — 10 aprile, Cons. di Stato, 511.
14 aprile, Cass. Roma, 449.
16 aprile, Cass. Roma, 350, 585.
17 aprile, App. Roma, 599.
18 aprile, App. Palermo, 485, 611.
20 aprile, App. Napoli, 482.
21 aprile, App. Roma, 704.
23 aprile, Cass. Firenze, 595.
24 aprile, Cons. di Stato, 511.
25 aprile, Cons. di Stato, 506.
26 aprile, Cass. Roma, 589.
29 aprile, Cass. Roma, 447.
1 maggio, Cons. di Stato, 504.
2 maggio, App. Genova, 362.
5 maggio, Cass. Roma, 696.
6 maggio, Cass. Roma, 698.
8 maggio, Trib. di Bergamo, 720.
3 giugno, Cass. Torino, 593.
6 giugno, App. Cagliari, 488.
12 giugno, Cons. di Stato, 500, 502.
15 giugno, Trib. di Chieti, 616.
17 giugno, App. Catania, 614.
19 giugno, App. Ancona, 714.
23 giugno, Trib. di Milano, 722.
24 giugno, Cass. Roma, 582.
27 giugno, App. Genova, 477.
3 luglio, Cons. di Stato, 732.
15 luglio, Cass. Torino, 700,
10 agosto, Cass. Roma, 580.
10 agosto, Cons. di Stato, 726.
17 agosto, Cass. Roma, 694.
21 agosto, App. Brescia, 607.
24 agosto, Cass. Roma, 692.
11 settembre, Cons. di Stato, 623.
16 settembre, Cass. Roma, 578.
18 settembre, Cons. di Stato, 621.
23 settembre, Cass. Roma, 576.
23 settembre, Cass. Roma, 691.
6 novembre, Cons. di Stato, 723.
10 novembre, Cass. Roma, 689.